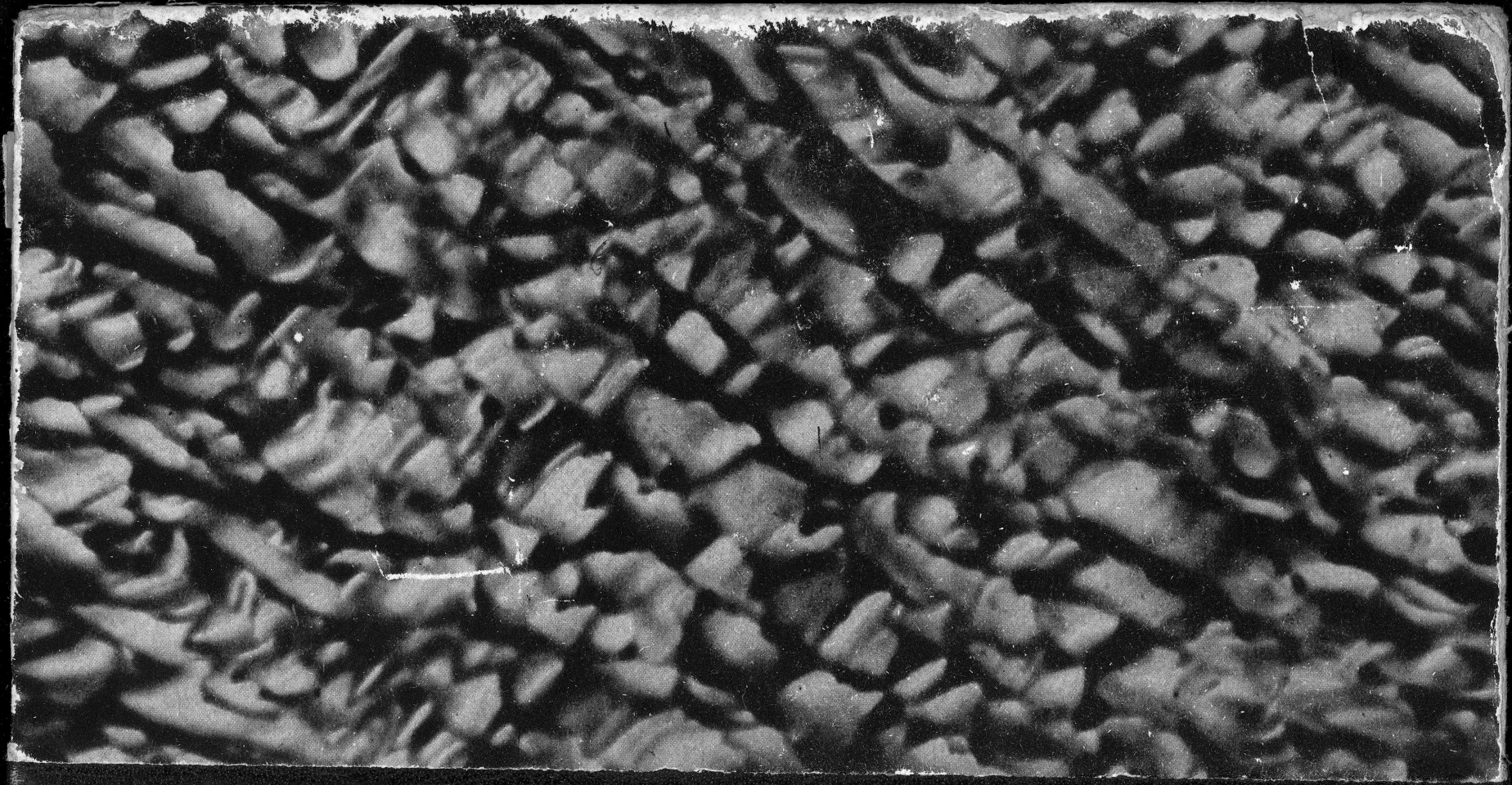


CAMERA DEI DEPUTATI
BIBLIOTECA
R 8668

15

CAMERA DEI DEPUTATI

LA XXVI LEGISLATURA

(11 giugno 1921 - 25 gennaio 1924)



CAMERA DEI DEPUTATI
15 MAG 1974
BIBLIOTECA

(143193)

DAL SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI STATISTICA LEGISLATIVA
:: :: :: :: :: :: :: 24 MAGGIO 1924

ıdice nel fotogramma successivo
ricerca manuale

INDICE DELLE MATERIE.

RR. DD. di apertura e di chiusura della XXVI Legislatura (Sessione unica) . . . . . *Pag.* VII

I. — DIZIONARIO ANALITICO DEL LAVORO COMPIUTO NELLA XXVI LEGISLATURA. . . . . » 3

II. — ELENCO CRONOLOGICO DEI DECRETI-LEGGE PRESENTATI AL PARLAMENTO PER LA CONVALIDAZIONE . . . . . » 653

III. — TABELLE DEI DISEGNI E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, DEI DOCUMENTI, ECC.:

Tabelle cronologiche dei *disegni di legge* d'iniziativa del Governo presentati alla Camera (raggruppati per Ministeri) . . . . » 731

Tabella delle *proposte di legge* d'iniziativa della Camera (per ordine alfabetico dei proponenti). . . . . » 1163

Tabella cronologica dei *disegni di legge* d'iniziativa del Governo iniziati in Senato e non presentati alla Camera (raggruppati per Ministeri) . . . . . » 1205

Tabella delle *proposte di legge* d'iniziativa del Senato (per ordine alfabetico dei proponenti) . . . . . » 1225

Tabella cronologica delle *domande di autorizzazione a procedere* presentate alla Camera . . . . . » 1229

Elenco dei *documenti* presentati alla Camera . . . . . » 1261

Elenco delle *votazioni nominali* avvenute alla Camera . . . . » 1269

Elezioni: Collegi elettorali e deputati proclamati – Variazioni nella rappresentanza dei collegi – Giunta delle elezioni – Lavori della Giunta – Elenco delle relazioni sulle elezioni contestate. . . . . » 1279

Elenchi nominativi:

a) Ufficio di Presidenza della Camera . . . . . » 1303

b) Ministeri . . . . . » 1306

c) Giunte e Commissioni permanenti . . . . . » 1315

d) Commissioni diverse . . . . . » 1325

e) Commissioni speciali . . . . . » 1331

f) Presidenze degli Uffici della Camera . . . . . » 1334

IV. — PROSPETTI STATISTICI . . . . . » 1339

ABBREVIAZIONI.

ann.	— annunziata	*Interp.*	— Interpellanza
Boll.	— Bollettino	*min.*	— ministro
C.	— Camera	*Min.*	— Ministero
Cod. (civ., pen.)	— Codice (civile, penale)	*n.*	— numero
conv.	— convalidazione	*prop.*	— proposta
dep.	— deputato	*pag.*	— pagina
dis.	— disegno	*pres.*	— presentato
disp.ª	— dispensa	*R. D.*	— Regio Decreto (1)
doc.	— documento	*R. D-L.*	— Regio Decreto-legge
D. C.	— Decreto Commissariale	*Reg.*	— Regolamento
D. L.	— Decreto Luogotenenziale	*Reg. es.*	— Regolamento esecutivo
D-L. L.	— Decreto-legge Luogotenenziale	*r. s.*	— risposta scritta
D. P.	— Decreto Presidenziale	*rel.*	— relatore
es.	— esaurita	*S.*	— Senato
Gazz. Uff.	— Gazzetta Ufficiale	*sen.*	— senatore
Giorn. Mil.	— Giornale Militare	*t. u.*	— testo unico
Interr.	— Interrogazione	*torn.*	— tornata
		v.	— vedi

(1) Sono contrassegnati con * i Regi decreti emessi dal Governo Mussolini in virtù dei poteri straordinari delegati con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

REGI DECRETI

DI APERTURA E CHIUSURA DELLA XXVI LEGISLATURA (SESSIONE UNICA).

Regio Decreto 7 aprile 1921, n. 345: scioglie la Camera dei deputati, convoca i collegi elettorali per il 15 maggio 1921, ed il Senato del Regno e la Camera dei deputati per l'11 giugno.

Regio Decreto 10 dicembre 1923, n. 2584: chiude la sessione legislativa del Senato del Regno e della Camera dei deputati, con la riserva di stabilire con altro decreto il giorno della riconvocazione del Parlamento.

Regio Decreto 25 gennaio 1924, n. 20: scioglie la Camera dei deputati e convoca il collegio unico nazionale per il 6 aprile 1924, ed il Senato del Regno e la Camera dei deputati per il 24 maggio.

AGGIORNAMENTI DELLA CAMERA.

(*Vedi pag. 97*).

DIZIONARIO ANALITICO

DEL LAVORO COMPIUTO NELLA LEGISLATURA XXVI

Nel presente Dizionario analitico *son considerati tutti gli Atti (documenti e discussioni) delle Assemblee parlamentari durante la XXVI Legislatura (dall'11 giugno 1921 al 25 gennaio 1924); e gli Atti del Governo pubblicati dal 1° giugno 1921 al 21 aprile 1924.*

ABIGEATO.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **1321** (pres. 16 febbr. 1922): *Prevenzione e repressione dell'abigeato e del danneggiamento di animali in Sardegna.* — Limita l'obbligo della costituzione delle società mutue d'assicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi a quei comuni dove già esistano società della specie ovvero un terzo dei proprietari di bestiame ne faccia domanda; per gli altri comuni in cui non concorrano le suaccennate circostanze, dà facoltà al prefetto della provincia di disporre la costituzione obbligatoria delle mutue sempre quando, per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze, ne riconosca la necessità o la convenienza, autorizzandolo anche a riunire i proprietari di più comuni contermini in unica società. Nei comuni in cui sieno istituite mutue come sopra, vieta a qualsiasi altro ente di assumere l'assicurazione contro i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi.

Inasprisce le sanzioni stabilite dal Codice penale per l'abigeato e per le altre figure e forme di delinquenza ad esso connesse, estendendo le relative disposizioni alla Sicilia ed alle Puglie; autorizza altresì il Governo ad estendere a queste ultime regioni anche le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria del bestiame. — Rimasto presso la Commissione Interno (rel. Guarino-Amella).

Interr. Spada, ann. 27 marzo 1922: Provvedimenti per la repressione dell'abigeato in Puglia; es. 8 giugno.

La Commissione Lavoro incaricata di riferire sul dis. di legge C. n. 687 per la convalidazione del R. D-L. 2 sett. 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione, con relazione presentata il 7 luglio 1922, propone (rel. Di Pietra) di estendere i principî e le facilitazioni del decreto anche ai danni dell'abigeato. (Rimasto in stato di relazione).

ABITAZIONI (Affitti e subaffitti delle case – Commissari per gli alloggi).

Interr. Chiesa, ann. 23 luglio 1921: Applicazione delle modificazioni introdotte dal Senato durante la XXV Leg. alle norme sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 8 nov. 1921, n. 1561, concernente la proroga al 1° luglio 1923 di tutti i contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione della 1ª, 2ª e 3ª categoria, con facoltà per il locatore di chiedere ulteriori aumenti di pigione in misure determinate. — Presentato al Senato per la convalidazione col dis. di legge n. 200; durante la discussione (18 marzo 1922) viene sostanzialmente modificato, unificandosi al 1° luglio 1924 la scadenza di tutte le locazioni degli alloggi; elevandosi la misura degli aumenti in detto decreto stabiliti; e disponendosi altresì che i contratti stipulati fra il locatore ed i terzi abbiano efficacia anche di fronte all'inquilino, purchè aventi data certa anteriore al 15 dic. 1920 (pres. alla Camera dal min. giustizia col dis. di legge n. 1446; rimasto presso la Commissione Giustizia, rel. Valentini E.). — *R. D-L. 9 aprile 1922, n. 449,* che abroga la disposizione dell'art. 4 del decreto-legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. giustizia, C. n. 1565).

Interp. Lucci, ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti in materia di affitti delle case.

Interr. Monici, ann. 18 marzo 1922: Provvedimenti per impedire gli sfratti di inquilini mentre dura la crisi degli alloggi e dei negozi; es. 27 maggio.

Proposta di legge del dep. Alessio, C. n. **1554** (ann. 23 marzo 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 23 maggio): *Provvedimenti per il problema delle abitazioni.* — Mira al prossimo ristabilimento della libertà delle contrattazioni; e frattanto cerca di promuovere l'incremento delle costruzioni edilizie. All'uopo stabilisce

che il regime delle proroghe cessi di aver vigore dal 1° luglio 1924. Ammette però un successivo periodo transitorio di 5 anni (1924-1929), in cui i rapporti fra proprietari ed inquilini possano essere regolati da una Commissione paritetica, presieduta dal pretore, con procedura probivirale. Quanto alla costruzione di nuove case, nei comuni con popolazione accentrata superiore a 50 mila abitanti, dispone l'esenzione da imposte e sovrimposte sui fabbricati per 25 anni, qualunque sia la costruzione, sia di privati, sia di società, purchè non di lusso. Ed eleva da 10 a 30 anni il periodo di rinunzia dello Stato al totale importo dell'imposta fabbricati. Autorizza la emissione da parte dei comuni stessi, di cartelle edilizie per l'importo capitalizzato della imposta e della sovrimposta sui fabbricati, che si sarebbero potute riscuotere sui nuovi quartieri da costruirsi nel periodo *1922-27*; a condizione che gl'interessi sulle cartelle (esentati dall'imposta di ricchezza mobile) non superino quelli dei buoni del tesoro a più lunga scadenza. Prevede la espropriazione e l'esercizio delle fornaci da parte dei comuni; e la riduzione delle tariffe ferroviarie pel trasporto dei materiali. Stabilisce che le case costruite restino in proprietà dei comuni, come un demanio edilizio a scopo non fiscale, ma di livello dei fitti. Dispone infine la revisione generale dei redditi dei fabbricati. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Valentini E.).

Proposta di legge del dep. Turati, C. n. **1539** (ann. 4 maggio 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 17 maggio): *Disposizioni per risolvere la crisi degli alloggi.* — Mira alla graduale abolizione del regime vincolistico, consentendo proroghe degli attuali contratti di affitto, fino al termine perentorio del 30 giugno 1930, con aumenti moderati e progressivi, varianti da un minimo del 40 a un massimo del 150 per cento, sulla base delle pigioni in corso al 18 luglio 1920. E, per promuovere le nuove costruzioni, istituisce, a carico dei proprietari di case vecchie, cioè costruite ed abitate prima del 28 marzo 1919, una *imposta speciale*, equivalente ai tre quarti o a un quarto degli aumenti consentiti dal 1° luglio 1923, rispettivamente, pei contratti stipulati in regime di proroga, e per quelli stipulati in regime di libertà: imposta da applicarsi in tutti i centri superiori ai 200 mila abitanti, e anche negli altri, ove sia sentito il bisogno urgente di abitazioni, e ne sia fatta richiesta approvata con decreto Reale. Con opportune norme, svelte ed efficaci, rende possibile ai comuni la sollecita evacuazione e demolizione delle case vetuste e anti-igieniche. Estende agli Istituti ed enti morali, costruttori di case popolari, le disposizioni, già in vigore per lo Stato ed altri enti pubblici, per la riscossione delle pigioni contro gl'inquilini morosi. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Valentini E.).

R. D. 19 maggio 1922, n. 1039, con cui si estendono alla Venezia Giulia le norme in vigore nel Regno sulle locazioni di appartamenti e case ad uso di abitazione.

Interp. Zanardi, ann. 19 giugno 1922: Funzionamento del Commissariato degli alloggi di Milano.

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1355, che proroga al 1° luglio 1924 i contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione, consentendo ai locatori nuovi aumenti in misure determinate. A datare dal 1° luglio 1924 ristabilisce integralmente la libertà delle contrattazioni, con facoltà però dell'inquilino di chiedere una proroga ulteriore al suo contratto di locazione – che non potrà accordarsi, per altro, oltre il 30 giugno 1926 – e di ricorrere, in caso di rifiuto del locatore o di mancato accordo sulla durata del fitto o sulla misura della pigione, ad una Commissione arbitrale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. giustizia, C. n. 1956).

Interr. sen. Sili, ann. ed es. 16 nov. 1922: Proroga degli affitti, e tutela dei proprietari vincolati con contratti anteriori al 1919 e scadibili oltre il 1924 (r. s.).

— sen. Bava-Beccaris, ann. 16 nov. 1922: Opportunità di modificazioni nella eventualità di una proroga del decreto sugli affitti (r. s.); es. 8 febbr. 1923.

— Lucci, ann. 18 nov. 1922: Sulla proroga del regime eccezionale degli affitti; es. 17 maggio 1923.

Interp. D'Alessio, ann. 18 nov. 1922: Per la proroga della durata degli affitti.

— Visco, ann. 18 nov. 1922: Proroga delle locazioni, e soluzione del problema edilizio; *Id.* Lucci, id.: Discussione parlamentare della questione degli affitti; *Id.* Cavina, id.: Trattamento degli inquilini nei centri minori; *Id.* Bussi, id.: Estensione delle proroghe ai locali adibiti ad uso di studio, aziende commerciali, ecc.

Interr. sen. Garofalo, ann. 25 nov. 1922: Invariata applicazione del R. D-L. 16 genn. 1921, n. 13, sui commissari degli alloggi, dopo le modificazioni recate dal Senato nella discussione in sede di conversione (torn. 14-26 febbr. 1921); es. 28 nov.

R. D-L. 7 genn 1923, n. 8, contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni. Stabilisce che dal 1° luglio 1923, o con la data consuetudinaria più vicina, dove questa esista, cessino d'aver vigore tutte le disposizioni eccezionali in materia di affitti finora emanate, consentendo che da detta epoca sia concessa, d'anno in anno, una proroga delle locazioni attualmente soggette al regime vincolistico, fino al termine massimo del 30 giugno 1926. Lascia pertanto alle parti di stabilire i nuovi patti contrattuali, permettendo, in caso di disaccordo, di proporre ricorso a speciali Commissioni arbitrali – di regola mandamentali – presiedute da un magistrato e di cui fanno parte un proprietario di case di abitazione ed un inquilino. Dichiara applicabili le disposizioni di cui sopra alle locazioni di casi e ad altri edifici ad uso di scuola, di uffici pubblici, d'ospedali o di opere pie per l'esercizio della beneficenza. Abolisce i commissari del Governo per le abitazioni, deferendo alle Commissioni arbitrali, su ricorso degli interessati, la facoltà di revocare o modificare i provvedimenti già emessi dai commissari stessi; abroga, infine, il titolo I del R. D. 23 ott. 1922, n. 1355 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. giustizia, C. n. 1956). — *R. D. 4 marzo 1923, n. 496,* che estende alle nuove province il R. D-L. sopradetto.

Interr. sen. Manna, ann. 13 febbr. 1923: Interpretazione dell'art. 2 del R. D. 7 genn. 1923, n. 8 (r. s.); es. 16 febbr.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1058,* contenente modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 553 e al decreto-legge 7 genn. 1923, n. 8, in rapporto alle case economiche dei ferrovieri.

Interr. Pagella, ann. 17 maggio 1923: Per una proroga all'entrata in vigore del R. D. 7 gennaio 1923, n. 8, circa la libera contrattazione delle pigioni (r. s.); es. 2 giugno (negata recisamente).

— Toscano, ann. 25 maggio 1923: Sospensione degli sfratti dei ferrovieri pensionati, dalle abitazioni in casette o baracche dell'Amministrazione ferroviaria a Messina; es. 7 giugno.

— Monici, ann. 4 giugno 1923: Proroga dei contratti di locazione; e tutela degli inquilini contro le speculazioni di compra-vendita degli appartamenti; es. 6 giugno.

Interp. Romita, ann. 15 giugno 1923: Provvedimenti per la crisi delle abitazioni.

R. D-L. 9 luglio 1923, n. 1476, recante disposizioni per le proroghe delle locazioni delle case nell'ipotesi di vendita degli immobili. Stabilisce che il trasferimento di immobili urbani non impedisca al conduttore di chiedere la proroga della locazione in corso a norma del R. D-L. 7 genn. 1923, n. 8; che nelle vendite di appartamenti per abitazione il conduttore abbia diritto di essere preferito, a parità di condizione, a qualsiasi altro acquirente; che in caso di vendita a persona diversa dal conduttore, l'acquirente non possa, in nessun caso, fino al 30 giugno 1925, opporsi alla proroga che il conduttore richieda; che nella città di Roma e nelle altre città che venissero indicate con successivi decreti, qualora si tratti di appartamenti alienati da Istituti od altri enti esercenti l'industria della gestione di immobili, gli acquirenti possano opporsi alla proroga solo nel caso che i predetti Istituti abbiano al 1° luglio 1925 eseguite nuove costruzioni per un numero di vani abitabili non inferiore al 25 % di quelli venduti; e che in mancanza dell'adempimento di tale obbligo la locazione sia protratta al 30 giugno 1926.

Dichiara nullo di pieno diritto qualunque obbligo di pagamento sotto qualsiasi forma e da chiunque imposto all'inquilino o sub-inquilino a titolo di « buona uscita » o con analoga denominazione, o per l'acquisto di mobili o come condizione per la cessazione d'un contratto d'affitto in corso.

Interr. Pecoraro, ann. 29 nov. 1923: Interpretazione dell'art. 2 del R. D. 9 luglio 1923, n. 1476, circa il diritto di prelazione dell'inquilino nel caso di vendita in blocco di un casamento (r. s.); es. 30 nov.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2661, che nel comune di Roma autorizza il pretore, in aggiunta alla sospensione per due mesi dello sfratto a termine dell'art. 16 del R. D-L. 7 genn. 1923, di cui sopra, a prorogare la esecuzione dello sfratto nei casi di gravissima necessità debitamente constatata, stabilendo che tale proroga non possa eccedere la durata di sei mesi.

R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 256, che reca nuove disposizioni circa la locazione delle case ad uso di abitazione (intervento del prefetto della provincia per l'assegnazione delle case sfitte e disabitate a chi ne abbia bisogno, in caso di riluttanza del proprietario

a provvedere direttamente all'affitto dei locali; applicazione delle disposizioni del R. D-L. 7 genn. 1923, n. 8, anche alle locazioni di case per abitazione stipulate dopo il 18 aprile 1920, e conseguente diritto degli inquilini di adire la Commissione arbitrale; facoltà di ordinare la sospensione degli sfratti, in caso di eccezionali circostanze, sino al 31 dic. 1924; divieto della proroga della locazione a chi abbia a propria disposizione un alloggio come socio di cooperative edilizie, alle quali siasi accordato il contributo statale).

Alloggio dei deputati in Roma, v. *Prerogative parlamentari.*

Disposizioni per le case economiche e popolari, v. *Case economiche e popolari.*

Disposizioni relative ai portieri, v. *Portierato.*

ABRUZZO (PARCO NAZIONALE), v. *Parchi nazionali.*

ACCADEMIA NAVALE ED ALTRE SCUOLE PER LA R. MARINA.

R. D. 11 dic. 1921, n. 2092, concernente l'assegnazione del personale all'Istituto di guerra marittima, costituito presso la Regia Accademia navale, nonchè le indennità stabilite per il personale stesso.

R. D. 23 marzo 1922, n. 407, che apporta modificazioni all'ordinamento della Regia Accademia navale.

R. D. 6 luglio 1922, n. 1033, che reca modificazioni ed aggiunte all'ordinamento della R. Accademia navale approvato con R. D. 14 marzo 1915, n. 495. — *R. D. 10 maggio 1923, n. 1051*, che modifica il penultimo capoverso del R. D. su citato, circa l'equipollenza dei titoli di studio per l'ammissione alla R. Accademia navale.

R. D. 10 agosto 1922, n. 1226, che reca variazioni all'ordinamento della scuola meccanici per la Regia marina, approvato col R. decreto 29 giugno 1913, n. 1008.

**R. D. 17 dic. 1922, n. 1777*, concernente il riconoscimento dei servizi pregovernativi agli insegnanti della R. Accademia navale.

R. D. 29 marzo 1923, n. 829, che aumenta la retta da pagarsi dagli allievi della R. Accademia navale.

R. D. 29 aprile 1923, n. 1111, che approva le norme per la nomina degli insegnanti militari presso la R. Accademia navale.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1723*, che contiene le norme per l'esonero del personale insegnante della R. Accademia navale.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2069*, che mette in armonia le tabelle degli stipendi in vigore per il personale civile insegnante della R. Accademia navale con quelle delle scuole medie e superiori dipendenti dal Min. dell'istruzione.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2070*, sulla destinazione provvisoria d'insegnanti degli istituti nautici alla R. Accademia navale.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2374, sull'istituzione del comandante in 3ª presso la R. Accademia navale.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della R. Accademia navale.

R. D. 20 genn. 1924, n. 99, che concede il beneficio della mezza retta gratuita anche a quegli allievi della Regia Accademia navale che siano decorati di medaglia d'oro o d'argento al valor militare, civile o di marina.

Istituto idrografico della R. marina, v. *Istituto idrografico.*

ACCADEMIE DELLE SCIENZE, LETTERE ED ARTI.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **812**; S.n. **174** (pres. 23 luglio 1921): *Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Min. dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515,000 da erogarsi a favore della R. Accademia dei Lincei.* — La Commissione Istruzione esprime il voto (rel. Mancini A.) che l'Accademia dei Lincei sia posta in condizione non solo di pubblicare normalmente i suoi atti senza eccezione, ma di coordinare, consociandosi, se convenga, anche le altre maggiori Accademie, e dirigere alle grandi opere di cui è capace le mirabili energie della scienza italiana. — ***Legge 23 ott. 1921, n. 1654.***

Durante la discussione del dis. di legge sullà fondazione in Roma di un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, i sen. *Rava* e *Vitelli*, accennando (7 agosto 1921) a proposte fatte perchè si abbandoni la stampa del vocabolario della Crusca, raccomandano che siano assegnati all'Accademia della Crusca i mezzi per vivere; risponde il min. dell'istruzione, *Corbino*, che egli non prenderà nessun provvedimento nei riguardi della detta Accademia senza prima sentire l'opinione dei componenti di essa.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti superiori, S. n. 173-A, pres. 10 agosto 1921, segnala (rel. Berenini) al Governo la necessità di provvedere al miglioramento delle malagevoli condizioni in cui, per difetto di mezzi, si trova l'Accademia della Crusca.

R. D. 11 dic. 1921, n. 2146, che approva il nuovo regolamento organico del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

R. D. 16 febbr. 1922, n. 384, col quale vengono apportate modificazioni allo statuto del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in Venezia, approvato con R. D. 24 maggio 1906, n. 229.

La relazione della Commissione istruzione sui preventivi istruzione 1921-22 e 1922-1923, C. nn. 373-A e 1006-A, pres. 31 marzo 1922, raccomanda (rel. Mancini A.) che si provveda con maggiori stanziamenti ordinari ad assicurare la vita degli Istituti e corpi scientifici e letterari, e che si prenda in esame, si coordini e si favorisca nel suo libero e sano sviluppo tutto il lavoro che essi possano compiere nell'interesse della scienza e della cultura.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1784** (pres. 20 luglio 1922)- *Maggiore assegnazione di lire 385,000 per aumento di contributo a favore della R. Accademia dei Lincei.* - Ritirato (17 maggio 1923). — *R. D- L. 21 dic. 1922, n. 1859*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel predetto disegno di legge (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2168).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale degli Istituti e corpi scientifici e letterari.

R. D. 2 ott. 1922, n. 1507, che approva il nuovo statuto dell'Ateneo veneto.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 735*, sul nuovo ordinamento dell'Accademia della Crusca. Dispone la cessazione d'ogni lavoro per l'edizione in corso del « Vocabolario degli accademici della Crusca » e degli atti di quest'Accademia; sopprime la Commissione per i testi di lingua in Bologna; affida all'Accademia la cura di promuovere l'edizione critica degli scrittori italiani dei primi secoli e la pubblicazione di vocabolari della lingua italiana; assegna ad essa una dotazione annua di lire 24,000, e le affida la conservazione e l'incremento della Biblioteca Riccardiana di Firenze.

R. D. 27 maggio 1923, n. 1147, che modifica l'art. 15 dello statuto della R. Accademia dei Lincei, approvato con R. D. 15 genn. 1920, n. 95.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il ministro dell'istruzione, *Gentile*, illustra (12 giugno 1923) la portata della riforma dell'Accademia della Crusca.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, recante le tabelle organiche del personale di segreteria degli Istituti e corpi scientifici e letterari.

Consiglio nazionale di ricerche, v. *Consiglio nazionale di ricerche.*

ACCADEMIE DI BELLE ARTI.

Interr. Agostinone, ann. 18 marzo 1922: Trasformazione delle Accademie e degli Istituti d'arte; es. 9 maggio.

R. D. 28 maggio 1922, n. 835, circa la cauzione da versare dall'incaricato delle funzioni di economo del R. Stabilimento teorico-pratico di belle arti di Massa.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1713** (pres. 1° luglio 1922): *Modificazione degli articoli 5 e 7 della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugl'Istituti di belle arti.* — Eleva a 45 anni il limite d'età entro cui si può concorrere ai posti di professore negli Istituti di belle arti. — Rimasto in stato di relazione (rel. Rosadi).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale degl'Istituti di belle arti.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1546, che istituisce una tassa di lire 50 per l'ammissione a concorsi ai posti nei ruoli delle Accademie e degli Istituti di belle arti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2137).

R. D. 7 dic. 1922, n. 1597, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè norme di carriera del personale direttivo, insegnante e dei bibliotecari delle RR. Accademie e Istituti di belle arti e del maestro d'intaglio dei RR. Opifici civili di Parma.

**R. D. 8 marzo 1923, n. 636*, che modifica l'art. 11 del R. D. 4 marzo 1920, numero 432, circa l'incarico dell'Economato nei RR. Istituti di belle arti.

**R. D. 5 aprile 1923, n. 860*, che reca norme per il rilascio da parte degli Istituti di belle arti del diploma di professore di disegno architettonico.

**R. D. 13 maggio 1923, n. 1166*, relativo all'esonero ed al trattamento di quiescenza del personale insegnante dei RR. Istituti di belle arti.

Interp. sen. San Martino, ann. 23 maggio 1923: Riduzione del numero degli Istituti di belle arti.

**R. D. 11 nov. 1923. n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle Regie Accademie ed Istituti di belle arti.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2849*, che autorizza il ministro per l'istruzione a destinare provvisoriamente insegnanti di ruolo governativo ad impartire l'insegnamento in cattedre di ruolo o in ufficio di maestro fuori ruolo e di incaricato nei Regi Istituti di belle arti.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3123*, sull'*ordinamento dell'istruzione artistica*. Affida l'insegnamento artistico alle scuole ed istituti d'arte dove si formano gli artieri e i capi d'arte, agli istituti superiori per le industrie artistiche che avviano all'esercizio delle funzioni tecniche direttive in un'industria artistica, ai licei artistici ed alle accademie di belle arti ove si impartisce l'insegnamento dell'arte indipendentemente dalle sue applicazioni alle industrie. Determina l'ordinamento didattico ed amministrativo dei predetti istituti, lo stato dei direttori e dei professori, adotta il sistema degli esami di Stato; dà ai diplomi di licenza dai corsi dell'accademia di belle arti l'esclusivo valore di qualifica accademica, richiedendo l'esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento del disegno negli istituti di istruzione media. Dispone che gli istituti, i quali sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, siano governati per mezzo della Direzione generale per le antichità e belle arti; autorizza la destinazione della villa nazionale di Stra a soggiorno temporaneo d'artisti e di studenti d'accademia che intendano ritirarvisi per il compimento d'opere d'arte.

Antichità e belle arti, v. *Antichità e belle arti.*

Istituti musicali e d'arte drammatica, v. *Conservatorî.*

Scuole superiori di architettura, v. *Scuole superiori di architettura.*

ACCENDITORI AUTOMATICI.

R. D. 21 agosto 1921, n. 1229, che estende nei territori annessi, fatta eccezione per quelli dei comuni di Zara e di Lágosta, il divieto di importazione e di fabbricazione degli accenditori automatici.

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 281, che riserva allo Stato l'importazione e la vendita nel Regno degli accenditori automatici e delle pietrine focaie. — *R. D. 19 maggio 1922, n. 862*, che estende alle nuove province le disposizioni contenute nel R. D-L. di cui sopra.

Reg. 16 nov. 1922, n. 1630, esecutivo del R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 281.

ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI, v. *Trattati.*

ACETO ED ACIDO ACETICO.

R. D-L. 21 agosto 1921, n. 1165, che riduce le aliquote d'imposta per l'alcool impiegato nell'industria dell'aceto, ed eleva quelle sulla fabbricazione dell'acido acetico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1025).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che estende alla fabbricazione dell'acido acetico l'istituto del diritto di licenza, nonchè le norme relative alla vigilanza sulle fabbriche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 357, circa la misura dell'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto.

ACQUA POTABILE - ACQUEDOTTI.

Proposta di legge del dep. Celli (ann. 25 giugno 1921, letta il 5 agosto): *Disposizioni per il compimento di acquedotti comunali.* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **838;** S. n. **512** (pres. 26 luglio 1921): *Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque potabili.* — Autorizza i venditori d'acque potabili obbligati a fornire acqua potabile per usi pubblici e privati ad aumentare durante il periodo di tre anni i prezzi di vendita dell'acqua fornita in detto periodo di tempo, nonchè i contributi di manutenzione per le concessioni perpetue ed i prezzi per l'uso dei misuratori; e mentre per le utilizzazioni d'acque per uso potabile o sanitario stabilisce percentuali fisse d'aumento, per le altre utilizzazioni stabilisce invece che la revisione dei prezzi possa farsi d'accordo tra le parti od in difetto per decisione di Commissioni arbitrali provinciali, le quali decidono con criteri equitativi.

Durante la discussione alla Camera (torn. pom. del 12 luglio 1922) è apportato, fra l'altro, un emendamento al dis. di legge per stabilire che delle Commissioni provinciali arbitrali faccia parte un rappresentante dei consumatori. — Ritirato (21 nov. 1922), v. appresso R. D-L. 16 agosto 1922, n. 1166.

Interr. Abisso, ann. 26 luglio 1921: Lavori dell'acquedotto della Favara (Girgenti), (r. s.), es. 26 nov.

La relazione della Commissione speciale, sul dis. di legge, del pres. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti contro la disoccupazione, C. n. 805-A, propone (rel. De Vito) e la Camera approva (torn. pom. del 6 agosto 1921) un comma aggiuntivo con cui si dà facoltà ai comuni con popolazione non superiore a 50,000 abitanti, e in disagiate condizioni finanziarie, che intrapresero costruzioni di acquedotti prima della guerra e che ne hanno per tale motivo sospesa l'esecuzione, di effettuare il pagamento delle annualità dei nuovi mutui assunti a partire dall'11° anno dall'apertura dell'acquedotto all'esercizio. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1177.***

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere nel biennio 1922-23 mutui per la costruzione d'acquedotti fino ad una somma di 150 milioni di lire, ed estende ai detti mutui la concessione del concorso nel pagamento degli interessi da parte dello Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1332).

R. D. 11 dic. 1921, n. 1972, recante nuove disposizioni per ricerca ed utilizzazione di acque anche a scopo potabile.

Interr. Reale, ann. 18 marzo 1922: Lavori per l'acquedotto di Montemilone; es. 25 maggio.

Interp. Cirincione, ann. 4 maggio 1922: Finanziamento per la prosecuzione dell'acquedotto consorziale delle Madonie. — *Id.* id. id.: Estensione alla Sicilia della legge speciale per la Calabria relativa alla costruzione degli acquedotti.

R. D-L. 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sul prezzo di vendita delle acque potabili. Riproduce, nel testo approvato dalla Camera, le disposizioni contenute nel dis. di legge, di cui sopra, C. n. 838 (pres. per la convalidazione al Senato col dis. di legge n. 539: durante la discussione il Senato introduce, 18 giugno 1923, alcune modificazioni al testo dell'art. 2, per chiarire che gli aumenti di prezzo già conclusi per libero consenso delle parti rimangono inalterati, anche se superiori agli aumenti previsti dal presente decreto; e che spetta al venditore la facoltà di ricorrere alla Commissione arbitrale di cui all'art. 5, nei casi in cui l'aumento dei prezzi per gli impianti ad innalzamento o misti si manifesti non commisurato allo aumento del costo del sollevamento meccanico; pres. poi alla Camera dal min. dell'industria col dis. n. 2147: rimasto presso la Commissione Industria).

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa di 61 milioni di lire per condutture di acque potabili in provincia di Potenza.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2528, con cui si dispone che per gli acquedotti ad uso promiscuo per le ferrovie dello Stato e per i comuni della Sicilia, in corso di costruzione e di studio alla data di pubblicazione del decreto stesso, lo Stato concorra alla parte della spesa a carico dei comuni col pagamento della totalità degl'interessi e di metà della quota d'ammortamento dei mutui da contrarsi al detto fine.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3132, che reca agevolezze per la provvista di acqua potabile, e con cui si estende a tutto il Regno la disposizione dell'art. 26 della legge 16 luglio 1914, n. 665, per la Sardegna, la quale stabilisce che qualunque reato di danneggiamento ai pozzi ed alle opere di allacciamento ed utilizzazione delle acque è di azione pubblica.

Acquedotto pugliese, v. *Acquedotto pugliese.*

Costruzione di acquedotti: nel Mezzogiorno e in Sicilia, v. *Mezzogiorno e Sicilia;* in Sardegna, v. *Sardegna;* in Basilicata e Calabria, v. *Basilicata.*

ACQUARIO DI NAPOLI, v. *Napoli.*

ACQUAVELLA (Costituzione del comune di).

Proposta di legge del dep. Camera, C. n. **1992** (ann. 9 febbr. 1923): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Acquavella*, del comune di Casal Velino (provincia Salerno). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Vittoria).

ACQUEDOTTO PUGLIESE.

RR. DD.-L. 16 febbr. 1922, n. 309 e *4 genn. 1923, n. 208*, che prorogano, rispettivamente, al 30 giugno 1922 ed al 30 giugno 1923 il termine di funzionamento del Collegio previsto dall'art. 9 della convenzione 29 marzo 1919 per l'Acquedotto pugliese (pres. per la convalidazione coi dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. nn. 1661 e 2000).

Interp. Majolo, ann. 18 marzo 1922: Stato dei lavori dell'Acquedotto pugliese; *Id.* Luciani, id.: Finanziamento dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese; *Id.* Valentini E., ann. 20 marzo: Provvedimenti tecnici per l'Acquedotto pugliese; *Id.* Caradonna, ann. 22 marzo: Stato dei lavori dell'Acquedotto pugliese; *Id.* Vallone, ann. 23 marzo: Lavori per l'Acquedotto pugliese nelle provincie di Lecce e Foggia; *Id.* Maitilasso: Esecuzione dei lavori dell'Acquedotto pugliese; es. 27 marzo.

Interr. Majolo, ann. 18 marzo 1922: Per la conversione in legge del decreto che approvò la convenzione fra lo Stato e la Società concessionaria dell'Acquedotto pugliese; es. 31 maggio.

La relazione della Comm. lavori pubblici sul preventivo lavori pubblici 1922-1923, C. n. 1008-A, pres. 25 marzo 1922, afferma la necessità (rel. Ciappi) che sia fissata l'annua spesa per i lavori di completamento dell'Acquedotto pugliese entro limiti più estesi, onde quest'opera sia condotta a termine nel più breve tempo possibile.

Mozione Maitilasso, letta il 27 marzo 1922: Provvedimenti per l'Acquedotto pugliese.

Disegno di legge del min. lavori pubblici Riccio, C. n. **1505** (pres. 11 maggio 1922): *Autorizzazione per una nuova concessione di fondi di lire 150,000,000 per provvedere al completamento dei lavori di costruzione dell'Acquedotto pugliese e di rimboschimento del bacino del Sele.* — Rimasto in stato di relazione (rel. Faranda).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1803** (pres. 10 agosto 1922): *Proroga del termine di funzionamento del collegio previsto dall'art. 9 dell'atto di transazione tra il Ministero dei lavori pubblici e la Società concessionaria dell'Acquedotto Pugliese*, sino al 31 dic. 1922. — Ritirato, 7 febbr. 1923, v. sopra RR. DD. 16 febbr. 1922 e 4 genn. 1923, nn. 309 e 208.

Interr. Cotugno, ann. ed es. 18 nov. 1922: Modificazione del Consiglio di amministrazione per l'Acquedotto pugliese (r. s.).

**R. D. 4 marzo 1923, n. 543*, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese, e ne affida le attribuzioni all'ing. Gaetano Postiglione, che nella qualità di R. commissario le eserciterà fino a nuove disposizioni. — *R. D. 12 luglio 1923, n. 2055*, che fissa le indennità spettanti al predetto R. commissario.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che provvede allo stanziamento in bilancio della spesa occorrente per la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto pugliese e per il rimboschimento del bacino del Sele.

Interr. Mucci, ann. 14 giugno 1923: Completamento dell'Acquedotto pugliese; es. 19 luglio.

R. D-L. 3 marzo 1924, n. 287, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a mutuare all'ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, colla garanzia dello Stato, nel decennio 1924-1933, la somma di lire 240 milioni, per concorrere all'ultimazione dei lavori dell'acquedotto stesso.

ACQUE GASSOSE.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che eleva l'aliquota dell'imposta sulle acque gassose, estendendo anche alla fabbricazione di esse l'istituto del diritto di licenza (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

ACQUE MINERALI.

D. M. 30 aprile 1921, che approva le istruzioni per la utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, ecc. ecc. (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 170). — *D. M. 17 febbr. 1923*, che modifica il D. M. precedente (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 52).

D. M. 13 maggio 1921 ed annessa tabella dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi sulle acque minerali di cui agli articoli 5, 6 e 11 del Regolamento 28 sett. 1919, n. 1924 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 170). — *D. M. 20 febbr. 1923*, che modifica la tabella dei laboratori di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 52).

R. D. 26 giugno 1921, n. 953, che sospende, sino a nuovi provvedimenti, l'attuazione della disposizione della legge 27 febbr. 1921, n. 145, concernente il raddoppiamento per l'anno solare 1921 della misura della tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti acque minerali.

R. D. 21 agosto 1921, n. 1260, che eleva, con effetto dal 1° nov. 1921, la tassa di bollo sulle acque minerali in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri. — *R. D.-L. 31 ott. 1921, n. 1526*, con cui si dispone che l'aumento di tassa stabilito col R. D. di cui sopra continui ad applicarsi anche dopo il 31 dic. 1921. — *R. D. 28 dic. 1922, n. 1672*, che, con effetto anche pei territori della Venezia Giulia e Venezia Tridentina, esenta da tassa le acque minerali, quando il prezzo di esse non sia superiore a lire una.

Il dis. di legge del min. delle finanze per la sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale, C. n. 1319, pres. 16 febbr. 1922, assoggetta alla liquota della tassa di lusso del 5 % la vendita di acque minerali. — Rimasto presso la Commissione Finanze.

Il dis. di legge del min. delle finanze per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, congloba per la tassa sulle acque minerali l'addizionale nella relativa aliquota di tassa. — Rimasto in stato di relazione (rel. Mazzini).

R. D. 8 febbr. 1923, n. 441, che estende alle nuove provincie le disposizioni legislative e regolamentari sulle acque minerali.

**R. D. 27 nov. 1923, n. 2514*, che stabilisce la sostituzione della tassa speciale di bollo sulla vendita d'acque minerali in bottiglia con la tassa generale di bollo sugli scambi nella misura del 3 %, ed aumenta la misura della tassa di registro per le relative comprevendite fra commercianti. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3041*, che disciplina con particolari norme il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di tassazione.

**R D. 30 dic. 1923, n. 2889*, che sopprime la Commissione centrale consultiva per le acque minerali.

ACQUE PUBBLICHE (Concessioni e derivazioni di).

D. M. 2 aprile 1921, che approva le norme generali per i progetti e per la costruzione di dighe di sbarramento per serbatoi e laghi artificiali (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 141).

R. D. 24 aprile 1921, n. 700, che reca agevolazioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **506** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge del D. R. 9 ott. 1919, n. 2161, e di altri decreti vari che recano disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sulla costruzione di serbatoi e laghi artificiali.* — Il Governo propone alcuni emendamenti al R. D. su citato, nel senso che pur mantenendosi l'obbligo per gli utenti di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, non lo si subordina però alla pena di decadenza, salva per altro la facoltà dell'Amministrazione, in determinati casi, d'ingiungere all'utente un congruo termine entro il quale, sotto pena di decadenza, esso debba presentare e documentare la domanda di riconoscimento del suo diritto. Stabilisce inoltre che la concessione debba farsi per legge, quando l'utilizzazione importi la diversione di acque da un mare all'altro; che i componenti il Consiglio d'amministrazione ed i direttori d'aziende per derivazioni d'acque pubbliche, debbano essere cittadini italiani. Proroga al 31 dic. 1922 il termine per la compilazione, approvazione e pubblicazione degli elenchi delle acque pubbliche in tutte le province del Regno. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici (rel. Ciappi).

Interr. Compagna, ann. 23 luglio 1921: Impianti idroelettrici silani (r. s.); es. 5 agosto e 26 nov. — *Id.* Mastracchi, ann. 25 nov.: Società delle forze idrauliche della Sila (r. s.); es. 26 nov.

— Canevari, ann. 1° agosto 1921: Lavori per deviazione delle acque decadenti dall'Altipiano pavese (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Sensi, ann. 2 agosto 1921: Costruzione dei laghi silani.

Interr. sen. Montresor, ann. ed es. 24 nov. 1921: Concessioni di derivazioni d'acqua dall'Adige (r. s.).

R. D.-L. 24 nov. 1921, n. 1736, che proroga di un anno i termini previsti per il riconoscimento del diritto d'uso di acque pubbliche e per la denuncia delle utenze delle acque stesse (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1342). — *R. D. L. 17 dic. 1922, n. 1669*, che proroga ulteriormente i termini di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1999).

Interp. Pucci di Benisichi, ann. 2 dic. 1921: Proroga del termine per la presentazione delle domande documentate per diritti di derivazione di acque pubbliche.

Interr. Agostinone, ann. 18 marzo 1922: Concessione delle acque di Rio d'Arno ai comuni di Teramo e Pietracamela; es. 30 maggio.

Interp. sen. Gallini, ann. 9 maggio 1922: Discussione parlamentare della nuova legislazione sulle acque, fatta per decreto-legge.

R. D. 20 sett. 1922, n. 1412, che modifica l'art. 62 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulla derivazione di acque pubbliche.

R. D. 31 dic. 1922, n. 1809, che sopprime il Consiglio superiore delle acque, ed abolisce la Commissione permanente per lo studio relativo alle tubazioni forzate d'acqua.

R. D. 18 marzo 1923, n. 668, che sopprime l'ufficio centrale idrografico istituito col decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, presso il Consiglio superiore delle acque.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1214, che approva il compromesso per la concessione dei laghi demaniali Fusaro e Maremorto all'ente morale « Scuola-asilo pescatori e marinaretti » con sede in Napoli.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per utilizzazione di acque pubbliche nelle varie regioni d'Italia.

Interr. Giunta, ann. 11 giugno 1923: Sfruttamento delle energie idriche dell'Isonzo e degli altri corsi d'acqua della Venezia Giulia; es. 14 luglio.

R. D. 22 luglio 1923, n. 1877, sull'ordinamento del servizio idrografico nei territori annessi.

Interr. sen. Dorigo, ann. 12 nov. 1923: Tutela dei diritti e degl'interessi di Verona, nella progettata deviazione Adige-Garda; es. 14 nov.

R. D-L. 25 febb. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di corsi d'acqua pubblici, e sulla quadruplicazione dei canoni per le concessioni di derivazione di acque pubbliche.

Enti autonomi « Forze idrauliche », v. *Energia elettrica.*

Sistemazione dei bacini montani, v. *Bacini montani.*

ADDETTI E DELEGATI COMMERCIALI.

Interr. Fazzari, ann. 25 nov. 1921: Rapporto attribuito all'addetto commerciale tedesco in Roma (r. s.); es. 3 dic.

R. D.-L. 22 dic. 1921, n. 2112, che modifica l'art. 20 del Regio decreto-legge 7 nov. 1920, n. 1638, concernente il computo dei servizi utili per la determinazione del periodo quinquennale di esperimento prescritto per gli addetti commerciali agli effetti della loro conferma ed assunzione dell'ufficio e dignità di funzionari dello Stato.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 139,* che autorizza un concorso pubblico per la nomina di tre addetti commerciali all'estero.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale degli addetti commerciali all'estero.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 269, che apporta modificazioni al R. D-L. 7 nov. 1920, n. 1638, relativo al servizio degli addetti commerciali (concorso ai posti di addetto commerciale all'estero).

ADOZIONE.

Il dis. di legge del min. della giustizia Oviglio, per delega al Governo della riforma dei Codici, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, propone, fra l'altro, di riformare le norme del Codice civile sull'adozione. Di quest'argomento si occupano pure: la Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile (rel. Rossi L.), ed in Senato i sen. *Del Giudice* (22 nov. 1923), *Polacco* (23 nov.) e *Scialoja,* relatore (24 nov.).

AEREO CLUB D'ITALIA, v. *Aeronautica.*

AERONAUTICA (CIVILE E MILITARE).

R. D. 1° aprile 1921, n. 687, che provvede alla sistemazione dei nuovi enti aeronautici ed alla costituzione dei Consigli di amministrazione relativi.

Interr. sen. Morandi, ann. 15 giugno 1921: Disastro del dirigibile *Ausonia* (r. s.); es. 27 giugno.

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **82;** C. n. **1098** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801, concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica.* — Considera a tutti gli effetti, come imbarcato su navi in armamento il personale militare della Regia marina, di qualsiasi grado, preposto o adibito a servizi continuativi a bordo di aerei (aeronavi, idrovolanti, aeroplani). Il Senato approva (1° dic. 1921) il dis. di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale, nel senso che il beneficio del computo di cui sopra cessi per coloro che nel periodo continuativo di trenta giorni (anzichè di sessanta) non abbiano compiuto voli od ascensioni. — ***Legge 11 giugno 1922, n. 816.***

Interr. sen. Frola, ann. 17 giugno 1921: Scuola aeronautica di Torino (r. s.); es. 18 luglio.

— Bentini, ann. 20 giugno 1921: Sistemazione del personale civile dell'aeronautica (r. s.); es. 25 luglio.

— De Capitani, ann. 20 giugno 1921: Sussidi e premi alle organizzazioni civili aeronautiche (r. s.); es. 25 luglio.

— Finzi, ann. 20 giugno 1921: Deperimento del materiale aeronautico (r. s.); es. 25 giugno.

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **830;** S. n. **520** (pres. 26 luglio 1921): *Per la navigazione aerea.* — Dopo aver affermato il principio della sovranità piena ed esclusiva dello Stato sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, dichiara libera la navigazione degli aeromobili sopra il territorio dello Stato, salva la facoltà del divieto di essa per ragioni d'ordine militare o nell'interesse della pubblica sicurezza; fa obbligo agli aeromobili di discendere nel più vicino luogo di approdo ad ogni ingiunzione delle autorità competenti; sancisce per chiunque sia in grado di farlo l'obbligo di portar soccorso alle persone ed alle cose addette all'aeronavigazione.

Istituisce un registro aeronautico nazionale in cui devono essere inscritti gli aeromobili nazionali, eccezion fatta per quelli militari, per poter navigare sul territorio dello

Stato; stabilisce che la partenza e l'approdo degli aeromobili possa farsi solo negli aeroporti dello Stato ed in quelli costruiti e mantenuti per sua concessione; consente a società ed a privati – previa autorizzazione del Ministero della guerra (Comando superiore di aeronautica) – di costruire un proprio campo di aviazione, per svolgervi la propria attività.

Detta le norme per l'ammissione all'esercizio dell'aeronavigazione; fa obbligo ad ogni imprenditore di servizi aerei, costruttore o proprietario di aeromobili, di assicurare il proprio personale contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi del volo.

Disciplina la competenza giurisdizionale per l'azione derivante dal contratto di trasporto aereo; la prescrizione delle azioni; la responsabilità per danni causati dagli aeromobili: seguono le disposizioni doganali e penali. Abroga, infine, il R. D. L. 27 nov. 1919, n. 2360, che stabilisce norme per la navigazione aerea sul territorio dello Stato. — Ritirato al Senato (30 maggio 1923), v. appresso R. D-L. 20 agosto 1923, n. 2207.

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **831**; S. n. **356** (pres. 26 luglio 1921): *Istituzione di un Comitato speciale tecnico-amministrativo per l'aeronautica*, alle dipendenze del Ministero della guerra, composto di funzionari superiori dello Stato, per dar parere sugli affari concernenti l'aeronautica sottoposti al suo esame; e per esaminare i progetti di concessione di qualunque genere riflettenti i servizi dell'aeronautica. Sopprime la Commissione consultiva di cui al R. D.-L. 22 giugno 1920, n. 849.

La Commissione esercito e marina propone (rel. Bonardi), d'accordo col Governo, e la Camera approva (1ª torn. del 21 dic. 1921) un nuovo testo con cui si completa l'organismo preposto all'aeronautica civile, collegando il Comitato tecnico amministrativo del disegno di legge ministeriale con un *Consiglio superiore aeronautico*, comprendente le rappresentanze dei vari elementi dell'aeronautica, membri delle due Camere legislative, i membri del Comitato tecnico amministrativo ed un rappresentante dei due Ministeri della guerra e della marina, col compito di dare voto consultivo durante la fase preparatoria dei programmi aeronautici che il Governo intende di svolgere. — ***Legge 28 maggio 1922, n. 712.*** — *R. D. 8 sett. 1922, n. 1506*, che fissa le norme per la designazione di taluni componenti il Consiglio superiore aeronautico istituito con la legge predetta e per il funzionamento del Consiglio medesimo.

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **925**; S. n. **382** (pres. 3 agosto 1921): *Conversione in legge del Regio decreto-legge, n. 849, in data 22 giugno 1920, che sopprime la direzione generale d'aeronautica, già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e del commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra.* — Il Senato apporta (13 giugno 1922) al dis. di legge un emendamento mirante sostanzialmente a precisare la procedura circa la fornitura ed il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle Amministrazioni dello Stato. Ripresentato il testo così emendato alla Camera, la Commissione esercito e marina propone (rel. Bonardi) di approvarlo. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 28 agosto 1921, n. 1232, concernente la chiamata alle armi per istruzione dei piloti militari d'aeroplano che abbiano fatto domanda di ammissione volontaria alle esercitazioni di allenamento.

R. D. 28 agosto 1921, n. 1275, contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del Regio esercito in congedo.

D. M. 19 nov. 1921, che in esecuzione del R. D-L. 27 nov. 1919, n. 2360, relativo alla navigazione aerea nel Regno, stabilisce le norme per la circolazione degli aeromobili (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 192).

D. M. 19 nov. 1921, relativo alla inscrizione degli aeromobili nel registro aeronautico nazionale, ed ai contrassegni di riconoscimento obbligatori per gli aeromobili nazionali (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 192).

D. M. 19 nov. 1921, che stabilisce le norme relative al servizio degli aeroporti (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 192). — *D. M. 20 nov. 1921*, che per tutti i cittadini italiani debitamente autorizzati all'esercizio del volo, sospende fino al 30 giugno 1922 l'applicazione delle tasse di partenza e di approdo, di cui all'art. 31 del precedente decreto sul servizio degli aeroporti (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 192).

D. M. 19 nov. 1921, relativo alle manifestazioni aviatorie che assumono carattere di pubblici spettacoli (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 192). — *D. M. 3 aprile 1922*, che, a modifica del precedente, reca nuove norme circa le manifestazioni aviatorie che assumono carattere di pubblici spettacoli; autorizzando, fra l'altro, la Federazione aeronautica

nazionale italiana (Aereo Club d'Italia) ad esigere dagli imprenditori delle manifestazioni un compenso pari all'1 % degli incassi lordi (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 192).

Interp. Finzi, ann. 8 dic. 1921: Provvedimenti per l'aviazione civile e militare.

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **1246;** S. n. **516** (pres. 20 dic. 1921): *Concessione dei servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili.* — Stabilisce la forma procedurale delle concessioni per decreto Reale pei veri e propri servizi pubblici di aerotrasporti, e quella del decreto ministeriale per le autorizzazioni agli aerotrasporti di passeggeri a scopo di diporto, di istruzione, di addestramento; dà facoltà al Governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari di servizi pubblici nella misura e nei modi da fissarsi dal regolamento. — Ritirato in Senato (30 maggio 1923), v. appresso R. D-L. 18 ott. 1923, n. 3176.

R. D. 2 febbr. 1922, n. 211, che reca disposizioni per l'allenamento del personale militare della forza aerea della R. marina, in congedo, e degli ufficiali in servizio attivo permanente muniti di brevetto, ma non in servizio aeronautico.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Finzi* esorta (17 marzo 1922) il Governo a provvedere sollecitamente e adeguatamente alla sistemazione dell'aviazione civile e militare, affidandone le sorti ad enti e uomini di provata competenza.

Interr. Finzi, ann. 18 marzo 1922: Sistemazione dell'aeronautica civile; es. 18 maggio.

D. M. 9 maggio 1922, relativo alla concessione ed all'uso dei brevetti aeronautici (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 264).

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il dep. *Stefini* fa voti (2ª torn. 10 maggio 1922) che l'areonautica passi alle dipendenze del Min. dei lavori pubblici.

Interr. Canepa, ann. 11 maggio 1922: Arruolamento e selezione dei candidati alla aviazione; es. 13 luglio.

D. M. 31 maggio 1922, che proroga, fino a nuovo avviso, la sospensione dell'applicazione delle tasse relative alla partenza ed all'approdo di aeromobili (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 264).

D. M. 15 giugno 1922, relativo all'uso dei fanali e delle segnalazioni nella navigazione aerea (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 264).

Il dis. di legge del min. della marina De Vito, per lavori d'interesse della marina militare, C. n. 1665, pres. 17 giugno 1922, propone la costruzione di venti velivoli di scuola, quaranta di difesa e dieci di attacco, esclusi i motori. — Ritirato (16 maggio 1923).

R. D - L. 23 ott. 1922, n. 1358, col quale il Comando superiore di aeronautica cessa di appartenere al Min. della guerra e rientra a far parte dell'Arma aeronautica (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1856).

D. M. 27 ott. 1922, con cui viene costituito il « Servizio d'aeronautica » presso l'Amministrazione centrale della guerra e si provvede al riparto delle attribuzioni tra il servizio medesimo e il « Comando superiore d'aeronautica » facente parte dell'Arma aeronautica (*Giorn. Mil.* del 1922, disp. 54ª). — *D. M. 22 febbr. 1923*, che modifica l'art. 4 del D. M. di cui sopra riguardante le funzioni di stralcio dell'aeronautica (*Giorn. Mil.* del 1923, disp. 13ª).

R. D - L. 24 dic. 1922, n. 1878, esecutivo della convenzione, nonchè del relativo protocollo addizionale, per il regolamento della navigazione aerea, firmati a Parigi il 13 ott. 1919, tra l'Italia ed altri Stati.

**R. D. 24 genn. 1923, n. 62*, che istituisce il *Commissariato per l'aeronautica* da cui sono esercitate tutte le attribuzioni del Governo per quanto concerne l'aeronautica così civile come militare (esercito, marina e armata aerea indipendente) e stabilisce che il commissario per l'aeronautica sia coadiuvato da un vice-commissario, che lo sostituisce in caso di impedimento ed a cui può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni. — *R. D. 24 genn. 1923, n. 63*, che nomina il presidente del Consiglio Mussolini commissario per l'aeronautica, ed il sottosegretario di Stato per l'interno Finzi vice-commissario.

**R. D. 25 genn. 1923, n. 142*, con cui si stabilisce che al riordinamento della Arma aeronautica sia provveduto a parte, restando intanto in vigore l'ordinamento dell'arma stessa stabilito dal R. D. 20 aprile 1920, n. 421, e successive modificazioni.

Interp. Macchi, ann. 6 febbr. 1923: Difesa aerea della Nazione.

Interr. sen. Cencelli, ann. 9 febbr. 1923: Pensione alla famiglia del defunto pilota Civili (r. s.); es. 17 febbr.

D. C. 28 febbr. 1923, concernente la delega della firma di tutti i provvedimenti assegnati alla competenza del commissario per l'aeronautica, a S. E. l'on. Aldo Finzi, vice-commissario della medesima, con delega altresì ad intervenire al Consiglio dei ministri, nonchè alle sedute del Senato e della Camera dei deputati, in rappresentanza del commissario, tutte le volte che si tratteranno affari inerenti alla materia aeronautica (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 51).

**R. D. 28 marzo 1923, n. 645*, concernente la *costituzione della R. aeronautica.*

R. D. 29 marzo 1923, n. 895, col quale si provvede alla soppressione degli Enti aeronautici di stralcio ed al loro concentramento in unico ufficio con sede a Torino.

**R. D. 8 aprile 1923, n. 820*, contenente disposizioni per la compilazione, approvazione ed esecuzione dei progetti di opere a carico dell'Amministrazione dell'aeronautica. — *R. D. 12 luglio 1923, n. 1542*, che proroga fino al 30 giugno 1924 le disposizioni del decreto precedente.

**R. D. 8 aprile 1923, n. 821*, che istituisce la carica di « Addetto aeronautico » presso le RR. Ambasciate di Londra, Berlino, Washington e Parigi. — *R. D. 12 luglio 1923*, che nomina gli addetti aeronautici presso le tre prime RR. Ambasciate di cui al decreto predetto (*Gazz. Uff.* n. 189 del 1923).

**R. D. 19 aprile 1923, n. 887*, che trasferisce al Commissariato per l'aeronautica il servizio di alienazione di tutto il materiale aeronautico residuato dalla guerra.

D. C. 17 maggio 1923, per la nomina di rappresentanti del Governo italiano nella Commissione internazionale per la navigazione aerea (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 141).

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1487*, portante disposizioni relative al personale della categoria forza aerea del Corpo Reale equipaggi.

Interr. sen. Sechi, ann. 18 giugno 1923: Sostituzione dell'elio all'idrogeno nei dirigibili; es. 12 nov.

D. C. 22 giugno 1923, che costituisce il Comando generale e l'Intendenza generale della Regia aeronautica determinandone la composizione e le attribuzioni, dal 1° luglio 1923. — *D. C. 23 giugno 1923*, che istituisce i posti di comandante generale e di intendente generale della Regia aeronautica, col grado di generale di Corpo d'Armata, e con decorrenza, rispettivamente, dal 3 aprile e dal 26 genn. 1923 (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 188).

D. C. 30 giugno 1923, che dichiara di pubblica utilità il territorio costituente il campo di Mirafiori (Torino), e l'ampliamento di esso (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 193).

D. C. 20 luglio 1923, che istituisce una Commissione per studiare le questioni attinenti alla cartografia aeronautica (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 263).

R. D-L. 20 agosto 1923, n. 2207, che stabilisce le *norme per la navigazione aerea.* Proclama il principio della libertà della navigazione aerea, coordinandolo col concetto della sovranità dello Stato sullo spazio atmosferico e della sicurezza del nostro territorio; precisa i caratteri che dànno la nazionalità italiana agli aeromobili, ed istituisce un registro aeronautico nazionale italiano, avente lo scopo di formare lo stato civile degli aeromobili, e di rendere attuabili le varie norme del decreto rendendo nello stesso tempo accertabile l'infrazione di esse.

Detta disposizioni per il risarcimento dei danni non solo alle persone e cose naviganti, ma anche alle proprietà su cui avvenga l'atterramento; stabilisce che le clausole di esonero di responsabilità siano nulle quando mirino ad esonerare preventivamente dalla responsabilità per i danni alle persone; dispone che il personale addetto alla navigazione aerea abbia ad avere i requisiti di legge, e provvede alla tutela di esso contro gli infortuni, ordinandone l'assicurazione obbligatoria.

Consente la costituzione dell'ipoteca con le norme del Codice civile sopra l'aeromobile ed i suoi accessorî; porta la responsabilità dell'esercente il trasporto aereo fin dove sorge il caso di forza maggiore; applica le leggi della nazionalità dell'aeromobile sia per i reati sia per gli atti civili a bordo di un aeromobile, salvo il caso di leggi di ordine pubblico per cui impera la sovranità italiana per tutti gli aeromobili, italiani e stranieri, in quanto navigano sul nostro territorio; commina pene per le infrazioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Cons. S. n. 662).

R. D. 6 sett. 1923, n. 1961, che istituisce un posto di direttore capo di ragioneria per i servizi del Commissariato per l'aeronautica.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2181, che fissa l'organico degli ufficiali del servizio aerostatico dell'esercito.

D. C. 12 ott. 1923, che approva la tabella organica dei militari del Corpo equipaggi della R. aeronautica (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 254).

D. C. 12 ott. 1923, concernente la costituzione del Corpo di Stato Maggiore della R. aeronautica (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 262).

R. D-L. 18 ott. 1923, n. 3176, sulla *concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili*. Esso riproduce sostanzialmente il dis. di legge, C. n. 1246 (v. sopra), salvo il coordinamento della sua lettera coi mutamenti sopravvenuti nell'ordinamento dell'ente aeronautico statale, e salve modificazioni, in misura non cospicua, del contenuto, in armonia collo sviluppo che il Commissariato d'aeronautica intende dare ai servizi di aeronavigazione mercantile.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2321, che estende al personale addetto ai reparti di volo dipendenti dall'Intendenza generale dell'aeronautica l'indennità stabilita dall'art. 6 del R. D. 28 marzo 1923, n. 645.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche, stipendi e paghe degli ufficiali, sottufficiali e militi della R. aeronautica, e del personale civile del Commissariato per l'aeronautica.

D. C. 15 nov. 1923, che determina gli aeroporti doganali del Regno (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 18).

D. C. 10 dic. 1923, con cui è costituito il Regio corpo degli aeroporti (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 15).

R. D. 23 dic. 1923, n. 2843, che estende all'Amministrazione dell'aeronautica il regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2842, che estende alla Regia aeronautica il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3161*, che fissa l'indennità di volo per il personale comandato a compiere voli con aeroplani od ascensioni con dirigibili per ragioni di servizio.

AFFITTI: DELLE CASE, v. *Abitazioni* – DEI NEGOZI, v. *Negozi*.

AFRICA (ASSETTO CIVILE E COMMERCIALE — REGIME DEGLI SPIRITI).

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2047** (pres. 16 maggio 1923). *Approvazione di due convenzioni firmate a Saint Germain en Laye il 10 sett. 1919, fra l'Italia ed altri Stati e relative:* 1°) *alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbr. 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890;* 2°) *ad una Convenzione circa il regime delle bevande alcooliche in Africa.* — La prima di dette convenzioni, abrogando i due atti nei rapporti fra le parti contraenti, riproduce le disposizioni generiche del primo di essi, relative all'assetto civile e commerciale di certe regioni dell'Africa, alla navigazione di alcuni grandi fiumi e laghi che ne fanno parte e alla protezione degli indigeni.

La seconda convenzione concerne il commercio e la fabbricazione delle bevande fermentate o distillate in tutto il continente africano, ad eccezione dell'Africa settentrionale e dell'Africa australe; contempla uno speciale regime per le nostre colonie della Eritrea e della Somalia; esclude esplicitamente la Tripolitania e la Cirenaica dalla zona di applicazione delle sue disposizioni. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI, v. *Carceri*.

AGENTI D'INVESTIGAZIONE, v. *Sicurezza pubblica*.

AGENZIE DELLE IMPOSTE.

R. D. 12 maggio 1921, n. 774, che istituisce nell'Isola di Lagosta un ufficio delle imposte, al quale vengono affidati anche i servizi doganali.

R. D. 29 genn. 1922, n. 90, concernente la reggenza delle agenzie delle imposte.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale provinciale delle imposte dirette.

R. D. 11 genn. 1923, n. 113, con cui l'Amministrazione delle imposte di Trieste e i Referati delle imposte presso i Commissariati civili distrettuali (o le sottoprefetture) assumono la denominazione di agenzie delle imposte dirette, cessando ogni dipendenza dall'autorità politica distrettuale.

R. D. 11 marzo 1923, n. 662, concernente mutamenti territoriali in alcuni distretti delle agenzie delle imposte dirette delle nuove province.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2558*, recante variazioni nelle attuali circoscrizioni delle agenzie delle imposte dirette.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle Agenzie delle imposte.

AGRICOLTURA, v. *Bonifiche - Boschi - Cavallette - Colonizzazione - Credito agrario - Fitopatologia vegetale - Vino.*

AGROCOTTO, v. *Agrumi.*

AGRO ROMANO E PONTINO.

Le disposizioni di legge per il bonificamento dell'Agro romano vengono estese alle seguenti tenute situate in territorio di Roma: *Tufello* (R. D. 28 aprile 1921, n. 947), *Carroceto* (R. D. 5 giugno 1921, n. 946), *Giustiniana* (R. D. 17 luglio 1921, n. 1046), *Monachino* o *Selce* (R. D. 17 luglio 1921, n. 1054), ed alla tenuta *Colle di Fuori* (parte) situata nel territorio del comune di Rocca Priora (R. D. 12 nov. 1921, n. 1714).

Interp. Monici, ann. 23 luglio 1921: Revisione della legislazione sull'Agro romano e pontino.

Mozione Di Fausto, letta 23 luglio 1921: Attuazione di nuove disposizioni, mediante decreti-legge, per assicurare la funzione della Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

D. M. 21 agosto 1921, che approva le norme concernenti i requisiti per conseguire l'occupazione temporanea delle tenute dell'Agro romano inadempienti agli obblighi di bonifica agraria (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 226).

R. D. 12 nov. 1921, n. 1713, che estende tutte le disposizioni di legge concernenti il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano a tutto il territorio amministrativo e censuario del comune di Roma.

Interr. sen. Campello, ann. 29 nov. 1921: Impianto di posti telefonici pubblici nell'Agro romano; es. 1° dic.

R. D. 11 giugno 1922, n. 837, col quale gli attuali agenti giurati per l'Agro romano assumono il titolo di aiutanti tecnici per il bonificamento agrario.

D. M. 16 settembre 1922, col quale è bandito un concorso a premio per promuovere il miglioramento della cerealicoltura nell'Agro romano e nel pontino (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 232).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi degli agenti giurati per servizio di sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano.

Il preventivo agricoltura 1923-24, C. n. 1878, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-1924, di lire 20 milioni (da 50 a 30 milioni) lo stanziamento stabilito dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento dell'Agro romano. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D. 4 genn. 1923, n. 119, che costituisce un Consorzio obbligatorio per lo scasso profondo, con mezzi meccanici, dei terreni dell'Agro romano a sottosuolo tufaceo, avente personalità giuridica e sede in Roma.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 252, che, nell'emanazione del testo unico delle leggi e decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano, autorizza il governo del Re ad introdurre nelle disposizioni del testo unico medesimo i coordinamenti, modificazioni, soppressioni ed aggiunte occorrenti a semplificare i provvedimenti e ad assicurare l'esecuzione della bonifica agraria dei terreni soggetti a bonifica idraulica (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. agricoltura C. n. 2076).

AGRUMI - CAMERA AGRUMARIA.

D. M. 18 agosto 1921, che eleva i prezzi netti che la Camera agrumaria dovrà liquidare ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto. (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 203).

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1657, che affida ad un Comitato l'amministrazione provvisoria della Camera agrumaria di Sicilia e Calabria con sede in Messina nel periodo transitorio fino alla costituzione dell'amministrazione ordinaria di cui agli articoli 4 e 6 della legge 7 aprile 1921, n. 647, e determina le funzioni di tale amministrazione provvisoria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1578). — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2653*, che apporta modificazioni al capoverso dell'art. 3 del R. D-L. di cui sopra.

Interp. Cutrufelli, ann. 28 nov. 1921: Provvedimenti per scongiurare gli effetti della crisi agrumaria.

— Saitta, ann. 7 dic. 1921: Provvedimenti per la crisi agrumaria.

Mozione Crisafulli-Mondio, letta 20 dic. 1921: Provvedimenti per alleviare la crisi della produzione e dell'industria agrumaria.

Interp. Baranzini, ann. 20 dic. 1921: Provvedimenti per facilitare l'esportazione degli agrumi.

R. D-L. 15 ott. 1923, n. 2314, che reca nuove disposizioni per il riordinamento e la sistemazione finanziaria della Camera agrumaria di Messina. (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. economia naz. C. n. 2196).

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2729, sulla vendita dell'agrocotto. — *R. D. 7 marzo 1924, n. 388*, per l'esecuzione del decreto predetto.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2742*, che istituisce un premio poliennale da assegnare al migliore tra gli studi, o ricerche sperimentali, o ritrovati, concernenti l'industria degli agrumi e dei derivati agrumari, od anche le malattie degli agrumi ed i mezzi per combatterle; e sopprime altresì la Commissione speciale per l'assegnazione di incoraggiamenti (premi e sovvenzioni) a favore del commercio e dell'industria degli agrumi stessi.

R. D. 24 genn. 1924, n. 277, che estende alle nuove province i provvedimenti legislativi contro le frodi nella produzione e nel commercio delle essenze di agrumi.

D. M. 9 marzo 1924, che reca norme per la vigilanza della Camera agrumaria di Messina sulle fabbriche di acido citrico (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 63).

ALBANIA.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Federzoni* afferma (20 giugno 1921) essere insieme diritto e dovere dell'Italia il rimanere non indifferente all'avvenire ed allo sviluppo dell'Albania.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Bartolomei* rileva (18 marzo 1922) la necessità che l'Albania, restituita ai suoi confini del 1913, conservi la sua unità e la sua effettiva indipendenza. Il ministro degli esteri, *Schanzer*, dichiara che, ricostituita ormai l'Albania in Stato indipendente e nella sua integrità territoriale, sarà nostro precipuo compito di seguire, con ogni interesse, il nuovo Stato nella libera esplicazione della sua sovranità e dei suoi amichevoli rapporti con gli Stati vicini.

Mozione Coris, letta 8 luglio 1922: Politica italiana in Albania: invita il Governo a completare e trasformare la rappresentanza diplomatica e consolare in Albania, e a sostenere lo sviluppo economico e il consolidamento del nuovo Stato.

Interr. Cappa I., ann. 13 luglio 1922: Risarcimenti ai cittadini italiani che intrapresero lavori di ricerca mineraria in territorio albanese (r. s.); es. 18 nov.

Interp. Negretti, ann. 18 nov. 1922: Chiusura di ambulatori e scuole italiane in Albania; es. 19 maggio 1923.

R. D-L. 17 dic. 1922, n. 1749, esecutivo della convenzione fra l'Italia e l'Albania per la posa e l'esercizio dei cavi telegrafici italiani approdanti in Albania.

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2381, che autorizza una prelevazione di lire 441,500 dal fondo di riserva spese impreviste preventivo finanze 1923-24 per distribuzione di sovvenzioni al clero cattolico albanese.

Computo delle campagne di guerra ai personali della R. marina del corpo di Albania, v. *Campagne di guerra.*

Convenzione postale fra l'Italia e l'Albania, v. *Poste.*

Eccidio di Giannina, v. *Corfù.*

ALBERGHI E ALBERGATORI.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale, C. n. 1319, pres. 16 febbr. 1922, stabilisce una percentuale unica di tassa per tutte le somministrazioni di qualsiasi genere fatte negli alberghi, ristoranti e trattorie, con un'aliquota variabile secondo l'importanza di essi. — Rimasto presso la Commissione Finanze, v. appresso *R. D. 18 marzo 1923, n. 551.

R. D. 28 maggio 1922, n. 771, che delega ai commissari degli alloggi e, in mancanza, ai prefetti, la facoltà di concedere autorizzazione alla compravendita e alle locazioni di alberghi.

Il dis. di legge del min. delle finanze per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, stabilisce per i conti degli alberghi, locande e pensioni una percentuale unica per ogni classe comprensiva della tassa di bollo e dell'addizionale, nonchè della tassa sul lusso per le somministrazioni di prodotti compresi nelle tabelle *A* e *B* dei prodotti classificati di lusso; provvede ad una nuova classificazione degli alberghi e pensioni, riservandola al Min. delle finanze. — Rimasto in stato di relazione (rel. Mazzini); v. appresso *R. D. 18 marzo 1923, n. 551.

R. D. 28 dic. 1922, n. 1674, che, con effetto anche per le Venezie Giulia e Tridentina, riduce la misura unitaria delle pene pecuniarie in materia di tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi e ristoranti.

R. D-L. 7 genn. 1923, n. 8, con cui si dispone che per le locazioni degli alberghi le Commissioni arbitrali già esistenti possano accordare la proroga fino al 30 giugno 1928 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. giustizia, C. n. 1956).

R. D. 11 genn. 1923, n. 66, che deferisce ai prefetti di ciascuna provincia le attribuzioni in materia di alberghi conferite al min. dell'industria e commercio dal R. D-L. 16 genn. 1921, n. 13.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione totale temporanea dall'imposta sui fabbricati delle nuove costruzioni di alberghi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2039). — **R. D. 14 giugno 1923, n. 1333*, che estende ai territori annessi le disposizioni del R. D. di cui sopra per agevolare la costruzione di alberghi.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 551*, che, con effetto anche pei territori annessi, approva una nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni.

R. D. 27 maggio 1923, n. 1462, che approva il nuovo statuto dell'Associazione italiana degli albergatori.

ALCOOL (REGIME FISCALE), v. *Spiriti.*

ALCOOLISMO.

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove provincie la legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo, ed il relativo regolamento.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2208, recante disposizioni per combattere l'alcoolismo. Stabilisce che il rapporto tra il numero degli esercizi di vendita e consumo di vino, birra e bevande alcooliche ed il numero degli abitanti sia portato da uno per 500 abitanti ad uno per mille abitanti; non considera nuova licenza quella richiesta dall'avente causa dell'esercente munito di regolare licenza in virtù di atto tra vivi o di successione semprechè il richiedente provi l'effettivo trapasso dell'azienda; vieta il rilascio di licenze od autorizzazioni provvisorie; fissa l'orario di apertura e chiusura degli spacci di vino e liquori.

ALFIERI VITTORIO.

R. D. 17 dic. 1922, n. 1724, col quale la casa in Asti, dove nacque Vittorio Alfieri, viene dichiarata monumento nazionale.

ALLEANZA COOPERATIVA TORINESE, v. *Cooperative.*

ALLOGGI E SOMMINISTRAZIONI AGLI UFFICIALI E ALLE TRUPPE.

R. D. 1° febbr. 1923, n. 362, che estende alle nuove province il decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia marina.

**R. D. 5 luglio 1923, n. 1773*, col quale passa a carico delle amministrazioni provinciali il servizio di accasermamento ed alloggio dei carabinieri Reali.

ALLUVIONI, FRANE, INONDAZIONI, MAREGGIATE E NUBIFRAGI (PROVVEDIMENTI PER I DANNEGGIATI DA).

RR. DD. 24 aprile 1921, n. 908, 23 febbr. e *8 sett. 1922, nn. 374* e *1301, 17 maggio 1923, n. 1630*, che approvano le tabelle degli abitati da consolidare a cura e a spese dello Stato.

Reg. 2 giugno 1921, n. 861, esecutivo della legge 5 ott. 1920, n. 1452, relativa alla concessione di sussidi a privati danneggiati dalle piene dell'Arno e suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920. — *R. D. 8 febbr. 1923, n. 525*, che proroga i termini fissati dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui sopra per la concessione dei sussidi suddetti.

Interr. Agostinone, ann. 20 giugno 1921: Provvedimenti per i danni delle alluvioni nella riviera adriatica (r. s.); es. 2 agosto.

— Toscano, ann. 20 giugno 1921: Agevolazioni fiscali ai danneggiati dalle alluvioni del 31 maggio e 1° giugno a Santo Stefano di Camastra; es. 3 agosto.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **16**; S. n. **178** (pres. 20 giugno 1921): *Assegnazione del fondo di lire 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati.* — La Commissione lavori pubblici eleva (rel. De Vito), d'accordo col Governo, lo stanziamento a lire 15 milioni. — Ritirato in Senato (24 nov. 1921). — *R. D-L. 25 sett. 1921, n. 1425*, che dà attuazione ai provvedimenti contenuti nel dis. di legge di cui sopra nel testo proposto dalla Commissione ed approvato dalla Camera (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1398).

Il dis. di legge del presid. del Consiglio Bonomi per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 805, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di 25 milioni di lire per opere in dipendenza di alluvioni, piene e frane. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

Interr. Lollini, ann. 23 luglio 1921: Danni per nubifragi e alluvioni nel Nolano (r. s.); es. 28 agosto; *Id.* Buonocore, id.: (r. s.); es. 4 agosto.

— Grandi R., ann. 23 luglio 1921: Nubifragio nel distretto di Cles (r. s.); es. 26 nov.

— Lollini, ann. 26 luglio 1921: Alluvione nei comuni di Carbonara di Nola e di Palma Campania (r. s.); es. 26 nov.

— Cuomo, ann. 27 luglio 1921: Lavori per i danni dell'alluvione nei comuni della provincia di Salerno (r. s.); es. 26 nov.

— Sensi, ann. 27 luglio 1921: Soccorsi a favore dei comuni della provincia di Cosenza danneggiati dall'uragano (r. s.); es. 5 agosto.

— Vella, ann. 30 luglio 1921: Lavori per l'abitato del comune di Corato (r. s.); es. 26 nov.

**R. D. 20 ott. 1921, n. 1519*, concernente l'assegnazione dei fondi autorizzati con l'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

R. D. 3 nov. 1921, n. 1547, che approva una tabella d'abitati da consolidare ed altra di abitati da trasferire a cura e spese dello Stato a termini della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Titolo IV), e dell'art. 4 del D. L. 27 giugno 1915, n. 1081. — *R. D. 13 maggio 1923, n. 1535*, che aggiunge altri abitati alla tabella di cui sopra.

Interp. Lombardo-Pellegrino, ann. 25 nov. 1921: Disastro dell'inondazione di Falcone.

Interr. Beneduce G., ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti per difendere i comuni vesuviani dai gravi danni delle piogge invernali; es. 13 dic.

— Trozzi, ann. 25 nov. 1921: Danni delle alluvioni alle popolazioni rurali d'Abruzzo (r. s.); es. 28 nov.

— sen. Schiralli, ann. 6 dic. 1921: Sul prolungato indugio dell'ufficio del Genio civile di Bari nel provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a riparare i danni verificatisi nella città di Corato; e necessità dell'intervento governativo per scongiurare con mezzi efficaci e solleciti la temuta catastrofe (r. s.); es. 28 dic.

R. D-L. 29 dic. 1921, n. 2009, che reca provvedimenti in dipendenza delle frane ed alluvioni nelle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria, Caltanissetta, Messina, Napoli, Caserta, Salerno e Novara (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1343). — *DD. MM. 4 aprile 1922*, che approvano gli elenchi dei comuni di alcune delle provincie sopradette gravemente danneggiati dalle frane ed alluvioni dell'autunno 1921 ai quali sono applicabili le disposizioni del D. R. di cui sopra (*Gazz. Uff.*, del 1922, n. 4). Il dis. di legge C. n. 1571 (v. appresso) estende ad altri comuni le disposizioni del decreto di cui sopra.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 25, che autorizza nel bilancio lavori pubblici la spesa di lire 6,000,000 per provvedere alla ricostruzione dell'abitato del comune di San Fratello, in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922 (convertito, in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1392; S. n. 454: La Commissione lavori pubblici, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge estende (rel. Faranda) a San Fratello i beneficii delle leggi del terremoto, autorizza la costruzione di case in qualsiasi zona del territorio di detto comune, purchè dichiarata non pericolosa dal locale ufficio del Genio civile, ed estende altresì le disposizioni per favorire il ripristino della cultura nei terreni sconvolti dalla frana. — ***Legge 6 luglio 1922, n. 1045.*** — *R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1858*, che proroga al 31 dic. 1923 il termine fissato dall'art. 6 della legge predetta per la presentazione delle domande per concessione di aree fabbricabili e di sussidi per la ricostruzione di case (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 656).

Interr. Cotugno, ann. 18 marzo 1922: Consolidamento degli abitati nei 214 paesi minacciati di rovina: es. 6 maggio.

— Monici, ann. 18 marzo 1922: Soccorsi alle popolazioni colpite dal nubifragio del settembre 1921 nel Lazio; es. 29 maggio.

— Vella, ann. 18 marzo 1922: Disastro edilizio a Bari, es. 10 giugno.

— Ungaro, ann. 22 marzo 1922: Burrasca nel Golfo di Manfredonia (10 nov. 1921); es. 3 giugno.

Interp. Mucci, ann. 4 maggio 1922: Necessità di provvedimenti per il sovrastante pericolo di crollo dell'intero abitato di Corato (Bari). — *Id.* Vella, Marino, Spada, Caradonna, ann. 5 maggio 1922: Disastro di Corato; es. 8 maggio. — *Interr.* sen. Melodia e Schiralli, ann. 9 maggio 1922: Provvedimenti e opere necessarie per fronteggiare il disastro di Corato; es. 11 maggio.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1486;** S. n. **423** (pres. 4 maggio 1922): *Provvedimenti straordinari per l'abitato di Corato in dipendenza dei danni prodotti dal rigurgito delle acque sotterranee*, coll'autorizzazione, all'uopo, della spesa di nove milioni di lire, ripartita in tre esercizi. La Commissione lavori pubblici eleva (rel. Ciappi), d'accordo col Governo, il relativo stanziamento a 14 milioni, con l'intesa formale di considerare tale somma come un primo stanziamento, ove le circostanze imponessero spese maggiori. Consente inoltre la concessione di mutui di favore e di contributi diretti dello Stato per le costruzioni e ricostruzioni degli stabili; nonchè la sospensione dei pagamenti dei tributi fondiari e sui redditi di R. M. in favore dei proprietari rimasti privi di fabbricati. — ***Legge 27 giugno 1922, n. 889.***

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (18 maggio 1922) un ordine del giorno *Faranda*, accettato dal Governo, per il consolidamento degli abitati pericolanti per frane.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1571;** S. n. **515** (pres. 26 maggio 1922): *Provvedimenti straordinari a sollievo dei danni derivati dall'alluvione del sett. 1921 in alcuni comuni del circondario di Nuoro.* — Autorizza la spesa di

lire 800,000 per la ricostituzione a cura e spese dello Stato del transito nelle strade comunali, provinciali e vicinali gravemente danneggiate, in guisa da renderle adatte al loro scopo, e di lire 600,000 per la sistemazione idraulico-forestale del torrente Bisine. Autorizza il Governo a concedere sussidi od a consentire mutui ai privati per la ripresa delle coltivazioni agricole, della piccola industria dei molini idraulici e della pastorizia; estende ai tre comuni di Gavoi, Ollolài, ed Olzai, danneggiati dall'alluvione, le disposizioni degli articoli dal 7 al 10 del R. D. 29 dic. 1921, n. 2009, contenente provvedimenti in dipendenza delle frane ed alluvioni dell'autunno 1921 in varie regioni d'Italia. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1214.***

Interr. sen. Lamberti, ann. ed es. 23 giugno 1922: Condizioni di Corato.

— Florian, ann. 8 luglio 1922: Provvedimenti per i danneggiati dalla mareggiata nel comune di Caorle (r. s.); es. 18 nov.

Proposta di legge dep. Mancini A., C. n. **1799** (pres. 10 agosto 1922): *Per la concessione di sussidi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dalle mareggiate di Marina di Pisa nel genn. 1920.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Interr. Calò, ann. ed es. 18 nov. 1922: Provvedimenti pei danneggiati dal temporale in prov. di Lecce (r. s.).

— Faranda, ann. ed. es. 18 nov. 1922: Provvedimenti per San Fratello (r. s.).

— sen. Zippel, ann. 8 febbr. 1923: Provvedimenti di urgenza per Gavazzo, minacciato da allarmanti scoscendimenti del sottosuolo (r. s.); es. 23 maggio.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce gli stanziamenti per spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nelle varie regioni d'Italia. — *R. D-L. 20 marzo 1924 n. 475*, recante variazioni compensative a talune assegnazioni di spesa per lavori dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia settentrionale, di cui al R. decreto sopradetto.

Interr. sen. Bollati, ann. 11 giugno 1923: Risarcimento di danni causati da un nubifragio in provincia di Novara; es. 13 giugno.

— Gray, ann. 11 giugno 1923: Provvidenze per l'alluvione di Fobello; es. 14 luglio.

— Persico, ann. 12 giugno 1923: Consolidamento dell'abitato di Pontecorvo (Caserta); es. 16 luglio.

— Vella, ann. 15 giugno 1923: Sistemazione del sottosuolo del comune di Corato (r. s.); es. 10 luglio.

R. D. 15 ott. 1923, n. 2399, sull'inclusione dell'abitato di Cologna–Gavazzo (frazione Gavazzo), in provincia di Trento, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Interr. sen. Romanini-Jacur, Mengarini e Pavia, ann. ed es. 6 dic. 1923: Disastro in val di Dezzo pel crollo della diga di Gleno.

R. D-L. 3 genn. 1924, n. 73, che provvede alle riparazioni dei danni prodotti dal nubifragio 29-30 maggio 1923 in provincia di Novara, sia mediante esecuzione diretta di lavori di competenza dello Stato per la spesa prevista di lire 2,250,000, sia mediante concessione di sussidi per opere che dovranno eseguirsi da enti locali per il previsto importo di lire 1,250,000.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 126, che provvede, sia mediante esecuzione diretta di lavori da parte dello Stato, per lire 1,600,000, sia mediante concessione di sussidi per opere che dovranno eseguirsi da enti locali per l'importo di lire 4,400,000, alle riparazioni dei danni prodotti nel territorio delle province di Bergamo e di Brescia dalla rottura della diga di accumulazione di acqua al piano di Gleno, avvenuta il 30 nov. 1923, salvo restando ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa di danni verso la ditta Galeazzo Viganò e suoi aventi causa, cui apparteneva la predetta diga, inserviente ad impianti di utilizzazione delle acque del torrente Povo in provincia di Bergamo.

R. D-L. 3 marzo 1924, n. 289, concernente autorizzazione di spesa per lavori di consolidamento di opere stradali e idrauliche danneggiate da alluvioni nel Friuli, nella provincia di Roma e nel circondario di Rieti.

R. D-L. 3 aprile 1924, n. 437, che autorizza la spesa di lire 400,000 per iniziare le necessarie opere di soccorso alle popolazioni colpite dalle alluvioni verificatesi in talune località della costiera amalfitana.

Alluvioni e frane in Basilicata e Calabria, v. *Basilicata e Calabria.*

Servizio di soccorso in caso d'inondazione del Tevere, v. *Roma.*

« ALPINE » (AZIONI DELLA SOCIETÀ MONTANA).

Interr. Chiesa, ann. 20 giugno, 28 luglio, 1° e 6 agosto 1921 (r. s.): Sul trapasso delle azioni dell' « Alpine Montangesellschaft » ad un gruppo finanziario germanico.

Interp. Chiesa, ann. 30 luglio 1921: sullo stesso argomento.

Interr. Chiesa, ann. 25 nov. 1921: Accertamento delle agenzie delle imposte di Torino e di Trieste sulle azioni della « Alpine Montangesellschaft » (r. s.); es. 5 maggio 1922.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA, v. *Senato del Regno.*

ALTA SLESIA (ITALIANI CADUTI IN), v. *Italiani all'estero.*

AMBASCIATE, LEGAZIONI E CONSOLATI: ORDINAMENTO E PERSONALE – EDIFICI.

ORDINAMENTO E PERSONALE.

R. D. 13 marzo 1921, n. 659, che stabilisce la validità del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito nei R. Istituti superiori di studi commerciali, per l'ammissione ai concorsi per la carriera consolare.

R. D. 16 giugno 1921, n. 1024, che modifica il regolamento 6 maggio 1911, n. 388, per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato tra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare.

Disegno di legge del min. degli esteri Sforza, C. n. **427** (pres. 21 giugno 1921): *Disposizioni a favore degli ufficiali assunti in servizio temporaneo presso il Ministero degli affari esteri.* — Dispone che quelli tra i predetti ufficiali i quali entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 ott. 1919, n. 1971, si siano presentati o si presentino ai concorsi per le carriere dipendenti dal Ministero degli esteri conseguendovi l'idoneità, possano essere nominati immediatamente dopo i vincitori del concorso, a mano a mano che i posti si renderanno vacanti. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

Disegno di legge del min. degli esteri Sforza, C. n. **428** (pres. 21 giugno 1921): *Abolizione del requisito della rendita per l'ammissione nelle carriere diplomatica e consolare.* — Rimasto presso la Commissione Esteri, v. appresso R. D. 17 dic. 1922, n. 1774.

Disegno di legge del min. degli esteri Sforza, C. n. **431** (pres. 21 giugno 1921): *Elevazione del limite di età per l'ammissione dei combattenti ai concorsi per le carriere diplomatica e consolare,* di tanti anni quante sono le campagne di guerra attribuite a ciascun candidato. — Rimasto in stato di relazione (rel. Giuriati). — Con R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, (art. 42) il detto limite di età viene elevato di 5 anni per tutti i concorsi nelle amministrazioni dello Stato.

Disegno di legge del min. degli esteri Sforza, C. n. **716** (pres. 26 giugno 1921): *Passaggi dalla carriera consolare alla diplomatica.* — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 977, della XXV Legislatura. — Rimasto in stato di relazione (rel. Jacini), v. appresso R. D. 21 genn. 1923, n. 225.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1039, col quale la circoscrizione del R. Consolato di San Paolo viene estesa allo Stato di Matto Grosso.

Interr. Bottai, ann. 23 luglio 1921: Esenzione dal pagamento delle tasse di lusso ai diplomatici esteri residenti in Italia (r. s.); es. 31 luglio.

— Cao, ann. 23 luglio 1921: Concorso a dieci posti di addetto consolare (r. s.); es. 2 agosto.

— Coda, ann. 25 luglio 1921: Nomina di addetti consolari (r. s.); es. 26 nov.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1258, che delimita la circoscrizione della giurisdizione consolare attribuita alla Regia legazione di Varsavia.

Interp. sen. Diena, ann. 5 agosto 1921: Sospensione del R. D. 13 marzo 1921, n. 659.

R. D. 24 agosto 1921, n. 1234, che estende nei territori annessi al Regno le disposizioni dei RR. DD. 3 dic. 1854, n. 328, e 12 maggio 1861, n. 21, circa la concessione e la revoca dell'*exequatur* agli agenti delle potenze estere in Italia.

R. D. 28 agosto 1921, n. 1257, che stabilisce la rete dei Regi uffici consolari nel Regno dei serbi-croati-sloveni.

Interr. sen. Nava, ann. 28 dic. 1921: Direttive per la scelta dei nostri consoli all'estero (r. s.); es. 16 febbr. 1922.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 91 e **R. D. 10 maggio 1923, n. 1145*, che stabiliscono il cambio da corrispondersi ai funzionari di ruolo del Ministero degli esteri in servizio diplomatico e consolare all'estero, nonchè agli addetti militari navali ed aeronautici. — *R. D. 7 dic. 1922, n. 1816*, che dal 1° aprile 1923 riduce del 10 % gli assegni locali ai funzionari diplomatici e consolari residenti in paesi a valuta più apprezzata della lira italiana. — *R. D. 8 febbr. 1923, n. 487*, che riduce le indennità giornaliere e quelle di residenza mensili stabilite per gli addetti militari, navali ed aeronautici.

R. D. 16 marzo 1922, n. 364, col quale viene istituita una R. Legazione a Kabul (Afganistan).

R. D. 4 maggio 1922, n. 688, col quale la R. Agenzia diplomatica al Cairo viene elevata al rango di Legazione.

La relazione della Commissione esteri sui preventivi per gli affari esteri 1921-22 e 1922-23, C. nn. 371-A e 1004-A, pres. 6 giugno 1922, richiama (rel. Torre A.) l'attenzione del Governo sulla deficienza numerica del personale dipendente dal Ministero degli esteri, sul problema della preparazione alla carriera diplomatica e consolare, sulla questione dei diritti consolari, sulla deficienza nell'organizzazione dei nostri uffici all'estero, sulle condizioni finanziarie delle rappresentanze all'estero, sui locali all'estero.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo esteri 1922-23, S. n. 471-A, pres. 26 giugno 1922, si sofferma (rel. Zupelli) sulla questione della fusione dei ruoli diplomatici e consolari, in un unico ruolo, dichiarandosi favorevole al mantenimento della specializzazione del ruolo consolare, salva la riserva di diversi posti di ministro alla carriera consolare; tratta pure della questione riguardante l'intromissione nei ruoli di elementi di altre amministrazioni od anche di persone estranee.

Interp. Petriella, ann. 10 agosto 1922: Sistemazione dell'Ambasciata a Washington.

R. D. 21 sett. 1922, n. 1364, con cui la giurisdizione del R. Consolato in Nancy è soppressa sul territorio del bacino della Saar, il quale viene compreso nella circoscrizione del R. Consolato in Lussemburgo.

**R. D. 30 sett. 1922, n. 1290*, recante la tabella degli stipendi del personale dei ruoli diplomatico e consolare.

R. D. 26 ott. 1922, n. 1494, con cui la giurisdizione consolare del R. Consolato in Parà viene estesa allo Stato delle Amazzoni.

R. D. 26 ott. 1922, n. 1497, che, nell'intento di procedere alla revisione delle cariche consolari coperte all'estero da personale straniero, dichiara decaduti dalle cariche rispettive i consoli, vice consoli, agenti consolari e reggenti di uffici all'estero, i quali non abbiano la nazionalità italiana.

R. D-L. 10 nov. 1922, n. 1527, che fissa i ruoli numerici del personale diplomatico, consolare, degli interpreti, dipendenti dal Ministero degli esteri; con facoltà di coprire con nuove nomine per concorsi e con promozioni tutti i posti attualmente vacanti nei suddetti ruoli.

Interr. Lazzari, ann. 18 nov. 1922: Sulla scelta del marchese della Torretta come ambasciatore in Inghilterra; es. 22 maggio 1923, con la dichiarazione del Governo di « non poter rispondere », a norma dell'art. 115 del Regolamento della Camera. — Dello stesso argomento il dep. Lazzari parla (28 maggio 1923) durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci.

**R. D. 17 dic. 1922, n. 1774*, che abolisce il requisito del censo per l'ammissione nelle carriere diplomatica e consolare.

R. D. 17 dic. 1922, n. 1775, che sopprime le indennità di primo stabilimento ai capi di missioni diplomatiche, cui viene corrisposta soltanto una determinata indennità di trasferimento; e pone a carico dell'erario le spese d'arredamento delle sedi delle RR. rappresentanze diplomatiche all'estero.

R. D. 17 dic. 1922, n. 1844, che modifica il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare.

R. D. 7 genn. 1923, n. 185, contenente disposizioni relative all'ammontare degli assegni locali da stabilirsi pei Regi uffici all'estero. — *R. D. 15 sett. 1923, n. 2163*, che fissa gli assegni annui da corrispondersi agli ufficiali consolari in virtù del R. D. di cui sopra.

*R. D. *21 genn. 1923, n. 225*, contenente disposizioni per l'ammissione nella carriera diplomatico-consolare. — *R. D. *8 aprile 1923, n. 819*, con cui si dispone che per i concorsi alle carriere diplomatica e consolare di cui all'art. 20 del R. D. di cui sopra, i titoli di ammissione validi per una delle due carriere siano ritenuti validi per l'altra. — *R. D. *15 sett. 1923, n. 2087*, recante norme per l'applicazione del sistema del passaggio dal ruolo consolare a quello diplomatico.

*R. D. *28 genn. 1923, n. 198*, che istituisce un posto di ragioniere presso i Regi uffici diplomatici e consolari, nei quali la gestione dei fondi ed il movimento amministrativo contabile hanno speciale importanza, destinandovi un funzionario di ruolo di ragioneria del Ministero degli esteri. — ***Reg. es. 20 marzo 1924, n. 385.***

*R. D. *28 genn. 1923, n. 397*, che istituisce presso il Ministero degli esteri un ruolo di 24 cancellieri, per il disimpegno del servizio di archivio nei più importanti Regi uffici all'estero, ed eccezionalmente negli uffici dell'Amministrazione centrale. — *R. D. *15 sett. 1923, n. 2085*, che detta norme per il reclutamento dei cancellieri di cui sopra.

*R. D. *4 marzo 1923, n. 500*, concernente la formazione di un ruolo di commissari consolari. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2337*, sulla progressione degli stipendi del personale del ruolo dei commissari predetti. — ***Reg. es. 20 marzo 1924, n. 385.***

*R. D. *8 aprile 1923, n. 821*, che istituisce la carica di «addetto aeronautico» presso le Regie Ambasciate di Parigi, Londra, Berlino e Washington.

R. D. 8 aprile 1923, n. 998, che determina la giurisdizione consolare dei Regi Consolati in Nancy ed in Strasburgo.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1354, con cui la giurisdizione consolare del R. Consolato in Kinshassa viene estesa oltre che sul territorio del Congo belga, anche sul Congo francese.

R. D. 10 giugno 1923, n. 1351, recante norme per le promozioni a consigliere di legazione e a console.

R. D. 15 sett. 1923, n. 2035, che autorizza eccezionalmente il min. degli esteri a procedere alla nomina ad addetti di legazione dei tre concorrenti all'esame pel concorso diplomatico bandito col D. M. 1° dic. 1922, i quali conseguirono la idoneità.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2750, con cui il Regio consolato a Bordeaux viene soppresso ed è istituito un Regio consolato di prima categoria nella residenza medesima.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2463, con cui i comuni di Macin, Greci, Jacob-Deal e Turcoaria sono trasferiti dalla circoscrizione del R. Consolato di Galatz a quella del R. Consolato di Braila.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2464, che trasferisce a Kobe il R. Consolato in Yokohama.

R. D. 31 ott. 1923, n. 3117, che istituisce un Regio vice consolato a Solum alla dipendenza del Regio consolato in Alessandria d'Egitto.

*R. D. *11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle ambasciate e dei consolati. — *R. D. 20 marzo 1924, n. 384*, recante norme per la posizione di carriera dei funzionari dei ruoli diplomatico e consolare, nella prima applicazione del decreto predetto.

R. D. 18 nov. 1923, n. 2647, con cui il Regio consolato di Kano è trasferito a Lagos.

R. D. 28 nov. 1923, n. 2751, con cui è istituito un Regio consolato in Monrovia, con giurisdizione sulla Liberia.

R. D. 29 nov. 1923, n. 3206, che istituisce posti di commissario consolare presso uffici consolari all'estero.

R. D. 9 dic. 1923, n. 3861, che sopprime il Regio consolato a Digione, ed estende la giurisdizione del Regio consolato in Lione anche sui dipartimenti di Côte d'Or, Jura, Doubs e Haute Saône.

R. D. 16 dic. 1923, n. 2860, che stabilisce il passaggio di giurisdizione degli Stati di North Dakota e di South Dakota dal R. consolato di Denver a quello di Chicago e dello Stato di Georgia dal R. consolato di Filadelfia a quello di New Orleans.

R. D. 20 dic. 1923, n. 2804, che autorizza le nomina di addetti consolari già dichiarati idonei.

R. D. 20 dic. 1923, n. 2865, con cui è istituito un R. consolato in Bahia, con giurisdizione sullo Stato di Bahia, che viene distaccato da quella del R. consolato a Rio de Janeiro.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2803*, sul *riordinamento della carriera diplomatico-consolare* (istituzione dei gradi di ambasciatore e di vice-segretario di legazione; accesso alla carriera diplomatico-consolare con un unico esame di concorso e nomina a volontari dei vincitori del concorso). — *R. D. 10 genn. 1924, n. 26*, circa il trasferimento di funzionari dal ruolo consolare a quello diplomatico, in applicazione del R. D. di cui sopra.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3242, che istituisce un R. consolato di prima categoria a Kobe in sostituzione di quello di seconda categoria ivi esistente.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3243, che stabilisce le residenze degli interpreti di prima categoria.

R. D. 6 genn. 1924, n. 15, che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale della R. legazione a Belgrado.

R. D. 24 genn. 1924, n. 101, che detta norme per i concorsi ai posti di consigliere di Legazione di 2ª classe e di console di 2ª classe.

R. D. 28 febbr. 1924, n. 328, con cui si dispone che nessun funzionario del ruolo consolare possa, per effetto dell'anzianità di servizio assegnatagli, prendere posto nel ruolo diplomatico innanzi a funzionari già provenienti dal ruolo consolare, che lo precedevano in quest'ultimo ruolo.

R. D. 28 febbr. 1924, n. 329, con cui è soppresso il posto di vice console a Varsavia con l'obbligo di tenere residenza a Cracovia.

R. D. 13 marzo 1924, n. 422, che approva l'unita tabella con cui i nostri consolati di 1ª categoria all'estero sono classificati in consolati generali di 1ª e 2ª classe ed in consolati di 1ª e 2ª classe.

R. D. 30 marzo 1924, n. 458, sull'estensione alla città di Fiume e suo territorio, delle disposizioni dei Regi decreti 3 dic. 1854, n. 528, e 12 maggio 1861, n. 21, relativi alla concessione e revoca dell'*exequatur* agli agenti consolari delle Potenze estere in Italia.

Istituzione di nuovi RR. Consolati e Vice-Consolati: Braila (Galata) (R. D. 24 agosto 1922, n. 1275). — Cluy (Bucarest) (R. D. 24 agosto 1922, n. 1275 vice-cons.). — Delhi (R. D. 5 luglio 1923, n. 1685). — Gand (Belgio) (R. D. 17 genn. 1924, n. 140), — Jokohama (R. D. 14 luglio 1921, n. 1040). — Klagenfurt (R. D. 2 sett. 1923, n. 2086). — Lamaca (Cipro) (R. D. 17 giugno 1923, n. 1480). — Lodz (R. D. 4 agosto 1921, n. 1258). — Rabot (R. D. 10 maggio 1923, n. 1198). — Strasburgo (RR. DD. 18 maggio e 26 ott. 1922, nn. 765 e 1499). — Valenza (R. D. 16 nov. 1922, n. 1579). — Diversi nell'America del Nord (R. D. 15 sett. 1923, n. 2291).

Trasformazione di uffici consolari: Consolati di 1ª categ. trasformati in 2ª categ.: Berlino, Bratislava, Bruxelles, Buenos Aires, Cairo, Cette, Costantinopoli, Dakar, Durazzo e Parigi (RR. DD. 21 genn. e 17 maggio 1923, nn. 151 e 1220). — Bucarest (R. D. 12 nov. 1922, n. 1559). — Londra (RR. DD. 21 genn. e 25 marzo 1923, nn. 151 e 981). — Parà (RR. DD. 21 genn. e 11 marzo 1923, nn. 151 e 610; questo viene poi riportato alla 1ª categ. con R. D. 10 agosto 1923, n. 1895). — Tolone (RR. DD. 21 genn. e 6 maggio 1923, nn. 151 e 1144). — Consolati trasformati in vice-consolati: Buenos Aires (R. D. 5 luglio 1923, n. 1576). — Casablanca (R. D. 10 maggio 1923, n. 1198). — Soppressione di RR. Consolati: Bender Bouchire (R. D. 25 febbr. 1923, n. 530). — Villacco (R. D. 2 sett. 1923, n. 2086). — Washington (R. D. 15 sett. 1923, n. 2291). — Soppressione di RR. vice-consolati: Bahia, Juiz de Fora, Newcastle-on-Tyne e Ribeirao Preto (R. D. 21 genn. 1923, n. 151).

Tasse consolari, v. *Tasse consolari.*

EDIFICI PER AMBASCIATE, LEGAZIONI E CONSOLATI.

R. D-L. 28 genn. 1923, n. 1161, che autorizza a provvedere all'acquisto, adattamento ed arredamento di un edificio, da adibirsi a sede della R. Legazione in Varsavia, per la somma complessiva di lire 3,750,000.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 627, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 243,000 nel preventivo esteri 1921-22 per l'acquisto di una casa ad uso di sede del R. Consolato a Spalato (pres.per la convalidazione col dis. min. finanze, C. n. 2101).

R. D-L 25 marzo 1923, n. 774, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 350,000 nel preventivo esteri 1922-23 per l'acquisto di una casa ad uso di sede del R. Consolato a Nizza (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2101).

R. D-L. 8 aprile 1923, n. 963, che autorizza la vendita dello stabile demaniale sede del R. Consolato a Casablanca (Marocco).

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2928, che autorizza l'acquisto di una sede per il R. Consolato di Salonicco con una spesa complessiva di lire 660,000.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2929, che autorizza il Governo del Re a procedere all'acquisto o alla costruzione ed arredamento di edifici ad uso di sede di RR. rappresentanze diplomatiche all'estero per un onere complessivo di lire 64,000,000.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2939, con cui è autorizzata la spesa di lire 1,350,000 per l'acquisto del terreno e per la costruzione di uno stabile da adibirsi a sede della R. Legazione a Belgrado.

R. D-L. 20 dic. 1923, n. 3056, che autorizza la spesa di lire italiane 502,000 da destinare all'acquisto di un terreno per la costruzione della sede del R. Consolato in Tunisi.

R. D-L. 27 genn. 1924, n. 291, che autorizza la permuta, senza alcun onere da parte dello Stato, dell'immobile demaniale a Washington con un terreno adatto per la costruzione di una sede per quella R. Ambasciata.

AMBRA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Signorini, C. n. **2112** (ann. 7 giugno 1923): *Divisione del Comune di Bucine* nei due comuni di *Bucine* e di *Ambra*, quest'ultimo costituito dalle frazioni di Monte Benichi Rapale, Pietraviva, Duddova, Badia a Ruoti, San Martino, San Pancrazio, Cenina, Solata, Sogna (prov. Arezzo). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Cappa P.).

AMMENDA (MISURA DELLA PENA DELLA), v. *Multa*.

AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E PROCURATORI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.

Il dis. di legge del min. delle finanze per la riforma delle imposte dirette sui redditi, C. n. 966, pres. 25 nov. 1921, stabilisce che col 1° gennaio 1923 cessi di aver effetto l'imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori di società commerciali e degli amministratori di società per azioni, rimanendo questa assorbita dall'imposta normale sui redditi istituita col dis. di legge medesimo. — Rimasto presso la Commisssione Finanze.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione della imposta sui proventi dei dirigenti e procuratori di società commerciali e degli amministratori di società per azioni, fatta esclusione del raddoppiamento dell'aliquota della imposta suddetta di cui alla legge 27 febbr. 1921, n. 145 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — *R. D-L. 26 genn. 1922, n. 63*, concernente l'iscrizione dell'imposta sui dirigenti e procuratori di società commerciali in confronto dell'ente, anzichè al nome dei singoli assegnatari, salva rivalsa.

R. D. 11 genn. 1923, n. 148, che, a decorrere dal 1° genn. 1924, estende ai territori annessi le disposizioni sull'imposta predetta.

**R. D. 25 genn. 1923, n. 164*, che proroga l'applicazione dell'imposta stessa limitatamente ai proventi risultanti dai bilanci chiusi durante l'anno 1923, con aliquote ridotte alla metà di quelle attualmente in vigore.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3027*, che abolisce l'imposta istituita col R. D-L. 12 sett. 1918, n. 1503, sugli aumenti di compensi agli amministratori di società, in confronto dei proventi, pei quali le società stesse non hanno obbligo di esercitare la rivalsa verso gli assegnatarî, in virtù dell'art. 2 R. D. 25 genn. 1923, n. 164.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE, v. *Circoscrizione amministrativa – Decentramento – Impiegati e salariati degli enti locali – Legge com. e prov. – Mutui ai comuni e alle province – Opere Pie – Sovrimposte com. e prov. – Tributi locali.*

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, v. *Ambasciate – Archivi di Stato – Avvocatura erariale – Bilanci – Carceri – Catasto – Consiglio di Stato – Contabilità di Stato – Corte dei conti – Debito pubblico – Dogane – Economati - Emigrazione – Impiegati – Magistratura – Ministeri – Privative – Sicurezza pubblica.*

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PROVINCIALE E REGIONALE, v. *Provveditorati agli studi.*

AMNISTIA, CONDONO, INDULTO E GRAZIA.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **495** (pres. 22 giugno 1921): *Disposizioni relative all'amnistia e all'indulto.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 285, della XXV Legislatura. — Rimasto presso la Commissione Giustizia (rel. Florian).

Interr. Olivetti, ann. 23 luglio 1921: Per la concessione di un'ampia amnistia annonaria (r. s.); es. 30 luglio.

— Crisafulli-Mondio, ann. 23 luglio 1921: Amnistia agli ex-sottufficiali rimossi dal grado (r. s.); es. 4 agosto.

— Devecchi, ann. 23 luglio 1921: Condoni disciplinari agli ufficiali e soldati in Albania (r. s.); es. 4 agosto.

R. D. 11 sett. 1921, n. 1300, che concede amnistia per reati d'indole politica ed indulto per determinati reati comuni, nella Tripolitania e nella Cirenaica.

R. D. 24 ott. 1921, n. 1419, che concede amnistia e indulto per reati comuni e in materia finanziaria.

R. D. 28 ott. 1921, n. 1471, che concede condono di punizioni ai militari del R. esercito. — *R. D. 16 nov. 1921, n. 1852*, che modifica il R. D. di cui sopra. — *R. D. 22 dic. 1922, n. 1641*, con cui il condono concesso col R. D. 28 ott. 1921, n. 1471, è esteso a tutte le mancanze disciplinari commesse fino alla data del decreto medesimo. — *R. D. 9 aprile 1923, n. 719*, con cui il condono concesso col R. D. 28 ott. 1921, n. 1471, su citato, è esteso a tutte le mancanze disciplinari commesse fino alla data del decreto stesso.

R. D. 3 nov. 1921, n. 1611, che concede condono di pene pecuniarie per contravvenzioni in materia tributaria.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1658, che concede condono di sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzione ad alcune disposizioni di leggi finanziarie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1318).

R. D. 1° dic. 1921, n. 1790, che concede condono di punizioni al personale di custodia delle carceri. — *R. D. 22 marzo 1923, n. 851*, che estende il condono concesso col Regio decreto di cui sopra alle mancanze commesse dal predetto personale fino al 22 dic. 1922. — *R. D. 20 dic. 1923, n. 2898*, con cui il suddetto condono è esteso alle mancanze commesse dallo stesso personale fino al 9 aprile 1923.

Durante la discussione dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, il dep. *Miceli-Picardi* accenna (2ª tornata 24 maggio 1922) alla questione della procedura da seguirsi per le domande di grazia dei cittadini delle terre redente.

R. D. 16 nov. 1922, n. 1555, che concede amnistia per i reati commessi nella Colonia Eritrea previsti dagli articoli 123 e 124 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica approvata con R. D. 30 dic. 1909, n. 845.

R. D. 22 dic. 1922, n. 1641, che con effetto anche per i territori annessi, concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari.

R. D. 22 dic. 1922, n. 1642, che, con effetto anche per i territori annessi, concede amnistia per reati concernenti la libertà della navigazione e la marina mercantile.

R. D. 9 aprile 1923, n. 719, che, con effetto anche per i territori annessi, concede amnistia e indulto per reati comuni e militari. (*Amnistia* pei reati pei quali sia comminata una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un mese, o pecuniaria non superiore a lire mille; duello; lesioni personali colpose, o che

abbiano prodotto malattia o incapacità non superiore a dieci giorni; reati contro la proprietà di valore lievissimo; contravvenzioni per porto d'armi; *condono* di pene restrittive della libertà personale non superiori a tre mesi, e pecuniarie non superiori a lire mille; e riduzioni equivalenti, salvo pei reati di omicidio volontario, diserzione e tradimento, e per le contravvenzioni alle norme per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e in genere per le violazioni di leggi finanziarie; condono di tutte le mancanze disciplinari). — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2206*, che estende all'Eritrea ed alla Somalia il R. D. di cui sopra, e concede altresì amnistia, nei riguardi della sola Eritrea, per determinati reati.

Interr. Brusasca, ann. 16 maggio 1923: Amnistia per i contravventori in buona fede alla imposta sul vino; es. 2 giugno.

— Rossi F., ann. 23 maggio 1923: Integrazione dell'amnistia concessa col R. D. 22 dic. 1922, n. 1641; es. 31 maggio.

— Persico, ann. 11 giugno 1923: Interpretazione del R. D. di amnistia 22 dic. 1922, n. 1641, circa l'estensione agli ex-combattenti (requisito del servizio militare come causa per cui non fu iniziato o non avrebbe potuto iniziarsi il procedimento penale anteriormente al 2 sett. 1919), (r. s.); es. 16 giugno.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1540, che estende all'Eritrea e alla Somalia l'amnistia concessa nel Regno coi RR. DD. 22 dic. 1922, nn. 1641 e 1642.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1554, che condona le pene pecuniarie per mancata registrazione dei contratti agrari (fino al 31 dic. 1923).

R. D. 15 ott. 1923, n. 2372, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica alcune disposizioni dei RR. DD. 22 dic. 1922, n. 1641 e 9 aprile 1923, n. 719, che concedono amnistia e indulto.

R. D. 31 ottobre 1923, n. 2278, che, con effetto anche per i territori annessi, concede amnistia e indulto per reati comuni e militari. — Applica l'amnistia e l'indulto, con criteri e misura differenti, oltre ai *reati comunque determinati da movente politico*, anche a quelli commessi *in occasione* di movimenti politici, ovvero in agitazioni, competizioni, tumulti e conflitti economico-sociali. Consente tuttavia la dimostrazione del fine diverso o contrario, escludendo i reati esclusivamente personali. Formula altre restrizioni, determinate dalla qualità personale (pubblici ufficiali, o addetti a pubblici servizi) degli imputati o condannati; o dall'indole particolarmente grave delle violazioni delittuose, o dalla speciale pericolosità del colpevole.

Riabilitazione per merito di guerra, v. *Mutilati*.

ANALFABETISMO (OPERA NAZIONALE).

R. D-L. 28 agosto 1921, n. 1371, che costituisce l'« Opera contro l'analfabetismo », avente personalità giuridica e sede in Roma, per combattere l'analfabetismo degli adulti e della popolazione sparsa e fluttuante, a cominciare dalle regioni che hanno una più alta percentuale di analfabeti, e proporzionalmente alla popolazione delle regioni stesse, escludendo i centri con più di 200,000 abitanti.

D. M. 25 nov. 1921, che approva il regolamento per l'applicazione del R. D-L. di cui sopra (*Boll. Istr.* del 1922, n. 41).

Interr. sen. Bianchi L., ann. 29 nov. 1921: Sulla impellente necessità di istituire un nuovo ente contro l'analfabetismo, col D-L. 28 agosto 1921, n. 1371; es. 6 dic.

Interp. sen. Del Giudice, ann. 7 dic. 1921: Sull'istituzione dell'Opera nazionale contro l'analfabetismo (R. D. 28 agosto 1921, n. 1371); es. 12 dic.

ANCORAGGIO.

R. D. 28 maggio 1922, n. 860, che detta nuove norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie. — *R. D. 29 marzo 1923, n. 899*, che modifica il R. D. di cui sopra.

R. D. 11 genn. 1923, n. 404, che estende alla Venezia Giulia le disposizioni esistenti in materia di tasse di ancoraggio.

R. D. 22 marzo 1923, n. 830, che aumenta la tassa normale d'ancoraggio per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2367, con cui si dispone che entro l'anno 1923 si proceda ad una completa revisione di tutte le tasse e sopratasse d'ancoraggio.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2836, che proroga al 31 marzo 1924 il termine per la revisione delle tasse e sopratasse d'ancoraggio di cui al R. D. n. 2367.

ANIMALI (PROTEZIONE DEGLI).

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove province la legge 12 giugno 1913, n. 611, per la protezione degli animali.

ANNUNZI LEGALI (PUBLICAZIONE DEGLI), v. *Foglio degli annunzi legali delle provincie.*

ANORMALI E DEFICIENTI (ASSISTENZA EDUCATIVA AI FANCIULLI).

R. D. 31 dic. 1923, n. 3126 (sull'obbligo della istruzione): stanzia annualmente la somma di lire 500 mila nel bilancio istruzione, per le spese di assistenza educativa agli anormali; e fa obbligo ai comuni di versare ai patronati scolastici la somma annua di lire 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalità di sviluppo suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

ANSALDO (CONVENZIONE COL GRUPPO), v. *Spese di guerra.*

ANTICHITÀ E BELLE ARTI: AMMINISTRAZIONE E PERSONALE — TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO.

AMMINISTRAZIONE E PERSONALE.

R. D. 2 giugno 1921, n. 1211, che estende al Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed alla Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, le disposizioni del R. D. 7 novembre 1920, n. 1683, relativo alla liquidazione delle indennità, diarie e gettoni di presenza per i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

R. D. 21 luglio 1921, n. 1262, che eleva a lire 5 la retribuzione per il servizio di guardia notturna a favore dei custodi delle antichità e belle arti.

Il disegno di legge del min. dell'istruzione per variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, C. n. 1238, pres. 20 dic. 1921, estende al professore temporaneamente chiamato a dirigere la R. scuola archeologica italiana d'Atene le speciali provvidenze economiche stabilite col disegno di legge stesso, in favore dei professori universitari. — ***Legge 25 luglio 1922, n. 1147.***

R. D-L. 5 febbr. 1922, n. 206, che, nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, reca modificazioni alle norme dell'art. 9 del R. D-L. 6 ott. 1919, n. 2127, circa la corresponsione della differenza fra stipendio di diritto e stipendio di fatto eccedente le lire 2000 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 1727).

Interr. Orano, Bisogni, ann. 6 maggio 1922: Minacciata soppressione della sopraintendenza dei Monumenti per le prov. di Siena e Grosseto.

Reg. 21 agosto 1922, n. 1522, esecutivo del R. D-L. 3 giugno 1920, n. 862, relativo alle tasse d'ingresso nei monumenti, nei musei, nelle gallerie e negli scavi di antichità.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dei monumenti, musei, gallerie e degli scavi di antichità.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1726, che sopprime il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica ed istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, una Commissione centrale per le antichità e belle arti. — *Reg. 6 maggio 1923, n. 1040*, per il funzionamento della Commissione predetta. — *R. D. 9 dic. 1923, n. 2852*, che modifica l'art. 4 del R. D. di cui sopra.

R. D. 18 febbr. 1923, n. 421, che aumenta la tassa di esportazione delle cose aventi interesse storico.

R. D. 22 febbr. 1923, n. 681, che aumenta la tassa d'ingresso negli Istituti di antichità e d'arte.

R. D. 11 marzo 1923, n. 683, contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza dei sopraintendenti e direttori per le antichità e belle arti.

*R. D. *29 marzo 1923, n. 798*, che detta norme per la riproduzione, mediante fotografie, di cose immobili e mobili di interesse storico, artistico, ecc.

R. D. 22 aprile 1923, n. 1011, col quale in sostituzione della Commissione artistica per la R. calcografia viene istituita nell'Istituto stesso una speciale Commissione composta di tre artisti incisori e del direttore.

**R. D. 29 aprile 1923, n. 953*, che sopprime il sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti.

Interr. Di Fausto, ann. 16 maggio 1923: Inquadramento in ruolo del personale salariato delle antichità e belle arti (r. s.); es. 2 giugno.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1889, che detta norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere d'interesse storico, archeologico ed artistico.

R. D-L. 15 luglio 1923, n. 2213, che dà facoltà al Governo di fissare e modificare senza limite di somma le tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità (pres. per la convalidazione col disegno di legge del min. istru-zione S. n. 667; l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto, disegno di legge, propone, rel. Ricci C., che il limite di dette tasse non oltrepassi le lire 10, e raccomanda che adeguati stanziamenti siano inscritti nel bilancio dell'istruzione a difesa ed incremento della grande arte nostra).

R. D. 6 sett. 1923, n. 3191, che apporta variazioni al ruolo organico del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità di cui alla tabella *A*, annessa al R. D-L. 6 ott. 1919, n. 2127.

R. D. 9 sett. 1923, n. 1987, che nomina un Commissario straordinario per talune soprintendenze ai monumenti e alle gallerie, scavi e musei (Bari, Reggio Calabria, Napoli e Pompei), nonchè per l'amministrazione dei beni della Corona retrocessi al demanio e l'ufficio per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte di Napoli.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2419*, che stabilisce la validità permanente delle tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi, rilasciate ai senatori del Regno.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

R. D. 20 dic. 1923, n. 3112, che approva l'atto della donazione fatta allo Stato di un dipinto di Bernardo Celentano.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3164*, recante il *nuovo ordinamento delle soprintendenze alle opere di antichità e d'arte*. Stabilisce che le soprintendenze siano uniche per ciascuna circoscrizione, oppure distinte in soprintendenze alle antichità e soprintendenze all'arte medioevale e moderna; istituisce gli uffici d'esportazione in città ove hanno sede le soprintendenze, autorizzando il Governo ad istituirli anche in altre località, quando ciò sia richiesto dalla migliore tutela del patrimonio artistico nazionale; istituisce in Roma un Gabinetto per ricerche sulle tecniche del restauro degli oggetti di antichità e d'arte, nonchè un Gabinetto per lo studio delle tecniche per la conservazione ed il restauro dei dipinti; annovera la R. scuola archeologica italiana di Atene tra gli istituti di tutela archeologica ed artistica.

R. D. 6 genn. 1924, n. 44, circa l'assimilazione economica del personale del cessato regime addetto ai servizi delle antichità e belle arti delle nuove province col personale del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità.

R. D. 9 marzo 1924, n. 407, con cui è accettata la donazione, fatta allo Stato, dal grand'ufficiale Giovanni Trecani, della bibbia di Borso d'Este, che sarà conservata nella R. galleria estense in Modena.

Istituzione di tasse d'ingresso: al R. Museo degli Argenti e gemme nel Palazzo Pitti di Firenze (R. D. 22 febb. 1923, n. 680) – alla monumentale Certosa di Calci (Pisa) (R. D. 25 marzo 1923, n. 1120) – al Tempietto fuori Porta Maggiore in Roma (R. D. 29 luglio 1923, n.1843) – Al Palazzo già Reale di Napoli (R. D. 11 nov. 1923, n. 2569) – al Cenacolo Vinciano in Milano (R. D. 11 nov. 1923, n. 2570) – alla Villa d'Este di Tivoli (R. D. 11 nov. 1923, n. 2583) – all'ex Reggia di Caserta ed al Parco annesso (R. D. 6 genn. 1924, n. 32).

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, S. n. **7**; C. n. **1088** (pres. 15 giugno 1921): *Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte*, per raccogliere i mezzi bibliografici per lo studio delle antichità e delle opere d'arte e tenerli

al corrente. L'Ufficio centrale del Senato fa voti (rel. Tamassia) che l'Istituto predetto, tostochè si sarà affermato, possa esso medesimo farsi editore delle notizie degli scavi e del bollettino d'arte. — ***Legge 15 gennaio 1922, n. 10.***

Interr. sen. San Martino, ann. 15 giugno 1921: Lavori di consolidamento al Duomo di Pienza; es. 17 giugno.

— sen. Valenzani, ann. 18 luglio 1921: Manomissioni della storica « via Numinis » di Monte Cavo; es. 3 agosto.

— Speranza, ann. 4 agosto 1921: Destinazione dell'Abbazia Celestina di Sulmona (r. s.); es. 26 nov.

R. D. 19 sett. 1921, n. 1389, che estende nei territori annessi la legislazione sulla tutela artistica vigente nel Regno.

Interr. sen. Gioppi, ann. ed es. 24 nov. 1921: Alienazione del bosco gonzaghesco della fontana (Mantova) (r. s.).

— sen. Rava, ann. 24 nov. 1921: Restauri al palazzo della Ragione presso l'Abbazia di Pomposa (Ferrara), (r. s.); es. 24 nov. e 6. dic. 1921.

— Milani F., ann. 25 nov. 1921: Conservazione del palazzo di Lodovico il Moro in Ferrara (r. s.); es. 28 nov.

— Bisogni, ann. 25 nov. 1921: Restauro del Duomo di Pienza (r. s.); es. 3 dic.

— Bresciani, ann. 25 nov. 1921: Conservazione di un dipinto di G. B. Tiepolo appartenente alla chiesa parrocchiale di Folzano (Brescia), (r. s.); — *Id.* Corazzini, id.; Restituzione di un dipinto del Tiepolo alla chiesa di Roncade (r. s.); es. 3 dic.

— Corazzin, ann. 25 nov. 1921: Restauro del tempio canoviano di Possagno (r. s.); es. 7 dic.

— Sitta, ann. 25 nov. 1921: Restauri all'Abbazia di Pomposa (r. s.); es. 7 dic.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **1022** (pres. 29 nov. 1921): *Modifica degli articoli 2 e 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364, circa il patrimonio artistico delle istituzioni pubbliche di beneficenza.* — Permette l'alienazione anche a privati delle cose di pregio artistico di proprietà delle istituzioni pubbliche di beneficenza, previa, però, l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'istruzione, da concedersi su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. — Ritirato (20 maggio 1922).

Interr. Negretti, ann. 18 marzo 1922: Conservazione del campanile e della cupola della cattedrale di Massa Marittima, es. 11 maggio.

Interp. Agostinone, ann. 18 marzo 1922: Tutela delle opere d'arte in Abruzzo; es. 8 maggio.

— Marino, ann. 20 marzo 1922: Provvedimenti per la salvezza dei momenti artistici nelle Puglie.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1468** (pres. 1° aprile 1922) *Permuta di monete del Museo nazionale di Napoli con oggetti romani antichi.* — Ritirato (23 nov. 1922).

Interp. Nobili, ann. 6 giugno 1922: Condizione giuridica dell'Opera del Duomo di Orvieto.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1663; S. n. 500** (pres. 17 giugno 1922): *Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi d'antichità.* — Assegna un fondo straordinario di 9 milioni da inscriversi in tre successivi esercizi finanziari per opere di conservazione e di restauro di edifici monumentali e per urgenti lavori negli istituti d'arte, nei musei e negli scavi. La Commissione istruzione e belle arti suggerisce (rel. Agostinone) i criteri da seguire nella scelta dei monumenti da restaurare e nell'assegnazione dei relativi stanziamenti. — ***Legge 30 nov. 1922, n. 1572.***

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1714** (pres. 1° luglio 1922): *Modificazioni agli articoli 2, 4, 5, 7 e 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364.* — Sanziona l'inalienabilità di tutte le cose d'interesse storico, artistico, ecc. appartenenti allo Stato; l'inalienabilità delle predette cose, quando abbiano carattere d'oggetti mobili ed appartengano a tutti gli altri enti morali; la facoltà per tutti gli enti morali, tranne lo Stato, di alienare anche a privati gli immobili d'interesse artistico, purchè ne ottengano la preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, il quale può concederla sulle conclusioni conformi del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

Dà facoltà al Ministero di provvedere all'integrità e sicurezza degli oggetti d'arte di spettanza dei privati, regolarmente notificati, nonchè di eseguire direttamente i lavori di consolidamento negli immobili pure di proprietà privata, regolarmente notificati. — Ritirato (17 maggio 1923).

Interr. sen. Baccelli, ann. 16 nov. 1922: Destinazione della Villa d'Este a Tivoli (r. s.); es. 8 febb. 1923.

— sen. Rava, ann. 16 nov. 1922: Restauri alle basiliche di San Giovanni Evangelista e di San Vitale, e alla tomba di Teodorico, e sistemazione del Museo nazionale di Ravenna; es. 18 nov.

— Braschi, ann. 18 nov. 1922: Restauro della Chiesa di Francesco da Polenta; es. 17 maggio 1923.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 204*, che modificando il regolamento esecutivo delle leggi sulle antichità e belle arti, stabilisce che per l'acquisto di cose mobili d'interesse storico, artistico, ecc. il Ministero dell'istruzione possa provocare, caso per caso, il parere di Commissioni speciali.

Interr. Tosti di Valminuta, ann. 6 febbr. 1923: Restauro dell'Abbazia di Monte Cassino; es. 25 maggio.

— sen. Mazzoni, ann. 16 febbr. 1923: Riordinamento della gipsoteca canoviana in Possagno; es. 29 maggio.

— Sitta, ann. 16 maggio 1923: Conservazione dell'Abbazia in Pomposa e dell'annesso palazzo della Ragione (r. s.); es. 19 maggio e 2 giugno.

— Agostinone, ann. 30 maggio 1923: Restauro dei monumenti minaccianti completa rovina; es. 4 giugno.

— Dudan, ann. 11 giugno 1923: Formazione e collocamento del Museo etnografico nazionale; es. 12 luglio.

R. D. 10 sett. 1923, n. 2111, con cui viene istituito il Regio museo d'etnografia italiana, con sede nei locali della Villa d'Este in Tivoli.

Interr. sen. Rampoldi, ann. 6 dic. 1923: Conservazione del patrimonio artistico raccolto nella Villa Carlotta del lago di Como (r. s.).

R. D-L. 23 dic. 1923, n. 2837, che autorizza l'assegnazione straordinaria di 600,000 lire per lavori di restauro e di sistemazione del palazzo della Cà d'Oro in Venezia, donato allo Stato dal barone Giorgio Franchetti.

Antichità romane, v. *Roma*.

Donazione da parte del Sovrano al Governo di oggetti d'arte e mobili artistici di sua proprietà esistenti in alcuni ex-palazzi Reali, v. *Lista civile*.

Restituzione di oggetti d'arte in esecuzione dei trattati di pace, v. *Trattati di pace*.

Zone monumentali di guerra, v. *Monumenti di guerra*.

APICOLTURA.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Mauri, C. n. **952** (pres. 25 nov. 1921): *Provvedimenti per l'incremento e la tutela dell'apicoltura*. — Provvede alla difesa dalle malattie contagiose delle api, alla diffusione e generalizzazione di sistemi razionali d'allevamento ed alla difesa del commercio dei prodotti degli apiari dalle falsificazioni di essi, mediante la costituzione in consorzio, libero od obbligatorio, degli apicultori di date regioni, consorzi funzionanti sotto la sorveglianza del Min. d'agricoltura, ma con propri mezzi.

Esenta da imposte speciali l'apicoltura, allorchè costituisce industria accessoria del fondo; autorizza il Min. d'agricoltura a consorziarsi con enti e pubbliche amministrazioni per fondare stazioni sperimentali e dare diffusione all'insegnamento apistico: prevede, per lo svolgimento dei nuovi compiti affidati al Min. d'agricoltura, un maggiore stanziamento di lire 100,000. — Rimasto in stato di relazione (rel. Caetani).

APPALTI E FORNITURE MILITARI, v. *Esercito* e *Marina* (Amministrazione e contabilità).

APPARECCHI D'ACCENSIONE, v. *Accenditori automatici*.

APPARECCHI DA GIUOCO.

R. D. 4 sett. 1922, n. 1276, che eleva la misura della somma da corrispondersi per le spese della verifica degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento.

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove provincie la legge 3 luglio 1911, n. 619 e il regolamento 12 febb. 1914, n. 157 sull'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento.

APPRODI.

Il testo del dis. di legge, concordato tra Governo e Commissione per maggiori spese per opere dipendenti da terremoti, C. n. 13-A, pres. 28 luglio 1921, fissa uno stanziamento di lire 700,000 per assicurare facili approdi a Ginostra, Malfa, Leni e Santa Marina Salina (isole Eolie). — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1178.***

R. D. 4 agosto 1921, n. 1183, col quale l'approdo di Punta Penna viene declassificato dalla I categoria, nella quale era stato inscritto nei riguardi della difesa militare dello Stato, rimanendo inscritto nella 4ª classe della II categoria nei riguardi del commercio.

Interr. Paolucci, ann. 18 marzo 1922: Declassificazione del porto di Punta Penna; es. 30 marzo.

Il testo del dis. di legge della Commissione lavori pubblici per autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche, C. n. 1502-A, pres. 23 giugno 1922, estende le disposizioni del 1° comma dell'art. 40 della legge 25 giugno 1906, n. 255, alle opere necessarie per la creazione di approdi nelle spiagge di Porto Recanati, Porto Civitanova, Giardini e Scauri (Minturno). — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 6,300,000,000 per sovvenzione alla gestione degli approvvigionamenti e consumi alimentari a saldo del presunto disavanzo per l'esercizio medesimo. — Nel preventivo 1921-22, C. n. 368, pres. 21 giugno 1921, l'assegnazione corrispondente, per il disavanzo della gestione, nell'esercizio, è autorizzata in lire un miliardo. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

D. C. 2 luglio 1921, relativo all'abolizione delle Commissioni comunali annonarie (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 162).

R. D-L. 7 luglio 1921, n. 894, che sopprime il Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi, devolvendo temporaneamente le attribuzioni conferite al commissario stesso al min. delle finanze, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1522; la Commissione interno incaricata di riferire sul detto dis. di legge, fa voti rel. Fumarola che non s'autorizzi alcun'altra proroga del provvedimento di soppressione del Commissariato dei consumi). — *R. D-L. 26 dic. 1921, n. 1867*, che proroga sino alla fine dell'esercizio finanziario 1921-922 il termine stabilito dall'art. 2 del R. D-L. di cui sopra, per il funzionamento della Direzione generale unica dei servizi per gli approvvigionamenti e i consumi, limitandone le attribuzioni.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è approvato dalla Camera (29 luglio 1921) un ordine del giorno *Matteotti*, accettato dal Governo, con cui si invita quest'ultimo all'immediata smobilitazione delle gestioni per approvvigionamenti, che non servono ormai più alla difesa del consumatore.

D. M. 6 agosto 1921, per la liquidazione e lo stralcio della gestione del disciolto Consorzio nazionale per il riso (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 204).

D. M. 16 agosto 1921, che istituisce una Commissione, con lo scopo di prendere in esame i provvedimenti legislativi vigenti in materia di consumi popolari (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 198).

D. M. 31 agosto 1921, per la liquidazione del Consorzio obbligatorio fra i produttori del formaggio pecorino romano (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 208).

R. D-L. 14 marzo 1922, n. 292, che affida ad un commissario la liquidazione delle scorte di grano, zucchero ed altre derrate esistenti presso la Direzione generale degli approvvigionamenti.

Interp. Imberti, ann. 18 marzo 1922: Liquidazione della gestione statale dei cereali.

Interr. Fumarola, ann. 18 marzo 1922: Provvedimenti per le rilevanti partite di grano marcito nei magazzini statali di Brindisi, Taranto e Gallipoli; es. 19 maggio.

La nota di variazione al preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-*bis*, pres. 11 maggio 1922, dispone che, a partire dal 1° luglio 1922, chiuso il conto corrente presso gli istituti di emissione per la gestione statale degli approvvigionamenti e consumi, giusta l'art. 3 del R. D. 26 dic. 1921, n. 1867, le entrate e le spese derivanti dalle operazioni di stralcio e liquidazione della gestione e da quelle per l'alienazione delle scorte residuali di grano, zucchero e altre derrate, nonchè le spese per il funzionamento dei relativi servizi, siano inscritte in bilancio nei modi di cui al predetto articolo; che dal 1° ott. 1922, cessando le funzioni del commissario liquidatore di cui al R. D. 14 marzo 1922, n. 292, il Ministero del tesoro assuma tutte le operazioni di stralcio, provvedendo alla compilazione del conto generale consuntivo della gestione fuori bilancio ed alla resa dei conti individuali dei gestori di denaro e di materie; che dalla stessa data, soppressa la ragioneria centrale degli approvvigionamenti il direttore capo di essa sia collocato in disponibilità e assunto in servizio temporaneo presso la Ragioneria generale dello Stato per la accennata sistemazione contabile. A tale scopo il personale di ruolo comandato e quello avventizio, addetto alla ragioneria centrale ed agli altri servizi degli approvvigionamenti, sarà trasferito temporaneamente, nei limiti indispensabili, alla dipendenza del tesoro; e il direttore generale degli approvvigionamenti rimarrà in funzione sino al 31 dic. 1922 per le operazioni di liquidazione, e col giorno successivo sarà collocato in disponibilità per soppressione di posto.

Autorizza il commissario liquidatore a derogare, per tutte le operazioni di sua competenza, alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; estende alle operazioni attribuite al tesoro, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del R. D-L. 7 agosto 1920, n. 1093, che istituì il comitato liquidatore delle gestioni di guerra; e mantiene in vigore le norme dei RR. DD. 26 dic. 1921, n. 1867 e 14 marzo 1922, n. 292, non contrarie a quelle sopra accennate

Detta infine provvedimenti (art. 16), per le operazioni di stralcio e di liquidazione degli approvvigionamenti e consumi, e stabilisce la soppressione della relativa Direzione generale col 31 dicembre 1922. — Tali provvedimenti sono resi esecutivi con le leggi sull'esercizio provvisorio, e confermati dal *R. D. 28 dic. 1922, n. 1667*.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 138, che abroga e modifica norme speciali in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 2014).

D. M. 18 luglio 1923, sulla liquidazione dell'Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di Stato delle industrie manifatturiere (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 174).

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2080*, sul conferimento alle Intendenze di finanza di alcune attribuzioni inerenti alla liquidazione della gestione approvvigionamenti e consumi.

APRICA (Costituzione del Comune di)

Proposta di legge dep. Merizzi, C. n. **1137**; S. n. **612** (ann. 25 nov. 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione il 9 dic.): *Separazione della frazione di Aprica del Comune di Teglio* (prov. Sondrio), *e sua costituzione in comune autonomo.* — ***Legge 20 dic. 1923, n. 2793.***

AQUILEJA (Ampliamento del comune di).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2907*, con cui i comuni di Fiumicello e Terzo sono aggregati a quello di Aquileja.

ARALDICA, v. *Consulta araldica.*

ARBITRATO AGRICOLO, v. *Conflitti di lavoro.*

ARBITRATO INTERNAZIONALE, v. *Trattati: di amicizia e buon vicinato.*

ARCHEOLOGIA, v. *Antichità e belle arti.*

ARCHITETTI.

Albo degli: v. *Ingegneri;* Scuole sup. per gli: v. *Scuole superiori di architettura.*

ARCHIVI DI STATO.

Interr. sen. Greppi, ann. 24 marzo 1922: Cambiamento della sede succursale dell'Archivio di Stato di Milano (r. s.); es 9 maggio.

La relazione della Comm. Interno sul dis. di legge, C. n. 896-A (pres. 30 giugno 1922), reclama (rel. Fumarola) la sollecita avocazione allo Stato degli archivi denominati provinciali del Mezzogiorno.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale degli Archivi di Stato.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 47,* che estende alle nuove provincie talune disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato, 2 ott. 1911, n. 1163, con le modificazioni successive.

Interr. sen. Rampoldi, ann. 17 febbr. 1923: Restituzione a Pavia delle carte riguardanti la cronistoria dell'Agro ticinese (r. s.); es. 23 maggio.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367,* che modifica i diritti degli archivi di Stato. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2836,* con cui si dispone che la nuova tariffa dei diritti degli Archivi di Stato, di cui al R. D. predetto, entri in vigore il 1° aprile 1924.

**R D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale degli archivi di Stato.

ARCHIVI NOTARILI.

Il dis. di legge del min. del tesoro Bonomi, per convalidazione di RR. DD. autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 414, pres. 21 giugno 1921, converte, fra gli altri in legge, il R. D. 26 febbr. 1920, n. 233, che modifica l'art. 15 del D. L. 21 aprile 1918, n. 629, aumentando dal 5 al 7 per cento del totale delle tasse di registro applicate, la tassa di annotazione di atti a repertorio presso gli archivi notarili, ed eleva alla misura massima di lire 5 milioni l'annuo contributo dello Stato nelle spese per gli archivi medesimi. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 896.***

R. D. 16 ott. 1921, n. 1489, che sopprime l'archivio notarile mandamentale di Castel Bolognese.

Interr. sen. Lagasi, ann. 6 dic. 1921: Parificazione degl'impiegati degli archivi notarili a quelli degli archivi di Stato; es. 8 dic.

— Buonocore, ann. 18 marzo 1922; Manenti, Conti, ann. 16 giugno; Sistemazione degl'impiegati degli archivi notarili (r. s.); es. 10 agosto. *Id.*, Paolucci, ann. 10 agosto, id. (r. s.); es. 18 nov.

La relazione della Comm. giustizia sui preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, C. numeri 370-A e 1003-A, pres. 8 maggio 1922, formula (rel. Marracino) proposte in ordine alla sistemazione del personale degli archivi notarili.

R. D-L. 15 sett. 1922, n. 1359, che proroga fino al 31 dic. 1922 l'applicazione delle disposizioni contenute nel D. L. 27 febbr. 1919, n. 402, circa l'unificazione dei bilanci degli archivi notarili, e le relative disposizioni al riguardo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1960). — **R. D. 4 genn. 1923, n. 81,* che proroga a tempo indeterminato l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

R. D-L. 22 sett. 1922, n. 1321, con cui gli aumenti percentuali stabiliti dagli articoli 1 e 9 del D. L. 10 febbr. 1918, n. 107, per gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo e avventizio degli archivi notarili distrettuali e sussidiari sono temporaneamente prorogati sino all'attuazione dei nuovi ordinamenti amministrativi anche per quel personale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1953).

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3138,* sul *nuovo ordinamento degli archivi notarili* (soppressione degli attuali archivi notarili sussidiari; istituzione in ogni comune, sede di Consiglio notarile, d'un archivio notarile distrettuale, e, nel caso di riunione di uno o più distretti notarili, riunione degli archivi notarili nel comune sede del Consiglio notarile; costituzione in unico ruolo del personale degli archivi notarili e determinazione del trattamento economico di esso; norme per i collocamenti a riposo e le dispense dal servizio; aumento di vari diritti d'archivio ed istituzione d'una tassa per i concorsi alle nomine ad impieghi negli archivi notarili a favore degli archivi stessi).

AREE FABBRICABILI (TASSA SULLE).

R. D. 5 maggio 1921, n. 763, che modifica il regolamento 12 marzo 1908, n. 151, esecutivo della legge 11 luglio 1907, n. 502, recante provvedimenti per la città di Roma, relativamente alla tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili.

Il dis. di legge del min. delle finanze per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce l'imposta sulle aree fabbricabili, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. — Rimasto presso la Commissione Finanze.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che abolisce la tassa sulle aree fabbricabili, e dà facoltà ai comuni ed alle provincie di istituire contributi di miglioria.

ARENILI.

Interp. Chiesa, ann. 20 giugno 1921: Accaparramento degli arenili demaniali occorrenti al comune di Viareggio.

Interr. Mancini A., ann. 25 nov. 1921: Vertenza per gli arenili di Viareggio (r. s.); es. 26 nov.

— Rossi F., ann. 6 febbr. 1923: Concessione di arenili demaniali sulla spiaggia di Bordighera (Porto Maurizio), (r. s.); es. 22 maggio.

ARMAMENTO NAVALE (LIMITAZIONE), v. *Naviglio dello Stato.*

ARMI DA FUOCO.

Proposta di legge dep. Bonardi, C. n. **1193** (ann. 21 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 16 dicembre): *Per il marchio obbligatorio delle armi da fuoco portatili.* — Rimasta in stato di relazione (rel. Bonardi).

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3152, che rende obbligatoria la punzonatura, presso uno dei banchi di prova all'uopo autorizzati, delle armi da fuoco portatili prodotte o introdotte nel Regno.

Depositi di munizioni, bombe ed esplosivi, v. *Esplosioni ed Esplosivi.* — Disposizioni per il porto d'armi, v. *Porto d'armi.*

ARMISTIZIO (Computo del tempo trascorso in zona d'armistizio), v. *Campagne di guerra.*

ARNO (DANNI DELLE ALLUVIONI), v. *Alluvioni.*

ARREDAMENTO SCOLASTICO, v. *Edifici scolastici.*

ARSENALI E CANTIERI — FABBRICHE D'ARMI.

R. D-L. 5 giugno 1921, n. 755, che agli arsenali della R. marina di Napoli e di Venezia, ed al cantiere navale di « La Maddalena », dà la denominazione di *basi navali* per il rifornimento e la manutenzione del naviglio normalmente assegnato a quelle sedi - Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 529, S. n. 276: l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, propone (rel. Arlotta), ed il Senato approva (31 marzo 1922) un comma aggiuntivo all'art. 5 per stabilire che la concessione eventuale di parte degli arsenali di Napoli e di Venezia ad enti privati debba essere approvata per legge dal Parlamento. Ritornato il dis. di legge alla Camera, questa vi introduce (8 febbr. 1923) un'aggiunta, intesa ad accordare nelle concessioni di lavori la preferenza agli enti di carattere cooperativo. — ***Legge 24 giugno 1923, n. 1473.***

Interp. Giuriati, ann. 23 luglio 1921: Cessione di arsenali militari e fabbriche d'armi a organizzazioni operaie di tendenza antinazionale.

— Buozzi, ann. 29 luglio 1921: Esercizio di arsenali e fabbriche d'armi per parte di cooperative di lavoratori.

— Musatti, ann. 29 luglio 1921: Cessione dell'arsenale di Venezia al consorzio operaio metallurgico italiano.

R. D. 25 sett. 1921, n. 1353, che modifica il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei RR. arsenali e cantieri marittimi. — *RR. DD. 20 luglio 1922, n. 1245*, e *5 luglio 1923, n. 1577*, che prorogano, rispettivamente, al 30 giugno 1923 ed al 30 giugno 1924 la durata in vigore del precedente.

Interr. Netti, ann. 25 nov. 1921: Opportunità politica e tecnica di mantenere in efficienza la fabbrica d'armi di Terni; es. 30 nov.

— Cucca, ann. 25 nov. 1921: Deplorevoli condizioni dell'arsenale di Napoli; es. 31 dic.

R. D. 26 febbr. 1922, n. 328, che modifica la tariffa per la concessione a privati dei bacini di carenaggio. — *R. D. 15 nov. 1923, n. 2582*, che apporta variazioni alla suddetta tariffa.

Interr. Persico, ann. 23 marzo 1922: Funzionamento del Laboratorio pirotecnico di Capua; es. 5 giugno.

Il dis. di legge del min. della marina De Vito, per lavori d'interesse della marina militare, C. n. *1665*, pres. *17* giugno *1922*, fa obbligo al Governo di presentare al Parlamento entro il 31 dic. 1922, un dis. di legge per la sistemazione e trasformazione industriale degli arsenali, autorizzandolo per un anno ad assegnare direttamente a cantieri, stabilimenti, ecc., i lavori della marina militare. — Ritirato (16 maggio 1923).

Interp. Canepa, Nobili, Greco, ann. 22 giugno 1922: Locazione al Consorzio operaio metallurgico italiano di parte degli stabilimenti del Lagaccio e di Terni, per l'esercizio dell'industria meccanica.

Interr. De Berti, ann. 24 giugno 1922: Arsenale marittimo di Pola (r. s.); es. 7 febb. 1923.

Interp. Nobili, ann. 1° luglio 1922: Cause della serrata degli stabilimenti di Terni per parte della Società Alti forni, fonderie e acciaierie.

R. D. 20 luglio 1922, n. 1213, che abolisce dal 1° luglio 1922 l'emissione degli ordini di scarico nelle contabilità dei Magazzini dei Regi arsenali e cantieri militari marittimi.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dei RR. arsenali marittimi.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1800, che autorizza il Governo per un anno ad assegnare direttamente i lavori della marina militare a cantieri, stabilimenti e società cooperative (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2056).

**R. D. 4 genn. 1923, n. 189*, con cui la denominazione di « Direttore generale di arsenale » è sostituita da quella di « Comandante di arsenale ».

R. D. 19 aprile 1923, n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera militare. — *RR. DD. 24 giugno* e *5 luglio 1923, nn. 1875* e *1772*, che modificano il decreto predetto.

Interr. Pagella, ann. 17 maggio 1923: Sul R. D. 19 aprile 1923, n. 945, circa la organizzazione delle maestranze degli Arsenali militari; es. 30 maggio; *Id.* Persico, ann. 25 maggio: Proroga al 31 dic. 1923, dell'applicazione del decreto predetto; es. 31 maggio; *Id.* Binotti, ann. 26 maggio: Miglioramento delle condizioni di licenziamento fatte dal decreto suddetto agli operai dell'Arsenale di Spezia; *Id.* Canepa, id.: Inapplicabilità del decreto succitato agli operai dell'Officina costruzioni d'artiglieria di Genova; es. 1° giugno.

— Grandi A., ann. 4 giugno 1923: Licenziamento e riassunzione di operai borghesi; es. 7 giugno.

Interp. Banelli, ann. 6 giugno 1923: Voci di soppressione dell'Arsenale di Pola.

R. D. 17 giugno 1923, n. 1426, con cui l'arsenale militare marittimo di Pola viene denominato « Base navale di Pola ».

**R. D. 17 giugno 1923, n. 1646*, relativo alla sistemazione del personale delle nuove provincie, passato alla dipendenza di stabilimenti militari del Regno.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei Regi arsenali.

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sull'aumento della misura del canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso di cantieri navali.

ARTE DRAMMATICA E LIRICA.

Conservatorî ed Istituti musicali e d'arte drammatica e lirica, v. *Conservatorî*.
Provvedimenti vari per l'arte drammatica e lirica, v. *Teatri*.

ARVICOLE (LOTTA CONTRO LE).

R. D-L. 19 febbr. 1922, n. 400, che abroga alcune disposizioni del D. L. 28 giugno 1916, n. 795, contenente provvedimenti per la lotta contro le arvicole (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1987).

ASILI E GIARDINI D'INFANZIA.

Proposta di legge dep. Negretti, C. n. **928** (ann. 23 luglio 1921, letta 29 luglio, svolta e presa in considerazione il 4 agosto): *Disposizioni per gli Istituti di educazione per l'infanzia* (Riprod. la proposta C. n. 589 della XXV Leg.). — Assicura alle direttrici e maestre degli asili e dei giardini d'infanzia un minimo di stipendio eguale a quello iniziale delle insegnanti elementari, e uno stato giuridico analogo; e con vari provvedimenti mira a promuovere la diffusione degl'Istituti per l'infanzia. — Rimasta presso la Commissione Istruzione.

Proposta di legge dep. Casalini, (ann. 1° agosto 1921, letta 6 agosto): *Trattamento economico delle maestre d'asilo.* (Riprod. la prop. C. n. 431 della XXV Leg.). — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge del pres. del Consiglio Giolitti, per la riforma dell'Amministrazione dello Stato (C. n. 1), è approvato (2ª torn. del 5 agosto 1921) un emendamento *Negretti*, accettato dal Governo e dalla Commissione, con cui si estende l'intero assegno provvisorio concesso agli impiegati dello Stato anche alle maestre degli asili e giardini d'infanzia annessi alle R. scuole normali ed ai ginnasi magistrali. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

La relazione della Comm. istruzione sui preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, C. nn. 373-A e 1006-A, pres. 31 marzo 1922, fa voti (rel. Mancini A.) che gli asili infantili siano posti alle dipendenze del Min. dell'istruzione, attribuendone la cura o la tutela agli organi dell'Amministrazione scolastica provinciale. — Durante la discussione dei preventivi suddetti, è approvato dalla Camera (8 giugno) un ordine del giorno *Agostinone* e *Romita*, non accettato dal Governo, ma accettato dalla Commissione, per la risoluzione graduale dei principali problemi concernenti l'educazione infantile, e, frattanto, per il sollecito miglioramento delle condizioni economiche delle maestre d'asilo.

Interp. Zanzi, ann. 18 nov. 1922: Provvedimenti pei servizi sussidiari e integrativi della scuola.

Interr. Quilico, ann. 20 luglio 1923: Miglioramento alle maestre degli asili infantili (r. s.); es. 30 nov.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3106*, sul *grado preparatorio dell'istruzione elementare.* Stabilisce che l'istruzione elementare del grado preparatorio, che prende il nome di « scuola materna », sia impartita a mezzo degli istituti per l'educazione dell'infanzia; che tutti gl'istituti che mantengono scuole materne siano sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero dell'istruzione; istituisce sei scuole di metodo per l'educazione materna, col fine di formare le maestre del grado preparatorio; stanzia nel bilancio dell'istruzione la somma di lire 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne. — *Ordinanza ministeriale 11 marzo 1924*, concernente le scuole di metodo per le maestre del grado preparatorio (*Boll. Istr.* del 1924, n. 131).

ASSE ECCLESIASTICO, v. *Fondo culto.*

ASSEGNI CIRCOLARI.

La relazione della Sottocommissione della Camera, incaricata di riferire sulla riforma del vigente Codice di commercio, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, fa voti (rel. Belotti) che si riesamini la disciplina dell'assegno bancario, con riconoscimento legale dell'assegno sbarrato e dell'assegno non negoziabile.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2283, recante disposizioni per gli assegni circolari. Esso ne chiarisce la natura giuridica, ne enumera i requisiti essenziali, stabilisce le condizioni per il loro rilascio, ammette e disciplina l'apposizione della clausola « non trasferibile » e della sbarratura, ritocca l'applicazione dello speciale loro trattamento fiscale (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. economia nazionale, C. n. 2207). — *D. M. 15 nov. 1923*, che detta norme per l'attuazione del R. D-L. predetto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 280).

ASSEGNI POSTALI, v. *Conti correnti.*

ASSEMBLEE DEL RISORGIMENTO.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 2938, con cui in aumento delle somme già assegnate è autorizzata, per la pubblicazione, a cura delle R. Accademia dei Lincei, degli atti costituzionali del medio evo e dell'età anteriore al risorgimento italiano, l'ulteriore assegnazione straordinaria di lire 80,000.

ASSENZA.

Il dis. di legge del min. della giustizia Oviglio, per delega al Governo della riforma dei Codici, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, propone fra l'altro di riformare le disposizioni del Codice civile sull'assenza. Dell'istituto dell'assenza si occupano pure: la Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile (rel. Rossi L.) la quale esamina anche la questione della validità o meno del secondo matrimonio contratto dal coniuge dello scomparso; il dep. *Degni* con relazione di minoranza, e durante la discussione il dep. *Gavazzeni* (5 giugno 1923). Durante la medesima discussione in Senato, trattano dell'argomento i sen. *Del Giudice* (22 nov. 1923), *Polacco* (23 nov.) *Mortara e Scialoja* (24 nov.).

ASSICURAZIONI – CONTRATTI VITALIZI.

Assicurazioni agrarie, v. *Mutualità agraria.*

Assicurazioni sociali, v. *Cassa di maternità – Cassa mutua per le pensioni in Torino – Cassa nazionale per le assicurazioni sociali – Disoccupazione – Emigrazione – Infortuni e malattie del lavoro – Pensioni operaie* (invalidità e vecchiaia).

Assicurazione contro i danni della grandine, v. *Grandine.*

Assicurazioni sulla vita. v. *Istituto nazionale delle assicurazioni – Società di assicurazione.*

Imprese di assicurazione in genere, v. *Società di assicurazione.*

Rischi di guerra in navigazione, v. *Rischi di guerra.*

TASSE SULLE ASSICURAZIONI.

R. D. 11 genn. 1923, n. 156, che estende ai territori annessi al Regno le tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

**R. D. 11 nov. 1923*, n. *2457*, che provvede, con effetto anche per i territori annessi, alla riforma delle tasse sulle assicurazioni (arrotondamento di aliquote con l'inclusione di ogni addizionale e lievi aumenti per alcune voci; abolizione del registro per gli agenti).

ASSISTENZA ALL'INFANZIA ABBANDONATA, v. *Esposti.*

ASSISTENZA CIVILE (CONTRIBUTO STRAORDINARIO).

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, C. n. **5** (pres. 20 giugno 1921): *Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.* — Secondo gli emendamenti concordati fra il Governo e l'Ufficio centrale del Senato all'analogo dis. di legge, S. n. 187, della XXV Leg., stabilisce che il detto contributo sia l'ultimo da applicarsi da parte dei comuni; e, pur essendo relativo all'anno 1921, non sia esigibile che nel 1922. Modifica le categorie della tariffa del contributo stesso; destina il provento del contributo esclusivamente alla corresponsione degli indennizzi dovuti dai comuni agli Istituti di ricovero e di cura; assegna un maggior limite di tempo per l'erogazione del contributo e la presentazione del rendiconto. — Rimasto in stato di relazione (rel. Vittoria).

ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ, v. *Cassa di maternità.*

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA, v. *Contributo di beneficenza – Opere pie.*

ASSISTENZA E SALVATAGGIO IN MARE – URTO DI NAVI.

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, S. n. **340** (pres. 16 febbr. 1922): *Riforma della legislazione marittima in materia di urto di navi e di assistenza e salvamento in mare.* — Trasfonde nel nostro codice per la marina mercantile i principî accolti

dalle due convenzioni sull'unificazione di alcune regole in materia di assistenza e salvataggio in mare e di urto fra navi, firmate a Bruxelles il 23 sett. 1910 tra l'Italia e la maggior parte degli altri Stati marittimi ed omologate colla legge 12 giugno 1913, n. 606; sopprimendo soltanto quelle disposizioni che si ravvisano inutili e non confacenti al carattere del nostro diritto interno.

L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Persico) ed il Senato approva (10 maggio 1922) modificazioni al disegno di legge per estendere le norme in esso contenute, in quanto siano applicabili, anche alla navigazione lacuale e fluviale, e per stabilire che quand'anche il soccorso prestato rimanga senza risultato, spetti al soccorritore il risarcimento dei deterioramenti eventualmente subiti, senza colpa di lui, dalla nave nelle operazioni di soccorso. — Approvato dal Senato e non presentato alla Camera.

ASSISTENZA MILITARE, v. *Combattenti.*

ASSISTENZA OSPITALIERA, v. *Ospedali.*

ASSISTENZA PSICHIATRICA, v. *Manicomi.*

ASSISTENZA SANITARIA, v. *Sanità.*

ASSOCIAZIONE MADRI E VEDOVE DI GUERRA, v. *Madri e vedove di guerra.*

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI, v. *Combattenti.*

ASSOCIAZIONI AGRARIE.

R. D-L. 29 agosto 1922, n. 1211, che estende la facoltà accordata al Governo con l'art. 6 del D. L. 2 sett. 1919, n. 1633, all'emanazione di norme per l'ordinamento ed il funzionamento delle associazioni ed enti agrari, in deroga, ove occorra, alle disposizioni della legge 4 agosto 1894, n. 397, e mediante D. R., su proposta del min. per l'agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. di agricoltura, C. n. 1985).

Reg. 29 ott. 1922, n. 1472, per l'ordinamento ed il funzionamento delle associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, e per la vigilanza sulle medesime.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 252, che mantiene al Governo la facoltà di concorrere con contributi nel pagamento degli interessi, al finanziamento di quelle associazioni agrarie che ne appaiono maggiormente meritevoli avuto riguardo alle speciali circostanze del caso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2076).

Il dis. di legge del min. degli esteri per la ratifica delle convenzioni sul lavoro adottate a Ginevra, C. n. 2046, pres. 16 maggio 1923, reca un progetto di convenzione con cui si tende ad assicurare a tutte le persone occupate nell'agricoltura gli stessi diritti di associazione e di coalizione riconosciuti ai lavoratori industriali, e ad abrogare qualsiasi disposizione legislativa o di altra natura diretta a limitare tali diritti.

Rappresentanze agrarie ed arbitrato agricolo, v. *Camere e rappresentanze agrarie.*

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **195** (pres. 20 giugno 1921): *Registrazione delle associazioni professionali di lavoratori.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 659, della XXV Legislatura. La Commissione lavoro estende (rel. Olivetti e Piemonte) l'istituto della registrazione alle associazioni di datori di lavoro industriali ed agricoli e di proprietari agricoli; dà un assetto diverso agli organi incaricati della registrazione, e distingue le associazioni le quali possono chiedere la registrazione in varie categorie secondo la competenza per territorio o per materia. — Ritirato (23 marzo 1922).

Disegno di legge del min. del lavoro Dello Sbarba, C. n. **1469** (pres. 1° aprile 1922): *Registrazione delle associazioni professionali.* — Estende la registrazione anche alle associazioni di datori di lavoro industriali, commerciali e agricoli che abbiano carattere professionale; demanda al Comitato permanente del lavoro la registrazione delle associazioni professionali di carattere nazionale, ed alle Commissioni locali, presiedute

dai capi circolo dell'Ispettorato del lavoro, la registrazione di tutte le altre. La Commissione lavoro ammette (rel. Piemonte, Olivetti e Grandi A.) alla registrazione anche le associazioni d'impiegati di aziende private e delle pubbliche amministrazioni, e demanda la registrazione delle associazioni professionali di carattere nazionale, anzichè al Comitato permanente del lavoro, ad apposite Commissioni costituite presso il Min. del lavoro. — Rimasto in stato di relazione.

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1529, che stabilisce norme per la registrazione delle organizzazioni professionali, riproducendo con alcune varianti le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1469.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 64, che assoggetta le associazioni o corporazioni, di qualsiasi natura, mantenute coi contributi dei lavoratori, alla vigilanza dell'autorità politica della provincia la quale, secondo la minore o maggiore gravità dei casi, può procedere ad ispezioni od inchieste sul funzionamento delle dette associazioni o corporazioni, revocarne od annullarne gli atti, dichiarare sciolti i rispettivi Consigli di amministrazione ed affidare la gestione temporanea del patrimonio sociale ad un proprio Commissario, prorogare la gestione stessa ed anche ordinare la liquidazione del patrimonio sociale.

ASTA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Farioli, C. n. **1773** (ann. 14 luglio 1922): *Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Asta, Febbio, Cervarolo e Civago*, del comune di Villaminozzo (prov. Reggio Emilia). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Vicini).

ATENEO VENETO, v. *Accademie di scienze, lettere ed arti.*

ATTENDENTI DEGLI UFFICIALI.

Circolare ministeriale 12 genn. 1922, concernente l'assegnazione di attendenti agli ufficiali che non prestano servizio presso i corpi di truppa (*Giorn. Mil.* del 1922, disp. 2ª) – *Circolare ministeriale 8 giugno 1922*, che apporta varianti alla precedente (*Giorn. Mil.* del 1922, disp. 28ª).

ATTI DELLO STATO CIVILE.

Interr. Persico, ann. 25 nov. 1921: Dichiarazione di morte degli scomparsi in guerra (r. s.); es. 3 dic.

R. D-L. 13 maggio 1923, n. *1159*, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte distrutti e la formazione degli atti di stato civile omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, S. n. 627). — *D. M. 10 ott. 1923*, che modifica la tabella annessa al R. D-L. di cui sopra (*Boll. Min. giustizia* del 1923, n. 43).

Interr. Buttafochi, ann. 16 giugno 1923: Funzionamento del servizio dello stato civile di guerra; es. 30 nov.

R. D-L. 19 luglio 1923, n. 1722, che conferisce all'Amministrazione militare, fino al 31 dic. 1924, la facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, S. n. 661).

R. D. 24 sett. 1923, n. 2013, che estende alle nuove provincie le disposizioni relative all'ordinamento dello stato civile.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2165*, concernente la legalizzazione delle copie degli atti e dei certificati dello stato civile da parte dei pretori.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, concernente la tassa di bollo sui documenti dello stato civile.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2777*, che semplifica il servizio della legalizzazione degli atti dello stato civile trasmessi nel Regno per la trascrizione, ed aumenta la misura dei diritti spettanti agli uffici dello stato civile per il rilascio di copie di atti, precisando in pari tempo in quali casi il rilascio debba essere gratuito.

R. D. 20 marzo 1924, n. 352, che estende al territorio di Fiume l'ordinamento dello stato civile.

ATTI DI GOVERNO (PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE), v. *Gazzetta Ufficiale – Leggi e decreti.*

ATTRIBUZIONE FALSA DI LAVORI ALTRUI, v. *Diritti d'autore.*

AUSTRIA.

Accordi internazionali per la liquidazione della gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna, v. *Casse postali di risparmio*

Accordo italo-austriaco circa il trasferimento di sede delle società, v. *Società commerciali.*

Azioni della « Südbahn », v. *Südbahn.*

Convenzione italo-austriaca per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale, v. *Procedura civile.*

Conversione della valuta austro-ungarica, v. *Valuta austro-ungarica.*

Garanzia del prestito internazionale a favore dell'Austria, v. *Prestiti di guerra.*

Liquidazione della Banca austro-ungarica, v. *Banca austro-ungarica.*

Trattato di commercio italo-austriaco, v. *Trattati di commercio.*

AUTOMOBILI E SERVIZI AUTOMOBILISTICI – AUTOSCAFI – MOTOCICLI.

R. D. 24 aprile 1921, n. 671, che fissa le norme da applicarsi d'ora in avanti per la determinazione dell'ammontare dei canoni per l'esecuzione dei trasporti postali sulle linee automobilistiche già concesse con sussidio dello Stato.

Interp. sen. San Martino, ann. 15 giugno 1921: Rispetto del regolamento 2 luglio 1914 sulla circolazione degli automobili.
— Mastino, ann. 20 giugno 1921: Esercizio delle linee automobilistiche in Sardegna.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1059, che abroga quello 4 settembre 1919, n. 1699, relativo alla istituzione di un conto corrente speciale fra il tesoro dello Stato e il Ministero della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1660, che proroga fino al 30 aprile 1922 le disposizioni relative al funzionamento dei servizi automobilistici nelle terre liberate di cui al D. L. 2 marzo 1919, n. 391, estendendole alle nuove province; e riduce la misura del sussidio straordinario stabilito per i servizi predetti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1340). — **R. D. 15 luglio 1923, n. 1866,* che proroga le disposizioni di cui sopra fino al 31 dic. 1923.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1682, che modifica l'art. 7 (carico massimo) del regolamento 2 luglio 1914, n. 811, sui veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1686, che demanda l'approvazione degli orari per le corse giornaliere dei servizi automobilistici al direttore del Circolo ferroviario d'ispezione nella cui giurisdizione è compresa la linea.

R. D-L. 22 nov. 1921, n. 1673, recante nuove tariffe e nuove norme per le tasse automobilistiche, motociclistiche e sugli autoscafi, la semplificazione della procedura per il collaudo degli autoveicoli e per l'esame dei conducenti, la mitigazione della penale per gli abusi d'uso degli autoveicoli, l'obbligo per i conducenti d'automobili da piazza del secondo esame, la modificazione di procedura per la circolazione di prova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1520).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, S. n. **326** (pres. 30 dic. 1921). *Modificazioni alle vigenti norme sulla concessione dei servizi automobilistici.* — Dichiara il diritto d'esclusività per i servizi automobilistici sussidiati, e dà facoltà all'Amministrazione d'accordare tale diritto, caso per caso, anche ai servizi non sovvenzionati; dà inoltre facoltà all'Amministrazione d'imporre l'intensificazione o variazione del programma d'esercizio, stabilendo che, in caso di rifiuto, il concessionario incorra nella decadenza della concessione, come pure d'imporre a quest'ultimo, entro limiti determinati, d'estendere il servizio a diramazioni e prolungamenti.
Muta la Commissione speciale, creata per l'applicazione dei provvedimenti straordinari emanati durante la guerra, in Commissione permanente per i servizi automobilistici e ne determina le attribuzioni; disciplina la materia dell'autorizzazione mini-

steriale, dei servizi abusivi e delle cessioni; proroga le disposizioni eccezionali emanate durante la guerra finchè durino le attuali condizioni eccezionali del mercato. L'ufficio centrale del Senato toglie (rel. Bianchi R.) la facoltà all'Amministrazione d'imporre mutamenti nel programma di esercizio; propone la soppressione della Commissione speciale creata per l'applicazione dei provvedimenti straordinari emanati durante la guerra, piuttosto che renderla permanente; nega la sua approvazione alla proposta di proroga senza termine delle disposizioni eccezionali del periodo bellico. — Rimasto al Senato in stato di relazione.

Interr. Basso, ann. 18 marzo 1922: Concessioni delle linee automobilistiche in provincia di Belluno: es. 30 marzo.

R. D. 7 maggio 1922, n. 705, che reca modificazioni al regolamento 29 luglio 1909, n. 710, per i veicoli a trazione meccanica senza guide di rotaie (autorizzazione e concessione dei servizi automobilistici ad itinerario fisso e dei servizi automobilistici provvisori).

Interp. Baranzini, ann. 17 giugno 1922: Per la libertà completa dei servizi automobilistici, specialmente sulle arterie di grande comunicazione; *Id.* id., id.: Concessione di trasporti automobilistici pel miglioramento del servizio postale.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge di convalidazione di Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 1337-A-*bis*, pres. 28 giugno 1922, propone (rel. Presutti) un articolo aggiuntivo per prescrivere al Governo l'obbligo di emanare entro il 31 dic. 1922 norme aventi valore legislativo per disciplinare la concessione dell'uso dell'automobile ai funzionari civili e militari. Propone poi un ordine del giorno per deplorare che nella piena consapevolezza degli stanziamenti di bilancio siasi concesso l'uso dell'automobile a dieci prefetti. — Rimasto in stato di relazione.

Reg. 13 luglio 1922, n. 1136, sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato. — *R. D. 10 giugno 1923, n. 1335*, che estende la disposizione di cui all'art. 2 del regolamento predetto, riguardante l'uso d'una vettura automobile per ragioni di servizio, al Commissariato generale dell'emigrazione. — **R. D. 24 giugno 1923, n. 1348*, che, in seguito al passaggio dei servizi automobilistici delle Amministrazioni centrali al Provveditorato generale dello Stato, dispone che l'esercizio dei veicoli necessari per i servizi predetti sia effettuato in economia da Provveditorato generale medesimo.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1673*, che, con effetto anche per la Venezie Giulia e Tridentina, riduce per il 1923 la tassa sulle vetture automobili da piazza con tassametro e fa divieto ai municipi di rilasciare nuove licenze per esercizio di autovetture da piazza, di forza superiore a 25 cavalli.

Interr. Sardelli, ann. 6 febbraio 1923: Memoriale della Federazione nazionale dei pubblici servizi automobilistici; es. 23 maggio.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce gli stanziamenti per sovvenzioni, sussidi e anticipazioni di spese per servizi automobilistici.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1328*, che dà facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di prorogare per un altro triennio le concessioni dei servizi automobilistici sussidiate di cui all'art. 1 del R. D. 3 aprile 1921, n. 508.

Interr. Faudella, ann. 7 giugno 1923: Ripresa dell'esercizio della linea automobilistica Montalbano Jonico-Scalo; es. 10 luglio.

— Suvich, ann. 7 giugno 1923: Limitazione dell'onere del servizio automobilistico militare; es. 13 giugno.

— Mariotti, ann. 11 giugno 1923: Istituzione di nuovi servizi automobilistici pei centri rurali e montani; linea Urbino-Rimini: es. 10 luglio.

**R. D. 27 sett. 1923, n. 2446*, che fa obbligo alle aziende esercenti linee automobilistiche di riscuotere il prezzo della corsa mediante il rilascio di biglietto ai passeggeri, comminando determinate sanzioni penali per l'inosservanza di tale disposizione, e sottoponendo pure ad una penale il passeggero sorpreso mentre viaggia senza biglietto.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, con cui sono triplicate le ammende previste dalla legge 30 giugno 1912, n. 739, sulla circolazione delle automobili.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2386, recante disposizioni per garantire la continuità e regolarità dei servizi pubblici automobilistici.

Interr. sen. Rampoldi, ann. ed es. 12 nov. 1923: Provvedimenti per frenare le corse delle automobili (r. s.).

**R. D. 20 dic. 1923, n. 2844,* che reca disposizioni di coordinamento in materia automobilistica. Proroga per l'anno 1924 e seguenti le diminuzioni già disposte nelle tasse di circolazione per le automobili in servizio pubblico da piazza, estendendole anche alle moto-carrozzette da piazza; disciplina il rilascio degli eccezionali permessi per il trasporto di persone su autocarri da merci e per le corse fuori linea degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea o postali; disciplina il servizio degli autoscafi da posteggio sulle banchine dei fiumi, laghi, canali e spiagge marittime.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3043,* che detta *norme per la circolazione degli autoveicoli* sulle strade pubbliche e sulle autostrade.

Costruzione di autostrade, v. *Strade.*

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE CONTRO DEPUTATI (1).

APOLOGIA DI REATO, v. *Instigazione a delinquere.*

ARRESTO DI DEPUTATI.

C. n. **432** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Valentini E.*), sulla richiesta del procuratore generale della Corte d'appello di Lucca, per la restituzione allo stato di arresto del dep. Ambrogi (imputato di omicidio e mancato omicidio, commessi a Cecina il 25 genn. 1921; pei quali reati era stato già arrestato in flagrante, ma poi scarcerato in seguito a sentenza 24 giugno 1921 della Corte suprema, che annullò senza rinvio l'ordinanza 18 giugno 1921 della Sezione di accusa della Corte d'appello di Lucca, la quale aveva negata la scarcerazione): considerando che dall'esame degli atti non risulta nel caso ammissibile la *flagranza,* e neppure la *quasi flagranza* del primo arresto; e che, d'altro canto, l'art. 45 dello Statuto vieta l'arresto nel tempo della sessione, fuori del caso di flagrante reato; ritiene che, « allo stato degli atti », debba negarsi l'arresto. — Negato l'arresto, pur essendosi accordata l'autorizzazione a procedere (10 dic. 1921).

C. n. **760** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Merizzi*) sulla domanda a procedere contro i deputati Zirardini e Bogiankino, per concorso nei reati di omicidio e mancato omicidio, nell'eccidio di Ferrara del 20 dic. 1920: premessa la interpretazione che la semplice autorizzazione a procedere non basti per l'arresto del deputato, essendo all'uopo necessaria una specifica autorizzazione; considerato d'altra parte che l'autorizzazione all'*arresto* non è stata neppure chiesta dal pubblico ministero del tribunale di Ferrara, propone di concedere la sola autorizzazione al procedimento, escluso l'arresto. — Accordata l'autorizzazione al procedimento, escluso l'arresto (5, 1ª, agosto 1921).

C. n. **1359** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro i deputati Chiostri e Capanni, coimputati di correità nel delitto di violenza privata, e complicità corrispettiva nel delitto di omicidio di un colono nel Mugello, ucciso il 10 dic. 1920: propone di autorizzare il procedimento, senza consentire l'arresto. — Accordata l'autorizzazione a rocedere, negata quella all'arresto (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1397** (ann. 15 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Valentini E.*) sulla domanda a procedere contro il dep. Picelli, arrestato in flagranza pel reato di porto d'arme abusivo (art. 464, n. 2 e 465, n. 1 Cod. pen.; 1 legge sulle concessioni governative; 1 e 5 R. D. 3 agosto 1919, n. 1360), essendo stato sorpreso il 5 marzo 1922 in un'osteria di Borgo Grassani in Parma, in possesso di una rivoltella, non denunziata, e senza la prescritta licenza: riconosce la legittimità dell'arresto per la *flagranza* del reato, a mente dell'art. 303 cap. Cod. proc. pen.; ma non ne autorizza il mantenimento, specie essendo la sessione aperta, a voti unanimi dichiarando *privi di effetti giuridici* così il R. D-L. 3 agosto 1919, n. 1360, come il R. D-L. 2 ott. 1921, n. 1320, non presentati neppure per la conversione in legge; e solo propone di con-

(1) Si considerano soltanto le autorizzazioni, sulle quali ha riferito la Commissione giustizia. Per l'elenco completo delle domande di autorizzazione a procedere, presentate alla Camera durante la Legislatura, v. l'apposita tabella, nella parte III del presente volume.

cedere l'autorizzazione a procedere, limitatamente alla violazione degli articoli 464, n. 2 e 465, n. 1 Cod. pen. — La Camera, in conformità, accorda l'autorizzazione a procedere, e nega il mantenimento dell'arresto (21 marzo 1922).

C. n. **2027** (ann. 16 maggio 1923). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao* per la maggioranza, *Ollandini* per la minoranza) sulla autorizzazione a procedere contro il dep. Picelli, arrestato a Parma il 3 maggio 1922 « in flagranza del reato previsto e represso dall'art. 131 Cod. pen. » (formazione di bande armate per mutare violentemente la costituzione dello Stato, e far insorgere i cittadini contro i poteri costituiti) (art. 118, n. 3 e 120 Cod. pen.); mentre si divide sulla questione dell'autorizzazione a procedere – che la maggioranza vuol negata, e la minoranza accordata – si trova invece concorde, a unanimità di voti (meno due astenuti) nel proporre di *non autorizzare il mantenimento dell'arresto:* la maggioranza, in quanto ritiene *a*) che la *flagranza non sia quasi concepibile in un delitto riposto in un fine* (quale, nel caso, il reato di formazione di bande armate, art. 131 Cod. pen., in relazione a quelli degli articoli 118, n. 3 e 120 Cod. pen.; *b*) che la *flagranza* implichi un *rapporto immediato e sensoriale* che *non si concilia con una serotina constatazione;* mentre, nel caso, la denunzia pel delitto di formazione di bande armate fu elevata contro il Picelli tre giorni dopo l'arresto; la minoranza, invece, ammettendo il carattere di *permanente* al reato di formazione di bande armate, ma non avvertendo la necessità della preventiva detenzione del Picelli.

La Camera, nella tornata 22 maggio 1923, respinge la domanda di autorizzazione a procedere; restando così assorbita la questione del mantenimento dell'arresto.

C. n. **2116** (ann. 8 giugno 1923). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Pascale*), sulla domanda a procedere contro il dep. Zaccone, coimputato nel reato di bancarotta per il fallimento, dichiarato il 14 maggio 1923, della Cassa rurale di Bagnolo Piemonte, quale procuratore generale, sebbene non socio della Cassa stessa: mentre propone di concedere l'autorizzazione al procedimento, unanimemente, fa riserva espressa della facoltà di cattura, escludendola per la prevalente importanza del mandato politico, ed essendo escluso il caso di flagrante delitto.

La Camera accorda l'autorizzazione a procedere, e sospende ogni deliberazione circa l'arresto, rinviando gli atti alla Commissione per ulteriori indagini ed accertamenti (16, 2ª, giugno 1923).

BANCAROTTA.

C. n. **2116** (ann. 8 giugno 1923). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Pascale*) sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il dep. Zaccone, coimputato nel reato di bancarotta, per il fallimento, dichiarato il 14 maggio 1923, della Cassa rurale di Bagnolo Piemonte, quale procuratore generale, sebbene non socio della Cassa stessa: rilevando, dalla disamina degli atti, che non trattisi di addebiti manifestamente insussistenti, ovvero esagerati da persecuzione politica, esprime, unanime, l'avviso di concedere l'autorizzazione richiesta per il procedimento; con espressa menzione di non intender con ciò autorizzata altresì la cattura del Zaccone, per la prevalente importanza del mandato politico, ed essendo escluso il caso di flagrante delitto.

La Camera accorda l'autorizzazione a procedere; e sospende ogni deliberazione circa l'arresto, rinviando gli atti alla Commissione per ulteriori indagini ed accertamenti (16, 2ª, giugno 1923).

CONTRAVVENZIONI.

C. n. **768** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Ambrogi, per contravvenzione all'art. 1, legge 30 giugno 1889, n. 6144, avendo promosso il 27 luglio 1920 un comizio in Bibbona senza preavviso all'autorità di pubblica sicurezza; osservato che il permesso era stato chiesto, ma per giorno diverso; e che, comunque, ragioni politiche evidenti, e il rispetto alla funzione parlamentare sconsigliano il procedimento, propone di rigettare la richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **774** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Suvich*) sulla domanda a procedere contro il dep. Lopardi, per contravvenzione alle norme tecniche e igieniche vigenti per le costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto (art. 23 e 25 R. D. 29 aprile 1915, n. 573, modificato con R. D. 9 maggio 1920, n. 565),

incorsa nell'eseguire ricostruzioni e sopra elevazioni, in Aquila, nel 1920: rilevato lo stadio procedurale di appello interposto dal Lopardi contro un decreto penale, ai sensi dell'art. 298 Codice procedura penale, del pretore di Aquila, con la condanna all'ammenda di lire 90; propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Accordata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **776** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Carboni V.*) sulla domanda a procedere contro il dep. Baglioni, per contravvenzione all'art. 1 della legge di pubblica sicurezza, avendo nel maggio 1920 tenute pubbliche conferenze nel circondario di Legnago senza il permesso dell'autorità di pubblica sicurezza: considerando che si debba garentire la libera manifestazione del pensiero politico del deputato, mentre non risulta se le conferenze avvenissero in luogo pubblico o privato (ad es., cortile di una cooperativa), e se si trattasse di una « conferenza » secondo il concetto della legge, ovvero di private conversazioni di amici intorno all'automobile, con cui era sopraggiunto il Baglioni, propone di non accordare l'autorizzazione. — Negata (20, 2ª, maggio 1922).

C. n. **852** (ann. 29 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Zaccone, perchè possa essergli notificato il decreto penale 30 aprile 1921 del pretore di Cuneo, che lo condannava a lire 100 di ammenda, per contravvenzione alle disposizioni sulla circolazione degli automobili (art. 10, 53, 58 regolamento 2 luglio 1914, n. 811): rilevando che alla condanna è da applicarsi l'indulto elargito col R. D. 24 ott. 1921, n. 1419, onde la chiesta autorizzazione manca di oggetto, essendo estinta l'azione penale, propone di negarla. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1276** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *D'Elia*) sulla domanda a procedere contro il dep. Lanfranconi, per contravvenzione all'art. 4 della legge 24 sett. 1920, n. 1301, sulla circolazione di automobili, contestatagli il 14 giugno 1921 in Pavia: non essendo provato che l'automobile appartenesse al deputato Lanfranconi, ma, invece, al Fascio pavese, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Decaduta per amnistia.

C. n. **1282** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Picelli, per contravvenzione all'art. 1 della legge di pubblica sicurezza, avendo il 25 sett. 1921, presso Parma, tenuta una pubblica conferenza, senza preavvisarne l'autorità di pubblica sicurezza: ritenendo che il deputato abbia sempre la facoltà di parlare ai propri elettori, senza l'obbligo, che spesso gli sarebbe impossibile di osservare, del preavviso di 24 ore, propone di non accordare la chiesta autorizzazione. — Negata (26, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1289** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Frontini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Caradonna, per contravvenzione all'articolo 485 Codice penale (sorpresa di gioco al macao), elevata con verbale 19 agosto 1921 a Francavilla a Mare da un vice commissario di pubblica sicurezza: visto dagli atti che lo stesso Caradonna ammise la sua responsabilità, dichiarando anche di aver poco prima, giocando d'azzardo, perduto somma notevole, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1381** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Sorge, per contravvenzione all'art. 19 R. D. 24 nov. 1919, n. 2165, modificato dal R. D. 8 genn. 1920, n. 8, elevatagli il 20 agosto 1920, quale consigliere delegato della Cooperativa industrie femminili, per mancato pagamento della tassa di produzione (lire 460.50) su pizzi di cotone-filet: non rinvenendo ragione di ostacolare il corso del procedimento, propone di concedere l'autorizzazione. — Accordata (9, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1453** (ann. 29 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Sbaraglini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Agostinone, per contravvenzione all'art. 1, della legge di pubblica sicurezza, avendo il 6 genn. 1920 tenuto in Spoltore un pubblico comizio, senza il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza: ritenendo, in massima, che *non vi sia obbligo di preavviso*, quando un deputato abbia occasione o voglia di parlare in pubblico comizio, specie ai suoi elettori; e rilevando, nel caso, che il comizio non era stato indetto dall'Agostinone, propone di negare la chiesta autorizzazione. — Negata (12 giugno 1923).

C. n. **1826** (ann. 18 nov. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Persico*) sulla domanda a procedere contro il dep. Di Vittorio, quale rappresentante della

cooperativa di produzione e lavoro « La falce » di Cerignola, per contravvenzione agli articoli 1, 6 e 31 della legge 31 genn. 1904, n. 51, circa gl'infortuni degli operai sul lavoro; data l'indole del reato contravvenzionale, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Rimasta in stato di relazione.

V. anche, oltre: *Rifiuto di obbedienza.*

DELITTI CONTRO I POTERI DELLO STATO.

C. n. **771** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Grandi Dino, pel reato di cui all'art. 125 Codice penale (far risalire pubblicamente al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo governo), commesso in un discorso pronunciato a Carpi il 20 marzo 1921: ritenendo unanime che nelle parole incriminate del Grandi non possa riscontrarsi il detto reato, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Negata (20 nov. 1921).

DIFFAMAZIONE.

C. n. **1696** (ann. 28 giugno 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Stella, imputato di diffamazione (art. 393 Cod. pen.) per avere il 13 nov. 1921, in Chieri, dato del « ladro » a tale Osella, querelatosi: non sussistendo alcuna ragione per negare l'autorizzazione, la quale è invece pienamente giustificata dall'indole del fatto, propone di concederla. — Rimasta in stato di relazione.

DIFFAMAZIONE E INGIURIE.

C. n. **708** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Valentini E.*) sulla domanda a procedere contro il dep. Zegretti, su querela dell'avv. Fabio Petrucci, pei reati di diffamazione e ingiuria (art. 395 e 393 Cod. pen.); considerando che trattasi di reati di azione privata, e che lo stesso dep. Zegretti ha sollecitato l'autorizzazione, allo scopo di poter fornire in giudizio la prova dei fatti, concessagli dal querelante, propone di accordarla. — Accordata (26 nov. 1921).

C. n. **767** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia nel riferire (rel. *Pascale*) sulla domanda a procedere contro il dep. Grandi A., pei reati di ingiurie e diffamazioni, commessi contro il dott. Cremonesi di Monza: rilevata l'esistenza di querela e controquerela, per cui non devonsi pregiudicare gl'interessi delle parti, che han diritto di discutere in contradittorio in merito ai reati reciprocamente ascritti, esprime l'avviso di concedere l'autorizzazione richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA.

C. n. **434** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente del giornale *Avanti!* in cui il 31 ott. 1919 venne pubblicato un articolo, affermante fra l'altro che il deputato Federzoni, querelante, non avesse preso parte attiva e diretta alla guerra: considerando che il non aver effettivamente combattuto non può costituire cosa disonorevole, e che d'altra parte il Federzoni ha già documentato con notevoli attestazioni la sua opera e il suo valore in guerra; onde un procedimento penale, a tanta distanza di tempo, avrebbe effetti e forse carattere di azione politica, anzichè fini e contenuto giuridici, propone di rigettare la chiesta autorizzazione. — Negata (20, 1ª, maggio 1922).

C. n. **746** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Brusasca*) sulla domanda a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente dell'*Avanti!* su querela, con facoltà di prova, del sig. Garuzza, segretario del comune di Paesana per un articolo diffamatorio pubblicato nella edizione torinese del giornale il 28 luglio 1920: rilevato che il Pagella ha assunta la responsabilità dello scritto; nè, trattandosi di reato di azione privata, convenga frapporre l'ostacolo delle prerogative statutarie concesse genericamente ai deputati, propone di accordare l'autorizzazione richiesta. — Accordata (25 nov. 1921).

C. n. **764** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Corneli, quale gerente del giornale *Bandiera Rossa*, ove il 26 marzo 1921 fu pubblicato un articolo diffamatorio della professoressa Maria Zannini, querelatasi: considerando che dello scritto è già noto in processo e perseguito l'autore, sì che la responsabilità del Corneli, per la veste di gerente, nel caso è fittizia e senza scopo, propone di non concedere la chiesta autorizzazione. — Negata (20, 1ª, maggio 1922).

C. n. **777** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Visco*) sulla domanda a procedere contro il dep. Bresciani, quale direttore, in correità col gerente del giornale *Il Cittadino* di Brescia, per una corrispondenza pubblicata il 23 ott. 1920, nella quale si offendeva l'onore e la dignità di tal Barbieri da Villa Cogozzo: trattandosi di reato di azione privata, escluso il menomo dubbio di persecuzione d'ordine politico, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Accordata (26 novembre 1921).

C. n. **1250** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!*, ove fu pubblicato, il 9 aprile 1921, un articolo di tal Calogero, per il quale si querelò il ragioniere Ciccolini, ritenendolo lesivo della sua onorabilità e riputazione: rilevato che negli atti non trova riscontro la circostanza, che la querela sia stata estesa espressamente al gerente, mentre d'altra parte è noto l'autore dello scritto incriminato, propone di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1593** (ann. 1° giugno 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Persico*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rabezzana, quale gerente dell'*Ordine Nuovo*, ove l'11 agosto 1921 fu pubblicato un articolo, riproduzione di un altro, comparso sette mesi avanti sulla *Emancipazione*, giornale repubblicano di Trieste, e incriminato per diffamazione, su querela dell'interessato: considerando che costui ben avrebbe potuto rivolgere l'istanza di punizione contro la prima fonte degli addebiti diffamatorii, e data la semplice veste di gerente del Rabezzana, non ritiene opportuno concedere la chiesta autorizzazione. — Rimasta in stato di relazione.

DIFFAMAZIONE E INGIURIE A MEZZO DELLA STAMPA.

C. n. **433** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda e procedere contro il dep. Morgari, nella sua qualità di gerente del giornale *L'Avanguardia*, per il reato di ingiurie a mezzo della stampa: considerando che il resoconto, contenuto in detto giornale, di un'adunanza tenuta in Roma il 27 agosto 1919, cui partecipò la querelante signora Maria Rygier, ha uno spiccato carattere politico ed intonazione polemica, crede non sia il caso di concedere la chiesta autorizzazione. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **435** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente del giornale *Avanti!* ove fu pubblicato un articolo, nel quale si qualifica tal Lucci Romeo, querelante, come « noto pregiudicato, che maltratta in tutte le maniere la madre, perchè non consente di lasciarsi spennare da questo figlio modello »: considerato che non ostano ragioni costituzionali, nè altre rilevabili dalla Camera, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Accordata (20, 1ª, maggio 1922).

C. n. **436** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!* ove fu pubblicata l'11 febbr. 1920 una corrispondenza da Aquila, attribuendo al capitano Santoni Ugo, querelante, di avere « venduto uno *stok* di coperte nuove a persona abbastanza discussa, per lire 4,50 ognuna, mentre alla locale cooperativa di consumo si era richiesto, per una partita di coperte usate, il prezzo di lire 24 »: considerato che non risulta l'autore dello scritto; e che, d'altra parte, al querelato spetterà la facoltà di prova, data la veste ufficiale del querelante, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **437** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti*, ove il 24 sett. 1920 veniva pubblicata una lettera di tal Scrangeli, che attribuiva al colonnello Angelozzi Pericle, querelante, di aver fattò indebito uso di tessera tramviaria e malmenata una fattorina: considerando che il querelante non ha dichiarato espressamente di estendere contro il gerente del giornale la querela, presentata contro l'autore della lettera, nè concede la prova dei fatti; e ritenendo che l'art. 153 Codice procedura penale non limita il potere della Camera sull'autorizzazione al procedimento, propone di non concederla. — Negata (20, 1ª, maggio 1922).

C. n. **438** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!*, ove il 30 luglio 1919 era inserita un corrispondenza anonima da Livorno, che attribuiva al signor Daveggia Giuseppe, querelante, di « aver condotto vita equivoca attraverso le bische »

e di « aver saputo sfruttare i compagni, ponendosi a braccio della immonda canaglia interna, per mandare al fronte neutralisti e socialisti »: considerando che è stato identificato l'autore dell'articolo, contro il quale può esercitarsi l'azione penale a sodisfare il diritto del leso, mentre non pare che, per principio, l'art. 47, capov., dell'editto sulla stampa, a prescindere dalla sua applicabilità oggi in materia di diffamazione, valga a coartare l'esercizio della prerogativa spettante alla Camera per l'art. 45 dello Statuto, propone di rigettare la chiesta autorizzazione. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **440** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Guarino-Amella, nel cui giornale *Il Chiodo*, pubblicato in Girgenti il 25 sett. e 4 ott. 1919, si rivolgeva al dep. Arturo Verderame, querelante, l'accusa di rifornimento di benzina ad un sottomarino nemico, e di contrabbando di zolfo in Austria ed in Germania durante la guerra: considerando anche che il querelante ha concesso facoltà di prova, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Accordata (7 dic. 1921).

C. n. **635** (ann. 24 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. D'Ayala, querelato dal defunto deputato De Felice, per alcuni articoli, comparsi in vari numeri del giornale *La provincia di Catania*, e ritenuti dal querelante lesivi del suo onore e della sua reputazione, tanto come persona, quanto come capo di un partito e dell'Amministrazione comunale di Catania: considerando che dallo stesso giornale risultano i nomi di altri, quale direttore e quale gerente del giornale; mentre non risulta che il D'Ayala abbia voluta o curata la pubblicazione incriminata, propone di non concedere la chiesta autorizzazione. — Negata (7 dic. 1921).

C. n. **637** (ann. 24 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!*, ove l'11 agosto 1921 fu pubblicato un articolo, che ha determinato querela da parte dell'avv. Limarzi, segretario del municipio di Castellammare di Stabia: non rinvenendo ragioni che sconsiglino l'autorizzazione, la quale anzi, in materia di diffamazione contro pubblico ufficiale, apre adito all'utile sindacato dell'opinione pubblica e della giustizia sulle pubbliche funzioni, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Accordata (20, 1ª, maggio 1922).

C. n. **775** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Bianchi U., quale presunto autore di scritti apparsi dall'agosto all'ott. 1919 sulla *Romagna socialista* di Ravenna, in cui si ravvisano diffamazione e ingiurie contro il prof. Bazzi Carlo, che si è querelato: rilevato che non risulta essere il Bianchi U., autore di tali scritti pubblicati a Ravenna, sì bene di una lettera aperta pubblicata a Parma durante le elezioni politiche del 1919; considerato che fra gli scritti e la lettera non si riscontra identità di contenuto; mentre le norme giuridiche fondamentali sulla competenza territoriale vietano la proroga della competenza stessa, come avverrebbe, se il tribunale di Ravenna venisse investito della conoscenza della lettera parmense; propone di negare la chiesta autorizzazione. — Negata (26, 1ª, maggio 1922).

C. n. **779** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Abisso, pei reati di diffamazione e ingiuria, in danno di tal Molinari, commessi in Sciacca con la pubblicazione in due numeri unici, in data 18 e 25 sett. 1920, di due articoli firmati: ritenuto che il querelante ha concesso la più ampia facoltà di prova, mentre l'Abisso, pacificamente autore degli articoli incriminati, ha dichiarato di volerla fornire, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Accordata (20, 1ª, maggio 1922).

C. n. **853** (ann. 29 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *D'Elia*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!*, pei reati di diffamazione e ingiurie contro il gen. Stampacchia, contenuti in articoli pubblicati il 16 e 20 agosto 1920: rilevato che non risulta essere stato il Morgari l'autore o l'inspiratore dell'articolo, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1261** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Fantoni*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rocco Marco, chiamato quale correo da tal De Francesco, direttore del giornale *La Lotta* di Frattamaggiore, imputato di ingiurie e diffamazioni contro il fratello del dep. Pezzullo, per articoli pubblicati nel giornale medesimo: avendo, dall'esame dei fatti, acquisito il convincimento, che la chiamata di

correo del dep. Rocco sia stata determinata da finalità elettorali e di persecuzione politica, propone di respingere la domanda di autorizzazione a procedere. — Negata (12 giugno 1923).

C. n. **1385** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!*, ove il 3 genn. 1920 veniva pubblicata una corrispondenza da Aquila, contro cui si querelò, per diffamazione e ingiurie, il coll. Aprò, comandante di quel distretto militare: data la qualità di pubblico ufficiale del querelante, e l'implicita facoltà di prova del fatto, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — La Camera delibera di rinviare gli atti alla Commissione, per un maggiore esame, e cioè per accertare se sia noto l'autore dello scritto (9, 1ª, giugno 1922). — La Commissione, accertato il nome del corrispondente da Aquila, dell'*Avanti!*, ma non risultando elementi, per ritenerlo autore della corrispondenza incriminata, conferma il precedente avviso, di concedere l'autorizzazione (C. n. 1385-A-*bis*, rel. *Cao*). — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1413** (ann. 17 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro i deputati Colonna di Cesarò e Mancini A., quali componenti di una Commissione d'inchiesta sull'opera della giunta esecutiva dell'Associazione ex-combattenti, inchiesta il cui lodo venne ritenuto lesivo dall'avv. Morabito, querelatosi: rilevando che la Commissione aveva, per quanto in sua facoltà, correttamente adempiuto all'incarico ricevuto, mentre era rimasta estranea alla pubblicazione del lodo avvenuta sui giornali, propone di negare la chiesta autorizzazione. — Negata (26, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1767** (ann. 13 luglio 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Persico*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rabezzana, quale gerente dell'*Ordine nuovo*, pei reati di diffamazione e ingiuria, contenuti in due articoli, pubblicati in quel giornale il 16 nov. e il 2 dic. 1921: rilevando, a parte il contenuto intrinseco delle pubblicazioni incriminate, che l'azione penale è stata già promossa contro il firmatario dell'articolo e contro il direttore del giornale, non ritiene debba concedersi l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

DISERZIONE.

C. n. **861** (ann. 30 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Merizzi*) sulla domanda di autorizzazione a seguitare la procedura contro il dep. Misiano, il quale, con lettera 22 genn. 1921, impugnò il decreto penale 25 dic. 1920, con cui il tribunale militare di Palermo lo condannava a 10 anni di reclusione, col beneficio della condizionale, per diserzione: premesso, che malgrado l'autorizzazione a procedere, accordata il 10 luglio 1920 dalla Camera nella precedente legislatura XXV, una nuova autorizzazione sia necessaria, stante la rielezione del Misiano a deputato; rilevato che, nel merito, trattasi di un'azione in impugnazione, proposta dal Misiano, e quindi dell'esercizio di un diritto, propone di accordare la chiesta autorizzazione. — Accordata (5, 1ª, agosto 1921).

DUELLO.

C. n. **756** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Pascale*) sulla domanda a procedere contro il dep. Torre E., pel reato di uso di armi in duello (art. 238, 1º comma e 239, n. 3 Cod. pen.), avvenuto in Alessandria il 13 marzo 1921: esaminati i precedenti parlamentari in materia che, affermatisi dapprima per la sospensione dell'autorizzazione, successivamente si sono orientati nel senso di concederla, sempre che non emergesse il dubbio di persecuzione politica; e ciò nella considerazione che il Codice penale considera il duello un reato comune, e che l'art. 45 dello Statuto mira a tutelare l'indipendenza e le funzioni del deputato, senza affatto creare privilegi; in conformità di tali precedenti, e a voti unanimi, propone di concedere la autorizzazione richiesta. — Negata (24 maggio 1922).

C. n. **1592** (ann. 1º giugno 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rocco Alfredo, imputato di lesioni, guarite in 5 giorni, prodotte al gen. R. Bencivenga in duello, il 25 sett. 1921 in Roma: prescindendo da ogni apprezzamento generale, e considerando che il duello aveva avuto origine da una polemica d'indole politica, e che entrambi i contendenti rimasero feriti, e che sarebbe in ogni caso applicabile l'indulto di recente emanato, propone di rifiutare l'autorizzazione richiesta. — Decaduta per amnistia.

FORMAZIONE DI BANDE ARMATE.

C. n. **1409** (ann. 17 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Merizzi*) sulla domanda a procedere contro il dep. Di Vittorio, pei reati di cui agli articoli 253 e 252 Cod. pen. (formazione di bande armate ed eccitamento alla guerra civile), commessi in Cerignola durante uno sciopero dei lavoratori, nel febbraio 1921: escluso un qualsiasi nesso logico fra le imputazioni e i fatti accertati, e rilevando che l'opera della polizia giudiziaria appare inficiata da manifeste preoccupazioni di parte, propone di non concedere la chiesta autorizzazione. — Negata (30 marzo 1922).

C. n. **2027** (ann. 16 maggio 1923). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao* per la maggioranza) sulla domanda a procedere contro il dep. Picelli, arrestato il 3 maggio 1923 in Parma « in flagranza del reato previsto e represso dall'art. 131 Cod. pen. » (formazione di bande armate), per mutare violentemente la costituzione dello Stato; e far insorgere i cittadini contro i poteri costituiti (art. 118, n. 3 e 120 Cod. pen.), nonchè sorpreso con una pistola automatica asportata senza licenza e non denunziata: rilevando il carattere di persecuzione poliziesca, più che politica, cui il Picelli è stato soggetto, secondo documentano gli atti; nè trovando, da una sommaria delibazione, il concorso di un minimo di elementi, che possano giustificare il procedimento, propone non solo di far cessare la preventiva carcerazione, ma altresì di negare l'autorizzazione a procedere. — La minoranza della Commissione stessa (rel. *Ollandini*), mentre concorda nel negare il mantenimento dell'arresto, ritenendo che l'art. 45 dello Statuto dia alla Camera una semplice facoltà di difesa politica, senza investirla di una vera attribuzione giudiziaria, come avverrebbe, emettendo un giudizio definitivo circa i capi d'imputazione col negare l'autorizzazione a procedere, propone di accordarla. — La Camera delibera (22 maggio 1923) di negare l'autorizzazione a procedere; rimanendo così assorbita la questione del mantenimento dell'arresto.

ECCITAMENTO ALL'ODIO FRA LE CLASSI SOCIALI, ALL'INSURREZIONE ARMATA, ALLA DISOBBEDIENZA DELLA LEGGE, ECC.

C. n. **698** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Mingrino, pei reati di cui agli articoli 125, 79, 120, 135 e 247 Cod. pen. (vilipendio delle istituzioni, incitamento ad insurrezione armata, ed apologia di reato, pubblica e continua), commessi in Marciano nel maggio 1920: non potendo escludere dall'istanza di procedimento un contenuto di persecuzione politica, propone di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **701** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente dell'*Avanti !*, edizione torinese, per la pubblicazione, avvenuta l'8 aprile 1920, di un articolo eccitante a commettere violenze contro i militi della Regia guardia, e instigante i lavoratori sotto le armi alla disobbedienza (art. 120 e 246 Cod. pen.): ritenendo, che un'alta esigenza politica di pubblica pacificazione consigli di non rievocare lo stato di sconvolgimento morale e materiale, durante il quale si realizzò il fatto incriminato, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **703** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente dell'*Avanti !*, edizione torinese, per la pubblicazione, avvenuta il 3 sett. 1920, di tre articoli, incriminati per eccitamento alla ribellione armata, instigazione a delinquere e vilipendio delle istituzioni (art. 118, n. 3 e 24 Cod. pen. e 1 legge 19 luglio 1894, n. 315): ritenendo che tali scritti contengono l'esposizione e l'incitamento di quell'occupazione delle fabbriche, dal Governo e dalla Camera del tempo considerata come un fatto di carattere politico e storico così alto, da esorbitare dal campo giuridico-penale, propone il rigetto della domanda di autorizzazione. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **705** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente dell'*Avanti !*, edizione torinese, per la pubblicazione, avvenuta il 2 sett. 1920, di un articolo, incriminato pei reati di eccitamento a mutare violentemente la costituzione dello Stato, instigazione a delinquere e vilipendio delle istituzioni (art. 118 n. 3, 135 e 246 Cod. pen., e 1 legge 19 luglio 1894, n. 315): ritenendo che non può scambiarsi l'ordinamento economico per la « costituzione dello Stato », di cui all'art. 118, n. 3 Cod. pen.; nè trovarsi l'estremo della « violenza » nella dimostrazione della necessità di una forza organizzata per attuare

una radicale trasformazione sociale; e non intendendo perciò col procedimento coonestare la persecuzione del pensiero e della libertà di opinione, propone di respingere la richiesta autorizzazione. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **706** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente dell'*Avanti !*, edizione torinese, per la pubblicazione, avvenuta il 14 aprile 1920, di uno scritto e di una vignetta, in cui si sono ravvisati i reati di eccitamento all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, nonchè a reati contro la proprietà, e vilipendio delle istituzioni (art. 120 e 246 Cod. pen. e 1 legge 19 luglio 1894, n. 315): considerando che il procedimento attuerebbe soltanto una ingiustificata persecuzione di idee politico-sociali, propone di negarne l'autorizzazione. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **765** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Merizzi*) sulla domanda a procedere contro il dep. Bentini, pel reato di eccitamento alla insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 135 e 120 Cod. pen.) commesso in Cesena pronunziando un discorso elettorale il 23 ott. 1920: reputando non potersi escludere che considerazioni politiche abbiano influito sugli uffiziali di polizia giudiziaria denunzianti, propone di non accordare l'autorizzazione richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **814** (ann. 25 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Suvich*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rabezzana, quale gerente del comunista torinese *L'ordine nuovo*, in cui veniva pubblicato, il 29 maggio 1921, un articolo instigante i cittadini alla guerra civile, e all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità (art. 246 e 247 Codice penale, 1 legge 19 luglio 1894, n. 315): rilevato che, riuscita vana la ricerca dell'autore dello scritto, non vi sono motivi per respingere la chiesta autorizzazione, propone di concederla. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1364** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Bombacci, quale gerente de *L'Avanguardia*, giornale comunista romano, che il 18 sett. 1921 pubblicava un appello « ai giovani proletari del 1902 », instigante i militari di leva a disubbidire alle leggi, e violare il giuramento e i doveri della disciplina: non riscontrando, nell'appello incriminato, un vero eccitamento a sottrarsi alla leva o agli obblighi derivanti dall'arruolamento, ma solo la esortazione alle giovani reclute « di approfittare della istruzione militare, per divenire militi della rivoluzione proletaria »; e considerando per ciò la richiesta autorizzazione a procedere inspirata a un criterio illiberale, contro cui va contrapposta la tutela della funzione parlamentare, propone di rigettarla. — Negata (14, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1387** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti !*, che il 5 sett. 1920 pubblicava due articoli, incriminati pei reati di incitamento alla disobbedienza della legge e all'odio fra le classi sociali (art. 247 Cod. pen., 1 e 2 legge 19 luglio 1894, n. 315): rilevando il carattere politico delle due manifestazioni di pensiero, e la eccezionalità del momento storico in cui vennero espresse, propone di non accordare l'autorizzazione richiesta. — Negata (14, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1411** (ann. 17 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Baldesi, quale gerente del giornale *La difesa socialista fiorentina*, ove il 18 febbr. 1922 veniva pubblicato un articolo, incriminato pei reati di cui agli articoli 247 Cod. pen., 1 e 2 legge 19 luglio 1894, n. 315 (eccitamento all'odio fra le classi sociali, instigazione dei militari alla disobbedienza ed alla violazione del giuramento): ritenendo che lo scritto si tenga su un terreno di propaganda d'idee morali e sociali, che non pare lecito coartare con un procedimento giudiziario, propone di non accordare l'autorizzazione richiesta. — Negata (9, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1418** (ann. 18 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Persico*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rabezzana, quale gerente dell'*Ordine nuovo*, ove il 3 febbr. 1922 veniva pubblicato un comunicato della federazione giovanile comunista torinese, incriminato pel delitto di cui agli articoli 2, legge 19 luglio 1894, n. 315 e 47, Editto sulla stampa (eccitamento dei militari alla disobbedienza, ed alla violazione del giuramento prestato): considerato il lungo tempo trascorso, le mutate condizioni dello spirito pubblico e la qualità di gerente del Rabezzana, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1430** (ann. 24 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!*, per la pubblicazione, avvenuta nel luglio 1920, di quattro vignette, incriminate pei reati di cui agli articoli 1 e 2, legge 19 luglio 1894, n. 315: ritenendo che le vignette stesse appaiono come un mezzo di campagna giornalistica, col fine politico di deprecare una guerra per l'Albania, ma non realizzano le concrete ipotesi contenute nella legge del 1894, propone di non accordare la chiesta autorizzazione. — Negata (9, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1431** (ann. 24 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Baldesi, quale gerente del giornale *La difesa socialista fiorentina*, ove il 7 marzo 1922 veniva pubblicato un articolo, incriminato pei delitti di cui agli articoli 247 Cod. pen., 1 e 2 legge 19 luglio 1894, n. 315 (incitamento di militari alla disobbedienza, alla violazione del giuramento, ecc.): rilevando che lo scritto mira essenzialmente a far propaganda di idee, di cui non può riguardarsi come delitto esporre il magistero e l'arte, propone di non concedere la chiesta autorizzazione. — Negata (14, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1453** (ann. 29 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Sbaraglini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Agostinone pei reati di cui agli articoli 247 e 252 Cod. pen. (incitamento alla disobbedienza della legge e all'odio fra le classi sociali, eccitamento alla guerra civile), commessi il 6 genn. 1920 parlando in un pubblico comizio a Spoltore: considerando che l'Agostinone parlò come deputato di una parte o gruppo politico della Camera, e però il suo discorso, comunque interpretato, ha riferimento ed atteggiamento politico, propone che l'autorizzazione richiesta non sia concessa. — Negata (12 giugno 1923).

C. n. **2025** (ann. 16 maggio 1923). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Valentini E.*) sulla domanda a procedere contro i deputati Bombacci, Graziadei, Maffi, Marabini e Romita, imputati dei reati di eccitamento alla insurrezione contro i poteri dello Stato, e all'odio di classe (articoli 63, 135 e 118, n. 3 e 120, 247 Cod. pen., 1 legge 19 luglio 1894, n. 315), tutti quali firmatarii di un « appello della terza internazionale al proletariato italiano », pubblicato nell'*Avanti!* del 29 dic. 1922; e il Maffi anche quale firmatario di altro manifesto dell'internazionale russa, pubblicato nell'*Avanti!* del 21 genn. 1923: rilevando che manca ogni sostrato di fatto serio e concreto, per riscontrare nei due manifesti incriminati le configurate ipotesi criminose; e anche per eliminare il sospetto, possibile, di una influenza del potere politico, cospirante contro la libertà dei deputati, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

V. anche, oltre: *Instigazione a delinquere - Vilipendio delle istituzioni.*

INGIURIE A MEZZO DELLA STAMPA.

C. n. **707** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Torre Edoardo, per proseguire il giudizio di appello, promosso dal medesimo, avverso la sentenza 17 genn. 1921 del tribunale di Alessandria, che lo condannava a lire 500 di multa, per ingiurie col mezzo della stampa, quale autore dell'articolo incriminato, propone di concedere l'autorizzazione. — Accordata (20, 1ª, maggio 1922).

C. n. **761** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Valentini E.*) sulla domanda a procedere contro il dep. Maestri, per ingiurie verbali, ingiurie a mezzo della stampa e lesioni, commesse in Verola Nuova il 16 ottobre 1920, in danno di tal Serena, che si è querelato: considerando trattarsi manifestamente di reati di privato interesse, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Accordata (26 nov. 1921).

C. n. **1379** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Prunotto, pel reato d'ingiurie a mezzo della stampa, quale autore di un articolo pubblicato il 22 luglio 1922 su *L'Agricoltore moderno*, che ha provocato querela del dottor Viglino di Dogliani: di fronte alla esplicita dichiarazione del Prunotto, di assumersi quale autore la responsabilità dello scritto, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Accordata (26, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1818** (ann. 18 nov. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Persico*) sulla domanda a procedere contro il dep. Nobili, quale gerente del giornale *Umbria proletaria*, pel reato di ingiurie contro tre signorine di Terni, querelatesi:

trattandosi di scritto volgarmente ingiurioso, e di fatto che tocca interessi strettamente privati, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Decaduta per amnistia.

INSTIGAZIONE A DELINQUERE — APOLOGIA DI REATO.

C. n. **439** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Camerini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Malatesta, pei reati previsti dagli articoli 246 e 247 Codice penale (instigazione a delinquere e apologia di reato): considerato non potersi escludere che il discorso di carattere sovversivo, pronunziato dal Malatesta al teatro comunale di Biella, rientri in una condizione ed in un'azione soggettiva di carattere meramente politico, propone di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Negata (26 nov. 1921).

C. n. **634** (ann. 24 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Pascale*) sulla domanda a procedere contro il dep. De Martini, pel reato di cui all'articolo 247 Codice penale (apologia di reato): considerando che l'esortazione di « infischiarsi delle sentenze di sfratto », contenuta nel discorso pronunciato dal De Martini in Asti il 23 genn. 1921, sembra una frase pronunziata nel tumulto e nella concitazione di un numeroso comizio, in cui si può avere occasione di inadeguata valutazione, e comunque non incriminabile, per la piena libertà da riconoscersi all'uomo pubblico, propone di non accordare la chiesta autorizzazione. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **702** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente dell'*Avanti !*, edizione torinese, per due scritti e una vignetta, pubblicati il 2 giugno 1921, incitanti fra l'altro i ferrovieri allo sciopero (art. 246 e 247 Codice penale): ritenendo che l'eccitamento a una disobbedienza disciplinare non sembra rientrare nella rigorosa previsione dell'art. 247 Codice penale, e tenuto conto altresì dell'ambiente e del momento in cui avveniva la pubblicazione, per la doverosa tutela della funzione legislativa propone il rifiuto dell'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. nn. **749-750-751-752-753** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Fantoni* e *Cao*) su cinque distinte domande a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente responsabile dell'*Avanti !*, edizione torinese, per la pubblicazione – avvenuta a più riprese nel 1920 e nel 1921 – di vari articoli e vignette, in cui si sono ravvisati reati di vilipendio, instigazione a delinquere ed apologia di reato (art. 126, 246 e 247 Codice penale, 47 editto sulla stampa, e 1, 2 e 3 legge 19 luglio 1894, n. 315): considerando che per taluni scritti non si riscontrano gli estremi necessari per la configurazione giuridica dei cennati reati, che il Pagella dovrebbe rispondere solo nella qualità di gerente, e che alte esigenze politiche di pacificazione sociale sconsigliano lo strepito di procedimenti, propone di negare le autorizzazioni richieste. — Rimaste in stato di relazione.

C. n. **776** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Carboni V.*) sulla domanda a procedere contro il dep. Baglioni, pel reato di instigazione a delinquere (art. 246 Codice penale), commesso la sera del 24 maggio 1920 in San Pietro di Legnago, consigliando i leghisti rossi ad agire a mano armata contro i proprietari, a bastonarli e ad ucciderli: rilevata l'evidente accesa passione di parte, non risultando pronunciate le frasi incriminate, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Negata (20, 2ª, maggio 1922).

C. n. **854** (ann. 29 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *D'Elia*) sulla domanda a procedere contro i dep. Morgari e Monici, il primo quale gerente dell'*Avanti !*, il secondo quale autore di un articolo, ivi pubblicato l'8 sett. 1920, e incriminato per il reato di instigazione a delinquere (art. 246 e 422 Codice penale, e 3 del R. D. 22 aprile 1920, n. 515): ritenendo che la responsabilità del gerente venga meno, quando sia noto l'autore dell'articolo, nel cui contenuto si ravvisano gli estremi del reato: propone di concedere l'autorizzazione a procedere contro il dep. Monici, e di negarla contro il dep. Morgari. — Rimasta in stato di relazione

C. n. **1281** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *D'Elia*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rabezzana, pel reato previsto dall'art. 2 legge 19 luglio 1894, n. 315 e 47 del Regio editto sulla stampa, quale gerente de *L'ordine nuovo*, ove il 17 sett. 1921 fu pubblicato uno scritto, incitante i militari a disubbidire alle leggi ed a violare il giuramento dato e i doveri della disciplina, esponendo

altresì l'esercito al disprezzo e all'odio pubblico: non risultando che il Rabezzana sia stato l'autore, o inspiratore dell'articolo incriminato, propone di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1293** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Maffi, quale autore di una epigrafe, murata sulla facciata esterna del palazzo municipale di Bussoleno, e incriminata pel reato di eccitamento all'odio fra le classi sociali: non riscontrando in essa gli estremi del reato, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1373** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Romita, pei reati di oltraggio all'Arma dei carabinieri Reali, e instigazione a delinquere (art. 194, 197 e 246 Codice penale), commessi con un discorso tenuto in una pubblica conferenza la sera del 20 giugno 1920 a Borgomasino: rilevando che lo stesso tenore del verbale di denunzia non garantisce circa la obbiettività degli agenti, che formularono le accuse, non scevri da prevenzioni e tendenze d'indole politica, propone di non accordare l'autorizzazione richiesta. — Negata (26, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1382** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rabezzana, quale gerente de *L'Ordine Nuovo*, ove il 26 ott. 1921 veniva pubblicata una corrispondenza da Massa, incitante all'odio tra le classi sociali, e però incriminata pel delitto previsto dagli art. 247 Codice penale, 1 legge 19 luglio 1894, n. 315 e 47 Regio editto sulla stampa: considerando che la visione rossa, che anima lo scritto, ripugnante al nostro clima etnico, appare poco atta a suscitare la procella passionale, presupposta dall'art. 247 Codice penale, per riguardo alla funzione parlamentare, propone di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Negata (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1388** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!* ove nel maggio 1920 furono pubblicate quattro vignette, incriminate per oltraggio a pubbliche autorità e instigazione a delinquere (art. 247 Codice penale, 1 e 2 legge 19 luglio 1894, n. 315): considerando il ragionevole sospetto di persecuzione politica, cui il procedimento darebbe luogo, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Negata (9, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1474** (ann. 4 maggio 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Garosi, imputato di apologia di reato (art. 247 Codice penale e 1, legge 19 luglio 1894, n. 315), quale gerente del giornale fiorentino *L'azione comunista*, per un articolo pubblicato il 4 marzo 1922: avuto riguardo all'indole squisitamente politica dello scritto incriminato, e tenuto anche conto del carattere di difesa attribuito al movimento, di cui in esso si ragiona, propone, unanime, di non consentire l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1728** (ann. 7 luglio 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Degni*) sulla domanda a procedere contro il dep. Garosi, quale gerente dell'*Azione comunista* di Firenze, ove il giugno 1922 fu pubblicato un articolo anonimo, incriminato in base agli articoli 227 Codice penale e 1, legge 19 luglio 1894, n. 315, per aver difeso un comunista, uccisore del brigadiere delle Regie guardie Lioy: rilevata l'indole evidentemente politica del reato, e tenuto conto dell'aspro fervore, in quell'epoca, delle lotte fra il partito comunista e il fascista, che può anche spiegare la manifestazione di un pensiero eccessivo e iperbolico, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

V. anche: *Incitamento all'odio fra le classi sociali – Vilipendio delle istituzioni.*

LESIONI.

C. n. **757** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Cocuzza, pel reato di *lesioni lievissime* (art. 372 cod. pen.) commesso a Francofonte il 4 ott. 1920: benchè si tratti di un incidente elettorale ormai remoto e di poco conto, stima doversi concedere l'autorizzazione richiesta. — Avendo nel frattempo il dep. Cocuzza presentato istanza di richiamare il fascicolo di altro processo, dopo un rinvio della discussione, chiesto dal dep. Lombardi N. (torn. antim. 20 maggio 1922) lo stesso relatore propone, e la Camera delibera (torn. antim. 24 maggio) di rinviare gli atti alla Commissione. — E questa, esaminato il processo, chiuso con sentenza 22 dic. 1921, che prosciogliева il Cocuzza dall'imputa-

zione di omicidio volontario e violenza privata; risultando però sempre dagli atti la deposizione di due testi, affermanti di aver visto il Cocuzza dare il colpo di bastone, e non potendo la Comissione arbitrarsi di apprezzare la credibilità dei testi, riafferma la sua proposta di concedere l'autorizzazione richiesta (C. n. 757-A-*bis*). — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **762** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Carboni V.*) sulla domanda a procedere contro il dep. Maestri, per lesioni personali volontarie, con esito di malattia oltre i 20 giorni, in danno del comm. Carlo Bresciani in Brescia il 19 ott. 1920: trattandosi di un reato comune, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Accordata (20, 2ª, maggio 1922).

C. n. **766** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Camerini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Volpi, per i reati di lesione e ingiurie commessi in Vitorchiano il 24 ott. 1920, in danno di tal Presutti, querelatosi: considerata l'indole del fatto e del reato, perseguibile ad istanza di parte; e ritenuto sia da escludere il sospetto di persecuzione politica, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Durante la discussione alla Camera (26 nov. 1921) avutasi notizia di un processo contro il querelante, per reato di corruzione elettorale, che aveva provocato le vivaci rimostranze del dep. Volpi, la Camera rinvia gli atti alla Commissione; la quale, accertati i fatti, e rilevata l'evidente ragione di rappresaglia e di ostilità politica, che determinò la querela, propone di non concedere la chiesta autorizzazione (C. n. 766-*bis*, rel. *Camerini*). — Negata (9, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1409** (ann. 17 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Merizzi*) sulla domanda a procedere contro il dep. Caradonna, imputato di lesioni lievi in danno di tali Mazzarino e Ladogana, commesse in Cerignola durante uno sciopero di lavoratori nel febbr. 1921: rilevando che nulla evvi che possa far dubitare che la querela di parte e il procedimento siano mossi da scopi di persecuzione politica, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Accordata (30 marzo 1922).

Lesioni in duello, v. sopra: *Duello.*

OLTRAGGIO E VIOLENZE A PUBBLICO UFFICIALE.

C. n. **636** (ann. 24 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Brusasca*) sulla domanda a procedere contro il dep. Ventavoli per il reato di cui all'art. 194, n. 1 Cod. pen. (oltraggio), commesso a Lucca il 15 dic. 1920 verso un maresciallo dei carabinieri: ritenendo che la imputazione non sia di tale entità, da meritare la sospensione delle garanzie costituzionali, mentre non sembra estraneo il movente politico alla chiesta autorizzazione, propone di negarla. — Negata (12 giugno 1923).

C. n. **759** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Camerini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Picelli, coimputato in numerosi reati (instigazione a delinquere, e all'insurrezione armata, violenze a pubblico ufficiale, mancata denunzia d'armi, ecc.: art. 118, n. 3, 135, 63 capov., 312, 317, 190, n. 2 Cod. pen., 2 legge 19 luglio 1894, n. 315, e R. D. 3 agosto 1919, n. 1360), commessi in Parma, nel 1920; pei quali reati il Picelli era stato detenuto dal 13 luglio 1920, e rimesso poi in libertà in seguito alla elezione a deputato: considerati il modo e il tempo, e l'indole delle imputazioni, per le quali non può sorgere dubbio di persecuzione politica, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Accordata (26 nov. 1921).

C. n. **763** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Suvich*) sulla domanda a procedere contro il dep. Belloni, pei reati d'instigazione a delinquere e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 194, n. 2 e 246, n. 2 Cod. pen., in relaz. al D. L. 6 maggio 1917, n. 740, art. 4) commessi in Rajano il 1° agosto 1920, eccitando la popolazione a non consegnare i cereali alla commissione di requisizione: ritenuto provato dagli atti che si trattasse di un'infelice espressione, ma non atta a provocare disordini, propone di negare l'autorizzazione pel reato di instigazione a delinquere, concedendola però pel reato di oltraggio. — La Camera nega entrambe le autorizzazioni (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1271** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Corneli, pei reati di cui agli articoli 194 e 297 Cod. pen. (oltraggio a pubblici funzionari, e instigazione a delinquere) commessi in pubblico comizio a Montegranaro la sera del 16 maggio 1920: rilevando dagli stessi atti istruttorii la piena infondatezza dell'accusa, e il suo chiaro carattere politico, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1919** (ann. 6 febb. 1923). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Degni*) sulla domanda a procedere contro il dep. Lopardi, per il delitto di oltraggio a un pubblico ufficiale (art. 194, n. 2, Cod. proc. pen.), commesso in Aquila l'8 nov. 1921, dando del « mascalzone » a un brigadiere forestale: considerando che il Lopardi, difensore di un imputato di furto, al tribunale, riteneva il brigadiere responsabile del rinvio della causa, e però può giustificarsi qualche parola risentita; rilevando poi che manca il reato di *oltraggio*, perchè il brigadiere chiamato quale teste non aveva ancora deposto, e per un eventuale reato *d'ingiuria* manca la querela, propone unanime di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

OMICIDIO E MANCATO OMICIDIO.

C. n. **432** (ann. 22 giugno 1921). — La Commissione giustizia nel riferire (rel. *Valentini E.*), sulla domanda a procedere contro il dep. Ambrogi, imputato di omicidio e mancato omicidio, reati compiuti in Cecina il 25 genn. 1921, e cioè quattro mesi prima della convocazione dei comizi elettorali: considerato che il fatto, pur rannodandosi a cause politiche, non offre il menomo sospetto che siasi comunque voluto perseguitare un membro del Parlamento per tale sua qualità, propone di concedere la chiesta autorizzazione. — Accordata, ma negata l'autorizzazione all'arresto (10 dic. 1921).

C. n. **760** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Merizzi*) sulla domanda a procedere contro i deputati Zirardini e Bogiankino, per concorso nei reati di omicidio e mancato omicidio, commessi nell'eccidio di Ferrara il 20 dic. 1920: vista la richiesta degli stessi interessati perchè l'autorizzazione venga sollecitamente concessa, propone unanime di accordarla; con l'intesa che l'autorizzazione stessa non si estenda, allo stato degli atti, all'arresto. — Accordata l'autorizzazione a procedere, negando quella di arresto (5, 1ª, agosto 1921).

RIFIUTO DI OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ.

C. n. **815** (ann. 25 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Valentini E.*) sulla domanda a procedere contro il dep. Vacirca, pel reato di rifiuto di obbedienza all'autorità (art. 434 Cod. pen., e 8 legge di pubblica sicurezza), commesso in Modica il 26 genn. 1920 iniziando, dopo il divieto fattogli, un pubblico comizio, e proseguendolo in privato: premesso che la maggioranza della Commissione ritiene di dover esaminare, non solo se l'autorizzazione sia chiesta a fini partigiani, ma altresì, se l'autorità politica abbia, nei fatti che determinarono il reato, trasmodato da quei criteri obbiettivi, che possono giustificare la limitazione del diritto di riunione; riscontrando, nella fattispecie, che il divieto del comizio era dovuto all'appartenenza del Vacirca a un partito estremo, mentre il suo atteggiamento dimostra ch'egli non aveva lo scopo di accendere gli animi, sì di calmarli, propone di non accordare l'autorizzazione. — Negata (10, 1ª, maggio 1922),

C. n. **1722** (ann. 6 luglio 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *D'Elia*) sulla domanda a procedere contro il dep. Tassinari, per contravvenzione agli articoli 434 e 437 Cod. pen. (rifiuto di obbedienza all'autorità) per aver il 1° maggio 1922 tenuto in Arquata Scrivia un pubblico comizio, malgrado il divieto del maresciallo dei carabinieri: non risultando che promotore del comizio e del corteo fosse il Tassinari, nè potendo farsi carico a un deputato di esplicare la sua azione, nei limiti consentiti dalla legge, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Decaduta per amnistia.

SEGRETO EPISTOLARE (VIOLAZIONE).

C. n. **1365** (ann. 17 febb. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Panebianco, imputato di essersi, nel luglio 1919 in Padova, impossessato di una lettera di tale Organo Ubaldo, per propalarne il contenuto e servirsene a fine di parte (violazione segreto epistolare, art. 159 Cod. pen): pur rilevando che il Panebianco sembra aver ricevuta da altri la lettera, nè potendo escludere l'intento politico *lato sensu;* non trovando tuttavia in ciò ragione sufficiente per respingere l'istanza dell'autorizzazione, propone di accordarla. — Negata (14, 1ª, maggio 1922).

SEQUESTRO ARBITRARIO DI PERSONA.

C. n. **743** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Camerini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Maestri, pei reati di rapina, estorsione, sequestro arbitrario di persona, vilipendio delle istituzioni, ecc. (art. 61, e 63, 406 e 408, 146

Cod. pen.; 1 e 8 legge 19 luglio 1894, n. 314, e 1 R. D. 3 agosto 1919 n. 1360) commessi, quale cooperatore immediato con altri 24 imputati in Brescia, al tempo della occupazione delle fabbriche (settembre 1921): senza entrare nella valutazione di merito dei fatti imputati e nella loro definizione giuridica, competenti al magistrato, ritenendo che dal procedimento si debba escludere il sospetto di persecuzione politica, propone di concedere l'autorizzazione richiesta. — Negata (25 nov. 1921).

VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI.

C. n. **251** (ann. 20 giugno 1921). — La Commissione giustizia (rel. *Lollini*) nel riferire sulla domanda a procedere contro l'avv. Ambrosini Vittorio, pel reato di offese alla Camera dei deputati, (art. 123 e 124 Cod. pen.), non reputando che le volgari e sconvenienti parole usate dal medesimo possano recarle vilipendio, e trovando in ogni modo inopportuno di promuovere per esse un procedimento penale, propone unanime di respingere la chiesta autorizzazione. — Negata (26, 1ª, maggio 1922).

C. n. **252** (ann. 20 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il pregiudicato Vigna Giuseppe pel reato di offese alla Camera dei deputati (art. 123 e 124 Cod. pen.), ritiene unanime che la chiesta autorizzazione non si debba accordare. — Negata (26 nov. 1921).

C. n. **701** (ann. 26 giugno 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Pagella, quale gerente dell'*Avanti!*, edizione torinese, per la pubblicazione, avvenuta il 7 aprile 1920, di un articolo esponente all'odio e al disprezzo della cittadinanza l'arma dei Carabinieri Reali e i militi della Regia guardia (art. 246 Cod. pen. e 1 legge 19 luglio 1894, n. 315): considerando che la virulenza stessa dei termini adoperati nello scritto appare, dall'abuso, squalificata; e che, d'altra parte, il vilipendio contro l'esercito e l'armata è dalla legge punito in riferimento alla missione loro propria, di difesa esterna dello Stato, e non pure all'esercizio delle funzioni di polizia interna di sicurezza, onde il vilipendio della forza pubblica in tali funzioni, e massime della Regia guardia, che non fa parte dell'esercito, non rientra nella previsione del legislatore, propone di non concedere la chiesta autorizzazione. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **744** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Persico*) sulla domanda a procedere contro il dep. Rabezzana, quale gerente del giornale comunista *L'Ordine nuovo* di Torino, ove furono pubblicati, nel marzo-maggio 1921, articoli e vignette eccitanti, con apologia di reato, al vilipendio degli organi costituzionali dello Stato (art. 126 e 247 Cod. pen., 47 editto sulla stampa, e 1 legge 19 luglio 1894, n. 315): rilevando il lungo tempo trascorso, il carattere evidentemente politico delle pubblicazioni e la mutata condizione dello spirito pubblico, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1285** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro Martiri Ferdinando, Amori Mario, Anderlucci Giovanni e Barboni Aldo, quali presunti autori di un manifesto a stampa pubblicato dagli astensionisti di Ancona, in occasione delle ultime elezioni politiche, e incriminato pel reato di vilipendio al Parlamento nazionale, reputa non opportuno di concedere la chiesta autorizzazione. — Negata (26, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1389** (ann. 17 febb. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Tupini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Beltrami, pei reati di vilipendio delle istituzioni ed apologia di reati, commessi parlando in un pubblico comizio in Pallanza il 23 nov. 1919: ravvisando, dall'esame degli atti processuali, l'intento della persecuzione politica, propone di negare l'autorizzazione richiesta. — Negata (25 maggio 1923).

C. n. **1410** (ann. 17 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro il dep. Repossi, imputato di vilipendio alla Camera dei deputati (art. 123 Cod. pen., e 21 R. editto sulla stampa) quale gerente del Giornale *Il Comunista* per un articolo ivi pubblicato il 6 dic. 1921; malgrado il deplorevole linguaggio usato nello scritto incriminato, propone unanime di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1432** (ann. 24 marzo 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro il dep. Morgari, quale gerente dell'*Avanti!*, ove nel 1920 fu pubblicato, fra gli altri, un articolo cosparso di dileggio e scherno contro i corpi dei CC. RR. e della Guardia Regia (reato di cui all'art. 2, legge 19 luglio 1894, n. 315):

riscontrando nello scritto incriminato un mero commento, legittimamente severo, a circolari relative agli arruolamenti nei corpi suddetti, propone che la chiesta autorizzazione non venga concessa. — Negata (14, 1ª, giugno 1922).

C. n. **1479** (ann. 4 maggio 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Florian*) sulla domanda a procedere contro il dep. Baldesi, quale gerente del giornale *La difesa socialista fiorentina*, pel reato di vilipendio delle autorità: prefetti e magistratura, di cui all'art. 126 Cod. pen., riscontrato in un articolo ivi comparso il 25 marzo 1922: rilevando il carattere di critica vivace dello scritto incriminato, e di pubblica censura, diritto insopprimibile, garantito dalle leggi fondamentali, e il cui esercizio rappresenta anzi una pubblica funzione, propone di respingere la domanda di autorizzazione. — Negata (12 giugno 1923).

C. n. **1816** (ann. 18 nov. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Lollini*) sulla domanda a procedere contro Cacozza Francesco, per aver vilipeso pubblicamente la Camera dei deputati (art. 123 Cod. pen.), propone unanime di non concedere l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione.

V. anche, sopra: *Incitamento all'odio di classe. — Instigazione a delinquere.*

VIOLENZA PRIVATA – MINACCE.

C. n. **772** (ann. 19 luglio 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Sensi*) sulla domanda a procedere contro il dep. Vacirca pei reati di violenze e minacce, alle autorità ed a privati (art. 187 e 188, 155 e 193, 154 Cod. pen.) commessi il 5 ott. 1920, in Modica, in occasione della proclamazione dello sciopero generale: ritenendo che non risulti accertato essere stato il Vacirca promotore del movimento, mentre ragioni obbiettive escludono il reato contestato, propone di rigettare la chiesta autorizzazione. — Rimasta in stato di relazione.

C. n. **1290** (ann. 21 dic. 1921). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *D'Elia*) sulla domanda a procedere contro il dep. Lanfranconi, per compartecipazione a reati di violenza privata, commessi l'8 e 10 giugno 1921 in Prado di Fossarmato: risultando il fatto dimostrato, propone di accordare l'autorizzazione. — Decaduta per amnistia.

C. n. **1359** (ann. 17 febbr. 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Cao*) sulla domanda a procedere contro i dep. Chiostri e Capanni, coimputati di violenza privata e complicità corrispettiva nell'omicidio del colono Lotrialli, fatti avvenuti nella campagna di San Pietro a Sieve il 10 dic. 1920: osservato che l'imputazione di « complicità corrispettiva » rende irrilevante la ricerca dell'esecutore dell'omicidio contestato, mentre la scriminante della difesa è condizionata alla legittimità iniziale dell'agire dei fascisti; e non risultando alcun indizio di persecuzione politica, propone di concedere l'autorizzazione al procedimento, senza per altro consentire quella della cattura. — Accordata l'autorizzazione a procedere, negata quella per l'arresto (24, 1ª, maggio 1922).

C. n. **1470** (ann. 1° aprile 1922). — La Commissione giustizia, nel riferire (rel. *Bocconi*) sulla domanda a procedere contro il dep. Benedetti, imputato di minaccia grave continuata, violenza privata continuata e lesioni personali continuate (art. 156, 154, 372 e 79 Cod. pen.); su querela del dep. Philipson: esaminati attentamente gli atti processuali, concorde propone di accordare l'autorizzazione richiesta. — Rimasta in stato di relazione. (Applicata l'amnistia, di cui al R. D. 9 aprile 1923, n. 719, limitatamente alle lesioni).

AVEZZANO. — Danni del terremoto del 1915, v. *Terremoti*. — Residenza dei magistrati, v. *Magistratura*. — Locali giudiziari, v. *Edifici e locali giudiziari*.

AVIAZIONE MILITARE, v. *Aeronautica*.

AVIGLIANO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Cingolani (ann. 28 nov. 1921, letta 9 dic.): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Avigliano*, del comune di Montecastrilli (prov. Perugia). — Decaduta per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente. (28 febbr. 1922).

AVVISI DI PUBBLICITÀ (TASSA SUGLI), v. *Pubblicità*.

AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, S. n. **45** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 27 ott. 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Sinibaldi) un emendamento con cui si dà facoltà al Governo di estendere le facilitazioni disposte col presente dis. di legge per il recupero delle spese ed onorari, anche alle spese ed onorari dovuti per le cause e gli affari trattati innanzi ai tribunali ed alle giurisdizioni amministrative e speciali; apporta altresì modificazioni alla tariffa per i diritti di copia. Durante la discussione, l'Ufficio centrale dichiara (18 giugno 1923) di rinunciare al primo dei suddetti emendamenti, in previsione della facoltà che avrà fra poco il Governo di modificare tutto il Codice di procedura civile; e nella tornata del 19 giugno si approva la sospensione della discussione del dis. di legge, per poterla abbinare con quella del R. D-L. 22 dic. 1921, n. 1887, che modifica parzialmente quello in discussione, allora davanti alla Camera dei deputati.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **139** (pres. 20 giugno 1921): *Ordinamento della professione di avvocato.* Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1042, della XXV Leg., il quale fondamentalmente unifica le professioni di procuratore e di avvocato, unificando conseguentemente i collegi, e respinge il ruolo chiuso o limitato, adottando, invece, il semplice differimento dell'esercizio del diritto all'inscrizione, in relazione alle esigenze giudiziarie locali. Successivamente il min. della giustizia, *Rodinò*, presenta alla Commissione vari emendamenti al dis. di legge, ai fini di una maggiore tutela professionale e di una più ampia autonomia della classe. La Commissione giustizia (rel. Meda) allunga il periodo di pratica professionale, portandolo a tre anni, sopprime la proposta dell'eventuale dilazione di un biennio all'inscrizione nell'albo, dichiara compatibile la professione di avvocato con l'insegnamento, anche di discipline letterarie. La Commissione fa inoltre voti per la sollecita presentazione del dis. di legge relativo alla Cassa pensioni. — Ritirato (6 febbr. 1923).

R. D-L. 25 sett. 1921, n. 1373, relativo all'esercizio dell'avvocatura nelle nuove provincie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1636). — *R. D. 21 dic. 1922, n. 1688*, che abbrevia nelle nuove provincie il termine di pratica forense a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra. — *R. D-L. 20 dic. 1923, n. 2858*, che apporta modificazioni al R. decreto-legge n. 1373.

D. M. 30 sett. 1921, che nomina un Comitato tecnico per esaminare la opportunità della istituzione di una Cassa di previdenza o di una Cassa pensioni per gli avvocati e procuratori. (*Boll. Giustizia* del 1921, n. 41).

R. D. 24 nov. 1921, n. 1743, che modifica l'art. 63 del regolamento esecutivo della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore.

Interr. sen. Berti, ann. ed es. 24 nov. 1921: Ripresentazione del progetto Mortara per la riforma della legge professionale forense, e istituzione della Cassa pensioni (r. s.).

Interp. Ungaro, ann. 25 nov. 1921: Riforma professionale forense progettata dalla Commissione ministeriale istituita col R. D. 21 ott. 1919, n. 1244; ed approvata dal Congresso forense di Firenze del 1920.

R. D-L. 22 dic. 1921, n. 1887, che aumenta gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali stabiliti dal D-L. L. 27 ott. 1918, n. 1774 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1447).

Interr. sen. Berti, ann. 15 febbr. 1922: Su la legge professionale forense, e la istituzione della Cassa pensioni (r. s.); es. 25 marzo.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo giustizia 1922-23, S. n. 443-A, pres. 14 giugno 1922, fa voti (rel. Spirito) che sia condotta in porto la riforma della legge professionale sull'esercizio dell'avvocatura.

R. D. 29 giugno 1922, n. 960, relativo al diritto di patrocinio dei difensori penali nelle nuove province.

Durante la discussione in Senato del dis. di legge del min. della giustizia Rossi L., C. n. 1442, per modificazioni alla competenza dei pretori e conciliatori, si approva (3 luglio 1922) una disposizione con cui si autorizza il Governo a provvedere entro il 31 dic. 1922 ad una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le preture, in conformità della legge 7 luglio 1901, n. 283. Viene poi approvato un ordine del

giorno dell' Ufficio centrale con cui si fanno voti perchè al patrocinio avanti ai pretori nei comuni che sono sede di tribunale siano ammessi soltanto i procuratori e avvocati inscritti negli albi professionali. — ***Legge 15 settembre 1922, n. 1287.***

Interr. Beltrami, ann. 18 nov. 1922: Nuove disposizioni legislative per garantire il retto funzionamento della professione forense; es. 17 maggio 1923.

R. D-L. 7 giugno 1923, n. 1282, che autorizza le Curie, i cui albi di avvocato e procuratore contengano complessivamente un numero di inscritti non inferiore a trecento, ad istituire una *Cassa di previdenza* a favore degli inscritti nei detti albi; stabilisce che quando il numero complessivo degli inscritti sia inferiore a trecento, possano associarsi più Curie per istituire una Cassa federale; che l'inscrizione alla Cassa sia obbligatoria per tutti gl'inscritti negli albi locali; che ai fondi necessari per le finalità di previdenza che la Cassa si propone possa provvedersi sia con contributi personali da parte degl'inscritti negli albi, sia con apposizione di marche speciali sugli atti giudiziali e stragiudiziali, il cui importo è a carico dell'avvocato o del procuratore. (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, S. n. 628).

R. D. 6 sett. 1923, n. 1920, che, in conseguenza della legge 15 sett. 1922, n. 1287, sulla competenza dei pretori regola il patrocinio davanti le preture.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, con cui, per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore legale, si prescrive l'esame di Stato, si richiede la laurea in giurisprudenza per esservi ammessi, e si stabilisce in lire 200 la tassa d'ammissione all'esame stesso.

AVVOCATURA ERARIALE.

R. D. 5 maggio 1921, n. 653, concernente l'unificazione legislativa per la difesa dell'Erario nelle nuove province del Regno.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Giolitti, per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1, pres. 14 giugno 1921, conferisce al Governo le necessarie facoltà per provvedere anche al riordinamento dell'Avvocatura erariale. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

R. D. 20 ott. 1921, n. 1411, che dichiara applicabili le norme in esso contenute per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato al personale d'ordine e subalterno della R. avvocatura erariale.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1412, che estende al personale dell'avvocatura erariale le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'amministrazione dello Stato, per quanto riguarda la riduzione del personale (art. 3 e 7 della legge).

R. D. 12 genn. 1922, n. 327, che autorizza l'ente autonomo portuale Torino-Savona a farsi rappresentare e difendere in giudizio dalla R. avvocatura erariale.

R. D. 17 aprile 1922, n. 600, che affida alla R. avvocatura erariale la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

R. D. 2 luglio 1922, n. 953, col quale gli enti autonomi portuali di Cremona e di Piacenza sono ammessi a farsi rappresentare e difendere in giudizio dalla R. avvocatura erariale.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi delle scrivane delle RR. avvocature erariali.

R. D-L. 12 nov. 1922, n. 1477, che estende al personale delle avvocature erariali, contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, le disposizioni dell'art. 1 del R. D. 8 ottobre 1922, n. 1310, relative alla concessione al personale della magistratura degli assegni mensili temporanei di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859).

R. D. 22 luglio 1923, n. 1666, che autorizza la R. avvocatura erariale ad assumere il patrocinio dei Regi educandati in tutti i giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni speciali.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2193*, concernente l'assimilazione economica del personale dell'ex-regime addetto alle R. avvocature erariali delle nuove provincie.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2248, sulla rappresentanza e difesa dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato da parte della R. avvocatura erariale.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della R. avvocatura erariale.

R. D. 16 dic. 1923, n. 2725, circa l'autorizzazione all'Avvocatura erariale della rappresentanza e della difesa del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio e distribuzione di latticini con sede in Milano.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2828*, che reca *disposizioni concernenti gli uffici e il personale della R. avvocatura erariale*, nonchè il foro erariale, e che fissa, fra l'altro, i limiti di età per il collocamento a riposo del personale stesso. — *R. D. 13 genn. 1924, n. 9*, che detta norme per l'applicazione del R. D. predetto.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3172, che autorizza l'Amministrazione della lista civile ad essere rappresentata e difesa in giudizio dalla R. avvocatura erariale.

R. D. 17 febbr. 1924, n. 249, che deferisce all'avvocatura erariale la rappresentanza e la difesa legale del Consorzio sbarchi cereali di Genova.

BACHI DA SETA, v. *Seta.*

BACINI DI CARENAGGIO, v. *Arsenali.*

BACINI MONTANI.

I preventivi lavori pubblici 1920-21, 1921-22, 1922-23 e 1923-24, C. nn. 360, 375, 1008 e 1874 fissano in lire 400,000 il limite d'impegno, nel rispettivo esercizio, per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'art. 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Il dis. di legge del presid. del Consiglio Bonomi per provvedimenti varî contro la disoccupazione, C. n. 807, pres. 22 luglio 1921, stabilisce, per la esecuzione dei lavori più urgenti di sistemazione dei bacini montani ed in aumento della spesa già stanziata in bilancio, lo stanziamento della somma di altri 6 milioni di lire per l'esercizio in corso e di 4 milioni di lire per ciascuno dei tre esercizi successivi. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.*** — *R. D. 4 maggio 1922, n. 687*, che in conto dei fondi autorizzati colla legge predetta, assegna nuove somme al bilancio lavori pubblici.

La relazione della Commissione economia nazionale sui preventivi agricoltura 1921-1922 e 1922-23, C. nn. 379-A e 1404-A, pres. 26 maggio 1922, esprime l'avviso (rel. Miliani) che tutte le attribuzioni relative ai bacini montani debbano trasferirsi nel Ministero d'agricoltura.

R. D. 19 ott. 1922, n. 1384, che sopprime l'ufficio speciale per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani in Roma.

Il preventivo agricoltura 1923-24, C. n. 1878, pres. 25 nov. 1922, sospende, per il 1923-24, lo stanziamento di complessive lire 4,400,000 autorizzato dagli art. 18 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D. 31 dic. 1922, n. 1809, che sopprime le Commissioni centrale e speciale per le sistemazioni idraulico-forestali.

BADIA AL PINO (Costituzione del Comune di).

Proposta di legge dep. Signorini (ann. 19 dic. 1921, letta 22 dic.): *Divisione del comune di Civitella della Chiana*, nei due comuni di *Civitella della Chiana* e di *Badia al Pino*. — Rimasta da svolgersi.

BAGNI E STABILIMENTI TERMALI.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. 886, pres. 2 agosto 1921, reca la convers. in legge dei decreti relativi al contributo di beneficenza sui biglietti d'ingresso e di abbonamento agli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici. — ***Legge 29 agosto 1922, n. 1254.***

R. D. 8 febbr. 1923, n. 441, che estende alle nuove provincie le disposizioni legislative e regolamentari sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

D. M. 17 febbr. 1923 che approva la tariffa dei diritti erariali sui bagni marini e sui bagni in città, restando esenti da ogni diritto erariale i bagni popolari (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 55).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 548*, che aumenta, con effetto anche per i territori annessi, da cent. 30 a cent. 50 il diritto erariale sugli ingressi agli stabilimenti termali.

Disposizioni speciali per gli stabilimenti termali di Castellammare di Stabia, Recoaro, Salsomaggiore e Santa Cesarea, v. *Castellammare – Recoaro – Salsomaggiore – Santa Cesarea.*

BALLI, THÈ DANZANTI, ecc. (TASSE SUI), v. *Contributo di beneficenza.*

BANCA AUSTRO-UNGARICA (LIQUIDAZIONE DELLA).

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2478, esecutivo dei tre protocolli firmati a Vienna il 14 marzo 1922, per la liquidazione della Banca austro-ungarica.

BANCA ITALIANA DI SCONTO (PROVVEDIMENTI PER LA CRISI DELLA).

R. D-L. 28 dic. 1921, n. 1861, con cui è richiamato in vigore l'istituto della moratoria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. industria, C. n. 1731).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio in Senato, il min. dell'industria, *Belotti*, accenna (30 dic. 1921) alla moratoria chiesta e concessa testè dal tribunale di Roma alla Banca Italiana di Sconto, mettendo in guardia contro interpretazioni ed estensioni assolutamente ingiustificate. Quanto poi alle norme speciali invocate per gli Istituti di credito e per le garanzie dei depositanti, dice trattarsi di questione delicata e grave, e che non si risolve con improvvisate affermazioni. Il presidente del Consiglio, *Bonomi*, fornisce poi alcune notizie intorno alla azione del Governo nella crisi che ha condotto al recente avvenimento bancario.

R. D-L. 3 genn. 1922, n. 1, sul sequestro dei beni degli amministratori (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. industria, C. n. 1731).

R. D-L. 2 febb. 1922, n. 27 che reca norme sul concordato preventivo. — *R. D-L. 5 febbr. 1922, n. 32*, che modifica l'art. 3 del decreto predetto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. industria, C. n. 1731).

R. D-L. 12 marzo 1922, n. 405, col quale sono consentiti privilegi tributari a favore della Banca Italiana di Sconto e della istituenda Banca Nazionale di Credito.

R. D-L. 13 marzo 1922, n. 289, che dà facoltà ai commissari giudiziari di includere nella proposta di concordato la messa in liquidazione della società e di nominare i liquidatori (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. industria, C. n. 1731).

Interp. Fulci, ann. 18 marzo 1922: Politica bancaria e moratoria; *Id.* Benedetti, id: Crisi bancaria; *Id.* Baldesi, Chiesa, Di Giovanni, Greco, Labriola, Pennavaria, Saitta, Vassallo E., id: Crisi della Banca Italiana di Sconto.

— Marracino, ann. 18 marzo 1922: Sulla costituzionalità ed opportunità dei decreti-legge 28 dic. 1921, n. 1861 e 3 genn. 1922, n. 1.

Interr. Marchi G., Philipson, Berardelli, Aroca, Ciriani, ann. 18 marzo 1922; Majolo, ann. 23 marzo; Mastino, ann. 30 marzo; Vassallo E., ann. 20 maggio: Cause ed effetti della crisi della Banca Italiana di Sconto, e provvedimenti relativi alla moratoria; es. 22 maggio. — Dopo lo svolgimento di queste interrogazioni, il deputato *Belotti* illustra ampiamente il piano di difesa degli interessi economici del Paese, preparato ed attuato, in occasione della crisi bancaria, dal Gabinetto (Bonomi) di cui egli faceva parte come ministro dell'industria. Espone dati e cifre circa l'origine e le vicende, il rapido incremento e la dissennata amministrazione della Banca Italiana di Sconto; e pure affermandosi sostenitore della libertà bancaria, ritiene necessario studiare forme di tutela del risparmio e della buona fede del pubblico.

— Corsini, ann. 24 giugno 1922: Liquidazione di competenze al personale della Banca Italiana di Sconto (r. s.); es. 18 nov.

— Jacini, ann. ed es. 18 nov. 1922: Depositi degli emigranti nelle filiali della Banca Italiana di Sconto (r. s.).

R. D-L. 15 marzo 1923, n. 553, che modifica le norme dei decreti suddetti circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione.

R. D-L. 16 sett. 1923, n. 2020, recante norme per la presentazione delle domande di ammissione al passivo nella liquidazione della Banca Italiana di Sconto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2199).

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2189, con cui, nell'intento di rendere possibile la definitiva esecuzione del concordato concluso dalla Banca Italiana di Sconto coi suoi creditori, e nello stesso tempo di liberare la Banca Nazionale di Credito dai vincoli attualmente impostile, si costituisce un Comitato provvisorio, investito di pieni poteri, al quale perciò spetterà di esercitare le facoltà tutte che per legge e per statuto spetterebbero al Consiglio d'amministrazione e all'assemblea. — *D. M. 22 ott. 1923,* recante la nomina dei membri del suddetto Comitato provvisorio (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 250).

BANCHE ED ISTITUTI D'EMISSIONE.

Relazioni intorno all'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione bancaria dello Stato (art. 130 del Testo unico 28 aprile 1910, n. 204): per l'anno 1919 (min. tesoro Bonomi), v. ***C. Doc. n. IV;*** per l'anno 1920 (min. tesoro De Nava), v. ***C. Doc. n. XII;*** per l'anno 1921 (min. finanze De Stefani), v. ***C. Doc. n. XII-bis.***

R. D. 9 giugno 1921, n. 781, che estende nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, e nei territori della Dalmazia, attribuiti all'Italia, le disposizioni riguardanti gli Istituti di emissione.

R. D-L. 10 giugno 1921, n. 736, che proroga fino al 1924 la validità di taluni provvedimenti eccezionali, relativi alla composizione delle riserve equiparate degli Istituti di emissione, e mette questi in grado di accedere alle richieste di aiuto per l'industria zolfifera siciliana (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328).

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 20 giugno 1921: Soppressione dei posti d'ispettore generale e ragioniere generale del Banco di Sicilia; es. 1° agosto.

Il dis. di legge del min. del tesoro Bonomi, C. n. 656, pres. 25 giugno 1921, converte in legge il D. L. 8 sett. 1918, n. 1391, che consente la creazione di sedi o succursali del Banco di Napoli anche nei capiluoghi di circondario, come già in quelli di provincia; ed eleva le indennità di soggiorno ai membri elettivi del Consiglio generale del Banco stesso. Durante la discussione alla Camera, è approvato (torn. antim. del 10 maggio 1922) un ordine del giorno della Commissione, con cui s'invita il Governo a riesaminare le disposizioni restrittive sugli impieghi delle disponibilità della Cassa di risparmio del Banco sopradetto, nel senso che sia diminuita la quota che la Cassa stessa è obbligata ad investire in titoli di Stato. L'Ufficio centrale del Senato (v. S. n. 403-A) esprime il voto (rel. Loria), che le nuove sedi così istituite cerchino scrupolosamente di evitare qualsiasi ingerenza capace di turbare la concorrenza già fin troppo fervida, in località di tenue rilievo, fra le banche precedentemente costituite e talora esuberanti. — ***Legge 9 luglio 1922, n. 1468.***

RR. DD. 4 agosto 1921, n. 1176 e *14 giugno 1923, n. 1340,* che apportano modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

Interr. sen. Pellerano, ann. 5 agosto 1921: Pareggiamento delle vecchie e nuove pensioni del personale della Banca d'Italia; es. 14 dic.

R. D. 9 nov. 1921, n. 1562, che autorizza la Banca d'Italia a istituire in Fiume una propria filiale.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1651, col quale si dispone che la terza parte dell'importo complessivo della tassa straordinaria dovuta per il periodo dal 1° luglio 1921 al 31 dic. 1923, dagli Istituti di emissione, sulla circolazione dei rispettivi biglietti eccedenti i limiti previsti dall'art. 6 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sia investita in buoni del tesoro ordinari e accantonata dal tesoro per costituire un fondo di riserva. – Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. tesoro, C. n. 1328. Con emendamento aggiuntivo presentato dal min. del tesoro alla Commissione finanze e tesoro, incaricata di riferire sull'anzidetto dis. di legge, l'accantonamento di cui sopra è elevato ai due terzi per gli esercizi 1922 e 1923. La stessa Commissione poi propone (rel. Donati) un ordine del giorno con cui s'invita il Governo

a nominare di urgenza una Commissione per lo studio delle eventuali riforme da apportarsi all'attuale regime bancario scadente col 31 dic. 1923, ed a presentare il relativo dis. di legge al Parlamento non oltre il genn. 1923. — Rimasto in stato di relazione.

Interr. sen. Orlando, ann. 24 nov. 1921: Provvedimenti contro l'azione invadente della Germania nel campo bancario italiano; es. 1° dic.

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1186;** S. n. **269** (pres. 15 dic. 1921): *Proroga del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia,* fino al 31 dic. 1922. — ***Legge 31 dic. 1921, n. 1905.***

Durante la discussione alla Camera sulla proroga dell'esercizio provvisorio, i deputati *Alessio* e *Donati* (18 dic. 1921) e *De Nava*, min. del tesoro (2ª torn. del 21 dic.) trattano del problema della riduzione della circolazione bancaria e di Stato: al riguardo è proposto dal dep. *Donati* (2ª torn. del 22 dic.) un articolo aggiuntivo, poi ritirato, perchè la circolazione cartacea per conto dei terzi sia, entro il 30 giugno 1922, ridotta in esatta corrispondenza colla cessazione dei servizi speciali per cui detta circolazione fu autorizzata. Il dep. *Chiesa* accenna (2ª torn. del 22 dic.) al problema della vigilanza bancaria ed al miglior coordinamento da darsi ai nostri rapporti economici con l'estero.

RR. DD. 5 genn. e *23 marzo 1922, nn. 213* e *626,* che apportano modificazioni allo statuto del Banco di Sicilia.

Proposta di legge dep. Chiesa (ann. 17 marzo 1922, letta 22 marzo): *Pel controllo degli enti e privati esercenti il commercio bancario.* — Rimasta da svolgersi.

Proposta di legge dep. Sandulli, C. n. **1488** (ann. 18 marzo 1922, letta 25 marzo, svolta e presa in considerazione il 6 maggio): *Stato giuridico ed economico degl'impiegati degli Istituti di emissione.* — Mira a definire la figura giuridica di tali impiegati, limitando l'insindacabile arbitrio delle amministrazioni. Distingue il personale in 3 categorie: di concetto, d'ordine e subalterno. Regola con norme dettagliate, le condizioni di ammissione, di promozione e di carriera, i rapporti gerarchici e disciplinari, gli stipendi (adottando il sistema dei ruoli aperti), l'orario e il riposo festivo, le aspettative, i trasferimenti e i congedi, le incompatibilità, il trattamento di quiescenza. Ammette la costituzione di organi sindacali per la rappresentanza e la tutela del personale. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Interr. Matteotti, ann. 18 marzo 1922: Commissione di vigilanza sugli Istituti di emissione: es. 13 maggio.

Interp. Giuffrida, ann. 31 marzo 1922: Nuovo regime del privilegio dell'emissione bancaria.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra,* dichiara essere fermamente deciso a non ricorrere più a nuove emissioni di biglietti per conto dello Stato.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1792, che estende alle banche legalmente costituite nel Regno, che operino nelle nuove provincie, i diritti e privilegi di cui godono gli istituti bancari costituiti in base alle leggi locali.

R. D-L. 2 genn. 1923, n. 5, che proroga fino al 31 dic. 1925 la facoltà di emissione dei biglietti di Banca e loro corso legale, e reca norme relative alla tassa di circolazione, elevandone l'accantonamento ai tre quarti, con decorrenza dal 1° genn. 1922, fino al 31 dic. 1925. — *R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2158,* che proroga sino al 31 dic. 1930 la facoltà di emissione dei biglietti di Banca e loro corso legale, stabilendo altresì che sia continuato sino a quella data l'accantonamento dei tre quarti della tassa straordinaria sulla circolazione dei biglietti, previsto dall'art. 2 del R. D-L. di cui sopra.

R. D. 5 aprile 1923, n. 825, che autorizza la trasformazione in sedi delle succursali del Banco di Napoli nelle città di Ancona e Perugia e la trasformazione in succursale dell'agenzia del Banco stesso nella città di Zara.

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 965, che riserva allo Stato l'emissione dei biglietti da lire 25, fissando in lire 50, il taglio minimo dei biglietti di Banca; ed assegna la rendita consolidata 3.50 per cento residuata dall'operazione di cui all'allegato *M* alla legge 22 luglio 1894, n. 339, per il rimborso alle Banche di emissione di anticipazioni straordinarie.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani* accenna all'opera, avviata, della smobilitazione, nel campo del credito e della circolazione monetaria. Nella tornata del Senato, dell'8 dic. 1923, poi, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, ann. 6 dic., dà altri elementi al riguardo; ed annunzia che è allo studio la riforma del credito agrario e del credito fondiario, con la quale si potrà conseguire la discriminazione delle funzioni bancarie.

Interr. Manaresi, ann. 6 giugno 1923: Licenziamenti di ex combattenti nel personale della Banca Nazionale di Credito; es. 12 giugno.

Durante la discussione del dis. di legge sulla riforma dei codici, il dep. *Belotti* propugna (8 giugno 1923) l'intervento dello Stato, sotto forma d'approvazione, per l'apertura originaria delle banche e delle sedi minori.

R. D. 22 luglio 1923, n. 1851, che approva lo statuto organico della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2094, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 126,100,000 nel preventivo finanze 1923-24 per l'estinzione del debito del Consorzio delle Banche italiane verso la Banca d'Inghilterra.

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2269, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia ad investire non oltre la quarta parte del suo fondo di riserva ordinario nel dotare i propri uffici all'estero o nel partecipare a società bancarie estere che si propongano di curare gli interessi economici degli italiani emigrati.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275,* concernente la tassa di bollo sui biglietti, buoni od altri simili titoli in circolazione.

R. D. 22 nov. 1923, n. 2617, che autorizza la trasformazione in succursale dell'agenzia del Banco di Napoli in Taranto.

R. D-L. 31 dic. 1923, n. 3060, che proroga al 31 dic. 1930 le disposizioni concernenti la composizione della riserva equiparata degl'istituti d'emissione; proroga fino a nuova disposizione le norme concernenti le eccedenze sul limite massimo normale della circolazione dipendente da biglietti emessi dagli istituti a fronte di operazioni in zolfo; reca norme relative alla tassa sulla circolazione dei biglietti emessi dalla Banca d'Italia in dipendenza delle anticipazioni che essa è tenuta a consentire alla Cassa depositi e prestiti; proroga fino al 31 dic. 1930 la gestione da parte della Banca d'Italia del servizio di Regia tesoreria.

R. D-L. 15 aprile 1924 n. 462, sull'autorizzazione al ministro dell'economia nazionale di sospendere l'esercizio del diritto di sconto pei contratti riguardanti azioni di Società anonime e Società in accomandita per azioni, esercenti il credito (accaparramento delle azioni del « Credito Italiano »). — *D. M. 15 aprile 1924,* sulla sospensione, fino a nuova determinazione, dell'esercizio del diritto di sconto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 90).

Banco di S. Spirito in Roma, v. *Roma.*

Provvedimenti specializzati per la B. I. S., v. *Banca Italiana di Sconto.*

BANDE MILITARI.

Interr. Torre E., ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti a favore dei musicanti effettivi del R. Esercito; es. 7 dic.

**R. D. 25 genn. 1923, n. 407,* che sopprime le musiche militari, ad eccezione di quella dei carabinieri e di quella della brigata granatieri, ed in loro vece istituisce nove musiche presidiarie in ragione di una per Corpo d'armata, escluso il Corpo d'armata di Roma, al quale è assegnata la musica della brigata granatieri. — *R. D. 7 ott. 1923, n. 2183,* che modifica il decreto predetto. — *Norme ministeriali* in data *17 febbr. e 21 ott. 1923* per l'applicazione dei RR. DD. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, nn. 54 e 250).

BANDIERA NAZIONALE.

Proposta di legge dep. Giuriati, C. n. **1667** (ann. 5 agosto 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione il 20 giugno 1922): *Per la esposizione dei vessilli dagli edifici pubblici.* — Rimasta presso la Commissione Interno.

R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2072, che detta norme per l'uso della bandiera nazionale.

BARBABIETOLE.

D. M. 15 marzo 1922, che abroga quello 2 luglio 1918, concernente il divieto di impiego delle barbabietole zuccherine ad usi industriali diversi dalla produzione dello zucchero (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 67).

BARDI (AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI PARMA DEL COMUNE DI), v. *Circoscrizione amministrativa.*

BARI.

Istituzione dell'Università, v. *Istruzione superiore* (ordinamento) – Lavori per il porto, v. *Porti* – Tombola a favore dell'ospedale, v. *Tombole.*

BARRALI (AGGREGAZIONE ALLA PRETURA DI SENORBI), v. *Circoscrizione giudiziaria.*

BASILICATA E CALABRIA

RR. DD. 24 aprile 1921, n. 908, 10 e 27 sett. 1923, nn. 2252 e 2253, che approvano la tabella degli abitati da consolidare a cura ed a spese dello Stato.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **123** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 8 giugno 1920, n. 1006, che aggiunge i comuni di Banzi, Genzano, Montescaglioso, Palazzo San Gervasio e Venosa a quelli da fornire d'acqua potabile inscritti nella tabella E, n. 4, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140, contenente provvedimenti per la Basilicata.* — La Commissione lavori pubblici aggiunge (rel. Mendaia) alla predetta tabella altri comuni che all'uopo indica, nonchè tutti gli altri comuni di Basilicata, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445. La Commissione finanze e tesoro non accoglie (rel. Majolo) l'aggiunta di cui sopra, avendo il min. del tesoro dichiarato che le condizioni del bilancio non ammettono per il momento un aggravamento di spesa. — Rimasto in stato di relazione.

Proposta di legge dep. Lombardi N. (pres. 29 giugno 1921): *Devoluzione al comune di Catanzaro delle somme assegnate alle scuole universitarie di Catanzaro dal decreto borbonico 18 ott. 1849.* (Riprod. la proposta della XXV Legisl., letta 17 marzo 1921). — Decaduta prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente (6 luglio 1921).

Proposta di legge dep. Renda, C. n. **1434** (ann. 22 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 24 marzo 1922): *Agevolazioni per costruzione di opere d'igiene e di edifici scolastici in Calabria.* — Prevede la concessione di mutui per gli acquedotti in corso, in costruzione o progettati, con un concorso dello Stato nella spesa in misura di due terzi, pei comuni di oltre 10 mila abitanti, totale, pei comuni di popolazione inferiore. Prevede altresì la concessione di mutui, per l'intero ammontare della spesa, per le opere d'igiene, e così pure per gli edifici scolastici, in corso di costruzione o già progettati. — Rimasta presso le Commissioni Interno e Istruzione.

Il dis. di legge del presid. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 806, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di 7 milioni di lire per opere nella Basilicata, e di 42 milioni di lire per opere nelle provincie calabresi, escluse quelle stradali. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.*** — *R. D. 20 ott. 1921, n. 1519*, concernente l'assegnazione dei fondi autorizzati con l'art. 13della legge predetta.

R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1189, relativo alla costituzione degli enti autonomi stradali della Calabria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 975). — **R. D. 31 dic. 1923. n. 3194*, che sopprime gli enti autonomi predetti.

Interr. Serra, ann. 25 nov. 1921: Autonomia dei tre istituti di credito della Calabria (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 12 febbr. 1922, n. 307, concernente la riforma dell'Istituto di credito « Vittorio Emanuele III » per le Calabrie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'agricoltura, C. n. 1624).

R. D. 16 marzo 1922, n. 415, che modifica i riparti dei fondi autorizzati dagli articoli 2 e 3 del R. D. 24 giugno 1920, n. 1051, per la esecuzione di lavori stradali nelle provincie calabresi.

Interp. D'Alessio, ann. 18 marzo 1922: Sullo stato di abbandono della provincia di Basilicata. *Id.* id.: Inattività degli Uffici del genio civile di Basilicata.

— Mancini P., ann. 18 marzo 1922: Condizioni economiche della Calabria; es. 27 marzo. — Cerabona, ann. 20 marzo 1922: Deficienza del servizio del genio civile in Basilicata.

Testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul *credito agrario.*

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, per l'esecuzione di opere pubbliche, C. n. 1502, pres. 10 maggio 1922, porta una variazione al riparto delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie calabresi, ed accelera gli stanziamenti fissati per la costruzione di case economiche e popolari in Reggio Calabria. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

Interr. Siciliani, ann. 6 giugno 1922: Opere pubbliche, stradali e di bonifica, indilazionabili per la Calabria, es. 11 giugno.

Interp. D'Alessio, ann. 12 giugno 1922: Mancata spesa dei fondi stanziati e torpore del Genio civile in Basilicata.

— Reale, ann. 30 giugno 1922: Esecuzione della legge per la Basilicata.

R. D. 30 giugno 1922, n. 1152, che approva un secondo elenco delle strade di accesso alle stazioni delle ferrovie Calabro-Lucane da eseguirsi a cura dello Stato.

R. D-L. 22 aprile 1923, n. 1047, con cui gli Istituti di credito agrario « Vittorio Emanuele III » di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, di cui all'art. 76 del suddetto testo unico, sono fusi in unico Ente morale, denominato « Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie » con sede centrale in Catanzaro (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2118). — *D. M. 23 maggio 1923* circa talune funzioni del predetto Istituto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 129). — *D. M. 30 giugno 1923,* che approva il ruolo organico e le norme per il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per il credito agrario nelle Calabrie (*Gazz. uff.* del 1923, n. 182).

R. D. 3 maggio 1923, n. 1217, che sopprime il Commissariato civile per le opere pubbliche e per i rimboschimenti nella Basilicata.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per opere stradali in Calabria. — *R. D-L. 16 dic. 1923, n. 3200,* che introduce variazioni nella tabella *A* allegata al decreto predetto.

Interr. Faudella, ann. 7 giugno 1923: Intensificazione della lotta contro la malaria in Basilicata; es. 16 giugno.

— Faudella, ann. 7 giugno 1923: Risultati dell'applicazione delle leggi speciali per la Basilicata; es. 10 luglio.

— Mastracchi, ann. 12 giugno 1923: Concessione di fondi per lavori pubblici in Calabria.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2660, che apporta modificazioni al regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3132, con cui i termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria (sussidi per condutture di acque potabili) sono prorogati al 30 giugno 1934.

R. D-L. 3 marzo 1924, n. 286, che autorizza la spesa di 500 milioni di lire per la costruzione, in cinque anni, di una organica e coordinata rete stradale in Calabria.

Proposta di costituzione del parco nazionale della Sila, v. *Parchi nazionali.*

BATTISTI CESARE.

Disegno di legge del presidente del Consiglio Giolitti, C. n. **2**; S. n. **270** (pres. 20 giugno 1921): *Erezione, a spese dello Stato, di un monumento a Cesare Battisti in Trento.* — ***Legge 2 aprile 1922, n. 468.***

Proposta di legge dep. Olivetti (ann. 19 luglio 1921, letta 29 luglio): *Per una pensione annua,* di lire 10 mila, *alla vedova di Cesare Battisti.* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.): sopravvenuta presentazione del dis. di legge che segue.

Disegno di legge del presidente del Consiglio Bonomi, C. n. **856;** S. n. **206** (pres. 29 luglio 1921): *Concessione di pensione straordinaria alla famiglia di Cesare Battisti.* — Dalla data della morte di lui assegna alla sua famiglia, in aggiunta ad assegni eventualmente già ad essa attribuiti, l'annua pensione complessiva di lire 6 mila, corrispondendola alla vedova ed orfani sino all'età maggiore, ed in mancanza ai genitori superstiti. L'Ufficio centrale del Senato fa voti (rel. Badoglio) che il Governo voglia continuare in ogni occasione la sua alta protezione verso le famiglie dei gloriosi martiri della grande guerra, Battisti, Sauro, Filzi e Chiesa. — ***Legge 29 dic. 1921, n. 1963.***

BELLE ARTI, v. *Accademie di belle arti – Antichità e belle arti.*

BELLEZZE NATURALI (TUTELA DELLE), v. *Paesaggio* (Tutela del).

BELLINI VINCENZO.

R. D. 29 nov. 1923, n. 2707, con cui la casa in Catania, dove nacque Vincenzo Bellini, è dichiarata monumento nazionale.

BELLOMBRA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Casalicchio (ann. 20 giugno 1921, letta 25 luglio): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Bellombra-Panarella del comune di Bottrighe (Rovigo).* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Proposta di legge dep. Piva, C. n. **1131;** S. n. **604** (ann. 30 luglio 1921, letta 26 nov., svolta e presa in considerazione l'8 dic.): *Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Bellombra e Panarella, del comune di Bottrighe (Rovigo).* — Approvata dalla Camera (31 maggio 1923). — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato. — Attuata col ***R. D. 30 dic. 1923, n. 3196.***

BENÂDIR, v. *Somalia.*

BENEFICENZA PUBBLICA, v. *Contributo di beneficenza – Opere pie.*

BENEFICI ECCLESIASTICI, v. *Congrue parrocchiali.*

BENZINA ED ALTRI CARBURANTI, v. *Olii minerali.*

BERGEGGI (SCOPPIO DEL FORTE SANT'ELENA), v. *Esplosioni.*

BESTEMMIA (LOTTA CONTRO LA).

Interr. Bresciani, ann. 6 febbr. 1923: Lotta contro la bestemmia: propaganda scolastica, e azione punitiva dello Stato, quando la bestemmia sia pronunciata in pubblico; es. 23 maggio.

BESTIAME.

R. D. 3 aprile 1921, n. 660, concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio zootecnico istituito presso il Ministero dell'agricoltura.

R. D. 5 giugno 1921, n. 824, recante provvedimenti diretti a proporzionare l'azione integratrice e stimolatrice dello Stato ai reali bisogni ed alle manchevolezze della produzione zootecnica nelle singole provincie e, segnatamente, nel Mezzogiorno e nelle Isole, largheggiando nella misura dei contributi là dove l'iniziativa si manifesti scarsa e urgente si palesi la necessità di provvidenze zootecniche.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare anche per l'anno 1922 la tassa sul bestiame nella stessa misura consentita dal R. D-L. 7 aprile 1921 n. 374 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540). — La Commissione finanze e tesoro, nel proporre (rel. Matteotti) la proroga delle disposizioni di cui sopra all'anno 1923 e seguenti, vi fa un'aggiunta nel senso che vengano stabilite le tariffe della tassa secondo la percentuale sul valore medio di ciascuna specie animale nell'anno precedente, con un massimo nell'1 % del valore stesso. — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388,* che prorogando l'autorizzazione come al decreto di

cui sopra al 31 dic. 1923, dà facoltà altresì ai comuni di applicare la tassa sul bestiame per il 1923, anzichè con le norme dell'art. 5, 1° comma, del R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374, in base ad un'aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie del bestiame stesso. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il tributo di cui sopra.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce l'imposta sulle bestie da tiro, sella e soma, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Mauri, C. n. **1195** (pres. 16 dic. 1921): *Norme che disciplinano la monta taurina.* — Sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'approvazione preventiva dei tori destinati alla monta pubblica nelle provincie di progredito allevamento del bestiame bovino, conservando carattere facoltativo alla legge 5 luglio 1908, n. 392, soltanto per le provincie che non sono oggetto della dichiarazione di obbligatorietà. Dà facoltà alle Amministrazioni provinciali, sotto determinate condizioni, di estendere l'obbligo dell'approvazione preventiva anche ai tori destinati alla monta privata, nonchè di prescrivere il pagamento di un diritto fisso per ogni toro visitato; eleva i limiti minimo e massimo delle pene pecuniarie previste per le relative infrazioni. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Ruschi).

Reg. 19 febbr. 1922, n. 331, esecutivo della legge 6 luglio 1912, n. 832, e sue successive modificazioni, contenente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

R. D-L. 4 sett. 1922, n. 1325, che esenta dal dazio doganale il bestiame importato dalla Germania in conto riparazioni di guerra. — **R. D. 16 dic. 1922, n. 1657*, che estende l'esenzione al bestiame importato in conto riparazioni da altre provenienze.

Istituti zootecnici, v. *Stazioni ed istituti sperimentali agrarii.*

BIACCA (USO NELLA PITTURA DELLA), v. *Igiene del lavoro.*

BIBLIOTECHE.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **128**; S. n. **533** (pres. 20 giugno 1921): *Provvedimenti per il trasferimento nel Palazzo Reale di Napoli della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca San Giacomo di detta città.* — ***Legge 21 novembre 1922, n. 1556.***

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **133** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D-L. 2 ott. 1919, n. 2074, concernente l'ordinamento del personale delle biblioteche pubbliche governative.* — La Commissione istruzione propone (rel. Zanzi) di convertire in legge anche il R. D. 13 maggio 1920, n. 714, con alcune modificazioni all'un decreto ed all'altro concernenti la soppressione dei ragionieri e dei commessi, il trasferimento alla 2ª categoria dei coadiutori-assistenti e la loro sistemazione, il computo dell'anzianità, agli effetti degli stipendi, per tutti i funzionari di ogni categoria, la sistemazione della reggenza, dell'alunnato, dello straordinariato, nonchè dei bibliotecari incaricati di direzione.

Nell'intento poi di aumentare gli stanziamenti a favore delle biblioteche, sottopone allo studio del Governo la proposta d'istituire una tassa sul prestito dei libri ed un diritto di biblioteca. — Rimasto in stato di relazione.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per inscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti superiori, S. n. 173-A, pres. 10 agosto 1921, segnala (rel. Berenini) al Governo la necessità di provvedere al miglioramento delle malagevoli condizioni, in cui si trovano le biblioteche governative.

R. D-L. 23 febbr. 1922, n. 336, che estende al personale delle biblioteche governative le disposizioni del R. D. 24 agosto 1921, n. 1184, circa la corresponsione degli stipendi agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

R. D. 14 maggio 1922, n. 807, che modifica gli articoli 2, 4 e 5 del regolamento 28 sett. 1919, n. 2539, per le spese ad economia nelle biblioteche pubbliche governative.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1662** (pres. 17 giugno 1922): *Stanziamento straordinario di due milioni per proseguire i lavori di costruzione del nuovo edificio della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.* — Ritirato (17 maggio 1923). — *R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 436*, concernente l'assegnazione straordinaria di fondi per

lire 500,000 per la prosecuzione dei detti lavori (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale delle biblioteche.

Reg. 2 ott. 1922, n. 1557, per il prestito dei libri e dei manoscritti delle biblioteche pubbliche governative. — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1470*, che apporta modifiche al regolamento predetto.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 385, con cui l'Istituto nazionale per le biblioteche dei soldati di terra e di mare avente sede in Torino viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Interr. sen. Tamassia, ann. 8 febbr. 1923: Abolizione dell'art. 35 del regolamento 2 ott. 1922 sul servizio delle biblioteche; es. 10 febbr.
— Mancini A, ann. 9 febbr. 1923: Prestito dei libri nelle biblioteche (r. s.); es. 19 maggio.

D. P. 25 giugno 1923, che delimita con maggiore precisione la parte del Palazzo Reale di Napoli assegnata alla Biblioteca Nazionale, a quella di San Giacomo ed alle altre biblioteche minori che eventualmente potranno ad esse aggregarsi (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 165).

**R. D. 27 sett. 1923, n. 2320*, recante il riordinamento delle biblioteche pubbliche governative e la nuova tabella del personale di ruolo addetto alle medesime (nomina di ispettori bibliografici onorarî con ufficio gratuito; nomina d'una Giunta di vigilanza per le pubbliche biblioteche dipendenti da comuni, provincie od altri enti; fusione di biblioteche; autonomia della Biblioteca centrale del Risorgimento di Roma).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle biblioteche.

R. D. 22 nov. 1923, n. 2768, che approva l'annessa convenzione in data 1° ott. 1923, riguardante la determinazione del compenso dovuto al direttore delle opere per la costruzione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

R. D. 7 febbr. 1924, n. 233, che provvede al trasferimento della sede della soprintendenza bibliografica per le provincie degli Abruzzi e del Molise dalla Biblioteca Casanatense alla Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 285, che autorizza una maggiore assegnazione di lire 45,000 nel preventivo marina 1923-24 per provvedere alla ricostituzione della Biblioteca dipartimentale di Spezia distrutta dall'incendio avvenuto il 23 nov. 1920.

Biblioteche dei Ministeri, v. *Ministeri*.

Conferimento d'un posto di bibliotecaria alla sorella di Vittorio Locchi, v. *Locchi*.

BIGLIARDI (TASSA SUI).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare anche per il 1922 la tassa sui bigliardi nella stessa misura consentita dal R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il tributo sopradetto.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce l'imposta sui bigliardi, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

BIGLIETTI DI BANCA, v. *Banche ed Istituti di emissione*.

BIGLIETTI DI STATO, v. *Monete e carta monetata*.

BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI (PAREGGIO DEI), v. *Mezzogiorno*.

BILANCI DELLO STATO.

CONSUNTIVI.

Disegno di legge del min. del tesoro Bonomi, C. n. **324**; S. n. **253** (pres. 21 giugno 1921): *Proroga straordinaria del termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-21*, a tutto il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso. La Commissione finanze e tesoro limita (rel. D'Alessio) il termine della proroga al 31 maggio 1922. Durante la discussione alla Camera, è respinto (24 dic.) un emendamento *Donati*, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, per la limitazione della proroga di cui sopra al 31 dic. 1921. — ***Legge 31 dic. 1921, n. 1908.***

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1595** (pres. 1° giugno 1922): *Proroga del termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1921-22*, a tutto il mese di maggio 1923. Proroga inoltre d'un anno il termine per la presentazione del consuntivo patrimoniale dell'Amministrazione della guerra, nonchè dei conti dei magazzini e depositi militari. La Commissione finanze e tesoro propone (rel. Presutti) appositi emendamenti all'art. 2 del dis. di legge concernente la presentazione dei conti dei magazzini e depositi militari, affinchè, in confronto degl'inventari da fare al 1° luglio 1922, sia assicurato con la regolare presentazione dei conti nel 1923 ciò che delle materie custodite nei magazzini e depositi fu consumato nell'esercizio 1922-23 e ciò che fu ricostituito.

Propone inoltre un ordine del giorno per raccomandare alla Corte dei conti di indagare con la maggiore cura e severità circa la verità della data degli atti d'impegno, che le pervengano dopo il 1° luglio 1922 e di istituire giudizi di responsabilità contro i funzionari responsabili, quando gli atti antidatati non siano mero riconoscimento d'impegni sorti prima del 30 giugno. — Ritirato (17 maggio 1923), v. R. D. che segue.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 224*, che proroga il termine per la presentazione del consuntivo 1921-22 a tutto il mese di maggio successivo alla chiusura dell'esercizio stesso, e detta disposizioni circa la presentazione dei rendiconti riassuntivi del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra. — **R. D. 10 sett. 1923, n. 2103*, che, sostituendo le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. D. di cui sopra, proroga, non oltre l'esercizio 1922-23, il termine per la presentazione del rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra, e la resa dei conti giudiziali da parte delle Amministrazioni militari.

Il preventivo lavori pubblici 1923-24, C. n. 1874, pres. 25 nov. 1922, prescrive di allegare ai consuntivi la dimostrazione analitica del movimento dei fondi per ciascun articolo dei capitoli della parte straordinaria dei bilanci di detto Ministero, in conto competenza e in conto residui, giusta il 1° comma dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Relazioni della Corte dei conti, sul rendiconto generale consuntivo per l'Amministrazione dello Stato per gli esercizi 1919-20, 1920-21 e 1921-22, v. rispettivamente, ***C. Doc. nn. XIV, XIV-bis*** e ***XIV-ter***.

1912-13 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **327** (riproduzione del n. 2 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1913-14 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **328** (riproduzione del n. 3 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1914-15 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **329** (riproduzione del n. 4 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1915-16 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **330** (riproduzione del n. 5 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1916-17 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **331** (riproduzione del n. 6 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1917-18 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **332** (riproduzione del n. 7 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1918-19 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **333** (riproduzione del n. 28 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1919-20 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **672,** pres. 25 giugno 1921: Entrate accertate: Effettive, lire 15,207,489,465.41; Costruzioni ferroviarie, lire 54,030,000; Movimento di capitali, lire 21,700,243,087.55; Partite di giro, lire 289,255,500.32; Totali, lire 37,251,018,053.28. Spese: Effettive, lire 23,093,416,710.12; Costruzioni ferroviarie, lire 54,030,000; Movimento di capitali, lire 4,734,594,073.17; Partite di giro, lire 289,255,500.32. Totale, lire 28,171,296,283.61. Disavanzo effettivo, lire 7,885,927,244.71. Miglioramento del conto del Tesoro, lire 9,128,257,683.02; peggioramento patrimoniale, lire 8,950,554,742.38. Traduce in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 26 giugno 1919, n. 1005; 27 luglio 1919, n. 1255; 29 dic. 1919, n. 2428, e 31 marzo 1920, n. 350, agli stati di previsione 1919-20. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Peano, C. n. **1582,** pres. 27 maggio 1922: Entrate accertate: Effettive, lire 18,820,098,872.95; Costruzioni ferroviarie, lire 5,000,000; Movimento di capitali, lire 4,033,851,726.95; Partite di giro, lire 193,103,143.71; Totale, lire 23,052,053,743.61. Spese: Effettive, lire 36,229,142,159.62; Costruzioni ferroviarie, lire 5,000,000; Movimento di capitali, lire 1,258,706,429.43; Partite di giro, lire 193,103,143.71; Totale, lire 37,685,951,732.76. Disavanzo effettivo, lire 17,409,043,286.67, che si riduce a milioni 11,550, tenuto conto che nel consuntivo del Ministero della guerra sono compresi 5,858 milioni di regolazioni contabili. Peggioramento del conto del Tesoro, lire 14,576,077,572.34; peggioramento patrimoniale, lire 17,422,633,233.53. Traduce in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 30 giugno 1920, n. 906, e 29 dic. 1920, n. 1820, agli stati di previsione 1920-21. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. delle finanze De Stefani, C. n. **2099,** pres. 29 maggio 1923: Entrate accertate: Effettive, lire 19,700,608,336.53; Costruzioni ferroviarie, lire 393,000,000; Movimento di capitali, lire 4,856,207,455.28; Partite di giro, lire 185,873,166.31; Totale, lire 25,135,688,958.12. Spese: Effettive, lire 35,461,064,500.63; Costruzioni ferroviarie, lire 393,000,000; Movimento di capitali, lire 1,744,848,293.86; Partite di giro, lire 185,873,166.31; Totale, lire 37,784,785,960.80. Disavanzo effettivo, lire 15,760,456,164.10, che si riduce a 5,150 milioni, tenuto conto di 10,610 milioni di regolazioni contabili. Peggioramento del conto del Tesoro, lire 12,469,512,152.85; peggioramento patrimoniale, lire 14,104,749,094.34. Traduce in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 29 giugno 1921, n. 809; 31 luglio 1921, n. 1013, e 31 dic. 1921, n. 1868, agli stati di previsione 1921-22 non tradotti in legge. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. delle finanze De Stefani (comunicato alla Presidenza il 30 dic. 1923): Entrate accertate: Effettive, lire 18,803,548,011.77; Costruzioni ferroviarie, lire 362,365,000; Movimento di capitali, lire 4,909,506,190.51; Partite di giro, lire 185,047,266.57; Totale, lire 24,260,466,468.85. Spese: Effettive, lire 21,832,382,675.11; Costruzioni ferroviarie, lire 380,165,000; Movimento di capitali, lire 2,257,808,928 91; Partite di giro, lire 185,047,266.57; Totale, lire 24,655,403,870.59. Disavanzo effettivo, lire 3,028,834,663.34. Miglioramento del conto del Tesoro, lire 390,579,491; peggioramento patrimoniale, lire 1,907,247,365.20. Traduce in definitiva l'approvazione data in via provvisoria dalle leggi 30 giugno 1922, n. 831; 23 luglio 1922, n. 1017; 22 agosto 1922, n. 1169, e 30 nov. 1922, n. 1549, agli stati di previsione 1922-23 non tradotti in legge.

ECCEDENZE D'IMPEGNI E MAGGIORI ASSEGNAZIONI (1).

La relazione della Commissione Finanze e tesoro sul dis. di legge di convalidazione di RR. DD. autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 1337-A-*bis*, pres. 28 giugno 1922, propone (rel. Presutti) un ordine del giorno perchè la Camera constati che, allorquando furono presentati i progetti di bilancio 1920-21 e 1921-22, già l'Amministrazione doveva sapere che molti degli stanziamenti proposti erano insufficienti ed in ispecie quelli per le automobili ministeriali, per i pagamenti da fare all'estero, per le provviste di carta e materiali.

(1) Per i disegni di legge di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni nei vari bilanci, v. la tabella dei dis. di legge (Min. tesoro) nella parte III del presente volume.

ESERCIZI PROVVISORI.

1921-22.

Disegno di legge del min. del tesoro Bonomi, C. n. **12**; S. n. **132** (pres. 20 giugno 1921): *Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dic. 1921.* — In seguito alle dimissioni del Ministero Giolitti, la Camera, su analoga proposta dello stesso presidente del Consiglio concede (27 giugno 1921) l'esercizio provvisorio soltanto fino al 31 luglio. — ***Legge 29 giugno 1921, n. 809.***

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **781**; S. n. **145** (pres. 20 luglio 1921): *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'anno finanziario 1921-22 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dic. 1921.* — ***Legge 31 luglio 1921, n. 1013.***

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1074**; S. n. **259** (pres. 5 dic. 1921): *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1921-22, fino a quando siano approvati per legge.* — ***Legge 31 dic. 1921, n. 1868.***

1922-23.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1626**; S. n. **482** (pres. 12 giugno 1922): *Autorizzazione dell'esercizio provvisorio, fino a che siano tradotti in legge e non oltre il 31 luglio 1922, dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 30 giugno 1922.* — ***Legge 30 giugno 1922, n. 831.***

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1748**, S. n. **518** (pres. 8 luglio 1922): *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23 non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dic. 1922.* — In seguito alle dimissioni del Ministero Facta, la Commissione Finanze e tesoro propone (rel. Presutti), e la Camera approva (20 luglio 1922) la concessione dell'esercizio provvisorio limitatamente al 31 agosto 1922. — ***Legge 23 luglio 1922, n. 1017.***

Disegno di legge del presid. del Consiglio Facta, C. n. **1788**; S. n. **524** (pres. 9 agosto 1922): *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dic. 1922.* — ***Legge 22 agosto 1922, n. 1169.***

Disegno di legge del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1808**; S. n. **535** (pres. 16 nov. 1922): *Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non ancora approvati.* — La Commissione Finanze e tesoro propone (rel. D'Alessio), e la Camera approva (18 nov. 1922) il seguente ordine del giorno: « La Commissione Finanze e tesoro consente pienamente nei propositi della più stretta e vigile economia espressi dal presidente del Consiglio nelle sue comunicazioni alla Camera, e confida che ad essi risponderà efficacemente l'azione del Governo nella gestione dei bilanci dello Stato ad esso affidata col chiesto esercizio provvisorio ». — ***Legge 30 nov. 1922, n. 1549.***

1923-24.

Disegno di legge del min. delle finanze De Stefani, C. n. **2050**; S. n. **602** (pres. 17 maggio 1923): *Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge.* — ***Legge 17 giugno 1923, n. 1263.***

ESPOSIZIONI FINANZIARIE, v. alla voce: *Esposizioni finanziarie.*

PREVENTIVI.

Il preventivo tesoro 1921-22, C. n. 368, pres. 21 giugno 1921, abroga, a decorrere dall'esercizio 1921-22, l'art. 8 del D. L. 18 nov. 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dic. stesso anno, n. 1774, che stabilì riduzioni percentuali negli stanziamenti di spese generali inscritti negli stati di previsione della spesa di tutte le Amministrazioni dello Stato, in confronto delle assegnazioni autorizzate con gli stati di previsione dell'esercizio finanziario 1915-16. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è approvato (29 luglio 1921) un ordine del giorno del dep. *Olivetti*, accettato dal Governo, con cui si

afferma la necessità che il Parlamento abbia la possibilità di riprendere l'esame preventivo ed il controllo effettivo dei bilanci dei singoli Dicasteri; un ordine del giorno sostanzialmente conforme, proposto dalla Commissione di finanze, è approvato dal Senato (30 luglio) durante la medesima discussione.

I preventivi guerra e marina 1922-23, C. nn. 1010 e 1011, pres. 26 nov. 1921, prorogano a tutto l'esercizio 1922-23 la facoltà concessa rispettivamente ai ministri della guerra e della marina, col D. L. 11 febbr. 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino al suo totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio). — Il preventivo marina 1923-24, C. n. 1877, pres. 25 nov. 1922, proroga la suddetta facoltà a tutto l'esercizio 1923-24, e l'estende anche alle spese dei servizi aeronautici e radiotelegrafici. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

Nella torn. 6 dic. 1921 il sen. *Bianchi L.* invoca che sia ripresa la funzione del controllo parlamentare, con la discussione preventiva dei bilanci. Il min. della marina, *Bergamasco*, assicura che il Governo ha ferma intenzione di sostenere prossimamente la discussione dei bilanci innanzi alla Camera, e d'insistere perchè si riprenda al più presto l'andamento normale delle funzioni parlamentari.

La relazione della Commissione Finanze e tesoro sul preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002-A, pres. 1° aprile 1922, propone (rel. Presutti) un ordine del giorno per raccomandare al ministro di ristudiare *ex novo* tutto l'organismo del bilancio finanze in relazione al nuovo ordinamento che avranno l'amministrazione ed i servizi cui essa attende, onde far sì che il bilancio stesso risponda veramente alla sua funzionalità.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo interno 1922-1923, S. n. 385-A, pres. 11 maggio 1922, propone (rel. Greppi) un ordine del giorno per invitare il Governo a volere, nella compilazione dei futuri bilanci, ripristinare come in passato gli allegati contenenti gli organici in vigore e aggiungere tutte quelle altre delucidazioni che valgano a rendere chiaro ed efficace il controllo parlamentare sulle somme inscritte nei singoli capitoli. Detto ordine del giorno viene approvato dal Senato il 10 giugno 1922, durante la discussione del preventivo stesso.

La relazione della Commissione esteri sui preventivi per gli affari esteri 1921-22 e 1922-23, C. nn. 371-A e 1004-A, pres. 6 giugno 1922, fa rilievi (rel. Torre A.) circa la struttura del bilancio degli esteri e reclama che in esso le cifre rispondano alle esigenze della realtà riconosciuta e sperimentata.

La relazione della Commissione esercito e marina sui preventivi marina 1921-22 e 1922-23, C. nn. 378-A e 1011-A, pres. 14 giugno 1922, raccomanda (rel. Padulli) che col bilancio dell'esercizio 1923-24 siano ripristinati gli allegati illustrativi dei capitoli principali delle spese.

La relazione della Commissione esercito e marina sul preventivo guerra 1922-23 C. n. 1010-A, pres. 14 giugno 1922, rileva (rel. Devecchi) la necessità di una disposizione legislativa che consenta il trasporto di fondi dai capitoli straordinari ai capitoli ordinari.

Il preventivo tesoro 1923-24, C. n. 1867, pres. 25 nov. 1922, vieta di corrispondere premi di operosità o retribuzioni analoghe al personale, a carico di capitoli non destinati appositamente a tali spese; autorizza il min. del tesoro a trasportare nei preventivi dei competenti Ministeri i fondi per le spese relative ai servizi delle nuove provincie, quando avvenga il passaggio di tali servizi alla dipendenza diretta dei Ministeri medesimi, anche agli effetti della gestione delle spese; reca disposizioni per limitare, anche con provvedimenti modificativi della legislazione in vigore, l'uso dei mandati d'anticipazione. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

**R. D. 11 febbr. 1923, n. 357*, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di proventi destinati a far fronte a spese od erogazioni speciali.

Durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il dep. *Donati* traccia (28 maggio 1923) a grandi linee la riforma dello schema del bilancio dello Stato che, a suo avviso, si dovrebbe attuare, allo scopo di dare ad esso maggiore chiarezza e sincerità.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1304*, che sopprime la ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri

Note preliminari ai bilanci di previsione per gli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24, v. rispettivamente ***C. Doc. nn. XI, XI-bis, XI-ter*** e ***XI-quater***.

Fondi segreti, v. alla voce: *Fondi segreti*.

Entrata.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **352** (riproduzione del n. 44 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Prevede un'entrata di lire 12,349,018,815.59, distinta in: Entrate effettive ordinarie, lire 8,428,238,640.65; effettive straordinarie, lire 2,378,076,518.39; Movimento di capitali, lire 1,406,454,867.96; Partite di giro, lire 136,248,788.59. — Ritirato il 9 luglio 1921 per aver avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **382** (riproduzione del n. 1007 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 3,440,792,603.40 le Entrate effettive ordinarie; di lire 1,730,830,972.34 le effettive straordinarie; di lire 90,000,000 le costruzioni di strade ferrate; e di lire 25,534,474.49 le Partite di giro; e riduce di lire 138,767,735.46 il Movimento di capitali. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1013,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 911,018,135.78 le Entrate effettive ordinarie; di lire 192,350,000 le costruzioni di strade ferrate; di lire 289,309,725.94 il Movimento di capitali; e di lire 2,345,333.46 le Partite di giro; e riduce di lire 1,125,346,178.26 le Spese effettive straordinarie. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1866,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1866-*bis*). Aumenta di lire 1,552,456,104.21 le Entrate effettive ordinarie; di lire 17,650,000 le costruzioni di strade ferrate; di lire 2,750,406,317.92 il Movimento di capitali; di lire 25,731,189.88 le Partite di giro; e riduce di lire 1,750,538,036.85 le Entrate effettive straordinarie. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Agricoltura.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **364** (riproduzione del n. 41 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 47,206,119.53, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 37,613,028; effettive straordinarie, lire 6,011,633.86; Movimento di capitali, lire 3,317,554.72; Partite di giro, lire 263,902.95. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **379** (riproduzione del n. 1019 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 11,080,952 le Spese effettive ordinarie; di lire 4,925,120 le effettive straordinarie; di lire 6,000,000 il Movimento di capitali; e di lire 12,166 le Partite di giro. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Peano, C. n. **1404; S. n. 509,** pres. 16 marzo 1922. Aumenta di lire 7,583,594 le Spese effettive ordinarie; di lire 12,523,080 le effettive straordinarie; di lire 44,000,000 il Movimento di capitali; e di lire 11,018.25 le Partite di giro. — ***Legge 23 nov. 1922, n. 1550.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1878,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1878-*bis*). Aumenta di lire 4,108,835 le Spese effettive ordinarie; di lire 285,961.59 le effettive straordinarie; e riduce di lire 22,000,000 il Movimento di capitali (v. Ministero economia nazionale).

Colonie.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **357** (riproduzione del n. 33 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza la spesa di lire 182,623,910, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 70,704,510; effettive straordinarie, lire 111,771,400; Partite di giro, lire 148,000. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **372;** S. n. **484** (riproduzione del n. 1012 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 34,094,590 le Spese effettive ordinarie e riduce di lire 69,243,650 le effettive straordinarie. — Approvato dalla Camera e decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1005,** S. n. **485,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 58,123,300 le Spese effettive ordinarie; e di lire 28,125,700 le effettive straordinarie. — ***Legge 20 luglio 1922, n. 1016.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1871,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1871-*bis*). Aumenta di lire 23,080,800 le Spese effettive ordinarie e di lire 12,000,000 il Movimento di capitali; e riduce di lire 1,911,750 le Spese effettive straordinarie. Autorizza il trasporto, mediante decreti del min. delle finanze di concerto con quello per le colonie, delle somme inscritte al cap. 39 « Fondo ad integrazione dei contributi per le spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, in conseguenza del passaggio all'Amministrazione coloniale dei servizi gestiti dal Ministero della guerra » ai capitoli per i contributi nelle spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, secondo le esigenze. Con la nota di variazioni il bilancio di previsione del R. Istituto orientale di Napoli, già presentato in appendice al preventivo colonie, viene trasferito a quello dell'istruzione. — Rimasto presso la Commissione Esteri e colonie.

Economia nazionale.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2050,* che in sostituzione dei preventivi 1923-24 dei soppressi Ministeri per l'agricoltura e per l'industria, commercio e lavoro, risultanti dalle note di variazioni presentate alla Camera dei deputati il 28 maggio 1923 e resi esecutivi con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio, approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio medesimo.

Esteri.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **356** (riproduzione del n. 32 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza la spesa di lire 40,985,270, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 23,234,548; effettive straordinarie, lire 17,177,400; Partite di giro, lire 573,322. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **371;** S. n. **470** (riproduzione del n. 1011 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 2,747,652 le Spese effettive ordinarie; di lire 17,988.22 il Movimento di capitali; di lire 52,000 le Partite di giro; e riduce di lire 2,801,700 le Spese effettive straordinarie. — ***Legge 6 luglio 1922, n. 949.***

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1004;** S. n. **471,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 5,646,200 le Spese effettive ordinarie; e riduce di lire 1,544,500 le effettive straordinarie e di lire 7,500 le Partite di giro. — ***Legge 6 luglio 1922, n. 950.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1870,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1870-*bis*). Aumenta di lire 6,209,450 le Spese effettive ordinarie; di lire 16,780,000 le effettive straordinarie; di lire 29,700 le Partite di giro; e riduce di lire 17,988.22 il Movimento di capitali.

Con la nota di variazioni il bilancio speciale per il fondo per l'emigrazione, che formava oggetto di un dis. di legge, viene presentato in appendice al preventivo esteri. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

Finanze.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **354** (riproduzione del n. 30 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 1,473,117,659.09, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 1,332,763,797.70; effettive straordinarie, lire 80,351,890; Movimento di capitali, lire 1,838,391.30; Partite di giro, lire 58,163,580.09. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **369;** S. n. **439** (riproduzione del n. 1009 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 67,713,000 le Spese effettive straordinarie; di lire 513,200 il Movimento di capitali; di lire 6,973,796.75 le Partite di giro; e riduce di lire 48,385,326 le Spese effettive ordinarie. — Approvato dalla Camera e decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1002;** S. n. **440,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 166,142,735 le Spese effettive ordinarie; di lire 123,000 il Movimento di capitali; di lire 3,337,974.66 le Partite di giro; e riduce di lire 58,559,474.67 le Spese effettive straordinarie. — ***Legge 9 luglio 1922, n. 1026.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1868,** pres. 25 nov. 1922 (con le note di variazioni nn. 1867-*bis* e 1868-*bis* pres. dal min. delle finanze De Stefani, il 28 maggio 1923, vi si trasferiscono le spese per i servizi del Tesoro, per l'avvenuta fusione dei due Ministeri). Aumenta di lire 514,274,398.03 le Spese effettive ordinarie; di lire 159,485,559.13 le effettive straordinarie; di lire 1,304,560,767.51 il Movimento di capitali; e di lire 22,531,722.25 le Partite di giro. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Giustizia.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **355** (riproduzione del n. 31 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza la spesa di lire 99,405,506.18, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 86,424,700; effettive straordinarie, lire 12,500,432; Partite di giro, lire 480,374.18. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **370;** S. n. **442** (riproduzione del n. 1010 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 30,513,600 le Spese effettive ordinarie; di lire 20,000,000 le effettive straordinarie; e di lire 202.55 le Partite di giro. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 923.***

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1003;** S. n. **443,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 24,153,000 le Spese effettive ordinarie; di lire 700,000 le effettive straordinarie, e di lire 1,452 le Partite di giro. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 924.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1869,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1869-*bis*). Aumenta di lire 113,599,800 le Spese effettive ordinarie (di queste però, lire 109,330,600 rappresentano le previsioni per le carceri e i riformatorî stralciate, dal bilancio dell'interno); di lire 18,789,840 le effettive straordinarie (di cui lire 13,670,000 per le carceri); e di lire 700,000 le Partite di giro. — Rimasto presso la Commissione Giustizia (rel. Merizzi).

**R. D. 28 genn. 1923, n. 232,* che autorizza il trasporto dei fondi concernenti i servizi dell'Amministrazione delle carceri dal preventivo interno a quello giustizia 1922-23.

Guerra.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **362** (riproduzione del n. 38 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 3,792,822,915.21, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 895,494,280.50; effettive straordinarie, lire 2,887,064,646.88; Movimento di capitali, lire 1,800,000; Partite di giro, lire 8,463,987.83. Autorizza il Governo ad effettuare trasporti di fondi tra i vari capitoli, sia di parte ordinaria come di parte straordinaria, nei limiti dell'assegnazione straordinaria di lire 2,771,000,000 delle spese per la guerra. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **377** (riproduzione del n. 1017 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 422,285,052 le Spese effettive ordinarie e di lire 15,347.27 le Partite di giro; e riduce di lire 1,608,080,000 le Spese effettive straordinarie. Autorizza il Governo ad effettuare trasporti di fondi da alcuni capitoli di parte straordinaria « Spese per la guerra, ecc. » ai capitoli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi ed il funzionamento dei relativi servizi. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1010,** (pres. 26 nov. 1921). Aumenta di lire 108,595,600 le Spese effettive ordinarie e di lire 800,000 il Movimento di capitali; e riduce di lire 829,215,700 le Spese effettive straordinarie e di lire 60,807.42 le Partite di giro. Proroga a tutto il 1922-23 la facoltà concessa al Ministero della guerra col D. L. 11 febbr. 1917, n. 189, di imputare i pagamenti sul fondo dei residui, sino ad esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1876,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1876-*bis*). Aumenta di lire 261,623,167.50 le Spese effettive ordinarie; e di lire 381,662.40 le Partite di giro; e riduce di lire 240,268,340.64 le Spese effettive straordinarie; e di lire 200,000 il Movimento di capitali. Proroga per il 1923-24 la facoltà data al min. della guerra col D. L. 11 febbr. 1917, n. 189 (v. bilancio precedente). — Rimasto presso la Commissione Esercito.

Industria.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **365** (riproduzione del n. 42 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa – tenuto conto delle variazioni introdotte col R. D. 15 luglio 1920, n. 1009 – di lire 1,473,935,838.88, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 106,071,187; effettive straordinarie, lire 1,367,807,177.99; Partite di giro, lire 57,473.89 (vi sono comprese le spese per la marina mercantile, e cioè lire 59,377,895 nelle Spese effettive ordinarie; e lire 1,364,747,757.45 nelle effettive straordinarie: non vi sono comprese le spese per il lavoro trasportate nell'apposito bilancio separato, ossia: Spese effettive ordinarie, lire 52,238,485; effettive straordinarie, lire 30,162,000; Partite di giro, lire 29,586). — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **380** (riproduzione del n. 1020 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Riduce di lire 31,800,072 le Spese effettive ordinarie; di lire 220,770,020.03 le effettive straordinarie; ed aumenta di lire 720 le Partite di giro. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Peano, C. n. **1405,** pres. 16 marzo 1922. Per i servizi dell'industria aumenta di lire 61,603,830 le Spese effettive ordinarie; e riduce di lire 240,614.37 le effettive straordinarie; e di lire 14.25 le Partite di giro. Per il trasferimento del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile dal Ministero dell'industria al Ministero della marina, sopprime i relativi capitoli nel bilancio dell'industria, per la somma di lire 41,840,240 nelle Spese effettive ordinarie; e lire 1,141,021,250 nelle effettive straordinarie. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1879,** pres. 25 nov. 1922. Con le note di variazioni nn. 1879-*bis* e 1880-*bis* del 28 maggio 1923 vi vengono trasferiti – in seguito alla soppressione del Ministero del lavoro, disposta col R. D. 27 aprile 1923, n. 915 – gli stanziamenti relativi ai servizi del lavoro e cioè: Spese effettive ordinarie, lire 4,518,710; effettive straordinarie, lire 1,474,942; Partite di giro, lire 29,586. Tenuto conto anche di tali trasporti, aumenta di lire 1,769,458.54 le spese effettive straordinarie; di lire 30,846 le Partite di giro; e riduce di lire 62,931,455 le Spese effettive ordinarie (v. Ministero economia nazionale).

Interno.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **359** (riproduzione del n. 35 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 500,868,736.42 distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 337,197,924; effettive straordinarie, lire 161,716,831.90; Partite di giro, lire 1,953,980.52. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **374;** S. n. **384** (riproduzione del n. 1014 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 79,058,611 le Spese effettive ordinarie; e di lire 55,938,200 le effettive straordinarie; e riduce di lire 3,568.50 le Partite di giro. — ***Legge 18 giugno 1922, n. 819.***

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1007**; S. n. **385,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 44,915,886.25 le Spese effettive ordinarie e di lire 77,064.35 le Partite di giro; e riduce di lire 38,022,073.50 le Spese effettive straordinarie. — ***Legge 18 giugno 1922, n. 820.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1873,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1873-*bis*). Aumenta di lire 71,611.57 il Movimento di capitali; e di lire 8,392.60 le Partite di giro; e riduce di lire 58,115,811.25 le Spese effettive ordinarie e di lire 106,282,422 le effettive straordinarie. Tali diminuzioni sono dovute in parte alla soppressione del Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza (milioni 287.8) e in parte al trasferimento dei servizi delle carceri al Ministero della giustizia (milioni 135.3). Sono inscritte invece nel bilancio dell'interno le spese per la Milizia per la Sicurezza Nazionale (lire 25,000,000) e quelle per l'aeronautica (lire 200,000,000). — Rimasto presso la Commissione Interno (rel. Luciani).

Istruzione.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **358** (riproduzione del n. 34 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza la spesa di lire 651,871,782.80 distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 478,539,061.70; effettive straordinarie, lire 122,485,050.57; Movimento di capitali, lire 1,171,742.90; Partite di giro, lire 49,675,927.63. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **373,** S. n. **460** (riproduzione del n. 1013 della XXV Legisl.) (pres. il 21 giugno 1921). Aumenta di lire 88,033,765.77 le Spese effettive ordinarie; di lire 119,801,450 le effettive straordinarie; e di lire 270,138.98 le Partite di giro. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 898.***

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1006**; S. n. **461,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 42,226,672 le Spese effettive ordinarie e di lire 126,016 le Partite di giro; e riduce di lire 943,011.88 le Spese effettive straordinarie e di lire 43,502.94 il Movimento di capitali. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 899.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1872,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1872-*bis*). Aumenta di lire 25,023,565 le Spese effettive ordinarie; e di lire 366,606.63 le Partite di giro; e riduce di lire 14,718,890.35 le Spese effettive straordinarie, e di lire 495,500 il Movimento di capitali. Con la nota di variazioni il bilancio di previsione del R. Istituto Orientale di Napoli, già presentato in appendice al preventivo colonie, viene trasferito a quello dell'istruzione. — Rimasto presso la Commissione Istruzione.

Lavori pubblici.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **360** (riproduzione del n. 36 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 479,286,574.84 distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 92,430,066.96; effettive straordinarie, lire 363,359,000; Movimento di capitali, lire 11,956,000; Partite di giro, lire 11,541,507.88. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **375** S. n. **419** (riproduzione del n. 1015 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 46,510,355.73 le Spese effettive ordinarie e di lire 414,481,000 le straordinarie; di lire 90,000,000 le costruzioni di strade ferrate; di lire 18,310,961.94 le Partite di giro; e riduce di lire 4,446,000 il Movimento di capitali. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 951.***

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1008**; S. n. **420,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 4,933,234.93 le Spese effettive ordinarie; di lire 195,493,990 le effettive straordinarie; di lire 210,150,000 le costruzioni ferroviarie; di lire 2,250,000 il Movimento di capitali; e riduce di lire 1,123,290.13 le Partite di giro. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 952.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1874,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1874-*bis*). Aumenta di lire 57,398,590.03 le Spese effettive ordinarie, di lire 11,750,000 il Movimento di capitali; e di lire 1,693.343 le Partite di giro; e riduce di lire 503,333,990 le Spese effettive straordinarie; e di lire 150,000 le costruzioni di strade ferrate. Pre-

scrive di allegare ai consuntivi la dimostrazione del movimento dei fondi per ciascun articolo dei capitoli della parte straordinaria, giusta il 1° comma dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

Lavoro.

1920-21 – Con *R. D. 15 luglio 1920, n. 1009*, furono stralciati dal preventivo industria 1920-21 gli stanziamenti relativi ai servizi assegnati al nuovo Ministero e se ne formò un apposito bilancio con una spesa di lire 82,430,071, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 52,238,485; effettive straordinarie, lire 30,162,000; Partite di giro, lire 29,586.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **367** (riproduzione del n. 1022 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 94,248,491, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 53,981,905; effettive straordinarie, lire 40,237,000; Partite di giro, lire 29,586. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1012,** pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 58,200 le Spese effettive ordinarie; di lire 1,930,400 le effettive straordinarie; e di lire 60,000,000 il Movimento di capitali. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1880,** pres. 25 nov. 1922. In seguito alla soppressione del Ministero del lavoro, disposta col R. D. 27 aprile 1923, n. 915, con le note di variazioni nn. 1879-*bis* e 1880-*bis*, pres. 28 maggio 1923 dal min. delle finanze De Stefani, i relativi stanziamenti sono trasportati nel bilancio dell'industria.

Marina.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **363** (riproduzione del n. 39 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 1,233,720,143.74, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 389,292,950; effettive straordinarie, lire 841,404,200; Partite di giro, lire 3,022,993.74. Autorizza il Governo ad effettuare trasporti di fondi fra i capitoli, tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria, nei limiti dell'assegnazione straordinaria di 800 milioni delle spese per la guerra. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **378** (riproduzione del n. 1018 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 58,651,150 le Spese effettive ordinarie; di lire 7,674 le Partite di giro; e riduce di lire 444,541,200 le Spese effettive straordinarie. Autorizza il Governo ad effettuare trasporti di fondi fra i capitoli, tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria, nei limiti della assegnazione straordinaria di 300 milioni delle spese per la guerra. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. 1011, pres. 26 nov. 1921. La prima previsione, limitata alla marina militare, aumenta di lire 52,969,000 le Spese effettive ordinarie; e riduce di lire 286,674,000 le effettive straordinarie. In seguito al trasferimento del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile dal Ministero dell'industria al Ministero della marina, disposto con R. D. 1° marzo 1922, n. 231, con nota di variazioni n. 1011-*bis* del 16 marzo 1922, vi si aggiungono le previsioni per la marina mercantile in lire 694,069,505, di cui per Spese effettive ordinarie, lire 45,130,505; e per Spese effettive straordinarie, lire 648,939,000. Proroga per l'esercizio, la facoltà data al Ministero della marina col D. L. 11 febbr. 1917, n. 189, di imputare i pagamenti per determinati capitoli ai residui sino ad esaurimento, indi alla competenza, senza distinzione circa l'esercizio al quale si riferisce l'impegno. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1877,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1877-*bis*). Aumenta di lire 203,058,585 le Spese effettive ordinarie per la marina militare; di lire 158,161,855 quelle per la marina mercantile; di lire 20,980 le Partite di giro; e riduce di lire 43,595,670 le Spese effettive straordinarie per la marina militare; di lire 578,286,300 quelle per la marina mercantile. Proroga per il 1923-24 la facoltà di cui al D. L. 11 febbr. 1917, n. 189, estendendola ai capitoli riguardanti le spese del servizio radiotelegrafico. — Rimasto presso la Commissione Esercito e Marina.

Poste.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **361** (riproduzione del n. 37 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 471,513,909.86, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 350,539,717.62; effettive straordinarie, lire 118,479,166.37; Movimento di capitali, lire 1,195,636.66; Partite di giro, lire 1,299,389.21. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **376** (riproduzione del n. 1016 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 152,305,182.38 le Spese effettive ordinarie; di lire 80,222,345 le effettive straordinarie; e riduce di lire 107,615 le Partite di giro. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1009**, pres. 26 nov. 1921. Aumenta di lire 130,356,600 le Spese effettive ordinarie; di lire 72,218,000 le effettive straordinarie; di lire 15,000 il Movimento di capitali; e riduce di lire 19,600 le Partite di giro. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1875**, pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni pres. dal min. delle finanze De Stefani, C. n. 1875-*bis*). Aumenta di lire 8,830,200 le Spese effettive ordinarie; di lire 3,889,718.62 il Movimento di capitali; e riduce di lire 64,871,138.01 le Spese effettive straordinarie; e di lire 2,477 le Partite di giro. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni.

Terre liberate.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **366** (riproduzione del n. 43 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 449,460,600, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 2,460,600; effettive straordinarie, lire 447,000,000. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **381** (riproduzione del n. 1021 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 1,599,400 le Spese effettive ordinarie e di lire 244,000,000 le effettive straordinarie. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Peano, C. n. **1406** (pres. 16 marzo 1922). Riduce di lire 775,000 le Spese effettive ordinarie e di lire 537,000,000 le effettive straordinarie. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

Con R. D. 25 febbr. 1923, n. 391, il Ministero delle terre liberate viene soppresso.

Tesoro.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **353** (riproduzione del n. 29 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Autorizza una spesa di lire 14,009,543,822.12, distinta in: Spese effettive ordinarie, lire 5,263,809,937.74; effettive straordinarie, lire 6,861,184,615.35; Movimento di capitali, lire 1,883,974,506.36; Partite di giro, lire 574,762.67. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **368** (riproduzione del n. 1008 della XXV Legisl.) (pres. 21 giugno 1921). Aumenta di lire 1,437,456,357.84 le Spese effettive ordinarie; di lire 19,608,119.49 il Movimento di capitali, e di lire 2,650.50 le Partite di giro; e riduce di lire 4,324,379,130.62 le Spese effettive straordinarie. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1001**, pres. 26 nov. 1921. Riduce di lire 1,219,721,851.38 le Spese effettive ordinarie e di lire 404,738,678.99 il Movimento di capitali; ed aumenta di lire 1,399,550,055.60 le Spese effettive straordinarie e di lire 3,020 le Partite di giro. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1867**, pres. 25 nov. 1922. In seguito alla soppressione del Ministero del tesoro (R. D. 31 dic. 1922, n. 1700) con nota di variazioni n. 1867-*bis*, pres. il 28 maggio 1923 dal min. delle finanze De Stefani, i relativi stanziamenti vengono trasportati nel bilancio delle finanze.

BIOLOGIA MARINA (ISTITUTI DI), v. *Comitato talassografico.*

BIRRA.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per provvedimenti circa l'imposta sul vino, S. n. 150-A, pres. 5 agosto 1921, propone (rel. Ferraris C.) un ordine del giorno per la revisione del regime fiscale della birra per ottenerne un maggior rendimento.

R. D-L. 21 agosto 1921, n. 1165, che aumenta da lire 3 a lire 4 per ettolitro la tassa interna di fabbricazione sulla birra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1025).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che porta modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione della birra, estendendo, fra altro, anche nei riguardi di questa bevanda, l'istituto del diritto di licenza d'esercizio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

D. M. 24 genn. 1922, riguardante l'adozione degli apparecchi Erhard-Schan agli effetti dell'accertamento dell'imposta sulla birra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 46).

BISCHE, v. *Giuochi d'azzardo.*

BOBBIO (SOPPRESSIONE DEL CIRCONDARIO DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (R. D. 8 luglio 1923, n. 1726);

BOCCOLO DEI TASSI (AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI PARMA DEL COMUNE DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (R. D. 24 sett. 1923, n. 2076).

BOLLO E REGISTRO (TASSE DI), v. *Registro e bollo.*

BOLOGNA (PIANO DI RISANAMENTO DI).

R. D-L. 6 dic. 1923, n. 2738, che proroga fino al 23 aprile 1929, il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna.

BOMBARDAMENTI AEREI.

Dalla relazione che precede il dis. di legge del min. degli esteri Schanzer, per l'approvazione del Trattato di Washington del 6 febbr. 1922, C. n. 1400, pres. 16 marzo 1922, emerge che la Delegazione italiana sostenne la necessità del divieto di bombardamento delle città non fortificate, prendendo l'iniziativa d'una speciale risoluzione in proposito; e che non insistette per farla adottare, perchè ritenne che la disciplina giuridica d'un tema così importante non doveva essere compromessa da una deliberazione affrettata.

BOMBE, v. *Esplosioni ed Esplosivi.*

BONIFICHE AGRARIE ED IDRAULICHE.

Interr. Chiesa, ann. 20 giugno 1921: Cessione in enfiteusi, per la bonifica, delle preselle demaniali del Lago di Bientina; es. 30 luglio.

Interp. Merlin, ann. 20 giugno 1921: Bonifica dell'isola di Donzella (Rovigo).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **688** (pres. 25 giugno 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 100,000,000 per la esecuzione di opere di bonifica*, da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 1921-22 al 1930-31. — Ritirato (26 nov. 1921). — *R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1221*, che autorizza la spesa prevista nel disegno di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici C. n. 973).

Disegno di legge del pres. del Consiglio Bonomi, C. n. **807**; S. n **166** (pres. 22 luglio 1921): *Provvedimenti vari contro la disoccupazione.* Costituisce per le bonifiche del Mezzogiorno Consorzi obbligatori, amministrati da Regi Commissari. La Commissione speciale della Camera pur dichiarando (rel. De Vito) obbligatoria la bonifica agricola, lascia inalterate le vigenti leggi e solo prescrive che il commissario oltre le facoltà sue ordinarie attenda all'esecuzione delle opere in rappresentanza dello Stato. Un nuovo testo concordato tra Governo e Commissione, cogli emendamenti *Martini* e *Monici* accettati dal Governo, approvato dalla Camera nella torn. pom. del 6 agosto, costituisce invece per le bonifiche dell'Italia centrale, meridionale ed insulare enti autonomi di bonifica. Il dis. di legge proroga altresì, per due anni, i termini di cui agli

articoli 1, 4 e 5 del D-L. 2 ott. 1919, n. 1916 relativo alla concessione dei contributi per opere di bonifica e per spese d'acquisto e trasporto del combustibile necessario alle bonifiche idrovore; aumenta da 30 a 50 milioni per l'esercizio 1921-22 e per ciascuno dei tre esercizi successivi la somma destinata alla concessione di mutui di favore per l'esecuzione di opere di bonificamento agrario, coll'estensione de' beneficî tutti previsti dalle leggi per l'Agro Romano. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177***. — *Reg. 22 dic. 1921, n. 2046*, per la costituzione ed il funzionamento degli enti autonomi di bonifica. — *RR. DD. 13 luglio 1922, nn. 1121, 1122, 1123* e *1124*, che istituiscono rispettivamente in Follonica, Firenze, Salerno e Napoli un Ente autonomo di bonifica. — *R. D. 25 luglio 1922 n. 1190*, che istituisce un Ente autonomo di bonifica con sede in Caserta per la bonificazione del bacino inferiore del Volturno. — **R. D. 15 sett. 1923, n. 2313*, che sopprime gli enti autonomi di bonifica, costituiti a norma dell'articolo 3 della legge di cui sopra.

Mozione Di Fausto, letta 23 luglio 1921: Provvedimenti per eccitare le iniziative private delle concessioni di bonifiche.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1519, concernente l'assegnazione di lire due milioni per lavori di bonificamento della bassa zona di Pozzuoli (art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177).

R. D-L. 28 ott. 1921, n. 1560, concernente modificazioni ai decreti Reali 2 ott. 1919, n. 1916 e 23 marzo 1919, n. 461, relativi alla concessione di opere di bonifica (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 324; C. n. 1792: Durante la discussione in Senato di detto dis. di legge è approvato (3 luglio 1922) un ordine del giorno *Rava*, con cui s'invita il Governo ad eseguire l'art. 13 del testo unico delle leggi sulle bonifiche che prescrive l'annuale presentazione al Parlamento d'una relazione sull'andamento dei lavori per tutte le bonificazioni del Regno; e con cui si fanno voti altresì che detta relazione contenga tutti gli elementi valevoli a stabilire l'effettivo onere dello Stato).

R. D. 19 nov. 1921, che sopprime la Commissione per la costituzione e vigilanza dei consorzi di bonifica e per lo studio dei piani economici (*Gazz. Uff* del 1921, n. 287).

Interr. Assennato, ann. 25 nov. 1921: Bonifica dell'agro brindisino; es. 13 dic.

Interp. Grandi D., ann. 18 marzo 1922: Mano d'opera nella bonifica renana.

Interr. sen. Ferri, ann. 31 marzo 1922: Collaudi dei lavori e pagamenti ai Consorzi delle bonifiche in corso; es. 10 maggio.

R. D. 17 aprile 1922, n. 649, che istituisce in Bologna un ufficio per il collocamento della mano d'opera nella bonifica renana e nella bonifica di Crevalcore. — *R. D. 5 aprile 1923, n. 859*, che revoca il R. D. di cui sopra.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il dep. *Tamborino* svolge (11 maggio 1922) un ordine del giorno (che, accettato dal Governo, è poi approvato dalla Camera nella torn. del 18 maggio) per lo stanziamento di fondi adeguati per i lavori di risanamento igienico in tutta la penisola Salentina; il dep. *Mauro F.* afferma (2ª torn. 12 maggio) che occorre accentrare presso il Ministero dei lavori pubblici tutto ciò che si riferisce alle bonifiche. Il dep. *Florian* invoca (1ª torn. 16 maggio) l'istituzione di Commissioni di controllo sui Consorzi di bonifiche che si effettuano coi contributi dello Stato, delle province e dei comuni, in cui siano rappresentate anche le organizzzazioni operaie. Il dep. *Ciappi*, relatore, propone (2ª torn. 17 maggio) di concentrare nella direzione generale delle bonifiche tutti i servizi di bonifica, compresi quelli ora esistenti presso la direzione generale della colonizzazione al Ministero d'agricoltura. In ordine alla proposta del dep. Florian, risponde il min. dei lavori pubblici, *Riccio* (18 maggio) che è intendimento del Ministero di istituire una Commissione che vigili l'opera dei Consorzi di bonifica e dia ad essi unità d'indirizzo, e che nella Commissione stessa sarà data una rappresentanza alla classe operaia.

Interp. Cuomo, ann. 22 giugno 1922: Criteri per l'intensificazione delle opere di bonifica in provincia di Salerno.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi, del personale di custodia delle bonifiche.

R. D-L. 12 nov. 1922, n. 1640, che aumenta il fondo di riserva per le bonifiche, e riduce il contributo dello Stato nelle opere di bonifica di 1ª categoria, aumentando correlativamente il contributo a carico dei proprietari interessati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1995).

Interr. Braschi, ann. 18 nov. 1922: Bonifica della bassa pianura romagnola (r. s); es. 25 nov.

Il preventivo agricoltura 1923-24, C. n. 1878, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-1924, di lire 20 milioni (da 50 a 30 milioni), lo stanziamento stabilito dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento dell'Agro Romano. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

Interp. sen. Ferri, ann. 27 nov. 1922: Facilitazioni per le opere di bonifica.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809,* che sopprime le Commissioni centrale e speciale per le bonifiche presso il Magistrato alle acque.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 465, che stabilisce la misura delle indennità eventuali da corrispondersi al personale subalterno di bonifica.

R. D. 22 febbr. 1923, che sopprime l'Ufficio tecnico centrale per lo studio dei progetti di bonifica dell'Italia meridionale e l'Ufficio tecnico per la compilazione dei piani economici delle bonifiche (*Bollett. Lavori pubblici* del 1923, n. 11).

**R. D. 22 marzo 1923, n. 727,* che provvede per la semplificazione dell'ordinamento dei servizi di bonificamento agrario e colonizzazione interna.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per opere di bonificazione nelle varie regioni d'Italia. — *R. D-L. 20 marzo 1924, n. 475,* recante variazioni compensative a talune assegnazioni di spesa per opere di bonificazione nell'Italia centrale, meridionale ed insulare, di cui al R. decreto sopradetto.

Interp. Amatucci, ann. 16 maggio 1923: Bonifica del lago Dragone (Avellino).

Interr. Pesante, ann. 16 maggio 1923: Bonifica della Valle del Quieto (Istria), (r. s.); es. 2 giugno.

— sen. Beneventano, ann. 26 maggio 1923: Bonifica del lago Biviere (Siracusa); es. 29 maggio.

Interp. Corgini, ann. 6 giugno 1923: Sull'opera svolta dalla « Società Bonifiche Pontine ».

Interr. Giunta, ann. 11 giugno 1923: Applicazione delle leggi sulla bonificazione nelle nuove provincie; es. 14 luglio.

— Chiesa, ann. 15 giugno 1923: Risultanze di una ispezione alla « Società bonifiche pontine » (r. s.); es. 10 luglio. — *Id.* Conti, ann. 16 giugno: Progetti di bonifica delle paludi pontine, e rapporti fra lo Stato e la « Società anonima bonifica pontina » (r. s.); es. 30 nov.

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2143, che approva e rende esecutoria la convenzione 15 luglio 1923 stipulata tra l'Amministrazione governativa e l'Amministrazione provinciale di Ravenna, relativa all'anticipazione per parte di quest'ultima allo Stato della somma di lire 32,000,000, occorrente per l'esecuzione di lavori di bonifica della bassa pianura ravennate e del comprensorio Lama (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 678).

R. D-L. 9 nov. 1923, n. 2494, che apporta modificazioni alle disposizioni di legge concernenti la facoltà della Cassa di risparmio del Banco di Napoli di concedere mutui a Consorzi di opere di bonifica.

**R. D. 11 nov 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle bonifiche.

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il min. delle finanze *De Stefani,* rispondendo all'interrogazione Rava, ann. 6 dic., sui nuovi documenti finanziari, dichiara che tra le opere pubbliche la cui esecuzione non può essere rinviata comprende quelle di immediato rendimento economico, come le bonifiche.

***Testo unico 30 dic. 1923, n. 3256,** delle *leggi sulle bonifiche* delle paludi e dei terreni paludosi.

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni demaniali d'affitto e concessione di pertinenze di bonifica di prima categoria.

Bonifiche in Sardegna, v. *Sardegna.*

Guardiani di bonifica, v. *Opere idrauliche.*

BORSE DI COMMERCIO.

R. D. 17 aprile 1921, n. 683, che, a partire dal giorno 20 aprile dello stesso anno fissa l'orario unico per tutte le borse di commercio del Regno.

D. M. 23 dic. 1921, che fino a contraria disposizione limita al solo contante le negoziazioni nelle borse di commercio del Regno (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 20). — *D. M. 28 aprile 1922*, che ripristina le contrattazioni dei cambi anche a termine (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 111). — *D. M. 15 giugno 1922* che abroga il D. M. 23 dic. 1921 sopradetto (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 141). — *D. M. 17 giugno 1922* con il quale sono estese alle nuove provincie le norme del D. M. 15 giugno 1922 (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 152).

R. D. 31 dic. 1921, n. 1876, riguardante la proroga per tutte le Borse del Regno, al 4 genn. 1922, della liquidazione fine dic. 1921.

R. D. 22 genn. 1922, n. 86, che estende nelle nuove provincie talune norme legislative sulle borse di commercio.

R. D-L. 23 giugno 1923, n. 1428, concernente la proroga della disposizione transitoria contenuta nell'art. 64 della legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa alla negoziazione alle grida nelle borse del Regno (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, S. n. 633: L'Ufficio centrale del Senato incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, propone (rel. Loria) che la disposizione di cui all'art. 64, anzichè a tempo indeterminato, venga prorogata per soli due anni, e raccomanda che la nuova legge sulla materia abbia ad inspirarsi ai principî di libertà, che informavano l'art. 64 in discussione).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2459*, sul conglobamento dell'addizionale per le tasse sui contratti di borsa.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2697*, che provvede alla riforma delle tasse sui contratti di borsa. — *D. M. 19 dic. 1923*, recante disposizioni riguardanti la riforma delle tasse predette (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 103).

D. M. 22 marzo 1924, che approva il tipo di listino da adottarsi dalle Borse di commercio del Regno (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 77).

R. D-L. 15 aprile 1924, n. 462, circa l'autorizzazione al ministro dell'economia nazionale di sospendere l'esercizio del diritto di sconto per contratti riguardanti azioni di società anonime e società in accomandita per azioni, esercenti il credito. — *D. M. 15 aprile 1924*, sulla sospensione, fino a nuova determinazione, dell'esercizio del diritto di sconto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 90).

BORSE DI STUDIO - FONDAZIONI SCOLASTICHE.

R. D. 28 luglio 1921, n. 1163, con cui viene stabilito che il fondo di lire 12,444.57 per assegni agli studenti dell'Università di Padova sia erogato per due quinti in borse di perfezionamento a favore dei laureati della Facoltà di scienze e della scuola di farmacia di detta Università. — *R. D. 21 ott. 1923, n. 2344*, che approva un nuovo regolamento per il conferimento delle borse di cui sopra.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **860** (pres. 29 luglio 1921): *Modifica della legge 21 febbr. 1859, n. 3232, concernente trasformazione del lascito Ghislieri in favore del comune di Boscomarengo.* — Rimasto in stato di relazione (relatore Fazio).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1723, con cui, per agevolare la formazione del personale tecnico per il governo e la gestione tecnica dei boschi e pascoli di pertinenza dei comuni o di enti morali, si istituiscono annualmente borse di studio, da concedersi ai laureati in scienze agrarie o in ingegneria, i quali frequentino in qualità di allievi regolari straordinari, il R. Istituto superiore forestale nazionale (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. agricoltura, C. n. 2117).

La relazione della Commissione istruzione sui preventivi istruzione 1921-922 e 1922-923, C. nn. 373-A e 1006-A, pres. 31 marzo 1922, raccomanda (rel. Mancini A.) che si proceda ad una revisione di tutte le fondazioni scolastiche.

R. D. 14 giugno 1922, n. 844, relativo alla trasformazione (dei semigratuiti in gratuiti) ed alla ripartizione dei posti di studio nei Convitti nazionali.

Reg. 18 giugno 1922, n. 1185, concernente i premi e le borse di perfezionamento per le scuole industriali.

R. D. 11 marzo 1923, n. 563, con cui entro il limite di lire 200,000 annue il ministro dell'istruzione è autorizzato a concedere assegni ad italiani ed a stranieri per seguire corsi o compiere studi presso Università, Istituti superiori e scuole di belle arti rispettivamente dell'estero e del Regno.

R. D. 24 giugno 1923, n. 1471, che approva le norme pel conferimento di un premio d'incoraggiamento in anatomia umana a favore di un laureato della facoltà medico-chirurgica della R. Università di Palermo.

**R. D. 30 sett. 1923, n. 2102*, con cui, presso ogni Università e Istituto superiore è costituita una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3123*, con cui sono istituite borse di studio dell'ammontare annuo di lire 3000 da conferirsi nei RR. Licei artistici ed Accademie di belle arti, nei RR. Conservatori di musica e nella scuola di recitazione, ad alunni di condizione disagiata.

BOSCHI E FORESTE (ORDINAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PERSONALE, SCUOLE).

I preventivi lavori pubblici 1920-21, 1921-22, 1922-23 e 1923-24, C. nn. 360, 375, 1008 e 1874 fissano in lire 400,000 il limite d'impiego, nel rispettivo esercizio, per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani di cui all'art. 15 della legge 13 luglio 1911, n. 774. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **625** (pres. 23 giugno 1921): *Modificazioni alla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, e provvedimenti a favore della pastorizia e dell'agricoltura montana.* — Sottopone al vincolo, nei limiti dei bacini fluviali, i terreni nei quali le attuali forme di utilizzazione e di sfruttamento causino, o minaccino di causare disordini idrogeologici; demanda all'Amministrazione forestale il compito di provvedere nel modo più sollecito alla revisione degli attuali elenchi di vincolo; trasforma in regionale l'attuale Comitato forestale provinciale; mette sotto difesa i boschi i quali offrano una particolare difesa contro le valanghe, i rotolamenti di sassi e di cui si ritenga necessaria la conservazione per le condizioni igieniche locali, per la bellezza del paesaggio e per ricordi storici; fa obbligo ai proprietari di boschi di utilizzarli in modo da assicurarne la rinnovazione, oppure dopo tagliati, di rimboscarli con facoltà di mettere sotto « vincolo temporaneo » tali terreni quando a questo obbligo non si adempia; provvede pei casi d'incendi e di epidemie nei boschi; detta, infine, disposizioni per l'esercizio razionale del pascolo, e persegue nelle stesse forme e colle stesse penalità dei reati forestali le infrazioni alle disposizioni medesime. — Ritirato (30 nov. 1923).

R. D. 28 ott. 1921, n. 2156, che reca modificazioni al regolamento di contabilità dell'Azienda del demanio forestale di Stato.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1723, che reca provvedimenti a favore dell'economia montana. Autorizza i comuni e gli enti morali in genere, isolatamente o riuniti in Consorzio, ad affidare il governo e la gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, ad apposito personale tecnico, verso concessione ad essi di un determinato contributo da parte dello Stato; dà facoltà ai comitati forestali di dichiarare obbligatoria la costituzione dei Consorzi, per i quali vi sia il consenso dell'ente o degli enti possessori della maggiore estensione dei boschi; accorda gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piante occorrenti e concede premi per la formazione di nuovi boschi e per la ricostituzione dei boschi deteriorati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2117).

Disegno di legge del min. d'agricoltura Mauri, C. n. **951** (pres. 25 nov. 1921). *Modificazioni agli articoli 9, 10, e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale di Stato.* — Dà facoltà al Min. di agricoltura di alienare quella parte di patrimonio dell'azienda del Demanio forestale di Stato, di cui all'allegato, che per la sua natura, ubicazione e limitata estensione, non corrisponde ai fini della legge 2 giugno 1910, n. 277, od è suscettiva d'importanti trasformazioni culturali; come pure di alienare quei piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per sodisfare esigenze locali di abitazione o d'industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta. Stabilisce che il prezzo delle singole alienazioni venga impiegato nell'acquisto di altri terreni, ritenuti suscettibili della sola coltura forestale. — Ritirato (9 febbr. 1923). — *R. D-L. 15 genn. 1923, n. 363*, che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge

2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale di Stato. Riproduce le disposizioni del dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2097).

R. D. 5 genn. 1922, n. 87, che stabilisce l'obbligo pei funzionari tecnici forestali di portare la rivoltella nei giri di servizio e nelle missioni.

La relazione della Commissione economia nazionale sui preventivi agricoltura 1921-22 e 1922-23, C. nn. 379-A e 1404-A, pres. 26 maggio 1922, formula (rel. Miliani) alcune proposte circa la riforma dei servizi forestali e l'istruzione forestale.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del R. Corpo delle foreste e di quello dell'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

Reg. 2 ott. 1922, n. 1408, sulla istruzione forestale.

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1375, con cui si stabilisce che nel caso in cui comuni od enti gestiscano i loro boschi in così malo modo da portarli a rovina completa, possa l'Amministrazione togliere momentaneamente la gestione di tali beni ai loro legittimi proprietari, per provvedervi con funzionari governativi, fino a tanto che il bosco non sia ritornato in condizioni normali (pres. per la convalidazione in legge col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2117, che, sotto il titolo di « provvedimenti a favore della montagna » coordina, modifica e converte in legge, oltre al predetto, anche i decreti-legge: 6 maggio 1915, n. 589; 26 luglio 1917, n. 1299; 4 ott. 1917, n. 1605; 29 agosto 1918, n. 1340; 5 genn. 1919, n. 60, 9 marzo 1919, n. 350 e 19 nov. 1921, n. 1723).

Il preventivo agricoltura 1923-24 C. n. 1878, pres, 25 nov. 1922, sospende, per il 1923-24, lo stanziamento di complessive lire 4,400,000 autorizzato dagli articoli 19 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D. 11 genn. 1923, n. 120, che modifica il regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del R. Corpo delle foreste in data 7 febbr. 1915, n. 253.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 329*, col quale viene stabilito il trattamento economico dei professori del R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 875*, che stabilisce il trattamento economico degli assistenti del R. Istituto nazionale forestale di Firenze.

**R. D. 10 maggio 1923, n. 1380*, che stabilisce l'assimilazione, agli effetti economici, del personale dell'Amministrazione forestale dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1454, che stabilisce le competenze accessorie a favore dei professori del R. Istituto nazionale forestale di Firenze.

Interp. Miliani, ann. 10 luglio 1923: Integrazione del personale e ricostituzione del patrimonio forestale.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2282, recante modificazioni alle disposizioni in vigore in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura ed alla pastorizia (concessione di premi, di semi e di piantine; concessione di contributi ai consorzi di rimboschimento e ad altri enti per la gestione dei vivai forestali governativi; rimborso dell'importo integrale dei lavori di rimboschimento dei terreni compresi negli elenchi di cui agli articoli 7 e 8 del testo unico di legge per la sistemazione dei bacini montani; provvedimenti di favore vari per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'Economia nazionale, C. n. 2206).

**R. D. 31 ott. 1923, n. 2492*, che fonde in un unico R. Istituto superiore agrario e forestale con sede da determinarsi la scuola superiore agraria di Pisa ed il R. Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dell'Amministrazione forestale, e di quello del R. Istituto superiore forestale di Firenze.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che istituisce presso il Ministero dell'economia nazionale il Comitato d'amministrazione dell'azienda del Demanio forestale.

R. D. 6 dic. 1923, n. 2788, che, con effetto anche per le nuove provincie, reca provvedimenti per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti.

R. D. 23 dic. 1923, n. 2965, recante disposizioni per la *riforma dei servizi forestali*. Stabilisce la nuova circoscrizione forestale, sopprimendo i compartimenti forestali; fissa le attribuzioni del personale del R. Corpo delle foreste; affida l'amministrazione del demanio forestale di Stato al direttore generale delle foreste e demanî ed al Comitato d'amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato.

D. M. 14 genn. 1924, che detta norme per l'approvazione dei progetti e la concessione dei premi e dei mutui per l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 66).

Rimboschimento del bacino del Sele, v. *Acquedotto pugliese.*

BOTRICELLO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Larussa, C. n. **1612** (ann. 14 maggio 1922, letta 26 maggio, svolta e presa in considerazione il 7 giugno): *Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni di Botricello superiore ed inferiore, Botio primo e secondo, Cinò e Case sparse* del comune di Andali (prov. Catanzaro). — Rimasta in stato di relazione (rel. Squitti).

BREFOTROFI, v. *Infanzia abbandonata.*

BRINDISI (DIVISIONE DEL COMUNE DI), v. *Tuturano.*

BRUNO (GIORDANO).

Proposta di legge dep. Chiesa, C. n. **1737** (ann. 17 marzo 1922, letta 20 marzo): *Per la pubblicazione di una edizione nazionale delle opere di Giordano Bruno.* — Rimasta presso la Commissione Istruzione.

BUCINE (DIVISIONE DEL COMUNE DI), v. *Ambra.*

BUON COSTUME (REATI CONTRO IL).

Proposta di legge dep. Meda, C. n. **2106** (ann. 31 maggio 1923): *Modificazioni dell'art. 336 del Codice penale.* — Rende di azione pubblica, coi termini ordinari della prescrizione, tutti i reati: *a*) di violenza carnale o di libidine commessi su persone che non abbiano superato i 16 anni; *b*) di congiunzione carnale compiuti sui minori di anni 12, ovvero da ascendenti, tutori, istitutori, sui minori di anni 15; *c*) di libidine, commessi con abuso di autorità o di fiducia, o di relazioni domestiche; *d*) di corruzione di minorenni (in senso penale, cioè di minori degli anni 16). — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Palcari).

Repressione della pornografia, v. *Pornografia.*

BUONI DEL TESORO.

I preventivi dell'entrata 1920-21, 1921-22, 1922-23 e 1923-24, C. nn. 352, 382, 1013 e 1866, danno facoltà al ministro del tesoro di continuare ad emettere buoni ordinari del tesoro, secondo le norme in vigore. Per la somma dei buoni ordinari in circolazione, occorrenti per provvedere anche ai bisogni della guerra o conseguenti dalla guerra, non stabiliscono limite, ferme le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, in conformità delle vigenti leggi. Autorizzano il Governo a provvedere mediante accensione di debiti, nei modi e colle forme che ravviserà opportuni, alla provvista dei fondi occorrenti per il rimborso dei buoni del tesoro triennali e quinquennali in circolazione che giungono a scadenza. — (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

D. M. 7 luglio 1921, che fissa le modalità per il sorteggio ed il pagamento dei premi stabiliti per i buoni settennali 5 per cento creati con R. D. 30 dic. 1920, n. 1723 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 161). — *D. M. 13 luglio 1921* che determina la data del sorteggio dei predetti buoni (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 167).

R. D. 8 sett. 1921, n. 1250, che autorizza l'emissione di un secondo miliardo di lire in buoni settennali del tesoro a premi (in aggiunta al primo miliardo, emesso in base al R. D. 30 dic. 1920, n. 1723, in conto del prestito di 4 miliardi, autorizzato dal R. D. 2 maggio 1920, n. 523, per il risarcimento dei danni di guerra ed il risorgimento delle terre liberate e redente). — *R. D. 19 febbr. 1922, n. 560*, che autorizza la emissione degli ultimi due miliardi dei buoni del tesoro di cui sopra.

DD. MM. 27 sett. 1921, per l'emissione ed abbuono di buoni del tesoro triennali e quinquennali (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 229).

Nell'esposizione finanziaria dell'8 dic. 1921, il min. del tesoro, *De Nava* segnala i pericoli, per la finanza dello Stato e per l'organismo economico del paese, derivanti dal continuo indebitamento, specie mediante debiti a breve scadenza (buoni del tesoro ordinari). — Sulla questione ritorna la relazione (*Paratore*) della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, la quale vorrebbe una precisa autorizzazione del Parlamento per la emissione dei buoni del tesoro ordinari; osserva che il limite di 350 milioni al mese, stabilito col decreto ministeriale De Nava, non può essere applicato rigidamente; augura la riuscita dell'esperimento di consolidamento parziale del debito a breve scadenza in debito a nove anni (disegno di legge n. 1330); accenna alle possibili ripercussioni della riduzione dell'interesse dei buoni del tesoro ordinari sul mercato del credito alla produzione; suggerisce di trasferire alla Direzione generale del debito pubblico il servizio dei buoni del tesoro a lunga scadenza.

Durante la discussione alla Camera del preventivo medesimo (12 luglio 1922), il min. del tesoro, *Peano* assicura di vigilare la situazione del debito a breve scadenza; mostra la necessità di continuare a ricorrere al sistema dei buoni ordinari, sebbene in misura meno rilevante; accenna ai provvedimenti adottati in attesa di condizioni generali favorevoli ad un consolidamento di più larga portata.

Durante la discussione alla Camera sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è proposto (2ª torn. del 22 dic. 1921) dal dep. *Donati* un articolo aggiuntivo, poi ritirato, perchè con legge speciale si determini l'entità dell'emissione dei buoni del tesoro. Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Luzzatti* raccomanda (29 dic.) di convertire i buoni del tesoro a un anno in buoni a sette anni, anche con premi.

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1330;** S. n. **421** (pres. 16 febbraio 1922): *Provvedimenti sui buoni del tesoro.* — Autorizza il min. del tesoro ad emettere buoni del tesoro settennali, eventualmente a premi, da adoperare per la conversione dei buoni attualmente in circolazione di minore scadenza. La Commissione finanze (rel. Paratore) fissa in nove anni la scadenza dei buoni predetti, e la Camera approva tale proposta (torn. antim. del 17 maggio 1922). — ***Legge 6 luglio 1922, n. 915.*** — *R. D-L. 22 marzo 1923, n. 583*, che modifica la legge predetta. — *RR. DD. 25 marzo* e *26 aprile 1923, nn. 600* e *889;* e *RR. DD-L. 27 sett.* e *6 dic. 1923, nn. 1994* e *2652*, che recano disposizioni per la emissione, rispettivamente, della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª serie dei buoni del tesoro novennali a premi autorizzati dalla legge di cui sopra. — *D. M. 20 aprile 1923*, che fissa i termini e le modalità per il sorteggio e pagamento dei premi dei predetti buoni (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 99).

Interr. sen. Di Brazzà, ann. 15 marzo 1922: Pagamento di premi sorteggiati pei buoni del tesoro settennali; es. 23 marzo.

D. M. 17 luglio 1922, concernente le norme per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro settennali (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 173). — *D. M. 9 febbr. 1923*, che modifica alcune disposizioni del decreto succitato (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 39).

D. M. 23 sett. 1922, relativo ad una 14ª emissione di buoni del tesoro quinquennali 5 per cento, alle condizioni di cui al R. D. 5 maggio 1916, n. 505 (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 230).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, dichiara di volere eliminare, nei limiti del possibile, le cause di nuovi forti aumenti nel debito di tesoreria e che occorre sistemare il passato.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna alla diminuita necessità di contrarre nuovi debiti ed al lavoro intrapreso per consolidare il debito a breve scadenza. — Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, poi, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, ann. 6 dic., segnala la rapida decrescenza del processo di indebitamento, il miglioramento ottenuto nel prezzo di emissione dei buoni del tesoro a lunga scadenza (settennali e novennali) e i primi risultati della politica di consolidamento del debito a breve scadenza (buoni ordinari).

R. D. 15 luglio 1923, n. 1700 che autorizza la Direzione generale del tesoro ad emettere buoni poliennali di taglio superiore a lire 50 mila in cambio di buoni intestati a Casse di risparmio, ad Istituti di credito o di assicurazioni o ad enti morali.

D. M. 17 dic. 1923, circa l'inizio dell'emissione dei buoni del tesoro novennali della quarta serie, creati col R. D-L. 6 dic. 1923, n. 2652 (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 304).

R. D-L. 6 marzo 1924, n. 299, che stabilisce il passaggio della gestione dei buoni del tesoro poliennali dalla Direzione generale del tesoro alla Direzione generale del debito pubblico.

BUROCRAZIA (RIFORMA DELLA), v. *Impiegati e salariati dello Stato.*

CACCIA.

Interr. Olivetti, ann. 25 nov. 1921: Repressione del bracconaggio in danno dello stambecco (r. s.); es. 28 nov.

Disegno di legge del min. di agricoltura Mauri, S. n. **304**; C. n. **2066** (pres. 28 dic. 1921): *Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.* — Stabilisce che debbano considerarsi bandite di rifugio e di ripopolamento della selvaggina stanziale tutte le proprietà del Demanio forestale di Stato, e che ogni provincia debba avere la sua zona di rifugio, da disporsi, ove non vi sia bandita dello Stato o privata, su terreno di proprietà di enti pubblici. Disciplina la costituzione delle riserve di caccia, con speciali agevolazioni per quelle che siano assunte dalle società di cacciatori per uso esclusivo degli associati. Vieta a chiunque la caccia e l'uccellagione con qualsiasi mezzo nelle bandite, salva la facoltà del min. per l'agricoltura di permettere, in via eccezionale e sotto determinate condizioni, catture di selvaggina a scopo di ripopolazione di altre terre e di protezione delle colture ed anche per destinazione al pubblico consumo; vieta di cacciare o di prendere selvaggina, entro un raggio determinato, dal recinto delle bandite e delle riserve. Stabilisce i mezzi che possono usarsi per la caccia e per l'uccellagione, proibendo assolutamente quelli che siano essenzialmente distruttivi ed insidiosi; stabilisce un unico periodo normale ed ordinario di esercizio della caccia e dell'uccellagione per tutto il Regno, salve eccezioni da ammettersi di volta in volta. Ad integrare la funzione di vigilanza degli agenti della forza pubblica sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia e dell'aucupio, ammette pure il riconoscimento di corpi di guardie speciali; e commina anche la pena restrittiva della libertà personale per le infrazioni più gravi alle norme contenute nel dis. di legge e per i contravventori abituali. Stabilisce lo stanziamento annuo di un milione di lire per provvedere alle spese per l'applicazione della legge; sospende l'applicazione della nuova legge nelle nuove provincie del Regno, per cui sarà ulteriormente provveduto. Durante la discussione in Senato (14, 15 e 17 febbr. 1923), si stabilisce che la Milizia nazionale cooperi insieme cogli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica alla vigilanza sull'esercizio della caccia e dell'aucupio. — ***Legge 24 giugno 1923, n. 1420. — Regolamento esecutivo 24 sett. 1923, n. 2448.***

R. D. 25 genn. 1923, n. 164, che proroga l'applicazione dell'imposta sulle riserve di caccia di cui all'art. 9 dell'all. *E* al D. L. 9 giugno 1918, n. 857, fino a che non siasi diversamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi.

R. D. 18 marzo 1923, n. 549, che approva, con effetto anche per i territori annessi, una nuova tariffa per le licenze di caccia con reti, panie, roccoli, boschetti e capanni.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che istituisce presso il Min. dell'economia nazionale il Comitato consultivo per la caccia. — *R. D. 23 dic. 1923*, che determina la composizione ed il funzionamento del Comitato predetto (*Gazz Uff.* del 1924, n. 258).

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 215, che proroga al 30 aprile 1924 il termine stabilito dalla legge e dal regolamento sulla caccia per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione di bandite o riserve già istituite, ed al 30 giugno 1924 il termine per il rilevamento delle bandite di Stato e private e della loro relativa estensione in ciascuna provincia.

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di riserve erariali di caccia.

CADUTI IN GUERRA (ONORANZE).

Disegno di legge del min. della guerra Rodinò, C. n. **203**; S. n. **164** (pres. 20 giugno 1921): *Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.* — Stabilisce che lo Stato assuma a suo carico, su richiesta della famiglia, il trasporto cumulativo delle

salme dei caduti in guerra, sepolte nel territorio nazionale, nelle colonie e all'estero, subordinando i trasporti dall'estero agli accordi da convenirsi cogli altri Stati. La Commissione esercito e marina estende (rel. Corazzin) il provvedimento a tutti coloro che morirono sia sul campo di battaglia, sia in seguito a ferite riportate combattendo. Durante la discussione alla Camera, è approvato (1ª torn. 6 agosto 1921) un emendamento aggiuntivo del dep. *Galeno*, accettato dalla Commissione e dal Governo, per estendere il provvedimento al trasporto delle salme dei militari deceduti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1074. — Regolamento esecutivo 19 genn. 1922, n. 30.***

Interr. Quilico, ann. 23 luglio 1921: Inscrizione dei nomi dei caduti decorati con medaglia d'oro, sull'Altare della Patria (r. s.); es. 26 nov.

Interp. sen. Petitti di Roreto, ann. 24 nov. 1921. Disposizioni per raccogliere e sistemare le salme dei militari della 35ª divisione caduti in Macedonia; es. 10 dic.

R. D. 19 genn. 1922, n. 31, contenente le disposizioni amministrative e contabili per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

Interr. Galeno, ann. 18 marzo 1922: Preteso mercato nell'appalto della esumazione delle salme dei caduti in guerra; es. 7 giugno.

Interp. Braschi, ann. 30 giugno 1922: Manutenzione dei cimiteri dei nostri prigionieri all'estero. — *Interr.* Braschi, ann. 18 nov. 1922: Custodia dei cimiteri dei connazionali morti in prigionia (r. s.); es. 25 nov.

R. D-L. 22 sett. 1922, n. 1317, che proroga fino al 31 dic. 1922 i termini per la presentazione delle domande pel trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. 1946).

Circolare ministeriale 30 nov. 1922, concernente l'istituzione di strade o *parchi della rimembranza* (creazione in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, della strada o del parco della rimembranza: per ogni caduto nella grande guerra deve piantarsi un albero, e gli alberi devono variare a seconda del clima e dell'altitudine) (*Boll. Istruz.* del 1922, n. 49). — *Circolare ministeriale 15 genn. 1923*, che detta le norme da seguirsi nella compilazione dell'elenco dei militari morti da onorarsi con gli alberi votivi nei viali o parchi della rimembranza (*Boll. Istruz.* del 1923, n. 4). — *Circolare ministeriale 13 febbr. 1923* con cui si dispone che siano decretati alberi votivi anche alla memoria delle vittime fasciste (*Boll. Istruz.* del 1923, n. 8).

R. D. 4 marzo 1923, n. 507, con cui si stabilisce che i trasporti a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra, abbiano inizio il 10 aprile 1923, e siano eseguiti gradualmente, per zone e collettivamente.

Interr. Bresciani, ann. 16 maggio 1923: Censimento nazionale dei caduti in guerra, per la consacrazione in un unico « Albo d'oro del sangue italiano »; es. 26 maggio.

— Guaccero, ann. 13 giugno 1923: Trasporto delle salme dei caduti in guerra (r. s.); es. 10 luglio. — *Id.* id., ann. 15 giugno: Sistemazione dei cimiteri di soldati italiani caduti in territorio straniero (r. s.); es. 10 luglio.

R. D. 9 dic. 1923, n. 2747, con cui in ogni comune ove esistano pubblici monumenti, parchi o viali della rimembranza in omaggio ai caduti della guerra nazionale si costituisce una guardia d'onore, cui è affidata la loro custodia ideale, da scegliersi tra i discepoli delle scuole elementari superiori e delle scuole medie di primo grado, ed ai cui componenti è consegnato un distintivo da portarsi in permanenza.

D. M. 23 febbr. 1924, che stabilisce facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie dei caduti che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti, sia sulle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato, ed abroga i RR. DD-L. 16 giugno 1921, n. 931, e 22 luglio 1923, n. 1818 (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 52).

Monumento ossario al fante – Proposta di erezione di un faro monumentale in Adriatico in onore dei marinai caduti, v. *Monumenti di guerra.*

Onoranze al Milite Ignoto, v. *Soldato Ignoto.*

Provvedimenti per le famiglie dei caduti in guerra, v. *Madri e vedove di guerra – Orfani di guerra – Pensioni privilegiate di guerra.*

CAFFÈ E SURROGATI

R. D-L. 3 luglio 1921, n. 848, che approva la convenzione 14 aprile 1921 sul monopolio del caffè, autorizza la percezione, oltrecchè del dazio doganale, di un'imposta di consumo sulle piccole quantità di caffè di cui sia consentita l'importazione ai privati, agli effetti e per la durata della convenzione stessa, ristabilendo dal 1° marzo 1922 la libertà di commercio del caffè coloniale ed applicando su tale derrata una imposta di consumo. Revoca inoltre il monopolio di vendita dei surrogati del caffè, stabilito con D. L. 18 maggio 1919, n. 894, ripristinando in sua vece una imposta di fabbricazione. — *R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1002*, che autorizza modificazioni al R. D. di cui sopra. — *R. D-L. 16 nov. 1921, n. 1593*, che, in applicazione del R. D-L. 3 luglio 1921, n. 848 stabilisce la misura delle imposte sul caffè e sui suoi surrogati, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze C. n. 968).

R. D-L. 5 genn. 1922, n. 8, che ripristina i dazi comunali di consumo sui surrogati del caffè (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze C. n. 1519).

R. D. 22 genn. 1922, n. 19, che abroga nei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, alcune disposizioni relative al monopolio di vendita del caffè e dei surrogati di questo.

D. M. 21 agosto 1922, che vieta l'uso di alcune sostanze nella fabbricazione dei surrogati di caffè (*Gazz. Uff.* 1922, n. 202).

CALABRIA (PROVVEDIMENTI PER LA), v. *Basilicata e Calabria.*

CALCOGRAFIA (REGIA), v. *Antichità e belle arti.*

CALDAIE A VAPORE.

R. D. 25 marzo 1923, n. 634, che estende alle nuove provincie le disposizioni per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, contenute nel R. D. 7 nov. 1920, n. 1691.

R. D. 19 aprile 1923, n. 959, che modifica l'art. 71 del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore in quanto concerne le indennità da corrispondere ai periti visitatori.

D. M. 28 giugno 1923, che modifica e integra le disposizioni vigenti per la costruzione e per l'esonero parziale e totale dalla sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 160).

R. D. 27 sett. 1923, n. 2200, che modifica il regolamento 7 nov. 1920, n. 1691, per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore.

R. D. 6 genn. 1924, n. 21, che modifica l'art. 84 del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore.

CALDARI (RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Sacchi, C. n. **1708**; S. n. **598** (ann. 1° luglio 1922): *Ricostituzione del comune di Caldari*, con le borgate Villa Caldari, Villa Zubatti, Villa Rosatti e Villa Torre, ora frazioni del comune di Ortona a Mare (prov. Chieti). — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

CALIMERA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Renda, C. n. **1609** (ann. 30 nov. 1921, letta il 9 dic., svolta e presa in considerazione il 6 giugno 1922): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Calimera*, del comune di San Calogero (prov. Catanzaro). — Rimasta presso la Commissione Interno.

CALVIA ELENA IN PANI (ASSEGNO STRAORDINARIO).

R. D-L. 18 marzo 1923, n. 625, che a Elena Calvia del comune di Thiesi (Sassari) – madre di dieci militari, di cui due morti in guerra e due minorati per ferite riportate in combattimento – concede l'assegno straordinario annuo a vita di lire 4,000, indipendentemente dalla pensione privilegiata di guerra accordata al di lei marito Lorenzo Pani (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 2103).

CALZATURE.

R. D-L. 9 giugno 1921, n. 793, che abroga le disposizioni del D. L. 23 agosto 1917, n. 1345, relativo all'approvvigionamento delle calzature per la popolazione civile. — Convertito in legge col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1122 — ***Legge 15 ott. 1923, n. 2293.***

CAMBI (Corso dei cambi e corso ufficiale dell'oro).

R. D-L. 10 giugno 1921, n. 737, che ripristina la libertà di commercio dei cambi con l'estero, conservando l'Istituto dei cambi esclusivamente per provvedere al Tesoro i mezzi occorrenti per i pagamenti all'estero (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328).

Il preventivo esteri 1920-21, C. n. 356, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 8,000,000 per maggiori spese di cambio dei pagamenti in oro disposto sulle tesorerie del Regno, aggio, sconto e commissione inerenti alla rimessa di fondi all'estero; ed un'altra di lire 1,000,000 per le analoghe spese per il servizio delle scuole all'estero. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo tesoro 1921-22, C. n. 368, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 999,500,000 per maggiori spese di commissioni, di cambio ed altre, relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti e alla negoziazione di titoli all'estero. — Per il 1922-23 l'assegnazione corrispondente è ridotta a lire 500,000,000 col preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1063, che proroga, sino a nuova disposizione, talune norme del D. L. 28 febbraio 1916, n. 224, circa i pagamenti da eseguirsi in oro effettivo, e modifica il D. L. 10 genn. 1918, n. 26, circa la determinazione del corso ufficiale dell'oro.

Interp. sen. Baccelli, ann. 24 nov. 1921: Tensione dei cambi.
— Dentice, ann. 25 nov. 1921: Imposizioni fiscali all'abuso di speculazioni per gli acquisti di divisa estera.

Durante la discussione in Senato sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1921-22, i sen. *Baccelli* (28 dic. 1921) e *Luzzatti* (29 dic.) trattano del problema dei cambi.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci 1923-24, il sen. *Luzzatti* richiama (11 giugno 1923) l'attenzione del Governo sulla grave questione dei cambi, ed accenna all'opportunità della convocazione della Commissione deliberata alla Conferenza di Genova per lo studio di questo fenomeno; il sen. *Rolandi-Ricci* domanda se il Governo possa o debba esplicare qualche azione per equiparare il cambio dell'Italia al cambio della Francia. Il sen. *Albertini* accenna (13 giugno) alle conseguenze d'una rapida rivalutazione della nostra lira, ed alla politica che il Governo potrebbe opporre all'ascesa dei cambi. Il sen. *Ferraris C.*, relatore, tratta delle difficoltà che presenta il problema dei cambi, ed insiste nella proposta che siano fatte indagini circa le rimesse degli emigranti e le spese dei forestieri, per conoscere quale peso abbiano questi introiti nella bilancia dei nostri pagamenti internazionali; il sen. *Ferraris M.*, afferma che solo col pareggio del bilancio e con una sana politica finanziaria potremo influire per rialzare il valore della lira.

CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO.

R. D. 10 luglio 1921, n. 1049, che stabilisce le tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio nei territori dei comuni di Zara e Lágosta.

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1522, che raddoppia la tassa graduale di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio, ed abolisce la tassa di bollo sulle girate, dichiarando applicabili anche nei territori annessi tali disposizioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1316).

**R. D. 11 febbr. 1923, n. 282*, col quale, a decorrere dal 1° marzo 1923, cessano d'avere effetto tutte le esenzioni e privilegi vigenti in materia di tassa di bollo sulle cambiali.

La relazione della sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulla riforma del vigente Codice di commercio, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, invoca (rel. Belotti) l'avvicinamento della cambiale alle desiderate funzioni di titolo internazionale e la creazione della cambiale in bianco.

R. D. 26 ott. 1923, n. 2275, che riduce la tassa di bollo per le cambiali a quattro mesi, mantenendo ferma la tariffa di bollo ora vigente per le cambiali con scadenza oltre quattro mesi e per quelle oltre sei mesi.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 372, con cui si stabilisce che nei comuni che siano sede di pretura soppressa o compresi nella circoscrizione d'una pretura soppressa, i protesti cambiari possano essere fatti dai segretari comunali, purchè nel comune non vi sia un notaio, o il notaio sia assente o impedito, ovvero sia autorizzato a risiedere in altro comune.

CAMERA AGRUMARIA DI MESSINA, v. *Agrumi*.

CAMERA DEI DEPUTATI: AGGIORNAMENTI – AUTORIZZAZIONI, v. alla voce: *Autorizzazioni a procedere* – BILANCIO – COMITATI SEGRETI – COMMEMORAZIONI – DECRETI REG. CON RISERVA – DEPUTAZIONI – DIMISSIONI – DISCORSI – DISCUSSIONI – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – EMENDAMENTI – FUNZIONARI DELLA CAMERA – GIUNTA ELEZIONI v. alla voce: *Giunta delle elezioni* – GIURAMENTO POLITICO, v. alla voce: *Giuramento* – GRUPPI PARLAMENTARI – INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI – LINGUA UFFICIALE – MOZIONI – PETIZIONI – PRESIDENZA – REGOLAMENTO (Modificazioni) – SEDUTE – VERIFICA DEI POTERI – VOTI DI PLAUSO.

AGGIORNAMENTI E CONVOCAZIONI DELLA CAMERA.

R. D. 7 aprile 1921, n. 345, che scioglie la Camera dei deputati, convoca i collegi elettorali per il 15 maggio 1921 ed il Senato del Regno e la Camera dei deputati per l'11 giugno.

11 giugno 1921: Inaugurazione della XXVI Legislatura.

13 e 14 giugno 1921 (2 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 14 giugno 1921 (esaurimento dell'ordine del giorno), la Camera riprende i suoi lavori il 20 giugno.

20-27 giugno 1921 (8 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 27 giugno 1921 (dimissioni del 5° Ministero Giolitti), la Camera riprende i suoi lavori il 18 luglio.

18 luglio-6 agosto 1921 (23 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 6 agosto 1921 (ferie estive), la Camera riprende i suoi lavori il 24 nov.

24 nov.-22 dic. 1921 (28 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 22 dicembre 1921 (ferie natalizie), la Camera riprende i suoi lavori il 2 febbr. 1922.

2 febbr. 1922 (unica seduta). — Deliberato l'aggiornamento il 2 febbr. 1922 (dimissioni del Ministero Bonomi, che poi non sono accettate dal Re), la Camera riprende i suoi lavori il 16 febbr. (1).

16-18 febbr. 1922 (3 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 18 febbr. 1922 (nuove dimissioni del Ministero Bonomi), la Camera riprende i suoi lavori il 15 marzo.

15 marzo-1° aprile 1922 (18 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 1° aprile 1922 (Conferenza di Genova e ferie pasquali), la Camera riprende i suoi lavori il 4 maggio.

4 maggio-20 luglio 1922 (102 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 20 luglio 1922 (dimissioni del 1° Ministero Facta), la Camera riprende i suoi lavori il 9 agosto.

9-10 agosto 1922 (2 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 10 agosto 1922 (ferie estive), la Camera riprende i suoi lavori il 16 nov.

16-18 nov. 1922 (3 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 18 nov. 1922 (convegno del presidente del Consiglio Mussolini col presidente del Consiglio francese e col ministro degli esteri inglese a Territet, e sua partecipazione alla Conferenza internazionale di Losanna), la Camera riprende i suoi lavori il 23 nov.

23-25 nov. 1922 (3 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 25 nov. 1922 (concessione di pieni poteri al Governo e proroga dei lavori della Camera su proposta del presidente del Consiglio Mussolini), la Camera riprende i suoi lavori il 6 febbr. 1923.

6-10 febbr. 1923 (6 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 10 febbr. 1923 (continuando i pieni poteri del Governo), la Camera riprende i suoi lavori il 16 maggio.

16 maggio-16 giugno 1923 (27 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 16 giugno 1923 (perchè esaurita la trattazione degli argomenti in discussione, e per dar tempo alla competente Commissione di riferire sul disegno di legge di riforma elettorale), la Camera riprende i suoi lavori il 9 luglio.

(1) La data di riapertura della Camera coincide con quella dell'inizio del Conclave in Vaticano per l'elezione del successore del Pontefice Benedetto XV, morto il 22 gennaio.

9-21 luglio 1923 (13 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 21 luglio 1923 (ferie estive), la Camera riprende i suoi lavori il 29 nov.

29 nov.-1° dic. 1923 (3 sedute). — Deliberato l'aggiornamento il 1° dic. 1923 (per dar modo alla Commissione che esamina il disegno di legge sull'elettorato femminile di preparare la relazione, ed al Governo di predisporre gli elementi per la presentazione del disegno di legge sulla richiesta di proroga dei pieni poteri), la Camera delibera di riprendere i suoi lavori l'11 dic.

R. D. 10 dic. 1923, n. 2584, che chiude la sessione legislativa del Senato del Regno e della Camera dei deputati, colla riserva di stabilire con altro decreto il giorno della riconvocazione del Parlamento.

R. D. 25 gennaio 1924, n. 20, che scioglie la Camera dei deputati, e convoca il collegio unico nazionale per il giorno 6 aprile 1924, e il Senato del Regno e la Camera dei deputati per il giorno 24 maggio 1924.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE, v. alla voce: *Autorizzazioni a procedere.*

BILANCIO INTERNO.

R. D.-L. 9 giugno 1921, n. 756, concernente una nuova e maggiore assegnazione di lire 1,630,000 nel bilancio tesoro 1920-21 per spese per la Camera dei deputati (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. tesoro, C. n. 325).

Il dis. di legge, C. n. 1079, per maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del preventivo del Min. del tesoro per l'esercizio 1921-22, pres. 5 dic. 1921, aumenta di lire 1,850,000 lo stanziamento del fondo inscritto in bilancio per la Camera dei deputati. — *R. D-L. 22 genn. 1922, n. 44*, che approva tale maggiore assegnazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. tesoro, C. n. 1337).

Conti consuntivi delle spese interne della Camera dei deputati:

per l'esercizio 1919-20, (pres. 30 giugno 1921 dai questori Sipari e Guarienti), v. ***C. doc. n. VIII;***

id. 1920-21 (pres. 30 giugno 1922 id. Guarienti e Renda), v. ***C. doc. n. XX.***

id. 1921-22 (pres. 9 giugno 1923 id. Guarienti, Renda e Rondani), v. ***C. doc. n. XXV.***

Progetti di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati:

per l'esercizio 1921-22 (pres. 30 giugno 1921 dai questori Sipari e Guarienti), v. ***C. doc. n. VIII-bis.***

id. 1922-23, (pres. 30 giugno 1922 id. Guarienti e Renda), v. ***C. doc. n. XX-bis.***

id. 1923-24, (pres. 9 giugno 1923 id. Guarienti, Renda e Rondani), v. ***C. doc. n. XXV-bis.***

COMITATI SEGRETI.

17 e 19 dic. 1921. – Discussione del bilancio delle spese interne della Camera e di proposte varie del Consiglio di presidenza.

14 giugno 1923. – Discussione del bilancio interno della Camera.

COMMEMORAZIONI ED ONORANZE FUNEBRI.

di sovrani, di principi, capi di Stato, ministri, ecc.:

26 giugno 1922. – Condoglianze al Parlamento tedesco per l'assassinio del ministro degli esteri, Rathenau.

di deputati:

Amici (24 nov. 1921, la Camera, su proposta del dep. Lupi, delibera di togliere la seduta in segno di lutto per la morte di lui e degli altri dep. Coda, Colajanni e Di Vagno, scomparsi durante le vacanze e commemorati nella medesima seduta); Bianchi G. (19 dic. 1921); Capitanio (18 nov. 1922); Chiggiato (16 maggio 1923); Coda (v. Amici); Colajanni (v. Amici); Dentice (4 maggio 1922); Di Vagno (v. Amici); Girardini (29 nov. 1923); Lofaro (16 maggio 1923); Masciantonio (7 febbr. 1923); Perrone (29 nov. 1923); Piatti (29 nov. 1923); Pietravalle, vice-presidente della Camera (9 luglio 1923, si toglie la seduta in segno di lutto); Tangorra, già min. del tesoro (6 febbr. 1923); Teso (19 giugno 1922).

di senatori:

Apolloni (29 nov. 1923); Bertarelli (18 marzo 1922); Caldesi (29 nov. 1923); Canzi (25 nov. 1922); Cappelli (23 giugno 1921); Caruso (10 luglio 1923); Cavasola (28 marzo 1922); Ciamician (17 febbr. 1922); Cordopatri (21 giugno 1921); Corsi (19 luglio 1921);

Curreno (29 nov. 1923); Cuzzi (10 luglio 1923); D'Ayala Valva (17 maggio 1923); De Martino (25 nov. 1921); De Renzi (9 dic. 1921); Filomusi-Guelfi (18 nov. 1922); Foà (29 nov. 1923); Foscari (16 maggio 1923); Giusso (17 febbr. 1922); Grimani (6 dic. 1921); Levi U. (17 giugno 1922, torn. pom); Levi-Civita (31 marzo 1922, torn. pom.); Masci (6 febbr. 1923); Morandi (17 marzo 1922); Palberti (4 maggio 1922); Papadopoli-Aldobrandini (18 marzo 1922); Pareto (29 nov. 1923); Saladini (29 nov. 1923); Saldini (4 maggio 1922); Salvia (16 maggio 1923); Sandrelli (29 nov. 1923); Santini (23 nov. 1922); Sonnino G. (1° dic. 1921); Sonnino Sidney (24 nov. 1922): si toglie la seduta in segno di lutto e si delibera di abbrunare la bandiera per otto giorni; Verga (17 febbr. 1922); Visconti di Modrone (6 febbr. 1923); Ziliotto (17 febbr. 1922).

di ex deputati:

Aldinolfi (19 maggio 1922, 2ª torn.); Amato (6 febbr. 1923); Baccaredda (17 febbr. 1922); Baratta (23 nov. 1922); Barbato (25 maggio 1923); Barnabei (18 nov. 1922); Camagna (10 agosto 1922); Campi (28 maggio 1923); Capilongo (6 febbr. 1923); Carcassi (16 maggio 1923); Casciani (25 nov. 1922); Cavalli (29 nov. 1923); Cefaly (21 giugno 1921); Colpi (4 maggio 1922); Comandini A. (12 luglio 1923); Daneo E. (18 luglio 1922); De Donno (6 febbr. 1923); De Vargas (10 luglio 1923); Doria (23 maggio 1922); Ellero (29 nov. 1923); Ferracciù (5 maggio 1922); Giuliani (29 nov. 1923); Grossi (6 febbr. 1923); Innamorati (6 febbr. 1923); Luzzatto R. (6 febbr. 1923); Margaria (17 marzo 1922); Marzotto (28 marzo 1922); Morelli-Gualtierotti (6 febbr. 1923); Podrecca (17 maggio 1923) Quintieri (16 maggio 1923); Salomone R. (19 luglio 1921); Satta-Branca (16 luglio 1923); Scevola (6 febbr. 1923); Schiavon (17 febbr. 1922); Sichel (18 nov. 1922); Strani (17 febbr. 1922); Tassara (21 giugno 1921); Tedesco F., già vice-presidente della Camera (20 giugno 1921: si delibera di deporre una corona di bronzo sulla sua tomba); Tono (25 nov. 1921); Torina (23 nov. 1922); Zavattari (25 marzo 1922).

diverse:

21 giugno 1921. – Di Gino Neri, segretario generale dell'Associazione fra i mutilati di guerra.

3 (2ª) agosto 1921. – Del tenore Caruso.

5 maggio 1922. – Del geologo professore Torquato Taramelli.

22 maggio 1923. – Omaggio ad Alessandro Manzoni nel cinquantenario della sua morte.

14 giugno 1923. – Del prof. Giovanni Federzoni, padre del ministro delle colonie.

29 nov. 1923. – Omaggio di ammirazione e di gratitudine alla memoria delle vittime dell'eccidio di Giànnina.

COMMISSIONI PERMANENTI, v. oltre: *Regolamento.*

DECRETI REGISTRATI CON RISERVA.

Elenchi delle registrazioni con riserva, fatte dalla Corte dei conti, dal 1° febbr. 1921 al 15 nov. 1923 (legge 15 agosto 1867, n. 3853), v. ***C. doc. n. VI**, 1-2-3-4.*

DEPUTAZIONI.

Per l'inaugurazione della Camera della XXVI Legislatura (11 giugno 1921): l'Ufficio provvisorio di Presidenza con due deputazioni di sette membri ciascuna, estratti a sorte, per ricevere l'una S. M. il Re ed i Reali Principi, l'altra S. M. la Regina e le Reali Principesse.

Per la presentazione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona (27 giugno 1921): l'Ufficio di Presidenza con il rel. dep. Meda e nove deputati estratti a sorte.

Per gli auguri di Capo d'anno alle LL. MM. — L'Ufficio di Presidenza con nove deputati estratti a sorte (1922 e 1923); i questori in carica (per la chiusura della sessione) con nove deputati estratti a sorte nel 1924.

Per assistere alla celebrazione del matrimonio di S. A. R. la Principessa Jolanda col Conte Carlo Calvi di Bergolo (9 aprile 1923): il Presidente con tutto l'Ufficio di Presidenza.

Per assistere il 14 marzo ai funerali al Pantheon in memoria di Re Umberto I: una rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza insieme con altri deputati che ad essa si uniscono (a causa dell'aggiornamento dei lavori della Camera) nel 1922 e nel 1923; i questori in carica (per lo scioglimento della Camera) nel 1924.

3 (2ª) agosto 1921. – Su proposta del dep. Federzoni, la Camera dà incarico al Presidente di delegare alcuni colleghi a rappresentare la Camera alle commemorazioni dei nostri gloriosi caduti, che avranno luogo sul Monte Grappa e sul Podgora.

Per assistere alle onoranze tributate in Roma alla salma del Soldato Ignoto (2 e 4 nov. 1921): l'Ufficio di Presidenza e tutti i deputati che ebbero un figlio morto in guerra.

Per assistere alla cerimonia religiosa nella chiesa di S. Maria degli Angeli in onore del Milite Ignoto e di tutti i caduti in guerra (4 nov. 1922 e 1923): il Presidente coi membri dell'Ufficio di Presidenza presenti in Roma.

Per partecipare alle cerimonie sul Carso per la ricorrenza del XXIV maggio (1923): una rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza coi deputati che ad essa si vorranno unire.

Per l'inaugurazione di una lapide a Paolo Carcano a Veniano (4 nov. 1921): il deputato del Collegio di Como, on. Cermenati.

Per assistere alla cerimonia commemorativa, in presenza di S. M. il Re, del 50° anniversario della fondazione del Corpo degli alpini in Trento (3 sett. 1922): il questore della Camera anziano (dep. Guarienti) insieme coi deputati del collegio di Trento.

DIMISSIONI DI DEPUTATI.

Dimissioni di cui la Camera prende atto: Caetani (Roma), Peano (Cuneo), 18 nov. 1922; Zilocchi (Brescia), 23 nov. 1922.

Dimissioni non accettate dalla Camera: Agnini (Parma), 18 nov. 1922; Krekich (Zara), 18 nov. 1922, 6 febbr. e 11 luglio 1923; De Berti (Parenzo), 25 nov. 1922; Manaresi (Bologna) e Caroti (Firenze), 6 febbr. 1923; Ferrari Adolfo (Parma), 19 maggio 1923; Lussu (Cagliari), 22 maggio e 17 luglio 1923; Tovini (Udine), 10 luglio 1923; Ferri Leopoldo (Padova), e Grandi Rodolfo (Trento), 17 luglio e 29 nov. 1923; Salvadori (Brescia), 21 luglio 1923; Merizzi (Como), 29 nov. 1923.

DISCORSI PARLAMENTARI.

Nel corso della XXVI Legisl. vengono pubblicati i discorsi parlamentari del dep. *Matteo Renato Imbriani-Poerio* (1923, 1 vol.) e del dep. *Camillo Finocchiaro-Aprile* (1923, 1 vol.). Viene inoltre autorizzata (Comitato segreto) la pubblicazione dei discorsi del dep. *Sidney Sonnino*.

DISCUSSIONI PARLAMENTARI.

20 giugno 1921. – Il dep. *Giuriati*, in vista dei gravi ed urgenti problemi su cui la Camera deve discutere, propone che sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, possa parlare un solo oratore per ogni gruppo. Il dep. *Modigliani* si oppone a questa proposta, non ritenendo possibile una sì grave restrizione ad un dibattito, che involge il programma della legislatura e l'indirizzo politico del Paese. Il Presidente, dopo aver ricordato che la proposta Giuriati, già formulata nella passata Legislatura in seno alla Giunta del regolamento, fu da questa respinta all'unanimità, cosicchè non fu neppure portata all'esame ed al giudizio della Camera, dichiara che egli potrà invitare tutti i gruppi a designare i loro oratori, e dare loro facoltà di parlare, secondo l'ordine in cui sono già inscritti, ed il dep. *Giuriati* aderisce a questa proposta.

5 (2ª) agosto 1921. – Il dep. *Meda*, durante la discussione del dis. di legge per provvedimenti vari contro la disoccupazione, propone che per ogni gruppo parli soltanto un oratore, il Presidente obbietta che siffatto accordo può essere preso privatamente fra i gruppi, non potendo egli, a norma del regolamento, opporsi a che parlino anche molti oratori di uno stesso gruppo.

Obbligo dell'uso della lingua italiana negli atti parlamentari, v. oltre: *Lingua ufficiale*.

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI.

2 agosto 1921. – Su proposta del dep. *Mazzolani*, la Camera fissa un termine di due giorni alla Commissione competente per la presentazione della relazione sul disegno di legge per la proroga dei poteri della Commissione d'inchiesta per la guerra.

14 dic. 1921. – Durante la discussione del dis. di legge per proroga del termine per la presentazione del consuntivo, il Presidente, in relazione ad analogo voto espresso dal dep. *Donati*, assicura che darà disposizioni perchè d'ora in poi la presentazione dei disegni di legge abbia sempre luogo di fatto e non, come talvolta avviene, con la presentazione della semplice copertina.

12 luglio 1922. – La Camera, nel prendere in considerazione la proposta svolta dal dep. Negretti, C. n. 1763, fissa un termine di 5 giorni, alle Commissioni istruzione, finanze e tesoro, per la presentazione della relazione.

9 giugno 1923. – Su proposta del presidente del Consiglio *Mussolini*, la Camera fissa un termine di 15 giorni alla Commissione speciale di 18 membri, da nominarsi dal Presidente, per la presentazione della relazione sul disegno di legge di modificazioni alla legge elettorale politica (detto termine è prorogato di sette giorni con deliberazione presa dalla Camera nella torn. pom. del 16 giugno).

EMENDAMENTI.

7 dic. 1921. – Durante la discussione del dis. di legge per provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle carceri, il dep. *Paratore*, presidente della Commissione finanze e tesoro, a proposito di un emendamento del dep. Rossi F. per un ulteriore aumento d'assegno al predetto personale, trova pericoloso il sistema di portare alla Camera, in sede di discussione, emendamenti che importano conseguenze finanziarie, sia nel senso di aumento di spese, che di diminuzione di entrate; il dep. *Cavazzoni* vorrebbe che siffatti emendamenti si comunicassero preventivamente alla Commissione finanze e tesoro; il Presidente invece ritiene che solo rimedio per evitare l'inconveniente potrebbe essere una modificazione del regolamento, in virtù della quale fosse vietato ai deputati di presentare, nel corso della discussione, emendamenti implicanti aumenti di spese o nuove spese.

Trasmissione di emendamenti alla Commissione permanente finanze e tesoro per il parere finanziario, v. oltre *Regolamento* (Modificazioni al), C. doc. VII, n. 3.

FUNZIONARI DELLA CAMERA.

Saluto e ringraziamento, pei lunghi e preziosi servigi resi alla Camera, ai comm. Mancini, Nuvoloni e Trincheri, collocati a riposo (7 febbr. 1923).

GIUNTA DELLE ELEZIONI (Giurisprudenza della), v. alla voce: *Giunta delle elezioni.*

GIURAMENTO POLITICO, v. alla voce: *Giuramento.*

GRUPPI PARLAMENTARI.

6 febbr. 1923. – Durante la discussione del dis. di legge per l'approvazione del Trattato di Washington sulla limitazione dell'armamento navale, il dep. *Canepa* – per incarico del gruppo socialista unitario – dichiara che il gruppo stesso, non ostante la legge dei pieni poteri che non ha votato, e l'intenzione del Governo di soverchiare il funzionamento parlamentare al di là dei limiti dei pieni poteri, rimane fermo al suo posto per il doveroso controllo su tutta l'operosità del Governo.

INDENNITÀ PARLAMENTARE ED ALTRE PREROGATIVE, v. alla voce: *Prerogative parlamentari.*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI.

20 giugno 1921. – Essendo ancora in corso la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il Presidente avverte che è consuetudine non si svolgano interrogazioni, finchè non sia esaurita tale discussione.

22 giugno 1921. – Richiesto da un deputato lo svolgimento di urgenza di una interrogazione, il Presidente osserva che lo svolgimento di urgenza è una eccezione, la quale presuppone la regola, che cioè si possano svolgere le interrogazioni; e non potersi pertanto consentire, in conformità a tutti i precedenti, durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona. Soggiunge che tuttavia, trattandosi di un argomento di politica estera, il ministro degli esteri potrebbe rispondere nel corso della discussione generale. E il ministro degli esteri dà affidamenti in tal senso.

21 luglio 1921. – Il Presidente riafferma il principio che, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, non si svolgono interrogazioni.

23 luglio 1921. – Essendo stata avanzata da un deputato la proposta che, durante la discussione sull'esercizio provvisorio non si svolgano le interrogazioni, e manifestandosi contrari alcuni deputati, il Presidente osserva non potersi la proposta non solo accogliere, ma neppure mettere in votazione.

7 e 17 dic. 1921. – Avendo un deputato richiesto che una sua interrogazione, della quale era giunto il turno per lo svolgimento, venisse abbinata a una interpellanza

sullo stesso argomento, fissata per il prossimo lunedì; il Presidente osserva che una interrogazione non si può abbinare con una interpellanza: in conseguenza, l'interrogante dovrà presentare una interpellanza; e l'interrogazione s'intenderà ritirata.

12 dic. 1921. – Un deputato nel presentare un'interrogazione in principio di seduta, chiede che il Governo risponda subito. Il Presidente osserva che, non essendo l'interrogazione ancora annunziata, non è possibile che il Governo risponda in principio di seduta.

13 dic. 1921. – Avendo nella precedente tornata un deputato slavo presentate 76 interrogazioni, e tutte dello stesso tenore, relative alla affermata soppressione o chiusura di scuole slave in diverse località dell'Istria; un deputato, in sede di processo verbale, critica il fatto come una forma di ostruzionismo. Ma il Presidente osserva che un deputato può presentare quante interrogazioni crede.

20 dic. 1921. – Si ammette lo svolgimento di tre interrogazioni di uno stesso deputato, rivolte a tre ministri differenti, ma sullo stesso argomento.

20 dic. 1921. – Non si ammette l'abbinamento di una interrogazione ad un'altra già svolta, sia pure appenasvolta. — L'abbinamento di una interrogazione sullo stesso argomento va chiesto e deciso in sede di fissazione dell'ordine del giorno per la seduta in cui dovrà avvenirne lo svolgimento.

4 maggio 1922. – Il Presidente dispone che si prenda nota nel resoconto sommario dei nomi dei deputati, che avendo presentate interrogazioni, segnate all'ordine del giorno per lo svolgimento, si trovano assenti.

13 maggio 1922. – Essendosi più volte rinviate due interrogazioni, cui dovrebbe rispondere il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, tuttora assente per la Conferenza di Genova, il Presidente propone, e gl'interroganti consentono, di ritirare le interrogazioni stesse; salvo a ripresentarle al ritorno del sottosegretario agli esteri, per avere allora la risposta d'urgenza.

29 maggio 1922. – Dopo che il Presidente ha dichiarata decaduta una interrogazione per assenza dell'interrogante, questi, entrato nell'Aula, chiede che la interrogazione sia almeno conservata all'ordine del giorno, affermando di essersi trattenuto fuori dell'Aula a parlare di cose di interesse pubblico col sottosegretario stesso, che avrebbe dovuto rispondere, e che, pertanto, nell'assenza del Governo, la interrogazione non avrebbe dovuto, a suo avviso, dichiararsi decaduta. Il Presidente dichiara di non poter stabilire nel caso un precedente pericoloso. Tuttavia, non potendo prevedere la rapida ecatombe delle interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno avanti a quella in oggetto, consente lo svolgimento dell'interrogazione già dichiarata decaduta, e parimenti di due altre, di un deputato rientrato nell'Aula; ma con l'espressa riserva che questo fatto non costituisca alcun precedente agli effetti dell'interpretazione del Regolamento.

3 giugno (2ª) 1922. – A un deputato, che chiede la dichiarazione di urgenza di una sua interrogazione, salvo a svolgerla cinque giorni dopo, il Presidente osserva che, a norma del Regolamento, le interrogazioni per cui si chiede l'urgenza devono essere svolte nella stessa seduta in cui sono presentate, o in quella immediatamente successiva.

3 giugno (2ª) 1922. – A un deputato che chiede sia dichiarata d'urgenza una sua interrogazione presentata qualche giorno prima, il Presidente osserva che le interrogazioni possono essere dichiarate di urgenza soltanto nella seduta in cui furono presentate.

6 giugno 1922. – Dichiarata di urgenza una interrogazione (martedì), si ammette lo svolgimento nella torn. del giovedì.

12 giugno 1922. – Lo svolgimento di interpellanze non esaurite il lunedì, viene proseguito nelle torn. pomeridiane del venerdì e sabato successivi (16 e 17 giugno).

18 luglio 1922. – Giunto il turno per lo svolgimento di due interrogazioni del dep. Morisani, assente perchè in congedo per motivi di salute, il Presidente non dichiara decadute le interrogazioni, ma invita i sottosegretari che dovrebbero rispettivamente rispondere, a chiederne essi il rinvio dello svolgimento.

22 maggio 1923. – Avendo un dep. telegrafato al Presidente per ottenere il rinvio di una sua interrogazione, il Presidente dichiara che non sono i deputati che possano chiedere il differimento delle interrogazioni, ma soltanto i membri del Governo. Il Governo propone che l'interrogante la converta in altra con r. s., per poter rispondere ugualmente.

22 maggio 1923. – Il Governo dichiara di *non poter rispondere* a una interrogazione del dep. Lazzari, sui criteri che consigliarono la scelta del marchese Della Torretta come ambasciatore in Inghilterra (art. 115 del regolamento).

26 maggio 1923. – Id. id. a una interrogazione del dep. Chiesa, per una protesta contro i pretesi diritti della Santa Sede in Roma.

28 maggio 1923. – Id. id. a una interrogazione del dep. Cingolani, circa l'acquisto di terreni in Monte Mario (Roma) da parte di stranieri metodisti.

LINGUA UFFICIALE.

21 giugno 1921. – Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, i dep. *Walther* e *Wilfan*, pur parlando in lingua italiana, affermano il diritto rispettivamente dei deputati tedeschi e slavi di servirsi della propria lingua materna nei dibattiti parlamentari. Il dep. *Suvich* rileva (23 giugno) l'assurdità della pretesa di usare nel Parlamento la lingua tedesca e slava, non parendogli che l'esigua minoranza dei rappresentanti dei tedeschi e degli slavi possa aver la pretesa di togliere il carattere unitario nazionale alla nostra rappresentanza parlamentare.

13 dic. 1921. – Il dep. *Suvich* rileva che nella precedente seduta sono state annunziate numerose interrogazioni di deputati slavi, circa la pretesa soppressione o chiusura di scuole slave nell'Istria, con la indicazione di nomi slavi per le città istriane perfettamente italiane; e crede che il Presidente possa respingere queste interrogazioni, o quanto meno invitare gl'interroganti a voler rettificare i nomi delle località, esprimendole nella forma italiana. Il dep. *Scek*, escludendo assolutamente ogni proposito irredentista, dichiara di avere usato la forma slava per la denominazione delle località, non essendo ultimati i lavori della Commissione per la toponomastica della Venezia Giulia, e non essendo quindi ancora note le nuove denominazioni ufficiali che dovranno adottarsi.

MOZIONI.

19-20 dic. 1921. – Esaurita la discussione di talune interpellanze sul rimpatrio dei prigionieri italiani dalla Russia, nella torn. del 19 dic., il dep. *Chiesa*, a termini dell'art. 123 del regolamento, presenta una mozione per invitare il Governo a superare le difficoltà di accordi formali con la Russia; e chiede di poterla svolgere immediatamente. Opponendosi il ministro degli esteri, *Della Torretta*, il dep. *Chiesa* domanda che la Camera fissi una seduta per la discussione. Il presidente *Riccio* osserva non potersi la mozione inscrivere all'ordine del giorno dell'indomani (martedì) già stabilito dalla Camera il sabato. Il dep. *Chiesa* allora propone che la mozione sia discussa come primo argomento della prima seduta antimeridiana. Il min. degli esteri si oppone nuovamente. Il dep. *Cavazzoni* propone la sospensiva; rinviando all'indomani sera la determinazione della tornata per la discussione. Il dep. *Modigliani* però osserva che la sospensiva si chiede per sospendere una discussione; mentre, nel caso, si tratta solo di fissare il giorno per la discussione. In ciò il Presidente consente; affermando che, come è incontestabile, per l'art. 123 del regolamento, il diritto del deputato di presentare la mozione dopo lo svolgimento delle interpellanze; è del pari certo, per l'art. 125, che il deputato possa chiedere che si fissi il giorno per lo svolgimento della mozione. Il presidente del Consiglio *Bonomi*, dichiara essere intendimento del Governo che si prosegua la discussione sull'esercizio provvisorio nelle sedute pomeridiane; ma di non opporsi a che la mozione venga discussa nelle sedute antimeridiane, se la Camera lo delibererà. Il dep. *Merizzi* osserva che il diritto del deputato, di chiedere la fissazione di un giorno per lo svolgimento della mozione, non può implicare anche la precedenza sugli altri oggetti già inscritti all'ordine del giorno per le sedute antimeridiane. Il Presidente dichiara non giusta la distinzione; poichè la fissazione del giorno implica anche l'ordine, con cui il proponente e la Camera intendono che un argomento si discuta. Indetta la votazione nominale sulla proposta sospensiva, per la quale il Governo dichiara di astenersi, la Camera non risulta in numero legale.

Nella successiva torn. del 20 dic. il dep. *Modigliani* chiede, a nome del gruppo socialista, che sia ripetuta la votazione. Ma il Presidente *De Nicola* osserva essere esatto che, quando la Camera non è in numero legale, s'intenda riconvocata per la seduta immediatamente successiva, e per la prosecuzione della discussione al punto in cui questa fu dovuta interrompere; ma che d'altra parte le interpellanze, delle quali lo svolgimento non sia esaurito nella seduta del lunedì, vanno rinviate al lunedì successivo, e del pari una mozione, presentata, in connessione con lo svolgimento di interpel-

lanze, da un deputato non interpellante. Soggiunge che la mozione può essere ripresentata in fine di seduta, rinnovando la richiesta d'inscrizione all'ordine del giorno. Infatti il dep. *Chiesa* ripresenta la sua mozione in fine di seduta, chiedendone la inscrizione all'ordine del giorno come primo argomento di una seduta mattutina, da tenere l'indomani; e la Camera delibera in conformità, abbinando questa mozione con altra del dep. Cavazzoni sullo stesso argomento.

18 luglio 1922. – Un deputato, che abbia presentato una interrogazione, se la ritira, è inscritto a parlare su una mozione, al cui argomento quella sia connessa.

NUMERO LEGALE, v. oltre: *Votazioni.*

PALAZZO DI MONTECITORIO, v. alla voce: *Palazzo di Montecitorio.*

PETIZIONI.

Elenchi delle petizioni presentate duranto la XXVI Legislatura, v. ***C. Doc. n. XIX.***

Seduta della Camera in cui si discutono petizioni: 10 luglio 1922.

PREROGATIVE PARLAMENTARI, v. alla voce: *Prerogative parlamentari.*

PRESIDENZA.

19 dic. 1921. – La Camera, riunita in Comitato segreto, delibera di concedere un assegno annuo di lire 25,000 all'ex-presidente della Camera, Marcora, v. ***C. Doc. n. XX-bis.***

7 febbr. 1923. – Avendo dovuto il Presidente De Nicola lasciare immediatamente il suo seggio per recarsi a Napoli presso la madre, gravemente inferma, ed essendo in congedo i tre vice-presidenti in carica, la Presidenza – in applicazione, per analogia, della disposizione del regolamento per cui al principio di una nuova legislatura la Presidenza dell'Assemblea è assunta provvisoriamente dal vice-presidente anziano della legislatura precedente – invita a presiedere l'Assemblea il dep. Meda, che è il solo dei vice-presidenti precedentemente in carica, presente nel momento.

Il dep. Meda poi continua a presiedere l'Assemblea sino alla proroga dei lavori parlamentari (10 febbr.).

9 febbr. 1923. – Circa la proposta del dep. Mauro F. di tenere all'indomani una seduta mattutina – la quale proposta ottiene poi l'approvazione della Camera –, il dep. *Meda*, che presiede l'Assemblea, fa rilevare che la Camera non ha nel momento che un presidente delegato, il quale perciò non può delegare altri a sostituirlo neppure temporaneamente.

REGOLAMENTO (Proposte di modificazioni al).

C. DOC. **VII, N. 1,** ann. 20 giugno 1921. — *Proposta dep. Colonna di Cesarò*, per la *istituzione della Corte di onore della Camera*, composta di 15 deputati scelti dal Presidente; chiamata a giudicare delle vertenze sorte, nel corso della discussione, per accuse rivolte da un deputato contro suoi colleghi, lesive della loro onorabilità; e alla quale possano anche deferirsi, per concorde richiesta delle parti, vertenze di onore apertesi fra deputati fuori dei dibattiti parlamentari (aggiunta all'art. 12). — Rimasta presso la Giunta del Regolamento. Assorbita da analoga proposta della Giunta stessa: la quale non approva nè la *obbligatorietà* del deferimento delle questioni a una Commissione nominata dal Presidente, nè la *permanenza* di tale Commissione; e lascia, invece, in facoltà del deputato di rivolgersi al Presidente, che nominerà la Commissione volta per volta (v. oltre, C. doc. VII, n. 4).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Di Fausto* raccomanda (14 dic. 1921) l'approvazione della riforma al regolamento proposta dalla Commissione finanze e tesoro, perchè ogni proposta di modificazione ai disegni di legge presentati dal Governo fatta dalle Commissioni, sia riesaminata dal min. del tesoro, e poi dalla Commissione finanze e tesoro; il dep. *Riccio* osserva (15 dic.) che sarebbe contrario al regolamento accentrare l'esame dei bilanci in una sola Commissione.

C. DOC. **VII, N. 2,** ann. 20 marzo 1922. — *Proposta dep. Sarrocchi* ed altri, per la *modificazione agli articoli 3 e 5 delle « Aggiunte al Regolamento » relative alla istituzione delle Commissioni permanenti.* — Raddoppia il numero dei delegati degli uffici per la Commissione permanente « Economia nazionale » (VI); e divide questa in due sezioni, una per le questioni che interessano l'*agricoltura*, l'altra per le questioni che interessano l'*indu-*

stria; riservando alle due *sezioni riunite* la competenza sulle questioni che riguardano il commercio, la legislazione doganale e i trattati di commercio. — Rimasta presso la Commissione del Regolamento (assorbita dalla successiva, C. doc. VII, n. 3).

La relazione della Commissione giustizia sui preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, C. nn. 370-A e 1003-A, pres. 8 maggio 1922, mette in rilievo (rel. Marracino) la limitatissima competenza attribuita alla Commissione permanente per la legislazione di diritto privato, e l'opportunità di addivenire ad una radicale trasformazione di essa.

C. DOC. **VII, n. 3,** ann. 15 giugno 1922. — *Proposte della Commissione del Regolamento* per la *modificazione degli articoli regolamentari relativi alle Commissioni permanenti* (rel. Bevione). — Le modificazioni riguardano le aggiunte al Regolamento, approvate dalla Camera nelle sedute 26 (1ª) luglio e 6 (2ª) agosto 1920.

A) Si eleva da 9 a 12 il numero delle Commissioni permanenti della Camera: *a*) sdoppiando la Commissione per l'« Economia nazionale » in due: una per l'« Agricoltura », l'altra per l'« Industria e commercio »; *b*) sdoppiando del pari la Commissione « Lavori pubblici e comunicazioni » nelle due: « Lavori pubblici » e « Comunicazioni », attribuendo a quest'ultima tutta la materia relativa alle ferrovie, poste, telegrafi, telefoni, aviazione; *c*) istituendo, in via transitoria, una nuova « Commissione delle terre liberate e redente ». — *B*) Si abolisce la distinzione fra *deputati commissari* e deputati *non commissari;* stabilendo che ogni deputato sia ammesso ad una Commissione permanente, e ad una sola. In conseguenza, si aumenta anche il numero dei *componenti* le Commissioni (da circa 20 a circa 44 ognuna) eccettuata la Commissione degli esteri, la cui composizione rimane invariata (un delegato ogni 20 deputati, o frazione di 20). E, per avvantaggiarne il funzionamento, si ammette la divisione (facoltativa) delle Commissioni in *Sottocommissioni,* riservando però sempre le deliberazioni finali alla Commissione plenaria. Si riduce da un terzo a un quarto dei componenti il numero legale per la validità delle sedute delle Commissioni; e s'introduce presso le medesime il sistema dei *congedi,* vigente per l'assemblea. Si sanziona l'obbligo d'intervento ai lavori delle Commissioni, con la comunicazione al Presidente della Camera, e l'annunzio in seduta pubblica, dei nomi degli *assenti.* Si consente che deputati di uno stesso ufficio possano sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. — *C*) Si rafforza la funzione, in difesa del pubblico erario, della Commissione finanze e tesoro, prescrivendo che ad essa debbano inviarsi per il *parere* (da esprimersi di regola entro otto giorni, o tre, nei casi di urgenza) tutti i progetti implicanti spese. — *D*) Si abolisce l'intervento puramente formale delle Commissioni, per l'ammissione alla lettura delle *proposte di legge* d'iniziativa parlamentare.

Nella torn. 22 (1ª) giugno 1922 ha luogo la discussione sulle anzidette proposte, che sono in massima approvate, con le varianti e aggiunte seguenti. — Su proposta del dep. *Modigliani,* accettata dal rel. *Bevione,* si limitano a un solo per anno, i cambiamenti di Commissione di uno stesso deputato. — Il dep. *Meda* presenta un emendamento poi ritirato, per elevare a 14 le Commissioni permanenti, separando la Commissione « finanze » da quella « tesoro »; e creandone una speciale per le « autorizzazioni a procedere ».

A una vivace discussione dànno luogo le norme proposte per il rinvigorimento delle funzioni della Commissione III (finanze e tesoro). Il dep. *Donati* rileva che, oltre i progetti implicanti spesa, anche quelli di entrata debbano rinviarsi per il parere alla Commissione III: ma il Presidente *De Nicola* osserva che una tale dichiarazione può farsi *ad abundantiam,* giacchè i disegni di entrata sono tipicamente di competenza della Commissione finanze e tesoro. Il dep. *Turati* afferma che a tutti i progetti serii corrispondono entrate e spese, onde scorge una enorme complicazione e perdita di tempo in questa richiesta di parere della Commissione finanziaria. Il dep. *Modigliani* ritiene intollerabile l'accentramento monopolistico di questa Commissione. Il dep. *Paratore,* presidente della Commissione III, fa notare che sia i singoli deputati, come le Commissioni competenti, possono rilevare insufficienze di stanziamenti e deliberarne l'aumento: solo che conviene sottoporre gli emendamenti relativi alla Commissione III, la quale darà alla Camera il suo parere, in rapporto a tutta la situazione finanziaria. Il dep. *Mazzolani* conferma la opportunità del preventivo parere finanziario, anche come un freno all'incremento delle spese. — Da ultimo si raggiunge l'accordo, concretando le norme seguenti:

a) che i *disegni di legge* implicanti entrate o spese sieno, a cura della Segreteria della Camera, inviati, oltre alla Commissione permanente competente, anche alla Commissione finanze e tesoro;

b) che i *disegni di legge,* originariamente *non* implicanti entrate o spese (e per ciò non inviati dalla Segreteria alla Commissione finanze e tesoro), qualora siano variati

dalla Commissione competente, in guisa da produrre variazioni d'entrata o di spesa, sieno dalla stessa *Commissione* permanente, comunicati alla Commissione finanze e tesoro, che dovrà rendere il suo parere entro otto giorni, ovvero tre, pei progetti urgenti;

c) per i *disegni di legge* implicanti entrata o spesa (e per ciò già originariamente comunicati dalla Segreteria alla Commissione competente e a quella finanze e tesoro), qualora la Commissione competente introduca emendamenti che importino diminuzione di entrata o aumento di spesa, debbano tali *emendamenti* essere dalla stessa *Commissione* proponente comunicati alla Commissione finanze e tesoro per il parere, senza che però cominci a decorrere un nuovo termine.

Riguardo al numero legale per la validità delle adunanze delle Commissioni, il dep. *Malatesta* propone di abolirlo o almeno introdurre la « seconda convocazione », rendendo valide le sedute qualunque sia il numero dei presenti; il dep. *Donati* propone di ridurlo a un quinto dei componenti; il dep. *Modigliani* propone anche di computare nel quarto i congedi. Il dep. *Meda* rappresenta i pericoli di sorpresa, che potrebbe produrre una riduzione notevole, o peggio un'abolizione del numero legale. Il Presidente *De Nicola* informa che la Giunta del Regolamento già discusse, e non ritenne di adottare il criterio della seconda convocazione, che renderebbe in pratica inutile la prima. Infine la Camera approva le proposte della Giunta che fissano al *quarto* dei componenti il numero legale per la validità delle sedute di ciascuna Commissione; ammettono per le Commissioni i congedi, regolati dalle norme dell'art. 37 del Regolamento per la Camera; e aggiungono la sanzione della comunicazione al Presidente della Camera, per l'annunzio all'Assemblea, dei nomi degli assenti.

Un altro comma aggiuntivo stabilisce che, qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente *ad unanimità*, la Commissione stessa può proporne la discussione sul testo ministeriale, senza relazione parlamentare.

Il dep. *Belotti* presenta e illustra un emendamento, per la soppressione del « *gruppo misto* »; deferendo al Consiglio di Presidenza l'assegnazione, alle varie Commissioni, dei deputati non appartenenti a nessun gruppo costituito. Il dep. *Macrelli* aggiunge la proposta di ammettere la costituzione in « Ufficio » di deputati, che rappresentino un partito nel paese, qualunque sia il loro numero, o almeno riducendo a 5 il minimo di 10 attualmente richiesto. — Il dep. *Tonello* crede pericoloso attribuire alla Presidenza la facoltà di distribuire fra le varie Commissioni i deputati isolati. Il dep. *Bombacci* è favorevole all'abbassamento del minimo di 10, richiesto per la costituzione di deputati in ufficio. Così pure il dep. *Modigliani*, il quale però vorrebbe escludere i componenti dal partecipare alle Commissioni permanenti. Il dep. *Meda* conviene che il « gruppo misto » non abbia grande importanza, pur adempiendo transitoriamente a un'equa funzione, di accogliere i deputati di altra nazionalità delle nuove provincie, altrimenti costretti a vagare sperduti nel firmamento parlamentare; ma si manifesta contrario a una riduzione dell'attuale minimo di 10 deputati, richiesto per la costituzione di un « Ufficio »: riduzione che favorirebbe le tendenze separatiste, a basi localistiche o personalistiche. Il rel. *Bevione* dichiara di non accettare nessuna delle due proposte, che la Camera infatti respinge.

C. DOC. **VII, N. 4,** ann. 15 giugno 1922. — *Proposte della Commissione del Regolamento* per la *modificazione di vari articoli del Regolamento vigente* (rel. Bevione). — Le modificazioni riguardano: il numero dei questori (art. 4 e 5); le sedute e la polizia della Camera (articoli 32 e 41); le Commissioni (art. 67); la discussione (articoli 77, 80, 90, 103); le interrogazioni, interpellanze e mozioni (articoli 114-131); le proposte di legge (art. 132 e 133).

A) Si eleva a 3 il numero dei questori (art. 4 e 5). — *B*) Si limita la facoltà di parlare in sede di processo verbale ai soli casi di rettifiche da proporre, o di chiarimenti o correzioni al proprio pensiero espresso nella seduta precedente, o di fatto personale (art. 32). Si riservano al solo Presidente le commemorazioni funebri (art. 32-*bis*). Si rinvigoriscono i poteri disciplinari del Presidente, ammettendo le sanzioni della *esclusione* dall'aula, e della *censura* anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi e le vie di fatto avvengano repentinamente; ed estendendo l'applicabilità delle sanzioni stesse a fatti di eccezionale gravità che si svolgano fuori dell'aula, ma nel recinto di Montecitorio (art. 41). Si fissa un termine massimo di due mesi per la presentazione delle relazioni delle Commissioni, con facoltà di riduzione nei casi urgenti; ammettendosi la inscrizione all'ordine del giorno e la discussione sul testo del proponente, qualora manchi la relazione, e il termine non venga prorogato dalla Camera (art. 67). Si limita a 20 minuti lo svolgimento degli ordini del giorno (art. 77) e, per gli emendamenti implicanti aumento di spesa o diminuzione di entrata,

si prescrive la trasmissione alla Commissione finanze e tesoro, per la valutazione finanziaria (art. 90). Si stabilisce che, nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, si tenga nota di coloro che si astengono; e che i deputati presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, siano computati come astenuti, agli effetti del numero legale (art. 103-*bis*). Quando vengano in discussione provvedimenti adottati da precedenti Governi, si concede facoltà di parlare agli ex-ministri o ex-sottosegretari di Stato che li adottarono (art. 80). E infine, al deputato, accusato nel corso di una discussione di fatti lesivi del suo onore, si dà facoltà di chiedere al Presidente la nomina di una Commissione, la quale giudichi il fondamento dell'accusa, assegnandole eventualmente un termine per riferire (art. 80-*bis*). — *C*) Si fissa al sabato lo svolgimento delle *interrogazioni* orali; consentendo il cambiamento di turno fra quelle inscritte all'ordine del giorno della stessa seduta, e rinviando al sabato successivo lo svolgimento di quelle che seguano le prime 70 inscritte (articoli 115 e 117). Per quelle d'*urgenza* si stabilisce che il Governo possa rispondere o subito, o in principio della seduta del sabato seguente (art. 118). È assegnato il termine di 15 giorni per la risposta alle interrogazioni *con risposta scritta*, anche quando la Camera è chiusa; prescrivendosi che, se il Governo non risponda entro il termine indicato, tali interrogazioni sieno inscritte all'ordine del giorno del sabato successivo, con precedenza sulle altre interrogazioni, per lo svolgimento orale (art. 116-*bis*). Si sopprime la destinazione fissa della giornata del lunedì per la discussione delle *interpellanze*; e si stabilisce ch'esse sieno svolte liberamente, nel giorno per il quale interpellante e Governo si accorderanno, o che, in caso di disaccordo, fisserà la Camera (art. 120 e 121). Si dispone il raggruppamento, e lo svolgimento contemporaneo, delle interpellanze relative a fatti o argomenti identici (art. 122). Si dà al Presidente il potere discrezionale di assegnare interrogazioni e interpellanze nel rispettivo ruolo, secondo la loro reale importanza, salvo il diritto di appello alla Camera (art. 123-bis). — *D*) Si abolisce la formalità della preventiva autorizzazione alla lettura delle *mozioni* da parte delle Commissioni permanenti (art. 124). Si riduce da tre a *due mesi* (non comprese le vacanze) il periodo per la decadenza delle mozioni, interpellanze e interrogazioni inscritte all'ordine del giorno e non svolte (art. 131). Per le *proposte di legge* si abolisce la formalità della preventiva autorizzazione alla lettura (art. 132); e si ammette la facoltà del proponente di rinunziare allo svolgimento, dopo l'annunzio; trasmettendosi subito la proposta alla Commissione competente (art. 133). Da ultimo, si autorizza la Commissione del Regolamento a formare un testo unico delle disposizioni regolamentari vigenti, coordinate con le nuove proposte.

Nella torn. 22 (1ª) giugno 1922 tali proposte vengono alla discussione dell'Assemblea. — Si approva la istituzione del terzo questore.

Il dep. *Paratore*, presidente della Commissione finanze e tesoro, propone, in aggiunta all'art. 12 del Regolamento vigente, che all'inizio di ogni sessione, il Presidente nomini, oltre la Giunta per il Regolamento (di 10 dep.) e la Giunta delle elezioni (di 30 dep.), una terza « *Giunta per l'esame delle petizioni e dei decreti registrati con riserva* », di 15 deputati. — Il dep. *Meda* aderisce; ma vorrebbe che alla nuova Giunta sia deferito anche l'esame delle autorizzazioni a procedere, che attualmente ingombra la Commissione giustizia. Il dep. *Alessio* contrasta l'attribuzione di tale materia alla nuova Giunta, pur riconoscendo la opportunità di istituire all'uopo una speciale Commissione. Il dep. *Paratore* illustra le ragioni della proposta, che fra l'altro agirebbe come rimedio contro l'abuso dei decreti-legge. Il dep. *Modigliani* ritiene che alla competenza della istituenda Giunta debba sottrarsi l'esame dei *decreti-legge*, i quali sono da rinviarsi alla Commissione competente per materia, che li esaminerà anche nel merito: ciò anche per prevenire possibili responsi contraddittori; ma non ritiene ammissibile che l'esame delle autorizzazioni a procedere sia devoluto a una Commissione nominata dal Presidente. Il dep. *Donati* insiste sulla necessità di ricostituire la Giunta speciale pei decreti registrati con riserva (e fra questi, tipici, i decreti-legge), alla quale Giunta sia deferito l'esame, essenzialmente politico, dell'urgenza, diverso da quello tecnico del merito, lasciato alle Commissioni competenti per materia. Il dep. *Majolo* rileva il pericolo che i due esami conducano a risultati contraddittorii, onde la convenienza di sottrarre i decreti-legge alla competenza della nuova Giunta. Il dep. *Rosadi* sostiene anche questo punto di vista, osservando che l'aumentato numero dei membri delle varie Commissioni permanenti affida circa la rapidità dell'esame dei decreti registrati con riserva; mentre la giustificazione, sia politica che tecnica, dei provvedimenti non può esser valutata che dalla Commissione competente per materia. Il dep. *Meda* rileva l'assurdità di una cernita preliminare fra i decreti registrati con riserva, sottraendone i decreti-legge;

e sostiene che tutti debbano andare a una medesima Commissione, agli effetti del controllo costituzionale. Il dep. *Matteotti* cerca di contemperare i due punti di vista opposti, emersi dalla discussione, proponendo che i decreti registrati con riserva sieno esaminati dalla rispettiva Commissione competente per materia, la quale sarebbe automaticamente investita anche del merito del decreto, e dovrebbe entro un mese riferire alla Camera. Il Presidente *De Nicola*, segnala il pericolo di una consimile proposta, materia, eventualmente, di disposizioni legislative, e non di norme in sede regolamentare: infatti la semplice comunicazione della registrazione con riserva da parte della Corte dei conti al Parlamento non potrebbe investire questo del merito del decreto, e della conseguente conversione in legge, occorrendo all'uopo un decreto Reale, che autorizzi la presentazione del disegno di legge relativo. — La Camera delibera di rinviare all'ulteriore esame della Giunta del Regolamento sia la proposta Paratore (petizioni e decreti registrati con riserva), sia la proposta Meda (autorizzazioni a procedere).

Si approva la limitazione delle dichiarazioni in sede di processo verbale ai casi di rettifiche, o chiarimenti e correzioni del proprio pensiero, o di fatti personali (aggiunta all'art. 32). Circa la proposta che le commemorazioni funebri siano fatte dal solo Presidente (art. 32-*bis*), il dep. *Meda* prospetta la possibilità che una tal norma venga, se accolta, violata per alte ragioni politiche; e il dep. *Lanza di Trabia*, confermando, rileva la diversità di natura fra l'Assemblea vitalizia e quella elettiva. Il rel. *Bevione* difende la proposta limitazione, che conferirebbe maggiore solennità alle commemorazioni: ma la Camera la respinge.

Si approvano le proposte per rinvigorire i poteri disciplinari del Presidente: sanzioni della *esclusione dall'aula* e della *censura* anche senza un precedente richiamo, in caso di oltraggi o vie di fatto improvvise; e applicazione delle sanzioni stesse a fatti di eccezionale gravità, compiuti fuori dell'aula, ma entro il recinto del palazzo della Camera (modificazioni e aggiunte all'art. 41). Si approva l'adozione del termine di *due mesi* – escluse le vacanze – per la presentazione delle relazioni delle Commissioni; e la riduzione di detto termine alla metà, pei disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberata l'urgenza (modifiche art. 67). Si approvano due nuove norme circa le proposte di legge, il cui autore non sia membro della Commissione permanente competente per materia; e cioè: l'obbligo della Commissione di invitare il proponente, per assistere alle sedute, senza voto deliberativo; e la facoltà di nominarlo relatore (modifiche art. 71).

Un'altra proposta della Commissione mira a introdurre, in qualche modo, una sanzione contro la negligenza dei deputati, inscritti a parlare in una discussione, e poi non presenti al sopraggiungere del loro turno; stabilendo che essi possano reinscriversi, in calce agli altri inscritti, ma non possano cambiare il turno di parola con altri oratori inscritti in precedenza (aggiunta art. 77). I dep. *Turati* e *Matteotti* osservano che una tale disposizione non è intrinsecamente giustificabile; mentre si risolverebbe in una sanzione, quasi sempre, contro i deputati più attivi e laboriosi. Il rel. *Bevione* non insiste.

Si approvano le altre norme proposte circa le discussioni: limitazione a 20 minuti del tempo concesso per lo svolgimento degli *ordini del giorno* presentati prima della chiusura della discussione (modifiche all'art. 77); facoltà di parlare agli *ex-ministri* o ex-sottosegretarii di Stato che adottarono provvedimenti, venuti in discussione (aggiunta all'art. 80); facoltà al deputato, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua onorabilità, di chiedere al Presidente la nomina di una Commissione, che giudichi il fondamento dell'accusa; assegnando, eventualmente, un termine per riferire (nuovo art. 80-*bis;* deriv. dalla proposta del dep. Colonna di Cesarò, v. sopra, C. doc. VII, n. 1).

Si approvano due disposizioni aggiuntive all'art. 90, per rafforzare la funzione della Commissione finanze e tesoro; nel senso che debbano anche ad essa trasmettersi tutti gli emendamenti importanti aumento di spesa o diminuzione di entrata; e, del pari, che spetti anche alla Commissione finanze e tesoro – oltre alla Commissione competente e al Governo – la facoltà di chiedere il rinvio della discussione, quando sieno presentati, nella seduta stessa, emendamenti che implichino aumento di spesa o diminuzione di entrata.

Si approva infine un art. 103-*bis*, perchè, nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, sieno computati, come astenuti, i deputati presenti, che non partecipano alla votazione: ciò, s'intende, dietro invito nominativo del Presidente.

Nella torn. 23 (1ª) giugno 1922, vengono in discussione le proposte relative alle *interrogazioni* ed alle *interpellanze*. — Il dep. *Meda* non nasconde la sua scarsa simpatia per le progettate riforme: e, pur astenendosi dal far proposte riguardo alle interrogazioni, chiede che sia serbata la giornata del lunedì per lo svolgimento delle interpellanze, le quali, altrimenti, ingombrerebbero l'ordine di tutti i giorni ben più delle attuali interrogazioni. Il dep. *Rosadi* propenderebbe per lasciar il lunedì delle interpellanze, e introdurre il sabato delle interrogazioni: il risultato sarebbe, che la Camera lavorerebbe solo quattro giorni la settimana, e anche questo sistema non sarebbe scarso di vantaggi. Il dep. *Modigliani* sostiene le proposte della Giunta del Regolamento, che rilevata la inefficienza dell'istituto della interrogazione, e cercando di rinvigorire quello della interpellanza per le discussioni serie e profonde di carattere politico, mirano a contemperare il diritto di controllo del deputato col rispetto e la tutela della serietà dei lavori dell'Assemblea. Il dep. *Lucci* critica invece tali proposte, che a suo avviso non riescono ad ovviare agl'inconvenienti attuali; e propone, fra l'altro, la istituzione delle interrogazioni *per domanda*, all'uso inglese, circa l'esistenza di un fatto, o circa la intenzione del Governo di compiere un dato atto; con una semplicissima risposta monosillabica del Governo, e senza facoltà di replica all'interrogante. Il dep. *Meda*, rilevando che la importante materia appare suscettibile utilmente di ulteriore riesame, propone di rinviare l'argomento alla Giunta del regolamento, perchè, tenuto conto della discussione avvenuta, elabori proposte migliori.

I deputati *Donati* e *Modigliani* si oppongono alla sospensiva, osservando che la materia è stata sufficientemente elaborata e profondamente discussa. Del pari, il rel. *Bevione* afferma che la Giunta ha già compiuto il più maturo esame, pervenendo in fine del suo studio alle riforme organiche ed omogenee formulate, che difende partitamente. Il dep. *Rosadi* si dichiara contrario alla sospensiva, la quale gli sembra anche un'involontaria offesa alla Commissione. Il dep. *Meda*, volendo assolutamente escludere un tale significato della sua proposta sospensiva, la ritira; ma il dep. *Turati* la fa propria e la Camera l'approva, rinviando le proposte relative alle interrogazioni e alle interpellanze alla Giunta del regolamento « per un più maturo esame ».

Si approvano poi integralmente tutte le altre proposte: abolizione della formalità della preventiva autorizzazione alla lettura delle mozioni e delle proposte di legge (modif. articoli 124 e 132); riduzione a due mesi (non compresi i periodi di vacanze) del termine per la decadenza delle mozioni, interpellanze e interrogazioni inscritte all'ordine del giorno e non svolte (modif. articoli 130 e 131); facoltà del proponente di rinunziare allo svolgimento di una proposta di legge annunziata, chiedendo che sia subito trasmessa alla Commissione competente (modif. art. 133).

Si autorizza infine la Giunta del regolamento a coordinare cogli articoli del vigente regolamento le disposizioni relative alle Commissioni permanenti e le modificazioni approvate, e a formarne un testo unico. Il dep. *Volpini* propone che, per impedire eventuali sorprese, l'ordine del giorno della Camera sia fissato almeno 48 ore prima della seduta; salva per le proposte urgenti la discussione entro le 24 ore, se l'urgenza sia appoggiata da 15 deputati, e la Camera, avvisata dal Presidente almeno 2 ore prima, si pronunci favorevolmente alla fine della seduta. Tale proposta, contro la quale si levano il dep. *Bombacci* e il rel. *Bevione*, viene dalla Camera respinta.

Da ultimo si stabilisce, che le nuove norme regolamentari entrino in vigore il 1º luglio 1922.

C. DOC. **VII,** N. **5,** ann. 23 maggio 1923. — *Proposta dep. Salandra*, per la *revoca delle disposizioni regolamentari relative ai* GRUPPI *ed alle* COMMISSIONI PERMANENTI, approvate nelle torn. 26 (1ª) luglio e 6 (2ª) agosto 1920, e delle modificazioni ad esse apportate nelle torn. 22 (1ª) e 23 (1ª) giugno 1922; lasciando in funzione le attuali Commissioni permanenti, fino al 30 nov. 1923. — La Giunta per il regolamento (rel. Carboni V.) propone la sospensiva circa la revoca delle disposizioni indicate, in attesa della modificazione della legge elettorale; prorogando la durata del funzionamento delle Commissioni attuali, a tutto l'esercizio finanziario 1923-24. La Camera approva le proposte della Giunta (16, 2ª, giugno 1923).

Regolamento della Giunta delle elezioni, v. *Giunta delle elezioni.*

SEDUTE PUBBLICHE.

24 nov. 1921. – La Camera delibera di togliere la seduta – in segno di lutto – per la morte dei dep. Amici, Coda, Colajanni e Di Vagno.

24 nov. 1922. – Id. id. per la morte del sen. Sonnino Sidney.

9 luglio 1923. – Id. id. per la morte del dep. Pietravalle, vice-presidente della Camera.

15 (2ª) luglio 1921. – La Camera delibera di sospendere immediatamente la seduta a titolo di deplorazione dei fatti avvenuti a Cremona e come atto di solidarietà verso i colleghi che sono stati colpiti.

23 giugno 1922. – Si stabilisce che la seduta pomeridiana dell'indomani, sabato, sia tolta alle ore 18.

23 maggio 1923. – La Camera delibera di non tener seduta all'indomani per dar modo ai membri del Governo ed ai deputati di partecipare alle cerimonie da celebrarsi sul Carso per la ricorrenza del XXIV maggio.

VERIFICA DI POTERI.

23 giugno 1921. – Il Presidente propone, e la Camera approva, di stabilire che degli atti della Giunta delle elezioni, relativi alla verificazione dei poteri, egli darà comunicazione al principio di ogni seduta.

Giurisprudenza della Giunta delle elezioni, v. alla voce: *Giunta delle elezioni*.

VOTI DI PLAUSO ED ALTRE MOZIONI.

3 agosto 1921 (torn. pom.). – Plauso al Presidente della Camera, De Nicola, per aver definito l'accordo tra socialisti e fascisti per la pacificazione del Paese.

4 agosto 1921 (torn. pom.). – Saluto augurale a Ferdinando Martini in occasione del suo 80° genetliaco.

25 nov. 1921. – Saluto augurale al dep. Cavina rimasto ferito il giorno precedente nella dimostrazione dei tubercolotici di guerra dinanzi al Palazzo di Montecitorio.

26 nov. 1921. – Omaggio di gratitudine alla memoria di Cesare Battisti, Nazario Sauro, Fabio Filzi e Damiano Chiesa in occasione della discussione del disegno di legge per la concessione di una pensione straordinaria alle loro famiglie.

8 dic. 1921. – Voto di plauso e d'augurio alla Nazione irlandese costituita in Stato libero ed indipendente.

4 maggio 1922. – Plauso al presidente del Consiglio Facta per l'opera da lui spiegata quale presidente della Conferenza economica internazionale di Genova.

13 maggio 1922. – Saluto augurale all'Ateneo di Padova in occasione del suo settimo centenario.

24 maggio 1922 (torn. pom.). – Celebrazione dell'anniversario della nostra entrata in guerra e omaggio alla memoria di Enrico Toti.

Su proposta del dep. Federzoni, la Camera delibera di sospendere la seduta durante i funerali di Enrico Toti.

6 luglio 1922. – Saluto alle truppe italiane di occupazione dell'Alta Slesia, di ritorno in patria.

14 luglio 1922 (torn. ant.). – Voto di plauso al Presidente per aver condotto felicemente in porto la discussione del dis. di legge sul latifondo.

7 febbr. 1923. – Voti di augurio per la salute della madre del Presidente della Camera; De Nicola, gravemente inferma.

10 febbr. 1923 (torn. pom.). – Saluto al Presidente della Camera, De Nicola, e rinnovati auguri per la pronta guarigione della madre sua.

23 maggio 1923. – Manifestazione di riconoscenza per gli artefici della nostra vittoria per la ricorrenza, nell'indomani, dell'anniversario della nostra entrata in guerra.

30 maggio 1923. – Manifestazione di protesta per l'aggressione contro il dep. Misuri, in seguito al discorso da lui pronunziato alla Camera il giorno precedente.

16 giugno 1923 (torn. pom.). – Plauso alla Commissione riferente della Camera per aver condotto in porto in breve tempo la riforma doganale, ed al Presidente dell'Assemblea per avere, come sempre, saputo dirigere con tanta abilità la relativa discussione.

16 giugno 1923 (torn. pom.). – Commemorazione dell'anniversario della battaglia del Piave.

21 luglio 1923. – Plauso e ringraziamento alla Commissione riferente della Camera per aver esaminato con un'operosità ed intelligenza ammirabili il disegno di legge per modificazioni alla legge elettorale politica, ed al Presidente dell'Assemblea per aver diretto con superba energia e con grande dottrina la relativa discussione.

CAMERE E RAPPRESENTANZE AGRARIE.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **290** (pres. 21 giugno 1921): *Rappresentanze agrarie e arbitrato agricolo.* — Riproducendo, con alcuni emendamenti, le disposizioni del dis. di legge, C. n. 251, della XXV Leg., istituisce, in ogni regione, una Camera regionale di agricoltura, quale organo di rappresentanza e di tutela delle classi agricole e dell'agricoltura, da eleggersi ogni quattro anni col sistema della rappresentanza proporzionale per ogni categoria di elettori, e colla partecipazione al voto anche delle donne. Determina le attribuzioni delle dette Camere, e dà ad esse anche la facoltà di provvedere, con separate gestioni, e da sole od insieme con altri enti, all'impianto e all'esercizio di aziende industriali o commerciali, inerenti ai bisogni diretti dell'agricoltura locale. Oltre alla capacità di possedere, attribuisce alle Camere una capacità di imposizione, autorizzandole ad una sovraimposizione annua di centesimi addizionali, fino ad un massimo di cinque, sull'imposta erariale terreni; all'imposizione fino alla concorrenza di centesimi 25 per ogni cento lire di reddito netto, d'una imposta speciale sui redditi di categoria *B*, derivanti dall'esercizio di industrie agrarie; nonchè di una tassa camerale annua sulle società, enti e consorzi agricoli. Affida la tutela delle Camere, per ciò che concerne l'approvazione dei bilanci, al Min. per l'agricoltura, e ne affida la vigilanza al prefetto del capoluogo della regione. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Giavazzi).

Proposta di legge dep. Martini, C. n. **932** (ann. 24 giugno 1921, letta 23 luglio, svolta e presa in considerazione il 5 agosto). — *Sulle rappresentanze agrarie.* — Riproduce integralmente la proposta del dep. Micheli, C. n. 324 della XXV Leg. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3229*, che autorizza il Governo del Re ad istituire nelle singole provincie del Regno, con decreti Reali promossi dal min. per l'economia nazionale, un *Consiglio agrario provinciale*, sedente nel capoluogo, quale organo di rappresentanza e di coordinamento di tutte le attività agrarie locali, di decentramento e locale adattamento dell'azione dello Stato per quanto si attiene ai servizi agricoli e di propulsione a tutela della produzione agraria. Il detto Consiglio agrario provinciale sostituisce, per la rispettiva provincia, i Comizi agrari, la Commissione provinciale d'agricoltura, il Comitato forestale e le Commissioni o Comitati zootecnici, od ispettorati zootecnici, ove esistano; adempiendo inoltre a tutte le funzioni che gli siano attribuite da leggi e da regolamenti.

Il Consiglio agrario provinciale è presieduto dal presidente dell'Amministrazione provinciale e composto di membri professionali di diritto, di membri rappresentanti di istituzioni ed enti agrari o economici della provincia e di membri rappresentanti della popolazione agraria eletti dall'Amministrazione provinciale e dai Comuni. Esso nomina nel proprio seno una Giunta. Alle spese del Consiglio stesso si provvede dallo Stato, dalla provincia e con volontari contributi di enti pubblici o privati, di persone fisiche o enti morali.

CAMERE DI COMMERCIO E INDUSTRIA.

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **1168** (pres. 13 dic. 1921): *Modificazioni alla legge organica sulle camere di commercio e industria del 20 marzo 1910, n. 121.* — Riconosce alle camere la qualità di enti pubblici locali a tutti gli effetti; adotta il sistema delle elezioni commerciali per categoria, per modo che nei consigli camerali siano equamente rappresentate le categorie più importanti di industrie e di commerci esercitati nel distretto camerale. Adotta per i consigli camerali il sistema della rinnovazione totale ad ogni quadriennio; allarga le facoltà delle camere di dar vita a particolari istituti nell'interesse generale dei traffici del loro distretto, e le autorizza a stabilire, nei loro regolamenti interni, che gli impiegati siano assunti a tempo determinato. Dà norme per il riparto dei redditi soggetti all'imposta camerale nei riguardi delle ditte o società la cui attività si svolga in più distretti; rende più precise e severe le sanzioni per il caso di inosservanza delle disposizioni concernenti la denuncia delle ditte. — Ritirato (16 maggio 1923).

R. D. 6 apr. 1922, n. 568, che proroga al 30 giugno 1923 il termine stabilito dal R. D. 3 febbr. 1921, n. 213, perchè le camere di commercio italiane all'estero provvedano al proprio ordinamento interno.

R. D. 11 genn. 1923, n. 174, che modifica l'attuale assetto della tassa consegna merci applicata a favore delle camere di commercio di Rovereto, Gorizia e Trieste, prorogandone il periodo di tempo d'applicazione al 31 dic. 1924; ed autorizza l'imposizione di tale tassa anche a favore della camera di commercio di Bolzano.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 264, che modificando l'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle camere di commercio, estende a queste ultime le disposizioni dell'art. 2 del D. L. 15 maggio 1919, n. 892 (introduzione dell'istituto dell'oblazione stragiudiziale), allo scopo di facilitare la denunzia delle ditte e la regolare tenuta del registro relativo presso le camere medesime (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, S. n. 5661, C. n. 2148; durante la discussione in Senato del predetto dis. di legge il min. dell'industria, *Rossi T.*, espone (20 giugno 1923) i suoi propositi circa la riforma della vigente legge sulle camere di commercio; ed è approvato un ordine del giorno *Supino;* con cui s'invita il Governo a provvedere all'istituzione del registro di commercio, in cui i commercianti siano tenuti ad inscrivere la ditta, sotto comminatorie di carattere giuridico e sanzioni penali).

Interr. Chiesa, ann. 6 febbr. 1923: Riforma delle Camere di commercio (r. s.); es. 19 maggio.

— Toscano, ann. 16 maggio 1923: Circa l'istituzione delle camere di commercio a tipo regionale (r. s.); es. 22 maggio.

— Toscano, ann. 17 maggio 1923: Voci di riduzione delle camere di commercio (limitazione ai capoluoghi di regione); es. 29 maggio.

R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1445, che modifica la circoscrizione di alcune camere di commercio del Regno (passaggio del distretto giudiziario di Egna e del comune di Termeno dalla circoscrizione della camera di Bolzano a quella della camera di Rovereto; passaggio dei distretti giudiziari di Cortina d'Ampezzo e di Livinallongo dalla circoscrizione della camera di Bolzano a quella della camera di Belluno; estensione della giurisdizione della camera di Roma anche al circondario di Rieti, e di quella della camera di Forlì anche al circondario di Rocca San Casciano (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, S. n 634; l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, formula il voto, rel. Pantaleoni, che il Governo voglia sollecitamente riprendere in esame e formulare in progetto l'intiera materia concernente le camere di commercio, e cioè la formazione del loro corpo elettorale, la loro composizione, le loro attribuzioni, i loro rapporti con le borse, per modo che le circoscrizioni territoriali siano determinate da un criterio meno meccanico della loro coincidenza col territorio provinciale).

R. D. 19 luglio 1923, n. 1856, che detta norme di procedura speciale per l'approvazione dei conti consuntivi delle camere di commercio fino a quelli dell'anno 1921.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2234, che porta modificazioni alla composizione degli uffici elettorali nelle sezioni elettorali commerciali dei distretti delle camere di commercio.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2702,* che, in attesa dell'unificazione legislativa in materia camerale e del riordinamento delle camere di commercio, rinvia in tutto il Regno, fino a nuova disposizione, le elezioni dei consigli delle camere stesse.

**R. D. 13 dic. 1923, n. 2789,* che concede alle camere di commercio e industria delle nuove provincie la facoltà di applicare la tassa camerale ai sensi della legge 20 marzo 1910, n. 121, e del relativo regolamento.

CAMPAGNE DI GUERRA (COMPUTO DELLE).

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **827**; S. n. **283** (pres. 26 luglio 1921): *Computo del tempo trascorso in zona di armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in servizio.* — Computa il tempo di servizio trascorso dalle forze italiane in zona d'armistizio o in paesi d'oltre mare entro il periodo interceduto fra i vari armistizi ed i successivi trattati di pace, in ragione del doppio per i primi due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi, limitatamente agli effetti della pensione; computa a favore dei feriti e dei malati di guerra il tempo passato in luoghi di cura od in convalescenza come doppio agli effetti del collocamento nelle nuove tabelle di stipendio. — ***Legge 18 giugno 1922, n. 823.***

R. D. 7 giugno 1923, n. 1655, relativo al computo delle campagne di guerra ai personali della R. marina, i quali, appartenendo al corpo di Albania, fossero stati imbarcati su Regie navi.

Campagna dell'agro romano (1867), v. *Veterani.*

CAMPOFELICE DI FITALIA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Pecoraro, C. n. **1692** (ann. 5 dic. 1921, legge 12 dic., svolta e presa in considerazione il 27 giugno 1922): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Campofelice di Fitalia*, del comune di Mezzojuso (prov. Palermo). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Guarino-Amella).

CANALI D'IRRIGAZIONE.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, S. n. **5**; C. n. **1118** (pres. 15 giugno 1921) *Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione.* — Riproducendo, con alcuni emendamenti, il dis. di legge, S. n. 283, della XXV Leg., provvede alla costituzione obbligatoria in via amministrativa dei consorzi di irrigazione; ad accelerare e migliorare il sistema dei mutui che la Cassa depositi e prestiti deve concedere a provincie, comuni e consorzi per opere d'irrigazione, coll'autorizzazione anche agli Istituti di credito sottoposti alla vigilanza del Min. dell'industria e commercio di concedere mutui per tali opere; ad agevolare, mediante una nuova disciplina dei sussidi e contributi statali, l'esecuzione ed il finanziamento di dette opere. — Con emendamenti presentati dal min. d'agricoltura Mauri nella torn. del 28 luglio 1921 (Stampato S. n. 5-*bis*) si eleva da uno a 5 milioni lo stanziamento nel bilancio d'agricoltura per promuovere e incoraggiare le opere di idraulica agraria eseguite da privati. — L'Ufficio centrale del Senato apporta (rel. Frola) emendamenti per chiarire i poteri della Commissione Reale per le irrigazioni e determinarne il compito e per sopprimere la limitazione delle agevolazioni tributarie. — Durante la discussione in Senato è approvato (6 dic.) un emendamento aggiuntivo all'art. 3 proposto dal sen. *Torrigiani F.* ed altri, col quale sono espressamente contemplate tra le acque utilizzabili per l'irrigazione mediante progetti speciali, sussidiabili dal Min. di agricoltura, le acque comunali di fogne. La Commissione economia nazionale richiama (rel. Beneduce G.) l'attenzione del Governo sulla necessità di proseguire lo studio degli altri aspetti del problema nazionale dell'irrigazione pei quali manca una soluzione definitiva. — ***Legge 5 gennaio 1922, n. 54.***

R. D. 16 giugno 1921, n. 866, che approva le indennità e gli assegni speciali per il personale di custodia dei canali demaniali dello Stato.

I preventivi agricoltura 1920-21 e 1921-22, C. nn. 364 e 379, pres. 21 giugno 1921, sospendono per gli esercizi stessi l'inscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 autorizzata con la legge 10 genn. 1915, n. 107, a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le nuove opere d'irrigazione. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **821** (pres. 26 luglio 1921): *Ordinamento dell'Amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione* (*Canali Cavour*). — Sopprime il posto d'amministratore generale, ed affida le funzioni di esso, con D. M., ad un direttore capo divisione amministrativo del Min. delle finanze, o ad un intendente di finanza, che continua a rimanere nel proprio ruolo ad ogni effetto, ed al quale è corrisposta l'indennità di carica di annue lire duemila. — Sospesa la discussione (7 dic. 1921).

Interr. De Stefani, ann. 28 luglio 1921: Consorzi d'irrigazione coattivi (r. s.); es. 2 agosto.

La relazione della Commissione speciale della Camera sul dis. di legge del pres. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 807-A, pres. 2 agosto 1921, propone (rel. De Vito) e la Camera approva (torn. pom. del 6 agosto) un articolo aggiuntivo per rendere possibile la dichiarazione obbligatoria delle opere d'irrigazione di maggiore utilità pubblica, col concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa e coll'applicazione ai relativi consorzi delle disposizioni del D. L. 8 agosto 1918, n. 1255, relative ai consorzi di bonifica di 2ª categoria. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

R. D. 11 dic. 1921, n. 1972, contenente disposizioni per ricerche dirette di strati acquiferi e trivellazioni di pozzi e per l'erogazione all'uopo dei relativi sussidi nelle provincie maggiormente affette da siccità.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Mauri, C. n. **1325** (pres. 16 febbr. 1922): *Provvedimenti per l'equo prezzo dell'acqua nell'agricoltura.* — Vieta e quindi dichiara illeciti e nulli, agli effetti dell'art. 1119 del Codice civile, i profitti delle imprese di distribuzione d'acqua agli agricoltori, quando eccedano il limite del profitto massimo

stabilito dal Min. d'agricoltura; concede all'agricoltore l'azione ordinaria per il rimborso della parte di prezzo indebitamente pagata, e riservata la competenza a decidere al magistrato ordinario, affida pure la relativa perizia alla Commissione provinciale già funzionante per la concessione delle terre, integrata nella sua composizione. Consente, entro determinati limiti, il contributo dello Stato alle imprese di condotta di acqua che intendano di costruire le opere a scopo di speculazione commerciale sul prezzo dell'acqua; parifica ai veri consorzi irrigui, agli effetti della concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, quei consorzi attuali o nascituri di utenti d'opere d'irrigazione, costruite e gestite da imprese private a scopo di speculazione, che possano sorgere per il riscatto dell'opera. Affida alla Commissione provinciale di cui sopra l'incarico di provvedere all'equo riparto dell'acqua, qualora per forza maggiore occorra ridurre le competenze rispettive degli utenti. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Amatucci, Beneduce G., e Cermenati).

Interp. Rossi F., ann. 8 maggio 1922: Sistemazione irrigua della Liguria, per l'incremento della coltivazione dei fiori e delle primizie; *Id.* Agnesi, ann. 27 maggio: Problema della irrigazione in Liguria.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

Testo unico 2 ott. 1922, n. 1747, delle leggi sui *consorzi ed opere di irrigazione.*

Il preventivo agricoltura 1923-24, C. n. 1878, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-24, a lire 3,000,000, l'assegnazione di lire 5,000,000, prevista all'art. 2 della legge 5 genn. 1922, n. 54, per l'applicazione della legge stessa e del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154 (concorsi nelle spese per opere d'irrigazione). (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809,* che sopprime la Commissione Reale delle irrigazioni.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 696, che approva la convenzione 2 marzo 1923 per la concessione dei canali demaniali del Novarese e della Lomellina in esercizio alla società anonima cooperativa « Associazione di irrigazione dell'Agro Est Sesia ».

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* che stabilisce i ruoli organici e gli stipendi del personale subalterno dei canali patrimoniali dello Stato.

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di acque e pertinenze di canali demaniali di proprietà dello Stato.

Opere d'irrigazione in Sardegna, *v. Sardegna.*

CANALI NAVIGABILI, v. *Navigazione interna.*

CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

R. D. 16 giugno 1921, n. 1017, concernente l'assimilazione del personale degli uffici giudiziari dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1411, che dichiara applicabili le norme in esso contenute per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Interr. Cao, ann. 25 nov. 1921: Ripartizione del personale di cancelleria nelle preture della Sardegna; es. 29 nov.

R. D. 22 genn. 1922, n. 85, contenente modificazioni nei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

La relazione della Commissione giustizia sui preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, C. n. 370-A e 1003-A, pres. 8 maggio 1922, segnala (rel. Marracino) gli inconvenienti di alcune disposizioni adottate per il personale delle cancellerie. Durante la discussione è approvato dalla Camera (25 maggio) un ordine del giorno *Conti,* accettato dal Governo e dalla Commissione, per la sollecita eliminazione di alcuni ostacoli burocratici, che aumentano in modo intollerabile il lavoro delle cancellerie e segreterie, ed ostacolano il sollecito espletamento di certi atti.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1294, che stabilisce le indennità di trasferta a piccole distanze per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante le tabelle degli stipendi del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

R. D. 9 ott. 1922, n. 1366, concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

**R. D. 8 febb. 1923, n. 277*, con cui si stabilisce che le funzioni demandate al Consiglio d'amministrazione dal R. D. 25 genn. 1923, n. 87, siano esercitate per i funzionari delle cancellerie e segreterie dalla Commissione centrale istituita presso il Min. della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 339, che estende agli impiegati di cancelleria, di ragioneria e agli inservienti addetti agli organi giudiziari delle nuove provincie, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1043*, che stabilisce le indennità spettanti ai cancellieri per le trasferte. *R. D. 30 dic. 1923, n. 2779*, che estende alle nuove provincie le disposizioni del R. D. predetto.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1165*, che stabilisce il numero dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme di attuazione. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1253*, con cui, ferma restando la disposizione di cui all'art. 1 capoverso ultimo del R. D. di cui sopra, si stabilisce che i funzionari di cancelleria e segreteria possano continuare nelle applicazioni disposte ai sensi dell'art. 38 del R. D. 2 sett. 1919, n. 1626.

**R. D. 28 giugno 1923, n. 1365*, relativo al personale di cancelleria e di segreteria giudiziaria addetto alle Corti di cassazione soppresse.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1562*, che stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie, in attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2159*, che approva le tabelle numeriche dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti agli uffici giudiziari delle nuove provincie, e le relative norme di attuazione.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2160, concernente la sistemazione del personale in servizio nelle cancellerie degli uffici giudiziari delle nuove province. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2781*, che proroga a tutto il 31 marzo 1924 il termine per la sistemazione del personale di cui sopra.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2089*, con cui si dispone che i funzionari di cancelleria addetti alle soppresse Corti di cassazione debbano raggiungere, salvo casi determinati, non oltre il 15 nov. 1923, le nuove sedi cui siano destinati.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. — **R. D. 20 dic. 1923, n. 2748*, che detta norme complementari e di attuazione del R. D. di cui sopra.

**R. D. 20 dic. 1923, n. 2897*, che determina un ulteriore periodo di servizio provvisorio per i funzionari giudiziari provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca, per l'acquisto d'una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Testo unico 30 dic. 1923, n. 2786, delle disposizioni sull'*ordinamento degli uffici giudiziari* e del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

R. D-L. 2 febbr. 1924, n. 137, che apporta modificazioni all'art. 3 del R. D-L. 2 sett. 1919, n. 1626, nella parte relativa al luogo dove possono svolgersi le prove scritte del concorso per ammissione alla carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie. — *R. D. 17 febbr. 1924, n. 207*, che detta le norme per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ai posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le sedi di Corte d'appello.

R. D-L. 28 febbr. 1924, n. 244, che apporta modificazioni all'art. 3 del R. D-L. 2 sett. 1919, n. 1626, e all'art. 2 del R. D-L. 21 dic. 1919, n. 2486, sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

R. D-L. 28 febbr. 1924, n. 292, che autorizza la temporanea destinazione alla Corte di cassazione del Regno di altri quattro funzionari di cancelleria in aggiunta al numero stabilito dalla pianta organica.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 423, che estende le disposizioni dell'art. 6 del R. D. 25 genn. 1923, n. 87, sull'esonero e trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato, al personale di cancelleria e ragioneria ed agli inservienti provenienti dalla cessata amministrazione austriaca; e proroga al 30 aprile 1924 il termine per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari provenienti dall'amministrazione anzidetta.

CANI (TASSA SUI).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare anche per l'anno 1922 la tassa sui cani nella stessa misura consentita dal R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374. — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il tributo sopradetto.

CANNETO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Toscano, C. n. **1732** (ann. 12 giugno 1922, letta 19 giugno, svolta e presa in considerazione il 7 luglio): *Costituzione in comune autonomo delle borgate di Canneto, e annesse undici frazioni*, del comune di Lipari (prov. Messina). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Guarino-Amella).

CANONI ENFITEUTICI, CENSI ED ALTRE PRESTAZIONI PERPETUE.

Interr. Fulci, ann. 28 luglio 1921: Revoca dei RR. DD. 11 e 29 gennaio 1920, nn. 26 e 118, (r. s.); es. 26 nov. — *Interp.* Fulci, ann. 25 nov. 1921, sullo stesso argomento.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 10 genn. 1923 l'applicazione secondo le norme vigenti dell'imposta straordinaria sui canoni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — **R. D. 25 genn. 1923, n. 164*, con cui si dispone che finchè non siasi diversamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi, l'imposta di cui sopra continui ad applicarsi secondo le leggi e norme vigenti.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la riforma delle imposte dirette sui redditi, C. n. 966, pres. 25 nov. 1921, stabilisce che col 1° genn. 1923 cessi di aver effetto l'imposta straordinaria sui canoni, rimanendo questa assorbita dall'imposta normale sui redditi istituita col dis. di legge medesimo. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Interr. sen. D'Andrea, ann. 28 marzo 1922: Nuova disciplina per l'affrancazione dei canoni, censi e livelli; e cessazione della efficacia del D. L. 18 maggio 1916, n. 638 e del R. D. 29 genn. 1920, n. 118; es. 30 marzo.

— sen. Calisse, ann. 20 nov. 1922: Presentazione del dis. di legge sulle affrancazioni delle prestazioni fondiarie; es. 29 nov.

— sen. D'Andrea-Calisse, ann. 14 febbr. 1923: Per l'abrogazione del D. L. 18 maggio 1916, n. 638 e del R. D. 29 genn. 1920, n. 118, in base a cui è consentita ai debitori di canoni, censi, livelli ed altre prestazioni, di eseguirne l'affrancazione con titoli del prestito nazionale 5 per cento; es. 16 febbr.

R. D-L. 15 luglio 1923, n. 1717, che riforma le disposizioni vigenti sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. — Afferma il principio generale dell'affrancabilità dei canoni enfiteutici, perpetui o temporanei, e di qualsiasi altra prestazione, quando rivesta il carattere di perpetuità; salva l'efficacia della rinuncia al diritto d'affrancazione per una durata non superiore ai 50 anni nelle enfiteusi di fondi rustici di superficie non maggiore di 10 ettari, concesse a chi sia diretto coltivatore del fondo o a chi ne diriga personalmente la coltivazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, S. n. 632).

CANTIERI MILITARI, v. *Arsenali*.

CANTINE SPERIMENTALI, v. *Vini*.

CANTONIERI STRADALI, v. *Strade*.

CAPITALE DEL REGNO (PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA), v. *Roma*.

CAPITANERIE DI PORTO.

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **926**; S. n. **213** (pres. 3 agosto 1921): *Conversione in legge del D. R. 27 nov. 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Min. della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari.* — La Commissione lavori pubblici e comunicazioni modifica (rel. Ciano) nel testo del dis. di legge e del D. R. la dicitura in relazione all'effettuata soppressione del Min. dei trasporti, ed al conseguente passaggio al Min. dell'industria di tutti i servizi riguardanti la marina mercantile. L'Ufficio centrale del Senato propone (rel.

Thaon di Revel e Sechi) un ordine del giorno per la riduzione dell'organico dei brigadieri generali del Corpo delle Capitanerie di porto, e per limitare le facoltà del potere esecutivo in ordine ai collocamenti fuori quadro degli ufficiali. (Sospesa la discussione in Senato il 25 marzo 1922, il disegno viene poi ritirato il 29 maggio 1923, e ripresentato con modificazioni dal min. della marina col dis. di legge C. n. 2183).

R. D. 22 dic. 1921, n. 2078, che reca aggiunte a quello 18 agosto 1920, n. 1257, concernente il personale di bassa forza delle Capitanerie di porto.

Disegno di legge del min. della marina De Vito, C. n. **1415**; S. n. **380** (pres. 17 marzo 1922): *Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali delle Capitanerie di porto.* — Adotta a favore dei predetti ufficiali provvedimenti di carattere economico nella stessa misura e colle stesse norme stabilite dall'analogo dis. di legge n. 1414 per gli ufficiali del R. Esercito (v. *Esercito:* stipendi). — ***Legge 4 aprile 1922, n. 419.***

Interr. Fulci, ann. 22 maggio 1922: Estensione di provvedimenti agli ufficiali di porto in posizione ausiliaria (r. s.); es. 2 giugno.

R. D. 19 ott. 1922, n. 1400, che estende agli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto le disposizioni vigenti per gli altri corpi della R. marina in materia di avanzamento e di Consigli di disciplina.

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1462, che stabilisce i nuovi stipendi e le indennità per gli ufficiali e sottufficiali delle Capitanerie di porto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2054). — *R. D-L. 18 dic. 1922, n. 1637*, che reca aggiunte e varianti al R. D-L. di cui sopra.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 135*, che sopprime i gradi di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale per il Corpo delle Capitanerie di porto, e stabilisce i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente del Corpo stesso.

**R. D. 4 marzo 1923, n. 592*, che stabilisce il quadro organico degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, e dà facoltà di collocare in posizione ausiliaria speciale gli ufficiali aventi grado di vice ammiraglio e corrispondente.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1327*, che sopprime il ruolo transitorio del personale subalterno delle Capitanerie di porto.

Interr. Mazzucco, ann. 11 giugno 1923: Reintegro alle Capitanerie di porto delle funzioni già devolute ai soppressi enti portuali; es. 11 luglio.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2068*, recante modificazioni e aggiunte all'ordinamento del Corpo degli ufficiali delle Capitanerie di porto.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2330*, che autorizza il richiamo di ufficiali delle Capitanerie di porto in posizione ausiliaria per i servizi marittimi del Consorzio autonomo del porto di Genova o per altre istituzioni portuali.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche, stipendi e paghe degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Capitanerie di porto. — **R. D. 30 nov. 1923, n. 2758*, che provvede per le vacanze derivanti dalla prima applicazione delle nuove tabelle degli ufficiali di porto approvate col R. D. di cui sopra.

Durante la discussione in Senato sul dis. di legge per la riforma dei codici, il sen. *Rolandi-Ricci* propone (26 nov. 1923) che sia ampliata la giurisdizione dei capitani di porto.

R. D. 2 dic. 1923, n. 3190, circa le indennità di trasferta e missione pei sottufficiali di porto.

**R. D. 20 dic. 1923, n. 3235*, sulle nuove circoscrizioni della marina mercantile.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2988*, che detta norme per la prima applicazione del R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, nei riguardi del personale d'ordine delle Capitanerie di porto.

D. M. 20 febbr. 1924, che determina il compenso spettante agli ufficiali di porto che eseguono la stazzatura delle navi (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 86).

R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 455, con cui, pur trasferendosi il Commissariato per i servizi della marina mercantile alla dipendenza del min. per le poste ed i telegrafi, si dispone che gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto continuino a far parte dei corpi militari della Regia marina.

R. D. 26 febbr. 1924, n. 272, che reca norme per l'applicazione delle disposizioni del R. D. 10 sett. 1923, n. 2068, circa il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto.

CAPO D'ORLANDO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Paratore, C. n. **1929** (ann. 6 febbr. 1923): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Capo d'Orlando*, comprese le contrade di Piana, Forno, Vina, Malvicino, Pricittina, Zappulla, San Gregorio, San Martino, Scafa, Certari, Santa Domenica, Maina, Crocevia, Bagnara, Caria, Catotè, del comune di Naso (prov. Messina). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Vittoria).

CAPPELLANI MILITARI — VESCOVO DI CAMPO.

Interr. Brusasca, ann. 23 luglio 1921: Provvedimenti pei cappellani degli ospedali militari (r. s.); es. 4 agosto.

Disegno di legge del min. della guerra Lanza di Scalea, C. n. **1705** (pres. 28 giugno 1922): *Cessazione dell'ufficio del vescovo di campo.* — Mantiene in funzioni fino al 30 giugno 1922 il vescovo di campo e l'ufficio e personale relativi; fa rimanere in servizio temporaneo fino al 30 giugno 1923 un nucleo di cappellani militari in numero non superiore a cinquanta, per essere adibito alla cura e alle onoranze ai caduti in guerra; conferisce al cessante vescovo di campo S. E. Bartolomasi il titolo di vescovo di campo onorario. — Ritirato (6 febbr. 1923).

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1652, relativo alla cessazione della carica di vescovo di campo alla data di pubblicazione del decreto stesso, ed al mantenimento temporaneo in servizio fino al 30 giugno 1923 di un nucleo di cappellani militari in numero non superiore a cinquanta complessivamente; conferisce al cessante vescovo di campo il titolo di vescovo di campo onorario (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, S. n. 660). — *R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2307*, circa il mantenimento temporaneo in servizio presso il R. esercito fino a non oltre il 30 giugno 1924 di un numero di cappellani militari non superiore a venticinque.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1822*, che istituisce un ruolo di cappellani militari per il servizio religioso nella R. marina. — **R. D. 6 dic. 1923, n. 2826*, sull'istituzione di cappellani di complemento per il servizio religioso nella R. marina medesima.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi dei cappellani militari.

CARABINIERI REALI.

R. D. 26 giugno 1921, n. 912, che rende definitive le legioni carabinieri Reali provvisorie di Trento e Trieste.

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **826** (pres. 26 luglio 1921): *Conversione in legge del R. D-L. 7 nov. 1920, n. 1727, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-18.* — La Commissione esercito e marina, emendando (rel. Mazzucco) il suddetto decreto, estende ai precitati militari ed ai sottotenenti e tenenti di milizia territoriale dell'Arma i vantaggi delle nuove pensioni accordate ai loro colleghi delle altre armi e specialità. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1329, concernente le indennità di trasferta e di viaggio pei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

Interp. sen. Giardino, ann. 24 nov. 1921: Perchè sieno mantenute inalterate le caratteristiche di dipendenza e di funzionamento dell'Arma dei carabinieri; es. 15 dic.

— Federzoni, ann. 25 nov. 1921: Voci di modificazioni all'ordinamento dell'Arma dei Reali carabinieri; es. 5 dic.

— Poggi, ann. 18 marzo 1922: Estensione agli appuntati dei carabinieri Reali dei miglioramenti concessi ai sottufficiali; es. 23 maggio.

— Fazio, ann. 22 marzo 1922: Pagamento dell'affitto dei locali adibiti per le stazioni dei Reali carabinieri; es. 3 giugno.

— Toscano, ann. 31 marzo 1922: Minacciato trasferimento della Legione carabinieri Reali da Messina; es. 17 giugno.

Disegno di legge del min. della guerra Di Scalea, C. n. **1495** (pres. 10 maggio 1922): *Conversione in legge del R. D-L. 1° febbr. 1920. n. 128, riguardante l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali.* — Il Governo propone altresì la modificazione del

3° comma dell'art. 1 del R. D. di cui sopra, riguardante il diritto all'ammissione al corso di avanzamento a vice-brigadiere presso la Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali di Firenze. — Rimasto presso la Commissione Esercito (rel. Angelini).

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali. — *R. D-L. 18 dic. 1922, n. 1637*, che lo modifica.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1680*, che costituendo l'Arma dei carabinieri Reali in unica forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, deferisce ad essa l'esercizio in tutto il Regno, alla dipendenza del Min. dell'interno, delle attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad essa devolute dagli attuali ordinamenti, nonchè quelle già demandate ai Corpi della R. guardia per la pubblica sicurezza e degli agenti di investigazione. Porta pertanto la sua forza organica a 75,000 uomini di cui 12,000 costituisce in *ruolo a parte specializzato* per i servizi tecnici di vigilanza e d'indagine, in abito civile, alla diretta dipendenza delle autorità ed ufficiali di pubblica sicurezza, istituendo, per l'abilitazione a tali servizi, una scuola tecnica di polizia in Roma. — *D. M. 1° febbr. 1923* relativo alle norme per l'ordinamento e funzionamento del predetto ruolo specializzato (*Boll. Interno* del 1923, n. 32). — **R. D. 19 aprile 1923, n. 1167*, che proroga al 15 giugno 1923 il termine di cui all'art. 5 del R. D. succitato per l'ultimazione delle operazioni relative al passaggio nel ruolo specializzato dei carabinieri Reali del personale del cessato Corpo della R. guardia.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 12*, concernente l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali. — **R. D. 25 febbr. 1923, n. 448*, che lo modifica. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2980*, che provvede alla sistemazione organica dell'Arma dei carabinieri Reali, modificando gli articoli 8 e 9 del R. D. 7 genn. 1923, n. 12, e riduce a 65,000 uomini. dei quali 10,000 costituiscono il ruolo specializzato, la forza organica dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma stessa, abrogando altresì il R. D. 25 febbr. 1923, n. 448,

**R. D. 8 genn. 1923, n. 6*, che dispone a favore dei Comandi di legione dei Reali carabinieri anticipazioni di fondi occorrenti per i servizi relativi al Corpo della R. guardia.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 753*, che modifica la legge 28 maggio 1922, n. 616, sul reclutamento degli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente dell'Arma dei carabinieri Reali. — **R. D. 6 dic. 1923, n. 2690*, che modifica l'art. 1° del decreto predetto.

**R. D. 17 maggio 1923, n. 1189*, che trasforma la Cassa di soccorso per i militari di truppa e sottufficiali del cessato Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza in « Fondazione dei carabinieri Reali del ruolo specializzato ».

**R. D. 17 maggio 1923, n. 1534*, relativo all'ordinamento e al funzionamento del ruolo specializzato dei carabinieri Reali.

R. D. 5 luglio 1923, n. 1773, col quale il servizio di accasermamento ed alloggio dei Reali carabinieri passa a carico delle Amministrazioni provinciali.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1616, che reca miglioramenti economici per gli appuntati dei carabinieri Reali raffermati ed attua un nuovo sistema di amministrazione del vestiario pei militari dell'Arma.

**R. D. 9 nov. 1923, n. 2639*, che disciplina il riscontro amministrativo sulla gestione delle legioni dei Reali carabinieri in relazione all'istituzione dei Comandi di gruppo di legione.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche, stipendi e paghe degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei Reali carabinieri.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2737, che provvede al servizio di casermaggio per i carabinieri del ruolo specializzato, per i nuclei tratti dai soppressi battaglioni mobili e per gli squadroni.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2986*, sul reclutamento dei tenenti in servizio attivo permanente per l'Arma dei carabinieri Reali.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3066*, che apporta modificazioni al R. D. 1° febbr. 1920, n. 128, riguardante l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali.

R. D. 8 marzo 1924, n. 479, sulla sostituzione della Commissione esaminatrice degli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli dei carabinieri Reali.

R. D. 23 marzo 1924, n. 478, concernente modificazioni alla circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'arma dei carabinieri Reali, in relazione alla creazione di nuove provincie.

CARBONE FOSSILE, v. *Combustibili.*

CARBURO DI CALCIO.

R. D. 8 marzo 1923, n. 767, che modifica alcuni articoli del regolamento 29 nov. 1906, n. 660, per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici esercizi di carburo di calcio e di acetilene.

CARCERI — PENITENZIARI — RIFORMATORI — MANICOMI GIUDIZIARI.

R. D. 1° maggio 1921, n. 765, che modifica il regolamento 23 dic. 1920, n. 1921, per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, C. n. **6**; S. n. **254** (pres. 20 giugno 1921): *Provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri.* — Per completare gli organici del detto personale, autorizza il min. dell'interno ad assumere, in qualità di agenti di custodia ausiliari, e con modalità e speciale trattamento all'uopo determinati, pensionati provenienti dai Corpi armati dello Stato, ancora idonei al servizio carcerario; dà, inoltre, facoltà al ministro stesso di trattenere in servizio oltre il limite d'età di 50 anni, a loro domanda, gli agenti che risultino ancora idonei al servizio carcerario, considerandoli in organico in soprannumero; porta alcuni miglioramenti e toglie alcune disparità con altri Corpi armati. — La Commissione interno fa voti (rel. Rocco M.) che, in occasione della riforma della burocrazia, si provveda alla completa equiparazione del Corpo degli agenti di custodia agli altri Corpi armati. — Durante la discussione, il dep. *Gonzales* vorrebbe (7 dic.) che si istituisse una scuola giuridica, igienica e morale per gli arruolati, e che alle guardie-allievi, che compiessero con profitto i corsi della scuola, si concedesse un trattamento economico e morale adeguato; ed il sottosegretario di Stato per l'interno, *Teso*, assicura che la Commissione del Min. dell'interno per l'applicazione della legge sulla burocrazia ha già preparato alcune proposte per ulteriori miglioramenti al personale degli agenti carcerari. Il dep. *Rossi F.* vorrebbe che come le spese di giustizia, così anche le spese di carcere, di custodia e di mantenimento dei carcerati che ne abbiano i mezzi fossero ripetibili dallo Stato. — ***Legge 2 aprile 1922, n. 389. — Regolamento esecutivo 7 giugno 1923, n. 1299.***

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, C. n. **710**; S. n. **190** (pres. 26 giugno 1921): *Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari.* — ***Legge 21 agosto 1921, n. 1166.***

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, C. n. **711**; S. n. **191** (pres. 26 giugno 1921): *Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.* — La Commissione interno raccomanda (rel. Cazzamalli) che i detti locali armonizzino coi nuovi criteri di riforma manicomiale e carceraria. — ***Legge 21 agosto 1921, n. 1167.***

R. D. 3 luglio 1921, n. 1744, che sostituisce la tabella *D* annessa al regolamento 15 luglio 1909, n. 541, circa la concessione di indennità di disagiata residenza al personale carcerario addetto a determinate case penali.

R. D. 28 luglio 1921, n. 1182, che istituisce, con sede in Rodi, una speciale Commissione per gli esami di idoneità al grado di sottocapoguardia nelle carceri del comune stesso.

R. D. 13 agosto 1921, n. 1212, che estende nei territori delle nuove provincie il regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, vigente nel Regno. — *R. D. 26 genn. 1922, n. 121*, che ne proroga l'entrata in vigore al 1° aprile 1922.

R. D-L. 6 sett. 1921, n. 1268, che proroga fino a nuova disposizione la facoltà dell'Amministrazione di trattenere ancora in servizio gli agenti di custodia che abbiano compiuto i 50 anni di età, ed estende in favore degli agenti stessi alcune disposizioni vigenti per gli altri impiegati circa la cessione di una quota dello sti-

pendio allo scopo di garantire l'ammortamento di mutui per la costruzione di case economiche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1643).

R. D. 19 sett. 1921, n. 1467, che abolisce la Commissione istituita col D. L. 15 aprile 1917, n. 658, per le controversie con gli appaltatori carcerari.

Interp. Mininni, ann. 25 nov. 1921: Sulla concessione a trattativa privata dei lavori pel carcere giudiziario di Bari.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **1018**; S. n. **415** (pres. 29 nov. 1921): *Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta.* — La Commissione interno propone (rel. Furgiuele), e la Camera approva (torn. antim. del 6 maggio 1922) un articolo aggiuntivo per stabilire l'estensione della legge pel risanamento di Napoli ai comuni di Catanzaro e Trapani, relativamente alla procedura dell'espropriazione ed alla valutazione delle aree su cui dovranno sorgere i nuovi edifizi. È pure approvato dalla Camera un ordine del giorno *Lazzari* per il miglioramento delle costruzioni carcerarie e della vita carceraria. — Iniziatasi la discussione in Senato (1° luglio 1922), è approvata la sospensiva proposta dal sen. *Supino*, cui si associa il sen. *Sinibaldi*, e che viene accettata dal pres. del Consiglio *Facta*, essendosi rilevata dai proponenti e riconosciuta dallo stesso Governo la opportunità che preceda una profonda discussione finanziaria, e che il Senato possa farsi una idea concreta della spesa.

Circolare ministeriale 10 dic. 1921, concernente la segregazione cellulare (*Boll. Int.* del 1922, n. 5).

R. D. 19 febbr. 1922, n. 393, che apporta modificazioni al regolamento carcerario 1° febbr. 1891, n. 260, ed a quello dei Regi riformatorî 14 luglio 1907, n. 606.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, il dep. *Canepa* svolge (22 marzo 1922) un ordine del giorno perchè si dia dal Governo il massimo sviluppo alle colonie penali, il dep. *Bubbio* ritiene che si debbano trasferire i servizi carcerari alla dipendenza del Min. della giustizia. Il presidente della Commissione interno, dep. *Luciani*, dichiara (25 marzo) di associarsi, a nome della Commissione stessa, alla raccomandazione del dep. Canepa; il dep. *Cerabona* invoca l'urgente istituzione, in tutte le carceri giudiziarie, di speciali sezioni per i minorenni. Nella torn. del 30 marzo è poi approvato dalla Camera un ordine del giorno *Filippini* e *Matteotti* perchè si dia il massimo sviluppo alle colonie penitenziarie agricole, e si curi l'elevamento della condizione morale dei reclusi. È pure approvato (2ª torn. del 31 marzo) un ordine del giorno *Modigliani* con cui s'invita il Governo a far cessare il trasporto dei detenuti in vagoni cellulari.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1187, che modifica il regolamento 23 dic. 1920, n. 1921, per il Corpo degli agenti di custodia.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'Amministrazione carceraria e di quello d'educazione e sorveglianza dei Regi riformatorî.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1718*, che stabilisce il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatorî dal Min. dell'interno a quello della giustizia e degli affari di culto, insieme con i servizi di sua competenza.

R. D-L. 4 genn. 1923, n. 4, che reca provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di custodia delle carceri (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 2124).

D. M. 3 marzo 1923 che nomina la Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdurre nell'ordinamento carcerario e dei riformatorî e nelle norme che li disciplinano (*Boll. Giustizia* del 1923, n. 11).

R. D. 25 marzo 1923, n. 867, che provvede per la sistemazione del personale alienistico dei manicomi giudiziari.

**R. D. 5 aprile 1923, n. 969*, concernente il trasporto dei residui al 1° luglio 1922, relativi alle spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatorî dal bilancio del Min. dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-23 a quello del Min. della giustizia ed affari di culto per lo stesso esercizio.

Interr. Grandi A., ann. 11 giugno 1923: Riordinamento dell'amministrazione carceraria, e trattamento del personale; es. 12 luglio.

**R. D. 28 giugno 1923, n. 1890*, che detta norme per l'amministrazione delle carceri e dei riformatorî e disciplina il Corpo degli agenti di custodia. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2166*, che sospende per l'esercizio finanziario 1923-24 l'applicazione della disposizione di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. D. di cui sopra.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2719, sulla sistemazione del personale e degli agenti dell'Amministrazione carceraria delle nuove provincie.

* *R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche, stipendi e paghe del personale amministrativo e dei graduati ed agenti di custodia delle carceri, e del personale dei manicomi giudiziari.

**R. D. 23 dic. 1923, n. 2815*, che autorizza a provvedere alla sistemazione dei locali carcerari.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 2776, che autorizza l'assegnazione straordinaria di 7 milioni di lire per la costruzione di un nuovo riformatorio nella città di Catanzaro.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2783*, che detta disposizioni circa la nomina dei custodi delle carceri mandamentali.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2973*, che autorizza il min. della giustizia ed assumere in servizio provvisorio il personale aggregato e di custodia occorrente per il funzionamento degli stabilimenti carcerari nelle nuove provincie.

D. M. 31 genn. 1924, sulla *circoscrizione carceraria*, che sopprime carceri mandamentali di determinati comuni, conserva come sussidiarie carceri mandamentali di altri comuni, sopprime determinate carceri giudiziarie e converte in carceri giudiziarie centrali le carceri mandamentali di Spezia e Terni (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 72).

Carceri pei minorenni, v. *Minorenni.*

Carceri militari ed altri stabilimenti militari di pena, v. *Compagnie di disciplina.*

Condono di punizioni al personale di custodia delle carceri, v. *Amnistia.*

CARNARO (ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DEL), v. *Fiume* (R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 213).

CARO VIVERI (INDENNITÀ DI), v. *Impiegati dello Stato - Impiegati degli enti locali.*

CARTA - CARTIERE.

Interr. Finocchiaro-Aprile A., ann. 20 giugno 1921: Destinazione dei 20 milioni residuati dalla vendita della carta per i giornali (r. s.); es. 25 luglio.

R. D-L. 30 giugno 1921, n. 962, che proroga al 31 dic. 1921 la validità delle disposizioni del R. D-L. 3 aprile 1921, n. 430, circa l'importazione nel Regno in esenzione da dazio doganale della carta bianca da giornali. — Convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1174. — ***Legge 15 ott. 1923, n. 2293.***

Interr. Dello Sbarba, ann. 27 luglio 1921: Crisi dell'industria della carta (r. s.); es. 26 nov.

Proposta di legge dep. Olivetti (ann. 3 agosto 1921, letta 8 dic.): *Devoluzione del residuo attivo del fondo carta da giornali.* — Stabilisce la ripartizione di tale fondo: per un terzo a favore della R. stazione sperimentale per la carta e le fibre tessili di Milano e del Laboratorio carta presso il Politecnico di Torino; per un terzo a favore dell'istruzione professionale; e pel rimanente a favore di Istituti da creare per lo studio dei rapporti commerciali con l'estero concernenti la carta, e per l'acquisto e l'approvvigionamento delle materie prime relative. — Rimasta da svolgersi, v. appresso il R. D-L. 9 ott. 1921, n. 1599.

R. D-L. 12 agosto 1921, n. 1100, che estende alla carta tinta in pasta l'esenzione dal dazio doganale stabilita per la carta bianca da giornali. — Convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1174. — ***Legge 15 ott. 1923, n. 2293.***

R. D-L. 9 ott. 1921, n. 1599, che dal fondo carta, istituito con l'art. 4 del D. L. 18 febbr. 1917, n. 208, eroga sei milioni, di cui quattro per scopi ed istituzioni dirette all'incremento dell'industria della carta e del libro (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1680; la Commissione industria, incaricata

di riferire sul detto dis. di legge, esprime il voto, rel. Canepa, con apposito ordine del giorno, che di tutte le erogazioni fatte e da farsi col fondo di cui sopra si dia conto dettagliato in una nota da annettersi alla relazione del prossimo bilancio).

R. D-L. 29 dic. 1921, n. 1889, che fissa il dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali. — *R. D-L. 6 aprile 1922, n. 403*, che autorizza il min. per le finanze a concedere l'introduzione in esenzione di dazio di quelle partite di carta di cui all'art. 1 del R. D. di cui sopra, che gli saranno indicate dal min. per l'industria come acquistate all'estero da amministrazioni di giornali prima della pubblicazione del presente decreto in quanto l'importazione nel Regno di tali partite si effettui entro il 30 giugno 1922 (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1579). — *R. D. 11 marzo 1923. n. 492*, che abrogando il R. D-L. 29 dic. 1921, n. 1889, riduce il dazio doganale per la carta destinata a giornali.

CARTA BOLLATA — MARCHE DA BOLLO.

RR. DD. 19 giugno 1921, n. 791 e 29 aprile 1923, n. 935, che dichiarano fuori uso le marche da bollo doppie provvisorie per la tassa sulle vendite e sulle somministrazioni di lusso e sugli scambi.

RR. DD. 19 giugno 1921, n. 792 e 5 febbr. 1922, n. 129, che istituiscono marche da bollo provvisorie per la riscossione delle tasse di bollo sulle note e conti di ristoranti e trattorie.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1099, che istituisce in Torino ed in Roma due depositi pei valori bollati.

R. D. 15 dic. 1921, n. 2116, che istituisce nuove marche da bollo per la riscossione della tassa speciale sui conti e note degli alberghi e pensioni.

R. D. 29 dic. 1921, n. 2061, che rende obbligatorio il sistema della perforazione a date per l'annullamento di determinate specie di marche da bollo, estendendo le disposizioni relative anche alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina. — *RR. DD. 9 febbr. e 29 giugno 1922, nn. 77 e 959*, che rinviano rispettivamente al 1° luglio 1922 ed al 1° gennaio 1923 l'attuazione dell'obbligatorietà delle disposizioni contenute nel decreto di cui sopra.

RR. DD. 5 genn. e 25 aprile 1922, nn. 9 e 625, che istituiscono nuovi fogli di carta filigranata con bollo a tassa graduale e nuove marche provvisorie, per cambiali.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 107, che affida la vendita dei valori bollati ai distributori secondari ed al pubblico, agli uffici speciali del bollo, ed in mancanza di questi ai magazzinieri ed agli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale ed agli esattori delle imposte dirette.

R. D. 4 sett. 1922, n. 1313, che reca disposizioni per l'annullamento delle marche da bollo nella riscossione della tassa sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi nei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

R. D. 29 ott. 1922, n. 1443, che sopprime il distintivo speciale contenente l'indicazione della provincia sulla carta filigranata bollata e sui moduli bollati per licenze di porto d'armi.

R. D. 11 febbr. 1923, n. 353, concernente la riduzione della misura dell'aggio sulla vendita della carta bollata e delle marche da bollo da parte dei cancellieri giudiziari.

R. D. 27 maggio 1923, n. 1180, concernente l'abolizione della carta bollata speciale per gli stati o certificati ipotecari.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1255, che istituisce nuove marche da bollo per atti civili, per cambiali, per stabilimenti termali e per conti degli alberghi, locande e pensioni.

D. M. 15 genn. 1924, circa la svalutazione dell'addizionale sulle marche da bollo d'importo non inferiore ad una lira (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 15).

R. D. 24 genn. 1924, n. 23, che provvede all'istituzione di nuove marche da bollo ed al ritiro di fogli di carta bollata e di marche già in uso.

R. D. 24 genn. 1924, n. 24, che istituisce un punzone per il bollo straordinario da lire 4.

R. D. 17 febbr. 1924, n. 227, che istituisce nuovi fogli di carta bollata per atti civili, giudiziali e stragiudiziali e fascette bollate provvisorie per le carte da giuoco.

D. M. 20 febbr. 1924, circa la svalutazione delle marche da bollo a tassa graduale per cambiali ed altri effetti di commercio (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 51).

CARTA MONETATA, v. *Monete.*

CARTE DA GIUOCO.

R. D-L. 3 luglio 1921, n. 848, che sostituisce con una tassa di bollo il monopolio di vendita delle carte da giuoco, istituito con D. L. 9 nov. 1916, n. 1525.

R. D. 14 maggio 1922, n. 681, che disciplina l'applicazione della tassa di bollo sulle carte da giuoco, determinandone anche la data di attuazione.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2879*, che provvede alla riforma della tassa di bollo sulle carte da giuoco, aumentando le vigenti aliquote di tassa, prescrivendo che il credito, rappresentato dalle tasse di bollo sulle carte da giuoco pagate dal fabbricante o dall'importatore, sia priviligiato ai sensi dell'art. 1958, n. 1, del Codice civile, e dettando altre disposizioni per rendere più efficace, nei rapporti dell'erario, il controllo sul movimento di produzione e di vendita delle carte da giuoco.

CARTE-VALORI (OFFICINA), v. *Officina governativa carte-valori.*

CASCINETTE D'IVREA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Quilico, C. n. **1739** (ann. 22 dic. 1921, letta 17 marzo 1922): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Cascinette d'Ivrea*, del comune di Chiaverano (prov. Torino). — Rimasta in stato di relazione (rel. Soleri).

CASE (PROVVEDIMENTI PER GLI AFFITTI DELLE), v. *Abitazioni.*

CASE DA GIUOCO, v. *Giuochi d'azzardo.*

CASE DI SALUTE.

R. D-L. 7 genn. 1923, n. 8, con cui si dispone che per le locazioni delle case di salute le Commissioni arbitrali già esistenti possano accordare la proroga fino al 30 giugno 1928 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia C. n. 1956).

CASE POPOLARI, ECONOMICHE E RURALI.

Disegno di legge del min. della marina Sechi, C. n. **555**; S. n. **556** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge dei RR. DD. 12 ott. 1919, n. 2043 e 24 nov. 1919, n. 2434, che accordano facilitazioni ad una cooperativa da istituirsi fra sottufficiali della Regia marina in servizio attivo, per la costruzione di case economiche di abitazione a proprietà indivisa.* — La Commissione lavoro e previdenza sociale richiama (rel. Olivetti) il Min. della marina a far sì che la suddetta cooperativa esplichi la sua azione unicamente a favore di sottufficiali, e propone anche la soppressione nel R. D. 12 ott. 1919 di vari commi dell'art. 3, che si riferiscono alla concessione di alloggi gratuiti per ragioni di servizio in fabbricati demaniali o erariali. La Camera approva (8 febbr. 1923) il testo proposto dalla Commissione. L'Ufficio centrale del Senato (rel. Cito Filomarino), richiama l'attenzione del Governo sui provvedimenti intesi ad agevolare la costruzione di case. — ***Legge 24 giugno 1923, n. 1474.*** — *R. D-L. 20 agosto 1923, n. 2147*, che abroga i predetti Regi decreti-legge.

D. M. 26 giugno 1921, contenente norme per l'assegnazione agli enti costruttori dei contributi provvisori disposti dalla legge 7 aprile 1921, n. 463 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 157).

D. M. 29 giugno 1921, che estende a tutti i materiali destinati alla costruzione di case popolari l'esenzione dal dazio doganale, prevista dall'art. 4 del R. D-L. 8 genn. 1920, n. 6 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 188).

R. D. 21 luglio 1921, n. 1091, col quale viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari in Roma, approvato con D. L. 4 ott. 1917 n. 1742.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 808, pres. 22 luglio 1921, approva maggiori assegnazioni annue

sul bilancio del Ministero dell'industria per venti milioni di lire, per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui che gli enti costruttori assumeranno per costruzione di case, assegnando su tale somma due milioni per la costruzione di case coloniche: provvede anche all'assegnazione di mutui alle provincie finora più neglette, prorogando per queste i termini di presentazione delle domande; concede inoltre lire 9,100,000 per analogo contributo per la costruzione di case popolari ed economiche per i ferrovieri. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.*** (Tali maggiori assegnazioni sono poi sospese coi preventivi agricoltura e industria 1923-24, C. nn. 1878 e 1879).

Interr. Pagella, ann. 23 luglio 1921: Fondo per la cooperativa edilizia dei ferrovieri (r. s.); es. 2 agosto.

R. D. 2 ott. 1921, n. 1332, che applica a determinati fabbricati rurali il beneficio del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui per la costruzione di case coloniche.

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1525, che proroga a tutto il 31 dic. 1926 il privilegio tributario a favore delle Società cooperative costituite prima della guerra, per costruzione di case popolari ed economiche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1142).

R. D. 8 nov. 1921, n. 1636, contenente norme per l'assegnazione dei contributi statali e l'equa determinazione dei prezzi per la costruzione di case popolari ed economiche. — *D. M. 5 dic. 1921*, circa l'assegnazione dei contributi di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 296). — *R. D. 5 febbr. 1922, n. 57*, che dà facoltà al min. dell'industria e commercio di derogare al limite di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. D. 8 nov. 1921, disponendo dei fondi che eventualmente residuino, dopo sodisfatte le erogazioni ivi previste a favore di enti costruttori che abbiano presentato domanda entro il termine di legge del 31 marzo 1921.

Il dis. di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. 1159, pres. 13 dic. 1921, provvede alla destinazione di parte del fondo di cointeressenza per il personale telegrafico e telefonico alla costruzione di case da cedere in affitto agli impiegati postali, telegrafici e telefonici. — Ritirato (23 nov. 1922).

D. M. 31 dic. 1921, concernente le norme per l'assegnazione dei contributi statali alle Cooperative edili-ferroviarie, e l'equa determinazione dei prezzi per la costruzione di case popolari ed economiche (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 16).

Interr. Agostinone, ann. 18 marzo 1922: Finanziamento per le case dei ferrovieri; es. 30 maggio.

— Monici, ann. 18 marzo 1922: Nomina di un rappresentante delle organizzazioni sindacali nella commissione d'inchiesta sull'Istituto per le case popolari in Roma; es. 15 maggio.

— Marino, ann. 25 marzo 1922: Proroga dei termini per la presentazione delle domande e stanziamento di nuovi e adeguati fondi per concessione di mutui per la costruzione di case popolari; es. 7 giugno.

R. D. 30 marzo 1922, che autorizza il comune di Trento a contrarre un mutuo con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro per la costruzione di case popolari (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 103).

Interr. Canevari, ann. 4 maggio 1922: Stanziamento di nuovi e adeguati fondi sul bilancio dell'industria, per concorso nel pagamento degli interessi di mutui per la costruzione di case popolari da parte di comuni, enti autonomi e cooperative; es. 22 giugno.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1678** (pres. 21 giugno 1922): *Nuovi provvedimenti per agevolare la costruzione di case.* — Approva una maggiore assegnazione annua nel bilancio industria di lire 3,820,000, a partire dall'esercizio 1922-923, per contribuire al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo da farsi ai sensi delle vigenti leggi per le case popolari ed economiche, da Istituti mutuanti, esclusa la Cassa depositi e prestiti; estende il contributo anche alle case a proprietà individuale, e dispone che il contributo stesso sia corrisposto all'Istituto mutuante per conto dell'ente mutuatario per tutta la durata del mutuo, anche nel caso di espropriazione delle case da parte dello stesso Istituto mutuante. Fissa i termini di durata delle esenzioni tributarie. Converte in legge numerosi decreti emanati dal Governo in materia di edilizia popolare, per la parte finora non ratificata da leggi vigenti.

La Commissione industria propone (rel. Marino) la proroga del termine utile per usufruire della nuova assegnazione di fondi sino a tre mesi dopo la promulgazione della legge, e di limitarla ai centri abitati non superiori ai 50 mila abitanti. — Rimasto in stato di relazione.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo finanze 1922-1923, S. n. 440-A, pres. 1° luglio 1922, esprime l'avviso (rel. Pozzo) che sia degno della maggior considerazione il progetto, che è stato affacciato, di creare un ente speciale per la concessione di mutui da erogarsi nella costruzione di case, col concorso dello Stato e degli enti locali nell'ammortamento, od altrimenti con la concessione di sussidi, ragguagliati alle imposte o sovrimposte capitalizzate per il termine dell'esenzione, e mediante rinuncia a questa in favore dell'ente o enti sovventori, così da rimborsarli dei concorsi o sussidi; e, dall'altro canto, con l'applicazione alle abitazioni, per un congruo termine del regime già adottato per i negozi.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1757** (pres. 10 luglio 1922): *Provvedimenti per la costruzione di case popolari ed economiche da parte di talune cooperative di professionisti*, e cioè di cooperative di giornalisti, che sono equiparate, a tutti gli effetti di legge, a quelle degl'impiegati dello Stato, ed a ciò provvedendosi con una maggiore assegnazione annua di lire 180,000 nel bilancio industria per contributo dello Stato nel pagamento di una parte degli interessi sulle relative operazioni di mutuo. — Ritirato (16 maggio 1923), v. appresso R. D. L. 11 genn. 1923, n. 105.

D. M. 16 luglio 1922, che determina l'ordine di precedenza da seguire nell'invio alla Cassa depositi e prestiti delle domande di mutuo avanzate da enti costruttori di case popolari ed economiche che hanno ottenuto il decreto di concessione del contributo statale nell'ammortamento dei mutui stessi, tuttora da contrarre.

R. D. 31 luglio 1922, n. 1370, relativo alla costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Trento.

D. M. 1° ott. 1922, con cui si stabilisce che il contributo statale assegnato agli enti costruttori di case popolari ed economiche sia senz'altro devoluto agli Istituti di credito che con prestiti provvisori abbiano sovvenzionato le costruzioni prima della concessione del mutuo da parte della Cassa stessa, qualora lo richiedano i rispettivi enti costruttori ed in ogni caso allorchè per una qualsiasi ragione la Cassa depositi e prestiti non possa addivenire all'effettiva concessione dei mutui (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 285).

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1355, che, allo scopo di agevolare le costruzioni di case per abitazioni civili e di case popolari ed economiche, concede l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte per il periodo di 25 anni ai privati e società; e per il periodo di 30 anni ai comuni, che imprendano la costruzione di case per abitazioni civili i primi, e di case popolari ed economiche i secondi; e dà facoltà ai comuni di emettere cartelle edilizie per la provvista del capitale necessario all'acquisto delle aree e al pagamento delle spese di costruzione; nonchè di espropriare ed occupare temporaneamente cave, fornaci, ecc. o di assumerne per proprio conto l'esercizio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. giustizia, C. n. 1956).

Il preventivo industria 1923-24, C. n. 1879, pres. 25 nov. 1922, sopprime, per il 1923-24, l'assegnazione complessiva di lire 73,100,000 prevista dal D. L. 23 marzo 1919, n. 455, dal R. D. 2 maggio 1920, n. 521, dalle leggi 5 ott. 1920, n. 1432, 7 aprile 1921, n. 463, 20 agosto 1921, n. 1177, e dal R. D. 3 nov. 1921, n. 1667, quale contributo nel pagamento degli interessi sui mutui per case popolari. Dispone, poi, che alle erogazioni necessarie in relazione ai mutui concessi, sia provveduto coi residui degli esercizi precedenti, restando limitata, in correlazione a tali necessità, la facoltà di procedere alle operazioni di capitalizzazione di annualità, di cui all'art. 30 del testo unico delle leggi per le case popolari, approvato col R. D. 30 nov. 1919, n. 2318. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

D. M. 8 dic. 1922, che contiene le norme per l'economia delle costruzioni di case popolari ed economiche e disciplina l'assegnazione degli alloggi delle cooperative (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 294).

R. D. 11 genn. 1923, n. 65, che abolisce le Commissioni e i Comitati previsti nel testo unico delle disposizioni sulle case popolari ed economiche emanato con R. D-L. 30 nov. 1919, n. 2318.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 105, che reca provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche. Dà attuazione, con alcune modificazioni integrative, ai provvedimenti contenuti nel dis. di legge, C. n. 1757 (v. sopra), elevando la relativa assegnazione annua a lire 270,000 per tre esercizi, a cominciare dal 1922-23, e limitandone i beneficî alle sole cooperative di giornalisti costituite in Roma al 1° genn. 1921 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2042).

R. D-L. 18 genn. 1923, n. 107, che autorizza il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra soci dello stesso Istituto in data anteriore al 30 giugno 1922, sprovvisti di alloggio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, S. n. 567).

R. D. 8 febbr. 1923, n. 345, contenente norme complementari per la esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi col contributo governativo. — *D. M. 1° maggio 1923*, concernente norme per disciplinare il conferimento degli incarichi per il collaudo di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 107).

Interr. Casoli, ann. 8 febbr. 1923: Provvedimenti per agevolare la costruzione di case (attuazione per decreto-legge delle proposte contenute nel disegno, C. n. 1678) (r. s.); es. 22 maggio.

D. M. 28 febbr. 1923, concernente esclusione di determinati lavori per costruzione di case popolari dal contributo governativo (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 68).

R. D. 8 marzo 1923, n. 606, che autorizza la Cassa di risparmio di Pisa ad erogare una somma, fino alla concorrenza di due milioni di lire, per la costruzione di abitazioni civili.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 695, che concede l'esenzione dall'imposta fabbricati e relative sovrimposte per 25 anni ai privati e società, anche cooperative, che imprendano la costruzione di case per abitazioni civili, alberghi, uffici e negozi, ovvero la sopraelevazione di tali edifici, semprechè la costruzione sia iniziata e condotta a termine fra il 5 luglio 1919 e il 31 dic. 1926; estende a 30 anni l'esenzione sopradetta per le costruzioni che i comuni, con popolazione accentrata superiore a 10 mila abitanti, compiano senza contributo dello Stato, o direttamente, o a mezzo di Istituti autonomi per case popolari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2039). — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1333*, che estende ai territori annessi le disposizioni del R. D. di cui sopra, intese ad agevolare la costruzione di case di civile abitazione.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 691, che abroga l'art. 31 e l'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 30 nov. 1919, n. 2318, contenente provvedimenti per le case popolari ed economiche.

R. D-L. 22 aprile 1923, n. 1044, che concede un contributo di annue lire 200,000 al pagamento degli interessi del mutuo edilizio da contrarsi dalla « Cooperativa edilizia Ministero affari esteri » (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2113).

D. M. 1° maggio 1923, che dà norme per la liquidazione degli onorari agli ingegneri in merito alla costruzione di case economiche e popolari (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 108).

R. D. 3 maggio 1923, n. 1058, contenente modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 553, e al decreto-legge 7 genn. 1923, n. 8, circa le locazioni di immobili urbani ed i commissari del Governo per le abitazioni, in rapporto alle case economiche dei ferrovieri.

RR. DD. 10 maggio, 12 luglio e *10 sett. 1923, nn. 1224, 1932* e *2118*, che autorizzano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire, complessivamente, la somma di lire 48,305,000 in mutui alle Cooperative edilizie fra il personale ferroviario.

Interr. Marescalchi, ann. 31 maggio 1923: Unificazione delle disposizioni legislative concernenti le costruzioni rurali (r. s.); es. 16 giugno.

R. D-L. 7 giugno 1923, n. 1451, concernente l'estensione agli impiegati dello Stato con pensione insufficiente dell'assegnazione degli alloggi cooperativi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, S. n. 635).

R. D. 12 luglio 1923, n. 2150, con cui è sostituito lo statuto dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1714, che, recando un'aggiunta all'art. 12 del testo unico 30 nov. 1919, n. 2318, delle disposizioni concernenti le case popolari ed economiche e l'industria edilizia, prevede la costituzione di appositi istituti o di sezioni di istituti preesistenti per la costruzione di case a proprietà individuale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, S. n. 637).

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2412, che rafforza i poteri della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare istituita con D. M. 8 dic. 1922, con determinate garanzie per l'esecutorietà delle sue decisioni; riordina e disciplina la materia nei riguardi dell'assegnazione, disponibilità ed assicurazione degli alloggi cooperativi, e dell'ordinamento dei mutui edilizi concessi sulla Cassa dei depositi e prestiti. — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2654*, che stabilisce il passaggio alla competenza del Ministero dei lavori pubblici dei poteri attribuiti al Ministero dell'economia nazionale col Regio decreto-legge di cui sopra.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2799, con cui, per la concessione di mutui a favore di cooperative edilizie fra impiegati dello Stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di Roma, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a valersi, anzichè delle disponibilità normali della Cassa stessa, delle somme che saranno all'uopo ad essa anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 3178, con cui, per gl'Istituti autonomi per le case popolari di Palermo e Cosenza, il termine del 30 giugno 1924, entro il quale, a norma del primo comma dell'art. 30 del R. D-L. 30 nov. 1919, n. 2318, le case debbono essere costruite per godere del contributo dello Stato al pagamento d'una parte degl'interessi, è prorogato al 30 giugno 1925.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2721*, sull'esenzione dall'imposta fondiaria delle case rurali.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2872, che provvede al trasporto di fondi dal preventivo economia nazionale a quello dei lavori pubblici per l'esercizio 1923-24, per spese concernenti la costruzione di case economiche e popolari.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2950*, che estende alle cooperative edilizie ferroviarie le norme relative all'assegnazione di alloggi ad alcune categorie di impiegati e pensionati di altre Amministrazioni dello Stato, e che dà diritto agli addetti al Commissariato straordinario per le ferrovie dello Stato, ancorchè non appartenenti alle ferrovie dello Stato, ma purchè impiegati o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato, di essere soci assegnatari degli alloggi costruiti da cooperative edilizie ferroviarie.

R. D. 13 genn. 1924, n. 133, che esonera i consorzi di bonifica, legalmente costituiti, dall'adempimento di alcune formalità nella concessione di materie per costruzione di edifici rurali.

R. D. 13 genn. 1924, n. 142, circa la costituzione della Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare.

R. D-L. 27 genn. 1924, n. 203, che autorizza l'Amministrazione ferroviaria ad investire cinque milioni di lire in costruzioni di fabbricati ed in mutui a favore di Cooperative edilizie ferroviarie nell'Alto Adige.

Case economiche e popolari nei comuni colpiti da terremoti, v. *Terremoti*.

Case economiche e popolari nelle colonie, v. *Colonie*.

Disposizioni relative agli affitti e subaffitti delle case, v. *Abitazioni*.

Proposta del dep. Presutti (C. n. 1153) per la costruzione di case coloniche, v. *Colonizzazione interna*.

CASELLARI GIUDIZIARI.

R. D-L. 21 agosto 1921, n. 1142, col quale viene temporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia parte del servizio del casellario giudiziario del Tribunale di Milano: e si dànno disposizioni per la ricostituzione del casellario stesso (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 960). — *D. M. 4 dic. 1921*, che fissa al 16 dic. la riattivazione del casellario giudiziale di Milano per la parte del servizio contemplata dal R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 285).

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge per convalidazione di Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 1337-A-*bis*, pres. 28 giugno 1922, propone (rel. Presutti) un ordine del giorno per invitare il guardasigilli a studiare l'abolizione del casellario centrale.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1562, che detta le norme relative al trasferimento e al servizio dei casellari giudiziari, in dipendenza della nuova circoscrizione giudiziaria.

D. M. 29 febbr. 1924, che proroga al 31 marzo 1924 l'autorizzazione al Casellario centrale a rilasciare attestati, in sostituzione del casellario del soppresso tribunale di Rieti (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 59).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ISTITUTI DI PREVIDENZA.

Interr. sen. Mayer, ann. 28 luglio 1921: Estensione dell'attività della Cassa depositi e prestiti nelle nuove provincie; es. 10 agosto.

RR. DD. 20 ott. 1921, n. 1576 e *8 febbr. 1923, n. 287*, che semplificano la procedura per la contrattazione dei prestiti con la Cassa depositi e prestiti.

R. D. 12 nov. 1921, n. 1615, che sopprime il posto di amministratore generale della Cassa depositi e prestiti.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui nel biennio 1922-23 per l'esecuzione di determinate opere pubbliche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1332). — *R. D-L. 19 febbr. 1922, n. 308*, che reca aggiunte al predetto decreto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1634).

R. D-L. 7 aprile 1922, n. 410, che mantiene in servizio, sino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Min. del tesoro, il direttore generale degli Istituti di previdenza (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1514).

R. D-L. 28 dic. 1922, n. 1793, che autorizza la Cassa depositi e prestiti per conto proprio o per conto degli Istituti di previdenza ferroviari, ad acquistare alla pari cartelle cinque per cento dell'Istituto italiano di credito fondiario.

**R. D. 25 febbr. 1923, n. 539*, che sopprime la Direzione generale degli Istituti di previdenza. — *D. M. 21 marzo 1923*, che ne demanda le attribuzioni ed i servizi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (*Gaz. Uff.* del 1923, n. 290).

R. D. 25 marzo 1923, n. 725, che effettua il passaggio alla Cassa depositi e prestiti delle attribuzioni di cui ai RR. DD. 26 sett. 1921, n. 1289, e 2 febbr. 1922, n. 160, relative alla concessione dei mutui ai comuni ed alle province dei territori annessi.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1549, che istituisce una tassa istruttoria sulle domande di prestito alla Cassa dei depositi e prestiti e ritocca le tasse di concessione governativa sui decreti concernenti i prestiti.

R. D. 15 sett. 1923, n. 2098, che estende alle nuove provincie le norme legislative e regolamentari in materia di depositi.

RR. DD. 15 sett. 1923, nn. 2116 e 2117, portante la riforma dei regolamenti degli istituti di previdenza.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2940*, che semplifica il servizio dei depositi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

R. D. 3 aprile 1924, n. 468, concernente modificazioni nella concessione dei premi di operosità e rendimento al personale degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

CASSA DI MATERNITÀ.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **198**, S. n. **185** (pres. 20 giugno 1921): *Ratifica dei progetti di Convenzione adottati dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.* — La Convenzione relativa all'impiego delle donne prima e dopo il parto prescrive che ogni donna impiegata in uno stabilimento industriale o commerciale abbia facoltà di abbandonare il lavoro su presentazione di un certificato medico, il quale dichiari che il suo parto avrà luogo probabilmente nel termine

di sei settimane, non sia autorizzata a lavorare durante un periodo di sei settimane dopo il parto, ed abbia diritto, in un caso e nell'altro, a sussidio. — ***Legge 6 aprile 1922, n. 471.***

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 237, che fino a nuova disposizione, e non oltre il 31 dic. 1926, demanda alla Cassa nazionale di maternità di continuare a corrispondere, anche dopo esauriti gli avanzi d'esercizio di cui nel D-L. 18 aprile 1920, n. 542, in aggiunta al sussidio normale di lire quaranta stabilito dalla legge che la disciplina, il sussidio straordinario di lire sessanta per ogni parto o aborto.

**R. D. 8 marzo 1923, n. 609*, che autorizza il min. per il lavoro e la previdenza sociale a procedere alla rinnovazione del Comitato amministratore della Cassa nazionale di maternità.

Testo unico 24 sett. 1923, n. 2157, delle disposizioni sulla Cassa di maternità.

CASSA INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE.

R. D. 6 agosto 1921, n. 1231, che estende nei territori annessi le funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile. — *R. D. 21 ott. 1923, n. 2485*, che apporta modificazioni all'art. 4 del R. D. di cui sopra.

Interr. Celesia, ann. 25 nov. 1921: Pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della legge sulla riforma della Cassa invalidi della marina mercantile; es. 29 nov.

Regolamento 6 luglio 1922, n. 1447, esecutivo del D-L. 26 ott. 1919, n. 1996, che approva il riordinamento della Cassa degli invalidi della marina mercantile.

R. D-L. 29 marzo 1923, n. 884, che modifica quello 26 ott. 1919, n. 1996, sulla Cassa invalidi della marina mercantile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2088).

R. D. 27 genn. 1924, n. 231, che detta speciali norme nei riguardi dell'estensione ai territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile, disposta con R. D. 6 agosto 1921, n. 1231.

CASSA MUTUA PER LE PENSIONI IN TORINO.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **188;** S. n. **257** (pres. 2 dic. 1921): *Conversione in legge del D-L. L. 11 nov. 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino.* — Durante la discussione in Senato, è approvato (9 febbr. 1923) un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (rel. Ferrero di Cambiano), accettato dal Governo, con cui s'invita quest'ultimo a disporre che il fondo residuo della liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni sia, senz'altra assegnazione ai già soci, interamente devoluto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. — ***Legge 15 febbr. 1923, n. 395.***

CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI (GIÀ CASSA DI PREVIDENZA PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI).

R. D. 31 luglio 1921, n. 1115, che modifica lo statuto della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, approvato con R. D. 30 maggio 1920, n. 772.

R. D. 9 ott. 1922, n. 1403, che approva le nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e di quelle differite relative ai versamenti facoltativi nei ruoli della mutualità e dei contributi riservati, della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3137, concernente l'istituto pensioni per impiegati nella Venezia Giulia, nella Venezia Tridentina e nella Dalmazia annessa, amministrato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

R. D-L. 6 genn. 1924, n. 18, che autorizza la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a far stipulare in forma pubblica amministrativa, da un apposito funzionario, i contratti che interessano la Cassa stessa.

CASSA PENSIONI PER I SANITARI, v. *Sanità pubblica.*

CASSA PENSIONI PER I SEGRETARI ED ALTRI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI, v. *Impiegati e salariati degli Enti locali.*

CASSE DI RISPARMIO ORDINARIE.

Disegno di legge, del min. dell'industria Alessio, C. n. **152** (pres. 20 giugno 1921): *Riforma nell'ordinamento delle Casse di risparmio.* — Riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1306, della XXV Leg. — Ritirato (10 luglio 1922).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 568*, che estende ai territori annessi al Regno, con alcune modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di Casse di risparmio.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio ordinarie a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2144).

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2413, che, con effetto anche per i territori annessi, detta disposizioni sulle Casse di risparmio ordinarie.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3131, che, con effetto anche per le nuove province, porta al 1° luglio 1924 il termine di cui all'art. 6 del R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2413, entro il quale è fatto divieto alle società di credito non costituite secondo le disposizioni del codice di commercio di mantenere la qualifica di « popolare ».

CASSE POSTALI DI RISPARMIO.

Disegno di legge del min. delle poste Pasqualino-Vassallo, C. n. **320** (pres. 21 giugno 1921); *Prelevamento della somma di lire 130,000 dal fondo di riserva delle Casse di risparmio postali, per provvedere al pagamento di spese attinenti alla sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime.* — Ritirato (30 nov. 1923) e attuato con *R. D-L. 2 sett. 1923, n. 1940* (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. poste, S. n. 639).

RR. DD-L. 9 nov. 1921, n. 1871, e *22 luglio 1923, n. 1817*, contenenti disposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale italiana ai depositanti della Cassa postale di risparmio austriaca.

* *R. D. 24 dic. 1922, n. 1677*, concernente la prescrizione dei depositi ed altre modificazioni alla legge sulle Casse di risparmio postali.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1777*, che concede dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dic. di ciascun anno, un credito non inferiore delle lire 2000.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2188, che autorizza il min. delle poste e telegrafi ad affidare l'incarico e la facoltà di ricevere denaro destinato a versamenti presso le Casse postali di risparmio in Italia ad uno o più Enti bancari italiani che abbiano sede negli Stati Uniti d'America, e vengano indicati dal min. delle finanze.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, con cui la partecipazione dello Stato agli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio è elevata da sette ad otto decimi.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2968*, che stabilisce una tassa per l'estinzione e la duplicazione dei libretti delle Casse di risparmio postali.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3238, esecutivo delle seguenti convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni: 1°) Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei crediti e dei depositi di appartenenti ai Paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco; 2°) Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi della gestione della vecchia amministrazione postale austriaca dell'I. e R. amministrazione postale militare e da campo e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori.

R. D-L. 27 febbr. 1924, n. 454, recaante norme per il pagamento dei crediti inscritti su libretti delle Casse di risparmio postali caduti in successione.

CASSE SCOLASTICHE, v. *Istruzione superiore.*

CASSETTE DI SICUREZZA.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 1914*, sullo sblocco dei titoli, depositi e cassette di sicurezza e di custodia e di altri cespiti al nome di persone legate da rapporti di parentela esentati da tassa di successione a norma del R. D. 20 agosto 1923, n. 1802.

*R. D. 26 ott. 1923, n. 2275, con cui si dispone che la tassa di bollo sulle convenzioni di locazione di casette di sicurezza e custodia da parte di istituti d'ogni specie venga resa proporzionale al corrispettivo pattuito in base ad un'aliquota unica di centesimi 20 per lira, col minimo di lire quattro annue.

CASTELLAMMARE DI STABIA (TERME STABIANE IN).

R. D-L. 29 febbr. 1924, n. 358, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere, nel quinquennio 1924-1928, al comune di Castellammare di Stabia mutui all'interesse del 4 per cento ed ammortizzabili in 50 anni, non eccedenti nel complesso la somma di lire 3,600,000, per provvedere alla costituzione d'una zona di protezione delle acque minerali, site nello stabilimento di proprietà di detto comune, denominato « Terme Stabiane » ed all'esecuzione delle opere di ampliamento e sistemazione dello stabilimento stesso, sia per renderlo in ogni sua parte rispondente alle moderne esigenze igieniche, sia per destinare una parte del medesimo a beneficio dei poveri.

Concede sui predetti mutui il concorso dello Stato in misura corrispondente al totale onere degl'interessi.

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (AGGREGAZIONE ALLA PROV. DI LUCCA DEL CIRCONDARIO DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 9 nov. 1923, n. 2490).

CASTELROSSO, v. *Dodecanneso.*

CATASTO E SERVIZI TECNICI DI FINANZA.

R. D. 12 maggio 1921, n. 786, che modifica il regolamento 2 luglio 1908, n. 457, per il personale aggiunto del catasto e degli uffici tecnici di finanza.

Il preventivo finanze 1920-21, C. n. 354, pres. 21 giugno 1921, autorizza la spesa straordinaria di lire 5,000,000 per la formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste. (Attuato con legge di esercizio provvisorio). — Il preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002, pres. 26 nov. 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 per continuare i lavori di formazione delle mappe geometriche particellari nelle provincie che ne sono sprovviste. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

Interr. sen. Amero D'Aste, ann. 18 luglio 1921: Pubblicazione delle nuove tariffe catastali nella provincia di Porto Maurizio; es. 3 agosto.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **1030;** S. n. **531** (pres. 30 novembre 1921): *Spesa per la rinnovazione delle matricole fondiarie.* — Dispone all'uopo uno stanziamento straordinario di lire 1,850,000 per il decennio 1923-1933. — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1221.***

R. D. 22 dic. 1921, n. 2050, che sopprime il Consiglio superiore dei lavori geodetici ed il Consiglio del catasto.

R. D. 19 genn. 1922, n. 24, che reca semplificazioni di servizi in materie di diritti catastali.

R. D. 26 genn. 1922, n. 602, che stabilisce le indennità da corrispondersi ai componenti le Commissioni censuarie provinciali.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002-A, pres. 1° aprile 1922, ritiene (rel. Presutti) urgente la revisione dei vecchi catasti geometrici, la riformazione dei vecchi catasti descrittivi e la rivalutazione dei redditi fondiari.

R. D. 4 sett. 1922, n. 1460, che sostituisce l'art. 171 del regolamento 26 genn. 1905, n. 65, esecutivo delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria (divieto dell'estrazione di tipi o copie delle mappe e degli atti relativi, fatta eccezione per gli estratti delle partite).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, autorizza lo stanziamento di lire 5,000,000 per la spesa stessa, nell'esercizio, e di lire 2,500,000 per la revisione degli estimi catastali di tutte le provincie del Regno. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

*R. D. *16 dic. 1922, n. 1717*, concernente la revisione periodica del classamento dei terreni agli effetti del nuovo catasto.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1686, con cui si modificano alcune disposizioni della legge 17 maggio 1897 (B. L. P., n. 9) riguardanti l'impianto del libro fondiario nelle nuove provincie.

*R. D. *7 genn. 1923, n. 17*, che dispone la revisione generale degli estimi catastali.

*R. D. *7 genn. 1923, n. 18*, che reca modificazioni alla tariffa dei diritti catastali.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 194, che autorizza la maggiore assegnazione d'un milione di lire nel preventivo finanze 1922-23 per spese concernenti i lavori per l'aggiornamento delle volture catastali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

*R. D. *28 genn. 1923, n. 231*, che sopprime la Commissione censuaria centrale, con riserva di provvedere con separato decreto alla sua ricostituzione. — *R. D. *11 marzo 1923, n. 637*, col quale si stabiliscono le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione predetta.

*R. D. *29 apr. 1923, n. 979*, concernente la nomina dei corpi censuari locali che debbono concorrere nelle operazioni di revisione del catasto ex-austriaco.

*R. D. *10 maggio 1923, n. 1056*, che modifica l'art. 34 del regolamento 26 genn. 1905, n. 65, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

*R. D. *14 giugno 1923, n. 1275*, col quale si autorizza l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici a confermare ed assumere in servizio personale provvisorio ed avventizio.

*R. D. *14 giugno 1923, n. 1276*, concernente la costituzione delle Commissioni censuarie, la revisione generale degli estimi, e l'attivazione del nuovo catasto.

*R. D. *14 giugno 1923, n. 1277*, col quale viene indetto un concorso per ingegneri e geometri nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

*R. D. *11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del catasto.

Interr. sen. Rebaudengo, ann. ed es. 12 nov. 1923: Comunicazione alle Commissioni censuarie comunali degli estimi catastali in base a cui vennero redatte le nuove tariffe (r. s.).

D. M. 26 dic. 1923, che estende alle nuove provincie del Jonio e della Spezia l'applicazione delle norme concernenti i servizi del catasto e degli Uffici tecnici di finanza (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 18).

Stralcio dal catasto delle miniere, cave e torbiere; saline, e tonnare, v. *Miniere-Sali-Tonnare.*

CATTEDRE AMBULANTI D'AGRICOLTURA.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **276** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 27 nov. 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico.* — La Commissione economia nazionale, apportando (rel. Miliani) variazioni ed aggiunte al dis. di legge, attribuisce il carattere di istituti provinciali alle cattedre ambulanti di agricoltura, e mentre rispetta le assegnazioni di bilancio minime già fatte alle varie categorie di cattedre dal decreto-legge suddetto, stanzia una nuova determinata somma da ripartirsi fra le cattedre stesse in aumento di dette assegnazioni e in base ai coefficienti di superficie, popolazione, ecc.; migliora il trattamento economico del personale, e concede ad esso facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale delle cattedre ambulanti d'agricoltura.

*R. D. *6 sett. 1923, n. 2125*, che costituisce in enti morali consorziali autonomi le cattedre ambulanti d'agricoltura della Basilicata, della Calabria e della Sardegna.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2471, che aumenta i contributi obbligatori dello Stato e delle provincie alle cattedre ambulanti d'agricoltura.

Cattedre di viticoltura ed enologia, v. *Vini* (Provvedimenti varî).

CATTURA E PREDA MARITTIMA (DIRITTO DI), v. *Prede belliche.*

CAVALLETTE.

R. D. 15 ott. 1923, n. 2465, esecutivo della convenzione tra l'Italia ed altri Stati per l'organizzazione della lotta contro le cavallette, firmata a Roma, il 31 ott. 1920.

CAVALLI (DEPOSITI ALLEVAMENTO STALLONI — SERVIZIO IPPICO).

R. D. 27 nov. 1921, n. 2140, concernente l'ordinamento del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.

Reg. 19 febbr. 1922, n. 331, esecutivo della legge 6 luglio 1912, n. 832, e sue successive modificazioni, contenente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

Interr. Lazzari, ann. 30 marzo 1922: Deposito allevamento cavalli di Montemaggiore (Fara Sabina); es. 13 giugno.

R. D. 29 sett. 1922, n. 1471, con cui è dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del deposito allevamento cavalli in Grosseto.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, chiarisce che le disposizioni circa le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi, ecc. di caro-viveri non si applicano ai guardastalloni delle stazioni di monta dei cavalli dello Stato, per i quali resta revocata e resa priva di qualsiasi effetto, anche per il passato, l'inscrizione nella tabella annessa al D. L. 7 aprile 1918, n. 444, concernente i salariati dello Stato. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

**R. D. 7 genn. 1923, n. 12*, (ordinamento dell'esercito) all'art. 65 stabilisce l'ordinamento del personale tecnico civile dei depositi di allevamento cavalli. — **R. D. 24 sett. 1923, n. 2536*, che aumenta di un posto l'organico del personale predetto.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 213*, riguardante l'ordinamento dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta. — *D. M. 27 febbr. 1923*, che ne stabilisce le sedi (*Giorn. Mil.* del 1923, Disp. 12ª). — **R. D. 9 luglio 1923, n. 1513*, che istituisce un nuovo deposito allevamento cavalli, oltre quelli previsti nel decreto precedente. — *D. M. 2 agosto 1923*, che ne fissa la sede (*Giorn. Mil.* del 1923, Disp. 25ª).

**R. D. 6 sett. 1923, n. 2125*, che per ognuno degli attuali depositi governativi di cavalli stalloni costituisce un consorzio obbligatorio, fra lo Stato e le provincie comprese nelle rispettive circoscrizioni, incaricato di provvedere, sotto la vigilanza del Min. dell'economia nazionale, al funzionamento ed all'amministrazione del proprio deposito.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei depositi allevamento cavalli.

CAVI SOTTOMARINI, v. *Telegrafi e telefoni.*

CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1553**; S. n. **511** (pres. 22 maggio 1922): *Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.* — A tutti gli impiegati e salariati con emolumento annuo lordo non superiore alle lire 10,000 consente la concessione di un prestito in misura pari a due annualità di stipendio o mercede netti, da estinguersi in dieci anni. La Commissione finanze e tesoro fa voti (rel. Fazzari) perchè sia abolita la facoltà di cedere il quinto, e perchè invece, con una ritenuta a carico degli impiegati tutti e con un contributo del tesoro, si costituisca un fondo, da amministrarsi dagli stessi impiegati, per il mutuo soccorso, il quale fondo dia sussidi e non prestiti nel caso provato di straordinari bisogni. Durante la discussione alla Camera (torn. pom. del 12 luglio 1922) le disposizioni di cui sopra sono estese, con determinate limitazioni, al personale dipendente dalle ferrovie dello Stato. L'Ufficio centrale del Senato invita (rel. Montresor) il Governo a non voler prolungare oltre i dieci anni l'impegno che esso si assume con le presenti disposizioni. — ***Legge 28 dic. 1922, n. 1682.***

R. D. 18 genn. 1923, n. 96, che estende alle nuove provincie le leggi ed i regolamenti sulla pignorabilità e cedibilità degli stipendi.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 311*, che apporta modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi.

Interr. Di Fausto, ann. 16 maggio 1923: Estensione della facoltà di cessione del doppio quinto per gli impiegati con stipendio superiore alle lire 10,000 annue (r. s.); es. 19 maggio.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1347*, che apportando modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi, toglie, fra l'altro, ogni limite nella misura degli stipendi, per ottenere i prestiti di cui all'art. 1 della legge 28 dic. 1922, n. 1682; e stabilisce che non si possa fare la cessione prima di avere compiuto quattro anni di servizio effettivo.

R. D-L. 31 genn. 1924, n. 165, che apporta modificazioni al R. D. 14 giugno 1923, n. 1347, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dello Stato.

R. D. 23 marzo 1924, n. 480, recante modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle ferrovie dello Stato.

CENSIMENTO.

R. D. 21 agosto 1921, n. 1173, che fissa (al 1° dic. 1921) la data per il VI Censimento generale della popolazione del Regno; ed approva il regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1921, n. 457, con la quale fu disposto il censimento stesso.

R. D. 23 ott. 1921, n. 1530, che estende ai territori annessi la legge 7 aprile 1921, n. 457, sul censimento generale della popolazione e le norme relative alla tenuta dei registri della popolazione nei comuni del Regno. — *R. D. 12 nov. 1921, n. 1594*, che detta norme per il censimento nei predetti territori.

Interr. sen. Ferraris C., ann. 9 dic. 1921: Ritardata pubblicazione del R. D. 12 nov. 1921, n. 1594, per il censimento della popolazione nei territori annessi; es. 14 dic.

D. M. 2 genn. 1923, che approva il regolamento speciale relativo al personale che l'Ufficio centrale di statistica è autorizzato ad assumere per la costituzione dell'ufficio temporaneo del censimento. (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 6).

Censimento nelle colonie, v. *Colonie.*

CENTESIMI DI GUERRA (CONTRIBUTO DEI).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione secondo le norme vigenti del contributo dei centesimi di guerra sui redditi (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — **R. D. 25 genn. 1923, n. 164*, con cui si dispone che finchè non siasi diversamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi, il contributo di cui sopra continui ad applicarsi secondo le leggi e norme vigenti.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la riforma delle imposte dirette sui redditi, C. n. 966, pres. 25 nov. 1921, stabilisce che col 1° gennaio 1923 cessi d'aver effetto il contributo dei centesimi di guerra sui redditi. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

R. D. 11 genn. 1923, n. 148, che, con effetto dal 1° genn. 1924, estende ai territori annessi le disposizioni sul contributo dei centesimi di guerra.

CEREALI, v. *Grano.*

CHÈQUES BANCARI, v. *Assegni circolari.*

CHÈQUES O BANCOGIRI POSTALI, v. *Conti correnti ed assegni postali.*

CHIESA DAMIANO.

Disegno di legge del presid. del Consiglio Bonomi, C. n. **856**; S. n. **206** (pres. 29 luglio 1921): *Concessione di pensione straordinaria alla famiglia di Damiano Chiesa.* — Dalla data della morte di lui assegna alla sua famiglia, in aggiunta ad assegni eventualmente già ad essa attribuiti, l'annua pensione complessiva di lire seimila, corrispondendola alla vedova ed orfani sino all'età maggiore, ed in mancanza ai genitori superstiti. — ***Legge 29 dic. 1921, n. 1963.***

CHIESE PALATINE.

R. D. 24 luglio 1921, col quale si modifica il R. D. 27 giugno 1909 concernente le ammissioni e le promozioni nel clero palatino pugliese. (*Boll. Giustizia* del 1921, n. 32).

R. D. 19 genn. 1922, che modifica l'art. 1 del R. D. 14 genn. 1915, concernente la vendita dei fondi rustici ed urbani di proprietà delle Reali Basiliche palatine pugliesi (*Boll. Giustizia* del 1922, n. 7). — *D. M. 4 febbr. 1922*, che modifica gli articoli 3 e 13 delle norme per le vendite dei fondi di cui sopra (*Boll. Giustizia* del 1922, n. 7).

R. D. 4 maggio 1922, che modifica l'organico della R. cappella palatina di Palermo (*Boll. Giustizia* del 1922, n. 21).

Proposta di concorso finanziario dei beni delle opere palatine pugliesi per l'istituzione dell'Università a Bari, v. *Istruzione superiore* (Ordinamento).

CHIMICA – CHIMICI.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **442**; S. n. **162** (pres. 22 giugno 1921): *Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una sezione di ingegneria chimica presso la R. scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova*, collo scopo il primo di preparare i capi tecnici e le maestranze, e la seconda il personale direttivo delle industrie chimiche. La Comm. istruzione eleva (rel. Piva) il contributo annuo dello Stato da lire 30,000 a lire 50,000. — ***Legge 3 nov. 1921, n. 1616.*** — *Reg. 5 genn 1922, n. 685*, per la predetta sezione di ingegneria chimica.

Proposta di legge dep. Cingolani e Miliani, C. n. **1627** (ann. 25 nov. 1921, letta 8 dic. svolta dal dep. Gronchi e presa in considerazione il 13 giugno 1922): *Per la costituzione dell'ordine dei chimici.* — Costituisce in ogni provincia l'« Ordine dei chimici » inscrivendo nel relativo albo i laureati, anche donne, e – in caso di reciprocità – anche stranieri. Richiede la inscrizione nell'albo come condizione per l'esercizio professionale: e l'ammette in un solo albo, salvo il trasferimento. Prevede la elezione biennale di un Consiglio di amministrazione, per ciascun ordine provinciale, con definite attribuzioni (compilazione e pubblicazione dell'albo, tutela e decoro dell'ordine, repressione di abusi, conciliazione di vertenze in cui sieno interessati dei chimici, pareri, ecc.). — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Cao). — (v. alla voce: *Ordini professionali*).

Il dis. di legge del min. dell'industria Rossi T., per provvedimenti per l'insegnamento industriale, C. n. 1762, pres. 11 luglio 1922, istituisce in Torino, con il concorso degli enti locali, un Istituto industriale con sezione per industrie chimiche. — Rimasto presso la Commissione Industria.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi dei chimici per le direzioni di artiglieria ed armamento.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1527, che istituisce, dal 1° luglio 1923, un « servizio chimico militare », con lo scopo di eseguire studi, esperimenti ed applicazioni pratiche sui mezzi chimici di guerra.

Interr. Boncompagni-Ludovisi, ann. 5 giugno 1923: Istituzione di un servizio speciale, impiantato e diretto da personalità di provata competenza scientifica e tecnica, per la chimica di guerra; es. 7 giugno.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale per il servizio chimico militare.

R. D. 20 dic. 1923, n. 3107, che autorizza l'acquisto di stabili per uso della scuola superiore di chimica industriale di Bologna.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, con cui per l'esercizio della professione di chimico si prescrive l'esame di Stato, si richiede per esservi ammessi la laurea in chimica, od in chimica e farmacia, oppure in chimica industriale, e si stabilisce in lire 200 la tassa di ammissione all'esame stesso.

CHININO DELLO STATO.

R. D. 11 genn. 1923, n. 78, che estende ai territori annessi le norme che regolano la vendita nel Regno del chinino di Stato.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2889*, che demanda, obbligatoriamente, alla provincia di provvedere alla somministrazione gratuita del chinino nei casi in cui è attualmente chiamato a provvedere il comune.

CIECHI E SORDOMUTI.

Interp. Riboldi, ann. 30 giugno 1922: Provvedimenti per rendere obbligatoria l'istruzione primaria e popolare dei sordo-muti.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, contenente la tabella degli stipendi del personale dei Regi Istituti dei sordomuti.

Interr. sen. Rampoldi, ann. 29 maggio 1923: Scuole professionali pei ciechi (r. s.); es. 7 giugno.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei Regi istituti dei sordomuti, nonchè del personale della Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma, e dei giardini d'infanzia nelle scuole per i ciechi e sordomuti.

* *R. D. 2 dic. 1923, n. 2754*, che applica la tariffa speciale stabilita per l'invio delle carte punteggiate ad uso dei ciechi alle spedizioni a mezzo della posta dei pieghi contenenti biglietti della lotteria « pro ciechi di guerra ».

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2841*, con cui si dispone che delle amministrazioni degli istituti dei ciechi e sordomuti faccia parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3126*, che estende l'obbligo scolastico (dai 6 ai 14 anni) ai ciechi ed ai sordomuti, estendendolo pei sordomuti fino al 16° anno di età; istituisce una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi; assegna annualmente la somma di 2 milioni di lire nel bilancio dell'istruzione per varie provvidenze a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e dei sordomuti.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 179, con cui le scuole annesse agli istituti di ricovero o di patronato dei ciechi, nelle quali si impartiscono insegnamenti atti a preparare i ciechi all'esercizio professionale di arti e mestieri, sono poste sotto la diretta vigilanza del Ministero per l'economia nazionale, e sono stanziate in bilancio lire 200,000 per contributi e sussidi a favore di dette scuole.

CIMITERI - POLIZIA MORTUARIA.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, S. n. **147**; C. n. **1301** (pres. 1° agosto 1921): *Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri.* — Rende possibile la fabbrizione entro la detta zona, in quei casi in cui il prefetto, uditi il medico provinciale ed il Consiglio comunale, e quando non si oppongano ragioni igieniche, stimi opportuno, di volta in volta, di darne l'autorizzazione. — ***Legge 11 giugno 1922, n. 880.***

R. D. 29 sett. 1921, n. 1399, che estende nei territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno per il trasporto e la tumulazione dei cadaveri.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, il dep. *Pestalozza* svolge (25 marzo 1922) un ordine del giorno perchè sia ridotto a cento metri il limite della zona di rispetto dei cimiteri.

Salme dei caduti in guerra, v. *Caduti in guerra.*

CINA.

Documenti diplomatici sulla Conferenza di Washington (1921-22) per la limitazione degli armamenti e i problemi del Pacifico e dell'Estremo Oriente, ***C. doc. n. XVII,*** pres. dal min. degli esteri, Schanzer, il 16 marzo 1922: comprendono, fra l'altro, la indicazione del trattato (4 febbr. 1922) fra la Cina e il Giappone, relativo allo Shantung; nonchè i testi di dieci risoluzioni, votate dalla conferenza e concernenti: l'istituzione di un Ufficio pel regime dell'uguaglianza di diritto in Cina; l'extra-territorialità in Cina; gli uffici postali, le forze armate, le stazioni radiotelegrafiche, l'unificazione ferroviaria e la ferrovia orientale cinese la riduzione delle forze militari cinesi; gl'impegni esistenti della Cina, o riguardanti la Cina.

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1402**; S. n. **549** (pres. 16 marzo 1922): *Approvazione del trattato relativo alla indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington il 6 febbr. 1922.* — Con questo trattato le Potenze firmatarie, esclusa la Cina, convengono: 1°) di rispettare tanto la sovranità e l'indipendenza quanto l'integrità territoriale ed amministrativa della Cina; 2°) d'offrire alla Cina la possibilità di assicurarsi il permanente vantaggio di un Governo stabile e

fattivo; 3°) di stabilire e mantenere sul territorio cinese il principio della parità di favore per tutte le Nazioni nel commercio e nell'industria; 4°) di astenersi dal trarre vantaggio dalle condizioni in Cina per assicurarsi diritti o privilegi speciali suscettibili di ledere diritti di sudditi di Stati amici, e di astenersi dal favorire qualsiasi azione che costituisca minaccia per la sicurezza dei detti Stati amici. — Approvato dalla Camera e dal Senato.

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1403;** S. n. **550** (pres. 16 marzo 1922): *Approvazione del trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi, concluso tra l'Italia ed altri Stati a Washington, il 6 febbraio 1922.* — Demanda ad una Commissione da costituirsi immediatamente a Shangai, composta dei rappresentanti delle Potenze firmatarie e delle altre Potenze da esse riconosciute, che vogliano prendervi parte, l'effettuazione della nuova revisione, avente per iscopo di creare delle entrate addizionali destinate a far fronte ai bisogni del Governo cinese, ed in pari tempo di avviare l'attuazione del principio di uniformità dei diritti di dogana su tutte le frontiere terrestri e marittime della Cina. — Approvato dalla Camera e dal Senato.

CINEMATOGRAFI.

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, C. n. **714;** S. n. **427** (pres. 26 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 9 ott. 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Mayer), ed il Senato approva (1° luglio 1922), un comma aggiuntivo per colpire con disposizioni penali più severe chi scientemente viola la legge e dà in pubblico spettacolo pellicole in tutto o in parte vietate. (Non ripresentato alla Camera per l'approvazione delle modificazioni apportatevi dal Senato).

R. D. 10 luglio 1921, n. 1018, che modifica quello 13 maggio 1920, n. 606, relativo alla istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Consiglio per le industrie cinematografiche. — *R. D. 11 genn. 1923, n. 123*, che sopprime il predetto Consiglio.

Interp. Monici, ann. 23 luglio 1921 e 18 marzo 1922: Crisi della produzione cinematografica.

Il dis. di legge, del min. delle finanze Soleri, C. n. 886, pres. 2 agosto 1921, converte in legge i decreti relativi al contributo di beneficenza sui biglietti dei cinematografi. — ***Legge 29 agosto 1922, n. 1254.***

R. D. 22 nov. 1921, n. 1821, che aggiunge al Comitato per le industrie cinematografiche un componente da scegliersi fra tutte le categorie rappresentate nel Consiglio, ad eccezione dei funzionari.

R. D. 4 dic. 1921, n. 1883, che autorizza il min. dell'industria a conferire annualmente una medaglia d'oro ad una fra le ditte esercenti l'industria cinematografica, che abbia corrisposto a speciali condizioni.

Interr. sen. Mazziotti, ann. ed es. 23 maggio 1923: Provvedimenti per sollevare l'industria cinematografica (r. s.).

— Pesante, ann. 12 giugno 1923: Controllo dell'industria cinematografica nazionale (r. s.); es. 10 luglio.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, che reca disposizioni sulla tariffa cinematografica e relativi abbonamenti, rendendo, fra l'altro, obbligatorio per gli impresari dei più importanti cinematografi l'uso delle macchine a contatore per la riscossione dei diritti erariali.

CIRCOLI MILITARI.

R. D. 18 nov. 1921, che aggiunge un paragrafo *76-bis* concernente la costituzione di circoli militari di presidio fra ufficiali, al n. 76 del regolamento di disciplina per l'esercito (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 273).

Interr. Vella, ann. 18 marzo 1922: Inchiesta sul bilancio del circolo militare di Roma; es. 19 giugno.

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, trattano della questione del decentramento amministrativo a base di autonomie regionali i dep. *Orano* (20 giugno 1921), *Tovini* e *Pogatschnig* (22 giugno), *Cao* (23 giugno),

Conti e *Cocco-Ortu* (25 giugno), *Giolitti*, pres. del Consiglio, e *Nasi* (26 giugno); il dep. *Graziano* tocca (23 giugno) del decentramento a base di autonomie comunali e provinciali e della riduzione delle provincie.

Proposta di legge del dep. De Filippis-Delfico, C. n. **1151;** S. n. **377** (ann. 26 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 10 dic.): *Costituzione in comune autonomo della frazione Montesilvano Marina del comune di Montesilvano* (prov. di Teramo). — ***Legge 28 maggio 1922, n. 779.***

Proposta di legge del dep. Buttafochi, C. n. **1190;** S. n. **456** (ann. 29 luglio 1921, letta 25 nov. svolta e presa in considerazione il 16 dic.): *Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso del comune di Quistello* (prov. di Mantova). — ***Legge 10 agosto 1922, n. 1206.***

Proposta di legge del dep. Merizzi, C. n. **1137;** S. n. **612** (ann. 25 nov. 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione il 9 dic.): *Separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio* (prov. Sondrio) *e sua costituzione in comune autonomo.* — ***Legge 20 dic. 1923, n. 2793.***

La relazione della Comm. interno sul preventivo interno 1921-22, C. n. 374-A, pres. 2 dic. 1921, trattando (rel. Casertano) della questione dell'ordinamento regionale, ravvisa l'opportunità di procedere per gradi alla trasformazione della provincia, attribuendole intanto quelle funzioni decentrate dallo Stato, quei più opportuni mezzi finanziari e quella maggiore autonomia cui ha diritto per assolvere convenientemente il proprio còmpito; e consentendo che più provincie possono consorziarsi per servizi pubblici comuni: lo stesso concetto si ripete nella relazione sul suddetto bilancio per il 1922-23 (rel. Casertano), C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 53*, che istituisce le provincie dell'*Istria* con capoluogo Pola, di *Trieste* con capoluogo Trieste e del *Friuli* con capoluogo Udine. — **R. D. 5 luglio 1923, n. 1485*, che modifica la circoscrizione di alcuni mandamenti della provincia del Friuli. — **R. D. 31 ott. 1923, n. 2549*, che modifica la circoscrizione di alcuni comuni della provincia dell'Istria.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 54*, che istituisce la provincia di *Zara* con capoluogo Zara.

**R. D. 21 genn. 1923, n. 93*, che istituisce la provincia di *Trento* con capoluogo Trento. — **R. D. 15 luglio 1923, n. 1728*, che modifica la circoscrizione di alcuni mandamenti della predetta provincia.

**R. D. 4 marzo 1923, n. 544*, con cui il circondario di Rocca San Casciano, attualmente appartenente alla provincia di Firenze, è aggregato alla provincia di Forlì.

**R. D. 4 marzo 1923, n. 545*, che aggrega il circondario di Rieti, attualmente appartenente alla provincia di Perugia, alla provincia di Roma.

**R. D. 27 maggio 1923, n. 1239*, con cui i due comuni di Venezia e Pellestrina sono fusi nell'unico di Venezia.

Nella tornata 18 giugno 1923 del Senato, discutendosi la proposta d'iniziativa della Camera circa la ricostituzione del comune di Joppolo (v. alla voce: *Joppolo*), il sen. *Mariotti* richiama l'attenzione del Senato sulle numerose proposte per costituzione di comuni autonomi; e propone la sospensiva su tutte quelle inscritte all'ordine del giorno. I sen. *Vitelli* e *Lusignoli* si manifestano contrari alle costituzioni di frazioni in comuni autonomi, perchè con esse si aumentano le spese generali, senza ottenere alcun miglioramento nei servizi. Il sen. *Dallolio* Alberto propone che si chieda il parere del Governo sulla costituzione di nuovi comuni. I sen. *Vanni* e *Lamberti* osservano che si debba di volta in volta esaminare concretamente ogni caso. — Il Senato approva la sospensiva.

**R. D. 8 luglio 1923, n. 1726*, che sopprime la circoscrizione circondariale di Bobbio, ed aggrega i comuni che ne fanno parte alle circoscrizioni territoriali delle provincie di Genova, Piacenza e Pavia.

**R. D. 8 luglio 1923, n. 1727*, che sopprime il circondario di Fiorenzuola d'Arda, ed aggrega i comuni che ne fanno parte al circondario di Piacenza.

**R. D. 8 luglio 1923, n. 1729*, che dispone l'unione dei comuni di Piacenza, San Lazzaro Alberoni, Sant'Antonio, Trebbia e Mortizza.

*R. D. *2 sett. 1923, n. 1911*, che provvede all'istituzione della provincia del *Jonio* con capoluogo Taranto, assegnandole un solo circondario, che comprende tutti i comuni dell'attuale circondario di Taranto.

*R. D. *2 sett. 1923, n. 1912*, che riunisce nell'unico comune di Milano gli undici comuni contermini di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino. — *R. D. *9 nov. 1923, n. 2515*, che stabilisce il trattamento da farsi ai dipendenti degli undici comuni aggregati.

*R. D. *2 sett. 1923, n. 1913*, che istituisce la provincia della *Spezia*, con capoluogo Spezia, assegnandole tutti i comuni dell'attuale circondario di Spezia, quelli di Maissana e Varese Ligure del circondario di Chiavari e quelli di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara del circondario di Massa e Carrara.

*R. D. *24 sett. 1923, n. 2064*, che stabilisce l'indipendenza dalle esistenti circoscrizioni amministrative della circoscrizione giudiziaria determinata dal R. D. 24 marzo 1923, n. 601.

*R. D. *24 sett. 1923, n. 2076*, con cui i comuni di Bardi e di Boccolo dei Tassi sono staccati dalla provincia di Piacenza ed aggregati a quella di Parma (primo circondario).

*R. D. *24 sett. 1923, n. 2136*, circa l'interpretazione dell'art. 1 della legge 5 luglio 1914, n. 743; relativa alla costituzione in comune della frazione di Pagliara.

*R. D. *24 sett. 1923, n. 2184*, che riunisce i comuni di Merano, Maia Alta, Maia Bassa e Quarazze in provincia di Trento nell'unico comune di Merano.

*R. D. *21 ott. 1923, n. 2332*, che ricostituisce il comune di Joppolo in provincia di Girgenti. (V. anche alla voce: *Joppolo*).

*R. D. *21 ott. 1923, n. 2333*, che costituisce il comune di Torregrotta in provincia di Messina. (V. anche alla voce: *Torregrotta*).

*R. D. *21 ott. 1923, n. 2334*, che costituisce il comune di Rodì in provincia di Messina. (V. anche alla voce: *Rodì*).

*R. D. *21 ott. 1923, n. 2359*, con cui il comune di Sestri Ponente, cui viene aggregata la parte del territorio del comune di Borzoli che è situata alla destra del torrente Chiaravagna, e quello di San Giovanni Battista, sono riuniti nell'unico comune di Sestri Ponente.

*R. D. *21 ott. 1923, n. 2360*, con cui i comuni di Porto Maurizio, Oneglia, Piani, Caravagna Ligure, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torrazza, Moltedo Inferiore e Montegrazie, sono riuniti in un unico comune, che prende la denominazione di Imperia. — *R. D. *9 nov. 1923, n. 2491*, con cui la denominazione della provincia di Porto Maurizio è modificata in quella di « Provincia di *Imperia* ».

*R. D. *9 nov. 1923, n. 2490*, con cui il circondario di Castelnuovo di Garfagnana attualmente appartenente alla provincia di Massa e Carrara, è aggregato alla provincia di Lucca.

*D. M. *4 dic. 1923*, che stabilisce la nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Venezia e di Mestre (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 295).

*R. D. *6 dic. 1923, n. 2703*, con cui le frazioni Coldragone e Villa Felice del comune di Rocca d'Arce (Caserta) sono costituite in comune autonomo, col nome di Colfelice. (V. anche alla voce: *Colfelice*).

*R. D. *6 dic. 1923, n. 2769*, che provvede alla riunione di 28 comuni della provincia di Imperia nei sei centri di Chiusavecchia, Santo Stefano al Mare, Ventimiglia, Vallecrosia, Diano Marina e Cosio d'Arroscia, e costituisce in comune autonomo la frazione di Ospedaletti del comune di Col di Rodi, aggregando la rimanente parte di questa al comune di San Remo.

*R. D. *16 dic. 1923, n. 2821*, che modifica la circoscrizione mandamentale delle province del Friuli, di Trieste e dell'Istria agli effetti amministrativi.

*R. D. *20 dic. 1923, n. 2887*, con cui le frazioni di Sant'Alfio e Milo del comune di Giarre (Catania) sono costituite in comune autonomo, col nome di Sant'Alfio. (V. anche alla voce: *Sant'Alfio*).

*R. D. *23 dic. 1923, n. 2943*, con cui le frazioni di Ronchetto sul Naviglio e Lorenteggio sono distaccate rispettivamente dai comuni di Buccinasco e di Corsico ed aggregate a quello di Milano.

*R. D. *23 dic. 1923, n. 3096*, che aggrega al comune di Parma parte del territorio dei finitimi comuni di San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense, Golese e Cortile San Martino.

*R. D. *27 dic. 1923, n. 2885*, con cui è aggregata al comune di Malvagna (Messina) una parte del territorio del comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

*R. D. *27 dic. 1923, n. 3121*, che aggrega al comune di Lecco quelli contermini di Castello Sopra Lecco, Rancio di Lecco, Laorca, San Giovanni alla Castagna, Acquate, Germanedo, nonchè parte del territorio del comune di Maggianico.

*R. D. *27 dic. 1923, n. 3247*, che distacca la frazione di Cesano dal comune di Campagnano di Roma e l'aggrega a quello di Roma.

*R. D. *30 dic. 1923, n. 2906*, con cui i comuni di Burano e di Murano sono aggregati a quello di Venezia.

*R. D. *30 dic. 1923, n. 2907*, con cui i comuni di Fiumicello e Terzo sono aggregati a quello di Aquileja.

*R. D. *30 dic. 1923, n. 2941*, con cui la frazione Petacciato è distaccata dal comune di Guglionesi (Campobasso) e costituita in comune autonomo. (V. anche alla voce: *Petacciato*).

*R. D. *30 dic. 1923, n. 2942*, che costituisce i comuni di Ossero e di Neresine (Pola).

*R. D. *30 dic. 1923, n. 3032*, che costituisce in comune autonomo, sotto il nome di « Milocca », le frazioni di Milocca e di San Biagio, staccandole, rispettivamente, dai comuni di Sutera e di Campofranco (provincia Caltanissetta). (V. anche alla voce: *Milocca*).

*R. D. *30 dic. 1923, n. 3033*, che aggrega il comune di Mortano a quello di Santa Sofia (provincia Forlì).

*R. D. *30 dic. 1923, n. 3168*, che aggrega i comuni di Crenna e di Caiello a quello di Gallarate.

*R. D. *30 dic. 1923, n. 3169*, con cui il comune di San Giovanni Ilarione è staccato dalla provincia di Vicenza ed aggregato a quella di Verona. (V. anche alla voce: *S. Giovanni Ilarione*).

*R. D. *30 dic. 1923, n. 3196*, con cui le frazioni di Bellombra e Panarella sono distaccate dal comune di Bottrighe e costituite in comune autonomo, alla denominazione di Bellombra. (V. anche alla voce: *Bellombra*).

*R. D. *30 dic. 1923, n. 3251*, che aggrega al comune di Mori il comune di Valle San Felice e la parte della frazione di Loppio appartenente al comune di Brentonico.

*R. D. *30 dic. 1923, n. 3252*, che aggrega i comuni di Chienis, Manzano, Nomesino e Ronzo a quello di Pannone (provincia di Trento).

*R. D. *31 genn. 1924, n. 160*, che fissa la durata in carica dei componenti elettivi delle Giunte provinciali amministrative e delle altre Commissioni, nominati dalle Commissioni straordinarie per la provvisoria amministrazione delle provincie del Jonio e della Spezia.

*R. D. *7 febbr. 1924, n. 240*, con cui la frazione di Vacile è distaccata dal comune di Sequals ed aggregata al comune di Spilimbergo, e si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale dei due comuni.

*R. D-L. *22 febbr. 1924, n. 213*, che istituisce la provincia del *Carnaro* con capoluogo Fiume.

Passaggio di comuni da una ad altra provincia, v. *S. Giovanni Ilarione.*

Proposte di deputati per la costituzione di nuovi comuni, v.: *Acquavella – Ambra – Aprica – Asta – Badìa al Pino – Bellombra-Panarella – Botricello – Caldari – Calimera – Campofelice di Fitalia – Canneto – Capo d'Orlando – Cascinetta d'Ivrea – Civitella*

della Chiana – Coldragone (v. *Colfelice*) – *Colfelice* – *Colli di Labro* – *Colli Montebove* – *Joppolo* – *Lippiano* – Milici (v. *Rodì*) – Milo (v. *S. Alfio*) – *Milocca* – *Montesilvano Marina* – *Motta Filocastro* – *Passirana* – *Petacciato* – *Porchiano del Monte* – *Portopalo* – Quadra Alta (v. *Vesio*) – Roccapipirozzi (v. *Vallecupa*) – *Rodì* – *S. Alfio e Milo* – *S. Anna* – *S. Antonio* – S. Biagio di Campofranco (v. *Milocca*) – *S. Giacomo delle Segnate* – *S. Giovanni del Dosso* – *S. Michele dei Normanni* – *S. Pelino dei Marsi* – *Sellia Marina* – *Sottomarina* – *Strudà* – *Tezze* – *Torregrotta* – Trebbio (v. *Asta* – *Tremiti* – *Tuturano* – Uria (v. *Sellia Marina*) – *Vallecupa* – *Vesio* – *Villa Castelli*.

V. anche *Decentramento* – *Legge comunale e provinciale*.

CIRCOSCRIZIONE CARCERARIA, v. *Carceri*.

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE, v. *Legge elettorale politica*.

CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **140** (pres. 20 giugno 1921): *Riforma delle circoscrizioni*. — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1043, della XXV Leg., fondendole con quelle di riforma dell'ordinamento giudiziario. — Ritirato (25 marzo 1922).

Proposta di legge dep. Bonardi, C. n. **1436** (ann. 21 luglio 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 25 marzo 1922): *Aggregazione del mandamento di Montichiari al tribunale di Brescia*. — Rimasta presso la Commissione Giustizia.

Proposta di legge dep. Lussu, C. n. **1625** (ann. 29 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 9 giugno 1922): *Aggregazione del comune di Barrali* (prov. di Cagliari) *alla circoscrizione giudiziaria di Senorbi*. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Cao).

Interp. Falcioni, ann. 25 nov. 1921: Sospensione della progettata revisione delle circoscrizioni giudiziarie; riattuazione dell'istituto del giudice unico ed elevazione della competenza pretoria.

Interr. Malatesta, ann. 25 nov. 1921: Criterii della progettata soppressione di tribunali e preture; es. 17 dic. — *Id.* Cocuzza, ann. 25 nov. 1921: Criterii per la riduzione delle preture; es. 19 dic.

Proposta di legge dep. Congiu (ann. 7 dic. 1921): *Per le circoscrizioni mandamentali giudiziarie*. — Decaduta prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente.

Interp. sen. Mortara, ann. 8 dic. 1921: Opportunità di sospendere la pubblicazione del decreto di riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Proposta di legge dep. Lussu (ann. 13 giugno 1922, letta 21 giugno): *Aggregazione del comune di Capoterra al 2° mandamento di Cagliari*. — Rimasta da svolgersi.

Proposta di legge dep. Cosattini, C. n. **1781** (ann. 16 giugno 1922, letta 22 giugno): *Distacco del comune di Ripalimosani dal mandamento di Montagano e sua aggregazione a quello di Campobasso*. — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Vittoria).

**R. D. 24 marzo 1923, n. 601*, riguardante la *circoscrizione giudiziaria* del Regno. Sopprime le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, deferendo tutte le attribuzioni ora ad esse spettanti alla Corte di cassazione di Roma che prende il nome di Corte di cassazione del Regno; riduce le Corti d'appello, i tribunali e le preture; abolisce le sezioni di pretura; rimanda ad altro decreto la designazione dei comuni in cui il pretore del mandamento si recherà per compiervi atti di istruzione e per tenervi udienze civili e penali nell'ufficio del giudice conciliatore, qualora gli affari siano in quantità tale da giustificare le spese di trasferta. — **R. D. 28 giugno 1923, n. 1361*, che parzialmente modifica la nuova circoscrizione giudiziaria del Regno approvata col R. D. di cui sopra, ed, a seguito dell'eruzione dell'Etna, rinvia al 1° ott. 1923 l'attuazione della nuova circoscrizione mandamentale di Linguaglossa. — **R. D. 21 ott. 1923, n. 2340*, che rinvia al 1° genn. 1924 l'attuazione della nuova circoscrizione mandamentale di Linguaglossa. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2785*, che introduce modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie, dispone il passaggio del tribunale di Tolmezzo dalla giurisdizione della Corte d'appello di Venezia a quella di Trieste

dopo che sarà unificata per tutto il Regno la legislazione processuale civile, proroga al 1° aprile 1924 il termine fissato per l'attuazione della nuova circoscrizione mandamentale di Linguaglossa e provvede all'istituzione di sedi distaccate di pretura.

**R. D. 24 marzo 1923, n. 602*, contenente norme processuali per l'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno.

Interr. Casoli, ann. 19 maggio 1923: Aggregazione del comune di Montecreto (Modena) alla pretura di Pievepelago, e di quello di Fanano alla pretura di Pavullo (r. s.); es. 2 giugno.

— sen. Greppi, ann. ed es. 23 maggio 1923: Provvedimenti per la salvaguardia della parte più antica degli archivi di uffici giudiziari soppressi (r. s.).

— Persico, ann. 7 giugno 1923: Modificazioni del R. D. 24 marzo 1923, n. 601, per l'aggregazione di mandamenti a tribunali e di comuni a mandamenti; *Id.* Veneziale, ann. 13 giugno. Danni prodotti dalla soppressione di alcune sedi di tribunale; es. 15 giugno.

**R. D. 28 giugno 1923, n. 1360*, riguardante la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise e relative norme di attuazione.

* *R. D. 15 luglio 1923, n. 1562*, che fissa le modalità e i termini per la trasmissione degli archivi delle cancellerie, e detta le norme relative al trasferimento e al servizio dei casellari giudiziari, in attuazione della nuova circoscrizione.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1563*, che modifica la circoscrizione territoriale degli uffici di conciliazione nei comuni divisi in mandamenti, in conformità alla nuova circoscrizione dei mandamenti, determinata dalla tabella annessa al R. D. 24 marzo 1923, n. 601.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2011*, che determina la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise delle nuove provincie.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2018*, recante norme concernenti la destinazione e il servizio degli archivi della soppressa Corte di appello di Zara.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2089*, che fissa al 31 ott. 1923 la cessazione del funzionamento delle soppresse Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino.

Competenza e giurisdizione, v. *Procedura civile.*

Personale della magistratura, v. *Magistratura.*

CIRCOSCRIZIONE MARITTIMA, v. *Marina mercantile* (Ordinamento).

CIRCOSCRIZIONE MILITARE, v. *Esercito* (Ordinamento) — *Marina militare* (Ordinamento).

CIRCOSCRIZIONE NOTARILE, v. *Notariato.*

CIRCOSCRIZIONE SCOLASTICA, v. *Provveditorati agli studi – Ispettori scolastici e direttori didattici.*

CIRENAICA, v. *Tripolitania.*

CITRATO DI CALCIO, v. *Agrumi.*

CITTADINANZA.

Disegno di legge del min. degli affari esteri Sforza, S. n. **118** (pres. 18 giugno 1921): *Concessione della cittadinanza ad alcune categorie di persone residenti in Oriente.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 976, della XXV Leg. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Polacco).

R. D-L. 21 agosto 1921, n. 1188, contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, sospesa durante la guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 961).

Disegno di legge del min. degli esteri Della Torretta, C. n. **1158;** S. n. **607** (pres. 12 dic. 1921): *Approvazione della Convenzione conclusa fra l'Italia ed il Nicaragua per la cittadinanza, firmata a Managua il 20 sett. 1917.* — Conserva la cittadinanza italiana ai nostri emigrati nel Nicaragua, e la riconosce ai loro figli, nati colà. — ***Legge 18 ott. 1923, n. 2531.***

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 43, che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie (pres. per la convalidazione col dis. di

legge del min. dell'interno, S. n. 596). — *Decreto Presidenziale 1° febbr. 1922* che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 37).

R. D-L. 10 sett. 1922, n. 1387, che autorizza la concessione della cittadinanza italiana per decreto Reale, senza l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, ai maggiorenni od emancipati celibi, monogami o vedovi, anche non residenti nel Regno, che si trovino in uno dei seguenti casi: 1°) appartengano a famiglie di origine italiana, le quali abbiano perduta la cittadinanza originaria; 2°) godano la protezione italiana, o l'abbiano goduta anteriormente e non siano attualmente protetti da alcun altro Stato; 3°) abbiano dato prova non dubbia di sentimenti di italianità ed offrano varie garanzie di contribuire al mantenimento del buon nome e del prestigio italiano. — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1418*, che, modificando il R. D-L. di cui sopra, stabilisce che la cittadinanza, ai sensi ed alle condizioni di cui nel D-L. medesimo, possa conferirsi per R. D. su proposta del min. dell'interno di concerto col min. degli esteri, ed estende le concessioni di cittadinanza alla moglie ed ai figli del naturalizzato italiano (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 2193).

D. P. 15 sett. 1922, concernente agevolazioni fiscali per l'acquisto della cittadidnanza ceko-slovacca, a norma dell'art. 78 del Trattato di San Germano, da parte di sudditi ex-austriaci che abbiano acquistato di pieno diritto la cittadinanza italiana (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 220).

**R. D. 29 aprile 1923, n. 1006*, che concentra presso le Prefetture di Trieste e di Trento il servizio relativo alle opzioni ed al conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie. — **R. D. 15 luglio 1923, n. 1624*, che trasferisce la competenza già spettante al prefetto di Trieste, con effetto dal 1° luglio 1923, ai prefetti di Udine e di Pola, rispettivamente per le provincie del Friuli e dell'Istria.

**R. D. 29 aprile 1923, n. 1283*, concernente l'autorizzazione ai prefetti competenti di ricevere le dichiarazioni e le domande per l'elezione, l'opzione ed il conferimento della cittadinanza italiana nelle nuove provincie, presentate fuori termine per cause di forza maggiore.

Durante la discussione del dis. di legge per delega al Governo della riforma dei codici, il dep. *Baviera* propone (1° giugno 1923) che si modifichino le disposizioni del codice civile sull'acquisto e la perdita della cittadinanza.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1245, che estende alle nuove provincie la legge ed il regolamento sulla cittadinanza. — *D. M. 6 dic. 1923*, recante disposizioni transitorie per le nuove provincie in materia di cittadinanza italiana (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 289).

R. D-L. 6 dic. 1923, n. 2857, che porta variazioni all'art. 12 del R. D. 30 dic. 1920, n. 1890, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana in base ai trattati di pace.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3180, esecutivo della Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno di Ungheria relativa alla cittadinanza.

CIVITELLA DELLA CHIANA (DIVISIONE DEL COMUNE DI), v. *Badia al Pino*.

CLERO.

Obblighi militari dei membri del clero cattolico, v. *Esercito* (Reclutamento) – *Marina militare* (Leva marittima).

Provvedimenti economici per il clero, v. *Congrue parrocchiali*.

CLINICHE, v. *Edifici scolastici e universitari – Istruzione superiore* (Ordinamento).

COCAINA, OPPIO, ED ALTRI STUPEFACENTI.

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, S. n. **1**; C. n. **937** (pres. 15 giugno 1921): *Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente*. — Colpisce tutti coloro che, senza essere autorizzati dalla legge, detengano, vendano o somministrino in qualsiasi modo sostanze tossiche stupefacenti, e quelli che, pur essendo abilitati alla vendita, ne forniscano persone non autorizzate ad acquistarle, ed ancor più gravemente i farmacisti. Crea una serie di controlli che nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini, nelle farmacie, nei labo-

ratori e presso gli agenti di commercio verifichino l'entrata e l'uscita dei veleni di cui sopra, comminando, anche in questo campo, ai trasgressori la maggiore severità e gravezza delle pene. — L'Ufficio centrale del Senato accresce (rel. Badaloni) la entità delle pene stabilite dal disegno ministeriale, nega ai relativi reati il beneficio della sospensione della pena, aggiunge la sanzione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, estensibile, in caso di recidiva, anche ai cocainomani, e colpisce pure i convegni ove i dediti al vizio si raccolgono. — La Commissione interno della Camera propone (rel. Rocco M.) l'approvazione del dis. di legge con alcune varianti per quanto riguarda le penalità, da una parte aggravandole e dall'altra diversificandone la misura tra i detentori ed i somministratori delle sostanze stupefacenti. La Camera, stante l'urgenza di provvedere, approva (torn. antim. del 10 febbr. 1923) il dis. di legge nel testo del Senato, dopo la dichiarazione del min. della giustizia, *Oviglio*, che di tutti gli emendamenti presentati si terrà conto, nei limiti del possibile, nella redazione del regolamento, da pubblicarsi nel più breve tempo. — ***Legge 18 febbr. 1923, n. 396.***

Proposta di legge dep. Bergamo (ann. 23 giugno 1921, letta 25 luglio): *Per la repressione del commercio e dell'uso della cocaina e suoi composti.* — Decaduta per l'annullamento dell'elezione del proponente (2 giugno 1922).

Proposta di legge dep. Capasso, C. n. **1729** (ann. 24 giugno 1921, letta 25 luglio; decad. per mancato svolg.; ripres. 10 giugno 1922, riletta 22 giugno): *Disposizioni che regolano la detenzione ed il commercio della cocaina.* — Vieta, considera delitto e punisce la detenzione, l'uso, la cessione e la vendita della cocaina, a meno che non siano in rapporto a necessità di commercio. Stabilisce norme per la introduzione e lo smercio nelle farmacie, e per la prescrizione da parte dei sanitari. Fissa gravi penalità pei reati in materia di cocaina (obbligatorietà del mandato di cattura; diniego della libertà provvisoria e della condanna condizionale, ecc.). — Rimasta presso la Commissione Interno.

R. D-L. 9 febbr. 1922, n. 335, che autorizza l'emanazione delle disposizioni previste dalla convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja il 23 genn. 1912 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1641).

Regolamento 9 nov. 1923, n. 2534, esecutivo della legge 18 febbr. 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente e della Convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23 genn. 1912.

CODICI.

R. D. 6 agosto 1922, n. 1299, che estende ai territori annessi i libri II e IV del Codice di commercio del Regno nelle disposizioni che trattano del commercio marittimo, della navigazione e del sequestro, del pignoramento, della vendita giudiziale delle navi e della prescrizione. — *R. D. 27 ott. 1922, n. 1520*, col quale si rettifica l'art. 2 del R. D. di cui sopra.

R. D. 22 aprile 1923, n. 893, che estende alle nuove province le disposizioni preliminari al Codice civile, le disposizioni relative all'esecuzione degli atti delle autorità straniere e le disposizioni dei Codici civile e di commercio con esse connesse.

CODICE CIVILE, v. *Adozione – Assenza – Atti dello stato civile – Cittadinanza – Enfiteusi – Età maggiore – Matrimonio civile e religioso – Paternità* (Ricerca della) *– Patria potestà – Prescrizione – Trascrizione.*

CODICE DI COMMERCIO, v. *Assegni circolari – Associazioni professionali* (Registrazione delle) *– Banche – Borse – Camere di commercio – Cooperative – Fallimento – Moratoria e concordato preventivo – Negozi* (Avviamento commerciale) *– Prescrizione – Società Commerciali – Società di assicurazione – Titoli di credito.*

CODICE PENALE, v. *Amnistia – Buon costume* (Reati contro il) *– Carceri – Delinquenza abituale – Minorenni* (Magistratura e carceri pei) *– Multa ed ammenda – Pornografia* (Repressione della) *– Tratta delle donne e dei fanciulli.*

CODICE PENALE MILITARE, v. *Giustizia militare – Compagnie di disciplina e Stabilimenti militari di pena.*

CODICI DI PROCEDURA, v. *Procedura civile – Procedura penale.*

RIFORMA DEI CODICI.

Disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, C. n. **2013**; S. n. **611** (pres. 10 febbr. 1923): *Delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione dell'unificazione legislativa con le nuove province*, nonchè di modificare altre leggi dello Stato, allo scopo soprattutto di coordinarle fra loro, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nei territori annessi. Stabilisce altresì che i progetti dei decreti contenenti il codice civile emendato ed i nuovi codici siano sottoposti all'esame ed al parere di Commissioni parlamentari composte da cinque senatori e cinque deputati scelti dai presidenti delle rispettive assemblee, e che i decreti di approvazione dei nuovi codici siano presentati alle Camere.

Nella relazione ministeriale che precede il dis. di legge sono illustrati i limiti e le direttive cui il Governo si atterrà nell'espletamento del suo mandato.

La Commissione speciale nominata dal Presidente della Camera per l'esame del dis. di legge presenta (rel. *Meda*) una relazione colla quale, salvo poche varianti apportate nella formulazione dei due articoli del dis. di legge medesimo, si conclude per l'approvazione di esso. Seguono poi in allegato, come necessaria integrazione, le relazioni tecniche della Sottocommissione I (rel. *Rossi L.*) sulle modificazioni al Codice civile, della Sottocommissione II (rel. *Sacchi*) sul nuovo Codice di procedura civile, della Sottocommissione III sul nuovo Codice di commercio (rel. *Belotti*) e sul nuovo Codice per la marina mercantile e di diritto marittimo (rel. *Suvich*). I voti conclusivi delle relazioni tecniche trovano poi ulteriore illustrazione nelle monografie suballegate, o complementari, o dichiarative, o aventi carattere di contributo personale allo studio dei diversi problemi.

Codice civile. — Per ciò che concerne le modificazioni al Codice civile, il dis. di legge ministeriale propone di riformare le disposizioni sull'assenza, sulla condizione giuridica dei figli naturali, sull'adozione, sulla tutela, sulla trascrizione e sulla prescrizione, armonizzando e coordinando con le altre leggi in vigore le disposizioni attinenti alle materie da queste regolate, e, ove del caso, incorporando nel Codice le dette leggi con gli opportuni adattamenti, ed emendando gli articoli del codice stesso che tuttora dànno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti tecnicamente imperfetti.

La Sottocommissione I (rel. *Rossi L.*), per ciò che concerne l'istituto dell'*assenza*, ammette la coesistenza di ambedue le figure giuridiche dell'assenza e della presunzione di morte, e propone di mantenere valido il secondo matrimonio contratto dal coniuge dello scomparso, eccetto il caso del ritorno di persone scomparse in conseguenza della grande guerra. Il dep. *Degni* invece, con relazione di minoranza, propone che il secondo matrimonio possa annullarsi ad istanza dell'assente o di uno dei nuovi coniugi, fermi restando in ogni caso gli effetti civili, a favore della prole.

Quanto alla *condizione giuridica dei figli illegittimi*, la Sottocommissione propone che sia ammessa la ricerca della paternità, in casi ben determinati ed a tutti gli effetti, per i figli naturali dei quali non sia vietato il riconoscimento, e si dichiara favorevole ad un più largo riconoscimento dei diritti dei figli adulterini e incestuosi.

Per l'*adozione*, la Sottocommissione ferma il principio della risolubilità di essa, tanto per l'adottante, che per l'adottato, circoscrivendo però questa risolubilità in ambedue i casi. Altre riforme poi personalmente propone il relatore per ciò che riguarda il limite di età dell'adottando e dell'adottato, la conservazione o l'abbandono del nome dell'adottando, l'adozione dei figli illegittimi, il momento in cui l'adozione debba intendersi perfezionata, ecc.

Circa la *patria potestà* e la *tutela*, la Sottocommissione considerando che oggidì, in questi istituti, l'azione dello Stato è del tutto insufficiente, la vigilanza è trascurata, gli organi di protezione rimangono senza controllo efficace e la loro responsabilità è effimera; formula una serie di proposte dirette alla creazione di nuovi e più energici istituti di vigilanza, a far intervenire lo Stato nei casi di violazione dei doveri paterni e tutelari, a provvedere alla sorte e all'educazione dei fanciulli negletti o abbandonati o maltrattati, a stabilire un'effettiva responsabilità degli organi di protezione.

Circa l'istituto della *trascrizione*, la Sottocommissione esprime l'avviso che tanto il nostro sistema vigente, quanto il sistema tavolare in vigore nelle nuove province debbano essere rispettivamente mantenuti, ed aggiunge il voto che la trascrizione diventi elemento essenziale per l'acquisto della proprietà anche tra le parti.

La Sottomissione inoltre ammette la necessità di una sensibile abbreviazione di termini nella *prescrizione* in genere e nelle sue singole specie.

Circa il *coordinamento* delle disposizioni del Codice civile con altre leggi speciali attinenti alle materie da esso regolate, pone il criterio che tutte le leggi, le quali abbiano portato abrogazioni o deroghe, debbano essere incorporate; ma che tutte le leggi, che abbiano portato innovazioni, possano essere incorporate soltanto se abbiano introdotto brevi innovazioni. Che se abbiano invece sviluppato, in larghi istituti, alcuni principî posti nel codice affatto sommariamente, convenga lasciarle a sè stanti, e tutt'al più farne nel codice semplicemente richiamo.

Circa gli *emendamenti* agli articoli del Codice civile che dànno luogo a questioni tradizionali, o che sono riconosciuti formalmente imperfetti, la Sottocommissione, aggiunge, a mo' di esemplificazione, al progetto per una legge uniforme delle obbligazioni accennato nella relazione ministeriale, una serie di proposte per l'aggiunta di opportune disposizioni all'istituto della *comunione*, per chiarire le norme riguardanti il *rinvenimento del tesoro*, per estendere il diritto di *ritenzione* ad altri casi oltre quelli tassativamente indicati dal Codice.

Prendendo poi in esame altri argomenti, la Sottocommissione si dichiara contraria al riconoscimento civile del *matrimonio religioso*, che l'Austria ammetteva e che è proposto dal dep. *Degni* con relazione di minoranza; nonchè al *divorzio*, di cui neppure consente la conservazione per ragioni di ordine pubblico, per i cittadini non cattolici delle nuove provincie, che potevano usarne sotto l'antico regime; e ciò contrariamente al parere espresso con relazione di minoranza dal dep. *Rosadi*, il quale vorrebbe differire l'uso del divorzio per i già sudditi dell'Austria per un certo termine di tempo pur breve. Essa allarga d'altro canto le cause di *nullità del matrimonio* nei casi più gravi di malattia fisica e di disordine morale, e respinge la proposta di introdurre casi di *annullamento* del matrimonio stesso, sostenuta con relazione di minoranza del dep. *Ferri Enrico*.

Codice di procedura civile. — La Sottocommissione II (rel. *Sacchi*) approva i concetti informatori espressi dal ministro, e in particolare quello di mantenere nella sua essenza attuale il *procedimento istruttorio* del giudizio con le modifiche atte a renderlo più celere e meno formalistico, e ad accrescere i poteri del giudice e i suoi contatti colle parti; e afferma che nello stesso tempo debbano meglio garantirsi la lealtà e il conveniente svolgimento del *contraddittorio*.

Invoca inoltre miglioramenti sull'*assistenza dei poveri;* fa voti che la Cassazione non abbia a subire alcuna riduzione di competenza, e perchè limitandosi il *ricorso di cassazione* alla sola violazione di legge, debba consentirsi il rimedio della revisione per il caso di contradizione tra il primo giudice e quello di appello sull'accertamento o sulla valutazione dei fatti. Si dichiara poi favorevole all'*unicità di procedimento* per la materia civile e commerciale, all'abbreviazione dei *termini* maggiori, alla semplificazione della forma del *mandato;* alla soppressione dell'*opposizione contumaciale*, all'estensione del *procedimento per ingiunzione* alle obbligazioni fondate su prova scritta di restituzione di cose mobili determinate, additando altresì al ministro, per un'eventuale applicazione anche da noi, la legge austriaca del 1873 che regola un procedimento monitorio semplicissimo davanti i pretori per le cause di piccolo valore (200 fiorini), anche se non fondate su titolo scritto. Il dep. *Stanger* poi, con relazione separata, fa voti per la conservazione di istituti vigenti nelle nuove provincie.

Codice di commercio. — Premessa l'opinione che il codice abbia bisogno di revisione, non però di un vero e radicale rifacimento; che i suoi istituti debbano essere migliorati, e, dove occorra, completati e integrati, la Sottocommissione III (rel. *Belotti B.*) formula le principali proposte che seguono.

Per quanto riguarda le *persone*, i principî generali, le obbligazioni e i contratti speciali, invoca l'introduzione nella legge della figura del *piccolo commerciante*, il completamento della disciplina della persona del commerciante coll'istituzione della *ditta*, l'istituzione del *registro del commercio*, il riconoscimento giuridico della *offerta al pubblico*, la disciplina dei *titoli di credito*, l'avvicinamento della *cambiale* alle desiderate funzioni di titolo internazionale, la creazione della *cambiale in bianco*, il riesame della disciplina dell'*assegno bancario*, con riconoscimento legale dell'assegno sbarrato e dell'assegno non negoziabile, la rielaborazione del trattamento legislativo del *contratto di trasporto*.

Per quanto riguarda le *società commerciali*, scartati i nuovi tipi progettati della società a garanzia limitata e della società a capitale variabile, ritiene che l'attuale

legislazione delle società commerciali debba essere messa in condizione da evitare gli inconvenienti che indubbiamente si sono verificati a danno dei soci, e talora anche dell'economia generale; e che quindi debbano essere migliorate tutte quelle parti della disciplina delle società commerciali che ne riguardano l'amministrazione, così da garantirne la rettitudine e la bontà, che valgano quindi ad assicurare ai soci i loro diritti, e che evitino l'inganno dei terzi.

Per quanto riguarda il *fallimento*, propone che il fallimento sia mantenuto per i soli commercianti, e che abbiano ad entrare definitivamente nel nostro diritto gli istituti della *moratoria* e del *concordato preventivo*, di cui ai decreti 28 dic. 1921, n. 1861, 3 genn. 1922, n. 1 e 2 febbr. 1922, n. 27.

Per quanto riguarda l'esercizio delle *azioni commerciali* e la loro durata, opina doversi abbreviare le *procedure* commerciali e ridurre il tempo necessario a *prescrivere* in materia commerciale.

Codice per la marina mercantile e di diritto marittimo. — La Sottocommissione IV (rel. *Suvich*) ritiene che il Libro II possa essere stralciato dal Codice di commercio e riunito a quello per la marina mercantile, per modo che questo nuovo codice, il quale potrebbe chiamarsi « Codice marittimo » o « Codice del diritto marittimo », verrebbe ad essere composto di due parti ben separate: quella che riguarda il diritto privato (Libro II del Codice di commercio) e quella che riguarda il diritto amministrativo (Codice per la marina mercantile).

Essa formula poi i seguenti principali voti: creazione d'una Corte internazionale per giudicare in casi di contestazioni in seguito all'*urto di navi;* unificazione delle norme relative al *noleggio;* revisione della parte del Codice relativa alle *avarie;* introduzione nella nostra legislazione delle norme contenute nelle due convenzioni di Bruxelles del 1910 sui danni cagionati dall'*urto di navi* e sull'*assistenza;* orientamento della legislazione sull'*assicurazione marittima* verso le clausole delle polizze; riordinamento degli istituti del *sequestro, pignoramento* e *vendita delle navi;* revisione dei termini di *prescrizione* e *decadenza;* rinnovamento di tutto il sistema gerarchico delle autorità della *marina mercantile;* disciplina nella parte amministrativa del *contratto di arruolamento* nelle sue linee fondamentali; riordinamento della materia delle concessioni di *demanio marittimo;* riforma della legislazione sulla *pesca,* per quanto riguarda l'adozione di più moderni sistemi e mezzi di pesca, l'eventuale riserva di una delimitata striscia di mare agli abitanti dei comuni costieri, la sorveglianza sulla pesca, ecc.

Discussione alla Camera. — Durante la discussione (31 maggio, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 giugno 1923), il dep. *Gonzales* si dichiara favorevole (31 maggio) all'introduzione del divorzio sotto la forma dell'annullamento del matrimonio nei due casi della sopraggiunta infermità mentale inguaribile e della sopraggiunta condanna infamante a venti anni di reclusione; il dep. *Pivano* reclama la modificazione delle disposizioni relative al diritto successorio della donna maritata; il dep. *Tinzl* fa voti che la riforma della procedura civile si inspiri ai principî fondamentali dell'oralità e della concentrazione; che sia mantenuta la legislazione speciale agraria vigente in alcune parti delle nuove provincie; invoca una soluzione adeguata al problema dell'uso della propria lingua davanti ai magistrati per le popolazioni allogene, e si dichiara favorevole al riconoscimento legale del matrimonio religioso. — Il dep. *Baviera* propone (1° giugno) che si modifichino o si integrino altri istituti del codice civile oltre quelli enumerati nel dis. di legge (cittadinanza, proprietà, servitù, enfiteusi, superficie, obbligazioni, successioni, fallimento civile); il dep. *Rossi F.* accenna all'istituto della comunione dei beni fra coniugi, ai reati bancari, alla questione della riforma dell'istituto delle società anonime, al contratto di arruolamento.

Il dep. *Fulci* propone (2 giugno) che siano adottate dai nuovi codici disposizioni che tutelino maggiormente i diritti della donna ed il lavoro; non ammette che possano escludersi dal divorzio i matrimoni celebrati nelle nuove provincie sotto il regime austriaco, come non crede che si possa senz'altro trasportare nel nostro rito civile ordinario il procedimento seguito innanzi al tribunale speciale delle acque; il dep. *Bentini* afferma la necessità di modificare anche il cod. di procedura penale. Il dep. *Lollini* ritiene che la ricerca della paternità non debba avere limiti sì in confronto dei figli naturali, come degli adulterini e degli incestuosi.

Il dep. *Cosattini* esprime la convinzione (5 giugno) che la semplificazione e l'acceleramento delle procedure civili non possano efficacemente raggiungersi che adottando il sistema dell'oralità nello sviluppo delle difese, da armonizzarsi con le esigenze della trattazione scritta del processo ai fini della lealtà del contraddittorio, della fissazione

precisa dei termini della contestazione, della esattezza dei giudicati e delle impugnative degli stessi; ritiene pure che si dovrebbe rendere più agile e spedito il funzionamento del sistema fiscale nel giudizio. Il dep. *Gavazzeni* non vorrebbe introdotta nello istituto dell'assenza la presunzione di morte agli effetti d'un eventuale nuovo matrimonio; aderisce completamente al concetto esposto dal dep. Sacchi in seno alla Commissione di ritornare, sveltiti i termini, al procedimento formale; vorrebbe pure che si rivedesse la legge dell'aumento di competenza dei pretori, ripristinando, modificato, il giudice unico per le cause d'importanza limitata; il dep. *Cao*, trattando della riforma del processo civile, afferma la necessità di mantenere un tipo normale, generale e complementare, di procedimento avente per caratteristica la forma mista di scritto e di oralità; propone pure il mantenimento di un procedimento sommario, del monitorio e di procedimenti speciali.

Il dep. *Riboldi* si dichiara favorevole (6 giugno) al riconoscimento giuridico del matrimonio religioso registrato avanti all'ufficiale dello stato civile, all'ammissione senza limiti della ricerca della paternità, al divorzio, all'introduzione nel codice civile del contratto di lavoro, all'allargamento della competenza dei pretori sia per valore, sia per materia; il dep. *Villabruna* afferma la necessità di stabilire norme intese ad assicurare il retto funzionamento degli organi amministrativi e dirigenti delle società per azioni, ed a tutelare efficacemente i diritti degli azionisti e dei creditori sociali.

Il dep. *Noseda* ritiene opportuno (7 giugno) che si riveda e si modifichi il codice di procedura penale, nonchè la legge doganale, e quest'ultima per quanto ha tratto a reato di contrabbando. Il dep. *Grandi R.* fa voti per l'introduzione del sistema tavolare nelle provincie del Regno in cui è attuato il nuovo catasto, per l'accoglimento, con opportuni temperamenti, dell'istituto della ricerca della paternità secondo i principî del codice civile austriaco, per l'ampliamento dell'istituto del giudice delle tutele, per la fissazione a periodi diversi dei termini della prescrizione, per l'introduzione nel processo civile dei principi dell'oralità, immediatezza, concentrazione, dirigenza processuale del giudice, perchè si regoli la questione della lingua nei giudizi dell'Alto Adige.

Il dep. *Florian* propone l'abolizione del giuramento civile; la costituzione d'un reato colposo per gli amministratori di società anonime i quali sfuggono ora ad ogni sanzione penale con l'alibi di non aver partecipato all'andamento dell'azienda, pur però partecipando ai profitti; la riforma del regolamento lagunare vigente a Venezia, la revisione del codice penale militare, coordinandolo col codice penale comune e riducendone il contenuto ai reati puramente militari; afferma la necessità di ridurre la funzione dei tribunali militari alla cognizione dei reati semplicemente militari, e di abolire il tribunale supremo di guerra e marina. Il dep. *Marracino* propone che nell'attuazione della riforma del codice di procedura civile si adotti, nel periodo di cognizione, un sistema processuale misto di oralità e di scrittura, accordando al giudice il necessario potere d'iniziativa per dirigere e compiere l'istruttoria, e dichiararla chiusa quando la causa sia in grado d'essere decisa.

Il dep. *Martire* fa voti (8 giugno) che, nella modifica di alcuni istituti del codice civile, s'introduca la causa di nullità del matrimonio per vizio di consenso e, per conseguenza, l'azione di nullità promossa da quello degli sposi il cui consenso fu viziato; il dep. *Donati* ritiene necessaria una riforma radicale del codice di commercio, specialmente in materia di concorrenza sleale, di tutela del risparmio e di società anonime; il dep. *Caldara* esprime il voto che nella riforma dei codici il Governo e le Comissioni parlamentari tengano conto dei desiderata e delle osservazioni che, specie nelle nuove provincie, abbiano a formulare i Consigli degli enti pubblici e le organizzazioni professionali.

Il dep. *Rossi. L.* relatore della Sottocommissione per la riforma del codice civile, premettendo alcune considerazioni sulla delegazione del Parlamento al Governo, osserva come il principio della delegazione dei poteri sia stato sempre ammesso per tutte le formazioni dei codici, e come la mancanza di un progetto specifico si comprenda perfettamente nel presente caso, in cui si tratta di fare, più che una legge nuova, una legge di molteplice coordinamento di disposizioni relative a questioni trite, più che mature, la redazione delle quali può quindi lasciarsi senza alcun pericolo al Governo; ed infine come vi sia oltre alla garanzia della discussione dinanzi ai due rami del Parlamento, anche quella dell'ausilio di una Commissione tecnica e di una Commissione parlamentare.

Passando poi a toccare degli argomenti più discussi, illustra la sufficiente ampiezza della riforma proposta dalla Commissione all'istituto della ricerca della paternità, crede che non si debba far getto leggermente dell'istituto dell'indissolubilità del

matrimonio, dal momento che il popolo non l'avversa; e ribadisce il concetto della Commissione per un'estensione immediata di questa indissolubilità alle nuove provincie.

Si dichiara poi favorevole alla proposta Pivano per un migliore e maggior riconoscimento dei diritti della moglie nella successione, ove si creda di dover toccare l'istituto della successione; quanto poi alle altre riforme proposte da vari oratori, osserva che in parte esse possono trovare sede più adatta in leggi speciali, in parte possono introdursi nel capitolo del progetto governativo riguardante il coordinamento del codice civile con le leggi speciali, od in quello riguardante gli emendamenti in caso di questioni tradizionali, ed in parte sono estranee al codice civile.

Il dep. *Sacchi*, relatore della Sottocommissione per la riforma del codice di procedura civile, difende la soluzione data dalla maggioranza della Commissione alla questione del processo di cognizione.

Il dep. *Belotti*, relatore della Sottocommissione per la riforma del codice di commercio, dopo aver escluse le nuove forme di società commerciali invocate, difende le proposte varie fatte dalla Commissione per quanto s'attiene alle forme di società esistenti ed alla loro disciplina; nei riguardi del problema della tutela del credito propugna l'intervento dello Stato, sotto forma di approvazione, per l'apertura originaria delle banche e delle sedi minori; in ordine al fallimento non ha obiezioni da opporre alle proposte di coordinamento e semplificazione delle norme relative, collocando nel codice penale le disposizioni di carattere penale; quanto infine alla concorrenza sleale, difende il criterio generale cui si è inspirata la Commissione per la sua giusta repressione.

Il dep. *Majolo* si dichiara (9 giugno) favorevole al divorzio, alla riforma degli istituti delle persone giuridiche, della comunione, delle servitù, delle obbligazioni, a maggiori limitazioni del diritto di proprietà.

Il min. della giustizia, *Oviglio*, risponde alle obiezioni opposte alla richiesta di delega; dimostra come la riforma si sia imposta per la sua urgenza, non essendo più possibile continuare con diverse leggi nelle diverse provincie dello stesso Stato; ed afferma che la nostra legislazione di carattere nettamente italiano dovrà avere l'assoluta prevalenza in tutto il Regno. Soggiunge poi che la riforma potrà utilmente giovarsi di un materiale preparatorio abbondante, e che il parere della Commissione parlamentare delegata dalle due Camere non potrà essere che influente per il min., dal momento che esso dovrà rispondere del suo operato dinanzi al Parlamento. Esaminando poi in particolare le riforme proposte, osserva, fra l'altro, come la ripugnanza di tutte le parti più sane del nostro paese per l'istituto del divorzio sia già un argomento formidabile per non accoglierlo nella nostra legislazione; riconosce l'opportunità di una revisione dell'istituto della nullità del matrimonio per causa preesistente; giustifica la proposta di mantenere in tema di trascrizione due legislazioni diverse; nei riguardi del codice di commercio, osserva che non possono segnarsi limiti aprioristici alla riforma, e che sarà necessario inspirarsi alla realtà dopo aver ben vagliato i voti delle associazioni ed enti industriali, commerciali e bancari; dimostra l'assoluta improrogabilità della riforma del procedimento civile.

Il dep. *Suvich* chiede che si iniziino quanto prima gli studi per l'estensione del sistema tavolare alle vecchie provincie, propone che sia stabilito che la validità ed efficacia degli atti giuridici è indipendente dall'osservanza di obblighi fiscali; si dichiara poi favorevole all'introduzione della società a garanzia limitata, alla sostituzione della terza istanza al sistema della cassazione, alla tenuta del registro delle ditte commerciali da parte del tribunale.

Il dep. *Cirincione* propone che si faccia obbligo agli sposi di esibire, insieme coi documenti per le pubblicazioni di matrimonio, la dichiarazione in forma autentica, d'ognuno di loro, di aver presa visione del certificato medico attestante le condizioni sanitarie dell'altro; il dep. *Degni* propone che, nella riforma del codice civile, si riconosca efficacia giuridica al matrimonio religioso; il dep. *Merizzi* enumera i sostanziali difetti dell'istituto della tutela e curatela delle persone che non possono provvedere alle cose proprie, come è regolato nel nostro codice civile.

Il dep. *Meda*, relatore, espone l'avviso della Commissione sugli ordini del giorno; e dopo aver dichiarato di non accettare nè quelli che negano la concessione della delega, nè quelli relativi a materie eccedenti i limiti del disegno di legge, accenna a quelli tra gli altri ordini del giorno proposti e relativi ai codici civile, di commercio e di procedura civile, che dovranno tenersi presenti come elementi degli studi che le Commissioni tecniche e quelle parlamentari dovranno fare sulla materia; ricorda l'ordine

del giorno votato per proprio conto dalla Commissione e che essa ora propone, in tema di procedura civile, con cui si afferma la necessità della preliminare trattazione scritta del processo; accetta che sia aggiunta la patria potestà agli istituti riformabili; aderisce all'estensione dei casi di nullità del matrimonio, sotto il profilo del vizio di consenso.

Il dep. *Suvich*, relatore della Sottocommissione sul nuovo codice per la marina mercantile, accenna agli ordini del giorno che egli accetta senz'altro, o soltanto come raccomandazione.

Il min. della giustizia *Oviglio*, dichiara alla sua volta di accettare gli ordini del giorno proposti soltanto a titolo di raccomandazione, ossia come indicazione di materia di studio.

Durante la discussione degli articoli, è compresa anche la *patrià potestà* tra gli istituti da riformarsi; non si accettano fra gli oggetti della riforma i casi di annullamento di *matrimonio*, ma soltanto i casi di *nullità;* si stabilisce che il nuovo codice di procedura civile abbia anche a comprendere quegli istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri codici e leggi speciali, e che i progetti dei decreti contenenti i nuovi codici siano sottoposti all'esame ed al parere delle stesse Commissioni parlamentari che hanno esaminato il presente disegno di legge, distinte in tre Sottocommissioni.

Relazione della Commissione al Senato. — La Commissione speciale nominata dal Presidente del Senato, la quale, unanime, propone di approvare il dis. di legge e nomina relatore il sen. *Boselli*, si ripartisce in tre Sottocommissioni: I per la riforma del codice civile (rel. *Scialoja*); II per la riforma del codice di procedura civile (rel. *Mortara*); III per la riforma dei codici di commercio e della marina mercantile (rel. *Fabri, Rolandi-Ricci* e *Supino*).

La I Sottosommissione (rel. *Scialoja*) richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di respingere alquanto l'illimitata ampiezza del riconoscimento dell'impero del *diritto straniero* in alcune materie, quando la legge straniera non ammetta a favore nostro la reciprocità; sulla mancanza d'una legge generale sulle *persone giuridiche;* sugli emendamenti tecnici da apportarsi alla materia del *domicilio* e della *residenza*; sulla questione della miglior coordinazione della legge d'abolizione dell'*autorizzazione maritale* colle altre disposizioni del codice sul diritto familiare; sulla revisione da farsi dell'istituto della *legittimazione*; sulla questione del ritocco in più punti dell'istituto del *possesso* e del *diritto di proprietà*; sulla questione del riesame e della collocazione sistematica dell'*enfiteusi*; sulla questione della quota di diritto o quota di fatto a proposito della *successione legittima* e su quella della rappresentazione nella *successione testamentaria;* sui principî essenziali in materia di *contratto di lavoro*, e di *contratti agrari*, da introdursi nel codice civile; sulle modificazioni tecniche da apportarsi ai *diritti reali* di garanzia, *pegno* e *ipoteca*.

La II Sottocommissione per la riforma del codice di procedura civile rileva (rel. *Mortara*) l'impossibilità di estendere illimitatamente l'*oralità del dibattimento;* mostra i pregi ed i difetti del sistema di *concentrazione dei giudizi;* discute della funzione direttrice del *giudice*, ma soggiunge che la risoluzione di tali questioni richiede un cauto e ragionato esame; invoca la semplificazione del *meccanismo procedurale* senza che con ciò si abbiano ad alterare le linee fondamentali dello schema del processo civile. Accenna poi alla necessità del riordinamento, revisione o ritocco di taluni speciali istituti (*esecuzione forzata, procedimento per ingiunzione, procedimenti speciali, giudizio di delibazione ed arbitrale*).

La Sottocommissione III per la riforma dei codici di commercio e della marina mercantile presenta tre relazioni: la prima del sen. *Supino*, che verte sui criterî generali della riforma, e sulle disposizioni dei Libri I e IV del codice di commercio; la seconda del sen. *Rolandi-Ricci*, sulle disposizioni del Libro II del codice di commercio e del codice della marina mercantile; e la terza del sen. *Fabri* sulle disposizioni del Libro III del codice di commercio. — La relazione *Supino* propone, fra l'altro, che si sancisca nel nuovo codice il principio della così detta *proprietà commerciale;* che si adotti l'istituto del *registro del commercio*, la cui tenuta debba affidarsi al tribunale; che si disciplini la *concorrenza sleale;* che si introduca nel nostro codice la *società a garanzia limitata;* che si ammettano speciali categorie di azioni a favore del personale ausiliario ed addetto alle *società;* che si regoli espressamente la materia del *deposito bancario;* che si riduca il termine della *prescrizione* ordinaria commerciale.

La relazione *Rolandi-Ricci* esprime l'avviso, che convenga compilare un *codice unico del diritto marittimo*, indicando quale dovrebbe esserne il contenuto; invoca l'istituzione di una giurisdizione speciale per giudicare, in unico grado, su alcune almeno delle contestazioni che sorgono per *contratti marittimi* o fatti in navigazione; propone che si richiegga l'atto scritto, sotto pena di nullità, per i *contratti di costruzione* o di *vendita della nave;* formula poi altri voti sulle questioni relative alla *costruzione delle navi*, alla *nazionalità della nave* ed al *credito navale*, alle limitazioni di *responsabilità dell'armatore;* alle *assicurazioni* e *riassicurazioni*, al *regime dei porti* ed agli *uffici di collocamento*.

La relazione *Fabri* esprime il pensiero della Sottocommissione in ordine alla riforma dell'istituto del *fallimento*.

Discussione al Senato. — Durante la discussione in Senato (22, 23, 24, 26 e 27 nov. 1923), il sen. *Garofalo* vorrebbe (22 nov.) che le Commissioni parlamentari concorressero alla preparazione degli schemi dei nuovi codici, per rendere la collaborazione parlamentare veramente efficace; il sen. *Morpurgo* propone che la tenuta del registro del commercio si affidi alle camere di commercio; il sen. *Berio* propone d'integrare ed emendare il codice civile per quel tanto che è necessario in relazione alle nuove esigenze relativamente ai vari tipi di contratto di locazione d'opera, e d'includere il contratto d'appalto nel codice di commercio; il sen. *Gallini* si dichiara contrario alla ricerca della paternità; il sen. *Del Giudice* accenna ai criteri cui dovrebbe inspirarsi la riforma dell'istituto dell'assenza, quella dell'adozione e quella relativa all'obbligo degli alimenti. — Il sen. *Polacco* accenna (23 nov.) a varie modificazioni da introdursi nell'istituto dell'adozione per quel che riguarda la facoltà di adottare quando si abbiano figli naturali riconosciuti o dichiarati, gli impedimenti matrimoniali, i diritti successorî, e l'accoglimento dell'istituto della piccola adozione; si dichiara favorevole alla ricerca della paternità, purchè contenuta entro giusti limiti; riconosce la necessità di modificare le norme sull'assenza; invoca salutari innovazioni anche in ordine al nostro diritto successorio (questione della quota di fatto o di diritto nella consuccessione di fratelli germani ed unilaterali, e diritti del coniuge superstite), ed augura che si possa estendere a tutto il Regno il sistema della ventilazione ereditaria vigente nelle provincie redente. Il sen. *Venzi* rileva la necessità di emendamenti e di aggiunte anche nelle norme del diritto internazionale privato, contenute nei nostri codici e nelle nostre leggi; il sen. *Fracassi* propone che i progetti dei nuovi codici debbano essere approvati dalle Commissioni parlamentari; il sen. *Tommasi* si dichiara favorevole all'introduzione nel codice di commercio della forma di società detta a garanzia limitata, e raccomanda che la riforma del codice di procedura civile sia inspirata al fine di ottenere la massima speditezza dei giudizi e lealtà dei procedimenti; il sen. *Rava* raccomanda che, in occasione della revisione del sistema della trascrizione, si veda se è possibile introdurre per la nostra agricoltura il sistema tavolare in vigore nelle province redente, e propone un codice sociale. — Il senatore *Supino*, uno dei relatori della Sottocommissione III, ritiene (24 nov.) che gli atti dell'industria agricola siano da considerarsi commerciali quando la vendita e la trasformazione dei prodotti costituiscano un'azienda autonoma; che la tenuta del registro del commercio debba affidarsi al tribunale, con l'obbligo per quest'ultimo di comunicare alla Camera di commercio le inscrizioni che avvengono nel registro stesso; che l'art. 58 del codice di commercio debba conservarsi; che il contratto d'appalto sia meritevole di speciale regolamento; che si debba meglio disciplinare la società anonima, che si abbia a regolare la materia dei depositi bancari. Il sen. *Mortara*, relatore della Sottocommissione II, dopo essersi occupato della questione del doppio matrimonio del coniuge di un assente o scomparso, ripete che bisogna rispettare il tipo fondamentale del processo italiano e soltanto rendere la procedura più rapida, più economica e più sodisfacente alla coscienza giuridica della nazione.

Il sen. *Scialoja*, relatore della Sottocommissione I, si dichiara d'accordo col sen. Venzi sulla possibilità di modificare le disposizioni del codice civile relative alla nazionalità; nota che la riforma dell'istituto dell'assenza dovrebbe comprendere anche il caso dello scomparso; ritiene sia da vedere se non sia del caso di estendere la materia delle nullità del matrimonio ai confini stessi cui è pervenuto il diritto canonico; osserva che il problema della ricerca della paternità deve considerarsi non solo come una questione di diritto privato, ma anche come un problema di grandissima importanza sociale; si dichiara favorevole ad una larga riforma dello istituto dell'adozione, ma contrario all'allargamento della sfera dell'obbligazione alimentare; osserva che l'appalto rientra nelle norme generali del codice civile, e

che per converso la disciplina del contratto di lavoro è in gran parte di diritto pubblico più che di diritto privato.

Egli fa poi le sue riserve in ordine alla proposta di modificare la successione, specialmente nei riguardi del coniuge superstite; crede, infine, che unendo l'obbligatorietà della trascrizione con il completamento della catena si giunga ad ottenere quasi tutti i vantaggi del libro fondiario, che ci riuscirebbe difficile di istituire, dato il modo con cui il catasto si è venuto eseguendo in Italia.

Il sen. *Rolandi-Ricci*, uno dei relatori della III Sottocommissione, illustra (26 nov.) i principî ed i consigli che la Commissione ha creduto di suggerire al Governo per la nuova codificazione del diritto marittimo italiano (formazione di un codice marittimo unico, che dovrà comprendere anche le disposizioni di diritto internazionale sui rapporti che sorgono dal traffico marittimo; istituzione d'una giurisdizione speciale; ampliamento della giurisdizione dei capitani di porto; disciplina delle norme per la costruzione delle navi; introduzione nel diritto marittimo della surroga legale; regolamento delle avarie; questioni della responsabilità dell'armatore, dei porti, dei marinai, degli arruolamenti e degli uffici di collocamento).

Il sen. *Fabri*, uno dei relatori della III Sottocommissione, esaminando se vi debba essere una procedura di concorso per i creditori civili ed una procedura di concorso per i commercianti, si dichiara convinto della necessità della distinzione di siffatta procedura; accenna alla necessità di rinforzare gli organi del fallimento e di risolvere alcune questioni particolari che fin qui hanno turbato la coscienza dei giuristi e l'economia del fallimento.

Il sen. *Mortara*, relatore della Sottocommissione II, non crede possibile che la procedura per il fallimento sia avulsa dal codice di commercio per essere trasportata nel codice di procedura civile; ritiene possibile un giudizio di concorso a carico d'un debitore non commerciante soltanto nel caso che vi sia un largo patrimonio.

Il sen. *Di Stefano* richiama l'attenzione del min. e della Commissione sulla necessità di tutelare la dote anche dopo sciolto il matrimonio, nell'interesse della famiglia e dei figli; nonchè di rivedere l'istituto dell'enfiteusi, e di istituire una Corte di revisione per il riesame del giudizio nel fatto e in alcuni punti di diritto.

Il sen. *Scialoja*, relatore della Sottocommissione I, ritiene degne di studio le questioni della riforma dell'istituto dotale, della ricostituzione del diritto di superficie, della modificazione dell'istituto dell'enfiteusi, dell'eventuale introduzione nel codice civile del contratto d'impiantagione.

Il min. della giustizia, *Oviglio*, espone (27 nov.) gl'intenti, i criterî ed i metodi con cui si svolgerà la grande opera riformatrice ed innovatrice dei codici, ed assicura che in quest'opera i voti della collaboratrice Commissione parlamentare avranno un valore prevalente nelle decisioni.

Il sen. *Boselli*, presidente della Commissione, giustifica la delega chiesta dal Governo, che implica la responsabilità di esso, mentre la delegazione ad una parte dell'assemblea sarebbe una delegazione affidata ad un nucleo irresponsabile; parla sull'estensione del mandato al Governo, ed osserva che l'urgenza dell'unificazione legislativa con le nuove province è un intento delle riforme, ma che queste hanno in se stesse la ragione di essere sollecitamente attuate.

Gli articoli del dis. di legge vengono quindi approvati nel testo già adottato dalla Camera. — ***Legge 30 dic. 1923, n. 2814.***

DD. MM. 29 marzo e *27 aprile 1923*, che costituiscono una Commissione con incarico di esaminare i lavori preparatorî già predisposti per i progetti dei nuovi Codici, di presiedere alla compilazione di tali progetti e di curarne il coordinamento (*Boll. Giustizia* del 1923, nn. 17 e 18).

COINTERESSENZA (Fondo di).

R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1185, relativo alla ripartizione del fondo di cointeressenza fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-21 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1019). — *R. D. 8 nov. 1921, n. 1693*, che estende le disposizioni del R. D. di cui sopra ai funzionari del cessato regime confermati e riassunti in servizio nelle Amministrazioni statali dei territori annessi.

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **1159** (pres. 13 dic. 1921): *Impiego del fondo di cointeressenza per il personale telegrafico e telefonico.* — Destina quattro quinti del fondo predetto alla costruzione di case da cedere in affitto, sulla base dei canoni stabiliti per le case popolari, agli impiegati postali, telegrafici e telefonici; destina l'altro quinto, per due milioni all'anno, in contributi a favore di cooperative edificatrici di case fra gli impiegati ed agenti postelegrafonici, che non ottengano il contributo dello Stato; per 700 mila lire all'anno in erogazioni per il perfezionamento tecnico, l'educazione fisica e la cultura professionale degli impiegati d'ogni categoria; per il rimanente, in sovvenzioni annue a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postelegrafonico. — Ritirato (23 nov. 1922).

R. D-L. 6 aprile 1922, n. 544, che estende al personale delle Regie scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura, ed a quelle delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali le disposizioni dell'art. 2 del R. D. 24 agosto 1921, n. 1185, relativo al premio di cointeressenza per l'esercizio 1920-21 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1622).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, con cui sono abrogate, a decorrere dal 1° luglio 1922, le disposizioni concernenti il fondo per assegni di cointeressenza contenute negli articoli 16 (2° comma) e 24 a 30 del R. D. 23 ott. 1919, n. 1971, e le relative estensioni.

R. D. 19 nov. 1922, n. 1511, che estende all'esercizio finanziario 1921-22 l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del R. D. 24 agosto 1921, n. 1185, e 1 del R. D. 6 aprile 1922, n. 544, riguardanti la ripartizione del fondo di cointeressenza fra il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1920-21. — *R. D. 5 aprile 1923, n. 1048,* che esclude il personale insegnante degli Istituti d'istruzione superiore dal godimento dell'assegno di cointeressenza di cui al R. D. sopraindicato.

COLAJANNI NAPOLEONE (PENSIONE ALLA VEDOVA DI).

Proposta di legge dep. Cao, C. n. **1129**; S. n. **353** (ann. 25 nov. 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione l'8 dic.): *Concessione di una pensione vitalizia alla signora Rosso Carolina, vedova del dep. Napoleone Colajanni.* — La misura, fissata dal proponente in lire 12 mila annue, viene dalla Commissione finanze e tesoro (rel. D'Alessio) ridotta a lire 6 mila, avuto riguardo alle condizioni del bilancio dello Stato, ed ai precedenti di analoghe manifestazioni di gratitudine nazionale. — ***Legge 6 aprile 1922, n. 473.***

COLDRAGONE (COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE DI), v. *Colfelice.*

COLFELICE (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Persico, C. n. **1931** (ann. 6 febbr. 1923): *Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Coldragone e Villa Felice,* del comune di Rocca d'Arce (prov. Caserta), col nome di *Colfelice.* — Rimasta in stato di relazione (rel. Vittoria). — Attuata col ***R. D. 6 dic. 1923, n. 2703.***

COLLEGI E CONVITTI - EDUCATORII.

R. D. 2 ott. 1921, n. 1556, che apporta modificazioni al regolamento 24 marzo 1912, n. 1101 sui convitti nazionali.

La relazione della Commissione istruzione sui preventivi istruzione 1921-22 e 1922-1923, C. nn. 373-A e 1006-A, pres. 31 marzo 1922, fa voti (rel. Mancini A.) per la sistemazione degli insegnanti esterni dei Regi collegi di educazione femminile, e richiama altresì l'attenzione del Governo sui conservatori della Toscana e sui collegi di Maria, perchè si assicuri il funzionamento di quelli che meritano di essere conservati, e si trasformino gli altri.

R. D. 19 nov. 1922, n. 1619, col quale il collegio « Borromeo » di Pavia viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Interr. sen. Dorigo, ann. 20 nov. 1922: Equiparazione di stipendi degl'insegnanti dei Regi collegi di Firenze, Milano, Palermo e Verona, agli insegnanti delle scuole medie governative; es. 26 nov.

R. D. 3 dic. 1922, n. 1596, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè norme di carriera dei funzionari dei convitti nazionali e dei Regi educandati femminili.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il convitto di Pisino ottanta posti gratuiti, destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia, che intendano avviarsi agli studi secondari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 609; C. n. 2165; l'ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, propone, rel. Mosconi, un ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione nella torn. 20 giugno 1923, con cui si fanno voti perchè sia usato un eguale trattamento anche agli alunni poveri e meritevoli della Venezia Tridentina, tanto mediante l'istituzione in Bolzano di un convitto nazionale, quanto con la riammissione degli studenti trentini al godimento di posti gratuiti nel R. collegio Ghislieri di Pavia, da cui erano stati esclusi dall'Austria, per fini polititici antinazionali).

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'educandato femminile di San Demetrio in Zara, quaranta posti gratuiti destinati a giovanette orfane di guerra che intendano frequentare le scuole medie o magistrali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 610; l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul suddetto dis. di legge, fa voti, rel. Pitacco, che provvedimenti analoghi sieno attuati in favore del Ginnasio-liceo di Zara, con la creazione di borse di studio destinate agli alunni del Convitto Niccolò Tommaseo). — *R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2224*, che aumenta a 60 il numero dei posti di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 668).

**R. D. 6 maggio 1923, n. 1054*, relativo all'ordinamento dei convitti nazionali. — **R. D. 26 giugno 1923, n. 1413*, recante norme per l'applicazione di detto decreto. — * *R. D. 27 dic. 1923, n. 2665*, che applica nei territori annessi le disposizioni contenute nel R. D. n. 1413. — **R. D. 21 ott. 1923, n. 2343*, recante nuove norme per la sistemazione dei convitti stessi.

R. D. 5 luglio 1923, n. 1652, che approva la nuova tabella organica del personale amministrativo dei Regi educandati femminili di Napoli.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2238, che estende ai territori annessi le disposizioni di legge recanti provvedimenti per il Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei convitti nazionali e dei Regi educandati femminili.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2977*, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. D. 26 giugno 1923, n. 1413, relativo all'attuazione del nuovo ordinamento dei convitti nazionali.

**R.D. 31 dic. 1923, n. 3040*, che dà facoltà al min. dell'istruzione di autorizzare presidi di Regi istituti di istruzione media, collocandoli fuori ruolo, ad assumere la direzione di scuole medie annesse ai più importanti fra i Reali educandati ed istituti femminili di educazione.

Collegi militari, v. *Scuole militari*.

Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone, v. *San Demetrio Corone*.

COLLI DI LABRO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Amici (ann. 29 luglio 1921, letta 3 agosto): *Per la costituzione in comune autonomo della frazione Colli di Labro* (prov. Perugia). — Decaduta per la morte del proponente (30 agosto 1921).

Proposta di legge dep. Cingolani, C. n. **1168** (ann. 5 agosto 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione il 15 dic.): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro*, del comune di Labro (Perugia). — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Mattòli, C. n. **1177**; S. n. **508** (ann. 2 dic. 1921, letta 9 dic., svolta e presa in considerazione il 15 dic): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro*, del comune di Labro (prov. Perugia). — Approvata dalla Camera (torn. pom. 12 luglio 1922). — L'Ufficio centrale del Senato (rel. Fratellini) si manifesta recisamente contrario, sia perchè, in principio, non sono da incoraggiare le aspirazioni separatiste delle frazioni; sia perchè, nel caso, sembrano infondate le ragioni di opportunità e di utilità, addotte a sostegno della separazione. — Sospesa la discussione al Senato, su proposta del sen. Frascara (torn. 8 febbr. 1923).

COLLI MONTEBOVE (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Corradini, C. n. **1461** (ann. 24 marzo 1922, letta 27 marzo, svolta e presa in considerazione il 31 marzo): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli Montebove*, del comune di Carsoli (prov. Aquila). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Furgiuele).

COLLOCAMENTO (UFFICI DI), v. *Disoccupazione.*

COLONIE (DISPOSIZIONI COMUNI) (1).

R. D. 13 marzo 1921, n. 743, che stabilisce norme per l'accertamento della idoneità dei consiglieri aggiunti in prova e dei ragionieri in prova dell'Amministrazione coloniale.

R. D. 19 maggio 1921, n. 720, che reca disposizioni per la costruzione di case popolari od economiche nelle colonie.

R. D. 8 sett. 1921, n. 1327, che estende alle colonie, in quanto ivi applicabili, le disposizioni della legge 7 aprile 1921, n. 457, concernenti il VI censimento generale della popolazione del Regno.

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1797, che approva la tariffa dei dazi doganali per le merci di provenienza dalle colonie italiane (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle colonie, C. n. 1482). — *R. D. 22 dic. 1921, n. 1918*, che fissa i quantitativi dei prodotti coloniali da ammettere, negli anni 1921 e 1922, all'importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. D-L. 23 nov. 1921, di cui sopra. — *R. D. 28 maggio 1922, n. 1208*, che aumenta per l'anno 1922 il quantitativo dei semi oleosi stabilito col decreto predetto. — *R. D. 29 aprile 1923, n. 1187*, che fissa i contingenti per l'anno 1923. — *R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2467*, che concede la franchigia doganale, entro limiti determinati, all'importazione nel Regno dei lavori e manufatti d'ogni genere di fibre d'agave e di sanseviera, provenienti dalle colonie italiane.

La relazione della Commissione esteri e colonie sui preventivi colonie 1921-22 e 1922-23, C. nn. 372-A e 1005-A, pres. 9 giugno 1922, critica (rel. Colonna di Cesarò) l'istituzione di molte Commissioni inutili ed invoca la maggiore autonomia per i governi delle colonie; tratta dei problemi della valorizzazione delle colonie, della colonizzazione e della situazione politica delle colonie medesime.

R. D. 24 luglio 1922, n. 1140, relativo al passaggio del Comando della tappa coloniale di Siracusa dalla dipendenza del Ministero della guerra a quella del Ministero delle colonie.

La relazione (di Cesarò) della Commissione esteri e colonie sui consuntivi della Colonia Eritrea 1911-12 e della Somalia Italiana 1910-11, C. nn. 335-A e 334-A, pres. 28 giugno 1922, raccomanda una più sollecita presentazione dei consuntivi delle colonie al Parlamento, affinchè, questo possa esaminarli con maggiore utilità.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale coloniale.

Il preventivo colonie 1923-24, C. n. 1871, pres. 25 nov. 1922, estende al personale in servizio presso i governi delle colonie le disposizioni di cui all'art. 63 del R. D. 30 sett. 1922, n. 1290 (soppressione dei compensi per lavori straordinari e istituzione di premi di operosità e di rendimento). (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che sopprime la Giunta per le opere pubbliche nelle colonie.

**R. D. 14 genn. 1923, n. 317*, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie.

Interr. Aroca, ann. 6 febbr. 1923: Computo del servizio prestato nelle Colonie dagli ufficiali e sottufficiali (r. s.); es. 10 febbr.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 873, che stabilisce il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettere annualmente all'importazione nel Regno a regime di favore.

R. D-L. 25 marzo 1923, n. 1207, che estende le disposizioni contro la tratta delle donne e dei fanciulli, in esso contenute, anche ai territori delle colonie del Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. interno, S. n. 663).

(1) Per disposizioni speciali alle singole colonie v.: *Eritrea - Somalia - Tripolitania e Cirenaica - Dodecaneso.*

R. D. 19 aprile 1923, n. 997, col quale si stabiliscono le tasse scolastiche per le R. scuole medie coloniali.

Interp. Di Fausto, ann. 16 maggio 1923: Valorizzazione economica delle nostre colonie; es. 4 giugno.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367,* sulla revisione di tutte le entrate minori coloniali.

**R. D. 31 ott. 1923, n. 2504,* sul trattamento del personale in servizio civile in colonia.

**R. D. 31 ott. 1923, n. 2505,* sul trattamento degli ufficiali del R. esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale coloniale.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2762, che revoca l'idennità suppletiva di rappresentanza concessa ai governatori delle Colonie col R. D. 20 febbr. 1921, n. 346.

**R. D. 23 dic. 1923, n. 3092,* concernente il nuovo ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Consiglio superiore per le colonie, v. *Consiglio superiore coloniale.*

COLONIE AGRICOLE.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **275**; S. n. **337** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 2 sett. 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani di contadini morti in guerra.* — La Commissione economia nazionale esprime l'avviso (rel. Giavazzi) che il Governo abbia a provvedere in tempo ad elevare la cifra dei mutui suddetti di quanto è prevedibile possa occorrere a sodisfare le richieste dell'Opera nazionale degli orfani dei contadini morti in guerra. — ***Legge 27 giugno 1922, n. 888.***

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **1154** (pres. 12 dic. 1921): *Riforma della colonia agricola di San Martino delle Scale presso Palermo.* — Approva la convenzione in data 14 febbr. 1921 fra i rappresentanti dei Ministeri interessati, del fondo culto e della provincia di Palermo, per la destinazione dei beni della suddetta colonia alla fondazione, col concorso della provincia di Palermo, di un'Opera pia, con lo scopo di ricoverare, mantenere ed avviare all'esercizio dell'agricoltura gli orfani di contadini della detta provincia, con preferenza per gli orfani dei contadini morti in guerra. — Rimasto in istato di relazione (rel. Guarino-Amella).

COLONIZZAZIONE INTERNA.

Interr. Abisso, ann. 20 giugno 1921: Opera della Commissione regionale per l'occupazione delle terre in Sicilia; es. 28 luglio.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **742**; S. n. **534** (pres. 23 giugno 1921): *Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.* — Per ragioni di pubblica utilità, concernenti il bonificamento agrario e la colonizzazione interna, dà facoltà allo Stato di promuovere l'espropriazione delle proprietà rustiche, di ordinarne l'occupazione temporanea (convertibile in definitiva), di dichiarare l'obbligatorietà della concessione in enfiteusi od in altra determinata forma di godimento temporaneo, di imporre l'obbligo del bonificamento agrario. Stabilisce come condizioni indispensabili per autorizzare i procedimenti coattivi di bonificamento e di colonizzazione l'incoltura dei terreni, la coltura estensiva e discontinua, la suscettibilità di importanti trasformazioni culturali e l'obbligo preesistente di bonifica agraria.

Ammette tra i soggetti di colonizzazione anche lo Stato, i comuni che costituiscano un'azienda agraria autonoma e le società in accomandita.

Istituisce presso il Min. per l'agricoltura il Consiglio superiore della colonizzazione interna; quale organo di collegamento e coordinazione fra l'azione delle diverse amministrazioni dello Stato principalmente interessate, di cui determina, a questo fine, le competenze; autorizza la costituzione di Consorzi obbligatori, aventi personalità giuridica, e per oggetto le più svariate finalità del bonificamento e della colonizzazione; conserva la Commissione provinciale per la concessione delle terre, come corpo consultivo locale; affida la vigilanza locale per l'esecuzione della legge al Corpo Reale delle foreste.

Stabilisce la procedura per la compilazione ed approvazione dei piani di bonificamento e colonizzazione e degli eventuali progetti di quotizzazione.

Costituisce, con sede in Roma, l'Istituto nazionale per la colonizzazione interna, col compito di promuovere, in modo diretto e precipuo, la trasformazione del latifondo, e col concorso finanziario del Tesoro nella somma di duecento milioni. Sostituisce alla imposta sul latifondo una penalità a carico dei terreni inadempienti all'obbligo del bonificamento, con la devoluzione e relativi proventi all'Istituto per la colonizzazione anzidetto. Autorizza, infine, il Governo ad emanare, con le debite cautele, norme di polizia sanitaria per disciplinare la permanenza ed il temporaneo allontanamento dei malarici dai centri di colonizzazione.

Seguono in allegato (Stampato n. 742-*bis*) i testi delle leggi e decreti più importanti sul latifondo e sulla colonizzazione, pubblicati nei diversi paesi.

Emendamenti aggiuntivi al dis. di legge proposti dal ministro *Mauri*, che succede nel dicastero d'agricoltura al ministro Micheli, predispongono sopratutto la classifica, rinviata al regolamento, delle opere di bonifica agraria, ne ripartiscono l'onere fra lo Stato, le provincie, i comuni ed i proprietari interessati; concedono contributi statali notevolissimi agli enti, ai privati ed ai loro consorzi; dichiarano passibili delle maggiori sanzioni comminate dalla legge gli inadempienti agli obblighi di bonifica.

La Commissione economia nazionale, pur accettando (rel. Drago) nella sua struttura il dis. di legge proposto dal Governo, modifica la formula dell'art. 1° che deve riassumere non solo i fini, ma le ragioni che giustificano l'intervento dello Stato; sottopone alle disposizioni della legge tutti i terreni incolti, e suscettibili di coltura, appartengano o no alle regioni a latifondo; riduce da importante a notevole la trasformazione colturale presumibile; sopprime lo Stato dall'elenco degli enti a favore dei quali possono essere pronunciate l'espropriazione ed occupazione temporanea, aggiungendovi per altro le provincie, le società in nome collettivo, i consorzi per opere idrauliche di terza categoria; consente di poter corrispondere metà del prezzo di esproprio in cartelle fondiarie; ammette la concessione dei terreni nella forma dell'utenza a miglioria, rinnovabile; dispone un diritto di prelazione in favore dei lavoratori diretti del fondo espropriato; apporta modifiche alle disposizioni sull'occupazione temporanea; negli organi creati per l'esecuzione della legge dà la maggioranza ai membri non burocratici, ma lascia al Governo la responsabilità politica della scelta; porta da 80 a 100 milioni il concorso dello Stato a fondo perduto; attribuisce alla sezione dell'Istituto di colonizzazione di Palermo metà almeno di tutti i mezzi disponibili.

Durante la discussione degli articoli (23, 27, 28 e 30 giugno; 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 e 14 luglio 1922), la Camera elimina dal disegno di legge tutte le disposizioni troppo dettagliate e di carattere regolamentare, riducendo i 74 articoli del testo ministeriale a soli 44; riduce ed, in qualche parte, varia le forme di intervento coattivo dello Stato, sopprimendo anzitutto l'occupazione temporanea delle terre, ed introducendo in sua vece l'utenza a miglioria obbligatoria; limita l'enfiteusi obbligatoria al solo caso di terreni appartenenti agli enti morali, con il correttivo che, ove sia pronunciata a favore di lavoratori singoli, il direttario possa richiedere la costituzione d'un consorzio obbligatorio di contribuenza. Comprende i comuni e le provincie, tra i soggetti dell'espropriazione, negando però a tali enti la facoltà di gestire direttamente i terreni bonificati; similmente nei riguardi delle società commerciali, ammette la loro capacità a conseguire l'espropriazione nei soli casi di inadempienza dei proprietari, e dei precedenti espropriati, agli obblighi del bonificamento.

Dà facoltà di pagare il prezzo di espropriazione, sino a concorrenza della metà, in cartelle fondiarie da emettersi dall'Istituto nazionale della colonizzazione, stabilendo che le cartelle in parola siano considerate, ad ogni effetto, come titoli garantiti dallo Stato.

Introduce il rimedio del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, sia contro il provvedimento che pronuncia l'espropriazione, sia contro quelli che dichiarano l'obbligatorietà dell'enfiteusi o dell'utenza a miglioria, ovvero impongono l'obbligo del bonificamento agrario; parallelamente, nei riguardi della determinazione del prezzo, o del canone, consente il ricorso ad un collegio arbitrale. Sanziona, infine, il diritto di prelazione negli acquisti di fondi rustici.

Il dis. di legge votato a scrutinio segreto dalla Camera nella torn. 10 agosto, ottiene voti favorevoli 190, contrari 117.

In sede di discussione al Senato del preventivo agricoltura 1922-23, il min. d'agricoltura, *De Capitani*, dichiara (17 nov. 1922) che il dis. di legge sul latifondo, dinanzi

al Senato, non è stato ritirato dal nuovo Governo per ossequio all'Alta Assemblea, pur esprimendo la speranza che esso venga respinto, trattandosi di una legge tutt'altro che informata a criteri tecnici ed economici; e che da parte sua il Governo non mancherà di promuovere la bonifica agraria fatta per iniziativa privata. — Rimasto da esaminarsi dagli uffici del Senato.

Proposta di legge dep. Aldisio, C. n. **1183** (ann. 24 giugno 1921, letta 23 luglio svolta e presa in considerazione il 15 dic.): *Provvedimenti per il frazionamento e la colonizzazione del latifondo.* — Riproduce integralmente la proposta del dep. Micheli, C. n. 325 della XXV Leg. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

R. D. 26 giugno 1921, n. 963, che proroga fino al 30 sett. 1921 i poteri della Commissione regionale per la concessione delle terre in Sicilia.

Proposta di legge dep. Presutti, C. n. **1153** (ann. 23 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 10 dic.): *Per favorire la costruzione di case coloniche e di villaggi rurali nel Mezzogiorno e nelle isole.* — Mira a sovvenire l'agricoltura delle provincie meridionali, delle isole e del Lazio, promuovendo e facilitando la costruzione di *case coloniche* o di *borgate rurali,* rispettivamente, nelle zone di policoltura, a piccole aziende, o nelle plaghe della grande azienda, a monocoltura. Per quest'ultime, ammette anche la costituzione di un adiacente demanio comunale, da concedersi in uso, a piccoli lotti, agli abitanti della borgata, che assumano l'obbligo di coltivarli personalmente. Provvede al finanziamento con mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ammortizzabili in 30 anni. Pone a carico dello Stato il pagamento degl'interessi per detti mutui, ond'è previsto lo stanziamento di 10 milioni annui nel bilancio dell'agricoltura; e a carico dei proprietari interessati pone le relative quote di ammortamento, alle quali attribuisce carattere di tributo reale, privilegiato subito dopo quello fondiario, e perciò esigibile presso qualunque possessore legittimo. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

Mozione Abisso, letta 27 luglio 1921: Sospensione dei decreti ministeriali circa la revoca delle concessioni di terre a cooperative di contadini.

Interr. sen. Cencelli, ann. 28 luglio 1921: Legislazione sul latifondo e su gli usi civici; es. 5. agosto.

Proposta di legge dep. Piemonte, C. n. **1199** (ann. 2 agosto 1921, letta 8 dic., svolta dal dep. Canevari e presa in considerazione il 17 dic.): *Per l'avviamento alla socializzazione della terra.* — Costituisce, in ogni provincia, una « Comunità agraria », – ente morale con personalità giuridica – formata dalle proprietà terriere delle cooperative agricole, e dalle aziende che, su richiesta delle medesime, vengano espropriate, capitalizzando al 100 per 5 la media dei fitti coacervati dell'ultimo decennio. Esclude dalla « comunità » le piccole proprietà a conduzione familiare, e le terre soggette a bonifica idraulica. Norme dettagliate regolano le rappresentanze ed il funzionamento interno, tecnico-amministrativo, delle comunità. Altre fissano le modalità per le nuove espropriazioni e la liquidazione delle indennità relative; nonchè per la conduzione dei fondi delle comunità stesse. — Nella torn. 17 dic. lo svolgimento della proposta anima una vivace discussione circa la presa in considerazione della medesima. Parlano contro i dep. *Sarrocchi* – che la definisce un « atto di viltà demagogica » – e *Corgini* per i fascisti. Il min. di agricoltura, *Mauri,* non si oppone, anzi saluta questo esperimento di collaborazione legislativa del partito socialista. Si dichiarano favorevoli alla presa in considerazione i dep. *Modigliani,* che ne illustra e difende i pregi e vantaggi sociali; *Cingolani,* che però esprime l'avversione dei popolari allo spirito animatore della proposta, ossia la socializzazione della terra; *Graziadei* pei comunisti; *De Andreis,* che accetta l'importante affermazione del principio della cooperazione rispetto alla terra; e infine, *Cocco-Ortu,* in omaggio alla consuetudine, pur rilevando esser vana l'illusione, come il timore, che una legge possa trasformare a un tratto, rapidamente, l'assetto economico della proprietà della terra. Da ultimo, la Camera approva, con votazione nominale, la presa in considerazione della proposta (votanti 268, favorevoli 228, contrari 40). — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

Interp. Boncompagni-Ludovisi, ann. 6 agosto 1921: Modifiche alla legislazione che regola le concessioni di terre ad enti e associazioni.

R. D-L. 6 sett. 1921, n. 1288, che proroga al 31 marzo 1922 il termine di cui all'art. 1° del R. D-L. 22 aprile 1920, n. 515, recante provvedimenti per la coltivazione delle terre: stabilisce anche norme per la immissione in possesso dei terreni, di cui sia stata autorizzata la occupazione con decreto prefettizio; ed investe la Commissione cen-

trale per la concessione delle terre, dei giudizi in merito ai nuovi ricorsi contro i provvedimenti prefettizi in Sicilia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 954).

R. D-L. 23 ott. 1921, n. 1523, con cui si investe la Commissione centrale per la concessione delle terre della competenza a giudicare di tutti i ricorsi pendenti presso la Commissione regionale di Palermo, la quale cessa dalla carica alla data di pubblicazione del decreto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 954).

Testo unico 15 dic. 1921, n. 2047, delle leggi per la concessione di terre.

Proposta di legge dep. Martini (ann. 22 dic. 1921): *Provvedimenti a favore dei lavoratori agricoli.* — Decaduta, prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente (28 febbr. 1922).

Dis. di legge del min. d'agricoltura Bertini, C. n. **1423;** S. n. **352** (pres. 20 marzo 1922): *Proroga del termine di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con R. D. 15 dic. 1921, n. 2047*, sino alla pubblicazione della legge per la trasformazione del latifondo e la colonizzazione interna, ed in ogni caso non oltre il 31 dic. 1922. L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Baccelli), ed il Senato approva (16 maggio 1922) un ordine del giorno per invitare il Governo a non accogliere di regola domande per occupazione di terre oltre il termine in cui, secondo i diversi usi locali, ha luogo l'inizio dell'anno agrario, riservando l'applicazione del termine di legge soltanto a quei casi nei quali ciò sia imposto da gravi e particolari ragioni. — ***Legge 18 maggio 1922, n. 646.***

Interr. Lussu, ann. 30 marzo 1922: Concessione di terre alla cooperativa di Pozzomaggiore (Sassari); es. 12 giugno.

Proposta di legge del dep. Canevari, C. n. **1778** (ann. 15 luglio 1922): *Provvedimenti per la costituzione dei consorzi fra le cooperative agricole ammesse a pubblici appalti per la esecuzione di opere di bonificamento agrario, per la colonizzazione interna e per l'esercizio dell'industria agraria.* Prevede, fra l'altro, che alle cooperative agricole sia affidata l'esecuzione di opere di bonificamento e di trasformazione agraria d'importo non superiore al milione; e che opere analoghe siano affidate ai consorzi anche a trattativa privata. Ammette pure che le cooperative agricole costituite dai lavoratori diretti dei fondi di proprietà del demanio dello Stato e degli enti morali, abbiano diritto di ottenere in conduzione i fondi stessi, quando dimostrino di disporre dei mezzi finanziari e di organizzazione tecnica rispondenti allo scopo. — Rimasta presso le Commissioni Agricoltura e Lavoro.

Interp. sen. Cocuzza, ann. 15 agosto 1922: Funzionamento della Commissione regionale per l'occupazione delle terre in prov. di Palermo.

R. D. 29 agosto 1922, n. 1211, che proroga per tutta l'annata agraria 1922-23 le concessioni delle terre a favore di enti od associazioni operaie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1985).

Interp. Abisso, ann. 18 nov. 1922: Rivendita di feudi già espropriati per gli ex-combattenti di Ribera.

Il preventivo agricoltura 1923-24, C. n. 1878, pres. 25 nov. 1922, sospende, per il 1923-24, l'assegnazione di lire 2,000,000 a carico dello Stato, prevista all'art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per contributi d'interessi su mutui per la costruzione di case coloniche. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 252, concernente l'abrogazione delle norme relative alla concessione delle terre, ed il mantenimento in carica fino al 31 marzo 1923 della Commissione centrale delle terre per la trattazione dei giudizi in corso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2076).

Interr. Corgini, ann. 11 giugno 1923: Provvedimenti per dotare i centri rurali isolati di comunicazioni con la rete stradale e ferroviaria; es. 14 luglio.

— Pucci, ann. 11 giugno 1923: Diffusione della conoscenza delle pratiche di aridocultura (*dry farming*), specie nel Mezzogiorno e nelle isole; es. 10 luglio.

**R. D 9 dic. 1923, n. 2721,* sull'esenzione dall'imposta fondiaria delle case rurali.

Bonifiche, v. *Bonifiche.* — Istituzione di Casse di colonizzazione nella Tripolitania e Cirenaica, v. *Tripolitania e Cirenaica.* — Provvedimenti speciali per l'Agro romano, v. *Agro romano.* — Strade vicinali, v. *Strade.*

COLORI E MATERIE COLORANTI.

R. D-L. 19 ott. 1922, n. 1357, che modifica la tariffa doganale pei prodotti intermedi per la fabbricazione dei colori e abolisce il divieto d'importazione di colori.

R. D. 7 genn. 1923, n. 76, relativo all'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso.

COMACCHIO (PROVVEDIMENTI PER).

Disegno di legge del min. dell'interno Facta, C. n. **1633** (pres. 14 giugno 1922): *Modificazione del limite posto dalla legge 23 agosto 1900, n. 315, alla sovrimposta comunale sui terreni emersi nel comune di Comacchio.* — Eleva la detta sovrimposta da 266 centesimi a lire cinque per ogni lira d'imposta principale erariale, ammettendo però che tale limite possa anche superarsi, qualora occorra, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 310 della legge comunale e provinciale 4 febbr. 1915, n. 148 (testo unico). — Ritirato (20 luglio 1923).

COMBATTENTI (PROVVEDIMENTI SPECIALI).

Mozione Acerbo, letta 20 giugno 1921: Estensione della polizza di assicurazione a tutti i combattenti.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza lo stanziamento di lire 5,000,000 per sussidi ad enti ed istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela degli ex-combattenti e di lire 6,000,000 per provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

Proposta di legge dep. Rossini e Ungaro, C. n. **1611** (ann. 25 giugno 1921, letta 22 luglio, svolta dal dep. Ungaro e presa in considerazione il 7 giugno 1922): *Provvedimenti a favore degli impiegati delle pubbliche amministrazioni ex-combattenti e smobilitati.* (Riproduce sostanzialmente le norme formulate nella proposta C. n. 1337 della XXV Legisl.). – Considera gli anni trascorsi in zona di operazioni belliche come anni di effettivo servizio civile, agli effetti della classificazione degli stipendi e degli avanzamenti; mentre computa per metà il servizio prestato in zona territoriale. Dichiara titolo di « merito » e di « merito eccezionale », con l'abbreviazione di uno e due anni, rispettivamente, l'aver ottenuto la croce di guerra, e l'esser decorato al valore, ferito, mutilato o invalido di guerra. Prevede la promozione degli impiegati ex-combattenti provvisti del titolo di studio, conseguito con ritardo per effetto del servizio militare, immettendoli nei gradi corrispondenti ai titoli posseduti, mediante concorsi interni. Un principio analogo regola il passaggio alla categoria superiore degli impiegati d'ordine, che rivestirono durante la guerra il grado di ufficiale; e il passaggio degli impiegati subalterni nella categoria d'ordine. Aggiunge speciali norme transitorie per gl'insegnanti supplenti ex-combattenti. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro, v. appresso R. D. 30 sett. 1922, n. 1290.

R. D. 10 luglio 1921, n. 1274, col quale la « Fondazione Città di Cremona », costituita con un'offerta del Comitato pro-fante di Cremona, viene eretta in ente morale e se ne approva lo statuto organico.

Interr. Corgini, ann. 23 luglio 1921: Provvedimenti a favore degli impiegati ex-combattenti (r. s.); es. 26 nov.

— Quilico, ann. 23 luglio 1921: Norme esecutive per l'estensione della polizza a tutti i combattenti (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Giunta, ann. 23 luglio 1921: Sistemazione degli impiegati avventizi ex-combattenti della Venezia Giulia.

Proposta di legge dep. Marconcini (ann. 23 luglio 1921, letta 29 luglio): *Per la concessione della polizza a tutti i combattenti; e provvidenze per l'anticipata liquidazione.* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Interr. Buttafochi, ann. 23 luglio 1921: Computo del tempo trascorso in prigionia dagli ufficiali e sottufficiali; (r. s.); es. 28 luglio.

— Buttafochi, ann. 23 luglio 1921: Assunzione in servizio di mutilati e combattenti nell'Amministrazione dello Stato (r. s.); es. 26 nov.

— De Stefani, ann. 23 luglio 1921: Anticipo sulla polizza agli ufficiali ex-combattenti (r. s.); es. 26 nov.

— sen. Cannavina, ann. 28 luglio 1921: Concessione della polizza di assicurazione ai combattenti che parteciparono ad azioni di guerra dal 1915 al 1917; es. 5 agosto.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è approvato dalla Camera (29 luglio 1921) un ordine del giorno *Gallani*, non accettato dal Governo, per l'estensione a tutti i combattenti del diritto della polizza di assicurazione.

Il dis. di legge del min. delle finanze, Soleri, C. n. 886, pres. 2 agosto 1921, reca la conversione in legge di decreti relativi al contributo di beneficenza a favore delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi. — ***Legge 29 agosto 1922, n. 1254.***

Interp. Ostinelli, ann. 2 agosto 1921: Premio di congedamento agli ufficiali ex-effettivi, passati nel ruolo di complemento; *Id.* id.: Premio di smobilitazione e pacco vestiario ai ferrovieri ex-combattenti.

— Ostinelli, ann. 2 agosto 1921: Polizza di assicurazione ai combattenti del 1915-17.

R. D. 7 agosto 1921, n. 1224, col quale viene approvato lo statuto organico della « Fondazione 3 novembre 1918 pro combattenti della Prima armata ».

Interp. sen. Grandi, ann. 9 agosto 1921: Provvedimenti definitivi a favore di coloro che parteciparono realmente all'ultima grande guerra; es. 23 marzo 1922.

— Vicini, ann. 25 nov. 1921: Polizza di assicurazione ai militi della Croce Rossa (r. s.); es. 26 nov.

— Mancini A., ann. 25 nov. 1921: Esclusione dei genitori naturali dai beneficî delle polizze; es. 7 dic.

— sen. Cannavina, ann. 7 dic. 1921: Concessione della polizza di assicurazione ai combattenti che parteciparono ad azioni di guerra dal 1915 al 1917; es. 9 dic.

Proposta di legge dep. Devecchi, C. n. **1744** (ann. 8 dic. 1921, letta 17 febbr. 1922): *Nomina di militari decorati in servizio attivo permanente.* — Dispone che gli ufficiali di complemento, decorati di medaglia d'oro, siano nominati in servizio attivo permanente, per merito di guerra; o riammessi in servizio, a loro domanda, qualora abbiano abbandonato l'Esercito o la Marina, e rinunziato al passaggio in servizio attivo permanente di loro volontà, o perchè congedati. — Rimasta presso la Commissione Esercito.

Interp. Bianchi V., ann. 22 dic. 1921: Applicazione del R. D-L. 7 giugno 1920, n. 738, per l'estensione della polizza di assicurazione a tutti i combattenti.

R. D. 22 genn. 1922, n. 252, che stabilisce norme per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione ai combattenti.

Interp. Mancini A., ann. 18 marzo 1922: Servizio delle polizze ai combattenti.

Interr. Lanfranconi, ann. 18 marzo 1922: Alienazione dei pacchi-vestiario residuati nei magazzini militari; es. 12 maggio.

D. M. 1° aprile 1922, col quale il servizio delle polizze di assicurazione passa alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 141).

R. D. 6 aprile 1922, n. 527, che modifica quello 4 nov. 1919, n. 2225, circa la composizione della Commissione per l'erogazione dei sussidi ai combattenti più bisognosi.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, relativo agli *stipendi* ed alle *norme di carriera del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.* Il capo IV di detto decreto stabilisce, con decorrenza dal 1° aprile 1922, speciali provvidenze a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti: determina che nei concorsi e promozioni si valutino tra i coefficienti di merito la durata e la qualità del servizio prestato durante la guerra 1915-18; eleva di cinque anni l'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione per l'ammissione ai concorsi; computa in aumento dell'anzianità, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, il tempo trascorso in reparti combattenti; ed agli stessi effetti, ai decorati, mutilati ed invalidi di guerra, abbrevia di due anni o di uno il tempo necessario per raggiungere il massimo; ammette fino al 30 giugno 1923 il passaggio alla categoria superiore per gli ex-combattenti provvisti del titolo di studio prescritto. — *R. D-L. 22 dic. 1922, n. 1637*, che integra e modifica il decreto predetto: esclude dal beneficio di cui sopra gli impiegati ed agenti che durante il servizio prestato nell'esercito operante abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia; calcola, agli effetti della classificazione degli stipendi, i primi due anni esclusivamente trascorsi in servizio nelle colonie italiane. — *R. D-L. 17 maggio 1923, n. 1284*, che a modifica di quello 30 sett. 1922, stabilisce l'abbreviazione di due anni o di un

anno ai decorati con medaglie al valore o croci di guerra conseguite al 1° aprile 1922, anche se la pubblicazione sul *Boll. Uff.* sia posteriore alla data predetta; e dà facoltà a ogni combattente provvisto del titolo di studio, di chiedere il passaggio anche in categoria superiore di altra amministrazione, ove nell'amministrazione cui appartiene manchi la categoria alla quale esso può aspirare per il titolo di cui è in possesso, ovvero difettino i posti vacanti. — *R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2352*, che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di chiedere il passaggio di categoria di cui sopra. — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1896*, che detta norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex-combattenti, muniti del titolo di studio. — **R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'*ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato*. Il capo V di detto decreto, mentre mantiene in vigore i benefici concessi col R. D. 30 sett. 1922, li estende al personale ex-combattente entrato a far parte delle amministrazioni dello Stato dopo il 31 marzo 1922, e detta norme esplicative per l'applicazione di alcune disposizioni del decreto stesso.

R. D-L. 15 marzo 1923, n. 836, che dà facoltà ai decorati dell'Ordine militare di Savoia ed a quelli fregiati di medaglie al valor militare di costituire, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, con l'intero ammontare annuo di ciascuno degli assegni relativi, polizze d'assicurazione sulla vita nelle forme da indicarsi con decreto ministeriale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2146). — *D. M. 30 genn. 1924*, che approva le norme per l'esecuzione del R. D-L. di cui sopra (*Gazz. Uff.* n. 45 del 1924).

R. D. 19 aprile 1923, n. 850, con cui i poteri e le funzioni, attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari agli Uffici centrali dello Stato per tutti i servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi, della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti, sono devoluti unicamente al presidente del Consiglio dei ministri.

R. D. 19 aprile 1923, n. 1071, con cui si stabilisce la data del 31 dic. 1923, come ultimo termine utile per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita d'assicurazione.

R. D. 24 giugno 1923, n. 1371, concernente l'erezione in ente morale dell'Associazione nazionale dei combattenti, costituita in Roma, per alti fini patriottici e più direttamente per l'assistenza a favore dei reduci dell'ultima guerra nazionale.

Interr. Amatucci, ann. 11 luglio 1923: Integrazione delle disposizioni a favore degli ex-combattenti (r. s.); es. 30 nov.

R. D. 10 sett. 1923, n. 1984, sul riordinamento dei servizi dell'assistenza militare.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2473, che istituisce nel preventivo 1923-24 del Ministero finanze un apposito capitolo, con lo stanziamento di lire 300 mila, da erogarsi a favore dei servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi, della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2412, che detta provvedimenti per l'assegnazione di alloggi cooperativi ad ex-combattenti.

Opera nazionale pei combattenti, v. *Opera nazionale pro combattenti.*

Pensioni privilegiate di guerra, v. *Pensioni privilegiate di guerra.*

Provvedimenti pei mutilati e invalidi della guerra, v. *Mutilati.*

Provvedimenti per le famiglie dei caduti in guerra, v. *Madri e vedove di guerra – Orfani di guerra – Pensioni privilegiate di guerra.*

Provvedimenti per speciali categorie d'impiegati ex-combattenti: Ferrovieri, v. *Ferrovie* (personale) – Insegnanti elementari, v. *Maestri* – Insegnanti medi, v. *Istruzione media* – Postelegrafonici, v. *Ministeri* (Min. Poste) – Ufficiali, v. *Esercito* e *Marina.*

Ricerche dei dispersi e prigionieri di guerra. v. *Prigionieri di guerra.*

Trasporto delle salme dei caduti in guerra, v. *Caduti in guerra.*

COMBUSTIBILI.

Interp. Bianchi U., ann. 20 giugno 1921: Sulla crisi dei combustibili nazionali.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **515** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge dei DD. LL. 22 febbr. 1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696, e 28 marzo 1919, n. 454, nonchè del R. D. 3 febbr. 1921, n. 128, concernenti provvedimenti*

straordinari per la migliore utilizzazione dei combustibili fossili nazionali per la fabbricazione di agglomerati e per gli impianti e l'esercizio di stabilimenti destinati alla gassificazione od alla distillazione di ligniti o torbe e alla produzione d'energia termica, meccanica ed elettrica. — Il Governo propone un articolo aggiuntivo con cui la durata dell'applicabilità del D-L. 28 marzo 1919, n. 454 sopradetto, è prorogata a tutto il 31 dic. 1923; ed i termini di tempo fissati per l'inizio dei lavori rispettivamente nell'art. 3 del decreto medesimo per poter godere delle esenzioni fiscali in detto articolo contemplate, e nell'art. 1 del R. D. 3 febbr. 1921, n. 128, per poter godere la concessione di cui all'art. 4 del ricordato decreto n. 454, sono prorogati al 31 dic. 1925. — Ritirato (23 nov. 1922).

R. D-L. 19 nov. 1921, n 1605, che abroga tutta la legislazione di guerra dei combustibili nazionali non riprodotta nel decreto stesso, e mantiene in vigore, coordina ed unifica i principî fondamentali che informarono tale legislazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1326). — *R. D. 24 giugno 1923, n. 1504*, che estende alle nuove provincie il R. D-L. di cui sopra.

D. M. 26 nov. 1921, concernente l'applicazione del diritto fisso sui combustibili nazionali (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 15).

R. D. 29 genn. 1922, n. 293, concernente l'abolizione del conto corrente per le spese d'acquisto e requisizione dei carboni e delle attribuzioni del Comitato di revisione inerenti alla gestione di stralcio della soppressa Direzione generale dei combustibili.

D. M. 5 febbr. 1922, con cui si dispone che la polizia mineraria in materia di combustibili sia esercitata secondo le prescrizioni e con le norme della legge 30 marzo 1893, n. 184, e del Reg. 10 genn. 1907, n. 152 (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 45).

Interp. sen. Sechi, ann. 13 luglio 1922: Politica dei combustibili.

Interr. Bianchi U., ann. 29 maggio 1923: Introduzione del sistema coattivo per la combustione razionale ed economica nell'industria; es. 2 giugno.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il sen. *Sechi* tratta (14 giugno 1923) della questione dei combustibili, ed il min. d'agricoltura, *De Capitani*, espone il programma del Governo in materia.

D. M. 30 giugno 1923, che trasferisce alle dipendenze del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra il servizio di stralcio del Comitato centrale approvvigionamenti combustibili (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 174).

R. D. 6 sett. 1923, n. 2125, con cui il servizio di liquidazione del Commissariato generale dei combustibili è trasferito alla dipendenza del Min. delle finanze.

R. D-L. 26 febbr. 1924, n. 346, che per un quinquennio concede la franchigia doganale per le macchine e loro parti, per i materiali metallici, per gli esplosivi e relative capsule e inneschi, introdotti per essere impiegati nell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria.

COMITATO TALASSOGRAFICO.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma di lire 480,000 per il completamento della costruzione e dell'arredamento del R. Istituto di biologia marina per il Tirreno in San Bartolomeo di Cagliari, e degli altri Istituti gestiti dal R. Comitato talassografico italiano (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2181).

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1799*, sulle attribuzioni ed il riordinamento del R. Comitato talassografico italiano.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia.

COMMISSARI DI LEVA, v. *Esercito* (Reclutamento).

COMMISSIONI IMPOSTE DIRETTE.

R. D. 24 aprile 1921, n. 689, che ripristina la medaglia di presenza per i componenti la Commissione centrale delle imposte dirette, e fissa altresì il compenso mensile per il presidente della Commissione stessa.

R. D. 4 sett. 1922, n. 1311, che provvede alla rinnovazione delle Commissioni di primo grado per le imposte sulla industria e sulla rendita nelle nuove provincie.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1571, contenente modificazioni alla misura dei compensi e delle indennità spettanti ai membri delle Commissioni di primo grado e provinciali per le imposte dirette.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2953*, sul funzionamento delle Commissioni per le imposte dirette, sul modo di pagamento delle indennità spettanti ai membri delle Commissioni di prima istanza per le imposte stesse, sulla proroga della durata sino a tutto il 1924 delle Commissioni di stima, e sulla soppressione delle Commissioni di appello esistenti nei territori annessi.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2870*, che provvede al riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette. — *D. M. 2 aprile 1924*, riguardante la suddivisione in sezioni della Commissione stessa (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 89).

COMMISSIONI PROVINCIALI E CONSIGLIO SUPERIORE D'ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA, v. *Opere Pie*.

COMPAGNIE DI DISCIPLINA E STABILIMENTI MILITARI DI PENA.

Interp. Marabini, ann. 13 maggio 1922: Per la soppressione delle compagnie di disciplina; es. 3 luglio.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 12*, che determina il numero dei riparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena, e quello degli ufficiali organicamente assegnati sia agli uni che agli altri.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 256*, riguardante l'ordinamento del R. Esercito. (Numero delle carceri sussidiarie, dei reclusorî e carceri preventive).

R. D. 14 giugno 1923, n. 1385, che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione e l'isolamento del Reclusorio militare di Aversa.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2356*, che stabilisce il numero delle carceri militari sussidiarie, dei reclusorî succursali e delle carceri preventive, nonchè l'organico degli ufficiali assegnati ai riparti di correzione ed agli stabilimenti di pena; ed abroga il R. D. 8 febbr. 1923, n. 256. — *D. M. 21 ott. 1923*, che fissa la sede dei riparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena (*Giorn. Mil.* del 1923, disp. 54ª).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale di correzione degli stabilimenti militari di pena.

COMPETENZA DEI PRETORI E DEI CONCILIATORI, v. *Procedura civile*.

COMUNI E PROVINCIE.

Amministrazione straordinaria del comune e della provincia di Roma, v. *Roma* – Id. del comune di Torino, v. *Torino* – Circoscrizione amministrativa, v. *Circoscrizione amministrativa* e *Territori annessi* – Indennità ai pubblici amministratori, v. *Indennità ai pubblici amministratori* – Legge comunale e provinciale, v. *Legge comunale e provinciale* – Municipalizzazione dei pubblici servizi, v. *Municipalizzazione* – Mutui, v. *Mutui ai comuni ed alle province* – Opere Pie, v. *Opere Pie* – Personale, v. *Impiegati e salariati degli enti locali* – Provvedimenti per gli enti locali delle regioni invase o sgombrate dal nemico, v. *Terre liberate* – Provvedimenti per i comuni e provincie danneggiati dal terremoto, v. *Terremoti* – Tasse, v. *Tributi locali*.

CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE, v. *Acque pubbliche*.

CONCESSIONI DI TERRE, v. *Colonizzazione interna*.

CONCESSIONI GOVERNATIVE (TASSE SULLE).

**R. D. 10 dic. 1922, n. 1668*, relativo all'estensione ai territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di tassa sulle concessioni governative.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1675*, che, con effetto anche per la Venezia Giulia, la Venezia Tridentina ed i territori dei comuni di Zara e Lágosta annessi al Regno, riduce la misura delle quote di compartecipazione degli agenti accertatori nelle contravvenzioni in materia di concessioni governative.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 152*, che estende ai territori annessi le tasse sulle concessioni governative.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2447*, che reca la riforma della tabella delle tasse sulle concessioni governative ed altre disposizioni concernenti la stessa materia.

CONCILIATORI (COMPETENZA DEI), v. *Procedura civile.*

CONCIMI CHIMICI.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 292, che modifica il regime doganale di alcuni concimi.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3030*, che proroga di sei mesi il termine per modificare il regime doganale del solfato di ammonio e del nitrato di ammonio impuro per l'agricoltura.

CONCORDATO PREVENTIVO, v. *Moratoria.*

CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE, v. *Amnistia.*

CONFERENZE E CONGRESSI INTERNAZIONALI.

Convegni di Pallanza e Rapallo. — *Libro Verde*, **C. doc. n. III** (Sen. doc. n. XVII), pres dal min. degli esteri Sforza, il 20 giugno 1921: *Negoziati diretti fra il Governo italiano ed il Governo serbo-croato-sloveno per la pace adriatica*: contiene, fra gli altri, documenti relativi ai convegni di *Pallanza* (11-15 maggio 1920) e di *Rapallo* (7-12 nov. 1920).

Conferenza di Washington. — *R. D-L. 23 ott. 1921, n. 1541*, che autorizza una prelevazione straordinaria di lire 1,500,000 per provvedere alle spese della Delegazione italiana alla Conferenza del disarmo in Washington (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1020).

Interr. sen. Morandi, ann. ed es. 24 nov. 1921: Sulla Conferenza di Washington e la riduzione degli armamenti (r. s.).

— sen. Badoglio, Borsarelli, Melodia, Valenzani e Zupelli, ann. ed es. 25 nov. 1921: Preteso incidente alla Conferenza di Washington.

Documenti diplomatici, **C. doc. n. XVII,** pres. dal min. degli esteri, Schanzer, il 16 marzo 1922, relativi alla *Conferenza di Washington* (12 nov. 1921-6 febbr. 1922) *per la limitazione degli armamenti e i problemi del Pacifico e dell'Estremo Oriente* (Resoconto dei lavori della conferenza; indicazione dei sette trattati approvati e delle dodici risoluzioni votate).

Interp. Paratore, ann. 18 marzo 1922: Risultati della Conferenza di Washington e del Convegno di Cannes.

Interr. sen. Orlando, ann. 13 giugno 1922: Comunicazione al Parlamento dei trattati di Washington; es. 16 e 17 giugno.

Ratifica dei trattati di Washington: Per la limitazione dell'armamento navale (C. n. 1400), v. *Naviglio dello Stato.* — Per la protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra e il divieto dei gas asfissianti (C. n. 1401) v. *Diritto di guerra – Gas asfissianti – Sottomarini.* — Per la Cina (C. nn. 1402 e 1403), v. *Cina.*

Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington (1919) della Conferenza internazionale del lavoro (dis. di legge C. n. 198), v. *Cassa di maternità – Disoccupazione – Giornata lavorativa di otto ore – Lavoro delle donne e dei fanciulli.*

Conferenza di Genova. — *R. D-L. 19 genn. 1922, n. 42*, che autorizza la spesa occorrente per i servizi postali in occasione della conferenza di Genova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. poste, C. n. 1351).

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 34, che provvede allo stanziamento di tre milioni e mezzo di lire per far fronte alle spese della Conferenza di Genova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1416). — *R. D-L. 15 febbr. 1922, n. 244*, che autorizza una prelevazione straordinaria di lire 900,000 per le spese di varia natura in occasione della riunione della Conferenza internazionale di Genova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1336). — *R. D-L. 5 marzo 1922, n. 381*, che aumenta lo stanziamento stesso di lire 4,334,300 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1416). — *R. D-L. 2 maggio 1922, n. 607*, che aumenta ancora detto stanziamento della somma di lire 4,000,000 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1514). — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1318*, che autorizza una ulteriore assegnazione di lire 2,000,000 per le spese di detta Conferenza (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2171). — *R. D-L. 7 aprile 1922, n. 411*, che autorizza la deroga alle norme della legge di contabilità generale dello Stato per le provviste e lavorazioni di generi e materiali, per l'acquisto e

noleggio di mezzi di trasporto, per l'imbarco e sbarco di materiale e per il fitto di immobili occorrenti d'urgenza per la Conferenza internazionale di Genova; e che fissa il compenso da corrispondersi al personale delle Amministrazioni dello Stato ed a quello ad esse estraneo chiamato a prestare servizio presso gli uffici della Conferenza medesima (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1514).

R. D. 29 genn. 1922, n. 52, che istituisce un Segretariato generale per la preparazione ed il coordinamento dei servizi e dei lavori della Conferenza economica e finanziaria internazionale di Genova.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il min. degli esteri, *Schanzer*, espone (18 marzo 1922) gl'intendimenti del Governo nei riguardi della Conferenza di Genova, i compiti politici, economici e finanziari che questa si propone, ed il programma dell'Italia in seno alla Conferenza stessa.

Mozione D'Ayala, letta 30 marzo 1922: Considerazione della condizione del Montenegro alla Conferenza di Genova. — *Interp.* Graziadei, ann. 31 marzo: Direttive del Governo per la Conferenza di Genova; *Id.* Modigliani, id.: Criteri informatori della presente politica estera. — *Id.* Vassallo E., ann. 18 maggio: Politica italiana nei riguardi dei « mandati » in Oriente. — *Id.* Colonna di Cesarò, ann. 19 maggio: Risultati del Convegno di Parigi per l'Oriente e della Conferenza di Genova; *Id.* Labriola, ann. 22 maggio; *Id.* Giuriati, ann. 23 maggio; *Id.* Bevione, D'Ayala, ann. 24 maggio; *Id.* Federzoni, ann. 25 maggio; *Id.* Celesia, ann. 26 maggio; *Id.* Lanza di Trabia, ann. 29 maggio; *Id.* Celli, ann. 31 maggio; *Id.* Bombacci, ann. 3 giugno: Conferenza di Genova e direttive della politica estera italiana.

Mozione Chiesa, letta 30 marzo 1922: Esame della condizione del Montenegro alla Conferenza di Genova; *Id.* Chiesa, id.: Tutela della posizione dell'Italia nella nuova situazione politica creatasi in Egitto (chiesto e rifiutato lo svolgimento prima della Conferenza, 2ª torn. 31 marzo). — La Conferenza, inauguratasi il 10 aprile, dura 6 settimane. — *Mozione* Lucci, letta 20 maggio: Sui risultati della Conferenza di Genova; e per un'azione internazionalista e pacifica del Governo italiano; *Id.* Mattei-Gentili, letta 26 maggio: Svolgimento e risultati della Conferenza di Genova; e approvazione dell'opera dei rappresentanti italiani. Svolte 3 (2ª), 6, 7 (2ª) e 8 giugno.

Durante la discussione di queste mozioni, il dep. *Lucci* rileva (torn. pom. 3 giugno) l'insuccesso pratico della conferenza di Genova, e pone il quesito, se non sia giunto per l'Italia il momento di uscire dall'Intesa, da cui non riceve alcun vantaggio, per riacquistare la propria libertà; il dep. *Mattei-Gentili* osserva che la ricostruzione europea è strettamente connessa con la soluzione del problema delle riparazioni, ed augura la collaborazione americana; il dep. *Chiesa* perora la causa della indipendenza montenegrina, invoca una coraggiosa soluzione del problema di Fiume, ed espone quali, a suo avviso, son gl'interessi italiani in Egitto; il dep. *Labriola* nota l'importanza dell'intervento russo, e del trattato russo-tedesco di Rapallo. — Il dep. *Colonna di Cesarò* (6 giugno) riconosce il successo russo alla Conferenza, e segnala il pericolo di un asservimento totale della politica italiana a quella inglese; il dep. *Merizzi* si dichiara contrario a un finanziamento italiano in Russia, che produrrebbe esodo di capitali, necessari alle nostre industrie; il dep. *Bevione* esamina il lato passivo dei risultati della conferenza, pur non negando l'attivo; il dep. *D'Ayala* espone concetti revisionisti del trattato di Versaglia, analizza la politica russa, e si mostra scettico circa l'accordo italo-inglese; il dep. *Federzoni* afferma il pieno fallimento della conferenza agli effetti revisionisti dei trattati di pace, ed esamina la politica italiana in seno all'Intesa, nei riguardi della mancata applicazione delle clausole coloniali del patto di Londra, e così pure circa l'accordo tripartito per l'Asia Minore, e circa la richiesta del mandato inglese sulla Palestina. — Il dep. *Alessio* (torn. pom. 7 giugno) tributa lodi alla politica svolta dall'Italia a Genova, ed auspica una collaborazione italo-inglese ed americana, con intenti pacifici e di conciliazione, ma rafforzando energicamente l'autorità dello Stato all'interno; il dep. *Lanza di Trabia* osserva che l'Europa esce dalla Conferenza più divisa di prima, e riafferma la necessità della ricostruzione europea, non però raggiungibile con mere formole utopistiche. Il min. degli esteri, *Schanzer*, rileva il carattere di universalità europea della Conferenza di Genova (cui parteciparono 34 Stati), fatto politico nuovo nel dopo-guerra; riferisce il compiacimento generale per la perfetta organizzazione materiale; espone i risultati tecnici delle risoluzioni in materia finanziaria, economica e di trasporti, adottate dalla Conferenza; lumeggia le direttive della Delegazione italiana sia in generale, sia in particolare nei negoziati con la Russia e nei riguardi dei Trattati di pace, della collaborazione italo-inglese, della tutela degli

interessi italiani in Egitto, della questione montenegrina, della questione d'Oriente, del mandato inglese sulla Palestina, e, infine, degli accordi di Santa Margherita per l'esecuzione del Trattato di Rapallo. Il dep. *Bombacci* critica la politica italiana verso il Governo dei *Sovjèty* di Russia. — Il min. dell'industria *Rossi T.* (8 giugno) espone i risultati economici della Conferenza di Genova, e dà notizia degli accordi commerciali in corso. Il dep. *Jacini* approva gli accordi di Santa Margherita, e disapprova le occupazioni militari conseguite al mandato francese in Siria e a quello inglese in Palestina. Il dep. *Treves* indaga le cause dei modesti risultati raggiunti a Genova, e illustra l'interesse italiano per una politica di revisione dei trattati. — La mozione Mattei-Gentili, che « approva la politica estera del Governo » viene da ultimo approvata con appello nominale (fav. 209, contr. 67).

Interr. Lollini, ann. 4 maggio 1922: Spese sostenute dall'Italia per le principali Delegazioni estere alla Conferenza di Genova; es. 17 giugno.

Interr. sen. Fracassi, ann. 12 giugno 1922: Per la presentazione al Parlamento di un « Libro Verde » sulla Conferenza di Genova; es. 16 e 17 giugno.

Interp. sen. Mosca, ann. 12 giugno 1922: Azione spiegata dal Governo italiano in occasione del Congresso di Genova; es. 16 e 17 giugno.

Conferenze di Londra e Parigi. — *Libro Verde,* **C. doc. n. XXIII** (Sen. doc. n. LVIII), pres. dal presidente del Consiglio e min. degli esteri Mussolini, il 26 febbr. 1923: *Sulle questioni delle riparazioni tedesche e dei debiti interalleati,* contiene i verbali e documenti delle conferenze interalleate di *Londra* (9-11 dic. 1922) e di *Parigi* (2-4 genn. 1923).

Nella tornata del 16 nov. 1923 al Senato il pres. del Consiglio e min. degli esteri *Mussolini,* rispondendo ad una interpellanza del sen. Artom sulle direttive della politica estera, espone la tesi italiana, francese ed inglese nei convegni di Londra e di Parigi sulla questione delle riparazioni.

Conferenza di Losanna. — *Libro Verde,* **Sen. doc. n. LX** (C. n. XXIV), pres. dal presidente del Consiglio e min. degli esteri Mussolini; il 20 aprile 1923: *Documenti diplomatici relativi alla pace con la Turchia,* contiene i verbali delle sedute plenarie, e di quelle delle Commissioni (1ª per le questioni territoriali e militari; 2ª pel regime degli stranieri; 3ª per le questioni economiche e finanziarie) della *Conferenza di Losanna* (21 nov. 1922-1° febbr. 1923).

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio, il pres. del Consiglio e min. degli esteri *Mussolini,* accenna (8 giugno 1923) alla soluzione sodisfacente data a varie questioni nella conferenza di *Losanna* (cabotaggio, esercizio delle professioni liberali e tutela giuridica degli stranieri in Turchia, cessazione delle clausole d'interessamento formale del Sultanato nelle colonie italiane dell'Africa Settentrionale e tutela degli interessi dei sudditi libici residenti in Turchia).

Conferenze interparlamentari del commercio. — Il dis. di legge del min. del tesoro C. n. 1084, pres. 5 dic. 1921, autorizza la spesa straordinaria di lire 100,000 per contributo dello Stato nelle spese per la Conferenza interparlamentare del commercio, da tenersi in Roma nel 1922. — Ritirato (16 febbr. 1922), v. R. D. che segue.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 94, che autorizza la spesa straordinaria di lire 100,000 quale contributo dello Stato per la Conferenza interparlamentare del commercio dal tenersi in Roma nel 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1337).

Conferenze e disposizioni varie. — *Disegno di legge* del min. delle poste Pasqualino-Vassallo, C. n. **322** (pres. 21 giugno 1921): *Stanziamento di fondi per la partecipazione dell'Italia al Congresso dell'Unione postale universale di Madrid* (nell'autunno 1920, e coll'assegnazione di lire 50,000). — Approvato dalla Camera e non presentato al Senato.

R. D-L. 22 marzo 1923, n. 750, che concede uno speciale trattamento al personale incaricato di prendere parte a Commissioni o a Conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101). — **R. D. 27 sett. 1923, n. 2216,* che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra.

R. D-L. 5 aprile 1923, n. 928, che autorizza una prelevazione straordinaria di lire 100,000 per le spese del II Congresso di medicina e farmacia militare che avrà luogo in Roma nel maggio 1923 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2100).

R. D-L. 20 dic. 1923, n. 2995, che autorizza l'assegnazione di lire 600,000 per le spese di qualsiasi genere occorrenti per la partecipazione dei delegati italiani al Congresso dell'Unione postale universale ed alla Conferenza internazionale telegrafica e radiotelegrafica.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 266, che autorizza una prelevazione straordinaria di lire 25,000, da erogarsi a favore del Comitato organizzatore del 2° Congresso internazionale di urologia che si terrà in Roma nel 1924.

CONFLITTI DI LAVORO - ARBITRATO.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **290** (pres. 21 giugno 1921). *Arbitrato agricolo.* — Riproducendo, con qualche emendamento, le disposizioni del dis. di legge, C. n. 251, della XXV Leg., mantiene in funzione, finchè non siasi provveduto ad estendere il probivirato al lavoro agricolo, le Commissioni arbitrali mandamentali, di cui al D. L. 6 maggio 1917, n. 871, con la modifica della loro composizione e con l'estensione della loro competenza, per decidere tutte le controversie individuali relative ai contratti agrari ed alle prestazioni di lavoro agricolo. Demanda invece la risoluzione delle controversie e dei conflitti collettivi che potessero sorgere tra le classi agricole ad un Comitato arbitrale regionale (da istituirsi presso ogni Camera regionale d'agricoltura creata col dis. di legge, e da rimanere in funzione finchè non siasi provveduto ad estendere il probivirato al lavoro agricolo) in cui sono rappresentate le singole categorie che possono essere coinvolte in un conflitto o trovarsi in contesa tra loro; e stabilisce al riguardo l'obbligatorietà dell'arbitrato, l'esecutorietà e l'inviolabilità della decisione arbitrale. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Giavazzi).

R. D-L. 12 marzo 1921, n. 1659, che estende alle nuove provincie le norme vigenti nel Regno circa la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del presidente del Consiglio, C. n. 1635).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1689, concernente la riunione delle Commissioni arbitrali mandamentali agricole in un'unica Commissione per decidere tutte le controversie individuali dipendenti dall'applicazione delle disposizioni della legge 7 aprile 1921, n. 407, e dei concordati agrari collettivi, comunque relative ai contratti agrari di colonia parziaria, di piccolo affitto e di salariato fisso. — Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1355; S. n. 406. La Commissione economia nazionale, incaricata di riferire sul detto dis. di legge, invoca (rel. Baranzini) la revisione, coordinamento e sistemazione di tutta la materia riguardante le Commissioni mandamentali ed i Comitati provinciali. Durante la discussione alla Camera (torn. antim. del 31 marzo 1922), si estende la competenza della Commissione di cui sopra ad ogni contratto di salariato, anche non fisso.

L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Sinibaldi) un ordine del giorno perchè sia respinta da quell'Assemblea la proposta convers. in legge del decreto su citato, avendo dall'esame di esso tratto la convinzione, che non concorressero ragioni di necessità e d'urgenza tali da giustificare l'esercizio per parte del potere esecutivo di facoltà riservate dallo Statuto al potere legislativo; tanto più che nell'epoca in cui il decreto fu emanato era imminente l'annuale ordinaria convocazione delle due Camere; ed anche perchè le provvidenze contenute nel decreto stesso non sono nemmeno in merito accettabili. — Il dis. di legge è ritirato dal Governo in Senato, e ripresentato alla Camera insieme col R. D-L. che segue.

R. D-L. 14 nov. 1922, n. 1437, che abolisce le Commissioni arbitrali mandamentali agricole di cui ai RR. DD-L. 12 nov. 1921, n. 1659, e 19 nov. 1921, n. 1689, deferendo all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie tuttora sottoposte al loro giudizio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1989).

CONGREGAZIONI DI CARITÀ, v. *Opere Pie*.

CONGRUE PARROCCHIALI - BENEFICII ECCLESIASTICI.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, S. n. **33**; C. n. **927** (pres. 16 giugno 1921): *Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38,000,000 negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero.* — Durante la discussione è approvato (2 agosto 1921) dal Senato un emendamento dell'Ufficio centrale che estende il beneficio di cui sopra anche

al clero bisognoso delle sedi suburbicarie, nonchè un ordine del giorno dallo stesso Ufficio proposto per la presentazione sollecita di un dis. di legge per la riforma e semplificazione degli ordinamenti amministrativi del patrimonio ecclesiastico. — Rimasto in stato di relazione (rel. Visco).

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, concede, a decorrere dal 1° luglio 1920, all'Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, un contributo annuo di lire 600,000, per porre quell'Amministrazione in grado di adempiere ai fini di suo istituto, e dispone a partire dalla medesima data un aumento di cinque decimi sulla congrua assegnata ai parroci contemplati nell'art. 2, sub. 3, della legge 19 giugno 1873, n. 1402. (Attuato con legge di esercizio provvisorio)

I preventivi giustizia 1920-21, 1921-22 e 1922-23, C. nn. 355, 370 e 1003, pres. 21 giugno e 26 nov. 1921, autorizzano l'Amministrazione del Fondo culto: 1° ad imputare al rispettivo esercizio tutti i pagamenti del capitolo « Supplementi di congrua, ecc. », senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni; 2°) a trasportare al capitolo medesimo le economie che risulteranno in sede di consuntivo sugli stanziamenti delle spese effettive ordinarie di competenza. La prima di tali disposizioni è confermata anche pel 1923-24 col preventivo di quell'esercizio, C. n. 1869, pres. 25 nov. 1922. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Interr. Brusasca, ann. 23 luglio 1921: Provvedimenti per i titolari di benefici parrocchiali e di cappellanie (r. s.); es. 4 agosto.

R. D-L. 19 sett. 1921, n. 1283, contenente provvedimenti economici a favore dei parroci del Regno. Stabilisce all'uopo un contributo di lire 21,000,000 per ognuno degli esercizi 1920-21 e 1921-22, da corrispondersi all'Amministrazione del Fondo per il culto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 959).

R. D. 2 ott. 1921, n. 1409, che a datare dal 1° luglio 1920 e fino al 30 giugno 1922 eleva l'assegno supplementare concesso ai parroci del Regno, sino a portare la congrua, compresi i proventi casuali, a lire 2,500.

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 164, contenente provvedimenti economici a favore di varie categorie del clero (economi spirituali, vicari e cappellani curati, canonici delle cattedrali e palatini, vescovi ed arcivescovi) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1777, coll'aggiunta che le concessioni contemplate dal succitato decreto sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1922-23; la Commissione giustizia e culto, incaricata di riferire sul predetto decreto e sui decreti precedenti in materia, formula il voto (rel. Visco) che si provveda anche ai canonici di collegiate soppresse ed ai coadiutori dei parroci; e che con legge definitiva si riconosca la perpetuità nel supplemento di beneficio, inscrivendo la relativa maggiore spesa anche nei bilanci posteriori all'esercizio 1922-23). — *R. D. 2 luglio 1922, n. 910*, esecutivo del R. D. di cui sopra.

Interr. Fino, ann. 18 marzo 1922: Modificazione alla legge 7 luglio 1866, n. 3036, (art. 31) sui benefici parrocchiali (r. s.); es. 21 marzo.

— Marino, ann. 8 maggio 1922: Dotazione della parrocchia di San Marco in Lamis (Foggia); es. 8 luglio.

R. D-L. 15 nov. 1922, n. 1521, che proroga i miglioramenti economici concessi ai parroci e ad altre categorie del clero con i DD-L. 19 sett. 1921, n. 1283, e 2 febbr. 1922, n. 164, fino a tutto l'esercizio 1922-23 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1962).

R. D-L. 9 luglio 1923, n. 1635, che proroga al 30 giugno 1924 i provvedimenti economici di cui sopra e dispone che possano essere stabilite con decreto Reale ulteriori norme di applicazione ed esecuzione, in aggiunta ed anche in deroga di quelle vigenti.

R. D-L. 28 febbr. 1924, n. 354, che apporta modificazioni ed aggiunte alle norme vigenti circa i supplementi di congrua al clero.

CONSERVATORII ED ISTITUTI MUSICALI E D'ARTE DRAMMATICA.

R. D. 5 genn. 1922, n. 573, che modifica il programma di esame di licenza superiore e magistero di composizione e strumentazione per banda nei Conservatorî ed Istituti musicali. — *R. D. 15 febbr. 1923, n. 527*, che abroga il precedente decreto e approva un nuovo programma per il predetto esame di licenza.

RR. DD. 26 genn. 1922, nn. 566 e *567*, coi quali si stabilisce che i diplomi di licenza e di magistero rilasciati rispettivamente dai Conservatorî musicali « Giuseppe Tartini » e « Giuseppe Verdi » di Trieste siano equiparati, per tutti gli effetti legali, ai diplomi rilasciati dai RR. Istituti musicali dipendenti dal Min. dell'istruzione pubblica.

Il dis. di legge del min. dell'istruzione Anile. per modificazione di alcuni articoli della legge sugl'Istituti di belle arti, C. n. 1713, pres. 1° luglio 1922, eleva a 45 anni il limite d'età per concorrere ai posti di professore negli Istituti di musica, ed autorizza la nomina senza concorso per meriti eminenti dei direttori di biblioteche musicali. La maggioranza della Commissione istruzione e belle arti non ammette (rel. Rosadi) che possa essere nominato senza concorso il direttore di biblioteca musicale. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale degli istituti di musica e d'arte drammatica.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1546, che istituisce una tassa di lire 50 per l'ammissione a concorsi a posti nei ruoli dei Conservatorî ed Istituti musicali e d'arte drammatica (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2137).

R. D. 7 dic. 1922, n. 1597, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè norme di carriera del personale direttivo, insegnante e dei bibliotecari dei RR. Conservatorî, Istituti e Licei musicali.

R. D. 4 genn. 1923, n. 86, con cui i diplomi di licenza e di magistero rilasciati dal Liceo musicale « Rossini » di Pesaro sono equiparati, per tutti gli effetti legali, ai diplomi rilasciati dai RR. Conservatorî.

**R. D. 8 marzo 1923, n. 636*, che modifica l'art. 11 del R. D. 4 marzo 1920, n. 432, circa l'incarico dell'Economato nei RR. Istituti di musica e di arte drammatica.

**R. D. 13 maggio 1923, n. 1166*, relativo all'esonero ed al trattamento di quiescenza del personale insegnante dei RR. Istituti di musica e di arte drammatica.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei Regi istituti di musica ed arte drammatica.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2849*, che autorizza il min. dell'istruzione a destinare provvisoriamente insegnanti di ruolo governativo ad impartire l'insegnamento in cattedre di ruolo o in ufficio di maestro fuori ruolo e di incaricato nei RR. Istituti di musica e di arte drammatica.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2850*, con cui è soppressa la R. scuola di recitazione annessa al R. Istituto musicale di Firenze, ed è approvata la tabella organica per la R. scuola di recitazione annessa al R. liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3123*, sul governo, sull'ordinamento amministrativo, sullo stato dei direttori e dei professori, sugli studenti, esami di Stato e tasse pei Regi conservatorî di musica e per la Regia scuola di recitazione.

CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE.

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **441**; S. n. **161** (pres. 22 giugno 1921): *Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati.* — Ai soli effetti del collocamento nei quadri dei nuovi stipendi a ruoli aperti computa per intero dal 1° genn. 1909 il servizio prestato in qualità di commesso, e pel periodo anteriore lo valuta a norma dell'art. 21 del R. D-L. 23 ott. 1919, n. 1971. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1082.***

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **717**; S. n. **160** (pres. 26 giugno 1921): *Provvedimenti per il riordinamento delle conservatorie delle ipoteche.* — Riduce a tre soli gradi la scala delle cauzioni (4,000; 8,000 e 12,000 lire a seconda dell'entità delle riscossioni); eleva la misura delle indennità di cauzione, istituisce una indennità di cassa ed un fondo per premi destinato a rinumerare i migliori e più produttivi funzionari; sottopone a graduali contributi gli emolumenti netti ripristinati a favore dei conservatori delle ipoteche, col D. L. 21 aprile 1918, n. 575. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1081.***

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge per proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse, C. n. 820-A, pres. 2 agosto 1921, formula

alcuni voti (rel. Presutti) in ordine alla ripartizione del fondo premi a favore dei funzionari delle conservatorie delle ipoteche chiamati ad applicare i tributi di cui sopra.

R. D. 22 dic. 1921, n. 1903, che sopprime il Comitato esecutivo istituito presso il Ministero delle finanze, per l'Amministrazione del fondo sussidi di invalidità e di vedovanza a favore del personale sussidiario degli uffici delle ipoteche, demandandone le attribuzioni alla Direzione generale del registro e delle ipoteche.

R. D. 22 dic. 1921, n. 1904, che introduce semplificazioni in taluni servizi generali e di contabilità degli uffici delle ipoteche.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 107, riguardante gli emolumenti dei conservatori sui certificati ipotecari.

R. D. 29 genn. 1922, n. 232, recante disposizioni per il personale delle conservatorie delle ipoteche.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale delle conservatorie delle ipoteche.

R. D-L. 25 marzo 1923, n. 834, relativo alla ricostituzione degli uffici ipotecari di Feltre e di Udine andati distrutti a causa dell'invasione nemica.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle conservatorie delle ipoteche.

CONSERVE ALIMENTARI.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **155** (pres. 20 giugno 1921): *Conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.* — Fa obbligo al proprietario della fabbrica di denunciarne l'apertura al prefetto della provincia e di indicare il marchio di fabbrica, i tipi di etichette dei quali egli si serve, le materie prime che intende di lavorare e il modo di preparazione delle conserve; prescrive opportune norme di igiene e sanitarie sia pei locali adibiti alla lavorazione delle conserve, sia per la loro confezione ed imballaggio; vieta di porre in commercio conserve che non portino sui recipienti od involti di qualunque genere l'indicazione della natura, del peso, della composizione quantitativa e della ditta del fabbricante della conserva; assoggetta alle stesse norme, cui è sottoposto il commercio delle conserve nel Regno, le conserve importate dall'estero; disciplina l'esportazione e la reimportazione in Italia di conserve nazionali.

La Commissione economia nazionale propone (rel. Caetani) vari emendamenti al dis. di legge, che sono accettati dal Governo, di cui il più importante è quello che crea, con sede in Roma, un Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari cui è affidata non solo la sorveglianza e la tutela della produzione nazionale in conformità alle disposizioni di legge, ma anche lo sviluppo scientifico e l'incremento pratico e commerciale dell'industria stessa e del ramo dell'agricoltura che ad essa fornisce le materie prime. — Ritirato (7 giugno 1923), v. appresso R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 501.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1396, col quale viene istituita in Parma una stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari.

R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 501, contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. Riproduce, con qualche variante, le disposizioni del dis. di legge, C. n. 155 (v. sopra), nel testo adottato dalla Commissione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2114)

CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI, v. *Camere e rappresentanze agrarie.*

CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI, v. *Legge comunale e provinciale.*

CONSIGLI DI DISCIPLINA PER I MILITARI.

R. D-L. 22 dic. 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina, e li sottopone a Consigli di disciplina secondo l'ordinamento e la procedura stabiliti dalla legge 18 luglio 1912, n. 806. — Convertito in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1323. — ***Legge 6 luglio 1922, n. 1288.***

Disegno di legge del min. della guerra Di Scalea, C. n. **1564** (pres. 23 maggio 1922): *Coordinamento della legge 18 luglio 1912, n. 806, nella parte relativa al Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina con i nuovi ordi-*

namenti militari. — Demanda ai comandi di corpo d'armata le attribuzioni relative alla formazione di ogni singolo Consiglio di disciplina che il titolo III della suddetta legge affidava ai comandi delle divisioni, allora territoriali. — Ritirato (6 febbr. 1923)

R. D-L. 2 ott. 1922, n. 1378, con cui, ai soli effetti della formazione e del funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali superiori ed inferiori del R. esercito e della applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento 25 luglio 1907 e successive modificazioni, è attribuita ai comandi di divisione di fanteria e alpini giurisdizione territoriale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1944).

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1457, che stabilisce le tabelle della composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1945). — **R. D. 25 genn. 1923, n. 154,* col quale viene determinata la composizione dei Consigli di disciplina in relazione ai nuovi gradi degli ufficiali generali del R. esercito.

R. D. 11 genn. 1923, n. 19, che modifica l'art. 38 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali (Consigli di disciplina).

R. D. 22 marzo 1923, n. 734, concernente la composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della R. marina.

R. D. 6 maggio 1923, n. 1112, circa modificazioni alla legge 18 luglio 1912, n. 806, per la parte riguardante il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della R. marina.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3114,* che sopprime la Commissione per l'esame della procedura dei Consigli di disciplina per l'esercito e per l'armata.

CONSIGLI SCOLASTICI E DEPUTAZIONI PROVINCIALI SCOLASTICHE.

R. D-L. 9 ott. 1921, n. 1784, che abroga il D-L. L. 25 nov. 1915, n. 1863, che sospende la rinnovazione dei componenti elettivi dei Consigli provinciali scolastici.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1679,* che, istituendo provveditorati agli studi regionali, dispone la soppressione dal giorno di istituzione dei provveditorati stessi dei Consigli scolastici provinciali, delle deputazioni scolastiche provinciali, delle giunte provinciali per le scuole medie, delle delegazioni governative e di ogni altro collegio o commissione che con carattere permanente o transitorio sia costituita presso gli uffici scolastici provinciali compresi nell'ambito del provveditorato agli studi regionale.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 374,* che sopprime i Consigli scolastici provinciali e le deputazioni scolastiche, affidandone le attribuzioni al R. provveditore agli studi, fino all'istituzione di fatto delle Amministrazioni scolastiche regionali.

**R. D. 3 nov. 1923, n. 2453,* con cui presso ogni provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal R. provveditore.

CONSIGLIO DEL LAVORO.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **194** (pres. 20 giugno 1921): *Istituzione del Consiglio nazionale del lavoro.* — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 938, della XXV Legisl. — Ritirato (16 febbraio 1922).

Disegno di legge del min. del lavoro Beneduce, A. C. n. **1339** (pres. 16 febbr.1922): *Istituzione del Consiglio nazionale del lavoro.* — Istituisce presso il Min. per il lavoro e la previdenza sociale il Consiglio nazionale del lavoro colle seguenti principali funzioni: 1°) di proporre al Governo i provvedimenti da adottarsi per la disciplina del lavoro ed il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, con facoltà di predisporre su tali argomenti schemi di disegni di legge, e con obbligo per il min. del lavoro di portare all'esame del Consiglio dei ministri gli schemi di disegni di legge approvati dal Consiglio del lavoro entro un mese dalla loro comunicazione, e di comunicare al Parlamento gli schemi esaminati e non accolti; 2°) di dar parere su ogni progetto proposto alle Camere legislative ed avente per oggetto la disciplina dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori e le condizioni economiche e morali delle classi lavoratrici; 3°) di esercitare i poteri ad esso attribuiti per delegazione del Parlamento e nei limiti da questo fissati con leggi speciali in ordine alla formazione di norme relative alla disciplina del lavoro e dalle condizioni dei lavoratori. Il Consiglio del lavoro inoltre partecipa all'opera di elaborazione dei regolamenti per l'applicazione delle leggi riguardanti il lavoro ed i lavoratori; ha facoltà di disporre indagini per illuminare i vari

aspetti delle questioni che è chiamato a trattare; esercita, infine, funzioni di conciliazione e di arbitrato nelle vertenze economiche fra imprenditori ed operai, a richiesta delle parti.

Il dis. di legge poi divide il Consiglio del lavoro in tre sezioni: per il lavoro agricolo; per il lavoro industriale ed i trasporti privati; per l'impiego privato; ripartisce ciascuna sezione nei vari gruppi professionali dai quali provengono i consiglieri che ne fanno parte, che sono essenzialmente costituiti in due gruppi eguali di padroni e di lavoratori, i quali poi si ripartiscono in categorie professionali e per la sezione del lavoro agricolo anche in categorie territoriali.

Stabilisce che i rappresentanti dei padroni e dei lavoratori siano eletti per ciascuna categoria dalle organizzazioni registrate dalla categoria rispettiva esistenti da almeno sei mesi prima della data dell'elezione, e che quest'elezione abbia luogo col sistema proporzionale nella forma adottata dalla legge elettorale politica, e colla sola differenza che nessun cangiamento è ammesso nella lista votata rispetto a quella presentata.

Per la nomina del presid. del Consiglio del lavoro prescrive una speciale maggioranza e, in caso che questa non si ottenga, una procedura speciale.

Costituisce un Comitato permanente del Consiglio nazionale del lavoro, composto di 14 membri, scelti in seno al Consiglio, e presieduto dal presidente del Consiglio nazionale del lavoro. — Rimasto presso la Commissione Lavoro e prev. sociale (rel. Turati e Olivetti).

Disegno di legge del min. del lavoro Dello Sbarba, C. n. **1568**; S. n. **522** (pres. 25 maggio 1922): *Riordinamento provvisorio del Consiglio superiore del lavoro.* — Per le sessioni del Consiglio superiore del lavoro, che sia necessario di convocare prima dell'attuazione della riforma generale di quel corpo, chiama a farne parte, in numero all'uopo determinato, consiglieri nominati per D. R., promosso dal min. del lavoro, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Attribuisce ai consiglieri così nominati i diritti e le prerogative degli attuali componenti del Consiglio; porta da nove a undici il numero dei componenti del Comitato permanente, di cui otto debbono essere scelti paritariamente fra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La Comm. lavoro modifica (rel. Turati) il sistema di votazione per questi rappresentanti; nel senso che essi sono scelti, anche separatamente, in distinte votazioni, dall'una e dall'altra categoria, ciascuna parte eleggendo esclusivamente i propri rappresentanti nel Comitato permanente. — Durante la discussione alla Camera (torn. pom. del 12 luglio 1922), il dis. di legge è modificato nel senso che nel consesso suddetto sono dati pure due rappresentanti alle organizzazioni cooperative e altri due a quelle mutualistiche e di previdenza. — Ritirato al Senato (29 nov. 1922), v. R. D. che segue.

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1528, che provvede all'integrazione provvisoria del Consiglio superiore del lavoro, in attesa del suo definitivo riordinamento. — Riproduce, con alcune varianti, le disposizioni contenute nel dis. di legge C. n. 1568, di cui sopra.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 861*, che sopprime il Consiglio superiore del lavoro.

CONSIGLIO DELL'ESERCITO, v. *Esercito* (Ordinamento).

CONSIGLIO DI STATO (ORDINAMENTO E PERSONALE).

Il dis. di legge del presid. del Consiglio Giolitti, per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1, pres. 14 giugno 1921, conferisce al Governo le necessarie facoltà per provvedere anche al riordinamento del Consiglio di Stato, eccezion fatta per le sue funzioni giurisdizionali. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

R. D. 20 ott. 1921, n. 1411, che dichiara applicabili le norme in esso contenute per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1412, che estende al Consiglio di Stato le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, per quanto riguarda la riduzione del personale (articoli 3 e 7).

La relazione della Comm. interno sul preventivo interno 1922-23, C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922, propone (rel. Casertano), riforme al Consiglio di Stato per ciò che concerne la competenza e la procedura nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ed il reclutamento dei suoi componenti.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante le tabelle degli stipendi del personale di segreteria del Consiglio di Stato.

R. D. 29 ott. 1922, n. 1379, che estende alla magistratura del Consiglio di Stato le disposizioni del R. D-L. 8 ott. 1922, n. 1310, relativo alla concessione al personale della magistratura giudiziaria degli assegni mensili temporanei di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e di una indennità di direzione. — *R. D-L. 12 nov. 1922, n. 1477*, che, revocando e considerando privo d'ogni effetto il R. D. di cui sopra, estende al personale del Consiglio di Stato, contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, soltanto le disposizioni dell'art. 1 del R. D. 8 ott. 1922, n. 1310, relative alla concessione al personale della magistratura degli assegni mensili temporanei di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859).

**R. D. 7 genn. 1923, n. 165*, che estende alle nuove provincie la legge ed i regolamenti sul Consiglio di Stato.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi della magistratura e del personale del Consiglio di Stato, e sulla fissazione, al 70° anno, del limite d'età per il collocamento a riposo dei presidenti, presidenti di sezione e consiglieri di Stato.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2840*, che riordina la funzione consultiva del Consiglio di Stato, estendendone la portata obbligatoria in alcuni casi in cui le leggi tacciono, e determinando meglio la natura dei regolamenti pei quali è richiesta la consultazione; stabilisce poi l'incompatibilità della permanenza dei consiglieri di Stato negli altri corpi consultivi dell'Amministrazione centrale; fissa ad un terzo il numero dei posti vacanti di consigliere da conferirsi ai referendari; stabilisce che i posti di referendario siano conferiti in base a concorso per titoli; detta norme per le promozioni al grado di primo referendario.

Funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, v. *Giustizia amministrativa*.

CONSIGLIO GENERALE E COMMISSIONI LOCALI DEL TRAFFICO.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, S. n. **474** (pres. 17 giugno 1922): *Conversione in legge del R. D. 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Pavia) con un apposito ordine del giorno, di respingere la convers. in legge del R. D. di cui sopra, nonchè di invitare il Governo a proporre un diverso, più efficace, e meno dispendioso ordinamento del Consiglio generale e delle Commissioni locali del traffico. — Durante la discussione in Senato (20 nov. 1922), il min. dei lavori pubblici, *Carnazza*, si dichiara favorevole alla soppressione del Consiglio del traffico. Il relatore accetta di sostituire al primo ordine del giorno il seguente: « Il Senato approva le dichiarazioni del min. dei lavori pubblici, e respinge la conversione in legge del D. R. 10 marzo 1921, n. 289 », che accettato dal Governo, è dal Senato approvato.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1745*, che sopprime il Consiglio generale e le Commissioni locali del traffico.

CONSIGLIO IPPICO.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, S. n. **6**; C. n. **958** (pres. 15 giugno 1921): *Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura; e conversione in legge del D. L. 23 febbr. 1919, n. 349.* — ***Legge 18 maggio 1922, n. 661.***

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1795*, che sopprime tutti i corpi consultivi, consigli, ecc., esistenti presso il Min. di agricoltura. — **R. D. 11 genn. 1923, n. 25*, che, agli effetti della consulenza tecnica, crea, presso il predetto ministero un unico Consiglio per i servizi dell'agricoltura. — *D. M. 7 febbr. 1923*, che detta norme per il funzionamento e l'ordinamento delle sezioni di detto consiglio (2ª, servizi ippici) (*Gazz Uff.*, n. 39 del 1923).

CONSIGLIO NAZIONALE DI RICERCHE.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2895*, che istituisce in Roma ed erige in enti morali il Consiglio nazionale di ricerche aderente al Consiglio internazionale di ricerche sedente in Bruxelles, e l'Unione accademica internazionale aderente all'Unione accademica internazionale, pure residente nella predetta città.

CONSIGLIO PER I SERVIZI DEL MINISTERO PER L'AGRICOLTURA.

*R. D. 11 genn. 1923, n. 25, con cui, in sostituzione di tutti i corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura, soppressi col *R. D. 31 dic. 1922, n. 1795, si crea, ai fini della consulenza tecnica indispensabile per i servizi di quel Ministero, un unico Consiglio, presieduto dal ministro o, in sua vece, dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura, da convocarsi per sezioni, in corrispondenza dei relativi servizi in numero non maggiore di cinque, e composte ciascuna – di regola – di sei membri; con facoltà, per semplificazione, di dividerle in reparti.

D. M. 7 febbr. 1923, col quale si stabiliscono le norme per il funzionamento, la competenza e l'ordinamento delle sezioni del suddetto Consiglio (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 39). — *R. D. 8 febbr. 1923, n. 295*, che demanda al Consiglio suddetto, oltrechè le funzioni del soppresso Consiglio superiore delle foreste e del relativo Comitato tecnico, anche le attribuzioni del soppresso Consiglio di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato. (V. appresso: *Consiglio sup. dell'economia nazionale*).

CONSIGLIO SUPERIORE COLONIALE.

R. D. 31 dic. 1922, n. 1817, che sopprime il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo; ed istituisce in loro vece, presso il Min. delle colonie, a decorrere dal 1° genn. 1923, un Consiglio superiore coloniale, di cui fanno parte, fra l'altro, quattro rappresentanti del Parlamento eletti, due per ciascuna, dalle assemblee legislative nel proprio seno. — *D. M. 13 febbr. 1923*, che stabilisce le norme per il funzionamento del Consiglio predetto (*Boll. Colonie* del 1923, n. 5).

R. D. 29 luglio 1923, n. 1742, che in deroga al disposto dell'art. 2 del R. D. predetto, nella prima costituzione del Consiglio superiore coloniale, dà facoltà al min. delle colonie di designare i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte del Consiglio stesso.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI.

R. D-L. 6 aprile 1922, n. 435, che proroga il termine per il collocamento a riposo dei presidenti e membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici sino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche e del nuovo ordinamento del predetto consesso.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il dep. *Mauro F.*, invoca (2ª torn. 12 maggio 1922) un nuovo ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, che stabilisce gli stipendi del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

R. D. 31 dic. 1922, n. 1809, concernente la riforma dell'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici. — *R. D. 7 giugno 1923, n. 1278*, portante modificazioni agli articoli 9 e 12 del R. D. di cui sopra. — *R. D. 3 maggio 1923, n. 1612*, che approva il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

CONSIGLIO SUPERIORE DEL COMMERCIO.

R. D. 16 ott. 1921, n. 1583, che modificando il n. 2, e il 5 capoverso dell'art. 3 del D. L. 15 giugno 1919, n. 1107, sulla composizione del Consiglio superiore del commercio, stabilisce che uno dei quattro membri eletti dalle Camere di commercio italiane all'estero risulti designato dalle Camere del Sud-America; e chiama a far parte del predetto Consiglio anche il capo dei servizi del credito e delle assicurazioni private, nonchè un rappresentante del Min. del lavoro.

R. D. 17 ott. 1922, n. 1483, che proroga la rinnovazione parziale del Consiglio superiore del commercio. (v. appresso: *Consiglio sup. dell'economia nazionale*).

CONSIGLIO SUPERIORE DEL CREDITO.

R. D. 11 genn. 1923, n. 67, che sopprime il Consiglio superiore del credito (v. appresso: *Consiglio sup. dell'economia nazionale*).

CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

*R. D. 6 sett. 1923, n. 2125, che, in seguito alla riunione in un unico ministero, della economia nazionale, dei due ministeri dell'agricoltura, e dell'industria commercio e lavoro, istituisce, presso il Min. predetto, il Consiglio superiore dell'economia nazionale il quale è l'organo consultivo tecnico del Ministero stesso, e si compone di tre sezioni: 1°) Sezione per l'agricoltura e le foreste; 2°) Sezione per l'industria; 3°) Sezione per il commercio, il credito e le assicurazioni. — *R. D. 2 dic. 1923, n. 2579*, che detta le norme per il funzionamento del Consiglio di cui sopra.

CONSIGLIO SUPERIORE DELL' INDUSTRIA.

R. D. 29 giugno 1922, n. 1243, che proroga al 31 luglio 1923 la durata in carica degli attuali membri del Consiglio superiore dell'industria (v. sopra: *Consiglio sup. dell'economia nazionale*).

CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE.

R. D-L. 9 ott. 1921, n. 1784, che abroga il D-L. L. 25 nov. 1915, n. 1863, il quale sospendeva la rinnovazione dei componenti elettivi della sezione per l'istruzione primaria e popolare presso la Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica.

R. D. 16 nov. 1922, n. 1736, che modifica il 2° comma dell'art. 11 del regolamento 4 maggio 1911, n. 424, per il Consiglio superiore di istruzione pubblica (*quorum* per la validità delle deliberazioni della Giunta).

R. D. 16 luglio 1923, n. 1753, che reca le norme relative all'ordinamento ed alle attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

CONSIGLIO SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, COMMERCIALE E INDUSTRIALE.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che istituisce presso il Min. dell'economia nazionale il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale.

R. D. 30 dic. 1923, che provvede all'organizzazione del Consiglio predetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 27). — *D. M. 18 febbr. 1924*, che detta norme per il funzionamento del Consiglio stesso, delle sue sezioni e del Comitato amministrativo (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 48).

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PREVIDENZA.

R. D. 8 marzo 1923, n. 609, che autorizza il min. per il lavoro e la previdenza sociale a procedere alla rinnovazione del Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni. (v. sopra: *Consiglio sup. dell'economia nazionale*).

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI, v. *Antichità e belle arti.*

CONSIGLIO SUPERIORE DELLE MINIERE, v. *Miniere.*

CONSIGLIO SUPERIORE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA, v. *Opere pie.*

CONSIGLIO SUPERIORE DI MARINA.

R. D. 4 genn. 1923, n. 109, che modifica la costituzione e le attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

R. D-L. 27 genn. 1924, n. 158, che apporta modificazioni alla costituzione ed alle attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, v. *Sanità pubblica.*

CONSIGLIO SUPERIORE DI STATISTICA, v. *Statistica.*

CONSOLATI.

Ordinamento e personale, v. *Ambasciate.*

Tasse consolari, v. *Tasse consolari.*

CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DI ABITATI, v. *Alluvioni.*

CONSORZI.

CONSORZI D'IRRIGAZIONE, v. *Canali d'irrigazione.*

CONSORZI DI LAVORO E PRODUZIONE, v. *Cooperative.*

CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCIE, v. *Legge comunale e provinciale.*

CONSORZI FRA ENTI DI BENEFICENZA, v. *Opere pie.*

CONSORZI GRANARI, v. *Grano.*

CONSORZIO METALLURGICO ITALIANO.

R. D-L. 8 luglio 1923, n. 1582, che modifica l'ordinamento del Consorzio operaio metallurgico italiano, eretto in ente morale col R. D. 28 sett. 1919, n. 1789.

CONSULTA ARALDICA.

R. D. 3 luglio 1921, n. 972, che approva l'elenco delle famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale della Consulta araldica.

R. D. 11 febbr. 1923, n. 325, col quale l'ufficio della Consulta araldica passa alla dipendenza della presidenza del Consiglio.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367,* sulla revisione dei diritti araldici. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2836,* che proroga al 31 marzo 1924 il termine per la revisione dei diritti predetti.

Il **R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi dell'Amministrazione dello Stato prevede anche un ufficiale d'ordine calligrafo presso la Consulta araldica.

R. D. 24 genn. 1924, n. 95, che reca modificazioni al R. D. 2 luglio 1896, n. 313, sul riordinamento della Consulta araldica.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 442, recante disposizioni, da aver effetto col 1° genn. 1925, per disciplinare l'uso di titoli o di attributi nobiliari. Vieta a chiunque di usare titoli o attributi nobiliari, se non sia inscritto come legittimamente investito di tali titoli o attributi nei registri della R. consulta araldica; indipendentemente poi dall'applicazione della pena comminata per l'usurpazione di titoli, quando il fatto costituisca il delitto di cui all'art. 186 del Codice penale, punisce il trasgressore coll'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

CONSUMI POPOLARI, v. *Approvvigionamenti e consumi.*

CONTABILITÀ DI STATO.

R. D. 1° maggio 1921, n. 701, che proroga al 31 luglio 1921 il termine stabilito dall'art. 1 del D. L. 29 aprile 1917, n. 671, per la deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato nei riguardi dei trasporti marittimi. — *R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1733,* che proroga sino al 31 dic. 1921 il termine stesso.

Disegno di legge del min. della guerra Rodinò, C. n. **228** (pres. 20 giugno 1921): *Modificazioni alle leggi sulla contabilità generale dello Stato e sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1199, della XXV Leg. — Sospesa la discussione (torn. ant. del 10 maggio 1922).

I preventivi guerra e marina 1920-21, C. nn. 362 e 363, pres. 21 giugno 1921, autorizzano il Governo ad effettuare trasporti di fondi tra i capitoli, tanto di parte ordinaria come di parte straordinaria, in ciascuno dei bilanci stessi, nei limiti delle somme di lire 2,771,000,000 e lire 800,000,000, stanziati rispettivamente per spese di guerra. — Identica autorizzazione contiene il preventivo marina 1921-22, C. n. 378, pres. 21 giugno 1921, nei limiti dello stanziamento di lire 300,000,000 per spese di guerra. — Il preventivo guerra 1921-22, poi, C. n. 377, pres. 21 giugno 1921, conferisce la facoltà di trasportare fondi da alcuni capitoli di parte straordinaria in quelli di parte ordinaria concernenti il mantenimento della forza sotto le armi ed il funzionamento dei relativi servizi. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

R. D. 28 giugno 1921, n. 886, che modifica l'art. 468 del reg. 17 febbr. 1884, n. 2016, per la contabilità dello Stato.

R. D. 12 nov. 1921, n. 1635, concernente limiti di spese ad economia nell'Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni.

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, autorizza il commissario liquidatore della gestione approvvigionamenti e consumi a derogare alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato per tutte le operazioni di sua competenza. Dà poi facoltà al min. del tesoro di provvedere, con propri decreti, al trasporto di fondi dalla assegnazione di lire 300,000,000, inscritta nel bilancio stesso, per spese relative all'amministrazione civile nelle nuove provincie, ai preventivi dei Ministeri alle cui dipendenze vengano passati i servizi delle nuove provincie, facenti carico per la spesa alla assegnazione suddetta; nonchè di introdurre variazioni nei bilanci delle nuove provincie, in dipendenza degli accennati trasferimenti di servizi. — La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo stesso, pres. 28 giugno 1922, raccomanda (rel. *Paratore*) di rendere più efficace il controllo finanziario sulla gestione dello Stato, mediante una più stretta collaborazione della Corte dei conti col Parlamento. Propone poi la soppressione dell'art. 6 del disegno di legge, col quale si dà facoltà al Tesoro di stanziare in bilancio, con D. M., le somme eventualmente occorrenti, nel 1922-23, per il funzionamento dei servizi relativi all'assistenza militare e alle pensioni di guerra. — Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, conferma la prima delle suindicata facoltà e dichiara non più in vigore, a decorrere dall'esercizio medesimo le disposizioni speciali concernenti la gestione delle spese per i servizi civili nelle nuove provincie, di cui al R. D. 18 genn. 1923, n. 239. Vieta, poi, l'emissione di mandati di anticipazione per il pagamento delle spese a carico del bilancio dello Stato, nonostante qualsiasi speciale disposizione autorizzativa, quando non risulti assolutamente incompatibile con le necessità dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione l'uso dei mandati diretti. Autorizza, infine, il min. delle finanze di variarie, con suoi decreti, senza aumentarne il complessivo importo, anzi, riducendolo, ove occorra, le assegnazioni relative alle spese da eseguirsi dal provveditorato generale dello Stato; nonchè a trasferire alle assegnazioni stesse, da altri capitoli, ulteriori somme, per altre spese che risulti opportuno effettuare a mezzo del provveditorato. I residui passivi al 30 giugno 1923 per spese d'ufficio, stampati, automobili per i servizi centrali, fitti, rimarranno però presso le rispettive amministrazioni indipendentemente dal nuovo ordinamento dei servizi attuato con l'istituzione del provveditorato. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002, pres. 26 nov. 1921, dà facoltà all'Amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di lire 500,000 pel pagamento delle spese riguardanti restituzioni d'imposte o tasse indebitamente percette, e restituzione di diritti su prodotti che si esportano. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

I preventivi guerra 1922-23 e 1923-24, C. nn. 1010 e 1876 pres. 26 nov. 1921 e 25 nov. 1922, prorogano a tutto il rispettivo esercizio la facoltà concessa al Ministero della guerra col D. L. 11 febbr. 1917, n. 189, di imputare i pagamenti sul fondo dei residui, sino ad esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative ad esercizi precedenti. Identica facoltà proroga al Ministero della marina il preventivo marina 1922-23, C. n. 1011, pres. 26 nov. 1921, per l'esercizio 1922-23 e per i capitoli di cui agli articoli 2 della legge 15 luglio 1906, n. 346, « combustibili per la navigazione » e 8 del D. L. 27 giugno 1915, n. 990, « viveri, vestiario, materiali di consumo, munizionamenti da guerra », nonchè per il capitolo « materiale costruzione e manutenzione navi ». Il preventivo marina 1923-24, C. n. 1877, pres. 25 nov. 1922, nel prorogare a quell'esercizio l'accennata facoltà, la estende ai capitoli riflettenti le spese del servizio radiotelegrafico. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

R. D. 16 febbr. 1922, n. 255, che sopprime, con la data del 30 giugno 1922, la Commissione per l'esame delle controversie in materia di appalti e forniture all'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, e la Commissione liquidatrice delle spese di ufficio di cui all'art. 341 del regolamento organico postale telefonico e telegrafico in data 14 ott. 1906, n. 546. — *R. D. 18 giugno 1922, n. 1032*, che proroga al 15 luglio 1922 la data di soppressione della Commissione predetta.

R. D. 6 aprile 1922, n. 592, che reca un'aggiunta al regolamento 17 sett. 1910, n. 859, per le gestioni affidate agli economi-cassieri delle Amministrazioni centrali

Per la *resa dei conti* alla Corte dei conti delle *gestioni fuori bilancio* sono stati emessi i seguenti decreti:

R. D. 27 ott. 1922, n. 1523, per il conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie.

Id. n. 1524, per la propaganda di guerra (marina).

Id. n. 1525, per i sussidi ai danneggiati dal nemico per atti di ostilità contrari al diritto delle genti.

Id n. 1526, per premi agli equipaggi di navi mercantili italiane che abbiano difesa la nave contro attacchi nemici.

Id. n. 1551, per offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra.

Id. n. 1567, per l'assistenza civile e la propaganda interna.

Id. n. 1568, per la propaganda all'estero.

Id. n. 1569, per l'assistenza dei profughi di guerra.

Id. n. 1810, per il traffico marittimo.

Id. n. 1811, per le lane di Stato, pellami e calzature, automobili, benzina, petrolio ed olii grassi, requisizione di materiali di guerra, olii combustibili.

Id. n. 1812, per i combustibili nazionali.

Id. n. 1860, per gli approvvigionamenti agricoli e la motoaratura di Stato.

Id. n. 1861, per la requisizione e distribuzione di sementi agrarie.

Id. n. 1862, per le calzature nazionali.

Id. n. 1863, per gli zolfi grezzi e lavorati.

Id. n. 1864, per la carta.

Id. n. 1865, per gli agrumi.

Id. n. 1866, per i tessuti di cotone ed i manufatti di lana.

Id. n. 1867, per i cotoni requisiti.

Id. n. 1868, per i pellami ed i materiali accessori.

Id. n. 1869, per i sussidi statali di disoccupazione.

Id. n. 1870, per gli approvvigionamenti e consumi.

R. D. 26 aprile 1923, n. 1124, che proroga al 31 dic. 1923 i termini fissati per la presentazione dei rendiconti di cui ai decreti nn. 1524 a 1526, 1551, 1567 a 1569, 1811, 1860 a 1869 di cui sopra. — *R. D. 23 dic. 1923, n. 2855*, che proroga al 31 dic. 1924 il termine di cui ai decreti nn. 1810 e 1812 e proroga ulteriormente al 30 giugno 1924, il termine degli altri decreti predetti.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge di proroga dell'esercizio provvisorio, C. n. 1808-A, pres. 17 nov. 1922, fa presenti al Governo, per gli opportuni provvedimenti, le proposte fatte in seno ad essa dal dep. *Presutti*, sia per sottoporre al giudizio della Corte dei conti i funzionari amministrativi che gestiscono i singoli stanziamenti di spesa, sia perchè gli eventuali nuovi o maggiori stanziamenti, salvo il caso d'assoluta urgenza, siano fatti con unico provvedimento da emanarsi nel mese di maggio.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, dichiara di volere modificare la legge di contabilità per contenere le iniziative dell'amministrazione in materia di impegni di spese; e di volere inoltre riordinare la Corte dei conti ed introdurre il criterio del consolidamento di alcune spese.

Il preventivo colonie 1923-24, C. n. 1871, pres, 25 nov. 1922, autorizza il trasporto, mediante decreti del ministro delle finanze di concerto con quello delle colonie, delle somme inscritte al capitolo 39 «Fondo ad integrazione dei contributi per le spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, in conseguenza del passaggio a carico dell'amministrazione coloniale dei servizi gestiti dal Ministero della guerra a tutto il 30 giugno 1923», ai capitoli dei contributi per le spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, secondo le esigenze, nonchè le conseguenti variazioni nei rispettivi bilanci coloniali. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1719, che proroga al 30 giugno 1922 la facoltà concessa all'Amministrazione della marina mercantile di derogare, per la gestione del traffico

marittimo, alla legge ed ai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, prorogando nello stesso tempo il funzionamento del relativo conto corrente col Ministero del tesoro al 30 giugno 1923 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2085).

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1823*, che provvede alla destinazione dei proventi della pubblicità nei locali e sugli stampati delle aziende statali a sgravio delle rispettive spese di esercizio, anzichè devolverli a scopi estranei alle aziende stesse.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 51*, che modificando il R. D-L. 20 nov. 1919, n. 2282, provvede all'aumento dei limiti di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione per il pagamento di alcune categorie di spese nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 99*, che eleva il limite dei mandati di anticipazione da imputarsi al fondo « sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra ».

R. D. 11 genn. 1923, n. 163, che estende ai territori annessi le norme vigenti nel Regno per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 98*, che modifica il terzo comma dell'art. 196 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato per ciò che concerne le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati.

R. D. 18 genn. 1923, n. 239, concernente norme per l'erogazione delle spese nelle nuove provincie.

**R. D. 21 genn. 1923, n. 195*, con cui si stabiliscono norme per le Intendenze di finanza circa il rimborso delle tasse scolastiche.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 126*, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze, e la convocazione del Consiglio dei ragionieri per l'esame della situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio e per avvisare ai provvedimenti necessari per evitare eccedenze di impegni.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 263*, che estende le disposizioni del R. D. 21 dic. 1919, n. 2415, circa la revisione delle contabilità delle spese delle Amministrazioni militari, alle contabilità delle spese eseguite fino a tutto l'esercizio finanziario 1920-21.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 358*, che modifica l'art. 392 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, circa il pagamento delle pensioni di guerra.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 599*, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 1013*, concernente l'emissione di mandati a disposizione per somme maggiori di lire 30,000 per il pagamento delle quote di concorso governativo ai comuni per la soppressione del dazio sugli alimenti farinacei.

R. D. 19 aprile 1923, n. 1032, che estende ai territori annessi al Regno la legge, col relativo regolamento, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna ai provvedimenti adottati per rafforzare i controlli amministrativi sulla gestione delle spese.

**R. D. 24 giugno 1923, n. 1465*, concernente l'abolizione del conto corrente istituito per la gestione del traffico marittimo.

**R. D. 19 luglio 1923, n. 1857*, con cui le contabilità speciali con le sezioni di tesoreria di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono aperte, anzichè con le direzioni di Commissariato militare, con speciali uffici di contabilità e di revisione, istituiti alla diretta dipendenza dei comandi di Corpo d'armata.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2000, concernente la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, sulla revisione delle entrate minori. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2836*, che porta variazioni al R. D. predetto.

*R. D. *18 nov. 1923, n. 2440*, recante *nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*, con modificazioni più specialmente notevoli nei riguardi dei contratti e della forma dei pagamenti. Per i contratti lascia all'Amministrazione la facoltà di adottare – invece dell'asta pubblica – la licitazione privata, quando questa risulti più opportuna, ed ammette inoltre lo appalto-concorso; per i contratti da stipularsi eleva i limiti di somma oltre i quali deve sentirsi il parere del Consiglio di Stato; aumenta i limiti oltre i quali deve interpellarsi il Consiglio di Stato per le spese in economia, per le transazioni e per l'applicazione delle clausole penali; prescrive il visto preventivo della Corte dei conti per i soli contratti d'importo eccedente le lire 20,000.

Per i pagamenti sostituisce, in via normale, al mandato diretto, l'assegno tratto sull'Istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria, con facoltà di girata a favore degli agenti della riscossione o di una banca. Per quanto concerne i bilanci, sposta da novembre a dicembre il termine per la presentazione al Parlamento del consuntivo dell'esercizio decorso, e da novembre a gennaio quello della presentazione dei preventivi per l'esercizio futuro.

Sopprime l'obbligo della cauzione per gli agenti della riscossione, conferendo però all'Amministrazione la facoltà di disporre la ritenuta sugli stipendi ed altri assegni fissi, in caso di danno accertato amministrativamente, anche prima del giudizio della Corte dei conti. Contiene infine norme più complete e precise per l'accertamento della responsabilità dei pubblici funzionari, nei riguardi della gestione finanziaria.

R. D-L. 9 dic. 1923, n. 2731, recante disposizioni per la chiusura del conto corrente fra il Ministero delle colonie ed il tesoro dello Stato, istituito con la legge 16 dic. 1912, n. 1312.

**R. D. 9 nov. 1923, n. 2790*, che reca disposizioni in materia dei crediti del tesoro per contributi degli enti locali nelle spese dello Stato.

**R. D. 16 dic. 1923, n. 2765*, che detta disposizioni per la vigilanza sugli impegni di spesa assunti dalle Amministrazioni dello Stato.

**R. D. 23 dic. 1923, n. 2911*, sul rimborso dei titoli di spesa arretrati pagati dalle Direzioni provinciali delle poste.

R. D. 24 febbr. 1924, n. 261, che detta norme per la compilazione e presentazione delle contabilità relative alle gestioni fuori bilancio.

Amministrazione e contabilità dei Corpi e Stabilimenti militari, v. *Esercito* e *Marina*.

CONTENZIOSO DIPLOMATICO (CONSIGLIO DEL).

R. D. 3 genn. 1924, n. 3, che introduce alcune modificazioni nella composizione e funzionamento del Consiglio del contenzioso diplomatico istituito presso il Ministero degli affari esteri (i membri di esso sono nominati fra le persone particolarmente esperte nelle questioni internazionali e fra le seguenti categorie: senatori, deputati, membri del Consiglio di Stato e dell'alta magistratura, ufficiali diplomatici e consolari in attività di servizio o a riposo, giureconsulti).

CONTI CORRENTI ED ASSEGNI POSTALI.

Il dis. di legge del min. delle poste Pasqualino-Vassallo, recante le convenzioni ed accordi postali internazionali stipulati a Madrid, C. n. 323, pres. 21 giugno 1921, contiene anche un accordo per il servizio dei bancogiri postali. — ***Legge 30 dic. 1921, n. 1878.***

R. D. 10 dic. 1921, n. 1795, concernente l'aggregazione del servizio di Economato e magazzino dei conti correnti postali all'Economato speciale dei risparmi postali.

**RR. DD. 7 e 28 genn., 15 luglio 1923, nn. 36, 119 e 1693*, che recano aggiunte e modificazioni al D-L. L. 6 sett. 1917, n. 145, sul servizio dei conti correnti ed assegni postali.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 402*, che reca le norme per i pagamenti dovuti allo Stato e quelli dovuti dallo Stato a mezzo del servizio dei conti-correnti ed assegni postali.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2967*, che reca modificazioni sul servizio dei conti correnti ed assegni postali (pagamento degli assegni).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3021*, che eleva la misura dell'interesse annuo corrisposto sui fondi versati in conto corrente postale, ferme restando le modalità di liquidazione stabilite col R. D. 7 genn. 1923, n. 36.

CONTRATTI AGRARI.

In applicazione della legge 7 aprile 1921, n. 407, con decreti ministeriali, viene prorogata per l'anno agrario 1921-22 la esecuzione delle disdette agrarie nelle provincie di: Alessandria (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 271), Bari (*id.* n. 195), Bologna (*id.* n. 196), Brescia (*id.* n. 242), Carrara (*id.* n. 267), Caserta (*id.* n. 189), Como (*id.* n. 197), Cosenza (*id.* n. 189), Genova (*id.* n. 188), Milano (*id.* n. 196), Novara (*id.* n. 204), Parma (*id.* n. 251), Pesaro (*id.* n. 195), Pisa (*id.* n. 267), Salerno (*id.* n. 189), Venezia (*id.* n. 188), Verona (*id.* n. 242) e nei comuni di Torino e Moncalieri (*id.* n. 255). — *D. M. 9 dic. 1921*, relativo alla proroga all'11 nov. 1922 della esecuzione delle disdette agrarie in provincia di Gorizia e Gradisca (*Gazz. Uff.* del 1921, n 289). — *D. M. 2 febbr. 1922*, relativo alla proroga al 28 febbr. 1922 delle disdette di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 36). — *D. M. 12 dic. 1921*, col quale è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-22 la esecuzione delle disdette dei contratti colonici nella Venezia Tridentina (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 292).

R. D. 19 sett. 1921, n. 1400, che sospende, per la provincia di Gorizia-Gradisca, fino a nuova disposizione, l'applicazione della legge provinciale 24 maggio 1914 (B. L. P. n. 21), sul contratto colonico.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1659, che estende alle nuove provincie le norme vigenti nel Regno circa i contratti agrari e la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del presidente del Consiglio, C. n. 1635).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1689, concernente la riunione delle Commissioni arbitrali mandamentali agricole in un un'unica Commissione per decidere tutte le controversie individuali dipendenti dall'applicazione delle disposizioni della legge 7 aprile 1921, n. 407, e dei concordati agrari collettivi, o comunque relative ai contratti agrari di colonia parziaria, di piccolo affitto e di salariato fisso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1355).

Interr. Costa, ann. 25 nov. 1921: Affitti delle terre in Sicilia; es. 30 nov.

Interp. Guaccero, ann. 6 dic. 1921: Ritorno alla piena libertà nella stipulazione dei contratti agrari.

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 35, che estende a tutti i Comitati provinciali di conciliazione istituiti con R. D. 14 sett. 1919, n. 1726, le disposizioni del R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1659, sui contratti agrari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1356).

Disegno di legge del min. d'agricoltura Mauri, C. n. **1327** (pres. 16 febbr. 1922, *Esecuzione delle disdette nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e marzo.* — Nei predetti mandamenti dà diritto al contadino di chiedere la proroga a tutto l'anno agrario 1922-23 dell'esecuzione della disdetta, e di ottenerla quando sia accertato che egli non abbia trovato un'altra abitazione stabilisce che, in mancanza d'accordo tra le parti, la stessa Commissione arbitrale cui compete decidere sulla domanda di proroga, fissi la corrisposta da valere per l'anno 1922-23.

La Commissione economia nazionale propone (rel. Martini) un ordine del giorno con cui si fanno voti che il Governo, in via puramente eccezionale, autorizzi l'applicazione delle disposizioni di cui sopra mediante decreto-legge, – v. R. D. che segue.

R. D-L. 1 marzo 1922, n. 199, che nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e di marzo, sospende l'esecuzione delle disdette fino all'emanazione del provvedimento legislativo di competenza del Parlamento, ma in ogni caso non oltre il 31 marzo 1922. — *R. D-L. 12 marzo 1922, n. 279*, che limita la sospensione dell'esecuzione delle disdette di cui sopra al solo caso in cui il disdettato non abbia trovato altra abitazione in luogo di quella che gode in forza del contratto cui la disdetta si riferisce, stabilendone, in tal caso, la proroga sino alla fine dell'anno agrario 1922-23; ed estende le disposizioni del suddetto decreto ai mandamenti giudiziari delle provincie di Lucca e Siena, in cui l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1426).

Interp. sen. Malagodi, ann. 27 marzo 1922: Validità del R. D. 2 febbr. 1922, n. 35; es. 31 marzo.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Bertini, C. n. **1645** (pres. 14 giugno 1922): *Disposizioni in materia di contratti agrari.* — Per i contratti di locazione od anche di semplice affitto per pascolo, con canone fisso in denaro, la cui esecuzione siasi iniziata nell'annata agraria 1921-22 o in una delle annate precedenti, consente ai locatori o conduttori di chiedere, rispettivamente, un equo aumento od una riduzione del canone per le annate agrarie 1922-23 e successive fino a tutto l'anno agrario 1924-25; stabilisce che ove nella determinazione del nuovo prezzo non intervenga l'accordo tra le parti, essa possa esser richiesta alla Commissione arbitrale.

Afferma il diritto del conduttore all'indennizzo e la nullità di ogni patto contrario all'esercizio di tale diritto, sia per i miglioramenti fondiari come per quelli agrari, dichiarando indennizzabili dei primi solo quelli fatti nel primo terzo di durata della locazione, e dei secondi soltanto quelli che influiscano sullo stato finale di fertilità del fondo; lascia la determinazione dei miglioramenti indennizzabili ai comitati provinciali per le vertenze agrarie, integrati con l'aggiunta di due tecnici, e stabilisce che l'indennità per tali migliorie non possa mai superare il sesto del canone complessivo per tutti gli anni di durata della locazione.

Dà validità per tre anni ai contratti di colonia parziaria e di piccolo affitto, con facoltà però di stabilire per essi una durata minore con atto scritto e registrato, e salvo il diritto del locatore di dare annualmente licenza al colono o piccolo affittuario, quando ricorrano giustificati motivi espressamente determinati. — Ritirato (25 nov. 1922), v. appresso RR. DD. 14 nov. 1922, n. 1437 e 10 sett. 1923, n. 2023.

Durante la discussione del preventivo agricoltura 1922-23, è approvato dalla Camera (torn. antim. del 12 luglio 1922) un ordine del giorno *Bresciani*, accettato dal Governo e dalla Commissione, perchè sia colla diretta opera del Governo stesso, sia con quella degli organi all'uopo istituiti, si assicuri l'equità nei rapporti tra le varie classi agricole.

R. D-L. 14 nov. 1922, n. 1437, che dà diritto ai locatori di fondi rustici di chiedere, per l'annata agraria 1922-23, un nuovo aumento di canone nella misura dell'aumento di imposte e sovraimposte gravanti sul fondo locato, disponendo altresì che qualora il canone così aumentato risulti inferiore al cumulo delle imposte e sovraimposte di cui sopra, il locatore abbia diritto anche alla differenza relativa. Abolisce le Commissioni arbitrali mandamentali agricole, deferendo all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie tuttora sottoposte al loro giudizio. — *R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1583*, che estende parte delle disposizioni del R. D-L. di cui sopra, sui canoni in denaro nelle locazioni di fondi rustici, ai contratti conchiusi anche dopo il 30 giugno 1918 e a quelli di affittanze collettive (presentati per la convalidazione coi dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1989).

Interr. sen. Sinibaldi, ann. 18 nov. 1922: Sulle sospensioni di procedure legali per riconsegna di fondi a seguito di cessata colonia o affitto; es. 25 nov.

— sen. Tanari, ann. 23 maggio 1923: Revisione dei contratti di affittanza estorti alle opere pie della provincia di Bologna; es. 25 maggio.

— sen. Passerini, ann. 7 giugno 1923: Aumento di canone ai locatori di fondi rustici per contratti anteriori al 1918 (r. s.); es. 11 giugno. — *Id.* Rebaudengo, ann. ed es. 12 nov. 1923: Revisione dei contratti agrari stipulati anteriormente al 30 giugno 1918 (r. s.).

R. D. 15 luglio 1923, n. 1554, che, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sui redditi agrari, fino al 31 dic. 1923, esenta dal pagamento di sopratasse o pene pecuniare la registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2023, portante disposizioni relative al prezzo delle locazioni dei fondi rustici. Stabilisce che per gli anni agrari 1923-24 e 1924-25, i locatori di fondi rustici abbiano diritto allo stesso canone concordato con i rispettivi affittuari, o stabilito dall'autorità giudiziaria per il 1922-23; che nei contratti di locazione di fondi rustici, verbali o scritti, od anche di semplice affitto per pascolo, con corrisposta di canone fisso in danaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918, i locatori, per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25, o per la sola annata 1923-24, se ad essa si limiti la durata del contratto, possano esigere, dai rispettivi affittuari, un canone pari all'originario aumentato dei due quinti della differenza fra il canone che ora, in regime di libera contrattazione, potrebbe ottenersi e il detto canone originario; che in mancanza di accordo tra le parti, la determinazione del canone si faccia da due periti, nominati l'uno dal locatore e l'altro dal conduttore (pres, per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2200).

Interp. sen. Borsarelli, ann. 12 nov. 1923: Criterî informatori del decreto sulle affittanze agrarie; es. 17 nov.

CONTRATTO D'IMPIEGO PRIVATO, v. *Impiegati privati.*

CONTRAVVENZIONI (CONDONO DI), v. *Amnistia.*

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2538,* che, abolendo la tassa sulle aree fabbricabili, dà facoltà ai comuni e province di istituire contributi di miglioria diretti a colpire l'incremento di valore dei beni stabili per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche, che abbiano concorso a determinare l'incremento stesso, od anche ad applicare i contributi stessi sotto forma di concorso nella spesa sostenuta per l'esecuzione delle dette opere.

Per applicazioni del concetto d'imporre speciali contributi di miglioria ai proprietari avvantaggiati dalla esecuzione di opere pubbliche, v. *Mezzogiorno* (prop. Pietravalle, C. n. 1513) – *Roma* (Ferrovia Roma-Ostia, C. n. 1334) – *Taormina* (prop. Colonna di Cesarò, C. n. 933).

CONTRIBUTO DI BENEFICENZA.

R. D. 19 maggio 1921, n. 766, che istituisce, provvisoriamente, un nuovo biglietto bollato per la riscossione dei diritti erariali (tasse di bollo e contributo di beneficenza), sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **886;** S. n. **479** (pres. 2 agosto 1921): *Conversione in legge del D. L. 27 febbr. 1919, n. 308, nonchè dei DD. RR. 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 genn. 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi.* — La Commissione Finanze e tesoro emenda (rel. Donati) le norme relative all'erogazione dell'anzidetto contributo, accoglie la nuova tariffa delle tasse sui balli, thè danzanti ed accademie di ballo proposta dal Governo, stabilisce una tassa fissa annuale a carico delle persone che frequentano stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, mentre per gli stabilimenti di bagni marini, di bagni in città (idroterapici e di cure fisiche) stabilisce il diritto erariale in somma fissa, in base a tariffa da approvarsi dal ministro delle finanze, tenuto conto della capacità delle cabine, capanne e camerini, e dei prezzi praticati.

Autorizza inoltre il Governo ad addivenire alla sitpulazione di una nuova convenzione, per un periodo non superiore a cinque anni, con la Società italiana degli autori ai fini della riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e del diritto addizionale in provincia di Milano; nonchè a riunire in testo unico le svariate disposizioni dei diversi decreti in esame. — ***Legge 29 agosto 1922, n. 1254.***

R. D-L. 19 nov. 1921, concernente la devoluzione a favore dello Stato quale « contributo a favore della pubblica beneficenza » di una parte del provento dell'imposta di soggiorno applicata a norma del decreto medesimo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540).

CONTRIBUTO PER IL COMMERCIO ALL'ESTERO.

R. D-L. 22 dic. 1921, n. 2112, che modifica quello 7 nov. 1920, n. 1638, nella parte riguardante il contributo per il commercio all'estero, che è costituito da un'addizionale alla tassa che le Camere di commercio e industria applicano sui redditi di natura industriale e commerciale, ad esclusione dei redditi compresi nei ruoli suppletivi per gli anni anteriori al 1922 e dei profitti di guerra; il quale contributo viene accertato ed esatto dalle Camere di commercio medesime insieme con la tassa camerale.

CONTRIBUTO PERSONALE STRAORDINARIO DI GUERRA.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri per la riforma delle imposte dirette sui redditi, C. n. 966, pres. 25 nov. 1921, stabilisce che col 1° genn. 1923 cessa d'aver effetto il contributo personale straordinario di guerra. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione secondo le norme vigenti del contributo personale straordinario di guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — **R. D. 25*

genn. 1923, n. 164, che proroga l'applicazione del contributo di cui sopra, limitatamente all'anno 1923 ed in misura corrispondente alla metà di quella stabilita dall'art. 1 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *C.*

**R. D. 11 genn. 1923, n. 148,* che, con effetto dal 1° genn. 1924, estende ai territori annessi le disposizioni sul contributo personale straordinario di guerra, vigenti nel Regno.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA CIVILE, v. *Assistenza civile.*

CONTROLLO SULLE FABBRICHE.

Disegno di legge del pres. del Consiglio Giolitti, C. n. **8** (pres. 20 giugno 1921), *Controllo sulle industrie da parte dei lavoratori che vi sono addetti.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1260, della XXV Legisl. — Rimasto presso la Commissione Industria e lavoro.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il deputato *Pogatschnig* fa (22 giugno 1921) osservazioni critiche circa la questione del controllo sulle industrie.

Durante la discussione del dis. di legge per provvedimenti vari contro la disoccupazione, il dep. *Baldesi* afferma (2ª torn. del 5 agosto 1921) la necessità di stabilire il controllo sulle industrie.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI, v. *Trattati.*

CONVENZIONI MARITTIME,, v. *Servizi marittimi.*

CONVITTI NAZIONALI, v. *Collegi.*

CONVITTO NAUTICO DI PALERMO, v. *Istituti nautici.*

COOPERATIVA « GARIBALDI ».

Interr. sen. Presbitero, ann. 18 giugno 1921: Restituzione allo Stato delle cinque navi ex-germaniche assegnate alla cooperativa « Garibaldi »; es. 2 agosto.

Il dis. di legge del min. della marina sull'esercizio provvisorio dei servizi di navigazione, C. n. 1693, pres. 27 giugno 1922, stabilisce che in dipendenza della mancata approvazione del Parlamento all'atto di vendita di alcuni piroscafi alla Cooperativa « Garibaldi », il Min. della marina, riavuti in consegna i piroscafi stessi in buono stato di manutenzione, provveda al rimborso del relativo prezzo d'acquisto, ed alla liquidazione dei rapporti di dare ed avere fra le parti. — Ritirato (26 maggio 1923).

COOPERATIVE.

Nel discorso della Corona per l'inaugurazione della XXVI Leg., C. doc. n. 1 (11 giugno 1921) si accenna al proposito del Governo di rafforzare gli istituti cooperativi per suscitare nuove forme di lavoro associato. Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso di cui sopra, il dep. *Pogatschnig* invoca (22 giugno) la riforma della nostra legislazione sulle cooperative.

Interp. Bianchi U., ann. 20 giugno 1921: Provvedimenti a favore della cooperazione operaia.

Proposta di legge dep. Merlin (ann. 24 giugno 1921): *Provvedimenti per favorire la piccola proprietà rurale a mezzo delle cooperative agricole.* — Decaduta prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente) — *Id.* Giavazzi, C. n. **1200** (ann. 30 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 17 dic.): Riproduce integralmente la proposta del dep. Micheli, C. n. 500, della XXV Legislatura. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

D. C. 25 giugno 1921, che disciplina le cooperative di consumo (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 150).

Proposta di legge dep. Cancpa, C. n. **1201** (ann. 27 luglio 1921, letta 29 luglio, svolta e presa in considerazione il 17 dic.): *Sul credito per la cooperazione di produzione e di lavoro.* — Stabilisce che la Cassa nazionale delle assicurazioni, l'Istituto, nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per gl'infortuni, le Casse di risparmio, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e le altre banche possano, con

opportune modalità e garanzie, concedere prestiti alle società cooperative di produzione e lavoro, alle loro federazioni e consorzi, per l'impianto, l'acquisto, l'affitto e l'esercizio di stabilimenti industriali. — Rimasta presso la Commissione Lavoro.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Canepa* chiede (29 luglio 1921) che sia agevolato il credito alle cooperative, segnatamente per porle in grado di riscattare ed esercitare fondi e stabilimenti industriali.

R. D. 31 luglio 1921, n. 1073, che reca provvedimenti organici ed economici per l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. — *R. D. 19 febbr. 1922, n. 253*, che ne approva lo statuto.

R. D. 21 agosto 1921, n. 2150, che apporta modificazioni al regolamento 14 nov. 1920, n. 1703, per il funzionamento della sezione di credito fondiario ed agrario presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

D. M. 3 nov. 1921, concernente l'istituzione di una Commissione straordinaria per la revisione delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi legalmente costituiti (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 4). — *D. M. 5 aprile 1922*, che proroga di sei mesi il termine assegnato alla Commissione predetta per formulare le sue conclusioni (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 108).

Interr. sen. Ferraris C., ann. 24 nov. 1921: Pubblicazione di un elenco nominativo delle società cooperative sussidiate dall' Istituto nazionale di credito per la cooperazione; es. 29 nov.

Mozione Giuriati, letta 25 nov. e 15 dic. 1921: Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare l'onere sostenuto dallo Stato per la cooperazione, e il funzionamento dell'Istituto di credito per la cooperazione.

Interp. Benedetti, ann. 25 nov. 1921: Funzionamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

— Donati P., ann. 25 nov. 1921: Per la salvaguardia e l'incremento delle forze sane della cooperazione italiana.

Interr. Misuri, ann. 25 nov. 1921: Cessione di stabilimenti militari a cooperative (r. s.); es. 26 nov.

— Calò e Bottai, ann. 25 nov. 1921: Rappresentanza delle cooperative fra combattenti nell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione; es. 7 dic.

Mozione Dugoni, letta 5 dic. 1921: Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare l'onere sostenuto dallo Stato e dagli Istituti di emissione per facilitare lo sviluppo delle attività ed iniziative private e cooperative nel campo del consumo e della produzione.

Interp. Benedetti, ann. 12 dic. 1921: Tutela della sana e genuina cooperazione operaia.

Mozione Cavazzoni, letta 15 dic. 1921: Invoca una vasta e organica riforma della legislazione sulle cooperative; e invita a comunicare alla Camera i risultati dell'ispezione disposta in merito all'erogazione di fondi fatta dall'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

— Conti, letta 15 dic. 1921: Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta, al fine di accertare l'onere dello Stato per la cooperazione.

Interp. Labriola, ann. 17 dic. 1921: Stato attuale della cooperazione e riforma della legislazione relativa.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Spirito* parla (29 dic. 1921) dei rapporti dell'Istituto nazionale di credito per le cooperative con le cooperative medesime, e chiede al ministro che voglia prendere l'impegno di presentare al Parlamento l'inchiesta amministrativa da lui al riguardo ordinata; risponde (30 dic.) il ministro del lavoro, *Beneduce A.*, aver egli nominato una Commissione di ispezione per l'Istituto nazionale di credito della cooperazione ed un'altra Commissione per accertare l'entità effettiva delle cooperative, e che sui risultati del lavoro delle due Commissioni egli assume l'impegno di riferire al Parlamento.

R. D-L. 16 febbr. 1922, n. 334, che, limitatamente ad un anno, mantiene in vigore l'autorizzazione data agli Istituti di credito ordinario e cooperativo ed all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, di concedere aperture di credito in conto corrente e prestiti cambiari ad enti autonomi di consumo, a cooperative di consumo e loro consorzi, garantendosi con la costituzione del privilegio speciale sulle merci e

derrate acquistate e su tutte le altre di proprietà del debitore (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1561). — *R. D. 11 genn. 1923, n. 125*, che estende e pubblica nei territori annessi il R. D-L. di cui sopra.

R. D. 23 febbr. 1922, n. 401, che stabilisce al 31 marzo 1923 la scadenza dalla carica dei sindaci dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, nella prima attuazione dello statuto organico dell'Istituto medesimo.

Interr. Merizzi, ann. 18 marzo 1922: Sovvenzioni al Consorzio nazionale minerario attraverso l'Istituto di credito per la cooperazione; es. 25 marzo.

Disegno di legge del min. del lavoro Dello Sbarba, C. n. **1569** (pres. 25 maggio 1922): *Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale della somma occorrente per la pubblicazione della parte del Bollettino delle Società per azioni concernente gli atti delle Società cooperative*, e cioè di lire 200,000 a partire dall'esercizio 1921-22. — Rimasto presso la Commissione Lavoro (rel. Olivetti).

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1530, che sopprime la Commissione centrale per la revisione delle cooperative e degli enti di consumo istituita col R. D-L. 6 giugno 1920, n. 881.

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1531, che aumenta il numero dei rappresentanti del movimento cooperativo nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

R. D. 29 ott. 1922, n. 1548, che provvede al riordinamento della Commissione centrale per le cooperative.

Interp. Cotugno, ann. 18 nov. 1922: Destinazione a regioni settentrionali di fondi riservati al Mezzogiorno, per parte dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione. — *Id.* Buonocore, id.: Funzionamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.
— Zanardi, ann. 18 nov. 1922: Tutela e aiuti agli enti cooperativi, per fronteggiare la disoccupazione e il rincaro dei prezzi.

R. D. 8 aprile 1923, n. 1073, con cui le disposizioni concernenti la cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dalle pubbliche Amministrazioni a cooperative e consorzi di cooperative di produzione e lavoro, per appalti di opere pubbliche, sono estese alle operazioni che l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione compie nelle nuove provincie.

Interp. Di Vittorio, ann. 1° giugno 1923: Esclusione di cooperative agricole pugliesi e molisane dalle facilitazioni di pagamento del debito sulle anticipazioni agrarie, concesse ai privati dal R. D. 22 marzo 1923, n. 771; es. 11 giugno.

R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1363, con cui l' « Alleanza cooperativa Torinese » è riconosciuta come Ente morale, avente lo scopo di provvedere all'approvvigionamento e alla vendita di derrate e oggetti di largo consumo nella città di Torino, ed eventualmente in altri comuni della provincia, con particolare riguardo alle categorie di consumatori meno provvedute di mezzi di fortuna.

R. D-L. 6 sett. 1923, n. 2044, concernente l'amministrazione provvisoria dell'Unione cooperativa di Milano (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2201).

R. D-L. 29 nov. 1923, n. 2926, recante norme per agevolare il credito ad enti autonomi di consumo ed a loro consorzi.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2688, che apporta modificazioni all'ordinamento dell'Istituto di credito per la cooperazione.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2880*, con cui fino al 31 dic. 1926 sono assoggettati a tassa fissa minima di registro gli atti di cessione a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, da parte di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, di mandati di pagamento emessi o da emettersi da pubbliche Amministrazioni, per lavori assunti da dette cooperative e consorzi.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2882*, che disciplina l'applicazione dei privilegi tributari concessi o concedendi, in materia di tasse di registro, alle Società cooperative.

R. D-L. 3 marzo 1924, n. 314, che devolve allo Stato le attività risultanti alla chiusura della liquidazione (31 marzo 1924) del Consorzio nazionale cooperativo importazione.

Cooperative edilizie, v. *Case popolari.*

Trattamento speciale, agli effetti della imposizione, dei redditi realizzati in conseguenza della guerra dalle cooperative, v. *Sopraprofitti di guerra.*

CORATO (PROVVEDIMENTI SPECIALI PER), v. *Alluvioni.*

CORFU' (OCCUPAZIONE ITALIANA DELL'ISOLA DI).

Nella torn. 16 nov. 1923, al Senato, il pres. del Cons. e min. degli esteri *Mussolini,* rispondendo a interp. del sen. Artom sulle direttive di politica estera, ricorda che il 26 agosto, nel territorio di Giánnina, era stata trucidata la missione Tellini (1) per la delimitazione dei confini greco-albanesi. Il Governo italiano – affermando la responsabilità morale, oltre quella materiale implicita, del Governo greco – inviò alla Grecia un « ultimatum », con precise richieste di riparazioni morali e materiali (2), e concedendo un breve termine per l'accettazione; e intanto disponendo, a titolo di pegno, l'occupazione di Corfù, ove le nostre navi ancoravano alle ore 16 del 31 agosto. Espone l'aspra battaglia combattuta a Ginevra, e vinta, in seno alla Società delle nazioni, la quale, su ricorso della Grecia, voleva emettere il suo verdetto sulla questione. Espone le successive difficoltà a Parigi presso la Conferenza degli Ambasciatori, la quale però accettò sostanzialmente le richieste italiane. — Soggiunge essere stato l'episodio di Corfù determinato anche, e specialmente, dal proposito di rialzare il prestigio dell'Italia nei Balcani, decaduto dopo lo sgombero di Valona; e ne rileva l'importanza storica capitale.

R. D. 2 sett. 1923, n. 1974, con cui il vice-ammiraglio Diego Simonetti è nominato Governatore militare e civile dell'isola di Corfù e delle adiacenti isole di Fano, Marlera, Samothraki, Paxó e Antipaxos. — *R. D. 6 sett. 1923, n. 2078,* che stabilisce l'indennità giornaliera da corrispondersi al suddetto vice-ammiraglio.

R. D. 6 sett. 1923, n. 1975, che fissa le indennità per il personale del R. esercito costituente il corpo di spedizione oltremare.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2196, circa la cessazione del vice ammiraglio Simonetti dalla carica di governatore militare e civile dell'isola di Corfù e isole adiacenti.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2192, che apporta variazioni al bilancio dell'entrata ed a quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1923-24, in dipendenza del versamento, da parte del Governo greco, della penalità di lire 50 milioni per l'eccidio della missione militare italiana per la delimitazione dei confini albanesi.

R. D-L. 11 nov. 1923, n. 2527, concernente la maggiore assegnazione di lire 200,000 al preventivo esteri 1923-24, per indennità da corrispondere alla famiglia dell'interprete albanese Craveri deceduto nell'eccidio di Giánnina.

R. D-L. 6 dic. 1923, n. 2676, che autorizza l'assegnazione straordinaria di 25 milioni di lire a favore del preventivo guerra 1923-24 per spese derivanti dalla vertenza con la Grecia.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2800, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 2,000,000 per elargizioni a favore delle famiglie dei militari componenti la delegazione italiana per la delimitazione dei confini dell'Albania, rimasti vittime nell'eccidio di Giánnina.

(1) La Missione era composta: dal maggior generale Enrico *Tellini,* di Castelnuovo di Garfagnana; dal maggiore medico Luigi *Corti,* di Palermo; dal tenente di artiglieria Mario *Bonacini,* di Roma. Restarono anche vittime dell'eccidio l'interprete albanese *Craveri,* e lo chauffeur, *Farneti.*

(2) Richieste contenute nell'« ultimatum » italiano (30 agosto): 1°) *scuse* nella forma più ampia ed ufficiale, da presentarsi al Governo italiano, formulandole alla Regia Legazione ad Atene pel tramite della più alta autorità militare ellenica – 2°) solenne *cerimonia funebre* per le vittime del massacro, da celebrarsi nella cattedrale cattolica di Atene, con intervento di tutti i membri del Governo – 3°) *onori alla bandiera italiana,* da rendersi al Pireo dalla flotta greca ad una Divisione navale italiana, mediante salve di 21 colpi da farsi dalle navi elleniche, tenendo issata in testa dei propri alberi di maestro la bandiera italiana – 4°) *inchiesta* severissima delle autorità greche sul posto del massacro, da compiersi entro cinque giorni, con l'assistenza del Regio addetto militare italiano – 5°) *punizione capitale* per tutti i colpevoli – 6°) *indennità di 50 milioni* di lire italiane, da versarsi entro cinque giorni – 7°) *onori militari alle salme* all'atto dell'imbarco a Prevesa su nave italiana.

CORPI CONSULTIVI DELLO STATO, v. *Consigli superiori* (vari) - *Consiglio di Stato* - *Contenzioso diplomatico* - *Corte dei conti.*

CORPI E STABILIMENTI MILITARI, v. *Esercito* e *Marina* (Amministrazione).

CORPO INVALIDI E VETERANI.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1050, che aumenta, dal 1° giugno 1922, il soprassoldo ai caporali e soldati del Corpo invalidi e veterani.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 12*, sull'ordinamento del R. Esercito, con cui si dispone che con decreto a parte sia provveduto alla sistemazione dell'attuale personale del corpo invalidi e veterani.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3098*, che sopprime il corpo invalidi e veterani e provvede alla sistemazione del personale ad esso appartenente.

CORPORAZIONI DI LAVORATORI, v. *Associazioni e corporazioni di lavoratori.*

CORPORAZIONI RELIGIOSE (BENI DELLE).

R. D. 17 giugno 1923, n. 1564, relativo all'accertamento del quarto di rendita spettante ai comuni del Regno sui beni delle soppresse corporazioni religiose, in applicazione degli articoli 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Concessione del fabbricato ex-monastico di S. Chiara in Napoli, v. *Napoli.*

CORPO REALE EQUIPAGGI, v. *Marina militare.*

CORRIDONI FILIPPO E UBALDO (ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO ALLA MADRE DI).

R. D-L. 15 luglio 1923, n. 1774, che concede a Paccazocchi Enrica, madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni, soldati morti per ferite riportate in combattimento, un assegno straordinario annuo a vita di lire 4 mila (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 2172).

CORTE DEI CONTI (ORDINAMENTO E PERSONALE).

Il disegno di legge del pres. del Consiglio, Giolitti, per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1, pres. 14 giugno 1921, conferisce al Governo le necessarie facoltà per provvedere anche al riordinamento della Corte dei conti, eccezion fatta per le sue funzioni giurisdizionali. Durante la discussione del suddetto dis. di legge, i dep. *Berardelli* (30 luglio) e *Celesia* (31 luglio) segnalano la necessità d'una radicale riforma della Corte. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

R. D. 20 ott. 1921, n. 1412, che estende alla Corte dei conti le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, per quanto riguarda la riduzione del personale (articoli 3 e 7).

R. D. 21 ott. 1921, n. 1411, che dichiara applicabili le norme in esso contenute per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato al personale degli uffici della Corte dei conti.

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1187**; S. n. **405** (pres. 15 dic. 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 3 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede della Corte dei conti.* — ***Legge 18 giugno 1922, n. 881.***

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, S. n. **362**; C. n. **1687** (pres. 28 marzo 1922): *Costituzione di sezioni aggiunte alla Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.* — Demanda la cognizione dei predetti ricorsi a tre sezioni, aggiunte alle normali senza aumentare il ruolo organico del personale della Corte stessa, composte di un presidente, di due consiglieri e di due referendari. — L'Ufficio centrale del Senato, d'accordo col Governo, propone invece (rel. Tommasi) che i ricorsi in materia siano decisi da una Sezione speciale della Corte dei conti, costituita da un determinato numero di membri, da potersi suddividere in tre turni, variabili nella rispettiva quotidiana costituzione, a criterio del presidente preposto alla stessa e con facoltà di sedere in tre turni contemporaneamente; ed il Senato approva (21 giugno 1922) il dis. di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale. — Presentato il dis. di legge alla Camera, la Commissione finanze e tesoro propone di aggiungere disposizioni intese a a far conseguire più sicuramente lo scopo di un rapido funzionamento della nuova sezione temporanea; senonchè di fronte alla preghiera del Governo che si approvi

senza modificazioni il dis. di legge nel testo approvato dal Senato, la Commissione suddetta si limita a proporre un ordine del giorno, con cui s'invita il Governo a presentare al più presto un dis. di legge diretto ad utilizzare meglio l'opera dei consiglieri e dei referendari della Corte dei conti ed a semplificarne il procedimento in sede giurisdizionale. — Rimasto in stato di relazione (rel. Presutti e Brunelli), v. appresso R. D. 18 febbr. 1923, n. 424.

DD. PP. 31 marzo, 2 giugno e *17 nov. 1922*, che approvano aggiunte e modificazioni al regolamento per l'ordinamento dei servizi della Corte dei conti e per l'esercizio delle sue attribuzioni non contenziose (*Gazz. Uff.* del 1922, nn. 78, 130 e 270).

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, pres. 28 giugno 1922, raccomanda (rel. Paratore) di rendere più efficace il controllo finanziario sulla gestione dello Stato, mediante una più stretta collaborazione della Corte dei conti col Parlamento.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante le tabelle degli stipendi del personale amministrativo della Corte dei conti.

R. D-L. 12 nov. 1922, n. 1477, che estende al personale della Corte dei conti contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, le disposizioni dell'art. 1 del R. D. 8 ott. 1922, n. 1310, relative alla concessione al personale della magistratura degli assegni mensili temporanei di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, dichiara di volere rafforzare il controllo costituzionale sulle spese mediante il riordinamento della Corte dei conti e la riforma della legge di contabilità generale dello Stato.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 165*, con cui sono devoluti alla Corte dei conti i giudizi per illegittimità sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di pensioni finora attribuiti, in base alle norme vigenti nelle nuove provincie, alla competenza della sezione provvisoria del Consiglio di Stato per le nuove provincie stesse, che è soppressa col presente decreto.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 299*, con cui si dispone che i membri della magistratura della Corte dei conti, addetti al Sottosegretariato di Stato per le pensioni di guerra, compresi quelli componenti il Comitato di cui al R. D. 14 maggio 1922, n. 670, possano, compatibilmente con le esigenze del loro ufficio, esercitare presso la Corte stessa le funzioni inerenti al loro grado quando il presidente della Corte lo ritenga necessario.

**R. D. 18 febb. 1923, n. 424*, che, riproducendo integralmente le disposizioni contenute nel testo del dis. di legge approvato dal Senato, S. n. 362 (v. sopra), stabilisce che i ricorsi in materia di pensioni di guerra, di cui all'art. 3, capoverso, del D. L. 6 dic. 1917, n. 2067, sono decisi dalla Corte dei conti in una sezione speciale, la quale all'uopo può anche funzionare suddividendosi, con le stesse forme stabilite per i ricorsi relativi alle pensioni ordinarie avanti alle sezioni unite.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 615*, che autorizza il mantenimento in servizio del personale avventizio presso la Corte dei conti.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 1032*, che estende ai territori annessi al Regno la legge sull'istituzione della Corte dei conti.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1491*, che temporaneamente, e non oltre il 31 dic. 1926, per provvedere alle transitorie esigenze dei servizi della Corte dei conti relativi alle pensioni di guerra, mantiene in eccedenza al ruolo organico della Corte stessa, un posto di presidente di sezione e quattro posti di consigliere; porta a 59 il numero dei referendari, ed a 57 i posti spettanti al personale subalterno.

Testo delle modificazioni ed aggiunte in data al 18 luglio 1923, al regolamento 16 giugno 1909 per il personale della Corte dei conti, approvate dalla Corte stessa in sezioni unite nell'adunanza dello stesso giorno (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 172).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi della magistratura e del personale della Corte dei conti, e sulla fissazione al 70° anno del limite di età per il collocamento a riposo dei presidenti, presidenti di sezione, consiglieri e procuratore generale della Corte dei conti. — *Testo delle norme deliberate in data 14 dic. 1923 dalla Corte dei conti in sezioni unite* circa l'applicazione al personale della Corte stessa del Regio decreto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 294).

*R. D. *18 nov. 1923, n. 2441*, recante *modificazioni alla legge sulla Corte dei conti* (art. 10, 14, 19, 20 e 23 della legge 14 agosto 1862. n. 800). Mantenuto nella sua integrità il riscontro demandato alla Corte, lascia a quest'ultima piena autonomia di decisione per quanto concerne l'esercizio della facoltà di effettuare il riscontro dei titoli di pagamento, mediante funzionari all'uopo distaccati presso le Amministrazioni; abolisce l'obbligo della cauzione eventualmente richiesta per la gestione degli agenti dello Stato; disciplina con nuove norme la revisione dei rendiconti, limitando il giudizio ai conti non riconosciuti regolari; prescrive che non possa la registrazione *con riserva* domandarsi su deliberazione di un Ministero dimissionario. Prescrive che la Corte debba opporre *rifiuto assoluto* (che annulla l'atto) nei casi di: *a*) ordini di pagamento di spesa eccedente la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, o riferibile ai residui piuttosto che alla competenza, o ad un capitolo già esaurito; *b*) decreti di nomina o promozione di funzionari di qualsiasi ordine e grado, oltre i limiti dei rispettivi organici; *c*) ordini di accreditamento, a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, per importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.

Decreti registrati con riserva, v. *Camera dei deputati – Senato del Regno.*

CORTI D'APPELLO E DI CASSAZIONE, v. *Circoscrizione giudiziaria – Magistratura.*

CORTI DI ASSISE, v. *Circoscrizione giudiziaria.*

COSTRUZIONI FERROVIARIE, v. *Ferrovie* (Costruzioni).

COSTRUZIONI NAVALI, v. *Marina mercantile.*

CRAVERI (INDENNITÀ ALLA FAMIGLIA DELL'INTERPRETE ALBANESE), v. *Corfù.*

CREDITO AGRARIO E FONDIARIO.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **598**; S. n. **394** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 8 ott. 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle associazioni agrarie.* — La Commissione economia nazionale propone (rel. Canevari), e la Camera approva (1ª torn. del 6 maggio 1922) aggiunte al citato decreto per autorizzare l'Istituto mutuante a permettere la vendita di scorte vive e morte, soggette al privilegio convenzionale, a condizione che le cose vendute siano sostituite da altre della stessa specie e valore, su cui resta trasferito il privilegio; nonchè per autorizzare il Governo a riunire e coordinare le disposizioni del decreto stesso con quelle del testo unico delle leggi e decreti sul credito agrario. — ***Legge 17 luglio 1922, n. 1942.***

Testo unico 26 giugno 1921, n. 1048, delle leggi e dei decreti contenenti provvedimenti in materia di credito agrario. (v. appresso nuovo t. u.).

R. D. 17 luglio 1921, n. 1089, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di credito fondiario sardo.

R. D. 21 agosto 1921, n. 2150, che apporta modificazioni al regolamento 14 nov. 1920, n. 1703, per il funzionamento della sezione di credito fondiario ed agrario presso l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

R. D. 6 sett. 1921, n. 1414, che autorizza gli Istituti di credito fondiario esistenti nel Regno ad esercitare le loro funzioni nei territori annessi.

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1521, con cui le agevolazioni fiscali ai mutui concessi da Istituti di credito fondiario sono prorogate fino al 31 dic. 1923. — *R. D. *27 sett. 1923, n. 2153*, con cui le predette agevolazioni sono prorogate fino al 31 dic. 1925.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1798, che autorizza la costituzione di una sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1357).

Reg. 16 febbr. 1922, n. 93, per il funzionamento della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario. — ***Regolamento esecutivo 29 ott. 1922, n. 1875.***

Proposta di legge dep. Sardi, C. n. **1750** (ann. 4 maggio 1922, letta 26 maggio): *Aumento* (di 30 milioni di lire) *del capitale delle Casse provinciali di credito agrario in Sardegna*

(v. *Sardegna*). – Rimasta presso la Commissione Agricoltura, v. appresso R. D-L. 28 dic. 1922, n. 1824.

Interr. Pascale, ann. 5 maggio 1922: Mutui per la costruzione di fabbricati rurali in provincia di Benevento; es. 7 luglio.

R. D. 4 giugno 1922, n. 1020, che autorizza la Società anonima « Credito fondiario sardo », con sede in Milano, ad emettere cartelle fondiarie fino all'ammontare complessivo di 100 milioni di lire. — *R. D. 15 sett. 1923, n. 2107*, con cui è prorogato di un anno il termine fissato dall'art. 3 del R. D. di cui sopra per l'apertura della succursale in Bari della Società anonima suddetta « Credito fondiario sardo ».

R. D. 2 luglio 1922, che approva le modifiche di alcuni articoli dello statuto dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 171).

Disegno di legge del min. d'agricoltura Bertini, C. n. **1780** (pres. 18 luglio 1922): *Provvedimenti per disciplinare la concessione ed il recupero delle sovvenzioni di credito agrario con fondi dello Stato.* — Stabilisce che le sovvenzioni coi fondi predetti debbano avere termine; dispone come debbano essere impiegate le anticipazioni accordate ai vari Istituti di credito agrario; stabilisce che il pagamento del debito attuale dei cerealicoltori venga in parte rinviato e ratizzato; provvede ad assicurare il pagamento da parte di coloro che siano in grado o si rifiutino di dare le garanzie richieste per la ratizzazione. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Pancamo), v. R. D-L. che segue.

R. D-L. 21 agosto 1922, n. 1210, per il rimborso delle sovvenzioni di credito agrario con i fondi dello Stato (riproduce quasi sostanzialmente le disposizioni del dis. di legge C. n. 1780) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1886). — *R. D-L. 22 marzo 1923, n. 771*, che reca provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato ai cerealicoltori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza. (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2077).

R. D. 8 sett. 1922, n. 1342, che modifica lo Statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario delle Venezie.

R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1702, che autorizza gli Istituti esercenti il credito fondiario nel Regno a compiere operazioni anche in paesi esteri ove esistano nuclei importanti di italianità (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1965).

R. D-L. 28 dic. 1922, n. 1824, col quale è autorizzata la concessione di anticipazioni per complessive lire 20,000,000 alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1988).

R. D. 8 febbr. 1923, n. 417, che estende alle nuove provincie il testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario.

R. D-L. 22 aprile 1923, n. 1047, che reca provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nelle Calabrie, di cui all'art. 76 del suddetto testo unico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2118). — *D. M. 23 maggio 1923* circa talune funzioni dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 129). — *D. M. 30 giugno 1923*, che approva il ruolo organico e le norme per il trattamento giuridico ed economico del personale di detto istituto. (*Gazz. Uff.* n. 182 del 1923).

R. D. 7 giugno 1923, n. 2173, che riconosce il carattere di investimento pupillare alle cartelle emesse dagli Istituti di credito autorizzati in base alle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. D. 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni.

Interr. Franceschi e Mariotti, ann. 11 giugno 1923: Provvidenze in materia di credito agrario; es. 12 luglio.

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il min. delle finanze, *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, ann. 6 dic., comunica che è allo studio la riforma del credito agrario nelle sue due forme: di esercizio e di credito fondiario, conferendogli un ordinamento più ampio ed organico, ed agevolando la discriminazione delle funzioni bancarie.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3139*, recante *provvedimenti per il credito agrario* (autorizzazione agl'istituti di credito fondiario d'emettere cartelle per la concessione di mutui

ipotecari e facoltà dello Stato di concorrere nel pagamento dei relativi interessi; trasformazione del « Credito agrario per il Lazio » in « Istituto di credito agrario per l'Italia centrale »; cessazione dalle loro funzioni della Federazione per il credito agrario nelle Marche e della Federazione per il credito agrario nell'Umbria).

CREDITO INDUSTRIALE.

R. D-L. 10 giugno 1921, n. 738, che apporta modificazioni al R. D. 23 maggio 1915, n. 700, relativo al funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, portandone il capitale da 35 a 100 milioni, e prevedendone un ulteriore aumento fino a 200 milioni di lire (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328).

D. M. 12 ott. 1921, col quale il Consorzio per le sovvenzioni sui valori industriali viene autorizzato ad aumentare il proprio capitale (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 243).

R. D. 11 dic. 1921, n. 1952, contenente disposizioni circa l'emissione delle obbligazioni della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.

R. D. 11 dic. 1921, n. 2077, che reca disposizioni in ordine alla concessione di apertura di crediti che la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia è autorizzata a consentire in forza del R. D. 2 ott. 1919, n. 1955.

R. D-L. 4 marzo 1922, n. 233, che proroga di due anni i termini stabiliti per la durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ed istituisce una sezione speciale autonoma presso il Consorzio medesimo per il compimento delle altre operazioni di credito, all'infuori delle sovvenzioni alle quali il Consorzio stesso è già abilitato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1429). — *R. D-L. 22 marzo 1923, n. 557* che modifica l'art. 2 del R. D-L. di cui sopra. *D-L. 27 sett. 1923, n. 2158*, con cui fermi restando i termini assegnati dall'art. 1 del R. D-L. di cui sopra, alla durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per la sezione speciale autonoma del detto Consorzio i termini stessi sono prorogati al 31 dic. 1930 rispetto alla facoltà di fare operazioni, e al 31 dic. 1932 per quanto riguarda la liquidazione relativa.

R. D-L. 1° genn. 1924, n. 5, con cui si dispone che la sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali cessi di fare nuove operazioni dalla data del decreto stesso.

CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO, v. *Italiani all'estero.*

CRISI MINISTERIALI.

27 giugno 1921. — Dimissioni del 5° Ministero Giolitti — Costituzione del Ministero Bonomi.

Nella tornata del 27 giugno il pres. del Consiglio, *Giolitti*, comunica che in seguito al voto dato dalla Camera il giorno innanzi, durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il Ministero ha considerato che la piccola maggioranza riportata, maggioranza il cui valore politico è diminuito dalle riserve fatte nel corso della discussione medesima, non dà al Governo la forza necessaria per affrontare le gravi questioni che si debbono risolvere; e che quindi ha presentato le dimissioni a S. M. il Re, il quale si è riservato di deliberare; che i ministri rimangono in carica per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la spedizione degli affari urgenti. Con R. D. del 4 luglio sono accettate le dimissioni del Ministero Giolitti, ed è incaricato di comporre il nuovo Ministero il min. del tesoro nel precedente Gabinetto, dep. Ivanoe *Bonomi*, il quale è nominato altresì presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno, con l'incarico di reggere per *interim* il Ministero degli esteri.

Con altri decreti di pari data sono nominati ministri: per le colonie, il dep. Girardini; per la giustizia e culti, il dep. Rodinò; per le finanze, il dep. Soleri; per il tesoro, il dep. De Nava; per la guerra, il dep. Gasparotto; per la marina, il sen. Bergamasco; per l'istruzione, il sen. Corbino; per i lavori pubblici, il dep. Micheli; per l'agricoltura il dep. Mauri; per l'industria ed il commercio, il dep. Belotti; per il lavoro e la previdenza sociale, il dep. Alberto Beneduce; per le poste e i telegrafi, il dep. Giuffrida; per le terre liberate, il dep. Raineri.

Con R. D. del 7 luglio è nominato ministro per gli esteri il nob. Pietro Tomasi della Torretta (dei Principi di Lampedusa), ministro plenipotenziario.

Nella tornata del 18 luglio il presidente del Consiglio, *Bonomi*, comunica l'accettazione delle dimissioni del Ministero Giolitti e la costituzione del nuovo Gabinetto.

Durante la discussione su queste comunicazioni, il dep. *Petrillo* lamenta (19 luglio) che sia stata fatta troppo larga parte nel nuovo Gabinetto ai rappresentanti del partito popolare, e sovratutto che ad un popolare siasi affidato il portafoglio della giustizia e dei culti; il dep. *Meda* ribatte (20 luglio) le critiche mosse alla composizione del Gabinetto ed all'assegnazione dei portafogli, ed afferma che la scelta di un popolare per il dicastero della giustizia e dei culti si traduce in un grande vantaggio per lo Stato, perchè testifica, anche in faccia all'estero, la concordia nazionale sulle questioni relative alla integrità ed ai diritti dello Stato. Il dep. *Riccio* parla pure (21 luglio) del prepotere dei popolari nel nuovo Ministero; ed al riguardo il presidente del Consiglio, *Bonomi*, dopo aver osservato (23 luglio) che nella Camera attuale nessuna coalizione è possibile senza il centro popolare, il quale diventa così il fulcro di ogni salda combinazione ministeriale, soggiunge che la presente coalizione è nata da un accordo aperto e leale su un determinato programma che ebbe già l'assenso del Parlamento, per modo che la maggioranza è formata da alcuni gruppi qui rappresentati, i quali hanno identica parità di influenza politica e non tollerano nessun prepotere dell'uno o dell'altro, perchè tutti sono disciplinati in una forza ed in un'idea comune. Esclude poi che la nomina di un popolare al dicastero dei culti significhi innovazione nella politica ecclesiastica del Governo.

Con *R. D. del 7 agosto 1923*, si dispone che durante l'assenza dalla capitale del presidente del Consiglio e ministro dell'interno Bonomi, perchè partecipe ad un Convegno interalleato a Parigi, la firma degli atti emanati dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'interno, sia delegata al ministro del tesoro De Nava.

2 febbr. 1922. — Dimissioni del Ministero Bonomi, non accettate dal Re.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo le ferie natalizie, il presidente del Consiglio *Bonomi*, comunica che il Ministero, considerata la nuova situazione parlamentare (deliberato passaggio all'opposizione del gruppo della democrazia in una riunione da esso tenuta alla vigilia della riapertura della Camera) ha presentato le dimissioni a S. M. il Re che si è riservato di deliberare.

S. M. il Re offre l'incarico ufficioso di comporre il nuovo Gabinetto al Presidente della Camera, De Nicola, il quale declina l'incarico per non essersi raggiunto l'accordo tra i due gruppi parlamentari democratico e popolare; indi S. M. affida lo stesso incarico all'ex-presidente del Consiglio, dep. V. E. Orlando, il quale inizia il lavoro di consultazione in seno ai vari gruppi della Camera, per tentare la soluzione della crisi, ma poi dichiara al Sovrano che, in seguito alla consultazione dei capi-gruppo ed alle difficoltà incontrate per il permanere del dissidio fra i gruppi popolare e democratico, egli si trova nell'impossibilità di accettare l'incarico di formare il nuovo Ministero.

Nello stesso giorno, dopo il rifiuto del dep. Orlando, si raggiunge l'accordo fra gli anzidetti gruppi, sia su una linea programmatica, sia su un atteggiamento pratico di fronte alla crisi ed alla ripresa imminente della vita parlamentare.

S. M. il Re poi, al fine di chiarire la situazione parlamentare, invita il presidente del Consiglio dimissionario, Bonomi, a ripresentarsi al Parlamento; ed il pres. Bonomi, dopo aver interpellato il Consiglio dei ministri, accoglie l'invito del Re e stabilisce di presentarsi il 16 febbr., con tutti i suoi colleghi, alla Camera ed al Senato per annunziare che il Re, sciogliendo la sua riserva, non ha accettate le dimissioni del Gabinetto, e per fare al Parlamento le sue dichiarazioni.

Nella torn. del 16 febbr. 1922 il presidente del Consiglio, *Bonomi*, annunzia che il Re non ha accettato le dimissioni del Ministero, e chiede che sull'opera e sui propositi di quest'ultimo si pronunzi il giudizio delle Camere. A conclusione della discussione su queste comunicazioni, viene approvata dalla Camera (17 febbr.), con votazione nominale, la prima parte dell'ordine del giorno *Celli* ed altri, su cui il presidente del Consiglio pone la questione di fiducia, e nella quale si fissano alcune direttive programmatiche per ciò che concerne la politica interna, i problemi del lavoro e la politica economica internazionale.

Si approva altresì, con votazione nominale, un emendamento *Casertano* all'ordine del giorno predetto, con cui, ritenendosi che l'attuale Gabinetto, con l'azione svolta finora, non affidi per l'attuazione dei concetti suespressi, si delibera di non approvare la politica del Governo.

Il presidente del Consiglio dichiara quindi che, dopo il voto della Camera, il Ministero si riserva di prendere le sue deliberazioni e di comunicarle nella seduta dell'indomani.

18 febbr. 1922. — Nuove dimissioni del Ministero Bonomi. — Costituzione del 1° Ministero Facta.

Il presidente del Consiglio, *Bonomi*, comunica che il Ministero, in seguito al voto di sfiducia dato il giorno innanzi dalla Camera sulla politica del Governo, ha rassegnato le dimissioni a S. M. il Re, il quale si è riservato di deliberare.

S. M. il Re offre l'incarico ufficioso di formare il nuovo Ministero al dep. Giolitti, il quale si accinge all'opera, ma di fronte all'impossibilità di costituire un Ministero a larga base cui partecipino anche i dep. De Nicola ed Orlando, declina l'incarico.

Successivamente anche i dep. De Nicola ed Orlando, cui il Re aveva offerto, l'un dopo l'altro, l'incarico, dichiarano di non poterlo accettare avendo il dep. Facta rifiutato per ragioni personali di partecipare alla combinazione.

Il Re, accettate con decreto del 26 febbr. le dimissioni del Ministero Bonomi, dà con lo stesso decreto l'incarico al dep. Luigi Facta di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data è nominato lo stesso dep. *Facta* presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno con l'incarico di reggere *per interim* il Ministero per le terre liberate dal nemico, e sono nominati ministri: per gli esteri, il sen. Schanzer; per le colonie, il dep. Amendola; per la giustizia e culti, il dep. Luigi Rossi; per le finanze, il dep. Bertone; per il tesoro, il dep. Peano; per la guerra, il dep. Lanza di Scalea; per la marina, il dep. De Vito; per l'istruzione, il dep. Anile; per i lavori pubblici, il dep. Riccio; per l'agricoltura, il dep. Bertini; per l'industria e commercio, il sen. Teofilo Rossi; per il lavoro e la previdenza sociale, il dep. Dello Sbarba; per le poste e i telegrafi, il dep. Colonna di Cesarò.

Dimessosi dall'ufficio il ministro delle poste Colonna di Cesarò (per divergenze sorte in occasione della scelta dei sottosegretari di Stato), con R. D. del 2 marzo ne sono accettate le dimissioni, e con altro decreto di pari data è nominato ministro delle poste il dep. Fulci.

Con R. D. del 14 marzo è nominato ministro per le terre liberate dal nemico il sen. Maggiorino Ferraris.

Nella torn. del 15 marzo il presidente del Consiglio, *Facta*, comunica i decreti Reali con i quali furono accettate le dimissioni del precedente Gabinetto, e fu costituito il nuovo.

Con *R. D. del 26 febbr. 1922*, si dispone che durante l'assenza dalla Capitale del ministro degli esteri Schanzer, perchè partecipe ad un Convegno interalleato a Parigi, la firma degli atti emanati da quel Ministero sia delegata al presidente del Consiglio Facta.

20 luglio 1922. — Dimissioni del 1° Ministero Facta. — Costituzione del 2° Ministero Facta.

Nella torn. del 20 luglio il presidente del Consiglio, *Facta*, annuncia che, in seguito al voto di sfiducia dato il giorno innanzi dalla Camera sulla politica interna del Gabinetto, il Ministero ha presentato le dimissioni a S. M. il Re, che si è riservato di deliberare; e che esso rimane in carica, come di consueto, fino alla costituzione del nuovo Gabinetto.

S. M. il Re, su concordi designazioni, offre dapprima l'incarico di costituire il nuovo Gabinetto al dep. Orlando; ma questi, dopo laboriose trattative, rifiuta, non intendendo sottostare al « veto » avanzato pregiudizialmente dai gruppi popolare e socialista, contro l'inclusione di elementi della destra nazionale nel nuovo Ministero.

Vengono successivamente invitati a comporre un Ministero i deputati Bonomi, Meda e De Nava: ma declinano tutti l'incarico, stante l'atteggiamento dei vari gruppi, le pretese di alcuni e le riserve di altri.

Frattanto, a variare i termini della situazione, sopravviene una deliberazione della frazione collaborazionista del gruppo parlamentare socialista, offrendo l'appoggio, ed eventualmente anche la partecipazione diretta con propri uomini, a un Governo rispondente alle necessità della situazione. Il dep. Turati, invitato dal Re, a nome e con l'autorizzazione della sua frazione, si reca al Quirinale (29 luglio) per illustrare questo nuovo atteggiamento.

Si riapre pertanto la serie delle consultazioni; ma gli sforzi del dep. Orlando, novamente designato, per la formazione di un Gabinetto a larghissima base e di

pacificazione, s'infrangono contro difficoltà insormontabili. Nè accetta l'incarico il Presidente della Camera, De Nicola, subito dopo invitato. Da ultimo la costituzione del nuovo ministero viene affidata al presidente del Consiglio dimissionario, deputato Facta.

Con RR. DD. in data 1° agosto 1922 sono accettate le dimissioni del primo Ministero Facta; è nominato presidente del Consiglio lo stesso dep. *Facta*, e sono nominati ministri: per gli esteri, il sen. Schanzer; per le colonie, il dep. Amendola; per gl'interni, il sen. Taddei; per la giustizia e culti, il dep. Alessio; per le finanze, il dep. Bertone; per il tesoro, il dep. Paratore; per la guerra, il dep. Soleri; per la marina, il dep. De Vito; per l'istruzione, il dep. Anile; pei lavori pubblici, il dep. Riccio; per l'agricoltura, il dep. Bertini; per l'industria e il commercio, il sen. Rossi T.; pel lavoro e la previdenza, il dep. Dello Sbarba; per le poste, il dep. Fulci; per le terre liberate, il dep. Luciani.

Dell'accettazione delle dimissioni del precedente Gabinetto e della nomina del nuovo, il presidente del Consiglio, *Facta*, dà comunicazione alla Camera nella tornata del 9 agosto, soggiungendo che il nuovo Ministero ha la struttura politica e parlamentare del precedente, e che esigenze particolari hanno determinato il mutamento di taluni parlamentari che avevano compiuto nobilmente tutto il loro dovere ed hanno bene meritato della Nazione.

27 ottobre 1922. — Dimissioni del 2° Ministero Facta. — Costituzione del Ministero Mussolini.

In seguito al concentramento delle milizie fasciste a Napoli ed alla dichiarazione fatta dal Duce del partito, dep. Mussolini, nel convegno contemporaneamente tenutosi in quella città, che dato lo sviluppo e data l'importanza del movimento fascista, il partito stesso intende di assumere in pieno la responsabilità del Governo, il Ministero Facta, presa in esame la situazione politica che ne consegue, rassegna le dimissioni a S. M. il Re, il quale si riserva di deliberare.

Successivamente avviene il concentramento delle milizie fasciste attorno a Roma. Il Ministero dimissionario (28 ottobre) trasferisce i poteri di pubblica sicurezza all'autorità militare, rivolge un proclama al Paese e sottopone il decreto di proclamazione dello Stato d'assedio al Re, che però si rifiuta di firmarlo: conseguentemente, la già annunziata dichiarazione di proclamazione dello stato d'assedio non ha più corso. Incaricato poscia da S. M. il dep. Salandra di comporre il nuovo Ministero, egli declina l'incarico per il rifiuto dei deputati fascisti di partecipare a qualsiasi Gabinetto di coalizione, intendendo ormai il partito fascista di assumere in pieno e direttamente la responsabilità del potere.

Dopo di che il Re offre al dep. Mussolini l'incarico per la composizione del nuovo Ministero, ed il dep. Mussolini lo compone il giorno stesso (30 ott.).

Con R. D. del 31 ott. sono pertanto accettate le dimissioni del 2° Ministero Facta, ed è nominato il dep. *Mussolini* presidente del Consiglio dei ministri e ministro per l'interno, con l'incarico di reggere *per interim* il Ministero degli esteri. Con altri decreti di pari data sono nominati ministri: per le colonie, il dep. Federzoni; per la giustizia, il dep. Oviglio; per le finanze, il dep. De Stefani; per il tesoro, il deputato Tangorra; per la guerra, il sen. gen. Diaz; per la marina, il sen. ammiraglio Thaon di Revel; per l'istruzione, il prof. Giovanni Gentile (nominato sen. con R. D. 5 nov. 1922), per i lavori pubblici il dep. Gabriello Carnazza; per l'agricoltura, il dep. De Capitani; per l'industria, il sen. Teofilo Rossi; per il lavoro, il dep. Cavazzoni; per le poste, il dep. Colonna di Cesarò; per le terre liberate, il dep. Giuriati.

Dei decreti di accettazione delle dimissioni del Ministero Facta e di costituzione del nuovo Gabinetto il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dà comunicazione alla Camera nella torn. del 16 nov., mettendo in rilievo come il nuovo Governo sia sorto per un atto di volontà del Paese, che di fronte a tante crisi di Governo poste e risolte dalla Camera attraverso più o meno tortuose manovre ed agguati, intese, scavalcando un Ministero, di darsi un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento; e come egli abbia il proposito di inserire intimamente la rivoluzione delle camicie nere come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio nella storia della Nazione.

Aggiunge che egli avrebbe potuto costituire un Governo esclusivamente di fascisti, ma che preferì, almeno in questo primo tempo, di costituire un Governo di coali-

zione: non già coll'intento di avere una maggioranza parlamentare, di cui può fare benissimo a meno, ma per raccogliere in aiuto della Nazione boccheggiante quanti, al di sopra dei partiti, la Nazione stessa vogliono salvare.

Con RR. DD. del 21 dic. 1922 sono accettate le dimissioni rassegnate dal deputato Tangorra dalla carica di min. del tesoro, per motivi di salute, ed è incaricato il min. delle finanze De Stefani di reggere, per *interim*, il Ministero del tesoro. Con R. D. del 31 dic. 1922, n. 1700, il Ministero del tesoro è fuso con quello delle finanze, al quale sono assegnati due sottosegretariati di Stato oltre quello per le pensioni di guerra e per l'assistenza militare. Dei suddetti provvedimenti il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dà comunicazione alla Camera nella torn. del 6 febbr. 1923.

Con *R. D. del 25 febbr. 1923, n. 391*, viene soppresso il Ministero per le terre liberate, a datare dal 1° marzo 1923; e con deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° marzo il già ministro titolare di quel Dicastero, dep. Giuriati, rimane in carica come ministro a disposizione, cui vengono pertanto affidati per il momento vari incarichi. Con R. D. del 4 marzo 1923, n. 481, il dep. Giuriati è nominato commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti e interessi appartenenti a cittadini di Stati, già nemici; e con R. D. dell'11 marzo sono a lui attribuiti il rango e gli assegni di ministro segretario di Stato.

In seguito ai risultati del Congresso tenuto dal partito popolare a Torino, il ministro del lavoro, dep. Cavazzoni, e gli altri deputati popolari al Governo (e cioè i sottosegretari di Stato: Vassallo per gli esteri, Milani per la giustizia e Gronchi per l'industria) mettono rispettivamente i propri portafogli e sottoportafogli a disposizione del presidente del Consiglio, *Mussolini*, il quale si riserva di deliberare. Successivamente si raduna il gruppo parlamentare popolare, che vota un ordine del giorno con cui esso riafferma la propria volontà di collaborare col Governo fascista. Senonchè il presidente del Consiglio *Mussolini*, nel valutare la portata dell'ordine del giorno medesimo, ritenendo che esso, anzichè chiarificare i risultati del Congresso di Torino, come egli aveva richiesto, costituisca un documento piuttosto involuto, il quale non modifica il fondo di quel Congresso, essenzialmente antifascista per testimonianza di deputati popolari che vi parteciparono, dichiara, con lettera del 23 aprile 1923 inviata al min. Cavazzoni, di accettare le dimissioni dei deputati popolari al Governo. Con RR. DD. del 27 aprile tali dimissioni sono accettate.

Con *R. D. del 27 aprile 1923, n. 915*, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è soppresso.

Di tutti gli anzidetti provvedimenti il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dà comunicazione alla Camera nella torn. del 16 maggio 1923.

Con *R. D. del 5 luglio 1923, n. 1439*, si provvede alla riunione in un unico Ministero, denominato « Ministero dell'economia nazionale », dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, commercio e lavoro; e con R. D. del 1° agosto il sen. Corbino è nominato ministro per l'economia nazionale.

Di tali provvedimenti il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dà comunicazione alla Camera nella torn. del 29 nov. 1923.

Con *R. D-L. del 24 genn. 1924, n. 57*, ed a datare dal 1° febbr. 1924, il ministro a disposizione, dep. Giuriati, cessa dalle funzioni di commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici, e con R. D. di pari data è destinato in missione speciale sulla Regia nave « Italia » con incarico di Ambasciatore straordinario di S. M. il Re d'Italia presso gli Stati che saranno visitati nel corso della crociera italiana nell'America latina.

Il min. delle poste e telegrafi, dep. Di Cesarò, rassegna le dimissioni in seguito all'incompatibilità determinatasi tra la decisione del Presidente del Consiglio di non trattare con altri partiti durante la campagna elettorale, ed il proposito manifestato dal min. Di Cesarò di non staccarsi dalla democrazia sociale che intende di mantenere la propria fisonomia di partito e presentarsi quindi con una lista propria alle nuove elezioni.

Con R. D. del 5 febbr. 1924 le dimissioni del min. Di Cesarò sono accettate, e con R. D. di pari data è nominato min. per le poste e i telegrafi il sottosegretario di Stato per la marina militare, dep. Costanzo Ciano, che, dimissionario da quest'ultimo ufficio, è però confermato nella carica di commissario per la marina mercantile.

Con RR. DD. del 30 aprile 1924 sono accettate le dimissioni rassegnate, per ragioni di salute, dal sen. Diaz dall'ufficio di ministro per la guerra, e nominato nuovo ministro il dep. generale Di Giorgio.

CROCE ROSSA.

R. D. 21 luglio 1921, n. 1104, che estende nei territori annessi al Regno le disposizioni della legge 31 marzo 1921, n. 378, concernente la cessione gratuita alla Croce rossa italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili.

R. D. 9 sett. 1921, n. 1318, che sopprime i francobolli speciali con sopraprezzo a beneficio della Croce rossa, la cui emissione fu autorizzata coi DD. LL. 31 ott. 1915, n. 1559 e 16 dic. 1915, n. 1831.

R. D. 18 maggio 1922, n. 689, che, nei riguardi delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, classifica il Presidente generale della Associazione italiana della Croce rossa al n. 9 della cat. IV del R. D. 19 aprile 1868, n. 4349.

R. D. 17 dic 1922, n. 1708, che abroga la facoltà concessa all'Associazione italiana della Croce rossa d'inserire avvisi di pubblicità su cartoline e biglietti postali.

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1760,* che abroga, nei riguardi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, le disposizioni della legge 31 marzo 1921, n. 378, concernente la cessione gratuita alla Croce rossa italiana dei rifiuti di archivio e mobili inservibili.

**R. D. 13 dic. 1923, n. 2984,* sulla sistemazione delle relazioni di debito e di credito fra l'Amministrazione militare e la Croce rossa italiana per i servizi da questa prestati durante la guerra.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3055, che estende al personale della Croce rossa italiana, chiamato in servizio d'ordine del Commissariato per l'Aeronautica, tutte le norme contenute nei RR. DD. 23 maggio 1915, n. 719 e 14 dic. 1919, n. 2470, per l'analogo personale dell'Esercito.

CROCIERA ITALIANA (NELL'AMERICA LATINA), v. *Esposizioni e Mostre.*

CRUSCA (ACCADEMIA DELLA), v. *Accademie di scienze, lettere ed arti.*

DALMAZIA.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il deputato *Krekich* ritiene (25 giugno 1921) necessario di esigere, in applicazione del trattato di Rapallo, che prima ancora che siano concretate e definite le pattuite garanzie a favore dei dalmati, non sia sgombrata la terza ed ultima zona della Dalmazia occupata dal nostro esercito. Il min. degli esteri, *Sforza,* dichiara che il Governo si propone di fare quanto è in poter suo per tutelare e proteggere i gruppi italiani in Dalmazia, seguendo un programma di conciliazione e di attenuazione dei contrasti residuali.

Durante la discussione dei preventivi esteri 1921-22 e 1922-23, il dep. *Dudan,* dopo aver elevato una protesta (torn. pom. del 14 giugno 1922), a nome dei dalmati, contro lo scempio fatto a Rapallo della Dalmazia, esorta il Governo a volgere almeno ogni cura alla tutela delle nostre popolazioni della Dalmazia, terra esclusivamente italiana, su cui l'elemento jugoslavo rappresenta una sovrapposizione.

Disegno di legge del pres. del Consiglio Mussolini, C. n **1907**; S. n. **553** (pres. 6 febbraio 1923): *Approvazione degli accordi e convenzioni di S. Margherita, firmati in Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del trattato di Rapallo del 12 nov. 1923* (v. *Trattati*). Regola i rapporti fra Zara e il circostante territorio dalmata, chiarisce alcuni diritti riconosciuti ai cittadini italiani per opzione, residenti in Dalmazia; riconosce la necessità di determinare il regime che dovrà regolare i mutui rapporti nei nuovi confini, prima di passare alla definitiva esecuzione delle clausole territoriali.

Durante la discussione il dep. *Chiesa* accenna (torn. pom. del 10 febbr. 1923), criticandoli, al trattamento doganale, e al trattamento fatto agli italiani in Dalmazia, nonchè al dubbio possesso, per noi, dell'isola di Terstenik, presso Cherso.

Il dep. *Giunta* auspica ad una prossima redenzione della Dalmazia; il dep. *Persico* dichiara che il gruppo della democrazia sociale, cui egli appartiene, dà voto favorevole, quantunque con animo profondamente accorato, al presente accordo, siccome quello che sanziona, almeno per il momento, la rinuncia alla rivendicazione dell'italianità della Dalmazia; e si augura che il rispetto leale di questi accordi abbia a costituire per noi la migliore garanzia per la sicurezza delle coste adriatiche e per la difesa dei nuclei di nostra gente in Dalmazia. Il dep. *Dudan* dichiara che il suo voto contrario agli accordi di Santa Margherita vuol essere una protesta a nome di

tutti gli italiani della Dalmazia contro tutta la politica di rinuncie fatta dai precedenti Governi. Il dep. *Tosti* contesta che gli accordi di Santa Margherita segnino un peggioramento sulle condizioni fatte all'Italia ed ai nostri fratelli dalmati dal Trattato di Rapallo.

Il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dopo aver premesso che non ci troviamo di fronte ad un trattato irreparabile, tombale, perpetuo, aggiunge essere essenziale mettersi in condizioni tali, che un'eventuale revisione ci trovi in grado di poter rivendicare con dignità e con forza il nostro diritto imprescrittibile; assicura poi che il Governo vigilerà con affettuosa premura sulle sorti degli zaratini e dei dalmati, e che una politica tendente eventualmente a sopprimere con violenza l'italianità della Dalmazia non potrebbe tollerarsi dal Governo fascista.

Il dep. *Orlando*, rel., riassume le varie fasi dei fatti politici cui egli prese parte diretta, per dimostrare che, durante il periodo del suo governo, non si rinunciò mai, neppure virtualmente, alla Dalmazia.

Il dep. *Suvich*, dichiara che egli ed i suoi amici mantengono immutata fede nella resurrezione della Dalmazia abbandonata, e continueranno a lavorare appassionatamente a questo scopo.

È approvato infine, per divisione, il seguente ordine del giorno *Persico*, accettato dal Governo: « La Camera, considerando che l'Italia debba dar prova di assoluta lealtà nella esecuzione dei trattati, e fare ogni sforzo perchè la sicurezza delle coste adriatiche e la difesa dei nuclei di nostra gente in Dalmazia derivino dalla sincerità dei rapporti con il Regno Jugoslavo, anche perchè restino fin d'ora individuate le responsabilità per l'avvenire; passa alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge ».

Nella relazione del dis. di legge presentato al Senato, il Governo dà notizia di alcune recenti trattative, nelle quali alcune questioni lasciate in sospeso ed atte ad offrire maggiore garanzia agli interessi italiani in Dalmazia, sono state vantaggiosamente definite.

Durante la discussione, il sen. *Tamassia* manda (16 febbraio 1923) una parola di conforto ai fratelli dalmati, assicurandoli che il cuore dell'Italia non li abbandonerà giammai; il sen. *Tivaroni* dice come a lui non possa recare sufficiente conforto l'annessione di Zara che, stretta intorno dagli jugoslavi, resta prigioniera dello straniero; ed invia un mesto saluto alla gloriosa Dalmazia, cui raccomanda di non abbandonare la fede in un migliore e radioso avvenire, dichiarando che contro il sacrificio di essa protesta col cuore angosciato e col voto.

Il sen. *Zupelli* dichiara che darà voto contrario agli accordi presentati, dalla cui lettura appare quanto sia insostenibile la posizione di Zara italianissimā; e rivolge una parola di conforto ai fratelli dell'altra sponda, ricordando loro che speranza non v'ha, se non v'ha fede; e che a ponente dell'Adriatico vigila un grande popolo di 40 milioni, che seppe creare un grande esercito, respingere un ben più forte padrone e spezzare i ceppi di altri fratelli italiani. Il sen. *Pullè*, dopo aver dichiarato che egli si asterrà dal voto, augura all'on. Mussolini di poter assistere alla resurrezione di Zara e dell'italianità della Dalmazia, di cui gli accordi odierni segnano la morte. Il senatore *De Cupis* dichiara che egli voterà il trattato colla stessa mente con cui dal presidente del Consiglio fu presentato al Parlamento, e conforta alla speranza i nostri fratelli dalmati.

Il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dopo aver fatto rilevare che con le ultime concessioni il Governo è riuscito a salvare l'uso della lingua italiana pei nostri fratelli dalmati, e conseguentemente uno degli elementi fondamentali della loro italianità, ritiene fermamente che l'applicazione leale e scrupolosa, da parte nostra e della Jugoslavia, degli accordi di Santa Margherita, salverà l'italianità di Zara e della Dalmazia. — ***Legge 21 febbr. 1923, n. 281.***

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2308, che autorizza la spesa non superiore a lire 500,000 per l'acquisto di una casa da adibirsi ad uso della Scuola italiana di Spalato e dei relativi accessorî, mobili, libri, ecc.

Cambio della valuta, v. *Valuta austro-ungarica*.

Disposizioni per Zara, v. *Territori annessi*.

Protezione delle minoranze, v. *Trattati*.

DANNEGGIATI DA PUBBLICHE CALAMITÀ, v. *Alluvioni – Grandine – Eruzioni – Esplosioni – Terremoti*.

DANNI DI GUERRA.

D. P. 8 giugno 1921, che estende alle circoscrizioni dei territori dei distretti politici di Sesána e di Idria (già Longático), la competenza delle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 137).

R. D. 9 giugno 1921, n. 825, che affida al Ministero delle terre liberate i servizi attinenti al risarcimento dei danni di guerra nei territori delle nuove provincie. — *R. D. 18 genn. 1923, n. 106*, col quale vengono trasferiti dal Ministero delle terre liberate a quello dei lavori pubblici i còmpiti relativi alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali danneggiati dalla guerra nelle terre liberate e redente.

Disegno di legge del min. per le terre liberate Raineri, S. n. **39** (pres. 16 giugno 1921): *Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case.* – Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, S. n. 277, della XXV Legisl. — Il Senato approva (8 agosto 1921) il dis. di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale (rel. Polacco), consimile a quello già proposto dallo stesso Ufficio centrale nella precedente legislatura. — Approvato dal Senato e non presentato alla Camera, v. appresso R. D. 24 agosto 1921, n. 1237.

Interr. Basso, ann. 20 giugno 1921: Liquidazione dei danni prodotti dalla costruzione di strade militari nelle zone prossime al teatro della guerra; *Id.* id. id.: Piani regolatori dei paesi distrutti dalla guerra; es. 30 luglio.

— Basso, ann. 20 giugno 1921: Liquidazione dei danni subìti da cittadini italiani sulla fronte franco-tedesca; *Id.* Ciriani, id.: Risarcimento dei danni alle attività abbandonate dagli italiani all'estero in occasione ed a causa della guerra; es. 27 luglio; *Id.* Curti, id.: Indennizzo dei danni agli emigranti rimpatriati per la guerra (r. s.); es. 31 luglio.

— Basso, Ciriani, ann. 20 giugno 1921: Finanziamento per il pagamento dei danni di guerra; es 27 luglio.

— Salvadori, Basso, ann. 20 giugno 1921: Semplificazione delle pratiche per il pagamento dei danni di guerra; es. 26 luglio.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 350,000 per spese inerenti a risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo tesoro 1921-22, C. n. 368, pres. 21 giugno 1921, autorizza le assegnazioni straordinarie di lire 200,000,000 per il pagamento in contanti delle indennità per risarcimento di danni di guerra e delle anticipazioni sulle indennità stesse; di lire 1,000,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace, e di lire 600,000,000 per anticipazioni all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie per il pagamento delle anticipazioni ai danneggiati di guerra aventi titolo all'indennizzo da parte dello Stato. Per il 1922-23, il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, stabilisce le corrispondenti assegnazioni rispettivamente in lire 300,000,000; lire 1,000,000; e lire 800,000,000. Autorizza inoltre l'assegnazione straordinaria di lire 6,000,000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace. Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, autorizza un eguale stanziamento per quest'ultimo titolo; nonchè la assegnazione di lire 500,000 per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Interr. Carbonari, ann. 23 giugno 1921: Sospensione d'imposte immobiliari ai proprietari danneggiati dalla guerra (r. s.); es. 29 luglio.

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **141** (pres. 26 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 3 aprile 1921, n. 642, circa abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra.* — L'Ufficio centrale del Senato, considerando (rel. Diena) che il provvedimento inconsueto di restringere un termine già accordato per far valere un diritto, che si è riconosciuto possa esperirsi, non è giustificato dalle ragioni addotte nella relazione che illustra il disegno per la conversione in legge del decreto stesso, ed è anche contrario ad equità; propone di non convertire in legge il decreto in esame. Durante la discussione (17 maggio 1922) il min. della marina, *De Vito*, dichiara di associarsi alla proposta dell'Ufficio centrale, ed a scrutinio segreto il dis. di legge è respinto.

R. D. 26 giugno 1921, n. 1030, che estende alle nuove provincie del Regno le disposizioni del R. D-L. 3 giugno 1920, n. 954, concernente il trattamento economico per i componenti le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.

Interp. sen. Di Brazzà, ann. 18 luglio 1921: Funzionamento degli enti ai quali è stata affidata la esecuzione della legge sul risarcimento dei danni di guerra; es. 8 agosto.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo (Min. Bonomi), il deputato *Ciriani* raccomanda (20 luglio 1921) che si provveda ad un adeguato finanziamento della legge per il risarcimento dei danni di guerra, e che si studi la questione del risarcimento dei danni agli emigrati.

Interp. Giunta, ann. 23 luglio 1921: Definizione della questione dei danni di guerra.

Interr. Biavaschi, ann. 23 luglio 1921: Esame delle domande di risarcimento di danni di guerra (r. s.); es. 2 agosto.

— Bonardi, ann. 23 luglio 1921: Documentazione delle denunzie dei danni di guerra (r. s.); es. 30 luglio.

— Carbonari, ann. 23 luglio 1921: Risarcimento dei danni nelle campagne devastate dalla guerra (r. s.); es. 26 nov. *Id.* id., ann. 25 luglio: Documenti dei danneggiati della zona devastata nella Venezia Tridentina (r. s.); es. 26 nov.

— Corazzin, ann. 23 luglio 1921: Pagamento dei danni di guerra alle vedove ed ai genitori poveri dei caduti (r. s.); es. 26 nov.

— Carbonari, ann. 30 luglio 1921: Liquidazione dei danni di guerra ai piccoli proprietari della Venezia Tridentina (r. s.); es. 5 agosto.

R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1237, contenente norme per i rimborsi da parte dei danneggiati di guerra, in conseguenza delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni dei loro immobili. — Riproduce integralmente le disposizioni del dis. di legge, S. n. 39, nel nuovo testo concordato tra Ufficio centrale e Governo ed approvato dal Senato nella torn. dell'8 agosto 1921 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle terre liberate, C. n. 1134). — *Regolamento 23 ott. 1922*, esecutivo del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 281).

R. D. 8 sett. 1921, n. 1250, che autorizza l'emissione di un secondo miliardo di buoni del tesoro settennali a premi, per il risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle terre liberate e redente (in aggiunta al primo miliardo, emesso in base al R. D. 30 dic. 1920, n. 1723, in conto del prestito di 4 miliardi autorizzato dal R. D. 2 maggio 1920, n. 522). — *R. D. 19 febbr. 1922, n. 560*, che autorizza la emissione degli ultimi due miliardi dei buoni del tesoro di cui sopra.

R. D. 5 ott. 1921, n. 1569, che reca provvedimenti per l'estensione alle nuove province delle norme riguardanti le riparazioni e ricostruzioni degli stabili dello Stato e degli enti pubblici danneggiati dalla guerra. — *R. D. 1° giugno 1922, n. 775*, che proroga al 31 agosto 1922 il termine di cui all'art. 5 del R. D. di cui sopra, per la denunzia dei danni subiti per fatto di guerra degli enti locali nelle nuove provincie del Regno. — *R. D-L. 9 marzo 1924, n. 420*, che assegna il termine perentorio del 30 giugno 1924 per la completa documentazione delle denuncie dei danni di guerra presentate dagli enti pubblici locali delle nuove provincie.

R. D-L. 20 ott. 1921, n. 1491, che detta norme pel pagamento dei danni di guerra, ed eleva il limite massimo di somma stabilito, allo stesso scopo, dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbr. 1884, n. 2016 (serie *A*) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328).

R. D. 24 ott. 1921, n. 1980, che proroga a tutto il 31 dic. 1921, salvi i casi di forza maggiore, il termine per la presentazione delle domande di risarcimento di danni di guerra avvenuti nelle nuove provincie.

Proposta di legge dep. Cosattini, C. n. **1117** (ann. 25 nov. 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione il 7 dic.): *Per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della guerra da connazionali all'estero.* — Estende le disposizioni sul risarcimento emanate pel Regno, ai danni, non altrimenti risarciti, sofferti all'estero da cittadini italiani a causa della guerra. Autorizza il Commissariato dell'emigrazione a

corrispondere ai cittadini italiani titolari di rendite a debito di istituti di assicurazioni sociali esteri, la differenza tra la rendita calcolata al cambio all'atto del pagamento, e quella percepita al cambio vigente al 1° luglio 1914. — Rimasta in stato di relazione alla Camera (rel. Cosattini).

Interr. Basso, ann. 25 nov. 1921: Risarcimento dei danni subiti dagli italiani all'estero; es. 28 nov.

— Colonna di Cesarò, ann. 25 nov. 1921: Liquidazione agli albergatori di Taormina dei danni subiti per l'alloggio di profughi di guerra; es. 28 nov.

— Cristofori, ann. 25 nov. 1921: Attività dell'Istituto delle Venezie in favore dei danneggiati della guerra (r. s.); es. 26 nov.

— Curti, ann. 25 nov. 1921: Pagamento dei piccoli danni di guerra (r. s.); es. 26 nov.

— Cosattini, ann. 25 nov. 1921: Accordi col Lussemburgo per il pagamento dei danni sofferti da cittadini italiani (r. s.); es. 3 dic.

— Jacini, ann. 25 nov. 1921: Risarcimenti di danni subiti dai lavoratori italiani in Francia (r. s.); es. 3 dic.

— Ciriani, ann. 25 nov. 1921: Danni agli emigranti aventi diritto a pensioni dalla Germania e dall'Austria (r. s.); es. 12 dic.

R. D. 27 nov. 1921, n. 1907, che stabilisce norme relative ai piani regolatori per la ricostruzione dei centri abitati, in tutto od in gran parte distrutti dalla guerra, nelle nuove provincie.

Interp. Ciriani, ann. 30 nov. 1921: Sui RR. DD. 24 agosto 1921, n. 1237 e 20 ottobre 1921, n. 1491, relativi ai danni di guerra.

— Ciriani, ann. 5 dic. 1921: Risarcimento dei danni di guerra sofferti all'estero dagli emigranti.

— Cristofori, ann. 21 dic. 1921: Graduale saldo delle indennità liquidate e da liquidarsi per il risarcimento dei danni di guerra (R. D. 20 ott. 1921, n. 1491).

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 115, che apporta modificazioni alle norme concernenti il risarcimento dei danni di guerra nelle provincie invase e nei territori annessi. — Convertito in legge col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1337; S. n. 502. Le Commissioni riunite interno, e finanze e tesoro, incaricate di riferire sul predetto dis. di legge, apportano (rel. *Presutti*) al D-L., d'accordo col Governo, emendamenti diretti ad accelerare le liquidazioni dei danni di guerra; e propongono un ordine del giorno con cui, ferme le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, si raccomanda agli organi amministrativi e giurisdizionali competenti per la liquidazione dei danni di guerra delle provincie venete, di liquidare, con precedenza sugli altri, i danni relativi ai beni inservienti alla produzione agricola ed industriale. Quest'ordine del giorno è approvato dalla Camera nella torn. antim. del 30 giugno 1922, insieme con altro del deputato *Coris*, con cui s'invita il Governo ad accelerare l'esecuzione dell'impegno da esso assunto con vari provvedimenti legislativi, per il risarcimento dei danni di guerra. Ulteriori variazioni poi sono introdotte dalla Camera (3 luglio) in alcuni articoli del decreto in esame. L'Ufficio centrale del Senato, mentre aderisce (rel. *Diena*) alle sollecitazioni della Camera, raccomanda altresì che si proceda con la maggiore solerzia alle operazioni di accertamento, di liquidazione e di omologazione. — ***Legge 10 dic. 1922, n. 1722.*** — *R. D-L. 29 sett. 1922, n. 1324*, che modifica l'art. 3 del R. D. di cui sopra. — *R. D-L. 19 apr. 1923, n. 961*, che proroga il termine di cui all'articolo 4, comma 3° della legge predetta per la revisione delle omologazioni e delle decisioni per i risarcimenti dei danni di guerra.

Interr. Basso, ann. 18 marzo 1922: Omologazione dei concordati per danni di guerra; *Id.* id., Liquidazione dei magazzini di materiali nelle terre liberate; es. 28 marzo.

— Braschi, ann. 18 marzo 1922: Risarcimento dei danni sofferti dai connazionali in Francia a causa della guerra; es. 8 giugno.

— Flor, ann. 18 marzo 1922: Risarcimento dei danni di guerra ai cittadini italiani dei territori annessi, nati all'estero; es. 18 maggio.

Interp. Tovini, ann. 28 marzo 1922: Politica del Governo in materia di risarcimenti di danni di guerra.

Proposta di legge dep. Piva, C. n. **1589** (ann. 29 marzo 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 31 maggio): *Estensione del privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'art. 1962 del Cod. civ.* — Stabilisce che tale privilegio sia esteso ai crediti dello Stato o degli enti espressamente autorizzati, per

le anticipazioni sia in danaro, sia in natura, concesse per la ricostruzione o riparazione di fabbricati distrutti o deteriorati per fatto di guerra. — Rimasta presso le Commissioni Finanze e tesoro, e Terre liberate.

Interp. Carbonari, ann. 30 marzo 1922: Mancata convocazione della Commissione di stima dei danni di guerra ai terreni nella Venezia Tridentina.

Interr. Frova, ann. 4 maggio 1922: Proroga del termine per la presentazione di domande di risarcimento di danni per la perdita di bovini; es. 29 giugno.

Mozione Basso, letta 24 maggio 1922: Risarcimento dei danni di guerra ai nostri connazionali all'estero.

Interp. Giacometti, ann. 2 giugno 1922: Costituzione di privilegio sui crediti concessi per riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dalla guerra.

Disegno di legge del min. delle terre liberate Ferraris M., C. n. **1601**; S. n. **506** (pres. 3 giugno 1922): *Garanzie e modalità per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.* — Crea un'ipoteca legale a favore delle anticipazioni fatte dall'Istituto federale ai danneggiati, con prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, limitandola al 20 per cento della somma che sarà liquidata come indennità. — La Camera approva (6 luglio 1922) il dis. di legge nel testo presentato dal Governo con un solo emendamento aggiuntivo, secondo il quale non può essere estesa l'ipoteca alle pertinenze od ai terreni acquistati dopo eseguita l'operazione di credito. — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1233*** — ***Reg. esecutivo 21 dicembre 1922, n. 1796.***

Interr. sen. Diena, ann. 22 giugno 1922: Pubblicazione ed attuazione della negata ratifica del D-L. 3 aprile 1921, n. 642, circa l'abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrarie al diritto di guerra; es. 24 giugno.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. numero 1001-A, pres. 28 giugno 1922, propone (rel. *Paratore*) tra l'altro, per conseguire il pareggio del bilancio, di ripartire su un maggior numero d'esercizi le spese per le terre liberate. Durante la discussione del preventivo stesso alla Camera (12 luglio 1922), il min. del tesoro, *Peano*, dà notizie circa tali spese.

Disegno di legge del min. per le terre liberate Ferraris M., C. n. **1726** (pres. 6 luglio 1922): *Esonero dagli interessi sulle anticipazioni fatte dall'Istituto federale di credito di Venezia e agevolazioni nei mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra.* — Dà facoltà al Governo di far cessare la decorrenza degl'interessi per le anticipazioni riguardanti indennizzi già omologati; esenta il danneggiato dal pagare la ricchezza mobile sul danno nel caso di concessione di mutui fondiari ipotecari per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dalla guerra; estende il vantaggio del contributo statale nel pagamento degli interessi dei mutui fondiari, oltre che per la parte relativa alla vetustà, a quella per lavori di ampliamento e miglioria, sempre che contenuti entro certi limiti e si tratti di danneggiati meno abbienti. — Rimasto in stato di relazione (rel. Caccianiga), v. appresso R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1834.

R. D. 6 luglio 1922, n. 1149, che modifica l'art. 5 del reg. 19 ott. 1919, n. 2093, relativamente alla nomina del segretario delle Commissioni liquidatrici pei danni di guerra.

D. M. 14 nov. 1922, che affida all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie la tenuta delle scritture contabili e delle statistiche occorrenti per i pagamenti dei danni di guerra, col relativo schema di convenzione da stipularsi tra il Ministero per le terre liberate e il detto Istituto (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 276).

Nell'esporre il programma economico-finanziario, durante la discussione, alla Camera, sulle comunicazioni del Governo (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, dichiara essere suo proposito di studiare una migliore distribuzione nel tempo, delle spese per i risarcimenti dei danni di guerra e per la ricostruzione del Veneto.

Interr. Basso, ann. 18 nov. 1922: Ritardi e restrizioni nella liquidazione e nel pagamento dei danni di guerra; es. 18 maggio 1923.

— Buttafochi, ann. 18 nov. 1922: Risarcimento dei danni sofferti da cittadini italiani in Francia (r. s.); es. 19 maggio 1923.

Interr. Olivetti, ann. 18 nov. 1922: Determinazione dei danni derivati all'Italia dall'invasione nemica (r. s.); es. 10 luglio 1923. — Nel rispondere a questa interr., il sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, *Rocco A.*, comunica che l'ammontare complessivo dei danni si è calcolato in lire 18,748,000,000: di cui lire 12,148,000,000 attinte quasi tutte al credito, sono state già spese per la rinascita civile ed economica, i risarcimenti e le costruzioni; e lire 6,600,000,009 rappresentano l'ulteriore fabbisogno. — *Id.* Cosattini, ann. 29 nov.: Sulla esattezza dei computi predetti (r. s.).

Durante la discussione del dis. di legge di proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci, il dep. *Cosattini* tratta (18 nov. 1922) del problema del risarcimento dei danni di guerra, anche nei riguardi degli interessati ed emigrati; ed il min. delle terre liberate, *Giuriati*, fa dichiarazioni sui propositi del Governo circa il sistema di liquidazione e di pagamento dei danni di guerra che esso intende di adottare.

R. D-L. 21 dic. 1922, n 1834, che reca disposizioni per l'esonero dagli interessi sulle anticipazioni fatte dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, e agevolazioni nei mutui fondiari per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra. Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 1726, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle terre liberate, C. n. 2005). — *Reg. 5 aprile 1923, n. 956*, esecutivo dell'art. 5 (estensione delle agevolazioni per i mutui) del R. D-L. di cui sopra.

R. D. 4 genn. 1923, n. 7, che istituisce, presso la Corte d'appello di Venezia, un Comitato centrale per la liquidazione e l'immediato pagamento, sotto determinate condizioni, di indennità per danni di guerra. — *Reg. 11 genn. 1923, n. 134*, esecutivo del R. D. di cui sopra.

R. D-L. 29 genn. 1923, n. 235, che autorizza uno storno di fondi di 300 milioni di lire nel preventivo tesoro 1922-23 per provvedere all'indennità e pagamento immediato per il risarcimento dei danni di guerra, da liquidare dal Comitato centrale presso la Corte d'appello di Venezia, ai termini del R. D. 4 genn. 1923, n. 7, sopradetto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

Interp. Cristofori, ann. 6 febbr. 1923: Provvedimenti per il definitivo pagamento delle indennità di risarcimento dei danni di guerra.

R. D-L. 25 febbr. 1923, n. 558, recante modificazioni alle norme sul risarcimento dei danni di guerra.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1287, che modifica quello 18 aprile 1920, n. 523, circa il Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle regioni venete e finitime. (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 648).

R. D-L. 10 maggio 1923, n. 968, concernente il *pagamento dei danni di guerra* mediante consegna ai danneggiati di speciali obbligazioni del debito pubblico, denominate « obbligazioni delle Venezie » estinguibili alla pari in 25 annualità mediante sorteggio e fruttanti l'interesse annuo del 3,50 per cento, netto da ogni imposta e tassa presente o futura, e concorrenti all'assegnazione di premi per l'ammontare complessivo di 25 milioni. — *D. M. 27 maggio 1923*, concernente le norme transitorie per i pagamenti dei danni sopradetti (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 129). — *D. M. 6 luglio 1923*, concernente i pagamenti dei danni di guerra e la concessione di anticipazioni (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 173) — *R D-L. 21 ott 1923, n. 2417*, che fa un'aggiunta all'art. 6 del sopracitato R. D-L. — *R. D. 16 dic. 1923, n. 2845*, che detta disposizioni per l'esecuzione del D-L. stesso. — *R. D. 7 febbr. 1924, n. 98*, con cui si dispone che al pagamento dei danni di guerra a favore dei danneggiati residenti nelle Venezie fuori capoluogo di provincia si provveda sul posto anche da funzionari del Ministero delle finanze all'uopo designati.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna alla creazione delle obbligazioni delle Venezie, come mezzo per affrettare i risarcimenti e le riparazioni e rendere più leggera la spesa immediata per il bilancio.

Interr. Tovini, ann. 16 maggio 1923: Riconoscimento del patto di reciprocità per la liquidazione dei danni di guerra subìti dagl'italiani in Francia e dai francesi in Italia (r. s.); es. 2 giugno.

— Basso, ann. 7 giugno 1923: Risarcimento dei danni subìti durante la guerra dai nostri emigrati all'estero; es. 13 giugno.

*R. D. *17 giugno 1923, n. 1509*, con cui è abrogato il R. D-L. 27 nov. 1919, n. 2494, che stabilisce speciali indennità a favore dei funzionari di ruolo in missione pei servizi di accertamento e liquidazione dei danni di guerra.

*R. D. *15 luglio 1923, n. 1830*, che sopprime la Commissione per i danni marittimi di guerra, istituita con l'art. 2 del R. D-L. 22 febbr. 1920, n. 207.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2113, portante disposizioni circa le operazioni di anticipazione sui risarcimenti dei danni di guerra nei territori annessi.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2326, circa la liquidazione dei danni per persecuzione politica da parte dell'ex Monarchia austro-ungarica e dei soccorsi ai cittadini italiani profughi delle nuove provincie durante la guerra. — *R. D-L. 3 genn. 1924, n. 60*, che proroga al 31 marzo 1924 il termine di cui all'art. 1 del decreto precedente.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2418, che estende ai cittadini fiumani le disposizioni de testo unico 27 marzo 1919, n. 426, per il risarcimento dei danni di guerra.

D. M. 8 dic. 1923, con cui, procedendosi alla nomina dell'Intendente generale degli uffici delle Tre Venezie addetti ai servizi di liquidazione e riparazione dei danni di guerra, si precisano il compito e le facoltà ad esso attribuite (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 70).

*R. D. *23 dic. 1923, n. 2817*, circa la validità delle decisioni della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra sedente in Venezia.

R. D-L. 19 marzo 1924, n. 381, che autorizza la costituzione d'una terza sezione della Commissione superiore dei danni di guerra in Venezia e determina la competenza della Commissione stessa nelle controversie per danni a immobili.

Proposta del dep. Cosattini per il risarcimento dei danni di guerra agli internati, v. *Internati di guerra.*

DANTE ALIGHIERI (CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO).

Interr. sen. Chiappelli, ann. 29 luglio 1921: Celebrazione del VI centenario dantesco, col dono di una copia della « Commedia » ad ogni famiglia italiana (r. s.); es. 24 novembre.

R. D. 31 agosto 1921, n. 1208, che dichiara festivo il giorno 14 settembre 1921, dedicato alla celebrazione del sesto centenario dantesco.

R. D. 2 ott. 1921, n. 1470, che autorizza l'emissione di francobolli speciali commemorativi per il VI centenario dantesco.

D'ANNUNZIO GABRIELE (DONAZIONE ALLO STATO DEL « VITTORIALE »).

R. D. 21 dic. 1923, n. 3255, che autorizza il Governo ad accettare, in nome e per conto del demanio dello Stato, la donazione, da parte del comandante Gabriele d'Annunzio, della villa denominata « Il Vittoriale » in Gardone Riviera.

DARSENE (COSTRUZIONE DI), v. *Navigazione interna.*

DAZI DI CONSUMO.

R. D-L. 10 giugno 1921, n. 741, che autorizza talune categorie di comuni ad aumentare il dazio consumo sulle bevande vinose, nell'anno 1921 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1172). — *R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724*, che proroga fino al 31 dic. 1922 le disposizioni sulla sospensione dei canoni daziari e sugli aumenti dei dazi di consumo di cui ai RR. DD. 5 giugno 1920, n. 820, 7 aprile e 10 giugno 1921, nn. 374 e 741 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540.

La Commissione finanze e tesoro, proponendo (rel. *Matteotli*) la convalidazione dei Regi decreti-legge di cui sopra, C. n. 1172 e 1540-A, fa un'aggiunta al dis. di legge per stabilire che a decorrere dal 1° genn. 1923 i dazi governativi di consumo siano definitivamente ceduti ai comuni. — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, alle proroga fino al 31 dic. 1923 le disposizioni stesse, devolvendo altresì interamente ai comuni dal 1° genn. 1923 il provento dei dazi medesimi.

R. D. 12 giugno 1921, n. 787, contenente norme per l'attuazione dell'organico del personale dell'Amministrazione governativa del dazio di consumo di Roma, Napoli e Palermo, approvato con R. D-L. 16 genn. 1921, n. 12.

R. D. 17 luglio 1921, n. 937, che stabilisce la decorrenza del R. D. 17 aprile 1921, n. 623, relativo alle competenze spettanti ai componenti la Commissione centrale del dazio consumo.

Il disegno di legge del min. delle finanze, Soleri, per il riordinamento della finanza locale; C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, stabilisce la cessione definitiva a favore dei comuni di tutti i dazi interni di consumo di spettanza dello Stato, conservando però le relative gestioni governative nei comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia sino alla scadenza rispettivamente stabilita nelle leggi speciali. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

R. D. 29 genn. 1922, n. 21, che concede l'esenzione da dazio di consumo, per il periodo dal 1° febbr. 1922 al 30 giugno 1924, dell'asfalto e delle travi di ferro a doppio *T* di cui alle vigente tariffa daziaria di Roma.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del dazio consumo governativo.

**RR. DD. 11 genn.* e *10 sett. 1923, nn. 91* e *1924*, che estendono ai territori annessi al Regno le disposizioni in materia di dazi interni di consumo.

**R. D. 5 aprile 1923, n. 826*, che, con effetto anche per i territori annessi, toglie la facoltà ai comuni di elevare le tariffe dei dazi di consumo, salvo a consentire ai comuni stessi di aumentare i dazi già esistenti o di imporne dei nuovi, quando agli aggravi di tariffa corrispondano equivalenti diminuzioni o soppressioni di dazi sui generi di prima necessità o su materie prime delle arti e industrie.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 1013*, concernente l'emissione di mandati a disposizione per somme maggiori di lire 30,000 per il pagamento delle quote di concorso governativo ai comuni per la soppressione del dazio sugli alimenti farinacei.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2030*, sul *riordinamento dei dazi interni di consumo*. — Rende normale il sistema, già introdotto in via provvisoria con precedenti decreti, della definitiva rinunzia da parte dello Stato ai dazi di sua spettanza, mediante la cessazione dei canoni dovuti dai comuni allo Stato stesso, e lasciando esclusivamente ai comuni, a partire dal 1° genn. 1924, la facoltà di applicare per proprio conto i dazi sui generi di consumo locale. Conferma l'obbligo della restituzione del dazio per i generi spediti all'estero, estendendolo ai generi trasportati da uno ad altro comune aperto; rende obbligatoria la tassazione della produzione interna nei comuni chiusi, nella stessa misura del dazio stabilito all'introduzione dei generi nella cinta; abolisce la tassa di minuta vendita nei comuni chiusi; sopprime la franchigia e la riduzione di tassa spettanti alla macellazione dei maiali ad uso particolare nelle parti aperte dei comuni.

Conserva limiti più elevati di tariffa per la categoria bevande – specie per le vinose ed alcooliche –; conferma l'esenzione ai cereali e prodotti farinacei, estendendola anche al riso ed all'uva da tavola; esenta materie prime industriali di uso più generale; abbassa i limiti massimi dei dazi su numerosi prodotti di consumo popolare, riducendo per molti generi, specialmente per quelli che costituiscono materie prime delle arti e delle industrie, l'aliquota massima *ad valorem* dall'attuale 20 per cento a percentuali varianti dall'1 al 10 per cento.

Allo scopo di migliorare il problema delle abitazioni, stabilisce una tassazione lievissima pei materiali da costruzione greggi di più largo consumo; per altri lavorati abbassa i massimi delle tariffe; per tutti i dazi sui materiali rende obbligatoria l'applicazione del sistema a computo metrico; rende obbligatoria la riduzione al 50 per cento dei dazi sui materiali impiegati per la costruzione di case fuori cinta.

Dà facoltà ai comuni con popolazione superiore ai centomila o ai duecentomila abitanti di aumentare rispettivamente di un decimo e di un quinto alcune tra le più importanti aliquote daziarie stabilite pei comuni di 1ª classe; riserva al Governo la facoltà di autorizzare, all'occorrenza, i comuni ad eccedere sino ad un quarto le aliquote massime dei dazi a cui hanno diritto, ovvero ad imporre dazi su altri generi non compresi nelle categorie ordinariamente tassabili.

Dispone che le gestioni governative dei dazi di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, siano restituite ai rispettivi comuni e che il nuovo ordinamento daziario sia pure applicato dal 1° gennaio 1924 ai comuni appartenenti ai territori annessi al Regno.
**R. D. 16 dic. 1923, n. 2720*, che proroga al 1° febbr. 1924 l'attuazione del nuovo ordinamento dei dazi.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico; tabelle organiche e stipendi del personale governativo degli uffici del dazio di consumo nei comuni di Palermo, Napoli, Roma e Venezia.

R. D. 18 nov. 1923, n. 2486, che approva una nuova classificazione dei comuni agli effetti del dazio consumo. — *R. D. 20 genn. 1924, n. 30*, che modifica le tabelle di classificazione dei comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvato col R. D. di cui sopra. — *R. D. 31 genn. 1924, n. 135*, che apporta modificazioni alle tabelle di classificazione dei comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. D. n. 2486.

R. D. 13 genn. 1924, n. 61, con cui le gestioni governative del dazio consumo concernente i comuni dei territori annessi sono trasferite alle rispettive Amministrazioni comunali con effetto dal 1° febbr. 1924 e secondo norme all'uopo determinate.

R. D. 13 genn. 1924, n. 187, che stabilisce le norme passaggio ai comuni di Roma, Napoli, Palermo e Venezia delle rispettive gestioni daziarie governative. — *D. M. 25 genn. 1924*, che proroga al 31 dic. 1924 le gestioni daziarie governative nei comuni di Roma, Napoli e Palermo (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 27).

Gestione del dazio consumo nel comune di Venezia, v. *Venezia* (dis. di legge, C. n. 639).

DAZI DOGANALI, v. *Dogane*.

DEBITO PUBBLICO.

Relazioni della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico (art. 75 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536): per l'esercizio 1918-19 (min. tesoro Peano), v. ***C. doc. n. XVI***; per gli esercizi 1919-20 e 1920-21 (id., id.), v. ***C. doc. n. XVI-bis***.

R. D-L. 3 nov. 1921, n. 1584, concernente la sistemazione dei titoli del debito pubblico prebellico austriaco stampigliati dal Governo italiano, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328). — *D. M. 1° febbr. 1922*, esecutivo del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 37).

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, dispone, a decorrere dal 1922-23, la costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo d'ammortamento dei debiti dello Stato per spese patrimoniali dell'Amministrazione ferroviaria, mediante accantonamento sul detto fondo, delle somme corrisposte dall'Amministrazione stessa in rimborso delle spese per la estinzione di quei debiti. Le norme per l'ammortamento saranno stabilite con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro. La disposizione è revocata e resa priva di ogni effetto col consuntivo 1922-23 (art. 11 del dis. di legge), comunicato alla Presidenza il 30 dic. 1923. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Nell'esposizione finanziaria dell'8 dic. 1921, il min. del tesoro *De Nava*, annunziando un disavanzo effettivo di circa 11 miliardi nel 1920-21, comunica che dal 31 ott. 1920 al 31 ott. 1921 il debito pubblico è cresciuto di 11,728 milioni; fa presenti i pericoli del continuo indebitamento specie mediante debiti a breve scadenza (buoni del tesoro ordinari), per la finanza dello Stato e per l'economia del paese; e dichiara di ritenere ancora lontana la soluzione del problema del debito estero, che deve essere prima maturata nella pubblica opinione. — A tali questioni accenna pure la relazione, (*Paratore*) della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, pres. 28 giugno 1922, la quale vorrebbe una precisa autorizzazione del Parlamento per la emissione dei buoni del tesoro ordinari; osserva che il limite di 350 milioni al mese, stabilito col decreto ministeriale De Nava, per la emissione dei buoni stessi, non può esser applicato rigidamente; augura la riuscita dell'esperimento di consolidamento del debito a breve scadenza in debito a 9 anni (dis. di legge, n. 1330); accenna alle possibili ripercussioni della riduzione dell'interesse dei buoni del tesoro ordinari sul mercato del credito alla produzione; suggerisce di trasferire alla Direzione generale del debito pubblico il servizio dei buoni del tesoro a lunga scadenza; propone di cancellare gli stanziamenti per l'annualità dovuta alla « Südbahn » per il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia.

Durante la discussione del preventivo medesimo alla Camera (12 luglio 1922), il min. del tesoro *Peano*, assicura di vigilare la situazione del debito a breve scadenza; mostra la necessità di continuare a ricorrere alla emissione dei buoni ordinari, sebbene in misura meno rilevante; accenna ai provvedimenti adottati in attesa di condizioni generali favorevoli ad un consolidamento di più larga portata.

R. D. 19 febbr. 1922, n. 366, che reca modificazioni alle norme per il pagamento delle rendite di debito pubblico nominative e per il rimborso dei titoli estratti.

R. D-L. 7 aprile 1922, n. 410, che mantiene in servizio, sino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Ministero del tesoro, il direttore generale del debito pubblico presso il Ministero stesso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1514).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, dichiara di volere eliminare, nei limiti del possibile, le cause di nuovi forti aumenti nel debito di tesoreria; e che occorre sistemare il passato.

R. D. 10 dic. 1922, n. 1808, che approva i segni caratteristici del nuovo modello dei titoli al nome cons. 5 per cento e dei relativi fogli di tagliandi.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 469, con cui si provvede alla temporanea reggenza della Direzione generale del debito pubblico presso il cessato Ministero del tesoro, si determinano i poteri del reggente e si autorizza, sino a consumazione, l'uso dei titoli del debito pubblico già preparati con firma a fac-simile, dicente « Garbazzi ». — *R. D. 8 marzo 1923, n. 520*, con cui si provvede alla nomina del direttore generale del debito pubblico presso il Ministero delle finanze, revocandosi il R. D. di cui sopra per quanto riguarda la reggenza della Direzione generale predetta. — *R. D. 31 dic. 1923, n. 3145*, che, procedendo alla nomina del nuovo direttore generale del debito pubblico, stabilisce che i titoli del debito pubblico, già preparati con firma a fac-simile del suo predecessore, possano adoperarsi fino a consumazione.

R. D-L. 10 maggio 1923, n. 968, concernente il pagamento dei danni di guerra mediante consegna ai danneggiati di speciali obbligazioni del debito pubblico, denominate « obbligazioni delle Venezie ». — *D. M. 27 maggio 1923* concernente le norme transitorie per i pagamenti dei danni di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 129). — *R. D. 16 dic. 1923, n. 2845*, che detta disposizioni per l'esecuzione del predetto R. D-L.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna alla creazione delle obbligazioni delle Venezie, come mezzo per affrettare le ricostruzioni e i risarcimenti con un onere immediato più leggero per il bilancio; alla diminuita necessità di contrarre nuovi debiti; all'opera intrapresa di consolidamento del debito a breve scadenza; alla inscindibilità dei problemi dei debiti interalleati europei e delle riparazioni dovute dalla Germania; alla necessità di larghe agevolazioni da parte degli Stati Uniti nei riguardi del nostro debito verso di essi. — Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, poi, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, ann. 6 dic., segnala la rapida decrescenza del processo di indebitamento, il miglioramento ottenuto nel prezzo di emissione dei buoni del tesoro a lunga scadenza (settennali e novennali), i primi risultati della politica di consolidamento del debito a breve scadenza (buoni ordinari).

R. D-L. 24 giugno 1923, n. 1448, concernente il cambio dei titoli prebellici austriaci stampigliati dal tesoro italiano in possesso di cittadini esteri, e l'assunzione da parte del min. delle finanze della quota di debito pubblico austriaco assegnata all'Italia.

**R. D. 20 dic. 1923, n. 2807*, che sopprime l'addizionale pro-mutilati, combattenti e vedove di guerra con prole, sulle cedole di debito pubblico relative a titoli appartenenti a stranieri e presentate per il pagamento all'estero.

DECENTRAMENTO.

Nel discorso della Corona (11 giugno 1921) per l'inaugurazione della XXVI Legislatura, ***C. doc. n. I,*** si accenna al proposito del Governo di adottare ordinamenti più snelli e decentrati per le amministrazioni dello Stato.

Durante la discussione (20-26 giugno) sull'indirizzo di risposta al discorso stesso, trattano della necessità del decentramento amministrativo a base di autonomie regionali, i deputati *Cao*, *Cocco-Ortu*, *Conti*, *Graziano*, *Pogatschnig*, *Nasi* e *Tovini*.

Il presidente del Consiglio, *Giolitti*, osserva che ora si tratta di addivenire non tanto alla creazione di governatori regionali, come nel progetto Minghetti del 1861, ma anche e sopratutto di rappresentanze elettive regionali, con l'attribuzione di particolari competenze nel senso di una razionale decentrazione.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio povvisorio 1921-22, il deputato *Mastino* esprime l'opinione (27 luglio 1921) che si possano realizzare sensibili economie attuando un coraggioso e razionale sistema di decentramento e di autonomia regionale.

Interp. Caldara, ann. 30 luglio 1921: Riforma amministrativa degli enti locali.

La relazione della Commissione speciale della Camera sul dis. di legge *Giolitti* per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1-A, pres. 28 luglio 1921, definendo (rel. Camera) i còmpiti del Governo per l'attuazione della riforma stessa, conferisce ad esso, fra l'altro, la facoltà di decentrare le funzioni dell'Amministrazione. Durante la discussione del suddetto dis. di legge, trattano della questione del decentramento i deputati *Calò* e *Berardelli* (30 luglio 1921), *Bentini, Carapelle, Celesia, Macrelli, Fino, Canepa, Corsi* e *Lombardo-Pellegrino* (31 luglio), *Fazio, Bonardi, Giuffrida*, ministro delle poste; *Mancini A.* e *Pivano*, (1° agosto); *Bonomi*, presidente del Consiglio (2 agosto), il quale dichiara che il Governo non ritiene di potersi addossare il còmpito di procedere ad una profonda trasformazione degli organi locali, senza avere la collaborazione del Parlamento; pur riconoscendo che al decentramento puramente burocratico possa seguire un decentramento operato sugli enti locali già esistenti. Nella torn. del 2 agosto è poi approvato un emendamento *Carapelle*, nella formula accettata dal Governo e dalla Commissione, secondo cui il Governo è autorizzato ad attuare un largo decentramento amministrativo, con una maggiore autonomia degli enti locali.

Mozione Caldara, letta 1° agosto 1921: Riordinamento degli enti locali sulla base dell'autonomia amministrativa dei comuni e della regione, sottratti al regime della tutela, e sottoposti a una razionale vigilanza giuridica.

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1921-22, C. n. 374-A, pres. 2 dic. 1921, formula il voto (rel. Casertano) che sia rinvigorita la vita locale con opportuno decentramento burocratico ed istituzionale, e col dare agli enti autarchici quella libertà cui hanno diritto per assolvere convenientemente il loro còmpito. Lo stesso voto è rinnovato nella relazione sul medesimo bilancio per il 1922-23 (rel. Casertano), C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, alla Camera, il min. del tesoro, *Tangorra*, traccia il programma finanziario (17 nov. 1922) in base al criterio del decentramento, della semplificazione della struttura dell'amministrazione, della cessione di pubbliche intraprese all'industria privata, della revisione di tutte le spese per conseguire le maggiori economie.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2839*, sulla riforma della legge comunale e provinciale, attua una nuova distribuzione delle competenze fra il Ministero, le prefetture e le sottoprefetture (decentramento burocratico), e fa della provincia un organo di decentramento istituzionale.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2841*, sulla riforma della legge sulle opere pie: che attua un largo decentramento di attribuzioni dal Governo centrale ai prefetti ed ai sottoprefetti, sopratutto per le funzioni di vigilanza.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2889*, che provvede ad un largo decentramento burocratico ed istituzionale in materia sanitaria.

DECIME, v. *Canoni, censi ed altre prestazioni fondiarie.*

DECORAZIONI.

Decorazioni militari, v. *Medaglie* – Decorazioni cavalleresche, v. *Ordini cavallereschi.*

DECRETI-LEGGE.

Col disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. 656, pres. 25 giugno 1921, si propone l'abrogazione del D-L. L. 30 giugno 1918, n. 927. — La Commissione finanze e tesoro, pur accettando (rel. *Presutti*) la sostanza del provvedimento, dichiara di non potere ammettere che occorra una legge per abrogare un D-L. non ancora convertito in legge; e pertanto, a salvaguardia della questione costituzionale, sostituisce alle parole « il decreto, ecc., ecc., è abrogato con effetto dal giorno della sua entrata in vigore », le parole « non è convertito in legge il decreto, ecc., ecc., e cade ogni effetto di detto decreto dalla data della sua pubblicazione ».

Interp. Fulci, ann. 25 nov. 1921: Abrogazione dei decreti-legge che hanno sconvolto istituti giuridici importanti per finalità contingenti.

Nella tornata del 25 nov. 1921 il Presidente della Camera, *De Nicola*, comunica di aver formulata una proposta, accolta unanimemente dai presidenti delle varie

Commissioni permanenti, per l'esame dei numerosi disegni di conversione di decreti-legge. I decreti-legge verrebbero distinti in tre categorie:

a) decreti-legge relativi a materia completamente superata per il tempo e per l'argomento: per la loro conversione si potrà fare un disegno di legge di un unico articolo.

b) decreti-legge d'importanza speciale: per essi si nomineranno i relatori dalle singole Commissioni.

c) decreti-legge di minore importanza, che possano abbinarsi ai vari bilanci: per essi riferiranno i relatori dei singoli bilanci.

Discutendosi al Senato (torn. 6 dic. 1921), in sede di interrogazione, circa l'impellente necessità che avrebbe giustificata la istituzione, fatta col R. D-L. 20 agosto 1921, n. 1371, di un nuovo ente contro l'analfabetismo, il sen. *Bianchi L.* chiede che si ponga fine al Governo assoluto, appena velato di parlamentarismo, instaurato coi decreti-legge; e invoca che sieno rispettate le leggi, e creati solo per legge nuovi istituti. Il min. della marina, *Bergamasco*, afferma che il Governo si è limitato, e prende impegno che si limiterà, ad emanare decreti-legge nei puri e semplici casi di necessità ed urgenza, e solo per modificare decreti-legge già esistenti e non ancora convertiti in legge.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge per convalidazione di RR. DD. autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 414-A, pres. 21 dic. 1921, esprime il voto (rel. *Presutti*) che si ponga assolutamente fine al sistema di accordare autorizzazioni di spese per decreto-legge. — Durante la discussione alla Camera si muovono (1ª torn. del 6 maggio 1922) nuove censure a tale sistema dal dep. *Donati*, il quale ritiene unico mezzo efficace per impedire un simile abuso quello di respingere il dis. di legge; e dal relatore *Presutti*, il quale esprime l'avviso che l'unica sanzione contro il sistema dei decreti-legge non possa essere che quella di censurare il Governo che li ha emanati. Al riguardo il min. dei lavori pubblici, *Riccio*, prende l'impegno formale che, salvo casi eccezionalissimi, decreti-legge non se ne faranno dall'attuale Gabinetto.

Proposta di legge sen. Scialoja (sottoscritta da altri 77 senatori), S. n. **345;** C. n. **2128** (ann. 16 febbr. 1922, letta 18 febbr., svolta e presa in considerazione il 15 marzo): *Sulla conversione in legge dei decreti-legge.* — Mira a frenare l'abuso, regolando l'uso dei decreti muniti della clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. All'uopo dispone che il decreto Reale da convertirsi in legge debba, sotto pena di decadenza, esser presentato ad uno dei due rami del Parlamento nella prima seduta susseguente alla data della sua emanazione; e che il decreto stesso cessi di aver vigore, se la sua conversione in legge non sia approvata da ciascuna delle due Camere, entro sei mesi dalla presentazione a ciascuna di esse. Prescrive che la Commissione parlamentare incaricata dell'esame della conversione debba anzitutto verificare il carattere di *urgente necessità*, che solo può giustificarne l'emanazione; e ove tale carattere non si riscontri, debba far la proposta – da discutersi e deliberarsi di urgenza – che il decreto cessi di avere efficacia, e sia considerato come un semplice disegno di legge. Prescrive altresì che il decreto-legge, approvato per la conversione da una delle due Camere, sia, sotto pena di decadenza, presentato all'altra entro tre giorni; o, se non sieda, alla sua riconvocazione. Fa obbligo, infine, alla Corte dei conti di comunicare immediatamente alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati la registrazione con riserva di ogni decreto-legge.

L'Ufficio centrale (rel. *Scialoja*), si manifesta favorevole alla proposta, superando le obiezioni circa l'incostituzionalità dei decreti-legge con l'ammettere l'esistenza di norme non scritte, che consentano deroghe alle disposizioni statutarie (anzi ravvisando nel caso quasi gli estremi della consuetudine); e analizzata la questione sotto l'aspetto storico e politico, e nei riguardi del diritto comparato, rilevando lo stato attuale, le tendenze e le oscillazioni della nostra giurisprudenza, conferma la necessità di intervenire con una legge a regolare questa importantissima e delicatissima parte della legislazione, almeno nei punti essenziali. — Aggiunge le seguenti disposizioni integrative: *a*) dichiarazione « d'urgenza », di pieno diritto, di ogni disegno di conversione di decreti-legge; *b*) obbligo della presentazione alla Presidenza entro 5 giorni dall'emanazione, qualora la Camera, cui il decreto-legge dev'esser presentato per la conversione, non sieda; *c*) discussione e deliberazione preliminare circa l'*urgente necessità* del decreto-legge, nel caso che al disegno di conversione si applichi il procedimento delle tre letture; *d*) obbligo di ripresentazione del disegno di conversione, nel caso di chiusura della sessione, e decorrenza di un nuovo termine – seme-

strale – per l'approvazione, dall'inizio della nuova sessione; *e*) pubblicità assicurata alla decadenza, al diniego d'urgenza o al rigetto del decreto-legge, autorizzando il Presidente di ciascuna Camera a disporne la pubblicazione nella « *Gazzetta Ufficiale* »; inserendosi in ogni caso la decadenza o la revoca nella raccolta delle leggi e dei decreti; *f*) inapplicabilità della nuova legge ai decreti pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1922.

Iniziata la discussione generale sulla proposta, il sen. *Perla* (26 maggio 1923) manifesta il suo dissenso, rilevando la difficoltà di formulare in questa materia una legge, d'altronde superflua, quando già l'autorità giudiziaria ha affermato che l'attività legislativa eccezionale del Governo non è sciolta da qualsiasi vincolo, e non può costituire interpretazione autentica, nè comminare penalità; mentre il rimedio può sperarsi solo dalla cessazione graduale delle cause che han prodotto l'anomalia dei decreti-legge. Il sen. *Chimienti* invece approva le linee fondamentali della proposta, che considera un passo poderoso nella importante questione; e riconosciuto il fatto della acquiescenza tacita, quasi fatalistica della pubblica opinione, e ammessa come pacifica la modificabilità dello Statuto con legge ordinaria, crede che si risolva un problema costituzionale altissimo, escludendo ogni dubbio sull'efficacia della legge e impedendo gli abusi con una disciplina dell'uso, integra restando la responsabilità ministeriale. — Il sen. *Berio* (28 maggio) ritiene il decreto-legge fuori dello Statuto, che non lo contempla; nè crede si possa disciplinare legislativamente uno stato di fatto transitorio della vita politico-amministrativa, col rischio di creare inconvenienti più gravi dei mali cui s'intenderebbe porre riparo. In particolare, rileva la difficoltà di separare l'esame dell'urgenza da quello del merito; scorge una deviazione dal vigente sistema bicamerale, nel fatto di riservare ad una sola Camera il giudizio preliminare sulla urgenza; non trova giustificata la decadenza automatica del decreto, per mera decorrenza di termini, quando fosse stata già preliminarmente riconosciuta l'urgenza; nè può ammettere una sanatoria totale e complessiva per tutti i decreti-legge emanati fino al 1° luglio 1923. Il sen. *Ferraris C.*, rilevando l'incertezza della giurisprudenza, e la lunga consuetudine, anche prebellica, reputa necessario, colmando una lacuna, o meglio facendo un'aggiunta allo Statuto, pur senza tassativa enumerazione di casi, disciplinare con legge la materia, per fissare norme all'uso di questo privilegio usurpato dal potere esecutivo e infrenarne gli abusi. Presenta degli emendamenti diretti a stabilire: *a*) che basti il diniego di « urgenza » deliberato da una sola Assemblea, per determinare la revoca immediata del decreto, con facoltà al Governo di convertirlo in semplice disegno di legge; *b*) che, in caso di riconoscimento dell'« urgenza », seguiti l'applicazione del decreto, e il disegno di conversione sia considerato urgente. Il sen. *Santucci*, premesso che giustifica i decreti-legge solo per questioni di pubblico interesse, interno o internazionale, e in materia tributaria (decreti di catenaccio), riconosce bensì la utilità dell'avvertimento partito dal Senato, ma non la opportunità di legalizzare, senza introdurre freni efficaci, uno stato di cose anormale; e fa una proposta formale di *sospensiva*. — Il sen. *Albertini* (29 maggio) rilevato l'accordo nel giudicare indecorosa l'attività del Parlamento ridotta all'approvazione delle conversioni, si dichiara fra gl'intrasigenti, preferendo l'abuso attuale all'uso legalizzato: il decreto-legge è un fatto, non un diritto; sconosciuto in Francia ed in Inghilterra, minimamente usato anche nei tempi gravi e procellosi del Risorgimento. Pensa che la legge non colmi una lacuna dello Statuto, ma della volontà e capacità del Parlamento a legiferare; nè si debba stabilizzare l'infermità, ma aver fede e volontà di guarirla, estirpando il decreto-legge dalla nostra pratica costituzionale. E osserva che sarebbe enorme, per limitare l'abuso, concedere l'uso di una facoltà, che il Governo stesso ammette di non avere, com'è dimostrato dalle richieste di pieni poteri. Il sen. *Tommasi* è contrario alla sospensiva, che incoraggerebbe il persistere nell'abuso, e ritiene ingiustificato un rifiuto preliminare della proposta, mentre, sia per le innumerevoli conversioni, come per varie sentenze giudiziarie, i decreti-legge hanno avuto riconoscimento. Formula degli emendamenti, per assicurare il duplice esame, da parte di entrambe le Camere, del carattere di *urgenza* del decreto-legge: il quale dovrebbe, se l'urgenza venga negata, caducarsi *de jure*, anche senza una revoca formale; e per stabilire il principio generale della « restitutio in integrum », in caso di non conversione, con effetto *ex tunc*. Il sen. Cannavina combatte del pari il rinvio, con ragioni di ordine giuridico e di convenienza politica. — Il sen. *Peano* (30 maggio) ricorda le argomentazioni della dottrina, per dimostrare la incostituzionalità dei decreti-legge; e dimostra che la proposta non solo è inefficace, ma peggiora il presente stato di cose. Il sen. *Fracassi*, pur convinto avversario del sistema dei decreti-legge, crede che, in certi casi, il Governo abbia il dovere di ricorrervi: e però, ritenendo la proposta, opportunamente emendata, utile al Paese, presenta senz'altro un ordine del giorno

per il passaggio alla discussione degli articoli. Il sen. *Venzi* nega recisamente la necessità, comunemente ammessa, di provvedere con decreti-legge alla pubblica cosa; richiama le molteplici manifestazioni contro l'abuso, che infirmano la pretesa base sulla consuetudine per questa « pianta cattiva », che si deve estirpare, non coltivare; e ritiene preferibile la presente illegalità, che almeno agisce sul Governo come un freno alla emanazione di decreti-legge. Il rel. *Scialoja*, rileva i vantaggi della presentazione della proposta, scuotendo la pubblica opinione ed il Parlamento; ricorda i precedenti storici, e li interpreta nel senso che non sia più possibile ignorare il fenomeno della legislazione per decreto; espone il riconoscimento del valore dei decreti-legge da parte della magistratura, pur con le recenti limitazioni, dell'esistenza di requisiti estrinseci per ammettere l'urgenza, e della inefficacia di sanzioni penali; dichiara non solo difficile, ma anche pericolosa, una enumerazione delle materie in cui sia ammesso il decreto-legge, potendosi interpretare quasi una rinunzia del Parlamento a legiferare su di esse; conferma la opportunità di rimediare alle incertezze della situazione attuale, e di limitare la facoltà legislativa straordinaria del Governo, ai casi di vera necessità. — Il min. guardasigilli *Oviglio* (31 maggio) aderisce alla saggia proposta, sostenendo la teoria che il decreto-legge, con le due condizioni dell'urgenza e della successiva ratifica parlamentare, sia una forma di anticipazione della funzione legislativa; e che si tratti di una consuetudine affermatasi non contro, ma in margine allo Statuto. — Da ultimo il Senato approva un ordine del giorno Fracassi, con cui, « convinto della necessità di frenare l'uso dei decreti-legge », passa alla discussione degli articoli.

Nelle tornate 14 e 15 giugno ha luogo la discussione degli articoli. La proposta viene approvata, con lievi emendamenti ed aggiunte, miranti a mitigare il rigorismo dei termini, ed a stabilire: *a*) la inscrizione di ufficio all'ordine del giorno, del disegno di conversione, anche senza relazione, dopo 2 mesi dalla presentazione; *b*) la decadenza del decreto, ove la conversione in legge non segua entro 2 anni dalla sua pubblicazione; *c*) la sospensione della esecuzione di condanna a pena restrittiva della libertà personale, comminata da un decreto-legge fino alla conversione del decreto stesso; ritenendosi la condanna come non avvenuta, se il decreto non venga convertito; *b*) obbligo per il Presidente di ciascuna delle due Camere, di ordinare la pubblicazione della decadenza, del diniego d'urgenza o del rigetto di un decreto sulla *Gazzetta Ufficiale; e*) conversione automatica in blocco, entro 2 mesi, di tutti i decreti pubblicati prima del 1° giugno 1923 – nel testo originario, o in quello emendato dalla Camera che lo avesse già esaminato: eccettuando solo i decreti pei quali 25 deputati o 25 senatori presentino domanda di discussione. — Approvata dal Senato a scrutinio segreto 15 giugno 1923: (voti favorevoli 159, contrarî 51). — Rimasta alla Camera presso la Commissione Interno (rel. Casertano).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Terzaghi* deplora (15 marzo 1922) l'abuso dei decreti-legge, ed è d'avviso che piuttosto che disciplinare con legge la materia dei decreti-legge, meglio convenga che la Camera faccia sentire la sua viva protesta, specialmente quando si tratti di decreti che sovvertono i principî fondamentali del nostro diritto; e che il Governo prenda l'impegno di cessare dal sistema dei decreti-legge.

La Commissione permanente giustizia, nel riferire (16 marzo 1922, rel. *Valentini E.*) sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Picelli. C. n. 1397, arrestato in flagrante reato di porto abusivo d'arme non denunziata (articoli 464, n. 2 e 465, n. 1 Codice penale; 303 Codice procedura penale; 1 e 5 R. D-L. 3 agosto 1919, n. 1360; con diniego della libertà provvisoria, in virtù del R. D-L. 2 ott. 1921, n. 1320); deplorando la consuetudine dei decreti-legge « con cui il Governo si è andato quasi sostituendo al potere legislativo », non esita, a voti unanimi, a dichiarare *privi di effetti giuridici*, così il R. D-L. 3 agosto 1919, n. 1360, come il R. D-L. 2 ott. 1921, n. 1320, neppure presentati al Parlamento per la ratifica, malgrado la clausola espressa; e in conseguenza propone – e la Camera delibera (21 marzo 1922) – di non autorizzare il mantenimento dell'arresto del Picelli, pur autorizzando il procedimento, ma per la sola violazione degli articoli 464, n. 2 e 465, n. 1, Codice penale.

Interp. Marracino, anu. 18 marzo 1922: Sulla costituzionalità dei RR. DD-L. 28 dic. 1921, n. 1861 e 3 genn. 1922, n. 1 (moratoria per la Banca Italiana di Sconto).

Nella torn. del 25 marzo 1922 la Camera approva la proposta fatta dal dep. *Cocco-Ortu*, a nome della Giunta del regolamento, per affidare al Presidente la nomina di una

Commissione di cinque membri, la quale presenti alla Camera, con unica relazione, un dis. di legge, da sottoporsi ad unica votazione, che comprenda tutti quei decreti legge aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo o per il contenuto, il cui elenco sarà trasmesso al Presidente dalle rispettive Commissioni permanenti. La relazione di detta Commissione, C. n. 11-A, nel proporre (rel. *Codacci-Pisanelli*) di convalidare con unico voto tutti i decreti-legge tra quelli sottoposti al suo esame, sembrati ad essa Commissione esauriti, invita la Camera a dichiarare con apposito ordine del giorno o con raccomandazione che venga accolta dal Governo, che questa straordinaria e cumulativa conversione in legge viene accordata con l'intento precipuo di accelerare il ritorno al normale esplicamento della funzione legislativa e al rispetto della competenza parlamentare.

Durante la discussione al Senato del dis. di legge per la conversione del R. D. sulla formazione di un nuovo reggimento di cavalleria, il sen. *Zupelli*, propone (27 marzo 1922) che i decreti-legge, ormai privi di qualsiasi effetto, siano mandati all'esame d'una Commissione unica, che li riunisca in serie e ne riferisca con un'unica relazione. Risponde il min. dell'industria, Rossi T., che il Governo non ha nulla in contrario alla proposta di cui sopra.

Il presidente del Senato, *Tittoni*, rispondendo (3 aprile 1922) al saluto rivolto al Senato dal presidente del Consiglio, *Facta*, per le vacanze pasquali, parla dell'atteggiamento assunto dal Senato nei riguardi dei decreti-legge, e condanna l'abusato sistema dei decreti-legge medesimi.

Nella torn. ant. del 22 giugno 1922, discutendosi di riforme al Regolamento interno della Camera, il dep. *Paratore*, presidente della Commissione finanze e tesoro, propone la istituzione di una speciale « *Giunta per l'esame delle petizioni e dei decreti registrati con riserva* », di 15 deputati, da nominarsi dal Presidente all'inizio della sessione; nell'intento, fra l'altro, di trovare un efficace rimedio contro l'abuso dei decreti-legge. La proposta non viene accolta dalla Camera, adottandosi la sospensiva: ma essa dà luogo a un vivace e interessante dibattito; sostenendosi da taluni (oltre il proponente, i dep. *Donati* e *Meda*) la utilità del controllo costituzionale di natura politica, da affidarsi alla nuova Giunta su tutti i decreti registrati con riserva, e però anche sui decreti-legge; mentre altri (dep. *Modigliani*, *Majolo*, *Rosadi* e *Matteotti*) considerano inscindibile l'esame formale da quello di merito dei provvedimenti, e perciò ritengono che il sindacato sui decreti-legge debba attribuirsi alle singole Commissioni permanenti, competenti per materia. Anzi il dep. *Matteotti* propone che per il solo fatto della comunicazione della registrazione *con riserva*, debba la Commissione parlamentare competente per materia ritenersi automaticamente investita della conversione in legge del decreto, con l'obbligo di riferire entro un mese alla Camera. Qui però il Presidente, *De Nicola*, osserva che, perchè il decreto sia convertito in legge, non basta la semplice comunicazione della registrazione con riserva della Corte dei conti, ma occorre che il decreto stesso sia presentato in Parlamento in virtù di un decreto Reale, che autorizzi appunto la presentazione del disegno di legge relativo; onde si entra in un campo non più regolamentare, ma legislativo. La Camera delibera il rinvio della proposta alla Giunta del regolamento.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo giustizia 1922-23, S. n. 443-A, pres. 14 giugno 1922, fa voti (rel. Spirito) che si ponga termine al sistema dei decreti-legge.

Interr. sen. Diena, ann. 22 giugno 1922: Pubblicazione ed attuazione della deliberazione del Senato (torn. 17 maggio 1922) di negare la convers. in legge del R. D 3 aprile 1921, n. 642 (abbreviazione del termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra); es. 24 giugno.

Nella tornata 24 giugno 1922, il sen. *Diena* (premesso che il Senato, con voto del 17 maggio 1922, aveva rigettata la convers. in legge del R. decreto 3 aprile 1921, numero 642) espone, svolgendo la interrogazione di cui sopra, le ragioni giuridiche e costituzionali, che impongono la notificazione al pubblico della negata convers. in legge. Il min. della marina, *De Vito*, riconoscendo insufficiente un mero ordine interno dell'Amministrazione, per ovviare alle conseguenze della avvenuta applicazione del decreto, assicura che sarà disposta la pubblicazione della notizia della non approvazione del decreto, nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti; e l'inserzione della notizia stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge di convalidazione di RR. DD. autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 1337-A-*bis*, pres. 28

giugno 1922, propone (rel. *Presutti*) un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare, per i decreti-legge emanati, progetti distinti per i singoli decreti; od almeno tanti progetti di legge quante sono le Commissioni permanenti della Camera.

Interp. sen. Mortara, ann. 16 nov. 1922: Convenienza di sospendere la pioggia dei decreti-legge, coi quali il Governo, malgrado solenni promesse, continua a sostituire indebitamente, e senza urgenza assoluta, la propria volontà a quella costituzionale degli organi legislativi, manomettendo talvolta le norme fondamentali dello Statuto col sovvertire il regime tributario, e creando nuove giurisdizioni speciali.

Mozione Matteotti, letta 29 nov. 1923: Invito al Governo di abbandonare il sistema dei decreti-legge.

Durante la discussione (29 nov. 1923) del dis. di legge per l'approvazione delle convenzione doganale e commerciale italo-canadese, la Commissione industria propone altresì, e la Camera approva la convalida del R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2222, esecutivo della convenzione medesima.

V. anche: *Senato del Regno* (Decreti registrati con riserva).

DECRETI REGISTRATI CON RISERVA, v. *Camera dei deputati – Senato del Regno.*

DELEGATI COMMERCIALI ALL'ESTERO, v. *Addetti e delegati commerciali.*

DELEGAZIONE LEGISLATIVA.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio *Giolitti* per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1, pres. 14 giugno 1921, conferisce al Governo i poteri occorrenti per procedere al riordinamento dei pubblici servizi. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

Il dis. di legge del min. della giustizia, *Rossi L.*, sul procedimento per ingiunzione, C. n. 1441, pres. 25 marzo 1922, autorizza il Governo a pubblicare le norme sul detto procedimento, allegate al dis. di legge medesimo, e ad introdurre nel testo di esse le modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, siano necessarie, per emendare le citate disposizioni, e coordinarle fra loro e con quelle delle altre leggi vigenti. L'Ufficio centrale del Senato pur accedendo (rel. *Indri*) al sistema di procedura proposta dal Governo nel caso presente, ritiene però che in massima, quando si tratti di riforme d'una portata circoscritta, sia da seguirsi il metodo normale della discussione ed approvazione della legge articolo per articolo. — ***Legge 9 luglio 1922, n. 1035.***

Il disegno di legge del min. della giustizia, *Rossi L.*, per modificazioni alla competenza dei pretori e conciliatori, C. n. 1442, pres. 25 marzo 1922, autorizza il Governo ad emanare con decreto le norme per regolare il patrocinio delle cause civili davanti ai pretori, e per determinare i diritti spettanti ai procuratori e patrocinatori nelle dette cause. — ***Legge 15 sett. 1922, n. 1287.***

Durante la discussione in Senato dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, il senatore *Mortara* (19 giugno 1922), ed il min. della giustizia, *Rossi L.*, (20 giugno) trattano della questione relativa al momento in cui sia da considerare esaurito il mandato al Governo nella delegazione di potestà legislativa.

Disegno di legge del pres. del Consiglio *Mussolini*, C. n. **1810**; S. n. **540** (pres. 17 nov. 1922): *Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione.* — Munisce, fino al 31 dic. 1923, il Re, sotto la responsabilità dei suoi ministri, di pieni poteri per riordinare il sistema tributario, allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte; per ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni, e diminuire le spese. Fa obbligo al Governo di dar conto al Parlamento, entro il marzo 1924, dell'uso delle facoltà conferitegli.

La Commissione speciale della Camera, a maggioranza di sette voti contro due, approva le proposte del Governo sostituendo (rel. *Salandra*) alla formola adoperata dall'art. 1 del dis. di legge « il Re, sotto la responsabilità dei suoi ministri, è munito dei pieni poteri fino al 31 dic. 1923 » l'altra: « il Governo del Re ha, fino al 31 dic. 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge ». La minoranza della Commissione espone (relatore *Matteotti*) le ragioni della sua avversione alla legge dei pieni poteri. La Camera approva (25 nov. 1922) il dis. di legge nel testo della Commissione, che il Governo fa proprio. — ***Legge 3 dic. 1922, n. 1601.***

*R. D. 7 genn. 1923, n. 27, che estende ai territori annessi la legge 3 dic. 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re.

Il disegno di legge del min. della giustizia, *Oviglio*, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, reca la delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove province, nonchè di modificare altre leggi dello Stato, allo scopo sopratutto di coordinarle fra loro, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove provincie medesime (v. *Codici*.). — ***Legge 31 dic. 1923, n. 2814.***

DELEGAZIONI DEL TESORO, v. *Ministeri* (finanze).

DELINQUENZA ABITUALE.

Durante la discussione in Senato dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, è approvato (21 giugno 1922) un ordine del giorno *Garofalo*, accettato dal Governo e dalla Commissione, per la sollecita presentazione al Parlamento di un dis. di legge per la repressione della delinquenza abituale.

Interp. sen. Garofalo, ann. 28 nov. 1922: Presentazione di un dis. di legge per la repressione della delinquenza abituale.

DEMANI COMUNALI DEL MEZZOGIORNO, v. *Mezzogiorno*.

DEMANIO E TASSE (UFFICI), v. *Ricevitorie del registro e bollo*.

DEMANIO FORESTALE, v. *Boschi e foreste*.

DEPOSITI ALLEVAMENTO STALLONI, v. *Cavalli*.

DERIVAZIONI D'ACQUE PUBBLICHE, v. *Acque pubbliche*.

« DEUTSCHE WERKE A. G. » (AZIONI DELLA), v. *Trattati di pace*.

DIAZ ARMANDO.

Il disegno di legge del min. della guerra, C. n. 1425 (pres. 21 marzo 1922) propone, fra l'altro, la convers. in legge del R. D-L. 2 maggio 1920, n. 555, relativo agli assegni del generale d'esercito Armando Diaz; ed emenda il testo del decreto stesso nel senso che da esso risulti indubbiamente, che al generale Diaz è dovuta la corresponsione a vita dello stipendio e degli assegni tutti di cui esso era provvisto durante la guerra – v. R. D. che segue.

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1380, che interpreta il R. D-L. 2 maggio 1920, n. 555, nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 nov. 1919, sia quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di Stato Maggiore dell'esercito, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione dell'indennità di carica non cumulabile con quella di guerra. — La Camera nella torn. pom. del 19 febbr. 1923 nel convertire in legge il R. D-L. di cui sopra presentato col dis. di legge del pres. del Consiglio C. n. 1980; S. n. 554, converte anche quello in data 2 maggio 1920, n. 555. — ***Legge 18 febbr. 1923, n. 322.***

DICHIARAZIONE DI GUERRA (ATTRIBUZIONE AL PARLAMENTO DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI).

Disegno di legge del pres del Consiglio *Giolitti*, C n. 3 (pres. 20 giugno 1921): *Approvazione da parte del Parlamento dei trattati internazionali*. Riproducendo le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 543, della XXV Legisl., dispone pure che il Governo del Re non possa dichiarare una guerra senza la preventiva autorizzazione del Parlamento. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

DIFESE LOCALI MARITTIME, v. *Marina militare* (Ordinamento).

DIMISSIONI DI DEPUTATI, v. *Camera dei deputati*.

DIPLOMAZIA E CONSOLATI, v. *Ambasciate*.

DIRETTORI DIDATTICI, v. *Ispettori scolastici*.

DIRITTI D'AUTORE.

Interp. Monici, ann. 23 luglio 1921: Progetto di riforma del diritto d'autore.

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, S. n. **298** (pres. 29 dic. 1921): *Sul diritto d'autore.* — Disciplina non solo tutti gli obbietti del diritto d'autore, già contenuti nella legge vigente, ma anche obbietti non prima tutelati, quali le manifestazioni cinematografiche, la fotografia e le lettere.

Apporta modificazioni al modo di calcolare la durata dei diritti di autore, anche riguardo alle opere artistiche, e come regola fondamentale divide la durata di tale diritto in tre periodi.

Istituisce presso il Ministero dell'industria una Commissione per il diritto d'autore, per decidere inappellabilmente le contestazioni in ordine alle domande di licenza rimaste inevase o rifiutate, ed ai compensi e garanzie corrispondenti.

Detta norme circa il diritto dello Stato di percepire, quando siano spirati i termini di durata del diritto di autore, una quota sui proventi della pubblicazione, riproduzione, rappresentazione ed esecuzione di opere, per poi erogare l'introito di tali compensi a fini di cultura e di arte.

Conferisce pure allo Stato, scorsi i termini di cui sopra, il diritto di vigilare ed agire nel caso di evidente e grave offesa alla riputazione dell'autore.

Regola la riproduzione ed esecuzione, con strumenti meccanici, delle opere drammatico-musicali, il contratto di edizione ed i rapporti tra gli autori e gli editori di opere musicali; nonchè le formalità per la riserva delle opere inedite, anonime, pseudonime, postume e fotografiche; e la limitazione dei diritti per pubblica utilità. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Polacco).

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1756**, (pres. 10 luglio 1922): *Approvazione del protocollo addizionale alla convenzione di Berna, riveduta a Berlino il 13 nov. 1908, per la tutela delle opere letterarie e artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914.* — Limita i benefici consentiti dalla convenzione agli autori degli Stati non aderenti, che non concedono reciprocità sufficiente. — Rimasto presso le Commissioni Affari esteri, e Industria (rel. Brusasca per la Comm. industria).

Disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, S. n. **571** (pres. 6 maggio 1923) *Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree e diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche.* — Punisce non solo la semplice presentazione, come propri, di studi, dissertazioni, pubblicazioni, progetti tecnici e in genere lavori i quali siano opera d'altri, ma anche il fatto di colui che esegue o fornisce gli studi e i lavori con la consapevolezza della loro illecita destinazione; nonchè la semplice offerta dolosa dei suaccennati lavori, che, se compiuta a mezzo della stampa, coinvolge anche la responsabilità del tipografo ed eventualmente del gerente. Commina inoltre la pena accessoria dell'interdizione temporanea di pubblici uffici, e stabilisce la nullità assoluta dei provvedimenti così carpiti. — Approvato dal Senato (17 nov. 1923) e non presentato alla Camera.

R. D. 19 luglio 1923, n. 1798, che estende le leggi sui diritti d'autore alle nuove provincie.

**R. D. 29 luglio 1923, n. 1970*, con cui si dispone che l'ufficio speciale per il servizio delle privative industriali presso il Ministero dell'industria disimpegni anche i servizi relativi ai diritti d'autore, e si denomini conseguentemente ufficio della proprietà intellettuale.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, concernente le funzioni e l'ordinamento del Comitato dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E COALIZIONE DEI LAVORATORI AGRICOLI, v. *Associazioni agrarie.*

DIRITTO DI GUERRA (COMMISSIONE PER LO STUDIO DEL).

Documenti diplomatici sulla Conferenza di Washington (1921-22) per la limitazione degli armamenti e i problemi del Pacifico e dell'Estremo Oriente – ***C. doc. n. XVII,*** pres. dal min. degli esteri, Schanzer, il 16 marzo 1922: recano, fra l'altro, i testi di due risoluzioni, votate in seduta plenaria il 4 febbr. 1922, e concernenti la istituzione di una Commissione di giuristi, con l'incarico di studiare la revisione delle leggi della guerra; e la delimitazione della competenza di questa Commissione.

Dalla relazione che precede il dis. di legge del min. degli esteri Schanzer, per l'approvazione del trattato di Washington del 6 febbr. 1922 relativo alla limitazione dell'armamento navale, C. n. 1400, pres. 16 marzo 1922, risulta che il Governo italiano ha già designato i propri delegati, incaricati di partecipare ai lavori della suddetta Commissione per lo studio delle nuove leggi di guerra.

DIRITTO DI PREDA, v. *Prede belliche.*

DISARMO NAVALE (LIMITAZIONE DELL'ARMAMENTO NAVALE), v. *Naviglio dello Stato.*

DISASTRI E PUBBLICHE CALAMITÀ, v. *Alluvioni – Inondazioni, ecc. – Eruzioni – Esplosioni – Terremoti.*

DISCORSO DELLA CORONA E INDIRIZZO DI RISPOSTA.

Discorso pronunciato da S. M. il Re Vittorio Emanuele III l'11 giugno 1921 nell'Aula del Palazzo di Montecitorio, inaugurando la XXVI Legislatura, **C. doc. n. I; S. doc. n. I.** — Accenna ai propositi del Governo di dirigere, per ciò che concerne la politica estera i propri sforzi ad attenuare il contrasto delle passioni e degli interessi, mirando sopra tutto all'ascensione del popolo italiano; di assecondare ed agevolare la ricostruzione economica del nostro Paese, di proseguire con tenacia la restaurazione delle finanze dello Stato e degli enti locali; di ridare agli organismi statali le proporzioni del periodo prebellico, apportando ad essi tutte le possibili semplificazioni e riduzioni, ed adottando ordinamenti più snelli e decentrati, per poter così anche risolvere l'urgente problema del trattamento economico degli impiegati. Accenna pure ai propositi del Governo di dare un assetto definitivo ai nostri organismi militari, di rafforzare gli istituti cooperativi, di consentire alle classi operaie di abilitarsi gradualmente al governo dell'attività economica, di rinsaldare il sentimento della previdenza e gli enti che l'amministrano, di disciplinare le rappresentanze delle classi per chiamarle ad indicare la soluzione dei grandi problemi del lavoro, e tutto ciò con uno spirito di perfetta eguaglianza rispetto a tutte le organizzazioni ed a tutte le loro tendenze; di consentire nel campo della coltura, pur con le necessarie cautele, la maggiore libertà a tutte le iniziative; di ristabilire la pace interna col rafforzamento dell'autorità dello Stato.

Indirizzo della Camera in risposta al discorso della Corona (rel. Meda)– **C. doc. n. I**-A – (pres. 18 giugno 1921). Afferma che sarà cura dell'Assemblea di esaminare e risolvere i vari problemi enunciati nel discorso della Corona.

Nella discussione di questo indirizzo (20-26 giugno 1921) si trattano le seguenti principali questioni: questione albanese (*Federzoni*); uso della lingua slava e tedesca nelle discussioni parlamentari (*Walther, Wilfan, Suvich*); decentramento e riduzione delle provincie (*Orano, Tovini, Pogatschnig, Cao, Graziano, Conti, Cocco-Ortu, Giolitti, Nasi*); controllo sulle fabbriche (*Pogatschnig*); riforma delle cooperative (*Pogatschnig*); tutela del gruppi italiani in Dalmazia (*Krekich, Sforza*); soluzione del problema dell'educazione fisica (*Finzi*); costruzione della ferrovia del Predil (*Suvich*); questione di Fiume (*Federzoni, Mussolini, Sforza*); avocazione allo Stato dell'istruzione elementare (*Cao*); modificazioni alla legge elettorale politica (*Orano, Abisso, Cocco-Ortu*); libertà dell'insegnamento (*Martire, Giolitti*); questione del Mezzogiorno e delle isole (*Meda;*) indipendenza del Montenegro (*Federzoni, Mussolini, Salandra*); riforma del codice civile in materia contrattuale e successoria (*Marracino*); rapporti tra l'Italia e la Santa Sede (*Mussolini, Tovini, Rocco A., Martire*); rapporti commerciali colla Russia (*Federzoni, Sforza*); riforma del Senato (*Graziano*); restaurazione delle terre liberate e redente (*Tovini*); indipendenza del Tirolo meridionale, autonomia e provvidenze varie per le terre redente (*Mussolini, Walther, Wilfan, Girardini, Suvich, Pogatschnig, Schek, De Gasperi, Conti, Cocco-Ortu, Giolitti, Pesante*); politica italiana in Asia Minore in genere ed Palestina in ispecie (*Federzoni, Mussolini*).

Approvati poi alcuni emendamenti presentati sull'indirizzo in discussione, viene quindi votato ed approvato l'indirizzo nel suo complesso (26 giugno 1921).

Indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona (rel. Santucci), **S. doc. n. I**-A. – Assicura la collaborazione dell'Assemblea per l'attuazione dei propositi enunciati.

Nella discussione di questo indirizzo (18-19 giugno) si trattano le questioni seguenti: politica finanziaria e problemi del lavoro (*Albertini, Bettoni, Giolitti*); trattamento economico dei pubblici funzionari, esercito, magistratura (*Schanzer, Gallini,*

Giolitti); collaborazione dei socialisti al potere (*Albertini, Giolitti*); problemi della scuola (*Tamassia*); riconoscimento delle organizzazioni sindacali (*Schanzer, Giolitti*); restaurazione dell'autorità dello Stato, e concordia e disciplina della Nazione (*Giardino, Giolitti*); trattamento delle popolazioni allogene delle nuove provincie (*Fradeletto*); questione della Dalmazia e del Montenegro (*Tamassia, De Cupis*).

Approvati varii emendamenti, fra i quali, anche (a unanimità) un emendamento del sen. *Mortara*, con cui alle parole [le genti d'Italia ricongiunte alla Madre Patria] « da Trento a Trieste », si sostituiscono le altre: « *dalla Vetta d'Italia al Carnaro* », l'indirizzo viene poi approvato nel suo complesso (19 giugno 1921).

DISERTORI (PROVVEDIMENTI CONTRO I).

Proposta di legge dep. Sarrocchi, (ann. 20 giugno 1921, letta 25 luglio): *Ineleggibilità politica ed amministrativa dei disertori.* — Dichiara politicamente ed amministrativamente ineleggibili i militari disertori, quand'anche l'azione penale sia rimasta estinta per amnistia. — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Proposta di legge dep. Paolucci (ann. 18 nov. 1922); *Per l'interdizione dai pubblici uffici dei disertori.* — Rimasta da svolgersi.

La nuova legge elettorale politica (*t. n. 13 dic. 1923, n. 2694*), stabilisce (art. 104, n. 10) che incorrano nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, fra gli altri, i condannati per reato di *diserzione*, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono o indulto.

DISOCCUPAZIONE - UFFICI DI COLLOCAMENTO.

R. D. 9 giugno 1921, n. 805, che stabilisce norme per l'assegnazione delle sovvenzioni sul fondo nazionale per la disoccupazione involontaria.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **198**; S. n. **185** (pres. 20 giugno 1921): *Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.* — La convenzione sulla disoccupazione impone un sistema di pubblici uffici gratuiti di collocamento sotto il controllo di un'autorità centrale, con l'istituzione di comitati consultivi che comprendano rappresentanti delle classi padronali e operaie. Durante la discussione alla Camera è approvato (1ª torn. 6 agosto 1921) un ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, con cui si fanno voti per la pubblicazione della traduzione italiana delle convenzioni ratificate, approvata con decreto Reale. — ***Legge 6 aprile 1922, n. 471.***

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **200**; S. n. **186** (pres. 20 giugno 1921): *Reintegro del contributo annuale dello Stato al Fondo nazionale per la disoccupazione involontaria*, coll'autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 40 milioni. La Commissione finanze del Senato propone (rel. Mango) un ordine del giorno, con cui s'invita il Governo a sollecitare le deliberazioni del Parlamento sul decreto-legge 19 ott. 1919, n. 2214. — ***Legge 23 febbr. 1922, n. 234.***

Mozione Bianchi G., letta 21 giugno 1921: Proroga di talune disposizioni circa l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (R. D-L. 30 genn. 1921, n. 39) ed aumento dei sussidi di disoccupazione.

R. D-L. 17 luglio 1921, n. 956, che reca disposizioni a favore degli assicurati contro la disoccupazione involontaria, i quali, per speciali circostanze, non sieno in regola col versamento dei contributi. — *R. D-L. 5 genn. 1922, n. 3*, che proroga al 31 marzo 1922 le disposizioni predette (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavoro, C. n. 1783).

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1671, che detta nuovi provvedimenti per sussidi in favore di coloro che, essendo soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, siano sottoposti a disoccupazione intermittente, e degli assicurati disoccupati, i quali abbiano già usufruito, durante l'anno 1921, del sussidio per l'intero periodo stabilito dal decreto-legge 19 ott. 1919, n. 2214. — *R. D-L. 5 genn. 1922, n. 3*, che proroga fino al 31 marzo 1922, le disposizioni dell'art. 1 secondo comma del decreto predetto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavoro, C. n. 1783).

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1672, che eleva il limite di retribuzione, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, per i dipendenti non operai delle aziende private (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavoro, C. n. 1783).

Interp. Cotugno, ann. 25 nov. 1921: Ripartizione dei fondi per la disoccupazione. — Flor, ann. 29 nov. 1921: Estensione alle nuove province del D. L. 19 genn. 1919, n. 2214, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. — Grandi A., ann. 2 dic. 1921: Provvedimenti contro la disoccupazione in Alta Italia causata dalla deficienza di energia elettrica.

Proposta di legge dep. Ramella, C. n. **1463** (ann. 15 dic. 1921, letta 21 dic., svolta e presa in considerazione il 1° aprile 1922): *Sugli uffici di collocamento provinciali e comunali per i lavoratori della terra.* Nell'intento di fronteggiare la disoccupazione agricola, provvede a costituire uffici provinciali e locali di collocamento, dei quali prescrive l'ordinamento ed il funzionamento, sotto la sorveglianza di una Commissione centrale da istituirsi presso il Ministero di agricoltura. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

R. D. 5 febbr. 1922, n. 209, che estende nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione.

Interp. Montemartini, ann. 18 marzo 1922: Condizioni all'inizio dell'annata agraria in Lomellina (Pavia).

Disegno di legge del min. del lavoro Dello Sbarba, C. n. **1485**; S. n. **505** (pres. 4 maggio 1922): *Proroga al 30 giugno 1922, delle disposizioni concernenti i sussidi di disoccupazione involontaria in regime transitorio.* — Stabilisce che il predetto sussidio possa essere corrisposto esclusivamente alle categorie di disoccupati che si trovino regolarmente assicurati, pur non essendo stati versati sul loro conto tutti i contributi necessari per godere del sussidio in regime assicurativo.

La Commissione lavoro esprime il voto (rel. Grandi A.) che sia abolito ogni periodo di carenza nel pagamento dei sussidi di disoccupazione, che devono corrispondersi almeno dal giorno stesso in cui il fenomeno si verifica. — ***Legge 15 febbr. 1923, n. 483.***

R. D. 29 giugno 1922, n. 934, che regola l'assegnazione delle sovvenzioni sul « Fondo nazionale per l'assicurazione contro la disoccupazione » alle Casse professionali di assicurazione contro la disoccupazione.

D. M. 6 agosto 1922, che detta norme per l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori che si dedicano esclusivamente a lavorazioni di breve durata (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 190).

D. M. 8 agosto 1922, che detta norme per la compilazione delle tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 190).

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1458, con cui alla Giunta centrale esecutiva per il collocamento e la disoccupazione si aggiungono quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori, nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale; e si dispone che essi facciano parte anche della Commissione centrale.

D. M. 29 nov. 1922, concernente l'investimento dei fondi per l'assicurazione contro la disoccupazione, e le anticipazioni per l'esecuzione dei lavori pubblici (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 292).

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 249,* che scioglie le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nonchè le Giunte territoriali di Trieste, Trento e Bolzano.

R. D. 8 marzo 1923, n. 658, che provvede per la continuazione della erogazione, in regime transitorio, dei sussidi di disoccupazione nelle nuove provincie.

R. D. 29 marzo 1923, n. 1021, che dà piena ed intera esecuzione nel Regno alla convenzione sulla disoccupazione adottata dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione 29 ott.-29 nov. 1919, tenuta a Washington, di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

R. D. 22 maggio 1923, n. 1190, concernente lo scioglimento dei Consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori dei conti delle Casse professionali per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e la nomina in loro vece di commissari governativi.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3158,* concernente *l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.* Assoggetta all'obbligo dell'assicurazione, con esclusione di determinate categorie di persone, gl'individui d'ambo i sessi e di qualsiasi nazio-

nalità che abbiano compiuti i 15 anni d'età e non superati i 65, e che prestino l'opera loro alle dipendenze di altri; stabilisce che l'assicurazione abbia per iscopo l'assegnazione di sussidi nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro; pone i relativi contributi per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato; designa ad organi dell'assicurazione la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione da essa dipendenti; presso la Cassa nazionale istituisce il fondo nazionale per la disoccupazione, avente per iscopo di sovvenire la Casse provinciali ed interprovinciali le quali non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione; allo scopo di combattere, attenuare e prevenire la disoccupazione, autorizza la Cassa nazionale a concedere anticipazioni sulle disponibilità dei fondi per l'assicurazione contro la disoccupazione, nei limiti d'un quinto dell'ammontare di questi, per l'esecuzione di lavori pubblici d'interesse generale o locale.

Esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione, v. *Opere pubbliche.*

DISPERSI IN GUERRA, v. *Prigionieri.*

DISTINTIVI D'ONORE E DI BENEMERENZA, v. *Medaglie - Ordini cavallereschi.*

DIVIDENDI.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione secondo le norme vigenti dell'imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. finanze, C. n. 1541). — **R. D. 25 genn. 1923, n. 164*, con cui si dispone che, finchè non siasi diversamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi, l'imposta di cui sopra continui ad applicarsi secondo le leggi e norme vigenti.

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1478, che abroga le norme contenute nella legge 2 aprile 1922, n. 474, relative alla distribuzione dei dividendi delle società commerciali; e stabilisce che lo svincolo della parte della riserva di accantonamento e di rispetto investita in titoli di Stato si effettui gradualmente in quote trimestrali entro un anno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1966).

**R. D. 11 genn. 1923, n. 148*, che estende, con effetto dal 1° gennaio 1924, ai territori annessi, le disposizioni in materia di imposta straordinaria sui dividendi.

DIVISA DEI MINISTRI.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3264, concernente l'uso, nelle cerimonie ufficiali, delle uniformi del Presidente del Consiglio dei ministri, dei ministri; dei sottosegretari di Stato, e dei ministri di Stato.

DIVISA MILITARE.

Circolare ministeriale 22 marzo 1923, concernente modificazioni alla divisa degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa (*Giorn. Mil.* del 1923, Disp. 15ª).

R. D. 20 marzo 1924, circa l'uso dell'uniforme militare all'estero (*Giorn. Mil.* del 1924, n. 14ª).

DIVORZIO.

La relazione della Sottocommissione della Camera, incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, si dichiara contraria (rel. Rossi L.), al divorzio, di cui neppure consente la conservazione per i cittadini non cattolici delle nuove provincie, e ciò contrariamente al parere espresso, con relazione di minoranza, dal dep. *Rosadi.*

Durante la discussione, il dep. *Gonzales* si dichiara favorevole (31 maggio) all'introduzione del divorzio sotto la forma dell'annullamento del matrimonio in casi determinati; il dep. *Fulci*, non ammette (2 giugno) che possano escludersi dal divorzio i matrimoni celebrati nelle nuove provincie sotto il regime austriaco. — Il dep. *Riboldi* si dichiara (6 giugno) favorevole al divorzio; così pure il dep. *Majolo* (9 giugno). Nella stessa tornata del 9 giugno il min. della giustizia, *Oviglio*, osserva come la ripugnanza di tutte le parti più sane del nostro paese per l'istituto del divorzio sia già un argomento formidabile per non accoglierlo nella nostra legislazione.

R. D. 20 marzo 1924, n. 352, che estende al territorio di Fiume l'ordinamento dello stato civile; ed a tutti i territori annessi, Fiume compresa, le disposizioni del codice civile italiano in materia di matrimonio, con norme transitorie circa le sentenze di divorzio pronunciate in precedenza.

DODECANNESO.

Interr. Federzoni, ann. 18 marzo 1922: Situazione del Dodecanneso (r. s.); es. 20 marzo.

Interr. Lazzari, ann. 22 marzo 1922: Retrocessione delle isole del Dodecanneso alla Grecia; es. 2 giugno.

Durante la discussione dei preventivi esteri 1921-22 e 1922-23, il dep. *Lazzari* chiede (torn. pom del 15 giugno 1922) l'immediata consegna alla Grecia delle isole del Dodecanneso, ancora occupate dall'Italia. Risponde. il min. degli esteri, *Schanzer*, che la questione del Dodecanneso è subordinata al trattato di Sèvres, non ancora ratificato.

Interr. D'Ayala, ann. 18 nov. 1922: Comunicazione del testo della nota del Governo inglese relativa al Dedecanneso (r. s.); es. 25 nov. (risposta negativa).

**R. D. 25 genn. 1923, n. 386*, che, per l'amministrazione delle isole in Egeo, dà facoltà al Governatore di esse di servirsi di personale comandato dalle amministrazioni dello Stato, il quale è posto a disposizione di quel Governo per il periodo di un quadriennio, salvo conferma.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il presidente del Consiglio, *Mussolini*, accenna (8 giugno 1923) all'esplicito ritiro, alla Conferenza di Losanna, della riserva sollevata dal Governo di Angora circa l'attribuzione all'Italia dell'isola di Castel rosso.

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2002, che apporta una maggiore assegnazione di lire 3,860,000 al preventivo esteri 1923-24 per contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'amministrazione di Rodi e Castelrosso, e delle altre dodici isole occupate.

R. D-L. 31 genn. 1924, n. 343, con cui sono approvati gli atti internazionali firmati a Losanna il 24 luglio 1923, in virtù dei quali, fra l'altro, la Turchia rinuncia in favore dell'Italia ad ogni suo diritto e titolo sul Dodecanneso, nonchè sull'isola di Castelrosso.

DOGANE. — ORDINAMENTO, PERSONALE E FABBRICATI – NUOVA TARIFFA DOGANALE – MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE E DISPOSIZIONI VARIE.

ORDINAMENTO – PERSONALE – FABBRICATI.

R. D. 12 maggio 1921, n. 774, che istituisce nell'isola di Lágosta un ufficio delle imposte al quale vengono affidati anche i servizi doganali.

R. D. 12 giugno 1921, n. 787, contenente norme per l'attuazione dell'organico del personale delle dogane e imposte indirette, approvato con R. D-L. 16 gennaio 1921, n. 12.

Interr. sen. Marsaglia, ann. 15 giugno 1921: Soppressione della doppia visita di frontiera a Mentone (r. s.); es. 24 nov.

Reg. 28 ott. 1921, n. 1778, per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale delle dogane.

R. D. 19 genn. 1922, n. 128, che estende al personale delle dogane e imposte indirette altre disposizioni contenute nel R. D-L. 23 ott. 1919, n. 1971, sullo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato, nonchè quelle contenute nei successivi decreti che vi hanno portato modificazioni. – *R. D. 18 maggio 1922, n. 900*, che rettifica il R. D. di cui sopra.

R. D. 22 genn. 1922, n. 200, relativo al decentramento di attribuzioni dalle Intendenze di finanza ai direttori superiori di dogana.

R. D-L. 5 febbr. 1922, n. 208, concernente la retrodatazione delle nomine a volontario aiutante nelle dogane, disposte col R. D. 17 agosto 1919, n. 1515

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale delle dogane.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 533*, che bandisce un concorso per titoli e per esame a 20 posti di allievo chimico nei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 582, che autorizza una maggiore assegnazione di lire 4,729,000 pel completamento degli impianti per la nuova dogana in via Farini, in Milano.

R. D. 19 aprile 1923, n. 951, per lo scioglimento dell'amministrazione della carovana dei facchini della dogana di Napoli e la nomina di un commissario straordinario. — *R. D. 23 dic. 1923, n. 2774*, che proroga i poteri del commissario predetto.

R. D. 19 aprile 1923, n 1314, che approva l'organico e determina le facoltà delle dogane del Regno. — *R. D. 10 agosto 1923, n. 2380*, che modifica le facoltà delle dogane di second'ordine.

Durante la discussione sul dis. di legge per la riforma dei codici, il dep. *Noseda* afferma (7 giugno 1923) la necessità che si riveda e si modifichi la legge doganale per quanto ha tratto al reato di contrabbando.

D. M. 16 giugno 1923, che approva la tabella di circoscrizione delle dogane per la gestione delle imposte di fabbricazione (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 156).

R. D. 2 sett. 1923, n. 1958, che porta modificazioni ed aggiunte all'art. 20 del regolamento di servizio per il personale delle dogane.

R. D. 2 sett. 1923, n. 1959, che apporta modifiche al regolamento doganale.

R. D. 2 sett. 1923, n. 1960, recante modificazioni al testo unico delle leggi doganali.

R. D. 10 sett. 1923, n. 1966, che apporta modificazioni all'art. 35 del regolamento per l'esercizio dei magazzini generali.

R. D. 10 sett. 1923, n. 2126, portante modificazioni al regolamento per i facchini di dogana (responsabilità solidale dei facchini di dogana fra loro associati, nomina del console e dei capi squadra).

R D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle dogane.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, concernente le funzioni e l'ordinamento del Comitato per le importazioni e le esportazioni temporanee.

D. M. 13 dic. 1923, che modifica i diritti per l'apposizione dei contrassegni doganali (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 303).

NUOVA TARIFFA DOGANALE.

R. D-L. 9 giugno 1921, n. 806, che approva la *nuova tariffa generale dei dazi doganali*, e modifica le disposizioni sul diritto di statistica (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 834, v. appresso). — *R. D-L. 19 ott. 1922, n. 1357*, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. D-L. 9 giugno 1921, n. 806. — *R. D. 28 dic. 1922, n. 1732*, che aumenta il diritto di statistica sulle merci importate, e provvede alle spese relative alle statistiche commerciali. — *R. D. 11 marzo 1923, n. 535*, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali per ciò che riguarda i cuscinetti a sfere o a rulli e sfere sciolte. — *R. D. 21 ott. 1923, n. 2553*, id. per olii minerali e residui della distillazione di olii minerali. — *R. D. 2 dic. 1923, n. 1923*, id. per le macchine per industrie grafiche e per fondere caratteri e comporre.

Interr. sen. Fracassi, ann. 15 giugno 1921: Criterî dello studio di una nuova tariffa dei dazi doganali; es. 17 giugno.

— Issia, ann. 20 giugno 1921: Protezione della industria sugherifera nazionale, nella compilazione della nuova tariffa doganale (r. s.); es. 28 luglio.

Interp. Crisafulli-Mondio, ann. 23 luglio 1921: Disposizioni della tariffa doganale che impediscono la ricostruzione delle città distrutte o danneggiate dai terremoti.

— *Lombardo-Pellegrino*, ann. 23 luglio 1921: Revoca della nuova tariffa doganale per la parte dei concimi, macchine agrarie e materiali di costruzione.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Mauro F.* muove critiche (26 luglio 1921 alla) nuova tariffa doganale, perchè promulgata per D. R., perchè contiene sperequazioni e contradizioni e perchè, invece di essere una tariffa autonoma, com'era propugnata dalla Commissione Reale, è una tariffa generale, con coefficienti di maggiorazione. Al riguardo dà chiarimenti il dep. *Alessio*, quale autore della riforma; e fa successivamente (28 luglio) dichiarazioni anche il min. dell'industria, *Belotti*, segnatamente nel senso che, coll'applicazione delle tariffe doganali, in ispecie in rapporto ai trattati di commercio che si andassero negoziando, non sarà pregiudicato dal Governo il diritto esclusivo del Parlamento di dire al riguardo l'ultima parola.

Respinto quindi (29 luglio) un ordine del giorno *Marconcini* ed altri, non accettato dal Governo, per invitare quest'ultimo ad esaminare la questione delle merci esistenti ai confini doganali il 30 giugno 1921 nei rapporti con la nuova tariffa doganale, è approvato invece un ordine del giorno *Matteotti*, emendato dal dep. *Cavazzoni* ed accettato dal Governo, con cui s'invita quest'ultimo a comunicare alla Commissione parlamentare ogni trattativa speciale per tariffe doganali, prima che essa sia definitiva e tradotta in atto avente forza di legge, salvo casi eccezionali. È pure approvato un ordine del giorno *Fontana*, accettato dal Governo, perchè non si pregiudichino da quest'ultimo nell'applicazione della tariffa doganale quelle direttive che il Parlamento sarà per segnare alla prossima discussione per la convers. in legge del decreto 9 giugno 1921.

Interp. Maury, ann. 1° dic. 1921: Presentazione della nuova tariffa doganale alla discussione parlamentare.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Pavia*, ritenuto (29 dic. 1921) che nelle nuove tariffe doganali manca unità di concetto, esorta il ministro dell'industria a modificarle.

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **834**; S. n. **631** (pres. 26 luglio 1921): *Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.*

Le Commissioni economia nazionale e finanze e tesoro, investite dapprima dello esame della nuova tariffa doganale pubblicata col R. D. su citato, sottopongono ad un esame generale la tariffa medesima, approvandone a grande maggioranza il sistema. Costituiscono quindi, per l'esame delle richieste e dei reclami prevenuti da ogni parte del paese, una Sottocommissione, la quale inizia il lavoro di esame dei numerosi memoriali giunti tanto alle Commissioni parlamentari quanto ai Ministeri dell'industria e delle finanze, invitando il Governo a revocare il divieto d'importazione dei colori ed a rivedere il trattamento doganale sui prodotti intermedi, donde il R. D-L. 19 ott. 1922, n. 1357 (v. sopra). È già la Sottocommissione aveva distribuito i reclami pervenuti su varie categorie della tariffa a singoli commissari, incaricandoli di esaminare le voci ed i dazi corrispondenti; quando, sopravvenute le modificazioni al regolamento della Camera del giugno 1922, e costituita la Commissione « industria e commercio e marina mercantile », l'esame del dis. di legge è deferito alla nuova Commissione, insieme con quella dell'agricoltura. Queste Commissioni ricostituiscono una Sottocommissione speciale, la quale, coordinata l'opera sua agli studi compiuti nella precedente fase, ed esaminate talune questioni di metodo e d'ordine generale, decide, per accelerare i lavori, di dividersi in tre gruppi: il primo, incaricato di esaminare le sezioni I e II della tariffa, riguardanti l'agricoltura: il secondo, incaricato di studiare le sezioni IV, V e VII, concernenti le industrie chimiche, metallurgiche e meccaniche, laterizi, ceramiche, ecc.; il terzo, incaricato di studiare le restanti sezioni (materie tessili, legni e merci diverse). I gruppi stessi sottopongono le conclusioni tratte dalle loro rispettive indagini alle due Commissioni riunite dell'industria e dell'agricoltura, alle cui sedute intervengono anche, con voto consultivo, alcuni delegati della Commissione finanze e tesoro.

Data poi la grande mole dei lavori e l'opportunità di valersi delle varie competenze, le relazioni sulle singole categorie sono affidate a diversi commissari, ciascuno dei quali ha il mandato di illustrare le conclusioni collettivamente raggiunte. Le Commissioni « industria e commercio » ed « agricoltura » accettano pertanto il sistema e la forma della tariffa; e quanto alla clausola della *nazione più favorita*, esprimono l'avviso che debbano riesaminarsi gli accordi con clausola anteriori alla pace; che, nei riguardi di ciascun paese, vada approfondita la valutazione dei beneficî della clausola medesima; e che essa sia, ove occorra, condizionata o limitata a determinati gruppi di voci e sempre concessa dietro corrispettivi adeguati.

Nell'esame poi delle singole voci della tariffa, sono prevalenti le proposte di diminuzione di dazi su quelle di aumento. Raggruppando le decisioni delle Commissioni per grandi categorie, le più notevoli possono così riassumersi:

a) Per ciò che riguarda l'agricoltura, le Commissioni propongono un ribasso pei cavalli e per lo zucchero; deliberano, per gli olii vegetali, un aumento dei dazi sui semi, e per altri olii invitano il Governo a definire i negoziati internazionali, alla cui conclusione sono subordinati i ribassi consentibili da nostra parte.

b) Quanto alle materie tessili e loro prodotti, pietre, terre, laterizi, ceramiche e vetrerie, legni, vengono segnalati al Governo i ribassi proposti; si propone di colpire con un modesto dazio il legno rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, che in ta-

riffa è esente; si richiede al Governo di provvedere mediante opportuna inchiesta alla revisione della tariffa dei filati e tessuti di lana; si fanno premure al Governo per la revisione sollecita della nomenclatura e tariffazione delle sete.

c) Per le industrie chimiche, si propone, allo scopo di risolvere il problema dell'azoto, di accrescere, per sei anni, il coefficiente di maggiorazione del solfato ammonico, armonizzando il trattamento delle acque ammoniacali, e di elevare i dazi riguardanti qualche altro ramo della multiforme industria; si propone di abolire o ribassare i dazi su materie prime per queste lavorazioni; di consolidare l'esenzione dei perfosfati e ridurre i dazi sulla calciocianamide. In ordine poi ai trasporti dei fertilizzanti e delle relative materie prime, si reclama una notevole riduzione di tariffa per il trasporto sulle ferrovie.

Per gli olii combustibili infine, si esprime il voto che sia tenuta presente e possa effettuarsi in tempo non lontano la proposta di franchigia completa per la benzina, il petrolio e gli olii pesanti, od almeno per quelli comunque destinati all'agricoltura.

d) Nei riguardi delle industrie metallurgiche e meccaniche, si apportano modificazioni al regime della ghisa e dei rottami, e conseguentemente si riducono molti dazi per voci svariate; mentre per un certo numero di voci, pur non proponendosi riduzioni di tariffa, le Commissioni avvertono il Governo essere possibili riduzioni attraverso le negoziazioni.

e) Circa la categoria delle merci diverse, si propone di consolidare la riduzione a lire due oro del dazio sulla carta da giornali, e di stabilire un dazio di esportazione per le pelli di vitello.

Infine le Commissioni modificano la tabella dei diritti di statistica in conformità al R. D-L. 28 dic. 1922, n. 1732; ed approvano un ordine del giorno con cui si fanno voti che sia sollecitamente pubblicato il repertorio per l'applicazione delle nuove tariffe doganali, e che le dogane siano dotate dei mezzi ed organi adeguati per eseguire prontamente e con esattezza lo sdoganamento delle merci, in guisa che la riforma della tariffa doganale risponda alle finalità cui è ispirata.

Discussione alla Camera. — Discussione generale: torn. 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25 maggio 1923; discussione degli articoli: torn. 13, 14, 15 e 16 (1ª e 2ª) giugno.

Iniziatasi la discussione generale, il dep. *Fontana* lamenta (16 maggio) che la tariffa sia stata attuata per decreto; si dichiara favorevole in principio alla tariffa generale, ma ostile al feroce pretezionismo di questa. Il dep. *Romani*, pure favorevole alla tariffa generale convenzionale, ritiene giustificata l'emanazione per decreto. Il dep. *Mauro F.* combatte i criteri aprioristici in fatto di tariffa, si dichiara in massima favorevole al sistema della tariffa autonoma, e ritiene degna di moderata protezione l'industria della ghisa, cui son legati grandi interessi della difesa nazionale. Il dep. *Baranzini* denunzia (17 maggio) gl'inconvenienti della tariffa autonoma; invoca il mantenimento di un'equa protezione sui semi oleosi, il graduale ripristino del dazio sul grano a scaglioni entro il luglio 1924, un aumento della tassa di fabbricazione dello zucchero. Il dep. *Corsi* dichiara li favore del suo gruppo (socialista unitario), per un graduale ristabilimento della libertà degli scambi; e quindi per la tariffa generale, che consente gli accordi commerciali con altre nazioni. Il dep. *Alessio* lumeggia le condizioni in cui fu preparata la tariffa, e ne giustifica l'emanazione avvenuta per decreto; dimostra infondata l'accusa di eccessivo protezionismo, smentita anche dagli accordi internazionali conclusi. Il dep. *Buffoni* rinnova la professione di fede anti-protezionista del socialismo, che vede nel libero scambio un mezzo per affrettare la rivoluzione. Il dep. *Olivetti* espone i vantaggi della tariffa autonoma, la quale egli nega possa riuscir nociva agl'interessi dell'agricoltura; ritiene necessaria la protezione per talune industrie, come la metallurgica, e raccomanda un uso più limitato della clausola della *nazione più favorita*.

Il dep. *Graziadei* rileva (18 maggio) l'indirizzo protezionistico della tariffa, il cui effetto è il rincaro dei prezzi; critica l'eccessiva protezione a vantaggio degl'industriali siderurgici, e l'iniquo trattamento fatto ai produttori agricoli, col forte aumento dei dazi sui concimi e sulle macchine agrarie. Il dep. *Donegani* sostiene la necessità per l'Italia di avere una forte industria chimica, specialmente per la difesa nazionale e la produzione dei fertilizzanti: onde l'introduzione di un dazio temporaneo, per la difesa dall'importazione di azoto tedesco. Il dep. *Marino*, riferendosi alle condizioni agricole del Mezzogiorno trova eccessiva la protezione alle industrie, che vorrebbe, se non eliminata del tutto, almeno ridotta al minimo.

Il dep. *Ostinelli* dimostra (19 maggio) insufficiente la protezione accordata all'industria di produzione e trasformazione della seta; ed auspica la liberazione da ogni aggravio di eccezione, perchè possa rifiorire questa importante fonte di ricchezza nazionale. Il dep. *Mancini P.* riafferma la fede liberista del socialismo, e lamenta il sacrificio dell'agri-

coltura ai forti interessi industriali. Il dep. *Matteotti* illustra il liberismo pratico del gruppo socialista unitario, dichiarandosi favorevole alla tariffa generale, contrario ai coefficienti di maggiorazione, proclive all'adozione della clausola della « nazione più favorita » anche nei riguardi dei paesi a valuta deprezzata; non contesta l'utilità di una temporanea protezione iniziale alle industrie che si debbono sviluppare, ma ritiene ingiustificata la persistente protezione dello zucchero, dannosa quella del vino, troppo elevata quella per le carni, le frutta, il legno, l'olio ed il petrolio. Il dep. *Mazzini* segnala il bisogno di protezione e difesa dell'industria siderurgica, e il danno della concessione della clausola della « nazione più favorita » anche ai paesi a valuta deprezzata.

Il dep. *Tofani* si dichiara (22 maggio) convinto protezionista: onde la tariffa in discussione gli appare leggermente liberista. Il dep. *Buozzi*, quale rappresentante della classe operaia metallurgica, sostiene la necessità di una sana protezione della siderurgia, per non inaridire le sorgenti del lavoro nazionale. Il dep. *Chiesa* manifesta la sua decisa avversione contro un ritorno del dazio sul grano, e censura gli ostacoli e i danni, derivanti all'agricoltura dalla protezione accordata all'industria chimica.

Il min. dell'industria, *Rossi T.*, difende (23 maggio) la tariffa dal punto di vista tecnico, mostra la inevitabilità dei coefficienti di maggiorazione; spiega la temporaneità della protezione accordata all'industria dell'ammoniaca, ed a quella della ghisa; promette una rigorosa inchiesta sulle reali condizioni dell'industria e dell'agricoltura, quale premessa alla revisione della tariffa. Il min. dell'agricoltura, *De Capitani*, intrattenendosi sulle varie questioni sollevate nella discussione, espone l'intenzione del Governo di non mutare l'attuale stato di cose nei riguardi del dazio sul grano, di incoraggiare l'industria zootecnica e la produzione casearia. Il rel. *Giuffrida* espone il lavoro e le decisioni della Commissione; ravvisa nel protezionismo o nel liberismo l'espressione dei tempi e di gruppi e di interessi contingenti, nazionali e internazionali; e ritiene che la tariffa generale meglio tuteli i contrastanti interessi.

In sede di svolgimento degli ordini del giorno (23 e 25 maggio) vengono poi trattate le seguenti questioni: mercati oleari del Nord America (*Mancini A.*); commercio oleario (*Canepa*); regime doganale speciale per la Sardegna (*Cao*); tutela della produzione granaria *Pancamo* e *Pecoraro*); protezione dell'industria dei concimi potassici (*Netti*); moderato uso della clausola della « nazione più favorita » (*Benni*). Gli ordini del giorno son tutti ritirati o respinti.

Indi il min. delle finanze, *De Stefani*, espone la direttiva del Governo, che in massima concorda con le proposte di diminuzione di tariffe che sono state suggerite, mentre si oppone agli aumenti. Il rel. *Giuffrida* espone i criteri seguiti dalla Commissione per attenuare la protezione doganale, ed esprime l'avviso che convenga sospendere la discussione, per dar tempo alle Commissioni di prendere accordi col Governo, per integrare il testo definitivo delle tariffe: propone all'uopo una formale sospensiva, che la Camera approva (25 maggio).

La discussione degli articoli ha luogo nelle tornate 13-16 luglio. Dei numerosi emendamenti presentati, la maggiore parte vengono respinti; e taluni danno luogo a vivace e interessante dibattito. Degnè di nota appaiono le contrastanti vedute espresse, in relazione alle voci che seguono, dagli oratori per ciascuna indicati: riduzione della protezione sullo *zucchero*, e soppressione di quella del *frumento* (*Matteotti*) (13 giugno); abolizione del coefficiente di maggiorazione pei *semi oleosi* della Venezia Giulia (*Banelli*); modificazione della nomenclatura della categoria *seta e seterie* (*Mazzini*); abolizione del dazio sulla *ghisa* (*Romani, Romita*), o conversione di esso in un sistema di premi di produzione (*Cingolani, Marchi, Giuffrida*, relatore) (14 giugno); esenzione del dazio sul *rame* (*Matteotti*); esenzione pei *laterizi*, nell'intento di favorire lo sviluppo delle costruzioni (*Basso, Baldini, Baranzini*) (15 giugno); riduzione delle tariffe dei *concimi chimici* (*Romita*).

Il disegno viene poi approvato dalla Camera, e votato a scrutinio segreto nella torn. 10 luglio (vot. fav. 236; contr. 147.)

La relazione della Commissione speciale del Senato, n. 637-A (rel. *Nava*), tracciata l'evoluzione della politica doganale italiana, si sofferma su talune questioni attinenti alla tariffa (« dumping », sopra-dazi di valuta, divieti d'importazione, sistema di tariffa, dazi specifici e « ad valorem », discriminazione delle merci). Esamina le deroghe introdotte nella tariffa del 1921; analizza partitamente le varie categorie, e numerose voci della medesima; e, allo scopo di non ritardare ulteriormente il perfezionamento costituzionale del regime doganale dichiara di approvare il dis. di legge senza modificazioni; ma fa invito al Governo perchè sieno riprese in esame talune voci della tariffa, che enumera, per recare ad esse le modificazioni suggerite — Alla relazione è allegata una dichiarazione del sen. *Loria*, il quale espone succintamente le ragioni,

che non gli permettono di associarsi nell'adesione a una tariffa doganale « esageratamente aspra », « nocevole alle stesse industrie fondamentali della Nazione, ed esacerbante l'asprissimo costo della vita »; e si augura che almeno la sospensione del dazio sul grano abbia a tradursi in definitiva abrogazione. — Rimasto al Senato in stato di relazione.

R. D-L. 11 luglio 1923, n. 1545, che dando attuazione agli emendamenti votati dalla Camera durante la discussione del dis. di legge, C. n. 834 (v. sopra), modifica il R. D-L. 9 giugno 1921, n. 806, riguardante la tariffa dei dazi doganali e il trattamento doganale di alcune merci originarie e provenienti da paesi ammessi a godere della clausola della Nazione più favorita (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2202). — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3030*, che proroga di sei mesi il termine stabilito dall'art. 3 del R. D-L. 11 luglio 1923, n. 1545, per modificare il regime doganale del solfato di ammonio e del nitrato di ammonio impuro per l'agricoltura. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3094*, che proroga al 30 aprile 1924 il termine fissato dall'art. 5 del R. D-L. 11 luglio 1923, n. 1545, per la compilazione e approvazione del repertorio della tariffa dei dazi doganali.

MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DOGANALE – DISPOSIZIONI VARIE.

Dazio sul frumento ed altri cereali – *Proroga dell'abolizione temporanea*:

Al 31 dic. 1921: R. D-L. 9 giugno 1921, n. 740.

Al 31 marzo 1922: R. D-L. 2 ott. 1921, n. 1395 (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. finanze, C. n. 1208).

Al 30 giugno 1922: R. D-L. 14 marzo 1922, n. 291, (id. id. C. n. 1598).

Al 31 dic. 1922: R. D-L. 11 giugno 1922, n. 777.

Al 30 giugno 1923: *R. D. 16 dic. 1922, n. 1628.

Al 31 dic. 1923: *R. D. 24 giugno 1923, n. 1342.

Al 30 giugno 1924: *R. D. 23 dic. 1923, n. 2773.

Esenzioni temporanee dal dazio doganale:

Benzina, olii minerali greggi e residui della distillazione di olii minerali: R. D-L. 8 genn. 1922, n. 5. — *R. D. 21 ott. 1923, n. 2553.

Bestiame in conto riparazioni importato dalla Germania, R. D-L. 4 sett. 1922, n. 1325,; id. id. da altre provenienze, *R. D. 16 dic. 1922, n. 1657.

Carni congelate, carni preparate salate e affumicate, pesci preparati, grasso di maiale, e lardo: *R. D. 9 giugno 1923, n. 1223.

Concimi chimici (fosfato, perfosfato, ecc.): *R. D. 8 febbr. 1923, n. 292.

Granone bianco destinato alla fabbricazione dell'amido: *R. D. 10 sett. 1923, n. 1971.

Materiali di costruzione per riparazione e ricostruzione case danneggiate dal terremoto del 28 dic. 1908: R. D. 19 febbr. 1922, n. 629.

Materiale da costruzione per case popolari (attuazione dell'art. 4 del R. D-L. 8 genn. 1920, n. 6): D. M. 29 giugno 1921 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 188).

Salmone (in scatole, di peso non superiore ad un chilogrammo): *R. D. 15 luglio 1923, n. 1548.

Scorze di cannella e chiodi di garofano destinati all'estrazione degli oli essenziali, ecc.: *R. D. 27 sett. 1923, n. 2249.

Tessuti di cotone greggi e lisci destinati al ricamo: *R. D. 15 luglio 1923, n. 1547.

Trocos in dischi sagomati per bottoni, provenienti dalle colonie italiane: R. D-L. 29 luglio 1923, n. 1908.

Zucchero: *R. D. 2 maggio 1923, n. 916.

Esenzioni e riduzioni.

Carta da giornali. — R. D-L. 30 giugno 1921, n. 962 che proroga al 31 dic. 1921 la validità delle disposizioni circa l'importazione nel Regno in esenzione da dazio doganale. — *R. D-L. 12 agosto 1921, n. 1100*, che estende alla carta tinta in pasta

l'esenzione doganale predetta (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1174). — *R. D-L. 29 dic. 1921, n. 1889*, che fissa il dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali. — *R. D-L. 6 aprile 1922, n. 403*, che proroga al 30 giugno 1922 il termine per l'introduzione in franchigia della « carta da giornali » (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1579). — **R. D. 11 marzo 1923, n. 492*, che riduce il dazio doganale per la carta destinata a giornali.

Riduzione di dazi doganali:

Farine e derivati del frumento e di altri cereali: al 30 giugno 1923, **RR. DD. 16 dic. 1922, n. 1628 e 18 genn. 1923, n. 49, - al 31 dic. 1923: *R. D. 24 giugno 1923, n. 1342; - al 30 giugno 1924: *R. D. 23 dic. 1923, n. 2773.

Buoi e carni fresche e refrigerate, salmone e tonno: *R. D. 9 giugno 1923, n. 1223.

Petrolio (destinato ad usi agricoli): *R. D. 11 marzo 1923. n. 534. — DD. MM. 6 aprile e 2 luglio 1923, che recano le norme e condizioni per l'importazione del petrolio a dazio ridotto per usi agricoli (*Gazzetta ufficiale*, nn. 86 e 216 del 1923). *R. D. 30 dic. 1923, n. 3023, che proroga la riduzione al 31 dic. 1924.

Riso e farina di riso: *R. D. 10 aprile 1923, n. 896.

Disposizioni varie.

D. M. 11 luglio 1921, che modifica il primo comma dell'art. 38 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 170).

D. M. 20 agosto 1921, che approva la tabella delle spese di perizia da applicarsi per la risoluzione delle controversie doganali (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 207).

R. D-L. 16 nov. 1921, n. 1593, relativo alle imposte sul caffè e suoi surrogati e sugli organi d'illuminazione elettrica.

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1797, che approva la tariffa dei dazi doganali per le merci di provenienza dalle colonie italiane (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle colonie, C. n. 1482). — *R. D. 22 dic. 1921, n. 1918*, che fissa i quantitativi dei prodotti coloniali da ammettere, negli anni 1921-22, all'importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. D-L. di cui sopra. — *R. D. 28 maggio 1922*, che aumenta il quantitativo dei semi oleosi di provenienza coloniale da ammettere nel Regno durante l'anno 1922, col trattamento di favore di cui al su citato R. D. 23 nov. 1921, n. 1797.

Interr. Canepa, ann. 20 dic. 1921: Dazio doganale sui materiali della demolizione delle vecchie navi; es. 20 marzo 1922.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **1314** (pres. 16 febbr. 1922): *Conversione in legge del R. D. 18 dic. 1913, n. 1453, riguardante: « Disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee », testo unico.* — Col presente dis. di legge il Governo, oltre a proporre leggere modificazioni al predetto testo unico, propone anche la convalidazione dei RR. DD. 6 giugno 1912, n. 609; 8 febbr. 1914, n. 103, e 5 aprile 1914, n. 294. — Rimasto presso la Commissione Industria (rel. Di Marzo).

R. D-L. 23 marzo 1922, n. 434, che modifica il regime doganale degli zuccheri di prima classe. — *R. D-L. 13 agosto 1922, n. 1139*, che aumenta rispettivamente a lire 300 e a lire 288 l'imposta di produzione per ogni quintale di zucchero di prima e seconda classe. — *R. D. 28 genn. 1923, n. 218*, che riduce il coefficiente di aumento del dazio doganale di importazione sullo zucchero di prima e seconda classe per la campagna saccarifera 1923-24. — **R. D. 2 maggio 1923, n. 916*, che abolisce temporaneamente il dazio di confine sullo zucchero.

Reg. 6 aprile 1922, n. 547, esecutivo del testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. D. 18 dic. 1913, n. 1453. — *Reg. 6 aprile 1922*, esecutivo delle precedenti disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee (*Gazz. Uff.* n. 177 del 1922).

Interr. Agnesi, ann. 11 maggio 1922: Dazio doganale francese sui fiori importati dall'Italia, es. 13 luglio.

R. D-L. 10 agosto 1922, n. 1171, che stabilisce un aumento dei dazi doganali per le merci provenienti da paesi che non accordino alle merci italiane la parità di trattamento (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. industria, C. n. 1902). — La Commissione industria, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, propone (rel. Benni) l'applicazione dei sopradazi anche nel caso in cui le merci italiane siano sottoposte a formalità eccessive, a divieti di importazione, a restrizioni per ragioni di cambio, a prescrizioni igieniche o sanitarie ingiustificate).

R. D. 8 sett. 1922, n. 1463, che sopprime la Commissione centrale dei valori per le dogane, mantenendo ed adottando in via definitiva il sistema introdotto in via provvisoria col D. M. 28 giugno 1921 per la rilevazione e la determinazione dei valori delle merci agli effetti delle statistiche del commercio con l'estero, sulla base delle dichiarazioni direttamente presentate degli importatori, esportatori o loro rappresentanti e debitamente controllate dall'Amministrazione delle dogane.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1356, che estende alle nuove province la legge ed il regolamento doganale del Regno, il testo unico 18 dic. 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento 6 aprile 1922, n. 547, sulle importazioni ed esportazioni temporanee. Mantiene tutte le disposizioni vigenti a favore dei punti franchi delle nuove provincie e quelle riguardanti i depositi doganali fuori dei punti franchi (magazzini di contamento), il credito doganale pel pagamento dei dazi accessori, ed il cabotaggio.

D. M. 31 genn. 1923, che regola il pagamento dei dazi doganali di entrata (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 32).

R. D-L. 7 maggio 1922, n. 695 e **RR. DD. 16* e *28 dic. 1922, nn. 1627* e *1727* e *14 giugno 1923, n. 1313* che apportano modificazioni ed aggiunte al testo di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. D-L. 18 dic. 1913, n. 1453. — *R. D-L. 1° febbr. 1923, n. 211*, col quale la disposizione di cui all'art. 4 del succitato R. D-L. 7 maggio 1922, n. 695, è prorogata a tutto il 30 giugno 1926 per quanto riguarda la fabbricazione di lamiere e profilati necessari alla costruzione di scafi e apparati motori di cui al precedente art. 3 ed entro i limiti di peso ivi rispettivamente indicati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2089). — *R. D-L. 10 sett. 1923, n. 1962*, riguardante l'estensione ad altre lavorazioni di alcune concessioni di temporanea importazione attualmente in vigore. — *R. D-L. 10 sett. 1923, n. 1963*, che stabilisce concessioni di temporanea importazione di merci destinate alla lavorazione. — *R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2922*, che provvede a nuove concessioni di temporanee importazioni.

Durante la discussione del trattato di commercio colla Cecoslovacchia, il dep. *Baldesi*, espone (7 febbr. 1923) le direttive cui dovrebbe inspirarsi la politica doganale del Governo.

R. D. 11 marzo 1923, n. 561, che apporta modificazioni alle norme che regolano la reintroduzione in franchigia delle merci nazionali esportate.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1582, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 1972*, che apporta modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali.

R. D. 10 sett. 1923, n. 2127, sulla temporanea esportazione delle bottiglie contenenti acque minerali o birra destinate all'estero.

D. M. 12 sett. 1923, che approva la tabella dei valori ufficiali per i prodotti già considerati dalla sottovoce 658-*a*-2 della tariffa generale dei dazi doganali (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 236).

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, che modifica la tariffa dei diritti di magazzinaggio doganale. — *D. M. 13 dic. 1923* che stabilisce al 1° genn. 1924 la data d'entrata in vigore del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 303).

Interr. sen. Rebaudengo, ann. 23 nov. 1923: Modificazione della tariffa doganale alla voce « argento greggio » (r. s.); es. 6 dic.

R. D. 24 febb. 1924, n. 225, che estende al territorio di Fiume la legislazione vigente nel Regno in materia di dazi doganali e di imposte indirette.

R. D-L. 26 febb. 1924, n. 346, che reca agevolezze fiscali per l'industria estrattiva del carbone nell'Istria.

D. M. 14 marzo 1924, che approva la tabella dei valori ufficiali per i prodotti considerati dalle voci 658 *a* e *b*; 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali, in sostituzione di quelle annesse ai decreti ministeriali 20 dic. 1922 e 12 sett. 1923 (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 68).

Commercio d'importazione e di esportazione, v. *Esportazioni ed importazioni.*

Revisione delle tariffe delle dogane cinesi, v. *Cina.*

DOMESTICI (TASSA SUI), v. *Vetture e domestici.*

DOMICILIO DI SOCCORSO, v. *Opere pie.*

DOMINII COLLETTIVI (NEL LAZIO ED IN ALTRE PROVINCIE DELL'ITALIA CENTRALE), v. *Usi civici.*

DONAZIONI, v. *Successioni.*

DONNE.

Voto amministrativo alle donne, v. *Elezioni amministrative.* — Voto alle donne per l'elezione delle Camere regionali d'agricoltura, v. *Camere e rappresentanze agrarie.*

V. anche *Cassa di maternità – Lavoro delle donne e dei fanciulli – Tratta delle donne e dei fanciulli.*

DOSS DI TRENTO (COLLE).

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **689**; S. n. **205** (pres. 25 giugno 1921): *Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato « Doss di Trento ».* — ***Legge 29 dic. 1921, n. 2079.***

DOTAZIONE DELLA CORONA, v. *Lista civile.*

DOTTORI IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI, v. *Ragionieri.*

DUELLO.

Circolare ministeriale 7 nov. 1921, relativa all'accettazione della sfida a duello da parte dei magistrati. (*Boll. Giustizia* del 1921, n. 45).

Interr. Mussolini, ann. 25 nov. 1921: Limitazione alla sua libertà personale, in occasione di un duello (con l'ex-dep. Ciccotti-Scozzese), (r. s.); es. 28 nov.

Interr. Curti, ann. 18 nov. 1922: Vertenze cavalleresche tra ufficiali (r. s.); es. 25 nov.

Richieste di autorizzazione a procedere contro deputati per il reato di duello, v. *Autorizzazioni a procedere* (duello).

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICII VACANTI.

I preventivi giustizia 1922-23, e 1923-24, C. nn. 1003, e 1869, pres. 26 nov. 1921 e 25 nov. 1922, prorogano ai rispettivi esercizi l'efficacia delle disposizioni contenute nel D-L. 24 nov. 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei beneficî vacanti. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

La relazione della Commissione giustizia sui preventivi giustizia 1921-922 e 1922-1923, C. nn. 370-A e 1003-A, pres. 8 maggio 1922, propone, d'accordo col Governo (e la Camera approva nella 2ª torn. del 26 maggio), un articolo aggiuntivo per prorogare a tutto l'esercizio 1922-923 l'efficacia delle disposizioni contenute nel D. L. 24 nov. 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli economati generali dei beneficî vacanti – ***Legge 29 giugno 1922, n. 924*** – L'art. 6 del preventivo giustizia 1923-24, C. n. 1869, conferma l'efficacia delle disposizioni stesse per l'esercizio 1923-24. – ***Legge d'esercizio provvisorio 17 giugno 1923, n. 1263.***

Durante la discussione dei detti preventivi, il deputato *Degni* reclama (25 maggio 1922) la soppressione degli Economati dei benefici vacanti. — Risponde il ministro della giustizia, *Rossi L.*, che egli concorda in massima col preopinante in questa proposta, pur essendo dubbioso se, in sede di riforma della burocrazia, essa possa attuarsi.

**R. D. 29 aprile 1923, n. 1072*, che aumenta al personale degli Economati generali dei beneficî vacanti l'assegno temporaneo mensile, in attesa del riordinamento delle Amministrazioni civili del patrimonio ecclesiastico.

*R. D. 30 dic. 1923, n. 2782, che estende al personale degli Economati generali dei beneficî vacanti le disposizioni contenute nel R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

ECONOMATO GENERALE DELLO STATO.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **153**; S. n. **255** (pres. 20 giugno 1921): *Elevazione, per le forniture alle quali provvede l'Economato generale, dei limiti di somme stabiliti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1233, della XXV Legislatura. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Berio).

Interr. sen. Morpurgo, ann. 5 dic. 1921: Attuazione della riforma dell'Economato generale, accentrando in unico organo le forniture per le diverse Amministrazioni statali; es. 7 dic.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del ruolo tecnico dell'Economato generale.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 94,* che sopprime l'Economato generale attualmente esistente presso il Ministero dell'industria e gli Economati dei singoli Ministeri, sostituendo all'uno ed agli altri un Provveditorato generale dello Stato presso il Ministero delle finanze (v. *Provveditorato*).

**R. D. 18 febbr. 1923, n. 393,* concernente il trattamento e le funzioni del personale del soppresso Economato generale presso il Ministero per l'industria e il commercio.

ECONOMIE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, v. *Impiegati e salariati dello Stato* (Disposizioni generali).

EDIFICI DEI MINISTERI, v. *Palazzi dei Ministeri.*

EDIFICI E LOCALI GIUDIZIARI.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **497** (pres. 22 giugno 1921): *Costruzione di una baracca ad uso di sede degli uffici giudiziari di Avezzano,* autorizzandosi all'uopo la spesa di lire 46,000. — Ritirato (12 giugno 1923).

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1042,* che trasferisce a carico dei comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. — *R. D-L. 24 genn. 1924, n. 37,* che pone anche a carico dei comuni le spese necessarie per il riscaldamento e per l'illuminazione dei locali predetti.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa lo stanziamento di un milione di lire per il Palazzo di Giustizia in Roma.

EDIFICI FINANZIARI.

Il dis. di legge del presid. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti varî contro la disoccupazione, C. n. 806, pres. 22 luglio 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 11,545,786 per il completamento e la costruzione di edifici destinati ad accogliere uffici finanziari. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **1016** (pres. 28 nov. 1921): *Permuta di uno stabile demaniale con un altro di proprietà del signor Max Fioruzzi, in Piacenza* (ove hanno sede l'Intendenza di finanza e la sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza in quella città). — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Di Fausto).

Palazzo della Corte dei conti, v. *Corte dei conti.*

EDIFICI MILITARI.

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **1245**; S. n. **417** (pres. 20 dic. 1921): *Assegnazione straordinaria (di 30 milioni di lire) al bilancio del Ministero della guerra per provvedere all'esecuzione dei più urgenti lavori di stabilità nei vari fabbricati militari in tutto il territorio del Regno, ad indispensabili lavori di sistemazione degli accasermamenti, compresi quelli nella Sicilia, nella Sardegna e nella Venezia Giulia, alla sistemazione di alcuni parchi di autocarri e di artiglierie e di alcuni depositi di esplosivi.* — ***Legge 18 giugno 1922, n. 798.***

Disegno di legge del min. delle finanze Bertone, C. n. **1673** (pres. 20 giugno 1922): *Approvazione della convenzione aggiuntiva a quella approvata con legge 13 luglio 1911, n. 843, circa la sistemazione dell'accasermamento della truppa del presidio di Vicenza.* — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Di Fausto).

EDIFICI POSTALI.

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **995** (pres. 25 nov. 1921): *Assegnazione straordinaria di lire 180,000 per la costruzione di un edificio postale presso la stazione ferroviaria di Taranto.* — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni (rel. Finocchiaro-Aprile E.).

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **1347**; S. n. **425** (pres. 16 febbr. 1922): *Costruzione di un edificio ad uso dei servizi postali e telegrafici nella città di Livorno,* coll'autorizzazione, all'uopo, di un'assegnazione straordinaria di lire quattro milioni sul bilancio poste 1921-22. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 897.***

R. D. 19 febbr. 1922, n. 1063, che approva e rende esecutoria la convenzione in data 1° dicembre 1921 fra il Ministero delle poste e telegrafi e il municipio di Como, per l'acquisto dell'area e la costruzione del nuovo edificio postelegrafico di detta città.

R. D. 16 luglio 1922, n. 1064, che autorizza l'acquisto e l'adattamento di un edificio per l'impianto di un nuovo ufficio telefonico automatico nella zona centrale di Roma.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1382, col quale viene autorizzata l'accettazione della donazione di un'area fatta dal comune di Siracusa allo Stato per la costruzione del palazzo postelegrafonico. — *R. D. 7 giugno 1923, n. 1438,* che abroga il R. D. di cui sopra, ed autorizza il demanio dello Stato ad accettare dal comune di Siracusa la donazione di un'altra area per la costruzione del palazzo stesso.

**R. D. 24 dic. 1922, n. 1746,* concernente il passaggio della gestione dei fondi per la costruzione di edifici postali dal Ministero delle poste e telegrafi a quello dei lavori pubblici.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 743, che autorizza l'assegnazione straordinaria della somma di lire 580,000 per il rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese di ricostruzione dell'ufficio postale nella stazione di Domodossola, danneggiato dall'incendio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

Interr. Grandi A., ann. 16 maggio 1923: Costruzione dell'edificio postale in Monza (r. s.); es. 2 giugno.

R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1322, che autorizza lo stanziamento d'un milione di lire nel preventivo poste 1922-23 per il ripristino dell'Ufficio centrale telegrafico di Roma-San Silvestro, danneggiato dall'incendio del 23 marzo 1923 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2171).

EDIFICI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI.

Proposta di legge dep. Cuomo (ann. 3 agosto 1921, letta 5 agosto): *Per la costruzione degli edifici scolastici e per la fornitura dell'arredamento per le scuole elementari e popolari e per gli istituti di educazione infantile* (Riprod. la proposta della Legislatura XXV, letta nella torn. 4 marzo 1921). — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere nel biennio 1922-23 mutui per la costruzione di edifici scolastici fino ad una somma di lire 150 milioni, ed estende ai detti mutui la concessione del concorso nel pagamento degli interessi da parte dello Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C n. 1332).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **1156**, S. n. **435** (pres. 12 dic. 1921): *Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma,* da inscriversi in parti eguali negli esercizi 1921-22 e 1922-23. — La Commissione finanze del Senato esprime il voto (rel. Sanarelli) che il Governo provveda in modo completo e definitivo alla doverosa e urgente sistemazione degli Istituti scientifici di Roma. — ***Legge 9 luglio 1922, n. 1044.***

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **1313**; S. n. **436** (pres. 22 dic. 1921): *Convenzione suppletiva 9 nov. 1921 per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova*, colla determinazione del contributo governativo nella maggiore spesa prevista per i relativi lavori nella somma di lire 5,486,000, che viene ripartita in tre esercizi. — ***Legge 27 giugno 1922, n. 925.***

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1501**; S. n. **459** (pres. 10 maggio 1922): *Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della R. Università di Sassari.* — ***Legge 9 luglio 1922, n. 1014.***

Durante la discussione dei preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, il dep. *Tamanini* invoca (31 maggio 1922) la costruzione di edifici scolastici per le scuole italiane dell'Alto Adige.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1706** (pres. 6 luglio 1922): *Assegnazione straordinaria di lire 3,080,000 occorrente per l'acquisto del palazzo già Carpegna in uso della R. Università di Roma.* — Ritirato (17 maggio 1923), v. appresso, R. D. 11 marzo 1923, n. 581.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1770** (pres. 13 luglio 1922): *Approvazione della convenzione 27 giugno 1922, per il completamento delle opere di assetto edilizio degli Istituti universitari di Parma.* — Rimasto in stato di relazione (rel. Bussi).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1790** (pres. 9 agosto 1922): *Convenzione per il completamento dell'assetto delle cliniche universitarie di Pisa.* — Ritirato (17 maggio 1923), v. R. D. che segue.

R. D-L. 11 febbr. 1923, n. 529, che approva la convenzione 8 luglio 1922 per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2134).

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto, da parte del Demanio, dell'ex-palazzo Carpegna per il prezzo concordato col proprietario in lire 3,080,000, allo scopo di destinarlo a sede definitiva degli Istituti universitari di Roma (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2136).

**R. D. 6 maggio 1923, n. 1054*, che detta norme per gli edifici scolastici degli Istituti d'istruzione media ed il loro arredamento.

Interr. Toscano, ann. 16 maggio 1923: Completamento dei padiglioni per la sede della R. Università di Messina; es. 25 maggio.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2628*, con cui si dispone che il Ministero dell'istruzione non dia corso alle domande dei comuni per usufruire dei benefici per la costruzione di edifici scolastici a norma del R. D-L. 9 maggio 1915, n. 654, che non siano pervenute al Ministero stesso corredate da tutti i documenti prescritti, entro il 30 settembre 1923.

Interp. sen. De Amicis M., ann. 23 nov. 1923: Costruzione di edifici scolastici per le scuole elementari nei comuni danneggiati dal terremoto 13 genn. 1915; es. 7 dic. — Cirincione, ann. 29 nov. 1923: Separazione delle cliniche universitarie dagli ospedali aventi sede nello stesso edificio.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3125*, recante agevolazioni per la costruzione di edifici scolastici.

R. D-L. 10 febb. 1924, n. 347, con cui è approvata la convenzione fra il Governo e gli enti locali della provincia di Milano per il definitivo completamento dell'assetto edilizio di quegli istituti superiori d'istruzione.

Provvedimenti per gli edifici scolastici in Basilicata e Calabria, v. *Basilicata*.

EDUCATORII, v. *Collegi e convitti*.

EDUCAZIONE FISICA – GINNASTICA.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il deputato *Finzi* accenna (21 giugno 1921) alla necessità della soluzione del problema dell'educazione fisica.

R. D. 24 luglio 1921, col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una Commissione per l'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese (*Giorn. Mil.* del 1921, Disp. 37ª).

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **1324** (pres. 16 febbr. 1922): *Provvedimenti per l'educazione fisica e l'istruzione premilitare e postmilitare.* — Stabilisce che fino all'età di 16 anni l'educazione fisica sia impartita nelle pubbliche scuole o per opera di società, federazioni ed enti locali; estende il tempo ad essa assegnato nelle scuole medie a due pomeriggi interi per ogni settimana; estende l'obbligo della frequenza d'un corso di educazione fisica agli alunni delle scuole medie non dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Dispone che dopo il 16º anno di età i giovani possano essere ammessi a frequentare corsi d'istruzione premilitare, di durata non inferiore a due anni, la cui proficua frequenza dà titolo all'abbreviazione della ferma ed all'acceleramento del grado militare. Dà facoltà agli enti o società autorizzate all'istruzione premilitare d'impartire a chi abbia compiuto i propri obblighi di servizio militare corsi d'istruzione postmilitare, la cui proficua frequenza può costituire titolo per un avanzamento accelerato nei gradi in congedo, o per altri vantaggi da determinarsi. Autorizza il Ministero della guerra a concedere alle suddette società ed enti facilitazioni per l'uso delle armi, dei locali e del terreno appartenenti ai campi di tiro a segno, nonchè premi, sussidi e riduzioni ferroviarie, ed i Ministeri della guerra, marina ed istruzione a rilasciare diplomi o distintivi di benemerenza. Istituisce una Commissione centrale permanente e Comitati provinciali per l'educazione fisica, con facoltà per questi ultimi di costituire Comitati locali, in quei comuni della provincia in cui lo giudichino necessario. Fa obbligo ai comuni di fornire terreni adatti per la creazione di campi sportivi e di palestre. — Rimasto presso la Commissione Esercito e Marina.

R. D-L. 25 aprile 1922, n. 628, che autorizza un contributo dello Stato per lo svolgimento in Roma delle Olimpiadi universitarie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1515).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante le tabelle degli stipendi del personale di segreteria, d'ordine e subalterno degli istitui di magistero per l'educazione fisica.

**R. D. 25 genn. 1923, n. 180*, concernente la Scuola militare centrale di educazione fisica.

**R. D. 11 febbr. 1923, n. 742*, con cui si autorizza il ministro dell'interno ad assegnare, sul fondo dei pubblici spettacoli, la somma di lire 100,000 al Comitato olimpico nazionale italiano. — *R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2049*, concernente la maggiore assegnazione di lire 300,000 nel preventivo interno 1923-24 per contributo al Comitato olimpico nazionale italiano.

**R. D. 15 marzo 1923, n. 684*, che istituisce l'*Ente nazionale per l'educazione fisica* annesso ai RR. Istituti superiori di Milano, e ad esso affida, sotto l'alta sorveglianza del Ministero dell'istruzione, l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie.

Prescrive pertanto che gli alunni delle scuole predette compiano la propria educazione fisica presso le società ginnastiche e sportive all'uopo designate dall'Ente nazionale; che le direzioni delle scuole stesse lascino libere due mezze giornate alla settimana ai propri alunni, perchè questi possano partecipare alle prescritte esercitazioni di educazione fisica, e mettano inoltre a disposizione delle società autorizzate un complesso d'otto giorni all'anno per le passeggiate ginnastiche e le gare degli alunni; che ogni alunno versi all'Ente nazionale una tassa annua non superiore alle lire 30.

Dispone che lo Stato contribuisca alla prima organizzazione ed avviamento dell'educazione fisica per la gioventù studiosa italiana colla somma di due milioni di lire per una volta tanto. Sopprime gli Istituti di Magistero di educazione fisica di Roma, Torino e Napoli. — *Reg. 28 maggio 1923*, in esecuzione del R. D. di cui sopra per la parte relativa al personale insegnante (*Bollettino istruzione* del 1923, n. 24). — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3039*, che apporta aggiunte al R. D. n. 684.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1202, che autorizza un sussidio al Comitato olimpico studentesco italiano per la partecipazione degli studenti alle gare di atletismo in Parigi nel 1923 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2100).

**R. D. 6 maggio 1923, n. 1054*, che fa obbligo ai comuni di provvedere alla custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e stadî di proprietà dell'Ente nazionale per l'educazione fisica.

**R. D. 11 nov. 1923, n 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi dei maestri civili di scherma e di educazione fisica (dip. dal Min. della guerra).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3214*, col quale le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 del R. D. 15 marzo 1923, n. 684, riguardanti le norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione sono estese agli studenti delle Regie scuole agrarie medie considerate nel decreto.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3227*, con cui presso la scuola centrale di educazione fisica è istituita una sezione magistrale di scherma con un corso della durata di due anni, al termine del quale agli allievi dichiarati idonei è rilasciato un diploma che li autorizza a concorrere ai posti vacanti di maestro di scherma del R. esercito.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 267, che dal fondo di riserva spese impreviste preventivo finanze 1923-24 autorizza una prelevazione di lire 300,000, da devolversi a favore del Comitato olimpico nazionale italiano per la preparazione e per l'invio dei campioni italiani partecipanti alle prossime Olimpiadi internazionali di Parigi.

EGEO (ISOLE DELL'), v. *Dodecanneso*.

EGITTO.

Mozione Chiesa, letta 30 marzo 1922: Tutela, in occasione della Conferenza di Genova, della posizione dell'Italia, nella nuova situazione politica creatasi in Egitto. Rifiutato lo svolgimento immediato: 31 (2ª) marzo; svolta 3 (2ª) e 7 giugno: ritirata (8 giugno).

R. D. 4 maggio 1922, n. 688, col quale la R. Agenzia diplomatica al Cairo viene elevata al rango di Legazione.

Accordo fra l'Italia e l'Egitto per gli spiriti, v. *Spiriti*.

Soppressione della sopratassa pei pacchi postali fra l'Italia e l'Egitto, v. *Poste*.

ELBA (ISOLA E MINIERE DELL').

Interr. Chiesa, ann. 20 giugno 1921: Affitto delle miniere dell'Elba; es. 1° agosto.

Interp. Dello Sbarba, ann. 23 luglio 1921: Applicazione del R. D-L. 22 nov. 1919, n. 2464, per l'estensione all'isola d'Elba dei beneficî già concessi alle provincie meridionali, alla Sicilia ed alla Sardegna.

— Bianchi U. *Id.* Bisogni; *Id.* Corsi, *Id.* Panebianco; ann. 25 nov. 1921: Proroga dell'affitto delle miniere elbane, richiesta dalla società « *Elba* » al termine sancito dall'art. 45 della convenzione del febbr. 1897.

ELBA (NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE DEL FIUME).

R. D. 27 maggio 1923, n. 2397, esecutivo dei seguenti accordi stipulati fra l'Italia ed altri Stati per quanto concerne il tratto internazionalizzato dell'Elba: 1°) Atto di navigazione dell'Elba, stipulato a Dresda il 22 febbr. 1922; 2°) Protocollo di chiusura, in data 22 febbr. 1922, relativo all'atto anzidetto; 3°) Convenzione addizionale all'atto di navigazione dell'Elba, stipulata a Praga il 27 genn. 1923; 4°) Protocollo di chiusura di tale convenzione addizionale, firmato a Praga nello stesso giorno.

ELETTRIFICAZIONE DI STRADE FERRATE E DI TRAMVIE, v. *Ferrovie* e *Tramvie*.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

Proposta di legge dep. Matteotti, C. n. **1114** (ann. 26 luglio 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione il 7 dic.): *Sulle ineleggibilità ed incompatibilità amministrative* (Riprod. la proposta C. n. 597 della XXV Legisl.). — Sopprime le vigenti ineleggibilità a consiglieri comunali e provinciali degli ecclesiastici; dei dipendenti di istituzioni locali *sussidiate;* dei soci di società cooperative aventi rapporti economici col comune o con la provincia. Pei maestri, limita la ineleggibilità solo a consiglieri comunali, e quando sieno dipendenti dal comune medesimo, che abbia conservata l'amministrazione della scuola. Rimuove la incompatibilità fra sindaco e deputato provinciale, o ricevitore postale, nei comuni inferiori a 20 mila abitanti.

Ammette la compatibilità delle funzioni di consiglieri comunali e membri delle Commissioni di aziende municipalizzate, fino a un terzo dei componenti di queste. Abroga le incompatibilità di membri della Giunta provinciale amministrativa per gli impiegati civili dello Stato, pei deputati provinciali e assessori o consiglieri comunali, e pei dipendenti degli enti locali. — Rimasta presso la Commissione Interno.

R. D-L. 31 agosto 1921, n. 1269, con cui, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto stesso, è disposto il compimento nelle nuove provincie delle elezioni per i comuni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1933).

R. D. 7 ott. 1921, n. 1393, contenente norme per l'elettorato amministrativo nei comuni dei territori annessi al Regno.

Interr. Pivano, ann. 20 dic. 1921: Per l'eleggibilità amministrativa dei medici condotti; es. 21 marzo 1922.

R. D-L. 19 genn. 1922, n. 28, contenente disposizioni per le elezioni amministrative nei comuni della Venezia Giulia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1933).

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, il dep. *Rocco M.* invoca (22 marzo 1922) la concessione del suffragio amministrativo alle donne e la estensione della proporzionale alle elezioni comunali e provinciali.

Interr. Fazio, ann. 22 marzo 1922: Eleggibilità amministrativa dei maestri elementari; es. 3 giugno.

Proposta di legge dep. Modigliani, C. n. **1711** (ann. 22 maggio 1922, letta 26 maggio): *Per l'estensione alle donne delle leggi sull'elettorato.* (Riprod. la proposta, C. n. 322 della XXV Legisl.). — Estende alle donne le leggi vigenti sull'elettorato amministrativo; prescrivendo la compilazione di liste distinte da quelle comprendenti gli uomini. — Rimasta presso la Commissione Interno.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1654, che apporta modificazioni agli articoli 62 e 63 del testo unico della legge conunale e provinciale in data 4 febbr. 1915, n. 148, per ciò che concerne la destinazione all'ufficio di presidente o di vice-presidente del seggio elettorale, la scelta e la rimunerazione del segretario del seggio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1981).

**R. D. 11 genn. 1923, n. 9,* con cui, estendendosi alle nuove provincie la legge ed il regolamento comunale e provinciale, si dettano altresì ulteriori norme per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, per l'esclusione dall'elettorato e dall'eleggibilità e per le elezioni amministrative. — **RR. DD. 22 marzo, 15 luglio* e *21 ott. 1923, nn. 674, 1750* e *2362,* che prorogano il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali e provinciali nei territori annessi.

Disegno di legge del pres. del Consiglio Mussolini, C. n. **2121** (pres. 9 giugno 1923): *Ammissione delle donne al diritto elettorale amministrativo.* — Conferisce il diritto elettorale amministrativo – a 25 anni compiuti – alle donne decorate di medaglia al valore militare o della croce al merito di guerra; a quelle decorate di medaglia al valor civile, di benemerenza per la sanità pubblica o per la pubblica istruzione; alle madri di caduti in guerra; alle donne che esercitino la patria potestà o la tutela; a quelle che abbiano un determinato titolo d'istruzione o di censo. Esclude dal diritto le donne dei locali di meretricio.

Per quanto riguarda l'eleggibilità, esclude le donne dagli uffici di sindaco; assessore; presidente e vice-presidente del Consiglio provinciale; presidente della Deputazione e deputato provinciale; componente della Giunta provinciale amministrativa; componente del Consiglio di leva, della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale, del Comitato forestale, della Commissione per le liste dei giurati.

La maggioranza della Commissione speciale della Camera apporta (rel. Terzaghi) al dis. di legge modificazioni di forma, oltre una sostanziale, concordata col Governo, con cui si aggiungono alle categorie di donne elettrici, elencate nello stesso dis. di legge, le decorate per servizio prestato in occasione di pubbliche calamità e le vedove di guerra.

La minoranza della Commissione dà (rel. Turati) voto sfavorevole al dis. di legge, per la ragione precipua che esso – a suo giudizio – sotto colore di estendere il diritto di voto, in fatto lo restringe e lo perverte, rinnegando in pieno il principio già acqui-

sito alla coscienza ed alla pratica del diritto pubblico italiano, del suffragio universale, uguale e diretto, ed alterando poi l'effettiva portata del suffragio già codificato ed esercitato. — Rimasto in stato di relazione.

ELEZIONI POLITICHE.

Il preventivo interno 1920-21, C. n. 359, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per spese varie di fornitura di stampati per le operazioni elettorali politiche. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Disposizioni sull'elettorato politico, v. *Legge elettorale politica.*

Facilitazioni di viaggio per gli elettori politici, v. *Ferrovie* (Tariffe).

EMIGRAZIONE.

BILANCI FONDO EMIGRAZIONE.

Consuntivi.

1910-11. – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Schanzer, C. n. **1547** (riproduzione del n. 344 della XXV Legisl.), pres. 18 maggio 1922. – Rimasto in stato di relazione (rel. Olivetti).

1911-12. – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Schanzer, C. n. **1548** (riproduzione del n. 345 della XXV Legisl.), pres. 18 maggio 1922. — Rimasto in stato di relazione. (rel. Olivetti).

1912-13. – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Schanzer, C. n. **1549** (riproduzione del n. 346 della XXV Legisl.), pres. 18 maggio 1922. — Rimasto in stato di relazione (rel. Olivetti).

1913-14, 1914-15 e **1915-16.** – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Schanzer, C. n. **1550** (riproduzione del n. 347 della XXV Legisl.), pres. 18 maggio 1922. — Rimasto in stato di relazione (rel. Olivetti).

1916-17. – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Mussolini, C. n. **2060,** pres. 17 maggio 1923. — Rimasto presso le Commissioni Finanze e Lavoro.

1917-18. – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Mussolini, C. n. **2061,** pres. 17 maggio 1923. — Rimasto presso le Commissioni Finanze e Lavoro.

Preventivi.

1921-22. – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Sforza, C. n. **430,** pres. 21 giugno 1921. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

R. D-L. 18 giugno 1922, n. 977, che approva le tabelle di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22.

1922-23. – *Dis. di legge* del min. degli esteri, Schanzer, C. n. **1546,** pres. 18 maggio 1922. — Decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

La nota di variazioni al preventivo esteri 1923-24, C. n. 1870-*bis*, pres. 28 maggio 1923, stabilisce che a decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24 il bilancio speciale del fondo per l'emigrazione sia presentato per l'approvazione al Parlamento dal min. delle finanze, in appendice allo stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

Esercizi provvisori.

Disegno di legge del min. degli esteri Sforza, C. n. **429;** S. n. **133** (pres. 21 giugno 1921): *Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22,* fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dic. 1921. — In seguito alle dimissioni del Ministero Giolitti, la Camera, su analoga proposta dello stesso presidente del Consiglio dimissionario, concede (27 giugno 1921) l'esercizio provvisorio soltanto fino al 31 luglio. — ***Legge 3 luglio 1921, n. 816.***

Disegno di legge del min. degli esteri Della Torretta, C. n. **788;** S. n. **146** (pres. 21 luglio 1921): *Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22,* sino a quando esso non sia approvato per legge e in ogni modo non oltre il 31 dic. 1921. — ***Legge 31 luglio 1921, n. 1014.***

Disegno di legge del min. degli esteri Della Torretta, C. n. **1157**; S. n. **260** (pres. 12 dic. 1921): *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22*, sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge. — ***Legge 5 gennaio 1922, n. 4.***

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1685**; S. n. **489** (pres. 22 giugno 1922): *Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23*, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 luglio 1922. — ***Legge 9 luglio 1922, n. 917.***

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1758**; S. n. **519** (pres. 10 luglio 1922): *Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23 sino a quando non sia approvato per legge, e non oltre il 31 dic. 1922.* — La Commissione Lavoro ed emigrazione, stante la crisi ministeriale sopravvenuta, propone (rel. Olivetti), e la Camera approva (21 luglio 1922) la concessione dell'esercizio provvisorio limitatamente al 31 agosto 1922. — ***Legge 27 luglio 1922, n. 1066.***

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1789**; S. n. **525** (pres. 9 agosto 1922): *Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23*, sino a quando esso non sia approvato per legge e in ogni modo non oltre il 31 dic. 1922. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1212.***

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **1809**; S. n. **536** (pres. 16 nov. 1922): *Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23*, sino a che essi non sieno approvati per legge. — ***Legge 3 dic. 1922, n. 1585.***

ORDINAMENTO E POLITICA DELL'EMIGRAZIONE — COMMISSARIATO EMIGRAZIONE.

La relazione della Commissione lavoro ed emigrazione sul dis. di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci Fondo emigrazione 1921-22, C. n. 429-A, pres. 25 giugno 1921, esprime l'augurio (rel. Olivetti) che in occasione della riforma della burocrazia si abbia riguardo alle speciali esigenze ed alla particolare configurazione del Commissariato per l'emigrazione. Raccomanda inoltre la più rapida estensione del servizio dei nostri consiglieri di emigrazione. Gli stessi voti ripete la relazione successiva (rel. Olivetti) sul dis. di legge per l'esercizio provvisorio del medesimo bilancio per il 1921-22, C. n. 788-A, pres. 26 luglio 1921.

R. D. 26 giugno 1921, n. 873, che estende i ruoli aperti al personale del Commissariato generale dell'emigrazione. — *R. D. 22 genn. 1922, n. 976*, che apporta modificazioni all'art. 2 del precedente decreto, per la parte che riguarda lo stipendio del capo-ragioniere.

Interp. Malatesta, ann. 30 luglio e 25 nov. 1921: Tutela degli emigranti.

R. D. 23 ott. 1921, n. 1612, che approva la convenzione sulle assicurazioni sociali per l'applicazione dell'art. 275 del Trattato di pace di San Germano, firmato a Roma il 16 giugno 1921 fra l'Italia e gli Stati cessionari dei territori della cessata Monarchia austro-ungarica.

Interp. Biavaschi, ann. 28 nov. 1921: Semplificazione delle formalità per gli emigranti.

R. D. 22 genn. 1922, n. 89, che abroga l'art. 9 del regolamento 26 sett. 1918, n. 1720, per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione; e per la liquidazione della pensione alle loro vedove e figli dichiara applicabili le disposizioni vigenti per le vedove ed orfani degli impiegati dello Stato.

R. D. 19 marzo 1922, n. 395, che determina la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione di Napoli e Bari, agli effetti della competenza giurisdizionale.

Interr. Piemonte, ann. 4 maggio 1922: Emigrazione clandestina in Francia pei varchi di Chiasso e del Sempione; es. 20 giugno.

Interp. Biavaschi, ann. 13 maggio 1922: Semplificazione delle formalità relative al rilascio del passaporto, ai visti consolari ed al contratto di lavoro.

Durante la discussione dei preventivi esteri 1921-22 e 1922-23, il dep. *Biavaschi* constata (13 giugno 1922) le numerose deficienze e lacune nel campo dell'assistenza della nostra emigrazione; il dep. *Pellizzari* propone (torn. pom. del 14 giugno) che

il ministro degli esteri richiami a sè la tutela dei nostri emigranti, sopprimendo il Commissariato dell'emigrazione. Il ministro degli esteri, *Schanzer*, si dichiara contrario a questa soppressione.

R. D. 18 giugno 1922, n. 1119, che applica al personale del Commissariato generale dell'emigrazione, in servizio all'estero, le disposizioni del R. D-L. 22 genn. 1922, n. 91, che regola la corresponsione del prezzo del cambio nel pagamento delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Interp. Noseda, ann. 10 agosto 1922: Ripristino delle norme pre-belliche circa la immigrazione e la emigrazione fra l'Italia e la Svizzera. – *Id.* id., ann. 22 maggio 1923: Abolizione del « visto » sui passaporti per la Svizzera; es. 11 giugno.

R. D. 31 agosto 1922, che determina la tassa di concessione della patente di vettore di emigranti (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 267).

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1607, che modifica l'art. 2 del testo unico della legge sull'emigrazione 13 nov. 1919, n. 2205, circa la composizione del Consiglio superiore e del Comitato permanente dell'emigrazione.

Interr. Guarino-Amella, ann. 18 nov. 1922: Vigilanza sul servizio d'imbarco degli emigranti nel porto di Palermo; es. 16 maggio 1923.

Durante la discussione sul dis. di legge di proroga dell'esercizio provvisorio del preventivo Fondo emigrazione (esercizio 1922-23), il dep. *Jacini* invoca (18 nov. 1922) una maggiore collaborazione fra gli organi del Ministero degli esteri e quelli del Commissariato dell'emigrazione per la tutela degli emigranti; il dep. *Piemonte* si dichiara contrario all'abolizione del Commissariato dell'emigrazione; il dep. *Flor* richiede per l'emigrante la protezione in patria, sopratutto con l'istituzione di apposite scuole, nonchè una protezione di carattere internazionale per assicurare che le condizioni all'estero non siano inferiori a quelle dei lavoratori indigeni. Risponde il pres. del Consiglio, *Mussolini*, che non sa ancora se il Commissariato dell'emigrazione continuerà ad essere autonomo, o sarà aggregato al Ministero degli esteri; che in ogni caso la soppressione del Commissariato non vuol dire soppressione delle funzioni del Commissariato utili all'emigrazione stessa; che il Governo intende di conciliare le necessità demografiche della Nazione con le necessità della tutela dei nostri emigranti e come operai e come italiani.

Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Giardino* chiede (27 nov.) che l'emigrazione sia liberata da tutti gli sfruttamenti a danno dell'operaio; il sen. *Morpurgo* invoca un'azione diretta al coordinamento del Commissariato dell'emigrazione col Ministero degli esteri, augurando che sia meglio organizzata la tutela dei nostri emigranti; raccomanda che non venga ostacolata l'emigrazione verso il Brasile, invocando infine un'azione del Governo verso i paesi ex-nemici per il risarcimento ai nostri emigranti dei danni per infortuni sul lavoro.

R. D. 7 genn. 1923, n. 14, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le disposizioni del R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, relativo alle tabelle ed alle norme di carriera per il personale delle Amministrazioni dello Stato.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 169*, che stabilisce l'organico del personale del Commissariato generale dell'emigrazione. — **R. D. 10 giugno 1923, n. 1315*, che diminuisce i posti della carriera amministrativa, di ragioneria e del personale subalterno del predetto ruolo organico, destinando parte delle economie così conseguite a rendere più rispondente ai bisogni del servizio il ruolo numerico della carriera tecnica del personale stesso.

R. D. 18 genn. 1923, n. 184, che estende ai territori annessi il testo unico della legge sull'emigrazione in data 13 nov. 1919, n. 2205, colle disposizioni regolamentari vigenti; dichiara la città di Trieste porto d'imbarco per gli emigranti transoceanici, ed istituisce in quella città un Ispettorato dell'emigrazione.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 227*, che istituisce presso il Ministero degli esteri, di cui fa parte integrante, un Commissariato generale cui è attribuita la competenza per tutto ciò che si riferisce all'emigrazione ed in cui sono concentrati i servizi ad essa attinenti.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 782, esecutivo della Convenzione di emigrazione e lavoro fra l'Italia ed il Brasile, firmata a Roma l'8 ottobre 1921.

R. D-L. 19 aprile 1923, n. 940, che approva e rende esecutivo il contratto stipulato dal Commissario generale per l'emigrazione, per l'acquisto di un immobile, sito in Napoli, per uso ricovero degli emigranti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. degli esteri, C. n. 2163).

R. D. 26 aprile 1923, n. 1075, che determina la circoscrizione territoriale degli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco agli effetti della competenza giurisdizionale.

**R. D. 6 maggio 1923, n. 1066*, che stabilisce le modalità per la riscossione all'estero di alcune tasse devolute al fondo per l'emigrazione.

**R. D. 6 maggio 1923, n. 1251*, contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione.

Interr. Cavina, ann. 16 maggio 1923: Trattamento agli operai italiani in transito a Modane (r. s.); es. 2 giugno.

— Casoli, ann. 31 maggio 1923: Richiesta di mano d'opera italiana nell'Uruguay (r. s.); es. 16 giugno.

— Mucci, ann. 11 giugno 1923: Ripartizione della quota di emigranti italiani ammessi annualmente negli Stati Uniti; es. 12 luglio.

**R. D. 19 giugno 1923, n. 1335*, recante provvedimenti per il personale del Commissariato generale dell'emigrazione.

**R. D. 19 luglio 1923, n. 1686*, per la vigilanza e tutela provinciale dell'emigrazione. — **R. D. 6 dic. 1923, n. 2825*, che, modificando il R. D. predetto, incarica delle funzioni di delegato provinciale dell'emigrazione, di ispettore regionale o centrale, anche funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione.

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2269, che dà facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia di eseguire trasmissioni di danaro e operazioni di deposito da parte degli emigrati italiani all'estero.

**R. D. 23 sett. 1923, n. 2053*, che estende al personale del Commissariato generale dell'emigrazione le norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3091*, che detta norme per l'effettuazione degli esoneri autorizzati dal R. D. di cui sopra.

**R. D. 23 sett. 1923, n. 2130*, che autorizza il min. degli esteri ad emanare di concerto col min. della marina, le norme necessarie per il personale ispettivo del Commissariato per l'emigrazione.

**R. D. 23 sett. 1923, n. 2655*, che autorizza la costruzione di ricoveri ed asili per emigranti nei porti d'imbarco.

La relazione delle Commissioni riunite commercio e marina mercantile sul trattato di commercio italo-canadese, C. n. 2045-A, pres. 23 nov. 1923, invita il Governo (rel. Romani) a volere, in occasione di futuri trattati di commercio, specie con i paesi transoceanici, negoziare e vincolare per la durata dei trattati stessi anche quelle norme che tendono ad assicurare migliori condizioni ai nostri emigranti.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 3130*, che erige in ente morale il Patronato per l'emigrazione agricola con sede in Roma.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3222, che modifica l'art. 31 del R. D-L. 13 nov. 1919, n. 2205, istituente una commissione speciale per ricorsi dei vettori contro le deliberazioni del Commissariato generale dell'emigrazione colle quali si fissa il nolo per gli emigranti.

ENERGIA ELETTRICA.

R. D. 24 aprile 1921, n. 700, che reca agevolazioni per la costruzione d'impianti idroelettrici.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, S. n. **31**; C. n. **939** (pres. 15 giugno 1921): *Costituzione dell'ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave »*. — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, S. n. 276, della XXV Legislatura, nel testo emendato dall'Ufficio centrale. Durante la discussione, il Senato aggiunge (3 agosto) alle provincie autorizzate a costituire l'ente autonomo quella di

Ferrara, ed estende le disposizioni della legge agli enti autonomi autorizzati con le leggi 20 e 24 marzo 1921, nn. 348 e 443. — Decaduto (art. 50 del Reg.), v. appresso R. D. 6 ott. 1921, n. 1397.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **507** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 2 ott. 1919, n. 1995, che approva provvedimenti per favorire la produzione e l'utilizzazione dell'energia idro-elettrica.* — Il Governo propone la soppressione dell'art. 5 del decreto di cui sopra, per effetto della legge 24 sett. 1920, n. 1298, che avoca allo Stato i sovraprofitti di guerra, e l'emenda dell'art. 6. citando in esso il capo II del R. D. 9 ott. 1919, n. 2161, invece del D. L. 12 febbr. 1919, n. 242, abrogato. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Bonomi per provvedimenti varî contro la disoccupazione, C. nn. 805-808, pres. 22 luglio 1921, per agevolare nel Mezzogiorno e nelle Isole la costruzione di nuovi impianti idroelettrici e la trasmissione dell'energia elettrica, rende possibili mutui da parte della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia sino a 200 milioni di lire anche oltre l'ammontare capitalizzato dei sussidi governativi, ma entro determinati limiti; accorda i mutui quando gli enti interessati diano in garanzia altri impianti di produzione e trasmissione d'energia elettrica in regolare efficienza, costituendo pari privilegio sugl'impianti in costruzione, a favore dei quali si contraggono i mutui; prescrive che qualora l'impresa debitrice si renda inadempiente e gli enti creditori non possano altrimenti rivalersi, il Ministero dei lavori pubblici dichiari la decadenza della concessione relativa all'impianto per il quale fu stipulato il mutuo, e tale decadenza estenda, occorrendo, agli impianti già esistenti dati in garanzia. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

Interr. Bonardi, ann. 3 agosto 1921: Agevolazioni per la produzione di energia elettrica (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 20 agosto 1921, n. 1223, che proroga sino a nuova disposizione la validità del D. L. 22 febbr. 1917, n. 386, concernente l'autorizzazione per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione dell'energia elettrica proveniente da impianti idraulici (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 224; C. n. 1791; l'Ufficio centrale del Senato (rel. Mengarini), propone d'accordo col Governo, ed il Senato approva (13 luglio 1922) la limitazione al 30 giugno 1923 della proroga stessa; e raccomanda che prima di tale data sia presentato alla discussione del Parlamento il promesso disegno di legge sulla trasmissione a distanza e la distribuzione dell'energia elettrica, e che in esso sia disciplinata con chiare e severe norme la servitù di appoggio dei fili elettrici di qualunque genere e per qualsiasi scopo sugli edifici. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

Reg. 6 sett. 1921, n. 1354, esecutivo della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

R. D-L. 6 ott. 1921, n. 1397, concernente la istituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave ». Dà attuazione, con le aggiunte approvate dal Senato, alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, S. n. 31 (pres. per la convalidazione coi dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. nn. 1451 e 2052).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che aumenta l'aliquota d'imposta di consumo dell'energia elettrica per illuminazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969). — **R. D. 10 maggio 1923, n. 1792,* che convalida e modifica il decreto predetto.

Interp. sen. Dorigo, ann. 24 nov. 1921: Ente autonomo Adige-Garda.
— Baglioni, ann. 25 nov. 1921: Concessione della derivazione dell'Avisio alle provincie di Verona e Mantova per conto dell'Ente autonomo Adige-Garda.

R. D-L. 1° dic. 1921, n. 1653, che in aggiunta alle facoltà loro demandate dal R. D-L. 28 dic. 1919, n. 2547, autorizza i prefetti del Regno, nelle provincie ove si manifesti grave deficienza di energia elettrica, ad ordinare, valendosi eventualmente anche della requisizione, l'uso o la riattivazione nella massima efficienza degli impianti termici, mediante l'esecuzione dei lavori che si rendessero a tal fine necessari. — *D. M. 18 dic. 1921,* concernente il riparto dell'alta e media Italia in quattro regioni elettriche e la nomina dei relativi commissari (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 1). — *R. D. 5 febbr. 1922, n. 276,* che estende alle nuove provincie le disposizioni di cui sopra.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Mazzini* tratta (17 dic. 1921) del problema della valorizzazione delle forze idriche nazionali.

Interr. Lollini, ann. 20 dic. 1921: Concessione di acque del Liri alla Società mediterranea di elettricità; es. 21 marzo 1922.

R. D-L. 1° febbr. 1922, n. 61, recante provvedimenti per sopperire alla deficienza di energia elettrica (assegnazione preventiva d'una quota di concorso al venditore dell'energia elettrica per impianti o lavori straordinari e l'importazione dall'estero d'energia elettrica; costituzione di un Comitato permanente della 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque; competenza passiva delle spese pel funzionamento dei commissari regionali; determinazione delle spese da ripartire fra gli utenti per l'energia termoelettrica prodotta in officine requisite od in officine di proprietà di utenti; autorità preposte all'osservanza delle limitazioni relative al consumo dell'energia elettrica ed all'accertamento delle relative contravvenzioni). — *R. D. 4 sett. 1922, n. 1456*, che estende alle nuove provincie le disposizioni di detto decreto.

R. D-L. 1° febbr. 1922, n. 166, concernente la proroga di termini per la concessione di sovvenzioni e agevolazioni varie per impianti elettrici con impiego di combustibili fossili nazionali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1660).

Interp. Baldesi, ann. 18 marzo 1922: Mancato rispetto del contratto di lavoro per parte delle società esercenti la produzione e distribuzione di energia elettrica. — Pestalozza, ann. 18 marzo 1922: Criteri di nomina dei commissari regionali per l'energia elettrica; e sviluppo dei grandiosi impianti idroelettrici sospesi.

Interr. Agostinone, ann. 18 marzo 1922: Utilizzazione delle forze idro-elettriche del Sagittario (Abruzzo); es. 25 maggio. — *Id.* Sardi, ann. 22 marzo: Destinazione delle acque del Sagittario a scopi industriali fuori d'Abruzzo (elettrificazione della Foggia-Benevento); es. 2 giugno.

R. D. 23 marzo 1922, n. 409, che reca norme per l'applicazione del R. D-L. 2 ott. 1919, n. 1995, relativo alla produzione ed utilizzazione dell'energia idroelettrica.

R. D. 27 giugno 1922, che determina, pel triennio 1922-24, la misura della sovvenzione da concedersi per le linee di trasporto dell'energia elettrica (*Gazz. Uff.* n. 225 del 1922).

R. D-L. 16 agosto 1922, n. 1257, concernente la proroga al 31 ott. 1922 del termine, entro il quale i distributori di energia elettrica possono intimare ed esigere dai propri utenti il sopraprezzo per il maggior costo del combustibile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1903). — *R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 359*, che proroga al 30 aprile 1923 il termine di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 2053).

R. D. 5 sett. 1922, n. 1454, che estende alle nuove provincie le disposizioni relative alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica.

R. D. 8 sett. 1922, n. 1340, che estende alle nuove provincie i provvedimenti concernenti gli impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica ed elettrica.

Disegno di legge del min. delle poste Colonna di Cesarò, C. n. **1852** (pres. 23 nov. 1922): *Modificazioni alle norme in vigore sulle trasmissioni a distanza dell'energia per mezzo delle correnti elettriche.* — Vieta all'esercente la conduttura di iniziare qualsiasi lavoro relativo all'impianto, o di eseguirvi successivi ampliamenti, o mutamenti senza prima avere ottenuto l'approvazione del Ministero delle poste e telegrafi, al cui esame devono sottoporsi i relativi piani tecnici, stabilendo poi che qualora le condutture elettriche interessino linee telegrafiche o telefoniche del Ministero della marina, le decisioni relative siano prese d'accordo con quel Ministero. — Ritirato (6 marzo, 1923), v R. D. che segue.

**R. D. 17 dic. 1922, n. 1723*, che reca un'aggiunta all'art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia per mezzo delle correnti elettriche, attuando le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per utilizzazione di combustibili nazionali per produzione di energia meccanica od elettrica delle varie regioni d'Italia.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1341, che approva la convenzione per la concessione di un mutuo di 65 milioni di lire alle Società: della Sila, Meridionale di elettricità e Generale elettrica della Sicilia, per la costruzione di impianti idroelettrici e delle relative linee di trasmissione nel Mezzogiorno d'Italia ed in Sicilia.

Interp. Bianchi U., ann. 16 luglio 1923: Disciplina delle trasmissioni e distribuzioni elettriche (creazione di un ente rettore unico su scala nazionale; introduzione di un regime obbligatorio di integrazioni e compensazioni; costituzione di un consorzio obbligatorio fra i produttori, con compartecipazione dello Stato).

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1633, che reca nuove disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica (proroga, sino alla scadenza dei contratti o concessioni in corso, degli aumenti consentiti dai RR. DD-L. 31 ottobre 1919, n. 2264 e 13 marzo 1921, n. 288; con facoltà di revisione alla data del 1° genn. 1925 e del 1° genn. 1928, per adeguare i prezzi agli eventuali mutamenti dei costi).

Interp. Baldesi, ann. 29 nov. 1923: Provvedimenti per assicurare una diminuzione nel prezzo dell'energia elettrica, correlativa alle economie derivanti dai nuovi contratti di lavoro.

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, con cui le imprese produttrici, distributrici di energia elettrica possono rivalersi sui consumatori, fino alla concorrenza complessivamente dei due terzi dell'aumento del canone di concessione d'acqua stabilito col presente decreto, mediante adeguato aumento del prezzo di vendita dell'energia, anche in deroga ai vigenti contratti ed alle limitazioni legislative sulla materia.

ENFITEUSI (PROPOSTE DI MODIFICAZIONI ALL'ISTITUTO DELLA).

La relazione della Sottocommissione del Senato sulla riforma del Codice civile S. n. 611-A, pres. 12 nov. 1923, richiama (rel. Scialoja) l'attenzione del Governo sulla questione del riesame e della collocazione sistematica dell'istituto dell'enfiteusi. – Similmente durante la discussione in Senato, il sen. *Di Stefano* richiama (26 nov.) l'attenzione del ministro e della Commissione sulla necessità di una revisione dell'istituto dell'enfiteusi.

Riscatto dei canoni enfiteutici – v. *Canoni.*

ENOTECNICI, v. *Vini.*

ENTE NAZIONALE «EDUCAZIONE FISICA», v. *Educazione fisica.*

ENTI AUTONOMI DI CONSUMO, v. *Cooperative.*

ENTI AUTONOMI «FORZE IDRAULICHE», v. *Energia elettrica.*

ENTI AUTONOMI PORTUALI, v. *Navigazione interna – Porti.*

ENTI DI CULTO.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **500** (pres. 22 giugno 1921): *Conferimento ai procuratori generali presso le Corti d'appello della competenza per autorizzare gli enti di culto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 862, della XXV Legisl. — Ritirato (12 giugno 1923).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 278*, che dà attuazione, con alcune varianti, alle disposizioni contenute nel dis. di legge, di cui sopra.

ENTI LOCALI, v. *Decentramento – Finanze locali – Impiegati e salariati degli enti locali – Legge comunale e provinciale – Opere pie.*

EQUO TRATTAMENTO.

Proposta di legge dep. Sardelli, C. n. **2115** (ann. 8 giugno 1923): *Modificazione delle norme di equo trattamento a favore delle ferrovie, tramvie extra-urbane e urbane a trazione meccanica e dei servizi di navigazione interna con motori meccanici, e del personale addetto.* — Regola la composizione e la competenza della Commissione centrale permanente, alla quale spetta di fissare, con norme uniformi per tutte le aziende, il regolamento per il personale, le tabelle-organiche tipo e le competenze accessorie, le indennità, promozioni, traslochi; la giornata lavorativa di 8 ore e il riposo settimanale, il trattamento di previdenza, e quello in caso di malattia. Lascia alle Commissioni locali, istituite presso i circoli, o le sezioni di circolo ferroviario d'ispezione, l'esame e la decisione delle controversie particolari fra il personale e le singole aziende. E prevede che il nuovo

trattamento, da applicarsi pel quinquennio 1924-28, non possa essere meno favorevole al personale di quello finora accordato. — Rimasta presso le Commissioni Comunicazioni, e Finanze e tesoro.

Equo trattamento: del personale addetto a pubblici servizi di trasporto, v. *Trasporti pubblici;* del personale telefonico dipendente dall'industria privata, v. *Telegrafi.*

ERITREA.

BILANCI.

Consuntivi:

1911-12. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **335** (riproduzione del n. 9 della XXV Legis) (pres. 21 giugno 1921). — La relazione (*Di Cesarò*) della Commissione esteri e colonie, riferendo le spiegazioni date dal min. Peano circa il fatto che il totale dei pagamenti supera quello della riscossioni e del fondo di cassa iniziale, osserva che la mancanza di un cenno nel conto, alla anticipazione di lire 2,200,000 del Ministero della guerra alla Colonia Eritrea per la guerra italo-turca, con la quale anticipazione si fece fronte ai maggiori pagamenti, toglie al documento quell'apparenza di rigore e di precisione che si richiede in ogni pubblica gestione. — Rimasto in stato di relazione.

Preventivi:

1920-21. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **357** (riproduzione del n. 33 della XXV Legis. (pres. 21 giugno 1921). Totale entrate e spese, a parte quelle dell'esercizio dell'azienda ferroviaria, per la quale si è compilato un bilancio separato, lire 22,006,440.73. Entrate ordinarie proprie della colonia lire 10,132,040.73; contributi dello Stato: ordinario di lire 6,650,000: straordinario per miglioramenti stipendi assegni lire 624,400; costruzioni ferroviarie lire 4,600.000, entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 3,516,000, prodotti del traffico lire 2,600,000. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio

1921-22. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **372;** S. n. **484** (riproduzione del n. 1012 della XXV Legis. (pres. 21 giugno 1921). Totale entrate e spese lire 25,044,000; entrate ordinarie proprie della Colonia lire 11,456,700; i contributi dello Stato, ordinario lire 6,500,000 straordinario per miglioramenti stipendi e assegni lire 937,300; costruzioni ferroviare lire 6,000,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 4,035,000; prodotti del traffico lire 3,600,000. Approvato dalla Camera, decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23. *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1005;** S. n. **485** (pres. 26 nov. 1921). Totale entrate e spese lire 27,548,737; entrate ordinarie proprie della colire 10,211,437. Contributi dello Stato: ordinario lire 10,337,300; straordinario per la concessione dell'indennità temporanea mensile al personale lire 1,000,000; costruzioni ferroviarie lire 6,000,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 3,980,000; prodotti del traffico lire 3,600,000. — ***Legge 20 luglio 1922, n. 1016.***

1923-24. *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1871** (pres. 25 nov. 1922). Totale entrate e spese lire 28,378,000; entrate ordinarie proprie della colonia lire 10,877,800; contributi dello Stato: ordinario lire 12,500,200; straordinario per l'indennità temporanea mensile al personale lire 1,000,000; costruzioni ferroviarie lire 4,000,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 4,161.500; prodotti del traffico lire 3,765,000. — Rimasto presso la Commissione Esteri e colonie.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA COLONIA ERITREA (1).

R. D. 1° maggio 1921, n. 706, che applica il sistema dei ruoli aperti a talune categorie del personale civile dell'Eritrea.

R. D. 8 maggio 1921, n. 719, che stabilisce una imposta sui redditi mobiliari nella Colonia Eritrea.

R. D. 3 luglio 1921, n. 1174, che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia Eritrea.

R. D. 9 ott. 1921, n. 1614, che modifica l'art. 4 del D. L. 14 ott. 1917, n. 1781, circa le indennità di carica da assegnare agli insegnanti di ruolo della R. Scuola tecnica di Asmara.

(1) Per disposizioni comuni alle altre colonie, v. *Colonie.*

R. D. 3 nov. 1921, n. 1719, che modifica quello 20 genn. 1921, n. 313, concernente l'ordinamento del personale civile della Colonia Eritrea.

Interr. sen. Presbitero, ann. 25 nov. 1921: Estensione all'Eritrea delle facilitazioni di credito agrario e fondiario progettate per la Libia; es. 1° dic.

R. D. 19 genn. 1922, n. 329, che modifica l'art. 55 dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, approvato con R. D. 2 luglio 1908, n. 325.

R. D. 7 maggio 1922, n. 863, che uniforma il trattamento del governatore della Colonia Eritrea a quello dei governatori delle altre colonie, anche in materia di licenze, lasciando al ministro delle Colonie la facoltà discrezionale in tale materia.

Disegno di legge del min. delle colonie Amendola, C. n. **1587**; S. n. **494** (pres. 30 maggio 1922): *Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea.* — Autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare, entro il limite di 35 milioni, i fondi necessari per concessione di mutui – al tasso del 2 e mezzo per cento e col rimborso in 50 anni – a società o a privati che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già intrapreso in Eritrea (o nella Somalia italiana) importanti lavori per adibire a coltura industriale terreni di una estensione non inferiore a tremila ettari. — Le Commissioni riunite finanze e tesoro, e colonie, estendono (rel. Sardi) la concessione del mutuo di favore anche a quelle imprese che inizieranno nel termine di tre anni dall'approvazione della legge opere di valorizzazione agraria come sopra accennate. — ***Legge 24 luglio 1922, n. 1046*** — ***Reg. es. 30 luglio 1922, n. 1088.*** — *R. D.-L. 7 ott. 1923, n. 2599*, che modifica l'art. 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, relativa alla concessione di mutui di favore per imprese di colonizzazione in Eritrea (ed in Somalia) (elevazione dell'ammontare dei mutui da 35 a 45 milioni di lire).

Interp. sen. Baccelli, ann. 8 giugno 1922: Valorizzazione economica dell'Eritrea; es 25 maggio 1923.

R. D. 23 ott. 1922, n. 1466, che autorizza l'adozione per il pubblico servizio dell'Eritrea di alcune specie di francobolli della Somalia italiana munite di analoga sovrastampa.

R. D. 23 ott. 1922, n. 1573, che approva le norme relative agl'infortuni sul lavoro nella Colonia Eritrea.

R. D. 26 nov. 1922, n. 1518, concernente l'applicazione di talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al personale di ruolo coloniale dell'Eritrea.

R. D. 4 genn. 1923, n. 1, che concede l'uso della bandiera nazionale al Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea,

Interp. Di Fausto, ann. 16 maggio 1923: Ricostruzione di Massaua e valorizzazione dell'Eritrea; es. 4 giugno.

Interr. Martire, ann. 7 giugno 1923: Incoraggiamenti all'opera religiosa e civile dei missionari cappuccini in Eritrea, es. 12 giugno.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1397*, che istituisce un diritto di faro per i porti, rade e spiagge del Regno e della Colonia Eritrea.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2205, che apporta variazioni ai dazi d'importazione dei tabacchi nella Colonia Eritrea.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2601, che modifica l'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 448, recante provvedimenti per la sistemazione economico-finanziaria della Colonia Eritrea (acquisto di macchine agricole).

R. D-L. 15 ott. 1923, n. 2602, che estende al governatore dell'Eritrea le facoltà accordate, in materia di bilancio, ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica coi Regi decreti-legge 25 marzo 1923, n. 880 e 29 aprile 1923, n. 1212.

R. D. 9 nov. 1923, n. 2586, che porta modificazioni al R. D. 22 sett. 1905, n. 507, sul pagamento di rette di degenza negli stabilimenti di cura della Colonia Eritrea.

R. D. 9 nov. 1923, n. 2763, che modifica l'art. 61 (secondo comma) dell'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea.

**R. D. 23 dic. 1923, n. 2923*, che sopprime la Camera di commercio dell'Eritrea.

Provvedimenti per il terremoto in Eritrea, v. *Terremoti*.

ERUZIONI, EVAPORAZIONI, INCENDI (PROVVEDIMENTI PER I DANNEGGIATI).

Proposta di legge dep. Sandulli, C. n. **999** (ann. 20 giugno 1921, letta 22 luglio, svolta e presa in considerazione il 26 nov.): *Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle evaporazioni del Vesuvio.* — (Riprod. la proposta C. n. 694 della XXV Legisl.). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Presutti).

Il dis. di legge del min. lavori pubblici, Peano, per maggiori spese per opere dipendenti da terremoti, C. n. 13, pres. 20 giugno 1921, autorizza la maggiore assegnazione di lire 100,000 per la riparazione dei danni dell'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919. La Commissione lavori pubblici eleva (rel. Cutrufelli), d'accordo col Governo, il detto stanziamento a lire 300,000. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1178.***

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce lo stanziamento di tre milioni di lire per spese dipendenti da danni di eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale e insulare.

Interp. Fulci, ann. 10 luglio 1923: Provvedimenti governativi in seguito all'eruzione dell'Etna

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1981, che concede l'esonero dalle tasse scolastiche agli alunni di scuole medie e normali appartenenti alle famiglie danneggiate dall'eruzione dell'Etna del giugno 1923.

ESAMI DI STATO, v. *Accademie di belle arti – Conservatorii di musica – Istruzione media – Istruzione superiore* (ordinamento). — *Scuole agrarie.*

ESATTORIE DELLE IMPOSTE E RICEVITORIE PROVINCIALI (1).

Proposta di legge dep. Curti, C. n. **1140**, (ann. 2 agosto 1921, letta 25 nov., svolta dal dep. Salvadori e presa il considerazione il 9 dic.): *Per regolare la posizione giuridica degli impiegati esattoriali.* — Riprod. la proposta C. n. 1090 della XXV Legisl. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1662, che accorda il compenso straordinario di cui agli articoli 1 e 5 del R. D. 17 agosto 1919, n. 1417, anche agli esattori delle imposte dirette che abbiano presentato le domande oltre i termini stabiliti rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto medesimo.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **1171**, S. n. **453** (pres. 13 dic. 1921): *Riforma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.* — Per il riappalto delle esattorie affida la conferma degli esattori in carica al prefetto della provincia, sentito il comune o consorzio e l'intendente di finanza; alla nomina degli esattori sopra terna sostituisce quella per concorso ad asta pubblica, adottando lo stesso metodo di nomina anche pei ricevitori provinciali; dispone che i capitoli speciali non possano portare per l'esattore obblighi più gravi di quelli contenuti nelle disposizioni di legge; stabilisce che i ruoli delle imposte erariali siano resi esecutivi dall'intendente di finanza.

Per ciò che concerne il personale delle esattorie, distingue i messi in due categorie; concede il beneficio della riassunzione al personale già impiegato; istituisce un fondo presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali a favore degli impiegati esattoriali, e demanda la risoluzione delle controversie tra esattori e dipendenti alla Commissione dell'impiego privato.

Circa la riscossione in genere, prescrive la ripartizione in rate delle somme inscritte in ruoli suppletivi e speciali; riduce a due i ruoli suppletivi da pubblicarsi ogni anno, salva la facoltà dell'intendente di compilare, all'occorrenza, in qualunque tempo, ruoli suppletivi; stabilisce che le scadenze delle tasse comunali coincidano con quelle delle imposte erariali.

Seguono modificazioni di minor conto alle disposizioni vigenti circa la procedura coattiva sui mobili e sugli immobili.

La Commissione finanze e tesoro, introducendo (rel. Uberti) nel dis. di legge alcune innovazioni, applica in misura anche più larga l'istituto della riconferma; ripristina il sistema della terna, abolito dal disegno di legge, ammettendola però soltanto dopo un primo esperimento di asta andato deserto; dà alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà il diritto d'assumere in appalto esattorie comunali e ricevitorie provinciali; ammette il pagamento delle rate con assegni postali; stabilisce che debba aver luogo almeno in tre rate la ripartizione del pagamento dei ruoli delle sovrimposte locali; fissa la pro-

(1) Per disposizioni sulle varie imposte e tasse, v. alle voci speciali: *Fabbricati; Terreni; Ricchezza mobile; Patrimonio; Reddito; Reddito agrario; Dividendi; Fabbricazione; Dazi di consumo: Spiriti, Contributo personale straordinario di guerra; Centesimi di guerra; Caccia,* ecc.

porzione del contributo dell'esattore e del personale esattoriale alla Cassa di previdenza, e rende possibile anche al personale più anziano, che ha raggiunto o sta per raggiungere i 65 anni di età, il trattamento di quiescenza.

Durante la discussione in Senato (4 e 5 luglio 1922), oltre a vari emendamenti al testo approvato dalla Camera, che non modificano la linea sostanziale della riforma, ma che sono anzi spesso completamenti o specificazioni del testo stesso, vengono apportate ad esso altre modificazioni più gravi, che consistono nel rinvio alle Commissioni di cui al decreto 9 febbr. 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato, anzichè alle Commissioni provinciale e centrale per l'impiego privato, con rappresentanza diretta delle categorie interessate di tutte le controversie che sorgano fra esattori ed impiegati esattoriali; e nell'autorizzazione della riduzione al 50 per cento dell'importo normale delle cauzioni da parte degl'Istituti di emissione, Casse di risparmio, Monti di pietà e Banche popolari che si rendano titolari di esattorie o ricevitorie provinciali. Queste modificazioni sono approvate dalla Camera nella torn. del 10 agosto. — ***Legge 13 agosto 1922, n. 1146.***

R. D. 18 maggio 1922, n. 720, che costituisce consorzi obbligatori di Comuni per la riscossione delle imposte dirette nel decennio 1923-32.

Disegno di legge del min. delle finanze, Bertone, C. n. **1672**; S. n. **532** (pres. 20 giugno 1922): *Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette pel decennio 1923-1932.* — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1220.***

R. D. 13 luglio 1922, n. 1085, che costituisce per la riscossione delle imposte dirette nel decennio 1923-1932 i consorzi dei comuni designati nella tabella relativa.

R. D. 6 sett. 1922, n. 1218, che stabilisce i nuovi termini per le operazioni di conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali pel decennio 1923-1932.

Testo unico 17 ott. 1922, n. 1401, delle leggi per la riscossione delle imposte. — *R. D. 25 febbr. 1923, n. 521*, che modifica il testo unico suddetto per mettere in correlazione l'art. 75 con le disposizioni degli articoli 5 e 24 del testo medesimo. — *Reg. 15 sett. 1923, n. 2090*, esecutivo del testo unico di cui sopra. — *D. M. 18 sett. 1923*, che approva i capitoli normali per l'esercizio delle ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 240). — *D. M. 18 sett. 1923*, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 240).

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1394, che autorizza il ministro delle finanze ad esentare la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia dal prestare cauzione a garanzia delle gestioni di ricevitorie provinciali ed esattorie delle imposte dirette, od a ridurre la cauzione stessa al disotto del limite di cui all'art. 113 della legge 13 agosto 1922, n. 1146.

**R. D. 4 genn. 1923, n. 22*, che autorizza l'invio in riscossione dei ruoli principali e suppletivi di 1ª serie per l'anno 1923 nei riguardi della riscossione delle imposte dirette, coll'omissione della pubblicazione disposta dall'art. 24 della legge 17 ott. 1922, n. 1401 (testo unico).

**R. D. 7 genn. 1923, n. 144*, che autorizza la riduzione della misura della cauzione da prestarsi dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà per la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte nella stessa provincia.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 117*, che estende ai territori annessi le disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Interr. sen. Gallini, ann. 8 febbr. 1923: Industria delle « multe per ritardato pagamento » presso l'esattoria comunale di Roma; es. 10 febbr.

Reg. 23 giugno 1923, n. 1528, per il fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2954*, che detta disposizioni per la riscossione di imposte e residui di imposte nei territori annessi, ed ammette che per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale del personale, che secondo l'ordinamento ex-austriaco abbia avuto funzioni corrispondenti presso gli uffici delle imposte, sia sufficiente il consenso dell'intendente di finanza.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3024*, che detta le norme per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette dichiarate indebite.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3025*, che provvede a semplificare la procedura per lo svincolo delle cauzioni degli antichi agenti governativi per la riscossione delle imposte dirette

ESERCITO. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – DIFESA DELLO STATO (Commissione per la) – ORDINAMENTO E AVANZAMENTO – RECLUTAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ.

Vedi anche: *Aeronautica – Alloggi e somministrazioni alle truppe – Attendenti degli ufficiali – Bande militari – Cappellani militari – Carabinieri Reali – Cavalli* (depositi di allevamento) *– Chimica* (chimici militari) *– Circoli militari – Compagnie di disciplina – Consigli di disciplina – Corpo invalidi e veterani – Divisa militare – Edifici militari – Farmacie* (farmacisti militari) *– Giustizia militare – Matrimonio dei militari – Mobilitazione e smobilitazione industriale – Musei storici militari – Pensioni civili e militari – Pensioni privilegiate di guerra – Quadrupedi e veicoli per il R. esercito – Sanità pubblica – Scuole ed istituti militari.*

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Disegno di legge del min. della guerra, Rodinò, C. n. **228** (pres. 20 giugno 1921): *Modificazioni alle leggi sulla contabilità generale dello Stato e sull'amministrazione e contabilità dei corpi istituti e stabilimenti militari.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge C. n. 1199 della XXV Legisl. (sospesa la discussione, torn. ant. del 10 maggio 1922).

R. D. 26 giugno 1921, n. 871, relativo alla amministrazione dello stato maggiore e delle grandi unità del R. esercito.

R. D. 27 nov. 1921, n. 1853, concernente il passaggio di tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dello stato maggiore del R. esercito, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

R. D. 23 nov. 1922, n. 1707, che apporta modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

R. D. 19 aprile 1923, n. 1362, concernente la dimostrazione annuale dei materiali dei magazzini militari sottoposti al riscontro effettivo.

R. D. 3 maggio 1923, n. 1068, che estende alle nuove provincie le disposizioni relative all'appalto ed alla esecuzione dei lavori del Genio militare.

Interr. Suvich, ann. 7 giugno 1923: Revisione delle tariffe delle prestazioni rese dal l'Amministrazione militare ai propri dipendenti; es. 13 giugno.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1525, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione presso il riparto di carri armati.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1526, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione presso ciascun raggruppamento trasporti di corpo d'armata.

**R. D. 19 luglio 1923, n. 1857,* che riordina i servizi contabili e di revisione dell'amministrazione della guerra.

R. D-L. 6 sett. 1923, n. 2004, concernente la maggiore assegnazione di lire *200,000,000* per il rifornimento delle dotazioni di mobilitazione ed altre inerenti alla difesa dello Stato.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2353, sulla composizione dei Consigli di amministrazione degli ospedali militari principali e secondari.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2354, che estende alle nuove provincie le norme vigenti per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

R. D. 6 dic. 1923, n. 2869, sulla costituzione del Consiglio di amministrazione presso ciascun ufficio di contabilità e di revisione di Corpo d'armata.

R. D. 6 dic. 1923, n. 2914, circa il carico del materiale del gruppo *C* nei reggimenti d'artiglieria e del Genio.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2830,* che reca disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3046,* concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato. — *D. L. 18 marzo 1924,* recante disposizioni per la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato di cui al decreto predetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 76).

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di fortificazioni militari e di beni demaniali soggetti alle relative servitù.

Nuova organizzazione della mano d'opera negli stabilimenti militari, v. *Ministeri* (Ministero guerra).

DIFESA DELLO STATO (Commissione per la).

R. D. 26 giugno 1921, n. 1531, che proroga al 30 giugno 1922 il termine per la presentazione al Parlamento dei dis. di legge per l'organizzazione della difesa nazionale, di cui all'art. 3 del R. D-L. 30 dic. 1920, n. 1907.

R. D. 11 genn. 1923, n. 21*, relativo alla istituzione di una Commissione Suprema mista di difesa, e di un Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1432*, che abroga il R. **D. di cui sopra, sostituendo ad esso altre disposizioni. — *D. P. 21 giugno 1923*, riflettente la composizione della segreteria della Commissione Suprema mista di difesa (*Giorn. Mil.* del 1923, Disp. 53ª). — **R. D. 20 dic. 1923, n. 2957*, che provvede all'ordinamento definitivo della Commissione suprema di difesa, ed abroga il R. D. n. 1432.

R. D-L. 9 dic. 1923, n. 3133, che autorizza l'assegnazione annua di lire 815,000 nel bilancio delle finanze per provvedere alle spese di funzionamento della Commissione suprema di difesa istituita con R. D. 20 dic. 1923, n. 2957.

ORDINAMENTO E AVANZAMENTO.

Disegno di legge del min. della guerra, Rodinò, C. n. **226**, S. n. **286** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio.* — L'ufficio centrale del Senato fa voti (rel. Lamberti) che i provvedimenti di cui sopra diventino definitivi pei casi di guerra nei nostri ordinamenti militari. — ***Legge 2 aprile 1922, n. 617.***

R. D. 30 giugno 1921, n. 1123, che approva l'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Greco* richiama (19 luglio 1921) l'attenzione della Camera e del Governo sul problema dell'esercito.

R. D. 16 nov. 1921, n. 1574, che modifica il R. D. 16 genn. 1921, n. 3, relativo alla composizione ed al funzionamento del Consiglio dell'esercito.

La relazione della Commissione esercito e marina sul preventivo guerra 1921-22, C. n. 377-A, pres. 8 dic. 1921, fa alcune considerazioni (rel. Tommasi) sulla questione della nazione armata.

Disegno di legge del min. della guerra Lanza di Scalea, C. n. **1421**; S. n. **622** (pres. 18 marzo 1922): *Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.* — Stabilisce che possano ottenere la nomina a sottotenente medico quegli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia i quali abbiano ritardato gli studi per fatti e cause strettamente connessi all'attività bellica, e non abbiano oltrepassato il 32° anno d'età; disponendo che essi siano dispensati dal prestare il prescritto servizio di prima nomina. — ***Legge 29 nov. 1923, n. 2591.***

R. D. 30 marzo 1922, n. 591, concernente il reclutamento di sessanta capitani commissari. — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1374*, riguardante la composizione della Commissione di cui all R. D. predetto.

R. D. 11 giugno 1922, n. 935, che sostituisce il § 190 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito (avanzamento degli ufficiali indisponibili, e di quelli in congedo provvisorio).

La relazione della Commissione esercito e marina sul preventivo guerra 1922-923, C. n. 1010-A, pres. 14 giugno 1922, afferma (rel. *Devecchi*) il concetto che si debba con ogni sforzo tendere alla nazione armata.

Mozione Gasparotto, letta 1° luglio 1922: Nuovo ordinamento dell'esercito, sulla base della ferma massima di un anno; della sistemazione della forza alle armi in unità proporzionate alla forza stessa, sì da consentire una proficua istruzione dei quadri e delle truppe; e della organizzazione di un sistema di centri di reclutamento e di mobilitazione.

Circolare ministeriale 13 luglio 1922, sul reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente (*Giorn. mil.* del 1922, n. 34).

R. D. 21 dic. 1922, n. 1712, che apporta una modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

***R. D. 7 genn. 1923, n. 12**, che determina il *nuovo ordinamento dell'esercito* (escluso quello della giustizia militare e dell'aeronautica). — *RR. DD. 25 genn., 8 e 25 marzo e 27 maggio, 30, 31 dic. 1923, nn. 142, 611, 667, 1370, 3067 e 3068*, recanti modificazioni ed aggiunte al R. D. di cui sopra.

* *R. D. 11 genn. 1923, n. 11*, recante provvedimenti speciali per regolare lo stato e l'avanzamento di alcuni gruppi di ufficiali del R. esercito che hanno partecipato alla guerra. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 2979*, che modifica l'art. 4 del R. D. di cui sopra, ed autorizza la nomina ad ufficiali di complemento di cittadini dello Stato di Fiume che abbiano compiuto in Italia, con esito favorevole, i corsi allievi ufficiali stabiliti per le singole armi.

* *R. D. 11 genn. 1923, n. 20*, che reca disposizioni relative all'alto Comando e al Consiglio dell'esercito.

R. D. 21 genn. 1923, che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore generale del R. esercito (*Giorn. mil.* del 1923, Disp. 5ª).

**R. D. 25 genn. 1923, n. 179*, concernente l'ordinamento degli stabilimenti militari di Commissariato.

**R. D, 25 genn. 1923, n. 180*, concernente l'ordinamento delle scuole militari.

**R. D. 25 genn. 1923, n. 181*, concernente l'ordinamento delle sottodirezioni del Genio militare.

**R. D 25 genn. 1923, n. 182*, concernente l'ordinamento degli ospedali e delle infermerie militari.

**R. D. 25 genn. 1923, n. 183*, concernente l'ordinamento degli stabilimenti di artiglieria.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 201*, concernente la costituzione della Commissione centrale di avanzamento per l'esercito. — **R. D. 25 ott. 1923, n. 2284*, circa la nomina a membro della Commissione centrale di avanzamento di cui sopra del Capo di Stato Maggiore centrale, e la chiarificazione della portata della valutazione della Commissione in casi determinati. — **R. D. 29 nov. 1923, n. 2546*, che apporta modifiche alla costituzione della Commissione centrale di avanzamento predetta. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2981*, che modifica l'art. 2 del R. D. n. 2546.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 276, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali in servizio attivo permanente. — *R. D. 27 dic. 1923, n. 2916*, che apporta aggiunte e varianti alle norme e ai programmi per gli esperimenti, stabiliti dal decreto di cui sopra e da altri precedenti decreti.

D. M. 15 febbr. 1923, che stabilisce le sedi delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria, del Genio e di Commissariato (*Giorn. mil.* del 1923, Disp. 10ª).

**R. D. 4 marzo 1923, n. 490*, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno. — **R. D. 29 dic. 1923, n. 2915*, che modifica la predetta circoscrizione per quanto si riferisce ai Corpi d'armata di Torino, Milano, Firenze e Bari.

**R. D. 4 marzo 1923, n. 493*, riguardante l'avanzamento a scelta di taluni gradi di ufficiali in servizio attivo permanente.

R. D. 18 marzo 1923, che stabilisce l'organico dei sottufficiali del R. esercito (esclusa l'arma dei carabinieri Reali) (*Giorn. mil.* del 1923, Disp. 18ª).

R. D. 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie. — *R. D. 18 marzo 1923, n. 622*, relativo all'applicazione delle norme del R. D. di cui sopra ai personali militari del R. esercito operanti in Tripolitania dal 1° genn. 1922 al 31 marzo 1923. — *R. D. 3 febb. 1924, n. 190*, che estende le disposizioni del R. D. n. 621 ai personali militari del R. esercito che hanno preso parte alle operazioni militari in Cirenaica dal 1° marzo al 5 sett. 1923.

R. D. 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori nel Corpo di amministrazione.

R. D. 31 maggio 1923, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. (*Giorn. mil.* del 1923, Disp. 34ª).

Interr. Greco, ann. 7 giugno 1923: Completamento dei quadri del Corpo di amministrazione; es. 15 giugno.

— Greco, ann. 7 giugno 1923: Ripristino delle vivanderie militari nei reggimenti; es. 15 giugno.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1308*, relativo alla riammissione in servizio nel R. esercito dei sottufficiali già appartenenti al disciolto Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1491, che stabilisce in non più di 450 il numero dei posti che il min. della guerra ha facoltà di conferire ad ufficiali invalidi delle guerre 1911-1918, i quali, a termini del D. L. 14 giugno 1917, n 1032, sono stati o possono essere riassunti in servizio.

R D. 12 luglio 1923, n. 1568, che determina la composizione della Commissione per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi combattenti.

**R. D. 29 luglio 1923, n. 1725*, che fissa la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito per gli anni dal 1922 al 1927.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2182*, che determina il numero degli ufficiali delle varie armi e corpi, comandati al Min. della guerra, agli enti residuati dalla guerra od a servizi temporanei derivanti dalla guerra.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2545*, che autorizza la nomina ad ufficiale subalterno in servizio attivo permanente nel R. esercito di sudditi esteri naturalizzati italiani che abbiano prestato servizio nelle Regie truppe italiane con funzioni di ufficiale durante la guerra italo-austriaca.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2983*, sull'avanzamento dei colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2986*, che detta norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2997*, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale; detta nuove norme circa il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento; e fissa i limiti di età per la inscrizione nella riserva degli ufficiali di complemento dei vari gradi.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3142*, che fa un'aggiunta al paragrafo 155 del regolamento 21 luglio 1907, n. 626, esecutivo della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3224*, che fa obbligo agli arruolati nell'esercito, muniti di licenza liceale o di istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente o superiore, ed aventi i necessari requisiti morali, di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento e di rivestire, se riescano idonei, il grado di ufficiali di complemento anche in tempo di pace; stabilisce che gli ufficiali di complemento non possano in tempo di pace rinunciare al grado, nè essere dispensati da ogni eventuale servizio per rinunzia se non dopo aver compiuto il 39° anno di età.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3227*, che alla carica di maestro d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe sostituisce quella di « maestro di scherma » col grado unico di sottotenente, e di questa categoria di ufficiali determina il reclutamento ed il trattamento economico. Conserva inoltre un ruolo di cinquanta maestri civili di scherma e di educazione fisica, che sono assimilati di rango al grado di sottotenente.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3257*, sull'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio.

RECLUTAMENTO DEL R. ESERCITO.

R. D. 12 giugno 1921, n. 722, che autorizza a trattenere alle armi i sottufficiali e militari di truppa non vincolati ad obblighi speciali, della classe 1901, dopo compiuti otto mesi di servizio.

Interr. Mancini A. ann. 23 luglio 1921: Riduzione di ferma ai militari con un fratello disperso in guerra (r. s.); es. 4 agosto.

Interp. Quilico, ann. 1° agosto 1921: Invio in congedo degli ufficiali della classe 1900.
— Flor, ann. 3 agosto 1921: Proroga delle operazioni di leva nelle provincie redente.

R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare, negli articoli riguardanti il tracoma e l'ernia e nell'allegato *B* che comprende imperfezioni e infermità compatibili con servizi di carattere sedentario. (Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, S. n. 390; C. n. 1857. L'Ufficio centrale del Senato apporta (rel. Badaloni) un lieve ritocco al decreto stesso, facendo voti che si affretti la revisione dell'elenco delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare; e richiama soprattutto l'attenzione del Governo sul problema dei tubercolotici nell'esercito, e su quello dei neuropatici gravi di fronte alla loro idoneità alle armi. — Rimasto alla Camera in stato di relazione (rel. Guaccero).

R. D. 19 sett. 1921, n. 1331, che estende ai territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sul reclutamento per la leva di terra.

Interr. Torre E., ann. 25 nov. 1921: Congedamento degli ufficiali del 1900 volontari di guerra; es. 8 dic.
— Giavazzi, ann. 25 nov. 1921: Riduzione della ferma ai militari che hanno avuto il padre morto in guerra; es. 17 dic.

Interr. Reuth-Nicolussi, ann. 25 nov. 1921: Reclutamento nelle nuove provincie; *Id.* Rocco A., id.: Servizio militare per le popolazioni alto-atesine (r. s.); es. 28 nov.

— sen Tommasi, ann. 5 dic. 1921: Sospensione del servizio militare agli allievi ufficiali licenziandi da scuole medie; es. 7 dic.

Proposta di legge dep. Quilico, C. n. **1740** (ann. 19 dic. 1921, letta 17 febb. 1922): *Modificazioni all'art. 9 del R. D-L. 20 aprile 1920, n. 452, con cui si modificava il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato col R. D. 24 dic. 1911, n. 1497.* — Estende ai *figli* dei caduti, o divenuti inabili per cause di guerra, la riduzione di ferma, concessa con l'art. 9 del citato R. D-L. ai *fratelli* consanguinei dei medesimi. — Rimasta presso la Commissione Esercito.

Interr. Turati, ann. 21 dic. 1921: Congedo dei residui della classe 1900; es. 22 (1ª) dic.

R. D-L. 22 dic. 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonchè i candidati alla licenza delle stesse scuole, caduti in non più di due materie. — Convertito in legge col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1422; S. n. 476; l'ufficio centrale del Senato, nella sua relazione (rel. Mazzoni) raccomanda che si torni quanto prima a regole fisse, le quali concedano quanto è giusto e opportuno di agevolezze agli studenti, ma non siano ulteriormente modificate con parziali provvedimenti saltuarii. — ***Legge 30 nov. 1922, n. 1643.***

R. D. 5 genn. 1922, n. 146, che concede la dispensa dalle chiamate alle armi, limitatamente alle due prime chiamate per istruzione, ai militari che abbiano compiuto almeno due anni di servizio come arruolati volontari nel R. Corpo di truppe coloniali della Libia.

Interr. Fino, ann. 18 marzo 1922: Ammissione degli allievi dell'ultimo anno del corso normale al ritardo del servizio militare: es. 6 maggio.
— Cosattini, ann. 18 marzo 1922: Congedo di militari delle terre già invase; es. 18 maggio.
— Poggi, ann. 18 marzo 1922: Dispensa dall'ulteriore servizio pei militari del 1900 di 2ª cat. con 10 mesi di servizio; es. 23 maggio.
— Toscano, ann. 27 marzo 1922: Assegnazione delle leve del Circondario di Patti (Messina); es. 8 giugno.

R. D. 2 aprile 1922, n. 632, che fissa le indennità per gl'impiegati incaricati del servizio di leva nelle nuove provincie.

Interr. Bombacci-Graziadei, ann. 8 maggio 1922; Turati, ann. 9 maggio: Durata della ferma; es. 8 luglio.

Interp. Fior, ann. 10 giugno 1922: Operazioni della prima leva militare nelle nuove provincie; *Id.* Stanger, ann. 21 giugno: Avvenimenti di Volosca-Abbazia in occasione della leva militare.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1253, relativo agli obblighi di servizio della classe 1902.

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1474, contenente disposizioni circa il servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1943).

***R. D. 7 genn. 1923, n. 3,** che apporta modificazioni alle vigenti disposizioni legislative sul *reclutamento del R. esercito* (fissazione a diciotto mesi della durata della ferma ordinaria di leva, salvo la riduzione della ferma a tre mesi per coloro che si trovino in determinate condizioni di famiglia, e la facoltà di far compiere una ferma minore di quella ordinaria come sopra stabilita, fra l'altro, a coloro che abbiano frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, ed ai militari attualmente alle armi per compiere il servizio di leva). Dà permanente facoltà al min. della guerra di dispensare dal compiere la ferma i militari ascritti alla ferma ridotta, abrogando il R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1474.

R. D. 14 genn. 1923, n. 24, che approva gli elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare.

***R. D. 27 maggio 1923, n. 1309,** che riforma il *servizio della leva del R. esercito.* Stabilisce che i Consigli di leva abbiano sede nelle città capoluogo di provincia, e siano presieduti dal presidente del tribunale, o da chi ne fa le veci; che ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisca una o più Commissioni mobili di arruolamento, per recarsi in ogni capoluogo di mandamento (o di distretto giudiziario per le nuove provincie), per effettuare la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento (o distretto giudiziario). Dispone che i commissari di leva costituiscano un personale civile dipendente dal Ministero della guerra, e che essi siano tratti per concorso per titoli dagli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria o speciale. — **R. D. 5 luglio 1923, n. 1431*, che fissa a centotrentasette il numero complessivo dei commissari di leva. — **R. D. 7 ott. 1923, n. 2235*, che eleva il numero dei commissari di leva da 137 a 140. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2985*, che apporta modificazioni al R. D. n. 1309.

Circolare ministeriale 5 luglio 1923, riguardante la concessione di licenze agricole della durata di 10 giorni e nel periodo di tempo intercedente tra il 1° settembre e il 30 aprile dell'anno successivo – a militari in servizio di leva appartenenti a famiglie di coloni della piccola proprietà terriera (*Giorn. mil.* del 1923, Disp. 31ª).

R. D. 19 luglio 1923, n. 1613, che estende a nuovi casi la concessione del ritardo e del rinvio, per ragione di studi, della prestazione del servizio militare.

R. D 10 agosto 1923, n. 1831, che stabilisce l'indennità annua da corrispondersi agli impiegati incaricati del servizio di leva presso le prefetture e sottoprefetture dei territori annessi.

**R. D. 9 nov. 1923, n. 2625*, sulle *rafferme dei militari del R. esercito.*

R. D-L. 9 nov. 1923, n. 3149, con cui si dispone che coloro i quali al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o delle colonie italiane od in istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, e siano arruolati, possano ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei Commissari di leva.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2824, con cui sono pubblicati ed estesi nei territori annessi al Regno i RR. DD. 25 sett. e 25 dic. 1898, nn. 422 e 553, concernenti le operazioni di leva.

Disegno di legge del min. della guerra Diaz, S. n. **681** (pres. 9 dic. 1923): *Elevazione della misura dell'ammenda pei militari dichiarati in contravvenzione all'obbligo di rispondere alla chiamata di controllo od all'obbligo di notificare i cambiamenti di residemza.* — Eleva al quintuplo l'importo dell'ammenda e dell'oblazione relativa, fissata dalla legge 7 luglio 1910, n. 407. — Rimasto da esaminarsi dagli Uffici.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2978*, che mantiene fermo l'obbligo delle Amministrazioni provinciali di fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e per l'archivio degli uffici di leva.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2998, che dà al Governo del Re facoltà di compilare un nuovo testo unico di tutte le disposizioni legislative sul reclutamento del R. esercito, in sostituzione di quello approvato col R. D. 24 dic. 1911, n. 1497.

R. D-L. 17 marzo 1924, n. 33, con cui si stabilisce che gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia, avviati al sacerdozio cattolico, i quali siano arruolati nel R. esercito, possano ottenere dal min. per la guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi non oltre il compimento del 26° anno di età; che i militari, i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e destinati in cura d'anime, possano essere provvisoriamente dispensati dal compiere la ferma, semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutante di sanità; che i sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuino ad avere cura di anime, siano del tutto dispensati dal compiere la ferma.

STATO DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI.

Interp. Bottai, ann. 20 giugno 1921: Estensione agli ufficiali a riposo delle concessioni (impieghi, ecc.) vigenti per i sottufficiali.

Proposta di legge dep. Curti, C. n. **1198** (ann. 23 luglio 1921, letta 5 agosto, svolta e presa in consideraz. il 17 dic.): *Per uno stato giuridico degli ex-sottufficiali.* — Riproduce integralmente la proposta del dep. Micheli, C. n. 499 della XXV Leg. — Rimasta presso la Commissione Esercito.

Interp. Bottai, ann. 23 luglio 1921: Modificazioni al D. L. 14 giugno 1917 n. 1032, circa il trattamento degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale. — *Interr.* Bassino, ann. 6 febbr. 1923: Sistemazione giuridico-economica degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale; es. 26 maggio. — *Id.* sen. Lamberti, ann. 29 luglio 1921: Provvedimenti per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale (r. s.); es. 7 agosto.

Interr. sen. Reggio, ann. ed es. 24 nov. 1921: Provvedimenti per gli ufficiali eliminati durante la guerra (r. s.). — *Id.*, Pighetti, Mazzucco, ann. 25 nov.; Id., es. 28 nov.

Disegno di legge del min. della guerra Gasparotto, C. n. **949** (pres. 25 nov. 1921): *Provvedimenti per gli ufficiali stati esonerati dal servizio attivo durante la guerra.* — Considera i detti ufficiali come riammessi in servizio attivo dal giorno in cui ne cessarono, ai soli effetti della pensione, senza diritto a percepire assegni arretrati; provvede al loro collocamento in posizione ausiliaria ordinaria dal 1° luglio 1920, ed al collocamento a riposo degli inidonei fisicamente; calcola la loro pensione provvisoria o definitiva con le norme più favorevoli delle ultime disposizioni legislative sulle pensioni; concede ad essi, per la durata della posizione ausiliaria, speciali indennità, nonchè particolari agevolazioni per le promozioni in congedo; assicura, infine, alle vedove ed agli orfani degli ufficiali premorti gli stessi vantaggi di pensione che avrebbero potuto ottenere se la legge fosse intervenuta prima della morte degli ufficiali medesimi. — Ritirato (9 febbr. 1923).

Interr. sen. Frola, ann. 7 dic. 1921: Provvedimenti a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale (r. s.); es. 14 dic. — *Id.* sen. Di Saluzzo, ann. ed es. 23 maggio 1923: Sistemazione degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale (r. s.).

Proposta di legge dep. Devecchi, C. n. **1744** (ann. 8 dic. 1921, letta 17 febbr. 1922): *Nomina di militari decorati in servizio attivo permanente.* — Dispone che gli ufficiali di complemento, decorati di medaglia d'oro, siano, per merito di guerra, nominati in servizio attivo permanente; ovvero riammessi in servizio, a loro domanda, qualora abbiano abbandonato l'esercito, e rinunziato al passaggio in servizio attivo permanente, di loro volontà, o perchè congedati. — Rimasta presso la Commissione Esercito.

Interp. Carusi, ann. 4 maggio 1922: Modificazione dei RR. DD. 7 nov. 1919, n. 2088, e 20 aprile e 3 giugno 1920, nn. 453 e 710.

Interr. Rossi F., ann. 30 giugno 1922: Punizione disciplinare inflitta al maggiore Taibel, per avere assistito allo svolgimento di un processo penale a Genova; es. 6 luglio.

— Zegretti, ann. ed es. 18 nov. 1922: Situazione degli ufficiali che hanno seguiti i corsi d'integrazione presso la scuola di guerra (r. s.).

R. D. 7 genn. 1923, n. 12, che stabilisce i limiti di età per la permanenza degli ufficiali generali in servizio attivo permanente, in relazione ai nuovi gradi istituiti col decreto medesimo.

*R. D. 11 genn. 1923, n. 10, che reca modificazioni agli articoli 3 e 21 del R. D. 16 ott. 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, per ciò che concerne le rafferme e le promozioni dei raffermati, la riammissione in servizio dei congedati, i collocamenti a riposo, la riassunzione in servizio dei sottufficiali a riposo.

R. D. 18 marzo 1923, n. 576, che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno sullo stato giuridico ed economico dei militari del R. esercito.

Interr. Greco, ann. 7 giugno 1923: Nomina in servizio attivo permanente di ufficiali di complemento combattenti; es. 16 giugno.

**R. D. 9 luglio 1923, n. 1561,* contenente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3022,* che interpreta alcune norme del R. D. di cui sopra. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3088,* che stabilisce le modalità per la riammissione in servizio attivo permanente degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ai sensi dell'art. 6 del R. D. n. 1561.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2161,* sulla riammissione in servizio attivo di sottufficiali trattenuti con vincoli semestrali.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2355,* che apporta modificazioni al R. D. 10 nov. 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio per il R. esercito.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2443,* che porta un'aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito.

**R. D. 31 ott. 1923, n. 2575,* circa la reintegrazione nel grado ed anzianità di ufficiali in congedo, dei militari della R. guardia per la pubblica sicurezza che rivestivano tale grado prima del loro passaggio nella R. guardia.

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2606, che modifica il R. D-L. 16 ott. 1919, n. 1986, concernente lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali del R. esercito.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3089,* che autorizza il collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali del R. esercito esclusi definitivamente dall'avanzamento.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3257,* sullo stato degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio.

STIPENDI, ASSEGNI, INDENNITÀ.

R. D. 23 giugno 1921, n. 965, che stabilisce una indennità di rappresentanza per il comandante del Corpo di spedizione del Mediterraneo Orientale.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1329, concernente le indennità di trasferta e di viaggio pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito.

R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1272, che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito (14 luglio 1898, n. 380), relativamente alla indennità cavalli e foraggi pei cavalli degli ufficiali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1420).

R. D. 16 ott. 1921, n. 1494, che aumenta i compensi spettanti agli ufficiali medici incaricati di procedere a visite fiscali di individui non appartenenti all'Amministrazione militare.

Interr. Bosco-Lucarelli, ann. 25 nov. 1921: Estensione del beneficio della cointeressenza agli ufficiali (r. s.); es. 28 nov.

— Capanni, ann. 25 nov. 1921: Miglioramento degli stipendi degli ufficiali dell'esercito (r. s.); es. 28 nov.

Disegno di legge del min. della guerra Lanza di Scalea, C. n. **1414**; S. n. **379** (presentato 17 marzo 1922): *Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del R. esercito.* — La misura di quest'indennità per gli ufficiali varia secondo i gradi della gerarchia, assorbe anche l'indennità speciale assegnata col R. D. 23 dic. 1920, n. 1894, ed è ridotta per gli ufficiali provvisti di alloggio gratuito o di indennità di alloggio.

Il disegno di legge assegna inoltre un'indennità supplementare agli ufficiali aventi famiglia, e stabilisce disposizioni analoghe per i sottufficiali, per concedere loro la indennità speciale militare seguendo i criteri già indicati per gli ufficiali. Limita le disposizioni della legge al 30 giugno 1923.

La Commissione esercito estende (rel. Greco), d'accordo col Governo, anche al capo di famiglia la concessione dell'indennità supplementare stabilita pei componenti la famiglia, modificandone però la misura. — ***Legge 4 aprile 1922, n. 418.***

Interr. Mazzucco, ann. 18 marzo 1922: Caro-viveri agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale; es. 3 giugno.

R. D-L. 26 marzo 1922, n. 403, contenente disposizioni circa la corresponsione delle quote di aumento di stipendio eccedenti le lire 2500 e lire 3000 agli ufficiali del R. esercito (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1855).

Disegno di legge del min. della guerra Lanza di Scalea, C. n. **1704** (pres. 28 giugno 1922): *Provvedimenti per l'indennità professionale per gli ufficiali veterinari è pel computo della loro anzianità di esercizio da ufficiale.* — In luogo dell'indennità annuale di lire 800 per i servizi speciali, stabilisce per i detti ufficiali l'indennità professionale annua di lire 1500, considerando per essi come servizio prestato da ufficiale il tempo trascorso alla scuola d'applicazione di cavalleria come soldati non solo, ma anche quello che i soldati medesimi hanno passato in licenza in attesa della nomina e conseguente destinazione. — Rimasta in stato di relazione (rel. Tripepi).

Proposta di legge dep. Ferrari A. (ann. 10 agosto 1922): *Per l'estensione agli ufficiali in servizio attivo delle disposizioni del decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 374, sulle polizze di assicurazione complementare.* — Rimasta da svolgersi.

R. D. 10 agosto 1922, n. 1274, che sopprime, a datare dal 1° luglio 1921, l'indennità di guerra alle truppe in servizio nel territorio della Dalmazia annesso al Regno.

R. D. 29 sett. 1922, n. 1338, che modifica la decorrenza degli assegni per i militari che prestarono servizio durante la guerra e che in seguito ad accertamenti sanitari vengano riconosciuti affetti da malattia tubercolare.

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito. — *RR. DD-L. 18 dic. 1922, n 1637, e 17 maggio 1923, n 1284,* che recano aggiunte e varianti al R. D-L. di cui sopra. — **R. D. 24 sett. 1923, n. 2346,* che proroga al 31 dic. 1923 il termine fissato dall'art. 12 del sopracitato decreto, n. 1427, per la compilazione dei decreti di attribuzione degli stipendi agli ufficiali.

R. D. 3 nov. 1922, n. 1536, che stabilisce, in via temporanea, la misura delle indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza. — *R. D. 11 febbr. 1923, n. 1216,* che abroga il R. D. sopradetto.

R. D. 6 sett. 1923, n. 1975, che fissa le indennità per il personale del R. esercito costituente il corpo di spedizione oltremare (Corfù).

R. D. 24 sett. 1923, n. 2537, che reca disposizioni per il trattamento economico nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2489, che apporta varianti allo specchio III di cui al D. L. 6 maggio 1917, n. 733, per le indennità eventuali del R. esercito.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi degli ufficiali e sottufficiali del R. esercito, con riduzione dell'indennità militare e soppressione delle indennità professionali a taluni personali e corpi specializzati.

ESERCIZI PUBBLICI.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Marescalchi* propone (28 luglio 1921) l'istituzione d'una tassa di licenza per le osterie.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale, C. n. 1319, pres. 16 febbr. 1922, stabilisce una percentuale unica di tassa per tutte le somministrazioni di qualsiasi genere fatte nei caffè ed altri esercizi, con un'aliquota variabile secondo l'importanza di essi. — Rimasto presso la Commissione Finanze.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge di convalidazione di Regi decreti-legge per provvedimenti transitori a favore della finanza locale, C. nn. 1172-A e 1540-A, pres. 30 giugno 1922, propone (rel. *Matteotti*) un articolo aggiuntivo per stabilire che la tassa di licenza di cui agli articoli 1 e 3 del testo unico per le tasse sulle concessioni governative 6 genn. 1918, n. 135, e ai numeri

d'ordine 1 e 2 della tabella *C* annessa alla legge medesima, sia trasformata in tassa annuale a favore dei comuni, commisurata all'ammontare dell'affitto, effettivo o presunto, dei locali di esercizio. — Rimasto in stato di relazione.

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388, che trasforma per il 1923 le tasse di licenza, di cui all'art. 1 della legge, testo unico, per le tasse sulle concessioni governative 6 genn. 1918, n. 135, e ai numeri d'ordine 1 e 2 della tabella *C* annessa alla legge medesima, in tassa annuale a favore dei comuni, commisurata sull'ammontare dell'affitto, effettivo o presunto, dei locali di esercizio, anche quando i locali stessi siano adibiti alla vendita di altri generi oltre quelli indicati al numero d'ordine 1 della tabella *C* anzidetta.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1674*, che, con effetto anche per la Venezia Giulia e la Tridentina, riduce la misura unitaria delle pene pecuniarie in materia di tasse di bollo sulle note e conti delle osterie e caffè.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 138, che abroga il D. L. 12 dic. 1916, n. 1709, che reca norme per la disciplina dei consumi di sostanze alimentari nei pubblici esercizi, e in conseguenza il D. M. 6 giugno 1918, contenente norme per la somministrazione di alimenti da parte dei proprietari e conduttori di pubblici esercizi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 2014).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 551*, che approva una nuova tariffa delle tasse di bollo sulle note e conti dei ristoranti, trattorie, osterie e caffè.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2208, che limita il numero degli spacci di vendita di vini e liquori, e fissa l'orario di apertura e chiusura dei medesimi.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, che stabilisce l'abbonamento obbligatorio al bollo per le consumazioni dei caffè, bars e osterie.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che dà facoltà ai comuni di elevare le attuali aliquote percentuali della tassa sugli esercizi di vendita delle bevande alcooliche e vinose.

ESERCIZIO E RIVENDITA (TASSA DI).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che detta norme per l'applicazione della tassa di esercizio per l'anno 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540; la Commissione finanze e tesoro, proponendo (rel. Matteotti) la conversione in legge del decreto, vi apporta modificazioni nel senso che le disposizioni a favore della finanza locale in esso contenute siano prorogate all'anno 1923 e seguenti, coll'estensione esplicita, fra l'altro, della tassa esercizio e rivendita a chiunque eserciti un'attività a scopo di lucro, anche occasionalmente; per modo che essa si applichi anche a chi subaffitti beni immobili, ai proprietari che conducano direttamente o a mezzadria i propri terreni, miniere, tonnare, boschi e simili; con facoltà altresì di applicare alle aziende che eccedano il massimo, una tariffa proporzionalmente maggiore, con l'intervento della Giunta provinciale amministrativa. — Rimasto in stato di relazione. — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 le disposizioni del decreto di cui sopra.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923, secondo le norme vigenti, l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — **R. D. 25 genn. 1923, n. 164*, che proroga l'applicazione della tassa di cui sopra secondo le leggi e norme vigenti, fino a che non siasi direttamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce la tassa di esercizio e rivendita, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. — Rimasto presso la Commissione finanze e tesoro, v. R. D. che segue.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che, in sostituzione dell'attuale tassa di esercizio e rivendita istituisce un'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni, soggetta ad addizionali da parte delle province, con applicazione del detto tributo soltanto ai contribuenti che dalla loro industria o commercio o professione ritraggano un reddito non inferiore a lire 2,000. Autorizza, inoltre, i comuni ad istituire una tassa annuale di patente, graduata in 7 classi, ed applicabile a colui che

eserciti un'industria, commercio, arte o professione dalla quale ritragga un reddito inferiore a lire 2,000 o non sia ancora accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3069*, che dà facoltà ai comuni, nel cui territorio si trovino stabilimenti industriali, che siano stati stralciati dall'imposta fabbricati a norma del presente decreto, di applicare per un quinquennio l'imposta sull'industria, in confronto dei rispettivi proprietari, in misura eccedente il limite fissato dall'art. 4 del R. D. di 18 nov. 1923, n. 2538.

ESPLOSIONI - ESPLOSIVI.

Interr. sen. Pianigiani, ann. 16 giugno 1921: Scoppio della polveriera di San Gervasio (Firenze) (r. s.); es. 24 nov. — *Interp.* Martini, ann. 21 giugno: Risarcimento dei danni per lo scoppio della polveriera di San Gervasio.

— Buffoni, ann. 20 giugno 1921: Danni per lo scoppio del polverificio di Vergiate (r. s.); es. 26 nov.

Proposta di legge dep. Frontini e Smorti, C. n. **1435** (ann. 20 giugno 1921, letta 19 luglio, svolta e presa in considerazione il 25 marzo 1922): *Per il risarcimento dei danni prodotti da esplosioni di depositi militari di munizioni e di altre materie esplodenti.* — Stabilisce che lo Stato sia tenuto a risarcire i danni prodotti alle persone ed alle cose dalle esplosioni, lasciando la determinazione dei primi alla competenza dei tribunali ordinari, ed affidando la determinazione dei secondi ad una Giunta di arbitri. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Pascale).

Interp. Meda, ann. 23 luglio 1921: Esercizio, da parte dello Stato, del diritto di esclusività per l'approvvigionamento e la vendita delle materie esplodenti.

Interr. sen. Di Brazzà, ann. 30 luglio 1921: Rimozione dei depositi di proiettili di Manzinello e di Medeuzza; es. 7 agosto.

— sen. Lamberti, ann. 31 luglio 1921: Scoppio dei depositi di munizioni di Rivalta Scrivia (Alessandria) e di Medeuzza (Udine).

R. D. 31 luglio 1921, n. 1214, che stabilisce un premio per il ricupero di ancore di torpedini tuttora affondate nel mare.

Interr. Merizzi, ann. 4 agosto 1921: Rimozione dei depositi di esplosivi esistenti in Valtellina (r. s.); es. 26 nov.

— Monici, ann. 6 agosto 1921: Scoppio del dinamitificio di Segni (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che raddoppia le aliquote dell'imposta di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, stabilendo per tutti gli esplodenti l'obbligo della licenza d'esercizio e raddoppiando l'attuale diritto di licenza mensile pei fuochi artificiali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

Interr. Cappa P., ann. 25 nov. 1921: Risarcimento di danni per lo scoppio della polveriera di Pagliari (Spezia), (r. s.); es. 28 nov.

— Bresciani, ann. 25 nov. 1921: Sgombero del deposito d'esplosivi di Tormini (Brescia); es. 1° dic.

— Cappa P., Rossi F., ann. 25 nov. 1921; Graziadei, ann. 16 dic.: Scoppio del forte di Sant'Elena e distruzione del paese di Bergeggi; es. 20 dic. — *Interp.* Poggi, ann. 25 nov.: Disastro di Bergeggi. — *Id.* Cappa P., ann. 18 marzo 1922: Responsabilità nello scoppio del forte di Sant'Elena. — *Interr.* Luiggi, ann. 11 maggio 1922: Soccorsi alla popolazione di Bergeggi, es. 18 luglio. — Durante la discussione del dis. di legge per provvedimenti straordinari per Corato, reclamano consimili provvedimenti anche per Bergeggi i dep. *Canepa, Rossi F.* e *Cappa P.* (torn. antim. del 20 maggio 1922); analoghi voti ripete (torn. antim. del 26 maggio) il dep. *Cappa P.*, in occasione della discussione del dis. di legge recante i provvedimenti pel comune di San Fratello. — *Mozione* Abbo, letta 20 maggio 1922: Risarcimento dei danni cagionati nell'abitato di Bergeggi dallo scoppio di Sant'Elena.

— Conti, ann. 25 nov. 1921: Scoppio del polverificio di Segni (r. s.); es. 26 nov.

— Marconcini, ann. 25 nov. 1921: Aiuto ai danneggiati dallo scoppio del forte di Pampalù (r. s.); es. 20 marzo 1922.

— Martini, ann. 25 nov. 1921: Liquidazione dei danni per lo scoppio della polveriera di San Gervasio (r. s.); es. 28 nov.

— Abbo, ann. 18 marzo 1922: Cessione ai comuni degli esplosivi residuati dalla guerra; es. 7 giugno.

Interr. Abbo, ann. 18 marzo 1922: Sgombero degli esplosivi accumulati nell'Alta Arroscia (Porto Maurizio); es. 7 giugno.

— Broccardi, ann. 18 nov. 1922: Provvedimenti per i depositi di esplosivi e risarcimento dei danni per lo scoppio della polveriera di Falconara e del forte Sant'Elena (r. s.); es. 25 nov. 1922 e 7 febbr. 1923.

— Fantoni, ann. 18 nov. 1922: Soppressione dei depositi di munizioni nella provincia di Udine (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

— Improta, ann. 18 nov. 1922: Polveriera di Capodichino (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

— Luiggi, ann. 18 nov. 1922: Precauzioni per i depositi di esplosivi della Liguria (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

— Marchioro, ann. 11 maggio 1922: Sgombero di esplosivi in provincia di Vicenza; es. 13 luglio.

— sen. Bonin Longare, ann. 17 giugno 1922: Dispersione dei depositi di proiettili e rottami lungo l'antico fronte della regione veneta; es. 20 giugno.

— Florian, ann. 10 agosto 1922: Esplosione del forte di Marghera (r. s.); es. 18 nov.

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove province il Capo I del regolamento 23 agosto 1894, n. 389, esecutivo della legge 19 luglio 1894, n. 314, sulle materie esplosive; ed il R. D. 3 agosto 1919, n. 1360, sulla denunzia e consegna di armi, munizioni e materie esplodenti.

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1416, che autorizza la spesa di lire 700,000 per provvedere a lavori di vario genere in dipendenza dello scoppio del Forte Falconara della difesa di Spezia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1858).

R. D-L. 12 nov. 1922, n. 1476, che autorizza la spesa di lire 6,500,000 per provvedere ai lavori di riparazione o ricostruzione, strettamente indispensabili, degli edifici nelle località danneggiate nei comuni di Arcola e Lerici dallo scoppio del forte Falconara della difesa di Spezia, avvenuto il 28 sett. 1922; e la spesa di lire 1 milione per completare la riparazione dei danni causati in comune di Bergeggi dalla esplosione del forte Sant'Elena (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1996).

Interp. Canepa, ann. 18 nov. 1922: Esplosione del forte Falconara (Spezia). — *Id.* Pellizzari, id.: Provvedimenti per Pitelli, Lerici, San Terenzo, Muggiano e Spezia. — *Id.* Agnesi, id.: Indennizzo ai danneggiati dagli scoppi di Bergeggi e di Falconara.

Interr. Canepa, ann. 18 nov. 1922: Disastro della Spezia; es. 9 febbr. 1923. — *Id.* Rossi F., Ollandini, Luiggi, ann. 18 nov. 1922: Risarcimento dei danni agli abitanti dei comuni di Lerici e Arcola per l'esplosione del forte di Falconara (Spezia); es. 16 maggio 1923.

— Toscano, ann. 18 nov. 1922: Sgombero delle munizioni esistenti in Torre Faro. — *Id.* Ollandini, Luiggi, id.: Provvedimenti per garantire le popolazioni dalla minaccia degli esplosivi conservati nei forti circostanti la Spezia. — *Id.* Tripepi, id.: Rimozione degli esplosivi accumulati nei forti presso Cannitello, Catona, Villa San Giovanni e Campo; es. 16 maggio 1923.

R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1581, riguardante la nuova sistemazione dei depositi di munizioni ed esplosivi da conservarsi come dotazione del R. Esercito (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1941).

R. D. 7 genn. 1923, n. 166, che estende alle nuove provincie le disposizioni di legge sugli esplosivi, vigenti nel Regno.

R. D-L. 4 febbr. 1923, n. 413, circa compensi da corrispondere a ricuperatori di siluri, torpedini ed armi subacquee (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2057).

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa di lire 7,500,000 per provvedimenti in dipendenza delle esplosioni dei forti di Falconara, presso Spezia e Sant'Elena, in Bergeggi. — *R. D-L. 20 marzo 1924, n. 475*, recante variazioni compensative a talune assegnazioni di spesa per lavori dipendenti da esplosioni nell'Italia settentrionale, di cui al decreto predetto.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2274*, che esenta dall'imposta di fabbricazione i prodotti esplodenti destinati ad uso agricolo ed industriale, e provvede ad un riordinamento per gli altri nei riguardi del regime tributario. — *D. M. 9 nov. 1923*, che detta norme e cautele per l'esenzione di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 266).

Interp. Pellizzari, ann. 29 nov. 1923: Sgombero dei depositi di esplosivi in Liguria.

Disegno di legge per sanzioni contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti, v. *Politica interna* (dis. di legge, S. n. 3).

ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI.

R. D-L. 3 febbr. 1921, n. 663, che dà facoltà al ministro delle finanze di limitare o comunque di regolare l'importazione delle merci identiche o similari a quelle che saranno cedute al Governo italiano dagli Stati ex-nemici in conto riparazioni danni di guerra.

D. M. 3 giugno 1921, che vieta l'importazione di colori organici sintetici e dei prodotti organici intermedi della loro fabbricazione (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 130).

Interr. Olivetti, ann. 20 giugno 1921: Divieto d'importazione del vino in Germania (r. s.); es. 4 agosto.

Interp. Mastino, ann. 20 giugno 1921: Divieto d'esportazione dei formaggi sardi; es. 25 luglio.

— Corsi, ann. 23 luglio 1921: Esportazione dei formaggi sardi; es. 25 luglio.

D. M. 25 agosto 1921, che modifica le disposizioni delle ordinanze ministeriali 9 aprile e 12 giugno 1921, relativamente alla importazione dei bovini dalla Jugoslavia (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 202). — *D. M. 17 sett. 1921*, che revoca il vincolo della preventiva autorizzazione ministeriale per l'importazione del bestiame bovino dalla Jugoslavia (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 221).

Accordo commerciale in data 28 agosto 1921 con la Germania sui divieti di importazione e di esportazione (*Boll. Finanze* del 1921, Vol. XI, pag. 144).

Interp. Dentice, ann. 25 nov. 1921: Abolizione del Comitato di esportazione di prodotti agricoli per la Campania.

Interr. Acerbo, ann. 25 nov. 1921: Esportazione di uve da tavola in Germania (r. s.); es. 26 nov.

— Lombardo-Pellegrino, ann. 25 nov. 1921: Esenzione del Mezzogiorno dal dazio d'importazione sul legname da costruzioni; es. 1° dic.

Il preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002, pres. 26 nov. 1921, dà facoltà all'amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di lire 500,000 per restituzione di diritti su prodotti che si esportano. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

R. D. 26 genn. 1922, n. 74, che sopprime il Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di importazione, esportazione e transito.

Interp. Mastino, ann. 20 marzo 1922: Facilitazioni doganali per l'esportazione di prodotti agricoli italiani in Francia, e per l'importazione di macchine agricole in Italia.

— sen. Bettoni, ann. 31 marzo 1922: Provvedimenti per migliorare l'esportazione dei nostri prodotti.

— Noseda, ann. 10 agosto 1922: Ripristino delle norme pre-belliche circa l'importazione e l'esportazione fra l'Italia e la Svizzera.

R. D-L. 19 ott. 1922, n. 1357, che abroga il R. D-L. 3 febbr. 1921, n. 663, con cui si dà facoltà al Ministero delle finanze di limitare o comunque regolare l'impostazione delle merci identiche o similari a quelle che saranno cedute al Governo italiano dagli Stati ex-nemici in conto riparazioni danni di guerra; nonchè i provvedimenti emanati in virtù dello stesso decreto.

Importazioni ed esportazioni temporanee, v. *Dogane*.

ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE.

Disegno di legge del min. del tesoro Bonomi, C. n. **668** (pres. 25 giugno 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 960,000 a titolo di ulteriore e definitivo concorso dello Stato per le esposizioni e feste commemorative di Torino, Roma, Palermo, Faenza, Parma, Bruxelles e Buenos-Ayres.* — Rimasto presso la Comm. perm. Finanze (rel. Presutti). — *R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2096*, che autorizza la spesa di cui sopra.

Il dis. di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. 184, pres. 5 dic. 1921, autorizza la spesa di lire 25,000, quale contributo dello Stato all'Esposizione italiana di New

York. — Ritirato 16 febbr. 1922. — *R. D-L. 22 genn. 1922, n. 94*, che autorizza la spesa stessa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1337)

R. D-L. 29 dic. 1921, n. 2085, che autorizza la spesa di lire 20,000 per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alle mostre campionarie di Padova e Napoli.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., S. n. **347**; C. n. **1489** (pres. 17 marzo 1922): *Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922.* — Autorizza, all'uopo, la spesa di 6,000,000, ripartendola nei due esercizi 1921-22 e 1922-23, e dà facoltà al Governo di affidare l'incarico di organizzare e dirigere il concorso italiano all'esposizione suddetta ad un Regio commissario generale. — ***Legge 28 maggio 1922, n. 715.*** — *R. D-L. 7 genn. 1923, n. 206*, che autorizza l'ulteriore spesa di lire 600,000 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2036).

Il dis. di legge del min. del tesoro, Peano, per variazioni al preventivo istruzione 1921-22, C. n. 1529, pres. 16 maggio 1922, propone un contributo dello Stato di lire 150,000 nelle spese per la XIII Esposizione d'arte internazionale di Venezia, ed un contributo di lire 40,000 nelle spese per la Mostra d'arte primaverile di Firenze. — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1173.***

R. D. 1° luglio 1922, n. 949, che erige in Ente morale la « Fiera di Milano campionaria internazionale ».

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1690, che approva e rende esecutorio il contratto per la vendita di una parte dell'ex Piazza d'armi di San Siro in Milano all'Ente denominato « Fiera di Milano campionaria internazionale ».

R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 502, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato a favore rispettivamente della Esposizione internazionale di fotografia, ottica e cinematografia da tenersi in Torino e della Fiera campionaria di Padova per l'anno 1923 (pres. per la convalidazione col disegno di legge del min. dell'industria, C. n. 2037).

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 554, che autorizza la spesa di lire 200,000 per la partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale scientifica ed industriale d'igiene da tenersi nel 1923 a Strasburgo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2034).

R. D. 11 marzo 1923, n. 495, che costituisce, con sede in Roma, un Ente denominato « Mostra romana dell'agricoltura, dell'industria e dell'arte applicata ».

R. D-L. 19 aprile 1923, n. 911, che autorizza la spesa di lire 20,000 per provvedere ai lavori di partecipazione dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica alla I Mostra romana dell'agricoltura (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2100).

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 1171, che autorizza una spesa di lire 30,000 per contributo alla mostra coloniale presso la IV Fiera campionaria internazionale di Milano (pres. per la convalidazione col disegno di legge del min. delle finanze, C. n. 2100).

R. D-L. 6 giugno 1923, n. 1338, che autorizza la spesa di lire 50,000 per contributo del Ministero dell'industria alla I Mostra romana dell'agricoltura, dell'industria e dell'arte applicata (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2170).

R. D-L. 28 giugno 1923, n. 1478, che autorizza la spesa di lire 25,000, quale contributo dello Stato in favore della Mostra regionale da tenersi in Castellammare Adriatico nell'agosto 1923 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2170).

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 1967, che autorizza la spesa di lire 20,000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Gand e di altre 20,000 lire per contributo dello Stato nelle spese per la I Mostra internazionale delle arti decorative a Monza.

R. D-L. 11 ott. 1923, n. 2149, che autorizza un contributo di lire 1,200,000 per la crociera italiana nell'America latina. — *R. D-L. 13 genn. 1924, n. 8*, che auto-

rizza la spesa di lire 10,000 per l'allestimento di uno *stand* per la Mostra del cessato Ministero per le terre liberate a bordo della R. nave *Italia* destinata alla crociera nell'America latina.

R. D-L. 9 nov. 1923, n. 2567, che autorizza la spesa di lire 250,000 per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale della cooperazione e delle istituzioni sociali che si terrà in Gand in giugno-settembre 1924.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2740, con cui si dispone che nessuna fiera o esposizione, nazionale o internazionale, possa ottenere facilitazioni ferroviarie e doganali, se essa non sia autorizzata con decreto del presidente del Consiglio di concerto cogli altri ministri competenti, e che la detta autorizzazione possa concedersi solo a quelle fiere od esposizioni organizzate da appositi Enti legalmente costituiti.

R. D-L. 3 genn. 1924, n. 4, che autorizza la spesa di lire 5,500,000 per la partecipazione dell'Italia alla Esposizione internazionale di arte decorativa a Parigi.

R. D-L. 3 genn. 1924, n. 10, che autorizza la spesa di lire 75,000 per la partecipazione dell'Amministrazione dei monopolî industriali alla Fiera campionaria primaverile del 1924 in Praga.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 295, che autorizza una prelevazione di lire 300,000 dal fondo di riserva spese impreviste preventivo finanze 1923-24 per provvedere alle spese occorrenti alla rappresentanza ufficiale governativa sulla Regia nave *Italia*, che compie la crociera nell'America latina.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 463, concernente una maggiore assegnazione di lire 5,000,000 nel preventivo marina 1923-24 per spese per la crociera italiana nell'America latina.

R. D-L. 3 aprile 1924, n. 433, che autorizza la spesa di lire 30,000, quale contributo dello Stato a favore della mostra didattica nazionale da tenersi a Firenze nel 1924.

ESPOSIZIONI FINANZIARIE.

26 luglio 1921. — Il min. del tesoro, *De Nava*, come premessa alla discussione del dis. di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci, prospetta la situazione del bilancio e del tesoro, e le previsioni pel prossimo avvenire.

8 dic. 1921. — Il min. del tesoro, *De Nava*, annunzia, per il 1920-21, un disavanzo effettivo di circa 11 miliardi, non tenendo conto della somma di oltre 5 miliardi e mezzo, da inscriversi nel bilancio della guerra per il regolamento contabile di spese eseguite durante la guerra per conto dell'Amministrazione militare da altre amministrazioni; rettifica le previsioni 1921-22; accenna i criteri informatori dei recenti provvedimenti fiscali (spiriti, birra, bollo, profumerie, vini fini e liquori, gemme e oggetti preziosi provenienti dall'estero, bollo sulle cambiali, soppressione del bollo sulle girate, ricevute per somme indeterminate, vidimazione dei copialettere, prezzo del sale fino, lotto, sostituzione di imposte di consumo e fabbricazione ai soppressi monopolî del caffè e surrogati e delle lampadine elettriche); segnala qualche indice di depressione economica (gettito delle tasse di bollo sugli atti civili, commerciali e giudiziari; e delle tasse di registro, prodotti del traffico ferroviario); chiarisce che la dilazione del pagamento delle imposte sui sopraprofitti di guerra e sugli aumenti di patrimonio derivati dalla guerra, data la nostra contabilità, non influisce sull'entità del disavanzo; illustra le previsioni 1922-23, accennando specialmente le spese eliminate (approvvigionamenti) o ridotte (traffico marittimo, bilanci militari, terre liberate, pensioni di guerra); esprime il parere che a combattere il disavanzo occorra insieme aumentare le entrate e ridurre le spese; indica in 11,728 milioni l'aumento del debito pubblico nell'anno dal 31 ottobre 1920 al 31 ottobre 1921, facendo notare i pericoli del crescente indebitamento, specie mediante debiti a breve scadenza (buoni del tesoro ordinari), per la finanza dello Stato e per l'organismo economico del paese; ritiene ancora lontana la soluzione del problema del debito estero, che deve essere prima maturata nella pubblica opinione.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, pres. 28 giugno 1922, espone (rel. *Paratore*) i principali aspetti della situazione finanziaria italiana, insistendo sulla necessità di un'azione pronta, rigorosa e decisa per fronteggiarla.

12 (2ª) luglio 1922. — Il min. del tesoro, *Peano*, come premessa alla discussione del preventivo tesoro per il 1922-23, fa dichiarazioni sulla situazione finanziaria, indicando alcuni provvedimenti da adottare per avviare il bilancio dello Stato verso il pareggio.

17 nov. 1922. — Il min. del tesoro, *Tangorra*, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, espone alla Camera (17 nov. 1922) il pensiero del Governo sul problema ecoonomico-finanziario del paese, tracciando il programma che intende attuare per eliminare il disavanzo (economie, semplificazioni nell'amministrazione, decentramento, cessione all'industria privata di pubbliche intraprese, preparazione delle condizioni all'interno atte a favorire gli investimenti di capitale straniero, provvedimenti tributari che assicurino le maggiori entrate al bilancio con una più severa e giusta ripartizione dei carichi pubblici, riduzione delle tasse di successione). — Durante la medesima discussione in Senato, lo stesso ministro fa nuove dichiarazioni (26 nov.), riferendosi principalmente ad alcuni elementi di fatto della nostra situazione finanziaria.

13 maggio 1923. — Il min. delle finanze, *De Stefani*, nel suo discorso tenuto a Milano, accenna ai criteri seguiti nel lavoro di ricostruzione della finanza (semplificazione tributaria, generalizzazione di alcuni tributi, abolizione delle esenzioni meno giustificate, persecuzione delle frodi, aggiornamento delle valutazioni, blocco delle sovrimposte fondiarie e dei tributi locali, economie, rafforzamento dei controlli amministrativi sulle spese, riduzione di funzioni dello Stato, limiti delle spese militari e per opere pubbliche, riduzione del numero e della retribuzione del personale ferroviario, pensioni di guerra, risarcimento danni di guerra, obbligazioni delle Venezie); annunzia un disavanzo effettivo di circa 5,170 milioni, al netto delle regolazioni contabili, per l'esercizio 1921-22.

8 dic. 1923. — Il min. delle finanze *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione del sen. Rava, ann. il 6 dic. 1923, « per sapere se non creda opportuno di illustrare in chiara sintesi, il contenuto di nuovi importanti documenti finanziari di recente pubblicazione », annunzia un disavanzo effettivo accertato nel 1922-23, di circa 3,041 milioni; accenna alle risultanze dei primi mesi dell'esercizio in corso, 1923-24, ed alle previsioni 1924-25, mostrando il progresso fatto per la ricostruzione finanziaria; rassicura di volere continuare nelle economie; segnala la rapida decrescenza del processo di indebitamento, il miglioramento ottenuto nel prezzo di emissione dei buoni del tesoro a lunga scadenza (settennali e novennali), i primi risultati della politica del consolidamento del debito a breve scadenza (buoni ordinari), la diminuzione della circolazione dei biglietti per conto dello Stato; dice che si sta studiando la riforma del credito agrario e del credito fondiario; cita alcuni indici rassicuranti di ripresa economica.

Nel discorso tenuto a Milano il *30 marzo 1924* lo stesso min. delle finanze *De Stefani*, dà ulteriori notizie sulla situazione finanziaria.

ESPOSTI, v. *Infanzia abbandonata.*

ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ.

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Michcli, C. n. 981, pres. 25 nov. 1921, fa un'aggiunta alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità in favore di stabilimenti industriali privati, riconosciuti di pubblico interesse, e che trovano impedimento al loro impianto o sviluppo nella presenza di una strada comunale o provinciale e nella ricalcitranza dell'ente proprietario della strada medesima a permetterne l'occupazione. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici (rel. Stefini).

Disegno di legge del min. della guerra Di Scalea, S. n. **452** (pres. 10 giugno 1922): *Espropriazione dei terreni per le opere militari costruite durante la guerra nell'ex-zona di guerra.* — Dichiara di pubblica utilità l'esecuzione dei lavori occorsi per la costruzione di strade ed opere militari nell'ex-zona di guerra; affida al Ministero della guerra il compito di determinare quali strade ed opere debbano conservarsi; affida a periti liberi professionisti l'incarico di eseguire tutte le operazioni inerenti alla espropriazione; ammette il ricorso all'autorità giudiziaria contro le risultanze della detta perizia. — Ritirato (14 febbr. 1923). — *R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2937*, che dà attuazione, con pochissime varianti, alle disposizioni contenute nel predetto dis. di legge.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 691, che abroga l'art. 60, ultimo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2119*, recante semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato.

ESTRADIZIONE.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2017*, che, semplificando il servizio relativo all'estradizione dei malfattori, dispone che le estradizioni possano offrirsi o consentirsi con decreto del ministro per la giustizia, senza che occorra la preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri; salva la facoltà del ministro di provocarla quando la ritenga opportuna per le circostanze del caso.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3181, esecutivo della convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e la Repubblica austriaca per l'estradizione dei malfattori.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3182, esecutivo della convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e il Regno dei Serbi, croati e sloveni per l'estradizione dei malfattori.

ETÀ MAGGIORE.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1685, con cui nelle nuove province la maggiore età è fissata agli anni ventuno compiti.

FABBRICATI (IMPOSTA SUI).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione secondo le norme vigenti dell'imposta sui fabbricati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — **R. D. 25 genn. 1923, n. 164*, con cui si dispone che, finchè non siasi diversamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi, continui ad applicarsi l'imposta di cui sopra secondo le leggi e norme vigenti.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la riforma delle imposte dirette sui redditi, C. n. 966, pres. 25 nov. 1921, stabilisce che col 1° genn. 1923 cessi d'aver effetto l'imposta sui fabbricati, rimanendo questa assorbita dall'imposta normale sui redditi istituita col dis. di legge medesimo. — Rimasto presso la Commissione Finanze.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Alessio*, afferma (18 dic. 1921) la necessità nei riguardi dell'imposta sui fabbricati di giungere al sistema dell'accertamento del reddito effettivo.

Interr. sen. Frascara, ann. 15 marzo 1922: Sulla revisione dei redditi dei fabbricati; es. 23 marzo.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 148*, che, con effetto dal 1° genn. 1924, estende ai territori annessi le disposizioni in materia di imposta sui fabbricati vigenti nel Regno. — **R. D. 15 luglio 1923, n. 1555*, che porta modificazioni al R. D. di cui sopra. — **R. D. 15 ott. 1923, n. 2317*, che detta norme per la prima applicazione dell'imposta sui fabbricati nei territori suddetti.

Interr. sen. Garofalo, ann. 8 febbr. 1923: Sospensione delle revisioni parziali dei redditi edilizi, e applicazione di lievi aumenti proporzionali degli imponibili (r. s.); es. 13 febbr.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3069*, concernente *la rivalutazione generale dei redditi dei fabbricati*. Dispone una rivalutazione dei redditi dei fabbricati da farsi sulla base di determinati coefficenti di maggiorazione decrescente, conservando immutati gli imponibili degli anni 1923-24; allevia l'onere dell'imposta sopra edifici adibiti a scopo di pubblica utilità; rivaluta il reddito dei fabbricati esistenti nei territori annessi in base al valore locativo dell'anno 1922; dispone il passaggio degli opifici industriali sotto il regime dell'imposta di ricchezza mobile; stabilisce che l'aliquota dell'imposta erariale non possa eccedere la misura del 16 per cento sul reddito imponibile, e che trascorso un quinquennio dalla rivalutazione si effettui una revisione generale dei redditi edilizi.

Esenzione dell'imposta fabbricati a favore delle nuove costruzioni di case, v. *Case popolari*.

FABBRICAZIONE (IMPOSTE DI) (1).

R. D. 12 giugno 1921, n. 787, contenente norme per l'attuazione dell'organico del personale tecnico delle imposte di produzione, approvato con R. D-L. 16 gennaio 1921, numero 12.

R. D-L. 3 luglio 1921, n. 848, che affida alla Direzione generale dei monopoli commerciali i servizi delle imposte di fabbricazione esistenti e di quelle istituite coll'art. 2 del decreto medesimo.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale delle imposte di produzione.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 140*, che estende ai territori annessi al Regno le imposte di fabbricazione. — *D. M. 28 genn. 1923*, che estende nei territori annessi al Regno alcune disposizioni vigenti nel Regno sulle tasse di fabbricazione (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 59). — *D. M. 10 luglio 1923*, che fissa al 1° ott. 1923 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 dell'allegato I del R. D. predetto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 196).

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2335*, che reca nuovi provvedimenti per le imposte di fabbricazione.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle imposte di fabbricazione.

FABBRICHE D'ARMI, v. *Arsenali*.

FAGARÈ DI PIAVE (MONUMENTO COMMEMORATIVO DELLA VITTORIA IN), v. *Monumenti di guerra*.

FALLIMENTO.

La relazione della Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulla riforma del vigente codice di commercio, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, propone (rel. *Belotti*) che il fallimento sia mantenuto per i soli commercianti.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge n. 2013 per delega al Governo della riforma dei codici, il dep. *Baviera* propone (1° giugno) che si introduca e disciplini nel codice civile l'istituto del fallimento civile.

Dell'istituto del fallimento si occupa pure la Sottocommissione del Senato incaricata di riferire sul libro terzo del codice di commercio (rel. Fabri), S. n. 611-A, pres. 12 nov. 1923. Durante la discussione in Senato, lo stesso sen. *Fabri*, esaminando (26 nov.) se vi debba essere una procedura di concorso per i creditori civili ed una procedura di concorso per i commercianti, si dichiara convinto della necessità della distinzione di siffatta procedura; accenna poi alla convenienza di rinforzare gli organi del fallimento e di risolvere alcune questioni particolari che fin qui hanno turbato la coscienza dei giuristi e l'economia del fallimento.

Il sen. *Mortara* non crede possibile che la procedura per il fallimento sia avulsa dal codice di commercio per essere trasportata nel codice di procedura civile; ritiene possibile un giudizio di concorso o carico d'un debitore non commerciante solo nel caso che vi sia un largo patrimonio.

FAMIGLIA REALE.

Il pres. del Consiglio, *Mussolini*, dà comunicazione alla Camera (6 febbr. 1923) dell'avvenuto fidanzamento di S. A. R. la Principessa Jolanda, primogenita delle LL. MM., col conte Carlo Calvi di Bérgolo, capitano di cavalleria, bombardiere in guerra, decorato e ferito. Analoga comunicazione fa al Senato nella torn. dell'8 febbr.; ed il Presidente, *Tittoni*, esprime tutto il giubilo dell'Assemblea per il lieto avvenimento.

Si dà lettura al Senato (23 maggio 1923) del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di matrimonio di S. A. R. la Principessa Jolanda di Savoia con il Conte Calvi di Bérgolo.

Il Presidente del Senato comunica (6 dic. 1923) all'Assemblea che, appena avuta notizia della malattia di S. A. R. il Duca d'Aosta, egli ha espresso, in nome di essa, all'Augusto Principe fervidi voti per la pronta sua guarigione.

(1) Per disposizioni speciali sulle singole imposte di fabbricazione, v. alle voci speciali: *Aceto, Birra, Spiriti, ecc.*

FARI ED ALTRI SEGNALAMENTI MARITTIMI.

Disegno di legge del min. della marina De Vito, C. n. **1805** (non stampato) (pres. 10 agosto 1922): *Passaggio amministrativo del servizio del segnalamento marittimo delle coste orientali adriatiche dal Governo marittimo di Trieste al Ministero della marina* — Ritirato (6 febbr. 1923).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

R. D. 23 nov. 1922, n. 1625, che eleva i limiti entro cui l'Ufficio tecnico dei fari ed i comandi di zona possono effettuare spese ad economia.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che abolisce la Commissione centrale per i fari.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 486*, che istituisce a Trieste un Comando di zona dei fari e del segnalamento marittimo.

R. D. 26 aprile 1923, n. 1019, relativo alla circoscrizione delle zone dei fari e del segnalamento marittimo.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1397*, che istituisce un diritto di faro per i porti, rade e spiagge del Regno e della colonia Eritrea. — **R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, sul conglobamento nelle nuove tasse d'ancoraggio del diritto di faro istituito col R. D. di cui sopra, la cui applicazione rimane sospesa fino all'emanazione del provvedimento di revisione delle tasse d'ancoraggio medesime, disposto col presente decreto. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2836*, che sospende a decorrere dal 1° genn. 1924 l'applicazione del predetto diritto di faro.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e, stipendi del personale pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Proposta del sen. Canevaro per la erezione di un faro monumentale in Adriatico in onore della marina, v. *Monumenti di guerra.*

FARINE ALIMENTARI (ESENZIONE DOGANALE), v. *Grano.*

FARMACIE - FARMACISTI (CIVILI E MILITARI).

R. D-L. 25 sett. 1921, n. 1396, concernente l'equipollenza del diploma per l'esercizio della professione di farmacista conseguito presso un Istituto della cessata monarchia austro-ungarica. (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. istruzione S. n. 559).

Disegno di legge del min. della marina Bergamasco, C. n. **1040** (pres. 1° dic. 1921): *Istituzione degli ufficiali chimici farmacisti della Regia Marina in servizio attivo permanente.* — Sopprime il ruolo dei farmacisti impiegati civili della Regia marina, creando, in loro vece, gli ufficiali chimici farmacisti. — Ritirato (16 maggio 1923).

— *R. D-L. 8 marzo 1923, n. 688*, che istituisce i predetti ufficiali chimici farmacisti. — *R. D-L. 12 luglio 1923, n. 1716*, che reca aggiunte e varianti al decreto predetto (presentati per la convalidazione col dis. di legge min. marina C. n. 2175). — *Reg. 5 luglio 1923, n. 1503*, per gli ufficiali chimici farmacisti della Regia marina.

Reg. 23 febbr. 1922, n. 261, esecutivo della legge 7 aprile 1921, n. 367, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari.

R. D. 23 febbr. 1922, n. 262, che approva i programmi per gli esami di ammissione e di avanzamento degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente.

Interr. sen. Venzi, ann 20 giugno 1922: Concessione del titolo di « dottore in farmacia » ai licenziati dalle scuole universitarie di farmacia (r. s.); es. 15 luglio.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi dei farmacisti militari della Regia marina.

Interr. Buonocore, ann. 23 nov. 1922: Provvedimenti per arrestare la chiusura delle farmacie nei comuni rurali; es. 22 maggio 1923.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 12*, che, stabilendo il nuovo ordinamento dell'esercito, fissa altresì l'organico degli ufficiali chimici-farmacisti. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3068*, che modifica la tabella degli ufficiali chimici farmacisti stabilita col R. D. di cui sopra.

R. D. 13 maggio 1923, n. 1238, che estende, con modificazioni, alle nuove provincie la legge 12 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

Proposta di legge dep. Calò e Guarino-Amella, C. n. **2030** (ann. 16 maggio 1923): *Modifiche alla legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.* — Concede agli assistenti farmacisti, già muniti di « patentino », che abbiano superato l'esame di cui all'art. 31 della legge suddetta, la facoltà di esser titolari di farmacia, senza l'assistenza di un direttore; e di essere inscritti nell'albo provinciale dell'ordine dei farmacisti, sotto la designazione di « farmacisti certificati ». — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Graziano).

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2388, che apporta aggiunte alla legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (sanzioni contro la violazione delle tariffe da parte del farmacista).

R. D. 7 ott. 1923, n. 2520, che modifica gli art. 46 e 48 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, per l'esercizio delle farmacie, per ciò che concerne le tariffa dei medicinali e le annotazioni da farsi dai farmacisti sulle ricette e sulle etichette.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, che quadruplica i diritti d'ispezione alle farmacie.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi degli ufficiali farmacisti del R. esercito e della R. marina.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, con cui, per l'esercizio della professione di farmacista, si prescrive l'esame di Stato, si richiede per esservi ammessi la laurea in chimica e farmacia oppure il diploma in farmacia, e si stabilisce in lire 200 la tassa di ammissione all'esame stesso.

Farmacie in Libia, v. *Tripolitania.*

Preparati farmaceutici, v. *Medicinali.*

FATTURE COMMERCIALI (Bollo sulle), v. *Registro e bollo* (Tasse di).

FEDERAZIONE AERONAUTICA NAZIONALE (Aereo club d'Italia), v. *Aeronautica.*

FERROVIE. — Amministrazione ed esercizio, materiale – Bilanci – Costruzioni, concessioni, riscatti e sovvenzioni – Elettrificazione – Personale (stato giuridico ed economico, pensioni) – Tariffe.

Amministrazione ed esercizio – Materiale.

R. D. 31 marzo 1921, n. 799, che istituisce in Trento ed in Trieste due circoli ferroviari d'ispezione, determinandone la circoscrizione.

R. D. 28 aprile 1921, n. 684, col quale, in applicazione dell'art. 1 del R. D-L. 25 agosto 1920, n. 1184, l'esercizio della navigazione dello Stato viene restituito all'Amministrazione delle ferrovie.

Interr. sen. Marsaglia, ann. 15 giugno 1921: Insistenze per ottenere dalla Francia la frontiera occidentale naturale della Liguria, o l'italianità della ferrovia Cuneo-Ventimiglia (r. s.); es. 4 agosto.

Interp. sen. Arlotta, ann. 15 giugno 1921: Servizio ferroviario nel Mezzogiorno.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, S. n. **130**; C. n. **1702** (pres. 19 giugno 1921); *Garanzia dei crediti dello Stato per anticipazioni accordate sul prezzo delle forniture e riparazioni occorrenti alle ferrovie dello Stato.* – Dispone che i crediti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per le anticipazioni di cui sopra abbiano privilegio sulla generalità dei mobili delle ditte assuntrici immediatamente dopo i crediti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1956 del Codice civile. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni (rel. Berardelli).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C, n. **14**; S. n. **156** (pres. 20 giugno 1921): *Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 440 milioni per spese straordinarie e per forniture di materiale e di esercizio.* — La Commissione lavori pubblici fa voti (rel. Stefini) che sia presentato al Parlamento un nuovo completo programma tecnico e finanziario, esatto e dettagliato nei suoi principali elementi costitutivi, il quale contempli una razionale sistemazione delle linee e provvista di materiale ferroviario. — ***Legge 8 dic. 1921, n. 1830.***

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **15**; S. n. **152** (pres. 20 giugno 1921): *Sovvenzione di lire 92 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna.* — La Commissione finanze del Senato invita (rel. Ferraris C.) il Governo a tener molto conto delle deficenze delle

linee e del materiale nel risolvere, rispetto alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde già concessionaria ed esercente, le pratiche inerenti alla liquidazione del prezzo di riscatto, in relazione alle disposizioni di legge ed ai patti contenuti nell'atto di concessione — ***Legge 15 dic. 1921, n. 1831.***

Interr. Abisso, ann. 20 giugno 1921: Opportunità di sopprimere la direzione di esercizio delle ferrovie complementari sicule; es. 28 luglio.

— Baglioni, ann. 20 giugno 1921: Mancata rinnovazione della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; es. 1° agosto.

— Marescalchi, ann. 20 giugno 1921: Spaccio dei vini nei ristoranti delle stazioni ferroviarie e nei vagoni-ristoranti; es. 30 luglio.

— Mastino, ann. 20 giugno 1921: Incendi causati da locomotive delle ferrovie sarde; es. 26 luglio.

R. D. 26 giugno 1921, n. 930, che proroga sino al 30 giugno 1922 la validità dei decreti 7 nov. 1920, n. 1611 e 28 nov. 1920, n. 1700, riguardanti le anticipazioni sul prezzo di forniture alle ferrovie dello Stato. — *R. D. 2 luglio 1922, n. 978*, che proroga al 31 dic. 1922 la validità degli stessi decreti.

Interp. Berardelli, ann. 23 luglio 1921: Persistente anarchico disservizio ferroviario in Calabria.

La relazione della Commissione speciale della Camera sul disegno di legge per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1-A, pres. 28 luglio 1921, propone (rel. Camera) un articolo aggiuntivo (approvato dalla Camera nella 2ª torn. del 3 agosto), con cui si prescrive che l'Amministrazione ferroviaria, allo scopo di diminuire le spese di gestione, e le altre Amministrazioni autonome dello Stato, si uniformino alle disposizioni della legge stessa. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

Con l'art. 3 del dis. di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, C. n. 864 (pres. 30 luglio 1921) si abroga il R. D. 2 febbr. 1920, n. 130, concernente il Consiglio di amministrazione delle ferrovie — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni.

Durante la discussione in Senato sulla proroga dell'esercizio provvisorio, parlano (30 luglio 1921) delle condizioni in cui si svolge l'esercizio ferroviario di Stato e della situazione del bilancio di quell'azienda il sen. *Arlotta*, il min. dei lavori pubblici, *Micheli*, ed il min. del tesoro, *De Nava*.

R. D-L. 19 sett. 1921, n. 1298, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per la somma di 160 milioni per l'acquisto di 120 locomotori elettrici (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavor pubbilici, S. n. 197).

R. D-L. 28 ott. 1921, n. 1524, che reca modificazioni al R. D. 4 marzo 1920, n. 280, sull'uso razionale dei veicoli nelle ferrovie dello Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. lavori pubblici C. n. 2051).

R. D. 19 nov. 1921, n. 1686, che demanda l'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle ferrovie concesse, al direttore del Circolo ferroviario di ispezione nelle cui giurisdizione è compresa la linea.

Interp. sen. Rossi T., ann. 24 nov. 1921: Condizione del servizio ferroviario in Piemonte.

Interr. sen. Libertini, ann. 24 nov. 1921: Responsabilità del disastro ferroviario di San Pietro a Maida, es. 26 nov.

— Assennato, ann. 25 nov. 1921: Ripristino dell'ambulante Brindisi-Bologna; es. 14 dic.

— Baglioni, ann. 25 nov. 1921: Sulla progettata fusione dell'Ufficio legale delle ferrovie con l'Avvocatura erariale; es. 17 dic.

— Beltrami, ann. 25 nov. 1921: Riparazione del materiale ferroviario deteriorato; es. 3 dic.

— Bonardi, ann. 25 nov. 1921: Concessione della riparazione di carri ferroviari al Consorzio cooperative edili di Brescia; es. 12 dic.

— Carboni V., ann. 25 nov. 1921: Disastro della Magliana; es. 29 nov.

— Corgini, ann. 25 nov. 1921: Pulizia delle carrozze per viaggiatori; es. 15 dic.

— Miceli-Picardi, Fazzari, Larussa, Berardelli, ann. 25 nov. 1921: Disastro di Maida, e disservizio ferroviario in Calabria; es. 19 dic.

— Pennavaria, ann. 25 nov. 1921: Disservizio ferroviario in provincia di Siracusa; es. 14 dic.

Interr. Monici, Rocco A., ann. 25 nov. 1921: Disastro ferroviario della Magliana (r. s.); es. 28 nov. e 3 dic.

Interp. Biavaschi, ann. 25 nov. 1921: Disastro ferroviario della Magliana; es. 28 novembre.

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, dispone, a decorrere dal 1922-23, la costituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo d'ammortamento dei debiti dello Stato per spese patrimoniali dell'amministrazione ferroviaria, mediante accantonamento sul detto fondo, delle somme corrisposte dall'amministrazione stessa in rimborso delle spese per la estinzione di quei debiti. Le norme per l'ammortamento saranno stabilite con decreto Reale su proposta del min. del tesoro (Attuato con leggi di esercizio provvisorio). — La disposizione è revocata e resa priva di ogni effetto col consuntivo 1922-23 (articolo 11 del dis. di legge), comunicato alla Presidenza il 30 dic. 1923.

Interr. sen. Bianchi L., ann. 29 nov. 1921: Richiesta di nuovi ispettori aggiunti per il servizio sanitario delle ferrovie; es. 5 dic.

Interp. Baldassarre, ann. 6 dic. 1921 e 19 marzo 1922: Indecorose ed intollerabili condizioni del servizio ferroviario nel Molise.

— Mauro F., ann. 6 dic 1921: Riscaldamento dei treni nella stagione invernale.

— Marracino, ann. 8 dic. 1921: Disservizio ferroviario in provincia di Campobasso.

Interr. sen. Apolloni, ann. 15 dic. 1921: Motivi della sostituzione del porto di Marsiglia a quello di Brindisi per il servizio della valigia delle Indie (r. s.); es. 28 dic.

— sen. Chimienti, ann. 28 dic. 1921: Sulla preferenza del porto di Marsiglia a quello di Brindisi per l'inoltro della valigia postale indiana; es. 30 dic.

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 40, recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti ferrovie (esonero dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati il diritto supplementare con facoltà di convertire in proprio favore la vigente misura del suddetto tributo; assoggettamento di tutti i trasporti alla tassa erariale sui trasporti e partecipazione eventuale dello Stato al prodotto netto dell'esercizio; concessione di sussidio straordinario alle aziende esercenti) (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. lavori pubblici C. n. 1862).

R. D. 2 febbr. 1922, n. 81, che reca modificazioni alle circoscrizioni dei compartimenti delle ferrovie dello Stato di Napoli e di Bari.

R. D. 23 febbr. 1922, relativo ai circoli ferroviari di ispezione ed alle rispettive circoscrizioni (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 84).

Interp. Bisogni, ann. 18 marzo 1922: Disservizio nell'Amministrazione ferroviaria.

— Trozzi, ann. 18 marzo 1922: Disservizio ferroviario nella regione abruzzese.

Interr. Malatesta, ann. 18 marzo 1922: Riattivazione di treni sulla Novara-Varallo-Sesia; es. 25 marzo.

— Valentini E., ann. 18 marzo 1922: Condizioni della stazione di Foggia; es. 9 maggio.

Interp. Amatucci, ann. 20 marzo 1922: Comunicazioni ferroviarie dell'Irpinia con Napoli.

Mozione Torre E., letta 22 marzo 1922: Necessità di energici provvedimenti di fronte al disservizio e al deplorevole disordine dell'azienda ferroviaria.

La relazione della Commissione lavori pubblici sul preventivo dei lavori pubblici per il 1922-23, C. n. 1008-A; pres. 25 marzo 1922, afferma (rel. Ciappi) essere la riforma burocratica nell'azienda ferroviaria imprescindibile, inderogabile e tale da essere produttiva di reali ed effettivi vantaggi.

Durante la discussione alla Camera del suddetto bilancio e di quello del precedente esercizio, il dep. *Donati* fa (9 maggio) alcune considerazioni sopra il bilancio ferroviario; il dep. *Stefini* propone (2ª torn. del 10 maggio) che sia tolta l'autonomia all'Amministrazione ferroviaria e la sua gestione sia affidata al Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti; il dep. *Olivetti* richiama l'attenzione del Parlamento sul *deficit* considerevole che presenta il bilancio delle ferrovie; sugli inconvenienti che si verificano nel servizio ferroviario e sui numerosi difetti dell'ordinamento attuale dell'azienda ferroviaria; il dep. *Mazzini* chiede (11 maggio) che si ponga rimedio all'ingente disavanzo che presenta il bilancio dell'azienda ferroviaria. Il dep. *Pestalozza* invoca (2ª torn. 12 maggio) una revisione e sistemazione di tutti i servizi ferroviari, ed afferma la necessità che si esca dall'attuale stato di incertezza che obbliga

il min. dei lavori pulbblici ad assumere la responsabilità di quanto un'azienda autonoma compie. Il dep. *Torre E.* trattando delle gravi condizioni in cui versa l'azienda ferroviaria, propugna la riforma del servizio sanitario, una notevole riduzione del personale, l'abolizione dell'autonomia ferroviaria e l'istituzione d'un Ministero delle ferrovie responsabile e sindacabile.

Il dep. *De Andreis* ritiene (1ª torn. 16 maggio) che noi dobbiamo avvicinarci all'idea di un'azienda ferroviaria il più possibile autonoma, quasi si direbbe un'azienda privata, sotto l'alto dominio dello Stato; il dep. *Tofani* esprime il convincimento (2ª torn. 16 maggio) che per iniziare il risanamento del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria occorra con urgenza stabilire la rispondenza tra le otto ore di presenza e le otto ore effettive di lavoro del personale.

Il dep. *Ciappi*, relatore, dichiara (2ª torn. 17 maggio) che la Commissione permanente dei lavori pubblici riconosce la necessità che il presidente del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie sia persona diversa dal direttore generale, e che questi sia assistito da due vice-direttori generali, uno per l'esercizio e l'altro per l'amministrazione. Dichiara pure che la Commissione dei lavori pubblici, perchè si possa porre rimedio a molti inconvenienti segnalati in questa discussione, ha deliberato di presentare un ordine del giorno (approvato poi dalla Camera nella torn. del 18 maggio) col quale si fanno voti che la Commissione parlamentare di vigilanza sulle ferrovie dello Stato presenti al Parlamento, insieme con la sua prossima relazione, le proposte che crederà di formulare, tenendo presenti anche i rilievi mossi all'andamento dell'azienda delle ferrovie dello Stato nella discussione del bilancio dei lavori pubblici. È approvato poi dalla Camera (18 maggio) un ordine del giorno *Tofani*, accettato dal Governo e dalla Commissione, perchè sia stabilita con urgenza la rispondenza tra le otto ore di presenza e le otto ore effettive di lavoro del personale ferroviario.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul bilancio medesimo, S. n. 420-A, pres. 10 giugno 1922, propone (rel. *Mariotti*) un ordine del giorno (che, accettato dal Governo, è approvato poi dal Senato nella torn. del 25 giugno), con cui di fronte al rilevante disavanzo dovuto in massima parte ad eccessive spese di personale, s'invita il Governo ad introdurre, anche con ritocchi legislativi, economie tali nell'esercizio stesso da far conseguire nel minor tempo possibile il pareggio.

Durante la discussione parlano sulla questione del bilancio ferroviario i sen. *Rota* e *Bianchi R.* (22 giugno) (proponendo quest'ultimo la riduzione del numero degli agenti ferroviari, ritocchi di tariffa e ritocchi al trattamento degli agenti stessi); *Libertini* (23 giugno), che invoca la ricostituzione del Ministero dei trasporti; *Borsarelli* (24 giugno), il quale propugna il ritorno delle ferrovie alla gestione privata; e nella stessa torn. il min. dei lavori pubblici, *Riccio*, il quale dichiara che per rimediare al disavanzo del bilancio ferroviario si faranno economie e si procederà ad un rimaneggiamento delle tariffe.

Interp. Buonocore, ann. 28 marzo 1922: Proposte di modificazioni d'orario su talune linee ferroviarie del Mezzogiorno.

Mozione Berardelli, letta 30 marzo 1922: Inchiesta parlamentare sul servizio ferroviario nel Mezzogiorno.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1462** (pres. 31 marzo 1922): *Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 1,750,000,000 per spese straordinarie*, da stanziarsi per 350 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1922-23 al 1926-27, per provvedere ad opere e provviste in genere, escluse quelle inerenti all'elettrificazione e all'esercizio a trazione elettrica delle linee. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni (rel. Bogiankino).

Interp. Nobili, ann. 4 maggio 1922: Miglioramento del movimento treni viaggiatori nella regione Sabina.

Interr. Bonardi, ann. 4 maggio 1922: Sistemazione della stazione ferroviaria di Brescia; es. 14 giugno.

— Devecchi, ann. 4 maggio 1922: Frodi in danno dell'Amministrazione ferroviaria a Torino; es. 17 giugno.

R. D. 7 maggio 1922, n. 706, contenente proposte di decentramento nei riguardi delle autorizzazioni per attraversamento di ferrovie concesse all'industria privata con condutture elettriche.

Relazioni della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (rel. sen. Bianchi R.) pres. 16 maggio e 7 dic. 1922 v. ***C. doc. nn. XVIII*** e ***XVIII-bis*** (S. doc. nn. XXVIII e XLVIII).

Mozione Arcani, letta 30 giugno 1922: Per un'inchiesta parlamentare sul funzionamento delle ferrovie dello Stato.

Proposta di legge dep. Olivetti, C. n. **1710** (ann. 1° luglio 1922): *Per l'istituzione di un Commissariato generale provvisorio per le ferrovie.* — Affida, sino al 31 dic. 1923, l'alta direzione e la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria di Stato a un commissario generale, da nominarsi con D. R., su proposta del Consiglio dei ministri; fiancheggiato da una Commissione consultiva, con rappresentanti del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro; al quale devolve le facoltà ora spettanti al ministro dei lavori pubblici e al direttore generale, relativamente all'azienda ferroviaria. Autorizza che con DD. RR. si proceda al riordinamento tecnico, amministrativo e finanziario della medesima, con facoltà di modificare leggi vigenti, escluse quelle relative ai bilanci ed alla Commissione parlamentare di vigilanza. — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

Interp. Quilico, ann. 10 agosto 1922: Sala d'aspetto della stazione di Saint Vincent.

R. D. 29 agosto 1922, n. 1242, relativo al trasporto in ferrovia di damigiane e bottiglioni contenenti liquidi.

Interr. sen. Loria, ann. 16 nov. 1922: Istituzione della terza classe sulla linea Torino-Modane; es. 18 nov.

— sen. Zippel, ann. 17 nov. 1922: Concessioni di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina; es. 20 nov.

Durante la discussione alla Camera, sulle comunicazioni del Governo, il min. del tesoro, *Tangorra*, manifesta il proposito (17 nov. 1922) di modificare radicalmente l'ordinamento dell'azienda ferroviaria, semplificandone l'amministrazione, e si riserva di studiare la possibilità di cedere le ferrovie all'industria privata.

Interr. Capasso, ann. 18 nov. 1922: Servizi sanitari nelle ferrovie dello Stato; es. 17 maggio 1923.

— Cucca, ann. 18 nov. 1922: Comunicazioni ferroviarie fra Trento e Roma; es. 17 maggio 1923.

— Crisafulli-Mondio, ann. 18 nov. 1922: Materiale e servizio nelle comunicazioni fra Roma e la Sicilia; es. 29 maggio 1923.

Durante la discussione del dis. di legge per delegazione di pieni poteri al Governo, i dep. *Ramella* (23 nov. 1922) e *Buozzi* (25 nov.) combattono l'ideato passaggio della gestione delle ferrovie di Stato all'industria privata.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1681*, che *scioglie il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato*, affidandone temporaneamente le funzioni ad un *commissario straordinario* – nominato nella persona del dottore Edoardo Torre, deputato al Parlamento –, il quale inoltre delibera con provvedimenti da approvarsi dal ministro dei lavori pubblici: *a*) sulle norme d'organamento interno dell'Amministrazione ferroviaria, i regolamenti generali e quelli dei singoli servizi, le norme per il trattamento del personale in esecuzione delle leggi relative; *b*) sulle proposte del direttore generale delle ferrovie dello Stato circa le piante organiche del personale; *c*) sulla proroga del termine per l'aumento dello stipendio o di paga, la retrocessione, la revocazione, la destituzione del personale stabile; *d*) sulle indennità di carica ai funzionari con incarichi di speciale importanza e responsabilità. — **R. D. 1° febbr. 1923, n. 200*, con cui si demanda altresì al suddetto commissario straordinario di provvedere all'esecuzione delle disposizioni che verranno emanate in applicazione dell'art. 1 della legge 3 dic. 1922, n. 1601 sui pieni poteri, per quanto riguarda l'azienda delle ferrovie dello Stato. — **R. D. 9 luglio 1923, n. 1662*, che autorizza il commissario straordinario a deliberare, di propria iniziativa, anche quei provvedimenti per i quali la legge 7 luglio 1907, n. 429, prescrive la preventiva proposta del direttore generale; e così pure a deliberare in via definitiva i provvedimenti disciplinari di cui all'ultimo comma dell'art. 56 della legge stessa. — **R. D. 18 marzo 1923, n. 641*, che demanda al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato i poteri e le attribuzioni del direttore generale riferentisi alla gestione dei mutui a favore delle Cooperative edilizie e ferroviarie. — **R. D. 10 sett. 1923, n. 1968*, con cui si sopprime l'ufficio di direttore generale delle ferrovie dello Stato, deferendosi temporaneamente le attribuzioni e facoltà ad esso spettanti al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato. — *R. D-L 30 aprile 1924, n. 596*, il quale dispone che dalla data della sua pubblicazione (3 maggio) cessi dalle funzioni il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, trasferita alla dipendenza del nuovo Ministero delle comunicazioni, istituito col decreto medesimo.

R. D. 11 genn. 1923, n. 33, concernente l'abrogazione dell'art. 12 della legge 13 aprile 1911, n. 310, (istituzione del parlamentino ferroviario), e la nomina dei rappresentanti del personale delle ferrovie dello Stato nei Corpi consultivi ed amministrativi.

R. D. 4 febbr. 1923, n. 273, relativo all'estensione alle nuove province della competenza del servizio legale delle ferrovie dello Stato per il contenzioso ferroviario.

R. D. 4 febbr. 1923, n. 536, che abolisce la Commissione parlamentare di vigilanza sulle ferrovie dello Stato.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 598, che determina le attribuzioni e facoltà dei capi compartimento e dei Comitati di esercizio delle ferrovie dello Stato.

R. D-L. 22 marzo 1923, n. 747, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a provvedere direttamente alla prosecuzione dell'esercizio della linea Calalzo-Dobbiaco fino all'effettuazione della consegna al concessionario della ferrovia stessa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 593). — *R. D-L. 31 dic. 1923, n. 3177*, che autorizza il Ministero dei lavori pubblici a proseguire direttamente l'esercizio della ferrovia suddetta, in deroga alla contabilità generale dello Stato, fino a quando non siasi provveduto alla concessione di essa all'industria privata, ed in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1924.

R. D. 3 maggio 1923, n. 1057, che abroga l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 368, colla quale la validità delle modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, fu limitata ad un biennio.

Interr. Volpini, ann. 22 maggio 1923: Aumento della velocità e diminuzione delle fermate dei treni; es. 31 maggio.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1258, che istituisce un nuovo compartimento delle ferrovie dello Stato, con sede a Trieste, e modifica la giurisdizione compartimentale di Venezia, e le circoscrizioni per la rappresentanza legale.

Interp. Curti, ann. 11 giugno 1923: Sul riordinamento dell'azienda delle ferrovie dello Stato.

Interr. Persico, ann. 12 giugno 1923: Fermata del diretto 99 alla stazione di Aquino; es. 30 nov.

R. D. 15 sett. 1923, n. 2179, che determina la misura della compartecipazione dello Stato ai prodotti lordi dell'esercizio della ferrovia Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardò.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2119, portante semplificazioni nel procedimento espropriativo per le opere interessanti le ferrovie dello Stato.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2503, che approva la convenzione in data 1° genn. 1923 per l'esercizio provvisorio, per conto dello Stato, della linea Granatari-Barcellona e sue eventuali diramazioni e prolungamenti.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2828, che attribuisce alla R. avvocatura erariale la consultazione, la rappresentanza e la difesa di tutte le vertenze che interessano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tranne quelle derivanti dal trasporto, per le quali deve provvedere un ufficio legale costituito presso l'Amministrazione stessa. — *R. D. 13 genn. 1923, n. 9*, che detta norme per l'applicazione del R. D. predetto.

R. D. 13 genn. 1924, n. 46, che sopprime il carro-scudo nei treni muniti di freno continuo automatico.

R. D-L. 27 genn. 1924, n. 174, con cui, a partire dall'esercizio finanziario 1924-25, è unificata la gestione delle linee ferroviarie delle nuove province con quella della linea delle ferrovie dello Stato.

R. D-L. 3 febbr. 1924, n. 169, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni, per ulteriori spese straordinarie, per l'importo di 400 milioni di lire.

R. D-L. 9 marzo 1924, n. 419, che ammette senza limitazioni, contro la sentenza del primo giudice l'appello, ed avverso la sentenza del giudizio d'appello, la revisione nelle controversie bagatellari contemplate nella legge austriaca sulla procedura giudiziaria in affari civili contenziosi, quando si tratti di inadempimento delle condizioni di trasporto o della classificazione delle merci o dell'applicazione delle tariffe, e sia parte, in causa, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

R. D-L. 30 aprile 1924, n. 599, che istituendo il nuovo Ministero delle comunicazioni, pone alla sua dipendenza anche l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

V. anche: *Consiglio generale e Commissioni locali del traffico.*

BILANCI.

Consuntivi.

Relazioni della Corte dei conti sul conto consuntivo dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato: per l'esercizio 1918-19 (min. del tesoro, De Nava), pres. 16 febbr. 1922, v. ***C. doc. n. XV***; per l'esercizio 1919-20 (min. del tesoro, Tangorra), pres. 25 nov.1922, v. ***C. doc. n. XV-bis;*** per l'esercizio 1920-21 (min. delle finanze, De Stefani), pres. 29 maggio 1923, v. ***C. doc. n. XV-ter.***

1912-13 al **1918-19** – Vedi *Bilanci dello Stato-: consuntivi,* disegni di legge C. numeri da 327 a 333. — Con nota di variazioni del min. del tesoro De Nava, C. n. 333-*bis*, pres. 16 febbr. 1922, si propone l'approvazione dei risultati del consuntivo ferroviario 1918-19 già parificato dalla Corte dei conti.

1919-20. Allegato al consuntivo dello Stato 1919-20, del Min. dei lavori pubblici, C. n. 672, pres. 25 giugno 1921: Totale generale dell'entrata e della spesa lire 14,289,686,806.45; entrate e spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali lire, 4,087,586,584.92; prodotti del traffico lire 1,815,739,940.49; spesa per il combustibile da locomotive milioni 978 contro 526,4 del 1918-19 e così con un aumento di milioni 451,6; costo medio per tonnellata lire 397.45; nel 1918-19 lire 202.70; disavanzo della gestione lire 859,751,496.98.

1920-21. Allegato al consuntivo dello Stato 1920-21, del Min. dei lavori pubblici, C. n. 1582, pres. 27 maggio 1922: Totale generale dell'entrata e della spesa lire 16,260,862,910.59; entrate e spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali lire 4,323,529,982.86; prodotti del traffico lire 2,695,399,738.60; spesa per il combustibile da locomotive milioni 1128; aumento milioni 150; costo medio per tonnellata lire 417.86; disavanzo della gestione lire 1,045,526,261.09.

1921-22. Allegato al consuntivo dello Stato 1921-22, del Min. dei lavori pubblici, C. n. 2099, pres. 29 maggio 1923: Totale generale dell'entrata e della spesa lire 11,648,079,330.60; entrate e spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali lire 4,415,107,621.52; prodotti del traffico lire 2,792,816,346.95; spesa per il combustibile da locomotive milioni 693; diminuzione milioni 435, dovuta al minor costo, specialmente per il maggiore impiego del carbone tedesco in conto riparazioni; disavanzo della gestione lire 1,257,946,309.18. Risultati non ancora parificati dalla Corte dei conti.

1922-23. Allegato al consuntivo dello Stato 1922-23, del Min. dei lavori pubblici, comunicato alla presidenza il 30 dic. 1923: Totale generale dell'entrata e della spesa lire 12,720,636,567.98; entrate e spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali lire 4,206,255,014.30; prodotti del traffico lire 2,958,147,333.47; spesa per il combustibile da locomotive milioni 501; diminuzione milioni 192, dovuta specialmente al minor costo unitario (circa 150 milioni) e in parte al minor consumo (oltre 40 milioni); disavanzo della gestione lire 906,401,513.27. Risultati non ancora parificati dalla Corte dei conti.

Preventivi:

1920-21. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **360** (pres. 21 giugno 1921). Stampato in appendice al bilancio dei trasporti marittimi e ferroviari, in seguito alla soppressione di detto Ministero, fu trasferito, a proposta del tesoro, in appendice al bilancio dei lavori pubblici. Totale entrata e spesa lire 5,990,479,000; entrate e spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali lire 1,973,000,000 con un aumento di lire 665,265,000 sulle previsioni precedenti; prodotti del traffico lire 1,427,500,000, aumento lire 427,300,000; spese ordinarie d'esercizio lire 1,509,897,000; aumento lire 570,335,000 derivante per circa 295 milioni dai miglioramenti al personale e per 150 milioni dal maggior consumo e costo del combustibile (2,650,000 tonnellate a lire 112); sovvenzione del tesoro per colmare il disavanzo della gestione lire 110,155,000. — Ritirato il 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **375;** S. n. **419** (pres. 21 giugno 1921). Totale entrata e spesa lire 8,401,258,350.40; entrate e spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali lire 3,901,091,350.40; aumento lire 1,928,091,350.40; prodotti del traffico lire 3,086,000,000; aumento lire 1,658,500,000; spese ordinarie d'esercizio lire 3,057,387,000; aumento lire 1,547,490,000, dovuto per milioni 960.5 a maggiori spese di personale e per milioni 450 a maggior costo del combustibile (2,500,000 tonnellate a lire 300). Si chiude in pareggio. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 951.***

1922-23. *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1008**; S. n. **420** (pres. nov. 1921.) Totale entrata e spesa lire 10,622,607,000; entrata e spese d'esercizio. e per aumenti patrimoniali lire 4,270,100,000; aumento lire 369,008.649.60; prodotti del traffico lire 3,223,000,000; aumento lire 137,000,000; spese ordinarie d'esercizio lire 3,144,427,000; aumento lire 87,040,000 (la spesa per il carbone per la trazione a vapore è calcolata in lire 530 milioni al prezzo unitario di lire 200 la tonnellata). Si chiude in pareggio. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 952.***

1923-24. *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1874,** (pres. 25 nov. 1922): Totale entrata e spesa lire 11,789,966,000; entrate e spese d'esercizio e per aumenti patrimoniali lire 4,898,317,000; aumento lire 628,217,000; prodotti del traffico lire 3,282,100,000; aumento lire 59,100,000; spese ordinarie d'esercizio 3,492,787,000 lire; aumento lire 348,360,000; disavanzo della gestione milioni 374.3; spesa per il carbone per la trazione a vapore milioni 520. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni.

COSTRUZIONI — CONCESSIONI — RISCATTI E SOVVENZIONI.

Interp. sen. Arlotta, ann. 15 giugno 1921: Direttissima Roma-Napoli.

Interr. Basso, ann. 20 giugno 1921: Inizio della costruzione dei tronchi Bribano-Agordo, Feltre-Cismon e Calalzo-Lozzo; es. 26 luglio.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **18**; S. n. **180** (pres. 20 giugno 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiategrasso-Busto Arsizio*, a cura diretta dello Stato.

Durante la discussione alla Camera (1ª torn. 6 agosto 1921) è approvato un ordine del giorno *Buonocore*, accettato dal Governo, per la sollecita costruzione, a cura diretta dello Stato, della ferrovia Roccasecca-Formia, per l'ampliamento della stazione ferroviaria di Caserta e per la costruzione dei sottopassaggi nelle stazioni di Caserta e di Caianello. — Approvato dalla Camera e ritirato in Senato (12 nov. 1923).

Il preventivo marina 1920-21, C. n. 363, pres. 21 giugno 1921, autorizza la spesa straordinaria di lire 40 milioni per la costruzione di quattro piroscafi atti al servizio di incrociatori ausiliari per le ferrovie dello Stato in sostituzione di altrettanti affondati durante la guerra, ripartendo detta somma per lire 18 milioni sul 1920-21; 11 milioni sul 1921-22 e 11 milioni sul 1922-23. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio.

I preventivi lavori pubblici 1920-21 e 1921-22, C. nn. 360 e 375, pres. 21 giugno 1921, fissano in lire 4,000,000 il limite d'impegno, nell'esercizio rispettivo, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'art. 8 del D. L. 23 febbraio 1919, n. 303, lasciando all'infuori di tale limite l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.

Detto limite d'impegno è elevato a lire 10,000,000 per il 1922-23 e 1923-24, coi relativi stati di previsione, C. n. 1008, pres. 26 nov. 1921, e n. 1874, pres. 25 nov. 1922. — (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Suvich* invoca (23 giugno 1921) una linea ferroviaria che per il Predil congiunga l'Adriatico coll'Austria tedesca, senza toccare la Jugoslavia. — *Interp.* Giunta, ann. 23 luglio 1921 sullo stesso argomento. — *Interr.* Scek, ann. 12 maggio 1922: Stanziamento per la costruzione della ferrovia del Predil (r. s.); es. 17 giugno. — *Id.* Gasparotto, ann. 12 giugno 1923: Lavori della ferrovia del Predil (r. s.); es. 10 luglio.

R. D. 17 luglio 1921, n. 987, che autorizza la concessione alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo di nuove anticipazioni entro il limite massimo di 100 milioni.

R. D. 21 luglio 1921, n. 1249, che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva in data 4 luglio 1921 con la deputazione provinciale di Bergamo, per la proroga dei termini del riscatto delle due linee Bergamo-San Giovanni Bianco e San Giovanni Bianco-Piazza Brembana.

R. D. 21 luglio 1921, n. 1253, che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva in data 4 luglio 1921, con la Società anonima ferrovie vicinali, per la parziale modifica della precedente convenzione suppletiva 30 giugno 1920, relativa alla concessione della ferrovia Roma-Anticoli-Frosinone.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 806, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di 90 milioni di lire per costruzioni di strade ferrate nelle diverse province del Regno; di 300 milioni per la costruzione della ferrovia del Predil da Trieste per Cividale e Creda a Tarvisio, con allacciamento da Creda a Santa Maria di Tolmino; di 60 milioni per le rettifiche delle linee della Valsugana dall'ex-confine austriaco. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.*** — *R. D. 19 sett. 1921, n. 1623*, che provvede alla ripartizione della spesa di 90 milioni autorizzata dalla legge suddetta.

Interr. Buonocore, ann. 23 luglio 1921: Ampliamento della stazione di Caserta (r. s.); es. 31 luglio.

— Ciano, ann. 23 luglio 1921: Lavori della stazione di Pisa (r. s.); es. 4 agosto.

— Larussa, ann. 23 luglio 1921: Lavori di costruzione delle ferrovie calabro-lucane (r. s.); es. 31 luglio; *Interp.* Molè: Completamento delle ferrovie calabro-lucane.

Interp. Cutrufelli, ann. 23 luglio 1921: Mancata costruzione delle secondarie in Sicilia.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici, Micheli, C. n. **848** (pres. 28 luglio 1921): *Modificazioni e aggiunte a disposizioni in vigore su sussidi e facilitazioni varie per le ferrovie in regime di concessione all'industria privata.* — Tali modifiche ed aggiunte riguardano la determinazione del saggio di capitalizzazione; le garanzie richieste per la costruzione e per l'esercizio delle ferrovie concesse; la determinazione del limite massimo della quota di sovvenzione relativa all'armamento e completamento delle linee stesse; la riversibilità dell'eccedenza del costo del primo gruppo di opere, non coperta dalla relativa sovvenzione, sulla sovvenzione relativa all'armamento e completamento della linea. — Ritirato (25 nov. 1921), v. appresso R. D. 31 agosto 1921, n. 1222.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici, Micheli, C. n. **850** (pres. 28 luglio 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per il completamento della ferrovia Vado-Savona-San Giuseppe di Cairo.* — La Commissione comunicazioni sposta (rel. Broccardi) lo stanziamento della somma predetta dall'esercizio finanziario 1921-22 a quello 1923-24, ed esprime il voto che i relativi lavori siano ripresi a mezzo di regolari appalti, con precedenza per quelli concernenti il completamento delle opere d'arte e di quelle strettamente indispensabili al funzionamento della linea e all'armamento della stessa a un solo binario. — Rimasto in stato di relazione.

Durante la discussione in Senato sulla proroga dell'esercizio provvisorio, parlano (30 luglio 1921) dei lavori per la direttissima Roma-Napoli il sen. *Arlotta* ed il min. dei lavori pubblici, *Micheli*.

Proposta di legge dep. Aldisio e La Rosa (ann. 30 luglio 1921, letta 5 agosto): *Per la costruzione della ferrovia Caltagirone-Niscemi-Terranova di Sicilia*, a scartamento ordinario, anzichè ridotto. — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Proposta di legge dep. Aldisio e La Rosa, C. n. **1583**, (ann. 30 luglio 1921, letta 5 agosto, svolta e presa in considerazione il 30 maggio 1922): *Per una variante alla ferrovia Assoro-Piazza Armerina della rete complementare sicula.* — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

Interr. Lavrencic, ann. 1° agosto 1921: Congiunzione ferroviaria Gorizia-Postumia (r. s.); es. 26 nov.

— Scek, ann. 1° agosto 1921: Costruzione di ferrovie nella Venezia Giulia (r. s.); es. 26 nov.

— sen. Reggio, ann. 1° agosto 1921: Direttissima Genova-Arquata-Ortona (r. s.); es. 24 nov.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1248, che approva e rende esecutoria la convenzione in data 25 giugno 1921, col consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Precenicco-Gemona.

Interp. Canepa, ann. 6 agosto e 5 dic. 1921: Costruzione delle ferrovie liguri approvate e progettate.

R. D-L. 31 agosto 1921, n. 1222, che reca modificazioni agli articoli 2 e 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1327, relativo alle sovvenzioni pel 1° gruppo di opere ferroviarie concesse alla industria privata (sede stradale e fabbricati); e modifica altresì l'art. 30 del t. u. 9 maggio 1912, n. 1447, per le ferrovie concesse all'industria privata (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 972).

R. D. 31 agosto 1921, n. 1287, che approva e rende esecutorio l'atto 25 agosto 1921, in modificazione della convenzione 14 sett. 1911, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Casarano-Gallipoli.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1684, con cui modificandosi l'art. 71 del T. U. 9 maggio 1912, n. 1447, si dispone che quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possano autorizzarsi dal competente Circolo ferroviario di ispezione, riduzioni alle distanze prescritte.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1695, contenente disposizioni circa la costruzione delle ferrovie calabro-lucane, per ciò che concerne la revisione del piano finanziario delle varie linee e tronchi e la misura del tasso di capitalizzazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1393).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1696, che istituisce, con sede in Palermo, un ufficio e reca altre provvidenze per la costruzione delle ferrovie secondarie nell'interno della Sicilia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1394). — *R. D. 2 febbr. 1922, n. 198*, che stabilisce le modalità relative alla costituzione, alle attribuzioni ed al funzionamento di detto ufficio. — *R. D. 1° febbr. 1923, n. 219*, che modifica alcune norme contenute in quest'ultimo decreto.

Interr. Pasqualino-Vassallo, ann. 25 nov. 1921: Costruzione della ferrovia Piazza Armerina-Aidone (r. s.); es. 26 nov.

— Assennato, ann. 25 nov. 1921: Asta pei lavori di costruzione del tronco Torre Guaceto-Pennagrossa in Brindisi; es. 16 dic.

— Cerabona, ann. 25 nov. 1921: Revisione dell'ubicazione delle stazioni ferroviarie delle calabro-lucane; es. 10 dic. — *Interp.* Cerabona, ann. 20 marzo 1922 sullo stesso argomento.

— Lopardi, ann. 25 nov. 1921: Ricostruzione delle stazioni ferroviarie distrutte dal terremoto (r. s.); es. 26 nov.

— Mancini A., ann. 25 nov. 1921: Esecuzione dei lavori per le stazioni della Lucca-Pistoia; es. 3 dic.

— Stancanelli, ann. 25 nov. 1921: Lavori di armamento nella galleria Peloritana sulla Messina-Palermo; es. 7 dic.

Interp. Cirincione, ann. 29 nov. 1921: Costruzione della linea a scartamento ridotto Nicosia-Termini Imerese.

Interr. sen. Bouvier, ann. 2 dic. 1921: Doppio binario sulla linea del Cenisio; es. 5 dic.

Interp. Mauro F., ann. 6 dic. 1921: Lavori della nuova stazione di Milano.

Interr. Tovini, ann. 7 dic. 1921, Basso, ann. 9 dic.: Sospensione dei lavori della ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi; es. 10 dic.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici, Micheli, C. n. **1298** (pres. 21 dic. 1921): *Provvedimenti per il completamento e l'esercizio della ferrovia Faenza-Russi.* — Affida all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il completamento e l'esercizio della detta linea, sciogliendo la società concessionaria dagli obblighi di concessione e corrispondendole, per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati, per la durata di 50 anni, un'annualità comprensiva dell'ammortamento e degli interessi del costo complessivo, nella somma che risulterà all'uopo determinata. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni (rel. Bogiankino), v. appresso R. D-L 16 dic. 1923, n. 3058.

Interr. sen. Borsarelli, ann. 28 dic. 1921: Risarcimenti ai proprietari espropriati per la costruzione della linea Asti-Chivasso; es. 17 marzo 1922.

R. D. 15 genn. 1922, che sopprime la Commissione istituita per lo studio del programma di nuove ferrovie da costruirsi a cura diretta dello Stato (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 27).

R. D. 1° febbr. 1922, n. 264, che approva e rende esecutoria la convenzione addizionale 7 dic. 1921, relativa alla concessione delle ferrovie calabro-lucane.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici, Micheli, C. n. **1345**; S. n. **491** (pres. 16 febbr. 1922): *Assegnazione del fondo di lire 100 milioni per la costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato.* — La Commissione lavori pubblici e comunicazioni esprime il voto (rel. *Stefini*) che si solleciti la presentazione di un programma tecnico e finanziario aggiornato il quale contempli una completa razionale ultimazione e sistemazione delle linee ferroviarie. Durante la discussione (torn. pom. del 1° luglio 1922) è approvato un ordine del giorno *Pietravalle*, con cui si invita il Governo a presentare, non oltre

il 31 dic. del corrente anno, un programma organico, tecnico e finanziario delle linee ferroviarie in costruzione e da costruirsi in un determinato periodo di tempo e proporzionato alla potenzialità economica del Paese, con equo riguardo alle esigenze delle regioni più bisognose del traffico ferroviario.

La Commissione di finanze del Senato propone (rel. *Mariotti*) un ordine del giorno con cui si invita il Governo: *a*) a non indire appalti e a non iniziare lavori in nuove linee, o in nuovi tronchi, fino a che le linee e i tronchi ora in istato di avanzata costruzione non sieno completati ed aperti all'esercizio; *b*) a sospendere, sino a giorni migliori per le finanze nazionali, i lavori sulle linee di secondaria importanza, completando per ora in esse solo quelle opere nelle quali l'interruzione dei lavori potesse recar grave danno a ciò che già fu costruito; *c*) a formulare e presentare al Parlamento un programma tecnico e finanziario per completare, nel più breve tempo possibile, le ferrovie di grande interesse nazionale, comprese in questo disegno di legge. — Ritirato in Senato (20 maggio 1923), v. appresso R. D. 18 marzo 1923, n. 744.

Interr. Suvich, ann. 18 marzo 1922: Lavori della linea ferroviaria diretta Trieste-Fiume; es. 11 maggio.

— Capasso, ann. 18 marzo 1922: Lavori per la posa del secondo binario sulla Salerno-Battipaglia; *Id.* id., Sostituzione del ponte sul Sele fra Persano e Contursi, sulla Napoli-Brindisi; es. 13 maggio; *Id.* sen. Libertini, ann. 8 giugno 1922: Prolungamento del doppio binario da Salerno a Battipaglia; es. 10 giugno.

— Curti, ann. 18 marzo 1922: Lavori della ferrovia della Valsugana, fra Bassano e Trento (r. s.); es. 27 marzo.

Interp. Braschi, ann. 23 marzo 1922: Allacciamento delle comunicazioni ferroviarie fra la Toscana e la Romagna.

Proposta di legge dep. Majolo, C. n. **1492** (ann. 28 marzo 1922, letta 30 marzo, svolta e presa in considerazione il 9 maggio): *Per la costruzione delle ferrovie garganiche.* — Autorizza la concessione della Bovino–Troja–Lucera–Vieste, in sola costruzione, a licitazione o a trattativa privata, specificandone le condizioni. — Rimasta in stato di relazione (rel. Stefini).

Proposta di legge dep. Ungaro, C. n **1493** (ann. 28 marzo 1922, letta 30 marzo, svolta e presa in considerazione il 9 maggio): *Per la costruzione della ferrovia garganica.* — Prevede la concessione della linea Bovino-Lucera-Vieste, limitatamente alla sede stradale ed ai fabbricati, lasciando l'armamento a carico della esercente Amministrazione delle ferrovie dello Stato. — Rimasta in stato di relazione (rel. Stefini).

Interp. Nobili, ann. 4 maggio 1922: Costruzione della ferrovia Salaria (Fara Sabina-Rieti-Antrodoco-Ascoli).

R. D. 7 maggio 1922, n. 640, che approva la convenzione per la concessione della costruzione della sede stradale e dei fabbricati del tronco ferroviario Lucca-Pontedera.

R. D. 7 maggio 1922, n. 749, che approva la convenzione 6 maggio 1922 per la concessione alla Società anonima industriale ferroviaria, con sede in Milano, della ferrovia Bribano-Agordo.

Interr. Beltrami, ann. 17 e 22 giugno 1922: Pestalozza, ann. 22 giugno: Ferrovia Gozzano-Alzo; es. 23 giugno.

— sen. Rebaudengo, ann. 18 giugno 1922: Ampliamento degl'impianti della stazione di Mussotto (Alessandria-Cavallermaggiore); es. 2 agosto.

R. D. 18 giugno 1922, n. 845, che approva l'atto aggiuntivo 10 giugno 1922 a parziale modificazione della convenzione 27 maggio 1911 per la concessione della ferrovia Domodossola-confine svizzero.

Interr. sen. Garofalo, ann. 25 giugno 1922: Stato dei lavori sul tronco Napoli-Formia della direttissima Roma-Napoli, es. 27 giugno.

R. D. 27 giugno 1922, n. 1018, che approva la convenzione, stipulata il 20 giugno 1922, per la concessione della ferrovia a trazione a vapore ed a sezione normale da Piove a Mestre.

R. D. 27 giugno 1922, n. 1105, col quale si approva la convenzione 5 giugno 1922, suppletiva a quella 20 genn. 1920, con la Società industriale dell'Aterno, per la concessione della ferrovia Aquila-Capitignano.

R. D. 29 giugno 1922, n. 1283, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 16 giugno 1922 con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione della ferrovia Umbertide-Ponte San Giovanni-Todi-Terni.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici, Riccio, C. n. **1707** (pres. 30 giugno 1922): *Provvedimenti per la concessione all'industria privata della costruzione della sede stradale e dei fabbricati della ferrovia del Predil.* — Autorizza il Governo a provvedere a tale concessione, mediante corresponsione al concessionario di una sovvenzione cinquantennale, con facoltà tanto per lo Stato quanto per il concessionario di chiedere la revisione dei prezzi in caso di mutate condizioni del costo della mano d'opera e delle materie prime, e con facoltà inoltre di autorizzare il concessionario ad emettere obbligazioni fino dall'inizio dell'impresa. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici, Riccio, C. n. **1725** (pres. 6 luglio 1922). *Approvazione dei riscatti delle ferrovie Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo.* — Ritirato (7 febbr. 1923). — *R. D-L. 26 nov. 1922, n. 1519*, che approva il riscatto delle ferrovie predette (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1997)

Proposta di legge dep. Acerbo, C. n. **1730** (ann. 7 luglio 1922): *Per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Teramo-Capitignano.* — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

Durante la discussione, alla Camera, sul preventivo tesoro 1922-23 (12 luglio 1922) il min. del Tesoro, *Peano*, dichiara essere intendimento del Governo di rivedere il programma delle costruzioni ferroviarie, per limitare i lavori alle linee assolutamente indispensabili e distribuire l'onere su un maggior numero d'anni, ricorrendo anche, a questo scopo, per le linee nuove, al sistema delle concessioni.

Interp. Colonna di Cesarò, ann. 14 luglio 1922: Sistemazione del quartiere ferroviario di Gazzi in Messina.

R. D. 20 luglio 1922, n. 1165, che include la linea Granatari-Barcellona e diramazione a Milazzo e porto di Milazzo nella rete delle ferrovie secondarie sicule da costruire in virtù della legge 21 luglio 1911, n. 848 e del R. D-L. 24 nov 1921, n. 1696.

Interr. sen. Zippel, ann. 17 nov. 1922: Lavori sul tratto Pergine-Tezze della ferrovia della Valsugana; es. 20 nov.
— sen. Libertini, ann. 18 nov. 1922: Costo del *ferry-boat* costruito nei cantieri dello Stato; es. 25 nov.

Proposta di legge dep. Tofani, C. n. **1837** (ann. 18 nov. 1922): *Per l'applicazione del piano regolatore delle ferrovie dell'Italia Centrale.* — Dichiara obbligatoria l'applicazione del piano regolatore, redatto dalla Commissione Reale, in base al D. L. 27 aprile 1919, per tutte le concessioni di costruzioni di linee dell'Italia centrale. Autorizza la concessione dei lavori della sede stradale e dei fabbricati, escluso l'armamento, per le linee da esercitarsi dallo Stato, fissandone le modalità e condizioni. Eleva il massimo del sussidio chilometrico per le ferrovie, classificate nel piano regolatore, da concedersi all'industria privata per la costruzione e l'esercizio. — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

Proposta di legge dep. Murgia, C. n. **1841** (ann. 18 nov. 1922): *Costruzione delle linee ferroviarie Onniferi-Sorgono, Nuoro al mare, Nuoro-Lanusei nell'isola di Sardegna.* — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

Proposta di legge dep. D'Alessio, C. n. **1844** (ann. 18 nov. 1922): *Per il prolungamento della linea ferroviaria Gravina-Avigliano sino a Baragiano.* — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

Disegno di legge dei min. dei lavori pubblici Carnazza, C. n. **1863** (pres. 23 nov. 1922): *Autorizzazione della spesa di lire 80 milioni per la prosecuzione dei lavori urgenti relativi alla costruzione di linee ferroviarie a cura diretta dello Stato.* — Ritirato (17 maggio 1923), v. appresso R. D. 18 marzo 1923, n. 744.

R. D. 7 dic. 1922, che approva e rende esecutoria la convenzione 30 giugno 1922 colla Società anonima « Impresa di navigazione sul lago di Garda » per la liquidazione delle operazioni dipendenti dal riscatto della ferrovia Desenzano-lago di Garda da parte del Governo (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 11).

R. D. 11 genn. 1923, che approva e rende esecutoria la Convenzione 10 giugno 1922, stipulata fra l'Amministrazione governativa e la Compagnia Reale delle ferrovie sarde, per la liquidazione del riscatto delle linee e tronchi già da questa esercitati (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 36).

R. D-L. 4 febbr. 1923, n. 316, riguardante l'aumento nella somma di 27 milioni di lire, con storno di fondi, della spesa autorizzata per la costruzione della ferrovia direttissima Firenze-Bologna. — *R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2475*, che autorizza la assegnazione straordinaria di lire 100 milioni, per proseguire la costruzione della sede stradale, a doppio binario, della direttissima stessa.

R. D-L. 6 febbr. 1923, n. 431, concernente, il limite massimo della sovvenzione chilometrica governativa per le ferrovie in regime di concessione all'industria privata, e la proroga dei termini di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni ferroviarie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 591; l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, fa voti (rel. Libertini) che la facoltà data al Governo di rivedere il limite massimo della sovvenzione per l'armamento e completamento delle suddette ferrovie sia subordinata, fra l'altro, al preventivo parere favorevole dei corpi tecnici del Ministero dei lavori pubblici e specialmente del Consiglio superiore, e che in ogni ulteriore concessione di queste ferrovie non si scindano le opere dei due gruppi concedendole a due distinti assuntori. — Approvato dal Senato, (17 nov. 1923) e non presentato alla Camera.

Interr. Aldisio, ann. 6 febbr. 1923: Armamento della Bivona-Alessandria; es. 25 maggio.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 291, che approva la convenzione per il riscatto della concessione della costruzione della ferrovia principale a trazione a vapore ed a sezione normale da Asti a Chivasso stipulata il 14 sett. 1922.

Interr. Mariotti, ann. 9 febbr. 1923: Lavori della Urbino-Sant'Arcangelo; es. 25 maggio.

R. D-L. 18 marzo 1923, n. 744, che autorizza la spesa di lire 180,000,000 per costruzioni ferroviarie, e cioè per le seguenti ferrovie: Cuneo-Ventimiglia, Fossano-Mondovì-Ceva, ferrovie del Veneto, Poggio Rusco-Verona, Bologna-Firenze, Aulla-Lucca, Sant'Arcangelo-Urbino, Circonvallazione di Roma, Roma-Napoli, ferrovie complementari sicule (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 592).

R. D-L. 22 marzo 1923, n. 747, contenente nuove disposizioni per la sistemazione delle ferrovie costruite dall'autorità militare durante la guerra (elevazione della misura e prolungamento della durata della sovvenzione chilometrica annua per la concessione delle ferrovie anzidette all'industria privata; concessione d'una speciale sovvenzione per le ferrovie Calalzo-Dobbiacco e Cividale-Caporetto; autorizzazione al Min. dei lavori pubblici a provvedere direttamente alla prosecuzione dell'esercizio della linea Calalzo-Dobbiacco fino all'effettuazione della consegna al concessionario della ferrovia stessa) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 593). — *R. D-L. 31 dic. 1923, n. 3177*, che autorizza il Min. dei lavori pubblici a proseguire direttamente l'esercizio della ferrovia Calalzo-Dobbiacco, in deroga alla contabilità generale dello Stato, fino a quando non siasi provveduto alla concessione di essa all'industria privata, ed in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1924.

**R. D. 29 aprile 1923, n. 1218*, che approva due convenzioni per la concessione della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, con facoltà di costruire alcune di dette ferrovie con sezione normale. — *R. D. 2 dic. 1923, n. 3097*, che determina il sistema di pagamento, in un primo periodo, dei lavori di costruzione delle predette ferrovie. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3188*, che introduce semplificazioni nel procedimento espropriativo per i lavori di costruzione delle ferrovie precitate.

R. D-L. 3 maggio 1923, n 1285, che tra l'altro provvede a stanziare nel bilancio dei lavori pubblici per gli esercizi 1923-24 a 1927-28, i fondi necessari per la costruzione delle linee: Fossano-Mondovì-Ceva, Cuneo-Ventimiglia, direttissima Genova-Tortona, Savona-San Giuseppe di Cairo, unendo stazione Ronco con tronco Arquata-Tortona, Spilimbergo-Gemona, Villa Santina-Ampezzo, Montebelluna-Susegana, Udine-Majano, Sacile-Venzano, Vittorio-Ponte delle Alpi, Ostiglia-Treviso, Poggio Rusco-Verona,

direttissima Firenze-Bologna; completamento Aulla-Lucca, Sant'Arcangelo-Urbino, circonvallazione Roma, direttissima Roma-Napoli, ferrovie della Calabria, complementari e secondarie della Sicilia.

Interr. Gavazzeni, ann. 16 maggio 1923: Concessione delle linee Bergamo-Paratico e Bergamo-Cremona alla Società Lombardo-Emiliana; es. 30 maggio.

— Lombardo-Pellegrino, ann. 16 maggio 1923: Costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia (r. s.); es. 22 maggio.

— Sardelli, ann. 16 maggio 1923: Concessione della costruzione di 400 chilometri di ferrovie in Sicilia; es. 30 maggio.

— sen. Libertini, ann. 23 maggio 1923: Costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia; es. 25 maggio.

— sen. Libertini, ann. 23 maggio 1923: Costruzione della Caltagirone-Terranova; es. 26 maggio.

— e *Interp.* Aldisio, ann. 25 maggio e 5 giugno 1923: Costruzione delle ferrovie secondarie siciliane; *Interr.* Vella, ann. 1° giugno: Costruzione del tronco Caltagirone Terranova: es. 5 giugno. — *Interp.* Vella ann. 6 giugno: Politica ferroviaria in Sicilia.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1472, concernente l'approvazione della convenzione 23 maggio 1923, aggiuntiva a quella del 12 luglio 1911, per la concessione della ferrovia Francavilla-Locorotondo. — *R. D. 15 ott. 1923, n. 2339*, che fissa la ripartizione della sovvenzione accordata con l'atto aggiuntivo 23 maggio 1923 per la ferrovia suddetta.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1485, concernente l'approvazione della convenzione 23 maggio 1923, aggiuntiva a quella 14 marzo 1916, per la concessione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo

Interr. Buttafochi, ann. 11 giugno 1923: Costruzione della linea Mantova-Peschiera es. 14 luglio.

— Agnini ann. 12 giugno 1923: Lavori della linea Novellara-Mirandola; es. 16 luglio.

R. D-L. 17 giugno 1923, n. 1386, che autorizza la concessione alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo di nuove anticipazioni entro il limite massimo di lire cento milioni.

R. D. 9 luglio 1923, n. 1743, che approva la convenzione addizionale 16 dic. 1922 e il successivo atto modificativo 16 giugno 1923, relativi alla ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1543, che assoggetta a revisione, entro l'anno 1923, tutte le opere interessanti le ferrovie, che si eseguono a cura dello Stato nei territori annessi; allo scopo di modificarle o ridurle, in relazione ai fini cui servono e alle esigenze del bilancio.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 3058, che scioglie la convenzione per la concessione della ferrovia Faenza-Russi, approvata col R. D. 9 nov. 1913, n. 1475; ed autorizza la spesa di 6 milioni di lire per il completamento della detta linea e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di esercizio, da farsi a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3201, che approva le diffide per il riscatto delle ferrovie delle nuove province Trieste-Parenzo e Gorizia-Aidussina.

Costruzione ed esercizio della ferrovia Roma-Ostia Nuova, v. *Roma*.

Costruzioni di ferrovie nelle Colonie, v. *Eritrea – Somalia – Tripolitania e Cirenaica*.

ELETTRIFICAZIONE DELLE FERROVIE.

R. D. 19 giugno 1921, n. 966, che approva e rende esecutoria la convenzione 25 maggio 1921 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia elettrica Santo Spirito-Bitonto.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **715** (pres. 26 giugno 1921): *Disposizioni in materia di elettrificazione delle ferrovie concesse all'industria privata.* — Per l'elettrificazione delle ferrovie stabilisce che possa accordarsi una sovvenzione o supplemento di sovvenzione commisurata al costo effettivo degli impianti fissi di trazione elettrica, lasciandosi a carico del concessionario la spesa per il materiale mobile; e che la detta sovvenzione non possa eccedere lire 10,000 a km. di binario elettrificato per

le ferrovie già concesse, e lire 8,000 per quelle di nuova concessione; demanda al min. dei lavori pubblici di contenere le autorizzazioni ad elettrificare entro i limiti d'impegno stabiliti nelle leggi annuali del bilancio o in leggi speciali per sovvenzioni alle ferrovie concesse, graduandole con un criterio di preferenza, basato soprattutto sulla considerazione del minor costo dei nuovi impianti e del maggior risparmio di carbone. — La Commissione lavori pubblici fa voti (rel. *Stefini*) che siano raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni in materia di elettrificazione delle ferrovie concesse all'industria privata, e che siano del pari al più presto studiate ed emanate disposizioni per condurre le ferrovie secondarie alla desiderata unità tecnica. — Ritirato (23 nov. 1922).

Interr. Marconcini, ann. 3 agosto 1921: Elettrificazione della ferrovia Torino-Chivasso-Aosta (r. s.); es. 26 nov.

— Visco, ann. 6 agosto 1921: Elettrificazione delle linee Napoli-Salerno e Napoli-Roma (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Netti, ann. 14 dic. 1921: Elettrificazione delle linee Roma-Ancona e Roma-Castellammare Adriatico.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, fanno osservazioni intorno all'elettrificazione delle ferrovie i senatori *Wollemborg* (28 dic. 1921), *Pavia* e *Ferraris C.* (29 dic.). Risponde (30 dic.) il min. dei lavori pubblici, *Micheli*, ricordando l'accordo già intervenuto con la Commissione di finanze per la presentazione al Senato, alla ripresa dei lavori, di un documento contenente tutto quanto si è fatto in materia, per dar luogo ad una discussione su dati precisi in argomento.

Relazione sulla elettrificazione delle ferrovie dello Stato in Italia, pres. dal min. dei lavori pubblici Micheli, il 6 febbr. 1922 — v. ***Sen. doc. n. XXV.***

Interr. Agostinone, ann. 18 marzo 1922; Sardi, ann. 22 marzo: Destinazione delle acque del Sagittario per l'elettrificazione della Foggia-Benevento; es. 25 maggio e 2 giugno.

— Canepa, ann. 18 marzo 1922: Elettrificazione della Savona-Ventimiglia (r. s.); es. 27 marzo.

— De Caro, ann. 18 marzo 1922: Elettrificazione della Benevento-Foggia (r. s.); es. 5 maggio.

— Zanardi, ann. 12 maggio 1922: Costruzione dei bacini per la elettrificazione della Porrettana (r. s.); es. 24 giugno.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2009**; S. n. **671** (pres. 10 febbraio 1923): *Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 nov. 1919.* — ***Legge 16 dic. 1923, n. 3195.***

**R. D. 18 marzo 1923, n. 668,* che sopprime l'ufficio centrale per l'applicazione della trazione elettrica sulle ferrovie esercitate dallo Stato.

R. D. 22 aprile 1923, n. 1110, che approva la Convenzione 7 aprile 1923 per il riconoscimento della cessione della concessione della ferrovia Castelraimondo-Camerino.

Interr. Agostinone, ann. 7 giugno 1923: Elettrificazione della linea Roma-Castellammare Adriatico; es. 13 giugno.

— Dudan, ann. 11 giugno 1923: Elettrificazione delle ferrovie ex-secondarie romane; es. 12 luglio.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Carnazza, S. n. **625** (pres. 18 giugno 1923): *Cessione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di materiali e macchinari residuati dalla guerra, per l'importo complessivo di lire 200 milioni per l'elettrificazione di alcune linee ferroviarie.*

La Commissione di finanze del Senato propone (rel. Bianchi R.) un ordine del giorno con cui s'invita il Governo a fornire al Senato informazioni particolareggiate sul modo col quale furono, o saranno, impegnate e spese le somme assegnate all'elettrificazione di linee ferroviarie dello Stato. Durante la discussione però (21 nov. 1923), quest'ordine del giorno è ritirato, in seguito all'impegno assunto dal min. dei lavori pubblici, *Carnazza*, di presentare alla Commissione di finanze del Senato i documenti da cui risulti il vero programma del Governo circa l'elettrificazione delle ferrovie. — Approvato dal Senato (22 nov. 1913) e non presentato alla Camera.

* *R. D. 31 dic. 1923, n. 3128,* che autorizza il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato ad affidare all'industria privata i lavori di elettrificazione delle linee Voghera-Milano-Chiasso e Verona-Brennero.

PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO (Stato giuridico ed economico - Pensioni).

R. D. 16 giugno 1921, n. 845, che modifica transitoriamente le indennità di diaria e di pernottazione stabilite per il personale delle ferrovie dello Stato. — *RR. DD. 19 ott. 1922, n. 1464* e *10 sett. 1923, n. 2106*, che prorogano, rispettivamente, sino al 30 giugno 1923, e al 30 giugno 1924 la validità del R. D. di cui sopra.

R. D. 10 luglio 1921, n. 988, concernente l'applicazione dei nuovi gradi ferroviari di cui alle tabelle organiche approvate con la legge 7 aprile 1921, n. 368. — *R. D. 21 agosto 1921, n. 1240*, che reca norme pei ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione di cui sopra. — *R. D. 26 genn. 1922, n. 212*, che reca altre disposizioni circa l'applicazione dei quadri stessi. — *R. D. 17 aprile 1922, n. 612*, che reca provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato in dipendenza dell'attuazione dei detti quadri di classificazione.

Interr. Bisogni, ann. 23 luglio 1921: Licenziamento degli avventizi ferroviari (r. s.); es. 26 nov. — *Id.* id., id.: Assunzione dei mutilati e invalidi nelle ferrovie dello Stato (r. s.); es. 26 nov. — *Id.* Oviglio, id.: Sospensione dei licenziamenti di avventizi nelle ferrovie (r. s.); es. 26 nov. — *Id.* Acerbo, id. id. (r. s.); es. 28 nov.

— Rocco A., ann. 23 luglio 1921: Domande di collocamento a riposo del personale ferroviario (r. s.); es. 2 agosto.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1078, che stabilisce la retribuzione giornaliera per le donne addette presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con attribuzioni d'inservienza e di manovalanza.

Interr. Acerbo, ann. 5 agosto 1921: Provvedimenti per i ferrovieri avventizi ex-combattenti (r. s.); es. 26 nov.

R. D. 20 agosto 1921, n. 1239, che modifica l'art. 159 delle disposizioni sulle competenze accessorie, annesse al regolamento per il personale delle ferrovie dello Stato, approvato col D.-L. 13 agosto 1917, n. 1393.

R. D. 20 ott. 1921 , n. 1533, che estende all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per quanto riguarda il personale, l'applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della pubblica amministrazione.

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, nel prorogare, con modificazioni, per il 1922-23, l'applicazione delle norme del R. D-L. 7 giugno 1920, n. 740, circa i limiti di retribuzione per i lavori straordinari presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, riserva ad apposito provvedimento di modificare le relative norme in vigore nell'Amministrazione delle ferrovie (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

R. D. 27 nov. 1921, n. 1742, che estende al personale ferroviario ex-austriaco le disposizioni disciplinari vigenti per il personale delle ferrovie dello Stato.

Interr. sen. Lamberti, ann. 7 dic. 1921: Parificazione dei vecchi ai nuovi pensionati ferroviari; es. 9 dic.

R. D. 29 dic. 1921, n. 2082, che reca norme per la formazione dei ruoli organici e per la composizione delle Commissioni di avanzamento del personale ferroviario.

R. D. 22 genn. 1922, n. 82, relativo all'aumento transitorio delle indennità di trasferta dovute al personale navigante delle ferrovie dello Stato. — *RR. DD. 19 ott. 1922, n. 1464* e *10 sett. 1923, n. 2106*, che prorogano, rispettivamente, al 30 giugno 1923 ed al 30 giugno 1924 la validità del R. D. di cui sopra.

R. D. 2 febbr. 1922, n. 83, che reca modificazioni al regolamento 13 agosto 1917, n. 1393, circa la nomina del segretario delle Commissioni esaminatrici per i personali delle ferrovie dello Stato.

R. D. 16 febbr. 1922, n. 207, recante norme per gli esoneri, i collocamenti a riposo e in disponibilità del personale delle ferrovie dello Stato. — *R. D. 29 ott. 1922, n. 1410*, che proroga i termini di cui agli articoli 1, 8 e 10 del R. D. sopradetto.

Interp. Bisogni, ann. 18 marzo 1922: Assegnazione di nuovi avventizi ferroviari.

Interr. Pietravalle, ann. 27 marzo 1922: Criteri per le nomine dei medici di riparto delle ferrovie dello Stato; es. 9 giugno.

R. D 7 maggio 1922, n. 825, relativo alle retribuzioni del personale provvisorio e del ruolo aggiunto delle ferrovie dello Stato.

RR. DD. 11 giugno 1922, nn. 987 e *988*, relativi alle concessioni di competenze accessorie, rispettivamente, al personale di macchina della trazione a vapore o elettrica, ed al personale dei treni, delle ferrovie dello Stato.

Con articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, al dis. di legge del min. del tesoro Peano, C. n. 1553, sulla cedibilità degli stipendi ed approvato dalla Camera nella torn. pom. del 12 luglio 1922, si estende la concessione del doppio prestito anche al personale dipendente dalle ferrovie dello Stato, però limitatamente ai prestiti che il personale stesso è autorizzato a contrarre, verso cessione dello stipendio o della paga, con gli istituti di credito di cui all'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335. — ***Legge 28 dic. 1922, n. 1682.***

Durante la discussione alla Camera, del preventivo tesoro 1922-23, il ministro del tesoro, *Peano*, dichiara (12 luglio 1922), essere intendimento del Governo di procedere gradualmente alla eliminazione di circa 25,000 tra impiegati ed agenti per avviare il bilancio al pareggio.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 85*, che reca norme per il collocamento a riposo e per l'esonero dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato.

R. D. 14 genn. 1923, n. 141, che concede un assegno mensile di funzioni ai funzionari di ruolo delle ferrvie dello Stato, appartenenti ai primi sei gradi.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 143*, sulla dispensa dal servizio del personale delle ferrovie dello Stato. — **R. D. 24 sett. 1923, n. 2129*, che reca disposizioni complementari.

**R. D. 28 genn 1923, n. 153*, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915. — **R. D. 21 ott. 1923, n. 2300*, che determina il trattamento spettante al personale avventizio licenziato in applicazione del R. D. di cui sopra — **R. D. 31 dic. 1923, n. 2955*, che detta le norme da seguirsi nella revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria di cui sopra. — *R. D-L. 3 genn. 1924, n. 1*, che interpreta le disposizioni del R. D. n. 153 nel senso che all'Amministrazione delle ferrovie s'intende conferita ogni facoltà discrezionale, circa la procedura da seguire per la revisione e dispensa dal servizio del personale assunto o sistemato in ruolo dopo il 24 maggio 1915 — *R. D-L. 27 genn. 1924, n. 173*, che proroga fino al 30 aprile 1924 le disposizioni del R. D. n. 153.

Interr. Pagella, ann. 6 febbr. 1923: Trasloco di agenti ferroviari; e revisione del personale assunto posteriormente al 24 maggio 1915; es. 25 maggio.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 319*, recante disposizioni per assenze causate da malattie o infortuni e pei congedi del personale delle ferrovie dello Stato.

D. M. 7 marzo 1923, che modifica il regolamento, approvato con D. M. 2 agosto 1913, per il funzionamento dell'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato. (*Gazz. Uff.* n. 175 del 1923).

**R. D. 5 aprile 1923, n. 853*, che dichiara applicabili le nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri, in esso contenute, al personale appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, De Stefani, accenna alla necessità, per eliminare il disavanzo ferroviario, di ridurre il personale ferroviario e di limitarne la retribuzione.

Interr. Ramella, ann. 14 giugno 1923: Applicazione dei provvedimenti di esonero del personale ferroviario (r. s.); es. 10 luglio.

— Ramella, ann. 14 giugno 1923: Sistemazione definitiva del personale ferroviario (r. s.); es. 10 luglio); *Id.* Trozzi, ann. 10 luglio: id. (r. s.); es. 30 nov.

Interr. Romita, ann. 15 giugno 1923; Bisogni, Conti, ann. 10 luglio; Grandi A., ann. 12 luglio; Bombacci, ann. 19 luglio: Interpretazione ed applicazione del R. D. 28 genn. 1923, n. 143, circa gli esoneri del personale ferroviario; es. 20 luglio.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1628, che riduce (a un anno) la durata del servizio di prova del personale ferroviario, nei riguardi dei mutilati e invalidi di guerra.

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1631, che disciplina le prestazioni del personale delle ferrovie dello Stato (applicazione della giornata di otto ore, introdotta col R. D-L. 15 marzo 1923, n. 692, stabilendosi che le otto ore debbano intendersi di lavoro effet-

tivo e non di semplice presenza; e valutandosi invece il tempo a disposizione o di sola presenza con un coefficiente di riduzione, che è stabilito nei due terzi della sua durata (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavori pubblici, S. n. 652).

R. D. 10 sett. 1923, n. 1969, che sopprime il premio per indennità di malaria concesso dall'art. 93 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2054*, che apporta modificazioni al R. D-L. 27 nov. 1919, n. 2373, relativamente al contributo ferroviario sul fondo pensioni.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2315*, che detta norme per la riammissione in servizio di agenti ferroviari resisi dimissionari durante la guerra per intraprendere la carriera militare.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2128*, che detta norme per le competenze accessorie, da computarsi agli effetti della pensione, per alcune categorie di agenti delle ferrovie dello Stato.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2306*, concernente il trattamento di quiescenza degli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato non inscritti al fondo pensioni ed esonerati in base al decreto 28 genn. 1923, n. 143, di cui sopra. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3083*, che estende il detto trattamento di quiescenza ad alcune categorie di agenti ferroviari stabili non inscritti al fondo pensioni. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3108*, circa la liquidazione dei rapporti fra la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e gli agenti delle ferrovie dello Stato, inscritti alla Cassa stessa, dispensati dal servizio in base al R. D. n. 143 sopra ricordato. — *R.D- L. 27 genn. 1924. n. 172*, che proroga fino al 30 aprile 1924 le disposizioni del R. D. stesso. — *R. D.-L. 23 marzo 1924, n. 469*, sulla corresponsione dell'indennità prevista dall'art.6 del R. D. 7 ott. 1923, n. 2306, agli agenti delle ferrovie dello Stato inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

**R. D. 15 ott. 1923, n. 2442*, concernente la sistemazione del personale avventizio delle ferrovie dello Stato.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2487, che stabilisce il passaggio alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del personale già addetto all'esercizio della linea Palermo-Corleone-San Carlo.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2529*, sul trattamento di previdenza da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato, non inscritto al fondo pensioni e proveniente da ferrovie secondarie. — *R. D-L. 21 genn. 1924, n. 171*, che applica il R. D. di cui sopra a determinate categorie di personale dipendente dall'amministrazione ferroviaria

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2580*, recante provvedimenti e favore degli agenti ex-combattenti delle ferrovie dello Stato.

** R. D. 2 dic. 1923, n. 2713*, che riduce la indennità di caro-viveri ad alcune categorie del personale delle ferrovie dello Stato.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per convalidazione dei RR. DD. 2 maggio e 18 nov. 1920, nn. 598 e 1729, contenenti provvedimenti economici a favore del personale addetto all'esercizio della navigazione di Stato, S. n. 624-A, pres. 5 dic. 1923, invita (rel. *Amero d'Aste*) il Governo a curare che il servizio e l'amministrazione dei *ferry-boats* dello stretto di Messina siano organizzati in modo più economico e tale da non essere passivi.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2651*, recante i nuovi quadri di classificazione e nuove disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato.

**R. D. 7 dic. 1923, n. 2590*, recante nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2917*, che detta norme interpretative e integrative per l'applicazione di detto decreto. — *R. D-L. 31 genn. 1924, n. 171*, che modifica il R. D. n. 2590.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3082*, concernente il trattamento del personale delle ferrovie dello Stato provvisorio ed aggiunto, di quello addetto al traghetto di Venezia e di quello sanitario; e l'inscrizione nel personale provvisorio ed aggiunto di una nuova categoria di medici, che assumono la qualifica di medici condotti.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3100, sulla sistemazione degli agenti ferroviari decorati con medaglia d'oro.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3103, sul trattamento di previdenza da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato non inscritto al fondo pensioni e proveniente dalle ferrovie secondarie.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3135, sul trattamento da farsi agli agenti delle ferrovie dello Stato dispensati posteriormente all'attuazione del riordinamento delle pensioni.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3157, che modifica alcune disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato per ciò che concerne l'indennità di buonuscita, il ricovero dell'orfano, i sussidi agli orfani e gli assegni alimentari a congiunti.

R. D. 27 genn. 1924, n. 228, circa la sistemazione dello stato giuridico ed economico del personale ferroviario proveniente dalle cessate amministrazioni austriache.

Case economiche pei ferrovieri, v. *Case popolari.*

TARIFFE.

R. D. 28 aprile 1921, n. 744, contenente facilitazioni di viaggio per gli elettori politici.

R. D-L. 9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determinate tariffe locali e speciali, presentemente in vigore, per il trasporto dei viaggiatori sulle ferrovie dello Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 2126).

R. D-L. 16 giugno 1921, n. 931, che reca facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati e invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei congiunti morti in guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 589). — *R. D-L. 28 dic. 1922, n. 1802,* che estende ai sudditi stranieri le facilitazioni di viaggio come sopra stabilite pei cittadini italiani, che si recano a visitare le tombe dei congiunti caduti in guerra. — *D. M. 23 febbr. 1924,* che stabilisce facilitazioni di viaggio a favore dei grandi invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti,ed abroga il R. D-L. 16 giugno 1921, n. 931 (*Gazz. Uff.* del 1924),

R. D-L. 16 giugno 1921, n. 1021, che reca modificazioni alla concessione speciale per i viaggi sulle ferrovie dello Stato delle Compagnie teatrali ed assimilate (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 589) — *D. M. 31 genn. 1924,* che approva un nuovo testo della concessione speciale IX (compagnie teatrali ed assimilate) e modifica le tariffe per i trasporti degli effetti teatrali (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 67).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, S. n. **131** (pres. 19 giugno 1921): *Modificazioni agli articoli 138 e 142 delle tariffe e condizioni di trasporto in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato, relativamente all'indennità pei bagagli dispersi o avariati.* — Fissa in lire 30 per ogni kg. di peso lordo il risarcimento che la ferrovia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto nel caso di mancata riconsegna di colli di bagaglio non assicurati, e stabilisce che in nessun caso l'indennizzo per l'avaria dei bagagli possa superare quello che l'Amministrazione sarebbe tenuta a corrispondere per la perdita, stabilito come sopra. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Bianchi R.).

Interr. De Capitani, ann. 20 giugno 1921: Abolizione del sopraprezzo sui biglietti ferroviari nella giornata di domenica (r. s.); es. 28 luglio.

R. D-L. 26 giugno 1921, n. 1034, che stabilisce la tassazione delle spedizioni di cose fra Porto Torres e Sassari.

Interr. Casalini, ann. 23 luglio 1921: Ristabilimento degli abbonamenti ferroviari radiali (r. s.); es. 26 nov.

— Fino, ann. 23 luglio 1921: Abolizione dell'aumento festivo sui biglietti ferroviari (r. s.); es. 2 agosto. — *Id.* Banderali, ann. 3 agosto, id. (r. s.); es. 26 nov. — *Id.* Conti, ann. 25 nov., id. (r. s.); es. 26 nov.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, i deputati *Mauro F.* ed *Alessio* invocano (26 luglio 1921) la riduzione delle tariffe ferroviarie gravanti sulle merci.

R. D-L. 28 luglio 1921, n. 1064, che riduce dal 200 al 100 per cento l'aumento delle tariffe di cui all'art. 2 del R. D. 29 ott. 1920, n. 1523, per i trasporti di frumento e granturco, e loro farine e semolini.

R. D-L. 21 agosto 1921, n. 1270, che reca disposizioni pei biglietti di abbonamento ferroviario; e istituisce speciali carte di autorizzazione per l'acquisto di biglietti ferroviari a prezzo ridotto. — *R. D-L. 9 ott. 1921, n. 1427*, concernente il ripristino di concessioni speciali e di biglietti circolari sulle ferrovie dello Stato (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 586).

R. D-L. 28 ott. 1921, n. 1524, concernente la proroga al 30 aprile 1922 dell'aumento nei termini di resa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 2051). — *R. D-L. 25 aprile 1922, n. 741*, che proroga l'aumento dei termini di resa al 31 ott. 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1782). — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2735*, col quale l'aumento dei termini di resa è novamente prorogato al 31 dic. 1924.

R. D-L. 3 nov. 1921, n. 1559, concernente riduzioni di tariffe pei trasporti ferroviari del mosto, vini ed uve pigiate.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1602). — *R. D. 18 febbr. 1923, n. 470*, che reca modificazioni al decreto predetto.

R. D-L. 13 nov. 1921, n. 1602, relativo all'applicazione della tariffa speciale piccola velocità 119, serie *B*, ai residui dell'olio minerale utilizzati per combustibile.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1785, che dà facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di stabilire norme speciali circa il trasporto dei fanciulli sulle ferrovie medesime in servizio diretto internazionale.

Interr. Monici, ann. 25 nov. 1921: Riduzioni ferroviarie alle compagnie drammatiche (r. s.); es. 28 nov.

Proposta di legge dep. Bubbio, C. n. **1510** (ann. 25 nov. 1921, letta il 30 marzo 1922, svolta dal dep. Corazzin e presa in considerazione il 12 maggio): *Per la concessione di agevolazioni ferroviarie ai dipendenti degli enti locali.* (Riproduce la proposta C. n. 914 della XXV Legisl.: concessione di 12 biglietti annuali di corsa semplice, a tariffa ridotta come per gli impiegati dello Stato). — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni (rel. Bogiankino).

R. D-L. 15 dic. 1921, n. 1857, che sopprime gli aumenti per i viaggi domenicali sulle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 4 del R. D-L. 8 aprile 1920, n. 410, ed al R. D-L. 7 sett. 1920, n. 1299 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1572).

Proposta di legge dep. Pezzullo, C. n. **1465** (ann. 22 dic. 1921, letta il 30 marzo 1922, svolta e presa in considerazione il 1° aprile): *Per la concessione di agevolazioni ferroviarie ai dipendenti degli enti locali.* — Estende loro le agevolazioni spettanti ai dipendenti dello Stato, limitatamente a 12 biglietti di corsa semplice ogni anno. — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

R. D. 16 febbr. 1922, n. 204, che sospende temporaneamente la prescrizione relativa al diametro delle damigiane nei trasporti ferroviari.

Interr. Agostinone, ann. 18 marzo 1922: Mancata estensione alla provincia di Teramo delle agevolazioni concesse alle regioni meridionali, nella modifica delle tariffe ferroviarie; es. 9 giugno.

— Aldisio, ann. 18 marzo 1922: Riduzione di tariffa per il trasporto ferroviario degli asfalti da Ragusa al porto di Licata; es. 20 maggio.

— Frontini, ann. 18 marzo 1922: Riduzioni ferroviarie alle associazioni culturali (r. s.); es. 10 agosto.

R. D-L. 23 marzo 1922, n. 693, che reca disposizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato di detriti provenienti dalla combustione del carbone fossile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 647).

Interr. Lollini, ann. 4 maggio 1922: Dilagare di ribassi ferroviari in occasione di feste; es. 27 giugno.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il deputato *Drago* propone (2ª torn. 17 maggio 1922) l'estensione della concessione del biglietto

ferroviario annuo gratuito a tutti i funzionari, commessi ed agenti in pianta stabile dei due rami del Parlamento e dell'Amministrazione dei lavori pubblici, e rispettive famiglie. Risponde (18 maggio) il min. dei lavori pubblici, *Riccio*, che, in occasione della revisione delle concessioni ferroviarie, il Governo terrà gran conto della suddetta proposta.

Interp. Baglioni, ann. 3 giugno 1922: Riduzione di tariffe dalle località finitime ai centri urbani per gli operai ed impiegati che si recano al lavoro; es. 12 giugno.

R. D. 4 giugno 1922, n. 859, che reca modificazioni al regolamento 26 nov. 1908, n. 804, relativo alla concessione di carte di libera circolazione e di un biglietto gratuito all'anno per viaggi sulle ferrovie dello Stato, ad agenti doganali e alle loro famiglie.

Interp. Lupi, ann. 15 giugno 1922: Gravissime conseguenze derivanti all'industria lignitifera nazionale dall'applicazione del nuovo regime di tariffe di trasporto. — *Id.* Bisogni, ann. 20 giugno: Riduzione delle tariffe nei trasporti delle ligniti nazionali.

Mozione Bonardi, letta il 30 giugno 1922: Estensione al « Touring Club Italiano » della concessione speciale XV pei viaggi in comitiva.

Interr. Meda, ann. 4 luglio 1922: Uso dello scompartimento riservato sulle ferrovie dello Stato (r. s.); es. 18 nov.

Interr. sen. Fracassi, ann. 15 luglio 1922: Attenuazione del *deficit* dell'azienda ferroviaria mediante la riduzione delle tariffe viaggiatori e il ripristino dei biglietti di andata e ritorno; es. 18 luglio.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 85*, che dichiara non applicabile ai funzionari esonerati dal servizio in attuazione del decreto stesso, nonchè dell'art. 8 della legge 7 aprile 1921, n. 369, e del R. D. 16 febbr. 1922, n. 207, il disposto dell'art. 18 del regolamento 21 luglio 1910, n. 628, per la concessione delle carte di libera circolazione sulle ferrovie esercitate dallo Stato; stabilendo altresì che le carte già concesse non siano rinnovate.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 161*, relativo al trasporto in franchigia, sulle ferrovie dello Stato, di tutte le spedizioni di fondi dell'Erario, compresi quelli in valuta metallica e i recipienti vuoti da restituire alle tesorerie mittenti, contro compenso annuale *a forfait*.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 738*, che modifica la tassazione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato delle bottiglie di birra.

R. D-L. 18 marzo 1923, n. 739, contenente modificazioni all'allegato 6) delle condizioni e tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato nel porto di Trieste.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 816*, che estende alla « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » la riduzione per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno.

**R. D. 22 marzo 1923, n. 730*, recante norme per la *concessione di carte di libera circolazione, di biglietti gratuiti, dell'uso di compartimenti riservati e carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato.* — (Riduzione dei biglietti gratuiti da tre a due pei ferrovieri e loro famiglie, conservazione d'un biglietto gratuito pei pensionati e notevole limitazione in genere delle concessioni gratuite sulle ferrovie dello Stato; elevazione della misura del diritto fisso sui biglietti gratuiti, ed istituzione d'un diritto fisso sulle carte di libera circolazione rilasciate agli alti funzionari delle ferrovie dello Stato in pensione). — **R. D. 12 luglio 1923, n. 1536*, che modifica il R. D. di cui sopra. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 2949*, che modifica vari articoli di quest'ultimo.

R. D-L. 23 marzo 1923, n. 693, che reca riduzioni di tariffa pei trasporti dei residui di carbon fossile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 647).

Il testo, emendato dalla Commissione permanente agricoltura, del dis. di legge per le cattedre ambulanti di agricoltura, C. n, 276-A pres., 13 giugno 1923, concede (rel. Miliani) al personale delle cattedre stesse facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. — Rimasto in stato di relazione.

D. M. 30 giugno 1923, concernente il rimborso dei supplementi dei *wagons-lits* (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 232).

R. D. 12 luglio 1923, n. 1629, che modifica le tariffe pei trasporti ferroviari sulle linee Palermo-Corleone e Corleone-San Carlo.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1819, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo concernente concessioni tariffarie (riduzione delle tariffe ferroviarie), concluso a Roma il 29 marzo 1923 fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria.

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1818, che applica la tariffa militare bagagli al trasporto degli apparecchi di locomozione dei mutilati ed invalidi di guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 657). — *D. M. 23 febbr. 1924*, che abroga e sostituisce il R. D. predetto (*Gazz. Uff.*) del 1924, n. 52).

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2097, concernente variazioni alle tariffe per i trasporti sulle linee ferroviarie di barbabietole, zucchero greggio e comune (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 677).

R. D. 10 sett. 1923, n. 2134, concernente speciali agevolazioni di tariffe pel trasporto dei cotoni in transito per l'Italia destinati in Svizzera.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2641*, che apporta modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di tariffe ferroviarie. Stabilisce che gli aumenti di tariffa di carattere generale siano approvati per legge, che le riduzioni di tariffa di carattere generale siano approvate con D. R., riservando l'approvazione delle altre disposizioni in materia in parte al min. dei lavori pubblici ed in parte al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2123, che apporta *modificazioni alle condizioni e tariffe dei trasporti sulle ferrovie dello Stato* (aumento delle tariffe viaggiatori per la 2ª e 3ª classe; ripristinamento dei biglietti di andata e ritorno e d'una tariffa ridotta per i viaggi in comitiva; abolizione delle vie facoltative per i viaggi di corsa semplice; istituzione di nuove serie di abbonamenti speciali entro zone limitate con carattere regionale; aumento dei prezzi delle carte di autorizzazione; estensione di percorrenza dei biglietti settimanali per operai; divieto d'emissione di biglietti ferroviari con tessere a pagamento a favore di comitati organizzatori di feste, esposizioni, congressi, fiere ed altre manifestazioni, aggiunte e modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 680).

R. D. 24 sett. 1923, n. 3202, che apporta modificazioni all'allegato n. 6 delle condizioni e tariffe per i trasporti ferroviari relativamente agli scali marittimi di Genova.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2231, concernente riduzioni di tariffe per i trasporti da e per l'estero sui percorsi tra Fiume e Postumia transito e tra Fiume e Trieste.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2502, che riduce le tariffe per il trasporto dello zolfo sulle ferrovie dello Stato.

R. D. 2 dic. 1923, n. 3102, che concede riduzioni ferroviarie per trasporti a carro completo di cereali in transito sulla rete dello Stato.

D. M. 7 dic. 1923, circa la proroga di validità dei biglietti della Compagnia internazionale delle carrozze a letti (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 8).

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3099*, con cui la concessione speciale *C* istituita per gli impiegati dello Stato si dichiara applicabile al personale delle ferrovie dello Stato e relative famiglie.

D. M. 14 genn. 1924, che concede riduzioni ferroviarie per il trasporto di riso per per la città di Fiume (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 35).

DD. MM. che apportano modificazioni alle tariffe ferroviarie per il trasporto delle seguenti merci: 18 genn. 1924 per lo zolfo; 31 genn. 1924 per l'altea e la bardana; 4 febbr. 1924 per il legno da ebanisti; 7 febbr. 1924 per i vini nazionali a carro (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 39). — *15 febbr. 1924* pei trasporti a carro di rottami di ferro (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 52). — *18 febbr. 1924* pei recipienti vuoti che hanno servito pel trasporto di vini nazionali (*Gazz. Uff.*, del 1924, n. 66). — *18 febbr. 1924*, per la canapa e stoppa di canapa in esportazione (*Gazz. Uff.*, del 1924, n. 80). — *25 febbr. 1924* per gli assi e cerchioni di veicoli da strade ferrate in partenza dalle stazioni di Brescia e Rovato (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 66).

Norme in data *3 marzo 1924*, del min. dell'interno, *per i viaggi degli elettori politici* (in ferrovia, ed in servizio diretto ferroviario-marittimo). Recano anche disposizioni

per i viaggi dei grandi invalidi di guerra; nonchè degli elettori dimoranti all'estero e nelle colonie, e degli emigrati (trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine o di sbarco al comune di votazione, e viceversa) (*Gazz. Uff.* n. 53 del 1924).

Tariffe sulla linea del Gottardo, v. *Gottardo.*

Viaggi dei senatori, deputati e rispettive famiglie e degli ex-deputati, v. *Prerogative parlamentari.*

FESTE COMMEMORATIVE, NAZIONALI E CIVILI.

R. D. 31 agosto 1921, n. 1208, che dichiara festivo il giorno 14 settembre 1921, dedicato alla celebrazione del sesto centenario dantesco.

R. D. 28 ott. 1921, n. 1462, che dichiara festivo il giorno 4 nov. 1921, dedicato alla celebrazione delle onoranze al Soldato Ignoto.

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1354, che dichiara festa nazionale e considera festivo a tutti gli effetti civili il giorno 4 nov., anniversario della nostra Vittoria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del Pres. del Consiglio, C. n. 1934). — Su proposta del presidente del Consiglio Mussolini, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 1° nov., delibera di commemorare nel 1922 solennemente la storica data del 4 nov. con le seguenti manifestazioni: – 1°) breve messaggio alla Nazione; 2°) cerimonia religiosa nella chiesa di S. Maria degli Angeli, con l'intervento di S. M. il Re accompagnato da tutti i Grandi Ufficiali dello Stato; 3°) dopo la cerimonia religiosa, tutti i membri del Governo si recano in corpo alle ore 10 all'Altare della Patria e restano per un minuto in ginocchio presso la tomba del Milite Ignoto.

Dalle ore 10 alle ore 10.30 tutte le campane delle civiche torri d'Italia suonano a distesa per ricordare agli italiani la grande ricorrenza della Vittoria.

Analoghe cerimonie si rinnovano il 4 nov. 1923.

Proposta di legge dep. Paolucci, ann. 18 nov. 1922: *Per dichiarare il 4 novembre festa nazionale.* — Rimasta da svolgersi.

R. D-L. 4 febbr. 1923, n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale ai soli effetti di commemorare e solennizzare la storica ricorrenza della dichiarazione di guerra, stabilendosi che le manifestazioni commemorative si svolgano dopo compiuta la giornata di lavoro.

R. D-L. 19 aprile 1923, n. 833, con cui il 21 aprile, giorno commemorativo della fondazione di Roma, è destinato alla celebrazione del lavoro ed è considerato festivo, eccetto che per gli uffici giudiziari. Sopprimendosi poi col decreto stesso la festa di fatto del 1° maggio, si stabilisce che tutte le pattuizioni intervenute fra industriali ed operai per la giornata di vacanza in tal giorno debbano applicarsi pel 21 aprile.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 2859, che stabilisce l'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili. — *Circolare* esplicativa del Presidente del Consiglio dei ministri sulle feste civili e nazionali e sulle mezze feste consuetudinarie (*Giorn. Mil.* del 1924, dispensa 7ª).

R. D. 9 marzo 1924, n. 279, con cui il giorno 16 marzo 1924 è dichiarato solennità civile per celebrare l'annessione di Fiume all'Italia.

Norme per l'uso della bandiera nazionale, v. *Bandiera nazionale.*

FIAMMIFERI.

R. D-L. 3 luglio 1921, n. 848, che revoca il monopolio di vendita dei fiammiferi stabilito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato *E,* ripristinando in sua vece una imposta di fabbricazione. — **R. D. 11 marzo 1923, n. 560,* che fissa al 1° giugno 1923 la decorrenza della cessazione del monopolio stesso, e regola l'imposta di produzione istituita in sua vece.

D. M. 28 sett. 1922, che riduce il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi di cera confezionati in taluni tipi di scatole (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 236).

R. D. 11 genn. 1923, n. 80, che estende ai territori annessi il monopolio dei fiammiferi.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 231,* che sopprime le commissioni di perizia fiammiferi e per la pubblicità sulle scatole di fiammiferi.

D. M. 12 aprile 1923, relativo al pagamento dell'imposta governativa su ogni quantitativo di fiammiferi che dal Consorzio industrie fiammiferi verrà destinato al consumo nell'interno del Regno (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 92).

D. M. 15 agosto 1923 che determina la misura dell'aggio da corrispondersi dal Consorzio industrie fiammiferi ai rivenditori dei generi di privativa per la vendita dei fiammiferi (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 282).

FIDECOMMESSI.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3183, esecutivo dell'accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania ed il Regno di Ungheria, relativo ai fidecommessi.

FIERE CAMPIONARIE, v. *Esposizioni*.

FILLOSSERA, v. *Fitopatologia*.

FILZI FABIO (PENSIONE STRAORDINARIA ALLA FAMIGLIA).

Disegno di legge del pres. del Consiglio Bonomi C. n. **856**; S. n. **206** (pres. 29 luglio 1921): *Concessione di pensione straordinaria alla famiglia di Fabio Filzi.* — Dalla data della morte di lui assegna alla sua famiglia, in aggiunta ad assegni eventualmente già ad essa attribuiti, l'annua pensione complessiva di lire seimila, corrispondendola alla vedova e agli orfani sino all'età maggiore, ed in mancanza ai genitori superstiti. L'Ufficio centrale del Senato fa voto (rel. Badoglio) che il Governo voglia continuare in ogni occasione la sua alta protezione verso le famiglie dei gloriosi martiri della grande guerra: Battisti, Sauro, Filzi e Chiesa. — ***Legge 29 dic. 1921, n. 1963.***

FINANZE LOCALI, v. *Legge comunale e provinciale.* — *Mezzogiorno e Sicilia – Mutui ai comuni ed alle provincie – Tributi locali.*

FIORENZUOLA D'ARDA (SOPPRESSIONE DEL CIRCONDARIO DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 8 luglio 1923, n. 1727).

FIRENZE (PIANO REGOLATORE DELLA CITTÀ DI).

R. D-L. 13 genn. 1924, n. 170, che approva il nuovo piano regolatore di ampliamento della città di Firenze e le norme per la relativa esecuzione.

FITOPATOLOGIA (FILLOSSERA – ENTI E PROVVEDIMENTI ANTIFILOSSERICI).

Interr. Merizzi, ann. 20 giugno 1921: Provvedimenti per la piccola proprietà viticola fillosserata; es. 25 luglio.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **256** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 20 giugno 1918, n. 879, che provvede alla sistemazione in ruolo dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.* — La Commissione economia nazionale fa proprie (rel. Aldisio) le conclusioni della precedente Commissione che riferì sul consimile dis. di legge, C. n. 489, della XXV Legisl., sia per un aumento di personale con conseguente miglioramento dei relativi stipendi, sia per provvedere allo svolgimento della funzione di ispezione amministrativa degli Istituti vinicoli ed enologici governativi. — Sospesa la discussione (7 dic. 1921).

Interr. Pennavaria, ann. 23 luglio 1921: Danni della peronospora in Sicilia (r. s.); es. 4 agosto.

— sen. Pellerano, ann. ed es. 24 nov. 1921: Provvedimenti contro l'invasione di « bostrici » nei boschi delle prov. di Belluno e Vicenza, e del Trentino (r. s.).

— Marescalchi, ann. 18 marzo 1922: Devoluzione di parte dell'imposta vinicola alla ricostituzione viticola antifillosserica; es. 9 maggio.

D. M. 27 maggio 1922, recante provvedimenti contro la diffusione della *formica argentina* (*Iridomyrmex humilis, Mayr*) (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 173).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dei vivai di viti americane e dei consorzi antifillosserici, nonchè di quello degli ispettori delle malattie delle piante.

Interr. sen. Grassi, ann. 8 febbr. 1923: Misure per impedire la diffusione del coleottero americano divoratore delle patate; es. 10 febbr.

R. D. 26 aprile 1923, n. 1024, con cui l'osservatorio autonomo di fitopatologia in Torino prende la denominazione di Laboratorio sperimentale di fitopatologia, per il mantenimento del quale lo Stato contribuisce con annue lire 15,000.

Interr. Marescachi, ann. 16 maggio 1923: Revisione sulla legge fillosserica (r. s.); es. 19 maggio.

Interr. sen. Grassi, ann. 11 giugno 1923: Mancata distruzione di scintille fillosseriche nelle province di Roma, Arezzo e Perugia; es. 14 giugno.

— Luiggi, ann. 11 giugno 1923: Provvedimenti per la difesa dei castagneti dal « mal dell'inchiostro »; es. 10 luglio.

— Mariotti, Franceschi, ann. 11 giugno 1923: Provvedimenti per combattere la invasione di cavallette; es. 11 luglio.

**R. D. 6 sett. 1923, n. 2125*, che sopprime, con eccezioni determinate, i vivai governativi di viti americane, demanda al Ministero dell'economia nazionale la sorveglianza sui consorzi antifillosserici, sopprime le cariche di R. commissario e di vicecommissario di cui all'art. 33 del testo unico di leggi per la fillossera.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale addetto al servizio fitopatologico.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che istituisce presso il Ministero dell'economia nazionale il Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante. — *R. D. 30 dic. 1923*, che costituisce il Comitato predetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 25).

FITTI DELLE CASE E DEI NEGOZI, v. *Abitazioni – Negozi.*

FIUME.

Libro verde ***C. doc. n. III***, (S. doc. n. XVII), pres. dal min. degli esteri, Sforza, il 20 giugno 1921: *Negoziati diretti fra il Governo italiano ed il Governo serbo-croato-sloveno per la pace adriatica.* (Raccolta di 101 documenti: dalla prima riunione del convegno di Pallanza, alla nomina delle Commissioni per la delimitazione dei confini di cui all'art. 5 del Trattato di Rapallo: 11 maggio 1920-2 febbr. 1921).

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Federzoni* lamenta (20 giugno 1921) la cessione agli jugoslavi del Delta e di Porto Baros, mutilandosi così la città di Fiume, nonchè la concessione ad essi, coll'accordo per il Consorzio, del titolo per ingerirsi negli affari di quella città; e tutto ciò in onta all'ordine del giorno del 19 febbr. 1924 della Commissione parlamentare degli esteri, con cui si invitava il Governo a tutelare l'italianità del porto di Fiume. Il dep. *Mussolini* afferma (21 giugno) che il consorzio progettato a Belgrado è la rovina del porto di Fiume.

Il ministro degli esteri, *Sforza*, giustifica (25 giugno) il nuovo assetto concordato per Fiume, affermando che colla cessione alla Jugoslavia del bacino estremo del porto, l'Italia e Fiume, oltre che una cosa vantaggiosa, compiono anche un atto di giustizia.

Il presidente del Consiglio, *Bonomi*, toccando della questione di Fiume (18 luglio 1921) in occasione dell'esposizione del programma del nuovo Gabinetto, annuncia che appena sarà costituito colà un Governo regolare, l'Italia, il Regno dei Serbi-croati-sloveni e lo Stato di Fiume potranno riesaminare la questione dei confini in connessione alla costituzione di un consorzio interstatale del porto, che assicuri a Fiume i commerci dei contigui territorî, e ai territorî slavi la sicurezza di trovare in Fiume lo sbocco naturale e più economico dei loro traffici; e che in tali negoziati il Governo porterà uno spirito di amorosa sollecitudine e un disegno preciso di restaurazione delle fortune di quella città.

Durante la discussione su tali comunicazioni, il dep. *Petrillo* chiede (19 luglio 1921) se esista qualche impegno di Stato, ignoto alla Camera, relativo a Porto Baros; il dep. *Greco* lamenta che nelle trattative colla Jugoslavia siasi portata dal nostro Governo una nota di pavidità, cosicchè egli ritiene che i negoziati per il porto di Fiume non possano apportare utili risultati al nostro Paese. Il dep. *Fulci* ritiene necessario (21 luglio) che il nostro Governo, nell'applicazione del Trattato di Rapallo, affermi il principio, che la questione fiumana rappresenta per l'Italia una questione di sentimento ed una questione economica ad un tempo, ed al riguardo dimostra che non solo la città, ma anche il distretto di Fiume è di tradizione e di sentimento assolutamente italiani, donde consegue che non solo la città, ma anche il distretto

di Fiume fanno parte inscindibile dell'unità italiana; il dep. *Riccio* vorrebbe che il ministro degli esteri dicesse francamente alla Camera ed al Paese qual'è la verità sull'esistenza d'un patto segreto per Porto Baros, e domanda se e quale influenza l'esistenza di trattative di un consorzio per il porto di Fiume abbia o possa avere sui lavori della Commissione per la delimitazione dei confini di quello Stato.

Interp. Mussolini, ann. 23 luglio 1921: Sulle lacune del *Libro verde* presentato dal min. degli esteri, *Sforza*, al Parlamento (C. doc. n. III, «Negoziati per la pace adriatica»).

Interr. Paolino, ann. 23 luglio 1921: Provvedimenti contro i legionari fiumani (r. s.); es. 26 nov.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Coda* stigmatizza (28 luglio 1921) la politica di rinunzie del precedente Gabinetto nei riguardi di Fiume, e pone in guardia il presente Ministero a non seguire la stessa politica nei riguardi di Porto Baros, affermando che i fiumani sono decisi a ribellarsi contro ogni ibrida soluzione di quel vitale problema.

R. D. 9 nov. 1921, n. 1562, che autorizza la Banca d'Italia a istituire in Fiume una propria filiale.

In occasione delle comunicazioni del Governo, il presidente del Consiglio, *Facta*, a proposito degli ultimi avvenimenti che hanno turbato l'ordine e la pace nello Stato di Fiume, dichiara (15 marzo 1922) che il Governo considera la questione di Fiume con schietto sentimento di italianità, ma che questo sentimento non può nè deve farci divergere dalla via della leale osservanza dei nostri impegni internazionali.

Durante la discussione su queste comunicazioni, il dep. *Cazzamalli* considera (16 marzo) il recente moto rivoluzionario di Fiume come un'importazione di violenza dalla Venezia Giulia per scopi precisi di interesse degli armatori triestini contro la resurrezione portuaria ed economica di Fiume; ed afferma che il problema di Fiume non potrà essere risolto se non quando i lavoratori di quella città potranno disporre liberamente di se stessi e del governo della loro città. Il dep. *Giunta* fa dichiarazioni circa la sua partecipazione agli ultimi avvenimenti fiumani; afferma che la soluzione data al problema di Fiume dal Trattato di Rapallo è un assurdo, e che il dilemma che si impone è questo: o annessione all'Italia o annessione alla Jugoslavia. Parla delle origini del movimento del 3 marzo, ed è convinto che unico mezzo per assicurare a Fiume un Governo stabile sia ora l'invio d'un commissario italiano con pieni poteri.

Il ministro degli esteri, *Schanzer*, premette che col Trattato di Rapallo l'Italia si è solennemente impegnata a riconoscere e rispettare la libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume; e che da ciò rampollano per l'Italia dei doveri, che essa non può impunemente violare.

Parla degli ultimi avvenimenti fiumani, e dei risultati delle inchieste subito ordinate dal nostro Governo; dell'invio a Fiume, per il ristabilimento dell'ordine, per la pacificazione degli animi e per il ritorno ad uno stato di cose legale, del comm. Castelli, con credenziali di rappresentante plenipotenziario; della preghiera rivolta al dep. Giuriati di non accettare la designazione a capo dello Stato di Fiume, e della adesione da parte di lui all'analogo invito fattogli dal Governo.

Esprime l'augurio che Fiume riesca al più presto a dare a se stessa un Governo regolare e legale, in guisa che, d'accordo tra il Governo fiumano, il Governo italiano e il Governo del Regno vicino, si possa senza indugio affrontare la soluzione dei problemi diretti a garantire a quello Stato un'esistenza normale ed un prospero avvenire economico.

Il dep. *Banelli* dichiara (17 marzo) che egli aspira ad una politica nazionale a Fiume rispondente agl'interessi del piccolo Stato, i quali non sono affatto in contrasto con quelli di Trieste, e si identificano con quelli d'Italia; il dep. *Paolucci* rileva che gli ultimi incidenti di Fiume altro in fondo non sono che la conseguenza amara della sua impossibilità di vivere, ed esorta il Governo a compiere il proprio dovere, aiutando quello Stato perchè possa assicurarsi una vita libera e prospera.

Interp. Giuriati, ann. 28 marzo 1922: Politica del Governo in rapporto ai recenti avvenimenti fiumani. — *Id.* Vassallo, ann. 29 marzo: Azione per affrettare la pacificazione e la resurrezione economica dello Stato fiumano. — *Id.* Caldara, ann. 1° aprile: Nuova situazione creatasi a Fiume.

Interr. Giuriati, ann. 10 maggio 1922: Movimento separatista in Croazia e opportunità di trattative con la Jugoslavia per il regolamento della questione adriatica; es. 12 luglio.

Accordo provvisorio, in data 24 luglio 1922, fra l'Amministrazione postale del Regno d'Italia e quella dello Stato libero di Fiume, che regola i servizi postali fra i due paesi (*Boll. Poste* del 1923, n. 23).

Durante la discussione in Senato del dis. di legge di proroga dell'esercizio provvisorio e della legge sulla burocrazia, il sen. *Sechi* invita (16 agosto 1922) il Governo a studiare se sia possibile ottenere che la raffineria di olii minerali combustibili di Fiume sia definitivamente assicurata in mani italiane.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **1907**; S. n. **553** (pres. 6 febbr. 1923): *Approvazione degli Accordi e Convenzioni (di Santa Margherita), firmati in Roma il 12 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, croati e sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 nov. 1920*, (v. anche *Dalmazia*). — Stabilisce che, dopo dati gli ordini per lo sgombero di Sussak, una Commissione mista paritetica proceda a sorvegliare le operazioni di sgombero di Sussak medesima, a delimitare la frontiera tra il Regno dei Serbi, croati e sloveni e Fiume, ad aprire il traffico con Fiume, ad organizzare dal lato tecnico ed amministrativo i servizi del porto, ad organizzare il frazionamento dello Stato di Fiume, nonchè a formulare proposte per l'organizzazione d'un traffico di frontiera in favore di Castua.

Durante la discussione del dis. di legge, il dep. *Chiesa* lamenta (torn. pom. del 10 febbr. 1923) che la sistemazione del confine nel porto di Fiume non siasi meglio regolata, con una più ampia visione del problema e degli interessi italiani, osservando come non sia sufficiente garanzia la costituzione della Commissione paritetica; il dep. *Piva* chiede che per la questione del porto e della delimitazione dei confini di Fiume siano date dal Governo ai nostri rappresentanti precise istruzioni, che tengano conto di quello che il Parlamento italiano ha inteso di approvare, quando gli fu presentato il Trattato di Rapallo; il dep. *Giunta* lamenta che a Rapallo, per avere il confine del Nevoso e il comune di Zara, siansi cedute Longatico, Castua e Porto Baros che, per la loro importanza, diminuiscono di molto i vantaggi conseguiti. Il dep. *Dudan* osserva che finchè non avremo l'unione giusta e necessaria di Fiume all'Italia, il porto di Fiume sarà un porto in funzione prettamente antitaliana, perchè in funzione di concorrenza a Trieste italiana.

Il pres. del Consiglio, *Mussolini*, dichiara che, effettuato lo sgombero di Sussak, e soltanto di Sussak, poichè il Delta e Porto Baros rimarranno ancora da noi occupati finchè Fiume non sia diventata Stato giuridicamente perfetto, l'Italia continuerà ad interessarsi della sorte di Fiume in modo da poterla restituire in breve al vecchio splendore.

Parimenti in Senato il pres. del Consiglio, facendo dichiarazioni sui trattati, fa osservare (16 febbr.) come non sia assolutamente necessario che Fiume diventi una provincia del Regno, ma come soltanto importi al Governo che Fiume resti italiana, e che nello stesso tempo si trovino accorgimenti e transazioni tali che facciano di quella città una città che viva in se stessa e per se stessa, e non soltanto attraverso le elargizioni dello Stato italiano. — ***Legge 21 febbr. 1923, n. 281.***

R. D-L. 29 aprile 1923, n. 1016, che approva la convenzione stipulata con la Società Photogen di Amsterdam per l'acquisto della maggioranza delle azioni della Società Raffinerie olii minerali di Fiume (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2171).

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il pres. del Consiglio, *Mussolini*, dopo aver accennato (8 giugno 1923) alle gravi difficoltà che presenta la questione di Fiume, parla delle conversazioni preliminari ora in corso tra le Delegazioni jugoslava ed italiana qui in Roma allo scopo di concretare alcune basi fondamentali, prima di riprendere le discussioni ufficiali, in modo che queste possano procedere colla possibile speditezza. — Il sen. *Grossich* propugna (9 giugno) l'annessione di Fiume all'Italia, osservando che Fiume non può essere uno Stato indipendente, e che non potrà trovare nè pace, nè sicurezza, nè prosperità che unita al Regno d'Italia. Il sen. *Rolandi-Ricci* esprime il voto (11 giugno) che ulteriori avvenimenti possano offrire occasione di realizzare le speranze espresse dal sen. Grossich.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2056, che fissa le condizioni che possono essere imposte a società anonime acquirenti di navi dello Stato (in occasione della costituzione di due

Società anonime di navigazione « La Levante » e « La Fiumana » ambedue con porto di armamento Fiume) (pres. per la convalidazione col dis di legge del min. della marina S. n. 645).

R. D. 15 sett. 1923, n. 2121, che, allo scopo principalmente di favorire la sistemazione edilizia della città di Fiume, esenta da imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui stipulati e da stipularsi a tutto il 31 dic. 1925 nello Stato di Fiume dall'Istituto italiano di credito fondiario, nonchè i redditi propri dell'Istituto suddetto, relativi alle operazioni medesime; e gl'interessi delle cartelle emesse per la stipulazione dei mutui.

R. D. 16 sett. 1923, n. 2194, che nomina il generale d'esercito Gaetano Giardino, Governatore militare della città di Fiume e del suo territorio, e gli conferisce pieni poteri.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2396, esecutivo del trattato fra le principali potenze alleate ed associate e lo Stato serbo-croato-sloveno, stipulato a Saint Germain en Laye il 10 sett. 1919, e che concerne i sudditi serbo-croati-sloveni appartenenti a minoranze etniche di religione e di lingua.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2231, concernente riduzioni di tariffe ferroviarie per i trasporti da e per l'estero sui percorsi tra Fiume e Postumia transito e tra Fiume e Trieste, nonchè pei trasporti di riso a carro in partenza da Vercelli e stazioni del circondario destinati a Fiume, limitatamente ad un quantitativo di 5,000 tonnellate.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2418, che estende ai cittadini fiumani le disposizioni del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, per il risarcimento dei danni di guerra.

Nella tornata del Senato, 16 nov. 1923, rispondendo a una interp. del sen. Artom sulle direttive di politica estera, il presid. del Consiglio *Mussolini*, accenna che, riuscite vane le discussioni della Commissione paritetica prevista dagli accordi di Santa Margherita, egli ha proposto alla Jugoslavia una soluzione semplice ed equa del problema fiumano, che tien conto delle necessità dei due popoli. Conferma l'esistenza della lettera Sforza, per lungo tempo pertinacemente smentita. E spiega che il gen. Giardino è stato mandato come Governatore a Fiume, non solo per provvedere alla situazione della città, gravissima dopo i 14 mesi della reggenza del dott. De Poli; ma anche per avere la certezza, che la soluzione che verrà adottata sarà eseguita.

Interp. Baldassarre, ann. 29 nov. 1923: Per la pubblicazione del testo della lettera dell'ex-min. Sforza, relativa al Delta ed al Porto Baros di Fiume.

R. D-L. 6 dic. 1923, n. *2733*, con cui nel preventivo marina 1923-24 è istituito un fondo speciale per il governo marittimo di Fiume, con lo stanziamento di lire 1,000,000.

R. D-L. 6 dic. 1923, n. 2931, che detta disposizioni nei riguardi della demolizione del piroscafo *Manzoni* di proprietà della Società di navigazione « Adria » di Fiume, demolizione da effettuarsi nei cantieri della Società anonima cantieri navali del Quarnaro in Fiume.

D. M. 14 genn. 1924, che concede riduzioni ferroviarie per il trasporto di riso per la città di Fiume (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 35).

R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 211, con cui è approvato l'*accordo concluso fra l'Italia ed il Regno dei serbi, croati e sloveni* sottoscritto a Roma il 27 genn. 1924, col quale si stabilisce che la città di Fiume ed il territorio attribuito all'Italia facciano parte integrante del Regno d'Italia; con facoltà per il Governo del Re di pubblicare nei detti territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e di emanare le disposizioni necessarie per coordinarle colla legislazione vigente in quei territori.

In virtù del presente accordo, la città ed il porto di Fiume con l'antico territorio dello Stato autonomo, salvo una piccola rettifica di confini a favore della Jugoslavia, passano sotto la sovranità del Regno d'Italia; si attribuiscono alla Jugoslavia Porto Baros, il Delta e le acque della Fiumara, e si concedono ad essa in locazione per cinquant'anni per una lira-oro annua, gli impianti coperti e scoperti che costituiscono il bacino Thaon di Revel nel porto grande di Fiume; la stazione principale di Fiume è costituita in regime di stazione internazionale di frontiera; alle minoranze jugoslave di Fiume è fatto lo stesso trattamento di favore di cui godono le minoranze italiane in Dalmazia.

R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 213, con cui è istituita la *provincia del Carnaro* con capoluogo Fiume, che comprende due circondari costituiti l'uno dalla città di Fiume col territorio annesso al Regno in virtù del R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 211, e l'altro del-

l'attuale circondario di Volosca-Abbazia, che viene distaccato dalla provincia dell'Istria, eccettuati i comuni di Castelnuovo e Matteria che vengono aggregati al circondario di Capodistria. Si stabilisce poi che fino a nuova disposizione un Governatore nominato con R. D. su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sovrintenda a tutti i servizi civili nella detta provincia e provveda all'amministrazione di essa.

R. D. 23 febbr. 1924, n. 274, con cui è nominato Governatore della provincia del Carnaro, il generale d'esercito, sen. Giardino, il quale nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù del R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 211, esercita, alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri, i pieni poteri conferitigli col R. D. 16 sett. 1923, n. 2194, e quelli attribuitigli col R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 213.

R. D. 24 febbr. 1924, n. 225, che estende al territorio di Fiume la legislazione vigente nel Regno in materia di dazi doganali e di imposte indirette, stabilendo altresì l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali, fino a tutto l'anno 1925, delle macchine e dei materiali di costruzione, non prodotti dall'industria nazionale, che siano destinati al primo impianto od all'ampliamento di stabilimenti che sorgeranno o che già esistano nel territorio pertinente in passato al *Corpus separatum* di Fiume, annesso all'Italia.

R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 235, con cui a partire dal 2 marzo 1924, è dato corso legale alle valute italiane nel territorio dell'ex- *Corpus separatum* di Fiume, annesso ora al Regno d'Italia, e si provvede alla conversione in lire sia delle corone « città di Fiume » depositate all'Istituto di credito del Consiglio nazionale, sia delle corone « S. H. S. », di prima timbratura depositate alla Banca d'Italia.

R. D. 9 marzo 1924, n. 279, con cui il giorno 16 marzo 1924 è dichiarato solennità civile per celebrare l'annessione di Fiume all'Italia.

R. D. 15 marzo 1924, n. 428, con cui è istituita in Fiume l'Intendenza di finanza della provincia del Carnaro.

R. D. 20 marzo 1924, n. 351, che estende alla città di Fiume e al territorio annesso al Regno alcuni decreti già estesi alle nuove province (riguardanti cioè lo Statuto costituzionale; la pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale e l'emanazione degli atti pubblici, da intitolarsi in nome del Re; la legge ed il regolamento sulla cittadinanza; le disposizioni preliminari del Codice civile, le disposizioni relative agli atti delle autorità straniere e le disposizioni del Codice civile e di commercio con esse connesse; il termine della minore età).

R. D. 20 marzo 1924, n. 352, che estende al territorio di Fiume l'ordinamento dello Stato civile, ed a tutti i territori annessi al Regno, Fiume compresa, le disposizioni del Codice civile italiano in materia di matrimonio, con norme transitorie circa le sentenze di divorzio in precedenza pronunziate.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 373, circa la sistemazione provvisoria dei servizi e del personale degli uffici giudiziari di Fiume.

R. D. 20 marzo 1924, n. 390, con cui il territorio della provincia del Carnaro è aggregato, a tutti gli effetti delle leggi minerarie vigenti, alla circoscrizione del distretto minerario di Trieste.

R. D-L. 27 aprile 1924, n. 582, sul nuovo assetto amministrativo della provincia del Carnaro.

FIUMI E TORRENTI.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **17**; S. n. **157** (pres. 20 giugno 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 40,000,000 per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie.* — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1179.***

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 806, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di 4,000,000 di lire per la sistemazione montana e vallivà dei torrenti a difesa degli abitati capoluogo e frazioni del comune di Messina. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

Interr. Carbonari, ann. 23 luglio 1921: Sistemazione del corso del Brenta (r. s.); es. 26 nov.

— Terzaghi, ann. 23 luglio 1921: Arginatura del torrente Taro (r. s.); es. 4 agosto.

— Trozzi, ann. 23 luglio 1921: Arginatura del fiume Pescara (r. s.); es. 31 luglio.

Interp. Caldara, ann. 30 luglio 1921: Sistemazione del Po.

Interr. Casalini, ann. 2 agosto 1921: Lavori di arginatura del torrente Pellice (r. s.); es. 26 nov. — *Id.* Devecchi, ann. 25 nov., id. (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Celesia, ann. 17 dic. 1921: Appalto dei lavori di arginatura del fiume Magra dal Pontevecchio al mare.

R. D. 26 genn. 1922, n. 76, recante l'assegnazione di un milione di lire per lavori di riparazione di argini nei fiumi Po ed Adige in provincia di Rovigo.

Interr. Abbo, ann. 18 marzo 1922: Arginatura del torrente Nervia (Porto Maurizio); es. 2 giugno. — *Id.* id.: Consorzio per l'arginatura del torrente Impero (Porto Maurizio); es. 2 giugno.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che abolisce la Commissione permanente per gli studi sul regime idraulico del Po.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1264, col quale viene istituito in Parma un ufficio del Genio civile regionale per il Po.

Concessioni e derivazioni di acque, v. *Acque pubbliche.*
Navigazione del Tevere, v. *Roma.*
Navigazione sui fiumi, laghi e canali, v. *Navigazione interna.*

FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLE PROVINCIE.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 254*, che aumenta il prezzo delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali delle provincie stabilito dalla legge 30 giugno 1876, n 3195.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2240*, che estende ai territori annessi le disposizioni per la pubblicazione degli annunzi legali, nonchè per l'aumento del prezzo delle inserzioni degli annunzi stessi.

FONDAZIONI SCOLASTICHE, v. *Borse di studio.*

FONDI SEGRETI.

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1921-22, C. n. 374-A, pres. 2 dic. 1921, esprime il voto (rel. Casertano), che sia ammesso un controllo, anche limitato, del Parlamento sui fondi segreti; lo stesso voto è rinnovato nella relazione sul medesimo bilancio per il 1922-23 (rel. Casertano), C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922. — Durante la discussione dei suddetti bilanci, il dep. *Macrelli* propone (25 marzo 1922) la soppressione delle spese per il servizio segreto, od almeno un controllo su tali spese; un ordine del giorno *Macrelli*, non accettato dal Governo per la soppressione del relativo stanziamento in bilancio, è poi respinto dalla Camera nella torn. del 30 marzo.

FONDO BENEFICENZA E RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **498** (pres. 22 giugno 1921): *Per l'esonero del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento delle tasse, imposte e diritti diversi.* — Rimasta in stato di relazione (rel, Brusasca).

FONDO CULTO.

Il preventivo giustizia 1920-21, C. n. 355, pres. 21 giugno 1921, dispone che, a decorrere dal 1° luglio 1920, il Fondo culto corrisponda al Patriarcato latino di Gerusalemme, quando ne sia investito un prelato italiano, l'annuo assegno di lire 25,000 da erogarsi a scopo di beneficenza e di diffusione della lingua e della cultura italiana (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **498** (pres. 22 giugno 1921): *Per l'esonero del Fondo per il culto dal pagamento delle tasse, imposte e diritti diversi.* — Rimasto in stato di relazione (rel. Brusasca).

Il dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 927, pres. 3 agosto 1921, stabilisce la corresponsione di un contributo da parte del Tesoro dello Stato all'Amministrazione del Fondo per il culto, allo scopo di provvedere alla sistemazione finanziaria dell'Amministrazione medesima. — Rimasto in stato di relazione (rel. Visco). — *R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 164*, concernente la corresponsione di detto contributo (pres per la convalidazione, col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1777, coll'aggiunta che le concessioni contemplate dal succitato decreto sono prorogate fino a tutto l'esercizio 1922-23). — *R. D-L. 9 luglio 1923, n. 1635*, che proroga le disposizioni precedenti, sino al 30 giugno 1924.

Il preventivo giustizia 1922-23, C. n. 1003, pres. 26 nov. 1921, autorizza l'Amministrazione del Fondo culto a concedere dal 1° luglio 1922, d'intesa col Ministero degli esteri, gli assegni annuali di lire 5,000 per concorso nell'ufficiatura di una chiesa italiana di culto cattolico a Bucarest e per il mantenimento del rettore cappellano, in aumento al precedente assegno di lire 5,000; lire 12,000 per concorso nelle spese di manutenzione e ufficiatura della chiesa italiana dei Minoriti in Vienna, quando sia retta da sacerdoti italiani; lire 6,000 alla Prefettura Apostolica di Rodi a titolo di congrua, di ufficiatura e di manutenzione della chiesa cattolica parrocchiale dell'isola; lire 4,000 per concorso nelle spese di mantenimento del culto e ufficiatura di chiese da corrispondersi ai Francescani dell'Alto Egitto in aumento al precedente assegno di lire 4,000; e lire 25,000 da corrispondersi all'arcivescovo di Smirne, quando ne sia investito un prelato italiano, per erogazioni a scopo di beneficenza e di diffusione della lingua e della cultura italiana. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

R. D-L. 9 aprile 1922, n. 450, che rinvia l'applicazione dell'art. 4 (collocamento a riposo) della legge 13 agosto 1921, n. 1080, fino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Fondo per il culto, nei riguardi del direttore generale, del vice-direttore generale e dell'ispettore generale di detta Amministrazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1719).

La relazione della Commissione giustizia sui preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, C. nn. 370-A e 1003-A, pres. 8 maggio 1922, afferma (rel. Marracino) l'urgenza d'un razionale e completo riordinamento della proprietà ecclesiastica; la stessa considerazione fa la relazione della Commissione di finanze del Senato (rel. Spirito) sul preventivo giustizia 1922-23, S. n. 443-A, pres. 14 giugno.

R. D. 6 luglio 1922, n. 1186, che abolisce la Cassa centrale del Fondo per il culto.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale della direzione generale del Fondo per il culto.

R. D. 16 nov. 1922, n. 1586, che estende al limite di lire 8000 la facoltà delle Intendenze di finanza di disporre l'annullamento dei crediti del Fondo per il culto riconosciuti inesigibili.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1689, che approva l'atto di transazione stipulato il 20 maggio 1922 fra il Demanio dello Stato e l'Amministrazione del Fondo per il culto per la sistemazione dei loro rapporti contabili dipendenti dall'applicazione delle leggi sull'asse ecclesiastico.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 231*, che sopprime la Commissione centrale di Sindacato per l'asse ecclesiastico.

R. D. 4 marzo 1923, n. 471, che a deroga dell'art. 1 del R. D. 25 genn. 1923, n. 87 (collocamento a riposo degli impiegati aventi 40 anni di servizio e 65 di età), sospende il collocamento a riposo degli attuali direttore generale, vice-direttore generale e ispettore generale del Fondo per il culto fino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale dell'Amministrazione medesima.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della Direzione generale del Fondo per il culto. (Fa anche cessare col 1° dic. 1923 gli effetti del R. D. n. 471 di cui sopra circa la sospensione del collocamento a riposo del direttore, vice-direttore ed ispettore generali).

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2572*, con cui si dispone che della Direzione generale dei culti presso il Ministero della giustizia facciano anche parte gli uffici che attualmente compongono la Direzione generale del Fondo per il culto. — *R. D-L. 20 marzo 1924, n. 471*, che proroga al 30 giugno 1924 il termine di cui all'art. 4 del decreto sudetto.

R. D. 13 dic. 1923, n. 2717, che istituisce presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto una Commissione consultiva per la liquidazione del Fondo per il culto e il riordinamento degli uffici relativi agli affari di culto nel Ministero stesso.

FORNI E PASTICCERIE (LAVORO NOTTURNO NEI), v. *Lavoro delle donne e dei fanciulli e notturno*.

FOTOGRAFIE ED INSEGNE (TASSA SULLE).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare anche per l'anno 1922 la tassa sulle fotografie e sulle insegne nella stessa misura consentita dal R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min.

delle finanze, C. n. 1540). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il sopradetto tributo.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce l'imposta sulle fotografie, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. — Rimasto presso la Commissione Finanze.

**R. D. 11 febbr. 1923, n. 352*, relativo all'applicazione della tassa sulle insegne.

FRANCHIGIA POSTALE E TELEGRAFICA, v. rispettivamente: *Poste - Telegrafi.*

FRANCOBOLLI E CARTOLINE POSTALI, v. *Poste.*

FRANE (DANNEGGIATI DA), v. *Alluvioni.*

FRODI NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE, v. *Esercito* (Reclutamento).

FRUTTICOLTURA.

R. D. 18 maggio 1922, n. 805, che fonda in Milano, presso la R. scuola superiore di agricoltura, una stazione sperimentale di orti-frutticoltura.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3071*, che concede alle nuove piantagioni fruttifere esenzioni d'imposta di durata diversa (e cioè di 5, 10, 15, 20 o 25 anni) a seconda del maggiore o minor tempo che esse richiedono per fornire un fruttato normale.

R. D. 7 marzo 1924, n. 391, che estende alle nuove province le disposizioni legislative concernenti provvedimenti diretti ad incoraggiare la frutticoltura.

FUOCATICO, v. *Tassa di famiglia.*

GAS.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che aumenta l'aliquota dell'imposta di consumo del gas per illuminazione, mantenendola invariata nei riguardi del gas per riscaldamento (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969). — **R. D. 10 maggio 1923, n. 1792*, che convalida e modifica il decreto predetto.

Interp. Caldara, ann. 26 giugno 1922: Mancato rimborso alle aziende municipalizzate da gas dei disavanzi di bilancio assunti dallo Stato per gli anni 1917-18.

R. D-L. 6 sett. 1923, n. 2281, concernente il recupero obbligatorio degli olii leggeri dal gas-luce e dai catrami.

GAS ASFISSIANTI E TOSSICI.

Il dis. di legge del min. degli esteri Schanzer, per l'approvazione del Trattato di Washington del 6 febbr. 1922, C. n. 1400, pres. 16 marzo 1922, contiene il divieto dell'uso in guerra dei gas asfissianti o tossici, esimili. — La Commissione esteri e colonie, incaricata di riferire sul suddetto dis. di legge, rileva con rammarico (rel. Celli), in un apposito ordine del giorno, come nella Convenzione in parola manchino sanzioni penali contro la violazione del divieto d'impiego di gas asfissianti, tossici o simili, ed esprime l'augurio che in successive convenzioni tale lacuna sia colmata. Approvato dalla Camera e dal Senato.

Disegno di legge del min. dell'interno Mussolini, C. n. **2002** (pres. 9 febbr. 1923); *Aggiunte all'articolo 24 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, circa l'impiego dei gas tossici.* — Vieta l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuta preventiva autorizzazione a norma di apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; il quale regolamento determinerà altresì le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti. — Rimasto presso la Commissione Interno (rel. Cappa P.).

GAZZETTA UFFICIALE.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1959, che modifica i prezzi delle inserzioni degli annunzi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1637: la Commissione interno, invoca (rel. Bubbio) il miglioramento tecnico della gestione della *Gazzetta Ufficiale* ed ulteriori innovazioni e miglioramenti nella redazione di essa; facendo altresì voti perchè sia imposto l'obbligo a tutti gli enti locali di far inserire sulla *Gazzetta* stessa, almeno per una volta, un estratto dei bandi dei concorsi a posti d'impiegato e di subalterno.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'amministrazione della *Gazzetta Ufficiale*.

Interr. sen. Pavia, ann. 8 febbr. 1923: Per l'esattezza tipografica dei testi di legge pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*; es. 12 febbr.

**R.D. 7 giugno 1923, n. 1252*, che dispone il passaggio della *Gazzetta Ufficiale* del Regno dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella del Ministero della giustizia e degli affari di culto, e detta le norme per la compilazione e la pubblicazione di essa.

R. D. 28 giugno 1923, n. 1366, che stabilisce i nuovi prezzi per gli annunzi, gli abbonamenti e la vendita della *Gazzetta Ufficiale* del Regno. — *R. D-L. 27 genn. 1924, n. 65*, che modifica il Regio decreto di cui sopra nella parte riguardante la determinazione e la riscossione del prezzo delle inserzioni degli annunzi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2141*, sull'ordinamento del personale addetto al servizio della *Gazzetta Ufficiale* del Regno. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2516*, con cui sono abrogati il terzo comma dell'art. 7 ed il secondo comma del successivo art. 8 del R. D. di cui sopra.

GELSICOLTURA, v. *Seta*.

GENIO CIVILE.

Interr. Mauro F., ann. 23 luglio 1921: Voti del Congresso degli ingegneri del Genio civile (r. s.); es. 26 nov.

La relazione della Commissione lavori pubblici sul preventivo lavori pubblici 1922-23, C. n. 1008-A, pres. 25 marzo 1922, invoca (rel. Ciappi) la sollecita riforma del Genio civile, col decentramento dei relativi uffici locali; a questi voti si associa la relazione della Commissione di finanze del Senato sullo stesso bilancio (rel. Mariotti), S. n. 420-A, pres. 10 giugno.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del Corpo Reale del Genio civile.

Interp. sen. Romanin-Jacur, ann. 16 nov. 1922: Modificazioni nell'ordinamento e nel funzionamento del R. Corpo del Genio civile.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che sopprime i compartimenti di ispezione, riduce il numero degli ispettori superiori e detta disposizioni varie per gli Uffici del Genio civile.

**R. D. 21 genn 1923, n. 238*, che approva le tabelle organiche del personale del R. Corpo del Genio civile.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 673*, che detta norme per le promozioni nei gradi del personale del Genio civile.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1264, che istituisce in Parma un ufficio del Genio civile regionale per il Po.

**R. D. 29 luglio 1923, n. 1919*, concernente la sistemazione economica del personale edile proveniente dal cessato regime austriaco.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del R. Corpo del Genio civile.

**R. D. 12 dic. 1923, n. 2846*, che provvede all'istituzione di uffici del Genio civile nelle nuove province, e che assegna all'Ufficio del Genio civile di Udine il servizio generale stradale pei circondari di Idria, Gorizia e Gradisca.

R. D. 23 marzo 1924, n. 485, concernente le attribuzioni degli ispettori superiori del Genio civile addetti alla direzioni generali del Ministero dei lavori pubblici.

GENOVA.

Interp. Banderali, ann. 23 luglio 1921: Riforme all'ordinamento portuario di Genova. — *Interr.* Broccardi, ann. 23 luglio 1921: Indagini dell'ammiraglio Bonino sul funzionamento del porto di Genova (r. s.); es. 26 nov. — *Interp.* Canepa, ann. 25 nov. 1921: Condizioni del porto di Genova.

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **837**; S. n. **402** (pres. 26 luglio 1921): *Conversione in legge del R. D. n. 569, del 27 aprile 1915, e dei DD. LL. n. 1590 e n. 1491, del 28 ott. 1915 e dell'8 ott. 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale del servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Amero d'Aste), ed il Senato approva (30 giugno 1922), la modificazione del D. L. 8 ott. 1916, n. 1491, per devolvere le somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, anzichè agli Istituti di previdenza del personale del Consorzio e dei lavoratori del porto di Genova, alla Casa degli orfani della marina mercantile in Portofino. — Rimasto presso la Commissione Industria (rel. Celesia)

R. D-L. 28 agosto 1921, n. 1297, che abroga il D. L. 9 dic. 1915, n. 1737, recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2033).

R. D-L. 22 dic. 1921, n. 1870, che abroga il R. D. 27 aprile 1915, n. 509, e i DD. LL. 28 ott. 1915, n. 1590, e 8 ott. 1916, n. 1491, diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova durante la guerra, e la devoluzione della vendita delle merci abbandonate (pres. per la convalidazione col dis. di legge, del min. dei lavori pubblici, C. n. 1395).

Mozione Celesia, letta 18 marzo 1922: Compimento delle opere portuali e restaurazione della disciplina del lavoro nel porto di Genova.

Interr. Casaretto, ann. 18 marzo 1922: Atti di prepotenza nel porto di Genova; es. 5 maggio. — *Interp.* Boggiano-Pico, ann. 18 marzo 1922: Provvedimenti per assicurare la libertà del lavoro nel porto di Genova. — *Id.* Canepa, ann. 22 marzo 1922: Condizioni del porto di Genova. — *Interr.* sen. Reggio, ann. 9 agosto 1922: Ordinamento del porto di Genova (r. s.). — *Id.* sen. Cagni, id: per la libertà del lavoro nel porto di Genova (r. s.); es. 16 nov.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1700** (pres. 28 giugno 1922): *Assegnazione del contributo straordinario di lire 10,000,000 a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova*, per il completamento dei lavori di costruzione del bacino Vittorio Emanuele III. — Rimasto in stato di relazione (rel. Ciano).

R. D. 14 agosto 1922, che scioglie l'amministrazione del Consorzio portuale di Genova (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 209).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 857*, che sopprime l'ente industriale marittimo genovese per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto e della zona industriale dal Polcevera a Voltri, istituito col R. D-L. 24 aprile 1919, n. 668) pres. per la convalidazione di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1184).

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 1997, con cui il Governo del Re è autorizzato a somministrare al Consorzio autonomo del porto di Genova la somma di 160,000,000 di lire sull'importo totale, previsto in lire 200,000,000 per l'esecuzione delle opere di ampliamento e di sistemazione del porto di Genova. Si impongono nuove tasse da percepirsi a favore del Consorzio medesimo e si eleva altresì la misura del contributo a carico delle province e dei comuni interessati.

R. D. 24 sett. 1923, n. 3202, che modifica l'allegato n. 6 delle condizioni e tariffe per i trasporti ferroviari, relativamente ngli scali marittimi di Genova.

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il min. delle finanze, *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, ann. 6 dic., accenna alla convenienza economica di eseguire senza ritardo le opere del porto di Genova.

Conferenza di Genova, v. *Conferenze e Congressi internazionali.*

Consorzio sbarchi cereali di Genova, v. *Grano.*

Convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro di Genova, v. *Marina mercantile.*

Palazzo reale di Genova, v. *Lista civile.*

GEOLOGIA (Servizio geologico), v. *Miniere.*

GERUSALEMME (QUESTIONE DEL CENACOLO), v. *Luoghi santi.*

GESTIONI VARIE FUORI BILANCIO, v. *Contabilità di Stato.*

GHIGLIANOVICH ROBERTO (ASSEGNO STRAORDINARIO DI PENSIONE).

R. D-L. 4 marzo 1924, n. 416, con cui al consigliere di Corte di cassazione a riposo, senatore Ghiglianovich gr. uff. Roberto, è concesso, a decorrere dal 1° marzo 1924, un assegno straordinario di pensione nell'annua somma di lire 12,000.

GIANNINA (ECCIDIO DI), v. *Corfù*.

GIAPPONE.

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2145, che autorizza il versamento di un milione di lire a favore della Croce Rossa Italiana, da erogarsi a beneficio dei danneggiati dal terremoto giapponese.

Trattato cino-giapponese relativo allo Shantung, v. *Cina* (C. doc. n. XVII).

GIARDINI D'INFANZIA, v. *Asili*.

GIARDINO COLONIALE DI PALERMO.

**R D. 11 nov. 1923, n. 2395*, circa l'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del giardino coloniale di Palermo.

GINEVRA (CONVENZIONI SUL LAVORO DI), v. *Associazioni agrarie – Igiene del lavoro – Infortunii – Lavoro delle donne e dei fanciulli – Marina mercantile – Riposo festivo*.

GINNASTICA, v. *Educazione fisica*.

GIOIELLI.

R. D. 26 giugno 1921, n. 953, che sospende, sino a nuovi provvedimenti, l'attuazione della disposizione della legge 27 febbr. 1921, n. 145, concernente il raddoppiamento per l'anno solare 1921 della misura della tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme, gioielli e cose preziose.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 11, relativo all'esenzione dalla tassa di bollo degli oggetti preziosi esportati all'estero, ed all'estensione di tali disposizioni anche alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1521).

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri per la sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale, C. n. 1319, pres. 16 febbr. 1922, conserva l'attuale aliquota di tassa del 10 % per la vendita di gemme, gioielli e cose preziose. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Il dis. di legge del min. delle finanze Bertone, per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, unifica la tassa sugli oggetti preziosi a quella sulla vendita degli oggetti di lusso sia per la misura dell'aliquota che per le modalità di riscossione; porta il limite di esenzione a lire 50 indistintamente per gli oggetti d'oro e d'argento; istituisce una patente obbligatoria per gli orafi da rilasciarsi dall'Amministrazione finanziaria verso il pagamento di una tassa. La Commissione finanze e tesoro, pur mantenendo (rel. Mazzini) il limite d'esenzione in lire 50 per gli oggetti d'argento, lo porta a lire 100 per gli oggetti d'oro. — Rimasto in stato di relazione.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1670*, che, con effetto anche per la Venezia Giulia e la Tridentina, stabilisce l'unificazione delle aliquote della tassa sulla vendita di gemme e gioielli nella misura del 12 per cento (compresa l'addizionale pro-mutilati) tanto per gli oggetti d'oro che per quelli d'argento, lasciando immutate, quanto al sistema di riscossione, tutte le vigenti disposizioni; conferma la disposizione secondo cui la tassa è dovuta anche sugli oggetti preziosi importati dall'estero, se diretti a privati; eleva il limite d'esenzione da lire 25 a 50 per tutti indistintamente gli oggetti d'oro e d'argento; istituisce una patente per i fabbricanti e commercianti di oggetti preziosi; riduce le pene pecuniarie. — *D. M. 14 marzo 1923*, relativo all'istituzione ed al rilascio della licenza (patente) per l'esercizio dell'industria e del commercio degli oggetti preziosi (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 65).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 550*, che, con effetto anche pei territorî annessi, sostituisce le tasse di bollo sulle vendite delle gemme, gioielli e altri oggetti preziosi con una tassa generale di bollo sugli scambi.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2816, che provvede alla riscossione a mezzo delle dogane della tassa di bollo di scambio sulle gemme, sui metalli preziosi ed altri oggetti importati dall'estero, e disciplina l'importazione in sospeso di perle, brillanti ed altre pietre preziose; disponendo, con le dovute cautele, la restituzione della tassa di scambio per quegli oggetti preziosi che, introdotti in sospeso, vengano riesportati entro un determinato periodo di tempo.

GIORDANI GIULIO (ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA VEDOVA DELL'AVVOCATO).

R. D-L. 15 ott. 1923, n. 2364, con cui è concesso un assegno straordinario annuo di lire 10,000 a favore della signora Rina Buldrini da Bologna, vedova dell'avvocato Giulio Giordani.

GIORNALI E GIORNALISTI, v. *Stampa*.

GIORNATA LAVORATIVA DI OTTO ORE.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **197** (pres. 20 giugno 1921): *Provvedimenti concernenti l'orario di lavoro nell'industria, nel commercio e nell'agricoltura.* — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 274, della XXV Legisl. — Ritirato (30 nov. 1923).

Il dis. di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. 198, pres. 20 giugno 1921, per la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro, contiene la convenzione sulla limitazione del numero delle ore di lavoro ad otto per giorno ed a quarantotto per settimana; salvo a circoscrivere l'applicazione del principio generale delle otto ore ai soli stabilimenti industriali, ed a consentire agli Stati che l'adotteranno una certa larghezza nelle modalità di applicazione del principio stesso.

La Commissione lavoro rinvia (rel. Fino e Turati) ogni decisione rispetto alla predetta convenzione, connettendosi essa col dis. di legge n. 197 sulle otto ore di lavoro che sta davanti al Parlamento; e propone perciò, d'accordo col Governo, di sospendere la ratifica.

Successivamente però, essendosi il regime delle otto ore di lavoro introdotto nella nostra legislazione in virtù del R. D-L. 15 marzo 1923, n. 692 (v. appresso), con *R. D-L. del 29 marzo 1923, n. 1429*, viene autorizzato il Governo del Re a dare esecuzione alla Convenzione di Washington sulle otto ore, dianzi rimasta in sospeso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. degli esteri, C. n. 2164).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Luzzatti*, dopo aver osservato (29 dic. 1921) che alcuni Stati potenti si sottraggono per l'agricoltura e per altri compiti all'obbligo delle otto ore di lavoro, diminuendo così i costi di produzione nella concorrenza universale, aggiunge che questo vincolo deve essere internazionale, applicato da tutti i popoli, ma con eque eccezioni secondo l'indole dei lavori.

R. D-L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo *alla limitazione dell'orario di lavoro* per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. Stabilisce che la durata massima normale della giornata di lavoro dei predetti operai ed impiegati, come pure negli uffici, lavori pubblici ed ospedali, non possa eccedere le otto ore al giorno o le quarantotto ore settimanali di lavoro effettivo; dichiara non applicabile il decreto stesso al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.

Per le aziende agricole, applica le disposizioni del decreto all'avventiziato, escludendone i contratti di lavoro e compartecipazione; nei lavori agricoli e negli altri lavori, per cui ricorrono necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali, consente che possano superarsi le otto ore giornaliere o le quarantotto ore settimanali; autorizza, quando siavi accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro d'un periodo di lavoro straordinario, da computarsi a parte e remunerarsi con un aumento di paga; autorizza il prolungamento del lavoro al di là dei limiti suaccennati nei casi di forza maggiore e d'imminente pericolo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2140). — *Reg. 10 sett. 1923, n. 1955*, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. — *Reg. 10 sett. 1923, n. 1956*, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro pei lavoratori delle aziende agricole. — *R. D. 10 sett. 1923, n. 1957*, che approva la tabella indicante

le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali di lavoro. — *R. D. 6 dic. 1923, n. 2657*, con cui è approvata la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R. D-L. n. 692.

Interp. Di Vittorio, ann. 1° giugno 1923: Danni dell'integrale applicazione del R. D. 15 marzo 1923, n. 692 (giornata di 8 ore) pei contadini meridionali; es. 11 giugno

Interr. Monici, ann. 12 giugno 1923; Norme sulle otto ore di lavoro per gl'impiegati privati ed i commessi di negozio; es. 17 luglio.

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1631, che disciplina le prestazioni del personale delle ferrovie dello Stato (applicazione della giornata di otto ore) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 652).

RR. DD-L. 19 ott. e *2 dic. 1923, nn. 2328* e *2682*, sulla giornata lavorativa di otto ore per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2994*, con cui si stabilisce che l'orario normale di lavoro degli operai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato sia di quarantotto ore effettive settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, escluse le domeniche.

GIUNTA DELLE ELEZIONI. — GIURISPRUDENZA — REGOLAMENTO.

GIURISPRUDENZA DELLA GIUNTA. (*Annullamento – Brogli – Chiusura della votazione – Computo di voti – Corruzione – Falso in verbali – Ineleggibilità – Liste di identificazione – Liste elettorali – Sanzioni morali – Scheda-tipo – Scrutatori – Verbali – Violenze*).

Annullamento.

a) *sostituzione di candidati.*

TORINO (MISIANO). C. doc. **IX**, n. **4** (rel. *Bianchi C.*). — Premesso che il candidato Misiano era stato condannato a 10 anni di reclusione militare (sebbene sospesa per 5 anni, trascorsi i quali senza recidive la condanna dovesse intendersi come non pronunziata), con *decreto penale 12 nov. 1920* del tribunale militare di Palermo, confermato dalla *sentenza 29 nov. 1921* del tribunale stesso, che respingeva come non idonea la impugnativa fatta dal Misiano con lettera raccomandata, per ottenere il pubblico dibattimento: la Giunta ritiene la ineleggibilità esistente *ex-tunc*, essendone titolo giuridico il *decreto penale*, non la *sentenza* che lo conferma. È però, trattandosi di *ineleggibilità preesistente alla elezione*, e non di decadenza per motivi sopravvenuti, propone l'annullamento dell'elezione del Misiano, con la sostituzione da parte del candidato che lo segue nella sua lista (14 dic. 1921). — La Camera discute la proposta della Giunta, e, con votazione nominale, annulla l'elezione del Misiano, (20 dic.); indi proclama il candidato Gagliazzo, primo dei non eletti della medesima lista (21, 2ª, dic.).

CATANIA (GALFO-RUTA E PENNAVARIA). C. doc. **IX**, n. **18** (rel. *Fumarola* per la maggioranza, *Masciantonio* per la minoranza). — Di fronte all'esame degli accertamenti, raggiunti dal Comitato inquirente, di gravissime violenze, brogli e inosservanza delle formalità prescritte dalla legge (impedito uso della cabina, votazione a scheda aperta ecc.) oltre la sanzione dell'annullamento (proposta ad unanimità), per i due candidati proclamati, Galfo-Ruta e Pennavaria, la maggioranza della Giunta propone di *non procedere alla sostituzione*, considerando che sarebbe anti-giuridico, oltre che immorale, che i partecipi di una stessa lista, pur avendo riportato un minor numero personale di voti, il che valse ad escluderli da un'utile attribuzione dei quozienti prescritti, potessero, dopo l'elezione, insorgere contro metodi e contro brogli, che furono attuati anche a loro vantaggio; ovvero, quel che sarebbe peggiore, potessero trarre scientemente profitto dalle irregolarità compiute, nell'interesse della lista, dai loro compagni prima graduati e poi esclusi. La minoranza invece è di avviso, che si debba procedere alla sostituzione; giacchè, altrimenti, con una sanzione non contemplata dalla legge, e però arbitraria, si verrebbe a ridurre il numero dei deputati assegnati al collegio (6 giugno 1922).

La Camera discute lungamente (10 giugno 1922), sia dal punto di vista morale che giuridico le conclusioni della Giunta (sostengono la tesi della maggioranza della Giunta i dep. *De Gasperis*, *Abisso*, *Fumarola* e *Grassi:* quella della minoranza, i dep. *Larussa* e *Marracino*); e delibera l'annullamento delle due elezioni, Galfo-Ruta e Pennavaria, e la sospensione della sostituzione, rinviando gli atti alla Giunta « per nuove indagini ».

Successivamente la Giunta, dopo aver nominato un nuovo Comitato inquirente, e rettificato sulle risultanze delle indagini eseguite, il computo dei voti di varie sezioni.

propone (C. doc. IX, n. 18-*bis*, rel. *Grassi*), la proclamazione dei candidati Pennisi e Gentile, graduati successivamente nella medesima lista (9 febb. 1923). — La Camera approva (18 maggio 1923).

b) *computo dei voti delle sezioni annullate.*

CATANIA (PENNISI e GENTILE). C. doc. **IX, n. 18**-*bis* (rel. *Grassi*). — La Giunta ritiene, interpretando l'art. 88, 3° capv., legge elettorale politica, che « i voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato », dovendo l'annullamento di una sezione riguardare tutti i candidati (9 febbr. 1923).

Brogli.

CATANZARO (DI FRANCIA). C. doc. **IX, n. 1**-*bis* (rel. *Scialabba* per la maggioranza, *Majolo* per la minoranza). — La maggioranza della Giunta non ritiene rilevante l'accusa di *brogli*, per asserita fraudolenta votazione di morti, emigrati e militari, considerando che sono state documentate molte omonimie, mentre non è stato dimostrato il non avvenuto rimpatrio di parecchi emigranti; e data, sopra tutto, la esagerazione degli addebiti, in relazione al numero dei votanti (16 giugno 1922).

GIRGENTI (CAMERATA-SORGE). C. doc. **IX, n. 8** (rel. *Mazzolani*). — Anche a voler negare, in materia elettorale, la rigorosa applicabilità del criterio della « compensazione », si deve limitare il campo delle contestazioni e delle indagini soltanto a quei casi, che offrano una seria presunzione di insuperabile gravità. Tale, ad es., l'eccezionale altezza della percentuale dei votanti in confronto al numero degl'inscritti, essendo autorizzato il sospetto che realmente si sieno consumati brogli capaci di mutare il risultato dell'elezione. (24 marzo 1922).

Chiusura della votazione.

CATANZARO (DI FRANCIA). C. doc. **IX, n. 1**-*bis* (rel. *Scialabba* per la maggioranza, *Majolo* per la minoranza). — La maggioranza della Giunta ritiene che non può conderarsi *chiusa la votazione* di una sezione, e successivamente *riaperta*, nè quindi applicarsi la sanzione di nullità dell'art. 88 legge elettorale politica, qualora il presidente, dichiarata chiusa la votazione alle ore 17.35 senza aver domandato *se vi fossero altri elettori presenti nella sala*, sopraggiungendo in quel momento nuovi elettori, abbia ordinato che proseguisse la votazione, chiusa poi alle 18: infatti, non essendovi stata soluzione di continuità nelle operazioni di voto, la prima dichiarazione del presidente deve considerarsi piuttosto come un avvertimento, che non faceva *cessare* la votazione, ma ne ammetteva il *proseguimento*, data la mancanza della dichiarazione preventiva. La minoranza invece opina che, non essendovi elettori che potessero votare nella sala, alle ore 17, la votazione *dovesse esser chiusa*, a termini dell'art. 75, comma 3° legge elettorale politica.

BENEVENTO (VENEZIALE). C. doc. **IX, n. 5** (rel. *Basso*). — A prescindere dal fatto che l'asserita *riapertura della votazione* già chiusa in una sezione viene smentita da una attestazione giurata di tutto il seggio e di numerosi elettori; la Giunta rileva che, anche supposta vera la riapertura, non esistono prove che tale irregolarità abbia servito a nascondere brogli; mentre lo stesso intervallo di cinque minuti, ammesso dal protestante, fra la pretesa chiusura e la chiusura effettiva, sembra assolutamente troppo ristretto per poter compiere regolarmente tutte le operazioni necessarie per far apparire votanti un numero elevato di elettori (17 dic. 1921).

Computo di voti.

CATANZARO (DI FRANCIA). C. doc. **IX, n. 1**-*bis* (rel. *Scialabba* per la maggioranza, *Majolo* per la minoranza). — La maggioranza della Giunta, compiute le indagini più diligenti e, su richiesta e col contraddittorio delle parti, l'esame delle schede di varie sezioni, modifica i risultati già accertati, in base a cui era stata fatta la proclamazione del candidato Di Francia; e pur ridotta da 53 a 7 *voti* la maggioranza di voti riportata dal detto candidato in confronto del candidato *Molè*, ne propone alla Camera la convalida. La minoranza invece, anche a prescindere dalla cifra esigua di 7 voti, su una massa di oltre 19 mila voti individuali riportati dai due candidati, sostenendo il rigoroso annullamento di tutti i voti già annullati dai seggi locali per legali motivi, o da dichiararsi nulli per le successive risultanze, e riducendo così in minoranza la cifra complessiva del

candidato Di Francia, propone l'annullamento della sua elezione, o almeno la nomina di un Comitato inquirente (16 giugno 1922). — La Camera delibera la convalida (21, 2ª, giugno 1922).

BENEVENTO (VENEZIALE). C. doc. **IX, n. 5** (rel. *Basso*). — La Giunta ritiene che perda ogni influenza la ricerca se sieno attribuibili al candidato Leone 181 voti da lui reclamati, dato che a favore del candidato Veneziale proclamato, risulta una superiorità di 239 voti: sicchè, anche se i 181 voti dovessero integralmente attribuirsi al Leone, resterebbe sempre una differenza di 48 voti in favore del Veneziale, di cui perciò propone la convalida (17 dic. 1921). — La Camera approva (21, 2ª, dic. 1921).

Corruzione.

CATANZARO (DI FRANCIA). C. doc. **IX, n. 1-*bis*** (rel. *Scialabba* per la maggioranza, *Majolo* per la minoranza). — Non può seriamente parlarsi di raggiunta prova di *corruzione*, col riferimento a vari « si dice », che in simili contingenze sono destituiti di qualsiasi valore; e ciò anche a prescindere da cospicue elargizioni filantropiche, fatte in tempo non sospetto; che pur essendo un dovere, non tralasciano di essere un merito; e a non tener conto delle molteplici attestazioni di cittadini ragguardevoli, confermanti l'assoluta assenza di corruzione (16 giugno 1922).

GIRGENTI (VERDIRAME). C. doc. **IX, n. 12** (rel. *Mazzolani*). — Contestata l'elezione del candidato Verdirame per corruzione, a seguito specialmente di due distinti episodii a Canicattì e a Licata, seguiti entrambi da processi penali, la Giunta ritiene necessario eseguire una inchiesta; e raccolte prove esaurienti della corruzione esercitata nel modo più largo e deplorevole, propone unanime l'annullamento della elezione (11 maggio 1922). — La Camera approva (16, 2ª, maggio 1922).

POTENZA (FAUDELLA). C. doc. **IX, n. 20** (rel. *Bianchi C.*). — La Giunta, nel valutare un'asserita « opera indiretta di corruzione », che avrebbe contribuito al successo del candidato Faudella, estrinsecandosi nella concessione di sussidi a comuni, istituti scolastici, ed enti diversi di pubblica assistenza, si arresta di fronte alla constatazione, che si tratti di atti relativi a una normale azione di Governo (sussidii per opere pubbliche, finanziamenti per acquedotti, ecc.), senza alcun carattere di eccezionalità, in modo da non potersi affermare preordinata allo scopo, e seguita dal risultato di accaparrare voti: e però propone la convalida (16 giugno 1922), che la Camera approva (21, 2ª, giugno 1922).

Falso in verbali.

CATANZARO (MOLÈ). C. doc. **IX, n. 1** (rel. *Scialabba*). — Accertato che la proclamazione del candidato Molè era stata fatta in base ad un *falso*, nel verbale di una Sezione, assegnandosi al medesimo 93 voti « aggiunti » insussistenti – la Giunta propone di annullare la proclamazione del Molè; proclamare, in sostituzione, il candidato Di Francia, che lo segue numericamente nella lista; e inviare gli atti della Sezione all'autorità giudiziaria (27 luglio 1921). — La Camera approva (30 luglio 1921).

Ineleggibilità.

a) *amministrative.*

PERUGIA (INNAMORATI-NOBILI). C. doc. **IX, n. 9** (rel. *Murgia*). — La Giunta, malgrado la disposizione dell'art. 9 della legge elettorale politica (ineleggibilità dei *sindaci* che non cessarono dalle funzioni almeno 6 mesi avanti le elezioni), propone la convalida dei candidati Innamorati e Nobili, eletti il 15 maggio 1921, e le cui dimissioni da *sindaci* erano state rispettivamente accettate dai comuni di Foligno e Terni il 14 febbraio e il 18 aprile 1921; ritenendo che « ragioni di somma equità » impongono di estendere l'applicazione transitoria dell'art. 129 legge elettorale politica (che riduce il termine a 25 giorni prima dell'elezione), non potendosi distinguere, senza evidente ingiustizia, tra sindaci eletti in circoscrizioni allargate e quelli eletti in circoscrizioni non allargate (27 maggio 1922). — La Camera convalida le due elezioni (1° giugno).

NAPOLI (PALMA). C. doc. **IX, n. 13** (rel. *Mattei-Gentili*, per la maggioranza e *Berardelli*, per la minoranza). — Circa la elezione del candidato Palma, che rinunziò allo ufficio di *membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa* di Napoli solo nel febbr. 1921, e riuscì eletto il 15 maggio 1921, la Giunta (con 21 voti su 22 votanti) riconferma l'applicabilità, *per la sola XXVI Legisl.*, della disposizione transitoria dell'art. 129 della legge elettorale politica; ritenendo (analogamente che per i sindaci) efficace la rinunzia all'ufficio fatta venticinque giorni avanti l'elezione. — La mino-

ranza, invece, propone l'annullamento, in base alla ineleggibilità comminata dall'art. 98 legge elettorale politica; non solo perchè la norma dell'art. 129 aveva carattere transitorio, ma anche perchè essa riguardava i *sindaci*, e però non potrebbe senza manifesto arbitrio estendersi ai membri elettivi delle Giunte provinciali amministrative (27 maggio 1922). — La Camera convalida l'elezione (1° giugno 1922).

Como (Noseda). C. doc. **IX, n. 15** (rel. *Janfolla*). — La Giunta propone l'annullamento della elezione del candidato Noseda, dimessosi da *sindaco* di Como il 14 maggio 1921, alla vigilia della elezione; essendo tale elezione in contrasto, non solo con l'art. 98, 3° alinea, legge elettorale politica, ma anche con la disposizione transitoria dell'articolo 129, ritenuta dalla Giunta applicabile anche alla XXVI Legisl. (27 maggio 1922). — Venuta la proposta in discussione alla Camera, i dep. *Larussa* e *Meda* sostengono il principio della abrogazione implicita della *ineleggibilità amministrativa dei sindaci*, trattandosi di un motivo non afficiente la capacità del deputato, ma nascente da una presunzione di minor libertà del corpo elettorale, non più giustificabile in un sistema proporzionale, con estese circoscrizioni; e però propongono la convalida della elezione, che la Camera approva (1° giugno 1922).

b) *Cittadinanza.*

Bolzano (Toggenburg). C. doc. **IX, n. 2** (rel. *Mazzolani*). — La Giunta ritiene che non possa riconoscersi al candidato Toggenburg la *cittadinanza italiana*, e quindi l'eleggibilità, in base alla deliberazione del comune di Trieste, in data 22 luglio 1857, che conferiva la « cittadinanza onoraria » al padre di lui, anche per i discendenti; ravvisando in essa una mera attestazione di ammirazione o di stima, vuota di ogni sostanziale contenuto giuridico. Ritiene invece che il candidato Toggenburg, nato a Bolzano, divenne cittadino italiano fin dall'entrata in vigore del Trattato di San Germano; o almeno, dal giorno (3 febbr. 1921) in cui egli presentò la dichiarazione di optare per la cittadinanza italiana. Laonde il requisito della cittadinanza esisteva, giuridicamente, al momento dell'elezione: dovendosi il decreto in data 24 nov. 1921 del Commissario generale per la Venezia Tridentina, con cui si dichiarava il Toggenburg cittadino italiano, interpretare non come *attribuzione*, ma come un semplice *riconoscimento* della cittadinanza già acquisita in virtù dell'annessione o almeno dell'opzione (9 dic. 1921). — La Camera convalida l'elezione (14 dic.).

Diserzione, v. infra: *indegnità*.

c) *Età.*

Aquila (Paolucci), Bari (Caradonna, Di Vittorio), Bologna (Gattelli, Grandi Dino), Catania (Pennavaria), Mantova (Farinacci), Napoli (Paolucci), Novara (Gnudi), Parenzo (Bilucaglia), Pisa (Angelini), Roma (Bottai), Udine (Tessitori), Venezia (Bergamo). C. doc. **IX, n. 14** (rel. *Janfolla* per la maggioranza, *Mazzolani* per la minoranza). — La maggioranza della Giunta propone l'annullamento della elezione dei candidati sopra indicati, i quali il 15 maggio 1921 non avevano compiuto l'*età di 30 anni*, prescritta dall'art. 40 dello Statuto e dall'art. 90 legge elettorale politica; ritenendo che « la norma concernente il requisito dell'età non si presta ad alcuna interpretazione, dovendo applicarsi sulla base degli atti di nascita, senza possibilità di distinzioni estensive o equitative »; nè potendosi ritardare l'ammissione dei minorenni alla Camera, fino al raggiungimento dell'età richiesta, o convalidare coloro che tale età abbiano raggiunto dopo l'elezione: sia perchè, nel campo del diritto pubblico, la capacità di diritto è accompagnata dalla capacità di agire, salve le espresse eccezioni (ad es. quella dell'art. 34 Statuto), che confermano la regola; sia perchè della validità di qualsiasi elezione si giudica con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della elezione. La minoranza invece, ritenendo « arcaica pretesa » quella di considerare minorenne politicamente chi non abbia compiuti i 30 anni, specie dopo la tragica lezione della guerra vittoriosa, e in omaggio alla volontà popolare, propone la convalida di tutte queste elezioni (27 maggio 1922).

Nelle tornate 1ª e 2 giugno, la Camera discute le conclusioni della Giunta. — Respinta, con votazione nominale, la sospensiva, proposta dal dep. *Soleri* (1° giugno); il dep. *Orlando* (2 giugno) propone di convalidare i candidati Angelini, Bilucaglia, Caradonna e Paolucci, i quali hanno già compiuta l'età di 30 anni, essenzialmente per la considerazione che, nel sistema proporzionale, non è possibile la riconvocazione del collegio elettorale, al quale invece, col sistema uninominale, potrebbe rinviarsi il candidato, già eleggibile; ed in analogia alla consuetudine del Senato, che considera

l'esistenza del requisito dell'età alla data della convalidazione. Il dep. *Meda* appoggia questa tesi; mentre i dep. *Ciriani* e *Baratono* sostengono l'annullamento dell'elezione di tutti i minorenni, e i dep. *Colonna di Cesaro*, *Caccianiga* e *Giuriati*, la convalida di tutti. Il dep. *Grassi* dichiara che la Giunta delle elezioni si rimette alla Camera; mentre il Governo si astiene. La Camera delibera di convalidare i candidati che hanno già raggiunto i 30 anni: Angelini, Bilucaglia, Caradonna e Paolucci.

Si discute successivamente il caso del candidato Di Vittorio, che, pur non avendo ancora raggiunto i 30 anni, li raggiungerà entro il 18° mese dall'elezione, cioè prima del termine, in cui la Giunta deve ultimare i suoi lavori di verifica delle elezioni. Il dep. *Grassi* propone di rinviare gli atti alla Giunta, sospendendo ogni decisione, in attesa che il Di Vittorio compia i 30 anni. I dep. *Mazzolani* e *Bombacci* sono contrari alla sospensiva, volendo convalidare senz'altro l'elezione. Il dep. *Meda* è favorevole alla sospensiva, con l'intesa che si voterà la convalida, quando la Giunta riferirà novamente. La Camera approva la sospensiva.

Indi vengono annullate le altre elezioni di candidati minorenni: Bergamo, Bottai, Gattelli, Gnudi, Grandi Dino, Tessitori (2 giugno 1922).

BOLOGNA (TUMEDEI). C. doc. **IX, n. 19** (rel. *Rossi F.*). — La Giunta, valendosi della facoltà concessale dall'art. 13 del suo regolamento, propone, ad unanimità senza contestazione, l'annullamento della elezione del candidato Tumedei, che, nato l'11 luglio 1894, si trova di non aver raggiunto e di non poter raggiungere l'età di 30 anni entro i diciotto mesi susseguenti alla sua elezione (16 giugno 1922). — La Camera annulla, senza discussione (21, 2ª, giugno).

d) *Impiego.*

BRESCIA (MAESTRI), GENOVA (BINOTTI) e MANTOVA (FARINACCI). C. **IX, n. 16** (rel. *Janfolla*). — La Giunta propone l'annullamento della elezione dei candidati Farinacci, sottocapo alla stazione di Cremona, Maestri, sottocapo nel personale di stazione e Binotti, macchinista dei treni elettrici nel compartimento di Genova: quali *impiegati*, aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, e però ineleggibili, a norma dell'art. 91 della legge elettorale politica e 164 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con D. L. 13 agosto 1917, n. 1393; non avendo presentate le dimissioni prima dell'elezione. Ritiene che, nel caso del Binotti, niun valore possa avere l'obiezione che, nella qualità di macchinista, egli sia legato allo Stato da un rapporto non di impiego, ma di esclusiva o prevalente *locazione d'opera*, essendo inammissibile la distinzione fra impiego e locazione d'opera, non solo perchè la locazione d'opera è inseparabile dall'*impiego*, ma anche, e sopratutto, perchè la legge considera, oltre i « funzionari », gli « impiegati », e tale qualifica non può negarsi a coloro che hanno un rapporto permanente con lo Stato, e uno stipendio sul bilancio di esso, con diritto a pensione (27 maggio 1922).

Nella discussione seguita alla Camera, il rel. *Jampolla* riespone le ragioni della Giunta; mentre i dep. *Majolo* e *Modigliani*, rilevando il fatto che il candidato Binotti, come macchinista, è un operaio, legato con lo Stato da un rapporto di locazione d'opera, e non quindi impiegato, a termini dell'art. 91 legge elettorale politica, propongono la convalida del Binotti stesso. — La Camera convalida l'elezione del Binotti, e annulla quella dei candidati Farinacci e Maestri (1° giugno 1922).

FIRENZE (GENNARI). C. doc. **IX, n. 16** (rel. *Janfolla*). — La Giunta propone l'annullamento della elezione del candidato Gennari, titolare di matematica nella scuola tecnica « Manuzio » di Roma, quale *impiegato* avente uno stipendio sul bilancio dello Stato (art. 91 legge elettorale politica); e ritiene irrilevante il fatto, che il Gennari si trovasse in *aspettativa* per motivi di famiglia al tempo della elezione, perchè l'art. 92 capv. legge elettorale politica assimila espressamente ogni funzionario e impiegato in aspettativa a quello in attività (27 maggio 1922). — La Camera annulla l'elezione (1° giugno).

MILANO (MORINI). C. doc. **IX, n. 16** (rel. *Janfolla*). — La Giunta propone l'annullamento della elezione del candidato Morini, ordinario di lingua francese nella scuola tecnica di Voghera, ineleggibile quale *impiegato* avente uno stipendio sul bilancio dello Stato, a norma dell'art. 91 legge elettorale pólitica (27 maggio 1922). — La Camera annulla l'elezione (1° giugno).

NOVARA (GNUDI). C. doc. **IX, n. 17** (rel. *Majolo*). — La Giunta propone la convalida dell'elezione del candidato Gnudi, *operaio* ferroviario; ritenendo che il rap-

porto di *locazione d'opera*, che lo lega allo Stato, non determini causa d'ineleggibilità, nè per l'art. 91 legge elettorale politica, che contempla la ineleggibilità dei soli « funzionarii » e « impiegati »; nè per l'art. 94 legge elettorale politica, che, contemplando vincoli « per le concessioni, o per contratti di opere o somministrazioni » si riferisce agli appalti, e non alla prestazione *personale* di opere (27 maggio 1922). — (Non decisa dalla Camera, essendo la elezione del candidato Gnudi stata preliminarmente annullata per difetto di età (2 giugno 1922); v. sopra, c) *età*, C. doc. IX, n. 14).

e) *Indegnità.*

TORINO (MISIANO). C. doc. **IX, n. 4** (rel. *Bianchi C.*). — La Giunta ritiene ineleggibile, il candidato Misiano, che disertò il 13 luglio 1916, e fu condannato a *dieci anni di reclusione militare* (sebbene sospesa per 5 anni, trascorsi i quali senza recidive la condanna dovesse intendersi come non pronunziata), con decreto penale del tribunale militare di Palermo in data 12 nov. 1920. Interpreta la pena della « reclusione militare » del Codice penale esercito come corrispondente a quella della « detenzione » del Codice penale comune, agli effetti dell'applicazione dell'art. 106, n. 5 legge elettorale politica (14 dic. 1921). — La Camera, dopo ampia discussione, annulla, con votazione nominale, l'elezione del Misiano (20 dic.).

f) *Vincolo personale con lo Stato.*

SIENA (LUZZATTO). C. doc. **IX, n. 3** (rel. *Zegretti*). — Si ritiene applicabile la ineleggibilità contemplata dall'art. 94 legge elettorale politica, per *vincolo personale con lo Stato*, al candidato Luzzatto, stato amministratore della società « Ilva » dal 1912 al 1919; che in quel tempo negoziò con lo Stato vari contratti; e fra essi quattro nel periodo bellico, i quali hanno dato luogo a contestazione e rilievi da parte della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, che ha diffidato anche il Luzzatto a non distrarre nulla dalle proprie sostanze, a tutela delle ragioni creditorie eventualmente spettanti allo Stato, e avuto riguardo alla *responsabilità personale* che potrà essere riconosciuta a suo carico (15 dic. 1921). — La Camera annulla l'elezione (20 dic.).

Liste di identificazione.

BENEVENTO (VENEZIALE). C. doc. **IX, n. 5** (rel. *Basso*). — La Giunta respinge la pretesa di annullamento delle votazioni di due Sezioni, le cui *liste di identificazione* sarebbero state spedite al pretore dopo due giorni, anzichè immediatamente, come prescrive l'art. 78 legge elettorale politica: non solo perchè del ritardato invio non si è addotta alcuna prova; ma altresì considerando che il numero dei votanti nelle due sezioni era stato di 242 e 254 sopra 644 e 647 inscritti, e potendosi da ciò presumere che non si sieno compiuti brogli, nel qual caso si sarebbero assai probabilmente fatti apparire come votanti un numero molto maggiore di elettori (17 dicembre 1921).

CATANZARO (DI FRANCIA). C. doc. **IX, n. 1-*bis*** (rel. *Scialabba* per la maggioranza, *Majolo* per la minoranza). — Non reca nullità il mancato deposito presso il pretore della *lista di identificazione*, che si trovi alligata al verbale, quando risulti che la lista stessa, chiusa in piego sigillato, con le firme del presidente e di due scrutatori, essendo chiuso l'ufficio di pretura, venne affidata al maresciallo dei carabinieri, che trasmise il plico direttamente all'Ufficio centrale (16 giugno 1922).

Liste elettorali.

CATANIA (GRAZIANO, D'AVALA, FINOCCHIARO-APRILE E.). C. doc. **IX, n. 6** (rel. *Marescalchi*). — La Giunta non ritiene occuparsi di reclami vertenti su materia di *formazione delle liste elettorali* (22 marzo 1922).

Sanzioni morali.

CATANIA (GALFO-RUTA e PENNAVARIA). C. doc. **IX, n. 18** (rel. *Fumarola*). — La Giunta, di fronte all'esame dei numerosi, gravi e impressionanti casi di violenze, brogli e inosservanza delle formalità prescritte dalla legge, accertati dal Comitato inquirente nei comuni di Modica, Ragusa, Pozzallo e Sant'Alfio di Giarre (oltre la sanzione dell'annullamento pei candidati eletti in conseguenza delle menzionate irregolarità) formula la proposta di un *pubblico richiamo*, alle sezioni elettorali dei comuni suddetti, sul contenuto dell'art. 123 legge elettorale politica, per cui, ove

il triste episodio dovesse prossimamente rinnovarsi, è comminata la sospensione del diritto di voto per tutti gl'inscritti (6 giugno 1922). — La Camera annulla le due elezioni, sospendendo anche la sostituzione con due candidati della stessa lista; ma il monito proposto dalla Giunta non viene dal Presidente messo in votazione, non essendo previsto dalla legge elettorale politica (10 giugno 1922).

Scheda-tipo.

PADOVA (CASALICCHIO, PICCINATO, FINZI). C. doc. **IX, n. 10** (rel. *Zegretti*). — La Giunta delibera pregiudizialmente che la *mancata presentazione della scheda-tipo* non è a pena di nullità, e che quindi, ove non sussista alcun sospetto di dolo, i voti dati in sezioni in cui non fu presentata la scheda-tipo siano validi (20 giugno 1922).

Scrutatori.

BENEVENTO (VENEZIALE). C. doc. **IX, n. 5** (rel. *Basso*). — Pur risultando pacifico il fatto, che in una sezione abbia funzionato da *scrutatore* un tale che non era neppure elettore, la Giunta ritiene che una tale *irregolarità formale* non sia sufficiente a render nulla la votazione, se non risulti ch'essa sia stata il mezzo per rendere possibili delle *irregolarità sostanziali*, nella specie neppure accennate (17 dic. 1921).

Verbali.

GIRGENTI (CAMERATA-SORGE). C. doc. **IX, n. 8** (rel. *Mazzolani*). — Qualora la generica impugnazione non sia munita di prova, la Giunta deve rispettare la verità, che risulta dai verbali (24 marzo 1922).

Violenze.

CATANIA (GRAZIANO, D'AYALA, FINOCCHIARO-APRILE E.). C. doc. **IX, n. 6** (rel. *Marescalchi*). — Premesso che nella circoscrizione Catania-Messina-Siracusa i votanti furono 265,825 su 596, 164 inscritti (circa il 44 %); e che il sospetto di consistenza delle formulate accuse di *violenze* pare ammissibile soltanto per 75 sezioni, su 933 che formano la circoscrizione, gli elettori di queste sezioni, rappresentando il 9% degli inscritti, e il 14 % dei votanti dell'intero collegio; la Giunta decide preliminarmente la convalidazione per quei candidati, i quali, anche supponendosi annullati i risultati di tutte le sezioni inficiate, abbiano avuti attribuiti tanti voti, sufficienti ad eleggerli (22 marzo 1922).

Id. id., id. — La *violenza* dovrebb'essere volta ai fini diretti di impedire o alterare le *operazioni elettorali;* e andrebbe sempre *provata* in modo indubbio. — Il fatto di un partito (nella specie, il socialista) che, avendo riportata la maggioranza nelle precedenti elezioni amministrative, non abbia poi avuto, nel medesimo comune, nessun voto per la sua lista nelle elezioni politiche, non può far presumere violenze, pre-elettorali o elettorali, che non risultino provate; ma può spiegarsi, come pare più probabile, dovuto ad una deliberata volontaria astensione, o anche a un disorientamento fra i seguaci di quel partito, che li portò ad appoggiare altri nomi (22 marzo 1922).

PERUGIA (MISURI). C. doc. **IX, n. 7** (rel. *Murgia*). — La Giunta, esaminate le denunce di *violenze*, avvenute in diversi comuni prima e durante il periodo elettorale, ma non imputabili direttamente ad alcuni degli eletti, contro nessuno dei quali risultano accuse specifiche; si forma il convincimento che le violenze stesse, qualora avvenute, debbano essere state determinate da uno stato di eccitamento preesistente al periodo elettorale fra i diversi partiti (specie tra fascisti e socialisti); onde respinge anche la proposta di un Comitato inquirente, che, senza poter recare nuovi elementi di prova, varrebbe soltanto a rinfocolare novamente e maggiormente gli animi, già alquanto calmati (22 marzo 1922).

PADOVA (CASALICCHIO, PICCINATO, FINZI). C. doc. **IX, n. 10** (rel. *Zegretti*). — Si delibera l'annullamento delle votazioni nelle sezioni, in cui lo stato di violenza ebbe innegabile influenza nella esplicazione della volontà elettorale, trovandosene riscontro nei risultati della votazione, che abbia dato un numero insignificante di voti per gli avversari (20 giugno 1922).

CATANIA (GALFO-RUTA e PENNAVARIA). C. doc. **IX, n. 18** (rel. *Fumarola*). — Pur risultando dimostrato, dalla prova testimoniale, l'impiego della violenza in un comune, la Giunta non ritiene di proporre alcuna sanzione di annullamento per le sezioni del

comune stesso, poichè la *violenza* non risultò *efficace*, tanto che i vari partiti poterono votare come in passato, e mantenere e difendere le proprie posizioni (6 giugno 1922).

PERUGIA (PIGHETTI). C. doc. **IX, n. 21** (rel. *Murgia* per la maggioranza, *Giuriati* per la minoranza). — Accertate, in modo inoppugnabile, le pressioni, costrizioni e violenze morali e materiali, compiute dai sostenitori della lista « Bandiera », e tali da impedire quella libertà e serenità che la legge prescrive, per garantire dei risultati della volontà del corpo elettorale, la maggioranza della Giunta, ritenendo anche inopportuno un Comitato inquirente, propone l'annullamento delle votazioni di 57 sezioni, e quindi della proclamazione del candidato Pighetti. La minoranza si oppone, rilevando la gravità dell'annullamento delle 57 sezioni, che sottrarrebbe alla lista « bandiera » 14995 voti e un quoziente, mentre la lista dello « scudo crociato » guadagnerebbe un nuovo quoziente solo per 204 voti; e denunziando il pericolo di riconoscere efficacia probatoria, agli effetti della dimostrazione delle violenze, a dichiarazioni notarili di individui, che non risulta sieno elettori del collegio (20 giugno 1922). — La Camera, dopo ampia discussione (alla quale partecipano i dep. *Tupini* e *Galla*, sostenendo la tesi della maggioranza; *Giuriati*, *Cappa I.*, *Falcioni* e *Gronchi*, sostenendo quella della minoranza), delibera, con votazione nominale, di rinviare gli atti alla Giunta per nuovi accertamenti (13, 2ª, luglio).

Successivamente la Giunta, rilevato che il candidato Cecconi della lista « popolare » (il quale avrebbe dovuto sostituire il Pighetti, in caso di annullamento) desisteva dalla contestazione, sembrandogli ciò il mezzo migliore per la pacificazione degli animi; e riconoscendo, d'altra parte, la niuna personale responsabilità del Pighetti nelle violenze commesse, pur ristretto l'esame ai documenti già acquisiti, a voti unanimi propone (C. doc. IX, n. 21-*bis*, rel. *Janfolla*) la convalida dell'elezione del Pighetti stesso (6 febbr. 1923). — La Camera conferma (10, 2ª, febbr.).

REGOLAMENTO DELLA GIUNTA.

21 (2ª) *giugno 1922*. — Essendosi in più d'un caso avuta occasione di rilevare « l'assurdità e il danno delle *convalidazioni parziali* di una lista, contro componenti della quale esistano contestazioni fondate su fatti che possano avere spiegata influenza sulla votazione riportata da tutta la lista »; il dep. *Modigliani* propone, e la Camera approva, un ordine del giorno, con cui, « riconosce la necessità di impedire che una simile procedura possa essere ancora seguita; ed invita la Giunta delle elezioni a introdurre nel proprio regolamento disposizioni che si inspirino ai concetti suesposti ».

29 giugno 1922. — Discutendosi circa alcune elezioni della circoscrizione di Padova, per le quali era stato eletto un *Comitato inquirente*, senza rappresentanza del partito fascista, cui appartenevano i candidati contestati, il dep. *Giuriati* propone il rinvio degli atti alla Giunta, per la considerazione « che nel Comitato inquirente, nominato ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento della Giunta, debba avere la propria rappresentanza il partito interessato a difendere la validità della elezione, quando vi sieno rappresentati partiti interessati a domandarne l'annullamento ».

Il presidente della Giunta, *Grassi*, mentre respinge pregiudizialmente ogni dubbio circa la correttezza del Comitato, rileva che la formazione dei Comitati inquirenti è stabilita tassativamente dal regolamento interno della Giunta; nè può attribuirsi a colpa di alcuno l'omissione della rappresentanza di un partito interessato, nel Comitato inquirente. Infatti, per consuetudine, i Comitati inquirenti sono formati dagli stessi relatori e scabini cui, nei primi giorni di costituzione della Giunta, venne affidato l'esame degli atti delle diverse circoscrizioni, e quando neppure si conoscevano gli eventuali reclami o le proposte successive. — La Camera, con votazione nominale, respinge l'ordine del giorno Giuriati.

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

Funzioni di tutela, v. *Legge comunale e provinciale – Opere Pie.*

Funzioni giurisdizionali, v. *Giustizia amministrativa.*

GIUOCHI D'AZZARDO.

Interr. Quilico, ann. 23 luglio 1921: Diffusione dei giuochi di azzardo (r. s.); es. 26 nov.

Interr. Musatti, ann. 25 nov. 1921: Tolleranza delle bische nei luoghi di cura e nelle stazioni climatiche; es. 1° dic.

— Meda, ann. 18 marzo 1922: Repressione del giuoco d'azzardo (r. s.); es. 20 marzo.

Durante la discussione sui preventivi interno 1921-22 e 1922-23, il dep. *Valentini E.* propugna (2ª torn. del 24 marzo 1922) l'istituzione di una tassa sui giuochi d'azzardo, i cui proventi dovrebbero devolversi al fondo per la beneficenza. — Trattano poi della questione concernente il divieto della tenuta di giuochi d'azzardo i dep. *Chiesa, Cavazzoni* ed il presid. del Consiglio *Facta* (2ª torn. del 31 marzo).

Proposta di legge dep. Meda, C. n. **1649** (ann. 13 maggio 1922, letta 20 maggio, svolta e presa in considerazione il 15 giugno): *Sui giuochi d'azzardo.* — Mira a rimuovere lo stato attuale di tolleranza del giuoco di azzardo, a dispetto del divieto legale. All'uopo abroga gli articoli 484-487 del Codice penale vigente; e ripristinando il concetto del Codice penale del 1859 che considerava delitto, e non mera contravvenzione, il giuoco d'azzardo, e aggravando opportunamente le sanzioni, punisce il biscazziere con la detenzione fino a tre mesi e la multa oltre lire 500: pene elevate rispettivamente fino a un anno, e fino a lire 2,000 in caso di recidiva; e il giuocatore con multa da lire 500 a 2,000; aggiungendo, per ogni accertamento, la confisca del denaro e degli oggetti. Agli effetti poi della obbligazione naturale, di cui allo art. 1804 Cod. civ., stabilisce la presunzione *juris et de jure* del dolo, onde la ripetibilità del pagamento per debito contratto in giuoco d'azzardo. — Rimasta presso la Comm. perm. Giustizia (rel. Tupini).

Proposta di legge dep. Chiesa, C. n. **1650** (ann. 17 maggio 1922, letta 20 maggio, svolta e presa in considerazione il 15 giugno): *Sui giuochi d'azzardo.* — Mira a colpire con le sanzioni vigenti, senza possibilità di elusione, tutti i tenitori e favoreggiatori del giuoco d'azzardo. E quindi estende l'applicazione degli articoli 484-487 Cod. pen. a tutti i rappresentanti, direttori, impiegati o gestori di società, circoli, ritrovi e riunioni anche private, i quali si prestino comunque a tenere o permettere i giuochi; ai proprietari degli stabili e locali in cui il giuoco si esercita; a coloro che sieno trovati nei locali stessi, partecipanti o non al giuoco. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Tupini).

Interr. sen. Orlando, ann. 25 nov. 1922: Proibizione effettiva dei giuochi d'azzardo; es. 26 nov.

Interr. sen. Di Trabia, ann. 28 nov. 1922: Sui giuochi d'azzardo; es. 29 nov. — Il sottosegr. di Stato per l'interno, *Finzi*, premesso che è impossibile impedire i giuochi, dichiara dover essere compito del Governo unicamente quello di delimitarli, controllarli e, se possibile, moralizzarli.

V. anche: *Apparecchi da giuoco – Carte da giuoco.*

GIURAMENTO.

Proposta di legge dep. Chiesa, C. n. **1734** (ann. 20 giugno 1921, letta 25 luglio; dec. e riann. 8 luglio 1922): *Abolizione del giuramento politico.* (Riprod. la proposta C. n. 156 della XXV Legisl.). — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Lazzari, C. n. **1745** (ann. 6 agosto 1921, letta 1º dic.): *Abolizione del giuramento politico.* — Propone l'abrogazione degli articoli 101 e 102 della vigente legge elettorale politica (testo unico 2 sett. 1919, n. 1495). — Rimasta presso la Commissione Interno.

R. D. 22 genn. 1922, n. 48, relativo alla prestazione del giuramento da parte dei funzionari dello Stato nelle nuove province.

R. D. 29 genn. 1922, n. 26, che reca disposizioni circa la prestazione del giuramento dei sindaci (podestà) nei territori annessi.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1684, che adotta nelle nuove province, per la prestazione del giuramento nei giudizi civili e amministrativi, una formula rispondente a quella in vigore nel Regno.

Durante la discussione del dis. di legge per la riforma dei codici, il dep. *Florian* propone (7 giugno 1923) l'abolizione del giuramento civile.

**R. D. 30 setl. 1923, n. 2102*, con cui ai professori di ruolo delle Regie Università e dei Regi istituti superiori s'impone, prima dell'assunzione dell'ufficio, sotto pena di decadenza, la prestazione del giuramento.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2960, che detta norme per la prestazione della solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri da parte dell'impiegato assunto in prova; e del giuramento, sotto pena di decadenza, da parte dell'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile a posto di ruolo.

GIURATI.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **494**; S. n. **376** (pres. 22 giugno 1921); *Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari.* — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge C. n. 1110, della XXV Legislatura, salvo varianti nella misura dell'indennità giornaliera stabilita a favore dei giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte di assise, che è elevata da lire dodici a lire sedici.

La Commissione giustizia (rel. Camerini) riconosce ai giurati il dirito al biglietto di 2ª classe anzichè di 3ª sulle ferrovie, elevando a lire 20 l'indennità giornaliera a favore di quelli non residenti nel comune di convocazione della Corte d'assise, e stabilendo nulla doversi ai residenti nel comune, qualunque sia la loro condizione. Durante la discussione alla Camera, è approvato (1ª torn. del 24 marzo 1922), un emendamento della Commissione che dà ai giurati il biglietto di 2ª classe sulle ferrovie e un emendamento *Cao*, che, per le trasferte sul mare, concede ai giurati sul biglietto di viaggio l'aumento di tre decimi anzichè di due decimi. — ***Legge 26 luglio 1922, n. 995***, v. appresso R. D. 3 maggio 1923 n. 1043.

Proposta di legge dep. Lombardi N. (pres. 29 giugno 1921): *Indennità di soggiorno ai giurati delle Corti di assise.* (Riprod. la proposta della XXV Legisl., letta 2 febbr. 1921). — Decaduta prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente (6 luglio 1921).

Durante la discussione dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (25 maggio 1922), un ordine del giorno *Frontini*, con emendamento *Miceli-Picardi*, per la sollecita riforma della legge sui giurati.

R. D-L. 22 sett. 1922, n. 1376, che proroga il decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139, fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995, con cui furono riformate le tariffe penale e civile, anche nei riguardi dei giurati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1951).

R. D. 3 maggio 1923, n. 1043, che abroga la legge 26 luglio 1923, n. 995 e stabilisce le competenze dovute ai giurati (lire 16 per i non residenti nel comune di convocazione e lire 8 per gli altri).

GIURISDIZIONI SPECIALI.

Durante la discussione sul dis. di legge per la proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sulle spese di guerra e sulle gestioni relative alle terre liberate, parlano contro le giurisdizioni speciali create dal disegno di legge stesso: alla Camera, il dep. *Giuriati* (25 nov. 1921); ed al Senato, i sen. *Ferri* e *Mortara* (14 dic.), *Mango* e *Scialoja* (15 dic.), *Chimienti* (16 dic.) e *Tommasi* (17 dic.).

Durante la discussione in Senato di un dis. di legge per la proroga dei contratti di locazione di negozi, il sen. *Da Como* converte (16 febbr. 1922) in raccomandazione il seguente ordine del giorno: « Il Senato, convinto che la continua costituzione di giurisdizioni speciali – soltanto compatibili in controversie relative al lavoro, o d'indole prettamente tecnica – rappresenti un pericoloso regresso, invita il Governo a rafforzare ed elevare l'esercizio della unità della giustizia, a semplificare la procedura, e ad astenersi, frattanto, dal comporne altre nuove senza il voto del Parlamento ».

Interr. sen. Da Como, ann. 17 marzo 1922: Numero e costo delle giurisdizioni speciali istituite durante e dopo la guerra (r. s.); es. 9 maggio.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo giustizia 1922-23, S. n. 443-A, pres. 14 giugno 1922, fa voti (rel. *Spirito*) che non siano istituite ulteriori giurisdizioni speciali.

La relazione della Sottocommissione del Senato per la riforma del codice della marina mercantile, S. n. 611-A, pres. 12 nov. 1923, propone (rel. *Rolandi-Ricci*) l'istituzione di una giurisdizione speciale per giudicare, in unico grado, su alcune almeno delle contestazioni che sorgono per contratti marittimi o fatti in navigazione.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

R. D-L. 2 luglio 1921, n. 933, che modifica quello 24 nov. 1919, n. 2304, concernente la istituzione, presso il Consiglio di Stato, di una sezione provvisoria per le nuove province.

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1922-23, C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922, propone (rel. Casertano) di stabilire la competenza promiscua delle due sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato; di prescrivere la decisione delle domande di sospensione in Camera di Consiglio; di prefiggere un termine di risoluzione al ricorso gerarchico; di non destinare i componenti del Consiglio di Stato in troppe missioni estranee alle loro specifiche funzioni.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 165*, che provvede alla soppressione della VI Sezione (provvisoria) del Consiglio di Stato, distribuendo conseguentemente le attribuzioni ad essa deferite fra le due sezioni giurisdizionali permanenti del Consiglio di Stato, l'autorità giudiziaria e la Corte dei conti. Estende inoltre alle nuove province le leggi sul contenzioso amministrativo e sui conflitti di attribuzioni.

**R. D. 22 marzo 1923, n. 669*, che estende ai territori annessi le disposizioni relative alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, riguardante le tasse di bollo sugli atti della giustizia amministrativa.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2378, che detta le norme transitorie per la riscossione delle nuove tasse di bollo per i ricorsi avanti il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2840*, che apporta modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Riconduce ad unità la giurisdizione del Consiglio di Stato, oggi divisa fra la IV e la V Sezione; dà facoltà agli organi della giustizia amministrativa di decidere sulle questioni pregiudiziali o incidentali di diritto, la cui risoluzione sia necessaria per pronunziarsi su quella principale di loro competenza, eccettuate determinate questioni; deferisce, salvo pure determinate eccezioni, alla cognizione esclusiva della giurisdizione amministrativa talune determinate materie, in cui è così connaturato col diritto l'interesse pubblico, che è impossibile o assai difficile separare l'uno dall'altro, mentre l'interesse suddetto è così prevalente ed assorbente da far scomparire o affievolire la portata effettiva della questione patrimoniale o di diritto privato.

GIUSTIZIA CIVILE, v. *Magistratura*.

GIUSTIZIA MILITARE (ORDINAMENTO E PERSONALE).

R. D-L. 6 ott. 1921, n. 1428, che estende la giurisdizione del tribunale di guerra di Costantinopoli ai militari della R. marina (pres. la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1657).

R. D-L. 28 ott. 1921, n. 1799, concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

Interr. Giuriati, ann. 25 nov. 1921: Sistemazione del Corpo di complemento della giustizia militare (r. s.); es. 26 nov.

Disegno di legge del min. della guerra Lanza di Scalea, S. n. **486** (pres. 27 giugno 1922): *Ammissione della discussione orale con l'intervento della difesa dinanzi al Tribunale supremo di guerra e marina in sede di revisione.* — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Di Vico).

Disegno di legge del min. della guerra Lanza di Scalea, C. n. **1775** (pres. 14 luglio 1922): *Provvedimenti per l'indennità professionale per gli ufficiali della giustizia militare.* — Stabilisce la corresponsione di una indennità professionale annua di lire 3000 per il vice-avvocato generale militare; di lire 2000 per i sostituti avvocati generali militari e per gli avvocati militari; di lire 1500 per quelli dei gradi inferiori. Per l'avvocato generale militare conserva l'indennità di carica del grado corrispondente, stabilita dalla tabella IV della legge sugli assegni fissi del Regio esercito. — Rimasto presso la Commissione Esercito e marina (rel. Villabruna).

**R. D. 25 genn. 1923, n. 142*, con cui si dispone che per la giustizia militare si abbiano, in tempo di pace, un Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari, e che sia provveduto con un decreto a parte al riordinamento del relativo personale, per cui resta intanto in vigore il D. L. 11 aprile 1918, n. 457.

R. D. 15 marzo 1923, n. 655, che determina le sedi dei tribunali militari marittimi (Spezia, Taranto, Venezia). — *R. D. 12 luglio 1923, n. 1687*, che stabilisce la giurisdizione territoriale e la dipendenza gerarchica dei tribunali predetti.

R. D. 26 aprile 1923, n. 943, concernente la soppressione del tribunale militare di guerra di Zara.

Durante la discussione del dis. di legge sulla riforma dei codici, il dep. *Florian*, afferma (7 giugno 1923) la necessità di ridurre la funzione dei tribunali militari alla cognizione dei reati puramente militari, e di abolire il Tribunale supremo di guerra e marina.

**R. D. 19 ott. 1923, n. 2316*, che porta modificazioni all'ordinamento della giustizia militare (smilitarizzazione del personale della giustizia militare, che è costituito di magistrati e di cancellieri; appartenenza al personale della giustizia militare dei giudici relatori e dei giudici istruttori; reclutamento e promozione dei magistrati militari e dei cancellieri, e fissazione per essi dei limiti di età; costituzione presso il Tribunale supremo di guerra e marina della Commissione per il personale della giustizia militare, incaricata degli scrutinî per le promozioni di esso, e funzionante da Consiglio di disciplina per il personale stesso; soppressione del corpo di complemento della giustizia militare, del Consiglio di revisione presso il Tribunale supremo e dei tribunali speciali permanenti). — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2903*, che reca norme di attuazione del R. D. di cui sopra.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della giustizia militare.

Interp. Noseda, ann. 30 nov. 1923: Riforma del vecchio codice penale militare.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2948*, con cui il Tribunale supremo di guerra e marina assume la denominazione di « Tribunale supremo militare ».

GLENO (RIPARAZIONI DEI DANNI PRODOTTI DALLA ROTTURA DELLA DIGA DI), v. *Alluvioni*.

GLUCOSIO–MALTOSIO.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che eleva l'aliquota dell'imposta di fabbricazione del glucosio, estendendo quest'aumento anche al maltosio, ai sciroppi di maltosio ed allo zucchero invertito (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2335*, che aumenta la misura dell'imposta sulla fabbricazione del glucosio e del maltosio.

GOTTARDO (CONVENZIONE DEL).

R. D-L. 17 aprile 1922, n. 651, esecutivo dell'accordo conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 24 sett. 1921, relativo alla proroga al 1° maggio 1923 della deroga all'art. 10 della convenzione principale del Gottardo 13 ott. 1909, e al rinvio pure al 1° maggio 1923 della riduzione delle sopratasse di montagna di cui all'art. 12 della Convenzione stessa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1670).

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1720, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Svizzera a Berna il 1° maggio 1923, per alcune temporanee deroghe alle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione principale del Gottardo del 13 ott. 1909 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 653).

GRANDINE.

Interr. Visocchi, ann. 21 giugno 1921: Provvedimenti per i comuni danneggiati dalla grandine in Terra di Lavoro (r. s.); es. 29 luglio.

— Mancini P., ann. 23 luglio 1921: Danni della grandine nel territorio di Cosenza (r. s.); es. 26 nov.

— Catalani, ann. 25 luglio 1921: Aiuto ai contadini di Basilicata danneggiati dalla grandine (r. s.); es. 26 nov.

Proposta di legge dep. Montemartini, C. n. **1459** (ann. 29 luglio 1921, letta 8 dic., svolta e presa in considerazione il 31 marzo 1922): *Per una Cassa mutua di soccorso contro i danni della grandine.* — Autorizza i comuni viticoli delle province di Piacenza, Pavia, Alessandria, Torino e Cuneo ad imporre sui terreni vitati una sovrimposta, non superiore a lire 12 l'ettaro, per istituire una Cassa di mutuo soccorso contro i danni della grandine. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

Proposta di legge dep. Persico, C. n. **1599** (ann. 13 dic. 1921, letta 21 dic., svolta e presa in considerazione il 3 giugno 1922): *Per l'assicurazione obbligatoria contro i danni prodotti dalla grandine nella coltivazione del tabacco per conto dello Stato.* — Stabilisce che all'assicurazione provveda l'Istituto nazionale delle assicurazioni; che il premio venga pagato dai concessionari di ciascun compartimento mediante ritenuta sul prezzo del prodotto; che la liquidazione delle indennità per i danni sia fatta da Comitati dipartimentali. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

GRANO ED ALTRI CEREALI – PANE, PASTE E FARINE – CONSORZI GRANARI.

D. C. 3 giugno 1921, col quale si abrogano le disposizioni relative al razionamento del granturco, del pane e della pasta (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 131).

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **288**; S. n. **211** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921), di cui all'art. 1 del R. D. 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di esperimentazione agraria.* — L'Ufficio centrale del Senato suggerisce (rel. Badaloni)) i criteri da seguire nella ripartizione delle somme provenienti dal prelevamento di cui sopra. Durante la discussione in Senato è approvato (9 maggio 1922) un ordine del giorno *Rava*, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, perchè al preventivo agricoltura siano annualmente allegate brevi relazioni tecniche e finanziarie sull'azione ed andamento dei nuovi istituti sperimentali agrari. — ***Legge 14 maggio 1922, n. 645.***

D. C. 22 giugno 1921, relativo all'abolizione dei Consorzi provinciali granari ed al libero commercio interno dei cereali (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 148). — *D. M. 15 nov. 1921*, relativo alla liquidazione dei suddetti Consorzi ed alla nomina d'un Comitato di liquidazione (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 271).

D. C. 22 giugno 1921 relativo ai prezzi di cessione del grano ed all'abolizione delle disposizioni disciplinari restrittive sulla macinazione del grano (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 148).

D. C. 23 giugno 1921 relativo alle norme pel pagamento del grano del raccolto 1921 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 148).

D. M. 19 luglio 1921, concernente il pagamento del premio sul prezzo del grano offerto allo Stato e ceduto direttamente ai molini, non che le penalità per le illecite richieste di pagamento del premio stesso (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 171).

Interr. Casoli, ann. 23 luglio 1921: Liquidazione degli utili dei consorzi granari (r. s.); es. 26 nov.

— De Stefani, ann. 28 luglio 1921: Tariffe pel trasporto dei cereali sulle linee marittime (r. s.); es. 4 agosto.

R. D-L. 28 luglio 1921, n. 1064, che a partire dal 1° agosto 1921, e per un anno di esperimento, riduce dal 200 al 100 per cento l'aumento delle tariffe di cui all'articolo 2 del R. D. 29 ott. 1920, n. 1523, per i trasporti di frumento e granturco, e loro farine e semolini, atti all'alimentazione umana e percorrenti almeno 500 chilometri.

R. D. 20 agosto 1921, n. 1230, che estende nei territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sui prezzi massimi stabiliti col R. D-L. 4 maggio 1920, n. 660, per cereali di produzione nazionale del raccolto 1921.

R. D. 31 agosto 1921, n. 1282, che estende nei territori annessi alcune disposizioni della legge 26 febbr. 1921, n. 145, per la sistemazione della gestione statale dei cereali.

D. M. 15 ott. 1921, che abroga il decreto 14 marzo 1921 del Commissario generale per gli approvvigionamenti, relativo alla fabbricazione e vendita di pastine e farine speciali alimentari (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 247).

Interr. sen. Canzi, ann. 28 dic. 1921: Dati sulla spesa di acquisto del frumento sostenuta dal Governo nel 1919, 1920 e 1921 (r. s.); es. 16 febbr. 1922.

D. M. 31 genn. 1922 relativo alla liquidazione delle scorte di grano di proprietà dello Stato ed alla loro cessione, oltre che ai comuni, anche a cooperative ed a molini (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 26). — *D. C. 11 aprile 1922*, con cui si dispone che a decorrere dal 15 aprile 1922 le cessioni di grano di cui sopra siano fatte al prezzo di mercato corrente nella giornata (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 87).

Interr. Ferrari G., ann. 18 marzo 1922: Devoluzione degli utili dei consorzi provinciali granari a favore di istituzioni agrarie e professionali: es. 4 maggio. — *Id.* Braschi, id.: Devoluzione degli utili stessi alle cooperative; es. 13 maggio. — *Id.* Fumarola, id.: Devoluzione dei medesimi a istituzioni di beneficenza, es. 19 maggio. — Matteotti, ann. 18 marzo 1922: Proroga della sospensione del dazio sul grano: es. 5 maggio.

D. M. 15 luglio 1922, relativo alla liquidazione dei consorzi provinciali granari, e alla soppressione dei relativi comitati liquidatori e collegi di revisiori (*Gazz. Uff.* n. 179 del 1922).

Interr. sen. Sinibaldi, ann. 16 nov. 1922: Abolizione delle Commissioni per la requisizione dei cereali; es. 18 nov. — sen. Sinibaldi, ann. 16 nov. 1922: Gestione dei consorzi granari; es. 18 nov.

R. D-L. 19 nov. 1922, n. 1608, che autorizza la maggiore assegnazione di lire due milioni nel preventivo agricoltura 1922-23, per l'attuazione di provvidenze varie dirette all'incremento della produzione frumentaria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859).

D. M. 25 nov. 1922 relativo alla soppressione degli attuali uffici grano, degli uffici stralcio, degli ex-centri sbarchi cereali, dell'ufficio approvvigionamenti di Genova e del magazzino statale di Milano (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 281).

Circolare ministeriale 25 nov. 1922, circa l'intensificazione della propaganda pro granicoltura (*Boll. Agricoltura* del 1922, Fascic. 23°).

Circolare ministeriale 9 dic. 1922, per una lezione sul grano da impartirsi nelle scuole elementari, allo scopo di formare una coscienza nazionale ispirata alla necessità di aumentare la produzione granaria e preparare gli spiriti per la ripresa intensa della propaganda già predisposta dal ministro d'agricoltura (*Boll. Istruzione* del 1922, n. 50).

R. D-L. 16 dic. 1922, n. 1628, che riduce i dazi di confine per le farine.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 138, che abroga il R. D. 3 aprile 1921, n. 436, che stabilisce penalità per chi sottrae farina e semola alla panificazione e pastificazione ordinaria, ad eccezione dell'art. 4 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 2014).

**R. D. 18 genn. 1923, n. 49*, che riduce fino al 30 giugno 1923 i dazi doganali relativi ai prodotti e derivati della macinazione del frumento e dei cereali minori. — **R. D. 24 giugno 1923, n. 1342*, che proroga fino al 31 dic. 1923 le riduzioni daziarie sopradette. — **R. D. 23 dic. 1923, n. 2773*, che proroga fino al 30 giugno 1924 le riduzioni daziarie stesse.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 172*, che fa cessare, a partire dal 1° febbr. 1923, tutte le indennità assegnate ai componenti i comitati liquidatori e i collegi dei revisori dei consorzi provinciali granari.

R D-L. 18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei comuni verso i consorzi provinciali granari e dei debiti dei consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione a quest'ultimo degli utili conseguiti dai consorzi stessi e per l'accollo ai comuni delle eventuali perdite (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

R. D. 22 luglio 1923, n. 1733, che autorizza la Regia Avvocatura erariale a rappresentare in giudizio i consorzi provinciali granari in gestione di liquidazione o di stralcio.

D. M. 2 agosto 1923, che deferisce alle Intendenze di finanza le operazioni di liquidazione e di stralcio dei consorzi provinciali granari (*Gazz. Uff.* n. 136 del 1923).

**R. D. 10 sett. 1923, n. 1971*, riguardante l'esenzione doganale per il granone bianco destinato alla fabbricazione dell'amido.

R. D. 17 febbr. 1924, n. 249, che deferisce all'Avvocatura erariale la rappresentanza e difesa legale del Consorzio sbarchi cereali di Genova.

L'abolizione temporanea del dazio sul frumento, di cui al R. D. 31 genn.1915, n. 50, viene prorogata con i seguenti decreti:

Al 31 dic. 1921: R. D-L. 9 giugno 1921, n. 740 (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. finanze C. n. 1208).

Al 31 marzo 1922 (estendendo l'esenzione all'avena, al granturco e ad altri cereali): R. D-L. 2 ott. 1921, n. 1395 (id. id.).

Al 30 giugno 1922: R. D-L. 14 marzo 1922, n. 291 (id. col dis. di legge min. finanze C. n. 1598).

Al 31 dic. 1922: R. D-L. 11 giugno 1922, n. 777.

Al 30 giugno 1923: *R. D. 16 dic. 1922, n. 1628.

Al 31 dic. 1923: *R. D. 24 giugno 1923, n. 1342.

Al 30 giugno 1924: *R. D. 25 dic. 1923, n. 2773.

GRAN PARADISO (PARCO NAZIONALE DEL), v. *Parchi nazionali.*

GRAPPA (MONTE), v. *Monumenti di guerra.*

GRECIA.

Interr. sen. Bettoni, ann. 17 marzo 1922: Sequestro abusivo di navi mercantili italiane, da parte della marina da guerra greca; es. 18 marzo.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il min. degli esteri, *Schanzer,* dà ragguagli (18 marzo 1922) sui gravi incidenti verificatisi in questi giorni colla Grecia (fermo di alcune navi italiane da parte delle autorità navali greche e sequestro illegale di una di esse), soggiungendo che il Governo greco riconosce pienamente il torto delle proprie autorità navali, ed è deciso a dare sodisfazione.

Nella tornata *29 nov. 1922* il Senato manifesta il suo raccapriccio e la sua indignazione per la fucilazione di alcuni ex-ministri e generali in Grecia.

Interr. Mattei-Gentili, ann. 6 febbr. 1923: Eccidio degli ex-ministri greci in Atene (r. s.); es. 19 maggio.

Attribuzione alla Grecia della sovranità sulla Tracia e protezione delle minoranze in Grecia, v. *Trattati* (di pace).

Occupazione militare italiana dell'isola di Corfù, v. *Corfù.*

GROTTE DI POSTUMIA.

Interr. sen. Ferraris C., ann. 24 nov. 1921: Lavori nelle grotte di Postumia, e sistemazione definitiva della loro gestione; es. 26 nov.

— sen. Ferraris C., ann. 23 marzo 1922: Passaggio dell'amministrazione delle grotte di Postumia dall'ispettorato delle miniere (Min. agr.), alla direzione generale del demanio (Min. fin.); es. 25 marzo.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1076,* che approva le norme per la gestione delle Grotte erariali di Postumia, in provincia di Trieste.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3166,* che abroga il decreto di cui sopra ed affida l'amministrazione dell'azienda erariale delle Grotte di Postumia ad una Commissione da nominarsi con D. R., i cui componenti prestano opera gratuitamente. Per le spese della gestione delle grotte autorizza l'assegnazione di lire 400,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26, salvo a provvedere con la legge del bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

GUANTI (IMPOSTA SUI).

**R. D. 11 febbr. 1923, n. 293,* che modifica il sistema di percezione dell'imposta sui guanti.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 550,* che, con effetto anche pei territori annessi, sostituisce l'imposta sulla produzione dei guanti con una tassa generale di bollo sugli scambi.

GUARDIA DI FINANZA.

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **694**; S. n. **272** (pres. 25 giugno 1921): *Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma.* Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1252, della XXV Legisl. — ***Legge 2 aprile 1922, n. 388.*** — *R. D-L. 11 marzo 1923, n. 749,* che autorizza un'ulteriore assegnazione di lire 1,200,000 per ultimare la costruzione di detta caserma (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

R. D. 28 luglio 1921, n. 1129, che modifica quello 22 maggio 1910, n. 329, circa l'avanzamento al grado di sottobrigadiere nella Regia guardia di finanza.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1329, concernente le indennità di trasferta e di viaggio pei sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

La Commissione finanze incaricata di riferire sul dis. di legge del min. delle finanze, Soleri, C. n. 1060 (pres. 5 dic. 1921) per la convers. in legge di decreti luogotenenziali e Reali riguardanti provvedimenti per il corpo della Regia guardia di finanza, eleva (rel. Cuomo) i limiti di età per la cessazione dal servizio attivo permanente degli ufficiali della Regia guardia di finanza. (Rimasto in stato di relazione).

R. D. 15 dic. 1921, n. 1934, che applica alla Regia guardia di finanza il R. D. 28 ott. 1921, n. 1471, relativo a condono di punizioni ai militari del Regio esercito e della Regia marina.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002-A, pres. 1° aprile 1922, fa proposte (rel. *Presutti*) intese alla semplificazione della gerarchica dei comandi della Regia guardia di finanza e dei rapporti fra di essi. Durante la discussione in Senato del predetto bilancio, il sen. *Zupelli*, tratta (4 luglio 1922) dell'ingente spesa per la vigilanza doganale e per la Regia guardia di finanza, suggerendo il metodo per ovviare a quest'inconveniente, e conseguire così un sensibile risparmio di personale.

Interr. Buonocore, ann. 1° aprile 1922: Mantenimento in servizio delle guardie del corpo di finanza riassunte durante il periodo bellico; es. 13 giugno.

R. D. 11 maggio 1922, n. 669, concernente l'estensione dell'indennità speciale militare istituita colla legge 4 aprile 1922, n. 418, agli ufficiali della Regia guardia di finanza.

Interp. Turati, ann. 20 maggio 1922: Scandali delle finanze a Milano; es. 29 maggio.

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza. — *R. D-L. 18 dic. 1922, n. 1637*, che reca aggiunte e varianti al predetto decreto.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 95*, che reca provvedimenti per il corpo della Regia guardia di finanza (soppressione dell'Ispettorato generale della Regia guardia di finanza e deferimento del comando generale del corpo ad un generale dell'esercito con grado di generale di corpo d'armata, cui passano le attribuzioni finora demandate all'Ispettorato; istituzione presso il Ministero delle finanze d'un ufficio tecnico per la polizia tributaria e costituzione d'un contingente di militari in abito civile con funzioni speciali d'investigazione e polizia tributaria).

**R. D. 11 marzo 1923, n. 758*, concernente la devoluzione ad apposito fondo premi per il personale della Regia guardia di finanza delle quote contravvenzionali attribuite ai militari del corpo ed agli impiegati e funzionari.

R. D. 22 marzo 1923, n. 722, relativo alla composizione delle Commissioni d'avanzamento nella Regia guardia di finanza.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1281*, che porta modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. — *R. D. 10 sett. 1923, n. 2115*, che sostituisce il primo comma dell'art. 11 del R. D. di cui sopra per ciò che concerne il trattamento di rafferma per la Regia guardia di finanza. — *D. M. 29 nov. 1923*, che reca norme per il funzionamento dell'ufficio tecnico per la polizia tributaria ed investigativa e dei relativi servizi ed organi (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 306). — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3170*, che apporta modificazioni ed aggiunte al R. D. n. 1281, stabilendo, fra l'altro, che i militari della Regia guardia di finanza abbiano diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1619, che approva la tabella delle sedi e circoscrizioni, in cui è ripartito il contingente della Regia guardia di finanza.

R. D-L. 15 luglio 1923, n. 1719, che autorizza la spesa (di 5 milioni, ripartiti in tre esercizi), per la costruzione di fabbricati, ad uso di uffici di comando e di caserme per la Regia guardia di finanza, lungo la nuova linea di confine sulla Venezia Tridentina.

**R. D. 20 agosto 1923, n. 1876*, che approva le norme per i militari della Regia guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale.

**R. D. 6 sett. 1923, n. 2114*, con cui è istituita presso il Comando generale del corpo della Regia guardia di finanza una « scuola d'applicazione per la polizia tributaria » per il perfezionamento professionale degli ufficiali e per la preparazione teorico-pratica ai servizi di polizia tributaria investigativa degli ufficiali e militari del corpo.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche, stipendi e paghe degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3171, sull'ordinamento del servizio sanitario per il corpo della Regia guardia di finanza.

R. D. 3 genn. 1924, n. 14, che detta norme regolamentari per l'avanzamento nei vari gradi della Regia guardia di finanza, e per l'ammissione alla scuola allievi ufficiali e sottufficiali.

GUARDIA D'ONORE AI MONUMENTI DEI CADUTI IN GUERRA, v. *Caduti in guerra.*

GUARDIA REGIA, (PER LA PUBBLICA SICUREZZA) v. *Sicurezza pubblica.*

GUARDIANI ED UFFICIALI IDRAULICI E DI BONIFICA, v. *Opere idrauliche.*

GULLI TOMMASO E ROSSI ALDO (PENSIONI AGLI EREDI).

R. D-L. 15 luglio 1923, n. 1721, che, indipendentemente dagli indennizzi concessi, ed annullando l'eventuale rinunzia, autorizza la liquidazione delle pensioni spettanti alla vedova ed altri eredi del capitano di corvetta Gulli Tommaso e del motorista Rossi Aldo, caduti a Spalato l'11 luglio 1920, vittime del dovere, e per tenere altoil nome e il prestigio della Patria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2176). — *R. D-L. 26 febbr. 1924, n. 325*, che, abrogando il R. D-L. precedente, precisa il diritto ad una pensione da parte della vedova e dei figli del capitano Gulli, nonchè da parte dei genitori del motorista Rossi.

HERMADA (ZONA DELL'), v. *Monumenti di guerra.*

IDROGRAFIA (SPEDIZIONI IDROGRAFICHE E LAVORI IDROGRAFICI IN GENERE), v. *Istituto idrografico.*

IGIENE DEL LAVORO.

La Commissione lavoro e previdenza, nel riferire sul dis. di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. 680 (pres. 25 giugno 1921) per la conversione in legge del D. L. 15 maggio 1919, n. 818, contenente disposizioni sull'igiene del lavoro, emenda (rel. *Capasso*) il dis. di legge nel senso che fino a quando non sarà riordinato l'Ispettorato medico del lavoro, i capi-circolo possano avvalersi degli ufficiali sanitari per la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti d'igiene del lavoro; fa anche voti perchè il riordinamento del suddetto Ispettorato venga presto attuato per disporre così di un corpo di igienisti specializzati, i quali possano con competenza provvedere alla difesa della salute dei lavoratori. Formula poi l'augurio che la legge sull'assicurazione delle malattie sia sollecitamente presentata al Parlamento. — Rimasto in stato di relazione.

Il dis. di legge del min. degli esteri Mussolini, per la ratifica delle Convenzioni sul lavoro di Ginevra, C. n. 2046, pres. 16 maggio 1923, reca un progetto di convenzione con cui si proibisce in modo generale l'uso della pittura a base di biacca nei lavori interni, ma lo si autorizza, disciplinandolo, nelle pitture esterne: si fa divieto inoltre di occupare i maschi minori di 18 anni e le donne in qualsiasi lavoro, anche eseguito all'esterno, che importi l'uso della biacca, salvo che si tratti di apprendisti. – Rimasto presso la Commissione esteri.

IMMONDEZZE DOMESTICHE (SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO), v. *Nettezza urbana.*

IMMUNITÀ ED ALTRE PREROGATIVE PARLAMENTARI, v. *Prerogative parlamentari.*

IMPERIA (COSTITUZIONE DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI).

R. D. 21 ott. 1923, n. 2360, che riunisce 13 comuni della provincia di Porto Maurizio in un unico comune col nome di Imperia.

R. D. 9 nov. 1923, n. 2491, con cui la provincia di Porto Maurizio cambia la denominazione in quella di provincia di Imperia.

IMPIEGATI E SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI.

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, C. n. **4**; S. n. **167** (pres. 20 giugno 1921): *Indennità di caro-viveri agli impiegati delle provincie e dei comuni.* — Riproducendo il dis. di legge, C. n. 1156, della XXV Legisl. nel testo approvato dalla Camera,

rende obbligatoria, con talune limitazioni per le province ed i comuni la concessione al dipendente personale, dal 1° giugno 1920 a tutto il 31 dic. 1921, di una seconda indennità caro-viveri, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato dal decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737; concede ai pensionati delle province e dei comuni l'indennità caro-viveri nella misura, nei limiti e con le modalità stabilite pei pensionati dello Stato dalla legge 26 dic. 1920, n. 1827. — Durante la discussione alla Camera, è approvato (1ª torn. 5 agosto 1921) un ordine del giorno *Olivetti*, accettato dal Governo e dalla Commissione, perchè siano proposte dal Governo disposizioni di legge che permettano ai comuni e province di ridurre le loro spese di personale, semplificando i servizi. L'Ufficio centrale del Senato ripristina (rel. Bellini) per la durata del beneficio il primitivo termine del 30 giugno 1922, estendendo a tale data anche la concessione della prima indennità di caro-viveri che per gli impiegati delle province e dei comuni verrebbe a scadere col 31 dic. 1921.

Durante la discussione, il Senato approva (17 marzo 1922) un ordine del giorno *Amero d'Aste-Lusignoli*, per invitare il Governo a provvedere perchè gli emolumenti e le pensioni degli impiegati degli enti locali non sorpassino quelli degli impiegati statali; nonchè un ordine del giorno *Spirito* ed altri, con cui si delibera di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Interr. Franceschi, ann. 23 luglio 1921: Caro-viveri ai funzionari pensionati comunali (r. s.); es. 28 luglio.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **910**; S. n. **412** (pres. 2 agosto 1921): *Conversione in legge del D. R. 2 ott. 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali.* — Il dis. di legge è approvato dalla Camera (torn. antim. del 10 maggio 1922) con un emendamento, col quale le persone provvisoriamente abilitate alle funzioni di segretario comunale, che per due anni consecutivi abbiano prestato lodevole servizio, da accertarsi dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, sono ammessi agli esami per il conseguimento della patente definitiva nelle prime due sessioni immediatamente successive all'andata in vigore della legge, anche in mancanza del titolo di studio prescritto. Il Senato pure approva (26 giugno) un secondo emendamento, col quale coloro che alla data del 24 maggio 1915 si trovavano in servizio in qualità di vice segretari comunali da oltre dieci anni e vi abbiano ininterrottamente continuato, possono, su proposta dell'Amministrazione comunale e con voto favorevole del prefetto, essere confermati a vita nelle funzioni di segretario comunale loro conferite coi DD. LL. 27 maggio 1915, n. 744, e 21 maggio 1916, n. 682. Ripresentato il dis. di legge alla Camera, la Commissione interno ne propone (rel. Ferri L.) l'approvazione nel testo votato dal Senato. — Rimasto in istato di relazione. — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1449*, che dà attuazione all'emendamento apportato dalla Camera nella torn. del 10 maggio 1922 al dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 2194).

R. D-L. 23 ott. 1921, n. 1492, che proroga al 31 dic. 1922 il termine per chiedere il riscatto, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai salariati degli enti locali prima del 1916, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e al decreto-legge luogotenenziale 9 dic. 1917, n. 2010 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328).

Proposta di legge dep. Bubbio, C. n. **1510** (ann. 25 nov. 1921, letta 30 marzo 1922, svolta dal dep. Corazzin e presa in considerazione il 12 maggio): *Per la concessione di agevolazioni ferroviarie ai dipendenti degli enti locali.* (Riprod. la proposta C. n. 914 della XXV Legisl.: concessione di 12 biglietti annuali di corsa semplice, a tariffa ridotta come per gl'impiegati dello Stato). — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni (rel. Bogiankino).

Proposta di legge dep. Pezzullo, C. n. **1465** (ann. 22 dic. 1921, letta 30 marzo 1922, svolta e presa in considerazione il 1° aprile): *Per la concessione di agevolazioni ferroviarie ai dipendenti degli enti locali.* — Estende loro le agevolazioni spettanti ai dipendenti dello Stato, limitatamente a 12 biglietti di corsa semplice ogni anno. — Rimasta presso la Commissione Comunicazioni.

Mozione sen. Lusignoli, letta 30 dic. 1921: Provvedimenti per impedire che gli emolumenti degl'impiegati provinciali e comunali sorpassino quelli degl'impiegati statali (convertita in ordine del giorno il 16 marzo 1922, approv. nella torn. 12 marzo: v. sopra, discussione dis. di legge C. n. 4).

Interp. Zanzi, ann. 20 marzo 1922: Provvedimenti in seguito alla negata autorizzazione del Senato per la seconda indennità di caro-viveri agli impiegati degli enti locali. — *Interr.* Mastracchi, ann. 31 marzo 1922 (id.), es. 19 giugno.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (30 marzo 1922) un ordine del giorno *Macrelli* con cui s'invita il Governo a presentare d'urgenza provvedimenti per mettere gli enti locali nella condizione di poter corrispondere ai propri impiegati la seconda indennità caro-viveri.

R. D. 18 giugno 1922, n. 969, che eleva da lire 1,95 a lire 6,50, con effetto dal 1° luglio 1921, l'assegno giornaliero agli addetti ai corpi armati municipali, assunti in servizio in forza del R. D. 26 nov. 1911, n. 1317.

**R. D. 27 maggio 1923, n. 1177*, che stabilisce la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, agli effetti della riduzione del numero dei posti e del personale, degli stipendi, salari ed assegni di qualsiasi specie; della riforma delle norme relative al trattamento di riposo; ed eventualmente agli effetti della dispensa dal servizio del personale esuberante. — *Circolare ministeriale* 24 giugno 1923, circa l'applicazione del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 163). — *R. D. 15 luglio 1923, n. 1738*, che sospende, fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti sulla scuola primaria, l'applicazione del decreto predetto limitatamente alle tabelle numeriche del personale insegnante e rinvia l'apertura dei concorsi nei comuni autonomi. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2073*, che porta modificazioni ed aggiunte allo stesso decreto.

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2093, che reca norme per la Cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali (liquidazione dei contributi personali; ripristinamento ed estensione di termini; designazione dei due inscritti alla Cassa che devono far parte della Commissione tecnica di cui all'art. 39 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968).

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2241*, che ammette all'esame per il conseguimento della patente di segretario comunale gli impiegati avventizi con funzioni di concetto, in servizio da almeno due anni nelle Amministrazioni governative dei territori annessi al Regno.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2349*, contenente provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza ai segretari ed altri impiegati degli enti locali isncritti alla Cassa di previdenza.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2361*, che determina la tassa per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli enti locali.

**R. D. 9 nov. 1923, n. 2515*, che stabilisce il trattamento da farsi ai dipendenti degli undici comuni aggregati al comune di Milano, per effetto del R. D. 2 sett. 1923, n. 1912.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2839*, che dà regole generali relativamente allo stato giuridico ed economico degli impiegati degli enti locali.

R. D. 29 febbr. 1924, n. 386, recante disposizioni per l'esame speciale di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle nuove province.

IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO (STATO GIURIDICO ED ECONOMICO).

DISPOSIZIONI GENERALI — RIFORMA AMMINISTRATIVA GIOLITTI-BONOMI - RIFORMA AMMINISTRATIVA MUSSOLINI - CAROVIVERI (indennità) - CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI v. alla voce *Cedibilità degli stipendi* — COINTESESSENZA (fondo di), v. alla voce *Cointeressenza* - COMBATTENTI (provvedimenti per gli impiegati ex) v. alla voce *Combattenti* — GIURAMENTO, v. alla voce *Giuramento* - OPERA DI PREVIDENZA, v. alla voce *Opera di previdenza* — PENSIONI, v. alla voce *Pensioni* — PERSONALE DEL CESSATO REGIME - PREMI DI OPEROSITÀ - SALARIATI DELLO STATO — TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI.

DISPOSIZIONI GENERALI (1).

Nel discorso della Corona per l'inaugurazione della XXVI Legisl. C. Doc. n. I (11 giugno 1921) si accenna al proposito del Governo di risolvere l'urgente problema del trattamento economico dei funzionari ed agenti delle amministrazioni dello Stato.

(1) Per disposizioni riguardanti gli impiegati ed i salariati dei singoli Ministeri, v. *Ministeri*. Per gli impiegati delle ferrovie dello Stato, v. *Ferrovie* (Personale)

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, proroga al 1922-23 l'efficacia delle disposizioni emanate in conseguenza della guerra, che hanno autorizzato le concessioni d'indennità temporanee mensili, soprassoldi, ecc., a favore del personale dello Stato, con durata limitata al 1921-22; riservando alle leggi di bilancio di disporre, dal 1923-24, la graduale riduzione dei benefici di cui sopra.

Altrettanto stabilisce, nei riguardi delle disposizioni del D. L. 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal R. D. 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti.

Mantiene però fermi i termini fissati dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la concessione dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 14 e 15 della legge stessa. Proroga al 1922-23, le norme del R. D. 7 giugno 1920, n. 740, circa i limiti di retribuzione per i lavori straordinari presso le amministrazioni dello Stato, nonchè degli articoli 14 e 15 del D. L. 14 sett. 1918, n. 1314, (pagamento dei compensi dei lavori straordinari mediante mandati diretti e competenza di detta spesa per le amministrazioni con gestione di fondi in conto corrente col tesoro).

Limita la relativa spesa, nell'esercizio, per ciascun Ministero o amministrazione autonoma in corrispondenza di un terzo del personale di grado inferiore a capo divisione in servizio al principio dell'esercizio finanziario; esclude da tale limite gli uffici straordinari creati per effetto della guerra; riserva ad apposito provvedimento di modificare le norme sul lavoro straordinario vigenti nelle amministrazioni delle poste e delle ferrovie dello Stato. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 91, che reca provvedimenti intesi a regolare la corresponsione del cambio sulle competenze spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato che presta servizio all'estero (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1337: la Commissione finanze e tesoro, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, pur non credendo (rel. *Presutti*) incensurabili le disposizioni del decreto, non ne nega la convers. in legge, ma con un articolo aggiuntivo dà facoltà al Governo di regolare meglio la materia con decreto Reale; propone poi un ordine del giorno, per invitare il Governo a presentare un elenco dei funzionari che prestano servizio all'estero e dei cittadini incaricati di missioni all'estero. — Rimasto in stato di relazione).

R. D. 18 giugno 1922, n. 969, che eleva da lire 1.95 a lire 6.50, con effetto dal 1° luglio 1921, l'assegno giornaliero ai pensionati dello Stato, di altre pubbliche Amministrazioni assunti in servizio, in forza del R. D. 26 nov. 1911, n. 1317.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, proroga ancora, per l'esercizio, le disposizioni circa le concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi, ecc., nonchè sulle indennità di viaggio e di soggiorno, ferme, nei riguardi delle indennità temporanee mensili, le disposizioni del R. D. 5 aprile 1923, n. 853. Chiarisce che le disposizioni concernenti le indennità temporanee mensili predette non si applicano ai guardastalloni delle stazioni di monta dei cavalli dello Stato, per i quali resta revocata e resa priva di effetto, anche per il passato, l'inscrizione nella tabella annessa al D. L. 7 aprile 1918, n. 444, concernenti i salariati dello Stato.

Dal 1° luglio 1923, sopprime o riduce alcune indennità (di distacco, di comando, di funzioni, di carica, di prestata cauzione, di cassa, ecc.) o prescrive condizioni più rigorose per la concessione; stabilisce i criteri per il conferimento dei premi di operosità e di rendimento e le forme da osservarsi per il pagamento; autorizza a modificare, mediante decreti Reali, le tariffe e le norme per le prestaziani straordinarie del personale operaio; abolisce i soprassoldi di mancato cottimo. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

RIFORMA AMMINISTRATIVA GIOLITTI–BONOMI ***(Legge 13 agosto 1921, n. 1080).***

Disegno di legge del pres. del Consiglio Giolitti, C. n. **1**; S. n. **151** (pres. 14 giugno 1921): *Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.* — Conferisce al Governo i poteri occorrenti per procedere al riordinamento della pubblica Amministrazione, stabilendo che la spesa massima risultante da questo riordinamento non possa superare, fino a tutto l'esercizio 1930-31, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni, e altri speciali trattamenti, derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921; determina i provvedimenti occorrenti per la riduzione del numero degli impiegati ed agenti; disciplina il richiamo in servizio dei funzionari ed agenti messi in disponibilità; sancisce il divieto di nuove nomine e promozioni nel personale; provvede ad assicurare il funzionamento

degli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, e dei quali non sia possibile l'immediata soppressione, nonchè al graduale licenziamento, salvo alcune eccezioni determinate, di tutti gli avventizi in servizio; a decorrere dal 1° marzo 1921 e fino alla applicazione delle nuove tabelle organiche, concede al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato un assegno mensile temporaneo graduato tra le 120 e le 200 lire, secondo le misure degli attuali stipendi.

La Commissione speciale della Camera disciplina (rel. *Camera*) la limitazione dei pieni poteri, col controllo parlamentare, per mezzo di una Commissione, composta di sette senatori e sette deputati, eletti dalle rispettive Assemblee a voto limitato, la quale Commissione deve assistere il Governo col suo voto consultivo; stabilisce inoltre che il Governo debba render conto al Parlamento dell'applicazione fatta dei poteri conferitigli, comunicando i verbali della detta Commissione.

Propone altresì un ordine del giorno (che, accettato dal Governo, è approvato dalla Camera nella tornata del 2 agosto) con cui si fanno voti che il Governo, nell'esercizio dei poteri per la riforma dell'Amministrazione civile, corregga le sperequazioni precedenti e traduca in atto pei funzionari amministrativi, di ragioneria, di prefettura e di pubblica sicurezza l'auspicata perequazione economica.

Respinta (30 luglio) la proposta *Baldesi* per lo stralcio della parte finanziaria del dis. di legge, i dep. *Calò* (30 luglio), *Carapelle*, *Fino*, *Canepa* e *Lombardo-Pellegrino* (31 luglio); *Lissia*, *Giuffrida*, min. delle poste e *Pivano* (1° agosto); *Camera*, relatore e *Vicini* (2 agosto) toccano della questione concernente l'attuazione del principio della responsabilità personale dei funzionari. I dep. *Carapelle* e *Celesia* toccano (31 luglio) della questione del riconoscimento delle associazioni impiegatizie; il dep. *Baglioni* fa voti (1° agosto) che in tutte le amministrazioni dello Stato si costituiscano organismi per la composizione amichevole delle controversie sul lavoro.

Nella torn. del 2 agosto, chiusa la discussione generale, si passa alla discussione degli articoli su un nuovo testo presentato dal pres. del Consiglio Bonomi, succeduto al Ministero Giolitti; ed è approvato dalla Camera un ordine del giorno *Celesia* ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione, per invitare il Governo stesso a volere, nell'esplicazione dei poteri concessigli dall'art. 1, tenere nel massimo conto le conclusioni e le proposte cui è giunta o sta per giungere la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle Amministrazioni di Stato e sulle condizioni del personale, istituita con legge 16 marzo 1921, n. 260. È approvato pure un emendamento *Larussa* perchè la Commissione parlamentare consultiva sia nominata dai presidenti delle rispettive Assemblee; è respinto invece con votazione nominale, l'emendamento *Baglioni* per una rappresentanza delle organizzazioni impiegatizie nella Commissione consultiva, mentre il pres. del Consiglio, *Bonomi*, dichiara che il Governo nella formulazione della trasformazione della nostra Amministrazione, terrà conto dei desideri, dei voti e dei suggerimenti delle varie categorie degli impiegati dei vari Ministeri allo scopo di armonizzarli coll'interesse generale.

Nella tornata del 3 agosto (1ª) è respinto con votazione nominale un emendamento *Berardelli*, *Monici* e *Conti*, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, per la riammissione in servizio degli impiegati dichiarati dimissionari d'ufficio nell'anno 1921.

L'Ufficio centrale del Senato, rilevate (rel. *Zupelli*) le deficienze tecniche, le lacune giuridiche ed i dubbi anche di natura finanziaria che presenta e suscita il disegno di legge, propone un ordine del giorno, con cui si fanno voti che il Governo provveda, urgentemente, con risoluta fermezza, all'applicazione della legge, tenendo conto delle direttive e delle proposte contenute nella relazione dello stesso Ufficio centrale; e quest'ordine del giorno, accettato dal Governo, è approvato dal Senato nella torn. dell'11 agosto. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato e sulle condizioni del personale (legge 16 marzo 1921, n. 260, v. Leg. XXV: dis. di legge pres. del Consiglio Giolitti, C. n. 1002), pres. dal presidente della Commissione sen. Cassis il 18 giugno ed il 10 sett. 1911, v. ***C. doc. II II-bis*** (due volumi).

R. D-L. 26 giugno 1921, n. 868, che revoca e dichiara privo di ogni efficacia il R. D-L. 10 marzo 1921, n. 231, concernente la sistemazione del personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 845).

R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1184, che toglie le preesistenti limitazioni al godimento dei maggiori stipendi derivanti al personale dall'applicazione dei ruoli aperti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1019).

R. D. 20 ott. 1921, n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato in esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

R. D. 23 ott. 1921, n. 1555, che modifica il comma 2 dell'art. 5 del D. L. 14 sett. 1918, n. 1311, sulle indennità di soggiorno e trasferimento.

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1741, che proroga di due mesi dalla loro scadenza i termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato (revisione dei ruoli del personale, esoneri, collocamenti a riposo); e proroga al 10 febbr. 1922 il termine del 10 dic. 1921, stabilito dall'art. 6 del R. D. 20 ott. 1921, n. 1411, per promuovere la deliberazione del Consiglio dei ministri sulla proposta di esonero ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge suddetta. — *R. D-L. 1° febbr. 1922, n. 88*, che proroga rispettivamente al 15 aprile 1922 ed al 1° aprile stesso anno i termini di cui agli articoli 1 e 2 del R. D. di cui sopra, restando immutato al 22 detto quello per l'applicazione dell'art. 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080. (Presentati per la convalidazione col dis. di legge del presid. del Consiglio, C. n. 1320).

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, proroga per l'esercizio 1922-23 l'efficacia delle disposizioni che hanno autorizzato, con durata limitata a tutto l'esercizio 1921-22, la concessione d'indennità, di soprassoldi, o altri miglioramenti economici temporanei, in considerazione delle più difficili condizioni di vita determinate dalla guerra; provvedendo analogamente per le disposizioni concernenti la misura delle indennità di viaggio e di soggiorno. (Attuato con le leggi di esercizio provvisorio). — L'efficacia delle suddette disposizioni è prorogata anche per l'esercizio 1923-24 col preventivo tesoro per lo stesso esercizio, C. n. 1867, pres. il 25 nov. 1922, che disciplina inoltre l'esecuzione dei lavori straordinari presso le Amministrazioni dello Stato, escluse quella ferroviaria e quella postale, fissando il limite massimo della spesa, e proroga le norme concernenti le modalità di pagamento dei compensi per i lavori medesimi. (Attuato con la legge di esercizio provvisorio).

R. D. 11 dic. 1921, col quale è costituito presso il Min. dell'interno l'ufficio temporaneo della segreteria del Comitato dei ministri per la riforma della burocrazia e per lo studio dei provvedimenti del Governo in ordine alla semplificazione ed al riordinamento dell'Amministrazione civile dello Stato (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 304).

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 179, che abroga in tutti i suoi effetti dal 1° aprile 1922 quello 7 giugno 1920, n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale, che dalle Amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali, stabilendo che a decorrere dalla suddetta data abbiano applicazione le nuove tabelle organiche che, con criteri di perequazione, sono da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1337). — *R. D-L. 7 aprile 1922, n. 412*, che autorizza per i mesi di aprile e maggio, la continuazione del pagamento degli stipendi e dei relativi assegni temporanei percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, in forza del R. D. 7 giugno 1920, n. 742, come sopra abrogato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1514). — *R. D-L. 4 giugno 1922, n. 716*, che proroga a tutto il mese di giugno 1922 le disposizioni del R. D. di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1656). — *RR. DD-L. 13* e *18 luglio 1922, nn. 938* e *1047*, che estendono rispettivamente a tutto il mese di luglio ed a tutto il mese d'agosto la proroga delle disposizioni stesse (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1059).

Relazione della Commissione parlamentare consultiva per la riforma dell'Amministrazione dello Stato (legge 13 agosto 1921. n. 1080) e risposta del presidente del Consiglio Bonomi – pres. dal presid. della Commissione sen. Zuppelli il 17 febbr. 1922, v. ***C. doc. n. XIII.***

Provvedimenti deliberati dal Consiglio dei ministri per la riforma dell'Amministrazione dello Stato fino al 31 genn. 1922 – pres. dal presid. del Consiglio Bonomi il 17 febb. 1922, v. ***C, doc. n. XIII-bis.***

Interp. Lucci, ann. 18 marzo 1922: Revoca del R, decreto-legge 7 giugno 1920, n. 742.

— Matteotti, ann. 18 marzo 1922: Esecuzione della legge per la semplificazione della pubblica amministrazione; incostituzionalità del nuovo ordinamento giudiziario.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, il dep. *Tangorra* espone (23 marzo 1922) tutte le difficoltà d'applicazione della legge 13 agosto 1921 sulla riforma della burocrazia, ed il pensiero al riguardo del gruppo popolare, cui egli appartiene.

Interp. Tupini, ann. 19 maggio 1922: Attuazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato; es. 29 maggio.

Relazione della Commissione parlamentare consultiva per la riforma dell'Amministrazione dello Stato circa l'esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e la eventuale proroga e riforma di essa — pres dal presid. della Commissione sen. Zuppelli il 3 giugno 1922, v. ***C. doc. n. XIII-ter.***

Disegno di legge del presid. del Consiglio Facta, C. n. **1604** (pres. 5 giugno 1922): *Proroga del termine per l'attuazione dei provvedimenti autorizzati con la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato.* — Proroga al 31 dic. 1922 il termine predetto; accorda con determinate cautele, per casi eccezionali e nei limiti assolutamente indispensabili, la facoltà di derogare al divieto di fare nuove ammissioni o promozioni nelle singole carriere, con diritti di preferenza pei benemeriti di guerra; determina la spesa massima consolidata in corrispondenza agli stipendi, aumentati dall'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, in rapporto agli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921. Consente, sino a non oltre il termine stabilito con la proroga stessa, il mantenimento in servizio degli avventizi, nella misura strettamente indispensabile, e la continuazione del pagamento al personale di ruolo delle competenze attualmente godute.

La Commissione interno si divide in maggioranza e minoranza: la maggioranza propone (rel. *Zanardi*) di aumentare di 100 milioni la spesa massima consolidata in corrispondenza agli stipendi, agli effetti della perequazione degli stipendi stessi; nonchè di pubblicare immediatamente le relative tabelle. La minoranza si dichiara invece (rel. *Chiggiato*) contraria alla proposta di eccedere la somma consolidata; fa obbligo al Governo di stabilire entro il 15 agosto 1922 le tabelle organiche, portando al 30 giugno 1923 il termine fissato per la semplificazione dei servizi, e devolvendo a vantaggio degl'impiegati tutti i benefici complementari in relazione alle economie che per effetto di riduzioni organiche, consentite dalle riforme deliberate entro il 30 giugno 1923, possano in seguito risultare. — Ritirato (9 agosto 1922), v. appresso dis. di legge n. 1788.

Interr. sen. Mortara, ann. 5 luglio 1922: Validità di una deliberazione della Commissione parlamentare consultiva per la riforma della burocrazia, posteriore al 30 giugno; es. 15 luglio.

R. D-L. 13 luglio 1922, n. 938, che proroga per il mese di luglio 1922 le disposizioni degli articoli 10, quarto comma, 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 e quelle del R. D. 17 luglio 1919, n. 1355, sul trattamento economico del personale dello Stato. — *R. D-L. 18 luglio 1922, n. 1047*, che estende a tutto il mese di agosto la proroga delle anzidette disposizioni (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859).

Disegno di legge del presid. del Consiglio Facta, C. n. **1788; S. n. 524** (pres. 9 agosto 1922): *Proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato.* — Proroga, agli effetti della semplificazione dei servizi, sino a tutto giugno 1923 le facoltà concesse con la legge 13 agosto 1921, n. 1080; stabilisce che entro il 30 sett. 1922 debbano pubblicarsi le nuove tabelle degli stipendi, con le relative norme di carriera; che nella determinazione del limite massimo della spesa per i nuovi stipendi, sia tenuto conto dell'importo dell'assegno temporaneo mensile, escluse peraltro le indennità di carica, di funzioni e gli altri speciali trattamenti. Conferisce al Governo la facoltà di stabilire, entro il 31 dic. 1922, il trattamento per il personale non compreso nella riforma, nonchè per quello delle varie magistrature e dell'avvocatura erariale.

Circa il personale avventizio, ne consente il mantenimento in servizio fino a non oltre il 31 dic. 1922, salva la proroga del detto termine al 30 giugno 1923 nei casi di assoluta necessità. — ***Legge 22 agosto 1922, n. 1922.***

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, che in applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, pubblica le *tabelle degli stipendi* e le *norme di carriera* per il personale dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale. Sopprime altresì, a decorrere dal 1° genn. 1923, l'indennità di residenza in Roma, non-

chè, a partire dal 1° luglio stesso anno, i compensi per lavori straordinari, sostituendo questi ultimi con premi di operosità e di rendimento per gli impiegati ed agenti meritevoli. — *RR. DD. 18 dic. 1922, n. 1637; 18 febbr., 17 maggio* e *21 ott. 1923, nn. 482, 1284* e *2352*, che modificano il decreto predetto — *R. D. 19 aprile 1923, n. 957*, che istituisce una Commissione incaricata della risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. D. stesso. — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1896*, che in applicazione del capo IV di detto decreto stabilisce le norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex-combattenti muniti del titolo di studio.

RIFORMA AMMINISTRATIVA MUSSOLINI ***(Legge 3 dic. 1922, n. 1691).***

Disegno di legge del presid. del Consiglio Mussolini, C. n: **1810**; S. n. **540** (pres. 17 nov. 1922): *Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione.* — Dà facoltà al Governo del Re di ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare i pubblici uffici ed istituti, renderne più agili le funzioni e diminuire le spese, ed all'uopo di emanare, fino al 31 dic. 1923, disposizioni aventi vigore di legge.

La maggioranza della Commissione esprime il voto, (rel. *Salandra*) che nella riduzione degli organici e nella semplificazione dei servizi pubblici, si tenga conto dell'imprescindibile esigenza, che la spesa complessiva pel personale amministrativo, compresovi anche l'onere delle pensioni, non superi in niun caso le cifre attuali.

Durante la discussione, il dep. *Pellizzari* afferma la necessità (23 nov.) di restituire all'industria privata quasi tutte le aziende statali, creando, in pari tempo, un nuovo contratto d'impiego a termine e rinnovabile per l'assunzione del nuovo personale, con una polizza personale di assicurazione invalidità, vecchiaia, malattia e disoccupazione; accenna poi ad una serie di provvedimenti da prendersi, intesi alla semplificazione dei pubblici servizi; il dep. *Vicini* ritiene necessaria non solo la riduzione del personale, ma anche la semplificazione e riduzione dei servizi, e il dep. *Calò* tratta del problema della riforma e del rinnovamento degli organi scolastici. — ***Legge 3 dic. 1922, n. 1601.***

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1649*, che fino al 31 dic. 1923 consente al Consiglio dei ministri di deliberare, senza le formalità prescritte, la dispensa dal servizio, per ragioni di servizio, dei direttori generali ed impiegati equiparati; di procedere a nuove nomine e promozioni a direttore generale, in quanto sia strettamente necessario, anche prima che siano stabilite le tabelle numeriche degli impiegati della rispettiva amministrazione; autorizza ciascun ministro a ridurre il personale del proprio Ministero, salvo a stabilire con D. R. le modalità del trattamento di quiescenza degli impiegati dispensati.

* *R. D. 25 genn. 1923, n. 87*, contenente le norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato. — **R. D. 3 maggio 1923, n. 1080*, che interpreta la disposizione dell'art. 3 lettera *a*), del R. D. di cui sopra, in relazione alle disposizioni contenute nel R. D. 22 nov. 1908, n. 693 (stato giuridico) e in altre leggi speciali di carattere permanente, le quali autorizzino il Governo a procedere alla dispensa dal servizio di impiegati od agenti. — **R. D. 29 nov. 1923, n. 2718*, che estende alle nuove province le disposizioni di cui sopra.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 127*, che reca disposizioni concernenti il personale delle Amministrazioni statali per quanto riguarda l'assegno temporaneo mensile, il mantenimento in servizio del personale avventizio e straordinario, e l'indennizzo di quello licenziato.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 153*, che autorizza, entro il 30 giugno 1923, la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1398*, che detta norme circa l'applicazione dell'art. 6 del R. D. di cui sopra. — **R. D. 10 agosto 1923, n. 1824*, che proroga al 31 dic. 1923 le disposizioni del decreto stesso. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2276*, che estende alle madri dei caduti in guerra, che sieno unico sostegno di famiglia, le disposizioni dell'art. 3 del R. D. n. 153. — **R. D. 21 ott. 1923, n. 2300*, che determina il trattamento spettante al personale avventizio licenziato in applicazione del R D. n. 153. — *R. D-L. 3 genn. 1924, n. 1*, che interpreta le disposizioni del R. D. n. 153 nel senso che alle Amministrazioni dello Stato s'intende conferita ogni facoltà discrezionale, circa la procedura da seguire per la revisione e dispensa dal servizio del personale assunto o sistemato in ruolo dopo il 24 maggio 1915.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul dis. di legge per maggiori e nuove assegnazioni nel preventivo istruzione 1920-21, S. n. 492-A, pres. 12 febbr. 1923, propone (rel. *Mango*) un ordine del giorno, con cui s'invita il Governo a limitare il più che è possibile l'invio in missione di funzionari; ed a fissare le diarie e spese di viaggio in proporzione del grado e non già dello stipendio del funzionario cui quelle vengono corrisposte.

**R. D. 8 marzo 1923, n. 515*, che modificando l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati in data 22 nov. 1908, n. 693, stabilisce che il direttore generale od il funzionario di pari grado nominato capo di Gabinetto conservi l'obbligo di esercitare le funzioni di cui all'art. 47 del testo unico predetto, ma che per il disbrigo d'ogni altro affare inerente al suo ufficio di ruolo, gli sia nominato un coadiutore, cui sarà corrisposta in tutto o in parte l'indennità di carica di cui al R. D. 30 sett. 1922, n. 1290.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 866*, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex-ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1298*, con cui si dispone che l'assegno mensile temporaneo al personale, indicato negli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non sia computabile ad altro effetto che a quello della pensione.

R. D. 15 ott. 1923, n. 2368, che detta norme per il rimborso delle spese di viaggio spettanti agl'impiegati dello Stato nei casi di missione, di trasferimento con indennità, o di collocamento a riposo per recarsi al domicilio eletto.

***R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,** *sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.* — Disciplina le rimunerazioni degli impiegati civili dello Stato e degli ufficiali e sottufficiali di terra e di mare, le condizioni di ammissione nei ruoli, le promozioni dai gradi inferiori ai superiori, e determina i ruoli organici per i singoli servizi nelle varie Amministrazioni dello Stato.

Agli impiegati di ciascun grado, meno che a quelli dei gradi supremi, conserva gli aumenti periodici; nelle promozioni al criterio dell'anzianità preferisce, in via generale, quello del merito comparativo, subordinandole in ogni caso all'esistenza di posti scoperti nel grado superiore; divide il personale di ruolo in tre gruppi, secondo il titolo di studio richiesto per l'ammissione: *a*) diploma di laurea; *b*) diploma di scuola media superiore; *c*) diploma di scuola media inferiore; ripartendolo in tredici gradi; ragguaglia la classificazione per gradi di tutti gli impiegati dei primi due gruppi, agli effetti gerarchici e di stipendio, alla gerarchia militare, aggiungendo ai gradi militari esistenti altri due gradi inferiori, propri esclusivamente delle carriere degli impiegati del terzo gruppo. Fissa gli stipendi degli impiegati di ruolo, compreso un supplemento di servizio attivo, variabile secondo il grado e non computabile agli effetti della pensione, con un'unica tabella generale in cui è indicato anche il periodo per gli aumenti graduali di stipendio entro ciascun grado.

Subordina l'ammissione nei ruoli a concorsi per esame e ad un successivo periodo di prova, come pure subordina le promozioni, in parte ad esami, in parte a norme di selezione più o meno severe a seconda dei casi.

A parità di merito, e fermi i diritti concessi agl'invalidi di guerra, stabilisce che siano preferiti, nei concorsi per l'ammissione in servizio, i decorati, i mutilati, i feriti, i figli degl'invalidi, gli orfani e le vedove di guerra, e i combattenti.

Regola le indennità di missione e detta norme per le altre indennità e competenze speciali assegnate al personale, prescrivendone, in via generale, la revisione entro il 31 marzo 1924; in ispecie poi, congloba nei nuovi stipendi parte dell'indennità di caroviveri (*L.* 780), riduce l'indennità militare e sopprime le indennità di carica, accademica, di studio, ecc.

Dispone infine che, eccettuati alcuni personali (esercito, marina, magistratura, scuole) debba, per i personali rimanenti, attuarsi entro il 30 giugno 1925 una riduzione complessiva del 5 % sul numero dei posti, e che altra eguale riduzione debba poi avere effetto entro il triennio successivo. Dichiara non applicabili le disposizioni del decreto al personale ferroviario ed a quello operaio. — *D. M. 1° dic. 1923*, che in applicazione dell'art. 17 del R. D. di cui sopra, stabilisce i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondersi ai volontari, alunni, uditori, ecc., delle Amministrazioni statali (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 290).

**R D. 30 dic. 1923, n. 3084*, che reca norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle emanate col R. D. n. 2395.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2958, che recando disposizioni pei funzionari fuori ruolo, stabilisce che la loro posizione di carriera resti regolata in modo che essi possano partecipare, insieme cogli altri, alle promozioni a mano a mano che queste si effettuino, rimanendo in soprannumero nel grado in cui sono collocati.

***R. D. 30 dic. 1923, n. 2960,** recante disposizioni sullo *stato giuridico degl'impiegati civili* dell'Amministrazione dello Stato (prestazione della solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri da parte dell'impiegato assunto in prova, e del giuramento, sotto pena di decadenza, da parte dell'impiegato assunto in pianta stabile; separazione delle funzioni del Consiglio d'Amministrazione da quelle della Commissione di disciplina; fissazione di norme precise per la qualifica annuale degli impiegati, mediante la graduazione dei giudizi in determinate qualifiche riassuntive, da comunicarsi all'impiegato, che ha diritto di ricorso al Consiglio d'amministrazione contro la qualifica attribuitagli; determinazione delle conseguenze delle punizioni disciplinari nei riguardi delle qualifiche annuali; norme regolatrici degli scrutini per le promozioni di grado; disciplina del titolo ufficiale con cui ciascuno impiegato ha il dovere e il diritto di essere designato; risoluzione del rapporto di impiego, quando l'impiegato sia riuscito ad entrare in servizio in base ad atti falsi e ad altri mezzi fraudolenti; riordinamento della materia disciplinare con facoltà della riapertura del procedimento disciplinare; nuove provvidenze per la concessione delle aspettative, pei cambi d'amministrazione che sono vietati, al pari dei comandi di personale presso altri uffici od altre amministrazioni, nonchè per la dispensa dal servizio; disciplina dello stato e della carriera del personale subalterno).

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 319, sull'indennità di licenziamento agli avventizi che siano allontanati dall'amministrazione dello Stato per diminuite esigenze dei servizi.

CAROVIVERI (Indennità):

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, proroga al 1922-23 la efficacia delle disposizioni emanate in conseguenza della guerra che hanno autorizzato le concessioni d'indennità temporanee mensili, soprassoldi, ecc. a favore del personale dello Stato, con durata limitata al 1921-22, riservando alle leggi di bilancio di disporre, dal 1923-24, la graduale riduzione dei benefici di cui sopra. Mantiene però fermi i termini stabiliti dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, per la concessione dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 14 e 15 della legge stessa.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, proroga ancora, per l'esercizio, le dette disposizioni, ferme le modificazioni di cui al R. D. 5 aprile 1923, n. 853; chiarisce che le disposizioni stesse non si applicano ai guardastalloni delle stazioni di monta dei cavalli dello Stato, per i quali resta revocata e resa priva di effetto, anche per il passato, l'inscrizione nella tabella annessa al D. L. 7 aprile 1918, n. 444, concernente i salariati dello Stato. Proroga inoltre per lo stesso periodo gli assegni mensili a favore dei pensionati, compresi quelli delle nuove province (art. 21 R D. 18 febbr. 1923, n. 440): sostituisce, dal 1° luglio 1923, l'assegno autorizzato, per le pensioni indirette di guerra, col D. L. 24 aprile 1919, n. 764, agli assegni concessi col R. D. 31 luglio 1919, n. 1304; con la legge 26 dic. 1920, n. 1827; e col R. D. 29 dic. 1921, n. 1964, nei riguardi dei titolari di pensioni ordinarie di riversibilità, liquidate o da liquidarsi a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi pensionati di guerra, deceduti per causa indipendente dall'invalidità. — (Attuati con leggi di esercizio provvisorio.

R. D. 5 aprile 1923, n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri (conservazione delle indennità nella misura di lire 100 ciascuna soltanto per coloro che abbiano coniuge, oppure uno o più figli, e riduzione per tutti gli altri a lire 65 ciascuna; cessazione dell'indennità suppletiva pei figli che abbiano raggiunto i 18 anni, ecc., ecc.).

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico (v. sopra) congloba nei nuovi stipendi una parte dell'indennità caro-viveri (L. 780).

CEDIBILITÀ DEGLI STIPENDI, v. alla voce *Cedibilità degli stipendi.*

COINTERESSENZA (fondo di), v. alla voce *Cointeressenza.*

COMBATTENTI (provvedimenti speciali per gli impiegati ex-), v. alla voce *Combattenti.*

GIURAMENTO DEGLI IMPIEGATI, v. alla voce *Giuramento.*

OPERA DI PREVIDENZA, v. alla voce *Opera di previdenza.*

PENSIONI, v. alla voce *Pensioni.*

PERSONALE DEL CESSATO REGIME (Disposizioni speciali per il).

R. D. 23 marzo 1922, n. 954, riguardante alcune provvidenze economiche a favore del personale di ruolo delle Amministrazioni statali del cessato regime in servizio nelle nuove province.

**R. D. 18 febbr. 1923, n. 440*, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana. — **RR. DD. 7 giugno* e *6 sett. 1923, nn. 1230* e *1907*, che prorogano rispettivamente di tre mesi ed al 31 dic. 1923 i termini dell'art. 1 del R. D. di cui sopra. — **R. D. 5 luglio 1923, n. 1712*, che reca le norme e le tabelle per l'assimilazione economica alle corrispondenti categorie del Regno, del personale del Governo marittimo di Trieste.

**R. D. 18 febbr. 1923, n. 464*, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime che siano stati sospesi od esonerati dal servizio, od ai quali sia stata negata o revocata la conferma in servizio provvisorio. — **R. D. 17 giugno 1923, n. 1879*, che chiarisce ed integra le disposizioni del decreto di cui sopra.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1303*, che porta disposizioni circa le competenze per indennità temporanee spettanti al personale statale proveniente dal cessato regime.

**R. D. 23 dic. 1923, n. 2829*, che estende le disposizioni del R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, al personale proveniente dai ruoli della cessata amministrazione austro-ungarica.

PREMI DI OPEROSITÀ.

La nota di variazione al preventivo finanze 1923-24, C. nn. 1867-*bis* e 1868-*bis*, pres. 28 maggio 1923, disciplina il conferimento dei premi di operosità e di rendimento, di cui all'art. 63 del R. D. 30 sett. 1922, n. 1290; abolisce o riduce talune indennità attualmente assegnate al personale (di comando o distacco, di cauzione, di cassa, di funzioni, ecc.), e regola la corresponsione di altre (indennità di residenza ai prefetti, di direzione ai magistrati), ed ogni altra analoga, in modo da escludere che la corresponsione abbia luogo quando non vi sia l'effettivo esercizio delle attribuzioni per cui le indennità stesse sono assegnate (attuata con la legge di esercizio provvisorio: 17 giugno 1923, n. 1263).

R. D. 17 febbr. 1924, n. 182, con cui si stabilisce che i premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato siano conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito ed all'opera effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero.

SALARIATI DELLO STATO.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2994*, recante disposizioni, con effetto anche per le nuove province, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI.

**R. D. 10 maggio 1923, n. 1173*, che, con effetto anche per i territori annessi, stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari (e cioè di lire 50 per l'ammissione ad impieghi per cui è richiesta la laurea, e di lire 25 in tutti gli altri casi).

IMPIEGATI PRIVATI.

R. D-L. 28 luglio 1921, n. 1097, che proroga fino a nuova disposizione i poteri delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale, per l'impiego privato, istituite col D. L. 1° maggio 1916, n. 490, autorizzando, in pari tempo, il Governo a procedere alla loro rinnovazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavoro, C. n. 1438; S. n. 546. — La Commissione lavoro eleva (relatore Olivetti) il numero dei rappresentanti delle parti tanto nella Commissione centrale, quanto nelle Commissioni provinciali, e ne modifica il sistema di nomina, estendendo inoltre la facoltà di impugnare le sentenze delle Commissioni provinciali.

La Camera, approva l'8 febbr. 1923, il testo della Commissione, con qualche aggiunta proposta dal Governo. L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Di Stefano), la soppressione della Commissione centrale, soltanto ammettendo contro le decisioni delle Commissioni provinciali il ricorso per incompetenza od eccesso di potere alle Sezioni unite della Cassazione del Regno. — Rimasto al Senato in stato di relazione).

Proposta di legge dep. Fino, C. n. **1194** (ann. 3 agosto 1921, letta 12 dic., svolta e presa in considerazione il 16 dic.): *Per l'impiego privato.* — Definisce il carattere e i requisiti giuridici del contratto d'impiego privato. Regola con precise norme il periodo di prova; le modalità e la prestazione del servizio, il lavoro straordinario, il trattamento di riposo, e quello in caso di malattia, o di altri impedimenti (servizio militare, sospensione del contratto per fatto del principale, o per forza maggiore, per cessione dell'azienda, per fallimento) o di licenziamento per giusta causa. Nel caso di risoluzione del rapporto per morte dell'impiegato, ammette il diritto degli eredi ad una indennità. Prevede la costituzione di Commissioni provinciali, con funzioni di tutela e contenziose. Disciplina transitoriamente il passaggio dalla legislazione per decreto, vigente, al nuovo ordinamento proposto. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e previdenza.

Interp. Ciriani, ann. 20 dic. 1921: Riforma del decreto 9 febbr. 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato.

R. D-L. 22 marzo 1923, n. ***555***, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, S. n. 574).

Interr. Grandi A., ann. 17 maggio 1923: Conversione del D. L. 1° maggio 1916, n. 490 e del R. D. 22 marzo 1923, n. 555, circa l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato; es. 30 maggio.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2686, recante norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato (istituzione di Commissioni arbitrali provinciali, contro le cui decisioni è dato l'appello ad una Commissione centrale con sede in Roma).

Giornata lavorativa di otto ore, v. *Giornata lavorativa di otto ore.*

Impiegati delle banche degli Istituti di emissione, v. *Banche – Istituti di emissione.*

Istituto pensioni per impiegati nelle nuove province, v. *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.*

IMPORTAZIONI, v. *Esportazioni ed importazioni.*

IMPOSTE E TASSE (DISPOSIZIONI GENERALI).

Il preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002, pres. 26 nov. 1921, dà facoltà all'amministrazione finanziaria di emettere mandati a disposizione fino all'importo di lire 500,000 pel pagamento delle spese riguardanti restituzioni d'imposte o tasse indebitamente percette. — (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del pres. del Consiglio Mussolini, C. n. **1810**; S. n. **540** (pres. 17 nov. 1922) — *Delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione,* dà facoltà al Governo del Re di riordinare il sistema tributario allo scopo di semplificarlo, di adeguarlo alle necessità del bilancio e di meglio distribuire il carico delle imposte, ed all'uopo di emanare, fino al 31 dic. 1923, disposizioni aventi vigore di legge (per il resto, v. *Impiegati*). — ***Legge 3 dic. 1922, n. 1601.***

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3024*, che detta le norme per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette dichiarate indebite.

Per disposizioni sulle varie imposte e tasse v. alle voci: *Amministratori e dirigenti di società commerciali* (imposta sui proventi degli) — *Aree fabbricabili* (tassa sulle) — *Assistenza civile* (contributo di) — *Bestiame* (tassa sul) — *Bigliardi* (tassa sui) *Cani* (tassa sui) — *Centesimi di guerra* — Complementare sul reddito, v. *Reddito* — *Contributi di miglioria* — *Contributo personale straordinario di guerra* — *Contributo stradale* v. strade — *Dividendi* (imposta sui) — Domestici (tassa sui), v. *Vetture e domestici* — *Fotografie e insegne* — *Esercizio e rivendita* (tassa di) — *Fabbricati* (imposta sui) — *Fabbricazione* (imposta di) — *Famiglia* (tassa di) — Mostre e insegne (tassa sulle), v. *Fotografie* — *Patrimonio* (imposta sul) — *Pianoforti* (tassa sui) — *Reddito* (imposta sul) — *Reddito agrario* — *Ricchezza mobile* (imposta di) — *Soggiorno* (tassa di) — *Sovrimposte comunali e provinciali* — *Suolo pubblico* (occupazione del) — *Tasse scolastiche* — *Terreni* (imposta sui) — *Tributi locali* (disposizioni generali) — *Valore locativo* (tassa sul) — *Vetture e domestici* (tassa sulle).

Agenzie delle imposte dirette, v. *Agenzie delle imposte.*

Commissioni delle imposte dirette, v. *Commissioni delle imposte dirette.*

Riscossione delle imposte, v. *Esattorie e ricevitorie delle imposte.*

INCHIESTE.

Inchiesta sulle Cooperative, v. *Cooperative.*

Inchiesta sulle spese di guerra, v. *Spese di guerra.*

Inchiesta sulle gestioni delle terre liberate, v. *Terre liberate.*

Inchiesta sulla gestione dell'Unione edilizia nazionale, v. *Unione edilizia nazionale.*

Inchiesta sull'ordinamento delle Amministrazioni dello Stato e sulle condizioni del personale, v. *Impiegati.*

INDENNITÀ AI PUBBLICI AMMINISTRATORI.

R. D. 19 giugno 1921, n. 928, che modifica il regolamento 12 febbr. 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, relativamente alle indennità da corrispondersi ai membri della Giunta provinciale amministrativa e della Deputazione provinciale.

Proposta di legge dep. Donati, C. n. **862** (ann. 23 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 30 luglio): *Per l'indennità ai pubblici amministratori.* (Riprod. la proposta C. n. 596, S. n. 166 della XXV[a] Legisl.) — Dà facoltà ai Consigli di assegnare medaglie di presenza a favore dei Consiglieri che intervengono alle sedute, e agli assessori nei comuni ai quali spettano meno di trenta consiglieri; e di stabilire una indennità mensile a favore dei presidenti di deputazione, deputati provinciali e sindaci, e anche degli assessori, nei comuni ai quali spettano trenta o più consiglieri, in proporzione dell'opera prestata alla pubblica Amministrazione, e tenuto conto dell'entità di questa. Estende la facoltà di assegnare analogamente medaglie di presenza e indennità ai membri elettivi di tutte le altre amministrazioni pubbliche, che abbiano una entrata effettiva ordinaria superiore a 20 mila lire; e delle Commissioni e Giunte nominate dagli enti locali. Assicura inoltre il rimborso di tutte le spese incontrate nell'esercizio del mandato. — Rimasta presso la Commissione Interno.

INDENNITÀ DI RESIDENZA, v. *Impiegati dello Stato – Maestri elementari.*

INDENNITÀ PARLAMENTARE, v. *Prerogative parlamentari.*

INDUSTRIE.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, S. n. **23;** C. n. **981** (pres. 15 giugno 1921): *Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati* (da farsi con decreto Reale, sulla proposta del min. dei lavori pubblici di concerto con quello dell'industria e del commercio, udito il Consiglio di Stato e sotto l'osservanza delle norme della legge 25 giugno 1865 n. 2359). — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **154** (pres. 20 giugno 1921): *Istituzione di un comitato permanente per le industrie chimiche.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1277, della XXV[a] Legisl. — Ritirato (21 giugno 1922). — *R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1669*, che istituisce il predetto comitato permanente (pres. per la convalidazione con emendamenti, col dis. di legge del min. dell'industria C. n. 1681). — *R. D. 12 genn. 1922, n. 68*, che fissa le norme per il funzionamento del Comitato stesso.

R. D-L. 30 ott. 1921, n. 1601, che richiama in vigore, fino a tutto il 30 ott. 1923, il D. L. 17 febbr. 1916, n. 197, concernente esoneri fiscali per le nuove industrie nazionali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1607). — *R. D. 26 aprile 1923, n. 1074*, che estende alle nuove province le disposizioni di cui sopra.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1835, che reca norme per disciplinare la eventuale cessione, a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie, e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del R. D. 11 sett. 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle colonie italiane, da società italiane o da altri enti in genere (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1559).

Interr. sen. Orlando, ann. 24 nov. 1921: Provvedimenti contro l'azione invadente della Germania nel campo industriale italiano; es. 1° dic.

Interp. Bianchi U., ann. 8 dic. 1921: Intervenzionismo statale nell'industria privata.

L'Ufficio centrale del Senato, nel riferire (29 marzo 1922) sul dis. di legge S. n. 330 per la convers in legge del R. D. 25 maggio 1919, n. 1009, che porta provvedimenti

per le piccole industrie, invoca (rel. Morpurgo) provvedimenti integrativi atti ad assicurare la vita degli istituti per il promovimento delle piccole industrie e per l'artigianato delle nuove province, e raccomanda che il modesto stanziamento di cui al presente dis. di legge sia presto notevolmente aumentato.

R. D. 6 aprile 1922, concernente la costituzione presso il Ministero dell'industria di un Comitato per le industrie tessili, quella serica esclusa, per dare pareri e fare proposte sulle questioni interessanti tali industrie, studiare i mezzi e i provvedimenti atti a promuoverne lo sviluppo, e curare la raccolta di elementi e dati statistici sulla produzione delle industrie stesse e sui mercati delle materie prime e dei prodotti finiti (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 118). — *R. D. 18 giugno 1922*, che aumenta il numero dei rappresentanti delle singole industrie tessili nel Comitato di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 164). — *D. M. 30 agosto 1922*, riflettente la nomina dei membri del Comitato suddetto (*Gazz. Uff.* n. 216 del 1922). — *R. D. 15 marzo 1923*, concernente norme per la statistica delle industrie tessili (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 85).

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1588** (pres. 31 maggio 1922): *Provvedimenti a favore delle industrie nelle nuove province* — Dà facoltà al min. del tesoro di concerto con gli altri ministri interessati, ove, ad insindacabile suo giudizio lo ritenga opportuno per l'economia nazonale, di autorizzare l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, o di provvedere direttamente, a fare mutui alle società commerciali di nazionalità italiana che posseggano nelle nuove province stabilimenti industriali i quali abbiano subìto forti danni di guerra, e la cui ricostituzione e funzionamento interessino l'economia nazionale. Stabilisce che i predetti mutui siano ammortizzabili in rate annuali in non più di 35 anni, ad un interesse da fissarsi dal min. del tesoro in misura non eccedente il 4 per cento.

Dà inoltre facoltà di transigere con le predette società in una somma globale il loro presunto diritto al risarcimento dei danni di guerra. — Rimasto presso le Commissioni Finanze e Industria (rel. Bosco-Lucarelli).

**R. D. 11 genn. 1923, n. 170*, concernente la soppressione del Comitato consultivo centrale per le piccole industrie istituito con D-L. L. 25 maggio 1919, n. 1009, convertito nella legge 19 maggio 1922, n. 727.

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2148, che autorizza il min. delle finanze a concedere un mutuo di 138 milioni di lire alle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla guerra e non aventi diritto al risarcimento, allo scopo di consentirne e promuoverne la ricostruzione. — *D. M. 14 dic. 1923*, che provvede alla ripartizione della somma complessiva del mutuo autorizzato dal R. D-L. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 5).

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni demaniali d'affitto e concessione di molini ed opifici.

Controllo sulle industrie, v. *Controllo sulle fabbriche.*

Imposta comunale sulle industrie e tassa di patente, v. *Esercizio e rivendita* (Tassa di).

Industria delle conserve alimentari, v. *Conserve alimentari.*

Osservatori industriali, v. *Mobilitazione e smobilitazione industriale.*

INDUSTRIE TURISTICHE (ENTE NAZIONALE), v. *Movimento dei forestieri.*

INFANZIA ABBANDONATA - ESPOSTI.

Durante la discussione in Senato dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, il sen. *Salvia* esorta il Governo (9 giugno 1922) ad organizzare in maniera completa tutte le forme di protezione dell'infanzia abbandonata o debole; ed il relativo ordine del giorno da lui presentato, insieme col dep. Chimienti, ed accettato dal Governo, è approvato dal Senato nella tornata del 10 giugno; il sen. *Foà* parla (9 giugno) della questione della riforma dei brefotrofi.

Durante la discussione del dis. di legge per la convers. in legge del decreto 20 nov. 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni, il Senato approva (1° luglio 1922) un ordine del giorno dell'Ufficio centrale, con cui s'invita il Governo a presentare, entro il più breve termine possibile, all'approvazione del Parlamento, una legge speciale, la quale regoli in tutto il territorio del Regno, in modo definitivo e razionale, il mantenimento degli esposti.

R. D. 23 luglio 1922, che istituisce una Commissione per lo studio delle questioni relative all'assistenza dell'infanzia abbandonata e debole (*Boll. interno* del 1922,

n. 24). — *R. D. 21 dic. 1922*, che scioglie la suddetta Commissione, e ne costituisce un'altra, che presterà la propria opera a titolo gratuito, e dovrà espletare il proprio lavoro nel termine d'un mese dalla prima riunione (*Boll. interno* del 1923, n. 2).

Il preventivo interno 1923-24, C. n. 1873, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-24, a lire 40,000 la somma di lire 100,000, stabilita dall'art. 6 del regolamento approvato con D. L. 4 agosto 1918, n. 1395, per la tutela igienica del baliatico (sussidi alle condotte ostetriche). — (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

Reg. gen. 11 genn. 1923, n. 336, per il servizio d'assistenza degli esposti. — **R. D. 24 sett. 1923, n. 2135*, con cui il termine per l'entrata in vigore del predetto regolamento è prorogato sino al 31 dic. 1923. *— *R. D. 16 dic. 1923, n. 2900*, che approva il nuovo testo del detto regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti.

INFERMERIE PRESIDIARIE, v. *Ospedali*.

INFERMIERE PROFESSIONALI (SCUOLE-CONVITTO PER).

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, S. n. **268** (pres. 26 dic. 1921): *Scuole-convitto per infermiere professionali.* — Stabilisce che i comuni del Regno, le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altri enti morali, nonchè Comitati all'uopo costituiti, possano essere autorizzati dal Ministero dell'interno a istituire e gestire scuole-convitto per infermiere professionali, che debbono essere annesse ad un grande ospedale, dirette da un'infermiera di alto valore professionale; e che rilasceranno, dopo un tirocinio pratico di tre anni, un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera. Pone le anzidette scuole sotto la diretta vigilanza del Ministero dell'interno, che può concorrere a facilitarne l'istituzione e la vita, oltrechè con la concessione delle agevolezze di cui alla legge 21 aprile 1921, n. 596, col conferimento di contributi nelle spese di funzionamento a carico dei fondi stanziati allo scopo in bilancio. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3132, che autorizza la concessione di mutui di favore ai comuni, qualunque sia la loro popolazione, nonchè a istituti di beneficenza o ad altri enti morali, per la costruzione e l'arredamento di scuole-convitto per infermiere professionali.

INFORTUNI E MALATTIE DEL LAVORO.

R. D. 12 maggio 1921, n. 776, che determina il limite massimo del reddito di lavoro dell'operaio per il computo delle indennità, agli effetti della legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

La Commissione lavoro e previdenza, incaricata di riferire sul dis. di legge del min. del lavoro C. n. 683 (pres. 25 giugno 1921) riguardante la convers. in legge di decreti concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, apporta (rel. *Marino*) emendamenti al dis. di legge per ciò che concerne la determinazione dell'indole del lavoro agricolo, gli infortuni per causa violenta, il limite di tempo fissato per la corresponsione dell'indennità per inabilità assoluta temporanea, il problema dell'ospedalità, la gestione delle assicurazioni, il contributo d'assicurazione, la liquidazione delle indennità e la relativa procedura, gli Istituti di patronato e di assistenza. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1069, che apporta modificazioni alle tariffe della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. — *R. D. 15 sett. 1922, n. 1404*, che proroga sino al 31 dic. 1922 l'applicazione delle tariffe provvisorie approvate col Regio decreto di cui sopra.

Interr. Beltrami, ann. 26 luglio 1921: Coordinamento in testo unico delle disposizioni legislative sugl'infortuni, e pubblicazione del regolamento (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 19 sett. 1921, n. 1334, concernente il trattamento da farsi, nei casi d'infortunio sul lavoro, al personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. poste, C. n. 996).

R. D. 2 ott. 1921, n. 1366, che modifica il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, esecutivo della legge 31 genn. 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro.

R. D. 2 ott. 1921, n. 1367, che modifica il regolamento 21 nov. 1918, n. 1889, esecutivo del D-L. 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

DD. MM. 1 marzo e *1 giugno 1922*, che prorogano fino al 31 dic. 1925 la tabella di classificazione dei rischi annessa all'ordinanza 6 luglio 1914 B. L. I. n. 143, concernente l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro, rispettivamente, nelle nuove province e nella Venezia Giulia (*Gazz. Uff.* del 1922, nn. 71 e 137).

R. D. 23 marzo 1922, n. 387, che istituisce presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale un casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.

R. D. 14 maggio 1922, n. 704, concernente la ripartizione del territorio del Regno in compartimenti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge per la convalidazione di vari decreti sul contributo di beneficenza, C. n. 886-A, pres. 27 maggio 1922, propone (rel. Donati) un ordine del giorno per invitare il Governo alla sollecita presentazione del dis. di legge per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

D. M. 1 giugno 1922, concernente la tariffa dei contributi per l'assicurazione degli infortuni nella Venezia Tridentina (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 137).

R. D. 18 giugno 1922, n. 1120, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione tra l'Italia e l'Argentina, relativa alle indennità per gli infortuni sul lavoro, firmata a Buono-Aires il 26 marzo 1920.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1333, che approva il nuovo regolamento generale della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

R. D. 27 ott. 1922, n. 1847, concernente provvedimenti per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro nella Venezia Tridentina. Riattiva il normale funzionamento del giudizio arbitramentale per quanto si attiene alla decisione delle controversie in materia di infortuni nella Venezia Tridentina, deferita transitoriamente ai giudizii distrettuali; istituisce presso il compartimento per la Venezia Tridentina della Cassa nazionale infortuni un Comitato tecnico, di cui determina le attribuzioni; concede alle organizzazioni industriali ed operaie della Venezia Tridentina un'adeguata rappresentanza nel Consiglio superiore della Cassa nazionale infortuni e nel suo Comitato esecutivo.

Interr. Salvadori, ann. 18 nov. 1922: Sfruttamento degli infortunati sul lavoro, da parte di pseudo-uffici di assistenza medico-legale; es. 19 maggio 1923.

R. D-L. 11 febbr. 1923, n. 432, che reca modificazioni a quello 23 agosto 1917, n. 1450, ed alla legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura. Riduce l'estensione dell'assicurazione eliminando dall'assicurazione le classi di età 9-12 e 65-75, sottraendo all'indennizzo le piccole inabilità permanenti parziali ed escludendo dall'assicurazione i casi di malattia temporanea dei piccoli proprietari, affittuari e mezzadri. Dispone che il canone d'affitto sia aumentato di diritto di tutta o di metà della spesa d'assicurazione, secondo che l'affittuario presti o no opera manuale abituale nella coltivazione del fondo; abolisce il limite fisso del contributo assicurativo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2156).

**R. D. 8 marzo 1923, n. 609*, che autorizza il min. per il lavoro e la previdenza sociale a procedere alla rinnovazione del Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro.

**R. D. 8 marzo 1923, n. 633*, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

Interr. Olivetti, ann. 16 maggio 1923: Somme incassate ed erogate del fondo speciale infortuni (r. s.); es. 2 giugno.

Il disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, per la ratifica delle convenzioni sul lavoro adottate a Ginevra, C. n. 2046, pres. 16 maggio 1923, reca un progetto di convenzione con cui gli Stati si obbligano d'estendere a tutti i salariati agricoli il beneficio delle leggi e dei regolamenti che hanno per oggetto di indennizzare le vittime di infortuni accaduti per il fatto del lavoro od in occasione del lavoro. — Rimasto presso la Commissione esteri.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1657, che reca norme per la sorveglianza sulle Casse per l'assicurazione in caso di malattia nelle nuove province.

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2470, che reca modificazioni alla convenzione approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, e modificata col R. D. 1° maggio 1919, n. 684, per l'istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

INGEGNERI – ARCHITETTI.

Proposta di legge dep. Ciappi, C. n. **1785** (ann. 15 dic. 1921, letta 30 marzo 1922): *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri, degli architetti e dei periti tecnici.* — Istituisce albi provinciali distinti, per gli ingegneri, diplomati da Università o Istituti superiori; per gli architetti, diplomati da Scuole superiori di architettura; e per i periti, diplomati dalle Sezioni professionali degli Istituti tecnici. Consente la costituzione dei Consigli dell'ordine, con funzioni di tutela, economica e morale, degli inscritti agli albi. Disciplina, transitoriamente, la inscrizione in vari albi di coloro che, senza esser muniti dei titoli richiesti, già di fatto esercitino l'attività professionale relativa: esigendo all'uopo determinati requisiti, e opportune cautele. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Cao).

Disegno di legge del min. della giustizia Rossi L., C. n. **1591**; S. n. **551** (pres. 31 maggio 1922): *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.* — Riserva il titolo d'*ingegnere* e quello d'*architetto* a coloro che hanno conseguito i diplomi dagli Istituti d'istruzione superiore a ciò autorizzati dalla legge, stabilendo che il predetto titolo conferisca il diritto all'iscrizione negli albi, purchè concorra il requisito del godimento dei diritti civili e il richiedente non sia incorso in condanne penali. Istituisce gli albi in ogni provincia.

Stabilisce come regola generale, salve eccezioni per ragioni di necessità o di utilità evidente, che le perizie e gli incarichi di carattere giudiziario, nonchè quelli da affidarsi dalle pubbliche amministrazioni, siano conferiti agli iscritti negli albi, i quali poi costituiscono il proprio Consiglio dell'Ordine, al quale affidarsi con determinate cautele la compilazione degli albi e in generale la tutela degli interessi economici e morali, del decoro e della disciplina degli iscritti.

La Commissione per la legislazione di diritto privato, tra le altre modificazioni che non mutano in alcun punto sostanziale il dis. di legge, propone (rel. Cao) un'aggiunta per la regolamentazione dell'esercizio professionale e la formazione degli albi speciali anche delle altre categorie di diplomati dalle scuole Regie, pareggiate o parificate; e cioè dei periti agrimensori (geometri), periti industriali, minerari, navali, meccanici, ecc.

Durante la discussione, la Camera approva (torn. antim. del 10 febbr. 1923) un'aggiunta per cui è consentita l'iscrizione nell'albo anche degli ufficiali generali e superiori del Genio militare abilitati all'esercizio della professione a senso del R. D. n. 485 in data 6 sett. 1902; nonchè un secondo comma aggiuntivo per la formazione, in ogni provincia di albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici. È pure accertato dal Governo, come semplice raccomandazione, un ordine del giorno perchè il regolamento per i periti agrimensori (e quindi anche per le altre categorie di tecnici) sia emanato simultaneamente a quello per gli ingegneri ed architetti.

L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Tommasi) un ordine del giorno, con cui s'invita il Governo ad eliminare, in sede di regolamento, con opportuni chiarimenti alcune insufficienze del dis. di legge. — ***Legge 24 giugno 1923, n. 1395.***

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, con cui per l'esercizio delle professioni di ingegnere o di architetto si prescrive l'esame di Stato, si richiede per esservi ammessi la laurea in ingegneria civile od industriale o navale od in fisica, e quest'ultima conseguita un anno prima, per la professione d'ingegnere; la laurea in architettura od ingegneria civile per quella di architetto; e si stabilisce in lire 200 la tassa d'ammissione all'esame stesso.

INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER), v. *Procedura civile.*

INONDAZIONI (PROVVEDIMENTI PER I DANNEGGIATI), v. *Alluvioni.*

INSEGNANTI.

Insegnanti elementari, v. *Maestri.*

Insegnanti delle scuole medie, v. *Istruzione media* – degli istituti nautici, v. *Istituti nautici* – delle scuole agrarie, commerciali, industriali, v. rispettivamente: *Scuole agrarie, scuole commerciali, scuole industriali.*

Insegnanti delle Università e degli altri Istituti superiori, v. *Istruzione superiore.*

Insegnanti delle scuole di belle arti e dei conservatorî musicali, v. *Accademie di belle arti — Conservatorî.*

Insegnanti di stenografia, v. *Stenografia.*

INSEGNE (TASSA SULLE), v. *Fotografie e insegne.*

INSETTICIDI.

R. D. 11 maggio 1922, n. 773, col quale viene posto in vendita un nuovo tipo di prodotto per uso insetticida.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1541, che aumenta il prezzo di vendita al pubblico della polvere insetticida.

INTAVOLAZIONE (ISTITUTO DELL'INTAVOLAZIONE NELLE NUOVE PROVINCE), v. *Trascrizione.*

INTENDENZE ED UFFICI TECNICI DI FINANZA.

Durante la discussione del disegno di legge per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, il dep. *Calò* accenna (30 luglio 1921) alla riforma delle Intendenze di finanza.

R. D. 24 agosto 1921, n. 1251, che estende la competenza delle Intendenze di finanza a decidere talune controversie amministrative fiscali fino al valore di lire 8 mila.

R. D. 22 genn. 1922, n. 200, relativo al decentramento di attribuzioni dal Min. alle Intendenze di finanza e dalle Intendenze agli uffici esecutivi finanziari. — * *R. D. 25 marzo 1923, n. 723*, che dichiara la competenza delle Intendenze di finanza a decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima agli effetti delle tasse di registro e di successione, senza limitazione di somma.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002-A, pres. 1° aprile 1922, propone (rel. *Presutti*) di sfrondare le intendenze di finanza di ogni ingerenza di carattere meramente esecutivo e burocratico, e di concentrare in esse il contenzioso finanziario.

Interp. Nasi, ann. 26 maggio 1922; Sulla proposta di soppressione della Intendenza di finanza di Trapani: convertita in *interr.*, ann. 12 luglio; es. 13 luglio.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale delle intendenze di finanza.

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1652*, concernente la fusione dei ruoli fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli delle Intendenze di finanza.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 88*, concernente l'istituzione degli uffici tecnici di finanza a Trieste e Trento per l'esercizio, nei riguardi dei servizi tecnici, in generale, e delle imposte di fabbricazione e consumo vigenti nelle nuove province, in particolare, delle attribuzioni demandate agli altri uffici tecnici di finanza del Regno.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 113*, con cui la Direzione di finanza di Trieste e le direzioni provinciali di finanza di Trento e di Zara assumono la denominazione di Intendenze di finanza. — *D. M. 30 sett. 1923*, che sopprime alcuni uffici finanziari ex-austriaci nelle nuove province (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 255).

**R. D. 11 marzo 1923, n. 662*, concernente l'istituzione di una Intendenza di finanza e di una sezione di R. tesoreria provinciale in Pola, e la sistemazione di uffici finanziari delle nuove province. — *D. M. 2 maggio 1923*, che stabilisce la data d'inizio del funzionamento dell'Intendenza di finanza predetta (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 118).

**R. D. 25 marzo 1923, n. 796*, riguardante la competenza dell'Intendente di finanza a riconoscere la esistenza delle trasgressioni alle disposizioni tributarie e, in genere, a qualsiasi legge o decreto interessanti i tributi dello Stato, ed a stabilirne le penalità con decreto motivato. — *D. M. 20 giugno 1923* che fissa al 1° luglio 1923, eccetto per le nuove province, la data di entrata in vigore del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 150). — *D. M. 5 agosto 1923*, che ne fissa al 6 agosto 1923 l'entrata in vigore nelle nuove province (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 212).

**R. D. 19 aprile 1923, n. 938*, che affida alle Intendenze di finanza, senza limiti di somma, la decisione di tutte le controversie amministrative in materia di tasse e sopratasse, ammettendo però il ricorso d'appello al Min. delle finanze per quelle superiori a 10 mila lire.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, che determina i ruoli organici e le norme di carriera degli impiegati delle intendenze e degli uffici tecnici di finanza.

R. D. 15 marzo 1924, n. 428, con cui è istituita in Fiume l'Intendenza di finanza della provincia del Carnaro, secondo le leggi dello Stato italiano.

INTERNATI DI GUERRA.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo (min. Bonomi) il dep. *Ciriani* raccomanda (20 luglio 1921) la risoluzione del problema degl'internati di guerra.

Proposta di legge dep. Cosattini, C. n. **1182** (ann. 20 luglio 1921, letta 31 luglio, svolta e presa in considerazione il 15 dic): *Per il risarcimento dei danni sofferti dai cittadini internati durante la guerra.* — Riconosce titolo a risarcimento per i danni derivati dalle limitazioni alla libertà di domicilio durante la guerra: salvo che le misure di polizia fossero imputabili ad azioni dell'interessato, e giustificate da precise necessità di difesa del paese in guerra. Commisura l'indennità alla gravità e durata delle limitazioni inflitte, con riguardo alle condizioni economiche e familiari dell'internato. Estende ai casi di inabilità e di morte per internamento la concessione della pensione privilegiata di guerra, prevista dall'art. 4 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sul risarcimento dei danni di guerra. Prevede il giudizio di una Commissione arbitrale, per risolvere le contestazioni per le quali non intervenga accordo fra l'interessato e l'Intendenza di finanza. Ammette anche l'applicazione di queste norme agli internamenti sofferti da cittadini delle province annesse. — Rimasta presso la Commissione Terre liberate.

Interr. Carbonari, ann. 30 luglio 1921: Provvedimenti per gl'internati durante la guerra (r. s.); es. 26 nov.

— Flor, ann. 2 agosto 1921: Indennizzo ai cittadini internati durante la guerra (r. s.); es. 3 dic.

Interp. Flor, ann. 3 agosto e 29 nov. 1921: Indennizzo ai cittadini delle terre redente fatti prigionieri e internati durante la guerra.

INVALIDI DI GUERRA, v. *Mutilati.*

INVALIDI E VETERANI (DISPOSIZIONI PER IL CORPO DEGLI), v. *Corpo invalidi e veterani.*

INVALIDITÀ E VECCHIAIA (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA), v. *Pensioni operaie.*

INVASIONE DELLE TERRE, v. *Colonizzazione.*

IPOCLORITI ALCALINI (SOLUZIONE DI), v. *Saponi.*

IPOTECHE.

Uffici e personale, v. *Conservatorie delle ipoteche.* – Tasse ipotecarie, v. *Tasse ipotecarie.*

IRRIGAZIONE, v. *Canali d'irrigazione — Siccità.*

ISOLE DELL'EGEO, v. *Dodecanneso.*

ISOLE ITALIANE: Elba, v. *Elba;* Pantelleria, v. *Servizi marittimi;* Sardegna, v. *Sardegna;* Sicilia, v. *Mezzogiorno e Sicilia;* Tremiti, v. *Tremiti.*

ISPETTORATO DEI SERVIZI MARITTIMI, v. *Servizi marittimi.*

ISPETTORATO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO.

La relazione della Comm. del lavoro sul preventivo lavoro 1922-23, C. n. 1012-A, pres. 2 giugno 1922, propone (rel. Olivetti) un ordine del giorno per invitare il Governo a presentare al più presto possibile un dis. di legge per il riordinamento ed il completamento dell'Ispettorato del lavoro.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3093,* sull'assimilazione economica del personale dello Ispettorato industriale delle nuove province.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3245,* sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

ISPETTORI SCOLASTICI – DIRETTORI DIDATTICI.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è approvato dalla Camera (29 luglio 1921) un ordine del giorno *Tonello,* accettato dal Governo, per il riordinamento delle funzioni ispettive nelle scuole primarie.

Reg. 24 nov. 1921, n. 2117, per i concorsi a posti di direttore didattico governativo, — *R. D. 11 marzo 1923, n. 589*, che abrogando il predetto regolamento ed alcune disposizioni del R. D-L. 21 genn. 1921, n. 127, approva il nuovo regolamento sui concorsi a posti di direttore didattico governativo.

R. D. 18 dic. 1921, n. 2070, che apporta modificazioni ai Reg. 6 aprile 1923, nn. 549 e 552 relativamente al collocamento a riposo d'ufficio dei direttori didattici.

R. D. 19 febbr. 1922, n. 710, che stabilisce il trattamento economico degli ispettori scolastici distrettuali nelle nuove province.

Proposta di legge dep. Ungaro (ann. 17 marzo 1922, letta 20 marzo): *Concorso per la direzione di Stato nelle pubbliche scuole elementari dipendenti dalle Amministrazioni provinciali scolastiche.* — Prevede un concorso per titoli; e stabilisce condizioni di preferenza per gl'insegnanti che, muniti del diploma di abilitazione, abbiano già tenuto favorevolmente l'incarico di una direzione. — Rimasta da svolgersi.

La relazione della Commissione istruzione sui preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, C. n. 373-A e 1006-A, pres. 31 marzo 1922, formula proposte (rel. Mancini A.) (concretate in un ordine del giorno approvato dalla Camera l'8 giugno) per la riforma del sistema direttivo e ispettivo delle scuole primarie.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, contenente la tabella degli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1679*, che stabilisce le nuove tabelle organiche del personale ispettivo delle scuole elementari. — **R. D. 11 marzo 1923, n. 640*, che detta norme per il conferimento dei posti di primo ispettore e di ispettore scolastico.

R. D. 11 febbr. 1923, n. 425, che reca norme circa la nomina e le funzioni degli *ispettori onorari* per le opere integrative della scuola.

**R. D. 22 aprile 1923, n. 994*, che stabilisce una tassa per l'ammissione ai concorsi di ispettore scolastico e di direttore didattico, nonchè agli esami per il conseguimento del diploma di direttore didattico governativo; ed eleva ad anni 50 il limite massimo d'età per l'ammissione al primo concorso di direttore didattico governativo.

Interr. Bianchi C., ann. 16 maggio 1923: Conservazione in ruolo di ispettori scolastici (r. s.); es. 2 giugno.

**R. D. 17 maggio 1923, n. 1130*, che detta norme per il servizio ispettivo nelle scuole elementari e popolari delle nuove province.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1312*, sul Consiglio di disciplina per i direttori didattici.

D. M. 18 giugno 1923, col quale si stabiliscono il numero delle circoscrizioni e le sedi degli ispettori scolastici (*Boll. istruzione* del 1923, n. 29).

R. D. 24 giugno 1923, n. 1506, con cui sono estese alle nuove province le norme per i concorsi a posti di direttore didattico governativo.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1637*, che reca norme per le nomine di primi ispettori ed ispettori scolastici.

**R. D. 3 nov. 1923, n. 2453*, circa il sistema di nomina degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi e comunali, la misura della tassa di ammissione al concorso per i predetti uffici, le attribuzioni dei Regi ispettori scolastici e dei direttori didattici nei riguardi dell'istruzione elementare, e la nomina ed attribuzioni degli ispettori onorari.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

ISTITUTI DI EMISSIONE, v. *Banche*.

ISTITUTI NAUTICI – ISTITUTI SUPERIORI NAVALI.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1055, che mantiene in carica per l'anno scolastico 1922-23 gli attuali membri il Consiglio e la Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1056, che indice un concorso annuale a premi fra gl'insegnanti dei Regi Istituti nautici, stabilendone le norme.

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1735, contenente disposizioni relative alle scuole nautiche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2032; S. n. 467; l'Ufficio centrale del Senato propone (rel. *Sechi*), ed il Senato approva (9 febbr. 1923) alcuni emendamenti al dis. di legge per limitare il numero delle scuole nautiche da istituirsi, prescrivere il contributo dei comuni e delle province, specificare meglio la portata del diploma conferito dalle varie sezioni e classi delle scuole nautiche, e per dare la preferenza, nella scelta del personale insegnante, ad ufficiali, sottufficiali e graduati della Regia marina che siano riconosciuti particolarmente adatti. — Presentato il dis. di legge alla Camera, la Commissione industria e commercio e marina mercantile propone (rel. *Canepa*) l'approvazione del dis. di legge nel testo modificato dal Senato. — Rimasto alla Camera in stato di relazione).

R. D. 8 dic. 1921, n. 1858, con cui si stabilisce che gli studenti del Regio Istituto superiore navale (sezione pel magistero delle discipline nautiche e sezione per l'armamento navale) conseguano, quando abbiano superato tutti gli esami prescritti, rispettivamente la laurea di dottore in discipline nautiche e di dottore in scienze economico-marittime.

Interr. Galeno, ann. 26 maggio 1922: Contro la minacciata soppressione dell'Istituto nautico di Chioggia; convertita in *Interp.*, ann. 27 ed es. 29 maggio.

**R. D. 17 dic. 1922, n. 1882*, relativo al riconoscimento dei servizi pregovernativi degli insegnanti dei Regi Istituti nautici.

R. D-L. 4 genn. 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi Istituti nautici per ex-militari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2182).

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 388*, portante miglioramenti economici agli insegnanti dei Regi Istituti nautici.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 350*, concernente le Giunte di vigilanza sui Regi Istituti nautici.

R. D. 19 aprile 1923, n. 1185, che estende alle nuove province del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio dei Regi Istituti nautici.

**R. D. 22 aprile 1923, n. 980*, relativo alla soppressione, a decorrere dal nuovo anno scolastico 1923-24, degli Istituti nautici di Porto Maurizio, Procida, Ortona a Mare, Trapani, Riposto e Chioggia.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1399*, concernente la denuncia delle convenzioni esistenti per il mantenimento degli Istituti nautici.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1671*, che reca le norme per l'apertura di Istituti nautici a titolo privato.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1723*, che contiene le norme per l'esonero del personale insegnante dei Regi Istituti nautici.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1702, che stabilisce il ruolo organico dei Regi Istituti nautici per l'anno scolastico 1923-24.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1806*, sull'ammissione degli alunni alla 1ª classe degli Istituti nautici per l'anno scolastico 1923-24.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2042*, sugli scrutini ed esami nei Regi Istituti nautici.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2043*, con cui si dispone che alle cattedre di astronomia e navigazione ed alle cattedre di macchine attualmente vacanti nei Regi Istituti nautici possano, entro il 31 dic. 1923, aspirare ufficiali in servizio attivo della Regia marina.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2197*, sul riordinamento del Consiglio e della Giunta dell'istruzione nautica.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2437*, che stabilisce una tassa di ammissione ai concorsi per cattedre nei Regi Istituti nautici nella misura di lire 50.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2438*, che aumenta la tassa di frequenza nei Regi Istituti nautici.

*R. D. 21 ott. 1923, n. 2539, sul contributo da corrispondere dagli enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici.

*R. D. 21 ott. 1923, n. 2557, sul nuovo ordinamento dei Regi Istituti nautici. Stabilisce che gli Istituti nautici, i quali preparano in separate sezioni alle professioni marittime di ufficiali di coperta (sezione capitani), di ufficiali di macchina (sezione macchinisti), e di costruttori navali (sezione costruttori), possano essere costituiti da una, o da due, o da tre sezioni; che ogni sezione abbia quattro anni di corso, di cui i primi due costituiscono il biennio inferiore, gli altri due il superiore; determina le materie d'insegnamento, la loro distribuzione e gli orari per ciascuna sezione; stabilisce che la costituzione degli Istituti sia fatta a corsi autonomi completi di classi secondo tipi all'uopo determinati; contiene disposizioni pei professori e pei capi d'istituto, fissandone anche il trattamento economico.

*R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale direttivo ed insegnante dei Regi Istituti nautici.

*R. D. 22 nov. 1923, n. 3174, sulla collocazione nei ruoli degli insegnanti dei Regi Istituti nautici di determinate categorie di ufficiali della Regia marina.

Reg. 9 dic. 1923, n. 2761, per i concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

*R. D. 27 dic. 1923, n. 3205, circa l'istituzione di Regi commissari alla presidenza dei Regi istituti nautici, da nominarsi, con decreto ministeriale, fra i funzionari civili e militari dello Stato non in servizio attivo di grado non inferiore al settimo.

R.D. 26 febbr. 1924, n. 271, che reca disposizioni sull'amministrazione del convitto nautico di Palermo.

R. D-L. 9 marzo 1924, n. 417, sull'inscrizione, sugli esami e sulla disciplina nei Regi istituti nautici.

Accademia navale, v. *Accademia navale.*

ISTITUTI ZOOTECNICI ED ALTRI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI, v. *Scuole ed istituti sperimentali agrari.*

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO.

R. D. 10 genn. 1924, n. 29, che scioglie il Consiglio centrale dell'Istituto coloniale italiano in Roma, e ne affida la temporanea amministrazione ad una Commissione straordinaria.

Proposta di concessione d'una lotteria per l'Istituto coloniale italiano, v. *Tombole*: proposta dep. Luiggi, C. n. 1842.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, v. *Scuole ed Istituti militari.*

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA REGIA MARINA.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del Regio istituto idrografico.

Reg. 29 marzo 1923, n. 1204, per le spedizioni idrografiche e per i lavori idrografici in genere.

*R. D. 24 sett. 1923, n. 2131, che determina il ruolo organico del personale civile tecnico del Regio Istituto idrografico della Regia marina.

*R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, che stabilisce il ruolo organico e gli stipendi dei professori del predetto Istituto.

ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA.

R. D-L. 4 genn. 1923, n. 55, che approva e rende esecutorio il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Roma il 2 maggio 1922, circa la permuta d'immobili tra il comune di Roma e il Demanio dello Stato per l'Istituto internazionale d'agricoltura.

R. D. 3 maggio 1923, n. 1070, col quale si stabilisce che i beni demaniali dello Stato, assegnati o comunque intestati alla Commissione Reale per l'Istituto internazionale di agricoltura, sieno concessi in uso all'Istituto internazionale medesimo.

ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE, v. *Accademie delle scienze.*

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad un ente industriale con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico, (pres., con modificazioni, per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1764, ed in seguito all'avvenuto ritiro di esso, col disegno di legge del min. dell'industria, C. n. 2107). — *R. D. 22 genn. 1922*, esecutivo del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 67). — *R. D. 11 giugno 1922*, col quale si esentano gli amministratori dell'ente previsto dall'art. 1 del R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1737 su citato, dall'obbligo di portare cauzione (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 158). — *R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1442*, che reca disposizioni per l'ente di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2107).

R. D. 4 giugno 1922, n. 1138, che approva la tariffa e le condizioni generali di polizza per una nuova forma di assicurazione dotale.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1639, che proroga al 30 giugno 1923 le disposizioni dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita, e dà facoltà al Governo di introdurre nella legge anzidetta, nel regolamento per la sua esecuzione e nello statuto dell'Istituto nazionale delle assicurazioni le modificazioni idonee a garantire il migliore funzionamento dell'Istituto stesso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1967).

**R. D. 11 genn. 1923, n. 28*, che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, e ne affida la gestione temporanea ad un Regio commissario, nella persona dell'attuale direttore generale, Toja. — *D. M. 26 febbr. 1923*, che nomina il comm. Massimo Rocca vice-commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto predetto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 251).

R. D-L. 22 marzo 1923, n. 837, concernente il trasferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei contratti di assicurazioni sulla vita con compagnie germaniche, rescissi in base al Trattato di Versaglia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2040).

R. D-L. 29 aprile 1923, n. 966, con cui si dispone che le assicurazioni sulla durata della vita umana siano esercitate, oltrechè dalle imprese nazionali ed estere all'uopo autorizzate, anche dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, di cui si disciplina il funzionamento (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2107). — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1256*, che, in seguito alla soppressione del Ministero del lavoro, modifica la composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni stabilita dal R. D-L. di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2155). — *R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2272*, che introduce ulteriori modificazioni nella composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in seguito alla riunione dei Ministeri d'agricoltura e dell'industria nell'unico Ministero dell'economia nazionale, aumentando altresì il numero dei membri del detto consesso da scegliersi tra gli esperti in materia di assicurazioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2198).

R. D. 16 giugno 1923, che provvede alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 148).

R. D. 9 nov. 1923, n. 2635, recante norme relative ad investimenti di parte delle riserve dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in obbligazioni delle Venezie.

Regime delle assicurazioni in genere, v. *Società d'assicurazione*.

Rischi di guerra della navigazione marittima, v. *Rischi di guerra*.

ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER LA COOPERAZIONE, v. *Cooperative — Credito agrario*.

ISTITUTO NAZIONALE DI SOCCORSO « GIUSEPPE KIRNER » PER GL'INSEGNANTI MEDI.

R. D.-L. 3 febbr. 1924, n. 327, che modifica alcuni articoli del D-L. L. 2 agosto 1915, n. 1428, che costituì l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze, ed autorizza a raccogliere in testo unico le disposizioni di legge che riguardano l'istituto medesimo,

ISTITUTO ORIENTALE DI NAPOLI.

*R. D. *14 genn. 1923, n. 449*, concernente il passaggio del Regio istituto orientale di Napoli alla dipendenza del Min. dell'istruzione pubblica.

Con la nota di variazione n. 1872-*bis*, del 28 maggio 1923, il bilancio 1923-24 del Regio Istituto orientale di Napoli, già presentato in appendice al preventivo colonie, è trasferito a quello dell'istruzione.

ISTITUTO STORICO ITALIANO.

*R. D. *31 dic. 1923, n. 3011*, che istituisce in Roma, presso l'Istituto storico italiano, una scuola storica nazionale, con lo scopo di promuovere la ricerca e lo studio delle fonti della storia d'Italia e di curarne la pubblicazione. Assegna all'uopo un contributo annuo di lire 50 mila, sul bilancio del Ministero istruzione; ed autorizza di comandare, presso la detta scuola, non più di tre insegnanti di istituti medi d'istruzione, per non oltre un triennio ciascuno. Accresce di quattro il numero dei membri dell'Istituto storico italiano, da nominarsi due dal min. dell'istruzione, e due su proposta della Giunta esecutiva dell'Istituto.

ISTITUTO SUPERIORE NAVALE, v. *Istituti nautici.*

ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI, v. *Accademie delle scienze.*

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA, v. *Opere pie.*

ISTRUZIONE AGRARIA, v. *Scuole agrarie.*

ISTRUZIONE ARTISTICA, v. *Accademie di belle arti — Conservatori di musica — Scuole superiori d'architettura.*

ISTRUZIONE COMMERCIALE, v. *Scuole commerciali.*

ISTRUZIONE ELEMENTARE E POPOLARE (ORDINAMENTO).

*R. D. *1 maggio 1921, n. 835*, che mantiene in vigore il R. D. 10 giugno 1920, n. 883, relativo agli esami e scrutini nelle scuole elementari e popolari per l'anno scolastico 1920-21; e stabilisce che il diploma di maturità non possa conferirsi se non per esame.

Il disegno di legge del min. del tesoro, C. n. 339, pres. 21 giugno 1921, autorizza la spesa di lire 75,400,250, da ripartirsi durante gli esercizi finanziari dal 1920-21 al 1924-1925, per provvedere all'istituzione di nuove scuole nei comuni sottoposti all'Amministrazione scolastica provinciale. — La Commissione istruzione, incaricata di riferire sul suddetto dis. di legge, vi apporta (rel. Cirincione) un emendamento, il quale consente una maggiore somma, occorrente per istituire quattromila scuole in aggiunta alle duemila, cui fu già provveduto con lo stanziamento di lire 5,080,050 per il 1920-21, compreso nel presente dis. di legge, e provvisoriamente autorizzato in precedenza con la legge 20 genn. 1921, n. 21 riguardante l'esercizio provvisorio. L'emendamento, accettato dal Governo, è approvato dalla Camera nella tornata antimeridiana del 27 giugno 1922. — Il dis. di legge n. 339 viene poi ritirato il 12 nov. 1923 e lo stanziamento per l'esercizio 1920-21 riceve attuazione con la predetta legge di esercizio provvisorio (v. consuntivo 1920-21, dis. C. n. 1582); per gli esercizi successivi, v. appresso R. D.-L. 11 marzo 1923, n. 883.

Interp. Zanzi, ann. 21 giugno 1921: Riordinamento della scuola popolare.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Cao* afferma (23 giugno 1921) la necessità che l'istruzione elementare sia affidata allo Stato, e che l'insegnamento specializzato sia invece libero.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **501** (pres. 23 giugno 1921): *Istituzione e ordinamento delle scuole elementari.* — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1423, della XXV^a^ Legisl. — Ritirato (1° dic. 1921).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **502** (pres. 23 giugno 1921): *Obbligo dell'istruzione.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1424, della XXV^a^ Legisl. — Ritirato (1° dic. 1921).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **505** (pres. 23 giugno 1921): *Provvedimenti per le scuole primarie e popolari dei paesi del Regno, ove è d'uso la lingua francese.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1429, della XXV^a^ Legisl. — Ritirato (28 giugno 1922).

Proposta di legge dep. Farioli, C. n. **945** (ann. 21 luglio 1921, letta 29 luglio, svolta dal dep. Cappa P. e presa in considerazione il 6 agosto): *Per i comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e popolari.* — Attribuisce a tali comuni il diritto al rimborso, da parte dello Stato, delle maggiori spese obbligatorie per la istruzione elementare e popolare, fissandolo annualmente in una somma eguale alla differenza tra le spese sostenute dai comuni, e il canone fisso che i medesimi avrebbero dovuto versare allo Stato, secondo l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. Autorizza inoltre i comuni che non hanno l'amministrazione delle scuole, a richiederla conservando tutti i benefici finanziari dei quali godono presentemente. — Rimasta presso la Commissione Istruzione.

Proposta di legge dep. Berardelli, C. n. **1136** (ann. 27 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 9 dic.): *Facoltà concessa ai Consigli provinciali scolastici per le scuole di comuni capoluoghi di provincia e di circondario.* — (Riproduce la proposta C. n. 1406 della XXV[a] Legisl). Toglie l'autonomia scolastica a quelli, di tali comuni, che trascurino l'adempimento delle leggi e dei regolamenti scolastici. — Rimasta presso la Commissione Istruzione.

Proposta di legge dep. Zanzi (ann. 2 agosto 1921, letta 5 agosto): *Per il compimento della scuola popolare.* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

R. D-L. 28 agosto 1921, n. 1627, concernente l'obbligo scolastico per la popolazione italiana nelle zone bilingui delle nuove province: stabilisce che tale obbligo per gli italiani sia assolto solo mandando i propri figli alle scuole italiane (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 1312).

La Commissione istruzione della Camera, nel riferire (1° dic. 1921: rel. Bussi) sul dis. di legge del min. istruzione Croce, C. n. 135, S. n. 225, per la convers. in legge del D-L. L. 6 ott. 1918, n. 1623, reclama in materia di concorsi e rimborsi scolastici, ulteriori provvidenze legislative, che valgano a meglio disciplinare i rapporti finanziari e gli oneri dello Stato in confronto ai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari. (Approvato dalla Camera e dal Senato).

Interp. Lollini, ann. 14 dic. 1921: Disorganizzazione scolastica elementare in Terra di Lavoro.

— Bianchi V., ann. 22 dic. 1921: Condizioni dell'istruzione in Italia.

— De Giovanni A., ann. 18 marzo 1922: Diminuzione delle vacanze straordinarie nelle scuole elementari.

Interr. Momigliano, ann. 20 marzo 1922: Provvedimenti ostili contro una scuola di Clivio (Como); es. 1° giugno.

Durante la discussione dei preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, C. nn. 373 e 1006, il dep. *Tamanini*, rilevando (31 maggio 1922) che secondo il vecchio ordinamento delle province redente l'obbligo della frequenza della scuola elementare va dal 6° al 14° anno compiuto, raccomanda al ministro di estendere questo limite di età a tutto il Regno; raccomanda pure di estendere e integrare opportunamente i programmi dell'insegnamento, specie nelle maggiori città, in modo da dare agli alunni anche un'istruzione professionale. È altresì approvato dalla Camera (8 giugno) un ordine del giorno *Fazio*, accettato dal Governo, perchè si rimuovano le ragioni principali di deficienza della scuola elementare.

Interp. Garosi, ann. 4 maggio 1922: Scuola elementare e popolare.

Interr. sen. Zippel, ann. 9 maggio 1922: Obbligo scolastico degli alunni italiani delle terre redente (r. s.); es. 8 giugno.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1651**; S. n. **483** (pres. 15 giugno 1922): *Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22.* — Mantiene anche per l'anno 1922 la disposizione che concede di di poter presentarsi agli esami di maturità senza limitazione di età alcuna. — ***Legge 30 luglio 1922, n. 1230.***

Interr. Quilico, ann. 21 giugno 1922: Introduzione del cinematografo nelle scuole, a scopo educativo (r. s.); es. 8 luglio.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1096, che modifica l'art. 24 del regolamento 1° agosto 1913, n. 930, riflettente la liquidazione definitiva dei concorsi e dei rimborsi dovuti dallo Stato all'Amministrazione scolastica provinciale, dalla data del passaggio delle scuole elementari dei comuni all'Amministrazione stessa.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1209, che consolida la spesa liquidata nell'anno 1920 per rimborsi e concorsi dovuti dallo Stato ai comuni che conservano l'amministrazione delle scuole.

R. D. 30 luglio 1922, n. 1256, relativo alla concessione delle indennità e diarie ai membri delle commissioni giudicatrici per gli esami nelle scuole elementari.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1546, che istituisce una tassa di lire 25 per l'ammissione ai concorsi a posti di maestri elementari nei ruoli delle Amministrazioni provinciali scolastiche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2137). — *R. D. 18 genn. 1923, n. 261*, con cui anche le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti morali delle nuove province hanno facoltà di imporre a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado da essi direttamente amministrati, in misura non superiore a quella indicata nell'art. 1 del R. D-L. di cui sopra.

Interr. Basso, ann. 18 nov. 1922: Istituzione di nuove scuole in provincia di Belluno; es. 9 febbr. 1923.

Circolare ministeriale 9 dic. 1922, per una lezione sul grano da impartirsi nelle scuole elementari (*Boll. Istruzione* del 1922, n. 50).

**R. D. 11 genn. 1923, n. 147*, che sopprime la Commissione centrale istituita per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole, devolvendone le attribuzioni al Ministero direttamente od alle autorità e corpi da esso dipendenti.

Interr. Bresciani, ann. 10 febbr. 1923: Collocamento del Crocifisso e del ritratto di Sua Maestà il Re nelle scuole (r. s.); es. 19 maggio.

R. D. 11 febbr. 1923, n. 425, che reca norme relative alla nomina ed alle funzioni degli ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 883, che approva variazioni nel preventivo istruzione 1920-21 ed autorizza un'assegnazione di lire 10,000,000 per l'esercizio 1921-22 e di lire 36,000,000 per l'esercizio 1922-23 e successivi per l'istituzione di seimila nuove scuole elementari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze C. n. 2101).

**R. D. 22 aprile 1923, n. 993*, che provvede per il finanziamento provvisorio dei servizi scolastici nelle nuove province.

Interr. Marconcini, ann. 16 maggio 1923: Istruzione elementare in Val d'Aosta (r. s.); es. 2 giugno.

R. D. 1° ottobre 1923, n. 2185, sull'*ordinamento dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare*. Distingue l'istruzione elementare in tre gradi: preparatorio, della durata di tre anni; inferiore, di tre anni; e superiore, di due. Alle classi oltre la quinta dà il nome di classi integrative di avviamento professionale; impone l'obbligo dell'istruzione religiosa nelle scuole, con esenzione pei fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente; stabilisce che in tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento si impartisca nella lingua dello Stato, e che nei comuni in cui si parli abitualmente una lingua diversa, questa sia oggetto di studio in ore aggiunte; fissa i programmi didattici dei vari gradi d'istruzione; in tutte le scuole femminili aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica, accompagnata da opportune esperienze; dichiara applicabili le disposizioni che precedono anche nei territori annessi, con alcune modificazioni ed aggiunte, ma nulla innovando circa l'obbligo scolastico ivi esistente. — *Ordinanza ministeriale 11 nov. 1923*, relativa agli orari, ai programmi e alle prescrizioni didattiche, in applicazione del R. D. di cui sopra (*Boll. Istr.* del 1923, n. 51). — *Ordinanza ministeriale 10 genn. 1924*, che reca norme regolamentari per l'applicazione del R. D. n. 2185 (*Boll. Istr.* del 1924, n. 3). — *Ordinanza ministeriale 21 genn. 1924*, relativa ai programmi di studio nelle scuole elementari uniche-miste (rurali) (*Boll. Istr.* del 1924, n. 5).

**R. D 31 ott. 1923, n. 2410*, sulla classificazione delle scuole elementari e sulla trasformazione delle scuole stesse di scarso rendimento.

**R. D. 3 nov. 1923, n. 2453*, che detta norme concernenti l'ordinamento dell'istruzione elementare.

Interp. sen. Vitelli, ann. 13 nov. 1923: Sopra alcuni provvedimenti di politica scolastica.

Interp. Macrelli, ann. 29 nov. 1923: Criteri didattici e politici cui si è inspirata la riforma della scuola.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2723*, sull'ordinamento delle scuole primarie negli undici comuni aggregati a quello di Milano.

**R. D. 20 dic. 1923, n. 3113*, recante disposizioni concernenti le scuole elementari nei territori annessi.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3126, recante disposizioni sull'*obbligo dell'istruzione.* Rende obbligatoria l'istruzione dei fanciulli dal 6° al 14° anno di età e per l'inadempienza di quest'obbligo assoggetta i contravventori all'ammonizione ed all'ammenda; detta provvidenze varie per facilitare la frequenza della scuola; ai fini dei patronati scolastici aggiunge quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico; in ogni circolo di direzione didattica crea un circolo di mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza ed alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo; stanzia annualmente la somma di lire 500,000 nel bilancio dell'istruzione per le spese di assistenza educativa agli anormali.

Consigli scolastici, v. *Consigli scolastici.*

Edifici per le scuole, v. *Edifici scolastici.*

Istruzione degli adulti analfabeti, v. *Analfabetismo.*

Istruzione pre-elementare, v. *Asili e giardini d'infanzia.*

Libri di testo, v. *Libri scolastici.*

Pensioni dei maestri elementari, v. *Monte pensioni.*

Personale insegnante e ispettivo, v. *Maestri elementari – Ispettori scolastici e direttori didattici – Provveditorati agli studi.*

ISTRUZIONE MEDIA E NORMALE (ORDINAMENTO E PERSONALE).

R. D. 10 marzo 1921, n. 751, che eleva il limite d'età per l'ammissione ai concorsi a cattedre di scuole medie e normali.

R. D. 7 aprile 1921, n. 938, che stabilisce i compensi pei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di scuole medie.

R. D-L. 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie e magistrali e ai licei femminili di cultura di lingua italiana delle nuove province, la validità dei titoli d'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2166). — *Reg. 11 febbr. 1923 n., 562,* esecutivo degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto di cui sopra, relativi ai titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie alloglotte delle nuove province del Regno. — *R. D-L. 11 marzo 1923, n. 620,* che modifica l'art. 6 del decreto stesso, relativo al riconoscimento dei diplomi d'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 nov. 1918 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2167).

Nel discorso della Corona per l'inaugurazione della XXVI legislatura, C. doc. n. I (11 giugno 1921), si accenna al proposito del Governo di consentire nel campo della coltura, pur con le necessarie cautele, la maggiore libertà a tutte le iniziative. — Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso stesso, il dep. *Martire* tratta (24 giugno) della necessità di risolvere il problema della libertà della scuola; il presidente del Consiglio, *Giolitti,* ritiene (26 giugno) che sarà questo il Parlamento che risolverà la questione, e la risolverà mantenendo ferma la vigilanza dello Stato, per la tutela di quei principî che sono fondamentali nella nostra civiltà.

R. D. 12 giugno 1921, n. 940, che reca norme pei concorsi a cattedre di scuole medie, provvedendo a che, nei concorsi stessi, gli insegnanti di ruolo chiamati alle armi durante la guerra, non si trovino in condizioni d'inferiorità rispetto a quelli che non furono distolti dall'insegnamento. — *R. D. 8 dic. 1921, n. 2113,* che approva alcune modificazioni al regolamento 1° aprile 1915, n. 562, per i concorsi e nomine a cattedre di ruolo nelle scuole medie e normali, ed abroga il R. D. di cui sopra.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, S. n. **8**; C. n. **938** (pres. 15 giugno 1921): *Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate.* — Stabilisce che la carriera degli insegnanti delle predette scuole, dalla nomina al licenziamento, si svolga secondo le norme in vigore per gli insegnanti delle corrispondenti scuole governative; che l'ufficio di capo d'Istituto si conferisca soltanto mediante concorso interno per

titoli; determina le condizioni per l'assunzione al servizio dello Stato degli insegnanti di scuole regificate; provvede al personale di segreteria e di servizio. — ***Legge 22 dic. 1921, n. 2057.***

R. D. 16 giugno 1921, n. 932, che stabilisce norme per l'applicazione del R. D-L. 24 marzo 1921, n. 400, relativo alla concessione di una retribuzione straordinaria a talune categorie del personale dipendente dal Ministero dell'istruzione.

R. D. 16 giugno 1921, n. 970, che ripristina le disposizioni, già temporaneamente sospese, degli articoli 19, 20, 22 e 23 del regolamento 5 agosto 1920, n. 1256, circa il decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione della istruzione pubblica, relative alle scuole medie e normali.

Interr. Pellizzari, ann. 20 giugno 1921: Esami per l'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (r. s.); es. 25 luglio.

R. D-L. 21 giugno 1921, n. 1661, concernente l'ammissione ai concorsi e conferimento d'incarichi a professori delle nuove province.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **503** (pres. 23 giugno 1921): *Sistemazione dei corsi paralleli aggiunti e degli Istituti d'istruzione media e normale.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C n. 994, della XXV Legisl. — Ritirato (29 nov. 1921).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **504** (pres. 23 giugno 1921): *Esami nelle scuole medie di istruzione classica, tecnica e magistrale.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 978, della XXV Legisl. — Ritirato (29 nov. 1921), v. appresso dis. di legge n. 1021.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **505** (pres. 23 giugno 1921): *Provvedimenti per le scuole medie dei paesi del Regno, ove è d'uso la lingua francese.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1429, della XXV Legisl. — Ritirato (28 giugno 1922).

R. D. 3 luglio 1921, n. 1134, che modifica il regolamento 5 agosto 1920, n. 1256, per il decentramento di alcune attribuzioni dell'Amministrazione della pubblica istruzione relativamente alle scuole medie e normali.

Interr. Giavazzi, ann. 23 luglio 1921: Contributi agli enti che amministrano scuole medie pareggiate (r. s.); es. 5 agosto.

— Greco, ann. 23 luglio 1921: Provvedimento di equità per i candidati esclusi dal concorso a cattedre di scuole medie per imperfetta compilazione di documenti (r. s.) es. 5 agosto; *Id.* Marchi, ann. 23 marzo 1922, es. 24 marzo. — *Interp.* Romani, ann. 24 marzo 1922: Concessione di un termine per la regolarizzazione di documenti di rito ai partecipanti a concorsi di scuole medie. — *Mozione* Marchi, letta 24 marzo 1922: Sospensione del concorso generale a cattedre di scuole medie, per la regolarizzazione di documenti, imperfettamente compilati, di numerosi concorrenti: svolta e ritirata 30 marzo.

— Petriella, ann. 23 luglio 1921: Validità degli anni di servizio pre-governativo e fuori ruolo degli insegnanti medî (r. s.); es. 5 agosto.

R. D-L. 19 sett. 1921, n. 1349, che autorizza la spesa per il corso trimestrale speciale di preparazione e di guida dei maestri elementari agli insegnamenti facoltativi del corso popolare, da tenersi in Milano dalla Società « Umanitaria » (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. tesoro, C. n. 1020).

R. D. 28 ott. 1921, n. 1631, con cui si dispone che gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie si tengano ogni anno nel mese di gennaio e nel mese di luglio. — *R. D. 11 giugno 1922, n. 1069*, che reca modificazioni alle norme e programmi per gli esami d'abilitazione di cui sopra. — *R. D. 28 genn. 1923, n. 260*, che sospende a tempo indeterminato i predetti esami d'abilitazione, e concede una sessione di esami di riparazione per coloro cui è consentito di ripetere prove fallite.

RR. DD. 19 nov. 1921, nn. 2148 e 2149, che approvano i programmi, rispettivamente, del corso di perfezionamento linguistico e di quello scientifico, per i licei femminili di cultura nelle nuove province.

R. D. 24 nov. 1921, n. 1966, che modifica la tabella *A* annessa al R. D. 22 giugno 1913, n. 1217, relativamente agli esami d'integrazione per il passaggio dagli Istituti nautici a quelli tecnici e per conseguire la licenza dagli Istituti tecnici e dai licei classici e moderni.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 2111, che modifica quello 9 maggio 1920, n. 749, concernente il riconoscimento dei servizi pre-governativi degli insegnanti delle scuole medie e normali.

Interr. Cucca, ann. 25 nov. 1921: Sessione straordinaria di esami per i caduti in una sola prova agli esami di licenza; es. 12 dic. — *Mozione* Cucca, letta 14 dic. 1921: Sessione straordinaria di esami per gli studenti delle scuole medie caduti in una materia principale o in due secondarie.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **1021** (pres. 29 nov. 1921): *Esami nelle scuole medie d'istruzione classica, tecnica e magistrale; ed esami di ammissione alle scuole superiori.* — Conserva e rende obbligatorio per tutti gli alunni l'esame di licenza dalle scuole medie; e introduce una speciale prova di accesso alle varie facoltà universitarie. Estende l'applicazione del « pareggiamento », consentendolo in genere ad istituti mantenuti da province, comuni od altri enti pubblici. Ammette, con restrizioni e cautele, che possano esser sede speciale di esami scuole non pareggiate (mantenute da privati), disciplinando la materia degli esami presso queste scuole. Conserva le antiche denominazioni delle varie specie di esami; e lascia immutata la vigente duplice sessione annuale. Regola il sistema delle promozioni, conservando la dispensa per coloro che superino la semplice sufficienza, il beneficio delle due sessioni per coloro che l'abbiano appena raggiunta, e il rinvio alla sessione autunnale in tutti gli altri casi. Conserva altresì la classificazione mediante cifre: escludendo il rigore aritmetico negli scrutinii; limitando quelli trimestrali ai due primi trimestri, e prescrivendo pel terzo trimestre uno scrutinio finale collegiale. Precise norme regolano la costituzione delle commissioni esaminatrici, per gli esami di ammissione, di promozione e di licenza. — Ritirato (23 maggio 1922), v. appresso il dis. C. n. 1562.

Interp. Mancini A., ann. 1° dic. 1921: Sull'istituto della supplenza nelle scuole medie.

R. D. 4 dic. 1921, n. 2065, col quale si stabilisce che i diplomi di laurea rilasciati dalle scuole superiori di commercio abilitino all'insegnamento della computisteria nelle scuole tecniche e normali dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Interr. Pellizzari, ann. 14 dic. 1921: Nomina dei supplenti nelle scuole medie; es. 15 dic.

R. D. 16 febbr. 1922, n. 1241, che apporta modificazioni all'orario settimanale per l'insegnamento della lingua italiana e della storia e geografia nelle scuole complementari.

Interp. Aroca, ann. 31 marzo 1922: Nuova facilitazione di esami agli studenti di scuole medie ex-militari.

Proposta di legge sen. Montresor, S. n. **407** (ann. 12 maggio 1922, letta 16 maggio, svolta e presa in considerazione il 17 maggio): *Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative di primo grado dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-1920.* — Dispone che detti insegnanti sieno assunti in ruolo man mano che si renderanno vacanti le relative cattedre, dal 1° luglio 1922. L'Ufficio centrale del Senato (rel. Montresor), favorevole alla proposta, vi introduce delle garanzie, per chiarire che non si tratti di una semplice sanatoria per gl'inetti, sì di un riconoscimento doveroso di merito. Aggiunge due disposizioni nuove: una per l'assunzione in ruolo dei ciechi di guerra, per le sole materie orali; l'altra per la conservazione dell'indennità estiva ai supplenti delle scuole medie.

Nella tornata del 1° luglio 1922 l'Ufficio centrale del Senato, su proposta del min. dell'istruzione, ritira la proposta di legge e la trasforma nel seguente ordine del giorno: « Il Senato prende atto che il Governo aprirà immediatamente i concorsi per le cattedre vacanti delle scuole medie di primo grado, estendendo i limiti di età, adottando nelle relative ordinanze disposizioni che diano un'equa preferenza agl'idonei eleggibili del concorso 1919-20, con speciale riguardo ai ciechi di guerra e a pochi altri che a ragion veduta reclamino e comprovino danni diretti o indiretti di guerra ». Tale ordine del giorno, accettato dal Governo, è dal Senato approvato.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1562** (pres. 23 maggio 1922): *Esami nelle scuole medie di istruzione classica, tecnica e magistrale.* — Dà accesso alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado mediante esame di ammissione, ed alle altri classi mediante promozione per gli alunni delle scuole Regie e pareggiate, e mediante esame di idoneità per i giovani provenienti da scuola privata o

paterna. Abolisce l'esame di maturità per gli alunni della scuola primaria, e stabilisce che le scuole medie di primo grado continuino a conferire i diplomi di licenza per coloro che non intendano di proseguire gli studi.

Dispone che al termine degli studi medi si consegua dal liceo e dall'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) la licenza che è titolo di ammissione alle Università e agli Istituti superiori di grado universitario; e che dalla scuola normale e dai corsi magistrali si consegua l'abilitazione all'insegnamento elementare e dalle speciali sezioni dell'Istituto tecnico l'abilitazione alle relative professioni.

Abolisce l'esame di licenza dalla scuola normale e dalle speciali sezioni dell'Istituto tecnico, sostituendo col relativo titolo d'abilitazione il diploma di licenza anche agli effetti dell'ammissione a quei corsi o Istituti superiori cui detto diploma dà adito.

Dispone che gli esami di licenza dalle scuole medie di secondo grado e gli esami di abilitazione all'insegnamento elementare e alle professioni cui preparano le speciali sezioni degli Istituti tecnici, siano tenuti in città da stabilirsi con D. R., udita la Giunta del Consiglio superiore. Per ciò che concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione, di licenza dal secondo grado e di abilitazione, dà in esse una rappresentanza nel giudizio prima di tutto agli insegnanti dello Stato e poi anche a persone che, non avendo ufficio d'insegnamento, siano di riconosciuta competenza negli studi o nelle professioni.

La Commissione istruzione abolisce (rel. Marchi) gli esami di promozione, agli attuali dieci punti di merito per il profitto e la condotta degli alunni sostituisce le qualifiche, modifica le disposizioni sulla costituzione delle Commissioni esaminatrici, estende anche agl'insegnanti medi il sistema di nomina dei commissari proposto per i professori universitari. — Ritirato (23 nov. 1922), v. appresso *R. D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Durante la discussione dei preventivi istruzione *1921-22* e *1922-23*, il dep. *Tamanini* osserva (31 maggio 1922) che la scuola normale nelle nuove province è di quattro anni, e che i licenziati dalle scuole normali delle province medesime non sono abilitati all'insegnamento se non dopo due anni di tirocinio; e quindi invoca una sollecita riforma delle scuole normali del Regno sulla base delle condizioni della scuola magistrale delle terre redente. — Sono altresì approvati dalla Camera (8 giugno) un ordine del giorno *Bussi*, accettato dal Governo e dalla Commissione, perchè in tutti gli Istituti d'istruzione magistrale sia reso obbligatorio un appropriato insegnamento pedagogico igienico, ed un ordine del giorno *Mancini A.*, relatore, pure accettato dal Governo, perchè per ogni ramo dell'Amministrazione si osservi rigidamente la legge dei concorsi.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1690** (pres. 24 giugno 1922): *Provvedimenti circa gli esami nelle scuole medie per gli ex-combattenti.* — Indice una nuova straordinaria sessione di esami con le stesse norme che per le precedenti, a favore di quanti ex-combattenti non abbiano fruito di una di queste, eccezionalmente concedendola anche a coloro che abbiano già compiuto il ciclo delle sessioni loro spettanti. La Commissione istruzione modificando profondamente (rel. Pellizzari) il dis. di legge, ammette a godere dei vantaggi del provvedimento quanti dovettero sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico, togliendo le antiche facilitazioni concesse per tali esami, ed assoggettandoli pertanto alla norma comune. — Rimasto in stato di relazione, v. appresso R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1592.

Interr. sen. Dorigo, ann. 24 giugno 1922: Indennità agl'insegnanti supplenti delle scuole medie e normali nei mesi di agosto e settembre; es. 27 giugno.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1747** (pres. 8 luglio 1922): *Provvedimenti per gli Istituti d'istruzione media e normale e per il personale relativo.* — Reca provvedimenti didattici e tecnici e provvedimenti economici. Vanno annoverati tra i primi il raggruppamento di insegnamenti affini, specie nelle scuole medie di primo grado; l'istituzione di cattedre di alcune materie per sedi, anzichè per Istituti; la soppressione dei corsi magistrali in sedi di ginnasi isolati; la determinazione di un limite massimo di orario per ogni classe; la soppressione di istituti poco frequentati; la riduzione a metà delle cattedre di ruolo dei ginnasi superiori e norme dirette a diminuire il numero delle cattedre parallele in tutti gli altri ordini di scuole; l'obbligo dell'insegnamento, entro certi limiti, dei capi d'Istituto incaricati ed effettivi; la possibilità di esonero dei capi di Istituto ed insegnanti che, per motivi di salute, incapacità o scarso rendimento, non siano riconosciuti abili al servizio; l'adozione di una nuova procedura per la scelta dei capi di Istituto.

Per ciò che concerne il trattamento economico, provvede ad assicurare agli insegnanti un orario minimo, oltre quello obbligatorio; diminuisce per gli insegnanti che abbiano obbligo di correzione di compiti, o di cura di gabinetti, l'orario minimo obbligatorio di tre o di due ore, secondo i casi; aumenta del 20 per cento la misura dei compensi orari; provvede a graduare meglio e più equamente la misura dei compensi ai capi di Istituto, secondo il numero degli alunni; riconosce a favore dei capi d'Istituto e insegnanti, ai fini della carriera e dello stipendio, e con alcuni limiti e condizioni, gli anni di servizio fuori ruolo prestato dopo il 30 settembre 1906, riconoscendo anche alcuni servizi utili per la pensione a favore di coloro che fossero in servizio alla data del R. D-L. 23 ott. 1919, n. 1970. — Ritirato (17 maggio 1923), v. appresso *R. D. 6 maggio 1923, n. 1054.

Proposta di legge dep. Negretti, C. n. **1763** (ann. 11 luglio 1922, svolta e presa in considerazione il 12 luglio, fissandosi dalla Camera alla Comm. perm. istruzione, e a quella finanze e tesoro, il termine di 5 giorni per la presentazione della relazione): *Remunerazione ai professori supplenti delle scuole medie e normali.* — Concede a detti insegnanti una remunerazione di lire 300 mensili, per i mesi di agosto e sett. 1922 (con un onere comprensivo di circa 2 milioni e mezzo). — Rimasta presso le Commissioni Istruzione, Finanze e tesoro.

R. D. 20 luglio 1922, n. 1074, che apporta modificazioni al regolamento sul decentramento di attribuzioni relative alle scuole medie e normali, approvato con R. D. 5 agosto 1920, n. 1256, per quanto riguarda il conferimento di supplenze o incarichi.

Interr. sen. Rebaudengo, ann. 13 agosto 1922: Contro l'eventuale pagamento di una indennità estiva ai supplenti delle scuole medie (r. s.); es. 16 nov.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale di segreteria, d'ordine e subalterno delle scuole medie.

R. D. 16 nov. 1922, n. 1544, che abroga l'art. 5 del R. D. 29 genn. 1920, n. 253, concernente le attribuzioni dell'Ispettorato delle scuole medie.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1545, che reca norme per i concorsi generali e speciali a cattedre di ruolo delle scuole medie e normali. Estende gli effetti dei concorsi speciali a tutte le sedi principali a cui occorra provvedere entro un biennio dall'approvazione degli atti del concorso; ammette ai concorsi per le grandi sedi anche gli estranei ai ruoli abilitati; ammette le diplomate degli Istituti superiori di magistero femminile a concorrere anche per le scuole maschili di primo grado, esclusi i ginnasi, e per le scuole normali promiscue, salvo ad ammetterle per le lingue straniere ad insegnare anche nelle scuole maschili di secondo grado, esclusi i ginnasi e licei moderni; provvede, al divieto di comandi, missioni o destinazioni provvisorie da sede a sede, salvo quando si tratti di interessi del servizio e della scuola (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 560).

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1546, che istituisce una tassa di lire 50 per l'ammissione ai concorsi generali e speciali a cattedre delle Regie scuole medie e normali, e di lire 10 per ciascuna domanda per gli estranei ai ruoli del personale delle predette scuole, i quali aspirino a supplenze o ad incarichi; con facoltà per le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado da essi direttamente amministrate in misura non superiore a quella indicata nell'art. 1 del presente decreto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2137). — *R. D. 18 genn. 1923, n. 261*, che estende alle nuove province le disposizioni del R. D-L. di cui sopra, stabilendo altresì una tassa per l'ammissione ai concorsi a cattedre delle scuole di tirocinio annesse agli Istituti magistrali.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1547, che demanda al ministro dell'istruzione di provvedere direttamente sui ricorsi contro assegnazioni di classi aggiunte e conferimento di supplenze, e sui ricorsi in materia di completamento di orario degl'insegnanti delle scuole medie e normali; ammettendo contro le decisioni di lui il ricorso per legittimità in via straordinaria al Re o alla IV Sezione del Consiglio di Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 562, C. n. 2135).

R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23, una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie di primo e secondo grado e magistrali, per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per la chiamata alle armi durante il periodo bellico. Riproduce, nel testo proposto dalla Commissione,

le disposizioni contenute nel dis. di legge, di cui sopra, C. n. 1690 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 563, C. n. 2139). — *R. D. 18 genn. 1923, n. 511*, col quale le disposizioni del R. D-L. di cui sopra sono estese alle nuove province del Regno.

**R. D. 3 dic. 1922, n. 1596*, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè norme di carriera degl'insegnanti, dei capi d'Istituto d'istruzione media e normale, e degli ispettori delle scuole predette. — **R. D. 8 marzo 1923, n. 638*, che modifica l'ultimo comma dell'art. 6 del R. D. di cui sopra.

Reg. 6 genn. 1923, n. 412, per i concorsi e per le nomine a cattedre di ruolo nelle scuole medie e normali.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 131*, contenente disposizioni relative al contributo dello Stato per il mantenimento di scuole medie pareggiate.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 132*, che sopprime la Commissione mista, istituita dall'art. 11 del regolamento 3 agosto 1909, n. 630, per lo studio delle questioni relative all'istituzione, regificazione e mantenimento di scuole classiche, tecniche e normali, deferendone le attribuzioni ai competenti uffici del Ministero dell'istruzione.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 133*, col quale si fanno cessare col 30 sett. 1923 le convenzioni in corso stipulate fra lo Stato e gli enti locali per il mantenimento di Regie scuole medie e normali. — **R. D. 9 nov. 1923, n. 2974*, che estende ai territori annessi il R. D. di cui sopra.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 233*, che istituisce in Bolzano una scuola tecnica di tipo comune con annessi due corsi d'Istituto tecnico, sezione fisico-matematica, ed avente l'italiano come lingua d'istruzione.

Interr. sen. Spirito, ann. ad es. 8 febbr. 1923: Inconvenienti dell'orario unico nelle scuole medie (r. s.).

**R. D. 11 febbr. 1923, n. 679*, concernente la regificazione delle scuole medie del comune di Trieste.

**R. D. 18 febbr. 1923, n. 512*, che istituisce a Merano una scuola tecnica di tipo comune, con annesso il 1° corso di Istituto tecnico, sezione fisico-matematica.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 564*, che sopprime nei Regi licei-ginnasi le sezioni moderne, istituite con la legge 21 luglio 1911, n. 860. — *R. D. 27 sett. 1923, n. 2219*, con cui nei territori annessi al Regno è pubblicato con alcune modificazioni il R. D. di cui sopra, viene soppresso il R. ginnasio-liceo riformato di Bolzano, ed è istituito presso il R. Istituto tecnico italiano di quella città un corso inferiore d'istituto tecnico con lingua d'insegnamento tedesca.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 565*, che abolisce le ispezioni obbligatorie per la promovibilità dei capi d'Istituto e dei professori straordinari delle Regie scuole medie e normali, ed abroga il 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1914, n. 679 (circa il passaggio da uno ad altro ordine di ruoli dei professori di materie letterarie).

**R. D. 11 marzo 1923, n. 683*, contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza dei capi d'Istituto e professori delle Regie scuole medie e normali. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3159*, che proroga al 30 sett. 1924 il termine fissato, dal R. D. sopradetto, per la dispensa dal servizio dei capi d'istituto e degl'insegnanti negli istituti medi d'istruzione.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 685*, che stabilisce i contributi a carico di province, comuni od altri enti per il mantenimento di Regie scuole medie e normali. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1408*, con cui, agli effetti della determinazione dei contributi di cui all'art. 1 del R. D. di cui sopra, i licei scientifici ed i licei femminili si classificano in 2ª categoria, ossia in quella degli Istituti facoltativi, e si stabiliscono i contributi per le dette scuole. — **R. D. 7 ott. 1923, n. 2369*, che riduce il contributo che la provincia del Friuli è tenuta a corrispondere, ai sensi del R. D. 11 marzo 1923, n. 685, per l'Istituto tecnico di Gorizia.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 797*, col quale si dispone che gli insegnanti medi, decorati di medaglia d'oro al valor militare, siano considerati, per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale, con diritto di precedenza nella scelta delle sedi.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 1185*, che estende alle nuove province del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio delle Regie scuole medie e normali.

*R. D. *22 aprile 1923, n. 1140*, che sopprime i Regi corsi magistrali annessi ai ginnasi isolati.

R. D. 6 maggio 1923, n. 1039, che sospende l'applicazione del quarto ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 luglio 1914, n. 679 (assunzione degli idonei in sostituzione di dimissionari), ai concorsi, che alla data del decreto stesso risultino già approvati, ma non ancora esauriti.

***R. D. 6 maggio 1923, n. 1054**, relativo all'*ordinamento della istruzione media*.

Divide gli Istituti medi di istruzione in Istituti di primo e di secondo grado, classificando nel 1° grado la scuola complementare, il ginnasio, i corsi inferiori dell'Istituto tecnico e magistrale; nel 2° grado il liceo, i corsi superiori dell'Istituto tecnico e magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.

Disciplina lo stato giuridico ed economico dei presidi e dei professori.

Stabilisce che la scuola complementare comprenda come materia d'insegnamento la stenografia, e come materia d'esame la dattillografia; che nel liceo si insegnino pure l'economia politica e la storia dell'arte; che l'Istituto tecnico sia di otto anni, di cui i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli ultimi quattro il corso superiore, e che nel corso inferiore si insegnino, fra l'altro, il latino e la stenografia, e che come materia d'esame sia compresa anche la dattilografia; che il corso superiore possa essere costituito dalla sezione di commercio e di ragioneria e dalla sezione di agrimensura o da una sola delle dette sezioni; che l'Istituto magistrale sia di sette anni, di cui i primi quattro costituiscono il corso inferiore, gli altri tre quello superiore, coll'insegnamento tanto nell'uno, che nell'altro corso, del latino, degli elementi di musica e canto corale, dello studio d'uno strumento musicale; e che ad ogni Istituto sia annesso un giardino d'infanzia od una casa dei bambini.

Dispone che i licei scientifici abbiano per fine di sviluppare ed approfondire l'istruzione dei giovani che aspirino agli studi universitari nelle Facoltà di scienze e di medicina e chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica; che il liceo scientifico sia di quattro anni, e che in esso pure s'insegni il latino; che i licei femminili abbiano per fine d'impartire un complemento di cultura generale alle giovinette che non aspirino nè agli studi superiori, nè al conseguimento di un diploma professionale, che la durata degli studi sia in essi di tre anni, che vi s'insegni pure il latino. Fa consistere gli esami in esami d'ammissione, d'idoneità, di promozione, di licenza, d'abilitazione e di maturità.

Con l'esame d'ammissione si accede alla prima classe delle scuole medie di primo e di secondo grado, e alla quarta classe del ginnasio; con l'esame d'idoneità si accede dagli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna alle classi per cui non è prescritto esame d'ammissione; gli esami di promozione hanno luogo soltanto nel caso in cui l'alunno, nello scrutinio finale per la promozione od in qualsiasi esame del luglio, abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due materie o gruppi di materie; l'esame di licenza è sostenuto alla fine del corso di scuola complementare e di liceo femminile, e nessun alunno può esserne esonerato; l'esame d'abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli Istituti magistrali e degli Istituti tecnici; mediante l'esame di maturità si accede alle Università e agli Istituti superiori, salvo gli Istituti sup. di magistero.

Il decreto contiene infine disposizioni per le tasse scolastiche, per il personale di segreteria, assistenti, macchinisti e bidelli, per gli edifici scolastici e loro arredamento, per gl'Istituti pareggiati e privati, pei convitti nazionali. — **RR. DD. 26 giugno* e *21 ott. 1923, nn. 1413* e *2343*, recanti norme per l'applicazione del detto decreto. — **R. D. 27 sett. 1923, n. 2665*, che applica nei territori annessi le disposizioni contenute nel R. decreto n. 1413. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 2977*, che modifica lo stesso R. decreto n. 1413.

R. D. 13 maggio 1923, n. 1139, che stabilisce da quali prove di esami possono essere esonerati i giovani provenienti da classi dell'Accademia navale di Livorno per essere ammessi a classi del Liceo e dell'Istituto tecnico o conseguire la licenza da detti Istituti.

Interr. Bresciani, ann. 16 maggio 1923: Esposizione dell'immagine del Crocifisso e del ritratto del Re nelle scuole secondarie (r. s.); es. 2 giugno.

Durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il dep. *Baratono* mette in rilievo (29 maggio 1923) i difetti della riforma scolastica Gentile.

Interr. Toscano, ann. 30 maggio 1923: Dispensa dagli esami ai licenziandi delle scuole medie (r. s.); es. 9 giugno.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1553, contenente disposizioni per il personale insegnante delle scuole medie e magistrali delle nuove province.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1609, che estende alle scuole medie e magistrali delle nuove province il R. D. 29 agosto 1919, n. 1896, contenente norme per la promozione degli alunni nelle scuole medie.

**R. D. 29 luglio 1923, n. 1837*, che sopprime il corso complementare di agraria e di silvicoltura presso la Regia scuola tecnica di Pavullo nel Frignano.

R. D. 27 agosto 1923, n. 1964, che, in applicazione del R. D. 6 maggio 1923, detta norme per il passaggio delle sezioni industriali dei Regi Istituti tecnici di Bergamo, Livorno, Napoli, Roma, Terni, Torino, Udine e Venezia alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale. — *R. D. 13 genn. 1924, n. 89*, che detta norme per l'amministrazione delle sezioni industriali predette.

R. D-L. 1° sett. 1923, n. 1894, che istituisce a Milano, Napoli, Palermo e Roma un secondo Istituto tecnico ed uno in Legnano (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 664. – L'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, esprime la fiducia (rel. Rava) che nelle grandi città sarà provveduto all'istituzione delle classi nuove con sedi distanti dalle antiche, per corrispondere alle necessità delle famiglie e dei giovani).

R. D. 6 sett. 1923, n. 2112, sulla soppressione graduale del Regio ginnasio femminile « Regina Elena » di Roma.

R. D. 9 sett. 1923, n. 1915, che istituisce, dal 1° ott. 1923, il Liceo scientifico in ciascuno dei seguenti comuni: Arezzo, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Chieti, Como, Ferrara, Firenze, Forlì, Genova, Lecce, Livorno, Macerata, Milano, Mantova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Rovigo, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Udine, Venezia e Verona.

R. D. 9 sett. 1923, n. 1916, che istituisce, dal 1° ott. 1923, un R. Liceo femminile in ciascuno dei seguenti comuni: Cagliari, Cesena, Macerata, Milano, Napoli, Padova, Spoleto, Torino, Venezia e Verona. — *R. D. 27 sett. 1923, n. 2508*, che lo istituisce nel comune di Siena.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2167, che sopprime il Regio ginnasio isolato di Albenga.

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2210, con cui è istituito in Abbazia un ginnasio intitolato a Dante Alighieri (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. della istruzione, S. n. 665).

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2211, che istituisce un ginnasio a Brunico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 666).

R. D. 27 sett. 1923, n. 2218, che estende agli insegnanti medi grandi invalidi e superdecorati al valore, il diritto alle sedi di primaria importanza, ed alle vedove dei militari morti in guerra le disposizioni concernenti il diritto alla nomina in ruolo nelle scuole medie, riconosciuto ai militari ex-combattenti.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2243, che trasforma la R. scuola tecnica e l'Istituto tecnico di Merano, rispettivamente, in ginnasio e liceo scientifico.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2244, che converte in Regio il ginnasio comunale di Ala.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2245, che sopprime la R. scuola tecnica ed il R. Istituto tecnico, con annessi corsi ginnasiali, di Idria, ed aggiunge per le classi inferiori al R. Istituto tecnico Antonio Zanon di Udine un corso con insegnamento in lingua slovena.

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2268, con cui è istituito in Castellamare Adriatico un R. Istituto tecnico, avente nel corso superiore la sola sezione di commercio e ragioneria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 669).

Reg. 27 sett. 1923, n. 2319, sullo stato dei presidi e dei professori delle scuole medie governative.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2508, che istituisce un R. liceo scientifico in Rimini.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2848, che sopprime la R. scuola tecnica di Tolentino.

R. D. 14 ottobre 1923, n. 2345, che approva *gli orari ed i programmi d'esame* per le R. scuole medie.

*R. D. 15 ott. 1923, n. 2370, riguardante l'istituzione di *corsi d'integrazione* presso le R. scuole complementari per la preparazione degli alunni e licenziati dalle scuole stesse all'esame d'ammissione al corso superiore dell'Istituto tecnico o al Liceo scientifico.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2415, che istituisce in Rovigno un R. Istituto tecnico.

RR. DD. 9 nov. 1923, n. 2627, 2629 e *2630*, che riducono il contributo rispettivamente, dei comuni di Rovereto, Zara e Pola per il mantenimento del R. liceo-ginnasio.

RR. DD. 9 nov. 1923, nn. 2630 e *2631*, che riducono il contributo, rispettivamente, del comune e della provincia di Zara, per il mantenimento del R. Istituto magistrale e del R. Istituto tecnico.

R. D. 9 nov. 1923, n. 2671, che provvede alla regificazione del ginnasio inferiore e dell'Istituto tecnico provinciale di Pisino ed alla rispettiva loro trasformazione in ginnasio completo il primo ed in liceo scientifico il secondo.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale direttivo e dei professori di scuole medie.

R. D. 18 nov. 1923, n. 2672, che regifica il liceo femminile comunale di Rovereto.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, con cui, per l'esercizio della professione d'insegnante di materie impartite nei R. Istituti medi di istruzione, è istituito un albo speciale, si dispone che nessuno possa esservi inscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneità negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli istituti predetti, e che tali esami abbiano valore di esami di Stato.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3038*, che dal 1° ott. 1923, assume a carico dello Stato i macchinisti ed il personale di servizio dei RR. licei-ginnasi e ginnasi della Sicilia.

R. D. 31 genn. 1924, n. 238, che riduce il contributo comunale per la scuola complementare di Rovereto.

Ordinamento e personale degli Istituti nautici, v. *Istituti nautici;* dei convitti nazionali, v. *Collegi e convitti.*

ISTRUZIONE PREMILITARE E POSTMILITARE, v. *Educazione fisica.*

ISTRUZIONE PROFESSIONALE, v. *Scuole industriali.*

ISTRUZIONE SUPERIORE - ASSISTENTI - LIBERA DOCENZA - ORDINAMENTO E PROFESSORI.

ASSISTENTI — PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E SUBALTERNO.

R. D. 26 giugno 1921, n. 1259, che stabilisce l'organico del personale amministrativo del R. Istituto di studi superiori di Firenze.

Interp. Bottai, ann. 23 luglio 1921: Posizione giuridica degli assistenti universitari.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **859** (pres. 29 luglio 1921): *Proroga dei termini stabiliti all'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, e sospensione della disposizione contenuta nell'art. 19 della stessa legge.* — Proroga al 30 giugno 1922 il termine per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario; mantiene fino al 15 ott. 1921 tutti i posti in soprannumero e straordinari, procedendo dal 16 ott. 1921 alla riduzione di essi; fissa gli stipendi e retribuzioni per il personale mantenuto in servizio; sospende, fino al compimento della revisione delle tabelle, l'applicazione della disposizione riguardante il personale assistente alle cattedre di materie complementari. — La Commissione istruzione fa invito al Governo (rel. Caporali) di presentare al Parlamento, nella sua prossima riapertura autunnale, il progetto di revisione e di ampliamento delle tabelle riguardanti il personale di cui sopra. — Ritirato (16 giugno 1923). — *R. D-L. 6 sett. 1921, n. 1588*, che proroga al 30 giugno 1922 il termine di cui sopra (v. appresso dis. di legge, C. n. 1664).

R. D-L. 23 febbr. 1922, n. 336, che estende al personale dell'Amministrazione universitaria le disposizioni del R. D. 24 agosto 1921, n. 1184, circa la corresponsione degli stipendi agli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

La relazione della Commissione istruzione sui preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23. C. n. 373-A e 1006-A, pres. 31 marzo 1922, traccia (rel. Mancini A.) i capisaldi di una riforma intesa alla sistemazione giuridica ed economica del personale coadiutore universitario.

Proposta di legge dep. Cirincione, C. n. **1575** (ann. 1° aprile 1922, letta 5 maggio, svolta e presa in consideraz. il 26 maggio): *Nomina,* mediante concorso, *degli assistenti ed aiuti per le cattedre di medicina e chirurgia.* — Rimasta in stato di relazione (rel. Cirincione).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1664** (pres. 17 giugno 1922): *Proroga al 30 giugno 1923, del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario.* — Ritirato (16 giugno 1923). — *R. D-L. 21 agosto 1922, n. 1361,* che proroga al 30 giugno 1923 il termine di cui sopra. — **R. D. 27 sett. 1923, n. 2201,* che proroga al 30 giugno 1924 il termine stesso.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante le tabelle degli stipendi del personale dell'amministrazione universitaria, di quello della scuola normale superiore di Pisa e del personale dell'ufficio tecnico della Regia università di Roma.

R. D. 7 dic. 1922, n. 1594, che approva le norme di carriera e le tabelle degli stipendi per il personale assistente, tecnico e subalterno universitario.

**R. D. 30 sett. 1923, n. 2102,* che dà disposizioni per il personale dell'Amministrazione universitaria e per il personale assistente, tecnico e subalterno.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dell'Amministrazione universitaria.

Reg. 22 nov. 1923, n. 2649, per il personale d'infermeria e di servizio addetto alle cliniche della R. università di Roma.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3104,* che sopprime il posto di assistente presso la cattedra di glottologia nella R. università di Bologna.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3105,* recante disposizioni relative al personale delle segreterie universitarie.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3124,* con cui è soppresso l'ufficio tecnico della R. Università di Roma.

LIBERA DOCENZA.

R. D-L. 8 giugno 1921, n. 1573, che consente il trasferimento in un'università del Regno delle abilitazioni alla libera docenza conseguite anteriormente al 3 nov. 1918 presso università del cessato impero austriaco dalle persone aventi i requisiti richiesti dal decreto stesso per quanto concerne la cittadinanza italiana (pres. per la convalidazione col disegno di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2166).

R. D. 12 giugno 1921, n. 847, contenente disposizioni circa il conferimento della libera docenza. — *R. D. 2 ott. 1921, n. 1435,* che abroga il R. D. di cui sopra.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **138** (pres. 20 giugno 1921): *Sulla privata docenza.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1220, della XXV Legisl. — Rimasto presso la Commissione Istruzione.

Proposta di legge dep. Cirincione, C. n. **1574** (ann. 21 luglio 1921, letta 29 luglio, svolta e presa in considerazione il 26 maggio 1922): *Provvedimenti per la libera docenza.* — (Riprod. la proposta C. n. 1305 della XXV Legisl.). — Rimasta presso la Commissione Istruzione.

Interr. Buttafochi, ann. 23 luglio 1921: Domande di libera docenza per esami (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1532, che sopprime la libera docenza per esame (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 564).

**R. D. 30 sett. 1923, n. 2102,* sull'*insegnamento a titolo privato.* Stabilisce da chi possano impartirsi corsi a titolo privato, e come possa conseguirsi l'abilitazione alla privata docenza; istituisce una tassa per il conferimento ed un'altra tassa per l'esercizio della libera docenza, da devolversi la prima all'erario e la seconda all'Università od istituto superiore dove il libero docente intende di esercitare il suo insegnamento. Dispone che sia integralmente versata al libero docente la tassa che gli studenti dovranno corrispondere per l'iscrizione a ciascun corso a titolo privato.

ORDINAMENTO — PROFESSORI.

R. D-L. 8 giugno 1921, n. 1573, circa l'equipollenza del dottorato in filosofia conseguito presso un'università del cessato Impero austriaco, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2166).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **127**; S. n. **173** (pres. 20 giugno 1921): *Iscrizione di fondi in favore delle università e degli altri istituti di istruzione superiore*, e cioè per le spese riguardanti gl'impianti, l'arredamento e l'acquisto di materiale scientifico e didattico; riscossione diretta delle indennità per degenze e prestazioni degli Istituti universitari, ed aumento dell'importo dei mandati per i pagamenti diretti di spese. — ***Legge 6 settembre 1921, n. 1404.***

Interr. Baglioni, ann. 20 giugno 1921: Modificazioni al Regolamento per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari (r. s.); es. 25 luglio.

R. D. 26 giugno 1921, n. 1148, che modifica l'art. 98 del Regolamento generale universitario approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 796.

R. D. 26 giugno 1921, n. 1259, che stabilisce il nuovo ruolo organico per il personale didattico e amministrativo del R. Istituto di studi superiori e di perfezionamento di Firenze.

R. D. 3 luglio 1921, n. 1035, concernente la retribuzione pei corsi di esercitazioni da computarsi a favore degli insegnanti delle università e degli istituti di istruzione superiore, membri del Senato o della Camera dei deputati.

R. D. 3 luglio 1921, n. 1084, contenente norme per la inscrizione ai corsi di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali.

Interp. sen. Golgi, ann. 18 luglio 1921: Regolamento per l'applicazione della legge 1° aprile 1917, n. 557, sui limiti di età dei professori universitari.

Interr. Bussi, ann. 23 luglio 1921: Soppressione delle cattedre di patologia speciale (r. s.); es. 5 agosto.

— Montemartini, ann. 23 luglio 1921: Dotazione dei laboratori di ricerche scientifiche (r. s.); es. 5 agosto.

— Rocco A., ann. 23 luglio 1921: Conservazione della cattedra di clinica psichiatrica, distinta da quella di neuropatologia, nella Regia Università di Roma (r. s.); es. 5 agosto.

Interp. Marino, ann. 28 e 30 luglio e 29 nov. 1921: Istituzione dell'università degli studi in Bari. — *Id.* sen. Chimienti, ann 25 nov. 1921: Per la fondazione dell'università a Bari; e la contribuzione dei beni delle chiese palatine pugliesi a tale scopo; es. 29 nov.

R. D. 19 sett. 1921, n. 1620, che aumenta a lire 300 il contributo scolastico stabilito dall'art. 4 del R. D. 19 maggio 1898, n. 219, a carico dei laureati ammessi a seguire il corso d'igiene per gli ufficiali sanitarii.

R. D. 16 ott. 1921, n. 1656, che modificando alcuni articoli del regolamento generale universitario in data 9 agosto 1910, n. 796, provvede con il comando agli insegnamenti nei casi in cui non vi sia possibilità di farlo nei modi contemplati dagli articoli stessi; e provvede altresì al conferimento d'incarichi di insegnamenti universitari nei casi in cui non vi sia persona che trovisi nelle condizioni stabilite dall'art. 54 del regolamento suddetto.

R. D. 24 nov. 1921, n. 1837, che istituisce presso le facoltà universitarie di scienze un duplice tipo di laurea mista in scienze fisiche e matematiche e in scienze fisiche e naturali, allo scopo di addestrare e abilitare i giovani studenti all'insegnamento delle materie scientifiche nelle scuole secondarie. — *R. D. 19 febbr. 1922, n. 139*, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto di cui sopra.

Interr. De Vecchi, ann. 25 nov. 1921: Applicazione delle tabelle organiche, e pagamento degli aumenti temporanei mensili di stipendio al personale del Politecnico di Torino; es. 5 dic.

Interr. De Stefani, ann. 25 nov. 1921: Riconoscimento di servizio (in cattedre di scuole medie) in favore dei professori universitari (r. s.); es. 5 dic.

Interp. Mastino, ann. 1° dic. 1921: Completamento delle facoltà universitarie in Sardegna.

Durante la discussione in Senato del dis. di legge per la convalidazione del D. L. 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15, è approvato (2 dic. 1921) un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (rel. Supino), con cui si invita il Governo a provvedere in modo che i rapporti tra lo Stato e le Amministrazioni ospitaliere, per ciò

che riguarda il mantenimento delle cliniche universitarie, siano regolati in modo più proficuo per l'insegnamento e più economico per lo Stato.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **1238**; S. n. **488** (pres. 20 dic. 1921): *Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 795.* — Divide le materie d'insegnamento in obbligatorie e facoltative, e fonde in unico ruolo i ruoli dei professori di dette materie; riduce il numero dei posti di ruolo; riconosce a ciascun professore il diritto di impartire un secondo insegnamento, ovvero un corso d'esercitazioni, mediante il corrispettivo d'uno speciale emolumento; trasforma gli attuali compensi corrisposti ai professori sulle tasse d'inscrizione in partecipazione alle tasse stesse; eleva la retribuzione per gl'incarichi conferiti ad estranei all'insegnamento ufficiale.

La Commissione istruzione, emendando (rel. Caporali) il dis. di legge, stabilisce che materie generalmente facoltative possano essere dichiarate obbligatorie per talune sedi od Istituti in relazione a particolari tradizioni e bisogni locali; autorizza il Governo ad applicare ai professori universitari e con pari decorrenza gli stessi stipendi che in virtù della legge sulla burocrazia verranno stabiliti pei funzionari dello Stato di grado equiparato; stabilisce che nel caso in cui il numero degli inscritti ad un corso obbligatorio sia rilevante, possa essere nominato un secondo professore di ruolo della stessa disciplina.

Durante la discussione alla Camera (torn. antim. del 14, 15, 16, 17, 21 e 23 giugno 1922) non solo si mantiene la facoltà di trasferimento a cattedra affine, che taluno voleva abolita, ma anche si consente, con determinate garanzie, il trasferimento da altri Istituti superiori, non dipendenti dal Ministero dell'istruzione.

Si stabilisce poi che al Politecnico di Torino non si applichi, per la parte finanziaria, la presente legge, fermo restando però l'obbligo per esso di far fronte col suo bilancio alle nuove provvidenze economiche a favore del proprio personale insegnante; si respinge un emendamento *Canepa* per il collocamento a riposo dei professori, che abbiano compiuto l'età di 70 anni; nonchè un altro emendamento *Buonocore*, per il collocamento a riposo di tutti i professori, ordinari o straordinari, che abbiano superato i 70 anni di età e compiuto i 40 anni di servizio.

Si approva inoltre un ordine del giorno *Matteotti*, con cui si raccomanda al Governo di predisporre un riordinamento delle numerose università italiane per il quale, ridotte al minimo indispensabile le università complete, si convertano le altre minori in scuole specializzate e quindi più seriamente organizzate e più largamente dotate. — ***Legge 25 luglio 1922, n. 1147.***

R. D. 29 dic. 1921, n. 2091, che reca disposizioni per le nomine dei direttori delle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri, del Regio istituto tecnico superiore di Milano, e della Regia scuola superiore politecnica di Napoli.

R. D. 29 genn. 1922, n. 565, che proroga, per l'anno scolastico 1921-22, le disposizioni contenute nei RR. DD. 20 marzo 1921, n. 580, e 3 luglio 1921, n. 1035, relativi ai corsi universitari di esercitazioni.

Interr. sen. Rava, ann. 16 febbr. 1922: Per la cattedra di clinica chirurgica nella R. Università di Bologna (r. s.); es 15 marzo.

— Federzoni, ann. 18 marzo 1922: Nomina del professor Bartolo Negrisoli alla cattedra di clinica chirurgica dell'Università di Bologna (r. s.); es. 5 maggio.

R. D. 23 marzo 1922, n. 497, che modifica il regolamento speciale della facoltà di lettere e filosofia, approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 808, nel senso che rende obbligatorio l'insegnamento di una delle principali lingue e letterature straniere moderne, per gli aspiranti alla laurea in lettere che prescelgono gli studii di filologia moderna.

Interp. Mastino, ann. 29 marzo 1922: Completamento delle facoltà universitarie in Sardegna.

Interr. Pollini, ann. 19 maggio 1922: Agitazione degli allievi ingegneri; es. 20 maggio.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1563**; S. n. **483** (pres. 23 maggio 1922): *Istituzione presso l'Università di Roma e il Collegio di Francia a Parigi di una cattedra di letterature comparate francese e italiana.* — ***Legge 30 luglio 1922, n. 1230.***

Durante la discussione dei preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (8 giugno 1922) un ordine del giorno *Orano*, con cui si invita il Governo a favorire insegnamenti universitari di cultura regionale.

Interr. Siciliani, ann. 10 giugno 1922: Nomina alla cattedra di letterature comparate francese e italiana nell'Università di Roma; es. 12 giugno.

— sen. Grassi, ann. 13 giugno 1922: Condizioni della collezione anatomica ceroplastica del R. Museo di Storia naturale di Firenze; es. 20 giugno.

— sen. Maragliano, ann. 5 luglio 1922: Nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre negli Istituti di istruzione superiore; es. 15 luglio.

R. D. 20 luglio 1922, n. 1216, concernente il concentramento amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

R. D. 21 agosto 1922, n. 1273, che modifica il regolamento speciale della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, 9 agosto 1910, n. 808, nei riguardi del conseguimento della laurea in fisica.

R. D. 10 nov. 1922, n. 1561, che modifica l'art. 22 del vigente regolamento generale universitario per ciò che concerne la designazione e nomina dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie. — *R. D. 11 febbr. 1923, n. 477*, che modifica l'art. 25 del regolamento suddetto, per ciò che concerne il *quorum* necessario per la validità della costituzione e delle deliberazioni ulteriori delle commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie.

Interp. sen. Vitelli, ann. 16 nov. 1922; *Interr.* sen. Mazzoni, id.: Provvedimenti per il Regio istituto di studi superiori di Firenze; es. 29 nov.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1546, che istituisce una tassa di lire 100 per l'ammissione a concorsi a cattedre nelle Regie università e negli istituti superiori universitari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2137). — *R. D. 18 genn. 1923, n. 261*, che estende alle nuove province le disposizioni del R. D-L. di cui sopra.

R. D. 16 nov. 1922, n. 1626, che dà facoltà agli studenti di farmacia e di chimica e farmacia, di sostenere in due prove separate l'esame di chimica farmaceutica.

Proposta di legge dep. Marino, C. n. **1839** (ann. 18 nov. 1922): *Per l'istituzione di una R. Università degli studi a Bari.* — Prevede la regolare istituzione delle facoltà di giurisprudenza; lettere; scienze fisiche, matematiche e naturali; ingegneria civile ed industriale; farmacia; scuola superiore di agricoltura e chimica agraria. Detta norme per gl'insegnamenti e i corsi di studio, le condizioni di ammissione e le nomine degli insegnanti (tutte analoghe a quelle già in vigore per le altre università). Provvede alle spese d'impianto, col fondo di 1 milione destinato dal disciolto Consorzio granario di Bari integrato da contributo dello Stato; e alle spese annue di funzionamento, con, lire 800 mila stanziate nei rispettivi bilanci dalla provincia, dal comune di Bari e dagli altri comuni della provincia stessa, integrate da stanziamento nel bilancio dello Stato. — Rimasta presso la Commissione Istruzione.

Interr. Rosadi, ann. 18 nov. 1922: Dotazioni all'Istituto di studi superiori di Firenze; es. 9 febbr. 1923.

— sen. Grassi, ann. 25 nov. 1922: Ripristino della frequenza al corso di anatomia e fisiologia comparate per gli studenti di scienze naturali e di medicina; es. 27 nov.

R. D. 3 dic. 1922, n. 1593, che approva la tabella degli stipendi dei professori ordinari e straordinari delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore.

R. D. 7 dic. 1922, n. 1598, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè norme di carriera, pel personale insegnante della Regia scuola superiore normale di Pisa.

R. D. 4 genn. 1923, n. 58, che modifica i vigenti regolamenti speciali delle facoltà universitarie, delle scuole di medicina veterinaria, di agraria, di farmacia, di applicazione per gli ingegneri e dei politecnici.

R. D. 7 genn. 1923, n. 145, che dall'anno accademico 1922-23 istituisce nella Regia università di Roma un corso speciale di lingua e letteratura polacca.

R. D. 7 genn. 1923, n. 146, che reca norme per il conferimento dell'ufficio di lettore per l'insegnamento di lingue moderne straniere presso le facoltà di filosofia e lettere delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore.

R. D. 18 genn. 1923, n. 405, che approva il nuovo regolamento per la Regia scuola normale superiore di Pisa, abrogando quello approvato con R. D. 12 ott. 1908, n. 649.

R. D. 15 febbr. 1923, n. 478, che abroga il R. D. 12 aprile 1900, n. 153, concernente gl'insegnamenti complementari di agraria presso la facoltà di scienze fisiche e naturali della Regia università di Roma.

* *R. D. 11 marzo 1923, n. 683,* contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza dei professori universitarii.

**R. D. 21 aprile 1923, n. 978,* relativo al nuovo ordinamento del Regio politecnico di Torino (aumento del contributo annuo governativo e costituzione di una Giunta direttiva del detto politecnico, nominata dal ministro dell'istruzione per provvedere, fra l'altro, con criteri di larga autonomia, al completo riordinamento dell'Istituto stesso)

Interr. Vella, ann. 28 maggio 1923: Urgenza di creare una completa Università degli studi in Bari (r. s.); es. 16 giugno.

R. D. 5 luglio 1923, n. 1579, che modifica l'art. 2 del regolamento (16 febbr. 1905, n. 40) per gli studi di perfezionamento nella storia dell'arte medievale e moderna presso la Regia università di Roma.

***R. D. 30 sett. 1923, n. 2102,** sull'*ordinamento dell'istruzione superiore.* Distingue le Regie università ed istituti superiori in università ed istituti a carico dello Stato, in università ed istituti mantenuti con convenzioni tra lo Stato e altri enti, in università ed istituti liberi. Conferisce alle università ed istituti la personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare.

Stabilisce che le lauree e diplomi conferiti dalle università ed istituti abbiano valore esclusivamente di qualifiche accademiche, e che l'abilitazione all'esercizio professionale sia conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto i laureati o diplomati.

Demanda il governo delle università al rettore, al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, ai presidi delle facoltà e direttori delle scuole, ai Consigli delle facoltà e Consigli delle scuole; quello degli istituti superiori al direttore, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio della scuola; affida al Consiglio d'amministrazione il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'università od istituto; alle altre autorità, ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare; distingue i professori ufficiali in professori di ruolo ed in professori incaricati, ponendo la spesa per i primi a carico del bilancio dello Stato, e quella per i secondi a carico del bilancio dell'università od istituto; ai professori di ruolo, che sono di unico grado e nominati per un triennio, dopo il quale possono conseguire la stabilità, impone, prima dell'assunzione dell'ufficio, la prestazione del giuramento. Ai professori di ruolo attribuisce, oltre lo stipendio e relativi aumenti periodici, l'indennità accademica, non valutabile agli effetti della pensione, ed una quota del provento delle sopratasse d'inscrizione, complessivamente computato per l'università e gli istituti superiori della sede; mantiene il limite di età pei professori a 75 anni; demanda alle facoltà o scuole ogni deliberazione sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili; ed ove si decida di provvedere con nuova nomina, la facoltà o scuola propone al ministro, con motivata relazione, tre liberi docenti della materia o di materia affine, sul merito dei quali poi giudica una commissione nominata dal ministro.

Dà disposizioni per l'insegnamento a titolo privato, per gli studenti, per gli esami (che sono di profitto da sostenersi per gruppi di materie, e di laurea o diploma) e per le tasse. Presso ogni università e istituto superiore costituisce una cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi; costituisce altresì l'opera dell'università od istituto, col fine di promuovere ed attuare l'assistenza scolastica nelle varie sue forme. Per l'opera predetta istituisce una tassa, cui sono soggetti i cittadini italiani laureati o diplomati, i quali siano inscritti negli albi degli esercenti una professione o nelle liste elettorali commerciali od abbiano impiego comunque retribuito alla dipendenza di società commerciali o industriali.

Provvede all'istituzione in Bari di una Regia università, che è posta nel novero delle Regie università ed istituti superiori mantenuti con convenzioni tra Stato ed altri enti.

Pone le scuole superiori di agraria di Bologna e Pisa e le scuole superiori di medicina veterinaria alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale; stabilisce che l'università di Milano s'intenda dal 16 ott. 1923 costituita dall'attuale accademia scientifico-letteraria, che dalla stessa data assumerà la denominazione di « Facoltà di lettere e filosofia », e dagli istituti clinici di perfezionamento.

Sopprime, a decorrere dal 1° ott. 1924, le scuole universitarie di farmacia e ostetricia annesse ai licei di Aquila, Bari e Catanzaro. — **R. D. 6 dic. 1923, n. 2656,* che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra in relazione al *R. D. 11 nov. 1923, n. 2395.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2492, recante provvedimenti per gli istituti superiori di medicina veterinaria (costituzione in Regi istituti superiori di medicina veterinaria di grado universitario, delle scuole superiori di medicina veterinaria già annesse alle università di Bologna, Modena, Parma e Pisa; soppressione degli istituti superiori di medicina veterinaria di Parma e Modena; autorizzazione al Governo a fondare a Messina e Sassari due Regi istituti superiori di medicina veterinaria; norme per il personale di ruolo delle scuole superiori soppresse).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi dei professori delle Regie università e dei Regi istituti superiori, con soppressione dell'indennità accademica ad essi corrisposta.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2892*, sui trasferimenti dei professori di ruolo dall'università e dagli istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione, ai Regi istituti superiori di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, che determina le professioni, per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

Istituti superiori: di magistero, v. *Magistero;* – di architettura, v. *Scuole superiori d'architettura;* – di chimica industriale, v. *Chimica;* – di agricoltura, v. *Scuole agrarie;* – di commercio, v. *Scuole commerciali;* – industriali, v. *Scuole industriali.*

Scuola di odontoiatria, v. *Odontoiatria.*

ITALIANI ALL'ESTERO.

Interr. sen. Di Brazzà, ann. 15 giugno 1921: Salvaguardia degl'interessi di sudditi italiani negli Stati baltici; es. 17 giugno.

— Jacini, ann. 23 luglio 1921: Posizione dei figli d'italiani nati in Francia, sottoposti all'arruolamento nell'esercito francese, dopo aver compiuto il loro dovere militare in Italia durante la guerra (r. s.); es. 31 luglio.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1835, che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri, di aziende, partecipazioni finanziarie, e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate, o in forza del R. D. 11 sett. 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle colonie italiane, da società italiane o da altri enti in genere (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1559).

Interp. Maitilasso, ann. 25 nov. 1921: Tutela della libertà e salvezza di Sacco e Vanzetti. — *Id.* Mucci, ann. 18 marzo 1922: Passi per ottenere la non esecuzione della condanna a morte di Sacco e Vanzetti; es. 20 marzo. — *Interr.* Vella, ann. 18 marzo 1922 Azione per impedire l'esecuzione della condanna a morte di Sacco e Vanzetti in America; es. 1° giugno. — *Interp.* Mucci, ann. 25 maggio 1923: Interessamento presso il Governo degli Stati Uniti, per far cessare il diniego di giustizia a danno di Vanzetti e Sacco.

Interr. Jacini, ann. 25 nov. 1921: Condizioni degl'italiani profughi dalla Russia (r. s.); es. 26 nov.

— Labriola, ann. 25 nov. 1921: Ripartizione della indennità alle famiglie dei soldati uccisi nell'Alta Slesia (r. s.); es. 26 nov. — *Id.* sen. Tamassia, ann. 16 nov. 1922: Pagamento indennità alle famiglie dei militari italiani caduti in Alta Slesia (r. s.); es. 27 nov. — *Id.* id., sullo stesso argomento, ann. ed es. 12 nov. 1923 (r. s.).

— Giunta, ann. 9 dic. 1921: Fatti di Lubiana contro un capitano italiano; es. 10 dic.

— sen. Montresor, ann. 16 febbr. 1922: Riconoscimento del diritto di sottoscrittori del VI prestito nazionale, ai nostri connazionali residenti in Cile (r. s.); es. 8 giugno.

— Vella, ann. 31 marzo 1922: Espulsione di tre socialisti italiani dalla Svizzera; es. 13 giugno.

Interp. Piemonte, ann. 4 maggio 1922: Elusione. per parte del Governo elvetico, dell'accordo circa il trattamento degli italiani in Svizzera in materia di sussidi di disoccupazione.

— Corgini, ann. 20 maggio 1922: Fallimento del banco G. Mazzei di Valparaiso (Chile).

Durante la discussione dei preventivi esteri 1921-22 e 1922-23, il dep. *Orano* raccomanda (13 giugno 1922) una maggiore tutela degli italiani in Tunisia ed in Egitto.

Interr. Braschi, ann. 18 nov. 1922: Tutela degli italiani a Innsbruck; *Id.* id: indennità all'ex-capitano Marini, aggredito nel 1920 ad Innsbruck; es. 18 maggio 1923.

R. D-L. 21 genn. 1923, n. 439, concernente la sistemazione e consegna dei titoli del sesto prestito nazionale sottoscritti presso la banca Mazzei e C. di Valparaiso (Cile).

Interr. Braschi, ann. 22 maggio 1923: Provvedimenti per le indennità agli emigranti infortunati prima della guerra negli Stati ex-nemici (r. s.); es. 2 giugno.

— Vella, ann. 28 maggio 1923: Massacro di sette emigranti pugliesi a Nuevo Leon, nel Messico (r. s.); es. 9 giugno.

— Basso, ann. 7 giugno 1923: Espatrio degli emigranti richiamati dall'estero per la guerra; es. 15 giugno.

R. D-L. 15 dic. 1923, n. 3148, che costituisce con sede in Roma, per la durata di 30 anni e sotto la forma di ordinaria società anonima per azioni con capitale non superiore ai cento milioni di lire italiane, un Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, avente per iscopo: *a*) di finanziare imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana; *b*) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori o per opere di colonizzazione; *c*) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero; *d*) di promuovere, intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Contributi di culto per chiese cattoliche all'estero, v. *Fondo culto*

Italiani in Tunisia, v. *Tunisia.*

Missioni all'estero, v. *Missioni all'estero.*

Propaganda italiana all'estero, v. *Propaganda all'estero.*

Proposte di concessione della pensione di guerra agli invalidi e alle famiglie dei caduti combattendo negli eserciti alleati, v. *Pensioni privilegiate di guerra.*

Proposta di risarcimento dei danni di guerra agli italiani all'estero, v. *Danni di guerra.*

Tutela degli emigranti, v. *Emigrazione.*

JOPPOLO GIANCAXIO (RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **1192**; S. n. **457** (ann. 19 luglio 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione 16 dic.): *Ricostituzione del comune di Joppolo Giancaxio*, ora frazione del comune di Raffadali (prov. di Siracusa). — Approvata dalla Camera (14 giugno 1922). — L'Ufficio centrale del Senato (rel. *Beneventano*), pur rilevando che la chiesta autonomia sarebbe da negarsi, stante la scarsità della popolazione della frazione di Joppolo, la sua breve distanza da Raffadali, e la nessuna dimostrazione fornita, circa la sua potenzialità a sostenere gli oneri pei servizi di un comune; si pronuncia tuttavia favorevolmente, per la ragione che Joppolo fu in altri tempi comune; e che le popolazioni interessate pienamente consentono alla ricostituzione. — Nalla torn. 18 giugno 1923 i sen. *Vitelli* e *Lusignoli* parlano contro l'accoglimento della proposta; il sen. *Dallolio Alberto* ritiene, secondo fu affermato nel suo ufficio, che si debba chiedere al Governo il parere sulla questione generale della costituzione di nuovi comuni autonomi; i sen. *Vanni* e *Lamberti* affermano che non si debbano prendere risoluzioni di carattere generale, ma esaminare i singoli casi. Il sen. *Mariotti*, pur essendo d'avviso che la frazione di Joppolo possa staccarsi dal comune di Raffadali, ma per aggregarla a quello di Girgenti, propone la sospensiva per tutti i disegni di legge dello stesso argomento inscritti all'ordine del giorno; e il sen. *Corbino* si associa, a condizione però che il principio, applicato a un comune della Sicilia, valga anche per le altre regioni. Il Senato approva la sospensiva. — La proposta viene poi attuata col ***R. D. 12 ott. 1923, n. 2332***, che dà anche facoltà al Governo di provvedere, nel regolamento, alla posizione del nuovo comune in seno al consorzio per l'acquedotto del Votano.

JUGOSLAVIA.

Accordi per la questione adriatica, v. *Fiume — Territori annessi.*

Convenzione italo-jugoslava per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale, v. *Procedura civile* — per l'estradizione dei malfattori, v. *Estradizione.*

Trattati di commercio e per la protezione delle minoranze etniche, v. *Trattati.*

KIRNER GIUSEPPE (ISTITUTO NAZIONALE DI SOCCORSO), v. *Istituto nazionale di soccorso.*

LAGHI.

Lago Bientina, v. *Bonifiche.*

Laghi Fusaro e Montemorto (concessione dei), v. *Acque pubbliche.*

Laghi artificiali, v. *Acque pubbliche.*

Navigazione sui laghi, v. *Navigazione interna.*

LAINATE (DISTACCO DELLA FRAZIONE DI PASSIRANA DAL COMUNE DI), v. *Passirana.*

LAMPADINE ELETTRICHE.

R. D-L. 3 luglio 1921, n. 848, che sostituisce il diritto di monopolio sulle lampadine elettriche, istituito con decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1553, con un'imposta di fabbricazione. — *R. D-L. 16 nov. 1921, n. 1593,* che, in applicazione del decreto-legge di cui sopra, stabilisce la misura dell'imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi illuminanti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 968). **R. D. 9 dic. 1923, n. 2710,* che abolisce gli articoli dal 6 al 14 del R. D. n. 1593 per quanto riguarda l'imposta sugli organi di illuminazione, e provvede al riordinamento dell'imposta sulle lampade per illuminazione elettrica ed altri organi illuminanti.

R. D. 22 genn. 1922, n. 19, che abroga nei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina alcune disposizioni relative al diritto di monopolio sulle lampadine elettriche.

LATIFONDO, v. *Colonizzazione interna.*

LATTE E LATTICINI.

R. D. 16 dic. 1923, n. 2725, circa l'autorizzazione all'avvocatura erariale della rappresentanza e della difesa del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio e distribuzione di latticini con sede in Milano.

Stazioni od istituti sperimentali lattiferi o di caseificio, v. *Stazioni ed istituti sperimentali agrari.*

LAVORI PUBBLICI, v. *Acquedotti – Acque pubbliche – Basilicata e Calabria – Bonifiche – Fiumi – Mezzogiorno – Opere pubbliche – Ponti – Porti e Spiagge – Sardegna – Strade.*

LAVORO, v. *Arsenali* (Lavoro negli stabilimenti militari, fabbriche d'armi, ecc.). — *Associazioni e corporazioni di lavoratori* – Convenzioni internazionali sul lavoro, v. specificate sotto *Genova, Ginevra, Washington – Disoccupazione – Emigrazione* (trattati di lavoro) – *Giornata lavorativa di otto ore – Igiene del lavoro – Infortunii e malattie del lavoro – Ispettorato dell'industria e del lavoro – Italiani all'estero* (Istituto di credito per il lavoro degli) – *Marina mercantile* (lavoro marittimo) – *Ministeri: ministero del lavoro – Scioperi.*

LAVORO A DOMICILIO.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **196** (pres. 20 giugno 1921); *Provvedimenti per la protezione degli operai a domicilio.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 939, della XXV^a^ Legisl. — La Commissione di legislazione del lavoro, incaricata di riferire su detto dis. di legge (rel. Fino) presenta il seguente ordine del giorno: « La Camera invita il Governo a provvedere nel più breve tempo al coordinamento delle leggi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per l'estensione dei benefici concessi con tali leggi agli operai a domicilio. — Rimasto in stato di relazione.

Proposta di legge dep. Fino, C. n. **1202** (ann. 3 agosto 1921, letta 12 dic., svolta e presa in considerazione il 17 dic.): *Per la tutela del lavoro a domicilio e del salario minimo.* (Riproduce, con lievi varianti, la proposta C. n. 1393 della XXV^a^ Legisl.). — Rimasta presso la Commissione Lavoro e previdenza.

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI – LAVORO NOTTURNO.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **198** (pres. 20 giugno 1921): *Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro.* — La Convenzione relativa all'età d'ammissione dei fanciulli al lavoro eleva a 14 anni il limite di tale ammissione; fa cadere sotto la sua sanzione anche gli stabilimenti industriali di minore importanza, eccettuati soltanto quelli in cui lavorino i membri di una stessa famiglia; impone agli industriali l'obbligo di tenere un registro d'inscrizione di tutte le persone minori dei 16 anni, da essi impiegate, con l'indicazione della loro data di nascita; consente la protrazione fino al 1° luglio 1922 del termine per l'applicazione delle disposizioni in essa convenzione contenute.

La Convenzione concernente il divieto del *lavoro notturno delle donne* riproduce, in massima parte, le disposizioni della Convenzione internazionale di Berna del 26 sett. 1906, ratificata dall'Italia con legge del 29 luglio 1909, n. 503, e soltanto ne differisce per il fatto che essa, agli effetti della sua applicazione, definisce con enumerazione esemplificativa, gli stabilimenti industriali; estende le sue disposizioni anche ai minori stabilimenti, con la sola eccezione di quelli in cui lavorino i membri di una sola famiglia, definisce il termine « notte », dandogli il significato di un periodo di almeno undici ore consecutive, comprendenti l'intervallo fra le dieci della sera e le cinque del mattino. L'altra Convenzione sul *lavoro notturno degli adolescenti* nell'industria vieta tale lavoro ai giovani di età inferiore ai 18 anni negli stabilimenti industriali, salvo deroghe a questo divieto per le industrie le quali, per necessità tecniche, non possano interrompere il loro processo di lavorazione, ed alle quali è consentito, pertanto, di adibire al lavoro notturno adolescenti di età superiore ai 16 anni, e salvo pure deroghe per casi di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili, che, senza avere carattere periodico, ostacolino il funzionamento normale di uno stabilimento industriale. Autorizza poi la sospensione del divieto stesso, per atto dell'autorità pubblica, sempre per gli adolescenti fra i 16 ed i 18 anni di età, quando, per circostanze particolarmente gravi, l'interesse pubblico lo esiga.

La Commissione lavoro propone (rel. Fino e Turati) di non ratificare per ora la Convenzione relativa all'età d'ammissione dei fanciulli al lavoro, esprimendo, con apposito ordine del giorno, il voto che il Governo voglia con ogni mezzo a sua disposizione accelerare la preparazione dell'ordinamento scolastico in modo da mettere anche l'Italia in condizione di accettare la Convenzione medesima; e quest'ordine del giorno, accettato dal Governo, è approvato dalla Camera nella 1ª torn. del 6 agosto 1921: v. appresso R. D-L. 15 marzo 1923, n. 748 e R. D. 29 marzo 1922, n. 1021.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **679** (pres. 25 giugno 1921): *Modificazione della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e della pasticceria.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 623, della XXVª Legisl. — La Commissione lavoro permette (rel. Turati) nei giorni feriali l'anticipo di un'ora nell'inizio del lavoro per le aziende che occupino almeno otto operai per la fabbricazione del pane; sopprime il divieto della vendita del pane prima delle 10 e delle 11 rispettivamente; inasprisce le sanzioni contro le contravvenzioni alla legge dell'orario. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove province la legge 21 dic. 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

R. D-L. 15 marzo 1923, n. 748, che apporta modificazioni al testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. D. 10 nov. 1907, n. 818, perchè possano avere piena ed intera esecuzione nel Regno la Convenzione di Washington sul lavoro notturno delle donne e quella sul lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie (divieto, salvo determinate eccezioni, del lavoro notturno alle donne di qualsiasi età ed agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2141).

R. D. 29 marzo 1923, n. 1021, che dà piena ed intera esecuzione nel Regno alle Convenzioni sul lavoro notturno delle donne e sul lavoro notturno degli adolescenti nelle industrie, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella prima sessione (29 ott.-29 nov. 1919) tenuta a Washington, e di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2046** (pres. 16 maggio 1923): *Ratifica delle Convenzioni adottate a Ginevra nella terza sessione della Conferenza internazionale del lavoro.* — Uno dei progetti di convenzione contenuti nel dis. di legge stabilisce che gli adolescenti minori di anni 14 non possano essere impiegati, nè lavorare nelle aziende agricole pubbliche o private e nelle loro dipendenze, che fuori delle ore fissate per l'insegnamento scolastico; e che il lavoro, se ha luogo, sia comunque tale da non pregiudicare la loro assiduità alla scuola. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

LECCO (AMPLIAMENTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE, v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 27 dic. 1923, n. 3121).

LEGALIZZAZIONE DI ATTI.

R. D. 28 febbr. 1924, n. 270, con cui nei territori annessi sono abrogate alcune disposizioni in vigore contenute in leggi del cessato regime austriaco, in materia di vidimazione di copie e di autenticazione giudiziale di firme.

LEGAZIONI ALL'ESTERO, v. *Ambasciate.*

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge per l'elevazione dei limiti di somme stabiliti dalla legge di contabilità per le forniture cui provvede l'Economato generale, C. n. 153-A, (pres, 29 nov. 1921) eleva anche (rel. Fazzari) i limiti di somme stabiliti dalla legge comunale e provinciale circa alienazioni, locazioni, appalti di cose ed opere a cui si riferiscono gli articoli 183, 258 e 306 di detta legge. — Rimasto presso l'ufficio centrale del Senato.

Durante la discussione del dis. di legge sull'indennità di caro-viveri agli impiegati delle province e dei comuni, il sen. *Lusignoli* afferma (16 marzo 1922) la necessità di un'immediata riforma dell'art. 318 della legge comunale e provinciale, per rendere possibile l'accertamento delle responsabilità degli amministratori, in taluni casi di violazione di legge, senza che si abbia ad attendere la deliberazione e la revisione del conto consuntivo.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (30 marzo 1922) un ordine del giorno *Vella* con cui s'invita il Governo a limitare il proprio intervento nell'invio di commissari prefettizi, e a non procedere a troppi scioglimenti di consigli comunali.

Proposta di legge dep. Lucci, C. n. **1551** (ann. 9 maggio 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 19 maggio): *Sullo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali.* — A modificazione dell'art. 323 della legge com. e prov. (testo unico 4 febbr. 1915, n. 148) prescrive che il decreto Reale di scioglimento deve essere sempre preceduto dal parere del Consiglio di Stato; e ammette che contro il decreto di scioglimento possa prodursi, nel termine di 10 giorni, ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, con effetto sospensivo. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Chiesa, C. n. **1736** (ann. 18 giugno 1922): *Sul controllo delle gestioni degli enti locali.* — Affida la revisione delle gestioni finanziarie delle province, dei comuni e degli altri enti locali autonomi e di beneficenza a un Collegio di tre revisori personalmente responsabili, scelti tra gl'inscritti nell'albo dei ragionieri, e nominati uno dal prefetto, l'altro dal Consiglio (comunale o provinciale) e il terzo dal Collegio dei ragionieri. Tali revisori durano in carica 5 anni, e sono rieleggibili. Essi riferiscono annualmente ai Consigli degli enti interessati e al prefetto circa l'andamento amministrativo e contabile dei singoli enti. Norme opportune regolano le incompatibilità, e i compensi spettanti ai revisori. — Rimasta presso la Commissione Interno

Interr. sen. Bouvier, ann. 1° luglio 1922: Disposizioni per affrettare la revisione dei conti consuntivi dei comuni giacenti presso le prefetture; es. 4 luglio.

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove province gli articoli 227 e 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbr. 1915, n. 148.

Proposta di legge dep. Quilico, C. n. **1845** (ann. 18 nov. 1922): *Modificazione all'artitolo 235 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbr. 1915, n. 148) sulla convocazione ordinaria dei Consigli provinciali.* — Riproducendo un'antica proposta del dep. Carmine (C. n. 425, S. n. 289, della XXIII[a] Legisl.), sposta dal secondo lunedì d'agosto al *secondo lunedì di settembre* la convocazione annua, di pieno diritto, del Consiglio provinciale in sessione ordinaria. — Rimasta presso la Commissione Interno.

**R. D. 4 genn. 1923, n. 29,* che modificando l'art. 135 della legge comunale e provinciale 4 febbr. 1915, n. 148, stabilisce che la Giunta municipale si componga, oltre il sindaco, di dieci assessori e cinque supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 500,000 abitanti.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 9,* con cui si estendono alle nuove province la legge ed il regolamento comunale e provinciale, abrogandosi, fra l'altro, gli statuti comunali per le città di Bolzano, Trento, Rovereto, Gorizia, Trieste e Rovigno.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 335,* che stabilisce una procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati dei comuni.

Proposta di legge dep. Persico, C. n. **1932** (ann. 6 febbr. 1923): *Modificazione all'articolo 235 della legge comunale e provinciale.* — Elimina la data fissa per la riconvocazione annuale del Consiglio provinciale; disponendo che il Consiglio stesso si riunisca di pieno diritto *nei mesi di ottobre o novembre* in sessione ordinaria. — Rimasta presso la Commissione Interno.

R. D. 22 marzo 1923, n. 761, che modifica l'allegato n. 5 al regolamento 12 febbr. 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale (elenco delle tasse ed emolumenti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere per la spedizione di determinati atti e norme speciali al riguardo).

**R. D. 29 aprile 1923, n. 1164*, concernente la sistemazione delle contabilità arretrate dei tesorieri delle province.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1625, che modifica il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale (n. 7 dell'elenco di cui all'art. n. 5: rilascio di stati di famiglia).

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2008*, che autorizza il Governo del Re a derogare alle disposizioni degli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale, per quanto riguarda il numero dei componenti le commissioni straordinarie per l'amministrazione delle province, e i requisiti per la nomina a presidente e a membri delle Commissioni stesse.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2074*, che dà facoltà al Governo del Re di conferire ai Commissari e alle Commissioni straordinarie per l'amministrazione dei comuni e province i poteri dei rispettivi Consigli.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2839*, sulla *riforma della legge comunale e provinciale.* — Amplia la competenza della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, dà facoltà ai Consigli dei comuni e delle province di delegare attribuzioni di loro competenza alle rispettive Giunte e Deputazioni, amplia le facoltà dei sindaci e dei presidenti delle Amministrazioni provinciali, modifica il controllo preventivo di legittimtà sulle deliberazioni e sui contratti dei corpi locali, sopprime il sistema della doppia lettura ora prescritto per talune deliberazioni, eleva i valori dei contratti, per la cui conclusione è prescritto l'obbligo dei pubblici incanti, amplia la possibilità di contrarre mutui, semplifica le procedure per la revisione dei conti, sopprime i pareri dei collegi locali non ritenuti necessari nel pubblico interesse, ecc. Estende la possibilità dell'esercizio dell'azione popolare anche alle giurisdizioni amministrative, intensifica la funzione ispettiva, introduce l'istituto della sospensione delle Amministrazioni comunali e provinciali e quello del prolungamento della gestione straordinaria fino ad un anno, se lo scioglimento del Consiglio è ripetuto entro due anni dallo scioglimento precedente, riordina l'istituto della responsabilità degli amministratori e dei pubblici impiegati. Chiama a far parte della Giunta provinciale amministrativa l'Intendente di finanza, ne rafforza l'elemento elettivo, vi introduce il sistema della rappresentanza della minoranza, e ne prescrive la rinnovazione totale ogni quadriennio. Provvede infine alla disciplina dei consorzi fra comuni, fra province e fra province e comuni; autorizza il Governo, con le opportune garanzie, ad ampliare il territorio d'un comune od anche ad aggruppare alla città che ne abbisogna, comuni contermini; dà regole generali relativamente allo stato giuridico ed economico degli impiegati degli enti locali; eleva la misura dell'ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti locali. — *R. D. 31 genn. 1924, n. 151*, che detta norme per l'attuazione del decreto predetto.

Elenchi dei Consigli comunali e provinciali disciolti e delle proroghe delle Amministrazioni straordinarie di province e comuni, dal mese di febbr. 1921 al mese di luglio 1923 (art. 323 della legge comunale e provinciale), v. ***C. doc. n. V,*** *1 a 5.*

Elenchi dei sindaci rimossi alla carica dal 1° gennaio 1921 al 30 giugno 1923 (articolo 149 della legge comunale e provinciale), v. ***C. doc. n. X,*** *1 a 4.*

V. anche: *Circoscrizione amministrativa – Decentramento – Elezioni amministrative – Impiegati e salariati degli enti locali – Indennità ai pubblici amministratori – Mutui alle province ed ai comuni – Strade e piazze comunali – Tributi locali.*

LEGGE ELETTORALE POLITICA.

Interr. sen. Gallini, ann. 15 giugno 1921: Modificazioni alla vigente legge elettorale politica; es. 17 giugno.

— sen. Zippel, ann. 15 giugno 1921: Concessione del diritto elettorale a cittadini austro-ungarici nell'Alto Adige (r. s.); es. 18 giugno.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Orano* propone (20 giugno 1921) che agli emigrati italiani sia data la rappresentanza politica in Parlamento; il dep. *Abisso* afferma (23 giugno) la necessità di modificare la legge elettorale per ciò che concerne la circoscrzione dei collegi, i voti di preferenza ed aggiunti, ed il diritto di cancellazione e sostituzione. — Il dep. *Cocco-Ortu* rileva (25 giugno) che l'esperimento di queste due ultime legislature conferma la necessità di una radicale riforma del metodo elettorale, che adultera e mutila il suffragio universale e rende impossibile la formazione di maggioranze salde e omogenee per sostituirle con altre mobili e mutevoli.

Proposta di legge dep. Conti, C. n. **1115** (ann. 20 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 7 dic.): *Limite di età per la eleggibilità a deputato.* — Modifica l'art. 40 dello Statuto, riducendo tale limite al compimento del venticinquesimo anno. — Sospesa la discussione (30 marzo 1922).

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **1112** (ann. 21 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e pres in considerazione il 7 dic.): *Modificazioni alla legge elettorale politica.* — (Riprod., con emendamenti e aggiunte, la proposta della precedente legislatura, letta il 16 marzo 1921). Toglie ogni limitazione nella scelta dei rappresentanti delle liste presso le sezioni elettorali; e abolisce la formalità del deposito delle nomine dei rappresentanti e delle schede-tipo presso gli uffici municipali di tutti i comuni della circoscrizione elettorale, dichiarando sufficiente il deposito presso il prefetto del capoluogo. Consente di anticipare al pomeriggio del sabato, che precede la votazione, le operazioni preparatorie. Ammette la facoltà nell'elettore di cumulare voti preferenziali ed aggiunti, nei limiti numerici fissati dalla legge vigente. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Turati, C. n. **1113** (ann. 23 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 7 dic.): *Modificazioni alle vigenti leggi elettorali in tema di ineleggibilità e incompatibilità politica, di sostituzione di deputati durante la legislatura, e sulla procedura elettorale.* — (Riproduce nella sostanza la proposta C. n. 320 della XXV[a] legisl., accogliendo quasi tutte le modificazioni apportatevi durante la discussione alla Camera, nelle tornate antimeridiane dal 18 al 23 marzo 1921). — Abroga gli articoli 91 a 94, e 96 a 98 della legge elettorale politica (testo unico 2 settembre 1919, n. 1495), relativi ai vari casi di ineleggibilità e incompatibilità; formulando il principio generale, che i dipendenti dello Stato ed assimilati sono, in massima, *eleggibili*, però *incompatibili;* e quindi dovranno, se eletti, dimettersi dall'impiego, o chiedere l'aspettativa senza stipendio, e senza diminuzione nel calcolo dell'anzianità, salva la riammissione nel posto, o almeno nel grado, quando cessino dal mandato politico. Generalizza la norma ora vigente pei professori, di provvedere alle vacanze da mandato politico, con supplenze.

Conserva integralmente le eccezioni al principio d'incompatibilità previste, nei sette numeri del vigente art. 91, pei ministri e sottosegretari di Stato, per gli alti funzionari dell'ordine amministrativo, giudiziario e militare, e pei professori ordinari d'università; abolendo la limitazione numerica, e il conseguente sorteggio. Sopprime l'attuale ineleggibilità del personale appartenente a scuole non governative sussidiate dallo Stato. Introduce la ineleggibilità dei funzionari addetti ai « gabinetti » dei Ministeri, che non si sieno dimessi almeno un anno prima della elezione. Rende territoriale, cioè limitata al collegio nella cui circoscrizione esercitano o esercitarono nell'ultimo anno l'ufficio, la ineleggibilità degli ufficiali generali e superiori di terra e di mare, dei funzionari governativi preposti ad uffici direttivi almeno circondariali, degli ecclesiastici aventi cura d'anime ed obbligo di residenza, e dei membri dei capitoli. Conserva le attuali incompatibilità diplomatiche. Abroga tutte le incompatibilità amministrative. Attribuisce effetto retro-attivo, dall'inizio della XXV[a] legisl., alle norme circa la speciale posizione di aspettativa per mandato politico. — Interpreta l'art. 2 della legge 26 sett. 1920, n. 1362, nel senso che la sostituzione automatica sia ammessa entro un anno dalla data delle *elezioni generali;* e, oltre al caso di morte, l'estende a quello di decadenza. Aggiunge alcune disposizioni relative alla procedura elettorale (sostituzione della *tessera* elettorale permanente all'attuale certificato; delega ai prefetti della distribuzione delle *schede-tipo* nelle varie sezioni elettorali). — Rimasta presso la Commissione Interno. — Nella tornata 18 nov. 1922 il dep. Turati presenta una nuova proposta per la riforma della legge elettorale politica (rimasta da svolgersi).

Proposta di legge dep. Ungaro, (ann. 23 giugno 1921, letta 25 luglio): *Limite di età per l'eleggibilità a deputato.* (Riduzione a 25 anni). — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. Nasi esprime l'opinione (20 luglio 1921) che la legge elettorale debba essere modificata nel congegno e nelle circoscrizioni.

Proposta di legge dep. Casertano, C. n. **847** (ann. 21 luglio 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 27 luglio): *Modifica delle operazioni elettorali politiche.* (Riprod. la proposta C. n. 323 della XXV Legisl). — Senza toccare nè lo scrutinio di lista, nè la rappresentanza proporzionale, introduce la scheda ufficiale, abolendo la busta di Stato; elimina le preferenze e le aggiunzioni; ammette un limitato diritto di cancellazione e conseguente sostituzione. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Malatesta, C. n. **1116** (ann. 25 luglio 1921, letta 31 luglio, svolta e presa in considerazione il 7 dic): *Modificazioni alla legge elettorale politica.* — Introduce la scheda di Stato, contenente tutte le liste dei candidati. Queste entro il trentesimo giorno anteriore alla votazione, debbono essere presentate alla Prefettura, la quale stamperà le schede, e le trasmetterà ai comuni. Abolisce i voti aggiunti, ed anche i preferenziali, nella vigente forma positiva, consentendo un limitato numero di cancellature (2-3-4 cancellature, secondo che i deputati da eleggere sieno rispettivamente 10 a 15, o 15 a 20, od oltre 20). Obbliga i candidati a presentare il certificato di nascita, e la Commissione elettorale provinciale a cancellare dalle liste quelli che non raggiungano l'età prescritta dall'art. 40 dello Statuto. Ammette, nel caso di dimissioni di un deputato entro 60 giorni dalla proclamazione, la sostituzione col primo dei non eletti della medesima lista. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Fulci, C. n. **946** (ann. 29 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 6 agosto): *Modificazioni alla legge elettorale politica.* (Riprod. la proposta C. n. 1413 della XXV Legisl.). — Prescindendo dal merito della proporzionale, abolisce i voti aggiunti, ed ammette un sol voto preferenziale, anche per le liste complete, e qualunque sia il numero dei deputati da eleggere. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Durante la discussione del dis. di legge per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, il dep. *Tamanini* vorrebbe (31 luglio 1921) che ai funzionari non si togliesse il diritto all'eleggibilità.

R. D. 25 sett. 1921, n. 1359, che reca norme riguardanti l'elettorato politico nei territori annessi nel Regno.

Interr. Matteotti, ann. 25 nov. 1921: Revisione annuale delle liste elettorali; es. 3 dic.

Proposta di legge dep. Quilico, C. n. **1738** (ann. 3 dic. 1921, letta 9 dic.): *Modificazioni al testo unico della legge elettorale politica 2 sett. 1919, n. 1495* (art. 52 e 55). — Mira ad assicurare l'esistenza del requisito dell'età del candidato nel giorno dell'elezione. E quindi aggiunge, alle indicazioni obbligatorie della lista, anche quella dell'età dei singoli candidati; ed autorizza la Commissione elettorale provinciale a togliere dalle liste i nomi dei candidati di età minore a quella prescritta per l'ammissione alla Camera. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Codacci-Pisanelli, C. n. **1779** (ann. 19 dic. 1921, letta 22 dic.): *Limite di età per essere eletto deputato.* (Riduzione a 25 anni compiuti). — Rimasta presso la Commissione Interno.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo (Min. Facta), il sen. *Gallini* richiama (20 marzo 1922) l'attenzione del Governo e del Senato su quel turbamento della sorgente dei pubblici poteri, che è determinato dalla legge sulla proporzionale, che s'augura pertanto sia dal nuovo Ministero cancellata dalle nostre tavole legislative; il sen. *Santucci* crede (21 marzo) che alla legge elettorale occorra fare dei ritocchi nella forma, lasciandone però intatta la sostanza; il presidente del Consiglio, *Facta*, osserva (22 marzo) che la legge elettorale tocca gli organismi più delicati della nostra compagine nazionale, e che si deve aspettare che quella che è oggi in vigore spieghi tutta la sua efficacia e manifesti tutti i suoi difetti, prima di pensare a riformarla radicalmente.

Proposta di legge dep. Modigliani, C. n. **1711** (ann. 22 maggio 1922, letta 26 maggio): *Per l'estensione alle donne delle leggi sull'elettorato.* (Riprod. la proposta C. n. 322 della XXV Legisl.). — Estende alle donne le leggi vigenti sull'elettorato politico,

a far tempo dalle elezioni generali per la XXVII Legisl.; prescrivendo la compilazione di liste elettorali distinte da quelle comprendenti gli uomini. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Sacchi, C. n. **1709** (ann. 1° luglio 1922): *Per modificare la legge elettorale politica.* — Lasciando inalterati lo scrutinio di lista e la rappresentanza proporzionale, mira a rimuovere taluni inconvenienti verificatisi nel metodo delle elezioni. Quindi introduce la scheda di Stato; e abolisce i voti preferenziali ed aggiunti, non permettendo neppure la cancellazione. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Camera, C. n. **1840** (ann. 18 nov. 1922): *Modificazione alla legge elettorale politica.* — Sostituisce all'art. 40 del vigente testo unico 2 sett. 1919, n. 1495, i principî seguenti: *a*) l'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza della minoranza; *b*) il paese è diviso in collegi, formati da province o gruppi di province, per la nomina in ciascuno di almeno 10 deputati; *c*) l'elettore ha diritto di votare per un numero di candidati eguale ai tre quarti dei deputati assegnati al collegio. Autorizza il Governo del Re a riordinare conseguentemente la procedura elettorale, a redigere la tabella delle circoserizioni, ed a pubblicare un nuovo testo unico. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Casaretto, C. n. **1838** (ann. 18 nov. 1922): *Modificazioni alla legge elettorale politica.* — Lasciando intatto il sistema proporzionale, cerca di assicurare una maggiore libertà all'elettore votante, e di eliminare le lotte intestine fra i candidati di una stessa lista. All'uopo introduce la « scheda ufficiale », in sostituzione dell'attuale busta; e vietando i voti aggiunti, adotta il voto preferenziale unico da esprimersi con un segno a matita presso il nome del candidato prescelto. — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Paolucci, C. n. **1906** (ann. 25 nov. 1922): *Modificazioni alla legge elettorale politica* (art. 3, testo unico 2 sett. 1919, n. 1495). — Ammette all'esercizio dell'elettorato i sottufficiali dell'esercito e della marina. — Rimasta presso la Commissione Interno.

R D-L. 24 dic. 1922, n. 1748, contenente norme per la reinscrizione nelle liste elettorali politiche dei comuni delle nuove province dei regnicoli che ne erano stati cancellati per effetto della mancata dichiarazione di cui all'art. 45, comma 3°, del R. D. 25 sett. 1921, n. 1359 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 2007).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 286,* con cui si pubblica nelle nuove province il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. D. 2 sett. 1919, n. 1495, modificato dalle leggi 5 aprile 1920, n. 395 e 26 sett. 1920, n. 1362.

Durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il dep. *Misuri* esprime l'opinione (29 maggio 1923) che, nel caso in cui la necessità di rinnovare la Camera attuale si dimostrasse impellente, giovi di più far ritorno al collegio uninominale che adottare nuovi congegni elettorali; il dep. *Longinotti,* pur dichiarando (30 nov.) che il partito popolare si mantiene favorevole alla proporzionale, riconosce che il collegio unico non ferisce questo principio; esprime però apprensioni circa le dimensioni che si vorrebbero dare alla maggioranza in confronto delle minoranze, e pensa che il sistema proporzionalista attenuato, il quale assegni sotto speciali condizioni un premio di maggioranza, potrebbe risolvere parecchie obiezioni.

Durante la discussione al Senato sulla proposta del sen. Scialoja, per la « conversione in legge dei decreti-legge », accennandosi dallo stesso sen. Scialoja, fra l'altro, all'ipotesi che il Governo possa approfittarne, per varare per decreto-legge la riforma elettorale, il min. della giustizia *Oviglio,* ribatte immediatamente, dichiarando ciò assurdo (30 maggio 1923).

Proposta di legge dep. Berardelli, C. n. **2108** (ann. 6 giugno 1923): *Modificazioni all'art. 103 della legge elettorale politica.* — Abolisce, soltanto per la XXVI Legisl. il limite di un anno dalle elezioni generali, entro il quale è consentita la sostituzione dei deputati morti coi candidati non proclamati, che li seguivano immediatamente nelle rispettive liste (art. 103 della legge elettorale politica vigente). — Rimasta presso la Commissione Interno.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2064,* che stabilisce l'indipendenza delle esistenti circoscrizioni elettorali dalla circoscrizione giudiziaria di cui al R. D. 24 marzo 1923, n. 601.

Disegno di legge del presid. del Consiglio Mussolini, C. n. **2120**; S. n. **630** (pres. 9 giugno 1923): *Modificazioni alla legge elettorale politica.* — Costituisce tutto il Regno in collegio unico nazionale, riservando a quel partito che abbia raggiunto per la propria lista il maggior numero di voti una maggioranza di due terzi dei seggi e conservando il principio della rappresentanza proporzionale per le minoranze. Dispone la formazione di circoscrizioni elettorali interprovinciali, da costituirsi in numero non maggiore di 20,

Riconosce il diritto di presentare le liste dei candidati ad una aggregazione di elettori, in numero non inferiore a 1,000 e non superiore 1,500 per ciascuna circoscrizione; stabilisce che le liste siano presentate alla Corte d'appello designata per ciascuna circoscrizione, dalla quale sono trasmesse alla Corte d'appello di Roma, che funziona da ufficio centrale nazionale, sia nel lavoro preparatorio, che nel riassuntivo: nel preparatorio unificando le liste parziali, che portano lo stesso contrassegno e costituendone una lista unica nazionale per ogni singolo partito; nel riassuntivo assegnando i posti a ciascuna lista secondo il risultato dei voti che ad essa sono stati dati in tutto il Regno, ma distribuendoli in ciascuna circoscrizione in rapporto al numero dei voti che in essa vi ha rispettivamente conseguito.

Stabilisce che il numero massimo di candidati, che può essere contenuto in ciascuna lista, sia di cinque sesti del numero dei deputati assegnati a ciascuna circoscrizione, e che il numero minimo sia di un terzo; che ogni lista, per essere raccolta nel manifesto elettorale, sia presentata almeno in due regioni.

Adotta per la votazione la scheda di Stato, la quale riproduce i simboli proposti dai presentatori delle singole liste e nella parte centrale contiene una linea trasversale; stabilisce pertanto che l'elettore voti per la lista da lui preferita tracciando, colla matita nera che troverà nella cabina, un segno sul simbolo che la rappresenta, con facoltà di aggiungere nella linea trasversale l'indicazione del nome di quello dei candidati della stessa lista, per il quale egli determini la sua preferenza in confronto di tutti gli altri nomi contenuti nella lista medesima.

Fatto obbligo all'elettore di recarsi nella cabina per dare il suo voto, stabilisce la nullità della scheda non scritta nella cabina e la proibizione di darne un'altra all'elettore che abbia contravvenuto al suo dovere, comminando inoltre una pena severa al presidente dell'ufficio, il quale non si accerti che l'elettore adempia a tale obbligo.

Come metodo di scrutinio, adotta il nazionale per la maggioranza ed il regionale per le minoranze: al riguardo pertanto, stabilisce che la Corte d'appello circoscrizionale, costituitasi in una o più sezioni, proceda alla riassunzione dei voti di lista e preferenziali conseguiti in tutte le sezioni comprese nella propria circoscrizione ed alla redazione di un verbale che ne faccia la precisa e minuta indicazione; che questi verbali siano inviati colla massima sollecitudine alla Corte d'appello di Roma, onde essa, secondo lo spoglio dei risultati di tutto il Regno, verifichi anzitutto quale sia la lista che vi abbia ottenuto la maggior somma di voti; che nel caso in cui questa somma sia tale da raggiungere più dei due terzi dei posti dei deputati, la distribuzione dei posti si faccia nelle singole circoscrizioni col metodo del quoziente proporzionale; che ove la somma di voti ottenuti dalla lista prevalente non raggiunga tale entità, si assegni ad essa il premio di maggioranza, attribuendole, indipendentemente da ogni altro calcolo, i due terzi dei posti, cioè 356; che tali posti siano distribuiti per ciascuna circoscrizione in ragione del numero dei voti che la lista prevalente vi ha rispettivamente conseguito; che la preferenza abbia per effetto la designazione individuale dei candidati, i quali devono ottenere i posti assegnati per la circoscrizione a detta lista. Circa l'assegnazione dei posti alle liste di minoranza, dispone che queste non possano avere, complessivamente per ciascuna circoscrizione, se non il numero dei posti che rappresenti la differenza tra il numero totale assegnato alla circoscrizione e quello già attribuito per la circoscrizione stessa alla maggioranza, e che il numero risultante sia ripartito tra le minoranze in proporzione della somma di voti rispettivamente conseguita. Autorizza il Governo a pubblicare per decreto Reale le norme relative all'istituzione d'una tessera permanente d'iscrizione nelle liste elettorali.

Fissa a 25 anni il limite d'età per l'eleggibilità a deputato; ammette la sostituzione dei deputati soltanto nel caso d'opzione o di sorteggio tra le due circoscrizioni in cui è consentita l'accettazione della candidatura; sopprime tutte le ineleggibilità amministrative e quelle degli impiegati dello Stato, non sostituendo le prime con incompatibilità alcuna, e sostituendo le seconde col collocamento in aspettativa senza stipendio dei funzionari pubblici, eccezion fatta per quelli che abbiano acquistata una più sicura indipendenza per l'altezza e la specialità della funzione. Conserva poi le attuali ineleggibilità per ragioni di affari.

Relazione della Commissione della Camera. — La Commissione speciale nominata dal Presid. per l'esame del dis. di legge si divide in maggioranza ed in minoranza: dieci contro otto (rel. *Casertano* per la maggioranza, *Bonomi* e *Micheli* per la minoranza).

La *maggioranza* che si dichiara favorevole ai principî informativi del dis. di legge, apporta ad esso vari emendamenti, sia limitando la lista maggioritaria a due terzi dei posti assegnati, ed abolendo quindi l'ulteriore assegnazione di posti sino a cinque sesti; sia proponendo che il minimo dei candidati circoscrizionali possa ridursi dal terzo dei posti assegnati alla circoscrizione soltanto a tre.

Parimenti riduce il numero massimo dei presentatori di lista da mille a cinquecento ed il numero minimo da cinquecento a trecento; ammette che l'accettazione di candidature di un assente dal Regno possa farsi con procura autenticata da Regio console; determina che i posti vuoti nella lista di maggioranza, anteriormente allo scrutinio, vadano a beneficio delle minoranze.

Dalla proposta riduzione a due terzi del numero massimo dei candidati di ciascuna lista risulta poi che la lista prevalente diventi rigida, e cioè che non possa contenere più di due terzi, e che debbano riuscire eletti tutti i nomi in essa compresi.

Per ciò che concerne la graduatoria delle liste, la maggioranza limita di norma a due sole le preferenze, aumentandole sino a tre nei collegi con più di venti deputati assegnati; e per rendere agli analfabeti meno difficile anche la votazione delle preferenze, concede ad essi la facoltà di scrivere, invece del cognome, il numero portato dal candidato nella rispettiva lista.

Riduce il formato della scheda a maggiore semplicità di quella allegata al disegno ministeriale; e circa la tessera di identificazione consente col Governo che la esecuzione dei principî, in massima affermati, possa essere prorogata ed attuata con norme regolamentari.

La Commissione raccomanda poi al Min. che nella formazione del modulo a stampa dei verbali, il nuovo testo, che deve tener conto di tutte le modifiche apportate, sia redatto con la maggiore semplicità e precisione, prescrivendo sopratutto l'obbligo di attestare in lettere e non in cifre il numero dei voti conseguiti dalle liste e dai candidati. Rifonde tutta la materia delle ineleggibilità ed incompatibilità (ineleggibilità assoluta e relativa), allo scopo di rendere più semplici, armoniche e pratiche le disposizioni relative: stabilisce pertanto in articolo a parte le categorie di funzionari, per i quali concorrendo la piena eleggibilità determinata da tutte le leggi anteriori, non ricorre la ipotesi dell'aspettativa. Oltre a ciò ritiene doversi fare eccezione alla regola dell'eleggibilità, stabilendosi invece un'ineleggibilità, assoluta o relativa, per le seguenti categorie di funzionari:

a) prefetti, vice-prefetti, sotto-prefetti, funzionari di pubblica sicurezza, o coloro che ne tengono le veci;

b) capi e segretari di gabinetto di un ministro o sottosegretario di Stato;

c) magistrati e funzionari del P. M;; ufficiali generali, ufficiali superiori di terra, di mare, di aeronautica.

Per la prima categoria l'ineleggibilità è assoluta; per i cosiddetti « gabinettisti », contemplati nella categoria *b*, l'ineleggibilità è relativa, colpisce cioè coloro che non abbiano lasciato la funzione almeno un anno prima della convocazione dei comizi; per la categoria *c* la ineleggibilità è assoluta per i funzionari del pubbl. min.; mentre per gli altri magistrati e per gli ufficiali generali è stabilito che essi non possano essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio o comando, od in quello in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi.

Per ciò che riguarda la milizia nazionale, la maggioranza della Commissione non ne fa specifica menzione; e ciò tanto più di fronte all'art. 3, che determina i casi di sospensione dal voto, e demanda al magistrato di decidere le relative controversie in occasione della formazione delle liste.

Mantenute integralmente le disposizioni vigenti quanto all'ineleggibilità per ragione di affari, per quanto ha tratto invece alle incompatibilità amministrative, di cui il dis. di legge ministeriale propone l'abolizione totale, la Commissione ritiene doversi riproporre quella sola concernente i presidenti di deputazione provinciale, ritenendo che il maggiore allargamento della circoscrizione renda di assai scarsa importanza l'influenza sul corpo elettorale di sindaci e membri di Giunta provinciale amministrativa.

La *minoranza* della Commissione nota che nel dis. di legge la proporzionale rimane nel suo pesante meccanismo di liste, di quozienti, di preferenze; mentre per altro essa non assegna più a ciascun partito ciò che gli spetta, ma dà all'uno, togliendolo agli altri, un premio che distrugge il concetto equo di proporzione; che nel sistema che si propone

lo spirito del sistema maggioritario è profondamente adulterato; che il proposito di creare governi di partito, sorretti da grosse maggioranze di partito, è contrario alle più chiare tendenze dell'evoluzione politica; che assegnandosi i due terzi dei seggi alla lista prevalente, solo i grandi partiti organizzati potranno conquistare il Governo, riducendosi così anche la funzione del Capo dello Stato e la funzione del Parlamento alla pura registrazione della volontà del partito dominante; che il fine cui mira apertamente il congegno proposto, non rispondente nè alla tendenza del nostro tempo, nè alla pratica dei liberi reggimenti democratici, ha però in sè la propria negazione, giacchè sarà distrutto dal giuoco stesso del congegno che esso ha foggiato; che le maggioranze e i Ministeri di coalizione rispunteranno più ibridi e illogici quanto più il grosso premio di maggioranza avrà indotto a furia gli appetiti elettorali ad accordarsi per la spartizione del bottino.

La minoranza fa infine notare che per stabilire una garanzia contro il prevalere di piccole frazioni del corpo elettorale, beneficianti della disgregazione della massa elettorale eventualmente suddivisa in troppi partiti, il partito popolare italiano aveva suggerito non solo l'abbassamento a 321 seggi del premio di maggioranza (proposta questa avanzata da altri partiti e sulla quale ha insistito la minoranza della Commissione), ma aveva suggerito di esigere che la lista prevalente, per ottenere il premio di maggioranza, raccogliesse almeno il quaranta per cento dei suffragi; che però tali suggerimenti non hanno trovato accoglimento.

Seguono in allegato alla relazione della minoranza la dichiarazione del dep. *Turati*, il quale propone un ordine del giorno pregiudiziale contro la discussione del dis. di legge; le dichiarazioni e proposte del dep. *Chiesa*, il quale dopo aver sostenuto, in linea di principio, l'istituzione di un'Assemblea nazionale e di Assemblee regionali legislative, entrando poi nel merito del dis. di legge, si dichiara favorevole alla riduzione a tre quinti dei seggi assegnati alla maggioranza, all'istituzione del quoziente nazionale per le minoranze, all'abolizione del giuramento politico e delle preferenze, all'ineleggibilità territoriale degli ufficiali generali della milizia nazionale, alla disposizione con cui si stabilisca che nessuna milizia di partito debba essere in servizio nel periodo elettorale.

Seguono infine le dichiarazioni dei dep. *Graziadei* e *Lazzari* d'opposizione al dis. di legge, che s'inspirano principalmente alla sostanza dei loro rispettivi principî politici.

Discussione alla Camera. — La discussione generale alla Camera ha luogo nelle tornate dal 10 al 15 luglio; e in quelle dal 17 al 21 si svolge la discussione degli articoli, sul testo emendato dalla Commissione.

Discussione generale. — 10 luglio 1923. — Il dep. *Petrillo* approva il dis. di legge, rispondente alla situazione politica del paese, perchè, dando una giusta rappresentanza ai vari partiti, e senza del resto disconoscere i principî della proporzionale, permette la formazione di una salda maggioranza parlamentare. Il dep. *Gronchi*, lumeggiando l'atteggiamento del gruppo popolare circa la proposta riforma, ritiene eccessivo e pericoloso il numero di mandati assegnato alla maggioranza, che creerebbe al Governo una base troppo parlamentaristica, in rispondenza di una situazione di minoranza nel paese; e dichiara di consentire il premio di maggioranza, limitato ai tre quinti dei seggi, e con la condizione cautelare della conquista dei due quinti dei voti. Il dep. *Garosi*, malgrado il suo partito (comunista) sia contrario al regime parlamentare, esprime l'avviso che la nuova legge sia mostruosa ed insincera, tendendo a comprimere i principî di libertà e la volontà popolare. Il dep. *Larussa*, ricordata la sua antica avversione al sistema proporzionale e la sua preferenza pel sistema uninominale, enumera diversi pregi del progetto governativo, che crede superiore a quello emendato dalla Commissione.

11 luglio. — Il dep. *Cappa P.* nega ogni apriorismo all'opposizione dei popolari verso questa riforma, che giudica superflua e dannosa, contestandone altresì l'opportunità, sia per il pericolo della convocazione dei comizî in un momento di odii e passioni roventi, sia per la inevitabile formazione di blocchi elettorali, con le deprecate compromissioni di uomini e di programmi. Il dep. *Celesia* rileva il merito precipuo della riforma, cioè di dare stabilità ai Governi, e l'altro, sperato, di determinare una forte unione delle forze veramente e sinceramente nazionali. Il dep. *Labriola* esamina i vantaggi del collegio uninominale, e subordinatamente di una vera proporzionale, per assicurare una rappresentanza fedele della situazione politica del paese, dalla quale soltanto il Governo deve trarne la stabilità; ritiene prematura una condanna della proporzionale, dato il breve periodo di attuazione avuto fra noi; contesta alla Camera la possibilità giuridica di delegare al Governo il diritto di nomina della rappresentanza popolare; critica il nuovo congegno, artificiale e monopolistico, che fra l'altro avrà il danno di allontanare dalla

vita pubblica uomini esperti e preparati. Il dep. *Frontini* spiega l'opposizione del gruppo socialista unitario, diretta contro lo spirito e i fini della riforma, inadatta ad elevare il costume politico e vulneratrice della sovranità popolare. Il dep. *Alessio* anatomizza le cause del successo fascista, e prospettando il pericolo, che dal nuovo strumento elettorale seguano indefinite riforme d'ordine costituzionale, pone all'assemblea l'esigenza di una degna difesa della sua esistenza, e delle ragioni future della sua funzione, a tutela della libertà.

12 luglio. — Il dep. *Girardini* nota l'alto valore politico della riforma, quale espressione dello spirito del fascismo, inteso non già come reazione di violenza transitoria, ma come ultimo termine di un processo storico di restaurazione nazionale. Il dep. *Ciriani* manifesta la sua invincibile avversione contro il sistema proposto, che egli critica, sotto l'aspetto politico e tecnico. Il dep. *Terzaghi* afferma la necessità di valutare il progetto serenamente, alla stregua delle esigenze politiche attuali, e conseguentemente approvarlo, rilevando che esso consente e garantisce la formazione di minoranze parlamentari d'opposizione. Il dep. *Amendola* pone contro il disegno obiezioni di carattere pregiudiziale, di merito e politiche: scorge gravi menomazioni del diritto statuario nel nuovo sistema, che sopprime la libera scelta del corpo elettorale, trasferendo al Governo la designazione degli eletti, cancella il divieto del mandato imperativo, e svuota la funzione della Corona in rapporto ai partiti, con la consolidazione di una maggioranza immutevole; lumeggia la ventennale crisi del Parlamento, che non può superarsi senza assicurare il rispetto della volontà della vera maggioranza del paese, e rivendica gli ideali e i meriti della democrazia, per la difesa della libertà.

13 luglio. — Il dep. *Bentini* afferma come il progetto implichi una vera e propria riforma costituzionale, che il partito socialista osteggia; e giudica illusoria l'asserita libertà di voto, giacchè, perdurando la violenza, non sarà possibile una libertà di propaganda e di lotta in periodo elettorale a tutti indistintamente i partiti. Il dep. *Di Giovanni* disapprova la riforma, inspirata al criterio della violenza; e nota che essa menoma l'integrità del suffragio universale, rendendo impossibile agli analfabeti l'espressione del voto preferenziale. Il dep. *Conti* giudica severamente il fascismo, quale esponente di una tendenza assolutista. Il dep. *Cao* rivendica il valore storico del regime parlamentare, che va difeso dai fieri colpi del Governo fascista.

14 luglio. — Il dep. *Lucci* esamina la posizione dei vari partiti nei confronti del Governo, e manifesta la chiara ed aperta opposizione del partito socialista. Il dep. *Orano* rileva l'assurdità di discutere i principî informatori della riforma, atto di volontà del capo del Governo, che avrebbe potuto anche sopprimere il Parlamento, ma preferisce averlo specchio della volontà attuale del paese e della sua forte concezione statale. Il dep. *Giunta* precisa il valore del fascismo nel rinnovamento spirituale della vita italiana, ed enuncia l'inanità di qualsiasi opposizione, per combattere un Governo, nel quale il paese ha ormai riposto tutta la sua fiducia.

Il sottosegretario di Stato per la presidenza, *Acerbo*, ribatte le varie obiezioni alla riforma e la difende, esponendo la genesi storica e lo sviluppo politico del movimento fascista.

15 luglio. — Il dep. *Camerini* sostiene la necessità di accettare la riforma, denunziando il pericolo di un dissidio tra Governo e Parlamento. Il dep. *Casertano*, relatore per la maggioranza, chiarisce la natura e la portata tecnica della riforma, nei suoi pregi intrinseci, e quale rimedio, dopo il fallimento del metodo proporzionale.

Vengono indi svolti ordini del giorno, poi ritirati, dai deputati: *Casaretto*. (approvazione del disegno), *Walther* e *Wilfan* (rappresentanza delle popolazioni allogene), *Mancini A.* (garanzia della libertà), *Turati* e *Lazzari* (sfiducia al Governo e rigetto della riforma), e *Cingolani*, per il partito popolare (fiducia al Governo, e accettazione della riforma, riducendo ai tre quinti il premio di maggioranza, per la lista prevalente che abbia raggiunto i due quinti di voti validi).

Il pres. del Consiglio, *Mussolini*, premessa una critica ampia e serrata dei principali discorsi, pronunciati nel corso della discussione, e dichiarata la più assoluta intransigenza nel campo politico, con riserva di arrendevolezza nei dettagli tecnici, rileva i principî democratici accolti nella legge (scheda di Stato, collegio nazionale, garanzia di una quota di seggi alle minoranze, ecc.); e dà pieno affidamento, che le nuove elezioni non saranno indette, se non quando potranno sicuramente svolgersi in uno stato di perfetta libertà e indipendenza.

Viene da ultimo votato l'ordine del giorno *Larussa* (« La Camera, confermando la sua fiducia al Governo, approva i principî della riforma elettorale, e passa alla discussione degli articoli »), accettato dal Governo, che pone la questione di fiducia. La votazione

ha luogo per divisione, con duplice appello nominale (sulla prima parte – *fiducia al Governo* –: votanti 450, favorevoli 303, contrari 140, astenuti 7; sulla seconda parte: *passaggio alla discussione degli articoli:* votanti 451: favorevoli 235, contrari 139, astenuti 77).

Discussione degli articoli. — Ha luogo nelle tornate dal 17 al 21 luglio. Il disegno di legge viene approvato in massima nel testo della Commissione parlamentare, con diversi emendamenti, di cui si notano i principali: esclusione del diritto di voto ai componenti la milizia nazionale, quando siano in servizio (*Lazzari*); concessione dell'esercizio del voto ai marescialli (*Acerbo*), (17 luglio); – Suddivisione delle due circoscrizioni « Abruzzi e Molise » e « Campania », in tre: Abruzzi, Sannio, Campania (*Bosco-Lucarelli*), (18 luglio) – elevazione da 30 a 70 giorni, del termine tra la convocazione dei collegi e il giorno delle elezioni (rel. *Casertano*); qualifica di « pubblici ufficiali » ai membri dell'ufficio elettorale, compresi i rappresentanti di lista (*Frontini*); autorizzazione al presidente e vice presidente, al segretario del seggio ed ai rappresentanti delle liste, di votare nelle sezioni in cui esercitano il loro ufficio, ancorchè inscritti come elettori in altra sezione o circoscrizione (*Vicini*), (19 luglio); – riduzione al quarto dei votanti, del *quorum* per l'attribuzione del premio di maggioranza: (proposta *Giolitti*, per la maggioranza della Commissione, mentre altri propone il 33 per cento (*Bonomi*, per la minoranza della Commissione) o il 40 per cento (*Merlin*); il pres. del Consiglio, *Mussolini*, pone la questione di fiducia sulla cifra del 25 per cento proposta dalla maggioranza, che viene approvata, respingendosi con votazione nominale la proposta della minoranza: vot. 336, fav. 157, contr. 178, asten. 1); e conferma della fissazione a *356* del numero di seggi assegnati alla maggioranza, respingendosi altro emendamento (*Chiesa* e *Merlin*), che attribuiva alla maggioranza soltanto i tre quinti dei seggi, cioè 321 dep. (20 luglio). — Vengono poi ritoccate le ineleggibilità, eliminandosi quelle dei prefetti, vice-prefetti, sotto-prefetti, e dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, qualora abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del collegio (*Fantoni*); ed estendendosi quella dei militari agli ufficiali, superiori e generali, di terra e di mare, di aeronautica e della milizia volontaria comandanti di zona, nella circoscrizione dove hanno un comando, o l'abbiano avuto 6 mesi prima (*Chiesa-Modigliani*). Si estende altresì l'applicazione della speciale aspettativa per mandato politico ai deputati, già funzionari dello Stato (*Fulci*), o di altra pubblica amministrazione (*Modigliani*), che si dimisero dall'ufficio, anche se abbiano avuto interruzioni di legislatura. Si ammette il trasporto ferroviario gratuito per gli emigranti che rimpatrino per le elezioni, dalla stazione di confine al comune in cui votano (*Beltrami*). — Indi si approva un emendamento *Baldassarre*, perchè, nella prima applicazione della legge, le circoscrizioni sieno costituite secondo la tabella del progetto ministeriale (riunione delle due circoscrizioni Abruzzo e Sannio nell'unica « Abruzzo e Molise »). E infine, si approva un emendamento del rel. *Casertano*, secondo cui, se nessuna lista riporti il 25 per cento dei votanti, si applichino a tutte le liste le disposizioni fissate per le liste di minoranza.

Durante la medesima discussione, vengono pure trattate le seguenti questioni, che però non danno luogo a risoluzioni concrete, o le cui proposte sono respinte: intangibilità del numero di deputati assegnati a ciascuna provincia, fino alla pubblicazione dei risultati definitivi del nuovo censimento (*Soleri*); applicazione del collegio unico nazionale anche per le minoranze (*Vella*), (17 e 18 luglio 1923); — Suddivisione della circoscrizione della Venezia Gulia in due: Friuli e Venezia Giulia (*Ciriani*); suddivisione in due dell'unica circoscrizione Basilicata e Calabria (*Reale*); concessione di un minimo di rappresentanza alle minoranze allogene (*Wilfan*); voto agli emigrati (*Mucci, Ciriani, Piemonte, Canepa, Jacini, Ellero, Cavina, Luiggi, Chiesa, Lazzari, Modigliani, Giunta, Micheli:* le varie proposte formulate, non accettate nè dal rel. *Casertano*, nè dal sottosegretario *Acerbo*, vengono tutte respinte dalla Camera, (18 e 19 luglio); — libera presentazione di candidatura degli eleggibili, appoggiati da un minimo di elettori (*Presutti*); applicazione del quoziente nazionale, anzichè regionale, per la minoranza (*Chiesa*), (20 luglio); soppressione dei voti preferenziali (*Vella, Chiesa, Modigliani, Uberti, Terzaghi, Gavazzeni*, rel. *Casertano* e sottosegretario *Acerbo:* respinte le varie proposte del divieto assoluto delle preferenze, della limitazione alle liste di minoranza, della riduzione a due o a una sola, si mantiene l'ammissione di tre voti preferenziali, proposta dalla Commissione, essenzialmente per evitare lotte troppo aspre fra i candidati di una medesima lista); introduzione di nuovi casi di nullità delle votazioni delle sezioni, e attribuzione alla Cassazione del Regno dell'istruttoria dei reclami elettorali (*Presutti*); abolizione del giuramento politico (*Macrelli*), (21 luglio).

Il disegno viene votato e approvato dalla Camera a scrutinio segreto nella medesima torn. del 21 luglio (vot. 346, fav. 223, contr. 123).

Relazione della Commissione del Senato. — La Commissione speciale, incaricata di riferire sul disegno (S. n. 630-A., pres. 26 ott. 1923, rel. *Bonicelli*) anche non ritenendolo perfetto, delibera ad unanimità di proporne, senza modificazioni, l'approvazione: pur essendosi manifestate nel suo seno diverse tendenze, e approvandola i proporzionalisti per quel tanto di proporzionalismo ch'essa conserva nella ripartizione dei seggi di minoranza; e gli uninominalisti, per il principio maggioritario, che regola l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista prevalente.

Discussione al Senato. — 13 novembre. — Il sen. *Abbiate*, disapprovando le conclusioni della Commissione, afferma che una legge elettorale non debba giudicarsi soltanto in base al criterio di opportunità; e difendendo il sistema proporzionale dall'accusa di aver provocato la crisi del regime parlamentare, ravvisa nella nuova riforma una menomazione del suffragio universale, che vulnera il sistema rappresentativo, sopprime il Governo parlamentare e annulla la funzione della Corona, moderatrice ed arbitra fra i partiti. Il sen. *Chimienti* invece l'approva: crede confermata dall'esperienza la falsità della tesi proporzionalista; loda la istituzione del collegio unico nazionale, e la introduzione del principio della maggioranza relativa; e soltanto invoca che il giudizio definitivo sulla validità delle elezioni sia affidato ad un alto corpo giudiziario. Il sen. *Mosca* è del pari favorevole alla legge, in quanto distrugge il suffragio proporzionale, che rende, se non impossibile, difficile il funzionamento del regime rappresentativo; non nasconde la sua assoluta preferenza pel collegio uninominale; e rileva due gravi inconvenienti del nuovo sistema: la limitatissima libertà di scelta degli elettori fra le liste, conseguente dal trasferire ai comitati la designazione dei candidati; e il passaggio del giudizio sulla validità delle elezioni all'Ufficio centrale nazionale, cioè a un corpo estraneo alla Camera. Il sen. *Gatti* approva incondizionatamente la riforma, rilevando i principî democratici che essa consacra, e bene auspicando dalla restaurata disciplina politica. Il sen. *Crispolti*, sospendendo, senza abbandonarle, le sue preferenze per la proporzionale, della quale verrà un giorno la riabilitazione, reputa molto opportuna la riforma, che segna un grande progresso nella vita costituzionale. Il sen. *Fracassi* fa riserve sulla cifra, che gli sembra troppo bassa, del 25 per cento dei votanti, per l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista che lo consegua; e circa le modifiche alle circoscrizioni elettorali, che ritiene ingiustificate.

14 novembre. — Il sottosegretario per la presidenza del Consiglio, *Acerbo*, rispondendo alle critiche affacciate, difende la riforma, e la sua finalità di riordinamento e rafforzamento costituzionale, in contrasto col sistema proporzionale, causa di frazionamento del potere politico; dichiara poi che il Governo non ha pregiudiziali contro una eventuale valorizzazione giuridica del sindacalismo nazionale, come rappresentanza tecnica, integratrice di quella politica. Il rel. *Bonicelli* sostiene anche egli la legge, elogiandone il merito precipuo, di accrescere l'efficienza del potere esecutivo, e rispondere alla chiara volontà del paese.

Viene da ultimo approvato il seguente ordine del giorno, presentato dal sen. *Spirito*, e accettato dal pres. del Consiglio *Mussolini*,: « Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, conferma la sua fiducia nel Ministero e passa alla discussione degli articoli ». Indi sono approvati, senza discussione, tutti gli articoli del dis. di legge; subito dopo votato a scrutinio segreto (vot. 206: fav. 165, contr. 41). — ***Legge 18 nov. 1923, n. 2444.***

Testo unico 13 dic. 1923, n. 2694, *della* ***legge elettorale politica.***

Indennità ai deputati, v. *Prerogative parlamentari.*

Proposta di abolizione del giuramento politico, v. *Giuramento.*

LEGGI E DECRETI (RACCOLTA UFFICIALE DELLE) - PUBBLICAZIONI DELLO STATO.

La relazione dell'ufficio centrale del Senato sul dis. di legge, S. n. 395, pres. 27 giugno 1922, considerato (rel. *Vanni*) come quella che viene chiamata « facoltà di coordinamento in testo unico » si converta non di rado in pratica in un'ampia potestà, che si arroga il potere esecutivo, di introdurre sostanziali modificazioni di diritto; esprime l'augurio che la formazione di testi unici di legge non venga, come purtroppo si sta verificando, deviata dalla sua causa e finalità, di raccolta di norme, per maggiore comodità di ricerca, d'intelligenza e di giudizio.

R. D. 6 luglio 1922, n. 1040, che abolisce la distribuzione gratuita della raccolta ufficiale degli atti di Governo, in fogli sciolti, nei riguardi dei comuni del Regno.

R. D. 22 marzo 1923, n. 643, che abolisce la distribuzione gratuita ai pubblici uffici della Raccolta ufficiale degli atti di Governo, in fogli sciolti.

*R. D. 15 luglio 1923, n. 1570, che modifica il D. L. 7 genn. 1917, n. 749, contenente norme per la stampa, distribuzione e vendita delle leggi e dei decreti del Regno, in edizione ufficiale.

*R. D. 9 nov. 1923, n. 2522, con cui è istituito presso il Min. delle finanze un Comitato permanente consultivo per le pubblicazioni dello Stato.

LEONARDO DA VINCI (EDIZIONE NAZIONALE DEGLI SCRITTI DI).

Interr. sen. Beltrami, ann. ed es. 8 febbr. 1923: Edizione nazionale degli scritti di Leonardo (r. s.).

LEVA MARITTIMA, v. *Marina militare.* (Leva marittima).

LEVA TERRESTRE, v. *Esercito.* (Reclutamento).

LEVATRICI, v. *Ostetricia* (Scuole di).

LIBERA DOCENZA, v. *Istruzione superiore.*

LIBIA, v. *Tripolitania.*

LIBRI DI COMMERCIO (TASSA SUI).

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1522, che riforma la tassa sui copia-lettere (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1316).

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, che stabilisce la misura delle tasse graduali di bollo per i libri copia-lettere.

LIBRI SCOLASTICI.

R. D. 24 aprile 1921, n. 1011, che proroga per tutto l'anno scolastico 1921-22 le disposizioni del R. D. 10 giugno 1920, n. 1155, circa la scelta dei libri di testo per le scuole elementari e popolari.

D. M. 4 ott. 1921, concernente il commercio dei libri di testo per le scuole universitarie e gli Istituti superiori (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 236).

Interr. Agostinone, ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti per regolare i prezzi dei libri di testo; es. 13 dic.

D. M. 13 dic. 1921, relativo al prezzo dei libri per le scuole universitarie e gli Istituti superiori (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 292).

D. M. 31 marzo 1922, riguardante la costituzione della Commissione per i prezzi dei libri scolastici (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 86).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1771** (pres. 13 luglio 1922): *Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari.* — Costituisce presso gli attuali circoli regionali d'ispezione delle scuole medie e normali sei Commissioni con l'incarico d'approvare, su domanda di autori ed editori, le pubblicazioni da adottarsi come libri di testo nelle scuole elementari e popolari della rispettiva circoscrizione; assoggetta ogni volume presentato per l'esame alla tassa di lire 50. — Rimasto presso la Commissione Istruzione.

R. D. 30 luglio 1922, n. 1248, contenente disposizioni per la scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari per l'anno scolastico 1922-23.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 737*, che detta norme per l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari pubbliche e private. — *R. D. 3 maggio 1923, n. 1099*, che detta norme per il versamento della tassa istituita col R. D. di cui sopra.

**R. D. 16 dic. 1923, n. 2851*, che vieta ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici, Regi o comunali, ed in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare, di esercitare il commercio dei libri di testo.

LICENZE AGRICOLE (CONCESSIONE A MILITARI DI LEVA), v. *Esercito* (Reclutamento).

LINCEI (ACCADEMIA), v. *Accademie delle scienze, lettere ed arti.*

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (INSEGNAMENTO DELLE), v. *Istruzione media – Istruzione superiore* (Ordinamento) – *Magistero* (Istituti superiori di) – *Scambi intellettuali con l'estero – Scuole commerciali.*

LIPPIANO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Negretti, C. n. **1428** (ann. 15 dic. 1921, letta 22 dic., svolta e presa in considerazione il 23 marzo 1922); *Divisione del comune di Monte Santa Maria Tiberina nei due comuni di Monte Santa Maria Tiberina e di Lippiano* (prov. Arezzo). (Riprod. la proposta della XXV Legisl., letta 1° luglio 1920). — Rimasta in stato di relazione (rel. Sarrocchi).

LIQUORI, v. *Vini.*

LISCIVE, v. *Saponi.*

LISTA CIVILE – DOTAZIONE DELLA CORONA.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **128**; S. n. **533** (pres. 20 giugno 1921): *Provvedimenti per il trasferimento nel Palazzo Reale di Napoli della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca San Giacomo di detta città.* — ***Legge 21 nov. 1922, n. 1556.***

Decreti Presidenziali 18 agosto 1921, 21 giugno 1922 e *20 genn. 1923*, che modificano le assegnazioni dei beni della Corona retrocessi al demanio dello Stato, indicati nella tabella annessa al decreto presidenziale 30 aprile 1920 (*Gazz. Uff.* n. 266 del 1921, n. 164 del 1922 e n. 30 del 1923).

Interr. Martini, ann. 25 nov. 1921: Patrimonio mobiliare del palazzo Pitti in Firenze (r. s.); es. 5 dic. — *Id.* Franceschi, id.: Destinazione del palazzo Pitti di Firenze (r. s.); *Id.* id. id.: Consegna di oggetti d'arte e di valore del palazzo Pitti all'Austria (r. s.); es. 9 dic.

D. P. 20 genn. 1922, relativo all'assegnazione dei rondò di Palazzo Pitti in Firenze (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 146).

Interr. Marchi, ann. 12 maggio 1922: Mobilio artistico di Palazzo Pitti; es. 18 luglio.

Interp. Macrelli, ann. 10 giugno 1922: Ragioni politiche e spese per i viaggi del Sovrano e dei vari membri della Casa regnante.

R. D-L. 18 giugno 1922, n. 905, col quale l'assegnazione in uso del Palazzo Reale di Genova viene trasferita dal Ministero dell'istruzione (Sottosegretariato per le antichità e belle arti) al comune di Genova. — *D. P. 2 maggio 1923*, relativo all'assegnazione definitiva del suddetto palazzo (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 115).

R. D. 18 febbr. 1923, n. 818, col quale il Governo del Re è autorizzato ad accettare in donazione gli oggetti d'arte e i mobili artistici di proprietà privata del Sovrano esistenti negli ex-palazzi di Moncalieri, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, e la libreria esistente nell'ex-Real palazzo di Venezia.

D. P. 25 aprile 1923, relativo alla riserva di un appartamento per uso delle Loro Maestà e dei Reali principi nell'ex-Palazzo Reale di Venezia (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 142).

D. P. 25 giugno 1923, che delimita con maggiore precisione la parte del Palazzo Reale di Napoli assegnata alla Biblioteca nazionale, a quella di San Giacomo ed alle altre biblioteche minori che eventualmente potranno ad esse aggregarsi (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 165).

D. P. 21 ott. 1923, circa l'assegnazione di locali del Palazzo Reale di Caserta all'Istituto commerciale pareggiato di quella città (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 291).

D. P. 25 nov. 1923, con cui il maneggio del Real Palazzo di Napoli cogli annessi locali delle scuderie e dell'ex-caserma dei corazzieri è assegnato in uso al Ministero dell'istruzione (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 306).

R. D. 23 dic. 1923, n. 3061, che autorizza il Governo ad accettare la donazione degli oggetti d'arte e mobili artistici di proprietà privata del Sovrano, esistenti negli ex-Reali palazzi di Genova e di Capodimonte.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3172, che autorizza l'Amministrazione della Lista civile ad essere rappresentata e difesa in giudizio dalla Regia avvocatura erariale.

D. P. 16 genn. 1924, circa l'assegnazione della Regia Villa di Castello in comune di Sesto Fiorentino (prov. di Firenze) (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 36).

D. P. 7 febbr. 1924, circa l'assegnazione della Casa dell'Egiziaca a Pizzofalcone (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 47).

D. P. 8 febbr. 1924, con cui sono assegnati in uso alla Real Casa alcuni palchi di Corte già retrocessi al Demanio dello Stato (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 47).

D. P. 14 marzo 1924, sull'assegnazione in uso precario di alcuni locali del Palazzo Pitti di Firenze al Ministero dell'economia nazionale per adibirli ad uso di stazione entomologica agraria (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 90).

LOCALI GIUDIZIARI, v. *Edifici e locali giudiziari.*

LOCCHI VITTORIO (CONFERIMENTO D'UN POSTO DI BIBLIOTECARIA ALLA SORELLA DI).

R. D-L. 11 febbr. 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2138).

LORETO (SANTA CASA DI).

R. D. 14 luglio 1921, n. 1095, che riordina l'Amministrazione del pio Istituto della Santa Casa di Loreto.

LOSANNA (TRATTATO DI), v. *Dodecanneso – Trattati internazionali* (di pace).

LOTTERIE, v. *Tombole.*

LOTTO (AMMINISTRAZIONE E PERSONALE).

R. D-L. 31 ott. 1921, n. 1520, che apporta modificazioni ad alcune disposizioni relative al gioco del lotto, al conferimento dei banchi lotto e al trattamento dei gestori, ricevitori e reggenti di detti banchi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1056).

R. D. 12 nov. 1921, n. 1638, che modifica l'art. 24, quarto comma, del regolamento 11 maggio 1911, n. 512, sugli assegni straordinari sul fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'amministrazione del lotto.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 114*, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sul lotto pubblico.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 229*, che sopprime le Commissioni centrali pel conferimento dei banchi lotto e per la concessione di assegni vitalizi, istituendo in loro vece un'unica Commissione centrale del lotto.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, che sopprime i ruoli speciali dei servizi del lotto, collocando il personale dell'amministrazione del lotto nei corrispondenti ruoli dei personali del Ministero delle finanze e delle intendenze.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2912*, che eleva da lire 4500 a 6500 il limite d'aggio pei banchi di lotto a commessi di carriera, e riserva pure ai commessi con anzianità superiore ai 20 anni di servizio e mediante concorso libero fra essi, i banchi eventualmente non conferiti a ricevitori in terzo esperimento,

LUMEZZANE SAN SEBASTIANO E LUMEZZANE SANT'APOLLONIO (DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI DI).

R. D. 31 genn. 1924, n. 308, che stabilisce la delimitazione territoriale ed il reparto patrimoniale fra i comuni di Lumezzane San Sebastiano e Lumezzane Sant'Apollonio in esecuzione della legge 15 aprile 1921, n. 497.

LUOGHI SANTI.

Interr. sen. Pianigiani, ann. 16 giugno 1921: Sulla questione del Cenacolo di Gerusalemme (r. s.); es. 27 giugno. — *Id.* Jacini, ann. 4 maggio 1922: Stato della questione del « Cenacolo » (r. s.).

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Mussolini*, circa la questione della Palestina, esprime (21 giugno 1921) la convinzione che, anche nell'interesse di quella popolazione ebraica, il Governo italiano debba accettare il punto di vista espresso dal Vaticano.

Il preventivo giustizia 1920-21, C. n. 355, pres. 21 giugno 1921, dispone che, a decorrere dal 1° luglio 1920, il Fondo culto corrisponda al Patriarcato latino di Gerusalemme, quando di esso sia investito un prelato italiano, l'annuo assegno di lire 25,000 da erogarsi a scopo di beneficenza e di diffusione della lingua e della cultura italiana. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Durante la discussione alla Camera sui risultati della Conferenza di Genova, trattano del mandato inglese per la Palestina i dep. *Federzoni* (6 giugno 1922) e *Jacini* (8 giugno), ed il min. degli esteri *Schanzer* (7 giugno).

MACCHINE AGRARIE.

Interr. Pucci, ann. 11 giugno 1923: Depositi governativi di macchine agrarie; es. 10 luglio.

**R. D. 6 sett. 1923, n. 2125*, con cui i depositi governativi di macchine agrarie sono soppressi.

R. D-L. 23 ott. 1923, n. 1600, che proroga al 30 aprile 1922 le disposizioni del D. L. 14 febbr. 1918, n. 147, riguardante l'organizzazione del lavoro agricolo, in quanto applicabili, al servizio di motoaratura di Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1196).

MACELLAZIONE.

La Commissione economia nazionale, incaricata di riferire sul dis. di legge del min. di agricoltura Micheli, C. n. 268 (pres. 21 giugno 1921) per la conversione in legge di decreti luogotenenziali e reali contenenti norme per la macellazione, modifica (rel. Cermenati) il dis. di legge, destinando parte del ricavato della tassa di macellazione spettante allo Stato all'Istituto nazionale per la mutualità agraria; esprime altresì l'avviso che, in un prossimo esame di tutta la legislazione zootecnica, siano posti a disposizione anche delle province mezzi adeguati per la loro attività nel campo zootecnico. — Rimasto in stato di relazione.

R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1062, che abroga i Regi decreti-legge 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566, e i decreti-legge luogotenenziali 28 dic. 1916, n. 1840 e 13 aprile 1919, n. 574, contenenti norme per la macellazione delle vacche e giovenche gestanti e dei vitelli. — Convertito in legge col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 956; S. n. 523. — ***Legge 15 ott. 1923, n. 2293.***

R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1803, che abroga le disposizioni portate dal D. L. 7 luglio 1918, n. 981, concernente il divieto di macellazione dei cavalli, degli asini, dei muli e dei bardotti riconosciuti idonei all'allevamento ed alla riproduzione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1990).

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 265, che abroga le disposizioni portate dal D. L. 25 genn. 1917, n. 110, recante norme per disciplinare la macellazione dei suini (pres. per la convalidazione col di. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2075).

MADRI E VEDOVE DI GUERRA.

I preventivi tesoro per gli esercizi 1920-21, 1921-22 e 1922-23, C. nn. 353, 368 e 1001. nonchè quello finanze per l'esercizio 1923-24, C. n. 1868, autorizzano stanziamenti straordinari per sussidi a favore di famiglie bisognose dei militari morti in guerra. — Attuati con leggi di esercizio provvisorio.

R. D-L. 19 ott. 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove di caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, S. n. 537, C. n. 2109),

Proposta di legge dep. Paolucci (ann. 18 nov. 1922): *Per le vedove dei morti in guerra* — Rimasta da svolgersi.

Pensioni di guerra alle madri e vedove dei caduti, v. *Pensioni privilegiate di guerra.*

Interr. Marescalchi, ann. 18 nov. 1922: Seconde nozze (col solo vincolo religioso) delle vedove di guerra (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

— Mazzini, ann. ed es. 18 nov. 1922: Equiparazione delle pensioni delle madri e vedove dei caduti in guerra (r. s.).

— Montemartini, ann. 6 febbr. 1923: Sussidi all'Associazione nazionale madri e vedove di guerra (r. s.); es. 19 maggio.

MAESTRI ELEMENTARI.

R. D-L. 14 aprile 1921, n. 836, che modifica il D-L. L. 27 aprile 1919, n. 771, ed il R. D-L. 21 genn. 1921, n. 127, sui servizi scolastici provinciali (istituzione, conferimento e funzionamento della direzione didattica governativa nelle scuole elementari amministrate dai Consigli provinciali) (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. istruzione, C. n. 1203).

La Commissione istruzione incaricata di riferire sul dis. di legge del min. istruzione Croce, C. n. 131 (pres. 20 giugno 1921) per la convalidazione dei RR. DD. 29 agosto 1919, n. 1675, 9 nov. 1919, n. 2285 e 1° sett. 1920, n. 1248, che dettano norme per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, apporta (rel. Buonocore) modificazioni ed aggiunte al disegno di legge, per eliminare ogni disparità di trattamento, e per rendere possibile la sistemazione di tutto il personale. — Rimasto in stato di relazione.

Mozione Agostinone, letta 20 giugno 1921: Sistemazione economica del personale delle scuole primarie, con la perequazione della carriera, e adeguati compensi per il lavoro straordinario.

— De Stefani, letta 23 luglio 1921: Miglioramenti di carriera e di stipendio agli insegnanti elementari dipendenti dalle Amministrazioni statali e dai comuni.

Interp. Calò, ann. 23 luglio 1921: Compenso del lavoro straordinario agl'insegnanti delle classi di tirocinio.

Interr. Paolino, ann. 23 luglio 1921: Indennità caro-viveri alle maestre coniugate (r. s.); es. 2 agosto.

Proposta di legge dep. Negretti, C. n. **1191** (ann. 23 luglio 1921, letta 29 luglio, svolta e presa in considerazione il 16 dic.): *Provvedimenti a favore degli insegnanti elementari reduci dalle armi.* — Dispone che sia computato per intero, e ad ogni effetto economico, di concorso, di carriera e di pensione, il servizio militare durante il periodo bellico 1914-20; valutandosi al doppio quello presso corpi o repati mobilitati, in prigionia, o in degenza per ferite o infermità di guerra. Prescrive che sieno banditi concorsi suppletivi a quelli del 1919, per gli ex-combattenti; ai quali è anche accordata la preferenza nelle nomine provvisorie e negli incarichi di supplenza nelle scuole maschili. — Rimasta presso la Commissione Istruzione.

La relazione della Commissione speciale della Camera sul disegno di legge del pres. del Consiglio Giolitti, per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1-A, pres. 28 luglio 1921, include (rel. Camera) per l'assegno provvisorio fra i personali, non contemplati dalla riforma, e nella misura ridotta di due terzi, i maestri elementari. Durante la discussione degli articoli è invece approvato dalla Camera (2ª torn. del 5 agosto) uno articolo aggiuntivo proposto dal ministro del tesoro ed accettato dalla Commissione, con cui è stablita a favore dei maestri elementari una nuova indennità di residenza, nella misura di lire 400 per quelli già di altra provvisti, e di lire 500 per quelli dei centri minori, che non hanno attualmente alcuna indennità della specie. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

Interr. Vicini, ann. 5 agosto 1921: Agevolazioni ai maestri mutilati e invalidi nei concorsi magistrali (r. s.); es. 26 nov.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge per una seconda indennità caroviveri agli impiegati delle province e dei comuni, è approvato (1ª torn. 5 agosto 1921) un emendamento aggiuntivo *Fino* ed altri, con cui si pone a carico dello Stato la spesa per l'indennità caro-viveri a favore dei maestri elementari dei comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole.

L'Ufficio centrale del Senato sopprime (rel. Bellini) il suddetto emendamento; e durante la discussione il Senato approva (17 marzo 1922) un ordine del giorno *Spirito* ed altri con cui si delibera di non passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Interp. Guarino-Amella, ann. 25 nov. 1921: Sistemazione dei maestri ex-combattenti disoccupati.

R. D. 18 dic. 1921, n. 2070, che apporta modificazioni ai regolamenti 6 aprile 1913, nn. 549 e 552, relativamente al collocamento a riposo d'ufficio dei maestri elementari.

R. D. 21 agosto 1922, n. 1302, che proroga al 1° luglio 1923 l'applicazione dell'art. 6 del R. D. 21 sett. 1919, n. 1777, relativamente al collocamento a riposo di ufficio dei maestri elementari.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1679*, che stabilisce le nuove tabelle organiche del personale didattico delle scuole elementari.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 127*, che reca norme per la continuazione della corresponsione di determinate indennità agl'insegnanti elementari.

Interr. Drago, ann. 6 febbr. 1923: Trasferimenti degli insegnanti elementari (r. s.); es. 19 maggio.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 566*, che stabilisce la competenza a decidere sui ricorsi contro i provvedimenti relativi alle nomine provvisorie, alle supplenze, ai congedi, alle aspettative, alle assegnazioni di classi, ai certificati di servizio ed allo stato giuridico ed economico dei maestri elementari.

R. D. 11 marzo 1923, n. 635, che detta norme per i concorsi, le nomine e la conferma degli insegnanti elementari.

Interr. Zucchini, ann. 16 maggio 1923: Modificazione dei bandi di concorso per gl'insegnanti elementari (r. s.); *Id.* Gallani, id.: Ammissioni al concorso magistrale suppletivo (r. s.); *Id.* La Loggia, id.: Concorsi magistrali speciali (r. s.); es. 22 maggio.

— Visco, ann. 22 maggio 1923: Proroga della validità dei concorsi magistrali femminili del 1920; es. 2 giugno.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1296*, che ai mutilati e invalidi di guerra vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, conferisce, con determinate limitazioni, il decimo di tutti i posti che si dovranno coprire per il periodo di efficacia della graduatoria.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1312*, concernente il Consiglio di disciplina per i maestri elementari.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1738*, che, limitatamente alle tabelle organiche dei maestri, sospende fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti sulla scuola primaria l'applicazione del R. D. *27 maggio 1923*, n. *1177*, relativo alla revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale delle province e dei comuni, e rinvia l'apertura dei concorsi nei comuni autonomi. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2073*, che porta modificazioni ed aggiunte allo stesso decreto.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2132*, sullo *stato giuridico dei maestri elementari.*

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2186*, circa l'assimilazione giuridica ed economica del personale insegnante delle scuole popolari e civiche, proveniente dal cessato regime.

Ordinanza ministeriale 1° dic. 1923, che reca norme circa i provvedimenti disciplinari a carico dei maestri elementari (*Boll. istruzione* del 1923, n. 56).

R D.-L. 31 dic. 1923, n. 2996, che reca *provvedimenti a favore dei maestri elementari* (assegnazione dei nuovi stipendi, condizioni di carriera, soppressione dell'indennità di residenza, ecc., assistenza degli orfani) e detta disposizioni per gli insegnanti dei comuni che conservano la diretta amministrazione della scuola.

Direttori didattici e ispettori scolastici, v. *Ispettori scolastici.*

Maestre degli asili e giardini d'infanzia, v. *Asili.*

Maestri delle scuole all'estero, v. *Scuole italiane all'estero.*

Pensioni dei maestri elementari, v. *Monte pensioni.*

MAGAZZINI GENERALI.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 1966*, che apporta modificazioni all'art. 35 del regolamento per l'esercizio dei magazzini generali.

MAGISTERO (RR. ISTITUTI SUPERIORI).

R. D. 16 ott. 1921, n. 1656, che modificando l'art. 22 del regolamento dei RR. Istituti superiori di magistero femminile in data 9 ott. 1919, n. 1968, provvede con il comando agli insegnamenti nei casi in cui non vi sia possibilità di farlo nei modi stabiliti dall'articolo stesso.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1806** (pres. 10 agosto 1922): *Provvedimenti per gli istituti superiori di magistero.* — Dispone che i due istituti superiori di magistero di Roma e Firenze abilitino ad impartire gl'insegnamenti di lettere italiane, di storia, di geografia, di pedagogia e morale non solo nelle scuole normali e tecniche femminili, ma anche in quelle maschili; che essi abilitino all'insegnamento di lingue stra-

niere in tutte le scuole medie di ogni ordine e grado, sia maschili che femminili, e che preparino inoltre i licenziati dalle scuole normali all'ispettorato scolastico ed alla direzione didattica.

Ammette ai due istituti i giovani d'ambedue i sessi; fissa la durata dei relativi studi; riduce il ruolo organico del personale insegnante; riconosce il diritto ai professori ordinari e straordinari degli istituti medesimi di nominare un loro rappresentante nel Consiglio superiore dell'istruzione, chiamandoli altresì a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole tecniche e complementari; destina una quota delle tasse d'iscrizione pagate dagli studenti alla costituzione di un fondo speciale da distribuirsi in quote uguali tra i professori; aumenta la retribuzione per gl'incarichi di insegnamento. — Ritirato (23 nov. 1922).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dei Regi istituti di magistero femminile.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1546, che istituisce una tassa di lire 100 per l'ammissione a concorsi a cattedre negli istituti superiori di magistero femminile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min dell'istruzione, C. n. 2137).

R. D. 7 dic. 1922, n. 1595, contenente le tabelle degli stipendi degli insegnanti ordinari e straordinari dei RR. Istituti superiori di magistero.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1852, che modifica il regolamento organico per gli istituti superiori di magistero, circa il conferimento delle cattedre vacanti negli istituti stessi.

R. D. 11 genn. 1923, n. 190, che sopprime l'insegnamento degli elementi di fisica nei RR. istituti superiori di magistero.

**R. D. 13 marzo 1923, n. 736*, che detta norme per il riordinamento degli istituti superiori di magistero. — Attribuisce a detti istituti funzione e grado di istituti universitari col compito: *a*) di compiere la coltura dei licenziati dagli istituti magistrali, preparandoli ad impartire insegnamenti di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali e di discipline letterarie nelle scuole medie maschili e femminili; *b*) di abilitare gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari all'ufficio di direttore didattico e di ispettore scolastico.

**R. D. 30 sett. 1923, n. 2102*, che dà disposizioni pei RR. istituti superiori di magistero, e con decorrenza dal 1° ott. 1924 istituisce un R. istituto superiore di magistero nella città di Messina, con obbligo per quel comune di fornire il locale e l'arredamento e di provvedere a quanto in genere occorra all'istituto stesso.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi dei professori dei RR. istituti superiori di magistero.

MAGISTRATO ALLE ACQUE.

R. D-L. 6 aprile 1922, n. 435, che proroga il termine per il collocamento a riposo del presidente e dei membri effettivi del Comitato tecnico del Magistrato alle acque in Venezia sino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche e del nuovo ordinamento del predetto Consesso.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, i dep. *Chiggiato* (9 maggio 1922) e *Giacometti* (1ª torn. 17 maggio) chiedono la modificazione della legge dal 1907 sul Magistrato alle acque, specialmente per quanto riguarda la disponibilità dei mezzi ed i modi della loro erogazione. Risponde (18 maggio) il min. dei lavori pubblici, *Riccio*, che egli è disposto a dare maggiori facoltà al Magistrato alle acque, ed a rendere meno pesante l'azione del Governo centrale sull'opera del Magistrato stesso.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, che stabilisce lo stipendio del presidente del magistrato alle acque.

R. D. 31 dic. 1922, n. 1809, concernente le attribuzioni del Comitato tecnico del Magistrato alle acque.

**R. D. 21 genn. 1923, n. 238*, che approva le annesse tabelle organiche del personale del Magistrato alle acque.

**R. D. 12 dic. 1923, n. 2846*, con cui la competenza del Magistrato alle acque è estesa anche ai circondari di Idria, Gorizia e Gradisca, formanti parte della provincia del Friuli.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3228*, recante disposizioni sull'ordinamento del magistrato alle acque.

MAGISTRATURA (ORDINAMENTO E PERSONALE).

RR. DD. 24 aprile e *17 luglio 1921, nn. 745* e *1126*, che prorogano la durata in vigore di alcuni decreti emessi durante la guerra per provvedere al funzionamento degli uffici giudiziari e detta norme per regolare il servizio presso gli uffici medesimi.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Giolitti, per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1, pres. 14 giugno 1921, conferisce al Governo le necessarie facoltà per provvedere anche al riordinamento della magistratura. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

R. D. 16 giugno 1921, n. 1017, concernente l'assimilazione del personale degli uffici giudiziari dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **140** (pres. 20 giugno 1921): *Riforma dell'ordinamento giudiziario.* — Riproduce, sostanzialmente, le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1041, della XXV Legislatura, fondendole con quelle di riforma delle circoscrizioni. — Ritirato (25 marzo 1922).

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **496** (pres. 22 giugno 1921): *Proroga (al 1° genn. 1922) del termine stabilito dall'art. 1 del R. D-L. 16 ott. 1919, n. 1903, per l'obbligo ai magistrati di Avezzano di risiedere in quella città.* — Ritirato (17 dic. 1921). — *R. D-L. 25 sett. 1921, n. 1335*, che proroga a tutto il 31 ott. 1921 l'esonero dall'obbligo della residenza concessa fino al 30 giugno 1921 ai magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano con R. D. del 16 dic. 1920 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1219).

R. D-L. 26 giugno 1921, n. 849, che istituisce temporaneamente presso la Corte di cassazione di Roma, una sezione speciale promiscua pei territori annessi all'Italia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1955).

R. D. 20 ott. 1921, n. 1412, che estende al personale della magistratura le disposizioni degli articoli 3 e 7 (riduzione del personale) della legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1548, che estende al personale della magistratura assunto sotto il cessato regime l'indennità di carica concessa al personale della magistratura del Regno con la legge 7 aprile 1921, n. 355.

Interp. sen. Mortara, ann. 24 nov. 1921: Sulla proposta di riduzione dei collegi giudicanti nelle Corti d'appello e di cassazione.

— Falcioni, ann. 25 nov. 1921: Sospensione della progettata revisione delle circoscrizioni giudiziarie; ripristino dell'istituto del giudice unico ed elevazione della competenza pretoria.

Interr. Tripepi, ann. 25 nov. 1921: Inchiesta alla pretura di Laureana di Borrello; es. 6 dic.

Interp. sen. Mortara, ann. 8 dic. 1921: Opportunità di sospendere la pubblicazione del decreto di riforma dell'ordinamento giudiziario.

— sen. Nuvoloni, ann. 9 dic. 1921: Riforme per rendere più sollecita e meno dispendiosa l'amministrazione della giustizia (sostituzione del rito formale con termini abbreviati al rito sommario civile; aumento della competenza pretoria a lire 5 mila; restituzione ai tribunali delle questioni sulle acque, oggi affidate alle Corti regionali; obbligatorietà della relazione sulla causa davanti i tribunali e le corti; semplificazione delle tasse giudiziarie; miglioramento delle condizioni delle professioni forensi).

R. D. 14 dic. 1921, n. 1978, sull'*ordinamento giudiziario* (riforma *Rodinò* in applicazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080). — Stabilisce che la carriera giudiziaria cominci con l'uditorato (in seguito ad esame in Roma, innanzi una Commissione nominata dal ministro), avente la durata di due anni, al termine dei quali ha luogo l'esame pratico; che chi l'abbia superato sia nominato pretore ed eserciti queste funzioni per sei anni ed assoggettato ogni anno a scrutinio; che il pretore dichiarato promovibile sia nominato giudice o sostituto procuratore del Re a seconda delle attitudini, nel quale ufficio permane per dieci anni e poscia, previo favorevole scrutinio del Consiglio superiore della magistratura, è promosso alla Corte d'appello; che dopo dieci anni ancora di esercizio delle funzioni sia, se dichiarato promovibile, promosso alla cassazione; che la carriera si acceleri, quando il magistrato dia prova di coltura giuridica distinta ed operosità non comune. Determina i gradi della magistratura; abolisce le sezioni di pretura, stabilendo che il pretore si rechi all'occorrenza ogni mese nei comuni designati nella tabella organica ad istruirvi i procedi-

menti penali e procedere ai giudizi penali e civili. Dà autonomia alle sezioni di Corte d'appello distaccate, nel senso che esse dipendano dalla Corte d'appello territoriale solo per il vincolo disciplinare, restando ad esse devolute tutte le attribuzioni della Corte d'appello; conserva le quattro Corti di cassazione territoriali e la rappresentanza del pubblico ministero presso di esse, ma vi sopprime i presidenti di sezione.

Richiama il principio che il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia, dispone che nelle nomine o promozioni nel pubblico ministero debba tenersi conto delle attitudini dimostrate per l'esercizio delle funzioni nella magistratura requirente, e che al grado di procuratore generale non possa promuoversi il magistrato che non abbia diretto una Regia procura o non sia stato in uffici della procura generale, e non abbia dato prove di speciali attitudini a funzioni direttive.

Estende il limite d'età di settant'anni per il collocamento a riposo anche ai capi di Corte ed ai magistrati parificati. Stabilisce che le promozioni si facciano a turno d'anzianità, salvo per i magistrati con classificazione distinta, che sono regolate dal criterio dell'anzianità congiunta al merito; esige il parere di una Commissione sulla promovibilità del magistrato, e, per le promozioni in cassazione, la dichiarazione di merito eccezionale o di promovibile a scelta.

Stabilisce che l'assegnazione di sedi debba farsi, di regola, mettendo in relazione il merito del magistrato coll'anzianità; e vieta di tramutare prima d'un biennio un magistrato dalla sede assegnatagli, tranne che per comprovati motivi di salute, ovvero per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio.

Chiama a partecipare all'elezione del Consiglio superiore tutta la magistratura, disponendo una elezione di doppio grado, nel senso che tutti i magistrati, esclusi gli uditori, in ogni distretto di Corte, o di sezione di Corte d'appello, nominino quelli che debbono eleggere i membri del Consiglio superiore; e tanto per questo Consiglio, come per quelli istituiti presso i collegi giudiziari, elimina la partecipazione degli avvocati, conservando per il primo quella dei professori di diritto.

Disciplina l'ingresso in magistratura degli avvocati e professori in diritto; vieta la destinazione del magistrato trattenuto al Ministero a grado superiore a quello di consigliere di cassazione o di grado equiparato; provvede al collocamento a riposo degli indegni e di coloro che abbiano perduto la fiducia, stima e considerazione dell'opinione pubblica. — *R. D. 28 marzo 1922, n. 487*, contenente norme transitorie e di coordinamento più urgenti per l'attuazione di alcune disposizioni del R. D. di cui sopra. — *R. D. 9 aprile 1922, n. 488*, contenente disposizioni per l'ammissione nella magistratura in esecuzione del decreto stesso. — **R. D. 15 marzo 1923, n. 531*, che proroga la facoltà concessa al primo presidente della Corte d'appello dall'art. 3 del decreto 28 marzo 1922, n. 487, e il mantenimento in servizio nelle preture degli attuali pretori aggiunti. — **R. D. 22 aprile 1923, n. 892*, che deroga temporaneamente agli articoli 12 e 108 del decreto 14 dic. 1921, n. 1978, circa la presa di possesso e i cambiamenti di residenza dei magistrati titolari di sedi soppresse.

R. D. 5 febbr. 1922, n. 316, che determina il numero dei magistrati addetti alle Corti di cassazione, alle Corti di appello ed ai tribunali del Regno.

Interp. sen. De Blasio, Martino, ann. 16 febbr. 1922: Incostituzionalità del R. D. 14 dic. 1921, n. 1978, sulla riforma giudiziaria. *Id.* Matteotti, ann. 18 marzo. — Conti, ann. 18 marzo 1922: Condizioni attuali dell'amministrazione della giustizia.

Interr. Camerata, ann. 18 marzo 1922: Promozioni di uditori giudiziari a giudici o sostituti procuratori del Re; es. 19 maggio.

Mozione Conti, letta 1° aprile 1922: Provvedimenti per un adeguato miglioramento economico dei magistrati e dei funzionari dell'Amministrazione giudiziaria.

R. D. 9 aprile 1922, n. 489, che determina in cinquecento il numero degli uditori per tutto il Regno.

Interr. Agnini, ann. 4 maggio 1922: Inchiesta sulla condotta della magistratura di Modena (r. s.); es 20 maggio e 15 luglio.

La relazione della Commissione giustizia sui preventivi giustizia 1921-1922 e 1922-23, C. n. 370-A e 1003-A, pres. 8 maggio 1922, afferma (rel. Marracino la necessità di distinguere e separare la categoria dei giudici penali da quella dei giudici civili; nonchè di procedere ad una più radicale riforma dell'ordinamento giudiziario, parallelamente alla riforma del diritto processuale e sostanziale.

Durante la discussione dei preventivi stessi sono approvati dalla Camera (25 maggio) un ordine del giorno *Miceli-Picardi*, per stabilire che il Consiglio superiore

della magistratura dia, nel giudicare della capacità dei magistrati, un giudizio specifico sulla loro coltura e sulle loro attitudini, indicando nettamente se debbano destinarsi alle funzioni civili o penali; e un ordine del giorno *Conti*, per il miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati.

R. D. 14 maggio 1922, n. 692, che stabilisce la denominazione degli uffici e delle autorità giudiziarie nelle nuove province.

Interp. Romita, ann. 27 maggio 1922: Trattamento della magistratura torinese ai prevenuti per reati politici; es. 19 giugno.

R. D. 1° giugno 1922, n. 707, contenente disposizioni sul procedimento per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura.

Interp. sen. Mortara, ann. 8 giugno 1922: Necessità di emanare per legge ogni nuova disposizione circa l'ordinamento giudiziario, essendosi la delegazione, concessa con l'art. 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, esaurita con la promulgazione del R. D. 14 dic. 1921, n. 1978 (assorb. ed es. in sede di discussione sul bilancio giustizia, torn. 19 e 20 giugno, v. appresso).

Interr. sen. Mortara, ann. 9 giugno 1922: Sollecita liquidazione di pensione e competenze ai magistrati collocati a riposo per la riduzione del limite di età (r. s.); es. 14 giugno. — Dello stesso argomento si tratta dall'interrogante e dal min. giustizia, dep. *Rossi* L., nelle torn. 19 e 20 giugno, in sede di discussione del bilancio giustizia.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo giustizia 1922-1923, S. n. 443-A, pres. 14 giugno 1922, contesta (rel. Spirito) la legalità e bontà della riforma dell'ordinamento giudiziario attuata con R. D. 14 dic. 1921; richiama inoltre l'attenzione del Governo sugli atteggiamenti poco rispondenti al prestigio ed alle tradizioni dell'ordine giudiziario, assunti da magistrati, più o meno sindacati.

Sulla questione del sindacalismo nella magistratura, risponde (20 giugno) durante la discussione in Senato il min. della giustizia, *Rossi L.* dichiarando che, mentre può ammettersi per i magistrati l'esplicazione del diritto di associazione per dare utili suggerimenti per il miglioramento dell'organo e della funzione giudiziaria, non può per altro ad essi consentirsi un'organizzazione a tipo sindacale.

Sono poi approvati (21 giugno) i seguenti ordini del giorno: 1°) un ordine del giorno *Mortara* con cui, senza pregiudizio dell'esame della costituzionalità del D. 14 dic. 1921, nella sede opportuna, si esprime il voto che per qualsiasi nuova norma sull'ordinamento giudiziario, non rigorosamente contenuta nei confini e scopi degli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921, sia rispettata dal Governo la regola fondamentale dell'art. 70 dello Statuto; 2°) un ordine del giorno *Ferraris D.* con cui si riserva la discussione del decreto Rodinò a sede opportuna, e si pone in evidenza che la votazione del bilancio non implica che sia esaurita la questione della costituzionalità del decreto.

— La relazione della Commissione del Senato per l'esame dei decreti registrati con riserva, ***S. doc. n. XXVI-A***, nel riferire (rel. *Nuvoloni*) sul R, D. 14 dic. 1921, n. 1978 (ordinamento giudiziario Rodinò, v. sopra), ritiene che il decreto stesso rientri nei limiti della delegazione, fatta al Governo con la legge 13 agosto 1921, n. 1080; nè sia rilevante, a inficiarne la legittimità, il dissenso manifestato dalla Commissione parlamentare istituita con la legge suddetta, giacchè a tale Commissione era attribuita una mera funzione consultiva, senza che il Governo fosse tenuto a seguirne il parere. — Tali conclusioni danno luogo in Senato a un vivace dibattito (torn. 13 e 14 febbr. 1923), durante il quale vengono espressi disparati apprezzamenti (v. alla voce *Senato del Regno*: decreti registrati con riserva); e a conclusione del quale viene approvato un ordine del giorno del sen. Vicini con cui, pur deplorando il decreto, se ne prende atto,

Interr. Frontini, ann. 11 luglio 1922: Ritardi nell'istruzione dei processi d'indole politica in prov. di Firenze; es. 12 luglio.

— Buttafochi, ann. 10 agosto 1922: Sulla circolare del min. della giustizia (Alessio) alle autorità giudiziarie, nell'atto di assumere le sue funzioni (r. s.); es. 18 nov.

R. D. 29 agosto 1922, n. 1308, che estende alle nuove province le norme vigenti nel Regno per gli esami degli uditori giudiziari.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1284, contenente le norme per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura per gli scrutini e per le promozioni dei magistrati.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1294, che stabilisce le indennità di trasferta a piccole distanze per i magistrati.

R. D-L. 8 ott. 1922, n. 1310, che concede al personale della magistratura gli assegni mensili temporanei di cui all'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e la indennità di direzione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1954).

R. D. 19 ott. 1922, n. 1351, che varia la distribuzione dei magistrati in taluni gradi della magistratura. — *R. D. 21 dic. 1922, n. 1687*, che revoca il R. D. di cui sopra ed i provvedimenti emessi in esecuzione del medesimo.

Interr. sen. Zippel, ann. ed es. 16 nov. 1922: Sistemazione giuridica degli ascoltanti giudiziari nelle nuove province (r. s.).

— Beltrami, ann. 18 nov. 1922: Denunce del Sindacato forense di Milano a carico di magistrati; es. 17 maggio 1923.

R. D. 28 dic. 1922, n. 1759, che estende ai magistrati delle nuove province gli assegni mensili temporanei e la indennità di direzione, concessi ai magistrati del Regno col decreto-legge 8 ott. 1922, n. 1310.

R. D-L. 4 febbr. 1923, n. 258, che colloca a disposizione del Ministero degli esteri e fuori del ruolo organico della magistratura il cav. di gr. cr. D'Amelio Mariano, primo presidente di Corte d'appello, delegato italiano aggiunto per la Commissione interalleata delle riparazioni.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 259*, che sospende gli scrutini anticipati dei giudici e dei consiglieri di Corte d'appello e gradi rispettivamente equiparati, interpreta alcune disposizioni sull'ordinamento giudiziario e dà norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

***R. D. 24 marzo 1923, n. 601,** sulla *nuova circoscrizione giudiziaria del Regno* (unificazione della Corte di cassazione civile, con soppressione delle Corti regionali; riduzione delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture; abolizione delle sezioni di pretura).

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1028*, contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale della magistratura. — **R. D. 2 giugno 1923, n. 1208*, contenente norme complementari per l'attuazione di detto decreto. — **R. D. 28 giugno 1923, n. 1394*, recante norme suppletive per l'esonero dei consiglieri di Corte d'appello e gradi equiparati. — **R. D. 15 luglio 1923, n. 1605*, che proroga al 31 luglio 1923 il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo dei magistrati. — **RR. DD. 6 sett.* e *7 ott. 1923, nn. 1925* e *2088*, che prorogano, rispettivamente, al 25 sett. ed al 25 ott. 1923, il termine predetto. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2716*, che provvede al collocamento a riposo ed alla dispensa dal servizio di altri magistrati, in numero non maggiore di dieci.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1043*, che stabilisce le indennità spettanti ai magistrati per le trasferte. — *R. D. 30 dic. 1923, n. 2779*, che estende alle nuove province le disposizioni del R. D. predetto.

***R. D. 3 maggio 1923, n. 1165,** che stabilisce il numero dei magistrati. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2012*, che modifica le tabelle dei magistrati assegnati al tribunale di Ravenna ed alla pretura di Monza. — *R. D. 2 dic. 1923, n. 2593*, che apporta modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale e alla pretura di Pisa ed alla pretura di Montebelluna. — *R. D. 2 dic. 1923, n. 2596*, recante modificazioni al numero dei magistrati assegnati ai tribunali di Ferrara e di Forlì. — *R. D. 13 dic. 1923, n. 2695*, che apporta modificazioni al numero dei magistrati assegnati al tribunale di Modena ed alle preture di Caltanissetta e Verolanuova. — *R. D. 20 dic. 1923, n. 2759*, che modifica il numero dei magistrati assegnati al tribunale e alla pretura di Venezia e alla pretura di Chioggia. — *R. D. 30 dic. 1923, n. 2786*, che modifica il numero dei magistrati assegnati al tribunale di Reggio Emilia ed alle preture di Oristano, Bologna urbana e Quartu Sant'Elena. — *RR. DD. 27 marzo 1924, nn. 450, 451, 453* e *452*, riguardanti modificazioni al numero dei magistrati assegnati rispettivamente al tribunale ed alla pretura urbana di Messina, ai tribunali di Ascoli Piceno e Macerata ed alla pretura di Catanzaro, al tribunale ed alla pretura di Massa ed alla pretura di Foligno, al tribunale di Nicastro ed alla pretura di Cosenza.

Interr. Meda, ann. 28 maggio 1923: Per una disposizione aggiuntiva all'art. 3 del R. D. 3 maggio 1923, n. 1028, al fine di assicurare il libero esercizio della professione forense ai magistrati esonerati su domanda (r. s.); es. 2 giugno.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1253*, contenente norme per l'attuazione delle nuove tabelle organiche degli uffici giudiziari e norme transitorie sulle promozioni dei magistrati.

**R. D. 28 giugno 1923, n. 1365*, relativo al personale di magistratura addetto alle Corti di cassazione soppresse.

**R. D. 22 luglio 1923, n. 1604*, che autorizza i pretori e gli ufficiali giudiziari degli uffici soppressi a compiere in materia civile e penale, atti relativi ad affari di nuova istituzione.

***R. D. 14 sett. 1923, n. 1921**, che modifica l'*ordinamento giudiziario* e sistema il personale della magistratura delle nuove province (riforma *Oviglio*. in applicazione della legge 3 dic. 1922, n. 1601). — Stabilisce che il tirocinio degli uditori giudiziari sia fatto nelle preture, e che, compiuto un biennio di tirocinio, l'uditore possa ottenere la nomina a giudice aggiunto in seguito ad esame; il quale è disciplinato in modo da costituire una prova pratica di attitudine specifica all'esercizio delle funzioni giudiziarie; stabilisce in tre anni la permanenza nel grado di giudice aggiunto, dopo di che si ottiene la nomina a giudice, previo giudizio di promovibilità dato dal Consiglio giudiziario, disponendosi poi che in caso di giudizio sfavorevole, il magistrato sia dispensato dal servizio.

Stabilisce che i giudici aggiunti prestino servizio esclusivamente nelle preture, e che i giudici per contro possano prestarlo così nelle preture come nei tribunali.

Per le promozioni in Corte d'appello mantiene il sistema degli scrutini, cui i magistrati sono sottoposti al loro turno d'anzianità, pur consentendo nello stesso tempo che agli scrutini possano presentarsi, prima del loro turno, quei magistrati i quali abbiano già dato prova delle loro distinte attitudini, riconosciute dai consigli giudiziari locali. Per le promozioni per la Corte di cassazione ripristina il metodo del concorso, che è aperto di regola a tutti i magistrati dopo sette anni di grado; ed affida le operazioni del concorso medesimo ad una Commissione di alti magistrati, da nominarsi volta per volta.

Seguono le disposizioni relative agli uffici direttivi delle Corti di appello e parificati, colla soppressione del corrispondente grado gerarchico e l'unificazione di esso con quello di consigliere di Corte di cassazione.

Al sistema elettivo del Consiglio superiore della magistratura, che è ridotto ad una sola sezione, sostituisce quello della nomina Regia.

Segue infine una serie di disposizioni speciali dirette alla sistemazione dei magistrati dei territori di nuova annessione, provenienti dalla cessata amministrazione austriaca.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2159*, che approva le tabelle numeriche dei magistrati addetti agli uffici giudiziari delle nuove province, e le relative norme di attuazione.

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2089*, con cui si dispone che i magistrati appartenenti alle soppresse Corti di cassazione debbano raggiungere le nuove sedi a cui siano destinati non oltre il 15 nov. 1923; e si stabilisce il trattamento da farsi agli attuali primi presidenti e procuratori generali delle Corti di cassazione, in confronto dei quali siano adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, capoverso, del R. D. 3 maggio 1923, n. 1028.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'*ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi* del personale della magistratura giudiziaria, con soppressione dell'indennità di carica corrisposta alla magistratra stessa, e fissazione d'un determinato assegno annuo per spese di rappresentanza.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2618*, che porta modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno (istituzione di una seconda sezione civile).

**R. D. 20 dic. 1923, n. 2897*, che determina un ulteriore periodo di servizio provvisorio per i magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca, per l'acquisto di una sufficiente conoscenza della lingua italiana.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 2775, che aumenta la ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

***Testo unico 30 dic. 1923, n. 2786**, delle disposizioni sull'*ordinamento degli uffici giudiziari* e del *personale della magistratura*.

R. D. 24 genn. 1924, n 47, recante norme per l'esame pratico di giudice aggiunto.

D. M. 20 febbr. 1924, che determina in cinquecento il numero degli uditori giudiziari per tutto il Regno (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 56).

R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 268, con cui, per agevolare il compito essenziale della Corte di cassazione del Regno di mantenere l'uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale da

essa segnato alle altre magistrature, sono applicati magistrati alla prima presidenza e alla procura generale della Corte di cassazione medesima.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 423, che estende le disposizioni dell'art. 6 del R. D. 25 genn. 1923, n. 87, sull'esonero e trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato, ai magistrati provenienti dalla cessata amministrazione austriaca.

Circoscrizione giudiziaria, v. *Circoscrizione giudiziaria.*

Competenza dei pretori e dei conciliatori, v. *Procedura civile.*

Duello dei magistrati, v. *Duello.*

Magistratura militare, v. *Giustizia militare.*

Magistrature speciali pei minorenni, v. *Minorenni.*

MALARIA (PROVVEDIMENTI CONTRO LA).

Mozione Acerbo, letta il 20 giugno 1921: Provvedimenti a favore dei malarici di guerra.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 6 milioni per provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Il dis. di legge del min. d'agricoltura Micheli, sulla trasformazione del latifondo e la colonizzazione interna, C. n. 742, pres. 23 giugno 1921, autorizza il Governo ad emanare, con le debite cautele, norme di polizia sanitaria per disciplinare la permanenza ed il temporaneo allontanamento dei malarici dai centri di colonizzazione. — Rimasto da esaminarsi dagli Uffici del Senato.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (30 marzo 1922) un ordine del giorno *Conti* per invitare il Governo ad intensificare la lotta contro la malaria.

MALATTIE DEL LAVORO, v. *Infortuni e malattie del lavoro.*

MALATTIE DELLE PIANTE, v. *Fitopatologia.*

MALTOSIO, v. *Glucosio.*

MANCINI PASQUALE STANISLAO (PENSIONE ALLA FIGLIA).

Proposta di legge dep. Petrillo e Visco, C. n. **1433** (ann. 25 nov. 1921, letta il 1° dic., svolta e presa in considerazione il 24 marzo 1922): *Per una pensione annua*, di lire 12 mila, *all'unica figlia superstite di P. S. Mancini*, signora Eleonora Mancini, ved. Genina. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro. — Attuata col ***R. D-L. 24 genn. 1924, n. 72,*** nella misura di lire 8 mila annue, e con decorrenza dal 1° genn. 1924.

MANDATI DI ANTICIPAZIONE (MODIFICAZIONE AI LIMITI), v. *Contabilità di Stato.*

MANFREDI GIUSEPPE.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, S. n. **13**; C. n. **811** (pres. 15 giugno 1921): *Tumulazione della salma del cav. Giuseppe Manfredi, già Presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di S. Francesco in Piacenza.* — ***Legge 15 febbr. 1923, n. 408.***

MANICOMI.

Mozione Cazzamalli, letta il 23 luglio 1921: Costituzione di una Commissione per la riforma della legge e del regolamento su i manicomi e gli alienati.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Cazzamalli* tratta (27 luglio 1921) della questione della riforma della legge e del regolamento sui manicomi che, a suo avviso, si impone con tutta urgenza. — Lo stesso argomento tratta il sen. *Bianchi L.*, nella torn. del 9 giugno 1922, in occasione della discussione del preventivo interno 1921-22.

Reg. 12 nov. 1921, n. 2137, per la sistemazione giuridica ed economica del personale salariato dei manicomi. — **R. D. 20 dic. 1923, n. 2888*, che abroga il regolamento predetto.

Manicomi giudiziari, v. *Carceri.*

MANOMORTA (TASSA DI).

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. 887, pres. 2 agosto 1921, riproducendo quasi integralmente le disposizioni contenute nel dis., di legge, C. n. 1005, della XXV Legislatura, provvede alla riattivazione dei termini normali e reca provvedimenti di favore in materia di tassa di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazione. — Rimasto in stato di relazione, v. appresso R. D. 17 ott. 1922, n. 1363.

R. D. 19 genn. 1922, n. 23, che apporta semplificazioni e disposizioni regolamentari in materia di tassa di manomorta.

R. D. 19 genn. 1922, n. 24, che reca semplificazioni ai servizi in materia di tassa di manomorta.

R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1363, concernente il condono delle tasse di manomorta dovute per il secondo semestre dell'anno 1917 e per i due semestri dell'anno 1918 nei comuni delle terre invase dal nemico o compresi nella zona delle operazioni di guerra; e la facoltà di concedere dilazioni per il pagamento delle tasse di manomorta dovute per gli anni 1921 e precedenti, nonchè delle sopratasse.

R. D.-L. 23 ott. 1922, n. 1411, con cui, agli effetti della determinazione della rendita imponibile di tassa di manomorta per il quinquennio 1922-26, le spese di riparazione dei fabbricati urbani e colonici sono calcolate nella misura di cui al D. L. 23 febbr. 1919, n. 281.

R. D. 11 genn. 1923, n. 155, che estende ai territori annessi la tassa di manomorta.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2459*, sul conglobamento dell'addizionale per le tasse di manomorta.

MANZONI ALESSANDRO.

R. D. 24 aprile 1921, n. 909, con cui la casa ove in Milano visse e morì Alessandro Manzoni, e la villa con annesso giardino che fu di sua proprietà in Brusuglio, sono dichiarati monumenti nazionali.

R. D. 2 sett. 1923, n. 2084, che autorizza l'emissione di speciali francobolli commemorativi del cinquatenario della morte di Alessandro Manzoni. — *R. D. 20 genn. 1924, n. 186*, che determina i quantitativi e tagli dei francobolli predetti.

MARCHE DA BOLLO, v. *Carta bollata.*

MARCHI DI FABBRICA, v. *Privative industriali.*

MARCHIO OBBLIGATORIO DELLE ARMI DA FUOCO, v. *Armi da fuoco.*

MARCORA GIUSEPPE.

La Camera, riunita in Comitato segreto, delibera (19 dic. 1921) di concedere un assegno annuo di lire 25,000 all'ex-presidente della Camera, Marcora (v. C. doc. n. XX-*bis*).

MAREGGIATE (DANNEGGIATI DA), v. *Alluvioni.*

MARINA MERCANTILE.

CODICE DELLA MARINA MERCANTILE.

La relazione della Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulla riforma del vigente *codice della marina mercantile*, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, propone (rel. *Suvich*) lo stralcio del libro secondo dal Codice di commercio per riunirlo a quello per la marina mercantile, e formula molteplici altri voti di riforma di svariati istituti contemplati dall'attuale Codice per la marina mercantile.

La relazione della Sottocommissione del Senato per la riforma del Codice medesimo, S. n. 611-A, pres. 12 nov. 1923, esprime l'avviso (rel. Rolandi-Ricci) che convenga compilare un *codice unico del diritto marittimo*, indicando quale dovrebbe esserne il contenuto.

ORDINAMENTO – ARMAMENTO E COSTRUZIONI – PERSONALE.

R. D. 9 giugno 1921, n. 898, con cui viene costituito ed eretto in Ente morale, sotto la denominazione di « Registro italiano (già Registro navale italiano e Veritas Adriatico) », un Istituto per la visita e classificazione delle navi e dei galleggianti.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **141** (pres. 20 giugno 1921): *Provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.* — Ai piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 1000 tonnellate impostati al 30 giugno 1921 e per i quali alla data del 30 aprile 1921 siasi introdotta in cantiere almeno la metà del materiale necessario alla costruzione dello scafo nudo, qualora entrino in esercizio dal 1° luglio 1921 al 31 dic. 1922, concede, nei primi due anni di esercizio, un contributo di viaggio commisurato al carico trasportato ed alla lunghezza del percorso, limitatamente però, di regola, ai trasporti al di fuori del Mediterraneo; autorizza il Ministero dell'industria a consentire che, nel concorso delle condizioni prescritte per la concessione del contributo di viaggio, in luogo di piroscafi da carico siano costruiti piroscafi misti o da passeggeri cui si corrisponde dallo Stato un compenso di lire 1000 per tonnellata di stazza lorda, e precisamente per tante tonnellate quante risultino derivate dall'impiego dei materiali esistenti in cantiere al 30 aprile 1921 e destinati alla costruzione dello scafo nudo. Fissa la quota di ammortamento straordinario dei nuovi impianti per la costruzione di navi, ed alle navi in cemento armato dichiara applicabili dal 16 aprile 1919 le disposizioni emanate in favore delle navi a scafo metallico. — Ritirato (26 maggio 1923).

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **832** (pres. 26 luglio 1921): *Provvedimenti relativi alla marina mercantile in relazione al decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502,* — Stabilisce un compenso di lire 750 per tonnellata di stazza lorda per i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate che al 30 giugno 1921 abbiano raggiunto almeno il 30 per cento di avanzamento nei lavori, ed a condizione che essi entrino in esercizio non oltre il 31 dic. 1923; concede ai piroscafi stessi l'esenzione dalla requisizione e dalla imposta di ricchezza mobile e sull'industria, e per il compimento della loro costruzione ammette lo scambio del materiale da cantiere a cantiere anche per ordine del ministro; dispone per l'ammortamento straordinario di nuovi impianti e disciplina la cessazione anticipata del noleggio biennale. — Ritirato (26 maggio 1923). — *R. D-L. 25 sett. 1921, n. 1336,* che dà attuazione, con lievi modificazioni, alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1167, che successivamente è ritirato e sostituito col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2083). — *R. D-L. 19 genn. 1922, n. 13,* che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra. — *R. D-L. 22 marzo 1923, n. 879,* che modifica l'attuale dicitura di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 del decreto stesso (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2083). — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1344,* con cui l'assegnazione di lire 125,000,000 autorizzata con l'art. 9 di detto decreto, per provvedere al pagamento del contributo per la costruzione di piroscafi da carico, costruiti nei cantieri nazionali, è aumentata di lire 55,000,000 (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. finanze, C. n. 2171).

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **833** (pres. 26 luglio 1921): *Provvedimenti per la flotta delle linee sovvenzionate.* — Per provvedere alla costruzione per conto dello Stato di altrettanti piroscafi da destinarsi all'esercizio delle linee sovvenzionate, dispone lo stanziamento nel bilancio dell'industria di 200 milioni di lire da erogarsi in quattro esercizi a cominciare dal 1921-22. Dà inoltre facoltà allo Stato d'acquistare, allo stesso scopo, i piroscafi da carico di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate, in corso di costruzione nei cantieri nazionali al 30 giugno 1921, i quali, per dichiarazione dei proprietari, possano convenientemente trasformarsi in misti. — Ritirato (5 giugno 1922).

Interp. Visco, ann. 3 agosto 1921: Mancata consultazione del Consiglio superiore della marina mercantile.

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1587, che stabilisce il termine massimo del 31 dic. 1921 per il riscatto della indennità di infortunio alla gente di mare di cui all'art. 5 del D. L. 2 sett. 1917, n. 1392, e agli articoli 1, 2 e 5 del D. L. 3 aprile 1919, n. 536 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2081).

R. D. 22 dic. 1921, n. 2108, concernente le visite o perizie ed ipezioni ai bastimenti mercantili.

R. D-L. 30 dic. 1921, n. 2015, che sopprime i vincoli imposti al naviglio mercantile coi Regi decreti-legge 29 luglio 1920, n. 1135 e 13 genn. 1921, n. 31, mantenendo per un anno (tutto il 1922) la facoltà di noleggiare e requisire le navi nazionali da parte del Ministero dell'industria, e conservando per lo stesso anno la Commissione speciale

cui è deferito il compito di provvedere a quanto occorre per l'applicazione delle norme sulla derequisizione del naviglio nazionale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1804). — *R. D. 17 dic. 1922, n. 1763*, che sostituisce l'art. 7 del R. D. di cui sopra colla disposizione che i compensi stabiliti dalle tabelle allegate al R. D-L. 13 genn. 1921, n. 31, sono diminuiti del 20 per cento. — *R. D. 21 dic. 1922, n. 1720*, che proroga al 30 giugno 1923 i poteri della Commissione di derequisizione del naviglio mercantile.

Il disegno di legge del min. del tesoro De Nava, per assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra, C. n. 1338, pres. 16 febbr. 1922, eleva a lire 74 milioni l'assegnazione di lire 40 milioni di cui alla nota di variazione al preventivo marina 1920-21 per la costruzione di quattro piroscafi atti al servizio di incrociatori ausiliari per le ferrovie dello Stato, in sostituzione di altrettanti affondati durante la guerra. — Ritirato (29 maggio 1923).

R. D. 1° marzo 1922, n. 231, che trasferise i servizi della marina mercantile dal min. dell'industria a quello della marina militare.

R. D. 5 marzo 1922, n. 556, che estende nei territori annessi le norme contenute nel regolamento per la uniforme tenuta del giornale nautico.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Celesia* svolge (15 marzo 1922) un ordine del giorno perchè si risolvano con la necessaria sollecitudine gli urgenti problemi della marina mercantile; il dep. *Banelli* reclama (17 marzo) una politica marinara rispondente alle necessità del Paese; il dep. *Canepa* reclama la sollecita discussione del dis. di legge per la costruzione di piroscafi di linea, e la pronta risoluzione della vertenza marinara mediante l'applicazione della clausola arbitrale.

Il min. della marina, *De Vito*, dichiara (18 marzo) che egli non ha in animo di ritirare il dis. di legge di cui sopra, ma solo di soprassedere per brevissimo tempo alla sua discussione, in guisa da potere concretare un provvedimento organico e completo nell'interesse delle classi lavoratrici e della marina, e sottoporlo all'approvazione della Camera. Il dep. *Luiggi* afferma la necessità che il Governo dia opera efficace sopratutto a rendere possibile il compimento delle navi di cui è stata iniziata la costruzione, specie di quelle miste per passeggieri e da carico.

Con nota di variazioni al preventivo marina per l'esercizio 1922-23, C. n. 1011-*bis*, pres. il 16 marzo 1922 dal min. del tesoro Peano, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 608,000,000, per provvedere alle spese concernenti il traffico marittimo, di cui lire 308,000,000 per pagamenti a titolo di ammortamento, interessi ed utile industriale, relativi ai piroscafi noleggiati dallo Stato ai termini del decreto luogotenenziale 20 marzo 1919, n. 502; lire 140,000,000 per il mantenimento dell'esercizio di alcune linee già sovvenzionate dal cessato Governo austro-ungarico e lire 160,000,000 per viaggi in regime di requisizione speciale di piroscafi sovvenzionati dallo Stato. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Interr. sen. Bettoni, ann. 17 marzo 1922: Sequestro abusivo di navi mercantili italiane, da parte della marina da guerra greca; es. 18 marzo.

— sen. Amero D'Aste, ann. 10 maggio 1922: Revisione delle norme circa le ore di lavoro, il numero dell'equipaggio e le spese relative, sulla base del trattamento in uso per le navi inglesi; es. 12 maggio.

— Ciano e Canepa, ann. 11 maggio 1922: Nuovi provvedimenti per le costruzioni navali e la marina mercantile, nell'imminente scadenza delle convenzioni marittime; es. 12 maggio.

Disegno di legge del min. della marina De Vito, C. n. **1603** (pres. 5 giugno 1922): *Provvedimenti per il lavoro nei cantieri navali.* — Istituisce un consorzio temporaneo fra società e privati proprietari di cantieri e stabilimenti nazionali dedicati alla costruzione di navi in acciaio, coll'incarico di provvedere alla determinazione dei cantieri e stabilimenti riconosciuti meritevoli di aiuto, ed alla liquidazione economica dei cantieri da eliminare o da trasformare, stabilendo per questi ultimi un'assegnazione di 20 milioni di lire per le quote d'ammortamento dei nuovi impianti e degli ampliamenti. Ai cantieri e stabilimenti invece riconosciuti meritevoli di aiuto autorizza la concessione, mediante convenzione col Ministero della marina, di contributi nel limite massimo di lire 1500 alla tonnellata di stazza lorda, per la costruzione ed ultimazione di piroscafi misti, e per la trasformazione di piroscafi da carico, in costruzione col regime del R.D-L. 23 sett. 1921, n. 1336, in piroscafi misti, quando dal Ministero della marina ne siano riconosciute la possibilità e la convenienza tecnica ed economica. Provvede

allo stanziamento della somma complessiva di lire 325 milioni nel bilancio della marina, da ripartirsi in quattro esercizi, per fronteggiare le spese tutte dipendenti dal disegno di legge stesso. — Ritirato (26 maggio 1923).

La relazione della Commissione esercito e marina sul preventivo marina 1922-23, C. n. 1011-A, pres. 14 giugno 1922, raccomanda (rel. Padulli) che coll'attuazione delle proposte che formulerà la Commissione appositamente istituita, cessi qualunque forma di gestione statale e di requisizione del naviglio mercantile, limitandosi l'Amministrazione a regolarne, a proteggerne ed a stimolarne lo sviluppo; e che sia annesso al bilancio dell'esercizio 1923-24 un allegato dimostrante i risultati della gestione del traffico marittimo, dal suo inizio a tutto il 30 giugno 1923.

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1717** (pres. 3 luglio 1922): *Ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Genova della conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle nazioni.* — Il primo progetto di convenzione mira a disciplinare il collocamento dei lavoratori del mare; il secondo stabilisce l'indennità di disoccupazione in favore dei marinai imbarcati, in caso di perdita della nave a causa di naufragio; il terzo fissa l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo. — Rimasto presso le Commissioni Esteri e Lavoro (rel. Grandi A.).

R. D-L. 1° febbr. 1923, n. 211, che abroga il D. L. 6 maggio 1917, n. 783, concernente provvedimenti a favore dell'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri, ed estende al territorio della Venezia Adriatica, con varie modificazioni ed aggiunte, la legge 13 luglio 1911, n. 745, per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali ed il relativo regolamento esecutivo 12 genn. 1913, n. 107, e successive modificazioni, stanziando una somma complessiva di 150 milioni di lire nei bilanci marina dal 1922-23 al 1925-26 per provvedere alle disposizioni di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2089). — *Istruzioni commissariali* per l'applicazione di detto decreto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 60). — *R. D-L. 10 agosto 1923, n. 1882*, che modifica il decreto di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, S. n. 644). — *R. D-L. 6 dic. 1923, n. 2931*, che estende al piroscafo *Manzoni* della società « Adria » le disposizioni contenute nell'art. 13 del decreto stesso.

R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 322, che reca nuove *norme per la matricolazione della gente di mare.* Limita temporaneamente l'ingresso fra il personale navigante agli elementi che compirono nella Regia marina un utile tirocinio, agli studenti di discipline nautiche ed agli ex-combattenti, chiudendolo invece a coloro che non abbiano compiuto il 14° anno di età o abbiano oltrepassato il 18°. Temporaneamente elimina dal personale navigante tutti coloro che si rendano colpevoli di quei reati che sogliono con maggior frequenza verificarsi in navigazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2086).

R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 338, che fissa il termine per ricorrere alla Commissione arbitrale istituita col D. L. 16 giugno 1918, n. 844, per dirimere le controversie insorte fra l'Amministrazione dello Stato e gl'interessati in materia di requisizioni, noleggi, assicurazioni e sequestri di navi mercantili nazionali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2087). — *R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2232*, che porta modificazioni all'art. 6 di detto decreto, circa la trattazione delle controversie di competenza della suddetta Commissione arbitrale.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 398, che estende alle nuove province le disposizioni in vigore in materia di passaggio di proprietà, di contratti di pegno e cambio marittimo di navi nazionali.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 1888, che sopprime il governo marittimo di Trieste.

R. D. 22 marzo 1923, n. 830, che aumenta la misura dei diritti marittimi stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318.

R. D. 22 aprile 1923, n. 1050, che stabilisce la parificazione dei gradi marittimi della Venezia Giulia con quelli delle altre province.

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 999, che inibisce l'esercizio della navigazione ai marittimi resisi colpevoli del reato di diserzione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2159).

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 1153, che abroga il D. L. 23 genn. 1916, n. 71, relativo alle navi che entrano a far parte della marina mercantile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2158).

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. m. **2046** (pres. 16 maggio 1923): *Ratifica delle convenzioni adottate a Ginevra nella terza sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.* — Un primo progetto di convenzione dispone che i minori di anni 18 non possano essere occupati a bordo come stivatori o fuochisti, salvo casi ben definiti, e salvo il caso di forza maggiore, quando cioè non si abbia in un porto la possibilità di trovare lavoratori di siffatta categoria. — Un altro progetto di convenzione stabilisce l'obbligo dell'esame sanitario per tutti i giovanetti occupati a bordo delle navi, e l'obbligo di rinnovarlo periodicamente sino all'età di 18 anni. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

Interr. Crisafulli-Mondio, ann. 16 maggio 1923: Scomparsa del piroscafo *Monte San Michele* (r. s.); es. 22 maggio.

R. D-L. 7 giugno 1923, n. 1325, che, con effetto anche per i territori annessi, detta nuove norme per l'imposizione del nome alle navi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, S. n. 643).

R. D. 7 giugno 1923, n. 1352, recante aumento del diritto fisso per l'ammissione agli esami di grado nella marina mercantile e per la spedizione delle relative patenti.

Interr. Manaresi, ann. 11 giugno 1923: Cause del fermo del piroscafo *Miriam* nel porto di Valenza; es. 11 luglio.

Interr. Canepa, ann. 15 giugno 1923: Tentativi di abolizione degli uffici di collocamento della gente di mare; es. 19 luglio.

— Lanfranconi, anni 15 giugno 1923: Liquidazione dei servizi di traffico marittimo; es. 19 luglio.

D. M. 30 giugno 1923, che trasferisce alle dipendenze del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra il servizio inerente alla liquidazione della gestione dei piroscafi requisiti e noleggiati (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 174).

R. D. 15 luglio 1923, n. 1786, che istituisce una medaglia di benemerenza pel personale della marina mercantile che sopportò i disagi ed i rischi della guerra.

R. D. 22 luglio 1923, n. 2573, esecutivo della dichiarazione firmata a Barcellona il 20 aprile 1921 dall'Italia ed altri Stati, circa il riconoscimento della bandiera degli Stati sprovvisti di litorale marittimo.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2056, che fissa le condizioni che possono essere imposte a società anonime acquirenti di navi dello Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, S. n. 645).

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2144, che autorizza la demolizione dei piroscafi in legno dietro osservanza di speciali condizioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, S. n. 646).

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2468, che interpreta l'art. 5 dei DD. LL. 10 agosto 1916, n. 1031 e 9 maggio 1918, n. 742, relativi all'introduzione in franchigia dei materiali occorrenti ai piroscafi di nuova costruzione.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2794, recante norme per la vendita delle navi mercantili a cittadini o sudditi esteri.

**R. D. 20 dic. 1923, n. 3235*, con cui, agli effetti dell'amministrazione della marina mercantile, il littorale del Regno è diviso in « Direzioni marittime », le quali prendono il nome della città capoluogo della loro circoscrizione e si suddividono in: 1°) Capitanerie, di porto; 2°) Uffici circondariali marittimi; 3°) Uffici locali marittimi; 4°) Delegazioni di spiaggia; e si deferiscono ai capi delle Direzioni marittime determinate attribuzioni finora esercitate dall'Amministrazione centrale.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3197*, che modifica l'art. 39 della legge 23 luglio 1896, n. 318, portante provvedimenti per la marina mercantile (obblighi dei capitani delle navi sottoposte a misure sanitarie).

R. D-L. 31 dic. 1923, n. 3151, sulla liquidazione dei compensi di costruzione stabiliti dal D. L. 30 marzo 1919, n. 502.

Istituzione e soppressione del Commissariato per la marina mercantile, v. *Ministeri:* (marina).

V. anche: *Ancoraggio – Approdi – Assistenza e salvataggio in mare – Capitanerie di porto – Cassa invalidi della marina mercantile – Cooperativa Garibaldi – Istituti nautici – Piloti e Pilotaggio – Porti – Servizi marittimi – Stazzatura delle navi*

MARINA MILITARE — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – LEVA MARITTIMA – ORDINAMENTO, AVANZAMENTO E STATO DEGLI UFFICIALI – STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ.

Vedi anche: *Accademia navale – Aeronautica – Arsenali e cantieri – Capitanerie di porto – Cappellani militari – Chimica* (chimici militari) – *Comitato talassografico – Consiglio superiore di marina – Consigli di disciplina – Farmacie* (farmacisti militari) – *Giustizia militare – Istituto idrografico – Matrimonio dei militari – Musei storici* (navale) – *Naviglio dello Stato – Pensioni civili e militari – Pensioni privilegiate di guerra – Sanità.*

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

R. D. 23 febbr. 1922, n. 312, che estende ai direttori di Commissariato militare marittimo talune facoltà concesse ai direttori dei lavori dei RR. arsenali marittimi.

R. D. 30 aprile 1922, n. 1162, che apporta modificazioni al regolamento per l'amministrazione del materiale di dotazione delle mense a bordo ed a terra.

**R. D. 8 marzo 1923, n. 710,* che rende definitive alcune disposizioni riguardanti le contabilità dei magazzini e depositi dipendenti dalla R. marina, emanate coi DD. LL. n. 676 in data 25 maggio 1916 e n. 1080 in data 11 maggio 1919.

R. D. 20 agosto 1923, n. 2411, circa l'abbuono delle anticipazioni fatte dalla Regia marina al comune di Pola.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2830,* che reca disposizioni semplificative per la regolazione delle contabilità delle Amministrazioni militari per gli esercizi dal 1914-15 al 1920-21 e di quelle di altre gestioni dipendenti dalla guerra.

LEVA MARITTIMA.

Disegno di legge del min. della marina Sechi, C. n. **550**; S. n. **250** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. in data 2 maggio 1920, n. 621, che porta modifiche alla legge sulla leva marittima.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Cagni), ed il Senato approva (1° aprile 1922) modificazioni al testo del dis. di legge, con cui si limita l'assunzione degli ufficiali di complemento dai diplomati delle scuole nautiche al numero necessario per i quadri organici della marina, e si facilitano gli arruolamenti di volontari e le rafferme di elementi di leva. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 922.***

Disegno di legge del min. della marina Sechi, C. n. **551**; S. n. **251** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. in data 22 luglio 1920, n. 1060, che apporta varianti a quello 2 maggio 1920, n. 621, contenente disposizioni per la leva marittima.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Cagni), ed il Senato approva (1° aprile 1922) varianti al testo del dis. di legge, che sono una diretta conseguenza di quelle votate per il dis. di legge, C. n. 550, di cui sopra. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 921.***

R. D. 19 sett. 1921, n. 1330, che estende nei territori annessi al Regno il testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Interr. Mancini A., ann. 25 nov. 1921: Facilitazioni ai giovani che abbiano compiuto istruzione premilitare, nella leva marittima; es. 30 nov.

R. D-L. 29 dic. 1921, n. 2080, che concede il ritardo dalla presentazione alle armi anche agli inscritti della leva di mare, studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore od assimilate, nonchè ai candidati alla licenza delle scuole stesse caduti in non più di due materie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1940).

R. D. 21 dic. 1922, n. 1683, che approva gli elenchi delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare e fa l'assegnazione ai servizi della R. marina.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 406,* riguardante la ferma di leva (stabilita a 28 mesi) e la riduzione di ferma del Corpo Reale equipaggi. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1384,* che reca una rettifica al R. D. di cui sopra.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 741,* con cui il ritardo della presentazione alle armi è pure concesso agli inscritti della leva di mare che, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti nautici od assimilati, nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole caduti in non più di due materie.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1688*, che modifica le leggi sul reclutamento della R. marina, per quanto concerne i ritardi ed i rinvii della prestazione del servizio militare.

R. D-L. 9 nov. 1923, n. 3149, con cui si dispone che coloro i quali al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o delle Colonie italiane od in istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, e siano arruolati, possano ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2728, circa il ritardo della prestazione del servizio militare per gli alunni inscritti negli Istituti nautici privati.

R. D-L. 26 febbr. 1924, n. 316, che modifica l'art. 13 del R. D-L. 2 maggio 1920 n. 621, circa l'arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi.

R. D-L. 17 marzo 1924, n. 383, che apporta modificazioni agli obblighi del servizio militare degli studenti in teologia e dei sacerdoti cattolici.

Leva terrestre, v. *Esercito:* reclutamento.

ORDINAMENTO E AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI.

R. D. 5 maggio 1921, n. 629, che approva le norme concernenti il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina. — *RR. DD. 20 luglio 1922, n. 1097, 29 marzo* e *10 agosto 1923, nn. 817* e *1861*, che modificano detto decreto.

R. D. 2 giugno 1921, n. 708, che approva le norme per l'applicazione delle disposizioni del R. D-L. 24 nov. 1919, n. 2329, circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo e l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo stesso.

L'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul dis. di legge del min. della marina, S. n. 71, per la convalidazione del decreto 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, forma l'augurio (rel. Thaon di Revel) che il ministro renda definitivo il ripristinamento della molto benemerita categoria degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi, consentendone l'accesso solamente ai sottufficiali più meritevoli e più degni.

Disegni di legge del min. della marina Sechi, S. nn. **73, 74, 75;** C. n. **1049** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge dei DD. 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633; 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della R. marina.* — Il Senato, su analoga proposta dell'Ufficio centrale (rel. Corsi), approva (28 nov. 1921) la conversione in legge degli anzidetti decreti con varianti riguardanti il conferimento della qualifica di 1° capitano macchinista ai capitani non provenienti dalla R. Accademia navale, e la concessione dell'indennità di lire 200 annue, pertinente alla qualifica di 1° capitano, ai capitani del Corpo Reale equipaggi con cinque anni di grado e venti di anzianità di servizio, computati dal 28° anno di età. — ***Legge 11 giugno 1922, n. 885.***

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **80;** C. n. **1032** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del D. L. 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal D. L. 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della R. marina.* — Il Senato limita (25 nov. 1921) le disposizioni del decreto di cui sopra ai gradi di sotto ammiraglio, contrammiraglio e corrispondenti, e la Camera approva (torn. antim. del 24 maggio 1922) il dis. di legge così emendato. — ***Legge 1° giugno 1922, n. 791.***

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **84;** C. n. **1106** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare la applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i Corpi militari della R. marina.* — Il Senato, su analoga proposta dell'Ufficio centrale (rel. Amero D'Aste), modifica (29 nov. 1921) il dis. di legge nel senso che alla riduzione con esso stabilita da 30 a 24 mesi del periodo d'imbarco, in tempo di pace, pei capitani di vascello per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è dato carattere transitorio, limitatamente cioè ai quadri di avanzamento per gli anni 1921 e 1922. — Rimasto alla Camera in stato di relazione (rel. Zaniboni).

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **85;** C. n. **1126** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 24 nov. 1919, n. 2351, riguardante gli organici dei Corpi militari della R. marina.* — Il Senato, su analoga proposta dell'Ufficio

centrale (rel. Gualterio), approva (30 nov. 1921) la conversione in legge del R. D. suddetto, con un'aggiunta diretta a porre in evidenza che trattasi di provvedimenti transitori – eccetto le disposizioni dell'art. 3 – che hanno già avuto esecuzione; e che pertanto le rimanenti disposizioni della legge votata cessano d'aver vigore alla data di promulgazione della legge stessa. — ***Legge 11 giugno 1922, n. 815.***

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **86**; C. n. **1035** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 24 nov. 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale della R. marina.* — Il Senato approva (25 nov. 1921) il dis. di legge con una variante all'art. 2 intesa a stabilire in modo esplicito che ai brigadieri generali macchinisti si applica, in conformità delle norme in vigore, il limite di età dei sotto ammiragli e non quello dei brigadieri generali degli altri Corpi militari della R. marina. — ***Legge 31 maggio 1923, n. 1311.***

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **87**; C. n. **1205** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 24 nov. 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente.* — Il Senato, su analoga proposta dell'Ufficio centrale (rel. Gualterio), modifica (2 dic. 1921) il dis. di legge nei seguenti punti: limita il grado di aspirante agli ufficiali di vascello e macchinisti; stralcia tutte le disposizioni di carattere regolamentare perchè siano incluse nel regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento dei Corpi militari della R. marina; sopprime la facoltà del ministro di apportare nella graduatoria degli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento a scelta le modificazioni da esso ritenute opportune sul servizio. — ***Legge 11 giugno 1922, n. 814.*** — *R. D. 22 marzo 1923, n. 740,* che rettifica un errore di stampa incorso nell'art. 13 della detta legge. — *R. D. 13 maggio 1923, n. 1148,* che approva le norme per la applicazione delle disposizioni della legge stessa, circa l'ammissione nel Corpo di Commissariato militare marittimo e per l'avanzamento, per concorso, al grado di maggiore nel Corpo stesso.

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **88**; C. n. **1092** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 25 genn. 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei Corpi militari della R. marina.* — Il Senato, su analoga proposta dell'Ufficio centrale (rel. Corsi), apporta modificazioni (29 nov. 1921) al dis. di legge nel senso che gli ufficiali non possano essere presi in esame dalle Commissioni di avanzamento se non abbiano compiuto almeno i quattro quinti dei periodi minimi prescritti per la promozione (anzichè i tre quarti); fissando altresì un termine (trenta giorni) entro il quale il ministro debba emettere le sue deliberazioni relative all'approvazione o meno dei quadri di avanzamento. — ***Legge 28 maggio 1922, n. 729.***

Disegno di legge del min. della marina Sechi, S. n. **91**; C. n. **1036** (pres. 16 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 4 nov. 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei Corpi militari della R. marina.* — Il Senato limita (25 nov. 1921) l'efficacia del decreto di cui sopra al 31 dic. 1920. — ***Legge 1° giugno 1922, n. 784.***

L'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul dis. di legge del min. della marina, S. n. 372 (pres. 23 giugno 1921), per la convers. in legge del D. L. 6 febbr. 1919, n. 247, concernente il funzionamento degli Uffici tecnici e di vigilanza delle armi navali e del genio navale; richiama (rel. Sechi) l'attenzione del Governo sull'opportunità di estendere le attribuzioni dei suddetti Uffici nel senso che essi anche raccolgano e tengano in corrente informazioni e notizie sulla capacità dell'industria nazionale a produrre quei materiali di cui in caso di guerra la R. marina dovrà cospicuamente rifornirsi.

R. D. 30 giugno 1921, n. 1122, che approva le norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo sanitario della R. marina.

Interr. sen. Presbitero, ann. 18 luglio 1921: Determinazione dell'anzianità di tenenti commissari, reclutati straordinariamente dagli ufficiali di complemento; es. 3 agosto.

— Piva, ann. 27 luglio 1921: Avanzamento dei tenenti commissari di complemento laureati (r. s.); es. 5 agosto.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1227, che autorizza a trattenere alle armi i militari del Corpo Reale equipaggi della classe 1901, non vincolati a ferma speciale.

R. D-L. 28 agosto 1921, n. 1296, relativo all'avanzamento degli ufficiali di complemento della R. marina, trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente. — Convertito in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1457; S. n. 212. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 966.***

R. D-L. 28 agosto 1921, n. 1586, che apporta alcune varianti alle norme che disciplinano gli esami per l'avanzamento a tenente di vascello ed a capitano macchinista (art. 1) ed estende all'avanzamento a scelta al grado di capitano di vascello e gradi corrispondenti le norme stabilite per l'avanzamento a scelta ai gradi di ufficiale ammiraglio e ciò anche per l'avanzamento a tenente colonnello macchinista (art. 2). — Convertito in legge col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1458; S. n. 313. — L'Ufficio centrale del Senato dà (rel. Cagni) parere contrario all'approvazione del dis. di legge; durante la discussione il Senato apporta al medesimo (24 marzo 1922) di concerto col Governo, alcune modificazioni, in quanto limita l'efficacia dell'art. 1 sino al 30 giugno 1922 e sopprime l'art. 2. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 962.***

Interr. sen. Presbitero, ann. 24 nov. 1921: Ripristino della gran divisa e della divisa di gala per gli ufficiali di marina; es. 28 nov.

RR. DD-L. 21 dic. 1922, n. 1798; 4 marzo 1923, n. 617, e *12 luglio 1923, n. 1715*, che apportano aggiunte e varianti al R. D. 1° febbr. 1920, n. 156, relativo ai corpi consultivi della Regia marina (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, S. n. 638).

Proposta di legge dep. Devecchi, C. n. **1744** (ann. 8 dic. 1921, letta 17 febbr. 1922): *Nomina di militari decorati in servizio attivo permanente.* — Dispone che gli ufficiali di complemento, decorati di medaglia d'oro, siano, per merito di guerra, nominat: in servizio attivo permanente; ovvero riammessi in servizio, a loro domanda, qualora abbiano abbandonato l'Esercito e rinunziato al passaggio in servizio attivo permanente, di loro volontà, o perchè congedati. — Rimasta presso la Commissione Esercito e marina.

R. D-L. 9 febbr. 1922, n. 379, che apporta aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi e allo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina, approvato col R. D-L. 20 ott. 1919, n. 1988 (pres., con modificazioni, per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1688).

La relazione della Commissione esercito e marina sui preventivi marina 1921-22 e 1922-23, C. n. 378-A e 1011-A, pres. 14 giugno 1922, raccomanda (rel. Padulli) che, entro il 31 dicembre 1922, sia presentato alla Camera un dis. di legge riguardante l'ordinamento della marina da guerra, tanto per i servizi di terra, quanto per quelli navali.

Il dis. di legge, del min. della marina De Vito, per lavori d'interesse della marina militare, C. n. 1665 pres. 17 giugno 1922, fa obbligo al Governo di presentare al Parlamento entro il 31 dic. 1922 un dis. di legge per la determinazione dell'ordinamento della marina militare – Ritirato (16 maggio 1923).

R. D. 20 luglio 1922, n. 1106, che reca aggiunte alle disposizioni del R. D. 17 sett-1908, n. 576, e del D. L. 9 dic. 1917, n. 2056, che determinano la parificazione delle cariche degli ufficiali della R. marina.

R. D. 19 nov. 1922, n. 1575, che apporta modificazioni a quello 5 maggio 1921, n. 629, concernente il conferimento di caratteristiche professionali e l'istruzione superiore degli ufficiali della R. marina.

R. D. 23 nov. 1922, n. 1574, che sopprime il comando di difesa marittima di Ancona.

**R. D. 17 dic. 1922, n. 1778*, che sopprime i ruoli separati degli ufficiali e dei sottufficiali, già appartenenti alla I. R. marina austro-ungarica, temporaneamente ammessi a prestare servizio nella R. marina italiana.

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1666*, che sopprime la Direzione generale del Corpo Reale equipaggi presso il Ministero della marina, e ne devolve le funzioni ad un Comando superiore del Corpo Reale equipaggi con sede in Spezia.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1798, concernente la costituzione del Comitato degli ammiragli, e l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi della R. marina. — *R. D-L. 4 marzo 1923, n. 617*, concernente la composizione della Commissione superiore di avanzamento nella R. marina (Presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, S. n. 575). — L'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul

predetto dis. di legge, modifica fra l'altro (rel. Cusani-Visconti), d'accordo col Governo, la composizione della Commissione suprema di avanzamento, attenendosi, anzichè al criterio d'un numero rigido e fisso, a quello del grado e della carica. La relazione del membro dissenziente dell'Ufficio centrale (Sechi) propone un ordine del giorno per stabilire che in sede di conversione dei RR. DD. di cui sopra non si debbano considerare e discutere materie estranee al contenuto specifico di essi). — *R. D-L. 12 luglio 1923, n. 1715*, che reca aggiunte e varianti alla costituzione ed alle attribuzioni dei Corpi consultivi della R. marina (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, S. n. 638, che – in seguito al ritiro del dis. di legge n. 575 – propone la conversione in legge anche degli altri due RR. DD-L. di cui sopra). — *R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2563*, che modifica la costituzione del Comitato per i progetti delle navi. — *R. D-L. 27 genn. 1924, n. 158*, che apporta modificazioni alla costituzione ed alle attribuzioni del Comitato degli ammiragli e del Comitato dei progetti delle navi.

R. D-L. 4 genn. 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori di vascello di complemento appartenenti alle nuove province (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2162).

**R. D. 4 genn. 1923, n. 189*, che modifica l'ordinamento dei servizi dipartimentali della R. marina (soppressione dei Comandi in capo di dipartimento di Spezia, Napoli, Taranto e Pola, ed istituzione di quattro Alti comandi (comandi in capo di dipartimento), retti da vice ammiragli, con sede rispettivamente a Spezia, Napoli, Taranto e Venezia). — *R. D. 31 ott. 1923, n. 2466*, che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 135*, che stabilisce i quadri organici degli ufficiali del servizio attivo permanente sopprimendo i gradi di sotto ammiraglio e di brigadiere generale per tutti i Corpi militari della R. marina. — **R. D. 4 febbr. 1923, n. 380*, concernente l'equiparazione fra le varie cariche e dignità degli ufficiali ammiragli e generali della R. marina e quelle degli ufficiali generali del R. esercito. — **R. D. 8 febbr. 1923, n. 251*, concernente il collocamento in posizione ausiliaria speciale e la dispensa dal servizio degli ufficiali della R. marina. — **R. D. 22 aprile 1923, n. 1143*, che apporta modificazioni ai RR. DD. anzidetti. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1479*, concernente l'estensione delle disposizioni dell'art. 3 del R. D. 8 febbr. 1923, n. 251, agli ufficiali della R. marina che hanno cessato dal servizio attivo permanente dopo il 1° luglio 1920, (v. appresso *R. D. 11 nov. 1923, n. 2395).

R. D. 4 febbr. 1923, n. 361, con cui l'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della marina assume la denominazione di « Ufficio di Stato Maggiore della R. marina », la cui direzione è tenuta dal capo di Stato Maggiore della marina medesimo con grado di ufficiale ammiraglio, mentre alla carica di Sotto capo dell'Ufficio è preposto un contrammiraglio o capitano di vascello.

R. D-L. 4 febbr. 1923, n. 414, circa il computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2161).

**R. D. 11 marzo 1923, n. 741*, concernente la formazione degli ufficiali di complemento provenienti dai laureati delle scuole superiori e dai diplomati degli Istituti nautici. — *Regol. 3 maggio 1923, n. 1129*, per l'applicazione di alcuni articoli del R. D. di cui sopra.

R. D. 18 marzo 1923, n. 576, che estende alle nuove province le disposizioni vigenti nel Regno in materia di stato giuridico ed economico dei militari della R. marina.

R. D. 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra ai personali dei Corpi militari della R. marina operanti nelle colonie. — *R. D. 18 marzo 1923, n. 622*, relativo all'applicazione delle norme del R. D. di cui sopra ai personali militari della R. marina operanti in Tripolitania dal 1° genn. 1922 al 31 marzo 1923. — *R. D. 3 febbr. 1924, n. 190*, che estende le disposizioni del R. D. n. 621 ai personali militari della R. marina che hanno preso parte alle operazioni militari in Cirenaica dal 1° marzo al 5 sett. 1923.

R. D. 6 maggio 1923, n. 1150, relativo alla costituzione dei Comandi navali.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1305*, che reca aggiunte all'art. 4 del R. D. n. 1513, del 25 agosto 1919, col quale viene stabilito l'ordinamento degli ufficiali di vascello specialisti di armi navali.

*R. D. *7 giugno 1923, n. 1355*, recante un'aggiunta alla tabella delle destinazioni degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi annessa al D-L. L. 4 luglio 1918, n. 1135.

R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1483, recante aggiunte e varianti all'ordinamento del Corpo R. equipaggi e allo stato giuridico dei sottufficiali della R. marina (facoltà di ordinare speciali arruolamenti volontari con ferma di quattro anni; istituzione del nuovo grado di capo di 3ª classe e del ruolo chiuso per i capi di 1ª classe), (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2174). — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2930*, che apporta varianti ed aggiunte al R. D-L. di cui sopra.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1487*, recante disposizioni relative al personale della categoria forza aerea del Corpo Reale equipaggi.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1491*, che stabilisce in non più di 40 il numero degli ufficiali invalidi della R. marina, i quali, a termini del D. L. 26 agosto 1917, n. 1459, convertito nella legge 30 marzo 1922, n. 458, sono stati o possono essere riassunti in servizio.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1673*, relativo alla qualifica di primo tenente di vascello e di primo capitano. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2992*, che stabilisce al 1° giugno 1923, anzichè al 1° aprile dello stesso anno, l'entrata, in vigore del R. D. di cui sopra.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1779*, che estende agli ufficiali della R. marina le disposizioni del R. D. 9 luglio 1923, n. 1561, riguardante gli ufficiali del R. esercito in posizione ausiliaria speciale. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2760*, che detta norme esecutive per la riammissione in servizio attivo permanente di ufficiali della R. marina in posizione ausiliaria speciale. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3022*, che interpreta alcune norme del R. D. 9 luglio 1923, n. 1561, sopra indicato.

R. D. 29 luglio 1923, n. 1711, che detta norme per gli esami di concorso per l'avanzamento al grado di maggiore nel Corpo del Genio navale della R. marina.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2068*, portante modificazioni e aggiunte all'ordinamento dei Corpi militari della R. marina. — **R. D. 23 dic. 1923, n. 2990*, che modifica il decreto predetto.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2071*, che introduce modificazioni nel ruolo organico degli ufficiali del Corpo R. equipaggi, in dipendenza della soppressione della categoria « Forza aerea » nel Corpo stesso.

R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2214, che detta disposizioni riflettenti i temporanei richiami degli ufficiali e sottufficiali della R. marina delle categorie in congedo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2180).

**R. D. 7 ott. 1923, n. 2443*, che reca un'aggiunta all'art. 37 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali della R. marina.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche, stipendi e paghe degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della R. marina. — **R. D. 30 nov. 1923, n. 2758*, che approva le norme per la prima applicazione del R. D. di cui sopra, abroga gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della R. marina approvati con R. D. 11 genn. 1923, n. 135, di cui sopra, nonchè il R. D. 4 febbr. 1923, n. 380, riguardante l'equiparazione fra le varie cariche e dignità degli ufficiali ammiragli e generali della R. marina e quelle degli ufficiali generali del R. esercito. — **R. D. 23 dic. 1923, n. 3189*, che apporta modificazioni ai ruoli organici degli ufficiali della R. marina, risultanti sulla tabella allegata al *R. D. n. 2395.

R. D. 23 dic. 1923, n. 2866, che apporta varianti al regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. — *R. D. 31 genn. 1924, n. 180*, che fa un'aggiunta all'art. 80-*ter* del regolamento predetto, a rettifica della dizione risultante dal R. D. n. 2866.

**R. D. 23 dic. 1923, n. 2989*, circa l'inscrizione nei ruoli della forza in congedo dei militari già appartenenti all'ex I. R. marina austro-ungarica.

R. D. 13 genn. 1924, n. 138, che apporta varianti al R. D. 2 luglio 1914, n. 751, concernente l'istituzione d'un comando militare presso il R. stabilimento di San Bartolomeo (Spezia).

R. D. 24 genn. 1924, n. 141, con cui la sottodirezione del munizionamento con sede a Buffoluto è resa autonoma nei riguardi disciplinari, tecnici ed amministrativi.

R. D-L. 26 febbr. 1924, n. 317, che apporta variazioni all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ.

RR. DD. 19 maggio 1921, n. 713, e 11 agosto 1921, n. 1128, che modificano il regolamento sugli assegni speciali di bordo.

R. D. 24 luglio 1921, n. 1093, che eleva l'assegno-vitto giornaliero per gli ufficiali destinati alle RR. scuole apprendisti e specialisti.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1215, che stabilisce una indennità di divisa per gli ufficiali e i sottufficiali destinati al « Battaglione San Marco ».

R. D. 6 sett. 1921, n. 1293, che stabilisce le indennità per alcune categorie di militari della Regia marina i quali, ultimata la propria ferma, chiedano di rimanere in servizio.

D. M. 15 genn. 1922, che stabilisce le indennità giornaliere per gli ufficiali appartenenti all'Amministrazione della R. marina inviati in missione all'estero (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 95).

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 161, che reca disposizioni circa la concessione delle quote di aumento sugli stipendi degli ufficiali della R. marina (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1666).

R. D. 2 febbr. 1922, n. 197, concernente il trattamento economico degli ufficiali della R. marina destinati a frequentare determinati corsi di istruzione.

R. D-L. 5 febbr. 1922, n. 378, che stabilisce gli assegni dovuti ai militari del corpo Reale equipaggi, in viaggio od in missione per motivi di servizio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1936).

Disegno di legge del min. della marina De Vito, C. n. **1415**; S. n. **380** (pres. 17 marzo 1922): *Concessione di un'indennità speciale militare agli ufficiali della R. marina ed ai sottufficiali del corpo R. equipaggi.* — Adotta a favore dei predetti personali provvedimenti di carattere economico nella stessa misura e colle stesse norme stabilite dall'analogo dis. di legge n. 1414 per gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito (v. *Esercito*: stipendi). — ***Legge 4 aprile 1922, n. 419.***

R. D. 4 maggio 1922, n. 1873, che approva il testo coordinato del Regolamento sugli assegni speciali di bordo. — *R. D. 26 nov. 1922, n. 1624*, che apporta un'aggiunta al regolamento predetto. — *R. D. 17 giugno 1923, n. 1486*, che apporta rettifiche al testo coordinato del regolamento di cui sopra, ed abroga il predetto R. D. 26 nov. 1922, n. 1624. — *R. D. 9 nov. 1923, n. 2540*, che apporta modifiche al testo coordinato di cui sopra.

R. D. 11 maggio 1922, n. 1163, concernente la indennità per il corpo dei servizi della R. marina in Genova, per mancato conferimento di alloggio.

R. D. 9 ott. 1922, n. 1510, che stabilisce il trattamento economico per i sottocapi e comuni della R. marina che si recano in breve licenza. — *R. D. 12 luglio 1923, n. 1771*, che abroga il decreto predetto.

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1462, che stabilisce i nuovi stipendi e le indennità per gli ufficiali e sottufficiali della R. marina (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2054). — *RR. DD. 18 dic. 1922, n. 1637*, e *17 maggio 1923, n. 1284*, che recano aggiunte e varianti al decreto predetto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2171).

R. D. 24 dic. 1922, n. 1755, che riduce il soprassoldo per aumento vitto stabilito per i sottufficiali della R. marina, dall'art. 3 del R. D. 10 luglio 1919, n. 1266.

R. D-L. 25 febbr. 1923, n. 557, che stabilisce le indennità di carica per gli ufficiali destinati al Comando superiore del corpo R. equipaggi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2058). — *R. D-L. 24 sett. 1923, n 2212*, che introduce un'aggiunta nell'art. 1 del decreto, predetto per ciò che concerne l'indennità di carica al comandante superiore del corpo R. equipaggi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2178).

R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1483, concernente le paghe per i secondi capi e secondi capi anziani, e gli stipendi dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe della R. marina (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. marina, C. n. 2174).

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1710*, che fissa le indennità di carica ai capitani di fregata capi di stato maggiore di comandi militari marittimi.

R. D. 29 luglio 1923, n. 1787, che reca aggiunte all'ordinamento delle difese marittime approvato con D. L. 10 giugno 1915, n. 883, relativamente alla corresponsione del soprassoldo di difesa.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2058, concernente il trattamento economico dei sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi (pres. per la convalidazione col dis. di leggi min. marina, C. n. 2179).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sugli stipendi e paghe degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della R. marina.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2727, che stabilisce gli assegni da corrispondere al nuovo grado di capo di 3ª classe nei sottufficiali della R. marina.

MARMI.

R. D. 11 genn. 1923, n. 192, che dà facoltà ai comuni di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema di applicare una tassa sui marmi escavati nel rispettivo territorio.

MATERIALI RESIDUATI DALLA GUERRA.

R. D. 28 ott. 1921, che dichiara rescissa la convenzione 27 febbr. 1920 stipulata col Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali sanitari residuati dalla guerra, e mette in liquidazione il Consorzio stesso (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 268).

Interr. Cosattini, ann. 25 nov. 1921: Alienazione dei materiali residuati dalla guerra (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Salvadori, ann. 9 dic. 1921: Alienazione e utilizzazione dei materiali residuati dalla guerra.

Interr. Salvalai, ann. 18 marzo 1922: Cessione dei magazzini di Milano e Torino dei materiali residuati dalla guerra all'Organizzazione nazionale dei tubercolotici di guerra; es. 30 maggio.

— Mazzucco, ann. 4 maggio 1922: Cessione di pacchi vestiario al Sindacato nazionale delle cooperative; es. 22 giugno.

— Dugoni, ann. 11 maggio 1922: Cessione dei materiali residuati di guerra al Sindacato nazionale delle cooperative; es. 12 maggio.

D. M. 28 giugno 1922, col quale si dispone che la difesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in tutte le cause che contro la medesima sono state e saranno promosse in dipendenza dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra, sia affidata anche all'avvocatura erariale (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 152).

R. D-L. 17 dic. 1922, n. 1701, contenente disposizioni per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra e l'assegnazione di quello proveniente dalla raccolta dei rottami ancora esistenti nella zona che fu di guerra. — **R. D. 4 marzo 1923, n. 552*, che sopprime la commissione ministeriale istituita col decreto-legge predetto, attribuendone le funzioni al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, cui spetta pure la vigilanza sull'esecuzione delle assegnazioni già deliberate dalle autorità competenti e sui contratti d'alienazione in corso d'esecuzione. — *R. D-L. 25 marzo 1923, n. 773*, concernente la rescissione dei contratti per l'alienazione di materiali residuati dalla guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del Presidente del Consiglio, C. n. 2104). — *R. D-L. 24 maggio 1923, n. 1162*, che modifica il decreto predetto.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 887*, che trasferisce al Commissariato per l'aeronautica il servizio di alienazione di tutto il materiale aeronautico residuato dalla guerra.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2473, concernente l'alienazione di materiale residuato dalla guerra.

MATERIE COLORANTI, v. *Colori*.

MATERNITA' (CASSA DI), v. *Cassa di maternità*.

MATRIMONIO CIVILE E RELIGIOSO.

La relazione della Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, si dichiara contraria (rel. *Rossi L.*) al riconoscimento civile del matrimonio religioso, proposto con relazione di minoranza dal dep. *Degni;* essa poi allarga le cause di nullità del

matrimonio nei casi più gravi di malattia fisica e disordine morale, e respinge la proposta di introdurre casi di annullamento del matrimonio stesso, sostenuto con relazione di minoranza dal dep. *Ferri E.* — Durante la discussione degli articoli del dis. di legge stesso (9 giugno 1923), la Camera non accetta fra gli oggetti della riforma, i casi di *annullamento* di matrimonio, ma soltanto i casi di *nullità*.

Durante la discussione generale avvenuta alla Camera poi, il dep. *Tinzl* si dichiara (31 maggio 1923) favorevole al riconoscimento legale del matrimonio religioso, come pure il dep. *Riboldi* (6 giugno); il dep. *Martire* propone (8 giugno) che s'introduca nel Codice civile la causa di nullità del matrimonio per vizio di consenso; il min. della giustizia, *Oviglio*, riconosce (9 giugno) l'opportunità d'una revisione dell'istituto della nullità del matrimonio per causa preesistente; il dep. *Cirincione* propone che si faccia obbligo agli sposi di esibire, insieme coi documenti per le pubblicazioni di matrimonio, la dichiarazione in forma autentica, d'ognuno di loro, d'aver presa visione del certificato medico attestante le condizioni sanitarie dell'altro; il dep. *Meda*, relatore della Commissione, aderisce all'estensione dei casi di nullità del matrimonio sotto il profilo del vizio di consenso.

Durante la medesima discussione in Senato; il sen. *Scialoja*, relatore, ritiene (24 nov. 1923) che debba esaminarsi se non sia il caso di estendere la materia delle nullità del matrimonio ai confini stessi cui è pervenuto il diritto canonico.

R. D. 20 marzo 1924, n. 352, che provvede ad unificare, in tutti i nuovi territori del Regno, le disposizioni del nostro Codice civile relative al matrimonio, salvo per quanto riguarda i rapporti patrimoniali, i quali, tranne che per taluni effetti più strettamente connessi alla situazione personale (alimenti, ecc.) rimangono tuttora disciplinati, nelle nuove province, dalle legislazioni ivi in vigore. Stabilisce che dal giorno della pubblicazione del decreto non possa più pronunziarsi alcuna sentenza di divorzio, e che restino senza effetto le domande precedenti; che qualora però il divorzio siasi pronunziato, ancorchè la relativa sentenza possa modificarsi in seguito a gravame, i suoi effetti, salve le eventuali modificazioni in conseguenza del gravame medesimo, vengano riconosciuti e ne sia ammessa la piena esecutorietà anche nelle vecchie province.

Proposte di scioglimento del matrimonio, v. *Divorzio*.

MATRIMONIO DEI MILITARI.

Disegno di legge del min. della guerra Rodinò, C. n. **210**; S. n. **294** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 20 nov. 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del R. esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali.* — Durante la discussione alla Camera, è approvato (9 dic. 1921) un emendamento *Carboni, V.* accettato dalla Commissione e dal Governo, con cui si riduce da dieci ad otto anni il periodo d'effettivo servizio dei sottufficiali dell'esercito per poter ottenere il permesso di matrimonio.

Il Senato però, su analoga proposta dell'Ufficio centrale (rel. Morrone), respingendo (11 maggio 1922) una permanente e generale riduzione del limite d'anzianità, adotta una norma di carattere transitorio, che consente il matrimonio ai sottufficiali con otto anni di servizio solo fino a tutto il 31 dic. 1922 e limitatamente a coloro che debbano mantenere impegni assunti durante la guerra; permette inoltre, fino alla stessa data, la riammissione in servizio di sottufficiali ammogliati, congedati dopo compiuto un servizio non inferiore a otto anni e non superiore a dieci.

Ripresentato il dis. di legge alla Camera, questa nuovamente modifica (torn. pom. del 7 luglio) il dis. di legge, per rendere applicabile la disposizione transitoria votata dal Senato nei riguardi dei sottufficiali che avevano assunto impegni matrimoniali durante la guerra, anche ai sottufficiali che tali impegni abbiano assunto, in seguito ma non oltre la data in cui la legge sarà promulgata.

Il Senato adotta (15 agosto) il nuovo testo approvato dalla Camera. — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1264.***

Disegno di legge del min. della guerra Di Scalea, S. n. **354**; C. n. **1543** (pres. 25 marzo 1922): *Conversione in legge del R. D. 22 agosto 1920, n. 1263, (modificante il D. L. 24 giugno 1915, n. 903, ed il R. D. 11 sett. 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del R. esercito e della R. marina.* — Durante la discussione in Senato, è approvato (9 maggio 1922) un emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale (rel. Morrone) ed accettato dal Governo, per stabilire che fino a tutto il 31 dic. 1922 possano eccezionalmente, per decisione dei Ministeri

della guerra e della marina, ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio' anche, se non abbiano compiuto 25 anni di età, gli ufficiali che abbiano partecipato alla guerra e che debbano mantenere impegni assunti durante la medesima.

La Commissione esercito e marina della Camera estende (rel. Padulli) la concessione della proroga anche agli ufficiali che debbano mantenere impegni assunti nel periodo successivo alla guerra fino alla data della futura legge; e stabilisce inoltre che fino alla stessa data possano eccezionalmente, sotto date condizioni, essere riammessi in servizio gli ufficiali ammogliati che abbiano lasciato il servizio per contrarre matrimonio prima del 25° anno di età. Le proposte della Commissione sono approvate dalla Camera nella torn. pom. del 7 luglio 1922.

Però, ripresentato il dis. di legge al Senato, questo, su analoga proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale (rel. Morrone) – dissenziente la minoranza (rel. Fracassi) – ritorna (29 nov.) al testo integrale quale fu da esso antecedentemente votato. — Rimasto presso la Commissione Esercito e marina per l'esame delle modificazioni del Senato.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 986*, relativo al matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito e della R. marina, e dei sottufficiali e appuntati dei carabinieri.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3065*, con cui si dispone che fino a tutto il 31 marzo 1924 possano eccezionalmente, e per decisione dei min. per la guerra e per la marina, ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio, anche se non abbiano compiuti i 25 anni di età, gli ufficiali che abbiano partecipato alla guerra e che debbano mantenere impegni assunti durante la guerra.

MAZZINI GIUSEPPE.

R. D. 8 ott. 1922, n. 1703, che autorizza l'emissione di trecentomila serie di francobolli speciali da cent. 25, 40 e 80 in commemorazione del cinquantenario della morte di Giuseppe Mazzini.

R. D-L. 7 dic. 1922, n. 1633, che autorizza la ulteriore spesa di lire 30,000 per la pubblicazione, in edizione nazionale, delle opere di Giuseppe Mazzini (pres per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2100).

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2301, che autorizza la spesa di lire 27,171.67 per rimborso al comune di Roma delle spese dal medesimo sostenute in occasione della posa della prima pietra del monumento a Giuseppe Mazzini sull'Aventino.

MEDAGLIE AL VALORE, COMMEMORATIVE E DI BENEMERENZA.

Interr. Casalini, ann. 1° agosto 1921: Pagamento dei soprassoldi per le medaglie al valore (r. s.); es. 26 nov.

R. D. 16 ott. 1921, n. 1626, che istituisce un distintivo d'onore, del quale saranno autorizzati a fregiarsi gli ex-irredenti italiani, i quali, nell'ultima guerra contro l'Austria-Ungheria, si arruolarono volontari nel nostro esercito e nella nostra marina da guerra. — *RR. DD. 7 genn. 1922, n. 66*, e *7 ott. 1923, n. 2180*, che modificano il decreto predetto.

R. D. 1° nov. 1921, che concede la medaglia d'oro al valore militare alla memoria del Soldato Ignoto (*Giorn. Mil.* del 1921, disp. 50ª).

R. D. 7 genn. 1922, n. 195, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per i titoli comuni di cui al R. D. n. 205 del 19 genn. 1918.

R. D. 19 genn. 1922, n. 295, col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valore militare per la stessa persona vivente, decorata complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento, siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno. — *R. D. 15 giugno 1922, n. 975*, che abroga il precedente, nonchè il R. D. 25 maggio 1915, n. 753: stabilendo che nessuna limitazione è posta per il numero di medaglie d'oro e d'argento al valor militare da concedersi allo stesso individuo; e che le concessioni di medaglie d'oro e d'argento eccedenti il numero di tre ed assegnate alla stessa persona vivente, importano il soprassoldo di medaglia di bronzo.

R. D. 19 genn. 1922, n. 1229, che estende a tutti i combattenti, ai quali è stata o sarà concessa la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18, l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo dell'unità d'Italia, col R. D. 26 aprile 1883, n. 1294.

R. D. 23 febbr. 1922, n. 277, che estende nei territori annessi le disposizioni riguardanti l'istituzione delle ricompense al valor civile.

R. D. 6 aprile 1922, n. 637, che modificando il R. D. 16 dic. 1920, che istituisce la medaglia della Vittoria, stabilisce in modo più preciso a quali categorie di combattenti non debba estendersi la concessione della medaglia stessa.

R. D-L. 19 ott. 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove di caduti in guerra, l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra S. n. 537, C. n. 2109).

R. D. 19 ott. 1922, n. 1440, che istituisce un diploma al merito della redenzione sociale, per premiare gli enti o le persone che si siano distinti nello svolgere opera per l'emenda, rieducazione e riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati, e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

Proposta di legge dep. Paolucci, C. n. **1835** (ann. 18 nov. 1922): *Per la vendita della medaglia dell'unità d'Italia.* — Rimasta presso la Commissione Esercito e Marina.

R. D. 8 marzo 1923, n. 522, che apporta variazioni all'ordinamento della Commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative alla campagna di guerra 1915-1918.

R. D. 18 marzo 1923, n. 575, che estende alle nuove province del Regno le disposizioni sulle ricompense al valore militare.

R. D. 18 marzo 1923, n. 898, che istituisce una decorazione di merito per i militari indigeni delle Colonie italiane.

R. D. 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918. — *R. D. 7 ott. 1923, n. 2180*, che determina i segni caratteristici della medaglia di benemerenza istituita col decreto di cui sopra.

Interr. Macrelli, ann. 25 maggio 1923: Proroga del termine di presentazione per le proposte di ricompense al valore; es. 1° giugno.
— Ollandini, ann. 1° giugno 1923: Estensione del distintivo d'onore degli orfani di guerra agli eredi testamentari dei caduti (r. s.); es. 16 giugno (negativa).
— Persico, ann. 7 giugno 1923: Istituzione di un albo dei decorati al valore; es. 16 giugno.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1786, che istituisce una medaglia di benemerenza pel personale della marina mercantile che sopportò i disagi ed i rischi della guerra.

R. D. 27 agosto 1923, n. 2067, che apporta modificazioni al R. D. 3 nov. 1894, n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa ».

R. D. 3 febbr. 1924, n. 189, che autorizza i governatori della Tripolitania e della Cirenaica a concedere sul campo medaglie d'argento e di bronzo e croci di guerra al valor militare.

MEDICI: v. *Sanità*.

MEDICINALI: SPECIALITÀ – PIANTE MEDICINALI – PREPARATI FARMACEUTICI.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **170** (pres. 20 giugno 1921): *Estensione alla coltivazione delle piante medicinali ed alla relativa industria dei preparati farmaceutici, degli esoneri fiscali stabiliti dal decreto-legge 17 nov. 1918, n. 1915.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1226, della XXV Legisl. La Commissione industria propone (rel. Bianchi C.) il conferimento di speciali diplomi ai benemeriti dello sviluppo della produzione delle piante. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 26 giugno 1921, n. 953, che sospende, sino a nuovi provvedimenti, l'attuazione della disposizione della legge 27 febbr. 1921, n. 145, concernente il raddoppia mento per l'anno solare 1921 della misura della tassa di bollo sulle specialità medi cinali.

R. D. 31 agosto 1921, n. 1276, che proroga al 31 dic. 1922 il termine di cui al R. D. 13 febbr. 1921, n. 188, per la redazione di una farmacopea omiopatica, in aggiunta alla farmacopea ufficiale.

Interr. sen. Rampoldi, ann. 29 nov. 1921: Impulso alla coltivazione razionale di piante medicinali (r. s.); es. 7 e 14 dic.

D. M. 25 genn. 1922, che istituisce e nomina la Commissione incaricata degli studi tendenti a disciplinare la produzione ed il commercio delle specialità medicinali (*Boll. Interno* del 1922, n. 6).

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale, C. n. 1319, pres. 16 febbr. 1922, assoggetta all'aliquota della tassa di lusso del 5 % la vendita di specialità medicinali. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Il dis. di legge del min. delle finanze Bertone, per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, congloba, per la tassa sulle specialità medicinali l'addizionale nella relativa aliquota di tassa. — Rimasto in stato di relazione (rel. Mazzini).

Interr. Torre, E., ann. 18 nov. 1922: Compilazione ed applicazione delle tariffe dei medicinali (r. s.); *Id.* id.: Specialità medicinali (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1692, che riduce da 14 ad 8 i tagli dei bolli per le specialità medicinali con caratteristiche distinte da quelli per le profumerie.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1671*, che, con decorrenza dal 1° genn. 1923 e con effetto anche pei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, unifica la tassa di bollo sulle specialità medicinali nell'aliquota del 10 % per i prezzi da oltre lire 5, fermo restando il limite d'esenzione per i prezzi fino ad 1 lira e la tassa di bollo in ragione di cent. 5 per ogni mezza lira per i prezzi da oltre una lira a lire cinque, e conglobando nella detta aliquota del 10 % l'addizionale pro mutilati.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2389, concernente l'abrogazione del D. L. 30 sett. 1918, n. 1461, relativo alla determinazione dei prezzi massimi di vendita al pubblico dei medicinali di maggior uso.

**R. D. 27 nov. 1923, n. 2514*, che stabilisce la sostituzione della tassa speciale di bollo sulla vendita di specialità medicinali con la tassa generale di bollo sugli scambi nella misura del 3 %, ed aumenta la misura della tassa di registro per le relative comprevendite fra commercianti

**R. D. 31 dic. 1923, n 2881*, che disciplina con particolari norme il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di tassazione per quanto riguarda le specialità medicinali.

MEDITERRANEO ORIENTALE, v. *Trattati internazionali* (di pace: *Turchia*).

MELISSANO (DELIMITAZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI).

R. D. 3 nov. 1922, n. 1516, con cui, in esecuzione della legge 14 aprile 1921, n. 496, che costituisce il comune di Melissano, si provvede alla delimitazione territoriale ed al riparto patrimoniale tra il predetto comune e quello di Casarano (Lecce).

MERANO (AGGREGAZIONE DI QUATTRO COMUNI A QUELLO DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (R. D. 24 sett. 1923, n. 2184).

MERETRICIO (REGOLAMENTAZIONE).

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove province il regolamento sul meretricio approvato con D. M. 27 ott. 1891, n. 605.

Regol. 25 marzo 1923, n. 846, sulla vigilanza sanitaria nei riguardi delle malattie veneree e sifilitiche per le donne che esercitano il meretricio. — *D. M. 5 agosto 1923*, che approva le norme per le assunzioni e per le conferme dei medici dei dispensari comunali e dei direttori delle sale per la sifilide e le malattie veneree (*Boll. Interno* del 1923, n. 25). — *Circolare ministeriale 15 agosto 1923*, recante istruzioni per l'applicazione del suddetto regolamento (*Boll. Interno* del 1923, n. 25).

MESSINA, v. *Edifici scolastici e universitari – Mezzogiorno e Sicilia – Porti – Terremoti.*

METEOROLOGIA E GEODINAMICA (R. UFFICIO CENTRALE), v. *Osservatori.*

MEZZOGIORNO E SICILIA (PROVVEDIMENTI SPECIALI).

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, è approvato dalla Camera (26 giugno 1921) un emendamento della Commissione perchè, nell'accettazione delle iniziative riformatrici più conformi alle nostre migliori tradi-

zioni storiche si abbia speciale riguardo, oltrechè agli interessi dell'agricoltura, anche alle condizioni speciali del Mezzogiorno e delle isole.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo il dep. *Murgia* afferma (18 luglio 1921) la necessità di provvedimenti per la rinascita economica e sociale del Mezzogiorno e delle Isole.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, i dep. *Marino*, *Gronchi* e *Mastino* invocano (27 luglio 1921) la soluzione del problema del Mezzogiorno.

Proposta di legge dep. La Loggia e Faranda (ann. 30 luglio 1921, letta 5 agosto): *Per le opere pubbliche in Sicilia* (Riprod. la proposta C. n. 620 della XXV Legisl). — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

Disegni di legge dei min. dell'interno Bonomi e Facta, C. nn. **909** e **1753** (pres. 2 agosto 1921 e 10 luglio 1922): *Proroga, per gli anni 1921 e 1922 del contributo governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e dell'isola di Sicilia, di cui agli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116; 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.* — Ritirati (20 luglio 1923). — **R. D. 29 marzo 1923, n. 863*, che proroga per gli anni 1921, 1922 e 1923 il predetto concorso governativo.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Cigna* tratta (15 dic. 1921) delle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia e della protezione politica che si accorda alla maffia. — Nella torn. pom. del 22 dic. è approvato un ordine del giorno *De Vito*, accettato dal Governo, per la sollecita risoluzione della questione del Mezzogiorno e delle isole nei riguardi delle opere pubbliche.

L'Ufficio centrale del Senato nel riferire (15 dic. 1921) sul dis. di legge, S. n. 209 per la convalidazione del R. D-L. 20 nov. 1919, n. 2466, che fonda in Lodi un Istituto sperimentale di caseificio, fa voti (rel. Pavia) perchè si promuova anche nel Mezzogiorno la fondazione di Istituti di studio per l'industria casearia.

Proposta di legge dep. Guarino-Amella, C. n. **1427** (ann. 17 febbr. 1922, letta 20 marzo, svolta e presa in considerazione il 23 marzo): *Estensione alla Sicilia delle leggi speciali per fornitura di acqua potabile.* — Mira ad estendere alla Sicilia le agevolazioni consacrate nelle leggi per la Basilicata e per la Calabria; e ad estendere, in ispecie, alla città di Messina, le leggi speciali per gli acquedotti di Napoli e di Torino. — Rimasta in stato di relazione (rel. Guarino-Amella).

Interp. Cirincione, ann. 4 maggio 1922: Estensione alla Sicilia della legge speciale per la Calabria relativa alla costruzione degli acquedotti. — *Id.* id., id.: Finanziamento per la prosecuzione dell'acquedotto consorziale delle Madonie.

Proposta di legge dep. Pietravalle, C. n. **1513** (ann. 9 maggio 1922, letta 12 maggio, svolta e presa in considerazione il 13 maggio): *Istituzione dell'« Unione molisana per opere pubbliche »*. — Istituisce in Campobasso l'ente predetto, organizzato a tipo industriale, affidandone prevalentemente la direzione a funzionari dello Stato. Attribuisce all'« Unione » la manutenzione delle strade nazionali e provinciali del Molise; la gestione, ed eventualmente, la polizia forestale; il rimboschimento; l'esercizio del credito agrario e fondiario; la costruzione di case coloniche, ed eventualmente, di abitazioni nei centri urbani; le irrigazioni, per le zone che ne sieno suscettibili; infine, il servizio di fornitura di locali e mobili per uffici governativi. Assicura all'ente un capitale circolante di 2 milioni di lire, fornito dalla provincia di Campobasso con un prestito, al tasso del 3.50 %, da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti; oltre l'annualità di 1 milione, per un decennio, a carico dello Stato. Speciali norme regolano le mansioni del direttore e del Consiglio di amministrazione, e in genere il funzionamento tecnico dell'ente; al quale è data facoltà d'imporre prestazioni d'opera e contributi di miglioria, ed è concessa la derivazione gratuita e perpetua dell'acque del bacino del Biferno. — La Commissione Lavori pubblici (rel. Capobianco) si dichiara sostanzialmente favorevole alla proposta, introducendo lievi emendamenti nella parte procedurale, ed elevando da 2 a 3 milioni il capitale circolante iniziale, da concedersi con mutuo alla provincia di Campobasso. — Rimasta in stato di relazione.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, è approvato (18 maggio 1922) un ordine del giorno *Saitta*, accettato dal Governo, per l'attuazione di una larga politica di lavori pubblici in Sicilia.

R. D. 11 giugno 1922, n. 1251, che istituisce in Napoli un Istituto sperimentale per il caseificio meridionale.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1341, che approva la convenzione per la concessione di un mutuo alle Società: della Sila, Meridionale di Elettricità e Generale Elettrica della Sicilia, per la costruzione di impianti idroelettrici nel Mezzogiorno d'Italia ed in Sicilia.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1820, che assegna a vari comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1916 al 1922, per l'integrazione provvisoria delle deficenze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

**R. D. 31 ott. 1923, n. 2896*, che arreca modificazioni alle norme relative all'estensione delle quote dei demani comunali delle provincie meridionali e siciliane.

Interp. Agostinone, ann. 29 nov. 1923: Opere pubbliche nella regione abruzzese.

V. anche: Abigeato — *Colonizzazione interna — Strade.*

MILANO (AGGREGAZIONE DI UNDICI COMUNI CONTERMINI A QUELLO DI MILANO), v. *Circoscrizione amministrativa* (R. D. 2 sett. 1923, n. 1912).

MILITE IGNOTO (ONORANZE AL), v. *Soldato Ignoto.*

MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE.

R. D-L. 14 genn. 1923, n. 31, che istituisce una milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per provvedere, in concorso coi corpi armati per la pubblica sicurezza e col Regio esercito, al mantenimento interno dell'ordine pubblico; preparando e conservando inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo. Stabilisce il reclutamento volontario, da compiersi fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni, e con prestazione di servizio gratuito, che però è mantenuto a spese dello Stato, quando la milizia stessa presti servizio fuori del comune di residenza; e col suo assorbimento da parte dell'esercito e marina in armi, in caso di mobilitazione generale o di richiamo parziale dell'uno e dell'altra. — *R. D. 5 aprile 1923, n. 827*, che estende alle nuove provincie il R. D. predetto.

RR. DD-L. 28 genn. e *19 aprile 1923, nn. 250* e *891*, che autorizzano, rispettivamente, la maggiore assegnazione d'un milione di lire e di lire 46,730,000, nel preventivo interno 1922-23 per spese concernenti la milizia stessa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 297*, concernente la facoltà d'emettere mandati di anticipazione anche per somme superiore alle lire trentamila per le spese riguardanti i servizi per la milizia.

**R. D. 25 febbr. 1923, n. 467*, concernente la facoltà di provvedere in economia, nei casi di urgenza, agli acquisti inerenti alla vestizione ed all'equipaggiamento degli uomini di truppa della M. V. S. N., nonchè alla provvista di carta, stampati, timbri e mobilio occorrenti per il funzionamento degli uffici dei comandi.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 831, che approva il regolamento di disciplina per la M. V. S. N. — *R. D-L. 8 luglio 1923, n. 1597*, che reca variazioni al regolamento predetto.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della M. V. S. N.

R. D-L. 15 marzo 1923, n. 967, che stabilisce i gradi della milizia e le indennità relative.

Durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il dep. *Misuri* tratta (29 maggio 1923) del problema della milizia nazionale, che considera come un organismo di transizione, da inquadrarsi, a momento opportuno, in modo graduale e permanente, nell'esercito. Durante la medesima discussione in Senato, il presidente del Consiglio, *Mussolini*, parla (8 giugno) della risoluzione data al problema degli squadrismi e del problema dei quadri della milizia nazionale.

R. D-L. 20 agosto 1923, n. 1880, con cui si dispone che le chiamate in servizio degli appartenenti alla milizia volontaria sono considerate, a tutti gli effetti, come richiami in servizio militare.

R. D-L. 20 agosto 1923, n. 1881, che disciplina il porto d'armi per gli appartenenti alla milizia volontaria.

R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2146, che concede una speciale indennità agli ufficiali ed agli impiegati civili equiparati, che prestano servizio permanente presso i comandi della milizia volontaria.

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2414, che autorizza il Comando generale della M. V. S. N. a stipulare un contratto di assicurazione cumulativa a beneficio dei componenti la milizia, per infortuni ad essi derivanti, in tempo di pace, da cause di servizio.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3110, che istituisce presso i reparti della milizia volontaria, dislocati nelle colonie, il grado di vice-caposquadra.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3111, che determina gli obblighi di servizio militare per gli incorporati nei reparti della milizia volontaria, dislocati nelle colonie.

**R. D. 16 dic. 1923, n. 2959*, che istituisce un Consiglio d'amministrazione presso il Comando generale della milizia volontaria.

R. D-L. 20 genn. 1924, n. 214, che istituisce una speciale centuria della milizia volontaria per i servizi di polizia nel porto di Napoli.

RR. DD-L. 31 genn. e *18 marzo 1924, nn. 344* e *345*, che provvedono a maggiori assegnazioni nel preventivo interno 1923-24 per spese concernenti la milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

R. D. 27 marzo 1924, n. 482, circa l'erezione in ente morale dell'Opera di previdenza sociale a favore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

MILO (COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE DI), v. *S. Alfio*.

MILOCCA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. L'o Piano C. n. **1149**; S. n. **599** (ann. 22 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 10 dic.): *Costituzione in comune autonomo delle borgate di Milocca e S. Biagio di Campofranco*, staccandole, rispettivamente, dai comuni di Sutera e Campofranco (prov. di Caltanissetta). (Riprod. la proposta C. n. 1394 della XXV Legisl.). — Approvata dalla Camera (25 maggio 1923). Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato. — Attuata col ***R. D. 30 dic. 1923, n. 3032.**

MINIERE, CAVE, TORBIERE - SERVIZIO GEOLOGICO.

Interp. Bianchi U., ann. 20 giugno 1921: Sullo stato attuale della legislazione mineraria.

Proposta di legge dep. Milani, C. n. **921** (ann. 24 giugno 1921, letta 23 luglio, svolta e presa in considerazione il 3 agosto): *Sulle miniere.* (Riprod. la proposta C. n. 1417 della XXV[a] leg.). — Dichiara il principio della demanialità del sottosuolo, quando ne sia accertata la produttività mineraria; ma ne lascia libera la ricerca e l'indagine. Garantisce i diritti dello scopritore, e ammette la concessione temporanea per 50 anni, con facoltà di proroghe. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

Disegno di legge del min. di agricoltura Micheli, C. n. **677**; S. n. **335** (pres. 25 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 20 febb. 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del R. corpo delle miniere, le norme contenute nel D-L. L. 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del R. corpo del Genio civile.* — La Commissione economia nazionale proroga (rel. Di Marzo), d'accordo col Governo, la validità del decreto di cui sopra a tutto dic. 1922. — ***Legge 7 giugno 1923, n. 1307.***

Disegno di legge del min. di agricoltura Micheli, C. n. **718** (pres. 26 giugno 1921): *Demanializzazione del sottosuolo ed unificazione della legislazione mineraria.* — Dichiara demanio minerario dello Stato i giacimenti minerari, le acque minerali e termali, nonchè le emanazioni del sottosuolo suscettive di utilizzazione industriale; dà al prefetto la facoltà di accordare o rifiutare i permessi di ricerca di miniere, sentita la competente autorità tecnica; vieta la coltivazione di miniere a chi non ne ottenga la concessione, a meno che lo Stato non intraprenda la coltivazione stessa per proprio conto; stabilisce che la concessione possa farsi tanto a persone singole che a società legalmente costituite, purchè in possesso dei requisiti tecnici e finanziari occorrenti, con preferenza per il ricercatore, e, dopo di lui, per le cooperative di lavoratori minerari; fissa a 50 anni la durata massima delle concessioni; attribuisce il carattere d'immobile alla miniera concessa,

dichiarandola pertanto suscettibile di ipoteca; fa obbligo al concessionario di pagare annualmente allo Stato un canone di una lira per ogni ettaro di superficie della concessione, con facoltà anche di imporgli un canone supplettivo per l'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti della coltivazione.

Lascia le cave e le torbiere in disponibilità del proprietario del suolo, salvo quando questi non ne intraprenda la coltivazione e non dia ad essa un sufficiente sviluppo, ed ove lo Stato non intenda provvedere alla coltivazione diretta, darne la concessione a chi ne faccia domanda secondo le norme stabilite.

Provvede alla costituzione di consorzi volontari od obbligatori per l'assunzione e manutenzione in comune fra miniere cave e torbiere delle opere necessarie per la razionale ed economica coltivazione del giacimento, per il deposito, ecc., e considera le dette opere di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Deferisce le controversie attinenti alla materia mineraria ai tribunali territoriali ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, che perciò assume il nome di Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle miniere.

La Commissione agricoltura, apportando (rel. Cermenati) modificazioni al dis. di legge, istituisce un'Amministrazione mineraria (Direzione generale delle miniere e corpo Reale delle miniere) ed il Consiglio superiore delle miniere, del quale determina la composizione; vieta allo Stato la coltivazione diretta delle miniere, cave e torbiere; toglie, nelle concessioni minerarie, la preferenza per le cooperative, le quali pertanto possono concorrere alle concessioni stesse, come tutti gli enti collettivi ed i privati, ed ottenerle solo quando ne abbiano i requisiti ed offrano le debite garanzie tecniche e finanziarie; dà alle concessioni la durata di 99 anni col beneficio della rinnovazione per un successivo periodo, per cui rimane sempre in funzione il detto limite; abolisce l'obbligo per il concessionario di pagare un canone suppletivo per l'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti della coltivazione; porta a 50 anni la durata delle concessioni delle acque termali e minerali. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 11 dic. 1921, n. 1952, contenente disposizioni circa l'emissione delle obbligazioni della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia. — *R. D. 11 dic. 1921, n. 2077*, circa la concessione di apertura di crediti che la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia è autorizzata a consentire, in forza del R. D. 2 ott. 1919, n. 1955.

Interp. Merizzi, ann. 25 marzo 1922: Attendibilità di informazioni del dep. Bianchi U. circa il Consorzio minerario.

La relazione della Commissione economia nazionale sui preventivi agricoltura 1921-22 e 1922-23, C. n. 379-A e 1404-A, pres. 26 maggio 1922, afferma (rel. Miliani) la necessità di dare un più solido e organico assetto all'insieme dei servizi minerari, unificandoli, col ripristino della Direzione generale delle miniere.

Durante la discussione di detti preventivi, è approvato (torn. antim. del 12 luglio) un ordine del giorno Coris, accettato dal Governo e dalla Commissione, con cui si afferma la necessità che agli uffici i quali si occupano del rilievo e della valorizzazione delle risorse del sottosuolo, siano dati mezzi e personale in misura adeguata.

R. D. 21 agosto 1922, n. 1286, che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione della polveriera del Sabbione in Terni.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del Regio corpo delle miniere e di quello del Regio ufficio geologico.

Interr. sen. Mazziotti, ann. 17 febbr. 1923: Miniera di ferro della Mongiana (Catanzaro), (r. s.); es. 23 maggio.

**R. D. 8 aprile 1923, n. 939*, che istituisce i distretti minerari di Trento e di Trieste, e modifica la circoscrizione del distretto minerario di Padova.

**R. D. 10 maggio 1923, n. 1380*, che stabilisce l'assimilazione agli effetti economici del personale dell'Amministrazione delle miniere dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

**R. D. 15 ott. 1923, n. 2366*, con cui è approvata la convenzione per la concessione dell'esercizio della miniera erariale di zinco e piombo denominata di Raibl, in comune di Tarvisio (Friuli).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del R. ufficio geologico. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3213*, sul riordinamento del servizio geologico e sull'applicazione del R. D. di cui sopra al personale dell'ufficio stesso.

Interr. sen. Mayer, ann. 12 nov. 1923: Miniere carbonifere dell'Arsa; es. 14 nov.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che istituisce presso il Min. dell'economia nazionale il Consiglio superiore delle miniere. — *R. D. 16 dic. 1923, n. 2921*, che detta norme per la composizione e le attribuzioni del Consiglio predetto.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2722*, sullo stralcio dal catasto delle miniere, cave e torbiere e l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi relativi.

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di miniere e stabilimenti minerari.

R. D. 20 marzo 1924, n. 390, con cui il territorio della provincia del Carnaro è aggregato, a tutti gli effetti delle leggi minerarie vigenti, alla circoscrizione del distretto minerario di Trieste.

Arenili, v. *Arenili*. — Miniere dell'Elba, v. *Elba*.

MINISTERI (Ordinamento e personale) (1).

Istituzione e soppressione di Ministeri — Sottosegretariati di Stato – Commissariati – Proposte varie.

R. D-L. 9 luglio 1921, n. 894, che sopprime il *Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi* (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 1522).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Turati* accenna (22 luglio 1921) all'opportunità dell'istituzione di sottosegretariati tecnici per vari grandi servizi, che rispondano pure al Parlamento, ma siano sottratti alle vicende puramente politiche che direttamente non li riguardano; il dep. *Capasso* ritiene necessaria (23 luglio) l'istituzione d'un dicastero speciale, od almeno d'un sottosegretariato della salute pubblica, aggregato al Min. del lavoro e della previdenza sociale.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Mastino* accenna (27 luglio 1921) all'opportunità della soppressione del Ministero delle colonie, che potrebbe essere ridotto a semplice direzione generale.

Interr. Amatucci, ann. 25 nov. 1921: Orario continuato agl'impiegati dell'Amministrazione centrale (r. s.); es. 14 dic.

R. D-L. 1° marzo 1922, n. 231, con cui il sottosegretariato di Stato per la *marina mercantile*, presso il Min. per l'industria e il commercio, è trasferito al Min. della marina con tutti i servizi da esso attualmente dipendenti, e il personale addettovi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1417). — *R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1459*, che sopprime il Sottosegretariato di Stato per la *marina mercantile*, istituendo in sua vece, alla dipendenza del min. della marina, un Commissariato per i servizi della marina mercantile; con facoltà di affidare la carica stessa al sottosegretario di Stato per la marina, ed in tal caso di nominare un vice-commissario per i servizi della marina mercantile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2084). — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3037*, che abolisce la carica di vice-commissario per i servizi della marina mercantile. — *R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 455*, che trasferisce il Comissariato di cui sopra alla dipendenza del min. delle poste. — *R. D-L. 30 aprile 1924, 596*, che lo sopprime, demandandone le attribuzioni al nuovo Ministero delle comunicazioni.

R. D-L. 5 marzo 1922, n. 287, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923 l'efficacia delle disposizioni concernenti l'istituzione dei Ministeri per l'industria e commercio e per le terre liberate dal nemico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del Presid. del Consiglio, C. n. 1417). — *R. D-L. 19 nov. 1922, n. 1610*, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1923-24 l'efficacia delle disposizioni di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859). —

**R. D. 25 febbr. 1923, n. 391*, che sopprime il *Ministero per le terre liberate*.

Interr. Meda, ann. 18 marzo 1922: Provvedimenti – ed eventuale istituzione di un ufficio di revisione – per eliminare la forma trascurata o scorretta delle relazioni e dei disegni di legge presentati al Parlamento; es. 25 maggio.

(1) Commissioni e Consigli (Corpi consultivi), v. *alle voci speciali* – Disposizioni di carattere generale per gli impiegati, v. *Impiegati dello Stato* – Palazzi dei Ministeri (Spese per la costruzione dei). v. *Palazzi dei Ministeri* - Spese per i singoli Ministeri, v. *Bilanci dello Stato*.

La relazione della Commissione lavori pubblici sul preventivo lavori pubblici 1922-23, C. n. 1008-A, pres. 25 marzo 1922, si dichiara favorevole (rel. Ciappi) al ripristinamento del *Min. dei trasporti*, terrestri e marittimi, coll'aggiunta dei trasporti aerei, pei bisogni civili e commerciali delle popolazioni; lo stesso avviso nuovamente esprime (2ª tornata 17 maggio) il dep. *Ciappi* durante la discussione del suddetto bilancio e di quello del precedente esercizio.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1700*, che provvede alla fusione del *Ministero del tesoro* con quello delle *finanze*, disponendo anche che quest'ultimo abbia due sottosegretari di Stato, ferma restando la validità del R. D. 17 giugno 1920, n. 908, concernente l'istituzione del Sottosegretariato di Stato per le *pensioni di guerra* e l'assistenza militare. — **R. D. 3 maggio 1923, n. 1033*, che sopprime uno dei due posti di sottosegretario di Stato del Min. suddetto. — **R. D. 6 sett. 1923, n. 1950*, che sopprime, con effetto dal 1º sett. stesso anno, il posto di sottosegretario di Stato per *l'assistenza militare e le pensioni di guerra*.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 227*, che pone alla dipendenza del Min. degli esteri il Commissariato generale per l'emigrazione.

**R. D. 4 marzo 1923, n. 481*, con cui il dep. Giuriati, già titolare del soppresso Min. per le terre liberate, è nominato Commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti e interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici, a lui attribuendosi, con successivo R. D. dell'11 marzo, il rango e gli assegni di min. segretario di Stato. — *R. D-L. 24 genn. 1924, n. 57*, con cui, a datare dal 1º febbr. 1924, il dep. Giuriati cessa dalle funzioni di Commissario del Governo come sopra; ed è destinato in missione speciale sulla R. nave *Italia*, con incarico di ambasciatore straordinario di S. M. il Re d'Italia presso gli Stati che saranno visitati nel corso della crociera italiana nell'America latina, e per la durata di essa.

**R. D. 27 aprile 1923, n. 915*, che sopprime il *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*, demandandone le retribuziori al Min. dell'industria e commercio.

**R. D. 29 aprile 1923, n. 953*, che sopprime il Sottosegretariato di Stato per le *antichità e belle arti*.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il sen. *Luzzatti* accenna (11 giugno 1923) alla necessità di costituire il Min. dell'economia nazionale, che dovrà comprendere l'agricoltura, il commercio, l'industria ed il lavoro.

**R. D. 5 luglio 1923, n. 1439*, concernente la riunione in un unico Min., denominato « Ministero dell'*economia nazionale* », dei servizi e degli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, e da quello dell'industria, del commercio e del lavoro.

***R. D. 11 nov. 1923, n. 2395**, sull'*ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato*.

R. D-L. 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il *Ministero delle comunicazioni*, dal quale dipenderanno gli uffici ed i servizi ora dipendenti dal Min. delle poste e dei telegrafi, dal Commissariato della marina mercantile e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Sopprime il Min. delle poste e telegrafi ed il Commissariato della marina mercantile. Dispone che con la data della sua pubblicazione (3 maggio) cessi dalle sue funzioni il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, istituito con R. D. 31 dic. 1922, n. 1681.

AERONAUTICA (Commissariato), v. alla voce: *Aeronautica*.

AFFARI ESTERI.

Interr. sen. Salmoiraghi, ann. ed es. 9 maggio 1922: Riduzione nella corresponsione del cambio sulle competenze ai funzionari di ruolo del Min. esteri in servizio nei paesi a valuta deprezzata (r. s.).

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo esteri 1922-23, S. n. 471-A, pres. 26 giugno 1922, si sofferma (rel. Zupelli) sulle questioni attinenti ad un eventuale riordinamento del Min. degli esteri e ad una possibile riduzione del personale addettovi, formulando altresì il voto che si stabilisca al più presto un periodo minimo di permanenza al Min. dei vari funzionari.

R. D-L. 10 nov. 1922, n. 1527, che fissa i ruoli numerici del personale di ragioneria, d'ordine e subalterno e dei posti speciali dipendenti dal Min. degli esteri; con facoltà di quest'ultimo di coprire con nuove nomine per concorsi e con promozioni tutti

i posti attualmente vacanti nei suddetti ruoli. Contiene pure una disposizione transitoria che autorizza la nomina in ruolo dei combattenti in servizio quando, possedendo il titolo di studio necessario, conseguano l'idoneità nei relativi concorsi.

R. D. 17 dic. 1922, n. 1844, che modifica il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare.

**R. D. 24 dic. 1922, n. 1806*, che per il primo concorso che verrà bandito d'ammissione alla carriera di ragioneria del Min. degli esteri porta il limire d'età da 25 a 30 anni.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 227*, che istituisce presso il Min. degli esteri un Commissariato generale per l'emigrazione.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 198*, che istituisce un posto di ragioniere presso determinati uffici diplomatici e consolari, e stabilisce altresì il ruolo organico del personale di ragioneria.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 397*, che istituisce un ruolo di 24 cancellieri, per il disimpegno del servizio nei più importanti Regi uffici all'estero, ed eccezionalmente negli uffici dell'Amministrazione centrale, in numero non maggiore di 8. — **R. D. 15 sett. 1923, n. 2085*, che detta norme per il reclutamento dei cancellieri di cui sopra.

**R. D. 4 marzo 1923, n. 500*, concernente la formazione di un ruolo di commissari consolari. — **R. D. 24 sett. 1923, n. 2337*, sulla progressione degli stipendi del personale del ruolo dei commissari predetti.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 594*, che autorizza l'assunzione di personale avventizio.

R. D. 17 giugno 1923, n. 1502, riguardante l'assegnazione alla Direzione generale delle scuole italiane all'estero di funzionari del Min. dell'istruzione.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2803*, sulla nomina, sulle attribuzioni e sul trattamento economico del segretario generale del Min. degli affari esteri.

R. D. 27 genn. 1924, n. 181, che istituisce un ufficio storico presso il Min. esteri.

Regol. 20 marzo 1924, n. 385, esecutivo dei RR. DD. 28 genn. 1923, n. 198, e 4 marzo 1923, n. 500, circa l'ordinamento e le attribuzioni dei commissari consolari.

R. D. 20 marzo 1924, n. 465, concernente norme per l'ammissione al concorso per la nomina al grado di alunno d'ordine nel Ministero degli affari esteri.

Commissariato emigrazione, v. alla voce: *Emigrazione.*

Personale diplomatico e consolare, v. alla voce: *Ambasciate.*

Scuole all'estero, v. alla voce: *Scuole italiane all'estero.*

AGRICOLTURA.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **258**; S. n. **393** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Min. per l'agricoltura.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Zupelli), ed il Senato approva (13 giugno 1922) l'aggiunta di un capoverso all'articolo unico del dis. di legge per ribadire il concetto che le disposizioni del D-L. di cui sopra resteranno in vigore fino a quando non saranno emanati, anche per i ruoli di personale cui il decreto stesso si riferisce, provvedimenti in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma delle Amministrazioni statali. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Spada) per l'esame delle modificazioni del Senato.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **290** (pres. 21 giugno 1921): *Rappresentanze agrarie e arbitrato agricolo.* — Per raccogliere e coordinare le indagini istituite dalle Camere regionali d'agricoltura, create col dis. di legge, trasforma l'Ufficio centrale di statistica agraria, presso la Direzione generale dell'agricoltura, in ufficio centrale di statistica e di economia rurale, cui oltre i compiti attualmente affidati all'Ufficio di statistica agraria, commette l'adempimento di altre funzioni espressamente determinate, preponendo altresì alla coordinazione delle indagini da eseguire dal nuovo ufficio, e delle relative norme e modalità, un Comitato tecnico. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Giavazzi).

R. D. 2 luglio 1922, n. 1143, che stabilisce l'indennità da corrispondersi al funzionario di ruolo incaricato della reggenza della biblioteca del Min. di agricoltura.

Regol. 6 agosto 1922, n. 1482, per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese del Min. dell'agricoltura.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1795*, col quale si sopprimono tutti i Corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale dell'agricoltura; e si autorizza il min. a provvedere, con ulteriore decreto, alle funzioni consultive indispensabili. — **R. D. 11 genn. 1923, n. 25*, col quale si provvede nei riguardi delle funzioni consultive del Min. per l'agricoltura.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 418*, che apporta aggiunte e varianti alla costituzione e competenza del Consiglio d'Amministrazione e di disciplina del Min. per l'agricolturea. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1349*, riguardante la sostituzione dei membri del predetto Consiglio, in caso di vacanze di posti, assenza od impedimento.

**R. D. 10 maggio 1923, n. 1380*, che stabilisce l'assimilazione agli effetti economici del personale dell'Amministrazione dell'agricoltura dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

Interr. sen. Grassi, ann. 11 giugno 1923: Riunione del servizio della irrigazione alla Direzione generale della colonizzazione interna; es. 14 giugno.

— Persico, d'Alessio, ann. 12 giugno 1923: Trasferimento del servizio delle miniere; es. 19 luglio.

**R. D. 5 luglio 1923, n. 1439*, che riunisce in un unico Ministero, denominato « Ministero dell'economia nazionale », i servizi e gli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, del commercio e del lavoro, v. oltre: *Economia nazionale.*

ANTICHITÀ E BELLE ARTI (Sottosegretariato), v. oltre: *Istruzione.*

APPROVVIGIONAMENTI (Commissariato), v. oltre: *Finanze.*

ASSISTENZA MILITARE E PENSIONI DI GUERRA (Sottosegretariato), v. oltre: *Finanze.*

COLONIE.

R. D. 1° maggio 1921, n. 858, sullo stato giuridico ed economico degli interpreti coloniali.

R. D-L. 9 giugno 1921, n. 807, che stabilisce norme transitorie per l'avanzamento nella carriera dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che al 1° dicembre 1919 avevano il grado di primo segretario o di primo ragioniere (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle colonie, C. n. 1484).

R. D. 21 luglio 1921, che modifica il R. D. 8 dic. 1912 concernente l'indennità giornaliera per gli impiegati dell'Amministrazione coloniale inviati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica (*Boll. Colonie* del 1921, n. 8).

R. D. 8 sett. 1921, n. 1326, relativo alla corresponsione degli assegni temporanei mensili di cui agli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, nn. 1080, al personale di ruolo civile e militare in servizio nelle colonie.

Interr. Di Fausto, ann. 25 nov. 1921: Trattamento economico dei funzionari dei ruoli coloniali (r. s.); es. 26 nov.

D. M. 29 aprile 1922, che approva il regolamento per il prestito dei libri della biblioteca del Min. delle colonie. (*Boll. Colonie*, n. 6 del 1922).

La relazione della Commissione esteri e colonie sui preventivi colonie 1921-22 e 1922-1923, C. n. 372-A e 1005-A, pres. 9 giugno 1922, esprime (rel. Colonna di Cesarò) parere favorevole alla soppressione del Min. delle colonie, la quale però non è opportuna in questo momento, sebbene in realtà ridonderebbe a vantaggio dell'autonomia amministrativa delle colonie.

R. D. 11 giugno 1922, n. 1222, che estende al personale di ruolo degli interpreti coloniali le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla burocrazia.

R. D. 29 giugno 1922, n. 1223, che estende ai personali civili della Eritrea e della Somalia talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla burocrazia.

R. D. 23 ott. 1922, n. 1517, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. D. 5 marzo 1914, n. 212, concernente la ripartizione del Min. delle colonie in uffici centrali. — *R. D. 31 genn. 1924, n. 198*, che modifica l'art. 2 del R. D. di cui sopra.

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1772*, che sopprime un posto di direttore generale nel ruolo organico del Min. delle colonie.

R. D. 31 dic. 1922, n. 1826, concernente la costituzione di un ruolo unico tra gl'impiegati del ruolo dell'Amministrazione coloniale e quelli dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia italiana, la fissazione a due delle Direzioni generali dell'Amministrazione coloniale (per i servizi delle colonie dell'Africa settentrionale e per quelli delle colonie dell'Africa orientale), la soppressione del ruolo del personale femminile del Min. delle colonie, l'autorizzazione ad assumere personale a ferma temporanea.

R. D. 4 marzo 1923, che determina il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni occorrenti per taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale (*Boll. Colonie* del 1923, n. 6).

R. D. 3 maggio 1923, n. 1188, che autorizza a provvedere alle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle colonie con personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione.

R. D. 15 luglio 1923, per l'interpretazione autentica dell'art. 9 del R. D. 21 genn. 1923, n. 238, relativamente al collocamento fuori ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni comandati in servizio dell'Amministrazione coloniale. (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 221).

R. D. 29 luglio 1923, n. 1829, sulle attribuzioni e facoltà del capo dell'ufficio studi e propaganda.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 1395,* sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

Personale dipendente dal Min. delle Colonie, v. alle voci: *Colonie* (disposizioni comuni) – *Eritrea* – *Somalia* – *Tripolitania e Cirenaica*.

COMUNICAZIONI.

R. D-L. 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni dal quale dipenderanno: gli uffici ed i servizi già dipendenti dal Min. delle poste e telefoni e dal Commissariato della marina mercantile (che vengono soppressi); e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

ECONOMIA NAZIONALE.

**R. D. 5 luglio 1923, n. 1439,* concernente la riunione in un unico Min., denominato « Ministero dell'economia nazionale » dei servizi ed uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro.

**R. D. 6 sett. 1923, n. 2125,* concernente la costituzione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Min. dell'economia nazionale, col trasferimento : alla dipendenza del Min. dei lavori pubblici, dell'ufficio permanente delle case popolari e dell'industria edilizia; alla dipendenza del commissario del Governo per la liquidazione dei beni dei cittadini degli Stati già nemici, dell'Ufficio di verifica e compensazione in esecuzione dei trattati di pace; alla dipendenza del Min. delle finanze, del servizio di liquidazione dell'ufficio carta; alla dipendenza del Min. dell'economia nazionale, dell'ufficio trattati di commercio e legislazione doganale. — **R. D. 14 ott. 1923, n. 2286,* che apportando modificazioni ed aggiunte al sopracitato decreto consente, fra l'altro, che a dirigere l'Ispettorato generale dell'industria possa essere chiamato un tecnico estraneo all'Amministrazione, che avrà il grado ed il trattamento economico del direttore generale.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2198, che stabilisce le norme per la sistemazione del personale dell'Ufficio trattati e legislazione doganale. — **R. D. 6 dic. 1923, n. 2699,* che apporta modificazioni al ruolo organico di detto ufficio.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2578,* che modifica i ruoli organici del Min. stabiliti con *R. D. 11 nov. 1923, n. 2395.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che reca provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2963,* recante norme concernenti i rappresentanti dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale negli enti posti sotto la vigilanza del Min. dell'economia nazionale.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3203, che provvede alla creazione presso il Min. dell'economia nazionale d'un Istituto d'economia e statistica agraria, avente per fine il rilevamento economico e statistico delle condizioni dell'agricoltura nazionale.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 216, che stabilisce la composizione del Consiglio d'amministrazione del Min. dell'economia nazionale.

Personale dipendente dal Min. Economia Nazionale, v. alle voci: *Addetti commerciali – Bonifiche – Boschi – Cattedre ambulanti – Filopatologia – Istituto naz. assicurazioni – Opere idrauliche – Pesca – Miniere – Scuole: agrarie, commerciali, industriali, minerarie – Stazioni ed istituti sper. agrari – Tratturi – Vini.*

FINANZE – APPROVVIGIONAMENTI – ASSISTENZA MILITARE E PENSIONI DI GUERRA.

R. D-L. 7 luglio 1921, n. 894, che sopprime il Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi; riduce le tre Direzioni generali di cui nell'art. 5 del D. L. 3 genn. 1918, n. 49, in un'unica Direzione generale che dura fino al 31 dic. 1921 ed è aggregata temporaneamente al Min. delle finanze; devolve temporaneamente al min. delle finanze le attribuzioni conferite al commissario generale (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. finanze, C. n. 894).

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo finanze 1922-23, C. n. 1002-A, pres. 1° aprile 1922, propone (rel. Presutti) un ordine del giorno per incitare il Governo a studiare se non convenga concentrare nell'Amministrazione del Demanio il servizio della provvista dei locali, dei mobili e del casermaggio per tutti gli uffici e corpi armati dipendenti da amministrazioni dirette dallo Stato.

R. D. 21 agosto 1922, n. 1280, col quale all'attuale denominazione della « Direzione generale delle imposte dirette sui redditi » viene sostituita quella di « Direzione generale delle imposte dirette ».

**R. D. 16 dic. 1922, n. 1635*, riflettente il concorso per 1500 posti di volontario nell'Amministrazione finanziaria. — **R. D. 18 genn. 1923, n. 50*, che modifica l'art. 6 del R. D. di cui sopra, escludendo, fra l'altro, dal suddetto concorso le donne. — **R. D. 25 marzo 1923, n. 720*, che istituisce la 2ª categoria amministrativa nell'Amministrazione finanziaria ed interpreta il R. D. 16 dic. 1922, n. 1635.

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1652*, concernente la fusione dei ruoli fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli delle Intendenze di finanza.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1653, che dà facoltà al min. delle finanze di delegare al sottosegretario la firma dei provvedimenti indicati all'art. 26 del reg. 5 sett. 1895, n. 603.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1700*, concernente la fusione del Min. del tesoro con quello delle finanze, col conseguente passaggio alla dipendenza di quest'ultimo di tutti i servizi e le materie, già di competenza del Min. del tesoro. Dispone anche che il Min. delle finanze abbia due sottosegretari di Stato, rimanendo però ancora in vigore il R. D. 17 giugno 1920, n. 908, concernente l'istituzione del sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra e l'assistenza militare. — **R. D. 3 maggio 1923, n. 1033*, che sopprime uno dei due posti di sottosegretario di Stato del Min. suddetto.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 115*, concernente la sistemazione economica del personale finanziario proveniente dal cessato regime.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 61*, che autorizza il min. delle finanze a delegare al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, e questi a sua volta al capo di Gabinetto, la firma di atti concernenti l'assistenza e le pensioni di guerra.

**R. D. 18 genn. 1923, n. 112*, relativo al passaggio del personale dipendente dal cessato Ministero del tesoro nei ruoli del Ministero delle finanze.

**R. D. 21 genn. 1923, n. 196*, che reca norme per l'assunzione ed il licenziamento del personale avventizio presso il Sottosegretariato per l'assistenza e le pensioni.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 126*, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze. — **R. D. 25 marzo 1923, n. 599*, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze. — **R. D. 14 giugno 1923, n. 1300*, che modifica il R. D. di cui sopra. — **R. D. 10 sett. 1923, n. 2050*, che riduce, nelle tabelle annesse ai RR. DD. di cui sopra, i posti di direttore capo-ragioniere da 15 a 14. — **R. D. 11 nov. 1923, n. 2395* (ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato); che abroga

le disposizioni dei RR. DD. 18 genn. 1923, n. 112 e 25 marzo 1923, n. 599, relative alla fusione in un unico ruolo del personale di ragioneria delle intendenze di finanza e di quello delle delegazioni del tesoro e di gestione e di controllo.

*R. D. 25 febbr. 1923, n. 539, che dispone il riordinamento dell'Amministrazione finanziaria. Sopprime il Segretariato generale del già Ministero del tesoro, e quello del Ministero delle finanze, nonchè le direzioni generali del Demanio, del registro e delle ipoteche, degli Istituti di previdenza, ed istituisce una Direzione generale del personale e dei servizi speciali.

*R. D. 14 giugno 1923, n. 1273, col quale si autorizza il Ministero delle finanze ad assumere personale avventizio nella misura strettamente indispensabile per far fronte ad urgenti ed imprescindibili necessità dei servizi di competenza del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

*R. D. 10 agosto 1923, n. 1785, che reca norme pel conferimento per titoli e per esami, di 500 posti di volontario nell'Amministrazione finanziaria. — *R. D. 21 ott. 1923, n. 2280, che porta modificazioni al R. D. di cui sopra.

*R. D. 6 sett. 1923, n. 1950, che con effetto dal 1° sett. stesso anno sopprime il posto di sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

*R. D. 27 sett. 1923, n. 2122, che istituisce presso il Ministero delle finanze la Direzione generale delle pensioni di guerra, ed aggiunge al ruolo unico costituito coi RR. DD. 21 dic. 1922, n. 1652, e 18 genn. 1923, n. 112, un posto di direttore generale. — *R. D. 30 dic. 1923, n. 2884, che autorizza l'istituzione di un ruolo transitorio del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

*R. D. 7 ott. 1923, n. 2460, sul temporaneo collocamento fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Min. delle finanze di un direttore generale per speciali studi da compiersi all'estero.

*R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

*R. D. 9 dic. 1923, n. 2816, che provvede alla sistemazione giuridica del personale d'ordine dell'Amministrazione finanziaria, proveniente dal cessato regime.

*R. D. 30 dic. 1923, n. 2951, sul servizio d'ispezione superiore delle imposte dirette.

*R. D. 30 dic. 1923, n. 3193, che sostituisce un rapporto motivato del Min. delle finanze al parere del Consiglio di amministrazione per quanto riguarda il personale non appartenente al ruolo organico del dicastero stesso.

D. M. 31 genn. 1924, che approva le istruzioni di servizio per il personale subalterno degli uffici direttivi finanziari (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 29).

Istituzione del Provveditorato, v. alla voce: *Provveditorato generale dello Stato.*

Personale dipendente dal Min. delle Finanze, v. alle voci: *Canali d'irrigazione – Cassa depositi e prestiti – Catasto – Conservatorie delle ipoteche – Dogane – Fabbricazione* (imposte) *– Guardia di finanza – Intendenze – Monopoli – Privative – Ricevitorie.*

Personale dell'avvocatora erariale e della Corte dei conti, v. alle voci: *Avvocatura erariale – Corte dei conti.*

FERROVIE DELLO STATO (Commissario straordinario), v. *Ferrovie* (Amministrazione).

GIUSTIZIA E CULTI.

Durante la discussione dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (25 maggio 1922) un ordine del giorno *Conti,* accettato dal Governo e dalla Commissione, finanze e tesoro, per il riordinamento della burocrazia del Min. giustizia.

D. P. 12 nov. 1922, che dispone il passaggio dei servizi giudiziari delle nuove province al Min. della giustizia e degli affari di culto (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 275).

*R. D. 31 dic. 1922, n. 1718, che stabilisce il passaggio della Dir. gen. delle carceri, coi servizi dipendenti, dal Min. dell'interno a quello della giustizia.

*R D. 11 nov. 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

*R. D. 2 dic. 1923, n. 2572, sull'ordinamento degli uffici e del personale del Min. della giustizia e degli affari di culto.

*R. D. 13 dic. 1923, n. 2717, che istituisce una Commissione consultiva per la liquidazione del Fondo culto, ed il riordinamento degli uffici relativi agli affari di culto.

Personale dipendente dal Min. Giustizia, v. alle voci: *Archivi notarili – Carceri – Economati gen. benefici vacanti – Fondo culto.*

Personale dell'ordine giudiziario, v. alle voci: *Magistratura – Cancellerie e segreterie giudiziarie – Ufficiali e uscieri giudiziari.*

GUERRA.

Disegno di legge del min. della guerra Rodinò, C. n. **248** (pres. 20 giugno 1921): *Provvedimento relativo alla sistemazione della data di anzianità nell'impiego di cinque applicati provenienti dai lavoranti scritturali.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1309 della XXV Legisl. La Commissione esercito e marina, emendando (rel. Guaccero) il dis. di legge, concede ai suddetti applicati non solo il diritto all'anzianità, ma anche a ciascheduno di essi un'indennità annua di lire 500 per i sei anni in cui furono danneggiati. — Rimasto in stato di relazione.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai borghesi dipendenti dai Min. della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1487).

Interr. sen. Ferraris D., ann. ed es. 16 febbr. 1922: Nomina dei direttori degli stabilimenti militari (r. s.).

R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della guerra, C. n. 1942). — *R. D. 8 marzo 1923, n. 611,* che apporta modificazioni al R. D-L. di cui sopra. — *R. D. 25 marzo 1923, n. 669,* che abroga, sostituendolo con altro, l'art. 3 del R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1611, concernente il trattamento economico dei topografi.

R. D. 19 aprile 1923, n. 945, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari. — *RR. DD. 24 giugno e 5 luglio 1923, nn. 1875 e 1772,* che modificano il decreto predetto.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2934, che indice un concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari. — *R. D-L. 1° marzo 1924, n. 418,* che modifica il decreto suddetto.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2787, che abolisce, pei salariati della guerra permanenti e temporanei, il soprassoldo ad economia o di mancato cottimo, e qualsiasi altro equivalente. — *R. D. 3 febbr. 1924, n. 241,* che dà effetto dal 1° luglio 1923 alla disposizione di cui all'art. 1 del R. D. predetto.

R. D. 9 dic. 1923, n. 3136, sull'assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'esercito.

Personale dipendente dal Min. guerra, v. alle voci: *Cavalli* (Depositi allevamento), *Compagnie di disciplina – Esercito* (Commissari di leva) – *Giustizia militare – Scuole militari.*

Ufficiali e sottufficiali, v. alle voci: *Esercito – Carabinieri Reali.*

INDUSTRIA E COMMERCIO.

R. D-L. 5 marzo 1922, n. 287, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-23 l'efficacia delle disposizioni concernenti l'istituzione del Min. per l'industria e il commercio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del Presid. del Consiglio, C. n. 1417). — *R. D-L. 19 nov. 1922, n. 1610,* che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1923-24 l'efficacia delle disposizioni di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859).

Regol. 6 agosto 1922, n. 1481, per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese del Min. per l'industria e commercio.

R. D. 17 ott. 1922, n. 1399, che sopprime l'ispettorato generale dei servizi speciali.

D. P. 20 nov. 1922, che deferisce all'esclusiva competenza del Min. dell'industria e commercio tutti i servizi e le attribuzioni finora esercitate dall'ufficio centrale per le nuove province presso la Presid. del Consiglio in ordine alle materie di competenza del Min. medesimo (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 278).

*R. D. *14 genn. 1923, n. 248*, che sopprime la direzione generale del commercio comprendente l'Ufficio dei prezzi dei principali prodotti agricoli ed industriali.

*R. D. *8 febbr. 1923, n. 390*, concernente provvedimenti per i servizi delle assicurazioni private.

*R. D. *22 marzo 1923, n. 712*, contenente disposizioni circa la indennità di missione e le spese di viaggio spettanti ai funzionari delegati per la vigilanza sugli Istituti di credito.

Interr. Braschi, ann. 17 maggio 1923: Riordinamento dell'ufficio brevetti; e aggiornamento del bollettino sulla proprietà intellettuale; es. 29 maggio.

*R. D. *7 giugno 1923, n. 1350*, che autorizza la riassunzione nel ruolo d'ordine del Min. per l'industria e commercio del personale del soppresso economato generale.

*R. D. *14 giugno 1923, n. 1560*, con cui si stabilisce che tutti i servizi del soppresso Min. del lavoro, salvo eccezioni espressamente indicate, passino a far parte del Min. dell'industria e commercio, il quale assume il nome di « Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro »; si riuniscono in unica direzione generale le due direzioni generali del soppresso Min.; si costituisce in direzione generale l'ufficio centrale della statistica. — *R. D. *2 dic. 1923, n. 2673*, che determina le attribuzioni della direzione generale della statistica, provvede all'ordinamento del servizio statistico in generale, ed eleva la misura del relativo stanziamento in bilancio.

*R. D. *5 luglio 1923, n. 1439*, che riunisce in un unico Min., denominato « Ministero dell'economia nazionale », i servizi e gli uffici dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro, stabilendo che fino all'effettiva costituzione del nuovo Ministero, i servizi dipendenti dal Min. dell'industria siano diretti dal min. dell'industria.

*R. D. *29 luglio 1923, n. 1970*, che affida all'Ufficio privative industriali servizi relativi ai diritti d'autore.

V. sopra: *Economia nazionale.*

INTERNO.

*D. P. *24 nov. 1922*, che ordina il passaggio alla Direzione generale dell'Amministrazione civile delle attribuzioni finora esercitate dall'ufficio centrale per le nuove province, per le materie di competenza della predetta Direzione generale (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 281).

*D. P. *31 dic. 1922*, che passa alle dirette dipendenze del Min. dell'interno il personale dell'Amministrazione politica del cessato regime (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 3).

*R. D. *14 genn. 1923, n. 118*, che dà facoltà al min. dell'interno di delegare al sottosegretario di Stato la firma dei decreti ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Min. dell'interno.

*R. D. *21 genn. 1923, n. 466*, col quale si estende al personale dell'Amministrazione politica dei territori annessi il trattamento economico delle corrispondenti categorie dell'Amministrazione dell'interno. — *R. D. *2 dic. 1923, n. 2706*, che provvede all'integrazione del R. D. di cui sopra.

*R. D. *15 luglio 1923, n. 1794*, che autorizza il min. dell'interno ad assumere per servizio di copia, persone a ferma temporanea, nel numero massimo di duecento.

*R. D. *11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

*R. D-L. *13 marzo 1924, n. 415*, che autorizza il min. per l'interno a delegare al sottosegretario di Stato la firma dei provvedimenti indicati all'art. 26 del regolamento 5 sett. 1895, n. 603, ossia dei decreti per la cessazione dal servizio, con diritto a pensione, assegno ed indennità, degli impiegati non nominati con decreto reale.

Personale dipendente dal Min. Interno, v. alle voci: *Archivi di Stato – Consulta araldica – Milizia nazionale – Prefetture – Sanità – Sicurezza pubblica.*

Personale del Consiglio di Stato, v. alla voce: *Consiglio di Stato.*

ISTRUZIONE – ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

*R. D-L. *26 giugno 1921, n. 1557*, col quale si sopprime il ruolo organico del personale dell'ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici alla dipendenza del Min. dell'istruzione, come dalla tabella *C* annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487, e si dispone che gli ingegneri appartenenti al detto ruolo passino nel R. Corpo del Genio civile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 1512).

Interr. sen. Mazzoni, ann. 25 nov. 1922: Negligenze ed errori nella pubblicazione periodica ufficiale degli atti del Min. della pubblica istruzione; es. 26 nov.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1679*, che stabilisce le nuove tabelle organiche dell'Amministrazione centrale e regionale.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 640*, che dispone il passaggio di funzionari dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica provinciale in altri ruoli delle amministrazioni medesime.

**R. D. 29 aprile 1923, n. 953*, che con decorrenza dal 16 maggio successivo *sopprime il Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti*, affidando ogni compito di spettanza del medesimo al Min. dell'istruzione ed alle autorità ed uffici da esso dipendenti.

**R. D. 16 luglio 1923, n. 1753*, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi corpi consultivi.

**R. D. 22 luglio 1923, n. 1751*, che reca norme per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio presso il Min. della pubblica istruzione.

R. D. 6 ott. 1923, n. 3191, che apporta modificazioni al R. D. 16 maggio 1920, n. 641, relativo al personale passato dall'Amministrazione della Real Casa alla dipendenza del Min. dell'istruzione.

**R. D. 3 nov. 1923, n. 2453*, sul sistema di nomina e sulle attribuzioni degli ispettori centrali per l'istruzione elementare.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2976*, recante disposizioni concernenti l'Ispettorato centrale degli istituti medi di istruzione.

Personale dipendente dal Min. Istruzione, v. alle voci: *Antichità e belle arti – Biblioteche – Collegi. – Osservatori astronomici.*

Personale direttivo e ispettivo, v. alle voci: *Ispettori scolastici e direttori didattici – Provveditorati agli studi.*

Personale insegnante, v. alle voci: *Accademie di belle arti – Conservatori musicali, ecc. – Istituto orientale di Napoli – Istruzione media – Istruzione superiore – Maestri elementari – Magistero.*

LAVORI PUBBLICI.

R. D. 12 maggio 1921, n. 693, che stabilisce le indennità mensili da corrispondersi ai funzionari del ruolo di vigilanza del Min. dei lavori pubblici, incaricati dell'alta direzione e sorveglianza, di determinati tronchi di ferrovie da costruirsi in Basilicata e Calabria.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **103**; S. n. **386** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del D. R. 22 nov. 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.* — La Commissione lavori pubblici inserisce (rel. Luiggi) nello articolo unico l'aggiunta del numero delle dattilografe, che il min. nella relazione dichiara essere sette, ma di cui non è fatto cenno nell'articolo del dis. di legge; e raccomanda pure che prima di assumere altro personale femminile, sia esaurita la lista dei mutilati idonei, aspiranti a dattilografi. — ***Legge 27 giugno 1922, n. 989.***

La relazione della Commissione lavori pubblici sul preventivo lavori pubblici 1922-23, C. n. 1008-A, pres. 25 marzo 1922, esprime (rel. Ciappi) il proprio parere in merito alle proposte per il riordinamento del Ministero dei lavori pubblici e alle questioni attinenti al personale, formulate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla burocrazia.

Durante la discussione del suddetto bilancio e di quello del precedente esercizio, il dep. *Stefini* fa voti (2ª torn. 10 maggio) che siano concentrate nel Ministero dei lavori pubblici le varie attività dei trasporti, dalla marina mercantile all'aeronautica, dalle vie d'acqua alle vie ferroviarie. Il dep. *Ciappi*, relatore, propone (2ª torn. 17 maggio) di riunire nella Direzione generale delle opere idrauliche i servizi della sistemazione dei bacini montani, nonchè il servizio delle irrigazioni; e di creare inoltre presso il Ministero dei lavori pubblici un ufficio di statistica delle opere pubbliche.

Mozione D'Ayala, letta 10 agosto 1922: Per una indagine circa il trattamento di carriera fatto al commendatore G. Cimbali.

D. P. 24 nov. 1922, che stabilisce, che tutti i servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici relativi alle nuove province, dipendano direttamente dal detto Ministero (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 290).

R. D. 31 dic. 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici (ripartizione dei servizi in tre Direzioni generali: per le opere pubbliche dell'Italia settentrionale; dell'Italia centrale e dell'Italia meridionale ed insulare. Sostituzione all'ufficio speciale delle ferrovie di un ispettorato generale. Soppressione del Segretariato generale e dell'ufficio speciale delle acque pubbliche, nonchè di otto posti di direttore capo divisione).

R. D. 11 genn. 1923, n. 52, che sopprime l'ufficio tecnico di revisione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici col R. D. 24 genn. 1875, n. 2364, per esaminare i calcoli e i prezzi dei progetti, dei conti e delle misure finali dei lavori fatti per conto dell'Amministrazione dello Stato, a norma della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche; e demanda le funzioni da esso disimpegnate agli uffici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

R. D. 11 gen. 1923, n. 60, che proroga al 31 dic. 1923 il termine di cui all'art. 4 del D. L. 4 maggio 1919, n. 667, e dell'art. 6 della legge 5 ott. 1920, n. 1431, relativamente alla sistemazione del personale provvisorio.

R. D. 21 genn. 1923, n. 238, che approva le tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. — *R. D. 16 dic. 1923, n. 2831*, che modifica il decreto di cui sopra relativamente al servizio di copiatura.

R. D. 25 marzo 1923, n. 713, che detta norme per la sistemazione del personale aggiunto.

R. D. 31 maggio 1923, n. 1264, che attribuisce la trattazione di tutti gli affari riguardanti i servizi del Po ed influenti alla Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia settentrionale.

R. D. 29 luglio 1923, n. 1919, concernente la sistemazione economica del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie proveniente dal cessato regime austriaco.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2051, che disciplina le promozioni nei gradi del personale di vigilanza.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2488, che detta norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici della gestione amministrativa e contabile per la costruzione di pubblici edifici di conto dello Stato.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Amministrazione delle ferrovie dello Stato, v. alla voce: *Ferrovie.*

Personale dipendente dal Min. lavori pubblici, v. alle voci: *Genio civile* – *Strade.*

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE.

R. D. 9 giugno 1921, n. 804, che modifica la tabella organica dell'ufficio tecnico attuariale, annessa al R. D. 20 genn. 1921, n. 153.

La relazione della Commissione del lavoro sul preventivo lavoro 1922-23, C, n. 1012-A, pres. 2 giugno 1922, tratteggia (rel. Olivetti) le funzioni che, secondo la Commissione stessa, il Ministero del lavoro dovrebbe prevalentemente compiere, oltre quelle strettamente necessarie affidategli da leggi speciali.

R. D. 24 luglio 1922, n. 1134, concernente il trattamento economico e di quiescenza di un impiegato straordinario del Ministero per il lavoro.

D. P. 23 nov. 1922, che deferisce all'esclusiva competenza del Ministero per il lavoro tutti i servizi e le attribuzioni finora esercitate dall'ufficio centrale per le nuove province presso la presidenza del Consiglio, in ordine alle materie di competenza del Ministero medesimo, all'infuori delle assicurazioni sociali, già passate in precedenza (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 278).

R. D. 14 genn. 1923, n. 72, concernente il passaggio di alcuni funzionari dipendenti dal Ministero delle finanze nel ruolo centrale del Ministero per il lavoro in relazione al passaggio a detto Ministero degli Istituti di previdenza. — *R. D. 25 marzo 1923, n. 731*, che reca norme per l'inquadramento dei funzionari suddetti nel ruolo organico del Ministero per il lavoro. — *R. D. 6 sett. 1923, n. 2021*, che abroga i RR. DD. di cui sopra.

Reg. 1° febb. 1923, n. 313, per le spese da farsi ad economia e per la liquidazione e il pagamento delle spese del Ministero per il lavoro.

R. D. 27 aprile 1923, n. 915, che *sopprime il Ministero del lavoro e della previdenza sociale*, demandando al presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo coi ministri dell'industria e delle finanze, di provvedere per il riordinamento dei servizi ed uffici di-

pendenti dal predetto Ministero e per la devoluzione di essi ai Ministeri competenti; stabilendo che fino alla definitiva devoluzione degli uffici e servizi stessi, questi siano retti dal presidente del Consiglio.

Interr. Grandi A., ann. 2 giugno 1923: Sistemazione dei servizi dipendenti dal soppresso Ministero del lavoro, es. 6 giugno.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1560*, che detta le norme per il passaggio ad altri Ministeri, dei servizi del soppresso Ministero del lavoro.

V. sopra: *Economia nazionale.*

MARINA.

R. D. 12 giugno 1921, n. 797, che modifica quello 3 sett. 1920, n. 1294, concernente il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina.

R. D. 18 luglio 1921, n. 1119, che istituisce presso il Ministero della marina un ufficio politico-militare.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1487.

D. M. 15 genn. 1922, che stabilisce le indennità giornaliere per gli impiegati civili appartenenti all'Amministrazione della R. marina inviati in missione all'estero (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 95).

R. D-L. 1° marzo 1922, n. 231, con cui il Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile, presso il Ministero per l'industria e il commercio, è trasferito al Ministero della marina con tutti i servizi da esso attualmente dipendenti, e il personale addettovi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1417).

R. D. 23 marzo 1922, n. 350, che provvede al trasporto dei fondi inscritti nel preventivo industria 1921-22, relativi ai servizi della marina mercantile, al preventivo marina per l'esercizio medesimo. — *R. D. 25 aprile 1922, n. 604*, che provvede all'analogo trasporto dei fondi in conto residui riferibili agli esercizi 1920-21 e retro.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1459, che sopprime il Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile, istituendo in sua vece, alla dipendenza del min. della marina, *un Commissariato per i servizi della marina mercantile* cui si trasferiscono gli attuali servizi dipendenti dal primo ed il personale addettovi. Stabilisce che il commissario predetto sia nominato per decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio, e che abbia le funzioni di commissario del Governo agli effetti dell'art. 59 dello Statuto ed intervenga al Consiglio dei ministri per gli affari della marina mercantile. Dà facoltà altresì d'affidare la carica stessa al sottosegretario di Stato per la marina, ed in tal caso di nominare un vice-commissario per i servizi della marina mercantile (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2084). — *RR. DD. 28 genn. e 5 aprile 1923, nn. 387 e 1020*, che prorogano rispettivamente, al 31 marzo ed al 30 giugno 1923 il termine fissato dall'art. 8 del R. D-L di cui sopra, per l'emanazione del nuovo ordinamento del Commissariato predetto. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3037*, che abolisce la carica di vice-commissario per i servizi della marina mercantile. — *R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 455*, che trasferisce il Commissariato predetto alla dipendenza del min. per le poste ed i telegrafi. — *R. D-L. 30 aprile 1924, n. 596*, che *sopprime il Commissariato stesso* demandandone le attribuzioni al nuovo ministro delle comunicazioni istituito col decreto medesimo.

D. P. 21 nov. 1922, relativo al passaggio al Ministero della marina dei servizi di sua competenza per le nuove province (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 286).

R. D. 8 febbr. 1923, n. 603, con cui l'ufficio delle leggi e dei decreti presso il Ministero della marina è aggregato al Gabinetto di S. E. il ministro.

R. D. 11 marzo 1923, n. 612, con cui si dispone che la Direzione generale d'artiglieria ed armamenti, presso l'Amministrazione centrale della marina, possa essere retta sia da un ufficiale ammiraglio navigante che da un ufficiale ammiraglio del ruolo specialisti di armi navali.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 945*, concernente la nuova organizzazione della mano d'opera dipendente dalle Amministrazioni militari.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2052*, che provvede all'ordinamento dell'Amministrazione centrale della marina.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

R. D. 30 nov. 1923, n. 2758, che provvede per le vacanze derivanti dalla prima applicazione delle nuove tabelle dei personali civili della marina mercantile, approvate col R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. — *R. D. 30 dic. 1923, n. 2988*, che detta norme per la prima applicazione del *R. D. n. 2395, nei riguardi del personale della marina mercantile, per ciò che concerne la variazione dei ruoli organici e le vacanze risultanti dalla prima applicazione delle tabelle definitive.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2787, con cui sono aboliti, pei salariati della marina permanenti e temporanei, il soprassoldo ad economia o di mancato cottimo, e qualsiasi altro equivalente. — *R. D. 3 febb. 1924, n. 241*, che dà effetto dal 1° luglio 1923 alla disposizione di cui all'art. 1 del R. D. sopradetto.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2991, che autorizza la compilazione e pubblicazione di testi unici coordinati riguardanti i personali e i servizi della R. marina.

Personale dipendente dal Min. Marina, v. *Accademia navale – Capitanerie di porto – Comitato talassografico – Fari – Istituti nautici – Istituto idrografico.*

Ufficiali e sottufficiali della R. marina, v. alla voce: *Marina militare.*

POSTE, TELEGRAFI E TELEFONI.

Interr. Buttafochi, ann. 26 luglio 1921: Passagio in ruolo dei supplenti postelegrafici ex-ufficiali dell'esercito (r. s.); es. 26 nov.

R. D. 20 agosto 1921, n. 1204, che modifica l'art. 2 del R. D. 24 ott. 1910, n. 774, elevando da lire cinque a lire venti mensili il compenso ai fattorini telegrafici pel recapito dei telegrammi.

R. D-L. 26 agosto 1921, n. 1295, che proroga sino al 30 sett. 1921 i termini di cui allo art. 55 del R. D-L. 23 ott. 1919, n. 1971, nei riguardi del personale postale-telegrafico-telefonico (proroga dei poteri del Comitato di epurazione) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 994).

R. D-L. 19 sett. 1921, n. 1334, concernente il trattamento da farsi, nei casi d'infortunio sul lavoro, al personale postale-telegrafico-telefonico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 996). — *R. D. 18 dic. 1921, n. 2096*, che fissa le norme d'applicazione di detto decreto. — *R. D. 5 aprile 1923, n. 765*, che abroga il R. D-L. di cui sopra e autorizza il Ministero delle poste e telegrafi a stipulare con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, apposite convenzioni allo scopo di indennizzare il personale postale viaggiante, ed i guardafili telegrafici e telefonici, nel caso di sinistri derivanti dalle loro speciali attribuzioni.

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, nel prorogare per il 1922-23, con modificazioni, l'applicazione delle norme del R. D. 7 giugno 1920, n. 740, circa i limiti di retribuzione per i lavori straordinari presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, riserva ad apposito provvedimento di modificare le relative norme in vigore nell'Amministrazione delle poste.

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **1297**; S. n. **462** (pres. 21 dic. 1921): *Assegnazione straordinaria* (di lire 4,000,000) *per la divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale postale, telegrafica e telefonica, per l'esercizio finanziario 1921-22.* — La Commissione lavori pubblici e comunicazioni raccomanda (rel. Faranda) di dare nel più breve termine possibile una sistemazione a tutta la materia del vestiario. La Camera, su analoga proposta della Commissione, accettata dal Governo, riduce (torn. antim. del 14 giugno 1922) lo stanziamento da 4 milioni ad un milione e mezzo. Durante la discussione in Senato, è approvato (15 agosto 1922) un ordine del giorno della Commissione di finanza, accettata dal Governo, con cui si invita il Governo medesimo a dare avviso al personale subalterno sopradetto che la fornitura della divisa per quest'estate sarà l'ultima di tali forniture. — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1413.***

R. D. 5 genn. 1922, n. 33, che autorizza il min. delle poste e telegrafi a conferire la reggenza temporanea degli uffici del Ministero, delle direzioni provinciali delle poste e delle direzioni compartimentali dei servizi elettrici ai funzionari di prima categoria.

R. D-L. 1° febbr. 1922, n. 46, contenente disposizioni circa la proroga del termine per i procedimenti di esonero del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, sino al 15 aprile 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1350).

R. D. 16 febbr. 1922, n. 255, concernente la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'assegnazione del personale in ciascun ruolo, categoria, quadro e stipendio, coll'indicazione del termine entro cui gl'interessati possono ricorrere al ministro per la rettifica della propria posizione.

Disegno di legge del min. delle poste Fulci, C. n. **1407**; S. n. **381** (pres. 16 marzo 1922): *Ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici.* — Autorizza il min. delle poste ad ammettere in servizio, in sostituzione di personale mancante, i 229 invalidi della guerra risultati idonei nell'esame di abilitazione al termine del 3° e 4° corso d'istruzione postelegrafonica presso le scuole statali di rieducazione dell'Opera nazionale di assistenza e gli 88 invalidi che nell'esame medesimo, pure non avendo conseguito l'idoneità, riportarono una votazione non inferiore ai 6 decimi in ciascuna materia. — ***Legge 6 aprile 1922, n. 448.***

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, che stabilisce norme speciali per l'applicazione al personale delle poste e telegrafi delle tabelle organiche e delle norme di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato di cui al decreto stesso. — **R. D. 27 maggio 1923, n. 1237*, che precisa i limiti di applicabilità delle disposizioni contenute negli articoli 33 e 36 del R. D. 30 sett. 1922, n. 1290 (v. *Impiegati:* disposizioni generali).

Interr. Maitilasso, ann. 18 nov. 1922: Concessione del soprassoldo per indennità malarica agl'impiegati postelegrafonici di Foggia; es. 7 febbr. 1923.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1804*, che reca disposizioni circa l'assegnazione e l'erogazione delle spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale delle poste e dei telegrafi.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1822*, che modifica quello del 4 sett. 1919, n. 1809, relativo al condono delle punizioni disciplinari. — **R. D. 3 maggio 1923, n. 1152*, che chiarisce le conseguenze amministrative delle mancanze disciplinari commesse in data anteriore al 4 sett. 1919.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 35*, che reca disposizioni circa la assegnazione e la cessazione delle spese d'ufficio per determinati uffici postali e telegrafici.

**R. D. 7 genn. 1923*, n. 71, che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva tecnico-legale chiamata ad esprimere il proprio parere sugli affari riflettenti l'Amministrazione. — **R. D. 18 marzo 1923, n. 764*, che aggiunge altri membri alla Commissione istituita col R. D. di cui sopra. — **R. D. 3 maggio 1923, n. 1084*, che determina i limiti fra la competenza del Consiglio di Stato e quella della Commissione consultiva tecnico-legale predetta per i pareri da dare sugli affari e le questioni riguardanti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. — **R. D. 3 maggio 1923, n. 1132*, che consente la nomina di un rappresentante supplente dell'avvocatura erariale nella Commissione suddetta. — **R. D. 9 luglio 1923, n. 1654*, che modifica il *R. D. n. 764. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 3081*, che, in conseguenza delle nuove disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, modifica i limiti di competenza della predetta Commissione consultiva tecnico-legale.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 290, circa l'applicazione del R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, relativo all'assegno concesso al personale in virtù dell'art. 66 del R. D-L. 25 ott. 1919, n. 1858, e successive modificazioni.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 296*, riguardante l'indennità da corrispondersi per il servizio notturno. — **R. D. 15 luglio 1923, n. 1670*, che modifica il precedente.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 382*, che sopprime i premi di diligenza conferiti al personale femminile di commutazione telefonica accordati con R. D. 5 dic. 1912, n. 1407.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 383*, riguardante l'incompatibilità della qualifica di impiegato postale, telegrafico e telefonico con l'opera di redattore o di corrispondente di giornali o di periodici, tranne se rifletta materie letterarie, artistiche, tecniche o scientifiche.

R. D-L. 18 febbr. 1923, n. 428, concernente il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex-sociale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 2157).

**R. D. 4 marzo 1923, n. 650*, con cui si dispone che nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni la facoltà di dispensa data al Governo in virtù dell'art. 1 del R. D. 25 genn. 1923, n. 87, (v. *Impiegati:* disposi-

zioni generali) si esplichi in corrispondenza al numero e alle categorie dei posti soppressi, anzichè al numero e ai gradi dei medesimi. — *R. D. 5 aprile 1923, n. 901*, che reca norme per l'applicazione del predetto decreto 25 genn. 1923, n. 87. — *R. D. 20 dic. 1923, n. 2809*, che in deroga alle disposizioni degli articoli 45 e 125 del *R. D. 11 nov. 1923, n. 2395 (v. *Impiegati:* disposizioni generali) stabilisce i criteri per le dispense dal servizio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, previste dagli articoli 3 e 4 dello stesso R. D. 25 genn. 1923 sopra ricordato.

R. D. 18 marzo 1923, n. 595, che demanda le funzioni esercitate dalla Commissione disciplinare per il personale di 3ª categoria e fuori ruolo telefonico, alla Commissione disciplinare centrale per il personale di 3ª categoria fuori ruolo postale telegrafico.

R. D. 18 marzo 1923, n. 652, che reca norme per il rimborso delle spese di viaggio in occasione di missioni.

R. D. 5 aprile 1923, n. 904, che riduce l'indennità per servizio straordinario.

R. D. 5 aprile 1923, n. 905, che pone alla diretta dipendenza del min. per le poste e telegrafi gli uffici del personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, ed aggiunge altri membri agli attuali componenti il Consiglio d'amministrazione e di disciplina. — *R. D. 15 luglio 1923, n. 1747*, per la sistemazione organica degli uffici centrali del personale e il funzionamento del Consiglio di amministrazione e di disciplina. — *R. D. 31 ott. 1923, n. 2493*, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione e di disciplina, avuto riguardo ai nuovi gradi istituiti nella nuova tabella organica del personale direttivo, e provvede al sollecito disbrigo degli affari sottoposti all'esame del Consiglio stesso anche in caso d'assenza o d'impedimento del ministro e del sottosegretario di Stato. — *R. D. 16 dic. 1923, n. 2662* che detta norme per il funzionamento del Consiglio d'amministrazione e di disciplina suddetto.

R. D. 3 maggio 1923, n. 1236, riguardante l'assimilazione economica del personale postale, telegrafico e telefonico nelle nuove province.

R. D. 10 maggio 1923, n. 1184, che reca provvedimenti a favore del personale postale, telegrafico e telefonico ex-combattente. — *R. D. 27 sett. 1923, n. 2229*, che reca aggiunte all'art. 1 del R. D. di cui sopra, relativo alla sistemazione in ruolo degli alunni postali e telegrafici ex-combattenti. — *R. D. 15 luglio 1923, n. 1746*, che estende agli impiegati ed agenti ex-combattenti dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica le disposizioni degli articoli 23 e 43 del R. D. 30 sett. 1922, n. 1290 (v. *Combattenti*). — *R. D. 27 sett. 1923, n. 2450*, che provvede alla sistemazione degli ex-combattenti in servizio nell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, riservando in loro favore i posti di ruolo disponibili per effetto delle riforme in corso nell'Amministrazione stessa, e dell'eliminazione dai suoi ruoli di parte del personale che attualmente vi è ascritto, e coordinando altresì le preesistenti disposizioni recanti provvidenze per il personale ex-combattente, cui sia da riconoscersi titolo a sistemazione. — *R. D. 30 dic. 1923, n. 3208*, che stabilisce le norme per il collocamento nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del personale ex-combattente, avente titolo a passaggio di ruolo a termini dell'art. 47 del R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, sopra indicato, e successive modificazioni.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1514, contenente disposizioni aggiuntive e dichiarative per l'applicazione del R. D. 28 genn. 1923, n. 153, sulla revisione delle assunzioni, sistemazioni in ruolo del personale assunto dopo il 24 maggio 1915 (v. *Impiegati:* disposizioni generali), al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. — *R. D. 9 luglio 1923, n. 1692*, che contiene le norme per la revisione ed il licenziamento dei supplenti in missione negli uffici amministrativi o principali dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni. — *RR. DD. 21 ott. e 20 dic. 1923, nn. 2509 e 2808*, che prorogano rispettivamente al 31 dic. 1923 ed al 30 aprile 1924 le disposizioni di cui al R. D. 28 genn. 1923, n. 153 sopra ricordato. — *R. D. 30 dic. 1923, n. 3109*, circa il trattamento economico da corrispondersi al personale avventizio dell'Amministrazione postale e telegrafica licenziato a norma del decreto sopra indicato, 28 genn. 1923, n. 153.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1694, relativo al riparto del ricavato delle ammende e delle penalità inflitte al personale dell'amministrazione ed ai ricevitori postali e telegrafici.

*R. D. *15 luglio 1923, n. 1795*, che estende le disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. D. 5 aprile 1923, n. 902, agli esercenti il servizio delle agenzie private di espressi in loco ed ai concessionari del servizio dei casellari postali.

*R. D. *15 luglio 1923, n. 1805*, che stabilisce le norme per la liquidazione delle indennità di missione.

*R. D. *29 luglio 1923, n. 1745*, col quale è restituito ai servizi esecutivi il personale femminile appartenente al ruolo postale ed a quello dei servizi elettrici adibito a mansioni amministrative e contabili. — *R. D. *16 dic. 1923, n. 2756*, che abroga il R. D. predetto e detta norme per l'applicazione del personale femminile stesso.

*R. D. *27 sett. 1923, n. 2228*, che estende alle nuove province i provvedimenti concernenti la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica. — *R. D. *20 dic. 1923, n. 3044*, che proroga al 30 aprile 1924 i termini per l'attuazione dei provvedimenti di cui sopra.

*R. D. *11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

*R. D. *13 dic. 1923, n. 2899*, con cui sono soppresse le direzioni provinciali delle poste, le direzioni compartimentali dei servizî elettrici, le ispezioni distrettuali delle poste ed i circoli di costruzioni telegrafiche e telefoniche; istituendosi, in loro vece, trentaquattro direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici.

*R. D. *20 dic. 1923, n. 3188*, che chiarisce la portata delle disposizioni dell'art. 3 sub. *68-bis* del R. D. 8 giugno 1920, n. 770, relativo all'anticipo concesso al personale avventizio del'Amministrazione postale e telegrafica.

*R. D-L. *24 febbr. 1924, n. 455*, sul trasferimento del Commissariato per i servizi della marina mercantile alla dipendena del min. per le poste ed i telegrafi.

*R. D-L. *30 aprile 1924, n. 596*, che *sopprime il Ministero delle poste e telegrafi* ed il Commissariato della marina mercantile trasferendone gli uffici e servizi al nuovo Ministero delle comunicazioni, istituito col decreto stesso.

Scuola sup. postale, v. alla voce: *Scuola superiore postale.*

TERRE LIBERATE.

*R. D-L. *5 marzo 1922, n. 287*, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-1923 l'efficacia delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero per le terre liberate dal nemico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1417). La Commissione interno, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, esprime il voto (rel. Chiggiato) che la sollecita attuazione delle provvidenze già deliberate in favore delle province già invase e di quelle redente, renda in breve possibile la soppressione del Ministero delle terre liberate.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Frova* svolge (16 marzo 1922) un ordine del giorno per l'unificazione nel Ministero delle terre liberate delle competenze dell'Ufficio centrale delle nuove province.

*R. D-L. *19 nov. 1922, n. 1610*, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1923-24 l'efficacia delle disposizioni di cui sopra (pres. per la convalalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859).

*R. D. *25 febbr. 1923, n. 391*, che *sopprime il Ministero per le terre liberate* con effetto dal 1° marzo 1923, disponendo il passaggio delle funzioni da esso esercitate relativamente all'assistenza dei profughi al Ministero dell'interno; di quelle intese a dare incremento all'attività dei campi, delle officine, dei traffici ai Ministeri d'agricoltura e d'industria e commercio; di quelle riguardanti la liquidazione e il pagamento dei risarcimenti al Ministero delle finanze, ad eccezione delle attribuzioni concernenti il risarcimento dei danni sofferti dagli enti pubblici già trasferite al Ministero dei lavori pubblici col R. D. 18 genn. 1923, n. 106; di quelle dirette ad incoraggiare le cooperative di consumo e di lavoro al Ministero del lavoro.

TESORO.

*R. D. *12 nov. 1921, n. 1615*, che sopprime, dal 1° genn. 1922, nel ruolo organico del personale del Ministero del tesoro, il posto di amministratore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

R. D-L. 7 aprile 1922, n. 410, che mantiene in servizio, sino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale del Ministero del tesoro, i direttori generali del Debito pubblico e degli Istituti di previdenza presso il Ministero stesso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1514).

R. D. 14 maggio 1922, n. 904, che sopprime il Comitato interministeriale per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, e deferisce al ministro del tesoro le attribuzioni del Comitato medesimo.

D. P. 25 nov. 1922, che dispone il passaggio al Ministero del tesoro delle attribuzioni di carattere generale esercitate finora dall'Ufficio centrale per le nuove province in ordine a tutto il personale del cessato regime, in attività di servizio o nello stato di riposo (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 279).

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1700,* che *revoca i RR. DD. di istituzione del Ministero del tesoro,* e dispone la sua fusione con quello delle finanze.

V. sopra: *Finanze.*

MINORANZE ALLOGENE.

Convenzioni internazionali per la protezione delle minoranze allogene, v. *Trattati.*
Politica interna nei riguardi delle minoranze allogene, v. *Territori annessi.*

MINORENNI.

Proposta di legge dep. Coda (ann. 25 luglio 1921): *Istituzione della magistratura dei minorenni.* — Decaduta, avanti di essere stata ammessa alla lettura, per la morte del dep. Coda (31 agosto 1921). — Ripresentata dal dep. *De Capitani* (25 nov.), e decaduta, prima d'esser letta, per la sua nomina a sottosegretario di Stato (28 febbr. 1922). — Presentata novamente dal dep. *Ollandini* il 23 marzo 1922, letta il 25 marzo, svolta e presa in considerazione il 1° aprile, C. n. **1464**: *Istituzione della magistratura dei minorenni.* — Tale speciale magistratura è istituita in ogni città con popolazione superiore a 200 mila abitanti; presieduta da un magistrato di Corte d'appello o di procura generale, nominato dal min. giustizia, composta di 3-5 magistrati, funzionari o privati di speciali attitudini, nominati dal min. interno. Ad essa è affidata una funzione di tutela, ed essenzialmente di prevenzione della delinquenza minorile. È prevista una collaborazione fra i magistrati delle varie sedi; la istituzione di un ristretto corpo di agenti per la vigilanza sui minorenni; l'aggregazione di patronesse volontarie per la protezione delle minorenni. — **Rimasta** presso la Commissione Giustizia (rel. Gonzales).

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1921-22, C. n. 374-A, pres. 2 dic. 1921, raccomanda all'attenzione della Camera (rel. Casertano) la proposta (v. sopra, C. n. 1464) per istituire in alcune grandi città, in via d'esperimento, la magistratura pei minorenni; la stessa raccomandazione rinnova la relazione sul predetto bilancio per il 1922-23 (rel. Casertano), C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, il dep. *Cerabona* invoca (25 marzo 1922) l'urgente istituzione, in tutte le carceri giudiziarie, di speciali sezioni per i minorenni.

MISSIONI ALL'ESTERO.

Interp. Rocco A., ann. 20 luglio 1921: Processo della missione militare a Vienna. — *Id.* Tovini, ann. 14 giugno 1922: Reintegrazione, sopratutto all'estero, dell'onore nazionale e del prestigio dell'esercito, dopo il proscioglimento, per inesistenza di reato, degli ufficiali della ex-missione militare italiana a Vienna. — *Id.* Federzoni-Greco, ann. 6 maggio 1922: Provvedimenti per la reintegrazione materiale e morale degli ufficiali già appartenenti alla missione militare di Vienna; es. 3 luglio; convertita in *mozione,* (v. oltre).

Interr. Curti, ann 23 luglio 1921: Aggregazione di elementi tecnici alla missione commerciale nell'*Afghanistan* (r. s.); es. 5 agosto e 26 nov.

Interr. sen. Presbitero, ann. 7 dic. 1921: Propaganda commerciale all'estero; es. 17 marzo 1922.

D. M. 15 genn. 1922, che stabilisce le indennità giornaliere per gli ufficiali appartenenti all'Amministrazione della Regia marina inviati in missione all'estero (*Gazz. Uff* del 1922, n. 95).

Mozione Greco, letta 3 luglio 1922: Constata con sodisfazione i risultati dell'istruttoria di Firenze e del processo di Pistoia, che hanno solennemente escluso qualsiasi

fondamento alle accuse mosse contro la missione militare italiana a Vienna; e deplora la leggerezza, onde fu ordinato e condotto il procedimento.

Interr. sen. Persico, ann. 22 nov. 1923: Aggressione in Transilvania contro la missione militare italiana in Rumenia (r. s.); es. 6 dic.

Eccidio della missione italiana (Tellini) in Albania, v. *Corfù*.

Propaganda all'estero, v. *Propaganda all'estero*.

MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE INDUSTRIALE.

R. D. 5 giugno 1921, n. 810, che modifica il 1° comma del R. D. 7 agosto 1920, n. 1093 e reca provvedimenti concernenti il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra e l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

R. D-L. 6 sett. 1923, n. 2009, che istituisce il servizio degli osservatorî industriali – il cui numero è fissato in 50 – allo scopo di seguire l'attività e la produzione delle varie industrie del Paese (attrezzamento, maestranze, capacità tecnica e produttiva, ecc.) ai fini del loro concorso agli armamenti militari. — *D. P. 6 ott. 1923*, che detta le norme per l'esecuzione del R. D-L. di cui sopra (*Giorn. Mil.* del 1923, Disp. 51ª).

R. D-L. 9 dic. 1923, n. 3133, che provvede a determinate spese inerenti al funzionamento del servizio degli osservatori industriali.

R. D-L. 23 dic. 1923, n. 2871, con cui è istituita una Commissione di esperti per la determinazione degli strumenti industriali da conservarsi per eventuali necessità belliche.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3068*, che disciplina la posizione degli ufficiali addetti a servizio degli osservatorî industriali.

MONETE – CARTA MONETA.

Interr. Malatesta, ann. 20 giugno 1921: Sostituzione dei buoni di cassa da 1 e 2 lire (r. s.); es. 28 luglio; *Id.* Beltrami, ann. 25 e 30 nov. 1921; es. 14 dic. — *Id.* Corgini, ann. 25 nov.; es. 15 dic.

R. D. 15 dic. 1921, n. 1829, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di buoni di cassa di nichelio da una lira per l'ammontare di 100 milioni di lire, contro ritiro di eguale contingente di buoni di cassa in carta dello stesso taglio.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, i dep. *Alessio* e *Donati* (18 dic. 1921) ed il min. del tesoro *De Nava* (2ª torn. del 21 dic.) trattano del problema della riduzione della circolazione bancaria e di Stato.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, S. n. **355** (pres. 27 marzo 1922): *Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali d'argento*, demandando al min. del tesoro la facoltà di fissare il termine utile per la presentazione al cambio di dette monete. — Approvato dal Senato (16 maggio 1922), e non presentato alla Camera.

Disegno di legge del min. degli affari esteri Schanzer, C. n. **1455**; S. n. **424** (pres. 30 marzo 1922): *Approvazione della convenzione dell'Unione monetaria latina, conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921 tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885*. — Con la detta convenzione sono ratificati, in deroga temporanea alle disposizioni della convenzione del 1885, e sono mantenuti in vigore sino a nuovo accordo, i provvedimenti del Governo svizzero, col quale furono posti fuori corso gli scudi degli altri Stati dell'Unione e le monete divisionali belghe; si stabilisce che gli scudi di tali Stati, detenuti dalla Svizzera, siano rimpatriati, con spedizioni trimestrali, entro un termine di 5 anni a partire dal 15 genn. 1927; si autorizza la Svizzera ad elevare ad 80 milioni di franchi l'ammontare degli scudi da coniare con impronte proprie, utilizzando all'uopo scudi dei vari Stati per 65 milioni 730 mila franchi; si concedono al Belgio agevolezze per la coniazione di monete di metallo inferiore per il Congo. — ***Legge 18 giugno 1922, n. 965.***

R. D. 18 giugno 1922, n. 940, che modifica l'art. 31 del regolamento 30 ott. 1896, n. 508, sui biglietti di Stato e di banca (contazione ed esame dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori).

R. D. 20 luglio 1922, n. 1099, che autorizza la demonetazione di pezzi di bronzo da centesimi due e uno, per un ammontare, rispettivamente, di lire 1,500,000 e 1,000,000; e la coniazione, per pari somma, di monete di bronzo da centesimi dieci.

Durante la discussione alla Camera sulle comunicazioni del Governo (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, dichiara essere fermamente deciso a non ricorrere più a nuove emissioni di biglietti per conto dello Stato.

R. D-L. 21 genn. 1923, n. 215, concernente la coniazione e l'emissione di cento milioni di lire di buoni di cassa in pezzi di nichelio puro del valore nominale di lire una e di lire due, con l'autorizzazione pel min. delle finanze di destinare una parte dei detti cento milioni alla fabbricazione di monete di nichelio puro da centesimi 50, e con corrispondente diminuzione per altrettanta somma del contingente in circolazione dei biglietti di Stato da lire cinque e dieci. Il decreto autorizza inoltre il ritiro delle monete di nichelio in lega di nichelio e rame da centesimi 20, e la loro sostituzione con monete di nichelio puro di egual valore, nonchè l'ulteriore coniazione ed emissione di monete di bronzo di nuovo tipo da centesimi 5 e 10, per un ammontare nominale di dieci milioni di lire.

R. D. 18 marzo 1923, n. 663, che estende alle nuove province tutte le disposizioni vigenti nel Regno in materia di monete metalliche e di biglietti di Stato.

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 965, che riserva allo Stato l'emissione dei biglietti da lire 25, fissando in lire 50 il taglio minimo dei biglietti di banca; e detta norme per la contazione e l'esame dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa logori, nonchè per il lavoro straordinario degli impiegati addetti agli stabilimenti monetari ed alle cartiere. — *R. D. 20 agosto 1923, n. 1933*, che fissa i distintivi e segni caratteristici dei biglietti di Stato da lire 25.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna all'opera, avviata, della smobilitazione nel campo del credito e della circolazione monetaria. Torna sulla questione, con nuovi elementi, nella seduta del Senato dell'8 dic. 1923, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, ann. 6 dic.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1537, che autorizza la fabbricazione e l'emissione di buoni di cassa di nichelio puro, in sostituzione di quelli cartacei, da lire due.

R. D-L. 20 agosto 1923, n. 1910, per la sistemazione dei debiti e crediti in corone austro-ungariche.

R. D. 10 sett. 1923, n. 1934, che provvede alla sostituzione, nei biglietti di Stato, delle firme del cassiere speciale e del delegato della Corte dei conti.

R. D. 10 sett. 1923, n. 1989, concernente la cessazione del corso legale e la prescrizione dei buoni cartacei da lire una e due, rispettivamente, al 31 dic. 1923 ed al 31 dic. 1924.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2267*, che istituisce monete d'oro commemorative della Marcia fascista per l'instaurazione del Governo nazionale, autorizzando all'uopo la coniazione e l'emissione di tali monete per l'ammontare di due milioni di lire nel taglio di lire 100 e di lire 400,000 nel taglio di lire 20.

Corso delle monete nelle colonie, v. *Somalia – Tripolitania.*

Corso legale delle valute italiane nel territorio di Fiume, v. *Fiume.*

Sistemazione della valuta austro-ungarica, v. *Valuta austro-ungarica.*

V. anche: *Officina carte valori – Zecca.*

MONOPOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI (ORDINAMENTO E PERSONALE).

R. D-L. 3 luglio 1921, n. 848, che affida alla Direzione generale dei monopoli commerciali i servizi delle imposte di fabbricazione esistenti e di quelle istituite coll'articolo 2 del decreto medesimo, nonchè l'amministrazione delle entrate derivanti dalla vendita del caffè in forza della convenzione 14 aprile 1921, ecc., ecc. — *R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1002*, che autorizza modificazioni al R. D. di cui sopra.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **829** (pres. 26 luglio 1921): *Consolidamento degl'indennizzi di guerra, concessi in virtù del D. L. 3 genn. 1918, n. 59 e del R. D-L. 1° febbr. 1920, n. 168, a favore degli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale*, fino al 31 dic. 1925, ed in caso di morte dello spacciatore, estensione del beneficio del consolidamento degli indennizzi agli eredi che abbiano ottenuto il subingresso nell'appalto sino alla legale scadenza del contratto; revisione delle indennità d'appalto per gli appalti a vita o a tempo indeterminato e per quelli che non saranno cessati al 31 dic. 1925. — Rimasto presso la Commissione

finanze e tesoro (rel. Lanfranconi). — *R. D-L. 29 sett. 1921, n. 1398*, che dà attuazione al disegno di legge di cui sopra. — **R. D. 25 marzo 1923, n. 721*, che autorizza il Ministero delle finanze a decidere in merito alle istanze d'indennizzo presentate dagli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale ai sensi del predetto decreto.

RR. DD. 3 nov. 1921, n. 1633 e *26 aprile 1923, n. 1002*, che stabiliscono la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita dei generi di monopolio industriale.

R. D. 15 dic. 1921, n. 2123, che sopprime il Consiglio d'amministrazione dei monopoli commerciali.

Interp. Baldesi, ann. 18 marzo 1922: Perequazione delle tabelle organiche per il personale dei monopolî industriali.
— sen. Paternò, ann. 13 luglio *1922*: Monopolî del chinino e del tabacco.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dei monopolî industriali.

Interr. Celesia, ann. 18 nov. 1922: Esecuzione di R. D. 3 luglio 1921, n. 848, per l'abolizione del monopolio di vendita dei fiammiferi (r. s.); es. 25 nov.

**R. D. 4 genn. 1923, n. 48*, che apporta semplificazioni e riforme nel servizio dei monopolî industriali.

**R. D. 10 maggio 1923, n. 1181*, che estende all'Amministrazione dei monopolî industriali talune disposizioni del R. D. 8 febbr. 1923, n. 422, per l'esecuzione delle opere pubbliche.

**R. D. 24 giugno 1923, n. 1457*, concernente l'indennizzo di licenziamento al personale operaio avventizio dei magazzini di deposito dei monopolî industriali.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1621*, che autorizza il Ministero delle finanze a variare la circoscrizione dei magazzini di deposito e degli uffici di vendita dei monopolî industriali.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1620*, relativo alla riassunzione in servizio dei sottufficiali della Regia guardia di finanza per la reggenza degli uffici di vendita dei generi di monopolio.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei monopolî industriali.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2875, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 12,000,000 da stanziarsi negli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1925-26 nel preventivo finanze per l'acquisto di fabbricati e terreni e per l'esecuzione di nuove opere murarie per gli edifici in uso dell'Amministrazione dei monopolî industriali.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 321, circa la sistemazione dei dispensieri quali spacciatori dei generi di monopolio nei territori annessi.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 322, che provvede al decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di monopolio da appaltarsi a mezzo d'asta pubblica.

MONTECATINI (TERME DI).

Interr. Chiesa, ann. 20 giugno, 5 dic. 1921 e 16 maggio 1923: Revisione del contratto coi concessionari delle fonti demaniali di Montecatini; es. 28 maggio.

MONTENEGRO.

Mozione Mussolini, letta 20 giugno 1921: Perchè la questione del Montenegro sia risolta da un aeropago internazionale; e sia assicurato al popolo montenegrino il diritto di auto-decisione mediante libero plebiscito.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Federzoni* tocca (20 giugno 1921) della questione dell'indipendenza del Montenegro; il dep. *Mussolini* esorta (21 giugno) il Governo a porre la questione dell'indipendenza del Montenegro dinanzi alle grandi Potenze, ed a far sì che sia indetto fra i montenegrini un plebiscito, da effettuarsi in condizioni di vera libertà. Il dep. *Salandra* deplora (26 giugno) che siasi rinunziato all'indipendenza del Montenegro, mentre era evidente interesse italiano avere sull'altra riva dell'Adriatico il Montenegro indipendente.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *D'Ayala* s'occupa (20 luglio 1921) del problema dell'indipendenza del Montenegro. Il presidente del Consiglio, *Bonomi*, premesso (23 luglio) che la questione montenegrina non è nè pregiudicata, nè compromessa, assicura che se il popolo montenegrino, nella sua vera maggioranza, portasse la questione dinanzi ad un Congresso internazionale, il Governo italiano non mancherebbe di partecipare all'esame della questione con quello spirito di giustizia che è conforme alle tradizioni nazionali. Il dep. *Chiesa* confida che l'Italia saprà impedire che sia distrutta l'indipendenza del Montenegro.

Mozione d'Ayala, letta 23 luglio 1921: Azione politica e diplomatica per assicurare l'indipendenza del Montenegro.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 25 nov. 1921: Politica del Governo nei riguardi del Montenegro (r. s.); es. 3 dic.

Mozione D'Ayala, letta 30 marzo 1922: Esame della condizione del Montenegro (alla Conferenza di Genova); — *Id.* Chiesa, id.: Rifiutato lo svolgimento prima della Conferenza (2ª torn. 31 marzo); svolta 3, 6, 7 e 8 giugno: ritirata.

Durante la discussione degli accordi di Santa Margherita, il dep. *Chiesa* fa rilevare (torn. pom. del 10 febbr. 1923) la penosa situazione del Montenegro, e ricorda come i nuovi accordi colla Jugoslavia abbiano lasciati impregiudicati i diritti di quel paese perchè, qualunque abbia ad esserne l'avvenire, all'Italia non rimanga il rimorso di aver mancato al proprio dovere.

MONTE PENSIONI PER I MAESTRI ELEMENTARI.

Mozioni Agostinone e Calò, lette 20 giugno 1921: Riforma del Monte pensioni; *Id.* De Stefani, letta 23 luglio, id. — *Interp.* Zanzi, ann. 16 maggio 1923, id.

La relazione della Commissione speciale della Camera sul disegno di legge per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1-A, pres. 28 luglio 1921, propone (rel. Camera) un ordine del giorno con cui si confida che alla ripresa dei lavori parlamentari il Governo presenti sulle pensioni dei maestri elementari un disegno di legge, che risponda alla legittimità ed alla giustizia della richiesta; quest'ordine del giorno, accettato dal Governo, è approvato dalla Camera nella torn. del 2 agosto.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **1041;** S. n. **487** (pres. 1° dicembre 1921): *Riforma del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari.* — Dispone l'elevazione del contributo dal 5 al 7 per cento per gl'inscritti e dal 6 all'8 per cento per gli enti, e corrispondentemente migliora le condizioni di quiescenza per gl'insegnanti, stabilendo la retroattività delle nuove disposizioni anche per quelli attualmente in servizio; dispone per i necessari stanziamenti in bilancio occorrenti all'integrazione delle riserve matematiche del Monte, in ragione di 40 milioni annui per cinquant'anni.

La Commissione istruzione si divide in maggioranza ed in minoranza: la maggioranza emenda (rel. Piva) il dis. di legge nel senso che riconosce come stipendio l'indennità di residenza, con relativa integrazione delle riserve matematiche; abolisce ogni limite massimo nella misura delle pensioni; valuta, a completo carico dello Stato, il servizio militare oltre le campagne di guerra; stabilisce la riversibilità della pensione a favore del coniuge superstite invalido ed indigente; valuta, agli effetti dell'inscrizione al Monte, il servizio di tirocinio prestato dai maestri sprovvisti di licenza normale, con classe propria.

La minoranza della Commissione propone anche (rel. Zanzi) che sia anticipata l'epoca del normale pensionamento dei maestri, e che vengano migliorate le condizioni finanziarie dei vecchi maestri già collocati a riposo.

Durante la discussione alla Camera (torn. antim. del 20 e 24 giugno 1922) sono apportate al testo della maggioranza della Commissione modificazioni ed aggiunte, stabilendosi, fra l'altro, la valutazione, a completo carico dello Stato, del servizio militare, oltre le campagne di guerra, con le stesse norme in vigore per gl'impiegati civili ed i ferrovieri.

Si dispone inoltre la retroattività delle nuove disposizioni anche per gl'insegnanti attualmente in servizio, nel senso che, pure per questi, la liquidazione della pensione avvenga come se essi avessero percorso la loro carriera con gli stipendi e con le indennità di residenza stabilite dalle nuove tabelle; si stabilisce infine che le pensioni liquidate con le norme in vigore anteriormente a quelle che sono fissate dal disegno di legge, siano aumentate di lire 1000 annue se assegnate agli inscritti e di lire 500 annue

se assegnate alle loro famiglie; autorizzandosi l'Amministrazione del Monte Pensioni ad anticipare fino al 31 dic. 1932 le somme occorrenti al pagamento di detti aumenti.

Sono inoltre approvati i seguenti ordini del giorno: del dep. *Fazio*, per l'istituzione, con contributo congruo dello Stato, di un'opera di previdenza a favore dei maestri elementari; del dep. *Agostinone*, perchè il principio della riversibilità delle pensioni a vantaggio del coniuge superstite della donna insegnante sia esteso, sopprimendo, anche in questo campo, le attuali persistenti disparità determinate dalla differenza di sesso; del dep. *Mancini A.*, con cui si invita il Governo a presentare entro un anno un'esatta relazione delle condizioni e delle disponibilità della gestione Monte Pensioni in relazione all'applicazione della legge per eventuali ulteriori miglioramenti del trattamento di pensione per i maestri. — Ritirato in Senato (16 giugno 1923), v. decreto che segue.

Interr. Devecchi, ann. 20 marzo 1922: Riforma del Monte pensioni dei maestri elementari (r. s.); es. 5 maggio.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, (pres. 25 nov. 1922), proroga al 1923-24 l'efficacia delle disposizioni dei RR. DD. 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 sett. 1919, n. 1730, della legge 26 dic. 1920, n. 1827, e del R. D. 29 dic. 1921, n. 1964, concernente le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati. Inoltre chiarisce che nei casi in cui la pensione sia a carico del bilancio dello Stato o del Monte pensioni dei maestri elementari soltanto per una quota parte, i detti assegni devono essere corrisposti in misura proporzionale alla quota parte medesima; però quando la pensione sia solamente ripartita tra lo Stato e il Monte predetto, gli assegni saranno corrisposti in misura integrale. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D-L 12 maggio 1923, n. 1117, che reca provvedimenti transitori per il *trattamento di quiescenza agli insegnanti elementari* (elevazione del contributo al Monte pensioni degli insegnanti elementari al 15 per cento degli stipendi ed altri assegni utili, di cui sette centesimi a carico degli inscritti ed otto centesimi a carico degli enti; aumento delle pensioni liquidate e da liquidarsi dal Monte pensioni agli inscritti e alle famiglie degli inscritti cessati dal servizio anteriormente al presente decreto; aumento in una percentuale determinata degli stipendi ed altri assegni utili relativi ai servizi anteriori al 1° luglio 1904 per la liquidazione degli assegni a favore degli inscritti, collocati a riposo dalla data di pubblicazione del presente decreto per il raggiungimento dei prescritti limiti di età e di servizio o per infermità e di quelli licenziati; collocamento a riposo d'ufficio degli insegnanti con 40 anni di servizio; stanziamento nel bilancio istruzione di 9 milioni per 40 anni, a titolo di contributo straordinario dello Stato al Monte pensioni per l'integrazione delle riserve matematiche, in dipendenza dell'applicazione del presente decreto); (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 629). — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 3153*, che semplifica la procedura per la liquidazione degli assegni di riposo ai maestri elementari, in esecuzione del R. D-L. di cui sopra.

MONTESILVANO MARINA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. De Filippis-Delfico, C. n. **1151**; S. n. **377** (ann. 26 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 10 dic.): *Costituzione in comune autonomo della frazione Montesilvano Marina*, del comune di Montesilvano (prov. di Teramo). — ***Legge 21 maggio 1922, n. 779.***

MONTI DI PIETÀ.

Proposta di legge dep. Ellero, C. n. **1760** (ann. 3 agosto 1921, letta 1° dic.): *Sui Monti di pietà.* — Mira - mantenendo intatta la missione dei Monti, di fare operazioni di credito su pegno a miti condizioni, ed anche gratuitamente - a render loro possibile l'esercizio di più vaste attività: ricevere depositi fruttiferi ed esercitare le funzioni delle Casse di risparmio; assumere servizi di esattoria e di cassa per conto di corpi morali. Autorizza la riunione di Monti minori a quello della provincia, e la istituzione di succursali. Assoggetta in massima i Monti alle leggi ed ai regolamenti per le istituzioni pubbliche di beneficenza. Prescrive la erogazione degli utili netti della gestione in riduzione degli oneri che gravano il pegno; e parte anche in altre opere di beneficenza, o di pubblica utilità. Richiede il consenso dell'Amministrazione del Monte locale, per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di agenzie private di prestiti sopra pegno; e vieta l'acquisto abituale di polizze dei Monti, e le sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. Norme particolareggiate ten-

dono ad assicurare lo smobilizzo dei capitali, e la regolarità della gestione amministrativa e contabile, sotto il controllo del Ministero dell'industria. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Graziano).

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1396*, recante riforme alla legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà. — *R. D-L. 20 dic. 1923, n. 3226*, che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3101*, che estende il R. D. 27 maggio 1923, n. 1177, sulla revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli impiegati degli enti locali, al personale dei Monti di pietà classificati in prima categoria.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3131, con cui, con effetto anche per le nuove province, le norme intorno all'apertura di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi delle Casse di risparmio ordinarie, di cui al R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2413, si applicano ai Monti di pietà di prima categoria anche nei rapporti fra Casse di risparmio e Monti di pietà predetti.

MONUMENTI E ZONE MONUMENTALI DI GUERRA.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1162, col quale il « Comitato nazionale per il Monumento Ossario al Fante italiano », con sede in Milano, viene eretto in ente morale, e si approva lo Statuto organico relativo. — *R. D-L. 29 luglio 1923, n. 1724*, che revoca la personalità giuridica conferita al predetto Comitato, il quale viene sciolto; e devolve il patrimonio dell'Ente al Fondo per gli orfani di guerra (pres. per la convalidazione col disegno di legge del min. dell'interno, C. n. 2192).

Proposta di legge sen. Canevaro, S. n. **194** (ann. 18 luglio 1921, letta 4 agosto, svolta dal sen. Gualterio e presa in considerazione il 10 agosto): *Erezione in Adriatico, sulla costa orientale d'Italia, di un faro monumentale dedicato ad onorare l'opera svolta dalla Marina nella grande guerra e la memoria di coloro che in servizio sulle navi della flotta militare e mercantile sacrificarono la vita nell'adempimento del dovere.* — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Dallolio Alfredo).

R. D. 25 luglio 1922, n. 1289, col quale la zona della foce del Timavo, e dell'Hermada, viene dichiarata monumento storico d'importante interesse agli effetti della legge 20 giugno 1909, n. 364.

R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1386, che dichiara monumenti i Monti Pasubio, Grappa, Sabotino e S. Michele, zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-1918.

Interr. Gasparotto, ann. 6 febbr. 1923: Monumento-ossario al Fante (r. s.); es 19 maggio.

R. D. 19 aprile 1923, n. 988, con cui il forte di Osoppo viene dichiarato monumento nazionale.

R. D. 27 maggio 1923, n. 1221, che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione del monumento commemorativo della Vittoria in Fagarè di Piave.

Parchi o viali della rimembranza, v. *Caduti in guerra.*

MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II IN ROMA, v. *Roma.*

MORATORIA — CONCORDATO PREVENTIVO.

R. D-L. 28 dic. 1921, n. 1861, con cui è richiamato in vigore l'istituto della moratoria nei riguardi delle cooperative di credito e delle società anonime o in accomandita per azioni, con un capitale non inferiore a 5 milioni, ed in quanto le stesse possano giustificare con valide prove che la loro cessazione dei pagamenti è conseguenza di avvenimenti straordinari e impreveduti, o altrimenti scusabili; oppure concorrano ragioni evidenti di interesse della massa creditoria. Consente al tribunale di ordinare, a maggiore garanzia dei creditori ed ove concorrano gravi motivi, il sequestro dei patrimoni privati degli amministratori, dei quali si possa fondatamente presumere la responsabilità. — *R. D-L. 3 genn. 1922, n. 1*, che rende obbligatoria la sostituzione dei commissari giudiziali agli amministratori ed il sequestro dei beni di costoro, in ogni caso in cui la Società che abbia chiesto ed ottenuto la moratoria a sensi dell'art. 1 del D-L. 28 dic. 1921 suindicato, eserciti il credito e riceva depositi.

R. D-L. 3 genn. 1922, n. 2, che estende nei territori annessi al Regno, con talune modificazioni, il R. D-L. 28 dic. 1921 suddetto, — *R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 27*, che, recando norme sul concordato preventivo, stabilisce che quando si tratti di società cui

siasi accordata la moratoria, e quando agli amministratori della società siansi sostituiti uno o più commissari, il concordato sia proposto dai detti commissari senza bisogno di convocare l'assemblea dei soci, semprechè si possa presumere interamente perduto il capitale sociale; che quando trattisi di enti bancari, che ricevano depositi ed abbiano più succursali e numerosi creditori, dei quali sia difficile la convocazione nella sede, il tribunale disponga che la proposta di concordato, accompagnata da apposita relazione. sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in quei giornali che esso ritenga opportuni. Estende anche ai territori annessi le disposizioni in esso contenute, nonchè il R. D-L. 3 genn. 1922, n. 1. — *R. D-L. 5 febbr. 1922, n. 32*, che modifica l'articolo 3 del R. D. di cui sopra.

R. D-L. 13 marzo 1922, n. 289, che dà facoltà ai commissari giudiziari di includere nella proposta di concordato la messa in liquidazione della società e di nominare i liquidatori, provvedendo in mancanza il tribunale. Estende tale disposizione anche ai territori annessi.

— Tutti i decreti di cui sopra sono presentati per la convalidazione coi dis. di legge del min. dell'industria S. n. 388 e C. n. 1731: L'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire, sul detto dis. di legge, fa voti (rel. Venzi) che il Governo disponga con sollecitudine la preparazione di un organico dis. di legge sulla materia, che valga a completare la lacuna gravissima della nostra legislazione commerciale.

Durante la discussione, il Senato aggiunge (3 luglio 1922) al dis. di legge due nuovi commi, di cui uno riguarda la nomina dei sindaci, che viene deferita al min. del tesoro di concerto col min. dell'industria, e l'altro si riferisce alla limitazione dell'applicabilità delle norme di cui trattasi ai dissesti verificatisi prima del 30 giugno 1923. — Rimasto presso le Commissioni della Camera Industria e Giustizia (rel. Marino e Marracino).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Luzzatti* mentre approva (29 dic. 1921) il decreto che richiama in vigore l'istituto della moratoria, invita il Governo a dare l'interpretazione del provvedimento e ad esporne la possibile portata e le possibili conseguenze. Al riguardo dà ampi chiarimenti (30 dic.) il min. dell'industria *Belotti*, facendo notare, fra l'altro, che il nuovo provvedimento legislativo non ha affatto carattere generale, nel senso che si applichi a chiunque, ma che invece è un provvedimento, il quale può invocarsi, e quindi attuarsi, solamente per quegli enti commerciali che si trovino nelle condizioni specialissime richieste per la sua concessione.

R. D-L. 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione dei precedenti decreti sulla moratoria ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2142).

La relazione della Sottocommissione della Camera sulla riforma del vigente Codice di commercio, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, propone (rel. Belotti) che entrino definitivamente nel nostro diritto gli istituti della moratoria e del concordato.

R. D-L. 8 febbr. 1924, n. 136, che apporta modificazioni alla procedura di concordato preventivo nei riguardi di società di credito, per le quali la convocazione dei creditori, per la votazione del concordato, si renda eccessivamente difficile.

R. D-L. 9 marzo 1924, n. 353, che apporta modificazioni all'art. 2 del R. D-L. 8 febbr. 1924, n. 136, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti nei riguardi delle società di credito (aumento del numero dei componenti la delegazione dei creditori che può essere nominata per esaminare la proposta di concordato e la relazione del commissario, in sostituzione dell'adunanza dei creditori, nelle procedure di concordato preventivo richiesto da società esercenti il credito).

V. anche: *Banca Italiana di sconto – Obbligazioni civili e commerciali – Prestiti di guerra* (stranieri) – *Terre liberate – Terremoti – Trasporti pubblici.*

MORTANO (SOPPRESSIONE DEL COMUNE DI), v. *Circoscrizione amministrativa.* (R. D. 30 dic. 1923, n. 3033).

MOSTRE E INSEGNE (TASSE SULLE)), v. *Fotografie e insegne.*

MOSTRE CAMPIONARIE, v. *Esposizioni.*

MOTI POPOLARI, v. *Politica interna.*

MOTOARATURA, v. *Macchine agrarie.*

MOTOCICLI, v. *Automobili.*

MOTTA FILOCASTRO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Squitti, C. n. **884** (an. 27 luglio 1921, letta 31 luglio, svolta e presa in considerazione il 2 agosto): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Motta Filocastro*, del comune di Limbadi (prov. Catanzaro). — (Riprod. la proposta C. n. 1089 della XXV[a] Legisl). — Rimasta in stato di relazione (rel. Beltramini).

MOVIMENTO DEI FORESTIERI.

R. D. 31 luglio 1921, n. 1410, che estende ai territori annessi le funzioni dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche.

R. D. 18 genn. 1923, n. 171, che modifica lo statuto dell'Ente nazionale per le industrie turistiche. — *R. D-L. 30 dic. 1923, n. 2927*, che modifica il precedente.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 551*, che sopprime la tassa turistica devoluta a favore dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2191, concernente la maggiore assegnazione d'un milione di lire nel preventivo economia nazionale per il 1923-24, per maggiore contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

MULTA E AMMENDA.

Proposta di legge dep. Meda, C. n. **1847** (ann. 18 nov. 1922): *Aumento delle sanzioni pecuniarie penali*. — Triplica le sanzioni penali importanti il pagamento di una somma in denaro, sola o congiunta ad una pena restrittiva della libertà personale, e comminate da leggi o regolamenti anteriori al 1° genn. 1918. Eleva, in conseguenza, da lire 10 a 30 il ragguaglio stabilito dagli articoli 19 e 24 Codice penale, per la conversione delle pene restrittive della libertà personale in pecuniarie. — Rimasta presso le Commissioni Giustizia (rel. Gonzales) e Finanze e tesoro.

Disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, S. n. **572** (pres. 6 maggio 1923): *Elevazione della misura minima e massima delle pene della multa e dell'ammenda*. — Fissa al triplo l'elevazione della misura delle pene predette, e correlativamente triplica, nel minimo e nel massimo, le pene pecuniarie comminate dallo stesso Codice penale per i singoli reati; stabilisce che qualora in altre leggi dello Stato le pene della multa e dell'ammenda siano stabilite senz'indicazione di massimo e di minimo, i limiti di applicazione di tali pene siano come sopra determinati. Nel caso di insolvibilità del condannato, converte la multa ed ammenda, rispettivamente, nella detenzione o nell'arresto, col ragguaglio di un giorno per ogni trenta lire o frazione di 30 lire della somma non pagata. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Fratellini).

Disegno di legge del min. della guerra Diaz, S. n. **681** (pres. 9 dic. 1923): *Elevazione della misura dell'ammenda pei militari dichiarati in contravvenzione all'obbligo di rispondere alla chiamata di controllo od all'obbligo di notificare i cambiamenti di residenza*. — Eleva al quintuplo l'importo dell'ammenda suddetta e dell'oblazione relativa. — Rimasto da esaminarsi dagli uffici del Senato.

MUNICIPALIZZAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 253*, che sopprime la Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, demandandone le attribuzioni alle Giunte provinciali amministrative.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2961*, che provvede alla pubblicazione nelle nuove province della legge sulle municipalizzazioni dei pubblici servizi e del relativo regolamento.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3047*, che riforma la legge 29 marzo 1903, n. 103, per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni; ed autorizza il Governo del Re a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni della legge e del decreto suddetti, nonchè del R. D. 4 febbr. 1923, n. 253.

MURANO.

Aggregazione al comune di Venezia, v. *Circoscrizione amministrativa* (R. D. 30 dic. 1923, n. 2906).

Gestione del dazio consumo, v. *Venezia* (dis. di legge C. n. 639).

MUSEI, SCAVI, GALLERIE, ECC., v. *Antichità e belle arti*.

MUSEI STORICI MILITARI.

R. D. 20 ott. 1921, che costituisce in Roma, in Castel Sant'Angelo, un museo militare nazionale cui è affidato l'incarico della collezione e della custodia dei documenti, dei cimeli e, comunque dei ricordi che concorrono ad illustrare le guerre dell'indipendenza e dell'unità d'Italia sino alla grande guerra 1915-18. (*Giorn. Mil.* del 1921, disp. 55ª).

R. D. 24 nov. 1921, con cui viene istituito come ente di fatto il museo storico della brigata granatieri di Sardegna con sede in Roma (*Giorn. Mil.* del 1921, Disp. 59ª).

R. D. 27 nov. 1921, n. 1879, con cui il museo storico dei bersaglieri in Roma, costituito di fatto in base al R. D. 16 maggio 1909, vine eretto in ente morale.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 1065, relativo all'istituzione d'un museo storico navale, con sede a Venezia.

MUSICHE MILITARI, v. *Bande militari*.

MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA.

R. D. 17 aprile 1921, n. 697, che modifica il regolamento 29 febbr. 1920, n. 651, esecutivo della legge sulla protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

R. D-L. 16 giugno 1921, n. 931, che reca facilitazioni di viaggio a favore dei mutilati e invalidi di guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 589). — *R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1818*, che applica la tariffa militare bagagli al trasporto degli apparecchi di locomozione dei mutilati ed invalidi di guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 657). — *D. M. 23 febbr. 1924*, che stabilisce facilitazioni di viaggio a favore dei grandi invalidi di guerra, sia sulle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato, ed abroga i RR. DD-L. 16 giugno 1921, n. 931, e 22 luglio 1923, n. 1818 (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 52).

Mozione Acerbo, letta 20 giugno 1921: Collocamento obbligatorio dei mutilati e invalidi.

Disegno di legge del Presidente del Consiglio Giolitti, C. n. **7**; S. n. **221** (pres. 20 giugno 1921): *Estensione agli invalidi delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi della recente guerra europea.* — Durante la discussione alla Camera è approvato (26 nov.) un emendamento aggiuntivo *Lissia* per l'estensione dei provvedimenti di cui sopra agli invalidi della guerra eritrèa; ed un altro emendamento aggiuntivo *Chiesa* e *Bonardi*, per l'estensione di essi agli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza degli anni 1848-59-60-66-67.

L'Ufficio centrale del Senato, sostituendo (rel. Fratellini) all'enumerazione indicativa delle campagne dell'indipendenza una formula più comprensiva e più chiara, propone invece di dire che i suddetti provvedimenti sono estesi anche: « a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi ». — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro, per l'esame delle modificazioni del Senato (rel. Corradini).

Il disegno di legge del min. lavori pubblici Peano, C. n. 13, recante provvedimenti per i terremoti, pres. 20 giugno 1921, porta a 20 centesimi, con effetto dal 1° genn. 1922, il contributo di cui agli articoli 7 del R. D. 7 giugno 1920, n. 738 e 10 della legge 23 dic. 1920, n. 1821 a favore dei mutilati, combattenti e vedove di guerra, limitatamente alle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1178.***

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **199**; S. n. **184** (pres. 20 giugno 1921): *Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private.* — Fa obbligo alle pubbliche amministrazioni ed ai datori di lavoro di assumere invalidi di guerra in una proporzione determinata in base al numero totale dei rispettivi dipendenti; lascia piena libertà e facoltà ai datori di lavoro di assumere quegli elementi, tra gl'invalidi, che ritengano più adatti, salvo a rivolgersi agli uffici autorizzati al collocamento degli invalidi, quando non abbiano potuto addivenire all'assunzione diretta; introduce nuove agevolazioni per gl'invalidi, i quali aspirano a *piazze o posti notarili;* dà facoltà al Governo di esonerare dall'obbligo relativo le imprese che per speciali condizioni non possano occupare invalidi; impone

di applicare agl'invalidi le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda; stabilisce penalità per le contravvenzioni alla legge, devolvendone il ricavato ad opere di protesi e rieducazione degli invalidi.

La Commissione lavoro fa voti (rel. Carusi) perchè l'Opera nazionale pro invalidi passi alle dipendenze del Ministero del lavoro, e sia convenientemente trasformata, con l'inclusione nel Consiglio di amministrazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori validi. — ***Legge 21 agosto 1921, n. 1312. - Reg. esecutivo 29 genn. 1922, n. 92.*** — *R. D. 25 marzo 1923, n. 954,* che estende ai territori annessi le disposizioni della legge di cui sopra.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 6,000,000 per provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

I preventivi tesoro per gli esercizi 1920-21, 1921-22 e 1922-23, C. n. 353, 368 e 1001 nonchè quello finanze per l'esercizio 1923-24, C. n. 1868 autorizzano stanziamenti straordinari per sussidi a favore di famiglie bisognose di militari feriti, invalidi o in condizione di eccezionale constatato bisogno in dipendenza di servizi attinenti alla guerra; il preventivo 1923-24 predetto provvede inoltre ad uno stanziamento straordinario per contributi e sovvenzioni a enti e istituzioni aventi per iscopo l'assistenza dei minorati di guerra da attuarsi dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi. — (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Interp. sen. Valvassori-Peroni, ann. 18 luglio 1921: Riforma dell'Opera nazionale per gl'invalidi di guerra.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è approvato (29 luglio 1921) un ordine del giorno dei deputati *Acerbo* e *Dentice* perchè il Governo provveda con urgenza alla definitiva sistemazione economica e giuridica degli invalidi di guerra, degli ex-combattenti e degli eredi dei caduti.

Interr. sen. Dallolio Alfr., ann. 5 agosto 1921: Provvedimenti speciali a favore dei grandi invalidi; es. 8 agosto.

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1522, con cui si assoggettano all'addizionale pro mutilati, combattenti e vedove di guerra con prole le tasse di bollo e di concessione governativa stabilite col decreto medesimo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1316).

R. D-L. 3 nov. 1921, n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara annessi al Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. tesoro, C. n. 1019). — *R. D. 1° maggio 1922, n. 701,* che detta norme per l'applicazione del detto decreto. — *R. D. 8 marzo 1923, n. 593,* con cui si dispone che alla liquidazione degli assegni e successive variazioni a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico, pertinenti ai territori sopradetti, provveda il Min. delle finanze (Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra) assistito dal Comitato istituito con D. L. 6 dic. 1917, n. 2067. — *R. D-L. 28 giugno 1923, n. 1632,* che proroga al 30 giugno 1924 gli aumenti provvisorî di cui al decreto 3 nov. 1921, n. 1734, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2171).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1738, che reca provvedimenti a favore dei grandi invalidi di guerra a decorrere dal 3 nov. 1921 fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-23 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del presidente del Consiglio, C. n. 1236). — *R. D-L. 28 giugno 1923, n. 1632,* che proroga al 30 giugno 1924 i provvedimenti di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2171).

Il disegno di legge del min. poste Fulci, C. n. 1407, pres. 16 marzo 1922, autorizza l'ammissione in servizio di invalidi e mutilati di guerra già riconosciuti idonei nei corsi statali postelegrafonici. — ***Legge 6 aprile 1922, n. 448.***

R. D. 17 aprile 1922, n. 600, che affida alla Regia avvocatura erariale la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Interr. Acerbo, ann. 2 giugno 1922: Distintivo da mutilati ai tubercolotici di guerra (r. s.); es. 17 giugno.

Durante la discussione alla Camera sulle comunicazioni del Governo, (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra,* dichiara di proporsi la revisione delle pensioni di guerra.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna i criteri che intende seguire per la riduzione della spesa (consolidamento degli assegni, revocazione delle pensioni concesse per errori di fatto o di diritto).

Disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, C. n. **1861** (pres. 23 nov. 1922): — *Riabilitazione degli invalidi di guerra.* — Estende le disposizioni degli articoli 1 e 3 parte prima del D. L. 15 luglio 1915, n. 1074, sulla riabilitazione per merito di guerra, ai militari, i quali abbiano partecipato alla campagna 1915-18 per l'indipendenza d'Italia servendo con fedeltà ed onore, e siano stati dichiarati invalidi di guerra per una delle infermità comprese nelle prime otto categorie di cui alla tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; limitatamente però ai reati commessi dal militare prima della chiamata alle armi, e con esclusione dal predetto beneficio dei militari resisi disertori durante la guerra, anche se ad essi siasi applicata o avrebbe dovuto applicarsi l'amnistia del 2 sett. 1919. — Rimasto in stato di relazione (rel. Terzaghi).

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 272*, con cui si dispone il passaggio dal Ministero dell'interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degl'invalidi di guerra.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 850*, con cui i poteri e funzioni attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari agli uffici centrali dello Stato per tutti i servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi, della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti, sono devoluti unicamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 1116, che aumenta, per l'esercizio 1922-23, di lire 1,500,000 il contributo dello Stato all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degl'invalidi di guerra, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2001).

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1560*, con cui, in seguito alla soppressione del Ministero del lavoro, il servizio relativo all'Opera nazionale degl'invalidi di guerra è posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pensioni privilegiate di guerra, v. *Pensioni privilegiate di guerra.*

Provvedimenti per gl'impiegati dello Stato mutilati ed invalidi di guerra, v. *Impiegati* (disposizioni generali) – *Ministeri* (Min. poste) – *Ferrovie* (Personale).

MUTUALITÀ AGRARIA.

Disegno di legge del min. del lavoro Labriola, C. n. **687** (pres. 25 giugno 1921): *Conversione in legge del D-L. 2 sett. 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione.* — La Commissione lavoro e previdenza estende (rel. Di Pietra) i principî e le facilitazioni della legge alle assicurazioni contro i danni meteorologici (grandine, siccità, fillossera, peronospora, ecc. ecc.), e contro l'abigeato. — Rimasto in stato di relazione.

Interr. Canepa, ann. 2 agosto 1921: Negata riassicurazione alle mutue agricole (r. s.); es. 26 nov.

Il dis. di legge del min. dell'interno Bonomi, contro l'abigeato in Sardegna, C. n. 1321, pres. 16 febbr. 1922, rende obbligatoria la costituzione di società di mutua assicurazione per i danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi. — Rimasto presso la Comm. perm. Interno.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2479, che apporta modificazioni al D-L. 2 sett. 1919, n. 1759, contenente provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione.

MUTUALITÀ SCOLASTICA, v. *Istruzione elementare.*

MUTUI ALLE PROVINCE ED AI COMUNI.

R. D. 19 giugno 1921, che autorizza l'Amministrazione provinciale della Venezia Tridentina a contrarre un mutuo ipotecario (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 176).

Il dis. di legge del min. della guerra Rodinò, per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra, C. n. 203, pres. 20 giugno 1921, autorizza la concessione di mutui di favore ai comuni con popolazione non superiore a 100,000 abitanti per provvedere alle spese di ampliamento dei rispettivi cimiteri, quando l'area di inumazione nei cimiteri stessi non sia sufficiente per ricevere le salme dei caduti. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1074.***

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Peano, per riparazioni di strade nella provincia di Trapani, C. n. 514, pres. 23 giugno 1921, autorizza la detta provincia a contrarre mutui di favore con la Cassa depositi e prestiti per la sistemazione definitiva delle proprie strade. — ***Legge 22 dic. 1921, n. 1869.***

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *De Capitani* propone (27 luglio 1921) che si dia maggiore impulso al credito comunale, esentando dalla nominatività le cartelle del credito fondiario.

Il testo del dis. di legge della Commissione speciale per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 805-A, pres. 2 agosto 1921, stabilisce la concessione di mutui in favore di provincie e di comuni per l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, anche al fine di combattere la disoccupazione. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

R. D-L. 26 sett. 1921, n. 1289, che autorizza il min. del tesoro a continuare, fino al 31 dic. 1921, le anticipazioni a favore degli enti locali delle nuove province (pres. per la convalidazione col dis di legge del min. del tesoro, C. n. 1328). — *R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 160*, che proroga fino al 30 giugno 1922 il termine di cui sopra.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1576, che modificando gli articoli 74, terzo capoverso, della legge testo unico 2 genn. 1913, n. 453 (Cassa depositi e prestiti), e 190 della legge testo unico 4 febbr. 1915, n. 148 (legge com. e prov.), apporta semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la Cassa depositi e prestiti.

R. D-L. 8 nov. 1921, n. 1752, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Venezia un mutuo di 13 milioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1754).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui pel biennio 1922-23 ai comuni e alle province per l'esecuzione di determinate opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1332). — *R. D-L. 19 febbr. 1922, n. 308*, che reca aggiunte al R. D. di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1634).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, con cui si dispone che fino al 31 dic. 1922 i mutui contratti dai comuni con titoli cambiari, giusta il 3° comma dell'art. 191 della legge comunale e provinciale, testo unico in data 4 febbr. 1915, n. 148, possano essere autorizzati fino al limite di un quinto della rendita ordinaria del comune valutata nei modi indicati dal citato articolo di legge (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540, la Commissione finanze e tesoro, nel proporre (rel. Matteotti) la convalidazione del R. D-L. di cui sopra, esprime il pensiero che mutui in genere non debbano autorizzarsi se non per nuove opere, cioè quando vi corrisponda un aumento patrimoniale). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 la disposizione di cui al decreto suddetto.

R. D. 29 genn. 1922, che autorizza il comune di Trieste ad assumere un prestito di lire 2,500,000 presso l'Istituto pensioni per impiegati, per eseguire la riforma della stazione di sollevamento dell'acquedotto comunale Aurisina (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 32). — *R. D. 2 febbr. 1922*, che approva alcune deliberazioni del comune di Trieste, relative a contratti di mutui (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 52). — *RR. DD. 30 marzo e 9 ott. 1922*, che autorizzano il comune stesso a contrarre, rispettivamente, un mutuo per la costruzione di case popolari e per lavori di pubblica utilità (*Gazz. Uff.* del 1922, nn. 103 e 255).

Il dis. di legge del min. della guerra Gasparotto, per provvedimenti per l'educazione fisica C. n. 1324, pres. 16 febbr. 1922, autorizza i comuni e le province a contrarre mutui sino al limite massimo complessivo di 50 milioni per provvedere alle spese d'acquisto dei terreni, di costruzione dei locali e di primo impianto dei campi d'istruzione. — Rimasto presso la Commissione Esercito.

Disegno di legge del min. dell'interno Facta, C. n. **1676** (pres. 20 giugno 1922): *Aggiunta all'art. 324 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbr. 1915, n. 148, per l'estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei comuni e delle province nei riguardi della contrattazione di mutui.* — Stabilisce che le deliberazioni relative a contrattazione di mutui da parte di province e comuni, possano essere adottate anche dalle Commissioni straordinarie e dai commissari Regi e prefettizi, che reggono le province ed i comuni stessi, salva l'approvazione della Giunta provinciale

amministrativa e la presa d'atto da parte dei ricostituiti Consigli, a norma dell'art. 324 della legge comunale e provinciale. — Ritirato (25 nov. 1922). — *R. D-L. 8 sett. 1922, n. 1285*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col disegno di legge del min. dell'interno, C. n. 1900).

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1718** (pres. 3 luglio 1922): *Mutui agli enti locali delle nuove province.* — Provvede allo stanziamento della somma di 15 milioni nel preventivo tesoro 1922-23 per la concessione di prestiti ai comuni ed alle province dei territorî annessi, i quali si trovino in condizione di assoluta necessità per i loro bilanci. — Rimasto presso le Commissioni Finanze e Terre liberate (rel. Montemartini).

R. D. 20 luglio 1922, n. 1219, che reca norme per il servizio delle anticipazioni e dei mutui agli enti locali delle nuove province.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 253*, che sopprime la Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, demandandone le attribuzioni alle Giunte provinciali amministrative.

R. D-L. 18 febbr. 1923, n. 528, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Taormina mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento in quella città.

R. D-L. 22 aprile 1923, n. 941, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle province lombarde, al saggio del 4 7/8 per cento, la somma di 120 milioni di lire per mutuarla a sua volta, allo stesso saggio di interesse e con ammortamento in 30 annualità, al comune di Milano, allo scopo di metterlo in grado di estinguere debiti onerosi e passività di bilancio debitamente e preventivamente accertate.

**R. D. 22 luglio 1923, n. 1803*, che autorizza i comuni e le province a contrarre mutui all'estero e ad emettere obbligazioni da collocare all'estero.

R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2223, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio di Verona e da altri Istituti di credito varie somme per mutuarle a sua volta al comune di Verona, per dimissione di debiti onerosi e riscatto di acquedotto.

R. D-L. 9 nov. 1923, n. 2494, che apporta modificazioni all'art. 16 della legge 11 dic. 1910, n. 855, all'art. 15 del R. D. 11 ott. 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 genn. 1917, n. 11, e all'art. 12 dell'allegato *T* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, concernenti la facoltà alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di concedere mutui a comuni e province.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2813*, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui a comuni, province e consorzi dei territorî annessi sui fondi provenienti dal risparmio postale e raccolti esclusivamente nei territorî medesimi.

R. D-L. 9 dic. 1923, n. 2925, sulla concessione di un mutuo al comune di Vicenza per estinzione di debiti onerosi e passività di bilancio.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2839*, sulla riforma della legge comunale e provinciale, che dando disposizioni, anche in materia di mutui, amplia la possibilità di contrarli.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 378, che concede all'amministrazione provinciale dell'Istria l'abbuono di lire 10,028,358.25, importo di crediti dell'erario per anticipazioni consentite prima e dopo il novembre 1918.

NAPOLI.

Reg. 17 aprile 1921, n. 762, per il funzionamento e la procedura della Giunta speciale per la liquidazione delle indennità di espropriazione in dipendenza dei provvedimenti speciali per la città di Napoli.

R. D. 23 giugno 1921, n. 1113, che istituisce in Napoli un ente autonomo con durata indefinita, e con la denominazione « Fiera campionaria di Napoli », col fine di promuovere e attuare in Napoli e in altre città del Mezzogiorno fiere campionarie di prodotti agricoli e industriali, con carattere nazionale e internazionale. — *R. D. 6 dic. 1923*, che modifica lo statuto dell'ente autonomo sopradetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 6).

Interr. Buonocore, ann. 23 luglio 1921: Costruzione dell'acquedotto sussidiario per la città di Napoli (r. s.); es. 26 nov.

Interp. sen. Placido, ann. 1° agosto 1921: Tassazione sulle somme destinate alla beneficenza esercitata da enti morali in Napoli; es. 2 agosto.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **893**; S. n. **176** (pres. 2 agosto 1921). *Conversione in legge del D. L. 27 febb. 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di: Napoli.* — La Commissione interno eleva (rel. Rocco M.), d'accordo col Governo, da 20 a 50 milioni la somma da concedersi a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti per i lavori d'un acquedotto sussidiario per il comune di Napoli; eleva da 20 a 50 milioni il mutuo per le opere di ampliamento e risanamento della città; proroga il termine per alcune esenzioni tributarie. — ***Legge 24 agosto 1921, n. 1290.***

Reg. 6 sett. 1921, n. 1354, esecutivo della legge 24 marzo 1921, n. 375 recante provvedimenti per l'ente autonomo « Volturno » in Napoli.

R. D. 8 sett. 1921, n. 1413, che proroga di cinque anni il termine fissato per la creazione di una zona aperta nel comune di Napoli.

Interr. Cucca, ann. 25 nov. 1921: Deplorevoli condizioni dell'arsenale di Napoli; es. 31 dic.

— Filippini, ann. 25 nov. 1921: Condizioni della tomba di Giacomo Leopardi a Napoli (r. s.); es. 7 dic. — *Id.* Peverini, id. (r. s.); es. 20 marzo 1922.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, C. n. **1185**; S. n. **473** (pres. 15 dic. 1921): *Conversione in legge dei DD. LL. 10 marzo 1918, n. 448; 1° sett. 1918, n. 1482; 3 nov. 1918, n. 1918; 23 febbr. 1919, n. 462, e del D. R. 2 ott. 1919, n. 2125, recanti provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli; e approvazione della convenzione suppletiva 21 nov. 1921.* — Con questa nuova convenzione si eleva da lire 49,665,000 a lire 164 milioni la dotazione all'ente portuale per l'esecuzione delle opere occorrenti, e si sostituisce il Governo al Banco di Napoli nel finanziamento dell'ente stesso, mettendo all'uopo, a disposizione di questo ultimo, la somma annua di lire 15,200,000 a partire dall'esercizio 1921-22, e salva l'anticipazione del Banco di Napoli in conto di annualità future delle maggiori somme occorrenti oltre l'annualità erariale e nel limite dei due quinti della medesima.

Il dis. di legge autorizza inoltre l'assegnazione all'ente portuale, in aggiunta alle somme disponibili sulle assegnazioni della legge 12 marzo 1911, n. 358, di un'ulteriore dotazione di lire 15 milioni per l'esecuzione di altre opere di sistemazione, non comprese nel programma, affidate all'ente medesimo.

La Commissione lavori pubblici e comunicazioni apporta (rel. Capobianco) modificazioni all'art. 1 del dis. di legge per chiarirne la portata, ed all'art. 1 del R. D. 2 ott. 1919, n. 2125, per limitare l'esplicito divieto, che escluderebbe dal Consiglio d'amministrazione dell'ente i membri dei consessi elettivi.

Durante la discussione alla Camera (torn. antim. del 9 giugno 1922) è approvato un emendamento aggiuntivo del dep. *Pezzullo*, riguardante la scelta dei rappresentanti dei vari consessi nell'ente autonomo.

L'Ufficio centrale del Senato emenda ancora (rel. Sechi) il dis. di legge nel senso che alle espropriazioni necessarie ai lavori del porto e annessa zona industriale propone di applicare le disposizioni ordinarie della legge 25 giugno 1865, n. 2359. — Ritirato in Senato l'8 febb. 1923, v. appresso R. D. 31 dic. 1922, n. 1783 e R. D-L. 20 genn. 1924, n. 239.

Interp. Cucca, ann. 16 dic. 1921 e 17 giugno 1922: Assistenza ospedaliera in Napoli, *Id.* Capasso ann. 22 dic. 1921 e 17 giugno 1922; *Id.* Locci, ann. 18 marzo 1922.

Interr. sen. Croce, ann. 16 febbr. 1922: Destinazione della Reggia di Napoli; e sistemazione delle biblioteche e del museo nazionale; es. 17 marzo.

— Cucca, ann. 18 marzo e 30 maggio 1922: Condizioni del carcere giudiziario a Poggioreale; es. 28 marzo e 6 giugno.

— Visco, ann. 18 marzo 1922: Sede delle poste a Napoli depo il crollo del palazzo Gravina: es. 12 maggio.

Interp. Sandulli, ann. 18, 24 marzo e 30 giugno 1922: Funzionamento dei pubblici servizi in Napoli.

R. D. 2 maggio 1922, n. 893, che approva il progetto delle varianti al piano di esecuzione delle opere necessarie per la costruzione del nuovo rione occidentale della città di Napoli.

R. D. 11 giugno 1922, n. 1251, col quale viene istituito in Napoli un istituto sperimentale per il caseificio meridionale.

Interr. Ciano, ann. 16 giugno 1922: Gestione dell'ente autonomo del porto di Napoli (r. s.); es. 1° luglio.

R. D. 29 giugno 1922, n. 1041, che approva e rende esecutoria la convenzione in data 16 giugno 1922 per la revoca della concessione della ferrovia metropolitana di Napoli.

Interr. Cirincione, ann. 8 luglio 1922: Tutela del carattere scientifico della stazione zoologica di Napoli (r. s.); es. 10 agosto.

— Bovio, ann. 17 luglio 1922: Apertura al pubblico del parco della Floridiana in Napoli (r. s.); es. 10 agosto.

— Cucca, ann. 18 nov. 1922: Miglioramento delle condizioni degli ospedali napoletani; es. 17 maggio 1923.

— Degni, ann. 18 nov. 1922: Locali delle preture in Napoli, es. 19 maggio 1923.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1783*, che sopprime l'ente portuale di Napoli, incaricando il vice-ammiraglio sen. Enrico Millo della gestione provvisoria dei servizi spettanti all'ente stesso. — **R. D. 25 marzo 1923, n. 1018*, che determina le facoltà spettanti al commissario governativo predetto e disciplina il trapasso della gestione dal soppresso ente al commissario stesso.

Interr. sen. Mango, ann. 10 febb. 1923: Ritiro del disegno (S. n. 473, v. sopra, C. n. 1185) relativo al porto e alla zona industriale di Napoli; es. 13 febbr.

Interp. sen. Mango, ann. 14 febb. 1923: Provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli.

Interr. Cucca, ann. 10 luglio 1923: Viabilità nella zona occidentale di Napoli; es. 30 nov.

Interp. Lucci, ann. 21 luglio 1923: Riesame del problema di Napoli, alla stregua delle condizioni del dopo-guerra.

R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2209, sulla concessione temporanea all'opera « La custodia di Terra Santa » del fabbricato ex-monastico di S. Chiara in Napoli.

R. D. 21 ott. 1923, che dà una sistemazione definitiva alla stazione zoologica Acquario di Napoli (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 277).

Interr. sen. Spirito, ann. 24 nov. 1923: Provvedimenti per riparare ai gravissimi danni recati dall'uragano alle opere pubbliche di Napoli; es. 7 dic.

**R. D. 28 dic. 1923, n. 3092*, sull'ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

R. D-L. 20 genn. 1924, n. 214, che istituisce una speciale centuria della milizia volontaria per la sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli.

R. D-L. 20 genn. 1924, n. 239, che autorizza la spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli; impone nel porto stesso alcune tasse speciali; approva le quattro convenzioni in data 20 genn. 1923 stipulate tra il Ministero dei lavori pubblici e varie ditte per la concessione dei lavori di cui sopra. — *R. D-L. 3 aprile 1924, n. 488*, sul rinvio al 1° luglio 1924 dell'applicazione nel porto di Napoli delle tasse portuali di cui al decreto predetto.

R. D-L. 27 genn. 1924, n. 70, che autorizza la spesa di lire 100,000 per concorso dello Stato nella celebrazione del VII centenario dell'Università di Napoli.

R. D. 7 febbr. 1924, n. 226, che approva il progetto per la costruzione di una terza funicolare in Napoli.

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il min. delle finanze, *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, ann. 6 dic., accenna alla convenienza economica di eseguire senza ritardo le opere del porto di Napoli

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2889*, che sopprime la Commissione consultiva presso la prefettura di Napoli e la Commissione centrale consultiva per il risanamento di Napoli.

Destinazione del Palazzo Reale di Napoli, v. *Lista civile.*

Istituto orientale di Napoli, v. *Istituto orientale.*

Osservatorio vesuviano, v. *Osservatori.*

Scuole industriali e professionali in Napoli, v. *Scuole industriali.*

NAVI ASILO.

Disegni di legge del min. della marina Sechi, C. nn. **585** e **586**; S. n. **367** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 8 giugno 1919, n. 1085, recante provvedimenti per le navi-asilo — Conversione in legge del R. D. 3 sett. 1920, n. 1587, relativo al passaggio al Min. del lavoro dell'opera nazionale di patronato delle navi-asilo.* — L'Ufficio centrale del Senato mentre propone (rel. Presbitero) la conversione in legge del primo dei suddetti decreti con alcune varianti, propone invece di respingere il secondo decreto, ritenendo che nessuno, più e meglio del Min. della marina, possa seguire con competenza e con occhio vigile il funzionamento delle suddette scuole, definite nel primo decreto quali scuole professionali. — Ritirati in Senato (12 nov. 1923), v. appresso R. D.-L. 10 sett. 1923.

Il dis. di legge del min. della marina De Vito. per lavori d'interesse della marina militare, C. n. 1665, pres. 17 giugno 1922, stabilisce che ai lavori d'adattamento delle navi ad asilo possa provvedere lo stesso Ministero della marina coi fondi ordinari di bilancio, non oltre il limite di spesa corrispondente al valore dei materiali ricuperabili dalla trasformazione. — Ritirato (16 maggio 1923).

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1500* con cui, in seguito alla soppressione del Min. per il lavoro, il servizio di vigilanza sulle navi-asilo e sull'Opera di patronato delle medesime, è posto alla dipendenza del Min. della marina.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2057, recante modifiche ed aggiunte al D-L. L. 8 giugno 1919, n. 1085, recante provvedimenti per le navi-asilo. Esso dà attuazione, fra l'altro, alle modifiche al D. L. 8 giugno 1919, n. 1085, suggerite dall'Ufficio centrale del Senato (v. sopra dis. di legge, C. nn. 585 e 586), (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2177).

NAVIGAZIONE INTERNA.

R. D. 9 giugno 1921, n. 822, che reca variazione di stanziamento per alcune opere di navigazione interna.

Interr. sen. Cuzzi, ann. 16 giugno 1921: Concessione del servizio di navigazione del Lago Maggiore (r. s.); es. 18 luglio.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **21**; S. n. **155** (pres. 20 giugno 1921): *Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle darsene di Ferrara e Pontelagoscuro, e per l'esercizio delle darsene medesime*, con rappresentanza dello Stato, della provincia e del comune di Ferrara e retto da disposizioni conformi a quelle in vigore per consimili aziende. La Commissione lavori pubblici aggiunge (rel. Bogiankino) nella costituzione del consiglio dell'ente anche una rappresentanza della Camera di commercio di Ferrara. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1220.***

Interr. Bonardi, ann. 20 giugno 1921: Lavori di sistemazione del porto di Pisogne es. 28 luglio.

Il dis. di legge del presid. del Consiglio Bonomi. per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. nn. 805-808, pres. 22 luglio 1921, anticipa di un anno gli stanziamenti relativi al concorso erariale a favore del Consorzio per la linea navigabile Parma-Colorno-Po. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

Interr. Gray, ann. 23 luglio 1921: Servizio di navigazione sul Lago Maggiore (r. s.); es. 2 agosto.

Interp. sen. Romanin-Jacur, ann. 5 agosto 1921: Direttive per favorire ed affrettare lo sviluppo della navigazione interna; es. 30 marzo 1922.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1519, concernente l'assegnazione dei fondi autorizzati con l'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per opere varie di navigazione interna in alcune province del Regno.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1688, che reca modificazioni al testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, trasferendo determinate attribuzioni dal Ministero dei lavori pubblici e dai prefetti agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile.

Interr. Bonardi, ann. 25 nov. 1921: Servizio di navigazione sul Lago d'Iseo; es. 10 dic. — *Id., id*: Sistemazione del porto di Pisogne; es. 12 dic.

Interp. Pestalozza, ann. 7 dic. 1921: Sistemazione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

R. D. 26 genn. 1922, n. 76, recante l'assegnazione di lire due milioni per concorso dello Stato per le opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe.

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 40, recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti linee di navigazione interna a motore meccanico (esonero dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati la tassa di bollo ed il diritto supplementare, con facoltà di convertire in proprio favore la vigente misura dei suddetti tributi; assoggettamento di tutti i trasporti alla tassa erariale sui trasporti e partecipazione eventuale dello Stato al prodotto netto dell'esercizio; concessione di sussidio straordinario alle aziende esercenti) (pres. per la convalidazione coi dis. di legge min. lavori pubblici, C. nn. 1671 e 1862).

R. D. 23 febbr. 1922, n. 369, che approva e rende esecutoria la convenzione 18 febbr. 1922 per la concessione, con sussidio dello Stato, alla « Società di navigazione sul Lago d'Iseo » dell'esercizio della navigazione sul lago medesimo.

Interr. Bonardi, ann. 18 marzo 1922: Navigazione sul Lago d'Iseo: es. 6 maggio.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il dep. *Pestalozza* propugna (2ª torn. 12 maggio 1922) la costruzione della linea navigabile Milano-Lago Maggiore.

R. D. 2 luglio 1922, n. 953, col quale gli enti autonomi portuali di Cremona e di Piacenza sono ammessi a farsi rappresentare e difendere in giudizio dalla R. avvocatura erariale.

Durante la discussione alla Camera del preventivo tesoro 1922-23, (12 luglio 1922), il min. del tesoro, *Peano*, dichiara essere intendimento del Governo di rivedere tutti gli stanziamenti per opere di navigazione interna per ricercarvi ogni possibile economia.

R. D. 7 dic. 1922, col quale è approvata e resa esecutoria la Convenzione 30 giugno 1922 per la liquidazione delle operazioni dipendenti dalla cessazione del servizio di navigazione sul Lago di Garda da parte della Società anonima « Impresa di navigazione sul Lago di Garda » e sua riassunzione da parte del Governo (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 11).

**R. D. 17 dic. 1922, n. 1665*, riguardante la soppressione delle aziende portuali di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza, la revoca di concessione di opere di navigazione, ed il passaggio della gestione delle opere in corso di costruzione, secondo la rispettiva competenza, agli uffici del Genio civile di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza. — **R. D. 18 marzo 1923, n. 912*, col quale all'ispettore superiore del Genio civile a riposo comm. ing. Edoardo Sassi è conservato l'incarico di provvedere alla liquidazione degli enti portuali di cui sopra.

R. D-L. 6 febbr. 1923, n. 523, con cui si dispone che a decorrere dal 1° maggio 1921 il servizio di navigazione effettuato sul Garda dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, s'intenda eseguito per conto del Min. dei lavori pubblici, e che entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, e fino a quando non siasi perfezionata la concessione del servizio all'industria privata, l'esercizio sul lago stesso sia temporaneamente assunto dal Min. dei lavori pubblici (Ispettorato generale ferrovie). — (Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 594; l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, propone (rel. Tassoni) un ordine del giorno, con cui s'invita il Governo a disporre perchè tutti gli scali esistenti sul lago siano, almeno una volta nella giornata, toccati dai piroscafi, sia in viaggio verso Riva, sia in viaggio verso Desenzano. — Approvato dal Senato e non presentato alla Camera). — *R. D-L. 31 dic. 1923, n. 3177*, che autorizza il Min. dei lavori pubblici a proseguire direttamente, in deroga alla contabilità generale dello Stato, l'esercizio della navigazione sul Lago di Garda fino a quando non siasi provveduto alla concessione di essa all'industria privata, ed in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1924.

R. D-L. 18 febbr. 1923, n. 580, che autorizza una maggiore assegnazione d'un milione di lire nel preventivo lavori pubblici 1922-23 per opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. finanze C. n. 2101).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 816*, che estende alla « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » la riduzione per i trasporti militari sulle linee di navigazione lacuale.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per opere varie di navigazione interna.

Interr. Chiesa, ann. 16 maggio 1923: Rescissione del contratto per la navigazione sul Lago Maggiore; es. 26 maggio.

R. D.-L. 10 sett. 1923, n. 1939, che approva e rende esecutoria la convenzione in data 19 luglio 1923, per la concessione alla società subalpina imprese ferroviarie dei pubblici servizi di navigazione sul Lago Maggiore, colla corresponsione di un'annua sovvenzione governativa di lire 440,000 per venti anni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici; S. n. 654; l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, invoca (rel. Bollati) una più opportuna composizione degli orari, e l'estensione del servizio di navigazione ai paesi situati sulla sponda orientale del lago, fra Angera e Laveno).

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3232*, sulla concessione sussidiata dei servizi di navigazione sul Lago di Garda.

R. D. L. 3 marzo 1924, n. 290, che autorizza la maggiore spesa di lire 2,175,000 per opere nuove e di ristabilimento delle vie navigabili nelle province venete e di Mantova.

Porti e spiagge marittime, v. *Porti*.

NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE.

R. D. 22 luglio 1923, n. 2573, esecutivo della convenzione e dello statuto fra l'Italia ed altri Stati sul regime delle vie navigabili d'interesse internazionale, firmati a Barcellona il 20 aprile 1921.

Navigazione dell'Elba, v. *Elba*.

NAVIGLIO DELLO STATO.

RR. DD. 16 giugno 1921, n. 978, 24 dic. 1922, n. 1756, 4 genn., 4 marzo, 11 marzo, 27 maggio, 7 giugno, 15 ott., 15 nov. e *2 dic. 1923, nn. 108, 715, 717, 1199* e *1200, 2358, 2541* e *2704; 20 genn., 7* e *17 febbr.*, e *13 marzo 1924, nn. 139, 195* e *246, 365, 366* e *368* che inscrivono nel Regio naviglio navi in costruzione.

Il preventivo marina 1920-21, C. n. 363, pres. 21 giugno 1921, autorizza la spesa straordinaria di lire 40 milioni per la costruzione di quattro piroscafi atti al servizio di incrociatori ausiliari per le ferrovie dello Stato, in sostituzione di altrettanti affondati durante la guerra, ripartendo detta somma per lire 18 milioni sul 1920-21, 11 milioni sul 1921-22 e 11 milioni sul 1922-23. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo marina 1921-22, C. n. 378, pres. 21 giugno 1921, autorizza il min. della marina, sentito il parere del Comitato degli ammiragli, a disporre, previa radiazione dal quadro del Regio naviglio, la vendita, il noleggio o altro reimpiego utile alla Regia marina che risulti più conveniente in relazione alla loro menomata efficienza bellica, delle navi da guerra classificate secondo i criteri di cui al R. D. 4 giugno 1914, limitatamente ad alcuni tipi ed età. Lo autorizza inoltre a noleggiare ad armatori privati naviglio sussidiario e di uso locale, eccedente i normali bisogni di pace, ma del quale convenga conservare la disponibilità.

Dà poi facoltà al Governo di autorizzare i cantieri privati che hanno in costruzione unità per il Regio naviglio a cederle, salvo sostituzioni; e di vendere ad armatori privati naviglio sussidiario in costruzione. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Disegni di legge del min. della marina Sechi, C. nn. **527** e **576**; S. n. **239** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge dei RR. DD. 11 marzo 1920, n. 348 e 20 genn. 1921, n. 85, circa l'autorizzazione concessa al ministro della marina di vendere navi che non avessero più efficienza bellica.* — Durante la discussione in Senato è approvato (25 marzo 1922) un ordine del giorno dell'Ufficio centrale con cui si invita il Governo ad attenersi in avvenire scrupolosamente alle disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato, relative all'alienazione delle Regie navi; ed un articolo aggiuntivo proposto dal ministro della marina, d'accordo con l'Ufficio centrale, con cui si stabilisce che la presente legge sia applicabile anche, sotto determinate condizioni, alle vendite di navi concluse anteriormente in base al decreto luogotenenziale n. 43 del 6 genn. 1916. — La Camera approva (8 febbr. 1923) il testo così emendato. — ***Legge 15 febbr. 1923, n. 321.***

Relazione al Parlamento (giugno 1921) del min. marina Sechi circa le operazioni di salvataggio della R. nave *Leonardo da Vinci* (Roma, 1921, tipo-lit. dell'Ufficio del Gabinetto di S. E. il ministro della marina).

Interp. sen. Tommasi, ann. 25 nov. 1921: Sorte definitiva della corazzata *Leonardo da Vinci*. — *Mozione* sen. Millo (sottoscritta da altri 84 senatori), letta 25 marzo 1922: Invita il Governo ad attuare il parere della Commissione tecnica all'uopo nominata,

riparando al più presto la Regia nave *Leonardo da Vinci:* svolta 28 e 29 marzo, approvata per acclamazione. — Durante la discussione, richiamato un precedente ordine del giorno, approvato dal Senato il 7 febbr. 1921, favorevole al ripristino in piena efficienza della corazzata, perorano questa tesi con varie considerazioni di natura tecnica e politica i senatori *Tommasi, Millo, Orlando, Del Carretto, Cagni, Martinez, Giardino, De Cupis, Arlotta.* Il sen. *Sechi* prospetta gli argomenti che possono addursi contro il ripristino; mentre il sen. *Ferraris C.* ritiene che alla relativa spesa (60 milioni) debba provvedersi con apposito disegno di legge. Il min. della marina, *De Vito*, dichiara che il Governo prenderà senza indugio i provvedimenti occorrenti per il ripristino della nave.

Interr. Ciano, ann. 4 maggio 1922: Lavori di ricostruzione della nave *Leonardo da Vinci* (r. s.); es. 5 maggio.

Mozione. Ciano, letta 23 maggio 1922: Inopportunità di ripristinare la *Leonardo da Vinci* nella sua iniziale potenzialità. — *Interp.* Troilo, ann. 7 giugno 1922: Convenienza di far eseguire a Taranto i lavori occorrenti per la R. nave *Leonardo da Vinci.*

— Il dis. di legge del min. della marina De Vito per lavori d'interesse della marina militare, C. n. 1665, pres. 17 giugno 1922, sospende la costruzione dei due esploratori e degli otto *Mas* autorizzati col preventivo 1921-22, e devolve la relativa somma alla costruzione di quattro cacciatorpediniere e di sei sommergibili; radia varie unità dei quadri del Regio naviglio; provvede allo stanziamento di 60 milioni, ripartiti in tre esercizi, per riparare la Regia nave *Leonardo da Vinci.* — Ritirato (16 maggio 1923).

Con *R. D. 22 marzo 1923, n. 656*, la R. nave *Leonardo da Vinci* viene radiata dal quadro delle unità navali.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1092, che abroga il decreto luogotenenziale 13 aprile 1916, n. 468, col quale il piroscafo *Capitano Sauro* (ex *Timavo*) veniva inscritto nel Regio naviglio dello Stato.

Interr. sen. Chimienti, ann. 3 dic. 1921: Rimozione degli ultimi avanzi della *Benedetto Brin* dalle acque del porto di Brindisi (r. s.); es. 8 dic.

— sen. Orlando, ann. 29 dic. 1921: Incorporazione provvisoria della corazzata *Tegethof* ex-austriaca, es. 17 marzo 1922.

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1401**; S. n. **548** (pres. 16 marzo 1922): *Approvazione del trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington, il 6 febbr. 1922.* — Per ciascuna delle potenze contraenti, il trattato specifica quali delle navi maggiori esistenti possano conservarsi, stabilendo la radiazione di tutte le altre e dettando, al riguardo, disposizioni per evitare la possibilità che una nave radiata possa venire riutilizzata a scopi bellici. Dispone che in avvenire non possano costruirsi navi di linea se non in rimpiazzo di quelle che abbiano raggiunto il limite di età di 20 anni dalla data di entrata in servizio, e per ciascuna delle potenze contraenti ne limita il tonnellaggio globale. Stabilisce del pari che in avvenire non possano nè acquistarsi nè costruirsi navi di linea di dislocamento standard superiore a 35,560 tonnellate metriche, nè armarsi le navi stesse con cannoni di calibro superiore ai 406 mm. Detta disposizioni per le navi porta aerei e per il naviglio minore.

Dispone che il semplice stato di guerra non sospenda, nè possa invocarsi per sospendere gli obblighi del trattato, ma che tale sospensione abbia luogo soltanto allorquando le potenze belligeranti notifichino alle altre potenze che la situazione è di carattere tale da renderla necessaria. Dà vigore alle disposizioni in esso contenute fino a tutto il 1936, stabilendo modalità per la denuncia, per l'entrata in vigore e per il deposito delle ratifiche.

Durante la discussione in Senato, il sen. *Schanzer*, come capo della delegazione italiana a Washington, chiarisce (16 febbr. 1923) qual'è il vero valore e quali sono i diretti e concreti vantaggi del presente trattato per l'Italia. — ***Legge 13 ott. 1923, n. 2481.***

Interr. Frova, ann. 18 marzo 1922: Demolizione della nave *Tegethoff* (r. s.); es. 27 marzo.

La relazione della Commissione esercito e marina sui preventivi marina 1921-22 e 1922-23, C. nn. 378-A e 1011-A, pres. 14 giugno 1922, propone (rel. Padulli), d'accordo col Governo, un comma sostitutivo per elevare il tonnellagio degli esploratori da costruirsi. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo marina 1923-24, C. n. 1877, pres. 25 nov. 1922, autorizza l'Amministrazione ad eseguire, insieme colla ultimazione di altre unità in corso, la costruzione

di due incrociatori leggeri, di quattro cacciatorpediniere e di quattro sommergibili. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1800, che stabilisce i limiti di servizio effettivo dopo i quali ciascuna unità inscritta nel R. naviglio deve essere radiata. — *R. D-L. 4 febbr. 1923, n. 429*, che porta varianti al Regio decreto di cui sopra nei riguardi dell'alienazione di navi non più reimpiegabili — (presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2056). — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 3221*, che proroga di un anno il disposto dell'art. 8 del R. D-L. n. 1800.

RR. DD. 4 genn., 4, 15 e 22 marzo, 5 e 8 aprile, 14 giugno, 5 luglio, 10 agosto, 15 sett., 15 nov. 1923, e *13 marzo 1924 nn. 43, 714, 716, 656, 804, 934, 1422, 1815, 3090, 2066, 2542*, e *367* che radiano dal quadro del Regio naviglio alcune unità navali (tra cui le RR. navi *Leonardo da Vinci*, *Puglia*, *Vittorio Emanuele*, *Regina Elena*, ecc.).

D. C. 6 luglio 1923, che reca norme per le navi portanti nomi identici o somiglianti; in applicazione del R. D-L. 7 giugno 1923, n. 1325 (*Gazz. Uff.* n. 175 del 1923).

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2215, concernente l'assegnazione di lire 28 milioni per maggiori armamenti navali in dipendenza degli avvenimenti internazionali.

R. D. 15 ott. 1923, n. 2357, che cambia il nome ad alcune navi del Regio naviglio.

R. D. 26 febbr. 1924, n. 330, con cui è sospesa temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra dello Stato dei rimorchiatori *Spartivento* e *N. 94*.

V. anche: *Marina mercantile* – *Marina militare*.

NAZIONE ARMATA, v. *Esercito* (Ordinamento).

NEGOZI (PROVVEDIMENTI PER GLI AFFITTI – AVVIAMENTO COMMERCIALE).

R. D-L. 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativamente alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso d'ufficio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1580; S. n. 203). — *R. D-L. 13 marzo 1922, n. 282*, che modifica il R. D. di cui sopra, consentendo, fra l'altro, la richiesta e la concessione di nuove proroghe che non dovranno però oltrepassare il 31 luglio 1923 o, dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1581; S. n. 363. — Durante la discussione in Senato dei predetti disegni di legge (16 maggio 1922) mentre al decreto 28 luglio 1921 sono apportate alcune modifiche d'accordo col Governo, anzi alcune di esse proposte dallo stesso Governo; per il decreto 13 marzo 1922 invece l'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Einaudi), ed il Senato approva una variante, contrariamente all'avviso del Governo, per effetto della quale la proroga fino al 31 luglio 1923 non potrebbe concedersi a coloro che precedentemente abbiano già goduto altre proroghe per un anno. La Commissione economia nazionale della Camera, nel proporre (rel. Giavazzi) la conversione in legge del primo decreto nel testo approvato dal Senato, propone per altro di convertire in legge il secondo decreto nel testo proposto dal Governo. — Rimasto alla Camera in stato di relazione).

Interp. Zanardi, ann. 19 giugno 1922: Provvedimenti a favore degli inquilini di studi e negozi.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., S. n. **517** (pres. 18 luglio 1922): *Provvedimenti per la tutela dell'avviamento commerciale.* — Chiarito ciò che debba intendersi per negozio, il dis. di legge riconosce e disciplina il diritto di prelazione del conduttore di negozio in confronto a terzi per la rinnovazione del contratto di locazione; contiene disposizioni intese ad eliminare il pericolo di eventuali simulazioni o frodi del proprietario per impedire che il conduttore possa esercitare il predetto diritto di prelazione; stabilisce che il diritto di prelazione del conduttore venga meno, nel caso di gravi e giustificati motivi derivanti da colpa di lui; vieta al proprietario il quale non consenta la rinnovazione della locazione, dichiarando di voler usare direttamente del negozio per proprio conto, di locare il negozio a terzi prima che sia scorso un triennio dalla cessazione della locazione preesistente, salvo il caso di fallimento del proprietario conducente; sancisce il diritto del conduttore uscente ad ottenere un compenso per l'avviamento ch'egli abbia procurato al negozio del quale possano profittare il proprietario o il nuovo conduttore che vi subentrino per continuare ad esercitarvi lo stesso commercio o la stessa industria, ovvero un commercio od industria affini. Dichiara nulle e come non apposte le clausole con cui il condut-

tore rinunci ai diritti che la legge gli conferisce nei confronti del proprietario. Dispone che il locatore abbia diritto a congruo compenso verso il conduttore, allorchè questi gli restituisca il negozio menomato nel valore per mala gestione della sua azienda; deferisce la decisione delle controversie, relative all'applicazione delle proposte disposizioni, all'autorità giudiziaria del luogo dove è situato il negozio. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato.

R. D. 31 luglio 1922, n. 1118, col quale si estendono alla Venezia Giulia le norme vigenti nel Regno sugli affitti dei locali ad uso di botteghe, negozi, magazzini, studî, uffici e simili.

R. D-L. 16 agosto 1922, n. 1207, che proroga i poteri delle Commissioni arbitrali mandamentali per i fitti dei negozi in ordine alla tutela dell'avviamento commerciale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1969).

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1355, che mantiene in funzione, con determinate limitazioni, non oltre il 30 giugno 1925 le Commissioni arbitrali pei fitti dei negozi, istituite col D-L. 3 aprile 1921, n. 331, per decidere sulle controversie relative alla proroga delle locazioni, alla misura della pigione ed agli eventuali compensi da assegnarsi al conduttore per l'avviamento procurato al negozio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. giustizia, C. n. 1956).

R. D-L. 7 genn. 1923, n. 8, con cui si dispone che per le *locazioni dei negozi* e degli altri locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o di professione o ad uso di ufficio, le Commissioni arbitrali già esistenti possano accordare la proroga fino al 30 giugno 1926, ed estenderla fino al 30 giugno 1928 per gli stabilimenti industriali con più di 30 operai, e per le farmacie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. giustizia, C. n. 1956). — *R. D. 4 marzo 1923, n. 496*, che estende le disposizioni di cui sopra, salvo modificazioni di forma, alla Venezia Giulia, attribuendo, per la Venezia Tridentina, la competenza a conoscere delle controversie relative alle locazioni industriali alla stessa commissione che si occupa delle locazioni delle case per abitazioni. — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1400*, che apporta modificazioni all'anzidetto R. D. 4 marzo 1923, n. 496, in quanto concerne le norme sulle locazioni dei negozi nei territori della Dalmazia. — *R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 256*, che dichiara applicabile il beneficio della proroga di cui all'art. 14 del R. D-L. 7 genn. 1923, n. 8, anche ai contratti di affitto dei negozi e dei locali ad uso di commercio o di industria stipulati antecedentemente al 1° nov. 1920.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione totale temporanea dall'imposta sui fabbricati delle nuove costruzioni di uffici e negozi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2039). — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1333*, che estende ai territori annessi le disposizioni del R. D. di cui sopra per agevolare la costruzione di uffici e di negozi.

Interr. Monici, ann. 4 giugno 1923: Attribuzione al pretore della facoltà di sospendere gli sfratti dei negozi e degli uffici, es. 6 giugno.

R. D-L. 9 luglio 1923, n. 1476, recante disposizioni per le proroghe delle locazioni dei negozi nell'ipotesi di vendita degli immobili.

La relazione della Sottocommissione del Senato per la riforma del Codice di commercio, S. n. 611-A, pres. 12 nov. 1923, propone (rel. Supino) che si sancisca nel nuovo codice il principio della così detta proprietà commerciale.

NERESINE (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI), v. *Circoscizione amministrativa* (*R. D. 30 dic. 1923, n. 2942).

NERVI (PIANO REGOLATORE DI).

R. D. 22 genn. 1922, n. 50, che proroga al 27 giugno 1925 il termine assegnato dalla legge 16 giugno 1912, n. 619, per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Nervi.

NETTEZZA URBANA.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **917**; S. n. **317** (pres. 2 agosto 1921): *Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondezze domestiche.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 342, della XXV Legisl. — Approvato dalla Ca-

mera (15 dic. 1921) è ritirato in Senato il 19 giugno 1923 (l'ufficio centrale del Senato, rel. Niccolini P., si dichiara contrario ai principî informatori del dis. di legge).

R. D. 27 dic. 1923, n. 2962, che autorizza i comuni a riscuotere il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche (la riscossione dei corrispettivi è fatta presso l'utente da appositi incaricati, e degli utenti morosi è compilato un elenco che è rimesso all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi).

NIBBIO (AGGREGAZIONE AL COMUNE DI CURZAGO DELLA FRAZIONE DI).

Proposta di legge dep. Falcioni, C. n. **1749** (ann. 3 dic. 1921, letta 9 dic.): *Distacco della frazione di Nibbio dal comune di Mergozzo ed aggregazione al comune di Cuzzago* (prov. Novara). — Rimasta presso la Commissione Interno.

NOMINATIVITÀ DEI TITOLI AL PORTATORE, v. *Titoli al portatore*.

NOTARIATO.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1704, che proroga il termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 167 della legge 16 febbr. 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, che stabilisce sia computato, per il periodo di anni dieci dall'attuazione della legge medesima, in favore dei concorrenti di posti di notaro vacanti come anzianità d'esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame d'idoneità, anteriormente sostenuto, a quella della detta attuazione, nonchè, pei concorrenti laureati, il tempo ulteriormente trascorso nelle funzioni di coadiutori od aiutanti effettivi e permanenti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del giustizia, C. n. 1949).

R. D-L. 27 maggio 1923, n. 1324, che modifica il R. D-L. 9 nov. 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del notariato, in dipendenza delle accresciute risorse economiche della Cassa stessa, e ne coordina le disposizioni colla legge 7 aprile 1921, n. 349, che ha raddoppiato gli onorari ed i diritti accessorî dovuti ai notari.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2019, con cui si stabilisce che non possa nemmeno prender parte validamente ad un altro concorso per ufficio notarile chi abbia già avuto a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio di tal fatta, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2594, recante norme sulla circoscrizione notarile in relazione alla riforma della circoscrizione giudiziaria del Regno.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2778, che estende alle nuove province alcune norme dell'ordinamento notarile italiano.

R. D. 30 dic. 1923, n. 2784, che introduce semplificazioni nella procedura dei concorsi per la provvista dei posti notarili.

R. D. 31 dic. 1923, n. 2909, con cui per l'esercizio della professione di notaro si prescrive l'esame di Stato, si richiede la laurea in giurisprudenza per esservi ammessi, e si stabilisce in lire 200 la tassa di ammissione all'esame stesso.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3138, che stabilisce a favore degli archivi notarili una tassa di lire 50 per i concorsi alle nomine ad uffici notarili, la quale tassa è ridotta a lire 30 per ciascun posto per coloro che prendano parte a più concorsi contemporanei pubblicati con unico avviso.

Archivi notarili, v. *Archivi notarili*.

NUBIFRAGI (PROVVEDIMENTI PER I DANNEGGIATI DA), v. *Alluvioni*.

NUOVE PROVINCE (PROVVEDIMENTI PER LE), v. *Territori annessi*.

OBBLIGAZIONI CIVILI E COMMERCIALI.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Marracino* afferma (22 giugno 1921) la necessità di una riforma del Codice civile in materia contrattuale, col riconoscimento dei contratti collettivi, e delle nuove forme di associazioni di lavoro.

R. D-L. 21 luglio 1921, n. 1031, riguardante il divieto di pagamento e sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione di crediti contro debitori residenti in Austria.

R. D-L. 14 maggio 1922, n. 939, concernente la moratoria per le obbligazioni espresse in corone austro-ungariche.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge per modificazioni alla competenza dei pretori e conciliatori, è approvato (torn. antim. 19 maggio 1922) un ordine del giorno *Florian*, accettato dal Governo e dalla Commissione, con cui si fanno voti che il limite di valore fino a cui è ammessa la prova testimoniale delle convenzioni, secondo l'art. 1341 del Codice civile, venga elevato a lire 1500.

La relazione ministeriale che precede il dis. di legge del min. della giustizia Oviglio, per delega al Governo della riforma dei codici, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, accenna al progetto per una legge uniforme delle obbligazioni. La Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al codice civile (rel. Rossi L.), formula nei riguardi del progetto suaccennato una serie di proposte per l'aggiunta di opportune disposizioni a vari altri istituti contemplati dal codice.

La Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulla riforma del vigente Codice di commercio esprime l'avviso (rel. Belotti) che i principî in esso contenuti i quali riguardano le obbligazioni commerciali in generale non richiedano sostanziali modificazioni, pur essendo meritevoli di qualche ulteriore elaborazione, che tenga presenti i suggerimenti dell'esperienza, oltre che i voti della dottrina; formula poi una serie di voti di rielaborazione, miglioramento o revisione nei riguardi dei vari contratti speciali.

Parimenti, la relazione della Sottocommissione del Senato sulla riforma del vigente Codice di commercio, S. n. 611-A, pres. 12 nov. 1923, formula (rel. Supino) una serie di proposte intese a chiarire, completare o modificare le disposizioni del Codice di commercio riflettenti tanto le obbligazioni commerciali in generale, quanto i vari contratti speciali.

Infine la relazione della Sottocommissione del Senato sulla riforma del Codice civile, accennando (rel. Scialoja) al progetto per una legge uniforme delle obbligazioni, osserva che se anche l'aspirazione alla ricostituzione d'un diritto comune delle obbligazioni non dovesse realizzarsi, sarebbe sempre vanto dell'Italia di proporre nel proprio Codice norme che di quel diritto potrebbero diventare fondamento.

Proposte particolari di riforme: – Assegno bancario, v. *Assegni circolari* – Cambiale, v. *Cambiale* – Concordato preventivo, v. *Moratoria* – Fallimento, v. *Fallimento*.

OCCUPAZIONE DELLE FABBRICHE, v. *Controllo sulle fabbriche*.

OCCUPAZIONI DI TERRE, v. *Colonizzazione interna*.

Disposizioni speciali per le occupazioni di terre nell'Agro romano, v. *Agro romano*.

ODONTOJATRIA.

Proposta di legge dep. Sandulli, C. n. **1576** (ann. 20 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 26 maggio 1922): *Costituzione degli ordini degli odontojatri*. — Costituisce tali « ordini » regionali, con inscrizione nell'albo relativo degli odontojatri nazionali; e anche degli stranieri, che esercitino nel Regno, con diploma italiano, da almeno un ventennio. L'inscrizione nell'albo è condizione dell'esercizio professionale; non è ammessa che per un solo albo regionale, ma si consente il trasferimento; e non è richiesta pei medici-chirurgi, già inscritti nel loro albo. Si prevede un contributo annuo degli inscritti, per il funzionamento dell'ordine; e l'elezione di un Consiglio, biennale, con poteri amministrativi, disciplinari e di tutela morale e professionale. Si costituiscono i vari ordini in Federazione, con rappresentanza nel Consiglio di sanità. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Cao).

R. D. 25 sett. 1921, n. 1388, che estende nei territori annessi la legge 31 marzo 1912, n. 298, sull'esercizio della odontojatria.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, C. n. **1239** (pres. 20 dic. 1921): *Istituzione in Roma di una scuola di odontojatria e prostesi dentaria*. — Trasforma l'Istituto clinico di odontojatria e prostesi dentaria della Facoltà medico-chirurgica della R. Università di Roma in una scuola biennale di odontojatria e prostesi dentaria, che continua a far parte della predetta Facoltà ed ha per fine: *a*) di promuovere l'incremento degli studî di odontologia e la diffusione della profilassi dentaria, con speciale riguardo a quella degli operai e dei bambini; *b*) di conferire la laurea di dottore

in odontojatria e prostesi dentaria, che abiliti all'esercizio professionale dell'odontojatria e prostesi dentaria; *c*) di conferire certificati aventi valore di attestazione di adeguata preparazione all'esercizio delle professioni di odontotecnico e di odontoinfermiere. – Ritirato (23 nov. 1922), v. R. D. che segue.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2910*, che istituisce una R. scuola normale di odontojatria annessa alla R. Università di Roma, avente per fine: *a*) di promuovere l'incremento degli studî di odontologia e la diffusione della profilassi dentaria, con speciale riguardo a quella degli operai e dei bambini; *b*) di conferire la laurea in odontojatria. Stabilisce che il corso della predetta scuola abbia la durata di sei anni, di cui i primi quattro sono comuni con la Facoltà medico-chirurgica; salvo speciali insegnamenti.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, con cui per l'esercizio della professione di odontojatri si prescrive l'esame di Stato, si richiede per esservi ammessi la laurea in odontojatria, oppure la laurea in medicina e chirurgia conseguita due anni prima, e si stabilisce in lire 200 la tassa d'ammissione all'esame stesso.

OFFICINA GOVERNATIVA CARTE-VALORI.

Regol. 17 aprile 1921, n. 796, sui servizi e sul funzionamento dell'officina governativa carte-valori di Torino.

Interr. Casalini, ann. 23 luglio 1921: Trasferimento dell'officina carte-valori di Torino (r. s.); es. 2 agosto.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'officina carte-valori.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1859, che riduce l'aumento di retribuzione per lavoro straordinario diurno e domenicale stabilito dal R. D. 17 aprile 1921, n. 796.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2105, che apporta modificazioni al regolamento per i servizi ed il funzionamento dell'officina carte-valori di Torino, approvato con R. D. 17 aprile 1921, n. 796.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dell'officina carte-valori.

OGGETTI COMUNI E DI LUSSO (TASSA SULLA VENDITA DI).

R. D. 26 giugno 1921, n. 953, che sospende, sino a nuovi provvedimenti, l'attuazione della disposizione della legge 27 febbr. 1921, n. 145, concernente il raddoppiamento per l'anno solare 1921 della misura della tassa che colpisce gli oggetti e le somministrazioni qualificate di lusso; nonchè l'autorizzazione al Governo a rivedere e modificare le tabelle *A* e *B* dell'elenco annesso al R. D 26 febbr. 1920, n. 167.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per provvedimenti circa l'imposta sul vino, S. n. 150-A, pres. 5 agosto 1921, propone (rel. Ferraris C.) un ordine del giorno per il ristabilimento dell'applicazione degli articoli 10 e 11 della legge 27 febbr. 1921, n. 145, relativi a tributi sui consumi di lusso, coll'abrogazione del R. D. 26 giugno 1921, n. 953, cogli opportuni temperamenti.

D. M. 8 ott. 1921, che modifica per la voce *mobili* le tabelle per l'applicazione della tassa sulle vendite degli oggetti di lusso (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 241).

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 11, relativo all'esenzione dalla tassa di bollo degli oggetti di lusso esportati all'estero, ed all'estensione di tali disposizioni anche alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1521).

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri C. n. **1319** (pres. 16 febbr. 1922): *Tassa sulla cifra d'affari e sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale.* — All'attuale tassa sugli scambi tra commercianti, che è soppressa, sostituisce una tassa sulla cifra d'affari con aliquota dell'uno per cento comprensiva anche dell'addizionale mutilati, la quale non colpisce solo le vendite e gli scambi dei commercianti fra di loro, ma anche quelle del commerciante al consumatore, salvo che per i generi alimentari di più largo consumo e salve le merci di lusso. La tassa stessa poi non colpisce solo gli affari consistenti nelle vendite, ma anche tutti gli altri affari di quanti compiono atti di commercio per sè o per altri.

Riduce al cinque per cento l'aliquota della tassa sulle vendite ai consumatori delle cose di lusso. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Mazzini) – v. appresso R. D. 18 marzo 1923, n. 550.

Interr. Broccardi, ann. 18 marzo 1922: Applicazione delle penalità sulle trasgressioni alla tassa di bollo nella vendita di oggetti di lusso; es. 19 maggio.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1674,* che con effetto anche per la Venezie Giulia e la Tridentina, riduce la misura unitaria delle pene pecuniarie in materia di tasse di bollo sulle vendite di oggetti di lusso e sugli scambi.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 550,* che, con effetto anche per i territori annessi, alle tasse di bollo sulle vendite degli oggetti di lusso e sugli scambi e all'importo sulla produzione dei tessuti di lusso e guanti, sostituisce, dal 1° aprile 1923, la tassa generale di bollo sugli scambi commerciali in base alle fatture, graduata in tre aliquote, senza addizionali.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275,* recante disposizioni per la tassa di bollo sugli scambi.

OGGETTI PREZIOSI, v. *Gioielli.*

OLII D'OLIVA E DI SEMI - OLEIFICI - OLIVICOLTURA.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, concernente l'esenzione sia dall'imposta interna sia dalla sopratassa di fabbricazione, degli olii di semi destinati ad usi industriali, e l'estensione anche alla produzione dei detti olii dell'istituto della licenza di esercizio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

Disegno di legge del min. di agricoltura Mauri, C. n. **953**; S. n. **621** (pres. 25 nov. 1921): *Provvedimenti per l'incremento della olivicoltura.* — Affida l'azione da svolgere a vantaggio dell'olivicoltura agli stessi interessati riuniti in consorzi autonomi, al cui finanziamento gli interessati stessi provvedono mediante un contributo ragguagliato al numero di piante da ciascuno coltivate; limita l'azione governativa, ad integrazione di quella degli interessati, all'attività scientifica da parte di organi e di istituti specializzati, alla propulsione ed incoraggiamento, all'assistenza tecnico-scientifica e finanziaria, alle iniziative dei privati, all'insegnamento pratico al fine della preparazione di buone maestranze; stanzia in bilancio per l'attuazione delle nuove provvidenze la somma annua di lire 500,000.

La Commissione economia nazionale rende (rel. Acerbo) obbligatoria la costituzione dei consorzi di olivicoltori; delle lire 500,000 assegnate dal Tesoro destina lire 100,000 esclusivamente per la lotta contro la malattie dell'olivo, e pei mutui da concedersi ai consorzi stessi attinge ai fondi assegnati nel bilancio d'agricoltura per la concessione di mutui ai consorzi antifillosserici. Tutte queste proposte della Commissione sono approvate dalla Camera nella tornata del 13 giugno 1923. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Cassis).

R. D. 26 genn. 1922, n. 370, che apporta modificazioni al Regolamento 21 marzo 1901, n. 166, per l'amministrazione e la contabilità dei RR. oleifici sperimentali.

R. D. 18 maggio 1922, n. 753, che fonda in Caltagirone, presso il Bosco Santo Pietro, un oliveto sperimentale.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale degli oleifici sperimentali.

R. D-L. 4 febbr. 1923, n. 315, che vieta l'abbattimento degli olivi nella provincia di Porto Maurizio e la spedizione della legna di olivo dal territorio della provincia stessa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2078).

Proposta di legge dep. Canepa, C. n. **2062** (ann. 18 maggio 1923): *Tutela del commercio oleario.* — Mira a reprimere la frode di chi vende olio di semi gabellandolo per olio d'oliva. All'uopo ritocca opportunamente alcune norme, palesatesi poco efficaci, della legge 5 aprile 1908, n. 136: stabilendo la tassativa indicazione della qualità, dell'olio; aggravando le sanzioni contro i contravventori, anche con la confisca della merce; elevando da 10 a 40 mila lire le spese annue per la esecuzione della legge. Autorizza le associazioni di viticultori a costituirsi parte civile nei processi a carico dei contravventori. E dà facoltà al Governo di pubblicare un testo unico. — Rimasta in stato di relazione (rel. Canepa).

**R. D. 6 sett. 1923, n. 2125,* che trasforma in enti morali consorziali autonomi, sotto la vigilanza del Min. dell'economia nazionale, i R. oleifici sperimentali.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale degli oleifici sperimentali.

D. M. 24 dic. 1923, recante disposizioni circa i semi oleosi importati per la produzione di olii ad usi industriali e circa gli olii da essi semi ricavati (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 47).

R. D. 24 genn. 1924, n. 277, che estende alle nuove province i provvedimenti legislativi contro le frodi nella produzione e nel commercio degli olii di oliva.

OLII MINERALI.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1059, che abroga quello 4 sett. 1919, n. 1699, relativo alla istituzione di un conto corrente speciale fra il Tesoro dello Stato e il Min. della guerra per la gestione delle automobili, della benzina, del petrolio e degli olii grassi.

R. D-L. 13 nov. 1921, n. 1602, relativo all'applicazione della tariffa speciale piccola velocità 119 serie *B* ai residui dell'olio minerale utilizzati per combustibile.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che reca modificazioni alle leggi sulle imposte di produzione e di vendita degli olii minerali, di resina e di catrame, per ciò che concerne la vigilanza, le garanzie a favore dell'erario circa il pagamento delle predette imposte e delle eventuali multe ed i procedimenti contravvenzionali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1605, che autorizza il min. di agricoltura a provvedere direttamente alla ricerca dei giacimenti di olii minerali ed agli esperimenti per la sostituzione di tali combustibili con prodotti secondari e con surrogati; ed istituisce nel bilancio di quel Dicastero un capitolo per le spese di ricerca degli olii di cui sopra con lo stanziamento annuo di lire 8 milioni – (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1326; la Commissione economia nazionale, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, propone, rel. Cermenati, un articolo aggiuntivo per autorizzare il Min. d'agricoltura a promuovere e sussidiare le imprese che attendono alla coltivazione ed al razionale trattamento di combustibili nazionali, specialmente mediante impianti di distillazione. — Rimasto in stato di relazione).

Interr. Bianchi U., ann. 25 nov. 1921: Studi e ricerche per un « carburante nazionale » (r. s.); es. 5 dic. — *Id.* id., id.: Esame del carburante per motori di Guglielmo Sesti (r. s.); es. 12 dic.

Interp. Panebianco, ann. 7 dic. 1921: Surrogazione della benzina, e prove del nuovo carburante « brevetto Sesti ».

DD. MM. 1° genn. 1922, riguardanti rispettivamente la ricerca di olii minerali e la costituzione di scuole di sondatori per ricerche petrolifere (*Boll. Agricoltura* del 1922, fasc. 4°).

R. D-L. 5 genn. 1922, n. 167, che abroga il D-L. L. 18 luglio 1915, n. 1112, relativo al divieto del trasporto per mare del petrolio e di altri liquidi combustibili (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2095).

R. D-L. 8 genn. 1922, n. 5, che concede fino al 31 marzo 1922 la esenzione doganale per la benzina destinata ad azionare motori industriali, nonchè per gli olii minerali greggi e i residui della distillazione di olii minerali da usare come combustibili.

DD. MM. 13 febbr. 1922, riguardanti rispettivamente la divisione del territorio del Regno per gli studi e lavorazioni di ricerca di olii minerali e l'istituzione a Ripi (Roma) d'un corso pratico di specializzazione nei lavori di ricerca del petrolio (*Boll. Agric.* del 1922, fasc. 4°).

D. M. 1° marzo 1922, che fissa il compenso mensile da assegnarsi alle persone estranee all'Amministrazione dello Stato chiamate a dirigere o coadiuvare i dirigenti gli studi e le ricerche di olii minerali nel territorio del Regno (*Boll. Agric.* del 1922, fasc. 9°).

Interr. Vella, ann. 18 marzo 1922: Violenze contro gli operai della Società italo-americana del petrolio e nafta; es. 29 maggio; *Id.* id.: Sopra-profitti di guerra realizzati dalla Società italo-americana del petrolio e nafta; es. 1° giugno.

Interp. Mauri A., ann. 22 marzo 1922: Politica per il rifornimento nazionale dei petroli di fronte all'imperialismo accaparratore di altre potenze; *Id.* Coris, ann. 27 marzo: Politica del petrolio.

— Coris, ann. 17 luglio 1922: Ricerca nel paese e provvista all'estero degli idrocarburanti minerali.

Interr. Veneziale, Presutti, ann. 18 nov. 1922: Esonero dal dazio pel petrolio destinato all'agricoltura (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

D. M. 7 marzo 1923, portante modificazioni alle norme tecniche per i depositi di liquidi infiammabili (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 64).

**R. D. 11 marzo 1923, n. 534*, che ammette a dazio ridotto, ed in esenzione dalla tassa di vendita, il petrolio importato per essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli. — *D. M. 6 aprile 1923*, che stabilisce le norme e condizioni per l'importazione del petrolio a dazio ridotto destinato agli usi di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 86). — *D. M. 2 luglio 1923*, che modifica il precedente D. M. (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 216). — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3020*, che proroga al 31 dic. 1924 la riduzione di dazio e l'esenzione dalla tassa di vendita per il petrolio destinato agli usi sopradetti.

R. D-L. 29 aprile 1923, n. 1016, che approva la convenzione stipulata con la Società Photogen di Amsterdam per l'acquisto della maggioranza delle azioni della Società Raffinerie olii minerali di Fiume (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2171).

Interr. Franceschi, ann. 11 giugno 1923: Agevolazioni fiscali per il petrolio destinato a lavori agricoli; es. 11 luglio.

— Bianchi U., ann. 10 luglio 1923: Spesa per le ricerche del petrolio in Italia (r. s.); es. 21 luglio.

Interp. Bianchi U., ann. 10 luglio 1923: Concessioni petrolifere.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2553*, che apporta modificazioni al regime doganale degli olii minerali e dei residui della distillazione di olii minerali.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2406, che approva la convenzione 17 giugno 1923, riguardante la proprietà dei depositi cisterna di S. Saba in Trieste.

OLIMPIADI (CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE), v. *Educazione fisica.*

ONORIFICENZE, v. *Ordini cavallereschi.*

OPERA DI PREVIDENZA PER GL'IMPIEGATI DELLO STATO E PEI MILITARI.

Il dis. di legge del min. del tesoro Bonomi, per la convalidazione di RR. DD. autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 414, pres. 21 giugno 1921, converte, fra gli altri, in legge il R. D. 26 febbr. 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione. La Camera, mentre approva (torn. antim. del 6 maggio 1922) il detto provvedimento, stralcia dal disegno di legge l'art. 2, che estendeva i benefici dell'Opera di previdenza per gl'impiegati dello Stato anche ai militari, coll'intesa che questa disposizione sarà introdotta nel dis. di legge di conversione in legge dell'altro decreto che riguarda l'Opera di previdenza medesima (v. appresso). — ***Legge 2 luglio 1922, n. 896.***

R. D-L. 10 luglio 1921, n. 949, che apporta modificazioni a quello 26 febbr. 1920, n. 219, concernente l'istituzione dell'Opera di previdenza a favore degl'impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; nel senso che le singole Amministrazioni possono continuare ad assegnare sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 845; la Commissione finanze e tesoro, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, propone, rel. Presutti, un ordine del giorno per invitare il Governo ad esaminare se non sia il caso di unificare la gestione di tutti i fondi in pro delle famiglie superstiti d'impiegati, fatta eccezione delle pensioni di diritto, ma compresa quella dell'Istituto per gli orfani degl'impiegati. — Rimasto in stato di relazione).

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 118, che definisce le infermità previste dal n. 1, lettera *a*), dell'art. 3 del R. D-L. 26 febbr. 1920, n. 219, che istituisce l'Opera di previdenza per gl'impiegati dello Stato, per il diritto all'assegno vitalizio da corrispondersi agli inscritti dispensati dal servizio senza pensione, e stabilisce le forme e i termini per l'accertamento delle infermità stesse – (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1337; la Commissione finanze e tesoro, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, con un articolo aggiuntivo, su invito del min. del tesoro, propone (rel. Presutti) di dare potestà al Governo di estendere per R. D. i

beneficî dell'Opera ai militari, dando inoltre ad esso facoltà di riunire in unico testo tutte le disposizioni di carattere legislativo in materia. — Rimasto in stato di relazione).

R. D. 14 giugno 1922, n. 856, che reca modificazioni al Regol. 10 aprile 1921, n. 422, sull'Opera di previdenza per gl'impiegati civili dello Stato e loro superstiti non aventi diritto a pensione.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 614*, che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. D. 26 febbr. 1920, n. 219.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2812*, che apporta modificazioni alle disposizioni riguardanti l'Opera di previdenza e la Cassa sovvenzioni istituite a favore degli impiegati dello Stato e loro famiglie non aventi diritto a pensione.

OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO, v. *Ferrovie* (Personale).

OPERA NAZIONALE PEI COMBATTENTI.

R. D. 21 luglio 1921, n. 1130, che revoca la disposizione dell'art. 1, lettera *B*, del R. D. 31 dic. 1919, n. 2578, con la quale i locali presso il R. Osservatorio astronomico di Firenze furono assegnati all'Opera nazionale dei combattenti.

Mozione Lussu, letta 6 agosto 1921 e 18 marzo 1922: Riorganizzazione dell'Opera nazionale dei combattenti.

Interr. Colonna di Cesarò, ann. 25 nov. 1921: Assegnazione di terre ai contadini di Francoforte da parte dell'Opera nazionale combattenti; es. 20 dic.

Interp. Ungaro, Marino, ann. 25 nov. 1921 e 20 marzo 1922: Cessione dei beni palatini di San Nicola di Bari all'Opera nazionale dei combattenti.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Acerbo* invoca (14 dic. 1921) dal Governo una radicale trasformazione dell'Opera nazionale dei combattenti.

Mozione sen. Calisse, letta 16 marzo 1922: Nomina di una Commissione parlamentare di vigilanza sull'Opera nazionale pei combattenti; svolta e ritirata (23 marzo).

R. D. 30 marzo 1922, n. 572, che provvede per la nomina di un rappresentante del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale presso l'Opera nazionale per i combattenti.

Disegno di legge del min. del lavoro Dello Sbarba, S. n. **378** (pres. 1° aprile 1922): *Ordinamento dell'Opera nazionale per i combattenti.* — Pone l'Opera nazionale dei combattenti sotto la vigilanza del Ministero del lavoro; modifica la composizione del Consiglio d'amministrazione, aumentando da quattro a sei il numero dei consiglieri ex-combattenti; fa obbligo al Ministero del lavoro di presentare annualmente, in allegato al proprio bilancio, il consuntivo dell'Opera nazionale, insieme con una relazione sull'attività dell'ente; dà facoltà al Governo di modificare, in conformità al disegno di legge, il regolamento legislativo dell'Opera nazionale in data 16 genn. 1919, n. 55. — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Calisse) che anche gli ex-combattenti non organizzati siano rappresentati nel Consiglio dell'Opera nazionale, mediante la designazione di due fra essi di speciale competenza in questioni sociali ed economiche, fatta dal min. della guerra. — Approvato dal Senato (25 nov. 1922) e non presentato alla Camera.

Interp. Smorti, ann. 20 giugno 1922: Rimborso all'Opera nazionale pei combattenti della somma (120 milioni) corrisposta ai titolari di polizze per anticipazioni.

R. D. 18 marzo 1923, che nomina l'avv. Igino Maria Magrini commissario per la amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per i combattenti, col compito di riorganizzarne e riformarne l'amministrazione (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 83).

R. D-L. 10 maggio 1923, n. 1118, che approva la convenzione in data 8 maggio 1923 fra il commissario del Governo per la liquidazione dei beni dei cittadini di Stati già nemici e il commissario per l'Opera nazionale per i combattenti, la quale viene incaricata di provvedere in nome e per conto del Demanio e anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla liquidazione, alla messa in valore e all'amministrazione

dei beni suddetti devoluti al Demanio e dichiarati alienabili dal commissario del Governo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. numero 2119).

*R. D. *14 giugno 1923, n. 1560*, con cui, in seguito alla soppressione del Ministero del lavoro, il servizio relativo all'Opera nazionale dei combattenti è posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*R. D. *24 sett. 1923, n. 2077*, sulla durata in carica dei componenti il collegio arbitrale centrale presso l'Opera nazionale dei combattenti. — *R. D. *30 dic. 1923, n. 2946*, sulla durata in carica del presidente e dei membri effettivi e supplenti del predetto collegio arbitrale.

*R. D. *31 dic. 1923, n. 3258*, che approva i seguenti regolamenti: *a*) regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti; *b*) regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale centrale e dei Collegi arbitrali provinciali; *c*) regolamento per il personale dell'Opera; *d*) regolamento per il trattamento di quiescenza del personale e Cassa di previdenza.

OPERE IDRAULICHE.

*R. D. *2 giugno 1921, n. 823*, con cui, in conto della spesa di 300 milioni autorizzata con la legge 26 sett. 1920, n. 1313, è assegnata la somma di 2 milioni da aggiungersi alla dotazione per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle province Venete e di Mantova.

Interr. Campanini, ann. 20 giugno 1921: Lavori di difesa idraulica del basso Lodigiano; es. 28 luglio.

I preventivi lavori pubblici 1920-21, 1921-22, 1922-23 e 1923-24, C. nn. 360 e 375, 1008 e 1874, fissano in lire 500,000, per ciascuna categoria, il limite d'impegno, nell'esercizio, per le concessioni di opere idrauliche di cui all'art. 53 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774; ed in lire 400,000 il limite d'impegno, nell'esercizio, per le concessioni di opere idraulico-forestali dei bacini montani, di cui all'art. 15 della detta legge 13 lulio 1911, n. 774. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del ministro dei lavori pubblici Peano, C. n. **22** (pres. 20 giugno 1921): *Aumento del salario del personale subalterno dei guardiani idraulici e di bonifica.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 961, della XXV Legisl. — Rimasto in stato di relazione (rel. Lo Monte).

Il dis. di legge del presidente del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 806, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di 45 milioni di lire per opere idrauliche nelle varie province del Regno, escluse quelle di Basilicata, Calabria, venete e di Mantova; e di lire 33 milioni per opere idrauliche nelle province venete e di Mantova. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177***. — *R. D. *20 ott. 1921, n. 1519*, concernente l'assegnazione dei fondi autorizzati dalla legge predetta. — *R. D. *4 maggio 1922, n. 687*, che in conto dei fondi autorizzati colla legge di cui sopra assegna nuove somme al bilancio lavori pubblici per lavori di riparazione e sistemazione di opere idrauliche. — *R. D. *18 giugno 1922, n. 907*, che assegna la somma di lire 3,100,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, in conto del fondo autorizzato dalla legge stessa.

*R. D-L. *28 ott. 1921, n. 1560*, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n 1792).

*R. D. *19 nov. 1921, n. 1688*, che modifica il testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, trasferendo determinate attribuzioni dal Ministero dei lavori pubblici e dai prefetti agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile.

*R. D-L. *19 nov. 1921, n. 1704*, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere per il biennio 1922-1923 mutui per l'importo di 500 milioni complessivamente per l'esecuzione, fra l'altro, di opere idrauliche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1332).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, C. n. **971**; S. n **399** (pres. 25 nov. 1921): *Inscrizioni, cancellazioni e rettifiche negli elenchi delle opere idrauliche di 2ª categoria.* — ***Legge 27 giugno 1922, n. 887***.

R. D. 26 genn. 1922, n. 76, recante l'assegnazione di lire 6 milioni per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e seguenti.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1570** (pres. 26 maggio 1922): *Autorizzazione della spesa di lire 10,000,000 per opere idrauliche.* — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale di custodia delle opere idrauliche.

R. D. 14 genn. 1923, n. 314, che riduce le indennità speciali dovute al personale idraulico subalterno.

**R. D. 21 gen. 1923, n. 238*, che approva le annesse tabelle organiche del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

R. D-L. 18 febbr. 1923, n. 580, che autorizza maggiori assegnazioni, per la somma complessiva di lire 4,500,000, nel preventivo lavori pubblici 1922-23 per opere idrauliche nelle varie province del Regno, eccettuate quelle venete e di Mantova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 1115, che apporta variazioni nel preventivo lavori pubblici 1922-23, concernenti spese per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per opere idrauliche nelle varie regioni d'Italia.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle opere idrauliche.

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il min. delle finanze, *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione Rava, ann. 6 dic., sui nuovi documenti finanziari, dichiara che tra le opere pubbliche, la cui esecuzione non può essere rinviata, comprende quelle di immediato rendimento economico, come le opere idrauliche.

R. D-L. 3 marzo 1924, n. 290, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere idrauliche nelle province venete e di Mantova.

OPERE IGIENICHE.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere per il biennio 1922-1923 mutui per l'importo di 500 milioni complessivamente per l'esecuzione, fra l'altro, di opere igieniche diverse dagli acquedotti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n 1332).

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3132, recante agevolezze per le opere d'igiene.

OPERE MARITTIME, v. *Porti*.

OPERE MILITARI NELL'EX ZONA DI GUERRA (ESPROPRIAZIONE DI TERRENI PER), v. *Espropriazione per causa di pubblica utilità*.

OPERE PIE.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *De Capitani* propone (27 luglio 1921) una serie di provvedimenti per fronteggiare la grave crisi in cui oggi versano le istituzioni pubbliche di beneficenza (semplificazione delle amministrazioni, riduzione del personale, agevolazioni per il loro rifornimento, aumento delle percentuali a favore delle opere pie, obbligatorietà dell'adozione della forma di ricovero ed assistenza semigratuita).

Interp. Garibotti, ann. 28 luglio 1921: Provvidenze per le opere pie.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **913** (pres. 2 agosto 1921): *Conversione in legge del R. D. 2 ott. 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, di ricovero e di cura.* — La Commissione interno propone (rel. Guarino-Amella) un articolo aggiuntivo, per autorizzare la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui speciali ai comuni ed alle province, che abbiano debiti verso istituzioni di ricovero o cura per la causale di cui al disegno di legge. — Rimasto in stato di relazione.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **918** (pres. 2 agosto 1921): *Disposizioni relative al domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1216, della XXV Legislatura. — La Commissione interno toglie (rel. Guarino-Amella) il vincolo che i tre componenti elettivi della giunta centrale di tutela istituita in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica col presente dis. di legge siano residenti in Roma. — Sospesa la discussione (14 giugno 1922).

D. M. 10 dic. 1921, che approva alcune norme relative all'erogazione dei sussidi a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 304).

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1922-23, C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922, propone (rel. Casertano) la distinzione delle opere pie in classi nei riguardi della vigilanza e della tutela, la semplificazione degli organi tutori e della materia di tutela, la riduzione della durata del domicilio di soccorso, l'ispezione periodica delle amministrazioni, la revisione più efficace dei conti, la semplificazione dei servizi e la conversione in titoli di rendita dello Stato di tutta la proprietà immobiliare con conseguente riduzione della spesa.

Proposta di legge dep. Chiesa, C. n. **1736** (ann. 18 giugno 1922): *Sul controllo delle gestioni degli enti locali.* — Affida la revisione delle gestioni finanziarie degli enti locali autonomi e di beneficenza a un Collegio di tre revisori, personalmente responsabili, nominati, tra gl'inscritti nell'albo dei ragionieri della provincia, uno dal prefetto, l'altro dal Consiglio comunale, e il terzo dal Collegio dei ragionieri. I revisori durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Essi riferiscono annualmente ai Consigli degli enti interessati e al prefetto circa l'andamento amministrativo e contabile dei singoli enti. Norme opportune regolano le incompatibilità, e i compensi spettanti ai revisori. — Rimasta presso la Commissione Interno.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 214*, con cui si provvede alla soppressione del Consiglio superiore e delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, ed al trasferimento delle rispettive attribuzioni al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 335*, che stabilisce una procedura abbreviata per la revisione dei conti arretrati delle istituzioni pubbliche di beneficenza. — **R. D. 24 sett. 1923, n. 2242*, con cui le disposizioni del R. D. di cui sopra si dichiarano applicabili anche ai conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso.

**R. D. 22 aprile 1923, n. 982*, che dispone la pubblicazione nei territori annessi della legislazione sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

**R. D. 26 aprile 1923, n. 976*, che dà facoltà al ministro dell'interno di dichiarare sciolte le amministrazioni delle congregazioni di carità e di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti in uno stesso comune, e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni.

Interp Bresciani, ann 26 maggio 1923: Sul R. D. 26 aprile 1923, n. 976.

Interr. Tovini, ann. 8 giugno 1923: Interpretazione del R. D. 26 aprile 1923, n. 976 (r. s.); es. 16 giugno.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2120, che estende ai territori annessi gli articoli 2 e 3 della legge 29 dic. 1901, n. 538, concernenti la pubblicazione dei bilanci e conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2723*, sul funzionamento delle congregazioni di carità e dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza negli undici comuni aggregati a quello di Milano.

***R. D. 30 dic. 1923, n. 2841*, sulla *riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza* — Modifica la composizione della congregazione di carità, introducendovi una prevalente rappresentanza governativa nominata dal sottoprefetto; dichiara obbligatorio il concentramento nella congregazione di carità di tutte le istituzioni non aventi una rendita netta superiore a ventimila lire annue e obbliga di riunire in gruppi, secondo l'affinità degli scopi rispettivi, le istituzioni di cui non si effettui il concentramento, ammettendo altresì la fusione degli istituti aventi fini identici.

Per tutte le riforme semplifica la procedura. Ammette che i consorzi e le federazioni, oltre che fra gli istituti di una stessa provincia, siano costituiti anche fra quelli di province diverse, estendendone le finalità. Attua un largo decentramento burocratico

sopra tutto per le funzioni di vigilanza. A tale scopo distingue le istituzioni in due classi, a ciascuna delle quali assegna una sfera diversa di autonomia amministrativa.

Pur conservando, poi, per tutte le istituzioni l'obbligo di sottoporre il bilancio preventivo all'approvazione tutoria, stabilisce per quelle di seconda classe il sistema del bilancio consolidato triennale. Semplifica le operazioni di revisione dei conti e intensifica i controlli. Detta particolari disposizioni per gli istituti destinati all'assistenza ospedaliera. Attribuisce alla donna maritata e al figlio maggiore di 14 anni un domicilio di soccorso indipendente da quello del marito e dell'esercente la patria potestà. — *D. M. 11 febbr. 1924*, che provvede alla parziale esecuzione del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 42). — *D. M. 6 marzo 1924*, che rinvia l'esecuzione di alcuni articoli del R. D. 30 dic. 1923, n. 2841 (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 66).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3048*, circa la devoluzione di beni di pertinenza di opere pie, lasciti e legati di culto, a favore di enti di culto.

D. M. 4 genn. 1924, con cui sono sciolti il Consiglio direttivo ed il Collegio dei delegati della Società « Umanitaria » di Milano, allo scopo di riordinarne il funzionamento e per coordinarne l'azione agl'interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica, e ridurne le spese di gestione, ed all'uopo si affida la gestione della Società suddetta al dep. De Capitani (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 8). — *D. M. 3 febbr. 1924*, con cui nelle attribuzioni conferite al suddetto commissario s'intendono compresi anche i poteri di amministrazione e di gestione spettanti all'assemblea dei soci dell'« Umanitaria » in base al proprio statuto organico (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 34). — *D. M. 5 febbr. 1924*, che nomina vicecommissario per la straordinaria gestione dell'« Umanitaria » l'onorevole conte Pier Gaetano Venino (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 39).

Monti di pietà, v. *Monti di pietà*.

Proposta di indennità agli amministratori delle opere pie, v. *Indennità ai pubblici amministratori*.

OPERE PUBBLICHE (IN GENERALE) (1).

R. D. 9 giugno 1921, n. 822, che apporta variazioni alla ripartizione, disposta col D. L. 7 febbr. 1919, n. 150, dell'assegnazione straordinaria di un miliardo, per l'esecuzione di opere pubbliche, autorizzata col D. L. 17 nov. 1918, n. 1698.

Il preventivo lavori pubblici 1921-22, C. n. 375, pres. 21 giugno 1921, abroga l'art. 15 del R. D. 3 maggio 1920, n. 558, che fissa il limite della somma complessiva da inscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli esercizi dal 1921-22 al 1925-26, in misura non superiore a quella recata dal progetto del bilancio del Ministero medesimo per il 1920-21, indipendentemente dalle spese per le ferrovie concesse all'industria privata e per le tramvie. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **510** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge con emendamenti del R. D. 2 sett. 1919, n. 1628, che istituisce l'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni.* — I detti emendamenti consistono nel consentire anche alle province di richiedere direttamente l'intervento dell'Istituto di cui sopra per opere pubbliche di loro competenza, e nel conferire le facoltà degli ingegneri capi del Genio civile al direttore del servizio tecnico dell'ente, quando esso (come nel fatto è oggi) faccia parte già del Corpo Reale del Genio civile, con grado che lo autorizzi ad esercitare tali funzioni. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Turati* espone (22 luglio 1921) un programma di grandi lavori che, a suo avviso, occorrerebbero per la ricostituzione economica del nostro Paese.

R. D. 31 luglio 1921, n. 1079, che assegna la somma di lire 500,000, in conto della spesa di lire 300,000,000, autorizzata con la legge 26 settembre 1920, n. 1313, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

Interr. sen. Paternò, ann. 6 dic. 1921: Impiego della somma di 2 miliardi e 300 milioni, stanziata col D. L. 17 nov. 1918, n. 1698, per opere del dopo-guerra; es. 8 dic.

R. D. 12 febbr. 1922, n. 214, che modifica quello 6 febbr. 1919, n. 107, contenente norme per l'esecuzione di opere pubbliche (fissazione dell'importo massimo degli appalt

i

(1) Per le opere pubbliche speciali, v.: *Acquedotti* e *Acquedotto pugliese* – *Acque pubbliche* (concessioni e derivazioni) – *Bonifiche* – *Fiumi* – *Opere idrauliche* e *igieniche* – *Ponti* – *Porti e spiagge* – *Strade*.

Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione, v. oltre.

che possono affidarsi a cooperative; emissione di mandati d'anticipazione; esame dei progetti d'esecuzione d'opere pubbliche; dichiarazione di pubblica utilità; decentramento di attribuzioni in materia di espropriazioni, ecc.,; semplificazione della procedura di concessione dei sussidi o concorsi). — *R. D. 8 febbr. 1923, n. 422*, contenente emendamenti al D. L. 6 febbr. 1919, n. 107, e al R. D. 12 febbr. 1922, n. 214, recanti norme per l'esecuzione delle opere pubbliche. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2847*, circa il pagamento della spesa per opere pubbliche eseguite in concessione a termini dell'art. 23 del R. D. n. 422.

R. D. 2 aprile 1922, n. 512, concernente stanziamento di fondi nel preventivo lavori pubblici 1921-22, in conto della somma di lire 300 milioni autorizzata per opere pubbliche straordinarie.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il dep. *Donati* invoca (9 maggio 1922) un nuovo indirizzo di politica economica e finanziaria in materia di lavori pubblici. È poi approvato dalla Camera (18 maggio) un ordine del giorno *Braschi*, accettato dal Governo, perchè il Governo stesso informi la propria politica economica al criterio di una crescente valorizzazione delle nostre ricchezze naturali e di una graduale sistemazione del bracciantato, da impiegarsi in lavori duraturi e produttivi; reclamando inoltre un piano organico di lavoro che, fornito di congrui mezzi, elimini false e più dispendiose economie, intensifichi determinate opere pubbliche.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1502**; S. n. **501** (pres. 10 maggio 1922): *Autorizzazione della spesa di lire 54,620,000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazione di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.* — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

R. D. 6 luglio 1922, n. 1266, che estende alle nuove province le disposizioni delle leggi 25 giugno 1909, n. 422 e 26 sett. 1920, n. 1495, relative alla cessione dei mandati di pagamento di somme dovute dall'Amministrazione a cooperative o consorzi per appalti di opere pubbliche.

Durante la discussione del preventivo tesoro 1922-23, alla Camera (12 luglio 1922) il min. del tesoro, *Peano*, dichiara essere intendimento del Governo di rivedere tutti gli stanziamenti per opere pubbliche per ricercarvi ogni possibile economia. Uguale proposito manifesta il min. del tesoro, *Tangorra*, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, alla Camera (17 nov. 1922), aggiungendo di volere adottare il criterio del consolidamento per un certo numero d'esercizi. — Nel discorso di Milano, del 13 maggio 1923, il min. delle finanze, *De Stefani*, riferendo i risultati della sua revisione dei bilanci, dichiara che l'esecuzione delle opere pubbliche deve limitarsi a quelle assolutamente indifferibili. Conferma tale concetto nel discorso dell'8 dic. 1923, in Senato, in risposta all'interrogazione del sen. Rava, ann. 6 dic., sui nuovi documenti finanziari, avvertendo di preferire le opere di immediato rendimento economico (strade, bonifiche, opere idrauliche, alcuni importanti porti).

Il preventivo lavori pubblici 1923-24, C. n. 1874, pres. 25 nov. 1922, prescrive di allegare ai consuntivi la dimostrazione del movimento dei fondi per ciascun articolo dei capitoli della parte straordinaria dei bilanci di detto Ministero, in conto competenza e in conto residui, giusta il 1° comma dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che abolisce la Commissione permanente incaricata di proporre norme uniformi sui materiali da costruzione da adottarsi nei pubblici lavori.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 913*, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3246*, con cui è prorogato al 30 giugno 1924 il termine del 31 dic. 1923, fissato nell'art. 3 del R. D. di cui sopra, per l'emanazione delle norme che stabiliscano quali istituti in vigore nei territori annessi, possano mantenersi, con le modifiche ed i coordinamenti necessari.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che accerta in lire 6,204,407,165.60 la spesa facente carico al bilancio dei lavori pubblici (tenuto conto delle assegnazioni di tutte le leggi o decreti sinora emanati) e da ripartirsi in conformità della tabella *A* allegata al decreto stesso negli esercizi 1923-24 a 1927-28. — *RR. DD-L. 15 sett., 2, 9, 16 e 20 dic. 1923, nn. 1983, 2795, 3059, 3200* e *3233; 24* e *20 genn., 3* e *20 marzo 1924, nn. 126, 239, 286, 287, 288, 289, 290* e *475*, che apportano aggiunte o varianti alle assegnazioni di cui alla tabella *A* allegata al D-L. di cui sopra.

R. D. 17 giugno 1923, n. 1441, sullo storno di fondi, concernenti opere pubbliche, autorizzate col D. L. 17 nov. 1918, n. 1698, nel preventivo lavori pubblici 1922-23. — *R. D-L. 20 marzo 1924, n. 475*, che abroga l'art. 1 del R. D. di cui sopra.

R. D-L. 29 genn. 1924, n. 126, che autorizza le spese per riparare i danni prodotti dalla rottura della diga del Gleno.

Opere pubbliche: in Calabria, v. *Basilicata e Calabria;* nel Mezzogiorno e in Sicilia, v. *Mezzogiorno e Sicilia;* in Sardegna, v. *Sardegna.*

OPERE PUBBLICHE A SOLLIEVO DELLA DISOCCUPAZIONE.

Disegni di legge del presid. del Consiglio Bonomi, C. nn. **805**, **806**, **807** e **808**; S. n. **166** (pres. 22 luglio 1921): *Provvedimenti vari contro la disoccupazione.* — Stabilisce che per accelerare l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, anche al fine di combattere la disoccupazione, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio dei Banchi di Napoli e di Sicilia accordino mutui in favore di province, di comuni o di concessionari di opere pubbliche per lire 500 milioni in un biennio; con facoltà degli Istituti mutuanti di accordare anticipazioni, non eccedenti un decimo dell'importo dei mutui stessi e provvisoriamente garantite dal tesoro dello Stato entro il limite dell'importo dei contributi a carico dello Stato stesso.

Semplifica inoltre la procedura relativa all'approvazione dei progetti, e proroga di due anni i termini di cui all'art. 33 del D. L. 6 febbr. 1919, n. 107, relativo alla esecuzione di opere pubbliche.

Durante la discussione, è approvato dalla Camera (2ª torn. del 5 agosto 1921) un ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, perchè si presenti da quest'ultimo alla ripresa dei lavori parlamentari un programma organico tecnico-finanziario per le opere pubbliche in relazione alle esigenze della nostra vita economica, con equo riguardo agl'interessi delle singole regioni, provvedendo i mezzi necessari per la sua più rapida attuazione e perchè ogni opera sia compiuta nel tempo tecnicamente indispensabile.

Un analogo ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo è approvato pure dal Senato, durante la medesima discussione, nella torn. pom. del 12 agosto. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.*** — *R. D. 26 genn. 1922, n. 76*, che assegna e ripartisce la somma di lire 42,000,000, in conto del fondo di lire 100,000,000 autorizzato dalla legge di cui sopra. — *R. D. 4 maggio 1922, n. 687*, che assegna al bilancio del Ministero dei lavori pubblici nuove somme in conto dei 100 milioni predetti.

Interp. Sensi, ann. 2 agosto 1921: Lavori pubblici a sollievo della disoccupazione in provincia di Cosenza.

D. M. 20 sett. 1921, relativo alla costituzione della Giunta tecnica e della Commissione finanziaria che dovranno assistere il Comitato interministeriale per coordinare il piano di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione in relazione alle esigenze delle singole regioni e anche alle condizioni del mercato di lavoro, nonchè per il finanziamento delle opere stesse (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 248).

R. D-L. 6 ott. 1921, n. 1426, concernente la sistemazione dei mutui per disoccupazione concessi agli enti locali delle province di Belluno e Udine (assunzione da parte dello Stato della quota globale di 40 milioni nell'importo totale dei mutui riguardanti gli Enti predetti, e proroga fino al 1926 dell'inizio dell'ammortamento della quota dei mutui che rimarrà a carico degli enti stessi) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1331).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui pel biennio 1922-23 ai comuni e alle province per l'esecuzione di determinate opere pubbliche a sollievo della disoccupazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1332). — *R. D-L. 19 febbr. 1922, n. 308*, che reca aggiunte al R. D. di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1634). — **R. D. 8 febbr. 1923, n. 287*, col quale vengono apportate ulteriori semplificazioni nella procedura dei prestiti della Cassa suddetta. — *R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3134*, con cui il termine fissato all'art. 1 del R. D. n. 1704, per la concessione da parte della Cassa dei depositi e prestiti dei mutui di favore per le opere pubbliche, ivi indicate, al fine di alleviare gli effetti della disoccupazione, è prorogato al 30 giugno 1924.

Interr. Abisso, ann. 8 giugno 1922: Esecuzione dei lavori pubblici in provincia di Girgenti; es. 10 giugno.

Proposta di legge dep. Aldi-Mai (ann. 15 giugno 1922, letta 19 giugno): *Modificazione dell'art. 1 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per agevolazioni per opere concesse e sussidiate dallo Stato.* — Ammette che i mutui per l'esecuzione di opere a sollievo della disoccupazione possano essere contratti anche in base a deliberazione di commissari prefettizi per i comuni. — Rimasta da svolgersi.

R. D. 23 luglio 1922, n. 1100, che dispone nuove assegnazioni per 1,500,000 lire, in conto della somma di 300 milioni autorizzata per opere pubbliche con la legge 26 settembre 1920, n. 1313.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 234*, che abolisce il Comitato interministeriale istituito con l'art. 10 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per coordinare il piano delle opere pubbliche e le spese relative, deferendone le attribuzioni al min. dei lavori pubblici.

R. D. 8 marzo 1923, n. 569, che autorizza il min. per il lavoro e la previdenza sociale a concedere sussidi e contributi, fino alla concorrenza della somma di lire 300,000, allo scopo di favorire l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, che rivestano carattere d'urgenza e possano dare impiego alla mano d'opera disoccupata della provincia di Zara.

OPPIO, v. *Cocaina.*

ORA LEGALE.

Interr. Chiesa, ann. 30 giugno 1922 e 19 maggio 1923: Adozione dell'ora legale (r. s.); es. 10 agosto 1922 e 9 giugno 1923, (risposta negativa, avendo l'esperienza dimostrato che gl'inconvenienti dell'adozione « sono maggiori dei modesti vantaggi che se ne potrebbero ritrarre »).

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

CIVILE: v. *Cancellerie e Segreterie giudiziarie – Circoscrizione giudiziaria – Magistratura – Ufficiali ed uscieri giudiziari.*

MILITARE, v. *Giustizia militare.*

ORDINE DI MALTA (SOVRANO MILITARE).

R. D. 23 ott. 1921, n. 1418, che concede all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine militare di Malta l'uso di un labaro di modello analogo a quello stabilito per il corpo sanitario del Regio esercito.

Il dis. di legge del min. della guerra Gasparotto, per la convalidazione dei DD-L. 14 dic. 1919, nn. 2469 e 2470, concernenti le attribuzioni in tempo di guerra ed in tempo di pace della Croce Rossa Italiana, C. n. 950, pres. 25 nov. 1921, estende le disposizioni stesse all'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta. — Rimasto presso la Commissione Esercito (rel. Di Giovanni).

ORDINI CAVALLERESCHI.

Disegno di legge del min. della guerra Rodinò, C. n. **218**; S. n. **291** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del D-L. L. 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. De Cupis), ed il Senato approva (13 maggio 1922) un articolo aggiuntivo, con cui si ripristina il diritto di riversibilità dell'assegno annesso all'onorificenza in favore delle vedove e dei figli minorenni, secondo le norme che regolano la corresponsione alla famiglia delle ricompense al valore.

Il Governo ripresenta il dis. di legge alla Camera con nuove modificazioni al testo approvato dal Senato, di cui la più importante è quella che stabilisce che nel numero massimo delle pensioni per il grado di cavaliere non vanno comprese le pensioni spettanti all'arma di fanteria. E mentre la Commissione esercito e marina accetta (rel. Padulli) la proposta riversibilità dell'assegno annesso all'onorificenza, la Commissione finanze e tesoro invece esprime (rel. Crisafulli-Mondio) parere contrario a siffatta riversibilità. Il nuovo testo ministeriale è poi approvato dalla Camera il 12 giugno 1923 e dal Senato il 18 giugno. — ***Legge 24 giugno 1923, n. 1658.***

R. D. 15 genn. 1922, n. 127, che fissa il numero delle onorificenze da potersi concedere ogni anno nei due ordini equestri dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. — *R. D. 17 maggio 1923, n. 1172*, che fissa il numero delle onorificenze negli

ordini sopradetti che potranno concedersi nel periodo dal 3 giugno (con deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 genn. 1923 erano state sospese le concessioni onorifiche sino al giugno dello stesso anno, *Giorn. Mil.* del 1923, Disp. 12ª), al 31 dic. dello stesso anno. — *R. D. 13 genn. 1924, n. 62*, che fissa il numero delle onorificenze che potranno conferirsi in ciascun anno negli ordini summenzionati.

R. D. 5 febbr. 1922, n. 186, che per la gestione ed amministrazione del patrimonio appartenente all'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma istituisce un ente giuridico a sè stante, autonomo, separato dall'Ordine Mauriziano.

R. D. 18 marzo 1923, n. 575, che estende alle nuove province del Regno le disposizioni sull'Ordine militare di Savoia.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3031, che apporta modificazioni al R. D. 20 marzo 1921, n. 350, concernente la costituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro ».

R. D. 30 dic. 1923, n. 3167, con cui è istituita la decorazione della « Stella al merito del lavoro », da concedersi esclusivamente ai lavoratori manuali d'ambo i sessi occupati nelle industrie, nel commercio e nell'agricoltura, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di fedeltà e di buona condotta morale; stabilisce che la decorazione ed il nastro siano distribuiti gratuitamente ai decorati, e che la decorazione possa conferirsi una seconda volta nel caso di acquisto di nuovi titoli di benemerenza.

R. D. 14 marzo 1924, n. 300, con cui, stabilendosi che il numero dei cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sia come per il passato di venti, nel novero di questi non si computano: 1°) il Capo e Sovrano; 2°) i Principi suoi parenti della linea paterna, fino al 4° grado incluso; 3°) gli ecclesiastici; 4°) gli stranieri.

ORDINI PROFESSIONALI (IN GENERE).

Disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, S. n. **573** (pres. 9 maggio 1923): *Norme generali sull'ordinamento delle varie professioni.* — Costituisce in *ordini* e *collegi* le classi professionali non contemplate in precedenti leggi, subordinando l'inscrizione nei relativi albi al godimento dei diritti civili da parte dell'aspirante e alla condizione che esso non sia incorso in determinate condanne penali. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato (rel. Mengarini), v. appresso R. D.-L. 24 genn. 1924, n. 103.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 2909*, che determina le professioni, per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 103, recante disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative; riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nel dis. di legge S. n. 573, di cui sopra.

ORDINI SPECIALI: Avvocati e procuratori, v. *Avvocati* - Chimici, v. *Chimica e chimici* - Dottori in scienze economiche, v. *Ragionieri* - Ingegneri, architetti, geometri ed altri periti tecnici, v. *Ingegneri* - Odontojatri, v. *Odontojatria* - Ragionieri, v. *Ragionieri* - Sanitari, v. *Sanità pubblica.*

ORFANI DI GUERRA.

R. D. 8 maggio 1921, n. 769, che estende ai territori delle nuove province la legge 18 luglio 1917, n. 1143, ed i regolamenti relativi, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

R. D. 19 giugno 1921, n. 943, con cui l'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, con sede in Roma, viene eretta in ente morale.

Disegno di legge del presidente del Consiglio Giolitti, C. n. **7**; S. n. **221** (pres. 20 giugno 1921): *Estensione agli orfani della guerra italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli orfani della recente guerra europea.* — Durante la discussione alla Camera è approvato (26 nov.) un emendamento aggiuntivo *Lissia*, per l'estensione dei provvedimenti di cui sopra agli orfani della guerra eritrea. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro, per l'esame delle modificazioni apportate dal Senato.

R. D. 1° nov. 1921, che devolve agli orfani della guerra l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare concessa con lo stesso decreto alla memoria del Soldato Ignoto (*Giorn. Mil.* del 1921, Disp. 50ª).

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1922-23, C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922, fa voti (rel. Casertano) per un congruo aumento di fondi per l'assistenza agli orfani di guerra.

Interr. Cosattini, ann. 18 marzo 1922: Osservazioni sull'operato della commissione provinciale di patronato di Udine; es. 20 maggio.

Disegno di legge del min. delle poste Colonna di Cesarò, C. n. **1854** (pres. 23 nov. 1922: *Abrogazione dell'art. 35 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra*, con cui si stabilisce la devoluzione al fondo a favore degli orfani di guerra dei proventi di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole amministrazioni governative, in locali di loro pertinenza o su carte e stampati in uso presso le amministrazioni medesime. — Ritirato (6 febbr. 1923), v. appresso: *R. D, 7 giugno 1923, n. 1222.

R. D. 18 genn. 1923, n. 244, che approva il nuovo statuto organico dell'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 272*, con cui si dispone il passaggio dal Ministero dell'interno al Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra dei servizi attinenti alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1222*, che apporta modificazioni alla legge 18 luglio 1917, n. 1143, concernente la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

R. D-L. 29 luglio 1923, n. 1724, che devolve al fondo per gli orfani di guerra il patrimonio del soppresso ente morale « Comitato nazionale per il monumento ossario al Fante italiano ». (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. interno, C. n. 2192).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3029*, con cui gli atti di liberalità a favore degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti dalle tasse di registro e di trascrizione.

Colonie agricole per gli orfani dei contadini, v. *Colonie agricole.*

Pensioni di guerra, v. *Pensioni privilegiate di guerra.*

OSOPPO (FORTE DI), v. *Monumenti di guerra.*

OSPEDALETTI (COSTITUZIONE DEL COMUNE AUTONOMO DI): v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 6 dic. 1923, n. 2769).

OSPEDALI CIVILI E MILITARI.

R. D. 19 giugno 1921, che autorizza il comune di Trieste ad acquistare degli immobili per scopi spedalieri (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 176).

R. D. 30 giugno 1921, n. 1121, che aumenta la retta da corrispondersi negli ospedali militari marittimi dagli ufficiali, impiegati civili e personale di bassa forza ivi ricoverati.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Capasso* invoca (23 luglio 1921) la soluzione del problema dell'assistenza ospedaliera.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *De Capitani* propone (27 luglio 1921) che si sollevino i comuni delle gravissime spese di spedalità ed assistenza gravanti sui loro bilanci, col rendere obbligatoria la previdenza contro i danni delle malattie; il dep. *Cirincione* raccomanda (29 luglio) al Governo lo studio della questione concernente l'abolizione degli ospedali militari e di marina, e l'istituzione di riparti militari negli ospedali civili.

Regol. 12 nov. 1921, n. 2137, per il personale salariato degli ospedali. — *R. D. 20 dic. 1923, n. 2888*, che abroga il regolamento predetto.

Interr. Bussi, ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti per fronteggiare la crisi ospitaliera; es. 1° dic.

R. D-L. 27 nov. 1921, n. 2005, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a mutuare agli ospizi civili di Parma la somma di quindici milioni occorrente per provvedere alla costruzione del nuovo ospedale per la città e provincia di Parma con cliniche ed altri Istituti scientifici annessi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1333).

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 114, con cui, allo scopo di porre in grado gli ospedali, legalmente riconosciuti quali istituzioni pubbliche di beneficenza, di ovviare alla mancata riscossione di crediti di spedalità verso i comuni, si autorizza il min. dell'interno a fare anticipazioni agli ospedali stessi sino all'importo massimo di 125 milioni di lire, con facoltà del min. del tesoro di attingere i mezzi all'uopo necessari mediante emissioni di buoni del tesoro quinquennali. Si stabilisce inoltre che in corrispondenza alle

predette anticipazioni e per un uguale importo s'intendano ceduti a favore del tesoro i crediti certi e liquidi degli ospedali verso i comuni del Regno per rimborso di spedalità (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1329). — *R. D. *24 sett. 1923, n. 2426*, con cui sono estese ai territori annessi le disposizioni del R. D-L. di cui sopra.

Interr. Di Salvo, ann. 20 marzo 1922: Inchiesta all'ospedale civico di Palermo es. 1° giugno.

Durante la discussione dei preventivi interno 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (30 marzo 1922) un ordine del giorno *Monici*, con cui, per la risoluzione del problema ospitaliero e sanitario, si invita il Governo a presentare alla Camera per la convers. in legge i decreti per le assicurazioni contro l'invalidità e la vecchiaia e la disoccupazione, nonchè il dis. di legge per l'assicurazione contro le malattie.

R. D. 30 marzo 1922, n. 590, che sopprime l'infermeria presidiaria di Riva.

Interp. sen. D'Andrea, ann. 20 giugno 1922: Inopportunità del R. D. 12 nov. 1921, n. 2137, che approva il regolamento pel personale salariato degli ospedali e dei manicomi; es. 26 giugno.

— Frontini, ann. 30 giugno 1922: Stato giuridico ed economico del personale salariato degli ospedali e dei manicomi.

*R. D. *25 genn. 1923, n. 182*, concernente l'ordinamento degli ospedali e delle infermerie militari. — *D. M. 15 febbr. 1923*, che stabilisce le sedi delle direzioni e degli stabilimenti di sanità (*Giorn. Mil.* del 1923, disp. 10ª).

Interr. Lanfranconi, ann. 12 giugno 1923: Erogazione dei proventi delle tasse sugli spettacoli per soccorrere le finanze degli istituti ospitalieri; es. 16 luglio.

*R. D. *11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi dei massaggiatori civili negli Ospedali militari.

*R. D. *30 dic. 1923, n. 2841*, che nel riformare la legge sulle Opere pie, detta particolari disposizioni per gli istituti destinati all'assistenza ospedaliera. Esso, mentre fa obbligo ad ogni ospedale di assistere e curare, nei limiti dei mezzi disponibili – e salvo nella massima parte dei casi il diritto al rimborso della spesa da parte dei comuni del domicilio di soccorso dei ricoverati – i poveri affetti da malattie acute, i feriti e le donne nell'imminenza del parto, stabilisce determinate condizioni, per limitare il ricovero a coloro che più ne abbiano bisogno e per sfollare gli ospedali da tutti quegli infermi che possano essere convenientemente assistiti anche a domicilio, o negli ambulatorî o dispensarî. Semplifica la procedura per la risoluzione delle controversie relative al pagamento di spese di spedalità, di soccorso e d'assistenza, e quella per la riscossione dei crediti di spedalità.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3132, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere, fino a tutto il 1933, mutui di favore per gli ospedali, dettando pure per essi altre speciali agevolezze.

Ospedali di Roma, v. *Roma*.

Scuole-convitto per infermiere professionali, v. *Infermiere professionali*.

OSSERO (Costituzione del comune di) v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 30 dic. 1923, n. 2942).

OSSERVATORII ASTRONOMICI, METEOROLOGICI E GEODINAMICI.

Il disegno di legge del min. dell'istruzione Corbino, per variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, C. n. 1238, pres. 20 dic. 1921, stabilisce la corresponsione, oltre allo stipendio, di un'indennità annua di lire 3000 ai direttori degli osservatorii astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. ***Legge 25 luglio 1922, n. 1147.***

Interr. sen. Ginori-Conti, ann. 9 maggio 1922: Concorso al posto di direttore, e organico del personale assistente e subalterno del Regio Osservatorio vesuviano (r. s.); es. 12 maggio.

*R. D. *30 sett. 1922, n. 1290*, recante la tabella degli stipendi del personale del servizio meteorologico e geodinamico.

*R. D. *7 dic. 1922, n. 1594*, che approva le norme di carriera e le tabelle degli stipendi per il personale scientifico degli osservatorii astronomici universitari e autonomi.

*R. D. 29 aprile 1923, n. 1109, che sopprime il posto di direttore dell'Osservtorio vesuviano ed affida la gestione tecnica ed amministrativa dell'Osservatorio stesso ad un Comitato vulcanologico.

*R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei servizi meteorologici e geodinamici.

*R. D. 30 dic. 1923, n. 3165, che provvede alla semplificazione ed al riassetto dei servizi meteorologici e geodinamici.

*R. D. 31 dic. 1923, n. 3160, sull'ordinamento dei Regi osservatorii astronomici e del Regio osservatorio vesuviano.

OSSERVATORII INDUSTRIALI, v. *Mobilitazione e smobilitazione industriale.*

OSTETRICIA (SCUOLE DI) – LEVATRICI.

Nuovo testo in data *17 giugno 1921*, delle istruzioni per l'esercizio ostetrico delle levatrici (*Boll. Interno* del 1921, n. 21).

R. D-L. 25 sett. 1921, n. 1396, concernente l'equipollenza dei diplomi per l'esercizio della professione di levatrice, conseguiti nelle scuole d'ostetricia per le nuove province, ed il riordinamento delle scuole d'ostetricia medesime in conformità del regolamento 9 agosto 1910, n. 808, (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. istruzione, S. n. 559).

R. D. 11 genn. 1923, n. 838, che approva il regolamento speciale per le scuole di ostetricia, ed abroga quello approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 808.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, che stabilisce gli stipendi delle levatrici e assistenti presso le Regie università ed istituti di istruzione superiore, e presso la scuola paregiata di ostetricia di Venezia.

OSTIA NUOVA (COSTRUZIONE DELLA FERROVIA E DEL PORTO), v. *Roma.*

PACCHI POSTALI, v. *Poste.*

PADOVA.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, S. n. **34;** C. n. **1089** (pres. 16 giugno 1921): *Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del settimo centenario dell'Università di Padova*, in lire 100,000, per la stampa delle pubblicazioni che saranno fatte in quell'occasione. — ***Legge 25 aprile 1922, n. 615.***

R. D-L. 29 dic. 1921, n. 2085, che autorizza la spesa per la partecipazione del Commissariato dell'emigrazione alla mostra campionaria di Padova.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1503;** S. n. **490** (pres. 10 maggio 1922): *Approvazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione di alcuni quartieri della città di Padova.* — Durante la discussione in Senato, è approvato (18 luglio 1922) un ordine del giorno dell'Ufficio centrale in merito all'art. 5 del dis. di legge, (applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2359) con cui, in considerazione che la legge predetta fu promulgata quando non esisteva il regime vincolativo degli affitti, si fanno voti che per l'applicazione equa di detta legge non si tenga conto del vincolo che ha carattere transitorio. — ***Legge 23 luglio 1922, n. 1043.***

PAESAGGIO (TUTELA DEL).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, S. n. **10;** C. n. **940** (pres. 15 giugno 1921): *Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse, storico.* — Riproducendo, nel testo, lievemente emendato dal Senato, il dis. di legge, S. n. 204, della XXV Legisl., provvede alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, vietando la loro distruzione od alterazione senza il consenso del Ministero dell'istruzione. Fa obbligo ai proprietari di presentare preventivamente alle sopraintendenze i progetti delle opere di qualsiasi genere interessanti gli immobili vincolati, ed impedisce che la bellezza naturale o del paesaggio sia alterata o danneggiata, anche da altri lavori, e segnatamente da nuove costruzioni che si facciano fuori del perimetro degli immobili vincolati; vieta pure l'uso di cartelli o d'altri mezzi di pubblicità i quali danneggino l'aspetto ed il pieno godimento delle bellezze naturali e panoramiche. — ***Legge 11 giugno 1922, n. 778.***

Interr. Lollini, ann. 25 nov. 1921: Tutela della bellezza panoramica della cascata verticale di Isola del Liri, nelle concessioni di acqua del Liri; es. 6 dic.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1726, con cui una Giunta di tre membri scelti nel seno della Commissione centrale per le antichità e belle arti, istituita presso il Ministero della istruzione col decreto medesimo, è chiamata a dar parere sulle questioni che hanno origine dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, per la tutela delle bellezze naturali; con facoltà per detta Giunta di aggregarsi, quando occorra e volta per volta, una o più persone competenti in materia idraulica, forestale, geologica e speleologica. — *R. D. 11 genn. 1923, n. 241*, che estende alle nuove province la legge di cui sopra.

Istituzione di parchi nazionali, v. *Parchi nazionali.*

PAGAMENTI ALL'ESTERO.

R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1063, che proroga, sino a nuova disposizione, talune norme del D. L. 28 febbr. 1916, n. 224, circa i pagamenti da eseguirsi in oro effettivo; e modifica il D. L. 10 genn. 1918, n. 26, circa la determinazione del corso ufficiale dell'oro.

PAGLIARA (RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2136*, circa l'interpretazione dell'art. 1 della legge 5 luglio 1914, n. 743, relativa alla costituzione in comune della frazione di Pagliara.

PALAZZI CAFFARELLI E VIDONI IN ROMA, (DESTINAZIONE), v. *Roma.*

PALAZZI DEI MINISTERI.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **20** (pres. 20 giugno 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 275,000 per lavori di sopraelevazione nel palazzo in cui ha sede il Ministero dei lavori pubblici.* — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1187**; S. n. **405** (pres. 15 dic. 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 13 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica e della giustizia, e della Corte dei conti.* — ***Legge 18 giugno 1922, n. 881.***

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa lo stanziamento di 18 milioni di lire per acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici in Roma.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2327, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 3,700,000 nel preventivo interno 1923-24 per indennità di espropriazione dell'area e delle costruzioni fra via Depretis e via Balbo in Roma, già di spettanza della Cooperativa edilizia tra funzionari del Ministero dei lavori pubblici, ed altre spese relative.

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2525, con cui, in aggiunta alle somme finora autorizzate, è concessa una nuova assegnazione di lire 26,050,000, da inscriversi nel preventivo lavori pubblici 1923-24, per il completamento della costruzione degli edifici destinati a sede dei Ministeri della giustizia, dell'istruzione e della marina.

PALAZZI DELLE AMBASCIATE, LEGAZIONI E CONSOLATI, v. *Ambasciate* (Edifici).

PALAZZI REALI, v. *Lista civile.*

PALAZZO CARPEGNA IN ROMA, v. *Edifici scolastici.*

PALAZZO DI GIUSTIZIA IN ROMA, v. *Edifici e locali giudiziari.*

PALAZZO DI MONTECITORIO.

Durante la discussione in Senato dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il sen. *Libertini* raccomanda (23 giugno 1922) al ministro un'oculata vigilanza per vedere chiaro in tutto quanto riguarda la spesa effettiva per il palazzo di Montecitorio, la quale di gran lunga ha superato quella prevista per la sua costruzione e sistemazione. Risponde (24 giugno) il min. dei lavori pubblici, *Riccio*, che nel giudicare della spesa per il palazzo di Montecitorio, bisogna tener conto delle enormi difficoltà che tale opera ha presentato, e che non è giusto gettare un'accusa sui funzionari del Genio civile per uno stato di cose ad essi non imputabile.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa un ulteriore stanziamento di 10 milioni di lire per la sistemazione del palazzo di Montecitorio.

PARCHI NAZIONALI.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, S. n. 10-A, pres. 16 giugno 1921, raccomanda (rel. Mazzoni) al Governo la sollecita presentazione di un dis. di legge sui parchi nazionali.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Mauri, S. n. **334** (pres. 16 febbr. 1922): *Costituzione di un parco nazionale sul Gran Paradiso.* — Dichiara « Parco nazionale » i terreni compresi nell'attuale riserva Reale di caccia del Gran Paradiso, allo scopo di proteggerne la fauna, la flora e le altre bellezze naturali; affida la gestione del Parco stesso all'Azienda del Demanio forestale di Stato; stabilisce che il perimetro del Parco possa essere ampliato con decreto Reale, ove ciò si renda necessario per la migliore conservazione della fauna; per l'alta sorveglianza e per l'indirizzo da darsi alla gestione del Parco istituisce in Torino una Reale Commissione; alle spese necessarie per il Parco provvede, fra l'altro, con uno stanziamento annuo di lire 250,000 sul bilancio dell'agricoltura. — Ritirato (8 febbr. 1923), v. oltre, R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1584.

Interr. Quilico, ann. 16 maggio 1922: Costituzione del parco nazionale del Gran Paradiso (r. s.); es. 3 giugno.

R. D-L. 3 dic. 1922, n. 1584, con cui si costituisce un Parco nazionale presso il gruppo del « Gran Paradiso » nelle Alpi Graie. Riproduce, con pochissime varianti, le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2205). — *R. D. 13 agosto 1923, n. 1867*, che stabilisce il perimetro del Parco predetto. — *R. D-L. 24 genn. 1924, n. 168*, che reca modificazioni ed aggiunte al R. D-L. n. 1584.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 257, con cui, allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica, annessa al decreto stesso, è dichiarato « Parco nazionale d'Abruzzo ». — Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 2079; S. n. 620; la Commissione agricoltura, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, apporta ad esso rel. Miliani, alcuni emendamenti, intesi a meglio chiarirne la dizione e ad integrarne la portata, ed esprime il voto che il Governo provveda al più presto, con R. D-L., alla imposizione di una tassa sul macchiatico, e raddoppi lo stanziamento annuo per il Parco in parola. — ***Legge 12 luglio 1923, n. 1511. — Regolamento esecutivo 27 sett. 1923, n. 2124.***

Proposta di legge dep. Anile, C. n. **1930** (pres. 6 febbr. 1923): *Per un parco nazionale in Calabria.* — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

D. M. 15 dic. 1923, che consente, anche nel periodo di divieto, la caccia agli animali nocivi nel Parco nazionale di Abruzzo (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 298). — *D. M. 15 genn. 1924*, che determina i territori limitrofi del Parco nazionale di Abruzzo, di cui all'art. 2 del D. M. predetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 18).

PARCHI E VIALI DELLA RIMEMBRANZA, v. *Caduti in guerra* (Onoranze ai).

PARLAMENTO NAZIONALE, v. *Camera dei Deputati – Senato del Regno.*

PARMA (AMPLIAMENTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 23 dic. 1923, n. 3096).

PARROCI (PROVVEDIMENTI ECONOMICI), v. *Congrue parrocchiali.*

PASCOLI, v. *Boschi e foreste.*

PASSAGGI A LIVELLO.

Interr. sen. Sinibaldi, ann. ed es. 24 nov. 1921: Disastri conseguiti alla soppressione del servizio di vigilanza in numerosi passaggi a livello (r. s.); *Id.* Piatti, ann. 25 nov. ed es. 28 nov.; *Id.* sen. Garofalo, ann. 7 dic. ed es. 9 dic.; *Id.* Agostinone, *Id.* Morisani, ann. 18 nov. 1922 ed es. 7 febbr. 1923. *Interp.* Pestalozza, ann. 18 nov. 1922.

Durante la discussione in Senato dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il sen. *Garofalo* propone (22 giugno 1922) che si ristabilisca la custodia dei passaggi a livello almeno sulle strade rotabili, e che si ripristini la visita quotidiana delle linee. Risponde(25 giugno) il min. dei lavori pubblici, *Riccio*, che ora non è possibile tornare indietro, perchè vi è una vera economia di personale e l'abolizione della vigilanza sui passaggi a livello produce un risparmio annuale notevole.

Interr. sen. Luzzatti, ann. ed es. 16 nov. 1922: Provvedimenti per la incolumità della vita dei cittadini, dopo l'abolizione dell'antico metodo di sorveglianza nei passaggi a livello ferroviari (r. s.); *Id.* id., ann. ed es. 12 nov. 1923: Infortuni nei passaggi a livello (r. s.).

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3043*, sulla circolazione sulle strade ed aree pubbliche, che dà anche norme per i passaggi a livello incustoditi.

R. D. 13 genn. 1924, n. 31, che estende alle nuove province il R. D. 7 nov. 1920, n. 1608, recante disposizioni per i passaggi a livello delle ferrovie dello Stato.

R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 326, con cui è istituita una Commissione, di nomina ministeriale, con l'incarico di esaminare e proporre le norme particolari che, in esecuzione dell'art. 10 del R. D. 31 dic. 1923, n. 3043, saranno emanate con altro D. R. per la protezione dei passaggi a livello incustoditi.

PASSAPORTI.

D. M. 7 luglio 1921, che applica un diritto per i passaporti degli stranieri (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 178).

R. D. 24 agosto 1921, n. 1299, esecutivo dell'accordo firmato a Parigi che modifica per ciò che riguarda il principato di Monaco, la Convenzione franco-italiana relativa alla circolazione di frontiera del 7 dic. 1919.

Interr. Biavaschi, ann. 25 nov. 1921: Abolizione delle costose e superflue vidimazioni consolari e di polizia e di confine (r. s.); es. 26 nov.

— Pellizzari, ann. 25 nov. 1921: Abolizione dei visti nei passaporti per l'estero (r. s.); es. 26 nov.

— Ungaro, ann. 25 nov. 1921: Revisione dei passaporti alla stazione di Tarvisio (r. s.); es. 15 dic.

— sen. Bouvier, ann. 14 dic. 1921: Opportunità di accordi col Governo francese, per facilitare i passaggi di frontiera (r. s.); es. 17 dic. — *Id.* sen. Nuvoloni, ann. 29 dic.: Accordo con la Francia per l'abolizione del « visto » ai passaporti (r. s.); es. 30 dic.

Disegno di legge del min. della marina De Vito, S. n. **391;** C. n. **1939** (pres. 10 maggio 1922): *Concessione dei passaporti per l'estero ai militari del Corpo Reale equipaggi.* — Abroga il Regio decreto-legge n. 1008 del 27 giugno 1920, e subordina la facoltà di emigrare per i militari del Corpo Reale equipaggi al rilascio del relativo permesso da parte del capitano di porto. — Ritirato (16 maggio 1923).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 590*, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo.

Interp. Noseda, ann. 22 maggio 1923: Abolizione del « visto » sui passaporti per la Svizzera; es. 11 giugno.

**R. D. 30 luglio 1923, n. 1823*, che stabilisce il trattamento fiscale dei passaporti italiani rilasciati all'estero in relazione alla valutazione della moneta italiana.

Accordo italo-svizzero, in data 3 agosto 1923, per i passaggi di frontiera (*Boll. Interno* del 1923, n. 24).

R. D. 23 dic. 1923, n. 3230, con cui è istituito uno speciale passaporto per l'Eritrèa e la Somália italiana.

PASSIRANA (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Cavazzoni, C. n. **1133** (ann. 24 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione l'8 dic. 1921): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Passirana*, staccandola dal comune di Lainate (prov. Milano), e *aggregando il nuovo comune al mandamento giudiziario di Rho.* (Riprod. la proposta C. n. 1414 della XXV[a] legisl.). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Baracco).

PASUBIO (Monte), v. *Monumenti di guerra.*

PATENTE (TASSA DI LICENZA DEGLI ESERCIZI), v. *Esercizi pubblici.*

PATERNITÀ (RICERCA DELLA).

Proposta di legge dep. Meda, C. n. **1499** (ann. 24 giugno 1921, letta 25 marzo 1922, svolta e presa in considerazione il 10 maggio): *Disposizioni relative alla ricerca della paternità.* (Riprod. le proposte C. nn. 110 della XXIV^a^ Legisl. e 470 della XXV^a^). — L'ammette, pei figli di cui non sia vietato il riconoscimento, nei soli casi seguenti: 1) ratto o violenza carnale, quando il tempo di essi corrisponda a quello del concepimento; 2) congiunzione carnale, ottenuta con inganno, abuso di autorità, di fiducia o di relazioni domestiche, o su persona affidata alle cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia anche temporanea, quando il tempo del fatto risponda a quello del concepimento; 3) notoria convivenza, a modo di coniugi, della madre col presunto padre, nel periodo legale del concepimento; 4) paternità risultante da sentenza civile o penale, ovvero da disposizione scritta del padre; 5) possesso di stato della filiazione naturale. Fissa i termini perentorii, entro i quali deve proporsi l'azione (un anno dal raggiungimento della maggiore età del presunto figlio, e non oltre un anno dalla morte del presunto padre); esige l'esistenza di un principio di prova o di presunzioni e indizi gravi. Nei casi medesimi poi, stabilisce il diritto agli alimenti, pei figli dei quali il riconoscimento sia vietato. — Rimasta presso la Commissione Giustizia.

Proposta di legge dep. Lollini, C. n. **1500** (ann. 19 luglio 1921, letta 25 marzo 1922, svolta e presa in considerazione il 10 maggio): *Sulla ricerca della paternità.* — Ammette, in massima, le indagini sulla paternità; esigendo, per la prova testimoniale, l'esistenza di un principio di prova per iscritto, o di presunzioni e indizi accertati. Riconosce al figlio naturale, o ai suoi discendenti legittimi e figli naturali riconosciuti, l'azione diretta alla dichiarazione di paternità, entro 5 anni dal compimento della maggiore età. Analogamente, riconosce alla madre non maritata, entro 3 anni dal parto, o anche durante la gestazione, il diritto di dichiarare il nome del padre all'ufficio di stato civile; ammettendo la impugnazione del designato, con conseguente facoltà della madre di promuovere il giudizio per la dichiarazione della paternità; e interpretando come riconoscimento la mancanza di opposizione. Stabilisce che la sentenza dichiarativa di paternità produca gli effetti del riconoscimento; conferendo anche alla madre bisognosa il diritto di ottenere i mezzi per l'allattamento, e anche dopo, se del caso, per il suo sostentamento. Se la madre era maritata al tempo del concepimento, ammette il riconoscimento per parte del padre. Punisce come diffamazione (art. 393 Cod. pen.) la domanda per dichiarazione di paternità naturale, proposta in mala fede; e come falso in atto pubblico (art. 279 Cod. pen.) la falsa attribuzione di paternità denunziata dalla madre. — Rimasta presso la Commissione Giustizia.

Il disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, per delega al Governo della riforma dei codici, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, propone, fra l'altro, di riformare le disposizioni del Codice civile sulla condizione giuridica dei figli naturali. Di quest'argomento si occupa pure la Sottocommissione incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile (rel. Rossi L.), la quale propone che sia ammessa la ricerca della paternità, in casi ben determinati ed a tutti gli effetti, per i figli naturali di cui non sia vietato il riconoscimento. Durante la discussione, i dep. *Lollini* (2 giugno 1923) e *Riboldi* (6 giugno) si dichiarano favorevoli all'ammissione senza limiti della ricerca della paternità. Il dep. *Grandi R.* fa voti (7 giugno) per l'accoglimento, con opportuni temperamenti, dell'istituto della ricerca della paternità, secondo i principî del Codice civile austriaco.

Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Gallini* si dichiara (22 nov. 1923) contrario alla ricerca della paternità; il sen. *Polacco* si dichiara (23 nov.) favorevole alla ricerca della paternità, purchè contenuta entro giusti limiti; il sen. *Scialoja*, relatore, osserva (24 nov.) che il problema della ricerca della paternità deve considerarsi non solo come una questione di diritto privato, ma anche come un problema di grandissima importanza sociale.

PATRIA POTESTA' – TUTELA.

Il disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, per delega al Governo della riforma dei codici, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, propone, fra l'altro, di riformare le disposizioni del Codice civile sulla tutela. La Sottocommissione incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile (rel. Rossi L.) propone anche la riforma della patria potestà (e questa aggiunta è approvata dalla Camera nella torn. del 9

giugno 1923). Durante la discussione, il dep. *Grandi R.* fa voti (7 giugno) per l'ampliamento dell'istituto del giudice delle tutele; il dep. *Merizzi* enumera (9 giugno) i sostanziali difetti dell'istituto della tutela e curatela, com'è regolato nel nostro Codice civile.

PATRIMONIO (IMPOSTA SUL).

Interr. sen. Rebaudengo, ann. 18 giugno 1921: Aggio di esazione per l'imposta patrimoniale; es. 3 agosto.

— sen. Frascara, ann. 28 luglio 1921: Riforma del decreto-legge sull'imposta patrimoniale; es. 6 agosto.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **1243** (pres. 20 dic. 1921): *Modificazioni al R. D-L. del 22 aprile 1920, n. 494, riguardante le imposte straordinarie sul patrimonio.* — Assoggetta all'imposta anche il patrimonio del cittadino costituito da beni esistenti fuori dello Stato, a meno che il contribuente non dimostri che trattasi di beni da lui acquistati all'estero senza che siasi effettuata alcuna esportazione di capitali dal Regno dopo il 1° agosto 1914; riordina e chiarisce le norme per la valutazione dei beni immobiliari e delle aziende commerciali ed industriali, condonando tutte le penalità per tardiva infedele od omessa denuncia, concede un nuovo termine ai contribuenti per completare o presentare la propria dichiarazione; obbliga quanti presentano la loro denuncia dopo l'emanazione del nuovo decreto, ad aggiungere, pena la nullità della dichiarazione del cespite, l'indicazione del valore venale dei terreni e fabbricati al 1° genn. 1920.

Regola *ex-novo* e disciplina tutta la materia del riscatto dell'imposta, concedendo nuove agevolazioni a chi lo effettui; ammette due nuove forme di riscatto, e cioè il riscatto obbligatorio, d'ufficio e quello parziale; facilita il libero trasferimento degli immobili; contempla attenuazioni di imposta a proposito dei titoli pubblici e privati, dei benefici ecclesiastici, dei debiti verso l'estero, delle Casse di risparmio, Monti di Pietà, società mutue e straniere. — Ritirato (17 febbr. 1922). — *R. D-L. 5 febbr. 1922, n. 78*, che attua le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1396).

DD. MM. 19 febbr. 1922, che approvano e rendono esecutive rispettivamente le tabelle sul valore attuale della rendita vita intera, nonchè la tabella delle aliquote e la misura dell'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimonio imponibile (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 73).

Interp. Scotti, ann. 4 maggio 1922: Esenzione del bestiame da lavoro e degli attrezzi rurali dall'imposta sul patrimonio.

— sen. Spirito, ann. 16 maggio 1922: Modificazioni all'imposta straordinaria sul patrimonio.

Interr. sen. Cuzzi, ann. 20 giugno 1922: Modificazione del R. D-L. 5 febbr. 1922, n. 78, relativamente alla valutazione degl'immobili per la tassa sul patrimonio (r. s.) es. 1° luglio; *Id.* sen. Di Saluzzo, ann 28 giugno: Sospensione della valutazione degli immobili per la tassa sul patrimonio (r. s.); es. 4 luglio.

— Casaretto, ann. 14 luglio 1922: Valutazione degl'immobili agli effetti dell'imposta patrimoniale (r. s.); es. 10 agosto.

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1693*, che proroga la facoltà della finanza di rinunciare all'applicazione di penalità per omessa, indefele o tardiva denuncia di patrimonio.

Interr. sen. D'Andrea, ann. 25 maggio 1923: Ratizzazione di pagamento dell'imposta patrimoniale; es. 28 maggio.

**R. D. 10 agosto 1923, n. 1784*, che reca norme per agevolare i concordati e i riscatti dell'imposta sul patrimonio.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3028*, che reca agevolazioni per i concordati ed i riscatti dell'imposta sul patrimonio (condono di pene pecuniarie per omessa, tardiva o infedele dichiarazione, qualora si addivenga a concordato prima del 30 giugno 1925; rateazione, in diciotto bimestri, per coloro che procedano al riscatto entro il 30 giugno 1925).

PATRONATI SCOLASTICI.

Interr. sen. Montresor, ann. 15 dic. 1921: Nomina di una Commissione per la riforma della legge sui patronati scolastici (r. s.); es. 16 febbr. 1922.

Interp. Cotugno, ann. 11 maggio 1922: Aiuti finanziari ai patronati scolastici di Terra di Bari.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3126*, sull'obbligo dell'istruzione: reca anche norme circa la costituzione dei patronati scolastici, aggiungendo, ai fini indicati dai loro statuti, quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico; e fa obbligo ai comuni di versare ai patronati scolastici la somma annua di lire 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalità di sviluppo suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

PELLAGRA.

R. D. 28 maggio 1922, n. 971, che raddoppia i compensi per le verifiche e le perizie del mais importato per uso alimentare, stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento per l'esecuzione della legge 21 luglio 1902, n. 427, per la prevenzione e la cura della pellegra, approvato con R. D. 5 nov. 1903, n. 451.

R. D. 13 maggio 1923, n. 1238, circa l'attribuzione delle attività della commissione pellagrologica di Trieste.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2889*. che sopprime le commissioni pellagrologiche provinciali e comunali.

PELLAMI E MATERIALI ACCESSORI.

R. D. 29 giugno 1922, n. 961, che abolisce il conto corrente istituito per il servizio dei pellami e dei materiali accessori, e attribuisce le entrate e le spese relative al bilancio dello Stato.

PELLESTRINA (Fusione con Venezia del comune di), *Circoscrizione amministrativa*, (*R. D. 27 maggio 1923, n. 1239).

PENITENZIARI, v. *Carceri*.

PENSIONATO ARTISTICO NAZIONALE.

R. D. 18 dic. 1921, n. 2058, che eleva a lire 6480, per tutto l'esercizio 1922-23, l'assegno annuo, stabilito dal R. D. 28 dic. 1919, n. 1643, pei pensionati artistici nazionali. — *R. D. 27 agosto 1923, n. 1986*, con cui l'assegno predetto è mantenuto nella misura stessa sino al termine dell'esercizio finanziario 1923-24.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1533, che approva nuove norme per il concorso al pensionato artistico nazionale in Roma.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3123*, che determina la misura dell'assegno annuo del pensionato artistico nazionale, quella dell'indennità per il viaggio all'estero del pensionato di architettura, e fa consistere il pensionato per l'arte musicale in un premio annuo in danaro, da conferirsi mediante concorso all'autore di una composizione sinfonica.

PENSIONI CIVILI E MILITARI.

R. D-L. 16 giugno 1921, n. 808, che reca norme circa l'applicazione dell'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 464, concernente il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva, chiarendo tassativamente che le nuove norme sulle pensioni di cui al R. D. 19 nov. 1920, n. 1626, sono applicabili ai soli ufficiali della riserva ed in congedo provvisorio richiamati per la guerra, i quali al 1° ott. 1919 non fossero stati ancora ricollocati in congedo (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. tesoro, C. n. 325).

Interr. Coda, Paolucci, Bonardi, Pagella, ann. 20 giugno 1921: Miglioramenti ai vecchi pensionati; es. 25 luglio; *Id.* Alice, Buttafochi, Franceschi, ann .23 luglio (r. s.), es. 28 luglio e 5 agosto; *Id.* Ollandini, ann. 4 agosto (r. s.); es. 26 nov. *Interp.* Galeno, ann. 7 dic. 1921: id.

Interr. De Gasperi, ann. 20 giugno 1921: Pensioni agli ex-militari dell'esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani (r. s.); es. 2 agosto.

Proposta di legge dep. Calò (sottoscritta da altri 95 deputati), C. n. **1139** (ann. 20 giugno 1921, letta 21 luglio, svolta e presa in considerazione il 9 dic.): *Trattamento di pensione agli ufficiali in congedo pensionati, richiamati alle armi per la guerra italo-austriaca.* — Mira a rimuovere le disparità di trattamento fra gli ufficiali richiamati

per la guerra ed i sottufficiali; nonchè fra gli ufficiali ricollocati in congedo prima del 1° maggio 1919, e quelli rimasti in servizio dopo tale data. Dispone pertanto che agli ufficiali delle categorie in congedo, comunque richiamati in servizio per la guerra, e ricollocati in congedo dal 24 maggio 1915 al 31 ott. 1920, sia liquidata la pensione, considerando il servizio durante il richiamo quale servizio effettivo permanente in continuazione di quello precedentemente prestato. Fissa il prinipio che la pensione di un ufficiale non possa mai essere inferiore a quella massima di un maresciallo. Dichiara il diritto ad una seconda liquidazione di pensione per tutti gli ufficiali sia già pensionati, e richiamati dal congedo durante la guerra; sia già in servizio attivo, congedati durante la guerra: nonchè per le loro vedove ed orfani. — Provvede anche alla revisione delle pensioni privilegiate, sia dirette che di riversibilità (v. alla voce. *Pensioni privilegiate di guerra*). — La Commissione permanente Esercito e marina (rel. *Ciocchi*) unanime si dichiara per l'accoglimento della proposta, introducendovi alcuni emendamenti nella forma, e determinando una quota fissa di accrescimento della nuova pensione, in base al grado militare. — Rimasta in stato di relazione.

Disegno di legge del min. del tesoro Bonomi, C. n. **347**; S. n. **264** (pres. 21 giugno 1921): *Aumento del limite delle pensioni d'autorità al personale dipendente dal Min. della guerra per l'esercizio finanziario 1920-21.* — ***Legge 23 marzo 1922, n. 397.***

Disegno di legge del min. del tesoro Bonomi, C. n. **351**; S. n. **168** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge, con varie modificazioni già approvate dalla Camera dei deputati nella XXV Legislatura, del R. D. 23 ott. 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile dell'Amministrazione dello Stato, ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori.* — La Commissione finanze e tesoro propone (rel. Di Fausto) un ordine del giorno, convertito in raccomandazione durante la discussione alla Camera (1ª torn. del 6 agosto 1921), con cui si esprime il voto, che nel procedimento della liquidazione delle pensioni si provveda a renderne possibile il decentramento, affidandolo, anzichè alla Corte dei conti, alle autorità finanziarie locali. — ***Legge 21 agosto 1921, n. 1144.***

Interr. Capanni, ann. 23 luglio 1921: Provvedimenti per gli ufficiali pensionati (r. s.); es. 4 agosto.

Proposta di legge dep. Buonocore, C. n. **883** (ann. 27 luglio 1921, letta 31 luglio, svolta e presa in considerazione il 2 agosto): *Sulle condizioni degli impiegati collocati a riposo.* — Prescrive di pareggiare le condizioni dei pensionati collocati a riposo avanti il 1° ott. 1919, con quelle dei pensionati collocati a riposo dopo tale data, autorizzando la estensione ai vecchi pensionati, delle disposizioni del D-L. 23 ottobre 1919, n. 1970 circa la misura della pensione. Propone transitoriamente di aumentare la pensione in corso di godimento nella misura del 200 per cento sulle prime 1000 lire, e del 25 per cento sulla rimanenza, con un minimo di 1500 lire per le pensioni dirette, e di 1200 per le indirette. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Durante la discussione in Senato del dis. di legge per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, al sen. *Rava* che fa raccomandazioni (11 agosto 1921) al Governo per la sistemazione del debito vitalizio, risponde il min. del tesoro, *De Nava*, che la trasformazione del nostro debito vitalizio in un ordinamento a sistema assicurativo è un problema a cui il Governo deve rivolgere le maggiori sue cure.

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1603, relativo alle funzioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai borghesi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina che saranno eliminati entro il 30 giugno 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1487).

Interr. Calò, ann. 25 nov. 1921: Trattamento di pensione ai sottufficiali del Regio esercito (r. s.); es. 28 nov.

— Benni, ann. 25 nov. 1921: Provedimenti per i pensionati (r. s.); es. 14 dic.

Disegno di legge del presid. del Consiglio Bonomi, C. n. **1000** (pres. 26 nov. 1921): *Ulteriori provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari.* — Dal 1° genn. 1922 fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-23 concede un ulteriore assegno mensile in ragione di lire 600 annue per le pensioni dirette e di lire 360 annue per quelle di riversibilità. — Ritirato (16 febbr. 1922), v. appresso R. D-L. 29 dic. 1921, n. 1964.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Alessio* toccando (18 dic. 1921) della questione del debito vitalizio,accenna all'opportunità di studiare se non convenga di ripartirne il carico in un grande numero di esercizi, piov-

vedendo con operazioni di finanziamento presso istituti, quali quello delle assicurazioni ed altri; e soggiunge che uguale espediente si potrebbe adottare anche per risolvere il problema dei vecchi pensionati. Risponde il min. del tesoro *De Nava* (torn. pom. del 21 dic.) osservando che, a prescindere dalla natura dell'operazione che è in sostanza un debito larvato, le condizioni del mercato sono tali da non poter contare che vi sieno istituti capaci di affrontarla, richiedendo essa anticipazioni di parecchi miliardi.

Durante la medesima discussione è poi approvato dalla Camera (2ª torn. del 22 dic.) un ordine del giorno *Agnini*, accettato dal Governo, perchè si provveda d'urgenza al miglioramento delle condizioni dei vecchi pensionati.

R. D-L. 29 dic. 1921, n. 1964, che concede, fino a tutto l'esercizio 1922-23, un nuovo assegno temporaneo mensile di caro-viveri a favore dei pensionati civili e militari, nella misura di lire 70 per le pensioni dirette e di lire 40 per quelle di riversibilità, e limitatamente a pensioni non superiori alle lire 8000 annue lorde (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro,C. n. 1337). — *R. D. 14 maggio 1922, n. 743*, che estende ai pensionati del cessato regime i provvedimenti contenuti nel R. D-L. di cui sopra. — *R. D. 29 giugno 1922, n. 1031*, che rettifica il n. 3 dell'art. 1 del precedente decreto (pensione nel caso di tre orfani di entrambi i genitori).

Interr. Torre E., ann. 18 marzo 1922: Sollecito disbrigo delle pratiche di pensione alla Corte dei conti; es. 1° giugno.

Proposta di legge dep. Di Fausto, C. n. **1600** (ann. 27 marzo 1922, letta 4 maggio, svolta e presa in considerazione il 3 giugno): *Trattamento di pensione del personale subalterno di ruolo delle amministrazioni centrali, e degli uscieri giudiziari.* — Abroga le vigenti disposizioni, che stabiliscono per i detti agenti e uscieri l'inscrizione alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai; e concede a tali personali il trattamento di riposo degli altri impiegati civili dello Stato. — Rimasta presso la Commissione Lavoro e previdenza.

Interr. sen. Fratellini, ann. 14 giugno 1922: Parificazione del trattamento di pensione degli antichi impiegati dello Stato a quello dei nuovi pensionati; es. 19 giugno.

— sen. Grandi, ann. 1° luglio 1922: Presentazione per la convers. in legge del R. D. 16 giugno 1921, n. 808, circa il trattamento di pensione agli ufficiali della riserva; es. 4 luglio.

— Amatucci, ann. 5 luglio 1922: Provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari (r. s.); es. 18 nov.

— Saitta, ann. 10 agosto 1922: Regolamento sul riconoscimento degli anni di studi e di servizio straordinario agli effetti della pensione (r. s.); es. 18 nov.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, proroga al 1923-24 l'efficacia delle disposizioni dei RR. DD. 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 sett. 1919, numero 1730; della legge 26 dic. 1920, n. 1827; e del R. D. 29 dic. 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati.

Inoltre chiarisce, che nei casi in cui la pensione sia a carico del bilancio dello Stato o del Monte pensioni dei maestri elementari soltanto per una quota parte, i detti assegni debbano essere corrisposti in misura proporzionale alla quota parte medesima, ma che siano, invece, corrisposti in misura integrale quando la pensione sia solamente ripartita tra lo Stato e il Monte predetto. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

**R. D. 28 genn. 1923, n. 454*, che proroga al 1° nov. 1921 il termine di cui al R. D. 3 ott. 1919, n. 1792, circa la liquidazione di pensioni a favore del personale della Real Casa, a carico del bilancio dello Stato.

**R. D. 18 febbr. 1923, n. 440*, sul trattamento di riposo degli impiegati ed agenti del cessato regime provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana.

**R. D. 18 febbr. 1923, n. 464*, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti del cessato regime che siano stati sospesi od esonerati dal servizio, o ai quali sia stata negata o revocata la conferma in servizio provvisorio.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 936*, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sulle pensioni corrisposte al personale proveniente dal cessato regime.

Interr. Buonocore, ann. 22 maggio 1923: Proroga della indennità caro-viveri ai pensionati d'ante-guerra; es. 31 maggio.

— sen. Garofalo, ann. 7 giugno 1923: Assegnazione di acconti sulle pensioni non ancora liquidate; es. 9 giugno.

Interr. sen. Pellerano, ann. 13 giugno 1923: Caro-viveri ai vecchi pensionati (r. s.); es. 12 nov.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2452, sull'imputazione degli aumenti di pensione agli ufficiali in posizione ausiliaria collocati d'autorità a riposo.

R. D-L. 21 nov. 1923, n. 2477, recante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati, colla concessione all'uopo di un fondo di 75 milioni.

***R. D. 21 nov. 1923, n. 2480,** che reca nuove disposizioni sulle *pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato.* Ammette il riscatto del servizio straordinario soltanto per metà della sua durata e mediante il pagamento d'un contributo più elevato; abolisce il riscatto degli anni di studi superiori; limita gli aumenti previsti nelle vigenti leggi per speciali servizi ad un periodo di tempo non superiore alla metà della durata effettiva dei servizi stessi, e rende valutabili tali aumenti ai soli fini della misura degli assegni.

Provvede alla liquidazione degli assegni di quiescenza sulla media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio; per la determinazione delle pensioni stabilisce aliquote prossime a quelle delle leggi anteriori al 1919, e inferiori a quelle adottate con le leggi di detto anno e successive; abolisce il limite massimo delle pensioni, fissato in lire 12,000, e senza fissare un nuovo massimo assoluto, dispone che in nessun caso la pensione possa superare gli otto decimi delle prime lire 20,000 della media degli stipendi, e i cinque decimi dell'eventuale eccedenza; concede la indennità per una sola volta dopo dieci anni di servizio effettivo.

Estende ai vecchi pensionati le norme per la riversibilità a favore delle rispettive famiglie stabilite posteriormente; estende il trattamento di pensione a talune categorie che ne erano rimaste escluse; semplifica la procedura delle liquidazioni di pensione e detta norme per rendere sollecito il pagamento degli acconti. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2835,* che detta disposizioni interpretative ed integrative del R. D. di cui sopra (riconoscimento del servizio prestato in posto di ruolo presso le ferrovie dello Stato, e di quello prestato prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1913, n. 268, dal personale insegnante e di amministrazione degli istituti superiori di istruzione commerciale, ecc.).

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3239, esecutivo delle seguenti convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia ed altri Stati: 1°) convenzione con la Repubblica austriaca relativa alle pensioni provinciali e comunali; 2°) convenzione con il Regno dei serbi, croati e sloveni relativa alle pensioni provinciali e comunali; 3°) convenzione con la Repubblica austriaca, con la Repubblica cecoslovacca, con lo Stato polacco, col Regno di Romania, col Regno dei serbi, croati e sloveni, relativa alle pensioni che erano state assegnate dal cessato Governo dell'Austria.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2803,* sul computo di favore, agli effetti della pensione, del servizio prestato all'estero nelle residenze più lontane e disagiate dai funzionari della carriera diplomatico-consolare.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3257.* sul trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio.

Opera di previdenza per gli impiegati dello Stato e pei militari, v. *Opera di Previdenza.*

Pensioni: del personale ferroviario, v. *Ferrovie* (personale) – dei maestri elementari v. *Monte pensioni* – dei sanitari, v. *Sanità pubblica* – degli impiegati e salariati degli enti locali in genere, v. *Impiegati e salariati degli enti locali* – dei veterani delle guerre per l'indipendenza, v. *Veterani.*

PENSIONI OPERAIE.

Interr. Biavaschi, ann. 23 luglio 1921: Pensioni operaie dovute a connazionali dagli istituti sociali austro-germanici (r. s.); es. 2 agosto.

— sen. Romanin-Jacur, ann. 16 febbr. 1922: Modificazioni alla legge sull'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia; es. 23 marzo.

— sen. Amero D'Aste, ann. 4 luglio 1922: Presentazione al Parlamento del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia; es. 13 luglio.

R. D-L. 27 ott 1922, n. 1479, che modifica quello 21 aprile 1919, n. 603, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, nella parte riguardante i lavoratori della terra, gl'impiegati ed assimilati, i lavoratori a domi-

cilio, la riscossione dei contributi, le prestazioni dell'assicurazione, ecc. (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavoro, C. n. 1947).

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 616, che apporta modificazioni a quello 21 aprile 1919, n. 603, relativo all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (esenzione dall'obbligo dell'assicurazione del personale dell'Amministrazione della Real Casa; modificazioni nella composizione del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e del Comitato esecutivo istituito in seno ad essa, e provvedimenti per la rinnovazione del Consiglio predetto), (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2154).

***R. D. 30 dic. 1923, n. 3184,** concernente l'*assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia* per le persone d'ambo i sessi. Assoggetta all'obbligo dell'assicurazione le persone d'ambo i sessi che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenza di altri, compresi i domestici e le persone che prestano stabilmente l'opera propria nei servizi familiari; provvede agli scopi dell'assicurazione col contributo degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato; riconosce il diritto alla pensione: 1°) all'età di 65 anni compiuti, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali; 2°) a qualunque età, quando sia riconosciuta l'inabilità permanente al lavoro e purchè siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali. Designa ad organo dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale esercita localmente le proprie funzioni a mezzo di Istituti di previdenza sociale.

Dà facoltà ai cittadini italiani appartenenti ad una delle categorie soggette all'obbligo dell'assicurazione di aumentare con versamenti volontari la propria pensione, e stabilisce che lo Stato incoraggi e premi con quote di concorso tali versamenti.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA – SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEI CADUTI.

Proposta di legge dep. Calò (sottoscritta da altri 95 dep.), C. n. **1139** (ann. 20 giugno 1921, letta 21 luglio, svolta e presa in considerazione il 9 dic.): *Trattamento di pensione agli ufficiali in congedo pensionati, richiamati alle armi per la guerra italo-austriaca.* — Oltre la revisione delle pensioni normali (v. *Pensioni civili e militari*), ammette gli ufficiali mutilati, richiamati, a liquidare una nuova pensione privilegiata, tenendo conto dei gradi e stipendi raggiunti durante la guerra; e riconosce alle vedove di ufficiali mutilati e richiamati, provvisti di pensione privilegiata, il diritto alla riversibilità della pensione del marito, qualunque sia il numero degli anni di servizio. — Rimasta in stato di relazione (rel. Ciocchi).

Interr. Ferrari A., ann. 20 giugno 1921: Provvedimenti per rendere più semplice e sollecita la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra; es. 3 agosto.

— Pennavaria, ann. 23 luglio 1921; Riforma della legislazione sulle pensioni di guerra (r. s.); es. 29 luglio.

Mozione Pagella, letta 23 luglio 1921: Provvedimenti legislativi ed amministrativi in materia di pensioni di guerra.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è approvato dalla Camera (29 luglio 1921) un ordine del giorno *Gallani*, non accettato dal Governo, per invitare quest'ultimo a migliorare le tabelle delle pensioni dirette ed indirette di guerra.

Interr. sen. Rava, ann. 8 agosto 1921: Pubblicazione del testo unico delle leggi sulle pensioni privilegiate di guerra; es. 17 marzo 1922.

R. D-L. 3 nov. 1921, n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara, annessi al Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1019).

R. D-L. 9 nov. 1921, n. 1731, recante agevolazioni per la liquidazione definitiva delle pensioni di guerra in favore dei congiunti di militari scomparsi, anche quando l'autorità militare non sia in grado di rilasciare la dichiarazione di irreperibilità, a norma delle vigenti disposizioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1019).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1738, che provvede all'aumento delle pensioni e degli assegni a favore dei grandi invalidi di guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del presid. del Consiglio, C. n. 1236).

Interr. Curti, ann. 25 nov. 1921: Procedura per le pensioni ai tubercolotici e ai grandi invalidi (r. s.); es. 28 nov.

— Torre E., ann. 25 nov. 1921: Sistemazione degli uffici provinciali per le pensioni di guerra; es. 7 dic.

Interp. Maffi, ann. 25 nov. 1921: Estensione delle leggi sull'assistenza militare e le pensioni di guerra ai cittadini delle nuove province.

Il preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, dispone che le somme eventualmente occorrenti nell'esercizio, per il funzionamento dei servizi relativi alla assistenza militare e alle pensioni di guerra, siano stanziate in bilancio con decreto del min. del tesoro. (Approvato con leggi di esercizio provvisorio).

Interp. Flor, ann. 29 nov. 1921: Inferiorità nel trattamento di pensione ai mutilati, vedove, orfani e genitori dei caduti in guerra delle nuove province.

D. M. 30 nov. 1921, che revoca la concessione di sussidi a favore di famiglie bisognose dei militari morti, feriti, invalidi, ecc. (*Boll. Assist. Mil. e Pens.* del 1921, numero 12).

Interp. Maffi, ann. 2 dic. 1921: Liquidazione di pensioni ai tubercolotici di guerra.

Interr. Pivano, ann. 20 dic. 1921: Estensione del diritto a pensione ai padri non ancora cinquantenni al momento della morte dei figli in guerra; es. 21 marzo.

— Mancini A., ann. 18 marzo 1922: Pensioni alle famiglie degl'italiani caduti militando negli eserciti alleati (r. s.); es. 21 marzo.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, S. n. **362;** C. n. **1687** (pres. 28 marzo 1922): *Costituzione di sezioni aggiunte alla Corte dei conti per giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.* — Il Senato, su analoga proposta dell'Ufficio centrale (rel. Tommasi) concordata col Governo, approva invece (21 giugno 1922) un nuovo testo, con cui si stabilisce che i predetti ricorsi siano decisi da una sezione speciale della Corte dei conti, la quale all'uopo può anche funzionare suddividendosi, con le stesse forme stabilite per i ricorsi relativi alle pensioni ordinarie avanti alle sezioni unite. — Rimasto alla Camera in stato di relazione (rel. Tangorra e Brunelli). — **R. D. 18 febbr. 1923, n. 424*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, nel testo approvato dal Senato.

R. D-L. 11 maggio 1922, n. 670, che riduce il numero dei membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra di cui all'art. 2 del D. L. 6 dic. 1917, n. 2067 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1646). — **R. D. 17 giugno 1923, n. 1414*, che, abrogando il R. D. di cui sopra, aumenta il numero dei componenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Proposta di legge dep. Salvadori, C. n. **1746** (ann. 26 maggio 1922, letta 21 giugno): *Abolizione della prescrizione sulle pensioni di guerra.* — Abroga, con effetto retro-attivo dal maggio 1915, l'applicazione dell'art. 1 della legge 9 marzo 1871, n. 102 e dell'art. 181 del t. u. 21 febbr. 1895, n. 70, nel caso di riscossione di pensioni privilegiate di guerra. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1605** (pres. 5 giugno 1922): *Modificazione dei termini per le domande d'accertamento delle cause d'invalidità e di morte di militari agli effetti del conferimento delle pensioni privilegiate di guerra.* — Stabilisce che la constatazione amministrativa sanitaria delle cause della propria invalidità debba chiedersi dall'interessato nel termine di un anno dalla cessazione del servizio militare; riaprendo però il termine e prorogandolo fino al 31 agosto 1922, ove l'anno dalla cessazione del servizio militare sia già trascorso, per gli aventi diritto a chiedere la constatazione di cui sopra nei cinque anni, a norma delle precedenti disposizioni. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Corradini). — *R. D-L. 20 sett. 1922, n. 1306*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel disegno di legge di cui sopra, stabilendone la scadenza al 31 dic. 1922, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1859). — *R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1213*, che modifica i termini per l'accertamento delle cause d'invalidità e di morte, e per la presentazione delle domande pel conseguimento della pensione o di altri assegni privilegiati di guerra di cui al R. D-L. sopradetto.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1668** (pres. 20 giugno 1922): *Regolazione dei diritti derivanti da invalidità o morte di militari in servizio in territori esteri per i quali può essere liquidata contemporaneamente un'indennità o una pensione.* — Dispone che nei casi d'invalidità o di morte di militari, per eventi del servizio prestato

in territori stranieri, gli aventi diritto alla pensione militare e privilegiata possono optare fra la pensione stessa e l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori; che la riscossione dell'indennità equivalga a rinuncia alla pensione; che qualora vi siano più aventi diritto alla pensione, di cui alcuno vi rinunci, ai rimanenti si liquidi quella parte di pensione cui avrebbero diritto se tutti vi partecipassero, salvo il diritto d'accrescimento ai sensi delle vigenti disposizioni. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Di Fausto).

La relazione (Paratore) della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, pres. 28 giugno 1922, propone la soppressione dell'art. 6 del disegno di legge col quale si dà facoltà al Tesoro di stanziare in bilancio, con decreto ministeriale, le somme eventualmente occorrenti, nel 1922-23, per il funzionamento dei servizi relativi all'assistenza militare e alle pensioni di guerra. — Rimasto in stato di relazione.

Mozione Acerbo, letta 30 giugno 1922: Presentazione immediata del dis. di legge per la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra.

Interp. Maffi, ann. 30 giugno 1922: Provvedimenti varii di riforma del vigente sistema tecnico-giuridico delle pensioni di guerra.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1774** (pres. 14 luglio 1922): *Riforma tecnico-giuridica del regime delle pensioni di guerra.* — Distingue i militari in militari di carriera o professionisti ed in cittadini chiamati alle armi per obblighi di leva o di mobilitazione; e mentre dispone che per i primi si ritorni alle leggi sulle pensioni privilegiate relative al corpo al quale essi appartenevano; per i secondi considera invece il grado militare come un elemento soltanto sussidiario per stabilire la misura della pensione, che è pertanto determinata in rapporto con la menomazione dell'integrità fisica.

Distingue le pensioni privilegiate ai militari occasionali in: pensioni di guerra, propriamente dette; pensioni per eventi verificatisi in servizi attinenti alla guerra, e pensioni di tempo di pace.

Introduce il principio che ai cittadini provvisti di reddito sufficiente per condurre un'agiata esistenza non debba corrispondersi alcuna pensione, ovvero una pensione ridotta; introduce inoltre il principio che le pensioni, assegni od indennità liquidate per eventi del servizio militare possano essere revocati, soppressi o ridotti, quando si accerti che non sussistevano o sono venuti meno i motivi della concessione. Limita la riversibilità delle pensioni degli invalidi morti per causa diversa da quella che ha determinato l'invalidità, alle sole prime quattro categorie di infermità, concedendone però il diritto alle vedove ed agli orfani, ancorchè il matrimonio sia stato contratto dal militare dopo l'evento di servizio che lo ha reso invalido.

Aumenta i compensi per le menomazioni più gravi dell'integrità fisica, diminuendoli per quelle leggiere; estende il diritto alla pensione ai fratelli e sorelle nubili, maggiorenni, quando risultino assolutamente incapaci al lavoro; ammette una rappresentanza delle organizzazioni degl'invalidi nei collegi medici che procedono all'accertamento delle invalidità agli effetti delle pensioni di guerra. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, dichiara di proporsi la revisione delle pensioni di guerra. — Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna ai criterî che intende seguire per la riduzione della spesa (consolidamento degli assegni, revocazione delle pensioni concesse per errori di fatto o di diritto).

Proposta di legge dep. Mancini A., C. n. **1836**: (ann. 18 nov. 1922): *Concessione della pensione di guerra agli invalidi ed alle famiglie dei cittadini caduti combattendo nelle file degli eserciti alleati anteriormente al 24 maggio 1915.* — Rimasta presso la Commissione Esercito.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, proroga per tutto l'esercizio 1923-24, salve ulteriori modificazioni, l'efficacia delle disposizioni del D. L. 24 aprile 1919, n. 764, che concede assegni temporanei mensili ai titolari di pensioni e assegni privilegiati di guerra, già prorogata al 1922-23 col R. D. 29 ottobre 1920, n. 1607; e sostituisce, a decorrere dal 1° luglio 1923, l'assegno autorizzato, per le pensioni indirette di guerra, col citato decreto 24 aprile 1919, n. 764, agli assegni concessi col R. D. 31 luglio 1919, n. 1304; con la legge 26 dic. 1920, n. 1827; e col R. D. 29 dic. 1921, n. 1964,

nei riguardi dei titolari di pensioni ordinarie di riversibilità, liquidate o da liquidarsi a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi pensionati di guerra, deceduti per causa indipendente dalla loro invalidità. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 358*, che modifica l'art. 392 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, circa il pagamento delle pensioni di guerra.

R. D. 11 febbr. 1923, n. 389, che modifica l'art. 2 del R. D. 18 sett. 1919, n. 1784 sul pagamento degli assegni di invalidità di X categoria.

Interr. Bubbio, ann. 7 giugno 1923: Sanatoria di nullità formali nei ricorsi per pensioni di guerra alla Corte dei conti, es. 13 giugno.

***R. D. 12 luglio 1923, n. 1491**, sulla *riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra*. Circa il trattamento dei mutilati ed invalidi di guerra (pensioni dirette) riforma le precedenti disposizioni per ciò che concerne le tabelle delle infermità, la soppressione dell'assegno temporaneo, le tabelle delle pensioni e degli assegni di superinvalidità e di cumulo, l'assegno integratore per la prole degl'invalidi di prima categoria, l'assegno integratore per anzianità di servizio, la revisione della pensione per aggravamento, il trattamento degl'invalidi mantenuti o assunti in servizio dello Stato o di un ente pubblico, la distinzione fra combattenti e non combattenti; provvede all'aumento delle pensioni indirette; detta norme più rigorose circa la perdita, sospensione e revocazione delle pensioni e degli assegni; applica le disposizioni del decreto ai militari, anche volontari, del Corpo d'occupazione di Fiume (12 sett. 1919-31 dic. 1920) e loro famiglie, nonchè ai volontari che, anche posteriormente, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale, ed alle loro famiglie, fino al 31 marzo 1922. — *Disposizioni transitorie* in data *20 luglio 1923*, per l'attuazione dell'art. 73 del R. D. suddetto, approvate dalla Corte dei conti in sezioni unite nell'adunanza dello stesso giorno (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 172). — *D. M. 22 sett. 1923*, sulla delimitazione della « zona delle operazioni » e della « zona delle azioni di combattimento » agli effetti dell'applicazione dell'art. 2 del R. D. 12 luglio 1923, n. 1491 (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 247). — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3072*, che reca modificazioni ed aggiunte al R. D. n. 1491 (semplificazione del procedimento contenzioso davanti al Comitato di liquidazione; proroga al 30 giugno 1924 dei termini fissati per le domande di pensione a beneficio dei connazionali all'estero; commisurazione dell'assegno di pensione al grado di soldato per gli ex-militari austro-ungarici, divenuti cittadini italiani). — *R. D. 27 genn. 1924, n. 150*, che modifica la composizione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra istituito coll'art. 51 del R. D. n. 1491.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1732, che reca disposizioni per la liquidazione ed il pagamento degli assegni di decima categoria, di cui alla tabella *A* allegata al D. L. 20 maggio 1917, n. 876.

D. M. 31 agosto 1923, che approva il regolamento di procedura del Comitato per le pensioni di guerra (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 10).

**R. D. 10 sett. 1923, n. 1984*, che trasferisce dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero delle finanze (Ufficio delle pensioni di guerra) determinati servizi dell'assistenza ai reduci di guerra ed alle famiglie dei caduti, sopprimendo altresì la Commissione centrale e le Commissioni provinciali per l'erogazione dei sussidi ai combattenti bisognosi.

**R. D. 27 sett. 1923, n. 2122*, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, la Direzione generale delle pensioni di guerra, alla quale rimangono affidate le attribuzioni del soppresso Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2884*, che autorizza l'istituzione d'un ruolo transitorio del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

PENSIONI SPECIALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER PARTICOLARI BENEMERENZE: v. *Battisti – Calvia – Chiesa – Colajanni – Corfù* (per le vittime dell'eccidio di Giannina) *– Corridoni – Diaz – Filzi – Ghiglianovich – Giordani – Gulli – Locchi – Mancini – Marcora – Righi – Rismondo – Rossi – Sauro – Semmola – Tangorra – Thaon di Revel – Zeni – Ziliotto – Zocchi.*

PERITI AGRIMENSORI ED ALTRI PERITI TECNICI, v. *Ingegneri.*

PERITI DOGANALI (COLLEGIO CONSULTIVO).

R. D. 24 luglio 1921, n. 1020, che stabilisce la decorrenza del R. D. 17 aprile 1921, n. 644, relativamente alla retribuzione fissa spettante ai componenti il Collegio consultivo dei periti doganali.

PERITI GIUDIZIARI, v. *Tariffa giudiziaria.*

PESCA.

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1604, che proroga di un anno i termini di cui all'articolo 42 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la compilazione del testo unico delle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1197). — *R. D-L. 7 giugno 1923, n. 1450*, che proroga al 31 dic. 1923 il termine di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, S. n. 636).

Interr. Lanza di Trabia, ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti contro la pesca alla dinamite nelle coste della Sicilia; es. 14 dic.

— Giuriati, ann. 14 dic. 1921, Bergamo, ann. 15 dic.: Trattamento fatto dalle autorità jugoslave ai pescatori italiani nell'Adriatico; es. 16 dic.

— Galeno, ann. 18 marzo 1922: Libertà della pesca nella laguna di Chioggia e Burano; es. 17 maggio.

— Agostinone, ann. 25 marzo 1922: Regolamento e personale tecnico per l'applicazione della legge sulla pesca; es. 6 giugno.

R. D-L. 25 aprile 1922, n. 557, che proroga al 31 dic. 1922 i termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1698). — *R. D-L. 7 giugno 1923, n. 1450*, che proroga al 31 dic. 1923 i termini di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, S. n. 636). — *R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2726*, che apporta modificazioni agli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori (validità delle domande di riconoscimento del possesso di diritto esclusivo di pesca presentate entro il 31 dic. 1921).

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e di quello di vigilanza dell'Ispettorato della pesca.

Regol. 29 ott. 1922, n. 1647, esecutivo della legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori.

Il preventivo agricoltura 1923-24, C. n. 1878, pres. 25 nov. 1922, sospende, per il 1923-24, l'annualità di lire 5,000,000 a carico dello Stato prevista all'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti per l'applicazione del titolo secondo della legge stessa « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia »; e riduce, per l'esercizio medesimo, della complessiva somma di lire 102,400, gli stanziamenti stabiliti dall'art. 39 della citata legge, per i diversi servizi inerenti alla pesca (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

La relazione della Sottocommissione della Camera sulla riforma del vigente codice per la marina mercantile, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, invoca (rel. Suvich) la riforma della legislazione sulla pesca.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1419*, concernente la soppressione delle Commissioni distrettuali e compartimentali per la pesca marittima e di quelle provinciali per la pesca fluviale e lacuale.

Interr. Luiggi, ann. 10 luglio 1923: Abusi nell'esercizio della pesca lungo le coste della Liguria; es. 30 nov.

R. D. 12 luglio 1923, che approva la convenzione 7 luglio 1923 tra il ministro delle finanze e la Società anonima italiana « Industria pesca e sottoprodotti », sedente in Roma, per la cessione di materiale peschereccio proveniente dalla Germania in conto riparazioni danni di guerra (*Gazz. Uff.* n. 186 del 1923).

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2472, che modificando l'art. 6 della legge 24 marzo 1921 n. 312, elimina – nei riguardi dell'Istituto nazionale delle assicurazioni – l'obbligo dell'assicurazione per la concessione del credito peschereccio.

**R. D. 11 nov 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dei Regi Stabilimenti ittiogenici, e del personale di vigilanza della pesca.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che istituisce presso il Ministero dell'economia nazionale il Comitato consultivo per la pesca. — *R. D. 23 dic. 1923*, che determina la composizione ed il funzionamento del Comitato predetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 58).

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di riserve erariali di pesca.

R. D. 7 marzo 1924, sulla nomina del Regio commissario per l'attuazione della Convenzione italo-elvetica sulla pesca nei laghi Maggiore e di Lugano (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 90).

Laboratorio centrale d'idrobiologia ed altri Istituti di biologia marina, v. *Comitato talassografico*.

PESI E MISURE.

R. D. 9 ott. 1921, n. 1473, che apporta variazioni ad alcune disposizioni di carattere economico e finanziario del regolamento pel servizio metrico in data 31 gennaio 1909, n. 242. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3119*, che modifica il R. D. di cui sopra per quanto concerne le indennità di giro e per la verificazione a domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici, dovute ai funzionari metrici per l'anno 1924.

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, C. n. **1119** (pres. 8 dic. 1921): *Unità fondamentali di lunghezza, di massa, di tempo, d'intervallo di temperatura e unità fondamentali per le misure elettriche.* — Rimasto in stato di relazione (relatore Luiggi).

R. D. 18 giugno 1922, n. 933, che estende agli operai dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico e dei saggi, il trattamento economico fatto alla generalità delle maestranze statali.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del l'amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi. — *R. D. 22 marzo 1923, n. 718*, contenente disposizioni per il conferimento del grado di primo ufficiale metrico istituito con la tabella n. 88, allegata al decreto di cui sopra.

R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1381, che proroga a tutto il biennio 1923-24 gli effetti del D. L. 27 ott. 1918, n. 1616, con cui furono temporaneamente variati i diritti della verificazione periodica dei pesi e delle misure (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1904).

R. D. 11 genn. 1923, n. 221, che proroga a tutto il 1923 gli effetti delle variazioni a talune disposizioni di carattere economico e finanziario del regolamento sul servizio metrico.

R. D. 26 aprile 1923, n. 1142, che estende ai territori delle nuove province le disposizioni del testo unico delle leggi metriche con le modificazioni relative.

**R. D. 27 maggio 1923, n. 1269*, che indice un concorso per titoli al posto di apprendista meccanico presso l'Ufficio centrale metrico o dei saggi in Roma.

**R. D. 27 maggio 1923, n. 1270*, che indice un concorso per quindici aspiranti al posto di ufficiale metrico nell'Amministrazione metrica e del saggio e marchio dei metalli preziosi. — **R. D. 10 sett. 1923, n. 1980*, che proroga il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra ed estende, per gli ex-combattenti, il limite massimo di età stabilito per i concorrenti.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, che porta modificazioni alla tariffa dei diritti metrici stabiliti dal testo unico delle leggi metriche approvato con R. D. 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª) e modificato con successive disposizioni. — *D. M. 1° dic. 1923*, che stabilisce al 1° genn. 1924 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 6 del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 302). — **R. D. 30 dic. 1923. n. 2836*, che apporta aggiunte e modificazioni al R. D. n. 2367.

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2495, esecutivo della convenzione fra l'Italia ed altri Stati, firmata a Sèvres il 6 ott. 1921, che modifica la convenzione ed il regolamento stipulati a Parigi il 20 maggio 1875, per l'unificazione internazionale ed il perfezionamento del sistema metrico.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dell'amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

D. M. 31 dic. 1923, che istituisce punzoni di verificazione periodica speciali per le nuove province (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 51).

R. D. 24 genn. 1924, n. 91, che stabilisce i diritti per la verificazione facoltativa del bottame nelle nuove province. — *D. M. 16 genn. 1924*, che approva le norme per la verificazione del bottame nelle province stesse (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 39).

R. D. 7 marzo 1924, n. 411, circa l'assimilazione economica del personale dell'ex regime addetto al servizio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno.

PETACCIATO (COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE DI).

Proposta di legge dep. Pietravalle, C. n. **1864**; S. n. **618** (ann. 25 nov. 1922): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato*, del comune di Guglionesi (prov. Campobasso). — Approvata dalla Camera (12 giugno 1923). Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato. — Attuata col ***R. D. 30 dic. 1923, n. 2941***.

PETRARCA FRANCESCO.

Interr. sen. Lamberti, ann. 8 dic. 1921: Stato dei lavori per l'edizione critica degli scritti del Petrarca, e l'erezione del monumento in Arezzo; es. 16 dic.

Durante la discussione dei preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (8 giugno 1922) un ordine del giorno *Lupi* ed altri, accettato dal Governo, per l'aumento del contributo dello Stato per il monumento nazionale a Francesco Petrarca in Arezzo.

PETROLIO, v. *Olii minerali*.

PIACENZA.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **1016** (pres. 28 nov. 1921 *Permuta di uno stabile demaniale con un altro di proprietà del signor Max Fioruzzi in Piacenza*, da adibirsi come sede dell'Intendenza e dell'Ufficio tecnico di finanza. — Rimasto in stato di relazione (rel. Majolo). — *R. D-L. 12 luglio 1923, n. 1776*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra.

Disegno di legge del min. delle finanze De Stefani, C. n. **2169** (pres. 21 luglio 1923): *Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (prima cinta)*. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

**R. D. 8 luglio 1923, n. 1729*, che dispone l'unione dei comuni di San Lazzaro, Alberoni, Sant'Antonio Trebbia e Mortizza a quello di Piacenza.

R. D-L. 18 nov. 1923, n. 2801, circa la concessione in enfiteusi al comune di Piacenza di stabili demaniali.

PIANI REGOLATORI E DI RISANAMENTO, v. *Bologna – Firenze – Napoli – Nervi – Padova – Palermo – Roma – Savigliano – Tripolitania e Cirenaica* (per Tripoli e per Bengasi).

PIANOFORTI (TASSA SUI).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare anche per l'anno 1922 la tassa sui pianoforti nella stessa misura consentita dal R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il tributo sopradetto.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921 abolisce l'imposta sui pianoforti, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

PIANTAGIONI FRUTTIFERE, v. *Frutticoltura*.

PIANTE MEDICINALI, v. *Medicinali*.

PIENI POTERI (CONFERIMENTO AL GOVERNO DI), v. *Delegazione legislativa*.

PIETRE FOCAIE, v. *Accenditori automatici.*

PIETRE PREZIOSE (TASSA SULLE), v. *Gioielli.*

PILOTI - PILOTAGGIO.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **149;** S. n. **373** (pres. 20 giugno 1921): *Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del Codice per la marina mercantile, riguardanti i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1232, della XXV Legisl. La Commissione lavori pubblici e comunicazioni toglie l'esenzione (rel. Bogiankino) dall'uso del pilotaggio per le navi da diporto, e rende meglio specifica e tassativa l'elencazione delle proposte esenzioni; e la Camera approva queste proposte (torn. antim. del 21 dic. 1921).

L'Ufficio centrale del Senato, ritenendo (rel. Sechi) che il dis. di legge non risponda allo scopo, propone al Senato di non approvarlo; ed iniziatasene la discussione dinanzi a quell'Assemblea il 13 luglio 1922, su proposta del min. della marina De Vito, in ciò concorde con lo stesso Ufficio centrale, se ne delibera il rinvio.

Regolamento generale 15 febbr. 1923, n. 479, per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno.

POLITICA COLONIALE, v. *Colonie* (in generale) - *Eritrea - Somalia - Tripolitania.*

POLITICA DOGANALE, v. *Dogane.*

POLITICA ECCLESIASTICA.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Mussolini* esprime (21 giugno 1921) l'opinione che quando il Vaticano rinunzi, come mostra essere suo proposito, alle rivendicazioni territoriali, l'Italia abbia tutto l'interesse a favorirne la missione umanitaria e universale; il dep. *Tovini* s'augura (22 giugno) di vedere composto il contrasto colla Chiesa, che è causa per l'Italia, all'interno ed all'estero, di debolezze incalcolabili. In ordine al problema dei rapporti tra l'Italia e la Santa Sede, il dep. *Rocco A.* non esclude la possibilità di trovare un punto d'accordo che concilii l'esigenza della Santa Sede ad ottenere un assetto di piena indipendenza, con le necessità interne ed internazionali dello Stato italiano.

Il dep. *Martire* augura (24 giugno) che l'Italia sappia risolvere il problema della coesistenza in Roma del potere civile col potere religioso secondo un alto principio di libertà.

Interr. Novasio, ann. 23 luglio 1921: Propaganda antinazionale in Italia di una associazione americana (Y. M. C. A.), (r. s.); es. 26 nov.

— Conti, ann. 20 dic. 1921: Sull'esenzione tributaria pei beni lasciati in godimento al Pontefice nel comune di Castelgandolfo; es. 22 marzo 1922.

— Lazzari, ann. 18 marzo 1922: Sospensione delle lezioni in occasione della morte del Pontefice Benedetto XV; es. 22 maggio.

Interp. Novasio, ann. 24 marzo 1922: Tutela del prestigio e della dignità nazionali di fronte alla propaganda della Young Men Christian Association; es. 19 giugno.

Interr. Chiesa, ann. 16 maggio 1923: Per una protesta contro i pretesi diritti della Santa Sede su Roma; es. 26 maggio, con la dichiarazione del Governo di non poter rispondere, per ragioni di opportunità.

— Cingolani, ann. 16 maggio 1923: Tutela degli interessi religiosi, morali e artistici di Roma, di fronte al significato dato all'acquisto di importante località in Monte Mario da parte di stranieri; es. 28 maggio.

POLITICA ESTERA, v. *Albania - Conferenze e congressi - Corfù - Dalmazia - Dodecanneso - Fiume. - Grecia - Jugoslavia - Luoghi Santi - Missioni all'estero - Polonia - Società delle Nazioni - Trattati internazionali - Tunisia.*

POLITICA FINANZIARIA, v. *Bilanci dello Stato - Esposizioni finanziarie - Imposte e tasse.*

POLITICA INTERNA.

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, S. n. **3;** C. n. **941** (pres. 15 giugno 1921): *Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti.* — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1032, della XXV Legisl. Il Senato nelle tornate del 2, 3, 4 e 5 agosto 1921, emendando il dis. di legge, colpisce con sanzioni penali anche coloro che por-

tino, detengano o conservino pistole ed ordigni per l'emissione di gas asfissianti, ed estende le pene di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, al porto abusivo di mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione. — Il dis. di legge, approvato solo dal Senato, e non ancora dalla Camera, fu pubblicato per errore nella *Gazz. Uff.* del 1921, n. 211 del 6 sett., come legge 31 agosto 1921, n. 1175. — Chiarito l'errore, viene revocato con R. D. 19 sett. 1921, n. 1254. — Il dis. di legge successivamente decade (art. 50 del Reg.).

Interr. Matteotti, ann. 20 giugno 1921: Scioglimento del Consiglio provinciale di Rovigo; es. 27 luglio.

— Buffoni, ann. 20 giugno 1921: Violenze di guardie regie contro un gruppo di mutilati a Roma (10 giugno 1921); es. 1° agosto.

— Costa, ann. 20 giugno 1921: Eccidio di Castelvetrano; es. 3 agosto.

Interp. sen. Canevari, ann. 18 luglio 1921: Fatti di Viterbo. — *Interr.* Monici, ann. 6 agosto: id. (r. s.); es. 26 nov.

Nella torn. 21 luglio 1921 il pres. del Consiglio, *Bonomi*, (non essendo ammesso, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, lo svolgimento di interrogazioni), comunica le notizie pervenutegli circa i fatti di Sarzana.

Interr. Bottai, ann. 23 luglio 1921: Associazione degli « Arditi del popolo » nel palazzo Venezia in Roma (r. s.); es. 2 agosto. — *Id.*, Federzoni, ann. 4 agosto: Abusiva occupazione di locali nel palazzo Venezia (r. s.); es. 5 agosto. — *Id.* Bottai, ann. 25 nov.: Occupazione del Palazzetto di Venezia in Roma (r. s.); es. 26 nov.

— Bubbio, ann. 23 luglio 1921: Aggressione durante un trasporto funebre in Alba (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Corazzin, ann. 23 luglio 1921: Fatti di Treviso, e violenze contro le organizzazioni popolari nel Veneto.

— Marconcini, ann. 23 luglio 1921: Aggressione al vice-presidente della federazione giovanile cattolica torinese; es. 25 luglio.

— Petriella, ann. 23 luglio 1921: Ripristino delle libertà costituzionali in provincia di Benevento.

— Uberti, ann. 26 luglio 1921: Fatti di Azzago (24 aprile 1921) e distruzione della tipografia del « Corriere del Mattino » di Verona.

Interr. sen. Ginori-Conti, ann. 28 luglio 1921: Provvedimenti contro il brigantaggio in alcune provincie toscane (r. s.); es. 24 nov.

— Filippini, ann. 30 luglio 1921: Pubblica sicurezza nelle campagne del Pesarese (r. s.); es. 26 nov.

— Gonzales, ann. 30 luglio 1921: Condotta dell'autorità di pubblica sicurezza e della magistratura inquirente nei processi politici.

D. M. 20 nov. 1921, col quale si affida al prefetto di Bologna le direzione dei servizi di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico nelle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara, Rovigo, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona e Mantova (*Boll. interno* del 1921, n. 33). — *D. M. 5 febbr. 1922*, che revoca il decreto di cui sopra (*Boll. interno* del 1922, n. 5).

Interp. sen. Vicini, ann. 24 nov. 1921; *Id.* Oviglio e Terzaghi, ann. 25 nov.; *Id.* Casoli, ann. 8 dic.; *Interr.* sen. Gallini, ann. 24 nov.: Eccidio di Modena (24 sett. 1921).

Interr. Amedeo, ann. 25 nov. 1921: Violenze contro il municipio di Cuorgnè (r. s.); es. 26 nov.

— Baldini, ann. 25 nov. 1921; Grandi D., ann. 29 nov.: Incidenti durante le feste dantesche a Ravenna; es. 16 dic.

— Bianchi U., ann. 25 nov. 1921: Arresti in Ravenna durante le feste dantesche (r. s.); es. 3 dic.

— Bresciani, ann. 25 nov. 1921: Conflitto di Seniga (Brescia) (16 ott. 1921); es. 16 dic. — *Id.* id., Fatti di Pisogne (25 sett. 1921); es. 16 dic.

— Buozzi, Bombacci, ann. 25 nov. 1921: Sciopero e minacciata riduzione di salari nella Venezia Giulia; es. 26 nov.

— Chiesa, ann. 25 nov. 1921: Arbitraria perquisizione nei locali della pubblica assistenza di Pescia; es. 8 dic.

— Fulci, ann. 25 nov. 1921: Fatti di Pace del Mela (Messina), luglio 1921; es. 9 dic.

— Gallani, ann. 25 nov. 1921: Fatti di Legnago (15 sett. 1921); es. 10 dic.

Interr. Garosi, ann. 25 nov. 1921: Rappresaglie nel circondario di Pistoia; es. 17 dic.
— Grandi D., ann. 25 nov 1921: Provvedimenti a danno del giornale *Il Paese* (r. s.); es. 3 dic.
— Lazzari, ann. 25 nov. 1921: Affissione di un manifesto a Cremona; es. 8 dic.
— Garosi, ann. 25 nov. 1921: Eccidio di Roccastrada; es. 19 dic.
— Ramella, ann. 25 nov. 1921: Fatti di Borgolavezzaro e uccisione del fascista Cattaneo (22 sett. 1921): es. 14 dic.
— Rocco A., ann. 25 nov. 1921: Processo contro nazionalisti e fascisti di Assisi (r. s.); es. 26 nov.
— Salandra, ann. 25 nov. 1921: Testo del discorso rivolto dal sindaco di Bolzano a Sua Maestà il Re (r. s.); es. 26 nov.
— Salvalai, ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti contro i violatori delle leggi (r. s.) es. 28 nov.
— Zirardini, ann. 25 nov. 1921: Fatti di Goro (Ferrara) (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Cavazzoni, ann. 25 nov. 1921: Proibizione del corteo della gioventù cattolica italiana in Roma il 4 sett. 1921.
— D'Aragona, ann. 25 nov. 1921: Per il libero esercizio della libertà di associazione, di riunione e di sciopero.
— Fantoni, ann. 25 nov. 1921: Violenze in provincia di Udine e incendio del giornale *Il Friuli*.
— Graziadei, ann. 25 nov. 1921: Politica interna in rapporto alla crisi economica ed alle agitazioni operaie.
— Matteotti, ann. 25 nov. 1921: Persecuzioni ai socialisti nel Polesine.
— Vacirca, ann. 25 nov. 1921: Sul congresso fascista a Roma; e le aggressioni e i ferimenti in molte provincie d'Italia.

Mozione Baratono, letta 25 nov. 1921: Organizzazione di bande armate e mancata restaurazione della legge violata; svolta 29 e 30 nov.; 1°, 2, 3 e 6 dic. Ritirata.

Interp. Dugoni, ann. 26 nov. 1921: Sicurezza delle persone in provincia di Mantova.
— Martire e Bombacci, ann. 26 nov. 1921: Fatti di Roma, in occasione della adunata fascista.
— Merloni, ann. 28 nov. 1921: Violenze e conflitti in provincia di Grosseto

Interr. Zirardini, ann. 28 nov. 1921: Invasione della casa del dep. Bogiankino in Ferrara (r. s), es. 28 nov.

Interp. Greco, ann. 1° dic. 1921: *Id.* Buonocore, ann. 7 dic; *Id.* Carapelle, ann. 8 dic.: Politica interna in terra di Lavoro; esaurite 12 dic.
— Macrelli, ann. 6 dic. 1921: Situazione delle organizzazioni operaie in provincia di Parma.
— Macrelli, ann. 6 dic. 1921: Conferimento al prefetto di Bologna di poteri straordinari anche sulle provincie limitrofe.

Interr. Miglioli, Dugoni, Acerbo, Scek, Lazzari e Argentieri, ann. ed es. 12 dic. 1921: Assassinio del vive-presidente del Consiglio provinciale di Cremona.

Interp. Canevari, ann. 14 dic. 1921: Fatti di Rosate, e uccisione del socialista Inversetti.
— Farinacci, ann. 17 dic. 1921: Conflitto di San Vito e uccisione del socialista Boldori.

Interr. Bellotti P., ann. 20 dic. 1921: Fatti di Cisliano; *Id.* id.: Elezioni amministrative ad Ozzero; es. 21 marzo 1922.
— Garibotti, ann. 20 dic. 1921: Devastazione della Cooperativa di Agoiolo; es. 22 marzo 1922.
— Gallani, ann. 21 dic. 1921: Aggressione contro la casa del Sindaco di Pozzonovo; es. 22 (1ª) dic.

Interp. Vella, ann. 22 dic. 1921: Assassinio del dep. Di Vagno.
— Cavina, ann. 18 marzo 1922: Rappresaglie contro organizzazioni operaie in provincia di Siena.
— Merloni, ann. 18 marzo 1922: Violenze nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Interr. Bisogni, ann. 18 marzo 1922: Fatti di S. Giovanni Valdarno; es. 10 maggio.
— Canevari, ann. 18 marzo 1922: Violenze al dottor Milanesi di Belgioioso (Pavia): es. 10 maggio.
— Cirincione, ann. 18 marzo 1922: Sovvenzione alla famiglia della guardia campestre Panseca, che lasciò la vita in un conflitto notturno con numerosi malviventi a Caccamo; es. 15 maggio.

Interr. Di Giovanni, ann. 18 marzo 1922: Incidenti di Comiso; es. 17 maggio.

— Gallani, ann. 18 marzo 1922: Scioglimento dei gruppi proletari di educazione fisica a Vicenza; es. 26 maggio.

— Lazzari, ann. 18 marzo 1922: Spiegamento di forze in piazza S. Pietro in occasione del Conclave; es. 20 maggio.

— Lupi, ann. 18 marzo 1922: Delegazione di pubblica sicurezza a Poggibonsi: es. 10 maggio.

— Lupi, ann. 18 marzo 1922: Condotta dell'autorità politica in provincia di Siena; es. 30 marzo. *Id.* Cavina, id.: Situazione in provincia di Siena; es. 8 maggio. *Id.* Bisogni, id.: Fatti di Sovicille, Serre di Rapolano, Poggibonsi e Radicondoli; es. 10 maggio.

— Majolo, ann. 18 marzo 1922: Fatti di S. Ferdinando di Puglia; *Id.* id.: Fatti di Ortanova: es. 15 maggio.

— Mastracchi, ann. 18 marzo 1922: Scioglimenti di amministrazioni comunali nel Mezzogiorno; es. 22 maggio.

— Mazzoni, ann. 18 marzo 1922: Mancata rinnovazione al prefetto di Bologna della carica di alto commissario per la Valle padana; es. 19 maggio. *Id.* Zanardi, id.: Criteri amministrativi del commissario prefettizio del comune di Bologna; es. 20 maggio.

— Mazzucco, ann. 18 marzo 1922: Aggressioni a giovani fascisti a Ticineto (26 febb.) e Pontestura (28 febb.) nel Monferrato; es. 24 maggio.

— Merloni, ann. 18 marzo 1922: Eccidio di Roccastrada: es. 12 maggio.

— Merloni, ann. 18 marzo 1922: Arbitraria incarcerazione di cittadini a Sorano. — Merloni, ann. 18 marzo 1922: Uccisione dell'ex combattente Pizzo a Magliano Toscano: es. 9 maggio.

— Merloni, ann. 18 marzo 1922: Attentati alla libertà a Gavorrano, Ravi e Caldana: es. 6 maggio. *Id.* id., id.: Sicurezza delle persone ad Orbetello: es. 6 maggio.

— Mingrino, ann. 18 marzo 1922: Irruzione fascista nella palestra ginnastica di Bologna; es. 25 marzo.

— Mingrino, ann. 18 marzo 1922: Assoluzione dei fascisti che uccisero il meccanico Coppola in Roma (13 nov. 1921): es. 30 marzo.

— Monici, ann. 18 marzo 1922: Incidenti di Anagni; es. 29 maggio.

— Pistoia e Torre E., ann. 18 marzo 1922: Fatti di Frassinello Monferrato; es. 24 marzo.

— Vella, ann. 18 marzo 1922: Scioglimento dell'Amministrazione comunale di Noci; es. 30 maggio.

— Volpi, ann. 18 marzo 1922: Fatti di Campagnano; es. 23 maggio.

— Zegretti, ann. 18 marzo 1922: Pubblica sicurezza nel Viterbese; es. 20 maggio.

— Canevari, ann. 22 marzo 1922: Atteggiamento del sottoprefetto di Mortara; es. 24 marzo.

— Mingrino, ann. 22 marzo 1922: Eccidio di Ripalimosano (Campobasso); es. 5 giugno.

Interp. Aldisio, ann. 30 marzo 1922: Situazione amministrativa del Comune di Caltanissetta.

Interr. Beltrami, ann. 31 marzo 1922: Arresto del segretario della Federazione socialista di Pallanza; es. 22 giugno.

— Matteotti, ann. 31 marzo 1922: Incidenti di Fratta Polesine; es. 13 giugno.

Interp. Bassino, ann. 4 maggio 1922: Motivi del trasferimento del prefetto di Chieti.

— Matteotti, ann. 4 maggio 1922: Sicurezza pubblica nella provincia di Rovigo.

Interr. Bovio, ann. 4 maggio 1922: Risultanze del processo pei fatti di Castellammare di Stabia (20 genn. 1921); es. 22 giugno.

— Conti, ann. 4 maggio 1922: Fatti di Manfredonia (2 aprile); es. 17 giugno.

— Filippini, ann. 4 maggio 1922: Perquisizioni notturne di case di sovversivi ad Urbania (22 aprile); es. 28 giugno.

— Garosi, ann. 4 maggio 1922: Eccidio di Sesto Fiorentino; es. 29 giugno.

— Garosi, ann. 4 maggio 1922: Fatti di Bonelle (Pistoia); es. 28 giugno.

— Garosi e Mingrino, ann. 4 maggio 1922: Uccisione del socialista Fantozzi a Pontedera; es. 14 giugno.

— Garosi, ann. 4 maggio 1922: Fatti di Arezzo; *Id.* id.: Aggressione al dep. Salvatori L. a Lucca: es. 20 giugno.

— Larussa, Mastracchi, Squitti, ann. 4 maggio 1922: Fatti di San Calogero; es. 3 luglio.

— Lazzari, ann. 4 maggio 1922: Asportazione del busto di Bernardino Verro in Corleone (Palermo); es. 29 giugno.

— Lazzari, ann. 4 maggio 1922: Divieto di riunioni politiche in provincia di Genova durante la conferenza internazionale; es. 21 giugno.

Interr. Mazzolani, Macrelli, Federzoni, ann. 4 maggio 1922: Conflitti fra repubblicani e nazionalisti a Ravenna (26 aprile 1922); es. 28 giugno.

— Mazzoni, ann. 4 maggio 1922: Sottoprefetto di Guastalla; es. 17 giugno.

— Mucci, ann. 4 maggio 1922: Tutela amministrativa sul comune di Bitonto (Bari); es. 30 giugno.

— Piscitelli, ann. 4 maggio 1922: Vessazioni del sindaco alla popolazione di Lenola (Caserta); es. 22 giugno.

— Volpi, ann. 4 maggio 1922: Fatti di Ceccano (Roma), (4 aprile); es. 17 giugno.

— Buonocore, ann. 5 maggio 1922: Aggressione al sindaco di Lenola (Caserta); es. 30 giugno.

— Caradonna, ann. 5 maggio 1922; Vella, ann. 6 maggio; Marino, ann. 6 luglio: Conflitto di Andria (30 aprile) e aggressione al segretario della sezione fascista; es. 7 luglio.

— Caradonna, ann. 5 maggio 1922: Incidenti in occasione di un trasporto funebre a Cerignola; es. 30 giugno.

— Galeno, ann. 5 maggio 1922: Violenze di fascisti il 1° maggio al Dolo (Venezia); es. 30 giugno.

— Mazzucco, ann. 5 maggio 1922: Uccisione del fascista Cattaneo a Borgo Lavezzaro (22 ott. 1921); es. 30 giugno.

— Mazzucco, ann. 5 maggio 1922: Violenze comuniste a Novara, pei funerali del fascista Tovaglioli; es. 29 giugno.

— Panebianco, ann. 5 maggio 1922: Manifestazione del 1° maggio a Padova; *Id.* id.: Fatti di Megliadino: es. 8 maggio.

— Ventavoli, ann. 5 maggio 1922: Distruzione della Camera del lavoro di Pescia; es. 6 luglio.

— Cavina, ann. 6 maggio 1922: Violenze in occasione del 1° maggio in provincia di Siena; es. 3 luglio.

— Bombacci, ann. 8 maggio 1922: Bovio, ann. 9 maggio: Fatti del 1° maggio a Salerno; es. 11 luglio.

— Bombacci, ann. 8 maggio 1922: Conflitti a Tivoli; es. 11 luglio.

— Buffoni, ann. 8 maggio 1922: Uccisione di un cittadino a Casorezzo (Milano), (16 aprile); es. 8 luglio. — *Id.* id.: Proibizione di un corteo il 1° maggio a Gallarate; es. 8 luglio.

— De Angelis, ann. 8 maggio 1922: Fatti del 1° maggio ad Acquapendente (Viterbo); es. 8 luglio.

— Caradonna, ann. 9 maggio 1922: Fatti del 1° maggio a Brindisi; es. 10 maggio.

— Merloni, ann. 9 maggio 1922: Violenze a Follonica; es. 11 luglio.

Interp. Vella, ann. 13 maggio 1922: Responsabilità dell'assassinio del dep. Di Vagno.

— Bentini, ann. 16 maggio 1922: Condizioni del lavoro nella provincia di Bologna. *Id.* Dugoni, ann. 20 maggio: Turbamenti all'ordine pubblico ed al mercato del lavoro, provocati da correnti migratorie artificiali in provincia di Bologna: trasf. in *Interr.*, ann. 22 maggio; es. 23 maggio.

Interr. Ferri L. e Matteotti, ann. ed es. 20 maggio 1922: Violenze a Rovigo, a seguito della proposta di annullamento della elezione del dep. Piccinato.

Interp. Montemartini, ann. 22 maggio 1922: Azione del Governo in una vertenza professionale fra due medici dell'ospedale di Stradella.

Interr. Cazzamalli, ann. 23 maggio 1922: Incursioni nel territorio di Crema; es. 26 maggio.

— Baratono, Bombacci, Conti, De-Stefani, Federzoni, Martire, Monici, Oviglio, ann. ed es. 25 maggio 1922: Fatti del 24 maggio a Roma. — *Id.* Bombacci, Vella, ann. 26 maggio: Omicidio politico in Roma; es. 27 maggio.

Interp. Garosi, ann. 27 maggio 1922: Politica interna del Governo.

— Zanardi, Zirardini, ann. 31 maggio 1922: Oviglio, ann. 2 giugno; Cappa P., Bombacci, ann. 3 giugno; Mazzoni, ann. 8 giugno; D'Aragona, Ercolani, ann. 10 giugno: Fatti di Bologna; es. 12, 16 (2ª) e 17 (2ª) giugno.

Interr. Bellotti P., ann. 31 maggio 1923: Azione delle squadre fasciste nel milanese (r. s.); es. 9 giugno.

Interp. Lussu, ann. 1° giugno 1922; Tonello, ann. 10 giugno: Fatti di Iglesias; es 19 giugno.

Interr. Cao, ann. 3 ed es. 5 giugno 1922: Minaccia al dep. Mingrino; *Id.* Romita, ann. 14 ed es. 17 giugno: *Id.* al dep. Canevari a Pavia; *Id.* Zirardini, ann. 22 ed es. 26 giugno: *Id.* al dep. Zirardini a Ferrara.

Proposta di legge dep. Matteotti (ann. 19 giugno 1922, letta 21 giugno): *Per l'estensione del risarcimento dei danni di guerra ai danni analoghi causati da disordini sociali dopo la conclusione della pace.* — Rimasta da svolgersi.

Interr. sen. De Cupis e Giardino, ann. 19 giugno 1922: Sul preteso divieto a cortei di cittadini con bandiera nazionale di attraversare il quartiere San Lorenzo in Roma; es. 21 giugno.

Interp. Gai Silvio, Tofani, Tupini, ann. 24 giugno 1922: Fatti di Sant'Elpidio a Mare (11 maggio); es. 26 giugno.

Interr. Modigliani, ann. 24 giugno 1922: Amministrazione comunale di Piombino: es. 26 giugno.

Interp. sen. Ferri, ann. 30 giugno 1922: Addossamento d'imposte non pagate dai proprietari morosi ai contribuenti della provincia di Modena.

Interr. Garibotti, ann. 5 luglio 1922; Buttafochi-Lupi, ann. 8 luglio; Treves, Garibotti, Mauri A., Miglioli, ann. 14 luglio: Fatti di Cremona; es. 15 luglio. — Lo svolgimento di queste interrogazioni era già esaurito, e si era ripresa la discussione sul bilancio del tesoro, quando, essendo pervenuta notizia di nuove gravi violenze commesse a Cremona dai fascisti con l'incendio delle case dei deputati Miglioli e Garibotti, vien presentata dal dep. Modigliani la proposta di sospendere la discussione sul bilancio del tesoro, e rinviare la seduta. Infatti, sulle concordi dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi, cui si associa il presid. del Consiglio *Facta*, e con la sola astensione della destra, la Camera delibera di sospendere la seduta col preciso significato di riprovazione per ogni forma di violenza.

— Volpi, ann. 5 luglio 1922: Istruttoria pei fatti di San Lorenzo in Roma (24 maggio); es. 6 luglio.

— Bussi, ann. 10 luglio 1922: Bandi contro cittadini di Piacenza (r. s.); es. 30 nov.

— sen. Sinibaldi, ann. 13 luglio 1922: Gestione dei commissari straordinari e ricostituzione delle Amministrazioni locali nell'Umbria; es. 17 luglio.

Interp. Terzaghi, ann. 14 luglio 1922: Condizioni della pubblica sicurezza in provincia di Reggio Emilia.

— Canepa, Rossi F., ann. 17 luglio 1922: Fatti di Sestri Ponente.

Mozione Turati, letta 17 luglio 1922: Invita il Governo a proteggere con ogni energia la libertà, la casa e la vita dei cittadini, e a garantire il pieno e libero esercizio del mandato legislativo: svolta 19 luglio. — Ritirata.

Interp. Boggiano-Pico, ann. 18 nov. 1922: Atti del comandante la zona militare di Chiavari.

— Mastracchi, ann. 18 nov. 1922: Scioglimento del Consiglio comunale di Cotrone.

— Turati, ann. 18 nov. 1922: Cacciata dei consiglieri comunali da palazzo Marino a Milano ad opera dei fascisti. — *Id.* Caldara, id.: Sistemazione del bilancio comunale a Milano.

Interr. Canevari, ann. 18 nov. 1922: Scioglimenti delle cooperative di lavoratori in provincia di Pavia;

— Mastracchi, ann. 18 nov. 1922: Fatti di Casignana (Reggio Calabria), (21 sett. 1922); es. 16 maggio 1923.

— Mastino, ann. 23 nov. 1922: Aggressione al dep. Lussu; e turbamento della pace pubblica in Sardegna; es. 25 nov.

— Repossi, ann. 23 nov. 1922: Sulla occupazione di una palazzina, sede dell'ex-circolo comunista A. Saffi, in Milano; es. 22 maggio 1923.

— Lazzari, ann. 25 nov. 1922: Divieto di una conferenza in un circolo socialista romano; es. 23 maggio.

— Mastracchi, ann. 25 nov. 1922: Arresto degli amministratori del comune di Rombiolo (Monteleone Calabro); es. 22 maggio 1923.

Mozione Lazzari, letta 6 febbr. 1923: Politica interna del Governo (Mussolini). Rifiutata l'inscrizione all'ordine del giorno (7 febbr.).

Interr. Cavina, Vella, ann. 6 febbr. 1923: Arresto di operai nel cantiere Aniene in Roma; es. 23 maggio.

— Corsi, ann. 6 febbr. 1923: Occupazione fascista del comune di Iglesias (Cagliari), (r. s.); es. 22 maggio.

— Mastracchi, ann. 6 febbr. 1923: Dimissioni dell'amministrazione comunale di S. Caterina Jonio (Catanzaro); es. 23 maggio.

Interr. Pagella, ann. 6 febbr. 1923: Scioglimento dell'Associazione generale degli operai di Torino; es. 25 maggio.

— Zanardi; ann. 6 febbr. 1923: Smentita alla affermazione della sua complicità morale nella strage del palazzo d'Accursio a Bologna, contenuta in un'ordinanza del ministro dell'interno; es. 25 maggio.

Interr. Beltrami, ann. 16 maggio 1923: Per il rispetto del diritto di associazione e di riunione dei circoli privati culturali ed economici; es. 29 maggio.

— Lazzari, ann. 16 maggio 1923: Bando dei fascisti di Sezze Romano contro due locali insegnanti; es. 28 maggio.

— Mastracchi, ann. 16 maggio 1923: Chiusura del Circolo di divertimento degli impiegati postelegrafonici di Catanzaro; es. 26 maggio.

— Repossi, ann. 16 maggio 1923: Violenze e sequestri di persone da parte dei fascisti milanesi; es. 28 maggio.

— Pellizzari, ann. 16 maggio 1923: Dimissioni imposte ai consiglieri comunali di Villa Faraldi (Porto Maurizio), (r. s.); es. 22 maggio.

— Beltrami, ann. 17 maggio 1923: Incendi di cooperative a Rumianca e Piedimulera (Val d'Ossola); es. 31 maggio.

Interp. Lombardo-Pellegrino, ann. 19 maggio 1923: Sulla sua cattura, avvenuta in Messina (10 maggio) « per ordine del ministro dell'interno ». — Dell'argomento, l'interrogante fa cenno in sede di discussione sull'esercizio provvisorio (28 maggio).

Interr. Casoli, ann. 19 maggio 1923: Scioglimento dell'amministrazione di Pavullo nel Frignano (r. s.); es. 2 giugno.

— Di Giovanni, ann. 22 maggio 1923: Assalto al circolo « Il Progresso » in Siracusa.

— Di Giovanni, ann. 22 maggio 1923: Violenze contro l'associazione combattenti di Solarino; es. 31 maggio.

— sen. Spirito, ann. 23 maggio 1923: Accertamento di responsabilità politiche e penali dopo le rivelazioni del processo di Milano per l'eccidio di palazzo d'Accursio a Bologna; es. 25 maggio.

— Grandi A., ann. 25 maggio 1923: Conflitto fra cattolici e fascisti a Cesano Maderno (Milano), (20 maggio); es. 31 maggio.

— Macrelli, ann. 25 maggio 1923: Occupazioni fasciste di circoli repubblicani in Romagna; es. 1° giugno.

— Mastracchi, ann. 26 maggio 1923: Aggressione di un cittadino a Cotrones. 1° giugno.

— Rubilli, ann. 26 maggio 1923: Fatti di Avellino (22-23 maggio); es. 1° giugno.

Durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il dep. *Misuri* lamenta (29 maggio 1923) che lo Stato sia stato identificato col partito fascista, e che difetti unità di direttive nella politica interna.

Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Spirito* parla (8 giugno) dei rapporti che intercedono, o che dovrebbero intercedere, tra il fascismo e gli altri partiti nazionali. Il presidente del Consiglio, *Mussolini*, tratta di varii problemi in materia di politica interna, e più specialmente del miglioramento delle condizioni dell'ordine pubblico, della soluzione data al problema degli squadrismi, del problema dei quadri della milizia nazionale, dei compiti del Grande Consiglio del fascismo, della fusione dei nazionalisti coi fascisti, dell'adesione al fascismo di masse imponenti di uomini, che meritano tutto il rispetto della Nazione.

Interr. Lazzari, ann. 29 maggio 1923: Irruzione di fascisti nella sede di una società filodrammatica nel quartiere tiburtino in Roma; es. 2 giugno.

— Nobili, ann. 29 maggio 1923: Fatti di Avellino (21-23 maggio); es. 12 giugno.

— Paolino, ann. 30 maggio 1923: Divieto di permanenza di un organizzatore a Savigliano (r. s.); es. 9 giugno. — *Id.* id., id.: Provvedimenti contro fascisti di Saluzzo (r. s.); es. 16 giugno.

— Sardelli, ann. 30 maggio 1923: Violenze nello stabilimento tramviario municipale di Porta Maggiore in Roma (26 e 28 maggio); es. 4 giugno.

— Picelli, ann. 30 maggio 1923: Cessazione della detenzione di operai arrestati in Parma; es. 5 giugno.

— Aroca, ann. 31 maggio 1923: Incidenti agli esploratori cattolici in Sorso (Sassari), (r. s.); es. 9 giugno.

— Bellotti P., ann. 31 maggio 1923: Azione delle squadre fasciste nel Milanese (r. s.); es. 9 giugno.

— Canepa e Rossi F., ann. 31 maggio 1923: Arresti dello scrittore Piero Gobetti a Torino; es. 4 giugno.

Interr. Matteotti, ann. 31 maggio 1923: Arresto di un socialista unitario in Asti; es. 4 giugno.

— Romita, ann. 31 maggio 1923: Occupazione della casa-teatro del popolo ad Alessandria; es. 11 giugno.

— Canepa, ann. 1° giugno 1923: Devastazione della Società di Mutuo soccorso « Felice Cavallotti » in Genova; es. 5 giugno.

— Riboldi, ann. 1° giugno 1923: Rimpatrio di un cittadino a Visinada (Istria), (r. s.); es. 9 giugno.

— Bombacci, ann. 2 giugno 1923: Allontanamento di redattori del « Lavoratore » da Trieste; es. 6 giugno.

— Lazzari, ann. 2 giugno 1923: Violazione del domicilio dell'ex-sindaco di Vailate (Cremona); es. 6 giugno.

— Vella, ann. 2 giugno 1923: Arresti di cittadini in Cagliari; es. 6 giugno.

— Montemartini, ann. 4 giugno 1923: Addebiti agli ex-amministratori di Montù Beccaria (r. s.); es. 16 giugno.

— Nobili, ann. 4 giugno 1923: Arresto di un corrispondente dell'« *Avanti!* » da Aquila; es. 7 giugno.

— Bresciani, ann. 5 giugno 1923: Aggressione di popolari a Roveto (Brescia) (3 giugno); es. 7 giugno.

— Conti, ann. 5 giugno 1923: Punizione di studenti per una manifestazione politica a Ortona a Mare; es. 7 giugno.

— Mingrino, ann. 6 giugno 1923: Violenze a Pisa; es. 11 giugno.

— Flor, ann. 7 giugno 1923: Perquisizione di un operaio a Trento (29 maggio); es. 12 giugno.

— Nobili, ann. 7 giugno 1923: Violenze a Spoleto (2 giugno); es. 15 giugno.

— Lazzari, ann. 8 giugno 1923: Boicottaggio commerciale esercitato dalla Federazione industriale del marmo in Carrara; es. 16 giugno.

— Mingrino, ann. 8 giugno 1923: Espulsione di tubercolotici di guerra dal sanatorio di Budrio per ragioni politiche; es. 16 giugno.

— Marconcini, ann. 11 giugno 1923: Violenze nelle elezioni provinciali per il mandamento di Omegna (Novara) ; es. 12 luglio.

— Mastracchi, ann. 11 giugno 1923: Fatti di Catanzaro (3 giugno); es. 14 luglio. — *Id.* id., id.: Ostacoli alla vendita dell'« *Avanti!* » a Cotrone; es. 16 luglio.

— Mastracchi, ann. 12 giugno 1923: Minacce e violenze nelle elezioni amministrative a Cotrone; es. 17 luglio.

— Bentini, Bombacci, Vella, ann. 14 giugno 1923: Sospensione del « *Lavoratore* » di Trieste; es. 17 luglio.

— Mastracchi, ann. 14 giugno 1923: Aggressione a un impiegato ferroviario di Cotrone; es. 17 luglio.

— Vella, ann. 10 luglio 1923: Circa un telegramma, trasmessogli dall'Amministrazione comunale di Bari, con invito di disinteressarsi ulteriormente dei problemi cittadini; es. 13 luglio.

Interp. Bertini, ann. 10 luglio 1923: Imposizione delle dimissioni alle Amministrazioni comunali di Macerata ed Osimo.

— De Angelis, ann. 10 luglio 1923: Conflitti a Frascati, Tarquinia, Anagni, Sezze Romano e Sonnino (Lazio).

— Reale, ann. 29 nov. 1923: Elezioni amministrative in Basilicata.

Interr. Mastracchi, ann. 29 nov. 1923: Conflitto di Francica (r. s.); es. 30 nov. — *Id.* id., id.: Uccisione di una guardia campestre a Sambiase; revisione della milizia nazionale calabrese (r. s.); es. 30 nov.

— Baviera, ann. 30 nov. 1923: Sui fatti avvenuti nella casa del dep. Nitti in Roma. — Nella stessa tornata il dep. Baviera chiede lo svolgimento d'urgenza dell'interrogazione. Il Sottosegretario per l'interno, *Finzi*, dichiara che il Governo accetta l'interrogazione, ma non ne riconosce l'urgenza, rinviandone la discussione al turno regolare. — Il Presidente della Camera, *De Nicola*, comunica all'Assemblea di aver chieste e ottenute immediatamente notizie dal Governo, circa lo svolgimento dei fatti, ed i provvedimenti adottati; e deplora l'accaduto, augurandosi che fatti simili non abbiano a rinnovarsi, violando i diritti dei membri del Parlamento.

Politica interna nelle nuove province, v. *Territori annessi.*

V. anche: *Milizia volontaria* e *Sicurezza pubblica.*

POLIZIA MORTUARIA, v. *Cimiteri.*

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PEI COMBATTENTI, v. *Combattenti.*

POLIZZE DI ASSICURAZIONI MARITTIME.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 107, sulla registrazione delle polizze d'assicurazioni marittime.

POLIZZE DI CARICO.

R. D. 26 ott. 1923, n. 2275, concernente le tasse di bollo sulle polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

POLONIA.

Interr. Prunotto, ann. 21 giugno 1922: Arbitraria distribuzione di terre in Galizia orientale (r. s.); es. 10 febbr. 1923.

— Fazzari, ann. ed es. 18 nov. 1922: Amministrazione della giustizia polacca nel territorio occupato della Galizia orientale (r. s.).

— Philipson, Scotti, ann. 18 nov. 1922: Elezioni nella Galizia orientale (r. s.); es. 25 nov.

Concessione d'un prestito italiano alla Polonia, v. *Prestiti di guerra* (stranieri).

Trattato di commercio italo-polacco, v. *Trattati* (di commercio).

POLVERI PIRICHE, v. *Esplosivi.*

PONTI.

R. D. 9 giugno 1921, n. 822, che varia lo stanziamento per il concorso dello Stato nella spesa di costruzione d'un ponte sul Tagliamento fra Spilimbergo e Dignano.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **19**; S. n. **328** (pres. 20 giugno 1921): *Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea Adriatica, nei territori delle province di Teramo e di Chieti.* Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. numero 1387, della XXV^a^ legisl. — ***Legge 6 aprile 1922, n. 470.***

R. D. 20 ott. 1921, n. 1519, concernente l'assegnazione dei fondi autorizzati con l'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, (v. *Opere pubbliche a sollievo della disoccupazione*, dis. C. n. 805) per opere di ponti nelle varie province del Regno. — *R. D. 5 genn. 1922, n. 7*, concernente l'assegnazione di 20 milioni per sussidi e spese varie per costruzione di ponti, in conto del fondo di 100 milioni di cui all'art. 13 lett. *p*) della legge predetta. — *R. D. 4 maggio 1922, n. 687*, che, in conto dei fondi autorizzati colla legge stessa, assegna nuove somme per la costruzione di ponti.

Interr. Agostinone, ann. 18 marzo 1922: Ricostruzione del ponte sul torrente Negra; es. 9 giugno.

— Paolucci, ann. 18 marzo 1922: Ponte sul fiume Sinello (Chieti); es. 28 marzo.

Il disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, per l'esecuzione di opere pubbliche, C. n. 1502, pres. 10 maggio 1922, provvede all'assegnazione di fondi per costruzione, ricostruzione, sistemazione e miglioramento di ponti nelle diverse provincie del Regno. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

Proposta di legge dep. Frontini, C. n. **1759** (ann. 16 giugno 1922, letta 30 giugno): *Contributo fisso* (di lire 50 mila) *alla provincia di Firenze per l'acquisto del ponte a Rocca d'Elsa, detto alla Motta.* — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici.

Interr. Persico, ann. 12 giugno 1923: Costruzione del ponte sul Liri, lungo la strada Sant'Angelo-Sant'Apollinare (Caserta); es. 19 luglio.

PORCHIANO DEL MONTE (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Nobili, C. n. **1928** (ann. 6 febbr. 1923): *Separazione della frazione di Porchiano dal comune di Amelia, e sua erezione in comune autonomo col nome di Porchiano del Monte* (prov. Perugia). — Rimasta in stato di relazione (rel. Vella).

PORNOGRAFIA.

Proposta di legge dep. Belotti B., C. n. **2105** (ann. 10 febbr. 1923 svolta e presa in considerazione il 1° giugno): *Per la repressione della pornografia.* Punisce, con la reclusione da uno a sei mesi, e con la multa da lire duecento a mille, la produzione, per fine di circolazione, o il deposito di scritti, disegni, fotografie, immagini od altri oggetti osceni; e il commercio dei medesimi, anche in forma non pubblica. Fa salve, con cautele, le esigenze degli studi scientifici ed artistici. Colpisce le divulgazioni di pratiche neo-malthusiane. Prescrive il sequestro degli scritti ed oggetti inverecondi, esposti al

pubblico ; e punisce gli espositori con ammenda da lire cento a mille, o con l'arresto sino a dieci giorni. Vieta le analoghe inserzioni nei giornali, e così pure la pubblicazione di corrispondenze private, stabilendo sanzioni di ammenda o arresto. Assicura, con speciali norme, l'obbligo rigoroso della revisione per le pellicole cinematografiche, prescritta dalla legge 25 giugno 1913, n. 785; e reprime le contraffazioni del « nulla osta » relativo, applicando le pene pel reato di falso, previste nell'art. 285 Codice penale. Infine, autorizza anche associazioni private, debitamente riconosciute, ad accertare le violazioni contemplate dalla legge. — Rimasta presso le Commissioni Interno e Giustizia (relatori Cappa P. e Paleari).

Interr. Bresciani, ann. 21 luglio 1923: Repressione della stampa e delle pubblicazioni pornografiche nelle stazioni di cura (r. s.); es. 30 nov.

V. anche: *Buon costume* (Repressione dei reati contro il).

PORTALETTERE E PROCACCIA RURALI, v. *Ricevitorie e collettorie postali.*

PORTI - SPIAGGE.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **66** (pres. 20 giugno 1921), *Conversione in legge del D. L. 27 ott. 1918, n. 1617, che istituisce, con sede in Torino, un ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona, e per l'esercizio del porto stesso; nonchè del decreto luogotenenziale modificativo 3 luglio 1919, n. 1160.* — Successivamente il Governo presenta alla Commissione lavori pubblici riferente, articoli aggiuntivi per l'approvazione di una nuova convenzione che varia la base finanziaria del dis. di legge; e la Commissione alla sua volta propone (rel. Romita) emendamenti diretti a variare la composizione del Consiglio d'amministrazione dell'ente e ad istituire in seno del Consiglio stesso un Comitato esecutivo. — Ritirato (23 nov. 1922). — *R. D. 12 genn. 1922, n. 327*, che autorizza l'ente predetto a farsi rappresentare o difendere in giudizio dalla Regia avvocatura erariale. **R. D. 7 giugno 1923, n. 1492*, che sopprime l'ente autonomo portuale Torino-Savona.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **83** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, che istituisce in Spezia un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.* — La Commissione lavori pubblici propone (rel. Luiggi) emendamenti diretti alla creazione nel porto di Spezia d'una zona industriale, e ad estendere all'ente del porto predetto i benefici dell'esenzione da oneri fiscali già consentiti a tutti gli enti portuali. — Ritirato (23 nov. 1922). — **R. D. 15 febbr. 1923, n. 447*, che sopprime l'ente portuale di Spezia.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **86;** S. n. **331** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto.* — La Commissione lavori pubblici, modificando (rel. Faranda) il dis. di legge, chiarisce la portata di alcuni lavori di competenza dell'ente; stabilisce nella misura del 60 per cento il contributo dello Stato nelle spese per i raccordi ferroviari; include nel Consiglio d'amministrazione dell'ente un rappresentante delle classi lavoratrici del porto; allarga le facoltà dell'ente in materia di espropriazione. — ***Legge 11 giugno 1922, n. 822.*** — (*Reg. 7 aprile 1921, n. 832*, esecutivo del decreto di cui sopra). — **R. D. 4 genn. 1923, n. 38*, che sopprime l'ente portuale di Riposto.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **89;** S. n. **329** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 2 sett. 1919, n. 1766, che concede ad un ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone.* — ***Legge 6 aprile 1922, n. 514.*** —*Reg. 9 giugno 1921, n. 876*, esecuzione del decreto di cui sopra). — *R. D-L. 12 febbr. 1922, n. 280*, che reca nuovi provvedimenti a favore di detto ente (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1573). — **R. D. 4 genn. 1923, n. 39*, che sopprime l'ente autonomo portuale di Cotrone.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **99**, S. n. **179** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del D. R. 9 nov. 1919, n. 2609, che istituisce l'ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina.* — La Commissione lavori pubblici propone (rel. Cutrufelli) colla sua relazione parecchie modificazioni al decreto di cui sopra; però, durante la discussione (1ª torn. 6 agosto 1921), essa rinunzia

a tutti gli emendamenti, salvochè a quelli proposti all'art. 2 per delimitare esattamente l'ambito portuale, che la Camera approva. — ***Legge 2 aprile 1922, n. 515.*** — (*Reg. 19 maggio 1921, n. 1472*, esecutivo del decreto di cui sopra). — **R. D. 18 marzo 1923, n. 914*, che sopprime l'ente portuale di Messina.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **113** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del D. R. 30 nov. 1919, n. 2462, che istituisce l'ente portuale di Oneglia e di Porto Maurizio, con sede in Porto Maurizio, per la costruzione e l'esercizio delle opere di quei porti.* — La Commissione lavori pubblici e comunicazioni modifica (rel. Agnesi) il suddetto decreto nel senso che sono inclusi nel Consiglio d'amministrazione dell'ente due rappresentanti della classe dei lavoratori del mare, e che nel seno del Consiglio d'amministrazione medesimo è eletto un Comitato direttivo. — Ritirato (23 nov. 1922). — **R. D. 18 marzo 1923, n. 856*, che sopprime l'« ente portuale Oneglia-Porto Maurizio ».

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **516** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 genn. 1919, n. 85, che istituisce un ente autonomo per la costruzione di opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Livorno.* — Il Governo propone anche l'approvazione della convenzione suppletiva 27 aprile 1920, con cui lo Stato accorda all'ente il contributo di lire 12 milioni da corrispondersi in 35 annualità. La Commissione lavori pubblici modificando (rel. Ciano) ulteriormente il dis. di legge differisce al decimo anno dopo la costituzione dell'ente l'obbligo per l'ente medesimo di provvedere a proprie spese all'illuminazione ed alla manutenzione delle opere, stabilendo che da tale data lo Stato concorra nella relativa spesa nella misura del 50 per cento. — Ritirato (23 nov. 1922). — *R. D-L. 16 nov. 1921, n. 1834*, che approva e rende esecutoria la convenzione suppletiva 27 aprile 1920, circa la concessione del concorso governativo nelle spese per la costruzione del porto di Livorno (pres, per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1391). — **R. D. 4 genn. 1923, n. 40*, che sopprime l'ente portuale di Livorno.

Il disegno di legge del presidente del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. nn. 805-808, pres 22 luglio 1921, autorizza la spesa di 50 milioni di lire per opere nelle varie provincie del Regno, escluse quelle del Veneto, e di Basilicata e Calabria. Esso considera inoltre obbligatorie le opere di competenza economica promiscua dello Stato e degli enti locali, relative ai porti di seconda e terza classe, ed eleva a lire 500,000 il limite stabilito dal n. 3 dell'art. 19 del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, pei porti di quarta classe. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.*** — *R. D. 20 ott. 1921, n. 1519*, concernente l'assegnazione dei fondi autorizzati con l'art. 13 della legge predetta.

Interr. Cuomo, ann. 27 luglio 1921: Lavori nel porto di Salerno (r. s.); es. 26 nov.

Proposta di legge dep. Cuomo, (ann. 3 agosto 1921, letta 30 marzo 1922): *Costruzione dei pontili lungo il litorale Salernitano.* — Rimasta da svolgersi.

Interp. Lombardo-Pellegrino, ann. 25 nov. 1921: Istituzione di un deposito in punto franco pel caffè e pel cautciù brasiliani nel porto di Messina.

Interr. Agostinone, ann. 20 dic. 1921: Ente autonomo del porto di Ortona; es. 22 marzo 1922.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Frola* svolge (29 dic. 1921) un ordine del giorno perchè il Governo dichiari quando creda di dare esecuzione ad una mozione già votata dal Senato il 3 febbr. 1921, circa l'ordinamento del lavoro nei porti ed il miglioramento dei servizi portuali, l'ordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo e le comunicazioni ferroviarie. Il min. dei lavori pubblici, *Micheli*, assicura (30 dic.) che il Governo ha tenuto nella massima considerazione i voti suespressi.

R. D. 26 genn. 1922, n. 76, portante l'assegnazione della somma di lire 500,000 per imprevisti e maggiori spese per opere marittime autorizzate dalle varie leggi fin qui emanate.

R. D-L. 1° febbr. 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1399). — **R. D.*